MEMORIE

DELLA

REALE ACCADEMIA

DELLE SCIENZE

DI TORINO

SERIE SECONDA

TOMO XII

TORINO

DALLA STAMPERIA REALE

MDCCCLII

MEMORIE

DELLA REALE ACCADEMIA

DELLE SCIENZE

DI TORINO

S. 1109 B. 52.

MEMORIE

DELLA

REALE ACCADEMIA

DELLE SCIENZE

DI TORINO

SERIE SECONDA

Tomo XII.

TORINO
DALLA STAMPERIA REALE
MDCCCLII.

BRITISH MUSEUM
NATURAL HISTORY

INDICE

Elenco degli Accademici Residenti, Nazionali non Residenti e Stranieri . . . . . pag. IX

Mutazioni accadute nel Corpo Accademico dopo la pubblicazione del precedente Volume . . . . . » XVIII

Doni fatti alla Reale Accademia delle Scienze di Torino dal 1.° gennaio 1851, sino a tutto febbraio 1852 . . . . . » XXI

CLASSE DI SCIENZE FISICHE E MATEMATICHE

Notizia storica dei lavori fatti dalla Classe delle Scienze Fisiche e Matematiche nel corso degli anni 1849 e 1850; scritta dall'Accademico Prof. Eugenio Sismonda, Segretario Aggiunto di essa Classe . . . . . » LV

Sobrero e Sismonda (Angelo) — Parere su una domanda di privilegio per l'introduzione nei RR. Stati di un nuovo metodo per perfezionare la fabbricazione dell'acciaio . . . . . » LVII

Plana — Comunicazione di una lettera del sig. Bache intorno all'applicazione del telegrafo elettro-magnetico al pendolo astronomico ed al cannocchiale meridiano o equatoriale . . . . » LX

Provana di Collegno — Parere intorno ad un progetto comunicato all'Accademia da una Società Marsigliese, di naturalizzare nella Francia meridionale, nella Sardegna e paesi affini il Lama e l'Alpaca . . . . . » ivi

Sobrero e Cantu' — Parere su una Memoria manoscritta del Prof. Francesco Selmi, intitolata: *Monografia sulla cristallizzabilità della soluzione del solfato di soda* . . . . . » LXII

Sobrero e Avogadro — Parere sul merito dei perfezionamenti arrecati dal sig. Ignazio Boggio alla macchina del sig. De-Hennin per l'amalgamazione delle terre e delle ceneri aurifere od argentifere . . . . . pag. LXIII

Giulio e Botto — Parere intorno ad una domanda di privilegio per l'introduzione in questi RR. Stati di un meccanismo inserviente a sgusciare ed imbianchire il riso . . . . . » LXIV

Sismonda (Angelo) e Sobrero — Parere su una domanda di privilegio per un particolare metodo di convertire il litantrace in cook . . . . . » LXVI

Cavalli e Mosca — Parere su una domanda di privilegio per una nuova foggia di telaio per fabbricare cordelline . . . . . » ivi

Moris e Sobrero — Parere su una domanda di privilegio per preparare e smerciare un principio estrattivo contenuto nel *Daphne Gnidium*, inserviente a tingere in nero la seta, ecc. . . . » LXVII

Elenco dei lavori manoscritti inviati all'Accademia pel secondo concorso ai premii fondati dal Conte Pillet-Will . . . . . » LXVIII

Collegno — Lettera al sig. E. di Beaumont relativamente alle difficoltà, che potrebbe presentare un *Tunnel* tra Bardonnèche e Modane . . . . . » LXX

E. di Beaumont — Risposta alla lettera suddetta . . . . » LXXI

Cavalli e Botto — Parere intorno ad una domanda di privilegio per una nuova foggia di molle od elastici ad uso di mobili . » LXXIII

Selmi — Nota intorno ad alcune esperienze dirette a definire la natura della fermentazione amigdalica . . . . . » ivi

Mosca e Botto — Parere su una domanda di privilegio per una macchina destinata a preparare i fuscelli per i zolfanelli volcanici » LXXV

Sobrero e Botto — Parere intorno al merito di una domanda di privilegio per un nuovo sistema di illuminazione e di riscaldamento col gaz idrogeno . . . . . » LXXVI

Cantu' — Fa sentire il diritto di priorità, che gli compete, contro il sig. Chatin, nella scoperta dell'associazione del cloro, del bromo, e dell' iodio nelle piante non marine, ecc. . . . . » LXXVII

Menabrea e Mosca — Parere su una domanda di privilegio per una macchina destinata alla fabbricazione di tessuti in seta operati . pag. LXXVIII

Calvet — Nota sui risultamenti di varie chimiche esperienze fatte collo scopo di dare al commercio un clorato di tenue prezzo » LXXX

Sismonda (Eugenio) e Carena — Parere su una Memoria manoscritta del Prof. Filippo Defilippi, intitolata: *Notizia sopra una nuova specie di Jena* . . . . . » LXXXI

Plana, Avogadro, Botto, Giulio, Sobrero e Sismonda (Eugenio) — Pareri sui lavori di Astronomia, di Fisica, di Meccanica, e di Chimica, inviati all'Accademia pel secondo concorso ai premii Pillet-Will . . . . . » LXXXII

Menabrea e Botto — Parere su una domanda di privilegio per l'introduzione di una macchina atta a nettare e preparare il cotone, la lana, e simili materie filamentose . . . . . » C

Id. Id. — Parere su una domanda di privilegio per l'introduzione di una macchina destinata alla fabbricazione dei mattoni . . . . . » ivi

Sobrero, Cantu' e Sismonda (Angelo) — Parere intorno ad una Memoria manoscritta del Prof. Francesco Selmi, su *alcuni nuovi composti di ossigeno, cloro e mercurio* . . . . . » CI

Plana — Comunicazione intorno alla cometa scoperta dal signor Petersen . . . . . » ivi

Sobrero, Avogadro e Cantu' — Secondo parere sul merito delle modificazioni arrecate dal sig. Boggio al mulino De-Hennin per l'amalgamazione delle ceneri e delle miniere aurifere ed argentifere . . . . . » CIII

Dompnier e Vachet — Tavola di osservazioni termometriche fatte a Modane e Bardonnèche . . . . . » CIV

Sella — Metodo comparativo per determinare gli acidi, gli alcali, i sali ed i corpi semplici nelle loro soluzioni . . . . . » CVII

Sobrero e Selmi — Nota intorno alla reazione dell'acido cloridrico sul biossido di piombo e sul minio . . . . . » CXX

Elogio storico di Luigi Colla, scritto dal Professore G. B. Delponte . . . . . pag. 1

Quatrième Mémoire sur les volumes atomiques. — Détermination des volumes atomiques des corps liquides à leur température d'ébullition; nombres affinitaires qui s'en déduisent pour quelques-uns des corps élémentaires; par le Comte Avogadro . . . . » 39

Osservazioni sulla tribù delle *Peltigeree;* di G. De Notaris . » 123

Osservazioni sul genere *Sticta;* del medesimo . . . . . » 141

Delle grossezze di metallo delle bocche a fuoco d'artiglieria; di G. Cavalli, Luogotenente Colonnello d'Artiglieria . . . . » 161

Osteografia di un Mastodonte angustidente, illustrato dal Prof. Eugenio Sismonda . . . . . » 175

Nota sui terreni dei contorni della Spezia; di Giacinto Provana di Collegno . . . . . » 237

Agrostographiae Aegyptiacae fragmenta; curantibus A. Figari et J. De Notaris . . . . . » 245

Sopra un nuovo sale di mercurio, Memoria dei Professori Francesco Selmi ed Ascanio Sobrero . . . . . » 263

Classificazione dei terreni stratificati delle Alpi tra il Monte-Bianco e la contea di Nizza; del Cav. Angelo Sismonda . . . . » 271

ELENCO

DEGLI

ACCADEMICI RESIDENTI, NAZIONALI NON RESIDENTI, E STRANIERI

AL 1.° DI MARZO MDCCCLII.

ACCADEMICI NAZIONALI.

Presidente

Plana, Barone Giovanni, Senatore del Regno, Regio Astronomo, Professore d'Analisi nella Regia Università, Direttore Generale degli studi nella Regia Accademia Militare, Uno dei XL della Società Italiana delle Scienze residente in Modena, Com. ✻, Cav. e Cons. ✠, Uffiz. della L. O. di F., C. della C. F. d'A. di 2.ª classe.

Vice-Presidente

Ferrero della Marmora, Conte Alberto, Luogotenente-Generale, Senatore del Regno, Ispettore delle Miniere della Sardegna, Membro della Commissione superiore di Statistica, G. Cord. ✻, ✠, Cav. e Cons. onor. ✠, Cav. della L. d'O. di F.

Tesoriere

Peyron, Abate Amedeo, Teologo Collegiato, Senatore del Regno, Professore emerito di lingue orientali, Membro della Regia Deputazione sovra gli studi di Storia patria, Accademico corrispondente della Crusca, ✻, Cav. e Cons. ✠, Cav. della L. d'O. di F.

CLASSE DI SCIENZE FISICHE E MATEMATICHE

Direttore

Avogadro di Quaregna, Conte Amedeo, Mastro Uditore nella Regia Camera de'Conti, Professore emerito di Fisica Sublime nella Regia Università, Uno dei XL della Società Italiana delle Scienze residente in Modena, Membro Ordinario del Consiglio superiore di pubblica Istruzione, della Commissione Superiore di Statistica, Comm. ✻, ✠.

Segretario

Carena, Giacinto, Professore di Filosofia, Membro della Reale Accademia di Agricoltura di Torino, Accademico corrispondente della Crusca, ✻, Cav. e Cons. ✠, C. di Cr. in oro dell'O. del Salv. di Grecia.

Segretario Aggiunto

Sismonda, Eugenio, Dottore in Medicina, Professore Sostituito di Mineralogia nella R. Università degli Studi, Professore di Storia Naturale nel Collegio nazionale di Torino, Membro del Collegio di Scienze fisiche, e delle Reali Accademie Medico-Chirurgica, e d'Agricoltura di Torino, ✻.

ACCADEMICI RESIDENTI

Plana, Giovanni, *predetto.*

Carena, Giacinto, *predetto.*

Avogadro di Quaregna, Amedeo, *predetto.*

Moris, Dottore Giuseppe Giacinto, Senatore del Regno, Professore di Botanica nella Regia Università, Membro Ordinario del Consiglio superiore di pubblica Istruzione, Direttore del Regio Orto Botanico,

Membro delle Reali Accademie di Agricoltura e Medico-Chirurgica, della Regia Camera di Agricoltura e di Commercio di Torino, Consigliere della Città, Uno dei XL della Società Italiana delle Scienze residente in Modena, ✻, Cav. e Cons. ✠.

Cantu', Gian Lorenzo, Senatore del Regno, Dottore Collegiato in Medicina, Professore di Chimica generale e Rettore della Regia Università, Membro del Consiglio delle Miniere, delle Reali Accademie di Agricoltura e Medico-Chirurgica di Torino, Consigliere della Città, ✻.

Ferrero della Marmora, Conte Alberto, *predetto*.

Botto, Giuseppe Domenico, Professore di Fisica nella Regia Università, Membro della Reale Accademia d'Agricoltura di Torino, ✻.

Sismonda, Angelo, Professore di Mineralogia e Direttore del Museo Mineralogico della Regia Università di Torino, Membro della Reale Accademia d'Agricoltura e del Consiglio delle Miniere, Uno dei XL della Società Italiana delle Scienze residente in Modena, ✻, ✠.

Menabrea, Nobile Luigi Federigo, Colonnello nel Corpo Reale del Genio Militare, Professore di Costruzione nella R. Università, Deputato al Parlamento nazionale, ✻, Comm. di S. G. di T., di Carlo III di Sp., del M. Civ. di Sass., di C. di Port., Uffiz. della L. d'O. di F.

Giulio, Carlo Ignazio, Senatore del Regno, Consigliere di S. M., Professore di Meccanica nella Regia Università di Torino, Membro della Reale Accademia d'Agricoltura, della Commissione superiore di Statistica, Professore di Meccanica applicata alle Arti presso le Regie scuole tecniche di Torino, Uno dei XL della Società Italiana delle Scienze residente in Modena, Consigliere della Città di Torino, Comm. ✻, ✠.

Riberi, Alessandro, Senatore del Regno, Chirurgo Primario di S. M. il Re e della Reale Famiglia, Medico-Chirurgo in 1.° delle LL. AA. RR. il Duca e la Duchessa di Genova, Dottore in Medicina e Chirurgia, Professore di Medicina operativa nella Regia Università, Presidente del Consiglio superiore militare di Sanità, Consigliere straordinario del Consiglio dell'Istruzione e della Sanità pubblica, Chirurgo dello Spedale Maggiore di S. Giovanni Battista, Membro dell'Amministrazione dell'Opera della Maternità, Membro della Reale Accademia Medico-Chirurgica di Torino, Comm. ✻ e dell'O. di C. di Port., Cav. e Cons. ✠.

Mosca, Carlo Bernardo, Senatore del Regno, Primo Architetto di S. M.,

Primo Ingegnere Architetto dell'Ordine de'Ss. Maurizio e Lazzaro, Ispettore di Prima Classe nel Corpo Reale del Genio Civile, Tenente Colonnello nei Reali Eserciti, Membro della Reale Accademia delle Belle Arti, di quella d'Agricoltura di Torino e dell'I. e R. Accademia delle Belle Arti di Milano, Consigliere della Città, ✻, Cav. e Cons. ✠, Uffiz. della L. d'O. di F.

Sismonda, Dottore Eugenio, *predetto*.

Sobrero, Ascanio, Dottore in Medicina ed in Chirurgia, Professore di Chimica applicata alle Arti, Professore Sostituito di Chimica generale nella Regia Università degli studi, Membro della Reale Accademia d'Agricoltura di Torino, ✻.

Cavalli, Giovanni, Luogotenente Colonnello e Professore alla scuola d'applicazione del Corpo Reale d'Artiglieria, Membro dell'Accademia delle Scienze militari di Stockolma, ✻, ✠, Cav. di S. Wl. di R. di 1.ª cl., della Sp. di Sv., dell'A. R. di Pr. di 3.ª cl.

Berruti, Secondo Giovanni, Professore di Fisiologia sperimentale nella R. Università, Membro del Consiglio Universitario, del Consiglio superiore di Sanità, della Giunta provinciale di Statistica, della R. Accademia Medico-Chirurgica di Torino, Membro onorario della Società Italiana delle Scienze residente in Modena, ✻.

Demichelis, Filippo, Professore d'Anatomia e Direttore del Museo Anatomico della R. Università, Membro della R. Accademia Medico-Chirurgica di Torino, Consigliere ordinario aggiunto nel Consiglio superiore militare di Sanità, ✻.

Provana di Collegno, Cavaliere Giacinto, Luogotenente Generale, Senatore del Regno, Membro del Consiglio delle Miniere, ✪.

ACCADEMICI NAZIONALI NON RESIDENTI

Borgnis, Giuseppe Antonio, Ingegnere Civile, ✻, Membro dell'Istituto Lombardo, Professore Ordinario di Matematica applicata nell'Università di Pavia.

Bertoloni, Antonio, ✠, Professore di Botanica, a Bologna.

Marianini, Stefano, ✠, Presidente della Società Italiana delle Scienze, Professore di Fisica sperimentale nell'Università di Modena.

De Notaris, Giuseppe, ✠, Dottore in Medicina, Professore di Botanica nella Regia Università di Genova.

Pareto, Marchese Lorenzo, a Genova.

Spinola, Marchese Massimiliano, Senatore del Regno, a Genova.

Billiet, Monsignor Alessio, Senatore del Regno, G. Cord. ✻, Arcivescovo di Sciamberì.

Mossotti, Ottaviano Fabrizio, ✻, C. di S. G. di T., Professore di Fisica e di Meccanica Celeste nell'I. R. Università di Pisa.

Belli, Dottor Giuseppe, ✻, Membro dell'Istituto Lombardo, Professore di Fisica nell'Università di Pavia.

ACCADEMICI STRANIERI.

Arago, Domenico Francesco Giovanni, Gr. Uffiz. della L. d'O. di F., Membro e Segretario dell'Istituto di Francia per le Scienze Fisiche e Matematiche, Membro dell'Uffizio delle Longitudini, a Parigi.

Di Humboldt, Barone Alessandro, Com. della L. d'O. di F., Membro dell'Istituto di Francia e della Reale Accademia delle Scienze di Berlino.

Gauss, Consigliere Carlo Federigo, Direttore della Specola Astronomica e Professore nell'Università di Gottinga.

Élie di Beaumont, Giambatista Armando Lodovico Leonzio, Ingegnere in Capo delle Miniere, Membro dell'Istituto, Professore di Storia Naturale nel Collegio di Francia, Uffiz. della L. d'O. di F., ✻, a Parigi.

Herschel, Giovanni, Astronomo, Membro della Società Reale di Londra.

Brown, Roberto, Membro della Società Reale di Londra.

Melloni, Macedonio, ✻, C. della L. d'O. di Fr., Membro della Reale Accademia delle Scienze di Napoli, Corrispondente dell'Istituto di Francia, Direttore dell'Istituto d'arti e mestieri e dell'Osservatorio meteorologico, a Napoli.

Poncelet, Giovanni Vittorio, Generale del Genio, Comm. della L. d'O. di F., Membro dell'Istituto di Francia, a Parigi.

De-Buch, Barone Leopoldo, Membro dell'Accademia Reale delle Scienze di Berlino.

Tiedemann, Cavaliere Federigo, Professore d'Anatomia e di Fisiologia comparativa nell'Università di Heidelberg.

CLASSE DI SCIENZE MORALI, STORICHE E FILOLOGICHE

Direttore

Sauli d'Igliano, Conte Lodovico, Senatore del Regno, Consigliere di Legazione, Commissario Generale de' Confini, Membro della Regia Deputazione sovra gli studi di Storia patria, Comm. ✻, Cav. e Cons. ✠.

Segretario

Gazzera, Abate Costanzo, Professore di Filosofia, Membro della Regia Deputazione sovra gli studi di Storia patria, Segretario della Giunta d'Antichità e Belle Arti, Prefetto della Biblioteca e Consigliere ordinario della Regia Università, Membro della Deputazione permanente delle Scuole secondarie, Socio corrispondente dell'Istituto di Francia, ✻, ✠.

ACCADEMICI RESIDENTI

Saluzzo, Cavaliere Cesare, Luogotenente Generale, Grande Scudiere, C. O. S. SS A., G. Cord. ✻, ✠, G. Cr. di S. St. d'U., Ispettore della Regia Accademia Militare, Presidente della Regia Deputazione sovra gli studi di Storia patria, Membro della Giunta d'Antichità e Belle Arti, e del Consiglio delle Arti, Segretario-Perpetuo-Direttore Emerito della Reale Accademia Albertina delle Belle Arti.

Carena, Giacinto, *predetto.*

Peyron, Amedeo, *predetto.*

Cordero de' Conti di San Quintino, Cavaliere Giulio, Membro della Reale Accademia di Agricoltura di Torino, ✻.

Gazzera, Costanzo, *predetto.*

Manno, Barone Giuseppe, Senatore del Regno, Primo Presidente del Magistrato d'Appello di Piemonte, Membro della Regia Deputazione sovra gli studi di Storia patria, e della Giunta d'Antichità e Belle Arti,

Accademico corrispondente della Crusca, Consigliere della Città di Torino, G. Cord. ✻, Cav. e Cons. onor. ✠.

Sauli d'Igliano, Lodovico, *predetto.*

Sclopis di Salerano, Conte Federigo, Primo Presidente, Senatore del Regno, Membro della Regia Deputazione sovra gli studi di Storia patria, Consigliere della Città, Socio corrispondente dell'Istituto di Francia, Com. ✻, Cav. e Cons. ✠, C. di S. G. di T. e della L. d'O. di F.

Balbo, Conte Cesare, Membro della Regia Deputazione sovra gli studi di Storia patria, Consigliere della Città, Cav. e Cons. ✠.

Cibrario, Nobile Giovanni Antonio Luigi, Senatore del Regno, Intendente Generale dell'Azienda delle Gabelle, Consigliere nella Regia Camera de' Conti, Membro e Segretario della Regia Deputazione sovra gli studi di Storia patria, Membro della Giunta di Antichità e Belle Arti, Consigliere ordinario della R. Università e della Città, Comm. ✻, ✠, Gr. Uffiz. della L. d'O. di F., Comm. e Cav. di varii altri Ordini Imp. e Reali.

Ferrero della Marmora, Conte Alberto, *predetto.*

Baudi di Vesme, Cavaliere Carlo, Senatore del Regno, Membro e Segretario della Regia Deputazione sovra gli studi di Storia patria, ✻, ✠.

Bertolotti, Davide, Consigliere di S. M., ✻, ✠, Cav. dell'O. del Salv. di Grec., e dell'O. di Leop. del Belg.

Promis, Domenico Casimiro, Bibliotecario di S. M., Membro della Regia Deputazione sovra gli studi di Storia patria, ✻.

Provana del Sabbione, Cavaliere L. G., Senatore del Regno, Membro del Consiglio superiore di pubblica Istruzione, e della Regia Deputazione sovra gli studi di Storia patria, ✻ e di S. Gio. di Ger.

Ricotti, Ercole, Capitano nel Corpo Reale del Genio Militare, Professore di Storia moderna nella R. Università, Membro della Regia Deputazione sovra gli studi di Storia patria, ✠.

Bon-Compagni, Cavaliere e Presidente Carlo, Membro della Camera dei Deputati, della Regia Deputazione sovra gli studi di Storia patria, e della Commissione superiore di Statistica, Vicepresidente del Consiglio superiore di Sanità, Consigliere della Città, Comm. ✻.

Promis, Carlo, Professore di Architettura Civile nella Regia Università, Regio Archeologo, Ispettore dei Monumenti d'Antichità, Membro della Regia Deputazione sovra gli studi di Storia patria, Accademico d'onore dell'Accademia Reale di Belle Arti, ✻.

Gorresio, Abate Gaspare, Dottore del Collegio di Scienze e Lettere, Professore di Lingue Orientali ed Assistente alla Biblioteca della Regia Università, ✠, e della L. O. di F.

Barucchi, Avvocato Francesco, Professore di Storia antica nella R. Università, Direttore del R. Museo d'Antichità ed Egizio, Membro Ordinario del Consiglio superiore di pubblica Istruzione, ✱.

ACCADEMICI NAZIONALI NON RESIDENTI

De Maistre, Conte Saverio, Generale negli Eserciti Imperiali di Russia, Socio onorario della Reale Accademia delle Belle Arti di Torino, G. ✱, ✠, a Pietroburgo.

Canina, Luigi, Architetto, ✠, C. della L. d'O. di F., dell'O. del Mer. Civ. di Sass., dell'O. di D. di Danim., Accademico di merito residente della Pontificia Accademia di S. Luca, Socio ordinario della Pontificia Accademia di Archeologia, a Roma.

Varese, Carlo, Dottore in Medicina, ✠, a Voghera.

Coppi, Abate Antonio, Membro della Pontificia Accademia di Archeologia, a Roma.

Charvaz, Monsignor Andrea, G. Cord. ✱, Arcivescovo di Sebaste, a Moûtiers.

Gioberti, Abate Vincenzo, Dottore Collegiato nella Facoltà di Teologia della Regia Università di Torino, Accademico corrispondente della Crusca, a Parigi.

Galleri, Giuseppe Maria, ✠, Cav. della L. d'O. di Fr. e dell'O. di Leop. del Belg., a Parigi.

Pillet-Will, Conte Federigo, Com. ✱, e della L. d'O. di F., Reggente del Banco di Francia, a Parigi.

Martini, Avvocato Pietro, ✱, Socio del Collegio di Filosofia, Membro della Regia Deputazione sovra gli studi di Storia patria, Presidente della Biblioteca della Regia Università, a Cagliari.

Menabrea, Leone, Consigliere nel Magistrato d'Appello, Segretario dell'Accademia Reale di Savoia, ✱, a Sciamberì.

Mai, S. Em. il Cardinale Angelo, Prefetto della Sacra Congregazione dell'Indice, a Roma.

Brugière di Barante, Barone Amabile Guglielmo Prospero, Gr. Uffiz. della L. d'O. di F., Gr. Cord. di S. Aless. Newschi di R., Membro dell'Istituto di Francia, a Parigi.

Manzoni, D. Alessandro, Accademico della Crusca, a Milano.

Di Savigny, Federigo Carlo, Professore nella Regia Università e Membro della Reale Accademia delle Scienze di Berlino.

Borghesi, Bartolomeo, C. dell'O. del M. di Pr., Patrizio della Repubblica di San Marino.

Di Hammer-Purgstall, Barone Giuseppe, Presidente dell'I. R. Accademia delle Scienze di Vienna d'Austria.

Rosmini-Serbati, Abate Antonio, a Stresa.

Thiers, Adolfo, Gr. Uffiz. della L. d'O., Membro dell'Istituto di Francia, a Parigi.

Babingtōn Macaulay, Tomaso, Professore nell'Università di Cambridge (Gran Bretagna).

Di Boeckh, Cavaliere Augusto, Professore nell'Università e Membro dell'Accademia Reale delle Scienze di Berlino.

MUTAZIONI

accadute nel Corpo Accademico dopo la pubblicazione del precedente Volume.

MORTI

10 di agosto 1851.

Saluzzo di Monesiglio, Conte Alessandro, Grande di Corona, Ministro di Stato, Luogotenente Generale, Senatore del Regno, C. O. S. SS. A., G. Cord. ✻, C. di G. Cr. del Salv. di Gr., Com. dell'O. I. di L. d'A., C. O. di S. G. di G., decorato della Medaglia Mauriziana, Vice-Presidente della Regia Deputazione sovra gli studi di Storia patria, Presidente della Reale Accademia delle Scienze di Torino.

28 di agosto 1851.

Lavy, Filippo, ✻, Mastro Uditore nella Regia Camera de' Conti, Membro del Consiglio delle Miniere, *Accademico residente* della Classe delle Scienze morali, storiche e filologiche.

ELEZIONE DI UFFIZIALI

Plana, Barone Giovanni, eletto il 18 dicembre 1851 alla carica di *Presidente perpetuo dell'Accademia.*

Ferrero della Marmora, Conte Alberto, eletto il medesimo giorno alla carica triennale di *Vice-Presidente dell'Accademia.*

NOMINE

Menabrea, Leone, ✱, Consigliere nel Magistrato d'Appello, Segretario dell'Accademia Reale di Savoia a Sciamberì, nominato il 26 di giugno 1851 ad *Accademico nazionale non residente* per la Classe delle Scienze morali, storiche e filologiche.

Babington Macaulay, Tomaso, Professore nell'Università di Cambridge (Gran Bretagna), nominato il 26 di giugno 1851 ad *Accademico straniero* per la Classe delle Scienze morali, storiche e filologiche.

Di Boeckh, Cavaliere Augusto, Professore nell'Università e Membro dell'Accademia Reale delle Scienze di Berlino, nominato pure il 26 di giugno 1851 ad *Accademico straniero* per la Classe delle Scienze morali, storiche e filologiche.

DONI

FATTI

ALLA REALE ACCADEMIA DELLE SCIENZE

DI TORINO

DAL 1.° GENNAIO 1851 SINO A TUTTO FEBBRAIO 1852.

Monumenta Historiae patriae, edita iussu Regis Caroli Alberti. Scriptorum tomus III. Augustae Taurinorum, ex Regio Typographeo, 1848, 1 vol., fol. — S. M. il Re Vittorio Emanuele

Flora Brasiliensis sive enumeratio plantarum in Brasilia hactenus detectarum, quas, cura Musei Caes. Reg. Palat. Vindobonensis, suis aliorumque botanicorum studiis descriptas et methodo naturali digestas, sub auspiciis Ferdinandi I. Austriae Imperatoris et Ludovici I. Bavariae Regis, edidit Carolus Frid. Phil. De Martius. Fasc. X. Vindobonae, Beck, 1851, fol. fig.

Friderico Carolo De Savigny J. C. Faustum diem prid. kal. nov. quo ante X lustra summos in iure honores adeptus est pie gratulatur Gustavus Haenel. Lipsiae, Teubneri, 1850. 4.° — Haenel.

Du Ricin, considéré sous tous ses rapports, et principalement comme plante textile; par Matthieu Bonafous (Extr. des *Annales de l'Académie R. d'Agriculture de Turin*, Tom. IV). Turin, Chirio e Mina, 1850. 8.° — Bonafous.

Beredencerde geschiedenis ..... Histoire critique de l'art de la peinture, de la xilographie et de la gravure dans les Pays-Bas. Amsterdam, 1847, 1 vol. 8.° fig. — A. van Lee.

Recherche de la vérité par tous pour tous; article du bonheur, 2.ème question, et réponse sur la recherche de la vérité; publiée par Gaspard Tuyssus. Constantinople, Cayol, 1850. 8.° — Tuyssus.

PALAGI. Primo decennio di osservazioni meteorologiche fatte nella specola di Bologna; ridotte, esposte ed applicate da Alessandro Palagi. Bologna, 1850, 4.°

D'HOMBRES-FIRMAS. Rapport sur le Congrès scientifique de Nancy; présenté à l'Académie de Nimes et à la Société d'Agriculture de Montpellier, par leur délégué L.-A.-B. d'Hombres-Firmas. Alais, 1850, 8.°

MOLIN Sugli stomachi degli uccelli; studi anatomico-morfologici del D.r Raffaele Molin. Vienna, 1850, in-fol. fig.

CHARMA Sur un billet d'indulgences délivré au XIII.e siècle par l'abbaye d'Ardennes, à ses bienfaiteurs; par M. A. Charma. Caen, 1850, 8.°

ZON. Cenni istorici intorno alla moneta veneziana; di Angelo Zon. Venezia, 1847, 4.° fig.

NOLLET. Notice historique sur la vie et les travaux de M. Louis-François de Villeneuve-Bargemont, Marquis de Trans; par M. Jules Nollet (Fabert); Nancy, 1851, 8.°

GIULIO. Della tassa del pane a Torino; relazione compilata, per ordine della Commissione creata con R. Brevetto del 24 dicembre 1846, da Carlo Ig. Giulio, e ristampata per ordine del Consiglio delegato della Città di Torino. Torino, Botta, 1851, 8.°

Nozioni elementari sulla misura delle forze, sul lavoro e sulla utilità delle macchine; capitolo aggiunto alla traduzione italiana della meccanica di Lardner da C. I. G. 12.° fig.

HARRIS. The hieroglyphical Standards of districts, cities and towns in Nubia and Egypt of the domains of the Queens and the names of mines and Quarries out of the Valley of the Nile; collected by A. E. Harris of Alexandria, 1847, 1 vol. 4.° obl. litograf.°

BROWN Report to General sir Thomas Makdougall Brisbante, Bart., on the completion of the publication, in the transactions of the Royal Society of Edinburgh, of the observations made in his Observatory at Makerstown; by John Allan Brown. Edinburgh, Neill and Comp., 1850, 4.°

ABBATE Sul cholera-morbus nel 1848. Teoremi e pensieri di Onofrio Abbate. Cairo. Stamp. Egiziana, 1848, 12.°

BONAPARTE Notice sur les travaux zoologiques de M. Charles-Lucien Bonaparte. Paris, 1850, 4.°

Notice sur les ouvrages zoologiques du Prince Ch.-L. Bonaparte (Extr. de la *Revue et Magasin de Zoologie*). Paris, 1850, 8.°

MICHELA Progetto di un palazzo nazionale proposto erigersi in memoria del

Magnanimo Re Carlo Alberto per la Camera dei Deputati e per i Senatori del Regno; dell'Ingegnere Ignazio Michela. Torino, 1851, infol. fig.

Elogio storico di Luigi Colla, scritto dal Professore G. B. Delponte (Estr. dalle *Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino, Serie II. Tom. XII.*). Torino, 1851, 4.° — Delponte.

De quelques altérations de la peau (Ichthyose, Mucédinée et tumeur épidermiale) chez les oiseaux; par M. Gluge (Extr. du Tome XVIII, N.° 1, des *Bulletins de l'Académie Royale de Belgique*). 8.° fig. — Gluge.

Jahrbuch der Kaiserlich-Königlichen Geologischen reichsanstalt. 1850, I-Jahrgang, N.os 2-4; 1851, II-Jahrgang, N.os 1, 2, 3. Wien, 4.° fig.

Épisodes des guerres de Bourgogne, 1474 à 1476; par M. Frédéric de Gingins-la-Sarra. Lausanne, 1850, 1 vol. 8.° — De Gingins-la-Sarra.

Della tubercolosi in genere e della tisi polmonare in ispecie; ricerche storiche e teorico-pratiche in risposta ai quesiti 10 stati proposti dalla Reale Accademia Medico-Chirurgica di Torino e dalla medesima coronati col premio Garbiglietti; del Protomedico Luigi Parola. Torino, 1849, 1 vol. 4.° — Parola.

Historia de Portugal, por A. Herculano. Lisboa, 1846-1849, 3 vol. 8.° — Herculano.

Considerações pacificas sobre o opusculo Eu e o Clero, carta ao redactor do periodico *A Nação*; por A. Herculano. Lisboa, 1850, 8.°

Note sur les descendants de Corneille; par M. le Baron de Stassart. Bruxelles, 1851, 8.° — De Stassart.

Note relative à Philippe Cospeau, Évêque d'Aire, de Nantes et de Lisieux au XVII^e siècle; par M. le Baron de Stassart. Bruxelles, 1850, 8.°

Notice sur Van Hoobroeck, Baron d'Asper, Général au service d'Autriche: par le Baron De Stassart. Bruxelles, 1851, 8.°

Polimetria chimica, ossia metodo comparativo per determinare gli acidi, gli alcali, i sali ed i corpi semplici nelle loro soluzioni; per Venanzio Giuseppe Sella. Torino, 1851, 1 vol. 12.° fig. — Sella.

Studi storici di Luigi Cibrario. Torino, 1851, 1 vol. 12.° — Cibrario.

Istorica relazione di costanti e decisive guarigioni con immediato sollievo dell'infermo per l'applicazione non mai più fin qui praticata dell'acetato d'ammoniaca nelle ferite d'armi da fuoco; del Professore Gaetano Albites (Estr. dal *Giornale Arcadico*. Tomo CXXI). Roma, 1850, 8.° — Albites.

De' Bardi — Storia della letteratura Araba sotto il Califfato; scritta dal Cav. Filippo De' Bardi. Firenze, 1846, 2 vol. 8.°

Seyffarth — Archaeologische Abhandlungen; von G. Seyffarth. N.os 29 e 31. Leipzig, 1844, 1849, 8.°

Beiträge zur Prüfung der Hieroglyphensystem; von M. Gust. Seyffarth. Leipzig, 1846, 8.°

Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft, herausgegeben von den Geschäftsführern. Dritter Band, II-IV heft. 1849. — Vierter Band, I-IV heft. 1850. Leipzig, 6 fasc. 8.°

Mathieu. — Révolution française de février 1848. Détails inédits sur la formation du Gouvernement provisoire dans les Bureaux du National, sur la proclamation de ce Gouvernement à la Chambre des Députés, et sur celle de la République à l'Hôtel de Ville; par J. Mathieu. Nice, 1850. 16.°

Spano — Lettera al ch. sig. Generale Cav. Alberto della Marmora, sopra alcuni Lari militari Sardi in bronzo; di C. Giov. Spano. Cagliari, 1851, 8.° fig.

De Longpérier. — Mémoires de numismatique grecque; par Adrien de Longpérier. Paris, 1841, 8.°

Médaille d'or inédite de Dynamis, Reine de Pont; par Adrien de Longpérier. Paris, 1843, 8.°

Remarks on an unedited mouton d'or, struck in Normandy by Henry V of England; by Adrien de Longpérier. 8.°

Nouvelles observations sur un ornement représenté au revers de quelques monnaies gauloises de l'Armorique. Dissertation sur les Phalères; par A. de Longpérier (Extr. de la *Revue Numismatique*, 1848). 8.° fig.

Notice sur une inscription latine inédite; par M. Adrien de Longpérier (Extr. du XVIII^e^ Vol. des *Mémoires de la Société Royale des Antiquaires de France*). 8.° fig.

Description de quelques monnaies de Picardie; par M. Adrien de Longpérier. Amiens, 1848, 8.° fig.

Junon Anthéa. Illustration d'un passage du V^e^ livre des *Fastes* d'Ovide; explication de deux vases peints, et conjectures sur l'origine des *Floralia*; par Adrien de Longpérier. Paris, 1849, 8.° fig.

Dissertation sur deux deniers frappés en Provence pour les Comtes de Forcalquier; par Adrien de Longpérier. Paris, 1849, 8.°

Programme d'un ouvrage intitulé: *Documents numismatiques pour servir*

à l'histoire des Arabes d'Espagne; par Adrien de Longpérier (Extr. de la *Revue Archéologique*, VII^e^ année). Paris, 1850, 8.° fig.

Antiquités Assyriennes; par Adrien de Longpérier. Paris, 1850, 8.°

Notice des monuments exposés dans la salle des antiquités américaines (Mexique et Pérou), au Musée du Louvre, par Adrien de Longpérier. Paris, 1851, 1 vol. 8.°

Antologia Greca, ad uso degli studenti di grammatica greca nella Regia Università; per Bartolomeo Bona. Torino, 1851, 1 vol. 12.° — BONA.

Deux lettres de M.^r^ F. Passot à Monsieur le Ministre de l'Instruction publique et des Cultes. Paris, 1850-51, infol. litogr. — PASSOT.

Les Célestins de Lyon; par Antoine Péricaud. Lyon, 1840, 8.° — PERICAUD.

Corrispondenza scientifica in Roma; Bullettino universale. Roma, N.° 25 — 20 marzo 1851, 1 fogl. 4.° — SCARPELLINI, Direttore.

De la table manuelle des Rois et des Dynasties d'Égypte, ou papyrus Royal de Turin, de ses fragments originaux, de ses copies manuscrites ou imprimées, et de ses interprétations; par M.^r^ J. J. Champollion-Figeac. 8.° — CHAMPOLLION-FIGEAC.

Des Dynasties Égyptiennes, à l'occasion des ouvrages de MM. Barucchi et Bunsen; par M. Champollion-Figeac (Extr. de la *Nouvelle Revue encyclopédique*). Paris, 1847, 8.°

Le Tcheou-li, ou rites des Tcheou; traduit pour la première fois du Chinois par feu Édouard Biot. Paris, 3 vol. 8.° fig. — J. B. BIOT.

Topografia e scavi di Salona; del Dottore Francesco Carrara. Trieste, 1850, 1 vol. 8.°, con due carte topografiche. — CARRARA.

Dimostrazione delle formole date dal celebre Gauss per determinare in quante somme, ognuna di due quadrati, può spezzarsi un intero, e conseguenze che dalle formole stesse derivano; nota del Professore Paolo Volpicelli. Roma, 1851, 4.° — VOLPICELLI.

On the velocity of the galvanic current in telegraph wires; by B. A. Gould. New-Haven, 1851, 8.° fig. — GOULD.

Della corrente litorale, del costante livello de' mari, della genesi delle rocce granitiche; Memorie tre di D. Paoli. Pesaro, 1849, 1 vol. 8.° — PAOLI.

Das orakel des Trophonios. Programm des archäologischen Instituts in Göttingen zum Winkelmannstage 1848; von Friedrich Wieseler. Göttingen, 1848, 8.° — WIESELER.

Heidnische Alterthümer der Gegend von Uelzen im ehemaligen Bardengaue (Königreich Hannover), von G. O. Carl von Estorff. Mit einem — ESTORFF.

Atlasse von 16 Tafeln und einer illuminirten archäologischen karte. Hannover, 1846, 1 vol. 4.° obl.

Kurzer abriss der Familiengeschichte der Estorff's; von G. O. C. v. E. Haag, 8.°

GIULIO Teoria matematica dei ponti pensili, con tavole per agevolarne la costruzione; del sig. Davies Gilbert; tradotta dall'inglese, con note ed aggiunte, da Carlo Ignazio Giulio. Torino, 1851, 4.°

WIESELER Theatergebäude und Denkmäler des Bühnenwesens bei den Griechen und Römern; von Friedrich Wieseler. Mit 14 Kupfertafeln. Göttingen, 1851, 1 vol. fol. fig.

PERREY Mémoire sur les tremblements de terre ressentis dans la péninsule Turco-Hellénique et en Syrie; par Alexis Perrey (Extr. du Tome XXIII des *Mémoires couronnés et Mémoires des Savants étrangers de l'Académie Royale de Belgique*). 4.°

Note sur les tremblements de terre ressentis en 1849, suivie d'un supplément pour 1847 et 1848 (Extr. du Tome XVII, N.° 3, des *Bulletins de l'Académie Royale de Belgique*). 8.°

Note sur un bruit entendu à Dijon; par Alexis Perrey (Extr. du Tome XVII, N.° 8, des *Bulletins de l'Académie Royale de Belgique*). 8.°

Liste des tremblements de terre ressentis en 1849, avec suppléments pour les années antérieures; par M. Alexis Perrey (Extr. des *Mémoires de l'Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon*. Année 1850). 8.°

Sur l'observation des tremblements de terre, par M. R. Mallet; traduit par M. A. Perrey (Extr. de l'*Annuaire météorologique de la France*, année 1850). 4.°

GIBBES. Monograph of the fossil squalidae of the United States; by Robert W. Gibbes. Philadelphia, 1848-1849, 4.° fig.

New species of Myliobates from the Eocene of South Carolina, with other genera not heretofore observed in the United States; by Robert W. Gibbes. Philadelphia, 1849, 4.° fig.

LE CONTE On *Platygonus compressus:* a new Fossil Pachyderm; by John L. Le Conte. 4.° fig.

HALDEMAN. Descriptions of North American Coleoptera, chiefly in the cabinet of J. L. Le Conte; by S. S. Haldeman. Philadelphia, 1849, 4.° fig.

Cryptocephalinarum Boreali-Americae diagnoses cum specibus novis musei Leecontiani. Auctore S. S. Haldeman. Philadelphiae, 1849, 4.° fig.

Revision of the North American Tailed-Batraehia, with descriptions of new genera and species; by Spencer F. Bairdt. Philadelphia, 1849, 4.° fig. — BAIRDT.

Essai sur les terrains superficiels de la vallée du Po, aux environs de Turin, comparés à ceux du bassin Helvétique, par MM. Ch. Martins et B. Gastaldi. Versailles, 1849, 4.° avec une carte. — MARTINS e GASTALDI.

Description de quelques nouvelles espèces d'Echinides; par Hardouin Michelin (Extr. de la *Revue et Magasin de Zoologie*. Janvier 1851. N.° 2). 8.° fig. — MICHELIN.

Alcune osservazioni anatomico-fisiologiche sugl' insetti in generale, ed in particolare sul bombice del gelso; del Dott. F. De-Filippi (Estr. dal Vol. V degli *Annali della R. Accademia d'Agricoltura di Torino*). 8.° fig. — DE-FILIPPI.

Lettre de M. Libri à M. Barthélemy Saint-Hilaire. Londres, 1850, 8.° — LIBRI.

Corrispondenza scientifica in Roma. N.° 26 del 24 aprile 1851, 4.° — LA DIREZIONE.

Application de l'analyse à la géométrie; par M. G. Monge. 5.e édition, revue, corrigée et annotée par M. Liouville. Paris, Bachelier, 1850, 1 vol. 4.° — LIOUVILLE.

Histoire des révolutions de la philosophie en France pendant le moyen âge jusqu'au seizième siècle, précédée d'une introduction sur la philosophie de l'antiquité et de celle des premiers temps du Christianisme; par le Duc de Caraman. Paris, 1845-1848, 3 vol. 8.° — DE CARAMAN.

Études critiques de philosophie, de sciences et d'histoire; par le Duc de Caraman. Paris, 1851, 1 vol. 12.°

Das Königreich der Langobarden in Italien; von Alexander Flegler. Leipzig, 1851, 8.° — FLEGLER.

Le repos du monde. Projet Auguste Fabius, ou plan pour l'amélioration du sort des ouvriers en général, fondé sur les principes de l'ordre, du travail et de l'économie. Lyon, 1851, 8.° — FABIUS.

Mémoires sur la Digitaline; par MM. Homolle et Quevenne. Paris, 1851, 8.° — HOMOLLE et QUEVENNE.

Breve istruzione sul calcolo degl' interessi e sulle relative formole algebriche, con applicazioni a pratici problemi ed esempi di D. Marianini. Torino, 1851, 8.° — MARIANINI.

Atti della provinciale Accademia delle Belle Arti in Ravenna, di un quinquennio dal 1838 al 1842. Ravenna, 1843, 1 vol. 8.° — CAPPI.

Tavole analitiche pel corso di storia naturale durante l'anno scolastico — CESATI.

1850-51, ad uso degli allievi delle classi superiori nel Collegio nazionale di Vercelli; redatte da Vincenzo Cesati. Vercelli, 1851, 4.°

STUDER — Geologie der Schweiz; von B. Studer. Ester band. Bern, 1851, 1 vol. 8.°

TARDY — Sulla risoluzione algebrica di talune equazioni; nota del sig. P. Tardy (Estr. dagli *Annali di Scienze matematiche e fisiche pubblicati in Roma*). Roma, 1851, 8.°

SOBRERO — Manuale di chimica applicata alle arti; del Dott. Cav. Ascanio Sobrero. Vol. I. Torino, 1851, 12.°

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI — Relazione della Commissione per il monumento in memoria del Magnanimo Re CARLO ALBERTO istituita con Legge delli 31 dicembre 1850. Torino, 1851, 8.°

SPIEGEL — Avesta, die heiligen schriften der Parsen. Zum ersten Male im Grundtexte sammt der Uzvâreseh-Uebersetzung, herausgegeben von D.r Friedrich Spiegel. Leipzig, 1851, 8.°

RIBERI — Raccolta delle opere minori, con annotazioni e con la giunta d'argomenti inediti; di Alessandro Riberi. Pinerolo, 1851, 1 vol. 8.° fig.

CARRON DU VILLARDS — De l'influence du strabisme sur l'exercice de plusieurs professions; Memoire de M.r Ch. J. F. Carron du Villards. 2.ème édition. Strasbourg, 1848, 8.°

MILNE-EDWARDS — Introduction à la zoologie générale, ou considérations sur les tendances de la nature dans la constitution du règne animal; par H. Milne-Edwards. 1.ère partie. Corbeil, 1851, 1 vol. 18.°

FORRESTER — Os Portuguezes em Africa, Asia, America, e Oceania. Obra classica. Lisboa, 1849-1850, 8 vol. 8.° fig.

MACQUART — Catalogue du Musée d'histoire naturelle de la ville de Lille. Tom. II. Animaux invertebres, par J. Macquart. Lille, 1850, 1 vol. 8.°

GORINI — Sull'origine delle montagne e dei volcani; studio sperimentale di Paolo Gorini. Lodi, 1851, 1 vol. 8.°

SAVI e MENEGHINI — Nuovi fossili del Verrucano. Nota aggiunta alle considerazioni sulla geologia stratigratica della Toscana; dei Professori Cav. Paolo Savi e Giuseppe Meneghini. 8.°

HUGARD — Etude cristallographique. De la strontiane sulfatee, et description de plusieurs formes nouvelles de cette substance; par M. Hugard. Paris, 1850, 8.° fig.

Rapport sur un Memoire de M. Hugard, intitule: Etude cristallographique. De la strontiane sulfatee, et description de plusieurs formes nouvelles de cette substance. Commissaires, MM. Beudant, Dufrenoy, rapporteur

(Extr. des *Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences de l'Institut de France*. Tom. XXXI. Séance du 5 août 1850). 4.°

Recherches sur la composition minéralogique et chimique des roches dans les Alpes du Dauphiné ; par M. Lory (Extr. du *Bulletin de la Société de Statistique*). Grenoble, 1851 , 8.° — LORY.

Liste alphabétique des Saints dont les noms figurent sur les monnaies et les méreaux du moyen âge; par M. A. de Longpérier. Paris , 1851, 16.° — DE LONGPÉRIER.

Trasformazione di un prodotto di *n* fattori ; nota del sig. P. Tardy (Estr. dagli *Annali di Scienze matematiche e fisiche*, pubblicati in Roma). Roma, 1851 , 8.° — TARDY.

Résumé succint des expériences de M. Anatole de Caligny, sur une branche nouvelle de l'hydraulique (Extr. du *Technologiste*). Paris , 8.° fig. — DE CALIGNY.

Communications reçues de M. le Chev. De Paravey, sur divers sujets relatifs à l'histoire des végétaux ; par M. Ch. des Moulins (Extr. des ACTES *de la Société Linnéenne de Bordeaux*, Tom. XVII, 1.ère livr.), 8.° fig. — DE PARAVEY.

Prose artistiche e letterarie del Conte Alessandro Cappi. Parti due. Rimini, 1846, 1 vol. 8.° fig. — CAPPI.

Intorno ad alcuni argomenti di fisiologia generale; ricerche del Dottore Cesare Studiati. Pisa, 1850, 4.° — STUDIATI.

Studi su la Malacologia ungherese. Pavia, 1850, 8.° — STROBEL.

Séries météorologiques correspondantes à celles du Faulhorn et du Mont-Blanc (*Annuaire* de 1850, pages 87 à 140), et faites à Paris, Marseille, Lyon, Aoste, Zurich, Genève, au Grand-Saint-Bernard, à Berne, Lucerne et Milan, en 1841, 1842 et 1844; par MM. Capelli, Carlini, Carrel, les Chanoines du Saint-Bernard, Delcros, Fournet, A. Gautier, Ineichen, A. Mousson, Oeri, E. Plantamour, Trechsel, Ulrich et B. Valz (Extr. de l'*Annuaire Météorologique de la France*. année 1851 (3.e année)). 4.° — GLI AUTORI.

Rapport sur le travail de la Commission créée par S. M. le Roi de Sardaigne, pour étudier le goître et le crétinisme; suivi de considérations propres à éclairer la même question dans le département du Puy-de-Dôme ; par M. J.-J.-H. Aguilhon. Clermont , 1851 , 8.° — AGUILHON.

Osservazioni postume di zoologia Adriatica; del Professore Stefano Andrea Renier, pubblicate per cura dell' I. R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, a studio del Membro effettivo Prof. G. Meneghini. Venezia , 1847 , 1 vol. fol. mass. fig. — MENEGHINI.

Memoria sulla struttura geologica delle Alpi, degli Apennini e dei Carpazi; di sir Roderick Impey Murchison. Traduzione dall'inglese ed Appendice sulla Toscana dei Professori Cav. P. Savi e G. Meneghini. Firenze, 1850, 1 vol. 8.°

Lezioni orali di geografia fisica; del Prof. G. Meneghini, raccolte dagli studenti dell'anno scolastico 1850-51, e pubblicate ad uso degli alunni del Liceo militare A. F. dal Generale Conte L. Serristori. Pisa, 1851, 1 vol. 8.°

BELLAVITIS. Lezioni di geometria descrittiva, con note contenenti i principii della geometria superiore ossia di derivazione, e parecchie regole per la misura delle arce e dei volumi; di Giusto Bellavitis. Padova, 1851, 1 vol. 8.° fig.

LIBRI. Lettre de M. Libri à M. Barthélemy Saint-Hilaire. Londres, 1850, 8.°

Lettre de M. Libri à M. le Président de l'Institut de France. Londres. 1850, 8.°

Un nouvel épisode de l'affaire Libri, ou lettre à M. le Directeur du journal l'*Athenaeum*; par Achille Jubinal. Paris, 1851, 8.°

Encore une lettre inédite de Montaigne, accompagnée d'une lettre à M. Jubinal, relative aux livres imprimés et manuscrits, aux autographes et aux divers fragmens précieux qui ont été soustraits à différentes époques de la Bibliothèque nationale de Paris, et qui se trouvent en Angleterre; par Fr. Lepelle de Bois-Callais, avec un fac-simile. Londres, 1850, 8.°

RABUT. Deuxième notice sur quelques monnaies de Savoie inédites; par M. François Rabut (Extr. des *Mémoires de l'Académie Royale de Savoie*, Tom. II. 2.e série). 8.° fig.

KÜHNHOLTZ. Observations et réflexions sur des vers engendrés dans l'intérieur de nos tissus; par H. Kühnholtz. Montpellier, 1828, 8.°

Aristote et Pline, tableaux peints par M. Bezard. Fragmens pour servir à l'histoire de la Faculté de médecine de Montpellier; par H. Kühnholtz. Montpellier, 1832, 8.° fig.

Cours d'histoire de la médecine et de bibliographie médicale, fait, en 1836, dans la Faculté de médecine de Montpellier; par H. Kühnholtz. Montpellier, 1837, 1 vol. 8.°

Éloge de Celse, prononcé le 19 avril 1838; par M. H. Kühnholtz. Montpellier, 1838, 8.°

Analyse du discours de M. le Docteur C. Broekx, sur l'utilité de l'histoire de la médecine; par H. Kühnholtz. Montpellier, 1841, 8.°

Mémoires sur la fracture de l'apophyse coronoïde du cubitus; par H. Kühnholtz. Montpellier, 1845, 8.°

Samuel Boissière, peintre de Montpellier, au XVII^e^ siècle; par H. Kühnholtz (Extr. de la *Revue du Midi*). Montpellier, 1845, 8.°

Analyse du Mémoire de M. Teissier, sur les effets de l'immobilité longtemps prolongée des articulations; par H. Kühnholtz. Montpellier, 1845, 8.°

Recherches archéologiques sur les Druides et les Druidesses, considérés principalement dans leurs rapports sociaux, chez les Gaulois; par H. Kühnholtz. Montpellier, 1847, 4.°

Philosophie médicale. *La médecine est-elle en possession de principes généraux?* Non, dit l'École Organicienne de Paris; Oui, dit l'École Hippocratique de Montpellier. *Montpellier et Paris n'auraient-ils pas également raison, au point de vue de leurs médecines respectives?*; par H. Kühnholtz (Extr. de l'*Écho du Midi*). Montpellier, septembre 1849, 8.°

Note sur les armes des Gladiateurs; par M. Adrien de Longpérier (Extr. de la *Revue Archéologique*, VIII^e^ année). Paris, 1851, 8.° fig. — De Longperier.

Movimento della navigazione nazionale ed estera nei porti dello Stato, e della navigazione nazionale all'estero. Torino, 1851, 1 vol. fol. — Il Ministro di marina, agric. e comm.

Traité théorique et pratique de la méthode anesthésique appliquée à la chirurgie et aux différentes branches de l'art de guérir; par E.-F. Bouisson. Paris, 1850, 1 vol. 8.° — Bouisson.

De la bile, de ses variétés physiologiques, de ses altérations morbides; par F. Bouisson. Montpellier, 1843, 1 vol. 8.° fig.

Recherches et observations sur quelques variétés rares de luxations; par F. Bouisson. Montpellier, 1843, 8.°

Mémoire sur les lésions des artères Fessière et Ischiatique, et sur les opérations qui leur conviennent; par F. Bouisson (Extr. de la *Gazette Médicale de Paris*, 1845). 8.°

Mémoire sur les tumeurs syphilitiques des muscles et de leurs annexes; par F. Bouisson (Extr. de la *Gazette Médicale de Paris*, 1846). 8.°

De la ligature des artères rétro-pelviennes; par F. Bouisson. Montpellier, 1846, 8.°

Résumé des principaux faits observés à la clinique chirurgicale de l'Hôpital Saint-Éloi de Montpellier (depuis le 1.^er^ mai jusqu'au 20 août 1845, et depuis le 1.^er^ novembre 1845 jusqu'au 28 février 1846).

Leçon de clôture du cours de clinique, prononcée le 28 février 1846, par F. Bouisson. Montpellier, 1846, 8.°

De la Lithotritie par les voies accidentelles; par F. Bouisson (Extr. de la *Gazette Médicale de Paris*, année 1849). 8.°

Mémoire sur les fractures longitudinales du corps des os longs; par E.-F. Bouisson (Publié par l'*Union Médicale*). Paris, septembre 1850, 8.°

De la suture implantée, ou recherches sur une nouvelle espèce de suture destinée à réunir les plaies des intestins; par E.-F. Bouisson (Extr. du *Bulletin de l'Académie nationale de Médecine*, Tome XVI). Paris, 1851, 8.°

DELCROS. Notice sur les altitudes du Mont-Blanc et du Mont-Rose, déterminées par des mesures barométriques et géodésiques; par M. le Commandant Delcros (Extr. de l'*Annuaire Météorologique de la France*). Versailles, 1851, 8.°

VOLPICELLI. Descrizione della lampada elettro-dinamica del sig. Duboscq-Soleil, e indicazioni delle principali sperienze ottiche da eseguirsi colla medesima; nota del Prof. Paolo Volpicelli (Estr. dagli *Atti dell'Accademia Pontificia de' Nuovi Lincei*). Roma, 1851, 4.° fig.

FARINI. Lo Stato Romano dall'anno 1815 all'anno 1850; per Luigi Carlo Farini. Tom. III. Torino, 1851, 12.°

CICOGNA. Delle inscrizioni Veneziane; raccolte ed illustrate da Emmanuele Antonio Cicogna. Fasc. 20.° Venezia, 1851, 4.°

CAVEDONI. Ragguaglio dell'opera intitolata: *Francisci Carellii nummorum Italiae veteris, tabulae CCII;* di C. Cavedoni (Estr. dal Tomo XII della serie terza delle *Memorie di religione, di morale e di letteratura*). Modena, 1851, 8.°

KUHNHOLTZ. Extrait de la dernière leçon du cours de physiologie fait à la Faculté de médecine de Montpellier (1846-47), sur la doctrine de l'alliance des deux puissances du dynamisme humain; leçon dont l'objet principal a été la théorie de l'éthérisation; par le Professeur Lordat. Montpellier, 1847, 8.°

RADICATI DI MARMORITO. Discours de M. l'Intendant Général de la Division de Nice prononcé à la distribution des prix de l'école de commerce, d'arts et manufactures et d'agriculture de Nice, le 24 août 1851. Nice, 1851, 4.°

MANFRE. Il Severino o sia la metodica e chiara esposizione della medicina Napoletana; per cura del Commendatore Pasquale Manfrè. Napoli, 1851, 8.°

Traité des maladies de plomb ou saturnines, suivi de l'indication des moyens qu'on doit mettre en usage pour se préserver de l'influence délétère des préparations de plomb, et de figures explicatives; par L. Tanquerel des Planches. Paris, 1839, 2 vol. 8.° — TANQUEREL DES PLANCHES.

Notice de M. Tanquerel des Planches. Paris, 1851, 8.°

Programme des prix proposés par l'Académie des Sciences de l'Institut de France pour les années 1841, 1842 et 1843. Paris, 1841, 4.° — ISTITUTO *di Francia*.

Théorie mathématique des oscillations du baromètre, et recherche de la loi de la variation moyenne de la température avec la latitude; par M. Emmanuel Liais. Paris, 1851, 8.° — LIAIS.

Études sur l'amendement des terres; par M. Charles Calloud (Extr. des *Mémoires de l'Académie R. de Savoie.* 2.e série. Tom. II). Chambéry, 1851, 8.° — CALLOUD.

De la désinfection des engrais et de l'utilisation des eaux mères des salines; par M. Ch. Calloud. Chambéry, 1849, 8.°

Dell'istruzione secondaria in Piemonte; per A. Peyron. Torino, 1851, 8.° — PEYRON.

Laws of mechanical notation (for consideration); by M. Babbage. London, 1851, 4.° — BABBAGE.

Geognostiche Untersuchungen des Südbayerischen Alpengebirges; von Conservator D.r Schafhäutl. München, 1851, 1 vol. 8.° fig. — SCHAFHAEUTL.

Esame del cenno storico del Prof. Bartolomeo Bizio in relazione alla Dispensa prima, che rivela le sue falsità di fatto e le contraddizioni con se stesso scrivendo delle espansioni; e alla Dispensa seconda, che espone le pretensioni del Bizio nel luglio 1851 innanzi all'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Francia, contraddittorie a se stesse, e con falsità di date, ecc.; del Prof. Francesco Zantedeschi. Padova, 1851, 8.° — ZANTEDESCHI.

Rapporto generale della pubblica esposizione dei prodotti naturali e industriali della Toscana, fatta in Firenze nel novembre 1850 nell'I. e R. Palazzo della Crocetta. Firenze, 1851, 1 vol. 8.° — IL GOVERNO *Toscano*.

Du recrutement de la population dans les petits états démocratiques, avec esquisse historique et statistique sur l'admission d'étrangers et la naturalisation dans la République de Genève; Mémoire qui a remporté le prix du concours ouvert en 1850 par la Société d'utilité publique du canton de Genève; par Édouard Mallet. Genève, 1851, 1 vol. 8.° — MALLET.

Du pouvoir que la Maison de Savoie a exercé dans Genève. Première période: Origine. Par Édouard Mallet. 1 vol. 8.°

D'Archiac. Études sur la formation crétacée des versants sud-ouest, nord et nord-ouest du plateau central de la France; par M. le Vicomte d'Archiac. 2.ème partie (Extr. du Tome II, 2.ème série, des *Mémoires de la Société Géologique de France*). Paris, 1846, 4.° fig.

Description des fossiles du groupe nummulitique recueillis par M. S.-P. Pratt et M. J. Delbos aux environs de Bayonne et de Dax, par M. A. d'Archiac. 4.° fig.

De Paravey Note sur le Patriarche Abel, retrouvé dans les livres sacrés des Indous, et cité sous le nom de Vrihaspati; par M. le Chev. de Paravey. Paris, 1851, 8.°

Cros-Mayrevieille Les monuments de Carcassonne; par M. Cros-Mayrevieille. Carcassonne, 1850, 1 vol., 8.°

La Méthodologie des sciences morales et politiques, appliquée à la science de l'histoire; par Cros-Mayrevieille. Carcassonne, 1848, 1 vol. 8.°

Mémoires de la Société des Arts et des Sciences de Carcassonne. Tom. I.er Livr. 1-3. Carcassonne, 1849-1851, 8.°

Keller Semestrium ad M. Tullium Ciceronem libri sex; scripsit Frid. Lud. Keller. Vol. I. Turici, 1851, 1 vol. 8.°

Cicchero Quattro donne italiane; canti del Prof. D. Luigi Cicchero nelle nozze dei signori Alessandro ed Angela Piaggio. Genova, 1851, 8.°

A Girolamo Gobbi-Belcredi, Piacentino, di fresco eletto a Professore di filosofia positiva nel nazionale Collegio di Genova; queste rime consecrate alle laudi d' illustri suoi concittadini l'amico e collega Luigi Cicchero offeriva pegno d'altissima stima. Genova, 1851, 8.°

Kupffer Annuaire magnétique et météorologique du Corps des Ingénieurs des mines de Russie, ou recueil d'observations magnétiques et météorologiques faites dans l'étendue de l'Empire de Russie, et publiées par ordre de S. M. l'Empereur Nicolas I, aux frais de la Direction générale des mines; par A.-T. Kupffer. Année 1846, N.os 1-2. Saint-Pétersbourg, 1849, 2 vol. 4.°

Marianini Sopra il fenomeno che si osserva nelle calamite temporarie di non cessar totalmente, nè quasi totalmente, l'attrazione fra la calamita e l'ancora, quando, al cessar della corrente nel filo conduttore avvolto alla calamita, si conserva l'ancora ad essa applicata; Memoria di Pietro Domenico Marianini (inserta nella Parte I.a del Tomo XXV delle *Memorie della Società Italiana delle Scienze residente in Modena*). Modena, 1851, 4.°

A.-P. De Candolle, sa vie et ses travaux; par A. de la Rive. Paris, 1851, 1 vol. 12.° — DE LA RIVE

Ramayana, Poema sanscritto di Valmici. Traduzione italiana con note, dal testo della scuola Gaudana; per Gaspare Gorresio. Vol. secondo della traduzione, settimo nella serie dell'opera. Parigi, 1851, 1 vol. 8.° gr. — IL MINISTRO DEGLI AFFARI INTERNI

Due parole sulla classificazione geologica del combustibile di Gonnesa e di altri luoghi del Sulcis in Sardegna; del Conte Alberto della Marmora. Cagliari, 1851, 8.° — DELLA MARMORA (Alberto).

Sul progetto di una nuova, radicale ed unica circoscrizione territoriale dell'isola di Sardegna; del L. T. Gen. Alberto della Marmora. Cagliari, 1851, 4.°

Sulle surrogazioni ed assicurazioni militari, all'egregio sig. Direttore del foglio della Lomellina *Il Cittadino*; risposta dell'Avv. Achille Bartolini. Torino, 1850, 8.° — BARTOLINI.

Delle surrogazioni ed assicurazioni militari; nuovi cenni dell'Avv. Achille Bartolini. Torino, 1850, 8.°

Sulla proposta del sig. Prof. Antonio Fossati concernente il modo di togliere le surrogazioni militari prezzolate; considerazioni dell'Avvocato Achille Bartolini (Estr. dal giornale la *Croce di Savoia*. N.i 239, 242, 245, 247-249). 8.° gr.

Nuova specie di assicurazione sulla vita dell'uomo; dell'Avv. Achille Bartolini. Torino, 1851, 8.°

Breve storia d'Europa e specialmente d'Italia; di E. Ricotti. Torino, 1851, 1 vol. 12.° — RICOTTI.

Giudizio della Camera d'Agricoltura e di Commercio di Torino sulla esposizione del 1850, con alcune notizie sull'industria patria. Torino, 1851, 1 vol. 8.° — R. CAMERA D'AGRIC. E COMMERCIO *di Torino*.

Cause ed effetti probabili della libertà d'insegnamento nelle nostre Università; di P. Caldera. Torino, 1851, 8.° — CALDERA.

Cenni intorno alle scoperte fatte nel Regno, riguardanti la Paleontologia, nel corso dell'anno; per O.-G. Costa. Napoli, 1851, 8.° — COSTA.

Breve cenno sulle produzioni minerali di Sardegna; dell'Ingegnere delle Miniere C. Baldracco (Estr. dal *Dizionario Geografico-Storico-Statistico ecc. dei Regii Stati*). Torino, 1851, 8.° — BALDRACCO.

Pensieri sulla consistenza e sulla densità della crosta solida terrestre e su alcuni fenomeni che vi hanno relazione; del D.r Giuseppe Belli (Estr — BELLI.

dal *Giornale dell'I. R. Istituto Lombardo*. Tom. II della nuova serie). Milano, 1851, 1 vol. 4.°

B. Gastaldi — Monograph of the fossil squalidæ of the United States; by Robert W. Gibbes. Philadelphia, 1848, 4.° fig.

New species of *Myliobates* from the eocene of South Carolina, with other genera not heretofore observed in the United States; by Robert W. Gibbes (From the *Journal of the Acad. of Nat. Sc. of Philadelphia*, Vol. I. 1849). 4.° fig.

Morton — Letter to the Rev. John Bachman, on the question of Hybridity in animals, etc.; by Samuel George Morton. Charleston, 1850, 8.°

Additional observations on Hybridity in animals, and on some collateral subjects; being a reply to the objections of the Rev. John Bachman; by Samuel George Morton. Charleston, 1850, 8.°

Additional observations on a new living species of Hippopotamus, of western Africa (*Hippopotamus Liberiensis*); by Samuel George Morton. Philadelphia, 1849, 4.° fig.

Butler King — Report of hon. T. Butler King on California. Washington, 1850, 8.°

Gould — Report to the Smithsonian Institution, on the history of the discovery of Neptune; by Benjamin Apthorp Gould. Washington City, 1850, 8.°

Leidy — Special anatomy of the Gasteropoda of the United States; by Joseph Leidy. 8.° fig.

Girard. — Essay on the classification of Nemertes and Planariæ: preceded by some general considerations on the primary divisions of the animal kingdom; by Charles Girard. 8.°

Bernard — Recherches expérimentales sur les fonctions du nerf spinal ou accessoire de Willis; par M. Claude Bernard. Paris, 1851, 4.° fig.

Il Ministro dei Lavori Pubblici — Commissione per il monumento in memoria del Magnanimo Re Carlo Alberto. Programma. Torino, 1851, fol. fig.

Librario. — Studi storici di Luigi Cibrario. Torino, 1851, 1 vol. 12.°

Bertini — Relazione del XVIII Congresso scientifico Francese tenutosi in Orleans nel settembre 1851; per B. Bertini. Torino, 1851, 8.°

Barutel. — De la réforme académique en France. Caen, 8.°

De Caumont — Relation d'une promenade archéologique faite en Bretagne, en septembre 1849; par MM. de Caumont, C.te de Soultrait, et G. Bonet (Extr. du *Bulletin monumental, publié à Caen, par M. de Caumont*). Caen, 1850, 8.° fig.

Rapport verbal sur une excursion archéologique en Lorraine, en Alsace,

à Fribourg en Brisgaw et dans quelques localités de la Champagne, fait à la Société Française pour la conservation des monuments, le 24 décembre 1850; par M. de Caumont (Extr. du *Bulletin monumental, publié à Caen, par M. de Caumont*). Caen, 1851, 8.° fig.

Instructions de la Commission archéologique diocésaine, établie à Poitiers, adressées par Monseign.r l'Évêque, Président, au Clergé de son Diocèse, sur la restauration, l'entretien et la décoration des Églises; par M. l'Abbé Auber (Extr. du *Bulletin monumental, publié à Caen, par M. de Caumont*). Caen, 1851, 8.°

Annuaire de l'Institut des Provinces et des Congrès scientifiques. Caen, 1851, 1 vol. 12.°

Geschichte der eidgenössischen Bünde; von J.-E. Kopp. Leipzig, 1849, 1 vol. 8.° — KOPP.

Urkunden zur geschichte der eidgenössischen Bünde. Herausgegeben und erläutert von J.-E. Kopp. Zweites Bändchen. Wien, 1851, 1 vol. 8.°

Storia e statistica economico-medica dell'ospitale maggiore di Cremona. Libri tre, di Francesco Robolotti. Libro primo – Parte storica. Cremona, 1851, 1 vol. 8.° — ROBOLOTTI.

On the preservation of the health of women, at the critical periods of life; by E.-J. Tilt. London, 1851, 1 vol. 12.° — TILT.

On diseases of menstruation and ovarian inflammation, in connexion with sterility, pelvic tumours, etc. affections of the womb; by Edward John Tilt. London, 1850, 1 vol. 8.°

Osteografia di un Mastodonte angustidente, illustrato dal Prof. Cav. Eugenio Sismonda (Estr. dalle *Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino*, Serie II. Tom. XII). Torino, 1851, 4.° fig. — SISMONDA (Eugenio).

Prontuario di vocaboli attinenti a parecchie arti, ad alcuni mestieri, e cose domestiche, e altre di uso comune; per saggio di un vocabolario metodico della lingua italiana; di Giacinto Carena. Parte 1.ª Vocabolario domestico. Edizione 2.ª riveduta dall'Autore. Torino, 1851, 1 vol. 8.° — CARENA.

Dodici figure riguardanti il dodecagono regolare inscritto *a priori* nel circolo, la trisezione grafica dell'angolo al centro, e sei diagonali di rettangoli corrispondente ad altrettanti lati di poligoni inscritti nel circolo; del Barone Silvio Ferrari. Torino, 1851, fol. — FERRARI.

Bas-reliefs gaulois trouvés à Entremont près d'Aix en Provence; mémoire couronné par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, — ROUARD.

avec notes diverses, planches et *fac-simile* d'Inscriptions; par M. Ronard. Aix, 1851, 8.°

DE CIGALLA — Generale statistica dell'isola di Tera; per J. De-Cigalla (*in Greco moderno*). Ermopoli, 1850, 8.°

Saggio di manuale di etica teologica; composto da J. De-Cigalla per li Cristiani cattolici della Grecia (*in Greco moderno*). Ermopoli, 1851, 8.°

PERREY — Mémoire sur les tremblements de terre aux États-Unis et dans le Canada; par M. Alexis Perrey (Extr. des *Annales de la Société d'Émulation*, Tom. VII. 2.e cahier, 1850). 8.°

QUETELET — Annuaire de l'Observatoire Royal de Bruxelles, par A. Quetelet. Années 17.e et 18.e, 1850-1851. Bruxelles, 1849-1850, 2 vol. 16.°

Annuaire de l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. Années 16.e-17.e Bruxelles, 1850–1851, 2 vol. 12.°

Nouvelles tables de mortalité pour la Belgique; par A. Quetelet. Bruxelles, 1849, 4.°

Nouvelles tables de population pour la Belgique; par A. Quetelet. Bruxelles, 1850, 4.°

LE DOCTE — Exposé général de l'agriculture Luxembourgeoise, ou dissertation raisonnée sur les meilleurs moyens de fertiliser les landes des Ardennes, etc.; par Henri Le Docte. Bruxelles, 1849, 1 vol. 8.°

Mémoire sur la chimie et la physiologie végétales et sur l'agriculture, etc.; par Henri Le Docte (Ouvrage qui a obtenu la médaille de vermeil au concours de 1848). Bruxelles, 1849, 8.°

DE KAM. — Francisci Sonnii, S. Theol. Doct. Lov. primi Sylvaeducensium deinde Antuerpiensium Episcopi, ad Viglium Zuichemum epistolae; ex cod. autographo bibl. Reg. Brux. edidit et commentario de Sonnii vita et scriptis illustravit P. F. X. de Kam. Bruxellis, 1850, 8.°

DUMONT — Rapport sur la carte géologique de la Belgique; par M. André Dumont (Extr. du Tome XVI, N.° 11 des *Bulletins de l'Académie Royale de Belgique*). 8.°

DUCPETIAUX — Mémoire sur le paupérisme dans les Flandres, par Ed. Ducpétiaux (Couronné par l'*Académie Royale des Sc., Lett. et Beaux-Arts de Belgique*). Bruxelles, 1850, 1 vol. 8.°

TONINI — Prospetto cromo-litografico confrontativo tolto dal vero dei *funghi mangerecci coi funghi velenosi o sospetti i più comuni;* del Dottore Ferdinando Tonini. Como, 1846, 4.° obl. fig.

Nomenclatura e classificazioni chimiche seguite da un lessico storico e

sinonimico che comprende i nomi antichi, le formole, i nomi moderni, il nome dell'autore, e la data della scoperta dei principali prodotti della chimica, di Ferdinando Hoefer; versione dal francese, con molte note ed aggiunte del Dottore Ferdinando Tonini. Parte 1.ª Nomenclatura e classificazioni chimiche. Como, 1847, 1 vol. 8.°

Istruzione contro il cholera-morbus e sul modo di assistere i relativi malati, 2.ª edizione; del Dottore Ferdinando Tonini. Como, 1849, 8.°

Alcune brevi considerazioni sopra l'affinità chimica; dissertazione inaugurale che presentava Giuseppe Orsenico onde ottenere la laurea dottorale in chimica nell' I. R. Università di Pavia, nel giorno 19 dicembre 1851, 8.°

Dell'acqua minerale fredda sub-acidulo-salino-marziale-iodurata, detta della *Cornasca*, in territorio di Regoledo, distretto di Bellano, provincia di Como; Memoria del Dott. Ferdinando Tonini. Pavia, 1851, 8.°

Tavola sinottica dei generi spettanti alla classe degli insetti *Artroidignati*, *Emiptera*, Linn. Latr. — *Rhyngota*, Fab. — *Rhyncota*, Burm.; Memoria del Marchese Massimiliano Spinola (Inserita nella Parte I.ª del Tomo XXV delle *Memorie della Società Italiana delle Scienze residente in Modena*). Modena, 1850, 4.° Spinola.

Résumé d'une suite d'observations météorologiques faites sur les Pyrénées, pendant les étés de 1848 et 1849, sur les montagnes de la Provence, pendant l'été de 1850, et sur les Alpes Françaises, pendant l'été de 1851; par M. Rozet (Extr. des *Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences de l'Institut de France*, Tome XXXIII, séance du 15 décembre 1851). 4.° Rozet

Elementi di storia naturale per uso dei Ginnasi e delle scuole tecniche superiori delle provincie Austro-Italiche; del Dottore Raffaele Molin. Mineralogia. Vienna, 1852, 8.° Molin.

Sullo scheletro dell'*Acipenser ruthenus;* Monografia del Dott. Raffaele Molin. 8.° fig.

Falsità d'un esperimento di Matteucci; esperimenti del Dott. Raffaele Molin. 8.°

Sulla callosità faringea dei Ciprini; Memoria morfologico-fisiologica del Dott. Raffaele Molin (Estr. dalla Puntata II del *Giornale fisico-chimico Italiano*). Venezia, 1851, 8.°

Annales de l'Observatoire physique central de Russie, publiées par ordre de Sa Majesté l'Empereur Nicolas I. sous les auspices de M.r le Comte Kupffer

Wrontchenko, Ministre des Finances et Chef du Corps des Ingénieurs des mines; par A.-T. Kupffer. Année 1848. N.^{i} 1-3. S.^{t}-Pétersbourg, 1851, 4.°

Compte-rendu annuel adressé à M. le Comte Wrontchenko, Ministre des Finances; par le Directeur de l'Observatoire physique central de Russie A.-T. Kupffer. Année 1850. Saint-Pétersbourg, 1851, 4.°

MOHL Rapport annuel fait à la Société Asiatique dans la séance générale du 25 juin 1851; par M. J. Mohl. Paris, 1851, 8.°

DUVERNOY. Mémoire sur l'analogie de composition et sur quelques points de l'organisation des Échinodermes; par M. Duvernoy (Extr. du Tom. XX des *Mémoires de l'Académie des Sciences de l'Institut national de France*). Paris, 1848, 4.° fig.

DE-FILIPPI Regno animale; per F. De Filippi. Milano, 1852, 1 vol. 8.°

SAINT-GENOIS Annales des Universités de Belgique, ou recueil contenant les Lois, Arrêtés et Règlements relatifs à l'enseignement supérieur, etc. Année 1844-1848. Bruxelles, 1846-1850, 4 vol. 8.°

PERREY Note sur les tremblements de terre en 1850, avec suppléments pour les années antérieures; par M. Alexis Perrey (Extr. des *Mémoires de l'Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon*. Année 1851). 8.°

TROMPEO Annotazioni sulla conferenza sanitaria internazionale convenuta in Parigi; del Dott. Cav. Benedetto Trompeo (Estr. dalla *Gazzetta medica italiana*, Anno 3.°, N.^{i} 2 e 5). Torino, 1852, 16.°

HENFREY Cenni intorno ad uno stabilimento di bagni e lavatoi per la città di Torino. Torino, 1852, 8.°

GAILLARD Description des monnaies espagnoles et des monnaies étrangères qui ont eu cours en Espagne, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, composant le cabinet monétaire de Don José Garcia de la Torre; par Joseph Gaillard. Madrid, 1852, 1 vol. 8.°, avec 20 planches.

BERTOLONI Antonii Bertolonii Flora italica, sistens plantas in Italia et in insulis circumstantibus sponte nascentes. Vol. VII. Bononiae, 1847-1850, 1 vol. 8.°

REBOUL Cenno sulla nomenclatura botanica sì latina che volgare considerata nei suoi rapporti con la lingua italiana; Memoria di Eugenio Reboul (Estr. dagli *Atti della R. Accademia dei Georgofili di Firenze*. Vol. XXVII). 8.°

BERNARDI. Studii statistici ed economici sull'Istria; dell'Abate Prof. Bernardi. Milano, 1851, 8.°

Giornale delle Scienze mediche della Reale Accademia medico-chirurgica di Torino. Anno IV, *gennaio-dicembre* 1851; anno V, *gennaio* e *febbraio* 1852. Torino, 1851-1852, 8.° — REALE ACCADEMIA MEDICO-CHIRURGICA *di Torino.*

Bullettino delle Scienze mediche della Società medico-chirurgica di Bologna. Anno XXII, Serie III, *novembre* e *dicembre* 1850; anno XXIII, Serie III, *gennaio-novembre* 1851. Bologna, 1850-1851, 8.° — SOCIETA' MEDICO-CHIRURGICA *di Bologna*

Giornale della Società d'istruzione e d'educazione. Anno II, N.i 23-24; anno III, N.i 1-24; anno IV, N.i 1-2. Torino, 1851-1852, 8.° — SOCIETA' D'ISTRUZ. E D'EDUCAZIONE *di Torino.*

Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences; par MM. les Secrétaires perpétuels. Tomes XXXII, XXXIII et Tome XXXIV, N.os 1-7. Paris, 1851-1852, 4.° — ISTITUTO *di Francia.*

Mémoires de l'Académie des Sciences morales et politiques de l'Institut de France. Tomes VI-VII. Paris, 1850, 2 vol. 4.°

Mémoires de l'Institut national de France. Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Tome 16.e, partie 1.ère – Tome 19.e, partie 1.ère Paris, 1850-1851, 2 vol. 4.°

Mémoires de l'Académie des Sciences de l'Institut de France. Tome XXII. Paris, 1850, 1 vol. 4.°

Bulletin des séances de la Société nationale et centrale d'agriculture de la Seine; compte rendu mensuel, rédigé par M. Payen, Secrétaire perpétuel. 2.e Série, Tome VI, N.os 5-8 et 10; Tome VII, N.os 1-2. Paris 1851-1852, 8.° — PAYEN.

Annales des mines, ou recueil de Mémoires sur l'exploitation des mines et sur les sciences et les arts qui s'y rapportent; rédigées par les Ingénieurs des mines, etc. 4.e série, Livraison 6.e, 1850; Livraisons 1.e-5.e, 1851. Paris, 1850-1851, 8.° — AMMINISTRAZIONE GEN. DELLE MINIERE *di Francia.*

Bulletin de la Société de géographie. 3.e série, Tome XIV; 4.e série, Tome I.er Paris, 1850-1851, 2 vol. 8.° — SOC. DI GEOGRAFIA *di Parigi.*

Mémoires de la Société Géologique de France. 2.ème Série, Tom. 7.e, 1.ère partie. Paris, 1851, 4.° fig. — SOC. GEOLOGICA *di Francia.*

Bulletin de la Société Géologique de France. 2.e Série, Tome VII, feuilles 31-51; Tome VIII, feuilles 1-34; Tome IX, feuilles 1-4. Paris, 1850-1852, 8.°

Proceedings of the Academy of natural Sciences of Philadelphia. Vol. V, N.os 5-8. Philadelphia, 1850-1851, 8.° — ACCADEMIA DELLE SCIENZE NAT. *di Filadelfia.*

Annales de la Société Entomologique de France. Deuxième Série. Tomes 5-7. Paris, 1847-1849, 3 vol. 8.° fig. — SOC. ENTOMOLOGICA *di Francia.*

SOCIETA' MEDICO-CHIRURGICA *di Bologna.*

Memorie della Società Medico-Chirurgica di Bologna. Vol. V, fasc. 2.° Bologna, 1850, 4.° picc.

ACCAD. SPAGNUOLA DI ARCHEOLOGIA

Estatutos de la Academia Española de Arqueologia. Madrid, 1846, 16.°

R. UNIVERSITA' DEGLI STUDI *di Torino.*

Lezione procmiale, detta, all'aprirsi della clinica delle malattie mentali il dì 10 dicembre 1850, dal Dottor Collegiato Giovanni Stefano Bonacossa. Torino, 1850, 4.°

Programma per la scuola di meccanica razionale e teoria delle macchine, della Regia Università di Torino, per l'anno scolastico 1850-1851; del Prof. Commend. Giulio. Torino, 1850, 4.°

Programma per la scuola di chimica applicata all'arte del costruttore, della Regia Università di Torino, per l'anno scolastico 1850-1851; del Professore Ascanio Sobrero. Torino, 1850, 4.°

Programma per la scuola di letteratura latina, della Regia Università di Torino, per l'anno scolastico 1850-1551; di Tommaso Vallauri. Torino, 1850, 4.°

SOCIETA' CHIMICA *di Londra*

The Quarterly Journal of the Chemical Society of London. Vol. III, IV, N.^{ri} 10-14. London, 1850-1851, 8.°

SOCIETA' DEGLI ANTIQUARI *di Normandia.*

Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie. 2.^{e} Série, 7.^{e} Vol. Caen, 1847, 1 vol. 4.° fig.

R. SOCIETA' DEGLI ANTIQUARI *del Nord.*

Extrait des statuts constitutifs de la Société Royale des Antiquaires du Nord, et liste de ses Membres fondateurs. Copenhague, 1850, 8.°

Guide to Northern Archæology, by the Royal Society of Northern Antiquaires of Copenhagen, edited for the use of english readers, by the right honorable the Earl of Ellesmere. Copenhagen, 1848, 1 vol. 8.°

ACC. DELLE SCIENZE *di Bologna.*

Programma dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna pel concorso al premio Aldini sugl'incendi, per l'anno 1852. Bologna, 1851, 4.°

ACCAD. DE' CURIOSI DELLA NATURA *di Breslavia*

Novorum actorum Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae Naturae Curiosorum. Vol. XXI suppl.; Vol. XXII pars I. Vratislaviae et Bonnae, 1846-1847, 2 vol. 4.° fig.

GOVERNO BRITANNICO

Observations made at the magnetical and meteorological Observatory at Hobarton, in van Diemen Island, and by the antarctic naval expedition. Printed by order of her Majesty's Government, under the superintendence of Lieut.-Colonel Edward Sabine. Vol. I. — Commencing with 1841. London, 1850, 1 vol. 4.° fig.

R. SOCIETA' *di Londra.*

Proceedings of the Royal Society, N.^{ri} 73-75. London, 1849, 8.°

Transactions of the Royal Society of Edinburgh. Vol. XVI. Part. IV. — Vol. XX. Part. I. Edinburgh, 1847-1850, 4.° fig. — R. Società' di Edimburgo.

Proceedings of the Royal Society of Edinburg. Vol. II. N.^{os} 35-39. Edinburgh, 1849-1850, 8.°

Transactions of the Royal Society of Edinburgh. Vol. XVIII, containing the Makerstoun magnetical and meteorological observations for 1844. — Vol. XIX. Part. II, containing the general results of the Makerstoun magnetical and meteorological observations, with detailed tables of results for 1845 and 1846. Edinburgh, 1848-1850, 2 vol. 4.° fig.

Una medaglia in bronzo rappresentante l'effigie di Napier di Merchiston, offerta dalla Reale Società di Edimburgo.

Astronomical observations made at the Radcliffe Observatory, Oxford, in the year 1845; by Manuel J. Johnson. Vol. VI. Published by order of the Radcliffe Trustees. Oxford, 1847, 1 vol. 8.° — I Direttori dell'Osservatorio

Rendiconto delle adunanze e de' lavori della Reale Accademia delle Scienze. N.° 51. Napoli, 1850, 4.° — R. Accademia delle Scienze di Napoli.

The Quarterly Journal of the Geological Society. Vol. VII. N.^{os} 25, 27. London, 1851, 8.° fig. — Società' Geologica di Londra.

Programma di premio proposto dalla Pontificia Accademia Romana di Archeologia. Roma, 1851, 4.° — Pontificia Accad. Romana di Archeologia.

Estatutos de la Academia Real de Ciencias exactas, fisicas y naturales, aprobados por S. M. Madrid, 1848, 4.° — Accademia Reale delle Scienze di Madrid.

Resumen de las Actas de la Academia Real de Ciencias de Madrid, en el año academico de 1847-1849. Madrid, 1848-1849, 2 opusc. 4.° picc.

Programa de la Academia R. de Ciencias de Madrid para la adjudicacion de premios en 1850-1851. Madrid, 1849-1850, 2 fogl. 4.°

Descripcion de los trabajos de escuela pratica y ejercicios generales verificados en el establecimiento central del arma de Ingenieros en Guadalajara el año de 1849. Madrid, 1850, 1 vol. 8.°

Smithsonian contributions to knowledge. Vol. I, containing: Ancient monuments of the Mississippi Valley; comprising the results of extensive original surveys and explorations; by E. G. Squier, and E. H. Davis. City of Washington, 1848, 1 vol. 4.° fig. — Istituzione Smithsoniana di Washington.

Atti dell'Accademia Pontificia de' nuovi Lincei, compilati dal Segretario. Anno IV. Sessione I-VI, 1850-1851. Roma, 1851, 4.° — Accad. Pontificia de' nuovi Lincei.

Nova Acta Regiae Societatis Scientiarum Upsaliensis. Vol. IV-XIV. Upsaliae, 1784-1848, 11 vol. 4.° fig. — R. Società' delle Sc. di Upsala.

OSSERVATORIO DELL' UNIVERSITA' *di Coimbra*

Ephemerides astronomicas calculadas para o meridiano do Observatorio da Universidad de Coimbra, para uso do mesmo Observatorio, e para o da navegação Portugueza. Para o anno de 1853. Coimbra, 1850, 1 vol. 4.° picc.

SOCIETA' CENTRALE DI ORTICOLTURA *di Francia*

Rapport d'une Commission composée par la Société centrale d'Horticulture de France sur les moyens *de propager dans les campagnes* les notions les plus utiles de l'horticulture, et notamment les bons arbres fruitiers. Paris, 1850, 8.°

SOCIETA' MEDICA *di Chambéry.*

Compte-rendu des travaux de la Société Médicale de Chambéry pendant les années 1848-1850. Chambéry, 1851, 12.°

Statuts de la Société Médicale de Chambéry. 4.°

ACCAD. R. DELLE SC. *di Berlino*

Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahren 1848-1849. Berlin, 1850-1851, 2 vol. 4.° fig.

Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahren 1849 (Juli-December), 1850 (Januar-Juni), 1851 (Januar-December). Berlin, 1849-1851, 4 vol. 8.°

SOCIETA' IMPERIALE DEI NATURALISTI *di Mosca.*

Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou. Année 1849, N.os II-IV. Année 1850, N.os I-IV. Année 1851, N.° I. Moscou, 1849-1851, 8.° fig.

R. ACCADEMIA DEI GEORGOFILI *di Firenze.*

Rendiconti delle adunanze della R. Accademia dei Georgofili di Firenze pel 1851 e pel mese di gennaio 1852. 8.°

R. SOC. BORBONICA *di Napoli.*

Atti della Reale Accademia delle Scienze, Sezione della Società Reale Borbonica di Napoli. Vol. V. Parte II.ª Napoli, 1844, 4.°

Rendiconto delle adunanze e de'lavori dell'Accademia delle Scienze, Sezione della Società Reale Borbonica di Napoli. Anno I-V, N.i 1-26, Anno VI, N.i 33-36. Anno VIII-IX, N.i 46-51. Napoli, 1842-1850, 4.°

SOCIETA' REALE *di Londra*

Address of the right honourable the Earl of Rosse, the President, read at the anniversary meeting of the Royal Society, on Friday, November 30, 1849. London, 1850, 8.°

The Royal Society; 30 th November 1849. 4.°

R. OSSERVATORIO *di Greenwich*

Cancels for the introduction to the reductions of the Greenwich lunar observations. 4.°

Catalogue of 2156 stars, formed from the observations made during twelve years, from 1836 to 1847, at the Royal Observatory, Greenwich. London, 1849, 1 vol. 4.°

Astronomical observations made at the Royal Observatory, Greenwich, in the year 1847. London, 1849, 1 vol. 4.° fig.

Natuurkundige Verhandelingen van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. Tweede verzameling; 7.e deel. Leiden, 1851, 4.° fig. — Società Olandese delle Scienze *di Harlem*

Novi Commentarii Academiae Scientiarum Instituti Bononiensis. Tom. VI-X. Bononiae, 1844-1849, 5 vol. 4.° fig. — Istituto *di Bologna.*

Memorie dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna. Tom. I. Bologna, 1850, 1 vol. 4.° fig.

Programma di concorso proposto dalla Società d'incoraggiamento di scienze, lettere ed arti in Milano. Milano, 1851, 4.° — Soc. d'incoragg. di Sc. Lett. ed Arti *in Milano.*

Histoire et Mémoires de l'Académie Nationale des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse. Années 1839-1841. Tome sixième, 1.ère partie. Toulouse, 1843, 1 vol. 8.° fig — Accad. delle Sc., Iscriz e Belle Lett. *di Tolosa.*

Mémoires de l'Académie Nationale des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse. 3.e série. Tom. I-VI. Toulouse, 1844-1850; 6 vol. 8.° fig.

Statuts et Règlements de l'Académie Nationale des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse. Toulouse, 1849, 16.°

Annuaire de l'Académie Nationale des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse pour l'année 1851. Toulouse, 1851, 16.°

Mémoires de la Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève. Tome XII, 2.e partie. Genève, 1851, 4.° fig. — Società di Fisica e di Storia naturale *di Ginevra.*

Programma di concorso proposto dall'Accademia Filosofica Italica di Genova. Genova, 1851, 4.° — Acc. Filos. Italica *di Genova*

Programmi di premii proposti dalla Reale Accademia Economico-Agraria dei Georgofili di Firenze. Firenze, 1851, 8.° — R. Accademia dei Georgofili *di Firenze.*

Mémoires présentés par divers Savants à l'Académie des Sciences de l'Institut national de France et imprimés par son ordre. Sciences mathématiques et physiques. Tomes XI et XIII. Paris, 1851-1852, 2 vol. 4.° fig. — Istituto nazionale *di Francia.*

Memoriale delle occupazioni e de' lavori de' Socii della Reale Accademia delle Scienze di Napoli dal luglio 1849 al dicembre 1850; descritti dal Segretario perpetuo. Napoli, 1851, 4.° — R. Accad. delle Sc. *di Napoli.*

Programma pel premio proposto dalla Reale Accademia delle Scienze di Napoli su di un quesito in matematiche. Napoli, 1851, 4.°

Philosophical transactions of the Royal Society of London for the year 1849, Part. II. 1850, Part. I-II. London, 1849-1850, 4.° fig. — R. Società' *di Londra.*

The Royal Society; 30 th November 1850. 4.°

GOVERNO BRITANNICO.

Observations on days of unusual magnetic disturbance, made at the British Colonial magnetic observatories, under the departments of the ordnance and Admiralty. Printed by the British Government under the Superintendence of Lieut.-Colonel Edward Sabine. Vol. I. Part. I. 1840-1841; Part. II. 1842-1844. London, 1851, 1 vol. 4.°

SOCIETA' LINNEANA di Londra.

Proceedings of the Linnean Society of London. 1849, N.° 51; 1850, N.os 52-53. London, 8.°

List of the Linnean Society of London, 1850. 4.°

The Transactions of the Linnean Society of London. Vol. XX, Part. 3. London, 1851, 4.° fig.

SOCIETA' ZOOLOGICA di Londra.

Proceeding of the Zoological Society of London. 1849, N.os 190-200; 1850, N.os 201-205, 8.°

Reports of the Council and Auditors of the Zoological Society of London, read at the annual general meeting, April 29 th, 1850. London, 1850, 8.°

R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE di Madrid.

Memorias de la Real Academia de Ciencias de Madrid. 3.ª Serie. – Ciencias naturales. – Tomo I. Parte 1.ª Madrid, 1850, 4.° fig.

Resumen de las Actas de la Academia Real de Ciencias de Madrid en el año Academico de 1849 a 1850, leido en la Sesion del dia 11 de octubre por el Secretario perpetuo Doctor Don Mariano Lorente. Madrid, 1850, 8.°

Programa de la Real Academia de Ciencias de Madrid para la adjudicacion de premios en 1851. Madrid, 1850, 4.°

Estado del Cuerpo de Ingenieros del ejército, en primero de enero de 1851. Madrid, 1851, 8.°

MUSEO DI STORIA NATURALE di Parigi.

Archives du Muséum d'histoire naturelle, publiées par les Professeurs-Administrateurs de cet établissement. Tom. IV, Livraisons 3.e et 4.e, 4.° fig.

ACCAD IMP DELLE SC. di S. Pietroborgo.

Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de Saint-Pétersbourg. VI.ème série. Première partie: Sciences mathématiques et physiques; Tom. IV.e, Livr. 3.e et 4.e, Tom. V.e, Livr. 3.e et 4.e — Seconde partie: Sciences naturelles. Tom. VI.e, Livr. 4.e Saint-Pétersbourg, 1849-1850, 4.° fig.

Mémoires présentés à l'Académie Impériale des Sciences de S.t-Pétersbourg par divers savants et lus dans ses assemblées. Tom. VI.e, Livr. 4.e–6.e S.t-Pétersbourg, 1849-1851, 4.° fig.

Recueil des Actes des séances publiques de l'Académie Impériale des

Sciences de S.t-Pétersbourg, tenues le 28 décembre 1847 et le 29 décembre 1848. S.t-Pétersbourg, 1849, 4.°

R. Società delle Sc. di Lipsia.

Abhandlungen der philologisch-historischen Classe der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. Erster Band. Leipzig, 1850, 1 vol. 8.° gr. fig.

Berichte über die Verhandlungen der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Jahren 1846-1850. Leipzig, 1846-1850, 8.°

Società' Olandese delle Scienze di Harlem.

Extrait du Programme de la Société Hollandaise des Sciences à Harlem, pour l'année 1851. 4.°

Accademia Reale delle Scienze di Baviera.

Denkschriften der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu München. Band. VIII-IX. München, 1824-1825, 2 vol. 4.° fig.

Abhandlungen der mathematisch-physikalischen Classe der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften. IV Band, Abth. II; V Band, Abth. II-III. München, 1845-1850, 4.° fig.

Abhandlungen der historischen Classe der Königlichen Bayerischen Akademie der Wissenschaften. III Band, Abth. II; IV Band, Abth. II; V Band, Abth. I-III; VI Band, Abth. I. München, 1842-1850, 4.° fig.

Abhandlungen der philosophisch-philolog. Classe der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften. II Band, Abth. I; IV Band, Abth. II; V Band, Abth. II-III; VI Band, Abth. I. München, 1846-1850, 4.° fig.

Società' di Storia della Svizzera Romanda.

Mémoire et Documents publiés par la Société d'histoire de la Suisse Romande. Tome VI. Cartulaire du Chapitre de Notre-Dame de Lausanne; rédigé par le Prévot Conon d'Estavayer (1228-1242). Lausanne, 1851, 1 vol. 8.° avec une carte.

Coup-d'œil sur les publications de la Société d'histoire de la Suisse Romande, du 26 août 1846 au 20 juin 1849. Lausanne, 1849. 8.°

R. Accademia de' Georgofili di Firenze.

Relazione delle ricerche fin qui praticate intorno la dominante malattia dell'uva; del Prof. P. Cuppari, e parole dette dal Presidente Marchese C. Ridolfi alla Reale Accademia de' Georgofili nell'adunanza del dì 3 agosto 1851. Firenze, 1851, 8.°

Ateneo di Brescia.

Comentari dell'Ateneo di Brescia dall'anno 1848 a tutto il 1850. Brescia, 1851, 1 vol. 8.° fig.

La Comm. scient. del Giardino Zool. di Amsterdam.

Bijdragen tot de dierkunde uitgegeven door het genootschap *Natura Artis magistra* te Amsterdam. Afleverings 2-3. Amsterdam, 1851, fol. fig.

ACCADEMIA DI SC. NATURALI *di Filadelfia.*

Journal of the Academy of Natural Sciences, of Philadelphia. New Series. Vol. I, Part. 2.ª–4.ª; Vol. II, Part. I.ª Philadelphia, 1848-1850, fig.

ACCAD. AMERICANA D'ARTI E SCIENZE *di Boston.*

Memoirs of the American Academy of Arts and Sciences. New Series. Vol. IV, Part. II. Cambridge and Boston, 1850, 4.° fig.

ASSOC. AMERICANA PER L'AVANZAMENTO DELLE SCIENZE.

Proceedings of the American Association for the Advancement of Sciences, fourth meeting, held at new Haven, Conn, August, 1850. Washington City, 1851, 1 vol. 8.°

ISTIT. SMITHSONIANA *di Washington.*

Historical and Statistical information respecting the history, condition and prospects of the Indian Tribes of the United States; by Henry R. Schoolcraft. Part I. Philadelphia, 1851, 4.° fig.

Smithsonian contributions to Knowledge. Vol. II. City of Washington, 1851, 4.° fig.

Appendix I to volume III of the Smithsonian contributions to Knowledge; containing an ephemeris of the Planet Neptune for the year 1852; by Sears C. Walker. Washington, 4.°

Smithsonian contributions to Knowledge. Memoir on Neptune; by Sears C. Walker. Washington, 1848, 4.°

IL GOVERNO AMERICANO *degli Stati-Uniti*

Annual report of the Commissioner of Patents, for the years 1847-1850. Washington, 1848-1850, 4 vol. 8.°

Report of the Secretary of war, communicating, in compliance with a resolution of the Senate, a map of the valley of Mexico, from surveys by Lieutenants Smith and Hardcastle. Washington, 1849, 8.°

Report from the Secretary of war, communicating, in compliance with a resolution of the Senate, a copy of the official journal of Lieutenant Colonel Philip St. George Cooke, from Santa Fè to San Diego, etc. Washington, 1849, 8.° with a Map.

Report of the Secretary of war, communicating the Report of an exploration of the Territory of Minnesota; by Brevet Captain Pope. Washington, 1850, 8.° with a Map.

Report of the Secretary of State, communicating the Report of the Rev. R. R. Gurley, who was recently sent out by the Government to obtain information in respect to Liberia. Washington, 1850, 8.° with a Map.

Report intended to illustrate a map of the hydrographical basin of the Upper Mississippi River; made by J. N. Nicollet. Washington, 1843, 8.°

Notes of a military reconnoissance: from fort Leavenworth, in Missouri, to San Diego, in California, including parts of the Arkansas, del

Norte, and Gila rivers; by W. H. Emory. Washington, 1848, 1 vol. 8.° fig. with a Map.

Fourth annual report of the Board of Regents of the Smithsonian Institution, for the year 1849. Washington, 1850, 8.°

Appendix to the report of the Board of Regents of the Smithsonian Institution, containing a report on the public libraries of the United States of America, 1850; by Charles C. Jewett. Washington, 1850, 8.°

Map of Oregon and upper California from the Surveys of John Charles Frémont, drawn by Charles Preuss, under the order of the Senate of the United States. Washington City, 1848, 1 fogl.

Map of that part of the mineral lands adjacent to lake superior, ceded to the United States by the treaty of 1842 with the Chippewas. 1 fogl.

General map of part of Fiorida, included Betwen Cedar Keys and S.t-Johns river, from Lieut. Blakes: Map. 1846, 1 fogl.

Memorie dell'Accademia d'Agricoltura, Commercio ed Arti di Verona. Vol. XXIV-XXVII. Verona, 1850-1851, 4 vol. 8.° — ACCADEMIA D'AGRIC., COMM. ED ARTI *di Verona.*

Annali dell'Accademia R. d'Agricoltura di Torino. Vol. IV. Dispensa 4.ª Torino, 1851, 8.° — ACCAD. R. DI AGRIC. *di Torino.*

Relazione intorno alla malattia delle uve, Commissarii i signori Socii ordinarii Cav. Cantù, Cav. Abbene, Prof. Delponte, Dottore Giuseppe Lessona, Chimico Borsarelli, Chimico Griseri, e Dottore Bertola, relatore (Estr. dal Vol. V degli *Annali della R. Accademia d'Agricoltura di Torino*). 8.°

Verhandelingen der eerste Klasse van het Köninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten te Amsterdam. Derde Reeks. Deel IV.e Amsterdam, 1851, 4.° fig. — ISTIT. NEERLAND. DI SC., LETT. ED ARTI *di Amsterdam.*

Tijdschrift voor de wis- en natuurkundige Wetenschappen, uitgegeven door de eerste Klasse van het Köninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten. Vierde deel. Aflevering 2.e-4.e Amsterdam, 1851, 8.° fig.

Journal de l'École Polytechnique; publié par le Conseil d'Instruction de cet établissement. Tom. XIX-XX. Paris, 1850-1851, 4.° fig. — IL CONS. D'ISTRUZ. DELLA SCUOLA POL. *di Parigi.*

Mémoires couronnés et Mémoires des Savants-étrangers, publiés par l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. Tome XXIII. Bruxelles, 1850, 1 vol. 4.° — ACCAD. R. DI SCIENZE, LETTERE E B.-ARTI *di Bruxelles.*

Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. Tomes XXIV-XXV. Bruxelles, 1848-1850, 2 vol. 4.° fig.

Bulletin de l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. Tome XVI, 2.e partie; Tome XVII, 1.ère et 2.e parties; Tome XVIII, 1.ère partie. Bruxelles, 1849-1851, 4 vol. 8.° fig.

Annales de l'Observatoire Royal de Bruxelles, publiées, aux frais de l'État, par le Directeur A. Quetelet. Tome VIII. Bruxelles, 1851, 1 vol. 4.°

Catalogue des livres de la Bibliothèque de l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. Bruxelles, 1850, 1 vol. 8.°

R. Accademia d'Irlanda. Proceedings of the Royal Irish Academy. Vol. IV, and V. Part. I. Dublin, 1850-1851, 2 vol. 8.°

Dufour. Description de l'Égypte, ou recueil des observations, des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l'expédition de l'armée Française. Paris, impr. Impér., 1809-1813 et impr. Roy., 1818-1828, 10 vol. in fol. de texte, et 13 vol. in fol. atl. de pl.

Antiquités de la Nubie, ou monumens inédits des bords du Nil, situés entre la première et la seconde cataracte, dessinés et mesurés en 1819; par F.-C. Gau de Cologne. Paris, 1821-1827, 1 vol. gr. in fol. avec 60 pl.

Governo Britann. Geological map of Great Britain. N.° 46 fogli.

Observations made at the Magnetical and Meteorological Observatory at the cape of Good Hope, printed by order of her Majesty's Government, under the superintendence of Lieut.-Colonel Edward Sabine. Vol. I. Magnetical observations, 1841 to 1846. With abstracts of the observations from 1841 to 1850 inclusive. London, 1851, 4.°

Assoc. Britannica per l'avanzamento delle Scienze. Report of the twentieth meeting of the British Association for the advancement of Science; held at Edinburg in July and August 1850. London, 1851, 1 vol. 8.°

Società Microscop. di Londra. The Transactions of the Microscopical Society of London. Vol. III. Part. I-II. 1850-51. 8.°

Maclear. Contributions to Astronomy and Geodesy, forming part of vol XX of the Memoirs of the Royal Astronomical Society; by Thomas Maclear. London, 1851, 4.°

Società Asiatica di Calcutta. Journal of the Asiatic Society of Bengal: edited by the Secretary. New Series. N.os 4-5. 1851. Calcutta, 1851, 8.°

Philosophical Transactions of the Royal Society of London, for the year 1851. Part. I. London, 1851, 4.° fig. — R. Società' di Londra.

Proceedings of the Royal Society. Vol. VI. N.° 77. London, 1850, 8.°

Transactions of the Royal Society of Edinburgh. Vol. XX. Part. II for the session 1850-1851. 4.° fig. — Società' R. di Edimborgo.

Proceedings of the Royal Society of Edinburgh. Vol. II. December 1844 to April 1850; Vol. III. N.^{os} 40-41. 1850-1851. London, 1851, 8.°

Risposta ai due libelli 20 dicembre 1851 e 10 gennaio 1852 del signor Ingegnere Giovanni Luvini. Torino, 1852, 8.° — Bonelli.

Illustrazione di una lapide Fenicia trovata fra le rovine dell'antica Chition e cenni su questa città; del Prof. Eugenio Truqui. Torino, 1852, 8.° fig. — Truqui.

Vergangenheit und Zukunft der Kaiserlichen-Leopoldinisch-Carolinischen Akademie der Naturforscher; von D.^{r} C. G. Nees von Esenbeck. Breslau, 1851, 4.° — Nees di Esenbeck.

Programma di premio proposto dalla Sezione Medica della Società d'Incoraggiamento di Scienze, Lettere ed Arti in Milano per l'anno 1853, 8.° — Soc. d'Incoragg. di Sc., Lett. ed Arti in *Milano*.

Annales de l'Académie d'Archéologie de Belgique. Tome VIII.^{e}, Livraisons 1.^{ère}-3.^{ème} Anvers, 1851, 8.° fig. — Acc. d'Archeologia del *Belgio*.

SCIENZE

FISICHE E MATEMATICHE

NOTIZIA STORICA

dei lavori fatti dalla Classe delle Scienze Fisiche e Matematiche nel corso degli anni 1849 e 1850, scritta dall' Accademico Prof.re Eugenio Sismonda, *Segretario Aggiunto di essa Classe.*

Letta nell'adunanza delli 22 febbraio 1852.

Per onorevole incumbenza inerente al mio ufficio, mi tocca oggi, spettabilissimi Colleghi, passar sommariamente in rivista i varii lavori fatti dalla Classe nel corso degli anni 1849 e 1850.

Una penna più dotta e più elegante, che la mia non è, saprebbe forse trarre argomento da siffatta bisogna per segnalarsi con una produzione di nuovo genere, e per dimostrare che l'aridità del soggetto può sparire sotto i fiori di forbita locuzione, e che anche ad un' opera non inspirata dal genio, ma imposta dalle circostanze si può dare una veste ornata ed elegante; ma se dall'un canto la pochezza del mio ingegno mi precluderebbe la via a simile vanto, quando vi agognassi, v'ha dall'altro la convenienza di non sagrificare neppur minima parte dell'utile al dolce, siccome ho altra volta dimostrato, che mi persuade a tenere nella mia narrazione una via più semplice, e dato bando ad ogni pretensione retorica, indirizzare tutti gli sforzi al solo conseguimento della precisione, dell'ordine, e della chiarezza nella sposizione dei fatti.

Per tale ragione io seguirò il metodo adottato nelle precedenti mie relazioni, e con ordine cronologico darò sotto la data di ciascuna adunanza un sunto dei rapporti a conclusioni favorevoli fatti alla Classe dalle Giunte accademiche intorno a Memorie inedite, che Autori nazionali od esteri presentarono all'Accademia per essere stampate ne' suoi Volumi, ovvero intorno a domande di privilegio sporte al R.° Governo da concittadini o da stranieri per invenzione, perfezionamento od introduzione in questi RR. Stati di qualche nuova industria.

Riguardo alle Memorie inedite, sulle quali i rispettivi Autori richiesero il giudizio dell'Accademia, presenterò un *estratto*, se così stabilirono i Deputati ad esaminarle; ma se trovansi per disteso stampate in questo, o lo saranno in uno dei successivi Volumi, sia che appartengano ad Autori accademici o non accademici, io ne ricorderò il solo titolo.

Rimarrebbe a far conoscere i libri, gli opuscoli, le carte geografiche e quegli altri stampati, di cui i rispettivi Autori o Editori sogliono nel corso di ciascun anno far dono all'Accademia; ma siccome per antica e ben ragionata consuetudine si usa di premettere in capo ad ogni Volume un elenco sì dei doni che dei Donatori, la Notizia Storica passerà pertanto sotto silenzio gli uni e gli altri.

14 gennaio 1849.

Il Segretario Aggiunto legge una lettera del Ministro dell' Interno all' Eccell.^{mo} Presidente dell'Accademia, in cui si annunzia che S. M. in udienza del giorno 30 dicembre 1848 si è degnata di assegnare al Conte Carlo Ilarione Petitti di Roreto la pensione accademica, di cui era provveduto il defunto Cav. Luigi Colla.

Lo stesso Segretario Aggiunto ne legge un'altra del Ministro per gli affari Esteri, in cui si prega il Presidente predetto a voler nominare una Commissione nel seno dell'Accademia coll' incarico di stendere un' istruzione sui varii argomenti scientifici, la quale possa servire di norma agli Uffiziali consolari, mercè la cui opera, zelo e perspicacia il Governo intende di arricchire la scienza di tutti quei preziosi documenti, che per tale via si possono procacciare. La Classe accetta con gratitudine il distinto incarico, del quale crede opportuno che debba eziandio essere messa a parte la Classe storico-filologica, ed osserva che siccome un'istruzione fatta in termini generali riescirebbe poco utile nei casi speciali di ciascun Consolato, stantechè la diversa natura delle varie regioni consolari, non che i diversi studii, cui l'Uffiziale consolare può avere di preferenza coltivato, esigono istruzioni diversamente modellate, così si dovrebbe far sentire al Ministro degli affari Esteri, che l'Accademia anzi che un regolamento generale, si recherà ad onore e dovere di stendere istruzioni speciali ogniqualvolta il sig. Ministro si compiacerà di farle conoscere le circostanze del luogo e della persona, per cui l' istruzione dovrà servire.

Il Professore Ascanio Sobrero condeputato col Cav. Angelo Sismonda fa relazione intorno al merito di una domanda sporta al R.° Governo dal sig. Erastus Marcy, diretta ad ottenere un privilegio d' introduzione in questi RR. Stati di un nuovo metodo per perfezionare la fabbricazione dell'acciaio.

Il metodo a tal fine proposto dal ricorrente si è l'uso del gaz ossido di carbonio prodotto col mezzo di un forno gazogeno, metodo già conosciuto e di cui è fatta parola nel *Technologiste* anno 1847, pag. 145, là ove trovasi la descrizione dei perfezionamenti arrecati dal sig. Heath alla fabbricazione dell'acciaio. Quantunque cotesto procedimento proposto dal sig. Erastus Marcy non sia nuovo, osserva la Giunta, che esso però non è ancora in uso nelle poche officine piemontesi, in cui si lavora l'acciaio, quali sarebbero quelle di Gignod in valle d'Aosta, Fourby e la Rochette in Savoia; in taluna delle quali abbenchè siensi stabiliti forni gazogeni, non si tratta però ferraccio che possa convertirsi in acciaio.

Per tale motivo e per la considerazione inoltre che la fabbricazione dell'acciaio nel nostro paese abbisogna assai di essere migliorata, al che dee senza dubbio grandemente contribuire l'abbandonare gli antichi metodi riconosciuti imperfetti sia perchè con essi ora ottiensi ferro, ora acciaio, sia perchè questo non riesce sempre di buona qualità, i Commissarii conchiudono con proporre in favore del ricorrente sig. Erastus Marcy la concessione del chiesto privilegio. Solo essi opinano che se ne dovrebbe restrignere la durata ad anni dieci, per non vincolare soverchiamente i proprietarii delle nostre officine d'acciaio, cui potrebbe venir in mente di adottare anch'essi il già conosciuto metodo del sig. Marcy, e perchè questi alla perfine non ha che il merito di essersi pel primo nel nostro paese lanciato in una via non per anco da altri battuta.

4 febbraio.

Il Segretario Aggiunto presenta alla Classe un libro manoscritto col titolo: *Précis élémentaire de Physique* inviato per concorso ai premii fondati dal Conte Pillet-Will, e giunto alla Segreteria accademica il giorno 31 dicembre 1848. A questa presentazione osserva la Classe, che il termine fissato pel concorso ai premii suddetti nel programma pubblicato dall'Accademia spirando solamente con tutto il giorno 31 dicembre 1849, si dee ripetere il sollecito invio del sovraccennato manoscritto

dall'ignorare l'Autore stargli ancora innanzi un intiero anno di tempo utile ; quindi per questa e per altre ragioni la Classe mostrasi unanimemente d'avviso, che si abbia a ricordare al pubblico, con un apposito articolo nella Gazzetta officiale, che a norma del Programma il termine fissato pel concorso in questione è a tutto il giorno 31 dicembre 1849.

Leggesi una lettera diretta all'intiero Corpo accademico, in cui la signora Baronessa di Berzelius annunzia la morte di suo marito, il Barone di Berzelius, Segretario Perpetuo dell'Accademia delle Scienze di Stocolma, avvenuta dopo lunga e dolorosa malattia addì 7 agosto 1848. Questa morte, già prima d'ora conosciuta e rimpianta dall'Accademia, privò la medesima di uno de' suoi più illustri Membri stranieri.

Leggesene un'altra indiritta a S. E. il Presidente, nella quale il Ministro dell'Interno annunzia che S. M. in udienza del giorno 23 gennaio p. p. si è degnata di approvare la conferma fatta dall'Accademia del signor Barone Gioanni Plana nella carica triennale di Vice-Presidente. Conseguentemente alla lettura di questa lettera il Vice-Presidente si volge alla Classe dirigendole per la suenunciata rielezione parole di ringraziamento.

Dopo ciò si passa all'operazione per la nomina di un Direttore della Classe, essendo tale carica triennale spirata pel Conte Avogadro, che ne la copriva dal giorno 18 gennaio 1846; la Classe rielegge il Conte Avogadro a grande maggiorità di voti.

A norma del foglio d'ordine si continua negli sperimenti di nomina, passando a quelle relative ai Membri residenti, di cui hanvi quattro posti vacanti. La Classe provvede ad un solo, e vi provvede nella persona del Cav. Prof. Giacinto Provana di Collegno, Luogotenente Generale nella R.ª Armata, Senatore del Regno, ecc., il quale riporta tutti i voti, e viene perciò dall'Eccell.mo Presidente proclamato Membro residente di quest'Accademia per la Classe di Scienze fisiche e matematiche, salva l'approvazione Sovrana, da invocarsi nelle solite forme.

In questa stessa adunanza sono nominati per via di altrettante ballottazioni a Membri corrispondenti i signori:

Geminiano Grimelli, Professore di fisica medica nell'Università di Modena;

Giuseppe Tramontini, Prof. di matematica nella suddetta Università;

..... Grateloup, Dottore in medicina, Membro dell'Accademia di Scienze, Belle-Lettere ed Arti di Bordeaux;

Alessio Perrey, autore di varii scritti sulla fisica del globo;

Gioanni Maria Bancalari (dell'ordine delle Scuole pie), Professore di fisica nell'Università di Genova;

..... Bunsen, di Marburg, Professore di chimica;

Barone Gioanni Guglielmo Lubbock, di Londra;

Edmondo Boissier, Membro della Società fisica e di scienze naturali di Ginevra;

Antonio Cima, Dottore in medicina, Prof. di fisica nell'Università di Cagliari;

Conte Benedetto Da-Campo, Naturalista, Membro dell'Accademia di Agricoltura, Commercio ed Arti di Verona;

C..... Marignac, Prof. di chimica a Ginevra.

Finite le operazioni per le sovra riferite nomine l'Accademico Cav. Cavalli legge una sua Memoria intitolata: *Cenno sopra una nuova artiglieria di campagna*, Memoria che già trovasi stampata nel Tomo XI, pag. 319.

25 febbraio.

Nello spoglio della corrispondenza si fa particolare lettura di una lettera del Ministro dell'Interno, nella quale si annunzia che S. M. in udienza del giorno 10 corrente febbraio si è degnata di approvare la nomina del Cav. Prof. Giacinto Provana di Collegno a Membro residente della Classe fisico-matematica di questa R. Accademia delle Scienze, la quale nomina era stata fatta dalla Classe predetta nella precedente tornata. Il novello Accademico, presente a quest'adunanza, indirizza ai Colleghi parole di ringraziamento, e di desiderio di poter concorrere ai lavori della Classe.

Si legge poscia una lettera circolare unita a due stampati, trasmessi al Presidente dal sig. Barthélemy de la Pommaraie, di Marsiglia, il quale a nome suo e del sig. Roeux propone all'Accademia nostra di prender parte a una società per azioni, la quale intende di trasportare dall'America del Sud e naturalizzare nella Francia meridionale, nella Sardegna, e paesi affini il Lama e l'Alpaca, animali asseriti utili all'agricoltura, all'industria e al commercio. Il Presidente prega il Collega Generale Alberto della Marmora, come più specialmente pratico del suolo della Sardegna, di

prender in esame le suddette stampe, e dare nella prossima adunanza il suo avviso intorno alla proposizione del sig. Barthélemy.

Il Barone Plana comunica una lettera scrittagli da Washington il 26 dicembre p. p. dal sig. Bache, colla quale gli si annunzia una singolare applicazione del telegrafo elettro-magnetico al pendolo astronomico e al cannocchiale meridiano o equatoriale, mediante la quale applicazione l'istante di un fenomeno celeste verrebbe a determinarsi con una non più udita precisione, in quanto che al concorso della vista e dell'udito, adoperati nel metodo sin qui usato dagli Astronomi, vien sostituito il concorso della vista e del tatto, le quali due sensazioni hanno tra loro una connessione più intima e più pronta. Autore di questa curiosa applicazione si è il sig. Walker, uno degli Ingegneri che danno opera al levar di pianta le coste marittime degli Stati Uniti.

Dopo tutto questo il Conte Avogadro legge: *Troisième Mémoire sur les volumes atomiques. Détermination des nombres affinitaires des différents corps élémentaires, par la seule considération de leur volume atomique, et de celui de leurs composés.* Questa Memoria è stampata nel Tomo XI. pag. 231.

11 marzo.

L'Accademico Cav. Giacinto Provana di Collegno, in luogo del Conte Alberto della Marmora assente da Torino, fa relazione intorno al progetto comunicato all'Accademia dalla Società Marsigliese, rappresentata dai signori Barthélemy de la Pommaraie e Eugenio Roehn, quello cioè di naturalizzare nella Francia meridionale, nella Sardegna e paesi consimili il Lama e l'Alpaca.

Nel parere si conchiude potersi rispondere alla detta Società, che i tentativi sin qui fatti in varie parti d'Europa per introdurvi ed allevarvi i Lama e gli Alpaca, avendo dato risultati lusinghieri rispetto alla naturalizzazione ed alla riproduzione di cotesti ruminanti lanigeri dell'America equatoriale, è da desiderarsi che altri tentativi ben condotti facciano ugualmente conoscere se le altre qualità, incluse quelle relative al pelo o lana, non vadano alla lunga soggette a deterioramento, per effetto del clima, dell'alimento, ecc.; e nel probabile caso di riuscita soddisfacente potersi benissimo credere che luoghi opportuni a tali ruminanti si

trovino in varie provincie dei Regii Stati, nelle Alpi, nell'Apennino, e nell'isola di Sardegna.

La Classe approva le sovra riferite conclusioni del parere, anzi informata dallo stesso Accademico relatore, che il Ministro dell'Agricoltura e del Commercio debbe di già aver intavolato qualche pratica relativamente a questa bisogna, e potergli conseguentemente riuscire gradita la comunicazione del predetto parere, di comune accordo delibera, che gliene sia trasmessa copia.

Il Cav. Mosca, condeputato col Conte Avogadro, legge il parere sul ricorso del macchinista Masserano e socii, i quali, esponendo di aver già depositato i modelli di due distinti meccanismi del loro sistema privilegiato di locomozione sulle strade ferrate, chiedono ora di essere dispensati dalla deposizione del modello del terzo meccanismo, la cui costruzione importerebbe troppo grave dispendio di danaro e di tempo, e di potervi supplire col disegno in litografia unito al ricorso; le conclusioni del parere sono favorevoli ai ricorrenti, ma loro impongono la condizione, che fra un anno al disegno, che ora presentano, ne sostituiscano un altro migliore, cioè più particolarizzato.

Da ultimo l'accademico Cav. Cavalli legge: *Mémoire sur les canons se chargeant par la culasse: sur les canons rayés et sur leur application à la défense des places et des côtes.* Questa Memoria non trovasi stampata nei Volumi accademici, stantechè l'Autore l'ha letta a titolo di semplice comunicazione alla Classe.

15 aprile.

Leggesi una lettera, in data 15 marzo ultimamente scorso, in cui il Ministro dell'Agricoltura e del Commercio ringrazia il Presidente dell'Accademia per la fattagli comunicazione del rapporto intorno alla proposizione della già nominata Società Marsigliese, relativa alla naturalizzazione in questo nostro paese dei Lama e degli Alpaca dell'America equatoriale.

Il Prof. Ascanio Sobrero, condeputato col Cav. Cantù, fa relazione su una Memoria manoscritta presentata all'Accademia dal Prof. Francesco Selmi, ed intitolata: *Monografia sulla cristallizzabilità della soluzione*

del solfato di soda. Questa Memoria tende a far vedere quali sono le condizioni, nelle quali la soluzione satura a caldo di solfato di soda, ricusa di cristallizzare malgrado il raffreddamento, e quali sono quelle che valgono ad annullare siffatte condizioni, cioè a rompere il riposo, e l'inerzia della soluzione, e ad obbligarla a cristallizzarsi.

L'Autore non è il primo a fare simili indagini; ma con nuovi esperimenti giunse però a dare una più ragionata spiegazione del fenomeno. Per lungo tempo si tenne come cosa provata, che la pressione atmosferica e l'urto meccanico fossero le condizioni essenziali alla cristallizzazione del solfato di soda; ma i risultamenti di varie esperienze dimostrarono che nè la pressione atmosferica, nè l'agitazione, come fatti isolati e distinti, bastano a produrre la cristallizzazione del sale. Partendo da queste nozioni, ma variando gli esperimenti rispetto alle forme, alle condizioni di saturazione, di temperatura, e di pressione atmosferica, il Prof. Selmi giunse a rilevare:

1.° Che il grado di saturazione della soluzione influisce notevolmente sulla tendenza alla cristallizzazione, cosicchè se una soluzione di parti eguali d'acqua e di solfato di soda può sotto la pressione atmosferica ordinaria raffreddarsi senza cristallizzare, quando una tale soluzione facciasi più concentrata, depone dapprima cristalli ad otto equivalenti d'acqua, i quali diventano centri, donde il movimento di cristallizzazione si irradia poi a tutta la massa.

2.° Che quella soluzione, la quale rimane inerte allorchè non può evaporarsi, posta in contatto dell'aria deposita piccoli cristallini là ove l'evaporazione comincia ad aver luogo, dal qual punto il fenomeno propagasi poscia a tutto il liquido; dal che pare potersi inferire che se l'olio di trementina nello sperimento di Gay-Lussac impedì la cristallizzazione, la impedì ostando all'evaporazione del liquido ed alla formazione dei primi cristallini, che doveano servir di centro.

3.° Che la temperatura esercita anch'essa la sua azione sul fenomeno in discorso, per modo che soluzioni, le quali non cristallizzano a qualche grado sopra lo zero, si rappigliano in cristalli a più basse temperature.

4.° Che l'urto meccanico di una punta determina la cristallizzazione là ove la vibrazione si fece prima sentire, il movimento cristallino estendendosi quindi, come da un centro, all'intiera soluzione.

6 maggio.

Leggesi una lettera della Direzione del giornale il *Saggiatore*, colla quale si annunzia l'invio in dono all'Accademia delle dispense del suddetto giornale venute in luce fino al giorno 26 aprile, e si fa facoltà all'Accademia di far ritirare presso la tipografia Ferrero e Franco le dispense, che si stamperanno in seguito.

Il Segretario Aggiunto, Prof. Eugenio Sismonda, legge la *Notizia Storica dei lavori fatti dalla Classe fisico-matematica* nel corso dell'anno 1847.

Essa è stampata nel Volume X, pag. LI.

20 maggio.

Si legge la *Monografia sulla cristallizzabilità della soluzione di solfato di soda*, presentata all'Accademia dal Prof. Francesco Selmi, ed intorno alla quale una Giunta accademica già avea fatto favorevole rapporto nell'adunanza del giorno 15 aprile.

Cotesto lavoro è stampato nel Volume XI, pag. 325.

Quindi l'Accademico Prof. Ascanio Sobrero legge una sua Memoria fatta in società col Prof. Selmi predetto, avente per titolo: *Dell'azione del cloro sui cloruri metallici in presenza dei cloruri alcalini*; essa trovasi inserita nel Volume XI, pag. 345.

Da ultimo il Cav. Cavalli legge: *Esperienze sulla forza di tiramento dei cavalli, e sulla direzione delle tirelle.* Anche questo lavoro è già stampato, e lo è nel suddetto Volume XI, pag. 469.

10 giugno.

Il Prof. Ascanio Sobrero, condeputato col Conte Avogadro, riferisce intorno al merito dei perfezionamenti arrecati dal sig. Ignazio Boggio, già Saggiatore al marchio di Novara, alla macchina del sig. De Hennin per l'amalgamazione delle terre e delle ceneri aurifere od argentifere.

In questa relazione i Commissarii fanno osservare che i perfezionamenti

introdotti dal sig. Boggio nei molini di amalgamazione sono fondati sul principio di moltiplicare il contatto tra il mercurio e le terre aurifere od argentifere, principio che può benissimo condurre all'ottenimento dello scopo in mira; ma essi si astengono dal pronunziare un giudizio definitivo sull'importanza dei sovraccennati perfezionamenti, perchè a tal fine uopo sarebbe, che per via di esperimenti comparativi venisse prima dimostrato che mercè gli apparecchi proposti dal sig. Boggio l'amalgamazione riesce più pronta e più compiuta che non colla macchina del sig. De Hennin. I Commissarii pertanto conchiudono con proporre, che il Ministero faccia instituire in qualche miniera aurifera od argentifera, od in qualsiasi altro luogo, che l'Autore stesso giudichi opportuno, i già nominati esperimenti comparativi, dal cui risultamento solamente potrassi apprezzare al suo giusto valore l'invenzione in questione.

Il Prof. Ascanio Sobrero legge un suo lavoro fatto in società col Prof. Francesco Selmi, intitolato: *Memoria intorno ai prodotti della reciproca decomposizione degli acidi solforoso e solfidrico;* è stampato nel Vol. XI. pag. 407.

1.° luglio.

Il Commendatore Giulio, condeputato col Cav. Botto, fa relazione intorno ad una domanda sporta al R.° Governo dal sig. Luigi Emanuele Roulet di Bruxelles, per un privilegio d'importazione in questi RR. Stati di un meccanismo inserviente a sgusciare ed imbianchire il riso.

Il Relatore ebbe la ventura di esaminare i modelli di quest'apparecchio nell'autunno dell'anno 1847 nella circostanza della generale esposizione dei prodotti dell'industria del Belgio, e di vedere le macchine stesse in azione nei molini a vapore di *Mosenbeek-St-Jean-lez-Bruxelles*, oltre ad un modello operante delle medesime macchine, ridotto al terzo del vero, qui recati nel 1848 da due agenti dell'inventore sig. Houyet. Appoggiandosi pertanto ai suenunciati documenti, non che alla descrizione dei meccanismi ora presentati dal ricorrente, l'Accademico Relatore fa osservare alla Classe, che questi differiscono essenzialmente dalle nostre *peste da riso*, dalle antiche *brille da riso e da orzo*, e *dai frantoi da ceci e da fave*; passa poscia in rivista i varii vantaggi, che risultano dalla migliore disposizione di cotesto meccanismo, quali sarebbero qualche risparmio di tempo nell'operazione, prodotti di assai più bella apparenza

che non quelli ottenuti cogli antichi molini a pestelli, minori scapiti per riso franto o schiacciato, comodità nell'uso di tali nuove macchine perchè occupano un sito di gran lunga minore delle antiche ecc. Quindi senza entrare in discussione sui diritti, che possono competere al sig. Houyet inventore del sistema in questione, e titolare di un brevetto di quindici anni nel Belgio, nè su quelli del sig. Beniamino Roy di Vevay, domiciliato a Torino, e costruttore dei meccanismi stessi, limitasi ad affermare che l'introduzione e la diffusione di questo nuovo sistema di brille non può a meno di tornar utile all'industria ed al commercio del nostro paese, e conchiude dichiarando, che la domanda di privilegio del sig. Roulet merita di essere favorevolmente accolta.

18 novembre.

Tra i molti libri inviati in dono all'Accademia dai rispettivi Autori, e di cui il Segretario Aggiunto fa la consueta presentazione, la Classe ammira particolarmente la collezione in dodici Volumi di tutte le opere di Washington, e quella in dieci volumi di tutti gli scritti di Beniamino Franklin, l'una e l'altra pubblicate ed annotate dal sig. Jared Sparks di Cambridge nel Massachussets, e dal medesimo generosamente mandate in dono all'Accademia per mezzo del sig. Niles, Incaricato d'affari per gli Stati Uniti d'America presso la Corte di Sardegna.

Si leggono molte lettere, tra cui una dell'Arcivescovo di Tarso, Nunzio Apostolico a Torino, nella quale questo Prelato ringrazia l'Accademia pel parere emesso sulla domanda del sig. Ministro del Commercio e Belle Arti del Governo Pontificio intorno al più conveniente modo di collocare conduttori metallici a difesa delle due colonne cocliti Traiana ed Antonina esistenti a Roma.

Quindi con parole di grandissimo rammarico il Presidente annunzia alla Classe la morte dell'Accademico nazionale non residente il Prof. Cav. Gio. Battista Magistrini, avvenuta a Bologna il giorno 2 corrente novembre.

In seguito il Prof. Angelo Sismonda, condeputato col Prof. Sobrero, riferisce intorno alla domanda presentata al R.° Governo dai sig.ri Lorenzo

Cinquin, e Dottore Pietro Gatti, onde ottenere un privilegio per un particolare loro metodo di convertire il litantrace in cook.

Dalle carte unite al ricorso risultando ai Commissarii, che il Ministro d'Agricoltura e Commercio già interrogò su quest'argomento la Camera di Commercio di Genova, e trovando assennatissimo il parere emesso dai Membri della medesima, lo adottarono, e conchiusero quindi potersi accordare ai signori Cinquin e Gatti il chiesto privilegio, ma colle medesime condizioni proposte dalla detta Camera di Commercio di Genova, che sono le seguenti:

1.° Doversi ridurre la durata del privilegio a soli cinque anni, e ciò sulla considerazione che i ricorrenti non sono gli inventori del metodo, e non hanno a soffrire gravi spese per attivarlo.

2.° Doversi fissare il termine, entro il quale dovrà venir eretta l'officina, onde mettere ostacolo al possibile mercimonio dell'acquistato diritto di privilegio.

3.° Doversi infine far osservare ai ricorrenti, che la concessione di cotesto privilegio non deve nuocere all'importazione del cook nei RR. Stati, nè far tacere i diritti, che altri per avventura già avesse per la medesima industria, od impedire che in avvenire si possano stabilire nei RR. Stati officine per la fabbricazione del cook, con metodi però non identici a quello, di cui è qui questione.

16 dicembre.

Il Cav. Cavalli, a nome eziandio del condeputato Cav. Mosca, riferisce sulla domanda del sig. Antonio Laneri, diretta ad ottenere un privilegio per fabbricare cordelline (volgarmente *ganze*) con un telaio di sua invenzione.

Mentre le cordelline ed i cordoncini, che trovansi in commercio, sono generalmente fatti a passamano, o mercè semplici telai da nastro, quelli del Laneri si fabbricano con una nuova macchina, la quale consiste, si può dire, nella riunione di un gran numero di telai da nastro, disposti però in modo da formare un meccanismo solo, e capace, caricato che sia, di lavorare senza che occorra il bisogno della mano dell'uomo. La Giunta considerando il grande risparmio di mano d'opera, che procaccia l'uso del meccanismo in questione, e conseguentemente la diminuzione nei prezzi dei tessuti, che con esso si fabbricano, e considerando inoltre

la bellezza di questi, ed il non comune ingegno dimostrato dal ricorrente nella sua invenzione, propone in favore del medesimo la concessione dell'implorato privilegio, colla sola riserva che esso non torni a danno di chi per avventura già vi avesse anteriormente acquistato diritto.

Il Cav. Moris legge pel condeputato relatore Prof. Sobrero il rapporto sulla domanda presentata dal sig. Gioanni Battista Bolognari di Catania, abitante a Cagliari, diretta ad ottenere un privilegio per preparare e smerciare anche all'estero un principio estrattivo contenuto nel *Daphne Gnidium* (dal ricorrente detto per isbaglio *Daphne mezereum*) inserviente a tingere in nero la seta, la lana, ecc.

Quest'estratto attentamente esaminato dai Commissarii, e sottoposto anzi ad alcune esperienze, parve loro ben preparato, facile a sciogliersi nell'acqua, ricco di materia conciante, e dotato della proprietà di precipitare in nero i sali di ferro, onde soddisfa pienamente alle promesse del ricorrente.

Ma oltre alle buone qualità tintorie di quest'estratto, altre considerazioni formano agli occhi della Giunta un titolo per concedere al signor Bolognari il chiesto privilegio. Tali considerazioni sono, che esso fu il primo a scoprire, che nel *Daphne Gnidium* risiedeva un principio atto a tingere in nero, usato coi sali di ferro; che non limitandosi ad impiegare pei proprii usi la suddetta pianta, ne separò il principio estrattivo, e diede così al commercio un prodotto utilissimo, il quale in piccola mole contenendo quanto di utile si racchiude nella pianta, riesce per tal modo di facile esportazione; che il *Daphne Gnidium* essendo una pianta comunissima in Sardegna, e di nissun valore, colla sovraccennata applicazione il Bolognari le diede un valore commerciale, che prima non avea, e crebbe così, si può dire, la ricchezza territoriale di quell'isola; che finalmente mercè cotesto trovato l'arte tintoria acquista un buon succedaneo della galla di quercia, del legno di castagno, e di ben altre materie concianti, il cui valore va quotidianamente crescendo. Per le quali considerazioni constando che il Bolognari ha ben meritato dell'arte tintoria, dell'agricoltura, e dell'isola di Sardegna ad un tempo, la Giunta conchiude proponendo in di lui favore la concessione del chiesto privilegio, colla semplice condizione che egli entro il termine prescritto dalla Legge stabilisca un'officina in Sardegna destinata alla fabbricazione dell'estratto in questione, da prepararsi esclusivamente col *Daphne Gnidium*.

6 gennaio 1850.

Il Segretario Aggiunto presenta i lavori manoscritti stati trasmessi con tutto il 31 dicembre p. p. alla Segreteria dell'Accademia pel concorso ai premii fondati dall'Accademico nazionale non residente il Conte PILLET-WILL, il cui termine, a norma del Programma di prorogazione pubblicato dall'Accademia in data 23 gennaio 1848, spirò appunto con tutto il giorno 31 dicembre 1849.

Questi manoscritti sono in numero di otto, cioè due di Astronomia, uno di Meccanica, tre di Fisica, e due di Chimica, distinti coi titoli e colle epigrafi seguenti:

Astronomia.

— *Introduzione allo studio dell'Astronomia;* coll'epigrafe:

Immersa nella contemplazione dei cieli la mia mente obblia le umane miserie.

— *Histoire de l'Astronomie;* coll'epigrafe:

Gatta.

Meccanica.

— *Principii elementari di Meccanica astratta per servire all'introduzione di questa scienza;* coll'epigrafe:

Mathematicus dumtaxat est hic conceptus.

Fisica.

— *Précis élémentaire de Physique;* coll'epigrafe:

A Monsieur le Comte PILLET-WILL la Science reconnaissante.

— *Introduzione allo studio della Fisica;* coll'epigrafe:

Vie più che indarno da riva si parte
Perchè non torna tal qual ci si muove
Chi pesca per lo vero e non ha l'arte *(Parad. C. XIII)*.

— *Essai de traité élémentaire de Physique;* coll'epigrafe, sul primo fascicolo:

Omnia disposuit (Deus) in numero, pondere et mensura;

sul quinto fascicolo:

Partes redde omnes incudi, et corrige totum ut sit denique opus simplex dumtaxat et unum.

Chimica.

— *Introduzione allo studio della Chimica;* coll'epigrafe:

J'ai cherché à rendre la lecture de mon livre aussi agréable que le comportait la nature des objets sur lesquels il roule.

— *Trattato elementare di Chimica;* coll'epigrafe:

Oh quam iucundum est naturalia phaenomena scrutari!

Tutti questi lavori sono rimessi, per l'esame, alla Commissione accademica stata a tal fine nominata dall'Eccell.^mo Presidente nelle persone dei signori:

Barone Plana, Presidente;
Conte Avogadro;
Cav. Botto;
Cav. Giulio;
Cav. Sobrero;
Cav. Eugenio Sismonda, Segretario.

Dopo ciò il Barone Plana legge: *Note sur la Proposition LXXI du premier Livre des Principes de Newton*, la quale proposizione è concepita nei seguenti termini: *Corpusculum extra sphericam superficiem constitutum attrahitur ad centrum spherae vi reciproce proportionali quadrato distantiae suae ab eodem centro.* Questa Nota è stampata nel Volume XI, pag. 391.

27 gennaio.

Il Vice-Presidente Barone Plana legge: *Note sur les Propositions LXXX et LXXXIV du premier Livre des Principes de Newton, ayant pour but la détermination de l'attraction exercée par une masse sphérique ou un segment sphérique sur un point matériel extérieur, quelle que soit la fonction de la distance, qui exprime la loi de l'attraction.*

A questa lettura lo stesso Barone Plana fa immediatamente succedere quella di un altro suo scritto intitolato: *Mémoire sur une nouvelle solution algébrique de l'équation à deux termes* $x^n - 1 = 0$; n *étant un nombre premier.*

Questi due lavori trovansi pubblicati nel Volume XI, quello a pag. 399, e questo a pag. 413.

Il Segretario Aggiunto, Cav. Eugenio Sismonda, legge la *Notizia Storica dei lavori fatti dalla Classe nel corso dell'anno* 1848; essa è stampata nel suddetto Volume XI, pag. XLI.

In questa stessa adunanza il sig. L. Ferdinando De Catanei, Professore di chimica nell' Università di Pavia, è nominato Membro corrispondente di questa R. Accademia delle Scienze, per la Classe di Scienze fisiche e matematiche.

24 febbraio.

L'accademico Cav. Provana di Collegno comunica alla Classe un brano di una lettera scrittagli dal distintissimo Geologo Elia di Beaumont in risposta ad una sua, di cui dà pure comunicazione alla Classe, relativamente alle difficoltà, che potrebbe presentare un *Tunnel* tra Bardonèche e Modane, ove per mala ventura si incontrassero sulla linea del traforo masse d'acqua, od altri naturali ostacoli; la Classe riceve con piacere questa comunicazione, dalla quale chiaro appare l'avviso del sig. di Beaumont e di altri rispettabilissimi Geologi Francesi intorno alle difficoltà suenunciate, e dopo udite alcune osservazioni in proposito fatte dal Cav. Angelo Sismonda e dal Barone Plana, delibera che i suddetti brani di lettere sieno stampati nella Notizia Storica del prossimo Volume accademico.

Essi sono del tenore seguente:

Brano della lettera di G. Collegno *al sig.* E. di Beaumont.

« ..... Je ne connais qu'à ses deux extrémités la grande masse métamorphique des alpes Cotiennes, savoir au Galibier et au Mont-Cenis; vous savez combien ces deux localités présentent de masses gypseuses; au Mont-Cenis surtout plusieurs de ces masses paraissent avoir disparu pour donner lieu aujourd'hui à des entonnoirs plus ou moins considérables. Si je juge de la composition du massif intermédiaire par celle de ses extrémités il doit être possible, et peut-être probable, que le grand *tunnel* de 12 kilomètres rencontre soit des masses de chaux sulfatée, soit des fentes-cheminées ayant servi de passage aux gaz qui ont modifié les calcaires préexistants. Dans le premier cas la chaux sulfatée sera-t-elle hydratée ou anhydre? Si elle est hydratée ne peut-elle pas avoir été dissoute

en tout ou en partie par des eaux souterraines et avoir donné lieu à des reservoirs d'eau intérieurs? Les fentes qui ont servi de passage aux gaz ne peuvent-elles pas de leur côté avoir été envahies par les eaux résultantes de la fusion partielle des neiges et des glaces qui couvrent les cimes du massif alpin? Dans les deux cas les eaux que l'on rencontrerait dans le percement du *tunnel* seraient soumises à une pression de plus de cent atmosphères, puisque le *tunnel* se trouvera à bien plus de mille mètres au-dessous du faite des Alpes. Que deviendraient les travaux le jour où ils ne seraient plus séparés d'une telle masse d'eau par une épaisseur de roche capable de résister à une telle pression? ..... ».

Risposta del sig. E. DI BEAUMONT.

« ..... Vous me parlez d'abord de la possibilité de rencontrer des masses de gypse existantes ou dissoutes dans la percée de Modane à Bardonnèche, et peut-être des amas d'eau: je crois très-fort à cette possibilité, de même qu'à celle de rencontrer des serpentines, des euphotides, des masses de quartzites très-durs, et peut-être un noyeau central de gneiss feldspathique très-dur aussi, analogue à celui du Mont-Cenis. Si on rencontre des masses gypseuses il me parait assez probable qu'elles seront en grande partie à l'état anhydre et peut-être salifères. Dans ce cas les travaux seraient, sous ce rapport, dans des conditions analogues à ceux des mines de Bex, et à ceux des mines de sel du Tyrol et de la Bavière où il ne se présente jamais rien de très-effrayant. Mais il y aurait le danger résultant de la grande pression des eaux! Sous ce rapport on peut invoquer la comparaison avec les mines de Cornouailles exploitées à près de six-cent mètres au-dessous de la mer. Les mines de Kuttenberg, en Bohème, ont été exploitées, dit-on, à plus de mille mètres au-dessous de la surface: ici toutefois les masses d'eau pourraient être beaucoup plus grandes que celles qui peuvent exister dans les fentes des filons et la roche gypseuse pourrait être beaucoup moins solide. Les travaux seraient dans des conditions assez comparables à celles de certaines mines de houille de Liège qu'on exploite dans le voisinage de vieux travaux remplis d'eau: elles exigeraient des précautions analogues et même plus grandes encore, à cause de la grande hauteur de la colonne d'eau comprimante.

Craignant de m'en rapporter à cet égard à mes propres lumières j'ai saisi, cette semaine, l'occasion de mettre la question sur le tapis dans

une conversation à laquelle prenaient part M.r Dufrénoy, M.r Boussingault, M.r Combes, Professeur d'exploitation à l'École des mines, et M.r Regnault, Ingénieur des mines, Professeur de physique au Collège de France; ces Messieurs ont tous pensé que si on approchait de grands amas d'eau on en serait très-probablement averti par des filtrations qui auraient lieu par les fissures de la roche et qui auraient lieu d'autant plus probablement que l'eau serait soumise à une plus forte pression : ils ont ajouté que malgré cela il serait bon de ménager à l'eau des moyens artificiels de manifester sa présence et même de s'écouler. Pour cela il faudrait, comme dans les mines de Liège, faire précéder le front de la taille par deux trous cylindriques, un de chaque côté, qui précéderaient constamment le front de la taille de deux mètres; ils pensent que ces trous précurseurs, toujours en avant de deux mètres sur le reste du travail suffiraient pour avertir du danger avant que la rupture de la paroi ne fut à craindre; au reste dans les roches peu solides on pourrait en augmenter la longueur. On n'a été en divergence que sur le diamètre des trous : M.r Combes voulait qu'ils eussent dix à quinze centimètres de diamètre afin qu'ils pussent toujours suffire à évacuer les amas d'eaux qu'ils pourraient rencontrer: M.r Regnault disait qu'il suffirait de leur donner cinq à six centimètres de diamètre attendu que presque partout ils seraient inutiles, et que si jamais ils venaient à donner issue à une quantité d'eau considérable, et à laquelle ils paraîtraient ne pas suffire, on pourrait les élargir.

Quant à la machine perforante en elle-même on s'est abstenu de la juger n'en ayant qu'une connaissance un peu vague: mais je ne dois pas vous dissimuler qu'on est un peu effrayé de la difficulté de la faire fonctionner lorsqu'elle devra entamer le rocher à plusieurs milliers de mètres de l'entrée du *tunnel*.

Il pourra bien faire assez chaud vers le milieu du *tunnel*, car à la limite des neiges perpétuelles la température moyenne est de quelques degrés seulement inférieure à 0°, et si la température dans le sol alpin croit comme à Genève et à Paris d'un degré pour trente mètres environ et que le *tunnel* passe à 1200 mètres seulement au-dessous de la limite des neiges perpétuelles cela pourra donner probablement plus de 30°, peut-être près de 40° ».

L' Eccell.mo Presidente annunzia alla Classe, che in udienza del giorno

9 corrente febbraio, alla testa di una Deputazione accademica, ebbe l'onore di presentare a S. M. il Re il Tomo X della seconda Serie delle Memorie dell'Accademia, il quale venne accolto dalla prefata M. S. coi più manifesti segni della sua Sovrana soddisfazione. Soggiugne inoltre l'Eccell.mo Presidente, che in detta circostanza S. M. si è degnata di decorare della croce dell'ordine militare di S. Maurizio e Lazzaro gli accademici Cav. Luigi Provana del Sabbione, e Prof. Ascanio Sobrero.

Il Cav. Cavalli, condeputato col Cav. Botto, fa relazione intorno ad una domanda del sig. P. Dupasquier, diretta ad ottenere un privilegio per una nuova foggia di molle od elastici ad uso di mobili ed altri oggetti.

Consiste il trovato del sig. Dupasquier nel piegare il metallo trafilato in una maniera da lui detta *à boudin*, avvolgendolo a forma d'elice sopra un cilindretto di legno. Le qualità, che più particolarmente paiono raccomandare quest'invenzione sono: una certa cedevolezza nell'elasticità delle molle, per cui i mobili, in cui si impiegano, come ad esempio le seggiole, riescono soffici senzachè sieno coperte di un grosso strato di crino; grandi aperture nel telaio, che sorregge le molle, per cui queste si possono facilmente mantenere pulite, e l'aria può tra esse liberamente circolare, e soddisfare così ad una non disprezzabile condizione igienica; leggerezza degli arnesi, in cui entrano questi nuovi elastici, stantechè per essi richiedesi una minore quantità di metallo che per gli elastici ordinarii.

In vista di tali vantaggi la Giunta, ancorchè non riconosca una grande novità nel trovato del sig. Dupasquier, conchiude proponendo in favore del medesimo la concessione del chiesto privilegio.

Da ultimo il Segretario Aggiunto legge una *Nota intorno ad alcune esperienze dirette a definire la natura della fermentazione amigdalica*, comunicata dal socio corrispondente Prof. Francesco Selmi, ad oggetto di prender data per un più esteso lavoro sullo stesso argomento.

Già in altri scritti l'Autore avea affermato contro l'opinione dei moderni chimici, che vi hanno fermentazioni senzachè il principio fermentativo abbia uopo di alterarsi per effetto dell'ossigeno. Per ravvalorare di nuovi argomenti quella sentenza, egli tentò ora l'azione delle sostanze antisettiche, ed in ispecial modo di quelle deossidanti, dando la preferenza all'acido solforoso; fatta perciò un'emulsione con soluzione lunga

di acido solforoso, osservò che l'odore di questo corpo scompare, e che feltrando la soluzione si ottiene un liquido limpido, appena tinto in giallognolo, spumeggiante, il quale si fa inodoroso affatto dopo essere stato un giorno sotto campana in presenza dell'acido solforico monidrato, e presenta le seguenti reazioni:

1.° Si mostra acidetto alla carta di tornasole; 2.° coll'alcoole si intorbida, e depone fiocchi bianchi; 3.° scaldato non si intorbida, e quando entra in ebullizione, sviluppa odore cianico acutissimo; 4.° col mezzo dell'acido solfidrico precipita zolfo, e dopo la reazione contiene un acido politionico; 5.° assorbe il iodio, e diventa più acido; 6.° col mezzo dei carbonati alcalini, e del biossido di piombo sviluppa prontamente forte odore cianico; 7.° lo stesso fenomeno produce, ma più lentamente, col persolfato di ferro, col bicromato, e col cromato neutro di potassa; 8.° coi sali di barita precipita un solfito dell'istessa base; 9.° finalmente col mezzo di un qualche acido forte, sia esso minerale od organico, dà odore distintissimo di acido solforoso. Osservò inoltre il Prof. Selmi nella fermentazione amigdalica, che l'amigdalina non si combina da sola coll'acido solforoso, l'azione di questo rivolgendosi pure sull'emulsina, ossia sul fermento; dai quali fatti esso dedusse per conclusione che:

L'acido solforoso sospende la fermentazione perchè si combina coll'emulsina come farebbe con una base;

Che non appena sia rotta la combinazione, l'emulsina ripiglia tosto la sua azione come fermento, e scompare l'amigdalina;

Che la fermentazione amigdalica è istantanea, e succede in modo a non potervi ammettere l'intervento dell'ossigeno;

Che questa fermentazione può eziandio ottenersi alla temperatura dell'acqua bollente, cosa straordinaria, e non osservata mai nelle fermentazioni dei fermenti di metamorfosi, i quali a quella temperie si coagulano e diventano inerti.

17 marzo.

Dopo la lettura fatta dai Relatori delle rispettive Giunte di alcuni pareri a conclusioni negative intorno a dimande di privilegio, l'Accademico Prof. Cav. Sobrero legge due *Note*, l'una sul *cromato di chinina*, l'altra sull'*olio essenziale di Verbena triphylla*, le quali due *Note* già trovansi stampate nel Volume XI, la prima a pag. 479, l'altra a pag. 475.

14 aprile.

Colle espressioni del più vivo rammarico il Presidente annunzia alla Classe la grave perdita fatta dall'Accademia per la morte del Socio residente Conte Ilarione Petitti di Roreto, avvenuta il giorno 10 del corrente mese di aprile.

Quindi si leggono successivamente e coll'ordine, con cui sono qui indicate, tre distinte Memorie dell'Accademico nazionale non residente, il Cav. Prof. Giuseppe Denotaris, intitolate la prima: *Mycromicetes italici novi vel minus cogniti* (Decas VI et VII); l'altra *Osservazioni sul genere Stictа;* l'ultima *Osservazioni sulla tribù delle Peltigeree;* queste Memorie già sono tutte stampate, la prima nel Tomo XIII, pag. 95, le altre due nel Tomo XII a pag. 123 e 141.

12 maggio.

Il Segretario Aggiunto, nel fare il consueto spoglio del carteggio, fa particolare lettura di una lettera del Ministro dell' Interno, indiritta al Presidente, nella quale si notifica essere piaciuto a S. M. in udienza del giorno 20 aprile p. p. di accordare all'Accademico Commendatore Carlo Ignazio Giulio la pensione accademica rimasta disponibile per la morte del benemerito Socio residente Conte Ilarione Petitti di Roreto.

Il Cav. Mosca, condeputato col Cav. Botto, fa relazione intorno ad una domanda sporta al R.° Governo dal sig. Luigi Tabasso e Compagnia, diretta ad ottenere un privilegio per una macchina da esso inventata, ed atta a preparare i fuscelli pei zolfanelli volcanici.

Cotesta macchina altrettanto ingegnosa quanto semplice, consiste in una tavola orizzontale, cui è applicato un coltello pure orizzontale destinato a dividere in fette l'assicella di legno dolce, che dee servire a fare i fuscelli; mediante poi alcune piccole lame verticali infisse nella tavola stessa, disposte in diagonale, ed equidistanti di due millimetri, le suddette fette vengono suddivise in altrettante liste di due millimetri di larghezza, a misura che il coltello orizzontale opera, siccome si è detto, la prima divisione dell'assicella, la quale sta collocata normalmente e di costa sopra il piano orizzontale della macchina, movibile con qualsivoglia motore.

I Commissarii non assicurano in modo assoluto che il sovra descritto

meccanismo sia nuovo affatto, essendo un tale giudizio difficilissimo pel grande progresso, che fa quotidianamente l'umana industria; ma oltrecchè non è a loro conoscenza che altro consimile già esista, osservano che questo raggiugne lo scopo, cui è destinato, e che la sua applicazione dee riescire di non dubbia utilità, sia pel grande risparmio di tempo e di mano d'opera, sia per la minore consumazione di legno, venendo questo diviso e suddiviso non per via di sega, ma per mezzo di taglienti a guisa di coltelli. In forza di tali considerazioni essi giudicano che la domanda del sig. Luigi Tabasso e Comp.ª meriti di essere favorevolmente accolta.

Il Cav. Sobrero, condeputato col Cav. Botto, legge il rapporto sulla domanda di privilegio del Francese sig. Gioanni Crouzet per un nuovo sistema di illuminazione e di riscaldamento mediante il gaz idrogeno.

Coll'intendimento di sostituire il gaz idrogeno ai combustibili, dei quali ordinariamente ci serviamo per avere luce e calorico, tra i varii metodi valevoli a produrre il detto gaz, il ricorrente prescelse quello che gli parve più pronto e più economico, e si appigliò per tal fine alla decomposizione dell'acqua operata mercè il ferro metallico scaldato a roventezza. Siffatta operazione, secondo il sistema del ricorrente, viene eseguita entro cilindri di terra refrattaria scaldati in apposito forno per mezzo di combustibili ordinarii. E siccome cotesto procedimento mentre somministra idrogeno, ossida il ferro, e lo rende inetto ad ulteriormente decomporre l'acqua, il sig. Crouzet lo riduce e lo deossida spingendo nelle storte o cilindri, ove havvi il ferro ossidato, una corrente di gaz ossido di carbonio, preparato in grande copia con aria introdotta in un forno gazogeno contenente una grande quantità di carbone allo stato di incandescenza. Il gaz idrogeno così ottenuto viene raccolto entro un gazometro, e quindi condotto ad abbruciarsi in focolari non guari dissimili dagli usuali, cioè modificati solo perchè si adattino allo stato gazoso del combustibile. E quando non si abbisogna che di aver luce, si dirige il gaz idrogeno acceso sopra fili di platino, o pezzi di creta, i quali si fanno tosto incandescenti, ed irradiano luce vivissima. Tanto poi pel riscaldamento che per l'illuminazione il gaz idrogeno brucia mescolato con una conveniente proporzione di aria atmosferica in apparecchi ordinati in modo, che non v'ha pericolo di detonazione.

La Giunta accademica ravvisa il suesposto procedimento affatto consono ai principii della scienza; solo il trova soverchiamente complicato,

e quindi pel timore che possano insorgere ostacoli nella pratica applicazione, non saprebbe forse, senza prima conoscere i risultamenti di alcuni esperimenti in grande, risolversi a favorevolmente giudicarlo. Senonchè questa stessa industria già essendo vantaggiosamente esercitata con mezzi pressochè identici da certo sig. Gillard a Passy presso Parigi, siccome appare da una relazione fatta dal sig. Ossian Henry all'Ateneo di arti, scienze, lettere ed industria, inserita nel fascicolo di febbraio 1850 del Giornale di farmacia e di chimica, e dalla quale relazione risulta che la luce ottenuta con quel metodo è viva, e non oscillante, e che il riscaldamento collo stesso gaz idrogeno riesce più economico di quello, che si ottiene coi combustibili ordinarii, essa Giunta affidandosi in certo modo per quel che riguarda la parte pratica all'autorevole giudizio del suddetto Chimico Francese, si mostra persuasa dell'utilità del metodo di riscaldamento e di illuminazione del sig. Crouzet, e propone conseguentemente in suo favore la concessione del chiesto privilegio, facendo però notare che esso dee essere risguardato come un privilegio d' introduzione, e non d' invenzione, stantechè il vero Autore del metodo in questione sarebbe il sig. Gillard, e non il sig. Crouzet.

A tale proposizione la Giunta è anche mossa dalla considerazione che nel nostro paese i combustibili di ogni genere vanno vieppiù sempre scarseggiando e rincarando, che le sostanze grasse ed oleose, di cui ci serviamo per procacciarci luce, conservano un prezzo assai elevato, e che la stessa fabbricazione del gaz illuminante per la necessità di dover ricorrere al carbon fossile di Francia ed Inghilterra, non può fornir luce che a gran costo.

Dopo ciò l'Accademico Cav. Cantù fa a viva voce osservare alla Classe, che il sig. Chatin lesse all'Istituto di Francia una Memoria, in cui presenta come un fatto nuovo e da lui scoperto l'associazione del cloro, del bromo e dell' iodio in piante non marine, mentre esso Prof. Cantù da varii anni addietro ebbe più volte ad intrattenere la Classe intorno a lavori su questo stesso argomento, i quali lavori sono pubblicati nelle Memorie dell'Accademia, riprodotti in varii periodici italiani, e dai quali apparisce che il Prof. Cantù ha riconosciuto e dimostrato pel primo la presenza dei suaccennati corpi non solo nelle piante non marine, ma perfino in molti minerali e terreni di giacitura lontana dalle sponde del mare.

La Classe riceve con molta soddisfazione questa comunicazione del Cav. Cantù, e per rivendicare al medesimo il diritto di priorità, che gli compete in questa scoperta, stabilisce che se ne abbia a far menzione nell'atto verbale della presente tornata.

2 giugno.

Il Cav. Menabrea, a nome anche del condeputato Cav. Mosca, fa relazione intorno al merito di una domanda di privilegio del sig. Lorenzo Marchese per una macchina da lui inventata, e destinata alla fabbricazione di tessuti in seta operati.

Si osserva nella relazione, che i tessuti a disegno vennero finora eseguiti coll'apparecchio detto di *Jacquard*, il quale essenzialmente consiste in una serie di cartoni, su cui hanvi tanti buchi variamente distribuiti secondo i varii disegni da eseguirsi, e corrispondenti alle leve, che fanno movere i fili costituenti la catena del tessuto. Cotali cartoni, che variano di numero a seconda dei diversi disegni, e che arrivano talvolta fino a 60 mila, non possono servire che ad una sola combinazione, e devonsi perciò cangiare ogniqualvolta cangiasi disegno. Ora a questi cartoni avendo il sig. Marchese sostituite lastre di ottone tutte eguali, ed uniformemente perforate, ma i cui buchi possono otturarsi con viti, o lasciarsi aperti secondo il bisogno, vale a dire secondo i disegni da eseguirsi, egli ha così fatto al sistema *Jacquard* un'essenziale e vantaggiosissima modificazione, la quale rende assai più facile il lavoro, e diminuisce prodigiosamente la mano d'opera. Oltre a questo, altri pregi ravvisò la Giunta nell'organizzazione di cotesto meccanismo: così l'albero, che porta le lastre rappresentanti i cartoni, invece di star collocato in alto, come nei telai ordinarii, trovasi all'altezza del tessuto, che si fabbrica, il che permette di poter più facilmente e più comodamente invigilare sul processo delle operazioni. Le spole pei fili della trama più non abbisognano della mano di un operaio, chè sono mosse dal meccanismo medesimo, e regolate nel loro movimento dalle lastre anzidette, le quali per la loro disposizione e modo di agire presentano di più il vantaggio di poter servire per due telai addossati l'uno all'altro, ed i quali lavorano contemporaneamente. Lo stesso motore, sia acqua, sia vapore, sia forza animale, per mezzo di idonei congegni può mettere in azione non solo tutte le parti del suddescritto meccanismo, ma varii distinti meccanismi ad un tempo, i quali,

una volta montati lavorano senzachè occorrano, per così dire, operai molto intelligenti, bastando pochi custodi per invigilare l'azione delle macchine.

Premesse queste considerazioni la Giunta, tuttochè conscia che alcune delle idee del sig. Lorenzo Marchese già trovansi messe in pratica per altri meccanismi, ne accoglie favorevolmente la domanda di privilegio.

L'Accademico Conte Avogadro legge: *Quatrième Mémoire sur les volumes atomiques; détermination des volumes atomiques des corps liquides à leur température d'ébullition; nombres affinitaires qui s'en déduisent pour quelques-uns des corps élémentaires.*

Questo lavoro è stampato nel Vol. XII, pag. 39.

Il Cav. Sobrero comunica una Nota, in cui ricordando sommariamente le questioni trattate in un lavoro da esso presentato all'Accademia, a nome anche del Prof. Francesco Selmi, nella tornata del 10 giugno 1849, aggiugne alcuni schiarimenti sullo scopo delle ricerche, che in quel lavoro stanno esposte, e dà ragione di alcune conclusioni, alle quali gli Autori erano stati condotti dai proprii esperimenti, conclusioni che furono più tardi oggetto di osservazioni critiche per parte dei signori Fordos e Gelis, in una loro *Nota* intorno agli acidi tionici, inserita negli Annali di chimica e fisica di Parigi, per l'anno 1850.

23 giugno.

Il Segretario Aggiunto presenta, con molti libri inviati in dono all'Accademia dai rispettivi Autori, una Memoria manoscritta dell'Accademico nazionale non residente il Marchese Massimiliano Spinola, intitolata: *Compte rendu des Hymenoptères inédits provenants du voyage entomologique de M. Ghiliani dans le Para en* 1846. A questa Memoria va unita una lettera dell'Autore, nella quale egli offre all'Accademia il suddetto manoscritto, e la prega a pubblicarlo in uno dei Volumi accademici; la Classe lo gradisce, e ne propone la lettura in una delle prossime adunanze.

Lo stesso Segretario Aggiunto legge quindi una *Nota* manoscritta, trasmessa all'Accademia dal sig. Calvet, Professore di chimica a Manchester,

in cui sono esposti i risultamenti di varie chimiche esperienze da lui fatte collo scopo di dare al commercio un clorato di tenue prezzo. Questa *Nota* è concepita nei termini seguenti:

« J'ai l'honneur de soumettre à l'Académie les résultats d'expériences que j'ai faites pour produire un chlorate à un prix peu élevé, la cherté de ce genre de produit étant la cause du peu d'application qu'il reçoit.

Les premiers chlorates sur lesquels j'ai opéré ont été ceux de baryte et de chaux. Je les ai produits facilement en passant un courant de chlore dans les laits de chaux et de baryte portés à ébullition, et non à la température naturelle, car dans ce cas on n'obtient, comme il est bien connu, que des hypochlorites.

La difficulté de séparer les chlorates de baryte et de chaux des chlorures de ces métaux m'a fait recourir à leur préparation commerciale.

J'ai ensuite agi sur le chlorate de potasse et tâché de découvrir un moyen plus simple de préparer le chlorate de potasse. J'ai été assez heureux pour arriver à ce résultat utile au moyen d'une combinaison chimique toute nouvelle, c'est-à-dire en faisant un mélange de 5 équivalents de chaux vive pour un équivalent de potasse caustique, et y passant à chaud un courant de chlore. Dans cette circonstance il se produit du chlorure de calcium et du chlorate de potasse; ainsi par l'emploi de la chaux on évite l'énorme perte de potasse, qui dans le procédé ordinaire se trouve transformée en chlorure; ainsi au lieu de produire seulement 43^{g},30 de chlorate de potasse sur 100^{g} de potasse réelle, ai je obtenu une proportion de 230^{g}, presque le nombre théorique 260^{g} que fournissent 100^{g} de potasse réelle transformée en chlorate.

Un fait qui démontre d'une manière remarquable combien l'affinité chimique du chlore pour l'oxigène est augmentée par la chaleur, c'est qu'on ne produit que des quantités minimes de chlorates quand on passe le chlore à la température ordinaire sur un mélange de chaux et de potasse caustique.

Un autre point qui ressort de mes expériences, c'est l'influence du degré de concentration des liqueurs; si par exemple on emploie une liqueur de potasse caustique marquant 1,040 et contenant 2778^{g} de fluide, 102^{g} de potasse réelle, et que l'on la mêle avec 431^{g} de chaux ou 5 équivalents, ce mélange n'a produit que 130^{g} de chlorate.

Un autre mélange fait avec 1750^{g} de liquide marquant 1,070 et contenant 100^{g} de potasse réelle, et 5 équivalents ½ de chaux, n'a donné que 158^{g} de chlorate.

Enfin, et ce-ci constitue mon procédé, en prenant une dissolution de potasse caustique marquant 1, 110 de densité et contenant 100^{g} de potasse réelle par 1000^{g} de fluide et y ajoutant 5 équiv. et ¼ de chaux vive, chauffant le tout graduellement à 50°, puis passant un courant rapide de chlore (qui par suite de l'action chimique porte le tout à environ 90°) jusqu'à saturation, filtrant, évaporant à sec, puis reprenant par l'eau bouillante et laissant le tout refroidir, j'ai obtenu ainsi 230^{g} de chlorate de potasse pur. Et par conséquent au lieu de produire 43^{g} de chlorate de potasse, quantité que l'on obtient pour le procédé avec 100^{g} de potasse réelle, par mon moyen les mêmes quantités de potasse donnent 230^{g}. Il devient donc facile d'apprécier l'avantage que présente ce heureux procédé sur l'ancien et combien il facilitera l'emploi du chlorate de potasse ».

30 giugno.

Il Cav. Eugenio Sismonda, condeputato col Cav. Carena, riferisce intorno ad una Memoria manoscritta presentata all'Accademia dal sig. Prof. Filippo Defilippi, sotto il titolo di: *Notizia sopra una nuova specie di Iena.*

Osserva la Giunta che cotesta belva faceva parte ad un piccolo serraglio, che passò lo scorso inverno in questa Capitale, condottovi da certo sig. Laurent. Essa è stata trasportata unitamente ad una coppia di Conguar e ad un Zibeto nel R. serraglio di Stupinigi, ove poco stante perdette la vita. Studiata, tosto fatta cadavere, dal Prof. Defilippi sotto l'aspetto anatomico, fornì al medesimo tali caratteri da indurlo a considerarla come una specie nuova, che denominò *Hyena suilla.* Infatti, a differenza delle specie congeneri già conosciute, questa Iena presenta un falso molare di più alla mascella superiore, ed il tallone del dente ferino collocato in corrispondenza della punta mediana in vece di trovarsi al lato interno della prima punta. A questi caratteri aggiungesi una particolare acutezza nel muso, il profilo della testa incavato alla radice del naso, il processo zigomatico assai largo, l'angolo della mandibola grandemente ottuso ed altre modificazioni osteologiche, che l'Autore crede sufficientemente importanti per somministrare valido appoggio alla nuova specie da lui proposta.

Le conclusioni del parere della Giunta sono che questo lavoro del

sig. Prof. Degilippi merita di essere letto davanti alla Classe, e stampato quindi in uno dei Volumi accademici.

Dopo ciò l' Eccell.mo Presidente invita la Commissione incaricata di esaminare i varii lavori inviati all'Accademia pel concorso ai premii Pillet-Will, prorogato col Programma accademico in data 23 gennaio 1848, a voler leggere i rapporti sui detti singoli lavori, che la Classe già conosce essere in numero di otto, cioè due di Astronomia, tre di Fisica, uno di Meccanica, e due di Chimica.

Quindi il Barone Plana, relatore per quelli di Astronomia, incomincia a riferire sul merito del manoscritto intitolato: *Histoire de l'Astronomie*, ed avente per tutta epigrafe la sola parola *Gatta*. La sua relazione è la seguente:

« La pièce, en langue française, présentée au Concours pour le prix d'Astronomie, ayant pour épigraphe le mot *Gatta*, est une compilation faite par un homme qui a lu les Traités ordinaires sur l'Astronomie, et en a réunis ensuite plusieurs fragmens pour en composer son ouvrage. Puisqu'il était impossible de changer la substance, il fallait savoir varier la forme. Mais il faut avouer que le choix de la face sous laquelle il convenait de présenter chacune des parties n'a pas été heureux, et qu'il ne saurait mériter le prix auquel il aspire. Les ouvrages du même genre déjà publiés, sont à plus d'un titre préférables. Cet ouvrage, par sa nature, ne pourrait pas apprendre la science à ceux qui la savent: mais son défaut capital est d'être tout-à-fait insuffisant pour répandre le goût de l'Astronomie, en offrant d'une manière lumineuse l'ensemble des principaux phénomènes. Les chapitres *Sur la durée de l'année; Sur la précession des équinoxes; Sur l'Évection et l'Équation Annuelle,* sont fort mal rédigés. L'origine, les causes, et les effets n'y sont pas exposés d'une manière satisfaisante. D'ailleurs, l'Auteur ne devait pas croire à la possibilité d'enseigner les premières notions de l'Astronomie à une personne qu'il suppose ne pas savoir ni la théorie des parallèles, ni la propriété des trois angles d'un triangle rectiligne. Car il entreprend d'enseigner ces deux propositions dans le chapitre VII intitulé: *Distance du Soleil à la Terre.* La méthode qu'il y expose est applicable à la Lune, mais non au Soleil.

Le chapitre *Sur les orbites des Comètes* ne saurait en donner une idée suffisante. Il est absurde de s'engager dans une telle question en

débutant par la définition géométrique de la parabole, comme courbe résultante de la section d'un cône.

Il est inutile de multiplier les réflexions de ce genre. Tout lecteur capable et impartial ne sera pas disposé à accorder le prix à la pièce *Gatta*. Toutefois, la lecture d'une telle production est faite pour renforcer l'opinion, que les ouvrages de ce genre ne peuvent être fait avec succès, que par des hommes supérieurs. Eux seuls sont capables de saisir d'un coup d'œil le vaste horizon de la science; eux seuls sont capables de voir les différentes faces sous lesquelles chaque partie est visible, et de la présenter sous une forme plausible. Mais ce tour de force a ses limites; il n'est pas exempt d'illusions. C'est en vain que l'on essaie de comprendre le Système du Monde de Laplace, sans le secours d'autres connaissances qui sont acquises par une éducation scientifique qui est loin d'être populaire ».

Lo stesso Barone Plana alla surriferita relazione fa tosto succedere quella sul secondo manoscritto di Astronomia, intitolato: *Introduzione allo studio dell'Astronomia*, e distinto coll'epigrafe: *Immersa nella contemplazione dei cieli la mia mente obblia le umane miserie*. Cotesta relazione è così concepita:

« L'*Introduzione allo studio dell'Astronomia* in due Volumi, scritta in lingua italiana, e presentata al Concorso per il premio Pillet-Will coll'epigrafe: *Immersa nella contemplazione dei cieli la mia mente obblia le umane miserie*, è un'opera, che stando soltanto all'indice della materia sembra abbracciare le varie parti che compongono la scienza astronomica. Ma, un attento esame sulle singole sezioni in cui l'opera è divisa, trascina ad un giudizio che non è favorevole. Le medesime cose lette nel Trattato di Piazzi od in quello di Santini sarebbero imparate con maggior frutto. Il trattato di *Trigonometria sferica*, che comprende un capitolo piuttosto prolisso, non lascia di essere inferiore a quelli che sono più conosciuti. Lo stesso dirò del capitolo sulla teorica della curva detta *Ellisse*; è una compilazione mediocre, che era meglio tralasciare. Però, questi due capitoli suppongono il lettore iniziato nell'algebra più di quello che si richiede per asserire che in questa compilazione era interdetto il maneggio delle formole algebriche, siccome ciò vien detto in sul principio del capitolo intitolato: *Cenno sull'attrazione universale*. La descrizione degli stromenti è troppo prolissa per un'opera di questo genere, ed è

incompleta per chi mirasse ad impararne l'uso. Poichè in questo caso la descrizione dell' *Istrumento dei passaggi*, per esempio, vuole essere accompagnata dalle formole atte a misurarne le piccole deviazioni. Nel capitolo *Sulla misura delle rifrazioni*, non vi si trovano le più semplici formole, neppure quella di Bradley. La tavola vi è data siccome risultato di un gran numero di osservazioni che sarebbero interpolate. Il primo Volume è terminato con un lungo capitolo avente per titolo *Geografia*. In esso vi si trovano varie cognizioni sulla misura dei gradi della Terra. Ma non però dicasi che la vera teorica sulla figura di essa vi sia bene esposta. Nulla si dice sulle formole che danno la lunghezza di un arco di meridiano in funzione delle latitudini estreme, e dello schiacciamento. Nè si fa cenno delle principali proprietà della *Linea brevissima* ossia *Linea geodesica*.

Il capitolo *Sull'attrazione universale* non somministra idee luminose a chi è ignaro di siffatta teorica. Il moto di traslazione e di rotazione dei pianeti è unicamente attribuito alla combinazione della forza permanente del Sole, con una forza *primordiale d' impulsione* (Ved. pag. 73 del secondo Volume). Egli è noto però, che Laplace (pag. 433, *Système du Monde*) ha assegnata un'origine più filosofica a questo doppio movimento. La teorica del moto proprio del Sole sulla Sfera celeste è d'assai inferiore a quella che si legge altrove. Lo stesso si dica sul capitolo consacrato al moto della Luna. La *Gnomonica* poteva essere più ristretta. Ed il capitolo *Sull'Astronomia nautica* richiedeva maggior estensione: era meglio non scostarsi da quello che si legge nell'Astronomia di Santini.

Termina l'opera un capitolo istorico sull'*Astronomia antica e moderna*. Ma a questo riguardo era quasi impossibile di soddisfare a quanto è lecito di desiderare, senza dare all'opera un'assai maggiore ampiezza.

È inutile di aggiungere altre riflessioni, mentre questo lavoro non mi sembra meritevole del premio cui l'Autore aspira. Oserò soggiungere, che una semplice versione dal tedesco in italiano dell'*Astronomia popolare* del D.re S. H. Maedler sarebbe stato un libro più proficuo e più atto alla diffusione in Italia dell'Astronomia.

Nella pagina 25 del secondo Volume havvi una singolare dichiarazione, onde giustificare la completa ommissione della descrizione e conseguenze del passaggio di Venere sul disco del Sole. Eppure era necessario di far vedere come da tali passaggi si ha il miglior modo onde determinare la distanza della Terra dal Sole.

Nel capitolo (vedi pag. 241-252) del secondo Volume consacrato ai Satelliti, non vi si trova menzione del rapporto che lega le rivoluzioni sinodiche dei tre primi Satelliti di Giove, il quale si esprime coll'equazione $m + 2m'' - m' = 0$, essendo m, m', m'' il loro moto diurno sidereo. Lo stesso rapporto vale per le loro longitudini medie. Egli è in forza di questo rapporto che i tre primi Satelliti non possono mai occultarsi nello stesso tempo. L'Autore non dà veruna idea sulla esistenza di questa impossibilità.

Nelle pagine 77 e 78 del secondo Volume, vi sono soltanto poche parole sulla maniera di determinare le masse dei Pianeti: nella pag. 237 è enunciata la terza legge di Keplero, e non si fa cenno del mezzo che somministra per determinare le masse dei Pianeti che hanno Satelliti: è questa una lacuna che non può essere tollerata in una Astronomia popolare.

Le pagine 67-72 sono consacrate alla spiegazione del fenomeno del *flusso* e *riflusso* del mare: ma paragonando questa spiegazione con quella data in altri libri di *Astronomia popolare*, si scorge che resta inferiore, e d'assai, a quella presentata da Litrow.

Nella pagina 73 è detto « La sola forza d'attrazione riunirebbe in un « sol corpo tutta la materia dell'universo », mentre Laplace dimostra colle leggi della Meccanica razionale « *que l'attraction seule suffit pour* « *expliquer tous les mouvements de cet univers* ».

Che l'Autore di quest'opera non sia un Astronomo, che abbia fatte osservazioni, si arguisce da un passo della pag. 250 del secondo Volume, ove parla dei Satelliti di Giove e loro eclissi, e dice: « Avvengono sì « spesso eclissi in alcuno dei Satelliti di Giove, ed il lor cominciamento « ed il fine sono sì *istantanei* e *ben marcati*, che presentano per la « determinazione delle longitudini geografiche degli acconci segnali visibili « da più paesi ». A queste parole si debbono contrapporre le seguenti, che si leggono nelle pagine 502 e 503 del Tomo terzo dell'Astronomia di Delambre: « Une difficulté particulière à la théorie des Satellites de « Jupiter est l'incertitude des observations. Pour le premier Satellite même « qui entre dans l'ombre ou s'en dégage d'un mouvement plus rapide, « il n'est pas rare de voir deux observations d'une même éclipse différer « entr'elles d'une *demi-minute;* pour le second la différence est plus que « double; pour le 3.ème elle peut aller jusqu'à 3′; elle passe souvent 4′ « pour le quatrième; sans parler des éclipses qui arrivent dans les li- « mites où ce Satellite ne fait que perdre une partie de sa lumière,

« en sorte que tel observateur ne cesse de l'apercevoir, tandis que l'autre « le voit éclipsé pendant 7, 8 ou 10′ ».

Il Conte Avogadro, relatore pei lavori spettanti alla Fisica propriamente detta, legge coll'ordine, con cui qui li produciamo, i seguenti tre pareri della Commissione sui tre distinti manoscritti relativi alla suddetta scienza. Ecco le sue parole:

« Il trattato che porta il titolo di: *Précis élémentaire de Physique*, coll'epigrafe: *A M. le Comte Pillet-Will la Science reconnaissante*, pare assai metodico, ed ordinato, sebbene il principio stesso dell'ordine che vi si segue non possa forse essere da tutti approvato. Vi sono compresi i principali procedimenti e risultati della scienza, ma in modo troppo ristretto per darne un'idea sufficiente a chi voglia seriamente applicarvisi. Nè ciò poteva essere altrimenti essendovi tutta la Fisica, compresa anche la Meccanica, ridotta ad un'operetta di piccolissimo volume. Infatti percorrendone i diversi capi si scorge tosto che questa ristrettezza non ha permesso all'Autore di dare un compiuto sviluppamento ai varii punti che ne formano l'oggetto.

Così per esempio tra le materie che appartengono più specialmente alla Fisica propriamente detta, l'esposizione di ciò che riguarda la capillarità è contenuta in tre sole pagine, di cui una soltanto è consacrata alla teoria. Quindi le imperfezioni e le inesattezze che vi si osservano. I risultati teorici delle sperienze sul calore specifico dei corpi non occupano nemmeno una pagina intiera. Non vi si dice nulla, quanto al calore specifico dei fluidi aeriformi, della distinzione tra il calore specifico a pressione costante, e quello a volume costante.

Nell'ottica non si parla affatto della polarizzazione della luce, e della doppia rifrazione ne' cristalli.

Nelle parti riguardanti l'elettricità ed il magnetismo, alcuni de' punti più importanti sono appena accennati, e si può aggiungere che le teorie dell'Autore non sono sempre conformi agli ultimi risultamenti sperimentali, e non rappresentano così lo stato attuale della scienza.

Questo trattato non pare quindi soddisfare in alcun modo allo scopo del Fondatore del Concorso, non potendo esso condurre ad uno studio accurato della scienza, nè farne conoscere tutta l'estensione.

L'opera intitolata: *Introduzione allo studio della Fisica*, coll'epigrafe:

Vie più che indarno da riva si parte
Perchè non torna tal qual ei si muove
Chi pesca per lo vero e non ha l'arte (Parad. C. XIII)

è preceduta da un proemio, in cui l'Autore dà un'idea generale delle Scienze Fisiche, e dello scopo del suo lavoro.

Essa è divisa in 6 parti, coi titoli seguenti:

Parte 1.ª *Leggi dei fenomeni.* Sotto questo titolo l'Autore parla delle proprietà generali de' corpi tanto ponderabili che imponderabili, e così vi presenta in certo modo tutta la Fisica in compendio.

Parte 2.ª *Spiegazione dei fenomeni.* Vi si parla delle forze in generale, e vi si tratta in particolare dell'elettricità, di cui non si era fatto cenno nella 1.ª parte.

Parte 3.ª *Teoria dei fenomeni.* Questa parte è piuttosto un trattato del metodo da seguirsi nello studio della Fisica, che l'esposizione di alcun ramo della Scienza, se non che l'Autore vi fa entrare come esempi alcuni punti particolari della medesima.

Parte 4.ª *Del perfezionamento e degli incrementi della Scienza Fisica.* Essa può considerarsi come una continuazione della parte precedente relativa al metodo da seguirsi nelle ricerche fisiche, con alcuni nuovi esempii.

Parte 5.ª *Delle applicazioni della Scienza Fisica.* Vi si parla di alcune di queste applicazioni alle arti ecc., con diverse considerazioni metafisiche a tale riguardo.

Parte 6.ª *Critica filosofica.* Nuove idee metafisiche.

L'Autore si proporrebbe di aggiungere a quest'opera un'appendice di Bibliografia, che non ha però ancor presentata.

Da questa esposizione si scorge che quest'opera non è un trattato regolare e compiuto della Fisica, l'Autore avendone solo disperse per dir così le diverse parti in un complesso di considerazioni metafisiche sul metodo da seguirsi nello studio di questa Scienza. Essa non pare altronde potersi considerare nemmeno come un' Introduzione alla medesima nel senso inteso dall'Autore del Concorso, e tale che possa aspirare ad ottenerne il premio »:

« Ultimo lavoro si presenta pel concorso di cui si tratta quello intitolato: *Essai de traité élémentaire de Physique*, coll'epigrafe: *Omnia disposuit (Deus) in numero, pondere et mensura.*

Nell'introduzione l'Autore dà una classificazione delle Scienze, e particolarmente delle Scienze Fisiche che non pare molto conveniente e razionale.

L'opera stessa è divisa in 11 libri di cui i due primi possono ancora considerarsi come introduttorii, il primo intitolato: *Nozioni fondamentali*, e il secondo: *Delle proprietà generali dei corpi.*

Dei 7 libri seguenti sino al 9.° inclusivamente, il 3.° contiene le *Proposizioni fondamentali della Meccanica*, cioè i principii generali di questa Scienza per quanto l'Autore ha creduto necessario di stabilirli in un trattato elementare di Fisica. Gli altri 6 riguardano la Fisica propriamente detta, cioè il 4.°, 5.° e 6.° la Fisica de' corpi imponderabili (elettricità, magnetismo ed ottica); il 7.°, 8.° e 9.° la Fisica de' corpi ponderabili, l'Autore trattandovi successivamente della gravità, dell'aggregazione e del calorico, in quanto quest'ultimo influisce sull'aggregazione. I libri 10.° ed 11.° non sono che complementarii ai precedenti, il 10.° trattando dell'analisi della luce, cioè dei raggi colorati, e di alcune altre proprietà della luce, di cui l'Autore non si era occupato nel libro 6.° consacrato all'ottica, e l'11.° della elettricità dinamica a compimento del libro 5.° in cui l'Autore si era limitato all'elettricità statica.

L'ordine indicato non pare il più proprio a presentare con chiarezza le diverse parti della Fisica. È singolare infatti che l'Autore si sia occupato degli agenti imponderabili prima di trattare dei corpi ponderabili, che si offrono più immediatamente alle nostre osservazioni. Non pare nè anche da approvarsi che l'Autore abbia separato dalla Meccanica, che forma l'oggetto del libro 3.°, quello che riguarda la gravità, che pur presenta l'applicazione più ovvia dei principii di questa scienza, rimandandone la trattazione separata al libro 7.° Finalmente non si saprebbe render ragione di quel rimandare che fece l'Autore a libri complementari in fine dell'opera i trattati dell'ottica, de' colori, ed all'elettricità dinamica, in vece di parlarne unitamente al rimanente dell'ottica, e dell'elettricità statica nei libri destinati a queste parti della scienza.

Quanto alla maniera con cui le diverse parti dell'opera sono trattate, l'Autore vi mostra cognizioni molto estese, e conformi allo stato attuale della scienza, astrazion fatta da alcune ricerche affatto recenti, e forse in parte pubblicate posteriormente alla redazione dell'opera, e dal giudizio che si voglia fare delle teorie proprie all'Autore sopra alcuni punti disputabili, e di cui gli si dee forse lasciare la risponsabilità. Il difetto

però sovra accennato dell'ordine adottato dall'Autore non può a meno di influire sul grado di chiarezza della sua esposizione, e di occasionarvi frequenti ripetizioni e richiami che si sarebbero da lui evitati se avesse trattato di ciascuna parte della scienza a suo luogo.

Si possono inoltre fare sopra alcune parti speciali di questo lavoro le osservazioni seguenti:

1.° Le considerazioni metafisiche, e le generalità che fanno l'oggetto dei due primi libri sono poco confacenti allo scopo, e la parte positiva che vi si racchiude poteva formolarsi in pochissime pagine, anzichè trovarsi sparsa nelle 130 pagine di que' due libri.

2.° La Meccanica nel 3.° libro è trattata piuttosto come applicazione di calcolo matematico, che sotto l'aspetto sperimentale, come si converrebbe ad un trattato di Fisica.

3.° La parte che riguarda la luce è incompleta, poco o nulla dicendosi, per esempio, intorno alla luce polarizzata.

4.° Lo stesso si può dire della parte relativa al magnetismo; non dandovisi per esempio la conveniente estensione ai fenomeni dell'azione diamagnetica ecc.

5.° Nel trattato del calore non si fa che accennare ciò che riguarda la qualità termocroica ecc.

6.° L'elettro-dinamica che forma l'oggetto del libro 11.° è troppo ristretta, e quindi incompleta e confusa, seguendovisi altronde piuttosto il metodo storico che il metodo didattico.

7.° In generale tutto il lavoro pare fatto in fretta, cosicchè si son lasciati in bianco non pochi articoli o capitoli nel manoscritto, benchè figurino nell'indice delle materie.

Dietro al sin qui esposto sembra ai Commissarii che il lavoro di cui si tratta possa piuttosto considerarsi come un abbozzo, che come un'opera profondamente meditata; esso avrebbe potuto riuscir tale da meritare maggiormente l'attenzione della Commissione, se l'Autore, per mancanza di tempo, come egli stesso se ne scusa, non fosse stato costretto a precipitarne la composizione; ma nello stato in cui si trova i Commissarii non sono d'avviso che gli si possa aggiudicare il premio a cui fu aperto il Concorso ».

Dopo il Conte Avogadro, prende a riferire il Commendatore Giulio, qual Relatore per la parte della Meccanica. Il suo rapporto è quello che segue:

« Pel Concorso di Meccanica è pervenuto all'Accademia un solo manoscritto con l'epigrafe: *Mathematicus dumtaxat est hic conceptus.* Esso ha per titolo: *Principii elementari di Meccanica astratta per servire d'Introduzione allo studio di questa Scienza*, e si sarebbe forse dovuto intitolare: *Teoria analitica della riduzione e dell'equilibrio delle forze applicate a' corpi rigidi*, poichè trattasi in esso di questa sola parte della Meccanica.

L'analisi che sto per fare di questo scritto, darà una giusta idea dell'indole sua, e giustificherà, siccome spero, le conchiusioni che avrò l'onore di proporre alla fine della mia relazione.

Senza premettere veruna considerazione sul moto e sulle sue affezioni, e quindi sulla legge d'inerzia, l'A. esordisce con questa definizione della forza: « Una causa *sui generis*, che pone in moto un corpo prima quiescente, oppure modifica in qualsiasi maniera le fasi del prestabilito movimento », alla quale definizione dovrebbe aggiungersi per renderla compiuta: « od impedisce il movimento che altre forze tendono a produrre ».

Egli soggiunge poi che « per equilibro s'intende l'immobilità di un corpo cagionata dalla elisione scambievole di più forze agenti su di esso »: questa definizione lascia pur essa alcuna cosa a desiderare poichè non comprende il caso di un corpo che si muove equabilmente sotto l'azione di forze che si fanno tra loro equilibrio. « *Quel ramo della Meccanica*, dice ancora l'A., che prende a studiare codesto stato singolare dei corpi così bene distinto dagli altri due detti comunemente di quiete e di moto, viene denominato statica »: quasichè un corpo in equilibrio non fosse nè in istato di quiete, nè in istato di moto, ma in un terzo stato differente da entrambi, e ben distinto da essi.

Esposto il modo di concepire e di riconoscere l'eguaglianza di due forze, e dedotta da esso la nozione di una forza multipla di un'altra, cioè della misura delle forze, l'A. passa immediatamente alla considerazione generalissima di un sistema di quante si vogliano forze comunque applicate e dirette, ed enunzia le due proposizioni seguenti, ch' egli considera come evidenti, e prende per base dell' intiero edifizio della Meccanica:

1.° Qualunque sia l'effetto che un sistema di forze tende a produrre, esso non verrà alterato, se a quel sistema se ne aggiunga o tolga uno, che si costituisca da sè in equilibrio.

2.° Se un sistema in equilibrio potrà risguardarsi come il complesso

di due parziali sistemi, uno de' quali si equilibri per sè, altrettanto dovrà aver luogo pel secondo.

Da questi principii l'A. deduce quindi alcune generali proposizioni intorno ai sistemi equivalenti, e supponendo poi che uno di essi consista in una sola forza, ne trae le definizioni della *risultante* e delle *componenti*, ed applicando queste generali nozioni al caso di due forze concorrenti, vien lungamente ricercando le proprietà di cui dee godere la risultante, senza tuttavia avanzarsi per ora fino alla dimostrazione del parallelogramma delle forze.

Questa breve analisi del primo capitolo già basta a dimostrare quale sia il metodo dell'Autore: poco sollecito di agevolare al lettore i primi passi nella scienza egli procede sempre dal generale al particolare, e fedele all'epigrafe inscritta sul titolo della sua Memoria, mai non discende ad esempli semplici e famigliari, i quali soli potrebbero gradatamente schiarire, col soccorso di sensibili immagini, ciò che si cela sotto il velame delle scientifiche astrazioni.

Il capitolo secondo tratta dell'equilibrio delle forze applicate ad una leva: e cominciando tosto dal caso più complicato, l'A. chiama leva « un sistema rigido di punti tutti situati in un piano, uno de' quali sia fisso, e gli altri sieno sollecitati da forze disposte pure nel piano suddetto ». Acciò queste forze si facciano equilibrio mercè della resistenza del punto fisso o fulcro, è necessario ch'esse possano ridursi ad una risultante unica, la cui direzione passi per questo punto: e quindi con una serie di ragionamenti, che non è necessario di qui riprodurre, l'Autore viene a conchiudere, che a ciascuna forza operante sopra una leva, se ne può surrogare un'altra, applicata all'unità di distanza dal fulcro, e con direzione data: l'intensità di questa nuova forza così introdotta, dà la misura del momento di rotazione della forza proposta, cioè, per servirmi delle parole dell'A.: « della grandezza od entità dello sforzo o conato che la forza applicata alla leva esercita sopra di essa affine di spingerla al moto giratorio ». E la somma di tutte le forze applicate all'unità di distanza, ed equivalenti ciascuna a ciascuna alle forze date, è la misura del momento complessivo dell'intiero sistema, momento che debb'essere eguale a quello della risultante del sistema medesimo.

Ammesso poi come evidente, che il momento di una forza rispetto di un punto, dee dipendere unicamente dalla intensità della forza, e dalla distanza della sua direzione da quel punto, cioè è funzione di queste sole

due quantità, per dimostrare che questa funzione non è altro che il prodotto delle medesime, ricorre alla dimostrazione data da DAVIET DI FONCENEX nel Tomo 2.° della *Miscellanea Tauriuensia*, e ripresa poi da FOURRIER nel Tomo 2.° del *Journal de l'École Polytechnique*. Questa dimostrazione sostanzialmente non differisce da quella di ARCHIMEDE, e miglior consiglio sarebbe stato di riprodurla ne' termini stessi in cui era stata da lui proposta, o nel modo tenuto dal GALILEO, che involgerla ne' simboli del calcolo delle funzioni, i quali nulla aggiungono di forza alla dimostrazione, e molto posson nuocere alla chiarezza nella mente di lettori cui non sia famigliare quel ramo di analisi.

Dalla considerazione dei momenti torna l'A. alla ricerca della risultante di due forze concorrenti, e stabilisce finalmente il Teorema del parallelogramma delle forze, per mezzo di un calcolo che non era punto necessario di introdurre, e rende men facile una deduzione, alla quale importa di dare la massima evidenza.

L'A. chiama *Torulo* qualunque sistema rigido mobile intorno un asse fisso, e consacra il terzo capitolo all'esame dell'effetto delle forze applicate ad un tornio, o come si suol dire, alla teorica dei momenti di rotazione delle forze rispetto ad assi comunque diretti. Dopo aver dimostrato, che la somma de' momenti di qualsivoglia sistema di forze è eguale alla somma de' momenti delle proiezioni delle forze medesime sopra un piano perpendicolare all'asse di rotazione, l'A. prende per dimostrata la relazione che passa tra la somma delle componenti di tutte le forze parallelamente ad una retta data, e le somme delle componenti delle medesime forze parallelamente a tre assi ortogonali (relazione di cui gli sarebbe stato facile far comprendere insieme la verità e il significato geometrico) e passa quindi a ricercare l'espressione analitica del momento di un sistema di forze rispetto di un asse condotto fuori dell'origine e con direzione qualunque; e finalmente riferisce (senza dimostrazione, e senza indicare la facile interpretazione geometrica somministrata dalla considerazione delle proiezioni delle aree piane), la relazione che passa tra questo momento, e quelli dello stesso sistema di forze rispetto a' tre assi delle coordinate.

Nel cap. 4.° intitolato: « Delle condizioni di equilibrio, di riducibilità e di irreducibilità di un sistema qualunque di forze applicate ad un corpo rigido », l'A. prende le mosse da queste tre proposizioni ch'egli riguarda come conseguenze indubitabili delle cose esposte nel capitolo precedente:

1.° Se un sistema di forze è in equilibrio il suo momento è nullo rispetto a qualsivoglia punto dello spazio.

2.° Se un sistema di forze ammette una risultante unica, il suo momento è nullo rispetto a qualsiasi punto della direzione di questa.

3.° Se il sistema è irreducibile, non vi ha punto rispetto al quale sia nullo il suo momento.

Quindi per mezzo delle formole stabilite nel capitolo precedente, l'A. deduce da questi principii:

1.° Le sei generali condizioni di equilibrio di un sistema rigido e libero.

2.° L'equazione di condizione per l'esistenza di una risultante unica.

3.° Il valore di questa risultante, e le equazioni della sua direzione.

Si chiude il capitolo con la dimostrazione di un teorema, che altri potrebbe a ragione riguardare come evidente *a priori*, cioè, che il valore della risultante non varia, quando rimanendo invariabili le intensità di tutte le componenti, si fanno variare tutte insieme le direzioni loro, in guisa però che non si mutino gli angoli compresi tra queste direzioni considerate due a due.

Nel capitolo 5.° similmente imprende l'A. una ricerca che potrà parere soverchia: egli si propone cioè di dimostrare, che qualora i criterii dell'equilibrio, o delle reducibilità si verifichino rispetto a un dato sistema di assi, saranno pure verificati rispetto a qualunque altro sistema. Le trasformazioni di coordinate di cui egli fa uso, lo conducono ad un teorema, che espresso nel linguaggio della teoria delle coppie risulta per se stesso evidente; poichè viene semplicemente a significare, che ne' sistemi irreducibili, l'angolo compreso tra la direzione della forza unica, e l'asse della coppia unica che si ponno sempre sostituire alle date forze del sistema, è indipendente dalla posizione e dalla direzione degli assi delle coordinate.

La dottrina del centro delle forze parallele viene esposta nel cap.° 6.° in una forma, la quale, senza renderne più generali le conchiusioni, ne rende tuttavia l'intelligenza men facile, avendo voluto l'A. considerare fin da principio un numero qualsivoglia di forze, dirette nello spazio con angoli dati rispetto a tre assi ortogonali di coordinate.

L'A. passa quindi a dimostrare in un modo, che potea rendersi insieme più breve, più facile e più rigoroso un teorema dato nel 1818 dal sig. Bordoni, cioè, che in ogni sistema piano di forze, il quale non si

riduca ad una coppia, esiste un punto per cui passa costantemente la risultante di tutte le forze, quando, rimanendo invariate le intensità, si fanno descrivere alle forze stesse angoli eguali e per lo stesso verso intorno ai loro punti di applicazione. L'A. conchiude il suo lavoro generalizzando l'enunciato di questo teorema, e dimostrando che in ogni sistema di forze riducibili, e comunque dirette nello spazio, esiste un punto dotato di una proprietà analoga, e che perciò può denominarsi *il centro del sistema*.

Ai Principii astratti di Meccanica tien dietro una breve Appendice intitolata: Cenno elementare delle funzioni: esso contiene alcune elementarissime considerazioni sulla natura e sull'uso dell'analisi algebrica, dirette a spiegare con esempli semplicissimi che cosa debba intendersi per *funzione*, per *costante*, per *variabile*, di quale utilità sia la considerazione della forma delle funzioni, e come possa scoprirsi questa forma, quando si conosca qualche proprietà delle funzioni medesime. Questi Cenni sono troppo concisi per poter essere di vero vantaggio, e d'altronde il calcolo integrale delle equazioni a differenze finite, dal quale dipendono le quistioni accennate, è troppo poco avanzato in ciò che riguarda le equazioni a coefficienti variabili, perchè possano sperarsene così frequenti applicazioni, che giovi introdurne gli elementi ne' libri della natura di quelli per cui è aperto il concorso.

Da questa analisi si vede come scopo dell'A. sia stato di cansare le difficoltà che s'incontrano quando pel Teorema del parallelogramma delle forze si vuol dare una dimostrazione diretta, ed independente da ogni considerazione di moto relativo: egli ha voluto ancora eliminare la considerazione delle *coppie* con tanto successo introdotta nella statica dal sig. Poinsot, e dedurre analiticamente le condizioni dell'equilibrio, e della riducibilità delle forze applicate ad un sistema rigido da due Proposizioni fondamentali, considerate da lui come assiomi. In questo suo assunto l'A. preoccupandosi particolarmente di presentar sempre le quistioni sotto l'aspetto loro più generale, e trascurando affatto la interpretazione geometrica o fisica delle conseguenze cui è condotto, il loro uso nella spiegazione de' fenomeni naturali, e le applicazioni che se ne sono fatte o se ne posson fare alle arti, viene alla fine del suo lavoro senza aver pure profferito il nome della gravità, senza aver quindi introdotta l'idea tanto naturale di rappresentare per via di pesi l'intensità delle forze che si hanno da considerare.

Questo scritto presuppone nel lettore, non solamente una più che mediocre conoscenza de' principii e delle formole della geometria analitica a tre dimensioni, ma ancora una grande pratica nel maneggio di queste formole: laonde esso può bensì riuscire gradito, ed anche assai utile a chi abbia già tanto progredito nello studio da poter supplire da sè a quanto manca in esso per la interpretazione e l'applicazione delle formole generali che in esso si contengono; ma non adempie certamente le intenzioni del Fondatore del premio, il quale chiedeva ai Concorrenti un libro che potesse mettersi fra le mani de' giovani mediocremente istrutti nelle parti elementari delle matematiche, e valesse ad inspirare ai lettori il gusto degli studii fisico-meccanici, e ad aprirne loro, per così dire, la porta.

Nel riconoscere adunque che l'A. ha dato in questi *Principii di meccanica astratta* prova non dubbia di grande ingegno e di studii solidi ed estesi: che l'opera sua è una metodica ed elegante esposizione dei principali teoremi della statica analiticamente dedotti, e fa sperare che la scienza andrà quando che sia debitrice al dotto Autore di altri e maggiori lavori, il Relatore non può tuttavia dispensarsi dal concludere, che, stando a' termini del Programma dell'Accademia ed allo scopo speciale che il sig. Conte Pillet-Will si propose nella instituzione di questi premii, non vi ha luogo di aggiudicarne uno allo scritto che porta per epigrafe: *Mathematicus dumtaxat est hic conceptus* ».

Ultimo a riferire è il Cav. Sobrero, e riferisce sui manoscritti attinenti alla Chimica, che trovansi in numero di due; le sue relazioni son quelle che seguono:

« Al Concorso pei premii fondati dal sig. Conte Pillet-Will, vennero presentati, per la parte Chimica, due manoscritti: uno portante il titolo di *Trattato elementare di Chimica*, coll'epigrafe: *Oh quam iucundum est naturalia phaenomena scrutari!* l'altro intitolato: *Introduzione allo studio della Chimica*, ed avente per epigrafe le parole di Berzelius: *J'ai cherché à rendre mon livre aussi agréable, que le comportait la nature des objets sur lesquels il roule.*

La Commissione, a cui si commise dall'Accademia l'incarico di riferire intorno al merito di questi due lavori, ha proceduto a minuto esame d'ambidue, ed emette ora sovr'essi il seguente giudicio.

Manoscritto intitolato: *Trattato elementare di Chimica* — Epigrafe: *Oh quam iucundum est naturalia phaenomena scrutari!*

L'Autore di questo lavoro si propose di compilare un'operetta destinata a servire di testo a coloro i quali si accingono ai primi studi di chimica. In ciò egli si uniformò a quanto notificava l'Accademia ai Concorrenti nel suo Programma del 23 gennaio 1848 con quelle parole: *Ces ouvrages pourront avoir la forme de traités élémentaires.* Il suo lavoro si compone 1.° di una Introduzione in cui si espongono idee generali, le quali costituiscono la parte teorica d'un trattato di chimica. In essa si discorre della natura della materia, della sua costituzione, delle proprietà fisiche dei corpi, dell'azione chimica e dei fenomeni che l'accompagnano, della teoria degli atomi, degli equivalenti, ecc.; 2.° d'una prima parte, in cui si discorre dei corpi semplici metalloidei e delle loro combinazioni tra di loro; a questa tien dietro la 2.ª parte consacrata all'esposizione della storia chimica dei corpi metallici e delle loro combinazioni sia coi corpi metalloidei, sia tra loro. Chiudesi finalmente l'opera colla trattazione dei corpi organici, della loro classificazione, della loro composizione e proprietà, ed eziandio di alcuni usi ai quali essi si destinano, tanto nelle arti, quanto nella medicina.

La Commissione, approvando il piano di questa operetta, crede tuttavia non poterne lodare l'esecuzione per le seguenti ragioni:

1.° L'Autore, nell'introduzione e nell'ultima parte, quella cioè che riguarda i corpi organici, ha esposte, intorno alla costituzione della materia, alla produzione degli imponderabili, ed altri generali argomenti di filosofia chimica, teorie sue proprie, le quali non sono in armonia colle idee generalmente abbracciate dai Fisici e dai Chimici. Qualunque sia il valore di tali teorie, la Commissione crede che miglior consiglio sarebbe stato il sottoporle al giudizio degli scienziati, esponendole in una Memoria accademica, pinttostochè in un trattato elementare destinato ad istruzione di chi muove i primi passi nello studio della chimica, a cui giova proporre quelle teorie sole le quali hanno ricevuta la sanzione dei più rinomati cultori della scienza.

2.° Le teorie succitate esposte dall'Autore come altrettanti aforismi, non sono nel corso dell'opera discusse, e ventilate; e non hanno in loro sostegno un corredo di prove che possa indurre ad abbracciarle; quindi esse si presentano siccome asserzioni gratuite e prive di fondamento.

3.° In tutta l'opera, ma specialmente nell'Introduzione, trovasi difetto di ordinata e logica successione di idee, dal che risulta oscurità, la quale è sempre difetto, ma specialmente quando trattisi di libri elementari.

4.° Intento l'Autore a porre la scienza sopra nuove basi, ne modificò pure il linguaggio, e rinnovò in molti punti la nomenclatura chimica; il che era pure da evitarsi in un lavoro elementare.

5.° La parte descrittiva, quella cioè che rignarda la preparazione dei corpi, è in quest'opera troppo concisa, spesso trascurata ed oscura, inetta a servire di guida a chi si accinge ad un lavoro pratico.

6.° Non mancano finalmente nel corso di questo scritto imperfezioni ed inesattezze in cose di fatto e di scienza.

Per le addotte ragioni la Commissione reputa che il lavoro finora analizzato non sia meritevole del premio proposto per un'Introduzione allo studio della Chimica dal sig. Conte Pillet-Will.

Manoscritto intitolato: *Introduzione allo studio della Chimica*, **coll'epigrafe:** *J'ai cherché à rendre la lecture de mon livre aussi agréable que le comportait la nature des objets sur lesquels il roule.*

L'Autore di questo lavoro non si propose di redigere un trattato elementare di chimica, descrittivo e pratico quali sono i libri che servono di testo per l'insegnamento nei licei e nelle università. Egli prese per norma il primo Programma di quest'Accademia, in cui si invitavano i concorrenti a compilare tal'opera che esponesse il vero oggetto della scienza chimica, che ne facesse conoscere la bellezza, perchè molti ammirandola ed amandola si ponessero a coltivarla, in cui si mostrassero le ricchezze di questa scienza, si additasse la via per cui essa camminò, tracciando la storia dei suoi progressi e dei suoi deviamenti, indicando le cause e le conseguenze di questi, ecc.

Con tale intendimento l'Autore intese a fare un'opera in cui si comprendessero i fatti riguardanti la storia dei singoli corpi, ma ravvicinati e posti a confronto gli uni cogli altri, sicchè dalla loro contemplazione risalisse il pensiero ai principii generali, i quali mentre opportunamente formolati rappresentano il risultamento di ciò che finora fu fatto, guidano alla previsione dell'esito che debbono sortire le sperienze che si venissero a tentare. Il qual lavoro non potè andar disgiunto dall'indicazione sia

delle lacune che ancora rimangono nella scienza, sia della miglior via che guiderebbe a colmarle.

Per compiere pertanto un sifatto disegno dovette l'Autore conoscere tutti i fatti sperimentali finora osservati riguardanti la storia dei corpi numerosissimi che sono dominio della scienza e dell'arte chimica, penetrarne l'essenza, scorgerne la causa generatrice, vederne la reciproca relazione di analogia o di discrepanza, perchè da questo esame apparisse l'indole di ciascun corpo o di ciascun gruppo di corpi, e la loro attitudine speciale a comportarsi in questo o quell'altro modo nelle reazioni con altri corpi, o sotto l'influenza delle potenze modificatrici delle chimiche affinità.

L'opera è divisa in tre parti.

Nella prima si discorre in genere della materia, delle forze, delle mutazioni di forma e di stato alle quali vanno soggetti i corpi; della affinità, e delle potenze che ne modificano i risultamenti ecc.

La seconda è destinata a presentare un quadro di quanto si conosce intorno alla storia chimica dei corpi inorganici semplici e composti. Perciò stabilita la distinzione tra i primi ed i secondi, e distinti i corpi non metallici dai metallici, l'Autore viene a partire i corpi semplici in gruppi ed a considerare le tendenze di ciascun d'essi, e dei corpi che li costituiscono, ed espone con ordine e naturale transizione dall'uno all'altro tema il modo con cui si comportano i corpi semplici tra loro, e coi corpi composti, e questi tra loro medesimi.

La terza parte poi è consacrata alla chimica organica. Fedele al suo divisamento l'Autore si tenne in questa parte a cose generali non toccando le particolarità di qualche sostanza organica che affine di rendere più concrete le idee. Premesse pertanto alcune viste generali intorno ai corpi organici, ai loro componenti essenziali ed accidentali, alle trasformazioni alle quali essi vanno soggetti, egli procede a discorrere della teoria dei radicali; delle tendenze basiche od acide dei corpi organici; delle metamorfosi alle quali essi vanno soggetti, ecc. Dopo ciò l'Autore discorre partitamente delle classi principali dei corpi organici, perciò delle ammoniache, degli amidi e nitrili, degli alcaloidi artificiali e naturali, dei sali organici, dei carburi di idrogeno, degli alcooli, degli eteri ecc. terminando il suo scritto col discorso delle materie azotate, e della fermentazione.

Lucidità di discorso, successione ordinata di idee, esposizione chiara degli sperimenti, discussione ragionata delle teorie, imparzialità di giudicii

sono qualità che si incontrano in tutta l'opera. La Commissione non dubita d'asserire che quanto penoso dovette essere il lavoro in discorso, altrettanto esso tornerà utile ai suoi lettori, non già a quelli che digiuni di chimica intendono di acquistarne le prime nozioni, ma sì a coloro i quali non contenti di prenderne una qualche tinta, aspirano a coltivarla di proposito e ad arricchirla di nuovi fatti, frutto di ricerche loro proprie. A questi servirà di buona scorta il manoscritto di cui è questione, al quale perciò la Commissione crede sia giusto l'aggiudicare il premio istituito dal sig. Conte Pillet-Will per un' Introduzione allo studio della Chimica.

Non per infermare questo favorevole giudizio, ma per amore di verità, la Commissione crede suo dovere di accennare ad alcune mende di poca importanza, le quali non ledono l'intrinseco valore dell'opera, e che facilmente si potranno togliere quando questa venga a consegnarsi alle stampe. Così gioverà che la prima parte si restringa in più giusti confini togliendone alcuni particolari che non fanno essenzialmente allo scopo e la rendono alquanto prolissa. Converrà pure che nella parte che tratta della chimica organica si dia alquanto maggiore sviluppamento alla esposizione delle teorie delle sostituzioni e degli idracidi. Gioverà infine che, essendo l'opera divisa in lezioni, si ponga a capo di ciascuna di esse un titolo che ne riassuma il contenuto, e finalmente che in fine dell'opera si faccia una tavola analitica che agevoli la ricerca degli argomenti in essa svolti e discussi ».

Dalle conclusioni di tutti questi pareri, approvate dalla Classe con altrettante distinte ballottazioni, ne risultò, che il solo lavoro intitolato: *Introduzione allo studio della Chimica*, ed avente per epigrafe: *J'ai cherché à rendre la lecture de mon livre aussi agréable que le comportait la nature des objets sur lesquels il roule* fu giudicato soddisfare alle condizioni del Programma accademico, e meritevole quindi del promesso premio di L. 2500, premio che difatti la Classe tosto gli aggiudica. Dopo ciò l' Eccell.^{mo} Presidente apre la scheda, su cui è ripetuta l'epigrafe distintiva del lavoro premiato, e vi trova scritto il nome del signor Francesco Selmi, Professore di fisico-chimica applicata alle arti nel Collegio nazionale di Torino; egli lo proclama pertanto l'Autore dell'opera, che riportò il premio di Chimica, proclamazione che la Classe accoglie con particolare soddisfazione, come con piacere avea udite le parole

di lode, che la Giunta nelle sue relazioni tributò a quei lavori, i quali tuttochè non abbiano risposto pienamente alle condizioni del Programma, dimostrano tuttavia nei rispettivi loro Autori una estesa dottrina.

Tutte le schede appartenenti ai lavori non coronati, vennero in questa stessa adunanza abbruciate, a norma del Programma dell'Accademia.

7 luglio.

Il Cav. Menabrea, condeputato col Cav. Botto, riferisce intorno al merito di una domanda sporta al R. Governo dai signori Houyet e Teston, Meccanici a Verviers nel Belgio, diretta ad ottenere un privilegio per l'introduzione in questi RR. Stati di una macchina destinata a nettare e preparare il cotone, la lana, e simili materie filamentose.

La Giunta dichiara, che da quanto si può rilevare dalla descrizione e dai disegni, questa macchina sembra ingegnosa, e capace di soddisfare allo scopo, cui è destinata, ma per mancanza dei necessarii ragguagli essa Giunta non si crede in grado di poter portare un sicuro giudizio sulla novità e sulla priorità d'introduzione di questo meccanismo.

Considerando però che l'importazione di qualsiasi macchina atta a migliorare ed agevolare la fabbricazione dei tessuti di cotone e di lana è un vero benefizio pel nostro paese, conchiude favorevolmente alla domanda dei signori Houyet e Teston, lasciando però ai medesimi tutta la risponsabilità riguardo ai diritti dei terzi.

Lo stesso Cav. Menabrea, condeputato pure col Cav. Botto, fa poscia relazione su una domanda di privilegio dell'Ingegnere signor Gaetano Bonelli per l'introduzione di una macchina destinata alla fabbricazione dei mattoni.

E qui i Commissarii, tuttochè si mostrino conscii che le macchine di questo genere sono in uso in molti paesi d'Europa, asseverano non essere a loro conoscenza che già sieno adoperate in questi RR. Stati; quindi prendendo in considerazione che la fabbricazione dei mattoni in Piemonte è assai trascurata, e che la solidità delle costruzioni richiede che detta fabbricazione venga migliorata, al quale scopo pare loro, che possa benissimo soddisfare la macchina, per cui il sig. Bonelli chiede appunto il privilegio d'importazione, propongono in favore del medesimo la concessione dell'implorata privativa, colla condizione che non più tardi

della prossima primavera sia attivata la fabbricazione in questione, e che il privilegio non s' intenda valido che per quelle sole divisioni amministrative, in cui il ricorrente metterà in esercizio la sua industria.

Il Cav. Sobrero, condeputato coi Cavalieri Cantu' e Sismonda Angelo, riferisce sopra una Memoria manoscritta presentata all' Accademia dal sig. Prof. Francesco Selmi, intorno ad *alcuni nuovi composti di ossigeno, cloro e mercurio.*

Codesti composti l'Autore li ottenne dalla reazione a caldo di una soluzione di sublimato corrosivo con carbonati alcalini diversi; essi sono tutti idratati, ma la quantità d'acqua, che contengono non è guari considerevole, e non ascende che da 25 a 35 per 1,000.

La presenza dell'acqua in alcuni ossicloruri di mercurio già era un fatto riconosciuto dai signori Millon e Roucher, ma essi ritennero questo liquido non come combinato, ma solo meccanicamente interposto. D'avviso contrario si mostra il Prof. Selmi, sia perchè trovò costante la quantità dell'acqua in ciascuno dei sali da lui studiati, sia perchè questa non può essere scacciata se non sottoponendo il sale ad una elevata temperatura, che valga ad indurre in esso un principio di decomposizione, stantechè a nulla vale un semplice essiccamento.

Stabilito questo principio, ed interpretate le formole empiriche fornite dalle analisi, l'Autore deduce i composti in discorso dalla combinazione di ossicloruri idratati con ossicloruri anidri; fa eccezione per un solo, che ripete dalla combinazione di bicloruro di mercurio con un ossicloruro. Egli deriva la moltiplicità di siffatti composti dalla poca differenza nei poteri elettro-chimici, che dee naturalmente passare tra gli ossicloruri idratati e gli anidri, e dalla facilità con cui essi possono passare dall'uno all'altro per ragioni di lieve momento, e fa a questo proposito osservare che mentre col carbonato di calce naturale si ottiene un composto, che ha 85, 46 °/₀ di mercurio, col carbonato di calce artificialmente preparato se ne ottiene un altro, che contiene 88, 17 °/₀ dell' istesso metallo.

Premesse queste considerazioni la Giunta dichiara che il lavoro del sig. Prof. Selmi è meritevole di essere letto davanti alla Classe, per essere poscia stampato in uno dei Volumi accademici.

Dopo ciò il Barone Plana fa la seguente comunicazione intorno alla cometa scoperta dal sig. Petersen:

« La cometa scoperta il 1.° di maggio dal Dottore Petersen in vicinanza del polo dell'eclittica prosegue il suo corso verso l'equatore celeste. La sera del dì 5 luglio, all'istante in cui l'ora siderea era di $15^h, 53', 55''$, questo nuovo astro avea $14^h, 7', 35''$ di ascensione retta, e $39^h, 30', 42''$ di declinazione boreale. Il moto orario in declinazione è uno dei più rapidi, mentre arriva a sei minuti ed un terzo in arco. Ormai questa cometa è visibile ad occhio nudo per chi ha una vista acuta. Ebbi la curiosità di misurarne l'istessa sera, almeno per approssimazione, il diametro della nebulosità, che ne circonda il distintissimo nucleo, e lo trovai di $5', 46''$ in arco: cosicchè presenta all'occhio un'estensione di circa la quinta parte del diametro del sole. Dagli elementi dell'orbita parabolica si arguisce che dista di circa 0,6 dalla terra, prendendo per unità la distanza media della terra dal sole. Progredisce verso il suo perielio per raggiugnerlo il 23 di luglio; sarà visibile in Europa oltre la metà di agosto; il restante dell'orbita potrà essere osservato in America ».

Da ultimo il Segretario Aggiunto legge l'*Elogio storico di Luigi Colla* presentato all'Accademia dal sig. Dottore Delponte, Professore sostituito di Botanica nella R. Università, ed intorno al quale scritto una Giunta accademica già avea fatto favorevole rapporto in una delle precedenti adunanze.

Cotesto lavoro del sig. Dott. Delponte trovasi stampato nel Vol. XII pag. 1.

17 novembre.

Il Segretario Aggiunto presenta alcune preparazioni anatomiche umane, trasmesse all'Accademia dall'Autore sig. Dottore Giuseppe Giovanardi, di Modena, coll'intendimento che, dopo esaminate dal Corpo accademico, venissero depositate nel Museo anatomico della R. Università. La Classe ammira queste preparazioni, e ne tributa all'Autore le ben meritate lodi.

Lo stesso Segretario Aggiunto fa quindi lo spoglio del lungo carteggio, che ebbe luogo con Scienziati sì italiani che esteri nel periodo delle passate ferie, e legge particolarmente una lettera del Socio nazionale non residente il Conte Federico Pillet-Will, in data 27 luglio p. p., nella quale rispondendo al Segretario che lo avea informato intorno all'esito del concorso ai quattro premii da lui medesimo stabiliti, e spirato il giorno

31 dicembre 1849, esprime il desiderio che questo Concorso venga prorogato fino alli 31 dicembre 1852 pei tre premii non per anco aggiudicati. La Classe aderisce a questo giusto e generoso desiderio del Conte Pillet-Will, e conseguentemente l'Eccell.^mo^ Presidente dichiara nuovamente e definitivamente prorogato fino alli 31 dicembre 1852 il Concorso Pillet-Will pei premii di Fisica, di Meccanica e di Astronomia, che sono quelli non ancora stati aggiudicati, ed invita la Commissione, che si è finora occupata di quest'affare, a voler stendere un nuovo Programma, ed a presentarlo, tosto preparato, all'approvazione della Classe, onde possa al più presto venir pubblicato e divulgato.

Il Cav. Sobrero, a nome anche dei condeputati Conte Avogadro e Cav. Cantu', fa relazione intorno al merito di una nuova foggia di mulino inventato e proposto dal sig. Ignazio Boggio, già Saggiatore all'Uffizio del Marchio di Novara, destinato all'amalgamazione delle ceneri e delle miniere argentifere ed aurifere.

Siffatta operazione, osserva la Giunta, si eseguisce sempre diluendo dapprima le ceneri auro-argentifere con una quantità d'acqua sufficiente per ridurle alla consistenza di una poltiglia piuttosto sciolta, aggiugnendovi poscia un po'meno della metà del loro peso di mercurio, ed agitandole e mescolandole con questo metallo col mezzo di opportuni congegni; separato quindi dopo un determinato tempo il mercurio, che seco trasse i metalli capaci di amalgamarsi, si sottopone ad una filtrazione forzata attraverso una pelle di camoscio, e si estraggono finalmente dall'amalgama i metalli preziosi, scacciandone il mercurio mercè la distillazione. La parte più essenziale adunque di questo procedimento consiste nell'agitazione delle ceneri col mercurio, al qual fine già idearonsi e sono in uso varii apparecchi.

Sovra tutti questi è d'avviso la Giunta che meriti la preferenza il mulino proposto dal sig. Ignazio Boggio, il quale è particolarmente raccomandato dall'economia sì di tempo che di mano d'opera, non che dal notevole risparmio di mercurio, e dai maggiori prodotti, che naturalmente tengon dietro ad una più perfetta amalgamazione.

Il problema che il sig. Boggio ha cercato ed è riescito a risolvere, è quello di moltiplicare il più possibile i punti di contatto tra le ceneri e'l mercurio, e con un continuo ed eguale rimescolamento agevolare e rendere pronta l'amalgamazione. Egli l'ha risolto mercè alcune importanti

modificazioni al così detto *mulino orizzontale* del sig. DI HENNIN, e facendo cessare un inconveniente lamentato da tutti quelli, che esercitano simile industria, quello cioè proveniente dalla grande differenza, che passa tra la densità del mercurio e quella delle ceneri diluite con acqua, per cui tendendo il mercurio a rapidamente raccogliersi nelle parti più declivi dell' apparecchio, lascia inamalgamata e galleggiante gran parte delle ceneri.

A provare l'efficacia del mulino in discorso, la Giunta istituì appositi esperimenti comparativamente con quello del sig. DI HENNIN, e sopra 30 chilogrammi di ceneri umide per due terzi nuove, e per un terzo già state amalgamate, col mezzo di 14 chilogrammi di mercurio in otto ore ottenne:

Col mulino DI HENNIN — argento gr. 77,937
oro ... » 1,500;
Col mulino BOGGIO — — argento » 92,390
oro ... » 1,858.

Conseguentemente a questi ottimi risultamenti la Giunta conchiude commendando il mulino del sig. BOGGIO, e dichiarandone l'Autore assai benemerito dell' industria, cui il medesimo dee servire.

Da ultimo il Cav. CANTU', collo scopo di prender data, annunzia alla Classe la prossima lettura di un suo lavoro intorno ad alcune ricerche chimiche da lui instituite, e mediante le quali sarebbe giunto a scoprire la presenza dell' iodio nelle acque distillate per uso medico.

1.° dicembre.

Il Segretario Aggiunto presenta, a nome del sig. Ingegnere Cav. MAUS, una tavola di osservazioni termometriche fatte dal 21 settembre a tutto novembre 1849 dal Curato sig. Pietro DOMPNIER a Modane, nella valle della Moriana, e dal Curato sig. G. M. VACHET a Bardonnèche in quella della Dora.

La Classe delibera che cotesta tavola (che è quella che segue) sia stampata nella *Notizia storica* per le medesime ragioni, per cui chiamò la stampa delle lettere dei signori G. DI COLLEGNO ed Elia DI BEAUMONT (ved. pag. LXX e seg.), vale a dire perchè crede conveniente di far conoscere che cosa si pensa e che cosa si sa di fatto intorno alle condizioni fisiche delle sovranominate regioni, attraverso le quali v' ha il progetto di costrurre una strada ferrata.

TABLEAU GRAPHIQUE

DES

OBSERVATIONS THERMOMÉTRIQUES COMPARATIVES.

faites

à **Modane** *par M. le Curé* **Pierre Dompnier**

à **Bardonnèche** *par M. le Curé* **J. M. Vachet**

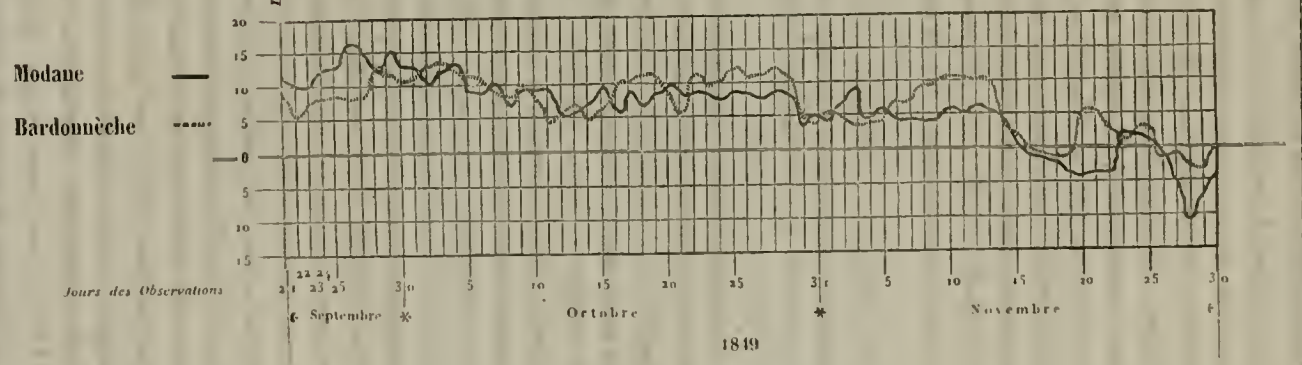

Lo stesso Segretario Aggiunto, unitamente a varie altre, legge una lettera del Conte Alessandro Spada, indiritta al Prof. Angelo Sismonda, nella quale lo scrivente prega questo nostro Collega a voler comunicare all'Accademia che i Professori Meneghini e Paolo Savi scoprirono numerose impronte di *Pecopteris arborescens* e di *Anularia longifolia* negli schisti neri antracitici della nuova miniera di cinabro, che si scava ad Ajano in Toscana. Questa scoperta e per sè e per l'analogia che stabilisce tra il terreno verrucano e gli schisti antracitici e parimenti felciferi di Petit-Cœur, nella Tarantasia, è al suo giusto valore apprezzata dalla Classe, la quale perciò vota ringraziamenti al Conte Alessandro Spada per la dotta comunicazione, che si compiacque di farle.

Il Cav. Sobrero, condeputato col Cav. Cantu', fa relazione intorno ad un opuscolo manoscritto del sig. V. Giuseppe Sella, intitolato: *Metodo comparativo di determinare gli acidi, gli alcali, i sali ed i corpi semplici nelle loro soluzioni.*

Per ben comprendere il soggetto di questo lavoro, convien premettere un cenno su alcuni reagenti comunemente usati dai chimici per riconoscere l'acidità, l'alcalinità od altro carattere di alcuni corpi.

Molti corpi acidi o basici hanno la proprietà da lungo tempo conosciuta di reagire in modo particolare sopra le così dette carte reagenti; così gli acidi solubili arrossano la carta azzurra tinta col tornasole, gli alcali imbruniscono quella colorata colla curcuma; inoltre molti sali conservano le proprietà o dell'acido o della base, e producono quindi sulle anzidette carte le mutazioni, che svelano gli acidi o gli alcali. Anche tra i corpi semplici havvene taluno capace di indurre su certe sostanze organiche cangiamenti di colore affatto caratteristici: ad esempio il iodio rende azzurro l'amido, il cloro produce lo stesso effetto sulla soluzione di resina di guaiaco ecc.

Ora queste naturali reazioni son quelle appunto, che servirono di base al lavoro del sig. V. Giuseppe Sella, lavoro piuttosto esteso, e che dà a divedere nell'Autore un uomo non solo assai perito nell'arte sua, ma distinto conoscitore delle cose chimiche. Per asserzione della Giunta i procedimenti pratici suggeriti da lui non superano in esattezza quelli squisitissimi di *acidimetria*, *alcalimetria*, *clorometria* ecc. cotanto illustrati da Gay-Lussac, ma sono capaci di fornire indicazioni sufficientemente precise da bastare ai bisogni di coloro, che esercitano le arti chimiche, come ad esempio i tintori, i fabbricanti di carta, ecc. ecc.

La Giunta tributa pertanto al sig. Sella le ben meritate lodi per l'utilissima applicazione, che egli seppe fare delle sue cognizioni chimiche all'arte che professa con singolare distinzione, e se il lavoro presentato all'Accademia in vece di avere la forma di un trattato o di un'istruzione pratica ad uso dei manufattori, avesse quella di una Memoria scientifica, essa ne proporrebbe la stampa in disteso nei Volumi accademici; per quella ragione però si limita a proporre la stampa di quella parte che tocca più davvicino la scienza, da inserirsi nella Notizia Storica, siccome appunto si fa pubblicando il seguente sunto stato redatto dall'Autore medesimo:

METODO COMPARATIVO

per determinare gli acidi, gli alcali, i sali ed i corpi semplici nelle loro soluzioni.

1. **Principio fondamentale.** — I metodi ora seguiti per determinare le proporzioni quantitative degli acidi e degli alcali si fondano generalmente, come è noto, sull'applicazione di questo principio: cioè, che gli acidi e gli alcali richieggono tutti quantità proporzionali di alcali e di acido per venire neutralizzati.

Allorquando gli acidi come gli alcali trovansi in liquidi concentrati si ottiene una molto grande esattezza, ma non così, mi pare, se i liquidi sono dilungatissimi, vale a dire, se il corpo a determinare è in piccolissima proporzione relativamente al suo dissolvente.

In questo ultimo caso sembra che col metodo che esporrò, in poche parole, si ottenga una più grande esattezza, con maggiore facilità ed economia di tempo. Esso riposa sovra di un altro non meno semplice principio, e si estende a tutti i corpi in generale.

Per ritrovare la quantità di un corpo nelle sue soluzioni non è necessario di investigare tutta la quantità di un altro corpo che esso è capace di distruggere ossia di neutralizzare; per noi basta il conoscere *la relativa azione di un tale corpo sopra di altri in circostanze eguali.*

I chimici adoperano ordinariamente certe carte colorate, che essi chiamano carte reagenti, per scoprire la presenza degli acidi o degli alcali nelle loro soluzioni.

Ora, osservasi che le soluzioni di questi corpi modificano le rispettive

carte reagenti tanto più fortemente, e con tanto maggiore celerità, quanto più concentrate esse sono. Inversamente le soluzioni acide o basiche quanto più dilungate si trovano producono modificazioni tanto più deboli e tanto più lente sulle loro carte reagenti.

Partendo da questo modo di comportarsi delle carte reagenti colle soluzioni degli acidi e degli alcali più o meno concentrate, e che molti avranno pure avuto occasione di osservare, noi possiamo stabilire per principio: *che, allorquando si può paragonare la modificazione prodotta da un acido oppure da un alcali a tenore determinato con quella che produce lo stesso acido o lo stesso alcali a tenore indeterminato, e che si possono entrambi portare, dilungandoli con acqua, a produrre la medesima azione sulla carta reagente, non vi debba più essere dubbio che l'acido o l'alcali provato venne in entrambi i casi condotto allo stesso tenore. E siccome si tenne conto della quantità di acqua aggiunta all'uno ed all'altro liquore, sarà facile, dalla conoscenza del tenore primitivo di uno dei liquori, dalla quantità di acqua che gli venne aggiunta, e dalla quantità di acqua che venne aggiunta al liquido a tenore sconosciuto, il calcolare questo sconosciuto tenore.*

Come si può scorgere, questo principio è universale; esso è applicabile non solo alla determinazione degli acidi, che fanno volgere al rosso la carta di tornasole, degli alcali che fanno volgere al rosso bruno la carta di curcuma, ma pur anche a determinare la relativa quantità dei sali e dei corpi semplici nelle loro soluzioni, come quelli che sono capaci di indurre sulle rispettive carte reagenti modificazioni analoghe a quelle degli acidi e degli alcali.

2. **Polimetro chimico.** — Per portare due soluzioni allo stesso tenore, col mezzo di opportune aggiunte di acqua, si fa uso di un semplice istrumento, che mi pare di poter distinguere col nome di *polimetro chimico*, perchè esso serve a determinare la più gran parte dei corpi che formano lo scopo delle indagini dei chimici.

Questo istrumento consiste essenzialmente in due tubi di vetro *A*, *B* dell'altezza di 30 centimetri per 3 centimetri di diametro interno; i quali due tubi sono divisi in 20 parti eguali, ossia graduati, e numerati a cominciare dal basso andando all'alto, contrariamente a ciò che ha luogo nell'alcalimetro comune che è numerato dall'alto al basso.

Con questi due tubi è facile il venire a conoscere la composizione ossia il titolo delle diverse soluzioni (*).

Sia una soluzione di titolo determinato, ossia una soluzione a tenore conosciuto del corpo che si vuole determinare. Una tale soluzione si può considerare come una soluzione normale da prendersi per termine di paragone, onde valutare le altre soluzioni a tenore incognito dello stesso corpo.

Pongasi un volume di questa soluzione normale nel tubo *A*, e si ponga un volume della soluzione a determinarsi nel tubo *B*. Le due soluzioni si troveranno ora al 1.° grado dello strumento.

Si versi una parte di ambe le soluzioni nei bicchierini *a*, *b*, quindi in questi s'introducano, contemporaneamente, due liste della carta reagente, formate dividendo per metà una lista più grande, e si immergano per i capi corrispondenti. Dopo un breve spazio di tempo, si estraggano dai bicchierini le due liste, e si paragoni, nella modificazione prodotta, l'azione delle due soluzioni.

Quella soluzione che avrà prodotto un'azione più energica sarà più concentrata, e converrà dilungarla nel tubo graduato.

3. **Dilungamento delle soluzioni, e calcolo dei titoli risultanti.** — Per ipotesi, la soluzione a tenore determinato, di cui una parte si pose nel tubo *A*, sia quella che è maggiormente concentrata. In tale circostanza, prendendo per metà il liquido normale posto nella prima parte del tubo *A*, se noi, per portare i liquidi allo stesso grado di azione, lo dilunghiamo con $4 - 9 - 99 \ldots\ldots n$ volumi d'acqua, il liquido ottenuto, avendo un volume $5 - 10 - 100 \ldots\ldots n+1$ volte il volume primitivo, non conterrà più, per ciascuna parte, che $\frac{1}{5} - \frac{1}{10} - \frac{1}{100} \ldots\ldots \frac{1}{n+1}$ della quantità del corpo sciolto nella prima parte, e così, essendo conosciuto il titolo del liquido normale, si calcolerà agevolmente il titolo del liquore ottenuto, e si verrà a sapere quello del liquore sconosciuto.

Reciprocamente se il liquido a tenore sconosciuto è maggiormente concentrato del liquido a tenore conosciuto.

(*) *N.B.* Per titolo di una soluzione noi intendiamo il rapporto del peso del corpo sciolto al peso della soluzione totale. Così, p. e., l'acqua di calce comune, che, secondo DALTON, contiene sciolto $\frac{1}{778}$ del suo peso d'idrato di calce, è una soluzione d'idrato di calce del titolo di $\frac{1}{778}$.

Volendo dilungare nel polimetro chimico le soluzioni oltre il grado 20° si fa uso dei due tubi predetti sussidiati da due boccie di vetro A', B'. Così, onde conseguire il grado 29°, p. e., si porti sopra una parte del liquido a dilungare, posto nel tubo, 19 parti di acqua, si versi il liquore, così dilungato, nella boccia, quindi in questa si aggiunga ancora 9 parti d'acqua. Ma i gradi 25 – 50 ecc., espressi da numeri multipli di quelli segnati nel tubo, si ottengono più speditamente: 1.° col dilungare una parte del liquore sino *al numero della parte aliquota*; 2.° coll'innalzare nel tubo una parte del liquore, così dilungato, sino *al numero che esprime quante volte la parte aliquota sta nel suo multiplo.*

4. **Errore nel calcolo dei titoli.** — Dal ragionamento che qui sopra abbiamo fatto, si vede che noi applichiamo ai pesi i ragionamenti fatti sui volumi. Con un tale metodo, quando vi ha contrazione o dilatazione, e quando la densità dei liquidi che si mescolano è diversa, non si ottiene un'esattezza matematica.

Infatti sia V il volume di un liquido;
V' il volume di un secondo liquido che si mescola al primo;
D la densità del primo liquido che ha un volume V;
D' la densità del secondo liquido che ha un volume V';

si mescolino i due liquidi, se non vi ha contrazione nè dilatazione alcuna chiamando d la densità del nuovo liquido, avrassi evidentemente dopo il miscuglio un liquido che avrà un volume $V+V'$ e che avrà un peso eguale al peso dei due liquidi riuniti; e siccome il peso del primo liquido è VD, e quello del secondo è $V'D'$ avrassi sempre

$$VD+V'D'=(V+V')d \qquad \ldots\ldots\ldots (1);$$

se vi fosse contrazione invece di avere dopo il miscuglio il volume $V+V'$ si avrebbe solo p. e. $\frac{1}{2}(V+V')$. Supponiamo che la contrazione sia $\frac{1}{c}$, vale a dire che dopo il miscuglio il volume sia solo $\frac{V+V'}{c}$, avrassi allora

$$VD+V'D'=\frac{V+V'}{c}\,d \qquad \ldots\ldots\ldots (2).$$

Questa equazione (2) dimostra che quando vi è contrazione i rapporti

che hanno fra loro i volumi V; V'; $\frac{V+V'}{c}$ non sono gli stessi dei rapporti dei pesi VD; $V'D'$; $VD+V'D'$. L'equazione (1) indica che anche quando non vi è contrazione solo se $D=D'=d$; i rapporti di V; V'; $V+V'$ sono gli stessi dei rapporti VD; $V'D'$; $VD+V'D'$. Quindi è che solo in tale caso si potrebbero scambiare i rapporti dei pesi e dei volumi; ma il dilungamento delle soluzioni, su cui operiamo, ne scosta così poco la densità da quella dell'acqua pura che l'errore lievissimo, che si commette, è immensamente minore dell'approssimazione dell'istrumento; cosicchè non gioverebbe a nulla il calcolare esattamente i suddetti rapporti.

5. Grado di approssimazione nelle determinazioni. — Quando si viene a determinare il titolo di una soluzione qualunque è importante il conoscere sino a qual grado di approssimazione si ottiene il titolo stesso. Ciò è quello che si può sempre ottenere col nostro istrumento.

Imperocchè, siccome una soluzione più concentrata produce una più forte azione sulla carta determinatrice, ne deriva che, se si ha una prima soluzione indeterminata, la cui azione sia per una parte minore dell'azione di una seconda soluzione determinata, e per l'altra parte maggiore dell'azione di una terza soluzione egualmente determinata, il titolo della prima soluzione starà fra quello della seconda e quello della terza.

Laonde, quando si applica il nostro istrumento per determinare soluzioni a tenore incognito, per sapere, nel tempo stesso, l'approssimazione che si raggiunge, converrà *comprendere*, col mezzo della carta, *il liquido a tenore sconosciuto fra due liquidi a tenore conosciuto, e che non differiscano tra loro che di una quantità così piccola quanto la sensibilità della carta ancora comporti.* Ciò fatto, è chiaro che il liquido a tenore sconosciuto si potrà ammettere come avente un titolo medio differenziale fra quello dei due liquidi a tenore conosciuto; e l'errore in cui s'incorre è minore della differenza dei titoli di questi due liquori a tenore conosciuto.

Abbiasi una soluzione di un dato corpo, di cui si brama conoscere il titolo, comparo questa soluzione con una soluzione normale dello stesso corpo, il cui titolo è conosciuto p. e. $\frac{1}{x}$. Trovo p. e. che se aggiungo ad 1 volume della soluzione normale 4 volumi d'acqua, la soluzione a determinarsi modifica la carta con minore forza della soluzione col 5.° grado.

E trovo invece che se aggiungo 5 volumi di acqua la soluzione a determinarsi modifica con maggior forza la carta di quel che faccia la soluzione col 6.° grado. Il titolo della soluzione indeterminata è dunque fra $\frac{1}{5}\times\frac{1}{x}$ ed $\frac{1}{6}\times\frac{1}{x}$, e posso ritenere il suo titolo siccome

$$\frac{\frac{1}{5}+\frac{1}{6}}{2}\times\frac{1}{x}=\frac{11}{60}\times\frac{1}{x}\ ;$$

e l'errore che commetto è minore di

$$\frac{1}{2}\left(\frac{1}{5}\times\frac{1}{x}-\frac{1}{6}\times\frac{2}{x}\right)=\frac{1}{60}\times\frac{1}{x}\ ,$$

come abbiamo detto.

Il precedente modo di operare è quello che devesi sempre seguire nelle applicazioni particolari. Ma quando vuolsi conoscere semplicemente l'esattezza, di cui è suscettibile la determinazione di un corpo nelle sue varie soluzioni più o meno concentrate, *basta il cercare le più piccole differenze di titolo in più, oppure le più piccole differenze di titolo in meno che la carta è capace di accusare.* Imperocchè è da presumersi (come realmente succede) che la stessa esattezza, la quale si trova al disopra, si trovi pure al disotto del titolo intermedio. Cercando tali differenze per ogni corpo nelle sue differenti soluzioni, più o meno concentrate, si avrebbe il vantaggio di venire a conoscere presso quali titoli conviene ridurre le soluzioni per ottenere la più grande approssimazione nel determinare le soluzioni indeterminate di ciascun corpo. Ecco in quale modo si potrebbero trovare le più piccole differenze di titolo che la carta è capace di svelare presso le differenti soluzioni.

6. Calcolo delle differenze. — Si prende il liquido il cui titolo è conosciuto p. e. $\frac{1}{x}$ se ne mettono 10 parti nel tubo, poscia si allungano di una parte di acqua, indi si vede se la differenza di modificazione della carta, posta in entrambi, sia tale da riescire sensibile a prima vista. Se la differenza è sufficientemente sensibile, ciò vuol dire che la carta può accusare una differenza di titolo eguale all'$\frac{1}{11}$ di $\frac{1}{x}$. Infatti il titolo del liquido essendo $\frac{1}{x}$, quello della soluzione che contiene 10 parti di

esso allungate con una di acqua è $\frac{10}{11}\times\frac{1}{x}$ e la loro differenza è $\frac{1}{11}\times\frac{1}{x}$. Se la carta accusa fortissimamente tale differenza di titolo, allora provisi ad allungare le 10 parti del liquido con $\frac{1}{2}$ parte di acqua. Se la diversità di colorazione riesce ancor sensibile, ciò significa che la carta accusa $\left(1-\frac{10}{10.5}\right)\frac{1}{x}=\frac{0.5}{10.5}\times\frac{1}{x}=\frac{1}{21}\times\frac{1}{x}$ di differenza di titolo. E se la differenza di colorazione è ancor troppo forte si procede avanti fino al limite allungando con proporzioni di più in più piccole.

Se la carta non accusa l'aggiunta di 1 d'acqua per 10 di soluzione, vogliousi aggiungere 2 oppure 3 ecc. parti d'acqua, finchè la carta accusi la differenza della soluzione paragonata colla soluzione allungata. Se si dovette aggiungere 3 parti di acqua per rendere tale divario apprezzabile, la differenza di titolo riconoscibile è evidentemente

$$\left(1-\frac{10}{13}\right)\frac{1}{x}=\frac{3}{13}\times\frac{1}{x}\ .$$

In tale modo si arriva a sapere quali sono i divarii che la carta determinatrice è capace di occupare presso liquidi che non sono di titolo molto diverso.

7. **Risultati.** — Con questo metodo di calcolare le differenze, e servendomi di una carta di campeggio, io vidi che i titoli dell'acido solforico intermedii fra $\frac{1}{500}$ ed $\frac{1}{100,000}$ sono determinabili senza difficoltà con un errore minore di $\frac{1}{10}$ del titolo esistente. Così p. e. posso distinguere agevolmente colla carta di campeggio una soluzione composta di

$$\left\{\begin{matrix} SO^3+HO=0.00002 \\ HO=0.99998 \end{matrix}\right\}$$

da una soluzione di

$$\left\{\begin{matrix} SO^3+HO=0.000018 \\ HO=0.999982 \end{matrix}\right\}.$$

Questa esattezza rapportata alla quantità di acqua in cui così poco acido si trova disseminato mi pare già riguardevolissima, per non dire impossibile ad ottenersi cogli altri metodi.

Ma io ho trovato che, presso delle soluzioni di acido solforico del titolo di $\frac{1}{10.000}$ circa, se si ha cura di scegliere una carta di spessore e di colore ben uniforme, si può ancora, con un po di attenzione, distinguere la differenza di $\frac{1}{20}$ del titolo esistente. Quindi ne nasce che il mio metodo non sarebbe disprezzabile per determinare, nei casi comuni, le stesse soluzioni concentrate, queste potendosi sempre, con opportuni dilungamenti, portare a quel titolo in cui s'incontra la massima esattezza.

Cogli acidi nitrico, cloroidrico ottiensi una esattezza corrispondente, anzi l'azione di questi tre acidi sulla carta di campeggio mi sembra stare in ragione inversa dei loro equivalenti chimici.

Gli altri acidi più deboli sono dosabili in modo affatto analogo.

Le soluzioni alcaline si possono assai bene dosare col mezzo della carta di curcuma la quale è capace di svelare, nelle più favorevoli circostanze, la differenza di $\frac{1}{20}$ del titolo esistente. Questo mi trasse a servirmi del mio metodo per determinare con prestezza la relativa bontà della potassa e della soda del commercio, e mi condusse a fare una importante applicazione del mio istrumento nell'arte tintoria, come dirò fra breve. Io ho inoltre osservato che, ammettendo con Dalton che l'acqua di calce comune sia una soluzione di idrato di calce del titolo di $\frac{1}{778}$, se si dilunga un volume di acqua di calce con 199 volumi di acqua in modo da ottenere una soluzione di idrato di calce del titolo di $\frac{1}{155600}$, questo ultimo titolo si può ancora distinguere con un errore minore di $\frac{1}{1.556.000}$; mi pare che cogli altri metodi non si potrebbe ottenere in modo alcuno un simile risultato.

I sali ed i corpi semplici si possono determinare nel modo stesso colle rispettive carte reagenti. Così p. e. il cromato di potassa si potrebbe determinare con una carta trattata con acetato di ossido di piombo. Il iodio si determina facilmente con una carta di amido, colla quale carta una soluzione acquosa di iodio che contiene solo $\frac{1}{210.000}$ di iodio si determina ancora bene con un errore minore di $\frac{1}{2.310.000}$ di iodio. Il cloro

ed il cloruro di calce si possono parimente determinare colla carta di guaiaco, ed ancor meglio con una carta *amido-iodurata*. Onde io penso che il mio metodo dovrà risultare di non lieve giovamento ai consumatori di cloro e di cloruro di calce, come sono gli imbiancatori, i fabbricanti di carta, e via dicendo.

Quello che non si deve perdere di vista si è che tutte queste determinazioni si compiono con una singolare facilità ed una impagabile economia di tempo.

8. Avvertenze. — Per effettuare colla maggior esattezza possibile la determinazione dei vari corpi, seguendo questo metodo comparativo, conviene sempre fare attenzione a ciò che la carta determinatrice sia di colore e di spessore ben uniforme. La carta deve stare per un tempo precisamente eguale nei due liquidi a comparare. Se a questa ultima condizione non si attende è facile cadere in gravi errori, perchè l'azione modificante è in ragione diretta del tempo che le soluzioni restano a contatto della carta reagente.

Ma quest'azione non è solo in ragione diretta del tempo, essa è anche in ragione diretta del corpo modificatore presente, cioè, *l'azione è nella composta del tempo e del corpo modificante*. Da questo si deduce per la pratica, che l'esperimentatore dovrà tenere le liste colorate tanto più brevemente a contatto della soluzione quanto più concentrate queste si troveranno.

I due liquidi che si paragonano debbono avere la medesima temperatura, perchè l'azione delle soluzioni sembra essere anche in ragione diretta della temperatura, almeno in alcuni casi.

Finalmente è necessaria una certa pratica per prendere divisioni esatte sul tubo graduato, perchè, a causa della capillarità, il liquido forma un menisco concavo e per cui, guardando orizzontalmente il vetro, si vede che il liquido stesso segna due limiti di altezza. Il limite superiore non è ben definito, ma è ben distinto il limite inferiore; perciò, per ottenere una sufficiente esattezza nelle esperienze, conviene sempre che il segno della divisione, il centro, ossia il punto più basso del menisco, e l'occhio dell'osservatore formino una sola linea retta.

Chiuderò quest'estratto coll'applicazione sopra indicata:

9. Applicazione all'arte tintoria. — Nell'arte tintoria, per tingere le stoffe in turchino solido, adoperasi esclusivamente l'indaco. Questa materia colorante, non venendo sciolta nè dagli acidi, nè dagli alcali dilungati,

allorchè trovasi nel suo stato naturale, si deve ridurre, ossia in parte deossidare col mezzo di sostanze grandemente avide di ossigeno. L'indaco ridotto, altrimenti denominato l'indigotina, produce colla calce due combinazioni, l'una insolubile con molta calce, l'altra solubile con poca calce. Ora, l'arte del tintore, nel servirsi dell'indaco per tingere in turchino solido, consiste essenzialmente nel proporzionare la quantità della calce in modo da ottenere sempre una combinazione solubile d'indigotina e di calce.

Per la diversa natura della lana e del cotone, usansi due differenti metodi nel tingere coll'indaco, vale a dire, per le lane fannosi servire alla deossidazione dell'indaco materie organiche in via di decomposizione spontanea, e si tinge ad una temperatura di +55° centigradi circa; per il cotone si fa servire il protossido di ferro e si tinge alla temperatura ordinaria. Con questo ultimo metodo non s'incontrano grandi difficoltà, non hassi d'ordinario che a procurare di non impiegare una troppo grande quantità di calce che precipiterebbe l'indigotina; ma col primo metodo l'affare è molto più scabroso. Oltre allo stesso inconveniente qui hassi a temere un altro caso, cioè il difetto di calce. La qual cosa quando succede, le sostanze organiche trovandosi in circostanze favorevoli per decomporsi, la fermentazione acquista una troppo grande attività, e le sostanze azotate, che si trovano nel tino facienti l'ufficio di veri fermenti, comunicano il principio della propria decomposizione all'indaco stesso, che, in tale emergenza, si scinde in altri più semplici prodotti secondo le esigenze delle attrazioni dei rispettivi atomi. Per questo avviene non di rado che il tintore, allorchè procede all'immersione della stoffa nel bagno tingente, trovi la colorazione non essere più in rapporto colla quantità dell'indaco impiegato.

Il tintore non ha alcune regole precise onde evitare questi casi, ed alcune fiate non basta la sua più grande cura ed attenzione, perchè la fermentazione, dalla quale derivano, secondo la sua forza più o meno grande, in maggiore o minore quantità, prodotti capaci di neutralizzare la calce, nel suo procedimento sfugge generalmente agli sguardi dell'osservatore. Da questo empirismo dipende tutta la grande difficoltà che si vuole attribuire a questo modo di tingere le lane. Veramente il problema non è così di poco momento, come si può concepire, perchè si cammina senza principii fissi, senza regole stabilite.

Avendo io fatto delle esperienze col mio metodo comparativo, onde

trovare la quantità della calce sotto l'influenza della quale l'indigotina rimane ancor sciolta e viene impedita la fermentazione di farsi troppo attiva, venni a conoscere che in un tino contenente circa 10.000 litri di acqua non sono neppure necessari 2 chilogrammi d'idrato di calce, cioè ne basta $\frac{1}{6224}$ del peso del bagno. Trovai che con $\frac{1}{20.000}$ in più od $\frac{1}{17.000}$ in meno di idrato, la fermentazione può ancora continuare senza pericolo nei casi ordinarii, e l'indigotina rimanere egualmente sciolta. Ma oltre questi limiti non si può ordinariamente tingere. Una maggiore quantità di calce arresta la fermentazione, benchè senza precipitare così presto l'indigotina. Con una quantità minore il colore non ha più la solidità conveniente, la fermentazione prende un troppo celere moto e minaccia di attaccare l'intima composizione dell'indaco.

Già prima d'ora io aveva tentato varie vie per venire a determinare questa così piccola alcalinità del tino a indaco in modo breve, facile, preciso; e ciò non tanto per l'immediato utile materiale, quanto per poter venire a rendermi ragione di alcuni poco studiati fenomeni, che si manifestano durante la sua fermentazione alcalina. Ma i miei tentativi erano rimasti infruttuosi. Finalmente l'applicazione del polimetro chimico mi ha oltre ogni mia speranza appagato. Infatti, con esso, potendosi sempre determinare l'alcalinità del tino, è cosa agevole lo studiare profondamente, sia l'azione dell'alcali nell'accelerare o rallentare la fermentazione delle sostanze organiche secondo che si trova in maggiore o minore quantità, le altre circostanze restando eguali; sia la reale influenza del calore a quantità costanti di alcali, e non variando ogni altra circostanza; inoltre si può indagare quale sia la precisa azione di quantità variabili di sostanze azotate e di sostanze zuccherine a parità di condizioni ecc. I quali studii non si potevano fare dapprima perchè, non avendosi un termine fisso e costante per l'alcali presente, non potevansi instituire paragoni, nè tirare alcuna conclusione che non fosse ipotetica ed arbitraria.

Conosciuta la quantità della calce che conviene ad un tino nel suo stato tingente, riesce agevolissimo al pratico tintore il mantenere costantemente la fermentazione sotto lo stesso e medesimo grado di alcalinità, ed a conservare così il tino nel vero suo stato normale.

Per un tale scopo prendasi acqua di calce comune, che è una soluzione

d' idrato di calce del titolo di $\frac{1}{778}$, e si produca, con un sufficiente dilungamento, un'acqua normale avente lo stesso titolo del tino; cioè si dilunghi una parte di acqua di calce con 7 parti di acqua in modo da ottenere il grado 8.°, è evidente che l'acqua normale così ottenuta ha per titolo $\frac{1}{778} : 8 = \frac{1}{6224}$, che è appunto il titolo che deve avere il bagno del tino, siccome si disse; quindi coll'ainto della carta di curcuma procurisi di tenere il tino allo stesso tenore di quest'acqua normale.

Tuttavia mi pare che è ancor più giovevole per il tintore l'avere un tubo graduato. Il grado 8.° sia segnato con un zero da cui partino due opposte graduazioni. Queste daranno al tintore una chiara idea dello stato del tino, dilungando nel tubo l'acqua di calce sopradetta. Cioè nel caso che il liquido del tino agisca come la soluzione compresa nella graduazione inferiore, il numero, che segna i gradi mancanti per arrivare allo zero, farà conoscere al tintore di quanti gradi il tino è troppo forte. Inversamente, se si è costretto di andare alla graduazione superiore per ragguagliare l'azione dell' istrumento con quella del tino, il numero dei gradi sopra lo zero a cui si elevò l'acqua di calce, farà conoscere di quanti gradi il tino è troppo debole. Ma i gradi del tubo non contenendo quantità egualmente proporzionali di alcali nelle due graduazioni in più od in meno, così, perchè il tintore non sia costretto di fare il calcolo ogni volta che prova il tino, si segni ad ogni grado la quantità di idrato di calce che supera o che manca per ristabilire il tino nel suo stato normale. Il tubo della figura (*) serve per un tino della capacità di 10.000 litri e che si tiene al titolo normale di $\frac{1}{6224}$. Questo titolo potendo variare di qualche grado se si diminuisce, o si accresce la fermentazione, lo zero potrebbe, secondo le circostanze, scriversi più alto o più basso di uno o due gradi tutto al più.

Coll'acqua di calce dilungata non si potrebbe però paragonare direttamente il liquido del tino, perchè, questo contenendo dell' indigotina sciolta, la curcuma, oltre all' imbrunimento che le farebbe prendere

(*) *N.B.* Si allude alla figura del Trattato stampato.

l'alcali presente, si tingerebbe di azzurro, e sarebbe impossibile il giudicare dell'azione dell'alcali. Si deve dunque ossidare prima il bagno del tino. Per effettuare ciò, si prendano due bicchieri fatti a manico, con uno si tolga un po' di bagno del tino, e si versi dall'uno all'altro bicchiere, per un minuto o due, finchè l'indigotina sia intieramente ossidata, ossia finchè il bagno sia passato dal suo color giallo naturale al color turchino, si filtri il liquido e si paragoni coll'acqua di calce dilungata, col mezzo della carta di curcuma. Il risultato del paragone farà conoscere al tintore la strada precisa che deve seguire. Egli aggiungerà la calce segnata nell' istrumento, se la modificazione della curcuma è minore al liquido del tino; e nei casi in cui la quantità della calce sia eccessivamente troppo forte, il tintore, conoscendo dall' istrumento stesso la quantità della calce eccedente, potrà calcolare quanto acido gli converrebbe se volesse neutralizzare prontamente l'eccesso della calce, sapendo che 49 di acido solforico a gradi 66 dell'arcometro di Baumé corrispondono esattamente a 37 di idrato di calce.

Ma siccome nell'industria tutto ciò che tende a semplificare ed a far guadagnar tempo è sempre prezioso, così, se senza filtrare si paragoni il liquido puramente ossidato coll'acqua di calce allungata, si potrà giudicare abbastanza approssimativamente l'alcalinità del tino, perchè l'indaco turchino, ossia l'indigotina, essendo insolubile, è senza chimica azione sulla carta di curcuma.

È facile l'avvedersi che questa operazione non dura più di due o tre minuti; essa può eseguirsi sempre quando il tintore brama illuminarsi sul vero stato in cui si trova il tino, e sulla retta via che deve seguire per ottenere i suoi intenti ».

15 dicembre.

In quest'adunanza sono nominati a tre posti vacanti nella categoria degli *Accademici stranieri* per la Classe di scienze fisiche e matematiche i signori:

Generale Commendatore Gioanni Vittorio Poncelet, Membro dell'Istituto di Francia.

Barone Leopoldo De-Buch, Membro dell' Accademia delle Scienze di Berlino.

Cavaliere Federico TIEDEMANN, Professore di Anatomia comparata nell'Università di Eidelberga.

Il Segretario Aggiunto legge: *Compte rendu des Hyménoptères inédits provenants du voyage entomologique de M.r GHILIANI dans le Para en* 1846, lavoro presentato dal Socio nazionale non residente il Marchese Massimiliano SPINOLA, e che già trovasi stampato nel Volume XIII, pag. 19.

Il Cav. MORIS legge: *Mycromycetes italici novi vel minus cogniti* (*Decas VIII*), lavoro di un altro Accademico nazionale non residente, il Cav. Prof. Giuseppe DE NOTARIS, ed il quale venne eziandio già stampato nel Volume suddetto, pag. 95.

Da ultimo il Cav. SOBRERO a nome proprio e del Prof. Francesco SELMI comunica una *Nota intorno alla reazione dell'acido cloridrico sul biossido di piombo e sul minio;* essa è del tenore seguente:

« Come appendice a quanto abbiamo in altra occasione comunicato all'Accademia intorno all'azione del cloro sul cloruro di piombo in presenza dei cloruri alcalini, riferiamo ora due fatti, i quali si collegano con quelli, che in allora abbiamo allegati:

Allorquando si pone biossido di piombo in piccola quantità entro acido cloridrico modicamente concentrato, non si ha sviluppo sensibile di cloro, il liquido ingiallisce prontamente, e si può separare limpido dopo qualche tempo di reazione col decantarlo e filtrarlo per carta. Questo liquido fu dal sig. MILLON tenuto come un composto di acido cloridrico e di cloro, il quale avrebbe una quantità di cloro doppia di quella che si contiene nell'acido cloridrico, e di cui la formola sarebbe HCl^2. Già il BERZELIUS avea nel 1844 posto in dubbio l'opinione del MILLON: le nostre ricerche vengono a dimostrarci che difatto il liquido preparato nel modo indicato non contiene bicloruro d'idrogeno, ma sì bicloruro di piombo. Infatti questo liquido lasciato all'aria perde cloro, e depone protocloruro di piombo; colla potassa fornisce un abbondante precipitato di biossido di piombo; in una parola si comporta come la soluzione di bicloruro di piombo preparata col metodo che abbiamo indicato nella Memoria relativa a questo composto.

Un fatto analogo al precedente si ottiene quando a vece del biossido

di piombo si adopera il minio, o piombato d'ossido di piombo. L'azione dell' acido cloridrico su quest' ossido è istantanea, essa si riconosce alla formazione di protocloruro di piombo, che si raccoglie in fondo del liquido, ed al coloramento intensamente giallo dell'acido sovrastante; questo separato per decantazione si comporta in modo identico a quello, con cui si comporta la soluzione di bicloruro di piombo.

Fu un tempo in cui questa reazione, male interpretata, si credette acconcia a fornire una soluzione concentrata di cloro estemporanea, la quale potesse sostituirsi alla soluzione di gaz cloro nell'acqua preparata coi metodi ordinarii. Ognun vede quanto questa sentenza sia erronea: il liquido che si ottiene per tal maniera di procedere contiene bensì una grande proporzione di cloro, ma combinata in un composto instabile di cloro e piombo, che è il bicloruro di cui abbiamo fatto precedentemente lo studio. Non è mestieri di dire che questo liquido non si debba sostituire all'acqua di cloro, specialmente negli usi medici ».

ELOGIO STORICO

DI

LUIGI COLLA

SCRITTO

DAL PROFESSORE G. B. DELPONTE

Approvato nell' adunanza delli 7 luglio 1850.

In tutti i tempi e in tutte le regioni della terra l'uomo ebbe sempre fissa la mente ai corpi della natura, e per quanto rozzo egli si fosse, a forza di ricerche e di tentativi suggeriti più dall' istinto che dalla ragione, giunse a ricavare da questi corpi i materiali che gli erano necessari per soddisfare ai bisogni ed ai comodi della vita; e tuttavia le scienze naturali, che ne hanno per oggetto lo studio, furono le ultime ad uscire dalle tenebre dell' ignoranza ed a fiorire per mezzo alle Nazioni più colte ed incivilite. L' Europa stessa, tanto avida di sapere e tanto piena di lumi, ci mostra ancora più d'una sua contrada che da questo lato di dottrine appena può dirsi uscita dal periodo d' infanzia, se pur giunse a tanto. Un sì lungo ritardo non vuolsi attribuire ad altro che agli ostacoli frapposti al loro incremento, sì gravi che gli sforzi di privati cittadini non bastano a sormontarli; e per verità i generosi che ne avrebbero il volere, e per il bene della scienza non esiterebbero a far sacrificio di tutto perfino della vita, ordinariamente si trovano colle mani legate dalla fortuna: e quelli che lo potrebbero, per le grandi ricchezze avute in retaggio dagli avi, sovente hanno il capo a tutt'altro.

Sono i Rappresentanti della Nazione, i Magistrati, i Regnanti che devono proteggere le naturali discipline e procurarne l'avanzamento coi grandi mezzi che il paese ha posto nelle loro mani, siccome quelle che tendono a convertire i corpi inerti della natura in istromenti di grandezza

e di prosperità; e se al dì d'oggi noi le troviamo tanto più in alto presso le nazioni quanto più sono incivilite e potenti, egli è appunto perchè più avanti nei lumi è un popolo, più ne sente il bisogno: più sono vasti i confini de' suoi stati, più gli si accrescono i mezzi di darle incremento e splendore coll' inviare esperti raccoglitori in contrade remote, col radunare entro i musei il più che è possibile di oggetti naturali e col provvedere le pubbliche biblioteche delle migliori opere in cui si trovano figurati e descritti. Senza di questi aiuti gli studiosi della natura, per quanto ingegno e buon volere si abbiano, non potranno mai giungere a risultamenti di grande importanza.

Le scienze naturali hanno con loro una sì larga vena di amenità e tanto sono fatte per accendere negli animi gli spiriti del sapere, che sempre da principio gli alunni affluiscono in gran numero alle lezioni dei Naturalisti; ma per la faraggine degli oggetti che loro s'affacciano alla mente, per la mancanza dei mezzi che si richiedono ad acquistarne una mediocre conoscenza, presto s' infastidiscono e ne disertano le scuole. Quindi non è meraviglia se negli Stati piccoli, e presso le Nazioni smembrate, i Naturalisti si riducono sovente a poco più d'uno, a quei due o tre che hanno l'incarico di custodire i gabinetti e d'insegnare la scienza.

Queste considerazioni abbiamo voluto toccare perchè calzano troppo bene al nostro proposito, perchè il merito più insigne del Personaggio, che porge doloroso argomento alle nostre parole, consiste appunto nell'avere coi soli mezzi intellettuali e pecuniarii, che erano in suo potere, intrapreso e continuato a fronte d'ogni ostacolo lo studio di uno dei più vasti rami della storia naturale con tanta perseveranza e buon frutto da giugnere non solamente ad internarsi nella scienza, ma ancora a portarla oltre i confini in cui gliela trasmettevano i suoi predecessori.

Luigi Colla nacque in Torino il 22 aprile del 1766 di Antonio Marino Avvocato Collegiato e di Fortunata Zapelloni. Indirizzato dai genitori allo studio delle lingue e con ottimi insegnamenti all'amore della virtù destava il giovinetto le più liete speranze. Giunto all'adolescenza intraprendeva lo studio della giurisprudenza e ne conseguiva la laurea dottorale nell'età di anni diciotto. Nel compiere il corso egli aveva dato prove d'ingegno sì perspicace che tre anni dopo venne aggregato al Collegio della facoltà. Venuto il momento di appigliarsi ad una carriera lasciò in disparte la magistratura, e come amante del vivere indipendente scelse un impiego in cui l'entrarvi, il rimanervi, il progredire non dipendevano che da lui

solo, e si diede a patrocinare le cause del foro. Quanto buona riuscita egli vi facesse, e quanto credito in poco tempo si procacciasse, lo sanno abbastanza la capitale e le provincie. E poichè il sapere e la perspicacia in lui andavano congiunti a un gran fondo di onestà, non andò molto che le sue fatiche gli fruttarono considerevoli capitali, di cui non poteva egli fare uso più nobile, più generoso, come diremo in appresso.

Frattanto un alto e subitaneo cangiamento avveniva nelle condizioni politiche del nostro paese; atterrito dai clamori repubblicani venuti da oltremonte Carlo Emanuele si ritirava da' suoi Stati e stabilivasi tosto nella capitale un governo provvisorio composto de' cittadini che più godevano della confidenza pubblica. Il Colla fu uno del bel numero, siccome fu ancora uno dei membri del comitato di sicurezza pubblica che più si adoperarono al mantenimento dell'ordine. In seguito, per l'incertezza delle sorti piemontesi, per i partiti che ogni dì più si urtavano, e per le prove che egli aveva già dato di sincera devozione alla patria, fu nominato commissario a raccogliere i voti per l'unione alla Francia; fu spedito nelle terre dell'alto Monferrato in compagnia del Generale Grouchy per calmarvi gli insorti, ed ebbe ancora a soffrire la prigionia sotto l'invasione austro-russa del 1799. Tornato il paese in calma, il Generale Berthier ne scarcerava il Colla e mandavalo a rappresentante del Governo nella capitale della repubblica Cisalpina; poco dopo riunite a quella repubblica le provincie oltre Sesia, il Colla tornava in Torino e prendeva posto nella consulta legislativa, dove non avrebbe egli mancato di fare un gran bene al paese colla sua perizia in materia di leggi; ma questa consulta poco ebbe di vita, e tosto cangiando di proposito e di membri trasformavasi in commissione esecutiva. Fu allora che egli ritirossi a vivere in privato, deciso di non più mischiarsi in faccende pubbliche.

In tutte le incumbenze che gli erano state affidate, segnatamente in quella di rappresentante del Governo in Milano, il Colla aveva dato prove di senno e politica probità; ma non valsero a procacciargli il favore dei Personaggi che dovevano ricomparire ai loro posti nel cangiare della scena politica, e sull'entrare del 1814 il suo nome più non comparve ne' ruoli universitarii.

Del resto se ogni buon cittadino era in dovere di affrontare l'urto degli avvenimenti e di servire la patria qualunque si fosse la condizione dei tempi, il Colla era troppo sicuro di avere adempiuto conscienziosamente a quest'obbligo per non lasciarsi abbattere dallo sfregio che n'ebbe a ricevere

E continuando a segnalarsi nell'esercizio di sua professione, consecrava le ore che glie ne restavano agli ameni e tranquilli studi di Flora, i quali avevano col tempo a rendere chiaro il suo nome più che le dispute e i dibattimenti del foro. E per verità ne assicura egli stesso di avere sortito dalla natura assai più d'inclinazione per le scienze naturali, che per la giurisprudenza (1), e se non vi si applicò fin dagli anni più verdi, egli è perchè le naturali discipline a quei tempi meno conosciute fra noi non davano adito a carriere di sorta, e perchè nella scelta della professione le convenienze di famiglia e le esortazioni dei parenti ben sovente possono più che gli impulsi del cuore. E qui diremo un accidente che fu di stimolo alle disposizioni del suo animo e lo determinò ad intraprendere con impegno lo studio della botanica. Legato in amicizia col Prof. Balbis, a cui ne era affidato il pubblico insegnamento, lo richiedeva un giorno di additargli un'opera da cui potesse imparare gli elementi della scienza e la coltura di alcune piante esotiche, le quali si proponeva di introdurre nel suo podere di Rivoli, come oggetto di studio e di abbellimento. Sorrise il Balbis a una tale inchiesta, come per dirgli che la coltura delle scienze s'aveva ad incominciare dagli anni più verdi, e che d'altronde le crescenti occupazioni del foro non gli avrebbero lasciato il tempo di applicarsi con frutto ad una sì vasta parte della storia naturale. Mostrò il Colla di prendere in buona parte il consiglio; ma in verità più che mai fermo nel suo proposto corse a provvedersi della *Philosophia botanica* del Linneo. Colla scorta di quest'opera in breve tempo giunse a conoscere gli organi dei vegetali ed a rendersi familiare la nomenclatura, e quindi rivolse le sue cure al giardino; lo arricchì di novelle piante, e ne dispose un buon tratto secondo le classi e gli ordini del sistema sessuale. Quando i fiori comparvero pregò il Balbis di volervisi recare a diporto. Questi, che non sospettava di nulla, appena entrato nel giardino dimandò chi fosse venuto a stabilirvi quella disposizione. Allora il Colla, sorridendo alla sua volta, gli fece sentire che il botanico, autore di quell'ordinamento scientifico, era appunto un avvocato suo grande amico. In quel punto conobbe il Balbis che la domanda fattagli un giorno

(1) « Fino dalla prima adolescenza io era tratto dalla natura ad indagarne i secreti; ma gettato » nello studio delle leggi per amore di famiglia, dovetti abbandonare i miei impulsi ed a quello » esclusivamente applicare »

V. Colla, *Antol. bot.*, vol. I. pag. 7.

partiva da un fermo proponimento, e lieto oltre modo di vederlo così bene avviato nella scienza, d'allora in poi co' suoi lumi e con tutti i mezzi che erano in suo potere non cessò più di essergli d'incoraggiamento e d'aiuto a raggiungere la meta desiderata (1).

Nè poteva più retrocedere il Colla dal suo nobile divisamento: imperciocchè più s'inoltrava nella conoscenza delle piante più ne sentiva diletto, più gliene cresceva l'amore, e il giardino di Rivoli, che n'ebbe per primo saggio una serie di piante disposte secondo il metodo sessuale, non tardò a darne prove più luminose. E per verità dal primo lavoro scientifico del Colla, cioè dall'Antolegista botanico, risulta che egli vi allevava già buon numero di piante esotiche fin dal 1813. D'allora in poi lo andò sempre migliorando di anno in anno a segno che nel 1824 per la copia delle piante peregrine, e dei mezzi richiesti alla loro coltivazione, il giardino poteva dirsi trasformato in uno stabilimento scientifico, come dimostra la descrizione che ne diede il Colla stesso col titolo di *Hortus ripulensis*, di cui parleremo più sotto. E poichè ogni anno gli stabilimenti botanici d'Europa pigliano nuovo incremento dalle scoperte dei viaggiatori, il Colla s'adoperava incessantemente onde arricchirne il proprio, e farlo camminare per quanto gli era possibile coi progressi della scienza. I membri della sezione botanica che lo visitarono nel 1840, durante il congresso degli scienziati italiani, applaudirono tanto più vivamente all'ardua impresa che si era addossato quanto più erano in grado di apprezzarne gli ostacoli, ed ebbero a dirgli di aver fatto quanto si poteva da un privato per l'avanzamento della scienza e l'onore della patria.

Venendo alle opere scientifiche cominciereno dall'Antolegista botanico, la prima che comparve alla luce e che comprende i principii della scienza e la loro applicazione alla pratica. È noto abbastanza che dalla struttura degli organi si traggono i caratteri per classare metodicamente i vegetabili e per ben distinguere una specie dall'altra, siccome dallo studio delle funzioni si traggono lumi e precetti per allevarli e moltiplicarli. L'Autore si propose di raggiugnere l'uno e l'altro scopo, e distribuì il suo lavoro in quattro parti: la 1.ª che intitolò *Nomenclatura teorica* corrisponde all'anatomia vegetale propriamente detta e all'organografia, e comprende la descrizione degli organi semplici e degli organi composti così della nutrizione

(1) V. Colla l. c. pag. XIV.

come della riproduzione colle principali differenze di struttura e di forma che l'Autore espone con chiarezza di discorso e col corredo delle dottrine onde erasi arricchita la scienza a que' tempi. La 2.ª parte o *Sistemografia* (Tassonomia) ha per oggetto la disposizione sistematica delle piante in classi, ordini, specie e varietà. Premesse alcune considerazioni generali sulla differenza fra metodo e sistema, sul valore relativo dei caratteri che servono a contrassegnare le varietà, le specie, i generi, gli ordini e le classi, sulle regole da osservarsi nelle descrizioni generali e parziali, sull'importanza della sinonimia e altri particolari, l'Autore entrando direttamente in materia passa in rivista i principii fondamentali, le divisioni e suddivisioni di tutti i metodi e sistemi che comparvero alla luce da Teofrasto a Linneo. Nella parte 3.ª (Antologia) prende a descrivere la massima parte delle piante coltivate ne' giardini di piacere colla scorta del sistema sessuale e l'indicazione dei caratteri degli ordini naturali a cui si riferiscono, onde somministrare allo studioso una scelta collezione di piante che gli diano a conoscere le differenze degli organi ed i principii dell'uno e dell'altro metodo. Nel descrivere le specie limitossi alla frase caratteristica, ma si lasciò andare più in disteso ne' generi siccome quelli che sono l'espressione di più esseri riuniti in un gruppo. Ogni specie va corredata di brevi nozioni che risguardano l'etimologia del nome generico e specifico, la patria, le cure particolari di cui abbisogna, gli accidenti che la rendono pregevole ne' giardini di piacere, e i principali usi a cui serve nelle arti, nell'industria, nella medicina e nella economia domestica. Infine la parte 4.ª ed ultima ossia l'*Appendice* fu dettata dall'Autore coll'intendimento di giovare a coloro che amano di accoppiare la teoria alla pratica, cioè di stabilire nel proprio fondo un vivaio, un orto, ovvero un giardino di piacere per coltivarvi piante d'ogni paese di piena terra e da stufa, di ornamento, da frutta, da erbaggi, o altrimenti utili ai bisogni dell'uomo, di coloro ancora che amano di procacciarsi un erbario o collezione di piante secche onde progredire sempre più nella scienza e valersene come tipi di confronto nei casi di specie indeterminate o di nome non abbastanza sicuro. Nel raccogliere tutta questa suppellettile di dottrine, di metodi, di pratiche, di precetti, di mezzi acconci ad ogni genere di coltura, l'Autore attinse alle opere più accreditate al tempo del suo lavoro, e per facilitarne l'intelligenza lo fregiò di XVII intagli in rame che rappresentano le principali modificazioni di struttura degli organi vegetali, i tipi delle classi del sistema sessuale di Linneo e del metodo

naturale di Jussieu, ed inoltre la pianta e il profilo delle principali serre di cui deve essere provveduto un giardino coi particolari delle invetriate, delle stufe, dei letti, ed altri oggetti e stromenti di coltura.

Tale in iscorcio è il contenuto dell'Antologista botanico; e poichè gran parte del merito di potenti ingegni sta nel far ragione di nuova sapienza la sapienza dei passati, il Colla procacciando agli italiani un'opera di cui era difetto a que' tempi, collo scopo di eccitare e diffondere principalmente fra le persone agiate il gusto della scienza e della coltura delle piante esotiche, non avesse fatto altro, avrebbe fatto abbastanza per rendersi benemerito presso i suoi compaesani.

Ma fece molto di più; e noi, per quanto ce lo consentono i limiti che ci siamo prefissi, passeremo pure in rivista gli altri lavori. Nella categoria delle opere descrittive le *Monografie* o illustrazioni speciali dei generi e delle specie, riescono quasi sempre di un vantaggio più diretto e più sicuro alla scienza, e il Colla di questi lavori ne pubblicò parecchi; volendo qui darne un saggio, non esitammo a scegliere la *Memoria* sul genere *Musa*, siccome quella che concerne un genere di piante coltivate in parecchie regioni del globo per gli usi importanti a cui servono nella economia domestica, ed ottenne in particolar modo l'aggradimento dei dotti.

Se la coltura non può mai distruggere intieramente i caratteri delle specie, non è men vero che talvolta li altera a segno che riesce oltremodo difficile il distinguere le forme primitive o congenite dalle modificazioni prodotte dal clima e dall'arte. Egli è ciò che avvenne delle Muse o Banane; gli autori travedendone i caratteri essenziali e confondendone più specie in una, tanto ne scompigliarono la sinonimia ed i riscontri delle figure che omai più non s' intendevano l'un l'altro: sotto uno stesso nome chi aveva descritto una pianta chi un'altra: chi prendeva la varietà per la specie, chi la specie per la varietà. Il Colla postosi ad esaminare ed a riscontrare attentamente le descrizioni e le figure di tutte le specie conosciute a que' tempi cogli esemplari spontanei avuti dal Bertero o coltivati nell'orto botanico di questa Regia Università degli studi, o nel suo proprio di Rivoli, trovò che non era possibile di venire a capo del suo divisamento senza prender ad esame l' intiero genere.

È noto che di tutte le Banane oggidì conosciute una sola fa semi, ed è il Banano a grappolo diritto (*Musa Troglodytarum*): tutte le altre sono sterili, e appunto perchè i semi abortiscono i frutti si riempiono

di polpa e diventano alimentari. Da ciò pigliarono argomento di credere alcuni Botanici non esservi che due genuine specie di Banano, una delle quali, per le cure di coltura che l'uomo le prodiga da tanto tempo, avrebbe perduto l'attitudine a produrre semi fecondi e preso ad un tempo quelle modificazioni di forma che i cultori della scienza hanno risguardato come altrettanti tipi di specie distinte. La quale opinione ancorchè sostenuta da uomini autorevoli parve al Colla un po' troppo arrischiata; e però dalla direzione dello spadice, dalla forma e grossezza dei frutti, dalla caducità dei fiori maschi, dal colore delle spate e del fusto egli ne trasse i caratteri di 10 specie distinte che distribuì nel modo seguente — Sez.ᵉ 1.ª Spermofore = a *spadice incurvato* Musa balbisiana Colla: M. Berteri Colla: M. sylvestris Colla (M. textilis Nees): = a *spadice diritto* Musa Uranoscopus Colla (M. Troglodytarum L.); Sez.ᵉ 2.ª Asperme = a *spadice incurvato* Musa paradisiaca L.: M. Sapientum L.: M. maculata Jacq.: M. rosacea Jacq.: M. acuminata Colla = a *spadice diritto* Musa coccinea Jacq.; a cui vuolsi aggiungere la Musa ensete Gmel. e la Musa humilis Aubl. (Heliconia humilis Jacq.) che l'Autore annunzia come specie dubbie. — Vuolsi notare per ultimo, che la parte sistematica o di pura scienza è preceduta da un'introduzione storica che comprende tutto ciò che sapevasi a quei tempi intorno alla scoperta, alla coltura, agli usi di questo bel genere di piante, e che la specie cui ebbe più particolarmente rivolte le sue ricerche, perocchè coltivata ne' principali calidarii italiani, la *Musa Sapientum* L. e non la *M. paradisiaca* L. come credevasi, fu rischiarata dall'Autore con accurati disegni che ne danno a conoscere l'abito ed i particolari del fiore e del frutto.

L'*Hortus ripulensis* accresciuto di tempo in tempo di quattro appendici, l'ultima delle quali stampavasi nel 1828, è un'enumerazione alfabetica di tutte le specie coltivate dall'Autore nel giardino di Rivoli, lavoro ben diverso dai catalogi ordinari che non sono per lo più altro che magre liste di nomi. Ad ogni specie succedono il nome dell'Autore che l'ha descritta per il primo, i principali sinonimi, l'opera in cui venne raffigurata, il luogo natale, il genere di serre in cui vuol essere custodita, e il tempo della fioritura. Per dare tutte queste nozioni senza accrescere di troppo la mole del libro, l'Autore ne prese il modello da quelli d'Inghilterra di un sesto in quarto col testo raccorciato per via di abbreviature e disposto in guisa che in una sola riga si comprendono tutti i particolari suddetti; ma l'importanza del lavoro sta negli schiarimenti posti a piè

di pagina sulle specie dubbie, nelle descrizioni di molte specie nuove nate da semi raccolti dal Bertero nelle Antille, nella dovizia dei disegni con cui le une e le altre furono illustrate. Fra tutte le opere del Colla ella è questa la più acconcia a darci un' idea della sollecitudine e dello zelo da cui era animato a vantaggio della botanica; quelle pagine, coperte di note, ce lo dipingono in mezzo alle piante del suo giardino intento a riscontrarne i caratteri colle descrizioni degli Autori, a rilevarne gli sbagli, le inesattezze e le omissioni, ad emendare o migliorare i caratteri ora del genere, ora della specie. Nè contentossi egli di questo lavoro per una volta tanto: ma volle ripigliarlo per più anni di seguito, correggerlo ed ampliarlo secondo che glie ne porgevano occasione i fiori o i frutti delle specie coltivate, e le nuove che ogni anno aveva cura d' introdurre nell'orto.

L'opera intitolata *Plantae chilenses* ecc. vide la luce in più volte negli atti di questa Reale Accademia delle Scienze. Le piante che ne formano il soggetto, tranne alcune coltivate dal Colla nel proprio giardino, furono raccolte dal benemerito nostro Bertero nel Chilì ed inviate all'Autore senza nome o col nome incerto, che lo stesso Bertero le dava nella fretta del raccogliere, o che aveva già pubblicato in un giornale di quella contrada intitolato il Mercurio, colla descrizione o senza; sono sette fascicoli estratti dagli atti suddetti, che comprendono la descrizione di circa 110 specie nuove del Colla o del Bertero, illustrate da 75 tavole.

L'esaminare e il descrivere le piante sopra individui coltivati o sugli esemplari secchi degli erbarii, il confrontarne le descrizioni e i disegni sono per verità esercizi di grande giovamento al Botanico che desidera di approfondire la struttura degli organi, e rappresentarne le differenze con scelterza e proprietà di vocaboli. Ma se non esce all'aperta campagna e non raccoglie di sua mano le piante che vi crescono spontaneamente: se non ne studia sul posto l'abito nativo e le modificazioni di forma a cui vanno soggette nel passare da un luogo all'altro, le sue cognizioni non potranno mai essere compiute, e sovente correrà pericolo di non più ravvisare in natura la pianta che ha perfettamente studiato sui libri, o descritto egli stesso. Laonde per quanto glielo permettevano le altre sue occupazioni non tralasciò il Colla le passeggiate campestri e le escursioni sui monti, per mezzo delle quali, coll'aiuto ancora dei doni e dei cambi, ha potuto arricchire il suo erbario (1) di una preziosa suppellettile di piante del paese.

(1) Questa importante collezione trovasi ora, per quanto è possibile, al riparo di ogni sinistro

Fu allora che si strinse col Bertero e col Balbis onde lavorare d'accordo alla compilazione di una nuova Flora Pedemontana; tutto era stabilito di buon accordo, e non si trattava più che di por mano al lavoro, quando il Balbis chiamato dalla città di Lione all' insegnamento della botanica ed alla direzione di quell'orto allontanavasi dalla capitale, e il Bertero partiva per il Nuovo Mondo onde arricchire la scienza di peregrine scoperte.

Rimasto solo il Colla, si propose di mandare ad effetto almeno una parte dell' impresa, e per rendere più utile il suo lavoro credette a proposito d' intarsiarvi tanti generi e specie di piante esotiche quante se ne richiedevano a compiere l' intiera serie degli ordini naturali.

Il metodo a cui appigliossi nel disporre i materiali del suo lavoro egli è quello del Jussieu colle modificazioni che vi furono introdotte dal De-Candolle; e poichè proponevasi principalmente di dare a conoscere il collegamento reciproco dei generi e degli ordini, dopo di averne tracciato i caratteri distintivi, volle ancora che ogni ordine fosse accompagnato da una breve annotazione sulla maggiore o minore affinità degli esseri che ne fanno parte; nel passare in rivista le specie non fece che accennare gli Autori che meglio le hanno descritte e raffigurate, astenendosi da ogni descrizione, tranne i casi di piante ancora sconosciute o bisognevoli di schiarimento; seguono il sito natale, la distribuzione geografica ed il nome del raccoglitore. I cultori della scienza e principalmente i Botanici subalpini hanno guadagnato da quest'opera nuove indicazioni, utili schiarimenti ed accurati disegni relativi a più di 160 specie di piante, la più parte indigene del Piemonte.

Farà corona a quest'elogio un breve sunto de'generi coll'indicazione delle specie descritte dal Colla, intanto diamo qui (1) i titoli delle opere

---

accidente. Il figlio Arnoldo, che ereditava dal padre la scienza del Foro e i generosi sentimenti dell'animo, l'offerse in dono a questa Reale Accademia delle Scienze, e l'Accademia, sollecita di destinarle un luogo ancora più proprio o profittevole ad un maggior numero di studiosi, l'inviava testè alle sale del Regio Orto botanico, dove ora si custodisce unitamente a quelle del Balbis e del Biroli. Non pago il generoso Arnoldo di aver fatto dono dell'erbario, volle ancora che tutta la collezione delle piante esotiche viventi del giardino di Rivoli andasse a profitto della pubblica istruzione, e tosto ne invitava il Ministro onde farla trasportare nelle serre di questo stesso Regio Orto botanico.

(1) *Opere pubblicate dall'Avvocato Collegiato Luigi* Colla:

1.ª L'Antolegista Botanico. Vol. 8 con tavole. Torino 1813: dai tipi di Domenico Pane.

da lui pubblicate, le quali chiunque si faccia ad esaminare, maraviglierà certo che siano state condotte a compimento da un uomo che fino agli ultimi suoi giorni si mantenne in credito di giurisconsulto quant'altri operoso e valente, e si trovava già oltre il nono lustro quando si è posto ad imparare gli elementi della scienza: tanto è vero che un fermo volere può trionfare di qualunque ostacolo quando è secondato da potente intelletto; ma per provvedere ancora ai disegni, alla stampa, al mantenimento di parecchie migliaia di piante esotiche, ci voleva proprio l'impulso di un cuore altamente generoso, e tutto l'entusiasmo di cui può essere

---

2.ª Memoria sul genere Musa e Monografia del medesimo. Un fascicolo con tavole. Torino 1820, nel Tomo XXIV delle Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino, pag. 333.

3.ª Ad Verbascum cisalpinum observationes. Taurini etc. R. Typographia 1822. Mem. Accad. R Sc. T. XVIII. p. 507.

4.ª Illustratio generis Dysodii addita icone nondum cognita speciei quam *divaricati* nomine designarunt Botanici. 1822, nel Tomo XXVII della R. Accademia delle Scienze, pag. 323.

5.ª Hortus ripulensis seu enumeratio plantarum quae Ripulis coluntur, additis styrpium rariorum vel nondum satis cognitarum aut forte novarum notis descriptionibus et iconibus. Augustae Taurinorum. 1824.

= Idem — Appendix 1.ª 1824. Mem. Accad. Sc. T. XXXI. p. 111.

= Idem — Appendix 2.ª 1826.

= Idem — Appendix 3.ª et 4.ª Mem. Accad. Sc. T. XXXV. pag. 147. 1827-28.

6.ª Observations sur le Limodorum purpureum de M. De Lamarck et création d'un nouveau genre (Thiebautia). Paris de l'imprimerie de Lebel 1824.

7.ª Mémoire sur le Melanopsidium nigrum des jardiniers et formation d'uo nouveau genre (Viviania). Paris de l'imprimerie do Lebel 1825.

8.ª Plantae rariores in regionibus Chilensibus a cl. M. D. Bertero nuper detectae et ab A Colla in lucem editae. — Sette (1) fascicoli stampati nelle Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino. Tomo XXXVII. pag. 41. Tomo XXXVIII. pag. 1 e pag. 117. Tomo XXXIX. pag. 1.

9.ª Freyliniae genus cum icone Taurini. 1830.

10.ª Novi Scitamineearum generis (Cassumunar) de styrpe iam cognita, commentatio. Taurini ex R. Typographia 1830.

11.ª Elogio storico di Gio. Battista Balbis. Torino stamperia Reale 1832.

12.ª Herbarium pedemontanum iuxta methodum naturalem dispositum additis nonnullis styrpibus exoticis ad universos eiusdem methodi ordines exhibendos (Vol. VIII di testo e III fascicoli di tavole). Augustae Taurinorum ex typis Regiis 1833-37.

13.ª Storia e descrizione del Cactus senilis con tavola. Torino. Tipografia Favale 1838

14.ª Elogio storico dell'accademico Carlo Bertero. Torino. Tipografia Regia 1840.

15.ª Illustrazione della Portulaca Gilliesii con tavola. Torino. Tipografia Regia 1841.

---

(1) Nelle copie a parte non si hanno che quattro fascicoli distinti da uo interrompimeoto nel numero delle pagine, come ora diremo: Fasc. 1.º pag. 3-47. - Fasc. 2.º pag. 3-42. - Fasc. 3.º pag. 3-27. - Fasc. 4.º pag. 3-55.

capace uno studioso della natura. Non fuvvi mai penuria d' uomini pronti ad intraprendere studi e carriere che loro fruttano ricchezze ed onori, ma rarissimi sono quelli che hanno forza di rinunziare alle ricchezze ed ai comodi che già sono in loro potere, o potrebbero facilmente raddoppiare, unicamente per il vantaggio delle scienze e il lustro della patria. Sotto questo rispetto il vuoto che lasciò il Colla nel nostro paese è grande assai, e lunghi anni probabilmente avranno a trascorrere prima che altri si faccia ad imitarne l'esempio.

Del resto egli non s'era mai proposto che gli studi scelti per inclinazione e pascolo del suo animo gli avessero a fruttare la menoma cosa in cariche, titoli, o denaro; e per altra parte la buona riuscita ed il guadagno sicuro che vi andava facendo il suo nome, il solo che gli stesse veramente a cuore, furono più che bastanti a ricompensarlo delle fatiche e di qualunque danno avessero potuto ritrarne i suoi interessi privati. Di fatto in poco tempo tanto si accrebbe la fama del suo sapere che i membri delle più rinomate Accademie (1) d'Europa andavano a gara nel

---

16.ª Memoria sopra una nuova specie di Calonyction (C. macrantholeucum) ed osservazioni sul genere con tavola. Torino. Tipografia Speirani e comp. 1840.

17.ª Storia e descrizione del Cactus (Mammillaria) spiraeformis. Torino. Tipografia Speirani e comp. 1840.

18.ª Osservazioni circa l'Elephantusia macrocarpa del Willd., nel Giornale delle scienze mediche. Torino. Fascicolo di ottobre 1842.

19.ª Camelliografia, ossia tentativo di una disposizione naturale delle varietà della Camellia del Giappone, e loro descrizione. Un volume con tavole. Torino presso G. Pomba e comp. 1843.

20.ª Discorso inaugurale per la sesta riunione della Società Biellese per l'avanzamento delle arti ecc. Biella dai tipi Amosso 1843.

21.ª Observations sur la famille des Rutacées, sur le genre Correa et formation du nouveau genre Antonmarchia avec figures. Turin. Imprimerie Royale 1843. Mem. Acc. Sc. serie II. T. V.

22.ª Achimeneae = Gesneriacearum tribus nova, addito earundem novo genere (Salutiaea). August. Taur. ex typis Regiis 1848. Mem. Acc. Sc. serie II. T. X.

23.ª Ad Gesneriaceas additiones cum novi generis Lobopterae descriptione et icone. Aug. Taur ex typis Regiis 1848. Mem. Acc. Sc. serie II. T. X

(1) 1784. Laureato in ambe-leggi nella R. Università di Torino.

1786. Aggregato al Collegio di leggi nella stessa Università!

1810. Socio libero della Società agraria di Torino, e di poi Socio ordinario della R. Accad.ª d'Agricoltura.

1811. Socio ordinario dell'Accademia *de Jurisprudence de Turin*.

1814. Socio corrispondente dell'ordine accademico degli Indefessi di Alessandria.

1820. Membro residente dell'Accademia Reale delle Scienze di Torino.

1821. Membro corrispondente della *Société Linnéenne de Paris*.

1822. Membro corrispondente della *Société I. R. patriotique économique de Bohème*.

1822. Socio corrispondente *of the Accademy of natural Sciences of Philadelphia*.

1825. Membro della *Societas Naturae curiosorum Helveticorum*.

proclamarlo a Socio, e i Personaggi di provata autorità nella scienza da lui coltivata, i Direttori degli Orti consecrati alla pubblica istruzione, i Botanici viaggiatori, i Proprietari di giardini privati s'affrettavano di metterlo a parte delle loro collezioni, di stringere con lui accomunamento di lumi e di oggetti scientifici. Egli è appunto dalle piante ottenute in dono ed in cambio, o acquistate dagli stabilimenti che ne fanno oggetto di vendita, dagli esemplari e dai semi che gli furono trasmessi da lontane regioni e principalmente dal Bertero che trasse tutta quella messe di piante non ancora osservate da altri o controverse, che descrisse ed illustrò nelle sue opere.

Ancorchè la botanica formasse il principale oggetto delle sue cure, sapeva fare sì buon uso del tempo; che trovò modo di continuare nell'esercizio di sua professione per l'impegno che ne aveva contratto col pubblico, e perchè gli forniva i mezzi di reggere alle spese di coltura e di stampa. Nè l'una occupazione riusciva punto d'inciampo all'altra: che anzi, come egli ebbe a dire più volte, l'amenità degli studi naturali gli era di sollievo negli ardui e spinosi dibattimenti del foro; e da questi a quelli passava con tanta agevolezza che fu veduto più volte interrompere la descrizione di una pianta, dettare un consulto e ripigliare ben tosto la descrizione pronto e fresco di mente come se in allora l'avesse incominciata.

Non dobbiamo tacere che ebbe il Colla ne' suoi studi botanici aiuti e conforti da ognuno degli individui di sua famiglia in cui aveva saputo trasfondere il gusto della scienza, e sopratutto ci corre obbligo di ricordare in queste pagine il nome della gentildonna Teofila Blachier sua

---

1826. Socio ordinario corrispondente della Società agraria ed economica di Cagliari.
1827. Socio corrispondente *de la Société Linnéenne de Lyon.*
1827. Socio corrispondente della I. R. Accademia economico-agraria dei Georgofili di Firenze.
1828. Socio corrispondente della *Societas Medico-botanica Londinensis.*
1830. Membro della *Regia Botanicorum Societas Ratisbonensis.*
1830. Socio corrispondente della Società accademica R. B. di Napoli.
1830. Socio ordinario dell'Accademia filarmonica di Torino.
1833. Membro corrispondente dell'*Academia Scientiarum Instituti Bononiensis.*
1834. Socio corrispondente della *Société des Sciences naturelles et antiquités de la Creuse.*
1839. Socio corrispondente dell' I. R. Società d' Orticoltura di Vienna.
1842. Socio corrispondente dell'Accademia Valdarnese.
1842. Membro onorario della Società Medico-chirurgica di Torino.
1844. Cavaliere dell' Ordine Mauriziano.
1848. Senatore del Regno.

degna figliuola e delizia di sua vita, non solamente perchè più d'ogni altro di sua stirpe aiutò il padre ed ebbe con lui una quasi comunanza di ricerche e di studi, ma ancora perchè fatta valente nel disegno raffigurò le specie descritte ed illustrate dal padre con tanta grazia e verità che soddisfano l'occhio dello studioso e dell'artista. Se nelle copie a stampa non sempre la pietra o il rame conservarono la castigatezza delle forme improntate dal pennello, i disegni originali (1) che ne abbiamo veduto ci confermano sempre più nel nostro giudizio. Egli è per render omaggio a' suoi talenti ed alle sue virtù che il Bertero le dedicava un nuovo genere da lui fondato sopra una graziosa pianticella scoperta nei pascoli di Valparaiso (*Tecophylaea violaeflora*), che il padre fece di pubblica ragione ed illustrò nelle *Plantae chilenses*, fasc. 4. p. 20. T. LV; il qual genere ottenne in seguito l'approvazione di tutti i Botanici. E qui vuolsi aggiungere che alla stessa egregia Tecofila Colla-Blachier già Billotti un altro genere era già stato dedicato dal Colla stesso (*V. Billottia*). Laonde per questi titoli e finchè i disegni non cesseranno di essere il più sicuro mezzo di perpetuare le scoperte delle scienze naturali e di preservarle dalla confusione e dagli errori, il nome di Tecofila Blachier non potrà più essere scompagnato da quello del benemerito suo genitore.

Poichè il discorso ci ha condotti ne' penetrali della vita privata dove l'uomo suol essere non di rado ben diverso da quello che si mostra agli occhi del mondo, diremo ancora che il Colla fu mai sempre eguale a se stesso, in privato ed in pubblico sempre generoso ed onesto. Gli affetti di consorte e di padre erano sì potenti nel suo cuore che chiudevano il passo ad ogni bassa passione, ad ogni sentimento che non fosse di probità, di tenerezza, di conforto, di salutare esempio alla prole; e frattanto la pace domestica, i modi gentili e cortesi, il sentimento della pietà fiorivano sotto il suo tetto, e ne rendevano caro l'accesso al ricco ed al povero; tanto è vero che l'amore di patria non è che un'espressione più larga dell'amore di famiglia, e che questo amore è il contrassegno più sicuro per distinguere chi ama veramente la patria, da chi nasconde l'ambizione, l'egoismo e il dispotismo nel cuore. Duolci qui che

(1) Se ne può vedere un fascicolo riunito all'Appendice 3.° dell'*Hortus Ripulensis* nella biblioteca di questa R. Università. Non solamente nel disegno, ma ancora nell'intaglio sulla pietra e sul rame segnalossi la Gentildonna; e di questa sua arte, tanto più degna d'encomio quanto nel suo sesso più rara, citeremo per saggio la tavola annessa al genere *Tecophylaea*.

i limiti che ci siamo prefissi non ci permettano di entrare ne' particolari di queste virtù che sono come il riverbero di quelle che il Colla lasciò impresse lungo il sentiero della sua vita politica. Epperò ci contenteremo di accennare che in fronte al suo primo lavoro botanico non scolpiva egli altro nome che quello della compagna che il Cielo aveva destinato a dividere seco lui i patimenti e le gioie di questa terra. Le parole che egli le indirizzava in questa occasione sono sì calde di affetti, sì piene di nobili sentimenti che non possiamo trattenerci dal farne partecipe il lettore (1). E ben meritava di aversi a marito un tal uomo la gentildonna Fortunata Zapelloni, che alla leggiadria della persona univa modi ingenui, fortezza d'animo e svegliatezza d'ingegno, e, coll'amor tenerissimo della prole, la santità della fede, la castità dell'affetto confortava il Colla a proseguire nelle sue fatiche. Noteremo per ultimo che in tutta la sua vita non fu mai veduto sì lieto come quando gli venne recata la notizia del R. Viglietto che lo restituiva agli stalli dell'Università. Qualunque favore degli uomini o della fortuna non gli avrebbe potuto contraccambiare la consolazione di vedersi di nuovo accolto fra suoi colleghi.

Quando ebbe il Colla questa consolazione già s'accostava all'ottantesimo anno dell'età sua. Il Cielo vegliando a tutela de' suoi giorni gli lasciava godere a lungo l'esercizio di una vita sì nobilmente impiegata. Non poteva egli difatto adoperarsi più energicamente per rendersi utile ai suoi compaesani, per dar lustro alla patria; e tuttavia non si pensava ancora a dargli un pubblico omaggio di aggradimento e di stima! Fu il magnanimo CARLO ALBERTO che, oltre all'averlo restituito al posto di Giurisconsulto collegiato (2), lo fregiò dell'ordine equestre dei ss. Maurizio e Lazzaro (3), e poco dopo lo innalzò alla carica di Senatore del Regno.

Grato agli onori che non ambiva, non cessò il Colla di spendere con frutto i cadenti suoi giorni. In età cotanto avanzata la mente gli si mantenne ancora sì limpida, che ha potuto applicarsi allo studio di nuovi oggetti, e quando più non gli restavano che pochi mesi di vita, diede

---

(1) « A Te sola adorata compagna consecrar debbo questi primi lavori sopra i vegetabili ne' quali Tu pur qualche parte avesti: a Te, che delizia di mia vita meco dividi qualunque siasi lieta o trista vicenda: a Te, che esempio sei di fedel consorte, di madre tenera, di saggia educatrice ..... a Te infine che signoreggi sopra i miei sensi di affetto e di stima, sole sorgenti pure di ogni epistola dedicatoria e le sole ch'io sappia pregiare ..... » (V. *Antol. Bot.* pag. V. VI).

(2) In udienza dell' 11 ottobre 1844.

(3) Con R. Viglietto del 23 dicembre 1844.

alle stampe l'applaudita memoria sulle Gesneracee, l'estrema delle sue fatiche; così la fiamma, nel mancare d'alimento, raduna gli spiriti sparsi e gettando ancora un fulgido lampo si spegne.

Luigi Colla fu di alta, robusta e ben proporzionata corporatura, gaio d'aspetto e di modi franchi; facile ebbe la parola, la dicitura spontanea; all'acume dell'intelletto univa costanza ed arte squisita nel vincere ogni malagevolezza; a' suoi uffizii, sebbene molti e varii, sempre adempiva per modo che in ogni cosa pareva non avesse altro a fare. Dai libri della scienza e dalle occupazioni forensi passava volentieri alle oneste brigate; esperto nella musica, sovente ne pigliava diletto; pieno di riverenza pe' suoi maggiori di rango, non mai piegò ad atto che sapesse di cortigianeria; la carità della patria, l'amor di famiglia sempre mantenne inviolato e costante; amò la scienza per sè, non per gli onori che gli poteva procacciare. Più per gli anni, che per la vita incessantemente laboriosa, fu colto da morbo, il cui vario e lento procedere sostenne in piena conoscenza di se stesso, rassegnato ed invitto fino all'ultimo respiro. Morì fra le braccia de' suoi più cari in mezzo ai conforti della religione il dì 22 dicembre 1848, correndo l'anno ottuagesimoterzo di età. La sua spoglia riposa nella cappella di Rivoli accanto al giardino che formò l'oggetto principale de' suoi studi e la delizia della sua vita.

Mentre quell'anima or gode nella beatitudine del Cielo la ricompensa delle fatiche onorate e diuturne, e delle virtù che lasciava in serbo alla terra, oh quanto esulterà nel vedere i suoi concittadini a gareggiare in offerte generose onde innalzare fin d'ora un monumento che ne tramandi ai posteri la memoria!

Il De-Candolle gli dedicò un genere di Leguminose (*Collaea*), il Lindley di Orchidee, lo Sprengel di Composte. I generi di Lindley e dello Sprengel, siccome posteriori, furono riferiti il primo alla *Pelexia* Poit., l'altro al *Chrysanthellum* Rich. A perpetuare anche da questo canto ne' libri della scienza la memoria del Colla sussiste il genere stabilito dal De-Candolle.

Generi e specie nuove del Colla *disposte secondo gli ordini del metodo naturale.*

ALGAE.

Sphaerococcus hypnoides Herb. Ped. vol. 6. pag. 345. (Gelidium corneum Lmx. var. β. hypnoides Zanard. Syn. Alg. Adr. in Mem. Acc. Tor. Ser. II. Tom. IV. pag. 207).

Polysiphonia pilosa l. c. p. 563. (Utchinsia pelosa Naccar. Algol. pag. 37. Polysiphonia pilosa Zanard. l. c. pag. 164).

LICHENES.

Graphis Valvella l. c. p. 423. (Opegrapha Valvella Ach. Lich. univ. p. 251).

G. notha l. c. (Opegrapha notha Ach. Lich. univ. p. 252).

G. atra l. c. p. 424. (Opegrapha atra Pers. in Ust. Ann. 7. p. 30.).

Lecidea proboscidea l. c. p. 435. (Gyrophora proboscidea Ach. Lich. univ. p. 220.).

L. cylindrica l. c. (Gyrophora cylindrica Ach. Lich. univ. p. 223.).

L. hyperborea l. c. (Gyrophora hyperborea Ach. Lich. univ. p. 225.).

L. spadochroa l. c. p. 436. (Gyrophora spadochroa Ach. Lich. univ. p. 236.).

Patellaria luteola l. c. p. 460. (Lecidea luteola Ach. Lich. univ. p. 195.).

Cladonia bacillaris l. c. p. 457. (Cenomyce bacillaris Ach. Lich. univ. p. 54.).

C. coralloidea l. c. p. 460. (Cenomyce coralloidea Ach. Lich. univ. p. 528. C. pyxidata var. β. coralloidea Ach.

Parmelia lanata l. c. p. 474. (Cornicularia lanata Ach. Lich. univ. p. 615.).

P. leucophylla l. c. p. 483. (Imbricaria leucophylla Billet. in litt. ad Auct.).

P. bryophila l. c. p. 499. (Urceolaria bryophila Ach. Lich. univ. p. 341.).

P. Leucopsis l. c. (Lecanora Leucopsis Ach. Lich. univ. p. 354.).

P. cinerea l. c. p. 500. (Urceolaria cinerea Ach. Lich. univ. p. 336.).

P. commutata l. c. (Lecanora commutata Ach. Lich. univ. p. 352.).

P. rubricosa l. c. p. 502. (Lecanora rubricosa Ach. Lich. univ. p. 386.).

Peltigera conchylioides l. c. p. 506. (Volvaria conchylioides DC. Fl. Fr. ed. 3. vol. 2. p. 373.).

FUNGI.

Agaricus Cumini l. c. vol. 7. p. 30. (A. miniatus Cum. Spec. pag. 4. tav. 1. fig. 1.).

Typhula Rhizopus l. c. p. 143. (Clavaria Rhizopus Berter. in Re App. II. p. 221.).

Tubularia Colla l. c. p. 187. (Solenia Pers. Disp. meth. Fung. p. 36. Mycol. eur. p. 335. tab. 12. fig. 8-9. non Agard nec Sprengel.

Avvertendo il Colla che l'Agard si era servito del vocabolo *Solenia* per contrassegnare un nuovo genere di Alghe, credette conveniente di sostituirvi quello di *Tubularia*; del resto, i caratteri che servono di fondamento al genere sono precisamente gli stessi.

Tubularia fasciculata l. c. p. 187. (Solenia fasciculata Pers. Mycol. Eur. p. 335.).

T. Collae l. c. (Peziza Collae Re Suppl. III. p. 20.).

Sphaeria Cumini l. c. p. 260. (S. punctata Cum. Spec. p. 47.).

Didymium ochraceum l. c. p. 295. (Diderma ochraceum Hoff. Crypt. germ. fig. 5.).

JUNGERMANNIAE.

Notarisia Colla Pl. Chil. in Mem. Accad. Tor. Tom. 39. p. 53. tab. 75. (non Cesati) Plagiochila Nees et Montagne in Nouv. ann. sc. nat. 5. p. 52. Endlicher Gen. n.° 473.).

N. lycopodioides Colla l. c.

Pianta nativa dell' isola Juan Fernandez inviata dal Bertero al Colla coll' indicazione *Genus Lycopodeum fortasse novum;* quest'ultimo, avuto principalmente riguardo agli organi della fruttificazione, ne trasse il genere suddetto, che intitolò al ch. Prof. De-Notaris, già d'allora benemerito della scienza, e principalmente della Muscologia.

FILICES.

Nothochlaena Doradilla Pl. Chil. fasc. 7. in Mem. Accad. Tor. Tom. 39. p. 46. tab. LXXIII.

Polypodium altescandens Pl. Chil. l. c. p. 48.

P. inaequalifolium Pl. Ch. l. c. p. 49.

P. confluens Pl. Ch. l. c. p. 50.

P. intermedium Pl. Ch. l. c. p. 51. tab. LXXIV.

Pteris flavescens Pl. Ch. l. c. p. 37. tab. LXVII.

Lomaria cycadifolia Pl. Ch. l. c. p. 43. tab. LXXI.

L. Schottii Pl. Ch. l. c. p. 44. tab. LXXII.

Asplenium stellatum Pl. Ch. l. c. p. 41. tab. LXIX.

Aspidium Berterianum Pl. Ch. l. c. p. 42. tab. LXX.

A. subincisum Herb. Ped. vol. 6. p. 216.

Davallia Berteriana Pl. Ch. l. c. p. 37. tab. LXV.

Panicularia Colla Pl. Ch. l. c. p. 33. tab. LXIV. (Thyrsopteris Kunz. in Linn. 9. p. 507. Endlich. Gen. n. 650 ?).

P. Berteri Coll. l. c.

Felce elegantissima scoperta dal Bertero nelle selve dell'isola Juan Fernandez. Il Colla non credette di riferirla nè alla *Cyathea* Sm., nè all'*Aneimia* Swartz, come sembrava essere d'avviso il Bertero, avuto principalmente riguardo al ricettacolo dello sporangio pedicellato, alla mancanza di vero indusio e alla forma delle spore. Il nome di questo genere è tratto dalla disposizione a pannocchia degli organi della fruttificazione.

Hymenophyllum ferrugineum Pl. Ch. l. c. p. 30.

H. semiteres Pl. Ch. l. c. p. 32. tab. LXI.

H. nigricans Pl. Ch. l. c. tab. LXII.

GRAMINEAE.

Paspalum Fernandezianum Pl. Ch. l. c. p. 27. tab. 59.

Agrostis umbellata Pl. Ch. l. c. pag. 23. tab. 57.

Avena Bellardi Herb. Pedem. vol. 6. pag. 34. n. 17. tab. 93. fig. 2.

Bromus Berterianus Pl. Chil. in Mem. Acc. Tor. Tom. 39. p. 25. tab. 58.

B. Bertolae Herb. Ped. vol. 6. pag. 68 (B. arvensis L. Sp. 113).

CYPERACEAE.

Cyperus Fernandezianus Pl. Ch. l. c. pag. 21. tab. 56.

Eriophorum Bellardi Herb. Pedem. vol. 5. p. 561. n. 7. tab. 93. fig. 1.

LILIACEAE.

Aloe trichotoma H. Rip. p. 8. tab. 13. (Aloe Saponaria Haw. ?).

Allium filiforme Herb. Ped. vol. 5. p. 387. n. 36. tab. 90. fig. 3. (A. pusillum Roem. et Sch. Syst. veg. 7. part. 2. p. 1034.).

A. subbiflorum Pl. Ch. fasc. 7. in Mem. Accad. R. Tor. Tom. 39. p. 13. (A. striatum Don. et Gaceae Sp.).

Bottionea Colla Pl. Ch. fasc. 1. in Mem. Accad. R. Tor. Tom. 37. p. 41. tab. 1. (Trichopetalum Lindl. in Bot. Reg. tab. 1535. Endlich. Gen. n. 1148.).

Genere fondato dal Colla sopra una pianta nativa dei colli di Valparaiso inviatagli dal Bertero coll' indicazione *Genus Thysanotho proximum, sed meo sensu diversum:* e di fatto il genere Bottionea secondo il Colla differirebbe dal genere Tisanoto per le logge provvedute di molti semi in ciascuna parimenti diretti, non disperme coll'altro dei semi eretto l'altro pendente, per lo stilo retto non reclinato, le antere tutte eguali fra loro. Il nome che il Colla gli diede, ricorda quello di Gio. Bottione e Angela sua figlia, già disegnatori delle piante in questo Regio Orto botanico ed autori di un buon numero di tavole dell'*Iconographia Taurinensis.*

DIOSCOREAE.

Dioscorea linearis Pl. Ch. fasc. VII. in Mem. Acc. Tor. Tom. 39. p. 11.

IRIDEAE.

Sisyrinchium leucanthum Pl. Chil. fasc. VII. in Mem. Acc. Tor. Tom. 39. p. 18.

S. Nuno l. c.

HYPOXIDEAE.

Molineria Colla Hort. Rip. App. 2.ª p. 333. tab. 18. (Curculigo Gaert. 1. p. 36. Endlich. Gen. n. 1263.

Genere dedicato ad Ignazio Molineri, già custode di questo R. Orto botanico, dimostratore delle piante officinali sotto il Governo francese e sommamente benemerito della *Flora Pedemontana* per testimonianza dell'Allioni e del Balbis. Il Colla lo ha stabilito sopra la *Curculigo sumatrana* Roxb. che trovò differire dalle altre specie dello stesso genere per la corolla 6-fida non 6-petala, per lo stimma indiviso e globoso non trifido, la capsola ombelicata non rostrata, e finalmente pei semi mancanti di appendici.

BROMELIACEAE.

Pourretia magnispatha Hort. Rip. App. 2.ª p. 334. tab. 19. (Billbergia amoena Lindl.).

ORCHIDEAE.

Thiebautia Colla in Ann. Soc. Linn. Paris. et in Hort. Rip. p. 139. (Bletia Ruiz. et Pav. Endlich. Gen. n. 1385.

Il *Limodorum purpureum* di Lamarck diede occasione al Colla di fondar questo genere da lui pubblicato per la prima volta negli Annali della Società Linneana di Parigi in onore di Thiebaut de Berneaud che ne era Segretario perpetuo. I caratteri per cui l'autore inducevasi a separarlo dai Limodori sono tratti principalmente dalla struttura del labello e dell'antera.

SCITAMINEAE.

Cassumunar Colla Nov. Scit. Gen. Taurini 1830. (Zingiber Gaertn. 1. p. 33. Endlich. Gen. n. 1622.).

Nome triviale nell' India di una specie di Scitaminea che il Roxburg trasse dal genere *Amomum* per riferirla al *Zingiber* col nome di *Zingiber Cassumunar*. Il Colla ravvisandovi caratteri differenti dai veri Zenzeri, una doppia spata, ed una struttura alquanto diversa nel labbro della corolla, ne formò un genere nuovo sotto il nome di *Cassumunar*.

MUSACEAE.

Musa acuminata Mem. sul genere Musa p. 56.
M. Balbisiana l. c.
M. Berteri l. c. p. 57.

CHENOPODEAE.

Chenopodium tenue Pl. Ch. fasc. 7. in Mem. Acc. Tor. Tom. 39. p. 9. tab. 50. (Blitum tenue Moq.).

Atriplex chilense Pl. Chil. fasc. 7. in Mem. Acc. Tor. Tom. 39. p. 7. tab. 49. Moq. in DC. Prod. 13. p. 103.

AMARANTACEAE.

Alternanthera tenella Hort. Rip. App. 3.ª p. 19. tab. 9. (Paronychia tenella Desf.).

ELAEAGNEAE.

Elaeagnus argentea Hort. Rip. p. 49. tab. 28. (Elaeagnus acuminata Link.).

E. emarginata Herb. Ped. vol. 5. p. 92.

PLANTAGINEAE.

Plantago callosa Herb. Ped. p. 566. n. 23. tab. 87. f. 3.

VALERIANEAE.

Valeriana Berterii Pl. Ch. fasc. 4. in Mem. Acc. Tor. Tom. 38. p. 5.

Fedia paniculata Hort. Rip. App. 3. p. 36. (Valerianella olitoria) Pollich. Palat. 1. p. 30.).

Fedia Fischeriana Herb. Ped. vol. 3. p. 184. n. 13. tab. 64. f. 2.

DIPSACEAE.

Asterocephalus pyrenaicus Herb. Ped. 3. p. 207. (Scabiosa pyrenaica All. Fl. Ped. 1. p. 140.).

COMPOSITAE.

VERNONIACEAE.

Albertinia Martii Herb. Ped. vol. 3. p. 291. (A. brasiliensis Spr. Syst. 3. p. 434.).

EUPATORIACEAE.

Eupatorium Balbisianum Hort. Rip. App. 3. p. 18. f. 1.

E. Berterianum H. Rip. App. 3. p. 18. DC. Prod. 5. p. 170.

E. lucidum Herb. Ped. p. 283. n. 13. tab. 70. fig. 1. non Ort. non DC.

E. Salvia Pl. Ch. fasc. 4. in Mem. Acc. Tor. Tom. 38. p. 8. DC. Prod. 5. p. 157. n. 108.

ASTEROIDEAE.

Aster erigeronoides Herb. Ped. vol. 3. p. 390. (A. Novae-Angliae var. β. *hortensis* DC. Prod. 5. p. 232.).

Erigeron Bonjeani Herb. Ped. vol. 3. p. 373. n. 15. tab. 71. f. 2. (E. Villarsii Bell. App. ad Fl. Ped. p. 38. tab. 9.).

Erigeron Re l. c. p. 372. (E. Villarsii Bell. l. c.).

E. fasciculatus Pl. Chil. fasc. 4. in Mem. Acc. Tor. Tom. 38. p. 27. (Erigeron Berterianum DC. Prod. 5. pag. 286. n. 20.).

Terranea Colla Pl. Ch. f. 4. in Mem. Acc. Tor. Tom. 38. p. 11. tab. 23. (Erigeron DC. Endlich. Gen. n. 2332. Meisn. Gen. 2. p. 361.).

Genere fondato dal Colla sopra una pianta trovata dal Bertero nell'isola Juan Fernandez. L'Autore nello stabilirlo ricordava ai cultori della scienza il nome di Lorenzo Terraneo che fece dono di molte specie all'Autore della *Flora Pedemontana*.

Terranea Fernandezia Coll. (Erigeron fruticosum DC. l. c.).

Conyza Martii Herb. Ped. vol. 3. p. 368. (C. amoena Mart. non Link.).

Baccharis confertifolia Pl. Chil. fasc. 4. in Mem. Acc. Tor. Tom. 38. p. 15. tab. 25. 6.

Baccharis Chisquilla DC. Prod. 5. p. 419. n. 156.

Baccharis Martiana Herb. Ped. vol. 3. p. 318.

SENECIONIDEAE.

Bidens Valparadisiaca Pl. Ch. fasc. 4. in Mem. Acc. Tor. p. 12. tab. 24. (Bidens chilensis DC. Prod. 5. pag. 603. n. 66.).

Bidens Martii Herb. Ped. vol. 3. p. 306. (B. serrulata Mart. non Desf.).

Tagetes Perretii l. c. p. 418.

Gnaphalium paniculatum Pl. Ch. fasc. 4. in Mem. Acc. Tor. Tom. 38. p. 17. tab. 26. DC. Prod. p. VI. pag. 223. n. 8.

Gnaphalium Spini Herb. Ped. vol. 3. p. 332. (G. Stoechas L. H. Cliff. 401.).

Senecio Berterianus Pl. Ch. fasc. 5. in Mem. Acc. Tor. Tom. 38. p. 32. DC. Prod. 6. p. 417. n. 447.

S. cinereus Pl. Chil. fasc. 5. in Mem. Acc. Tor. Tom. 38. p. 33. DC. Prod. 6. p. 418. n. 453.

Senecio linearifolius Pl. Chil. fasc. 5. in Mem. Acc. Tor. Tom. 38. p. 31. tab. 29.

S. Valparadisiacus Pl. Chil. fasc. 5. in Mem. Acc. Tor. Tom. 38. p. 32.

S. viscosissimus Pl. Chil. fasc. 4. in Mem. Acc. Tor. Tom. 38. pag. 33. DC. Prod. VI. pag. 416. n. 445.

Danaa Colla Pl. Chil. fasc. 4. in Mem. Acc. Tor. Tom. 38. tab. 28. (Senecio DC. Pr. 6. p. 413. sect. XII. *Chilenses*.).

Genere intitolato dal Colla a Pietro Dana che succedette all'Allioni nell' insegnamento della Botanica. L'Allioni stesso aveva già tentato di rendergli quest'onore col dedicargli un genere di ombrellifere (*Danaa* All. Fl. Pedem. 2. p. 34.) che non fu adottato come posteriore ad altro (*Physospermum* Cusson. 1782) che comprendeva la specie elevata dall'Allioni al grado di genere. Fece quindi opportunamente lo Smith ad intitolare al nostro Dana il suo genere *Danaea* che descrisse negli Atti di quest'Accademia Vol. V. pag. 120. tab. 9. fig. 11. La pianta a cui appigliavasi il Colla nel ricostrurre il genere *Danaa* gli era stata inviata dal Bertero sotto il nome di *Cineraria*, genere a cui non credette di doverla riferire per l'involglio polifillo non moltipartito; mentre per lo stesso involglio semplice e non corredato di squame o foglioline alla base, non gli parve avere abbastanza di affinità coi *Senecioni* per potervi essere compresa.

Danaa Yegua Colla l. c. (Senecio lenticulatus DC. Prod. VI. p. 416. n. 439.).

CYNAREAE.

Centaurea Arnoldi Herb. Pedem. vol. 3. p. 274. n. 85. tab. 69. (Centaurea Scabiosa Linn. sp. 1291.).

C. Bellardi Herb. Pedem. Vol. 3. p. 273. n. 84. tab. 68. fig. 2.

MUTISIACEAE.

Chaetanthera Berteriana Pl. Ch. fasc. 4. in Mem. Acc. Tor. Tom. 38. p. 21. tab. 27. fig. 1. (C. Berteriana Less. Syn. p. 111. DC. Prod. 7. p. 29. n. 1.).

NASSAUVIACEAE.

Dumerilia frutescens Herb. Ped. vol. 3. p. 361.

CICHORACEAE.

Tenorea Berterii Hort. Rip. p. 137. (*Trixis frutescens* R. Br. DC. Prod. 7. p. 68. n. 12.).

Bellardia Colla Pl. Chil. fasc. 4. in Mem. Acc. Tor. Tom. 38. p. 40. tab. 34. non All. nec Schreb. (Microseris Don. Endlicher Gen. n. 2983.).

Il Bertero inviava al Colla una pianticella del Chilì sotto il nome di *Krigia*, che questi trovò differente dalle Krigie e dagli altri generi affini per le divisioni dell'antodio disposte in doppia serie, l'esterna più breve: per le squame del calice terminate da una lunga setola ed altri caratteri; e però ne formò un nuovo genere che dedicò al celebre suo concittadino Bellardi, onore che già avevano procurato di rendergli l'Allioni e lo Schreber; ma in seguito gli Autori registrarono la Bellardia dell'Allioni or fra le Bartsie ed or fra le Trissagini, e riferirono quella di Schreber al genere *Coccocypselum* dello Swartz e dello stesso Schreber.

Bellardia pusilla l. c. (Microseris pygmaea Hook et Arn. Comp. 1. p. 30. DC. Prod. 7. p. 89. n. 1.

Hypochaeris Berteri Pl. Ch. fasc. 4. in Mem. Acc. Tor. Tom. 38. p. 40. tab. 33. (Achyrophorus apargioides DC. Prod. 7. p. 94. n. 14.).

CAMPANULACEAE.

Phyteuma lincarifolium Herb. Ped. 4. p. 34. (Phyteuma Scheuchzeri All. Ped. 1. p. 116. tab. 39. f. 2.).

Campanula Bertolae Herb. Ped. vol. 4. p. 24. n. 58. tab. 76. fig. 1. (C. Scheuchzeri Will. C. linifolia DC. Fl. fr. 3. p. 698.).

C. Re l. c. p. 25. n. 59. tab. 76. f. 2. (C. rotundifolia L. var. β. *hirta* Koch. Syn. edit. 2. p. 538.).

Campanula Molinerii Herb. Ped. vol. 4. p. 17. (C. sibirica L. sp. 236.).

C. elata Herb. Ped. l. c. p. 26. (C. speciosa Pourr. C. longifolia Lapeyr.).

RUBIACEAE.

Viviania Colla in Ann. Soc. Linn. Paris. 4. p. 25. tab. 2. (Melanopsidium Cels. Endlich. gen. n. 3328. Billiottia DC. Prod. 4. p. 618. non Colla nec R. Br.).

Nell'*Hortus Ripulensis* p. 88 il Colla aveva già fatto menzione di una Rubiacea ricevuta dall'Orto di Cels sotto il nome di *Melanopsidium nigrum;* allorchè venne a fiorire ed a fruttificare trovò che ne' particolari del fiore e del frutto molto si accostava ai generi *Psychotria, Palicourea* e *Coffea:* se non che differiva dai due primi per l'anello nettarifero onde è coperto l'ovario, per il numero degli stimmi e per la struttura della drupa, e ad un tempo si allontanava dal genere Coffea pel tubo della corolla barbato internamente e per altri caratteri relativi alla conformazione del frutto; ciò posto, avvertendo come fosse improprio il nome generico di *Melanopsidium* vi sostituì quello di *Viviania* in onore di Domenico Viviani autore dello *Specimen Florae Libycae*, e di altri importanti lavori.

Viviania psychotrioides Colla l. c. (Billiottia psychotrioides DC. Prod. 4. p. 618. n. 1.).

Psychotria Martii Herb. Ped. vol. 3. p. 141.

Spermacoce Martiana l. c. p. 146.

Bigelovia rubescens l. c. p. 147. (Spermacoce tenuior L. sp. 147.).

ASCLEPIADEAE.

Gonolobus obliquifolius Pl. Chil. fasc. 3. in Mem. Acc. Tor. Tom. 37. p. 9. tab. 37.

G. Voquicillo Pl. Ch. fasc. 3. in Mem. Acc. Tor. Tom. 37. p. 10. tab. 38.

GENTIANEAE.

Gentiana Perretii Herb. Pedem. vol. 4. p. 168. n. 20. tab. 77. f. 2.

LABIATAE.

Salvia Molineri Herb. Ped. vol. 4. p. 396. (S. officinalis L. sp. 34.).

S. capituliflora l. c. p. 396. (Salvia nilotica Murr. Comm. Gotting. 1778. p. 88. tab. 2.).

Satureia Bellardi l. c. p. 421. (Satureia hyssopifolia Bertol. in Ann. Sc. nat. Bonon. 1829. p. 406.).

Gardoquia salviaefolia Pl. Ch. fasc. VII. in Mem. Acc. Tor. Tom. 39. p. 2. tab. 48.

Nepeta Balbisii Herb. Ped. Vol. 4. p. 442. n. 8. tab. 85. fig. 2. (N. Mussini Bieb.).

N. Perretii Herb. Ped. Vol. 4. p. 441. n. 7. tab. 85. fig. 1. (N. Cataria L. sp. 796.).

Cuminia Colla Pl. Chil. fasc. VI. in Mem. Acc. Tor. Tom. 38. p. 139. Endlich. Gen. num. 3652. Benth. Labiat. in DC. Prod. 12. p. 258.

Specie del Bertero raccolta nell'isola Juan Fernandez ed inviata al Colla sotto il nome di *Phytoxis acidissima*. Un esame accurato fece conoscere a quest'ultimo che non poteva essere compresa fra le *Phytoxis* Molin. (*Sphacele* Benth.), e però ne formò un genere nuovo che volle dedicato a Ugo Cumino , il quale rendevasi benemerito della Micologia subalpina raccogliendo ed illustrando i funghi della valle di Pisio. La pianta in questione differisce dalla Fitosside per gli stami inchiusi, pel calice 13-nervio, per la forma del tubo della corolla peloso internamente al dissotto dell' inserzione degli stami , per l' infiorescenza e l'abito.

Cuminia Fernandezia Colla l. c. p. 141. tab. 47.

ASPERIFOLIAE.

Heliotropium polianthiodorum Herb. Ped. vol. 4. p. 225.

H. pusillum l. c. p. 227.

Lithospermum chilense Pl. Ch. fasc. 1. in Mem. Acc. Sc. Tor. Tom. 38. tab. 40. (Lithospermum calycinum Moris in Mem. Acc. Sc. Tor. vol. 37. p. 98. tab. 1.). (Amsinckia angustifolia Lehm.).

Myosotis alba Pl. Chil. fasc. 6. in Mem. Acc. Sc. Tor. Tom. 38. p. 128. tab. 41. (Eritrichium fulvum DC. Prod. 10. p. 132.).

Myosotis linearis Pl. Chil. fasc. 6. in Mem. Acc. Tor. Tom. 38. p. 129. tab. 42. (Eritrichium lineare DC. Prod. 10. p. 131.).

Myosotis procumbens Pl. Chil. fasc. 6. in Mem. Acc. Tor. Tom. 38. p. 130. (Eritrichium procumbens DC.).

Cynoglossum Berterii Pl. Chil. fasc. 6. in Mem. Acc. Tor. Tom. 38. p. 132. tab. 43. DC. Pr. 10. p. 153.

CONVOLVULACEAE.

Evolvulus Martii Herb. Ped. Vol. 4. p. 207.

Convolvulus alsinoides Herb. Ped. Vol. 4. p. 204. n. 17. tab. 78. f. 1. (C. pentapetaloides L.).

HYDROPHYLLEAE.

Nemophila Nuttalii Hort. Rip. App. 1. p. 116. tab. 5. (N. phacelioides Nutt. DC. Prod. 9. p. 291.).

Phacelia simplicifolia Herb. Ped. Vol. 4. p. 217.

SOLANACEAE.

Solanum deltoideum Herb. Ped. Vol. 4. p. 273. (S. scabrum Berter. non Jacq. nec Vahl nec Lamarck nec R. P.).

Physalis heterophylla l. c. p. 279.

Ph. glaberrima l. c.

SCROPHULARINEAE.

Calceolaria ferruginea Colla (non Cav.) Pl. Chil. fasc. VI. in Mem. Acc. Tor. Tom. 38. p. 137. tab. 46. (C. integrifolia Murr. Linn. Syst.).

C. Berteri l. c. p. 138.

C. nitida Colla l. c. p. 139.

C. salicifolia Colla l. c. non Pers.

C. salviaefolia Herb. Pedem. Vol. 4. p. 331.

C. aurea l. c.

Freylinia Colla Freylin. Genus. add. icone et in Hort. Rip. p. 56. Benth. in DC. Prod. 10. p. 333. Endlich. Gen. n. 3920.

Genere intitolato al Conte Frevlin caldo amatore della botanica, e coltivatore di piante rare in un giardino suo proprio, che mantenne ricco e fiorente in Buttigliera d'Asti. Dubitò l'Endlicher che la *Freylinia* Colla non potesse per rispetto del frutto associarsi alla *Freylinia* Benth. E ne aveva doppiamente ragione, imperciocchè i caratteri del Bentham lasciano alcun che a desiderare sovra gli organi più essenziali, e quelli del Colla, siccome tratti da frutti non abbastanza sviluppati, rappresentano un tipo d'organizzazione che non è quello della natura. Laonde crediamo a proposito di rifare la descrizione dei principali organi della pianta del Colla sopra un individuo coltivato in questo R. Orto botanico per la favorevole occasione che ce ne porgono i frutti giunti a maturità.

Calyx gamosepalus quinquepartitus, laciniis membranaceis, rigidulis, obtusiusculis, persistentibus; pedicellis apice incrassatis, basi tribracteolatis.

Corolla tubuloso-infundibuliformis, limbo quinquefido, subbilabiato, laciniis suborbicularibus, subconformibus, aestivatione imbricatis.

Stamina quinque, altero breviore ananthero: antheris didymis, biloculatibus, loculis elliptico-oblongis, apice coalitis.

Stylus simplex; stygmate clavato, inflexo, parumper excavato, stamina subaequante.

Ovarium e carpidiis duobus margine introflexis biloculare, multiovulatum.

Capsula subcoriacea, ovato-oblonga, obtusiuscula, stylo marcescente apiculata, septicide bivalvis, valvis bifidis, dissepimentis ab axi placentifero demum solutis.

Placentae crassiusculae, medio dissepimento utrinque adnatae.

Semina 8-10 *in unoquoque loculo, ruguloso-areolatove-punctata, irregulariter triquetro-discoidea.*

Embryo orthotropus in axi albuminis.

Stemodia macrotricha Herb. Ped. Vol. 4. p. 327.

Linaria filiformis Herb. Ped. Vol. 4. p. 317. n. 26. tab. 80. f. 1.

Linaria sexpartita Herb. Ped. Vol. 4. p. 318. (L. genistifolia Mill. Dict. n. 14.).

Pedicularis Bonjeani l. c. p. 363. n. 4. tab. 83. (P. fasciculata Bell. ined. ap. Willd. Sp. 3. 218.

ACANTHACEAE.

Thunbergia cordata Colla Hort. Rip. p. 139. tab. 21.

Ruellia Villanovensis Herb. Ped. Vol. 4. p. 507.

GESNERACEAE.

Salutiaea Colla Gesneriacearum tribus nova addito earumdem novo genere in Mem. Acc. Sc. Tor. Ser. 2. Tom. 10. p. 208. Achimen. Sp. DC.

Il genere *Achimenes* nel Prodromo di De-Candolle comprende nove specie, delle quali la prima e la terza *A. coccinea* Pers., *A. heterophylla* DC., sono state riferite al genere *Trevirana* Willd. dal Colla che disgiunse questo genere dall'*Achimenes* Wahl non P. Brown, avuto riguardo principalmente alla corolla posteriormente gibbosa, ai filamenti degli stami non appendicolati alla base, ed alle antere coerenti fra loro a guisa di disco. La seconda specie di *Achimenes* del Prodromo di De-Candolle *A. grandiflora*, per la mancanza del quinto stame rudimentale, la forma della corolla ed altri caratteri, parve al Colla di una struttura sì particolare da non potersi riferire nè all'*Achimenes* di Vahl, nè alla *Trevirana* di Willd., e però ne stabilì il genere *Salutiaea*, così chiamato in onore dell'egregio Presidente di questa Reale Accademia l'Ecc.^{mo} signor Conte Alessandro Di Saluzzo; e quindi coi tre mentovati generi *Achimenes*, *Trevirana* e *Salutiaea* stabiliva fra le Gesneracee la nuova tribù delle *Achimeneae*.

Salutiaea grandiflora Coll. l. c. (Achimenes grandiflora DC. Prod. 7. p. 536.).

Loboptera Colla Ad Gesner. add. in Mem. Acc. Sc. Tor. Ser. 2. Tom. 10. pag. 221. (Columneae Spec. Brong. Lemaire).

Una specie di Columnea, già da lungo tempo coltivata nei giardini sotto il nome di *Columnea Schiedeana*, fu dal Colla presa per tipo di questo nuovo genere che ha per caratteri il tubo della corolla alquanto ingrossato alla base, ma non gibboso posteriormente come nelle Columnee propriamente dette: il labbro superiore trilobo, non intiero; l'inferiore intiero, non trifido: gli stami in numero di quattro senza alcuna traccia del quinto abortivo.

Loboptera longepedunculata Colla l. c. (Columnea Schiedeana Brong.).

L. subsessilis Colla l. c. p. 222. (Columnea crassifolia Lemaire ex Brongn.).

MYRSINEAE.

Myrsine brasiliensis Herb. Pedem. Vol. 4. p. 95.

UMBELLIFERAE.

Bowlesia multiradiata Pl. Ch. fasc. 1. in Mem. Acc. Sc. Tor. Tom. 37. pag. 44.

B. uncinata l. c. p. 43. tab. 19.

Sanicula macrorhiza l. c. p. 46. tab. 20.

Myrrhis cicutaria Herb. Ped. Vol. 3. p. 84. (Chaerophyllum Cicutaria Vill. Dauph. 2. p. 644.).

ARALIACEAE.

Cussonia triptera Hort. Rip. p. 43. tab. 26.

SAXIFRAGEAE.

Escallonia rubricaulis Pl. Chil. fasc. 1. in Mem. Acc. Tor. Tom. 37. p. 41.

GROSSULARIEAE.

Ribes flavum Hort. Rip. App. 3. p. 2. tab. 1. (R. aureum Pursh. Fl. Am. sept. 1. p. 164.).

RANUNCULACEAE.

Anemone primulaeflora Herb. Ped. Vol. 1. p. 22. n. 23. tab. 9. (A. narcissiflora L. ζ. *villosissima* DC. Prod. 1. p. 21. 22.).

CRUCIFERAE.

Cheiranthus rostratus Herb. Ped. Vol. 1. p. 190. n. 7. tab. 27. f. 1. (Erysimum cuspidatum DC. Syst. 2. p. 493. Prod. 1. p. 197.).

Cardamine Berteriana Herb. Ped. Vol. 1. p. 175. n. 59. tab. 19. fig. 2. (C. pratensis L. var. β. *dentata* Koch. Syn. edit. 2. p. 47.).

Erysimum Fischerianum Prescolt? Colla? Herb. Ped. Vol. 1. p. 212. n. 17. (E. lanceolatum R. Br. in H. Kew. ed. 2. Vol. 4. p. 116.).

Sisymbrium Nuttalii l. c. p. 206. (S. Sophia L. Sp. 922.).

VIOLARIEAE.

Solea Martii Herb. Pedem. Vol. 1. p. 269. n. 3. tab. 30. fig. 3.

TURNERACEAE.

Turnera Martii Herb. Ped. Vol. 2. p. 401.

T. tortuosa l. c. p. 455.

PASSIFLOREAE.

Passiflora sanguinea Hort. Rip. App. 3. p. 6. tab. 3. non Smith sec. Steudel.

CACTEAE.

Cactus Berteri Pl. Chil. fasc. 1. in Mem. Acc. Sc. Tor. Vol. 37. p. 39. tab. 17. fig. 2.

Cactus horridus l. c. p. 38. tab. 17. fig. 1.

C. Lamarckii Hort. Rip. App. 3. p. 15. tab. 7. (Melocactus communis DC. Prod. 3. p. 460.

C. speciosus H. Rip. p. 26. (Cereus speciosissimus DC. Prod. 3. p. 468.).

C. flavispinus H. Rip. App. 2. p. 342. (Cereus flavispinus Salm-Dyck Obs. Bot. 1822. DC. Pr. 3. p. 465.).

C. Chilensis Hort. Rip. App. 2. p. 342. (Cereus Chilensis DC. Prod. 3. p. 465.).

C. Lecchii Hort. Rip. p. 25. et App. 4. p. 6. tab. 2. (Cereus Lecchii DC. Prod. 3. p. 471?).

C. Spini Hort. Rip. App. 3. p. 21. tab. 11. (Mammillaria discolor Haw. Syn. p. 177.).

C. alatus Hort. Rip. p. 24. tab. 20. (C. elegans Link. Enum. 2. p. 25. Cereus phyllanthoides DC. Prod. 3. p. 469.).

C. spiraeformis Stor. e descr. del *Cactus* ecc.

PORTULACEAE.

Talinum diffusum Pl. Chil. fasc. 1. in Mem. Acc. Sc. Tor. Tom. 37. p. 32. tab. 16. fig. 1.

T. gracile l. c.

T. Linaria l. c.

T. trigonum l. c. p. 33.

CARYOPHYLLEAE.

Spergula Morisii Herb. Ped. Vol. 1. p. 344. n. 5. tab. 44. fig. 1. (Spergula pilifera DC. Prod. 1. p. 394.).

Arenaria Scopolii Herb. Pedem. Vol. 1. p. 361. (Arenaria rupestris Scop. Carn. 1. p. 317. t. 18. f. 540.).

Cerastium Berterianum l. c. p. 368. (C. arvense L. Sp. 628.).

Stellaria Bertolae Herb. Ped. Vol. 1. p. 346. n. 3. tab. 44. fig. 2. (S. media Vill. Dauph. 3. p. 615.).

Dianthus volgensis? D. hispanicus? Herb. Pedem. Vol. 1. p. 305. n. 45. (D. deltoides L. Sp. 588.).

Dianthus Allionii Herb. Ped. l. c. p. 297. (D. atrorubens All. Ped. 2. p. 75.).

Silene lutens Herb. Ped. Vol. 1. p. 330. n. 96. tab. 41. fig. 2.

S. Tenoreana l. c. p. 328. (Cucubalus Behen L. Sp. 591.).

Lychnis capensis Herb. Ped. Vol. 1. p. 336. n. 16. tab. 43. fig. 2.

MALVACEAE.

Althaea Bertolae Herb. Ped. Vol. 1. p. 388. n. 3. tab. 47. fig. 1. (A. Taurinensis DC. Prod. 1. p. 436.).

Urena Sieberi Hort. Rip. p. 142. tab. 39. (U. Mauritiana Sieb. sec. Steud.).

Pavonia Martii Herb. Ped. Vol. 1. p. 397.

Pavonia lanceolata l. c. p. 398.

Hibiscus Jacquinii Hort. Ripul. App. 4. p. 24. tab. 12. (H. pruriens Jacq. non Roxb.).

Sida pulchra H. Rip. p. 129. tab. 34. (Abutilon pulchrum Don.).

Sida capituliflora Herb. Ped. Vol. 1. p. 417. (Melochia tomentosa L. Sp. 932.).

Sida subsessilis l. c. (S. periplocaefolia L. Sp. 962.).

Helicteres Martiana l. c. p. 421.

Visenia spicata l. c. p. 431.

V. scabra l. c.

V. ferruginea l. c. p. 432.

Waltheria Martii l. c. p. 433.

HYPERICINEAE.

Hypericum patentissimum Herb. Ped. Vol. 1. p. 467. n. 34. tab. 49. fig. 2. (H. crispum L. Mant. 106.).

H. spicatum l. c. p. 466. n. 32. tab. 50. fig. 1. (H. spicatum L. Sp. 1106.).

MALPIGHIACEAE.

Banisteria macrophylla Herb. Ped. Vol. 1. p. 479.).

SAPINDACEAE.

Dodonaea heterophylla Hort. Ripul. App. 2. p. 347.

Seriana ferruginea Herb. Ped. Vol. 1. p. 489.

PITTOSPOREAE.

Pittosporum Billardieri Herb. Ped. Vol. 4. p. 285. n. 5. tab. 33.

EUPHORBIACEAE.

Jatropha aculeatissima Herb. Ped. Vol. 5. p. 112. n. 2. tab. 89. f. 2.

RUTACEAE.

Antonmarchia Colla Hort. Ripul. App. 2. p. 345. cum ic. Meisn. Gen. 1. p. 60. 2. p. 44. Correa Smith. Endlicher Gen. n. 6012.

Differisce dal genere Correa per la corolla gamopetala lungamente tubuloso-cilindracea e per gli stami disuguali in altezza. La *Correa rubra* di De-Candolle, e la *C. virens* di Smith servirono di tipo al Colla nella fondazione di questo genere intitolato al Dottore Antonmarchi, il quale seppe rendersi benemerito della scienza dettando un saggio della flora di Sant' Elena, mentre s'adoperava co' suoi lumi e colle sue cure a vantaggio del Prigioniero che doveva rendere per sempre celebre quella inospite solitudine.

Antonmarchia rubra Colla Observ. Famill. Rutac. p. 20. cum ic. Correa speciosa Andr. DC. Prod. 5. p. 719. Correa rubra Smith Exot. Bot.

Ruta Fernandezia Pl. Chil. fasc. 1. in Mem. Acc. Tor. Tom. 37. p. 14.

GERANIACEAE.

Geranium Berterianum Pl. Chil. fasc. 1. in Mem. Acc. Sc. Tor. Tom. 37. p. 7.

G. intermedium Herb. Ped. Vol. 1. p. 508. n. 3. tab. 53. f. 2. (G. rotundifolium L. Sp. 957.).

Pelargonium Burdini Hort. Ripul. App. 3. p. 6. tab. 3.

P. Murrayanum l. c. p. 5. tab. 2.

P. Spini Hort. Rip. p. 105. tab. 7. (P. quercifolium Ait. Hort. Kew. 2. p. 420.).

OXALIDEAE.

Oxalis Piottae Hort. Rip. p. 38. fig. 1.

COMBRETACEAE.

Laguncularia Martii Herb. Ped. Vol. 2. p. 367. (L. racemosa DC. Prod. 3. p. 17.).

OENOTHEREAE.

Jussiaea pedunculata l. c. p. 385.

LYTHRARIEAE.

Lythrum divaricatum Pl. Ch. fasc. 4. in Mem. Acc. Sc. Tor. Tom. 38. p. 3. tab. 14. fig. 1.

Cuphea Martii Herb. Ped. Vol. 2. p. 401.

MYRTACEAE.

Billottia Colla Hort. Ripul. App. 2. tab. 23. (Calothamnus Labill. Sp. Nov. Holl. 2. p. 25. Endlich. Gen. n. 6294.).

Genere costituito dal Colla sopra una Mirtacea della Nuova Olanda, dedicato alla sua diletta figliuola Teofila Billotti-Colla. Questo genere ha molta affinità col genere Beanfortia, ma ne differisce pel numero quaternario non quinario delle lacinie del calice, dei petali, delle falangi degli stami, delle logge dell'ovario, ed altri particolari.

Nel Tomo 3 del Prodromo pag. 211 il De-Candolle restituiva la Billottia del Colla al genere *Calothamnus*; lo stesso De-Candolle nel Tomo 4 del Prodromo, profittando d'un altro genere che il Colla aveva creato sovra il *Melanopsidium nigrum* Cels. (Viviania Colla non Cav. nec Radd. nec Rafines.), stabiliva fra le Rubiacee un altro genere Billiottia. Ma ritenutosi invece della Billiottia DC. il primitivo genere Melanopsidium, s'è fatto luogo nuovamente fra le Mirtacee ad altro genere alla stessa egregia Pittrice intitolato: *Billiottia* R. Brown in Journ. Geogr. Soc. 2. p. 19. Endlicher Gen. n. 6305.

Billottia acerosa Colla l. c. p. 20. (Calothamnus quadrifida R. Br.).

Melaleuca densa Hort. Rip. App. 1. p. 15. tab. 4. (Melaleuca pulchella R. Br.).

Myrtus Raran Pl. Chil. fasc. 1. in Mem. Acc. Sc. Tor. Tom. 37. p. 28.

M. Gudilla Pl. Ch. fasc. 1. in Mem. Acc. Sc. Tor. Tom. 37. p. 28.

M. rufa Pl Ch. fasc. 1. in Mem. Acc. Sc. Tor. Tom. 37. p. 28. non ARRAB.

ROSACEAE.

Kageneckia ovata Pl. Chil. fasc. 1. in Mem. Acc. Sc. Tor. Tom. 37. p. 26. tab. 12.

Mespilus glabra Hort. Ripul. p. 90. tab. 36.

LEGUMINOSAE.

Genista Morisii Herb. Ped. Vol. 2. p. 65. (G. microphylla MORIS Stirp. Sard. El. 1. p. 13. non CAV. non DC.).

Melilotus Balbisiana Herb. Ped. vol. 2. p. 3. n. 18. tab. 56. f. 2. (M. alba DEROUSS. in LAMK. Dict. 4. 63.).

Trifolium Molineri Herb. Ped. Vol. 2. p. 134. n. 74. tab. 58. fig. 2. (non BALB.) (T. hybridum SAVI Fl. Pis. p. 60.).

Sesbana Martii l. c. p. 160.

Phaca cyanea l. c. Vol. 7. add. p. 405. (Oxytropis cyanea BIEB. Supp. 502. DC. Prodr. 2. p. 275.).

Vicia Perrettii Herb. Ped. Vol. 2. p. 217. n. 50. tab. 61. fig. 2. (Ervum tetraspermum L. var. *β. grande* SER. in DC. Prod. 5. p. 367.).

Lathyrus Berterianus Pl. Chil. fasc. 1. in Mem. Acc. Sc. Tor. p. 23. tab. 11.

Galactia Broussonetii Herb. Ped. Vol. 2. p. 150. n. 2. tab. 59. fig. 2.

Erythrina Martii l. c. p. 250.

Cassia Barrenfieldii Hort. Ripul. App. 2. p. 343. tab. 11. (C. Fieldii COLLA sec. STEUDEL).

Oss. Non sappiamo dove il COLLA abbia cangiato il nome di questa specie. Nell'*Herb. Ped.*, Vol. 2. p. 278, non fa che aggiugnere la descrizione dei fiori che non aveva ancora potuto esaminare quando pubblicava l'App. 2.ª dell'*Hortus Ripul.*

C. Berteri Hort. Rip. p. 30. tab. 24.

Nell'*Herb. Pedem.* pag. 279 avverte il COLLA come impropriamente questa specie sia stata riferita da DE-CANDOLLE al *C. bicapsularis* L. che secondo lui ne differisce per la statura di tutta la pianta, la grandezza, la forma delle foglie ed altri caratteri.

C. graveolens Hort. Ripul. App. 2. p. 343.

Specie adottata dallo Steudel che le dà per sinonimo la *C. emarginata* Bert. in litt.

C. Schultesii Hort. Rip. App. 3. p. 21. tab. 10.

C. cinerea Herb. Ped. Vol. 2. p. 281. n. 38.

C. lancifolia l. c. n. 39.

Acacia dolabriformis H. Rip. p. 1. (A. decipiens R. Br. in H. Kew. edit. 2. Vol. 5. p. 465.).

Acacia Visneoides Hort. Rip. App. 2. p. 339. (A. compressa Schult. in litt. Herb. Ped. vol. 2. p. 265.).

A. capensis Hort. Rip. App. 4. p. 31.

A. plumosa Herb. Ped. Vol. 2. p. 267. n. 75.

A. rubiginosa Herb. Ped. Vol. 2. p. 262. n. 76.

4.ème MÉMOIRE

SUR LES VOLUMES ATOMIQUES.

DÉTERMINATION DES VOLUMES ATOMIQUES

DES CORPS LIQUIDES À LEUR TEMPÉRATURE D'ÉBULLITION;

NOMBRES AFFINITAIRES

QUI S'EN DÉDUISENT POUR QUELQUES-UNS DES CORPS ÉLÉMENTAIRES

PAR

LE COMTE AVOGADRO

Lu dans la séance du 2 juin 1850.

INTRODUCTION.

Dans les trois Mémoires que j'ai publiés sur les volumes atomiques des corps simples et composés (Mémoires de l'Académie des Sciences de Turin, 2.e Série, T. VIII et XI) je me suis principalement attaché à l'examen des corps solides, sous la densité qui leur appartient dans cet état, à la température ordinaire, regardant ces corps comme comparables entre eux jusqu'à un certain point à cet égard: cependant les corps, même à l'état solide, doivent présenter, lorsqu'on les prend à une température commune, différentes modifications dans leur constitution moléculaire, par suite de leur distance plus ou moins grande à leur point de fusion, de la loi des dilatations qu'ils subissent par les changements de température

avant d'arriver à ce point, de la condensation ou dilatation qui y a lieu au passage à l'état liquide etc.; ces modifications doivent nécessairement altérer un peu les relations que j'ai cru pouvoir établir dans les Mémoires cités entre les volumes atomiques des corps, et leur qualité électro-chimique; aussi n'ai-je donné la loi relative à cette connexion que comme simplement approximative. Mais ces altérations devraient être naturellement beaucoup plus considérables pour les corps à l'état liquide pris à la température ordinaire, ou à toute autre température commune, non seulement dans leur comparaison avec les corps solides pris à cette même température, mais aussi dans leur comparaison entr'eux; car à cette température commune les corps liquides doivent présenter des rapports d'aggrégation très-différents selon leur distance au point de leur solidification, et à celui de leur volatilisation sous une pression donnée, eu égard à la différence de leur loi de dilatation entre ces deux points. On ne peut donc espérer d'obtenir une certaine approximation dans l'application de la loi dont j'ai parlé aux liquides, qu'en les prenant non à une température commune, mais à une température différente pour chacun d'eux, et ayant une relation donnée avec les points de leur changement d'état, et avec leur loi de dilatation.

L'idée qui se présente le plus naturellement à cet égard est de considérer les liquides à une température, à laquelle la tension de leur vapeur soit la même pour tous, ou ce qui revient au même à la température, à laquelle leur ébullition a lieu sous une pression donnée. Cette pression, à laquelle on rapporterait leur ébullition, pourrait être une pression quelconque; mais il est convenable de prendre pour cela la pression atmosphérique ordinaire de $0^m,76$, sous laquelle seulement nous connaissons expérimentalement, pour la plupart des liquides, la température de leur ébullition: on n'a déterminé en effet la marche des températures relativement aux tensions quelconques de la vapeur, que pour un très-petit nombre de liquides, et quelquefois encore assez imparfaitement.

On est donc conduit à prendre les densités et par là les volumes atomiques des liquides, pour les rendre prochainement comparables, à la température de l'ébullition de chacun d'eux sous la pression atmosphérique ordinaire. C'est en effet ce qu'ont pratiqué quelques auteurs qui se sont occupés jusqu'ici des volumes atomiques des corps liquides, tels que MM. Kopp, Schröder etc., pour y appliquer des relations analogues à celles qu'ils avaient cru trouver à cet égard entre les corps à l'état solide.

Cependant ces auteurs ne se sont pas toujours servis de données bien précises sur la densité des liquides à leur température d'ébullition, et quelquefois, faute de connaître cette densité au point même de l'ébullition, ils se sont bornés à considérer ces liquides à des températures également éloignées de ce point, supposant implicitement qu'à ces températures leur tension de vapeur fût encore la même pour tous, c'est-à-dire que leur volatilisation y répondît à une pression commune quoique différente de la pression atmosphérique, ce qui n'est pas exact, puisque la loi de la tension de la vapeur des différents liquides par rapport à la température, est indépendante de celle de leur dilatation.

Dernièrement M. Pierre nous a donné une série d'expériences très-soignées sur la loi de dilatation et le point d'ébullition de plusieurs liquides, desquelles on peut déduire les densités précises de ces liquides à cette température de leur ébullition; et M. Kopp lui-même a publié aussi des recherches sur cet objet qui s'accordent de très-près en général avec celles de M. Pierre pour les liquides que celui-ci a examinés, et qu'il a étendues à quelques autres liquides dont M. Pierre ne s'est pas occupé. Les résultats de M. Pierre se trouvent consignés dans trois Mémoires successivement insérés dans les *Annales de Chimie et de Physique*, novembre 1845 et suiv., février et mai 1847, et dont il a aussi donné des extraits dans les *Comptes rendus* de l'Académie des Sciences de Paris. Il faut y joindre un Mémoire sur la dilatation de l'acide sulfureux anhydre, et du sulfite d'oxyde d'éthyle publié dans les mêmes Annales, novembre 1847, et un Mémoire sur la thermométrie, et en particulier sur la comparaison du thermomètre à air avec les thermomètres à liquides (*Comptes rendus* de l'Acad. Tom. 27 ou 2.e semestre de 1848), dans lequel M. Pierre a donné des résultats relatifs à la dilatation et au point d'ébullition de quelques autres liquides dont il ne s'était pas occupé dans les Mémoires précédents.

Les résultats de M. Kopp se trouvent dans un Mémoire publié dans les Annales de Poggendorff. 1847, n.° 9 et suiv.

J'ai cru devoir profiter de ces travaux pour appliquer aux liquides pris à la température de leur ébullition les principes relatifs à leurs volumes atomiques, dont j'ai fait usage pour les corps solides dans mes Mémoires précédents sur ce sujet, et en déduire les nombres affinitaires des corps élémentaires qui entrent dans la composition de ces liquides, à fin de les comparer à ceux trouvés par la considération des corps à

l'état solide. Il serait inutile de rappeler ici ces principes; je dois les supposer connus par mes Mémoires précédents. Je dirai seulement que pour déduire des volumes atomiques des liquides composés pris à leur température d'ébullition, les nombres affinitaires de leurs composants, j'ai suivi absolument la même marche que j'ai employée, par rapport aux corps solides à la température ordinaire, dans mon 3.e Mémoire, supposant toujours les nombres affinitaires représentés par la racine cubique des volumes atomiques donnés par l'observation; et les nombres affinitaires des composés dépendant de ceux de leurs composants par une règle d'alliage. J'ai écarté d'abord toute considération relative aux pouvoirs neutralisants des mêmes corps déduits de leurs rapports chimiques et j'en ai fait ensuite la comparaison, comme dans le Mémoire cité, avec ces pouvoirs neutralisants, d'après la relation chimique que j'ai établie entre les nombres affinitaires et ces pouvoirs.

Le travail qui fait l'objet du présent Mémoire consiste donc principalement à calculer par les expériences de MM. Pierre et Kopp, lorsqu'ils ne l'ont pas fait eux-mêmes, la densité de chaque liquide à la température de son ébullition, à chercher le système de division de l'atome chimique résultant immédiatement de leur formule de composition, pour former la molécule du liquide, apte à satisfaire prochainement aux nombres affinitaires de ses composants déjà approximativement connus par la considération des corps solides, et à diviser la masse de la molécule ainsi constituée, par la densité, pour avoir le volume moléculaire du liquide pris à la température de son ébullition. Pour comparer plus facilement les résultats à ceux de mes Mémoires précédents, j'ai continué à prendre pour unités des volumes atomiques, et des nombres affinitaires qui s'en déduisent respectivement, le volume atomique, et le nombre affinitaire de l'or, tel qu'on le déduit de sa considération à l'état solide, sauf à avoir égard ensuite à la différence qui doit résulter de l'état particulier dans lequel on considère ici les liquides relativement à celui de l'or à l'état solide. J'ai conséquemment divisé encore les volumes atomiques de chaque liquide, donnés par le quotient indiqué, par le nombre 0,645, qui est la valeur de ce quotient pour l'or. En prenant la racine cubique de ce résultat j'ai eu le nombre affinitaire du liquide composé en prenant pour unité celui de l'or déduit de sa considération à l'état solide.

Le nombre affinitaire de chaque liquide composé étant ainsi déterminé, si les nombres affinitaires de ses composants étaient connus à l'exception

d'un seul, on pourrait en déduire le nombre affinitaire de ce dernier composant par une règle d'alliage, ainsi que je l'ai expliqué dans mon 2.e et 3.e Mémoire; mais les expériences de Pierre et de Kopp ne se rapportent en général à aucun des corps élémentaires à l'état de liquide bouillant; on ne peut donc obtenir aucune détermination de ce genre qu'en combinant entr'elles les équations fournies par des liquides composés contenant un certain nombre de composants identiques, en différentes proportions, en faisant entrer dans chaque combinaison autant de ces équations qu'il y a de composants dans ces liquides, de manière à en obtenir à la fois les valeurs de toutes ces inconnues. Ou bien si l'on a un plus grand nombre de composés dont le nombre affinitaire ait été déterminé, qu'il n'y a de composants dans ces composés, on pourra les combiner toutes par la méthode des moindres carrés des erreurs, pour avoir une valeur encore plus exacte des nombres affinitaires de ces composants.

J'ai d'abord cherché à déterminer de cette manière les nombres affinitaires du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène, qui sont les composants de la plus grande partie des liquides examinés par MM. Pierre et Kopp; et j'en ai ensuite introduit les valeurs dans les équations fournies par d'autres liquides composés, qui renferment quelques-uns de ces corps simples avec un autre composant de nombre affinitaire encore inconnu, pour déterminer ce dernier nombre. J'ai procédé de même pour les liquides composés contenant d'autres composants, en partant toujours des nombres affinitaires précédemment établis pour quelques-uns de ces composants, pour en obtenir ceux des autres.

Ce sont les résultats ainsi obtenus que j'ai cherché ensuite à comparer soit avec ceux que j'avais déduits dans mes Mémoires précédents de la considération des corps solides, soit avec les pouvoirs neutralisants de celles de ces substances, pour lesquelles j'ai déterminé ces pouvoirs dans un Mémoire lu à l'Académie en 1835, ainsi que je l'ai rappelé dans mes précédents Mémoires sur les volumes atomiques.

Cette application nous apprend au reste que même pour les liquides à l'état d'ébullition, nos lois de relation entre les volumes atomiques, et les nombres affinitaires, ne peuvent être qu'approximatives, et que les volumes atomiques y sont encore influencés, comme pour les corps solides à la température ordinaire, par des circonstances de leur aggrégation étrangères à leur qualité électro-chimique. En effet on verra que les composés isomères d'oxygène, hydrogène et carbone, c'est-à-dire qui contiennent

ces trois éléments, dans la même proportion, ne se trouvent pas avoir précisément la même densité, ni par conséquent le même volume atomique, quoique les différences en soient trop petites pour y admettre un système différent de division de la molécule composée, et les valeurs des nombres affinitaires de ces trois éléments qu'on obtiendrait de la combinaison relative à trois des composés qui les renferment, ne sont pas tout-à-fait les mêmes d'une de ces combinaisons à l'autre, en sorte que les valeurs qu'on déduit de toutes ces équations réunies par la méthode des moindres carrés des erreurs ne satisfont pas tout-à-fait exactement à chacune de ces équations en particulier.

§ I.

Détermination des nombres affinitaires de l'oxygène, de l'hydrogène et du carbone par les volumes atomiques des liquides composés de ces substances, pris à leur température d'ébullition.

J'établirai d'abord les équations fournies par les liquides composés d'oxygène, d'hydrogène et de carbone, entre les nombres affinitaires de ces trois substances, d'après la densité de ces liquides à leur température d'ébullition, et le volume atomique et le nombre affinitaire qui s'en déduisent, selon les expériences de MM. Pierre et Kopp : et je les combinerai ensuite par la méthode des moindres carrés des erreurs, pour obtenir les valeurs des nombres affinitaires de leurs composants.

Eau. Selon les expériences de M. Pierre, la dilatation de l'eau de 0° à 100° centigr., température de son ébullition sous la pression $0^m,76$ est 0,042033, c'est-à-dire que son volume à l'état de liquide bouillant est 1,042033 en prenant pour unité son volume à 0°. M. Kopp a trouvé pour cette même dilatation 0,042986. La moyenne de ces deux évaluations peu différentes entr'elles serait 0,042509; mais en nous bornant à trois chiffres, précision suffisante pour notre objet, et sur laquelle seulement il paraît qu'on peut compter, nous prendrons 0,043; ainsi le volume de l'eau à l'ébullition sera 1,043 en prenant pour unité celui de l'eau à 0°. La densité de l'eau dans cet état sera donc $\frac{1}{1,043} = 0,959$ en prenant pour unité sa densité à 0°. Le poids atomique de l'eau répondant à sa formule OH^2 étant, comme on sait, 1,125 en prenant pour unité

celui de l'oxygène, le quotient de ce poids par la densité, c'est-à-dire le volume atomique de l'eau en ébullition, en ne supposant point de division de cet atome, serait en conséquence $\frac{1,125}{0,959} = 1,173$, et c'est en effet la valeur que M. Kopp lui attribue; mais pour réduire cette valeur à avoir pour unité le volume atomique de l'or à l'état solide, il faudrait encore la diviser par 0,645, et on aurait ainsi $\frac{1,173}{0,645} = 1,819$. Mais la considération de l'eau à l'état solide, et même de l'eau liquide à la température ordinaire dont nous nous sommes occupés dans le 2.e et 3.e Mémoires, nous a appris que le volume atomique de l'eau ne pouvait se concilier d'une manière un peu approchée avec des nombres affinitaires admissibles pour ses deux composants, qu'en supposant la division en 8 de l'atome représenté pour sa formule, pour former la molécule; ainsi la molécule de l'eau ne doit être que $\frac{1}{8}O + \frac{1}{4}H$ (H étant l'atome simple de l'hydrogène), et son poids atomique $\frac{1,125}{8} = 0,140625$. Il faudra donc aussi diviser par 8 le volume atomique qu'on avait en partant de son atome chimique, et le volume, en prenant pour unité celui de l'or à l'état solide, deviendra $\frac{1,819}{8} = 0,2274$.

La racine cubique de ce nombre avec trois décimales est 0,610; ce sera selon nos principes la valeur du nombre affinitaire de l'eau, déduit de son volume à l'état d'ébullition, en prenant pour unité celui de l'or, déduit de son volume atomique à la température ordinaire.

La composition de l'eau en poids étant de 0,849 d'oxygène et 0,111 d'hydrogène, si l'on appelle x le nombre affinitaire inconnu de l'oxygène et y celui de l'hydrogène, on aura, en appliquant ici la règle d'alliage entre les nombres affinitaires du composé, et de ses composants, l'équation:

$$0,889 \cdot x + 0,111 \cdot y = 0,610 .$$

Alcool. M. Pierre a trouvé la densité de l'alcool sur lequel il a expérimenté 0,8151 à la température 0°, en prenant pour unité celle de l'eau à la même température. Cet alcool avait pour point d'ébullition 78°,3, et je trouve, par la formule que Pierre a donné pour la dilatation de ce liquide d'après ses observations, qu'à cette température son volume serait 1,0929 en prenant pour unité celui qu'il avait à 0°; d'où il suit

que sa densité à la même température serait $\frac{0,8151}{1,0929}=0,7458$ en prenant pour unité celle de l'eau à 0°. Cette densité est un peu plus grande que celle que Gay-Lussac avait attribuée à l'alcool pur à sa température d'ébullition, qui était 0,739, ce qui peut faire penser que l'alcool de M. Pierre n'était pas tout-à-fait pur; et je trouve en effet, d'après l'analyse qu'il en a donnée lui-même, que cet alcool devait contenir environ 3 millièmes d'eau en poids. En rapportant le poids atomique de l'alcool à la formule la plus simple par laquelle on puisse représenter sa composition atomique en nombres entiers, savoir C^2H^6O, et prenant pour le poids atomique du carbone 0,75, et pour celui de l'hydrogène 0,0625, ce poids atomique de l'alcool serait 2,875. Son volume atomique, en prenant pour la molécule l'atome même de l'alcool représenté par la formule, et en admettant la densité déduite des expériences de M. Pierre, pour l'alcool à l'ébullition, serait en conséquence $\frac{2,875}{0,746}=3,854$.

M. Kopp, d'après ses expériences, trouve le volume atomique de l'alcool à sa température d'ébullition rapporté à la formule $C^4H^{12}O^2$, égal à 7,778, ce qui revient à 3,889, en réduisant à la formule C^2H^6O, c'est-à-dire à sa moitié. Ce nombre 3,889 est un peu plus grand que 3,854 donné par les observations de Pierre, et j'observe qu'il est presqu'identique avec celui que l'on a en prenant pour la densité de l'alcool à son ébullition la valeur indiquée par Gay-Lussac, volume qui serait $\frac{2,875}{0,739}=3,890$. Cela me porte à préférer le résultat de Kopp, comme probablement plus exact. Le volume atomique de l'alcool en ébullition, dans la supposition indiquée sur sa molécule, serait alors, en prenant pour unité celui de l'or à l'état solide, $\frac{3,889}{0,645}=6,029$. Mais il est facile de voir que les nombres affinitaires de l'oxygène, de l'hydrogène et du carbone, que nous avons trouvés dans le 3.e Mémoire par la considération des corps à l'état solide ne pourraient s'accorder avec quelque proximité qu'avec un volume atomique huit fois moindre, c'est-à-dire qu'il faut admettre que l'atome de l'alcool indiqué par la formule ci-dessus se divise en 8 pour former sa molécule à l'état liquide (1).

(1) Voici le calcul qui mène à ce résultat. Les nombres affinitaires trouvés dans le Mémoire cité

Ce volume rapporté à celui de l'or pris pour unité devient donc $\frac{6,029}{8} = 0,7536$, et sa racine cubique 0,910 exprimera le nombre affinitaire de l'alcool, tel qu'on peut le déduire de son volume atomique à l'état de liquide bouillant dans l'unité que nous avons adoptée. On aura conséquemment, d'après la composition de l'alcool en poids, en désignant par x et y, comme ci-dessus, les nombres affinitaires de l'oxygène et de l'hydrogène, et par z celui du carbone, l'équation

$$x.0,348 + y.0,130 + z.0,522 = 0,910 .$$

Éther. Gay-Lussac a trouvé la densité de l'éther au point de son ébullition 0,697 en prenant pour unité celle de l'eau à son maximum de densité, et par conséquent aussi à très-peu-près en prenant pour unité la densité à 0°. Son poids atomique rapporté à sa formule sous la forme la plus simple $C^4H^{10}O$ est 4,625. On aurait donc pour le volume atomique de l'éther à sa température d'ébullition, en ne supposant point de division de cet atome pour former la molécule, $\frac{4,625}{0,697} = 6,636$, ou en prenant pour unité le volume atomique de l'or $\frac{6,636}{0,645} = 10,288$. Mais encore ici on trouve que pour satisfaire de près au volume atomique qui résulterait des nombres affinitaires des éléments déjà prochainement connus, il faut admettre la division de l'atome en 8 pour former la molécule, ce qui réduit aussi le volume atomique 10,288 à sa huitième partie 1,286. La racine cubique de ce nombre qui est 1,087 représentera en conséquence

---

sont 0,871 pour le carbone, 3,010 pour l'hydrogène et 0,307 pour l'oxygène. La composition de l'alcool en poids étant de 0,5217 carbone, 0,1305 hydrogène, et 0,3478 oxygène, on aurait pour son nombre affinitaire calculé

$$0,871\ 0,5217 + 0,1305 . 3,010 + 0,3478 . 0,307 = 0,455 + 0,392 + 0,107 = 0,954 .$$

Le cube 0,868 de ce nombre 0,954 doit représenter le volume atomique tel qu'il serait prochainement à l'état solide. Or ce nombre 0,954 entre environ 7 fois dans le nombre 6,029; la puissance de 2 la plus prochaine de 7 est 8; c'est donc par 8 qu'il faut diviser l'atome chimique de l'alcool pour avoir la molécule à laquelle doit se rapporter son volume atomique. C'est par des calculs analogues que j'ai déterminé les systèmes de division de l'atome chimique de différents liquides dont il sera question dans ce Mémoire, qu'il faut admettre pour obtenir leur molécule, et par là leur volume atomique et leur nombre affinitaire. Cet exemple me dispensera d'en donner le détail pour chacun de ces liquides.

le nombre affinitaire de l'éther, en prenant pour unité celui de l'or, déduit de sa considération à l'état solide.

Le volume atomique de l'éther à son ébullition qui résulterait des expériences de M. Pierre, diffère peu de celui que nous venons de déduire de l'observation de Gay-Lussac. Il a assigné à son éther en moyenne la densité 0,7357 à 0° de température. On trouve, d'après la formule de dilatation de l'éther donnée par M. Pierre, que sa dilatation de 0° à son degré d'ébullition 35°,5, est de 0,0585, c'est-à-dire que son volume à l'ébullition est 1,0585, celui à 0° étant 1; sa densité à cette température devient donc $\frac{0,7357}{1,0585} = 0,695$, et son volume atomique, en n'y supposant point de division de l'atome, 6,654 au lieu de 6,636. Mais d'un autre côté M. Kopp a calculé lui-même, d'après ses observations sur la densité, et la loi de dilatation de l'éther, son volume atomique à l'ébullition, dans la même hypothèse, de 6,637, nombre presque identique avec celui déduit des observations de Gay-Lussac. Nous pouvons donc nous en tenir à ce résultat 6,636, et par conséquent à 10,288 en prenant pour unité le volume atomique de l'or, et 1,286 en admettant la division en 8, et prendre pour le nombre affinitaire de l'éther 1,087.

La composition en poids de l'éther, d'après sa formule, étant carbone 0,649; hydrogène 0,135; oxygène 0,216, nous aurons, en donnant à x, y, z la même signification que ci-dessus, l'équation

$$0,216.x + 0,135.y + 0,649.z = 1,087 .$$

Esprit de bois. La densité de ce liquide à 0° est, selon Pierre, 0,821, et son degré d'ébullition 66°,3 sous la pression atmosphérique $0^m,76$. D'après la loi de dilatation, que Pierre a déduite de ses expériences, on trouve qu'un volume 1 de ce liquide à 0° devient 1,088 à cette température 66,3. Sa densité à la même température devient donc $\frac{0,821}{1,088} = 0,755$ en prenant pour unité celle de l'eau à 0°.

Le poids atomique de ce composé, d'après sa formule sous sa forme la plus simple CH^4O, est $0,75 + 0,25 + 1 = 2$; en ne supposant point de division de l'atome pour former la molécule, on aurait donc pour son volume atomique $\frac{2}{0,755} = 2,649$.

La température d'ébullition 66, 3, indiquée par Pierre, diffère notablement de celle qui avait été attribuée à ce liquide par M. Dumas, qui était seulement 60°. A cette dernière température, d'après la densité à 0° indiquée par Pierre, et sa loi de dilatation, la densité de l'esprit de bois serait 0, 761, et le volume atomique $\frac{2}{0,761} = 2,628$ au lieu de 2, 649 en ne supposant point de division de l'atome ci-dessus. Mais les observations de Kopp sont favorables à l'estimation déduite de celles de Pierre; car Kopp a calculé lui-même, d'après ses propres observations, 5, 2922 pour le volume atomique de l'esprit de bois rapporté à la formule $C^2H^8O^2$, ce qui donne pour celui répondant à CH^4O qui en est la moitié 2, 646 presqu'identique avec 2, 649. Mais nous adopterons ce résultat de Kopp, comme se rapprochant un peu plus de celui qui serait déduit du point d'ébullition de Dumas, et en le divisant par 0, 645 nous obtiendrons 4, 102 pour le volume atomique de l'esprit de bois à l'état d'ébullition en prenant pour unité celui de l'or à l'état solide, dans la supposition que sa molécule soit égale à son atome CH^4O. Mais on trouve par un calcul facile que ce volume ne peut répondre à celui qui serait déduit des nombres affinitaires de ses composants, tels que nous les avons admis dans le 3.e Mémoire, et qu'on ne peut y satisfaire approximativement qu'en supposant la division de cet atome en 8, et en prenant en conséquence pour le volume atomique $\frac{4,102}{8} = 0,5128$. La racine cubique en est avec trois décimales 0, 800; ce sera donc là son nombre affinitaire en prenant pour unité celui de l'or.

La composition en poids de l'esprit de bois, d'après sa formule, est de 0, 375 carbone; 0, 125 hydrogène; 0, 500 oxygène. Nous avons donc l'équation

$$0,500.x + 0,125.y + 0,375.z = 0,800 .$$

Formiate d'oxyde d'éthyle, ou *éther formique*, et *acétate d'oxyde de méthyle*. Je réunis ces deux substances parcequ'elles sont isomères, la formule de la première étant $C^2H^2O^3 + C^4H^{10}O$, et celle du second $C^4H^6O^3 + C^2H^6O$, qui peuvent être mises sous la forme commune $C^6H^{12}O^4$, ou en réduisant à moitié $C^3H^6O^2$. Cette dernière formule donne pour le poids atomique commun des deux substances 4, 625, et pour leur composition en poids 0, 487 carbone; 0, 081 hydrogène; 0, 432 oxygène.

Selon les observations de M. Pierre la densité du formiate d'oxyde d'éthyle à 0° est 0,93565, et 1 volume de ce liquide à 0° devient 1,089 à sa température d'ébullition qui est 52°,9 : il s'ensuit que sa densité à cette dernière température, en prenant pour unité celle de l'eau à 0° doit être $\frac{0,93565}{1,089} = 0,859$. On aurait donc pour son volume atomique, en ne supposant point de division de l'atome représenté par la formule ci-dessus, $\frac{4,625}{0,859} = 5,384$.

Les expériences de M. Kopp donnent des résultats un peu différents de ceux de M. Pierre pour ce liquide. Le volume atomique calculé par Kopp même, sur la densité et la loi de dilatation trouvées par lui, est à sa température d'ébullition 10,592 en le rapportant à la formule $C^6H^{12}O^4$, et devient 5,296 en le réduisant à la formule $C^3H^6O^2$ que nous avons employée, au lieu de 5,384.

Pour l'acétate d'oxyde de méthyle ou éther de bois acétique, selon les observations de Pierre, la densité à 0° est 0,8668, et le volume à la température 59°,5 de son ébullition est 1,0884 en prenant pour unité le volume à 0°, ce qui donne pour sa densité, à l'ébullition, $\frac{0,8668}{1,0884} = 0,797$. Le volume atomique correspondant, relativement à la formule $C^3H^6O^2$, est ainsi $\frac{4,625}{0,797} = 5,803$. Ce nombre est notablement supérieur à 5,384 donné par les expériences de Pierre pour le formiate d'oxyde d'éthyle, son isomère; il n'en diffère cependant pas assez pour qu'on puisse admettre dans les deux substances un système différent de division de l'atome pour former la molécule, puisque le rapport n'en est que d'environ 15 à 14. Ces deux substances auraient donc, selon ces résultats de M. Pierre, un volume atomique différent, et par conséquent un nombre affinitaire différent aussi, tandis que si notre loi de dépendance entre les volumes atomiques et les nombres affinitaires des corps était rigoureuse, il devrait y avoir égalité à cet égard entre deux corps isomères, c'est-à-dire formés des mêmes éléments en même proportion.

D'après les observations de M. Kopp le volume atomique de l'acétate d'oxyde d'éthyle donné par le quotient du poids atomique de ce liquide par sa densité à la température de son ébullition est, selon le calcul que Kopp en donne lui-même, 10,484 en le rapportant à l'atome représenté

par la formule $C^6H^{12}O^4$, et par conséquent 5, 242 en le réduisant à la formule $C^3H^6O^2$. Ce nombre est aussi un peu différent de celui assigné par Kopp au volume atomique du formiate d'oxyde de méthyle 5, 296, mais en sens opposé de ce qui avait lieu par les évaluations de Pierre, étant moindre que lui au lieu d'en être plus grand; mais la différence en est beaucoup moindre, le rapport des deux nombres étant ici d'environ 88 à 87, en sorte qu'on pourrait presque la rejeter sur les erreurs des expériences. Cet accord plus parfait entre les volumes atomiques de ces deux substances isomères nous porte naturellement à regarder les observations de Kopp comme plus exactes que celles de Pierre à leur égard, et comme il n'y a pas de raison pour regarder le résultat relatif à l'un de ces composés plutôt que celui de l'autre comme représentant le volume atomique délivré de l'influence des causes perturbatrices dans l'application de notre loi, nous prendrons pour ce volume la moyenne des résultats donnés par les deux liquides, selon les observations de Kopp, savoir $\frac{5,242+5,296}{2}=5,269$. Ce nombre divisé par 0, 645 pour le réduire au volume atomique de l'or pris pour unité devient 8, 168. Mais en comparant ce nombre avec celui qui résulterait de sa composition, d'après les nombres affinitaires de ses composants déterminés dans le 3.e Mémoire par la considération des corps à l'état solide, on trouve que ce nombre doit être divisé par 16, pour exprimer prochainement le véritable volume atomique, ce qui revient à dire que la molécule des deux composés dont il s'agit n'est que la seizième partie de l'atome représenté par la formule $C^3H^6O^2$, c'est-à-dire encore comme pour les liquides précédents la 8.e partie d'un atome qui ne contiendrait qu'un atome entier O d'oxygène. On trouve ainsi pour le volume atomique moyen des deux liquides $\frac{8,168}{16}=0,5105$.

La racine cubique de ce nombre qui est avec trois décimales 0, 799 exprime en conséquence le nombre affinitaire déduit par une moyenne des observations relatives à ces deux liquides; et d'après leur composition commune rappelée ci-dessus on aura, entre les nombres affinitaires x, y, z de ses composants, l'équation

$$0,432.x+0,081.y+0,487.z=0,799\ .$$

Pour abréger nous indiquerons, dans la suite de ce Mémoire, ces deux liquides par le nom des *deux éthers composés isomères*.

Alcool amylique. La densité de ce liquide à 0° est selon Pierre 0,8727, en négligeant les autres chiffres, et il a trouvé lui-même, d'après la loi de sa dilatation déduite de ses expériences, qu'à la température 131°,8 qui est celle de son ébullition, son volume devient 1,1535 en prenant pour unité le volume à 0°. Sa densité est donc à cette température $\frac{0,8727}{1,1535}=0,717$. La formule de l'alcool amylique réduite à des nombres entiers d'atomes simples de ses éléments est $C^5H^{12}O$, et elle donne pour le poids atomique correspondant 5,50. Le volume atomique de ce liquide à sa température d'ébullition, en supposant que sa molécule fût l'atome même représenté par cette formule, serait donc $\frac{5,50}{0,717}=7,671$. Kopp a été conduit, par ses expériences, à un résultat fort peu différent: il trouve pour le volume atomique de ce liquide rapporté à la formule $C^{10}H^{24}O^2$, 15,410, qui revient à 7,705 relativement à la formule $C^5H^{12}O$. La différence entre ce nombre et 7,671 n'est que d'environ $\frac{1}{190}$; nous en prendrons pour plus d'exactitude la moyenne 7,688. Ce nombre divisé par 0,645 donne 11,920 en prenant le volume atomique de l'or pour unité. Mais ce nombre doit être divisé par 8 pour le faire accorder un peu de près avec le volume atomique qui résulterait pour ce composé, des nombres affinitaires de ses composants déjà connus approximativement: il devient ainsi 1,490, et sa racine cubique 1,142 sera le nombre affinitaire de ce composé. On en déduit, d'après sa composition en poids calculée par sa formule, l'équation

$$0,182.x+0,136.y+0,682.z=1,142\ .$$

Acétate éthylique ou *éther acétique.* M. Pierre a trouvé que la densité de ce liquide à 0° est 0,9069, et qu'à sa température d'ébullition 74°,14 son volume est 1,1104 en prenant pour unité son volume à 0°. Cela donne pour sa densité au point de son ébullition $\frac{0,9069}{1,1104}=0,8168$. La formule de ce liquide est $C^4H^6O^3+C^4H^{10}O=C^8H^{16}O^4$ ou en la réduisant à sa forme plus simple en atomes entiers C^2H^4O; le poids atomique répondant à cette dernière formule est 2,75; on aura donc pour le volume atomique, en ne supposant point de division de l'atome,

$\frac{2,75}{0,8168} = 3,367$. M. Kopp a trouvé, d'après ses expériences, le volume atomique de ce composé rapporté à la formule $C^8H^{16}O^4$ égal à 13,430, nombre qui par sa réduction à la formule C^2H^4O, devient 3,358, fort peu différent de 3,367. La moyenne en est 3,362. Le volume atomique en prenant pour unité celui de l'or est donc $\frac{3,362}{0,645} = 5,212$. Mais en comparant ce nombre avec celui qui résulterait pour ce composé des nombres affinitaires de ses composants considérés à l'état solide, on trouve qu'il en faut prendre la 8.e partie, c'est-à-dire supposer la division de l'atome en 8 pour former la molécule. Le volume atomique devient donc $\frac{5,212}{8} = 0,6515$, et donne pour le nombre affinitaire correspondant $\sqrt[3]{0,6515} = 0,867$. On aura ainsi, d'après la composition en poids de ce composé, calculée par sa formule, l'équation

$$0,364 . x + 0,091 . y + 0,545 . z = 0,867 .$$

Les expériences de M. Kopp nous font connaître le volume atomique à l'état d'ébullition de deux liquides isomères entr'eux et avec l'éther acétique dont nous venons de parler, savoir l'*aldéhyde*, $C^4H^8O^2$, et l'*acide butyrique hydraté*, $C^8H^{14}O^3 + H^2O = C^8H^{16}O^4$, formules qui se réduisent l'une et l'autre, quant à la composition, à C^2H^4O. Pour l'aldéhyde, dont il fixe le degré d'ébullition à 20°,8, il a trouvé, d'après ses observations, le volume atomique 7,1083 relativement à la formule $C^4H^8O^2$; en en prenant la moitié pour le réduire à la formule C^2H^4O, on a 3,544 au lieu de 3,362, que nous a donné l'éther acétique, et par là $\frac{3,544}{0,645} = 5,510$, et $\frac{5,510}{8} = 0,689$, dont la racine cubique est 0,883 au lieu de 0,867.

Pour l'acide butyrique hydraté le volume atomique à l'ébullition, qui a lieu à 157°, est, selon les observations de Kopp, 13,342 en le rapportant à la formule $C^8H^{16}O^4$, et devient 3,335 pour l'atome représenté par la formule C^2H^4O qui en est la quatrième partie; on en déduit $\frac{3,335}{0,645} = 5,171$; $\frac{5,171}{8} = 0,646$, et $\sqrt[3]{0,646} = 0,865$; ce dernier nombre est fort peu différent de 0,867 que nous avons adopté pour le nombre affinitaire de l'éther acétique; à la rigueur il faudrait prendre

la moyenne des trois nombres 0,867, 0,883 et 0,865, qui serait 0,872 pour le nombre affinitaire à attribuer en commun à ces trois composés isomères; mais comme les deux nombres 0,867 et 0,865 sont très-rapprochés entr'eux, et paraissent mériter par là plus de confiance, nous nous en tiendrons au nombre 0,867 donné par l'éther acétique, et à l'équation que nous en avons déduite, comme s'appliquant également aux deux autres composés.

Butyrate d'oxyde d'éthyle, ou *éther butyrique; acétone;* et *valérianate d'oxyde de méthyle*, ou *éther de bois valérique*. Ces trois composés sont isomères; en effet la formule de l'éther butyrique est $C^4H^{10}O+C^8H^{14}O^3 = C^{12}H^{24}O^4$, et devient sous sa forme la plus simple en atomes entiers C^3H^6O, formule qui est aussi celle de l'acétone. Celle de l'éther de bois valérique est $C^2H^6O+C^{10}H^{18}O^3=C^{12}H^{24}O^4$ ou encore C^3H^6O.

M. Pierre a trouvé la densité de l'éther butyrique à 0° égale à 0,90193 et son volume à la température 119° qui est celle de son ébullition 1,1713 en prenant pour unité son volume à 0°, ce qui donne $\frac{0,90193}{1,1713}=0,770$ pour sa densité à l'état d'ébullition. Le poids atomique correspondant à la formule C^3H^6O est 3,625; on aura donc pour le volume atomique rapporté à cette formule $\frac{3,625}{0,770}=4,708$. M. Kopp trouve par ces observations le volume atomique 18,716 en le rapportant à la formule $C^{12}H^{24}O^4$, ce qui revient à 4,679 relativement à la formule C^3H^6O. En prenant la moyenne de ces deux résultats peu différents 4,708 et 4,679 nous aurons 4,693.

Pour les deux autres liquides, dont nous avons parlé, nous n'avons que les observations de M. Kopp. Il a trouvé le volume atomique de l'acétone à sa température d'ébullition, savoir à 56°,3, en le rapportant immédiatement à la formule C^3H^6O, égal à 4,835, nombre un peu plus grand que celui que nous venons d'indiquer pour son isomère l'éther butyrique. Pour le valérianate d'oxyde de méthyle Kopp a trouvé le volume atomique à la température de son ébullition 116°,2, égal à 18,698, en le rapportant à la formule $C^{12}H^{24}O^4$, ce qui revient à 4,6745 relativement à la formule C^3H^6O, nombre peu différent de celui indiqué pour l'éther butyrique 4,693.

Nous prendrons ici la moyenne de ces trois nombres 4,693; 4,835 et 4,693, savoir 4,734 comme le volume atomique moyen de ces trois

composés isomères à leur température d'ébullition, dans la supposition que leur molécule fût représentée par l'atome répondant à la formule C^3H^6O; en le divisant par 0,645, pour le rapporter au volume atomique de l'or pris pour unité, on a 7,340. Mais on trouve encore ici que pour satisfaire prochainement aux nombres affinitaires des composants déduits des volumes atomiques des corps solides, il faut admettre la division de l'atome en 8 pour former la molécule, et prendre ainsi pour le volume atomique commun des trois composés $\frac{7,340}{8} = 0,917$; et sa racine cubique avec trois décimales 0,972 pour leur nombre affinitaire. Leur composition commune en poids étant 0,276 oxygène, 0,103 hydrogène, et 0,621 carbone, nous aurons l'équation

$$0,276 . x + 0,103 . y + 0,621 . z = 0,972 .$$

Butyrate d'oxyde de méthyle, ou *éther de bois butyrique*. M. Pierre a trouvé la densité de ce liquide à 0° égale à 1,0293, et son volume à la température de son ébullition ayant lieu à 102°,1 égal à 1,147 en prenant pour unité son volume à 0°, ce qui donne $\frac{1,0293}{1,147} = 0,8974$ pour sa densité à l'état d'ébullition, prenant celle de l'eau à 0° pour unité. La composition de ce liquide est exprimée par la formule $C^2H^6O + C^8H^{14}O^3 = C^{10}H^{20}O^4$, ou en réduisant à la forme plus simple en atomes entiers $C^5H^{10}O^2$. Le poids atomique répondant à cette dernière formule est 6,375; si donc on admettait que la molécule fût représentée par cette même formule on aurait le volume atomique $\frac{6,375}{0,897} = 7,107$ qui divisé par 0,645 deviendrait 11,019. Mais en comparant ce nombre avec celui qui résulterait des nombres affinitaires des composants de ce liquide, selon sa composition en poids, d'après les valeurs de ces nombres déjà prochainement connus par les corps solides, on trouverait qu'il faut ici admettre la division en 16, qui au reste revient à la division en 8 par rapport à l'atome composé qui contiendrait un seul atome d'oxygène, et qui serait en conséquence la moitié de celui indiqué ci-dessus. Le volume atomique serait alors $\frac{11,019}{16} = 0,6887$, et donnerait pour le nombre affinitaire du composé 0,883, racine cubique de ce nombre. Mais les expériences de M. Kopp sur le même liquide conduisent à un résultat notablement différent. Il a trouvé pour son volume atomique, à la

température de son ébullition, 15,782, relativement à la formule $C^{10}H^{10}O^4$, qui revient à 7,891 lorsqu'on le réduit à la formule $C^5H^{10}O^2$, d'où on aurait $\frac{7,891}{0,645} = 12,234$, et $\frac{12,234}{16} = 0,7646$ ayant pour racine cubique 0,914 au lieu de 0,883.

La différence entre ces résultats de Kopp et de Pierre paraît provenir principalement de ce que Kopp a trouvé le poids spécifique de ce liquide à 0° égal à 0,921 seulement au lieu de 1,029; ne sachant de quel côté est l'erreur, et la différence paraissant trop grande pour prendre la moyenne, je m'abstiendrai de faire usage de l'équation qui serait fournie par ce liquide pour servir à la détermination des nombres affinitaires de ses composants.

Benzole ou *Benzine*. Nous avons pour ce liquide les observations de M. Kopp, d'après lesquelles sa densité à 0° est 0,89911, sa température d'ébullition 80°,4, et le volume atomique à cette température calculé par sa formule de dilatation, et rapporté à sa formule $C^{12}H^{12}$ égal à 12,005. Ce nombre réduit à la formule CH qui est la plus simple par laquelle on puisse exprimer sa composition en atomes entiers devient 1,0004, et donne $\frac{1,0004}{0,645} = 1,551$ pour le volume atomique en prenant pour unité celui de l'or. Ce volume, dont la racine cubique est 1,158, se trouve prochainement d'accord avec les nombres affinitaires de ses deux composants, déduits de la considération des corps solides, et nous aurons en conséquence, en retenant y et z pour désigner les nombres affinitaires de l'hydrogène et du carbone, et d'après la composition en poids de ce composé, déduite de sa formule, l'équation

$$0,077 . y + 0,923 . z = 1,158 .$$

Acide acétique hydraté, et *formiate d'oxyde de méthyle*. Les formules de ces deux composés $C^4H^6O^3 + H^2O$ et $C^2H^6O + C^2H^2O^3$ reviennent l'une et l'autre à $C^4H^8O^4$, ou sous leur expression plus simple CH^2O. Ces deux substances isomères ont été examinées par M. Kopp sous le point de vue qui nous occupe.

Pour l'acide acétique hydraté il a trouvé qu'à la température de son ébullition, qu'il fixe à 117°,3, son volume atomique rapporté à la formule $C^4H^8O^4$ était 7,9308; ce nombre réduit à la formule CH^2O, qui en est le quart, devient 1,9827, ou, en prenant pour unité le nombre

atomique de l'or, $\frac{1,9827}{0,645} = 3,074$. Mais d'après le résultat qu'on aurait en calculant par les nombres affinitaires des composants déjà prochainement connus par les corps solides, ce nombre doit être réduit à sa 8.e partie, en supposant ainsi l'atome divisé en 8 pour former la molécule. On a alors pour le volume atomique du liquide en ébullition $\frac{3,074}{8} = 0,3842$.

Pour le formiate d'oxyde de méthyle ou éther de bois formique, le volume atomique rapporté à la formule $C^4H^8O^4$, et déduit par Kopp de ses observations sur la densité du liquide à la température de son ébullition, savoir à 33°,4, est 7,8922, ce qui donne 1,973 relativement à la formule CH^2O et $\frac{1,973}{0,645} = 3,059$. En divisant par 8 on obtient le volume atomique 0,3823, fort peu différent de celui de son isomère 0,3842. En en prenant la moyenne on a 0,3832, dont la racine cubique avec trois décimales est 0,726. C'est là le nombre affinitaire déduit en moyenne des volumes atomiques des deux composés: on aura donc, d'après leur composition commune en poids déduite de leur formule, l'équation

$$0,533.x + 0,067.y + 0,400.z = 0,726 .$$

En résumé nous aurons ainsi, pour déterminer les trois inconnues x, y, z, les 10 équations suivantes:

Eau	$0,889.x + 0,111.y = 0,610$
Éther	$0,216.x + 0,135.y + 0,649.z = 1,087$
Alcool	$0,348.x + 0,130.y + 0,522.z = 0,910$
Esprit de bois	$0,500.x + 0,125.y + 0,375.z = 0,800$
Éthers composés isomères	$0,432.x + 0,081.y + 0,487.z = 0,799$
Alcool amylique	$0,182.x + 0,136.y + 0,682.z = 1,142$
Acétate d'oxyde d'éthyle et ses isomères	$0,364.x + 0,091.y + 0,545.z = 0,867$
Butyrate d'oxyde d'éthyle et ses isomères	$0,276.x + 0,103.y + 0,621.z = 0,972$
Benzole ou Benzine	$0,077.y + 0,923.z = 1,158$
Acide acétique hydraté et son isomère	$0,533.x + 0,067.y + 0,400.z = 0,726$.

Ces 10 équations combinées entr'elles trois à trois nous donneraient autant de systèmes de valeurs différentes de x, y et z, que l'on pourrait faire de ces combinaisons, et on pourrait prendre pour chacune de ces inconnues la moyenne de ces différentes valeurs. Mais pour appliquer ici la méthode des moindres carrés des erreurs, afin d'obtenir les résultats les plus probables, il faut multiplier chacune de ces équations successivement par les coefficients qu'y ont respectivement les trois inconnues x, y et z, et additionner celles multipliées par les coefficients d'une même inconnue. Il en résultera trois équations qui par leur combinaison nous donneront les valeurs cherchées.

Ces trois équations se trouvent être, savoir :

Celle formée par la somme des équations particulières multipliées par les coefficients de x

$$1,921 . x + 0,393 . y + 1,427 . z = 3,018 ;$$

celle formée par la somme des équations multipliées par les coefficients de y

$$0,393 . x + 0,117 . y + 0,546 . z = 0,970 ;$$

et celle formée par la multiplication des équations par les coefficients de z

$$1,427 . x + 0,546 . y + 3,231 . z = 5,084 .$$

En combinant ces trois équations on en déduit les valeurs des trois inconnues

$$x = 0,252 ; \quad y = 2,946 ; \quad z = 0,964 .$$

Ce sont donc là les nombres affinitaires de l'oxygène, de l'hydrogène, et du carbone donnés par les volumes atomiques des liquides que nous avons considérés à leur température d'ébullition, et en prenant pour unité celui de l'or à l'état solide. Ces valeurs sont un peu différentes de celles que nous avions déduites pour les mêmes substances par la considération des corps solides, qui étaient 0,307 pour l'oxygène; 3,010 pour l'hydrogène, et 0,871 pour le carbone.

Si l'on essaye de substituer les valeurs de x, y, z que nous venons de trouver dans les équations particulières fournies par les différents liquides que nous avons fait concourir à leur détermination, on trouve qu'elles n'y satisfont pas exactement, les écarts étant pour les unes dans un sens, et pour les autres en sens opposé; c'est-à-dire que les valeurs

qui en résultent pour le premier membre, qui devrait être égal au second, se trouvent pour les unes plus grandes, et pour les autres plus petites que ce second membre, comme cela doit être pour que ces écarts se compensent dans le résultat du calcul.

Le plus grand écart est présenté par l'eau pour laquelle le premier membre de l'équation devient, par la substitution des valeurs de x et y, égal à 0,551 au lieu de 0,610 qui en forme le 2.^{d} membre. Le rapport de ces deux nombres est $\frac{0,551}{0,610} = 0,903$, c'est-à-dire que la valeur calculée n'est qu'environ 0,9 de la valeur observée. On pouvait s'attendre à cet écart de l'eau, vu l'irrégularité de la loi de dilatation qu'elle présente relativement à celle des autres liquides. L'alcool et l'esprit de bois sont les liquides qui offrent les deux écarts les plus considérables en sens opposés à celui de l'eau ; pour l'alcool la valeur du premier membre, donnée par la substitution, est 0,974 au lieu de 0,910, et par là le rapport $\frac{0,974}{0,910} = 1,070$; et pour l'esprit de bois 0,855 au lieu de 0,800, dont le rapport est $\frac{0,855}{0,800} = 1,064$. Les autres liquides offrent des écarts notablement moindres dans un sens ou dans l'autre, et distribués assez uniformément entre les deux extrêmes, en sorte que l'exclusion de l'eau même du calcul n'y est pas clairement indiquée.

Nous adopterons donc les valeurs 0,252 ; 2,946 et 0,964 comme celles données le plus probablement pour les nombres affinitaires de l'oxygène, de l'hydrogène et du carbone, par la considération des différents liquides qui en sont composés, à la température de leur ébullition, et en prenant pour unité le nombre affinitaire de l'or déduit de son volume atomique à l'état solide.

§ II.

Détermination des nombres affinitaires de quelques autres substances élémentaires, par le volume atomique des liquides où elles entrent avec l'oxygène, l'hydrogène et le carbone.

Nous pouvons maintenant introduire les valeurs que nous venons de trouver des nombres affinitaires de l'oxygène, de l'hydrogène et du carbone

dans les équations fournies par différents liquides dont les observations de MM. Pierre et Kopp nous donnent le volume atomique à leur température d'ébullition, et qui outre ces éléments contiennent quelques autres substances simples dans leur composition, pour en déduire aussi le nombre affinitaire de chacune de ces dernières. Nous pourrions combiner entr'elles plusieurs de ces équations, de manière à déterminer à la fois les nombres affinitaires de deux ou trois de ces substances, comme nous l'avons fait pour l'oxygène, l'hydrogène et le carbone; mais nous nous bornerons ici à la marche la plus simple, qui consiste à considérer chaque substance séparément, dans les liquides qui la contiennent seule, avec l'oxygène, l'hydrogène et le carbone.

Soufre.

Carbure de soufre. Ce liquide se présente le premier parmi ceux qui contiennent le soufre comme un de leurs éléments. M. Pierre a trouvé la densité de ce liquide à 0° égale à 1,293, et son point d'ébullition à 47°,9. D'après sa loi de dilatation observée aussi par Pierre, et qui, en partant du point d'ébullition respectif est la même que celle de l'alcool, je trouve que son volume à sa température d'ébullition doit être 1,060 en prenant pour unité le volume à 0°; sa densité à cette température devient donc $\frac{1,293}{1,060} = 1,220$. L'atome du sulfure de carbone, tel qu'il est représenté par sa formule CS^2, en prenant 2 pour le poids atomique du soufre, est 4,75. On aura en conséquence pour le volume atomique du liquide, en supposant que sa molécule soit cet atome même, $\frac{4,75}{1,220} = 3,893$, ou en prenant celui de l'or solide pour unité $\frac{3,893}{0,645} = 6,036$. Mais d'après la composition de ce liquide en poids, qui est 0,158 carbone et 0,842 soufre, on trouve que pour répondre de près au nombre affinitaire du soufre déduit dans le 3.e Mémoire, de la considération des corps solides, et à celui du carbone déterminé dans le § précédent, il faut admettre la division de l'atome en 8, et prendre ainsi la 8.e partie de 6,036 pour le volume atomique du composé, ce qui donne 0,7545. La racine cubique de ce nombre qui est 0,910 exprime donc son nombre affinitaire. Et si maintenant nous prenons 0,964 pour le nombre affinitaire du carbone, en désignant par x celui du soufre, nous

aurons, pour déterminer ce dernier nombre, l'équation

$$0,158 . 0,964 + 0,842 . x = 0,910 ;$$

ou

$$0,152 + 0,842 . x = 0,910 ;$$

d'où on déduit

$$x = \frac{0,910 - 0,152}{0,842} = \frac{0,758}{0,842} = 0,900 .$$

Ce nombre est notablement moindre que celui que nous avions adopté dans le 3.e Mémoire pour le soufre considéré à l'état solide, qui était 1,029. Mais on ne pourrait admettre la division de l'atome ci-dessus du composé en 4 seulement, sans être conduit pour le soufre à un nombre affinitaire tout à fait excessif. Je rappellerai ici que nous avons supposé dans le 2.e et 3.e Mémoires que la molécule du soufre à l'état solide était $\frac{3}{4}$ de l'atome chimique, en sorte que pour la former il y eût d'abord réunion de 3 atomes en un seul, puis division de ce triple atome en 4; on pourrait aussi supposer que la triplication de l'atome du soufre eût lieu encore dans le carbure de soufre, et que la molécule au lieu d'être la 8.e partie de l'atome indiqué par la formule CS^2 en fût les $\frac{3}{16}$; on aurait alors pour le volume atomique, en prenant pour unité celui de l'or, $\frac{3}{16} . 6,036 = 1,132$, dont la racine cubique est 1,042; on en tirerait pour le nombre affinitaire du soufre $\frac{1,042 - 0,152}{0,842} = \frac{0,890}{0,842} = 1,057$, nombre plus rapproché de celui 1,029 que nous avons trouvé dans le 3.e Mémoire par le concours des divers corps solides dont le soufre fait partie, et surtout de celui 1,051, qui nous était donné par le soufre seul à l'état isolé, dans la même supposition sur la constitution de sa molécule en cet état. Mais la densité de la vapeur du sulfure de carbone, d'après laquelle le volume de cette vapeur est double de celui qui répond à sa formule, comme pour l'acide carbonique, semble exclure cette supposition d'une triplication dans le liquide. Au reste ce nombre affinitaire 0,900 que nous en avons déduit pour le soufre, en admettant la division de l'atome composé en 8, se rapproche au contraire de celui qui se déduit du soufre solide à l'état libre, dans la supposition que sa molécule en cet état soit la moitié de son atome, nombre qui est 0,919, ainsi qu'on a vu

dans le 1.er Mémoire sur les volumes atomiques. Nous aurons occasion de revenir dans la suite sur ce point.

Acide sulfureux anhydre. M. Pierre a trouvé la densité de ce liquide, c'est-à-dire du gaz acide sulfureux liquefié 1,4911 à la température — 20°,48 en prenant pour unité celle de l'eau à 0°. La température de son ébullition sous la pression atmosphérique est selon ses observations — 8°, et son volume à — 20° est 0,9791 de celui à — 8°, et on peut conclure du coefficient de dilatation qui a lieu, selon ses expériences, aux environs de — 20°, qu'à la température — 20°,48 ce volume serait 0,9783 en prenant toujours pour unité le volume à — 8° température de l'ébullition du liquide. Si donc la densité était 1,4911 à — 20°,48, elle deviendra 0,9783.1,4911 = 1,4587 à la température — 8°. La formule de ce liquide étant SO^2, le poids atomique qui lui répond, en prenant 2 pour le poids atomique du soufre, sera 4, et on aurait ainsi pour le volume atomique du composé, s'il n'y avait point de division de l'atome pour former la molécule, $\frac{4}{1,459} = 2,742$, ou en prenant pour unité le volume atomique de l'or solide $\frac{2,742}{0,645} = 4,251$. Mais eu égard à sa composition en poids qui est de 0,5 de soufre et 0,5 d'oxygène on peut s'assurer que pour satisfaire de près au nombre affinitaire du soufre déduit des corps solides 1,029 et à celui de l'oxygène déterminé ci-dessus 0,252 il faut prendre pour le volume atomique du liquide la 16.e partie de 4,251, c'est-à-dire 0,2657, et supposer ainsi que la molécule ne soit que la 16.e partie de l'atome représenté par la formule. La racine cubique de 0,2657 étant 0,643, ce sera là le nombre affinitaire du liquide, et l'on aura en conséquence, pour déterminer le nombre affinitaire x du soufre par ce liquide à l'ébullition, l'équation

$$0,5.x + 0,252.0,5 = 0,5.x + 0,126 = 0,643 ;$$

d'où l'on tire

$$x = \frac{0,643 - 0,126}{0,5} = \frac{0,517}{0,5} = 1,034 ,$$

nombre peu différent de celui déduit des composés solides du soufre 1,029, et notablement plus grand que celui donné par le liquide précédent.

Éther sulfureux ou *sulfite d'oxyde d'éthyle.* Sa formule est $SO^2, C^4H^{10}O = SC^4H^{10}O^3$, et elle donne pour son poids atomique 8, 625. M. Pierre a trouvé la densité de ce liquide à 0° égale à 1, 10634, et le point de son ébullition, sous la pression atmosphérique, de 160°, 07; il a calculé lui-même, d'après la loi de dilatation observée par lui, et la densité qui en résulte à cette température, que son volume atomique rapporté à l'atome exprimé par la formule ci-dessus serait 9, 315. Divisant ce nombre par 0, 645 on obtient 14, 442. Mais la composition en poids de ce liquide, d'après sa formule, étant soufre 0, 2319; carbone 0, 3478; hydrogène 0, 0725; oxygène 0, 3478, on trouve d'après les nombres affinitaires que nous avons admis précédemment pour le carbone, l'hydrogène et l'oxygène, et celui approché que nous pouvons attribuer au soufre d'après le Mémoire 3.e, que l'atome supposé doit être divisé par 16 pour avoir un volume atomique admissible pour ce composé. Ce volume devient ainsi 0, 9026, et le nombre affinitaire déduit de ce volume qui en est la racine cubique 0, 967. On aura d'après cela, pour déterminer le nombre affinitaire x du soufre, l'équation

$$0,2319 . x + 0,3478 . 0,964 + 0,0725 . 2,946 + 0,3478 . 0,252$$

$$= 0,2319 . x + 0,3353 + 0,2136 + 0,0876$$

$$= 0,2319 . x + 0,6365 = 0,967 ,$$

d'où l'on tire

$$x = \frac{0,967 - 0,6365}{0,2319} = \frac{0,3305}{0,2319} = 1,425 .$$

Ce nombre paraît excessif comparativement à celui déduit de la considération des corps solides dans le 3.e Mémoire, et à ceux trouvés par les deux liquides précédents; mais on aurait au contraire un nombre tout à fait inadmissible par sa petitesse, si on supposait une division en 2 de plus de l'atome pour former la molécule, et ainsi en 32; et il faut remarquer que ce liquide ne contenant pas même un quart de son poids de soufre est peu propre par lui-même à donner un nombre bien exact pour cette substance, d'après celui qui appartient au composé. On aurait sans doute un nombre plus rapproché des autres, dont je viens de parler, en supposant une constitution de la molécule intermédiaire entre $\frac{1}{16}$ et $\frac{1}{32}$ de

l'atome chimique, savoir $\frac{3}{64}$: mais cette triplication de l'atome avant sa division ne paraît avoir aucune probabilité pour un composé d'acide sulfureux et d'éther, liquides qui de leur côté ne la présentent pas.

Bisulfure de méthyle. Ce liquide est compris parmi ceux dont Pierre a fait connaître les données nécessaires pour en calculer la densité au point de leur ébullition dans son Mémoire sur la thermométrie cité plus haut, publié dans les *Comptes rendus* de l'Académie des Sciences de Paris, T. 27. La formule chimique de ce liquide est $C^2H^6S^2$; le poids atomique qui y répond est 5, 875, et la composition en poids carbone 0, 255; hydrogène 0, 064; soufre 0, 681; le poids spécifique de ce liquide à 0° a été trouvé par Pierre 1, 05358; et sa température d'ébullition 112°, 1 sous la pression $0^m, 744$, ou comme on peut l'évaluer par approximation 112°, 5 sous la pression $0^m, 76$. D'un autre côté ce liquide se dilate selon les observations de Pierre de 0° à 100° dans le rapport de 1 à 1, 1194, et un thermomètre formé avec ce liquide marque 111°, 77 à la température 110° du thermomètre à air; mais puisque le thermomètre de ce liquide doit aussi marquer 100° à la température 100°, en désignant par x la dilatation qui y a lieu de 0° à 110°, on aura pour déterminer cette dilatation la proportion: $100 : 111, 77 :: 0, 1194 : x = 0, 13345$; et comme le coefficient de la dilatation de ce liquide vers son degré d'ébullition est, selon Pierre, 0, 00144, il faudra encore ajouter à cette dilatation pour les 2°, 5 de température de 110° à 112°, 5 la quantité $2, 5 . 0, 00144 = 0, 0036$, ce qui donne 0, 1370 pour la dilatation totale de 0° à 112°, 5; savoir 1 volume de ce liquide à la température 0° devient 1, 137 à celle de son ébullition. Il s'en suit que la densité du liquide à cette dernière température est $\frac{1, 0536}{1, 137} = 0, 9266$. Le volume atomique rapporté à l'atome représenté par la formule $C^2H^6S^2$ serait d'après cela $\frac{5, 875}{0, 9266} = 6, 3404$; ou en prenant pour unité celui de l'or $\frac{6, 3404}{0, 645} = 9, 830$. Mais en comparant ce nombre avec celui qui résulterait des nombres affinitaires de ses composants, y compris celui déjà prochainement connu du soufre, on trouve qu'il faut admettre la division de cet atome en 8 (qui revient à celle en 4, de l'atome qui serait représenté par la formule plus simple CH^3S) et prendre ainsi pour volume atomique $\frac{9, 830}{8} = 1, 2287$; la racine

cubique de ce volume 1, 071 sera le nombre affinitaire du composé. On en aura, pour déterminer le nombre affinitaire x du soufre, l'équation

$$0,681.x+0,255.0,964+0,064.2,946$$

$$=0,681.x+0,2458+0,1885=0,681.x+0,434=1,071\ ,$$

d'où

$$x=\frac{1,071-0,434}{0,681}=\frac{0,637}{0,681}=0,935\ .$$

On pourrait prendre une moyenne entre ces quatre valeurs du nombre affinitaire du soufre données par les 4 composés que nous avons considérés. Mais pour laisser à chaque observation l'influence qu'elle doit avoir dans la détermination dont il s'agit, d'après la proportion par laquelle le soufre entre dans les quatre composés, nous appliquerons ici, ainsi que nous l'avons déjà pratiqué pour les cas analogues dans le 3.e Mémoire, le principe de la méthode des moindres carrés des erreurs, quoique les équations ne contiennent qu'une seule inconnue, savoir nous multiplierons chaque équation par le coefficient qu'y présente l'inconnue x avant de l'en délivrer par la division, et nous additionnerons les équations résultantes pour avoir l'équation définitive.

Les 4 équations à employer sont ici:

Carbure de soufre	$0,842.x=0,758$
Acide sulfureux anhydre ..	$0,500.x=0,517$
Éther sulfureux	$0,232.x=0,3305$
Bisulfure de méthyle	$0,681.x=0,637$.

En les multipliant respectivement par le coefficient de x dans chacune d'elles, elles deviennent

	$0,7090.x=0,6382$
	$0,2500.x=0,2585$
	$0,0538.x=0,0768$
	$0,4638.x=0,4338$
Somme	$1,4766.x=1,4073$;

on tire de là $x=\frac{1,407}{1,477}=0,953$ pour le nombre affinitaire du soufre.

Si l'on substitue cette valeur dans les quatre équations primitives données immédiatement par les observations

$$\begin{aligned} &0,1523 + 0,842\ .x = 0,910 \\ &0,126\ + 0,500\ .x = 0,643 \\ &0,6365 + 0,2319.x = 0,967 \\ &0,434\ + 0,681\ .x = 1,071\ , \end{aligned}$$

on trouve pour les premiers membres des valeurs un peu différentes du second, les unes en plus, les autres en moins, mais dont aucune ne présente un écart assez grand relativement aux autres, pour que l'exclusion de l'équation y relative en soit clairement indiquée. Ainsi la grandeur excessive 1,425 que l'équation relative à l'éther sulfureux nous donnait par elle seule, doit être en grande partie rejetée sur la petite proportion en poids, pour laquelle le soufre entre dans ce composé, et dont l'influence est corrigée par le principe de la méthode des moindres carrés des erreurs. Nous pouvons donc adopter la valeur 0,953 pour le nombre affinitaire du soufre donné par les quatre substances dont nous avons fait usage, considérées à leur température d'ébullition.

Chlore.

Chlorure d'éthyle. Sa formule sous la forme la plus simple en atomes entiers est C^2H^5Cl. Dans l'expression du poids atomique répondant à cette formule je retiendrai pour le chlore l'atome de Berzelius 2,213; car quoique on y ait proposé récemment quelque modification, la valeur de cette correction offre encore quelques incertitudes, et la différence ne pourrait influer que très-peu sur les résultats dont il s'agit ici. Le poids atomique de ce composé se trouve être ainsi $1,5+0,3125+2,213=4,025$. M. Pierre a trouvé la densité de ce liquide à 0° égale à 0,921, et son degré d'ébullition à 11°; et la formule de dilatation déduite par Pierre de ses expériences, donne, pour son volume à cette température, 1,018, en prenant pour unité le volume à 0°. Sa densité à ce point devient donc $\frac{0,931}{1,018} = 0,905$. Ainsi on a pour le volume atomique, rapporté à l'atome indiqué ci-dessus, sans division, $\frac{4,025}{0,905} = 4,448$, ou en prenant pour

unité celui de l'or $\frac{4,448}{0,645} = 6,896$. La composition de ce liquide en poids d'après la formule est 0,372 carbone ; 0,078 hydrogène ; 0,550 chlore. En adoptant pour le carbone et l'hydrogène les nombres affinitaires établis ci-dessus, on trouve que pour faire accorder le volume atomique de ce composé à peu près avec le nombre affinitaire que nous avons attribué au chlore dans le 3.^e Mémoire par la considération des corps solides dont il fait partie, il faut admettre la division de l'atome ci-dessus en 8, en sorte que ce volume atomique, en prenant pour unité celui de l'or, devient $\frac{6,896}{8} = 0,862$. La racine cubique en est 0,952. En prenant ce nombre pour le nombre affinitaire du composé, on aura donc, pour déterminer le nombre affinitaire x du chlore, l'équation

$$0,372 \,.\, 0,964 + 0,078 \,.\, 2,946 + 0,550 \,.\, x$$

$$= 0,359 + 0,230 + 0,550 \,.\, x = 0,589 + 0,550 \,.\, x = 0,952 \ ,$$

d'où

$$x = \frac{0,952 - 0,589}{0,550} = \frac{0,363}{0,550} = 0,660 \ .$$

Liqueur des Hollandais. La formule de ce composé réduite à sa plus simple expression en atomes de Berzelius est CH^2Cl ; le poids atomique qui y répond est 3,088, et la composition en poids 0,243 carbone ; 0,0405 hydrogène ; 0,7165 chlore. Selon les observations de M. Pierre la densité de ce liquide à 0° est 1,28034, son point d'ébullition 84°,92 et son volume à cette température 1,1089 en prenant pour unité le volume à 0°. Sa densité à la même température est en conséquence $\frac{1,28034}{1,1089} = 1,1546$, et son volume atomique rapporté à la formule susindiquée $\frac{3,088}{1,1546} = 2,674$, ou en prenant celui de l'or pour unité $\frac{2,674}{0,645} = 4,146$. Mais encore ici l'atome représenté par cette formule doit être divisé en 8 pour répondre, eu égard aux nombres affinitaires déjà connus du carbone et de l'hydrogène, à un nombre admissible pour le chlore. Nous avons ainsi pour le nombre atomique de ce liquide $\frac{4,146}{8} = 0,518$, et pour son nombre affinitaire $\sqrt[3]{0,518} = 0,803$. On

aura donc, pour déterminer le nombre affinitaire x du chlore, l'équation

$$0,243 . 0,964 + 0,0405 . 2,946 + 0,7165 . x$$

$$= 0,234 + 0,119 + 0,7165 . x = 0,353 + 0,7165 . x = 0,803 ,$$

d'où l'on tire

$$x = \frac{0,803 - 0,353}{0,7165} = \frac{0,450}{0,7165} = 0,628 .$$

Chloroforme. Ce composé a pour formule, en atomes de Berzelius, $C^2H^2Cl^6$, et pour poids atomique, d'après cette formule, 14,905; la composition en poids en est carbone 0,1005; hydrogène 0,0083; chlore 0,8912. Pierre a trouvé la densité de ce liquide à 0° égale à 1,5222, son point d'ébullition à 63°,5, et la variation de son volume de 0° à la température de son ébullition 0,0838. Ainsi le volume du liquide à cette température serait 1,0838, en prenant pour unité le volume à 0°; je prendrai cependant 1,083 avec trois décimales, parceque Pierre a observé la température de son ébullition sous la pression $0^m,772$ au lieu de $0^m,76$. La densité du liquide à son ébullition est, d'après cela, $\frac{1,525}{1,083} = 1,408$; et en ne supposant point de division de l'atome pour former la molécule, on aurait le volume atomique $\frac{14,905}{1,408} = 10,586$, et $\frac{10,586}{0,645} = 16,412$. Mais on trouve que pour avoir un nombre affinitaire admissible pour le chlore, d'après ce composé, il faut prendre pour sa molécule la 32^e partie de l'atome chimique indiqué, ou ce qui revient au même la 16^e partie de l'atome qui serait représenté par la formule plus simple $CHCl^3$; le volume atomique devient ainsi $\frac{16,412}{32} = 0,5129$, ou avec trois décimales 0,513. La racine cubique de ce nombre 0,8005 sera en conséquence le nombre affinitaire de ce composé, et l'on aura, pour déterminer celui x du chlore, l'équation

$$0,1005 . 0,964 + 0,0083 . 2,946 + 0,8912 . x$$

$$= 0,0969 + 0,0245 + 0,8912 . x = 0,1214 + 0,8912 . x = 0,8005 ,$$

d'où

$$x = \frac{0,8005 - 0,1214}{0,8912} = \frac{0,679}{0,891} = 0,762 .$$

Ce nombre est un peu plus grand que ceux donnés par les deux composés précédents.

Chlorure d'éthyle monochloré. La formule de ce composé qui résulte immédiatement de la substitution d'un atome simple de chlore à un atome d'hydrogène dans la formule du chlorure d'éthyle ordinaire C^2H^5Cl est $C^2H^4Cl^2$; elle donne le poids atomique 6, 176, et la composition en poids carbone 0, 243 ; hydrogène 0, 040 ; chlore 0, 717. La densité de ce liquide à 0° a été trouvée par Pierre 1, 2407 , son point d'ébullition à 64°, 8 , et le volume du liquide à ce point 1, 089 en prenant pour unité son volume à 0°, négligeant les autres décimales. Sa densité à cette même température 64°, 8 est en conséquence $\frac{1,2407}{1,089} = 1,139$, et son volume atomique, en supposant sa molécule égale à l'atome chimique, $\frac{6,176}{1,139}$ $= 5,422$, ou en prenant pour unité celui de l'or $\frac{5,422}{0,645} = 8,406$. Mais on trouve ici que pour avoir un nombre admissible pour le chlore, il faut supposer la division de l'atome ci-dessus en 16, qui revient à celle de l'atome représenté par la formule plus simple CH^2Cl en 8. En l'adoptant, le volume atomique du liquide devient $\frac{8,406}{16} = 0,525$, et son nombre affinitaire 0, 807, qui en est la racine cubique. On a donc, pour déterminer le nombre affinitaire x du chlore, l'équation

$$0,243 . 0,964 + 0,040 . 2,946 + 0,717 . x$$

$$= 0,234 + 0,118 + 0,717 . x = 0,352 + 0,717 . x = 0,807 ,$$

et par là

$$x = \frac{0,807 - 0,352}{0,717} = \frac{0,455}{0,717} = 0,634 .$$

Nous pouvons observer ici que la constitution de la molécule à laquelle nous avons été conduits pour ce composé relativement à l'atome $C^2H^4Cl^2$ qui correspond à celle C^2H^5Cl du chlorure d'éthyle par la simple substitution de Cl à H, suppose une division de cet atome en 2 au delà

de celle que nous avons admise pour ce chlorure primitif, en sorte que la molécule de celui-ci devrait encore se diviser en 2 dans l'acte de sa transformation en chlorure monochloré, et que la molécule de ce dernier n'appartiendrait pas au même type que celle du chlorure d'éthyle primitif.

Chlorure d'éthyle bichloré. La formule qui résulte immédiatement pour ce liquide de la substitution de 2 atomes de chlore à 2 atomes d'hydrogène dans celle du chlorure d'éthyle ordinaire C^2H^5Cl est $C^2H^3Cl^3$. Le poids atomique relativement à cette formule est 8,327, et la composition en poids carbone 0,1801; hydrogène 0,0225; chlore 0,7974. Le poids spécifique de ce liquide à 0° est, selon les observations de Pierre, 1,3465, son degré d'ébullition 74°,9, et l'accroissement de volume de 0° à cette température 0,1058, en prenant pour unité le volume à 0°. On aurait donc pour sa densité à la température de son ébullition $\frac{1,3465}{1,1058} = 1,2177$, et pour son volume atomique, en ne supposant point de division de l'atome indiqué, $\frac{8,327}{1,218} = 6,837$, ou en prenant pour unité celui de l'or $\frac{6,837}{0,645} = 10,600$. Mais c'est encore la division de l'atome chimique en 16 qu'on trouve ici devoir être appliquée pour faire accorder à peu près le volume atomique du composé avec sa composition, d'après le nombre affinitaire du chlore déjà prochainement connu. En l'adoptant on aura pour ce volume atomique $\frac{10,600}{16} = 0,6625$, et pour le nombre affinitaire correspondant $\sqrt[3]{0,6625} = 0,872$. Il en résulte, pour déterminer le nombre affinitaire x du chlore, l'équation

$$0,1801 . 0,964 + 0,0225 . 2,946 + 0,7974 . x$$

$$= 0,1736 + 0,0663 + 0,7974 . x = 0,2399 + 0,7974 . x = 0,872 ,$$

d'où

$$x = \frac{0,872 - 0,240}{0,797} = \frac{0,632}{0,797} = 0,793 .$$

D'après la constitution de molécule que nous venons d'admettre pour ce composé, la division de l'atome, relativement à celle de l'atome du

chlorure d'éthyle primitif, y serait la même que pour le chlorure monochloré, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de division ultérieure dans le passage de ce dernier à l'état bichloré.

Bichlorure de carbone. La formule de ce composé réduite à la plus simple expression en atomes de Berzelius est CCl^4, et le poids atomique qui y répond 9,603. La composition en poids en est carbone 0,0781 ; chlore 0,9219. Selon les expériences de Pierre la densité de ce liquide à 0° est 1,6298; son point d'ébullition 78°,1 , et sa dilatation de 0° à cette température 0,1044 du volume à 0°. Il s'ensuit que sa densité à l'état d'ébullition est $\frac{1,6298}{1,1044}=1,4757$, et son volume atomique rapporté à l'atome chimique susdit serait $\frac{9,603}{1,476}=6,506$, ou en prenant pour unité celui de l'or $\frac{6,506}{0,645}=10,087$. Mais en comparant ce nombre avec celui qui résulterait de sa composition d'après le nombre affinitaire du carbone établi dans le § 1.er et celui du chlore prochainement connu , on trouve qu'il faut ici admettre la division de l'atome chimique indiqué en 32 pour avoir un résultat admissible. Par cette supposition le volume atomique devient $\frac{10,087}{32}=0,3152$, et le nombre affinitaire qui en est la racine cubique 0,681. On a d'après cela , pour déterminer le nombre affinitaire x du chlore , l'équation

$$0,0781.0,964+0,922.x=0,0753+0,922.x=0,681 \ ,$$

et par là

$$x=\frac{0,681-0,075}{0,922}=\frac{0,606}{0,922}=0,657 \ .$$

Chlorure d'amyle. La formule de ce composé en atomes entiers simples de Berzelius est $C^5H^{11}Cl$, et le poids atomique qui y répond 6,6508, ou avec trois décimales 6,651. Sa composition en poids est carbone 0,5639; hydrogène 0,1033 ; chlore 0,3328. La densité de ce liquide à 0° est selon Pierre 0,8958 (*Mémoire sur la thermométrie*) : il bout à 101°,75 sous la pression $0^m,752$, et nous pouvons prendre en nombre rond 102° pour le point de son ébullition sous la pression $0^m,76$. L'accroissement de son volume de 0° à 100° est selon l'observation de Pierre 0,1357 ;

il faut y ajouter la dilatation par les deux degrés de 100° à 102°, qui d'après le coefficient de dilatation observé par PIERRE aux environs de cette température est 0,001363.2 = 0,0027 ; ainsi la dilatation totale de 0° à 102° sera 0,1357 + 0,0027 = 0,1384, savoir le volume 1 à 0° devient 1,1384 à l'ébullition du liquide : on aura en conséquence pour sa densité à cette température $\frac{0,8958}{1,1384} = 0,7869$. Son volume atomique rapporté à la formule ci-dessus serait d'après cela $\frac{6,651}{0,787} = 8,451$, ou en prenant pour unité celui de l'or $\frac{8,451}{0,645} = 13,102$. Mais on trouve que pour avoir un nombre admissible, d'après le nombre affinitaire prochainement connu du chlore, il faut prendre la 8.e partie de ce nombre qui est 1,638, ce qui donne pour le nombre affinitaire $\sqrt[3]{1,638} = 1,179$. On a ainsi, pour déterminer le nombre affinitaire x du chlore, l'équation

$$0,5639.0,964 + 0,1033.2,946 + 0,3328.x$$

$$= 0,5436 + 0,3043 + 0,3328.x = 0,848 + 0,3328.x = 1,179 ;$$

on en tire

$$x = \frac{1,179 - 0,848}{0,333} = \frac{0,331}{0,333} = 0,994 ,$$

nombre sans doute trop grand, comparativement à ceux donnés par les composés précédents, mais qui mérite moins de confiance, comme étant déduit d'un composé qui ne renferme qu'environ un tiers de son poids de chlore ; et on ne pourrait supposer une division en 2 de plus dans la formation de la molécule sans être conduit à un nombre qui serait au contraire beaucoup trop petit. Nous ferons donc concourir ce résultat avec les autres ; l'application du principe de la méthode des moindres carrés des erreurs ne lui laissera que l'influence qu'il devra exercer sur le résultat définitif.

Liqueur des Hollandais monochlorée. La formule de ce liquide réduite à sa plus simple expression en atomes entiers est $C^2H^3Cl^3$; c'est la même que nous avons vu appartenir au chlorure d'éthyle bichloré avec lequel ce liquide est par conséquent isomère. Son poids atomique rapporté à cette formule est donc encore 8,327 comme pour ce liquide là, et sa

composition en poids la même. Cette liqueur, selon les observations de M. Pierre, a un poids spécifique 1,4123 à 0°, et bout à la température 114°,2 sous la pression atmosphérique; un thermomètre formé de ce liquide marque 111°,62 sur son échelle à la température 110° prise sur le thermomètre à air. L'accroissement de son volume de 0° à 100° est de 0,1208, et son coefficient de dilatation près de son ébullition est 0,001432. On a d'après cela, pour déterminer l'accroissement de volume de 0° à la température 110°, la proportion

$$100 : 111,62 :: 0,1208 : x = 0,1348 .$$

Il faut ajouter la dilatation pour 4°,2, intervalle de 110° à 114°,2, laquelle doit être $0,001432 . 4,2 = 0,0060$, ce qui donne pour la dilatation totale de 0° à l'ébullition du liquide $0,1348 + 0,0060 = 0,1408$; on aura donc pour la densité du liquide à son ébullition $\frac{1,4123}{1,1408} = 1,238$. Le volume atomique rapporté à l'atome ci-dessus, pris pour molécule, serait en conséquence $\frac{8,327}{1,238} = 6,726$, ou en prenant celui de l'or pour unité $\frac{6,726}{0,645} = 10,428$, nombre peu différent de celui 10,600 que nous avons trouvé ci-dessus, dans la supposition analogue, pour l'isomère de ce liquide, le chlorure d'éthyle bichloré. On doit donc y admettre la même division de l'atome que pour ce liquide là, savoir en 16, pour former la molécule. Le volume atomique devient ainsi $\frac{10,428}{16} = 0,6518$, ou avec trois décimales 0,652, et le nombre affinitaire $\sqrt[3]{0,652} = 0,867$, peu différent aussi du nombre 0,872 que nous avons trouvé ci-dessus pour le chlorure d'éthyle bichloré. On voit ainsi que ces deux liquides isomères présentent un volume atomique, et par là un nombre affinitaire peu différent, ainsi que cela doit être d'après nos principes, quoique leur densité à 0° et leur point d'ébullition soient très-différents, ces deux circonstances se compensant à peu près mutuellement, d'après leurs lois de dilatation. Nous pourrions prendre la moyenne des deux nombres affinitaires trouvés pour ces liquides, et en déduire une seule équation pour la détermination du nombre affinitaire du chlore, ainsi que nous l'avons pratiqué pour d'autres composés isomères. Mais pour plus de rigueur du calcul, et en

égard à la grande différence des propriétés physiques des deux liquides, nous établirons ici séparément l'équation relative au liquide dont il s'agit, comme nous l'avons déjà fait ci-dessus pour son isomère, et nous ferons concourir les deux équations avec les autres dans la détermination définitive du nombre affinitaire du chlore par la méthode des moindres carrés des erreurs. L'équation fournie par la liqueur des Hollandais monochlorée, d'après sa composition en poids identique avec celle du chlorure d'éthyle bichloré, sera

$$0,240 + 0,797 \cdot x = 0,867 ,$$

et le nombre affinitaire du chlore qu'on en déduirait,

$$x = \frac{0,867 - 0,240}{0,797} = \frac{0,627}{0,797} = 0,787 .$$

Il faut remarquer que la division en 16, que nous avons admise pour ce liquide relativement à la formule $C^2H^3Cl^3$, revient à la division en 8 d'une molécule qui ne contiendrait que C simple, de même que nous l'avons trouvé pour la liqueur des Hollandais qui en forme le type primitif, en sorte que le remplacement d'un atome d'hydrogène par un atome de chlore ne change pas le système de division de l'atome de ce composé.

Protochlorure de carbone. Sa formule réduite à la plus grande simplicité en atomes de Berzelius est CCl^2, et le poids atomique qui lui répond 5, 1765; la composition en poids en est carbone 0, 1449, chlore 0, 8551. Le poids spécifique de ce composé à 0° est, selon Pierre, 1, 649, et son point d'ébullition 123°, 9 sous la pression atmosphérique. Sa dilatation de 0° à 100° est de 0, 1160, et son coefficient de dilatation vers la température de son ébullition 0, 0013. D'un autre côté un thermomètre formé de ce liquide marque sur sa propre échelle 122°, 38 à la température 120°. On a d'après cela, pour déterminer sa dilatation de 0° à 120°, la proportion

$$100 : 122,38 :: 0,1160 : x = 0,1420 .$$

Il faut y ajouter la dilatation pour les 3°, 9 de 120° à 123°, 9, qui doit être $3,9 . 0,0013 = 0,0051$, en sorte que la dilatation totale de 0° au point d'ébullition du liquide est $0,1420 + 0,0051 = 0,1471$. La densité

de la liqueur à son ébullition sera en conséquence $\frac{1,649}{1,147} = 1,438$; et son volume atomique, rapporté à l'atome exprimé par la formule, $\frac{5,1765}{1,438} = 3,600$, ou en prenant pour unité celui de l'or $\frac{3,600}{0,645} = 5,581$. Mais on ne peut ici avoir un résultat admissible qu'en supposant la molécule la 16.e partie de cet atome, en sorte qu'on ait le volume atomique $\frac{5,581}{16} = 0,3488$ ou avec trois décimales $0,349$, et le nombre affinitaire $0,704$, racine cubique de ce volume atomique. On a ainsi, pour déterminer le nombre affinitaire x du chlore, l'équation

$$0,145 . 0,964 + 0,855 . x = 0,1398 + 0,855 . x = 0,704 ,$$

d'où l'on tire

$$x = \frac{0,704 - 0,140}{0,855} = \frac{0,564}{0,855} = 0,660 .$$

On observera que la constitution que nous venons d'admettre pour la molécule du protochlorure de carbone offre une division en 2 de moins, relativement à l'atome contenant un seul atome de carbone, que le bichlorure de carbone que nous avons considéré plus haut. Il en résulte que l'atome de carbone, qui en s'unissant à 2 atomes ou à 1 équivalent de chlore se divise en 16 pour former une molécule composée de $\frac{1}{16}$ d'atome de carbone, et $\frac{1}{8}$ d'atome simple de chlore, venant à s'unir encore à un autre équivalent de chlore pour former le bichlorure, éprouve une nouvelle division en 2, en sorte que la molécule de ce nouveau composé reste formée de $\frac{1}{32}$ d'atome de carbone, et encore de $\frac{1}{8}$ d'atome de chlore.

Liqueur des Hollandais bichlorée. La formule de ce composé réduite à sa plus simple expression en atomes entiers est $CHCl^2$, et donne pour son poids atomique 5,239; la composition en poids en est carbone 0,1431 ; hydrogène 0,0119; chlore 0,8450. Le poids spécifique de ce liquide à 0°, selon M. Pierre, est 1,6116, et il bout à la température 138°,6. Un thermomètre formé de ce liquide marque, selon le même auteur, 141°,97 sur son échelle, à la température 135° du thermomètre à air. Sa dilatation de 0° à 100° est de 0,1091, et son coefficient de dilatation dans

les environs de son ébullition est 0,001335. On a d'après cela, pour déterminer sa dilatation de 0° à 135, la proportion

$$100 : 141,97 :: 0,1091 : x = 0,1549 .$$

Il faut ajouter pour la dilatation de 135° à 138°,6, intervalle de 3°,6 la quantité $0,001335 . 3,6 = 0,0048$, ce qui donne pour la dilatation totale de 0° à la température de l'ébullition du liquide $0,1549 + 0,0048 = 0,1597$. La densité du liquide à cette température devient, d'après cela, $\frac{1,6116}{1,1597} = 1,389$, et le volume atomique rapporté à la formule ci-dessus $\frac{5,239}{1,389} = 3,771$, ou, en prenant pour unité celui de l'or, $\frac{3,771}{0,645} = 5,848$. Mais on ne peut avoir une valeur admissible de ce volume atomique d'après le nombre affinitaire à attribuer prochainement au chlore, qu'en supposant la division de cet atome en 16 pour former la molécule, et prenant ainsi pour ce volume atomique $\frac{5,848}{16} = 0,3655$, dont la racine cubique 0,715 exprimera le nombre affinitaire correspondant. On aura ainsi, pour déterminer le nombre affinitaire x du chlore, l'équation

$$0,1431 . 0,964 + 0,0119 . 2,946 + 0,845 . x$$

$$= 0,1379 + 0,0351 + 0,845 . x = 0,173 + 0,845 . x = 0,715 ,$$

d'où l'on tire

$$x = \frac{0,715 - 0,173}{0,845} = \frac{0,542}{0,845} = 0,641 .$$

On observera que la division en 16 de l'atome $CHCl^2$, que nous venons d'adopter pour la liqueur des Hollandais bichlorée, renferme une division en 2 de plus que celle que nous avons admise pour la liqueur des Hollandais primitive, et pour celle monochlorée, qui était seulement en 8 relativement à l'atome contenant C simple.

Ainsi, tandis que la substitution d'un atome de chlore à 1 atome d'hydrogène dans la liqueur primitive n'en change pas la constitution de la molécule ou le type, une division ultérieure en 2 aurait lieu au contraire dans la substitution d'un second atome de chlore à un second atome d'hydrogène pour former la liqueur bichlorée.

Liqueur des Hollandais trichlorée. La formule la plus simple qu'on puisse assigner à ce composé en atomes entiers des composants est C^2HCl^5, et le poids atomique qui y répond 12,629. La composition en poids est carbone 0,1188; hydrogène 0,0050; chlore 0,8762. Selon les observations de M. Pierre son poids spécifique à 0° est 1,6627, et la liqueur bout à 153°,8 sous la pression atmosphérique. Un thermomètre qui en est formé marque 161°,23 sur son échelle lorsque la température est de 150°; la dilatation du liquide de 0° à 100° est 0,1040, et son coefficient de dilatation à sa température d'ébullition 0,001453. D'après ces données on a, pour trouver la dilatation de 0° à 150°, la proportion

$$100 : 161,23 :: 0,1040 : x = 0,1677 .$$

Il faut y ajouter la dilatation pour les 3°,8 de 150° à 153°,8 qui sera $0,001453 . 3,8 = 0,0055$; la dilatation totale de 0° à l'ébullition du liquide sera ainsi $0,1677 + 0,0055 = 0,1732$, et la densité à l'ébullition $\frac{1,6627}{1,1732} = 1,417$. Le volume atomique de ce composé rapporté à la formule ci-dessus, sans y supposer de division dans la formation de la molécule, serait en conséquence $\frac{12,629}{1,417} = 8,912$, ou dans l'unité que nous employons $\frac{8,912}{0,645} = 13,817$. Mais on trouve ici que pour obtenir un nombre affinitaire admissible pour le chlore, il faut réduire ce volume atomique à sa 32^e partie, c'est-à-dire supposer que l'atome chimique sus-indiqué se divise en 32 parties pour former la molécule. Ce volume atomique devient donc $\frac{13,817}{32} = 0,4317$, ou avec trois décimales 0,432, et sa racine cubique 0,756 en sera le nombre affinitaire. On a ainsi, pour déterminer le nombre x du chlore, l'équation

$$0,1188 . 0,964 + 0,005 . 2,946 + 0,876 . x$$

$$= 0,1145 + 0,0147 + 0,876 . x = 0,129 + 0,876 . x = 0,756 ,$$

d'où

$$x = \frac{0,756 - 0,129}{0,876} = \frac{0,627}{0,876} = 0,716 .$$

Le nombre $0,756 - 0,129 = 0,627$ se trouve ici accidentellement le

même que le nombre correspondant 0,867 — 0,240 qui avait lieu pour la liqueur des Hollandais monochlorée.

Il faut remarquer que la division en 32 que nous venons d'admettre de l'atome de ce composé représenté par la formule C^2HCl^3 qui contient deux atomes de carbone, revient à celle en 16 seulement relativement à la formule qui contiendrait un seul atome C de carbone, de laquelle nous étions partis pour la liqueur des Hollandais bichlorée; il n'y a donc plus de division de l'atome en passant de l'état bichloré au trichloré, tandis qu'une division en 2 avait lieu, selon le résultat que nous avons adopté, en passant de la liqueur monochlorée à celle bichlorée et que l'atome de la liqueur primitive n'avait pas subi de division dans la formation de la liqueur monochlorée. D'après cela les formules représentant la molécule, ou atome réel de ces quatre corps à l'état liquide, seraient les suivantes :

Liqueur des Hollandais primitive ... $C^{\frac{1}{8}} H^{\frac{1}{4}} Cl^{\frac{1}{8}}$

Id. monochlorée $C^{\frac{1}{8}} H^{\frac{3}{16}} Cl^{\frac{3}{16}}$

Id. bichlorée ... $C^{\frac{1}{16}} H^{\frac{1}{16}} Cl^{\frac{1}{8}}$

Id. trichlorée .. $C^{\frac{1}{16}} H^{\frac{1}{32}} Cl^{\frac{5}{32}}$.

Sans chercher à prendre la moyenne de ces 11 valeurs du nombre affinitaire du chlore que nous ont données les différents composés que nous avons considérés, nous appliquerons tout de suite le principe de la méthode des moindres carrés des erreurs aux équations qui nous les ont fournies.

Ces équations sont :

Chlorure d'éthyle	0, 550	$x = 0,363$
Id. monochloré	0, 717	$x = 0,455$
Id. bichloré	0, 797	$x = 0,632$
Liqueur des Hollandais	0, 7155	$x = 0,450$
Id. monochlorée	0, 797	$x = 0,627$
Id. bichlorée	0, 845	$x = 0,542$
Id. trichlorée	0, 876	$x = 0,627$
Chloroforme	0, 891	$x = 0,679$
Protochlorure de carbone	0, 855	$x = 0,564$
Bichlorure de carbone	0, 922	$x = 0,606$
Chlorure d'amyle	0, 333	$x = 0,331$.

Ces équations, multipliées respectivement par le coefficient dont x y est affecté, deviennent

$$\begin{aligned}
&0,3025\,.\,x = 0,1996\\
&0,5141\,.\,x = 0,3262\\
&0,6352\,.\,x = 0,5037\\
&0,5134\,.\,x = 0,3224\\
&0,6352\,.\,x = 0,4997\\
&0,7140\,.\,x = 0,4580\\
&0,7674\,.\,x = 0,5493\\
&0,7939\,.\,x = 0,6050\\
&0,7310\,.\,x = 0,4832\\
&0,8500\,.\,x = 0,5587\\
&0,1109\,.\,x = 0,1102\\
\text{Somme} \ldots\ldots\ &6,5676\,.\,x = 4,6150\ ,
\end{aligned}$$

équation d'où l'on tire $x = \frac{4,6150}{6,5676} = 0,703$ pour le nombre affinitaire du chlore.

En substituant cette valeur dans les équations primitives relatives aux composants particuliers dont nous avons fait usage, on ne trouve l'exclusion d'aucune d'elles indiquée par une différence assez marquée entre le premier membre et le second, auquel il devrait être égal, et les plus grands écarts n'arrivent qu'à 7 ou 8 pour cent en plus ou en moins: nous pouvons donc adopter le nombre affinitaire 0,703 comme le plus probablement indiqué par ces différents composés.

Iode.

Iodure d'éthyle. La formule de ce composé en atomes simples entiers est C^2H^5I, et le poids atomique qui lui répond en prenant 7,9 pour celui de l'iode est 9,712; la composition en poids en est carbone 0,154; hydrogène 0,032; iode 0,814. M. Pierre a trouvé pour ce liquide la densité 1,975 à 0°, et la température d'ébullition 70°; et d'après sa loi de dilatation le volume du liquide à ce point 1,0885, en prenant pour

unité le volume à 0°. Sa densité à la même température est donc $\frac{1,975}{1,0885} = 1,8145$, et le volume atomique rapporté à l'atome représenté par la formule serait ainsi $\frac{9,712}{1,8145} = 5,354$, ou en prenant pour unité celui de l'or $\frac{5,354}{0,645} = 8,301$. Mais pour avoir un volume atomique admissible, d'après le nombre affinitaire approché 0,851 de l'iode que nous avons déjà par la considération des corps solides, selon le 3.e Mémoire, on trouve qu'il ne faut prendre que la 8.e partie de ce nombre 8,301 qui est 1,038, ce qui revient à supposer la division de l'atome ci-dessus en 8 pour former la molécule, comme nous l'avons admis pour le chlorure d'éthyle analogue de cet iodure: la racine cubique 1,013 de ce nombre sera le nombre affinitaire du composé; et l'on aura en conséquence, pour déterminer le nombre affinitaire x de l'iode, l'équation

$$0,154 . 0,964 + 0,032 . 2,946 + 0,814 . x$$

$$= 0,148 + 0,094 + 0,814 . x = 0,242 + 0,814 . x = 1,013 ,$$

d'où l'on tire

$$x = \frac{1,013 - 0,242}{0,814} = \frac{0,771}{0,814} = 0,947 .$$

Iodure de méthyle. La formule de ce composé réduite à sa plus simple expression en atomes entiers est CH^3I, et le poids atomique qui lui répond 8,837. Sa composition en poids 0,085 carbone; 0,021 hydrogène; 0,894 iode. M. Pierre a trouvé sa densité à 0° égale à 2,199, et son point d'ébullition à 43°,8; et d'après ses observations son volume à 0° étant 1, devient 1,058 à son ébullition, d'où il suit que sa densité à cette température est $\frac{2,199}{1,058} = 2,078$. Le volume atomique, s'il n'y avait point de division de l'atome chimique ci-dessus, serait en conséquence $\frac{8,837}{2,078} = 4,253$, ou en prenant pour unité celui de l'or $\frac{4,253}{0,645} = 6,594$. Mais encore ici il faut admettre la division de l'atome en 8 pour avoir un volume atomique admissible, ce qui donne $\frac{6,594}{8} = 0,824$ pour le volume

atomique, et 0,937 sa racine cubique pour son nombre affinitaire. Il en résulte pour la détermination du nombre affinitaire x de l'iode, l'équation

$$0,085 . 0,964 + 0,021 . 2,946 + 0,894 . x$$

$$= 0,082 + 0,062 + 0,894 . x = 0,144 + 0,894 . x = 0,937 ,$$

et par là

$$x = \frac{0,937 - 0,144}{0,894} = \frac{0,793}{0,894} = 0,887 .$$

La moyenne des deux valeurs du nombre affinitaire de l'iode données par les deux liquides que nous venons de considérer, 0,947 et 0,887, serait 0,927. Mais appliquant encore ici le principe de la méthode des moindres carrés des erreurs aux deux équations qui nous ont fourni ces deux valeurs, qui sont

$$0,814 . x = 0,771$$
$$0,894 . x = 0,793 ,$$

savoir, multipliant ces équations par le coefficient de x dans chacune, on obtient

$$0,6626 . x = 0,6276$$
$$0,7992 . x = 0,7089$$

Somme ..... $1,4618 . x = 1,3365$,

équation qui nous donne $x = \frac{1,3365}{1,462} = 0,914$. C'est la valeur que nous pouvons adopter pour le nombre affinitaire de l'iode, faute d'un plus grand nombre de composés pour la déterminer plus exactement. Au reste ces deux composés sont assez d'accord entr'eux, comme on voit, par les deux valeurs particulières peu différentes qu'ils nous ont fournies pour le nombre affinitaire de l'iode, et par le peu d'écart qu'on trouve conséquemment en substituant la valeur du nombre que nous venons d'en obtenir dans les deux équations primitives relatives à ces composés.

Brome.

Bromure d'éthyle. Le poids atomique de ce composé rapporté à sa formule plus simple en atomes entiers C^2H^5Br, et admettant pour le brome le poids atomique de Berzelius 4, 891, est 6, 7035. La composition en poids en est carbone 0, 224; hydrogène 0, 046; brome 0, 730. M. Pierre a trouvé la densité de ce liquide à 0° 1, 473, sa température d'ébullition à 40°, 7; et d'après la loi de dilatation établie par ses expériences on trouve que son volume, à cette température, est 1, 058 en prenant pour unité le volume à 0°; par conséquent sa densité, à la température de son ébullition, doit être $\frac{1,473}{1,058} = 1,392$; son volume atomique, en supposant sa molécule égale à l'atome chimique ci-dessus, serait donc $\frac{6,7035}{1,392} = 4,815$, et dans notre unité $\frac{4,815}{0,645} = 7,465$. Mais d'après le nombre affinitaire du brome 0, 825, déduit de la considération des corps solides dans le 3.e Mémoire, et dont le nombre que nous cherchons ne doit pas s'éloigner beaucoup, on trouve qu'il faut admettre la division de l'atome en 8, comme pour ses analogues le chlorure, et l'iodure d'éthyle; le volume atomique devient par là $\frac{7,465}{8} = 0,933$. La racine cubique qui doit représenter son nombre affinitaire en est 0, 977. On a donc, pour déterminer le nombre affinitaire x du brome, l'équation

$$0,224 . 0,964 + 0,046 . 2,946 + 0,730 . x$$

$$= 0,216 + 0,136 + 0,730 . x = 0,352 + 0,730 . x = 0,977 ,$$

d'où

$$x = \frac{0,977 - 0,352}{0,730} = \frac{0,625}{0,730} = 0,856 .$$

Bromure de méthyle. Le poids atomique de ce composé rapporté à sa formule réduite à sa plus simple expression en atomes entiers, CH^3Br est 5, 829; sa composition en poids est carbone 0, 129; hydrogène 0, 032; brome 0, 839. M. Pierre a trouvé la densité de ce liquide à 0° égale à 1, 664, et son point d'ébullition à 13° environ; d'après la loi de dilatation du liquide observée par Pierre son volume à ce point se

trouve être 1,0192, le volume à 0° étant 1. Sa densité à cette température devient par là $\frac{1,664}{1,019} = 1,633$, et l'on aurait le volume atomique, en ne supposant point de division de l'atome ci-dessus, égal à $\frac{5,829}{1,633} = 3,569$, qui divisé par 0,645 donne 5,533 en prenant pour unité le volume atomique de l'or. On trouve encore ici que la division de l'atome à adopter, pour avoir un nombre admissible, est celle par 8, comme pour l'iodure de méthyle. Le volume atomique devient ainsi $\frac{5,533}{8} = 0,692$, et le nombre affinitaire correspondant $\sqrt[3]{0,692} = 0,884$. On a donc, pour déterminer le nombre affinitaire x du brome, l'équation

$$0,129 . 0,964 + 0,032 . 2,946 + 0,839 . x$$

$$= 0,124 + 0,094 + 0,839 . x = 0,218 + 0,839 . x = 0,884 ,$$

d'où

$$x = \frac{0,884 - 0,218}{0,839} = \frac{0,666}{0,839} = 0,794 .$$

Liqueur bromique analogue à la liqueur des Hollandais. Sa formule réduite à sa plus simple expression en atomes entiers est CH^2Br, ce qui donne pour son poids atomique 5,7665. Sa composition en poids est carbone 0,1301 ; hydrogène 0,0216 ; brome 0,8483. M. Pierre a déterminé la densité de ce liquide à + 20°,79 ne pouvant la prendre à 0°, température à laquelle ce composé se trouve à l'état solide ; il l'a trouvée égale à 2,1629. Il a en outre observé la température de son ébullition de 132°,6, et le volume du liquide à cette température 1,1258 en prenant pour unité le volume à 20°,79. Il s'ensuit que la densité de ce liquide à la température de son ébullition est $\frac{2,1629}{1,1258} = 1,9212$. On aura donc pour son volume atomique, rapporté à l'atome chimique ci-dessus sans division, $\frac{5,7665}{1,9212} = 3,0015$, ou dans notre unité $\frac{3,0015}{0,645} = 4,653$. Mais on trouve encore ici, comme pour la liqueur des Hollandais ordinaire, que l'atome représenté par la formule doit être divisé par 8 pour avoir un volume atomique admissible, et ce volume devient par là $\frac{4,653}{8} = 0,5816$, dont la racine cubique 0,835 doit représenter son

nombre affinitaire. On a d'après cela, pour déterminer le nombre affinitaire x du brome, l'équation

$$0,1301 \,.\, 0,964 + 0,0216 \,.\, 2,946 + 0,8483 \,.\, x$$

$$= 0,1254 + 0,0636 + 0,8483 \,.\, x = 0,189 + 0,8483 \,.\, x = 0,835 \ ,$$

d'où l'on tire

$$x = \frac{0,835 - 0,189}{0,848} = \frac{0,646}{0,848} = 0,762 \ .$$

Brome isolé. M. Pierre a aussi déterminé la densité et la loi de dilatation du brome même isolé à l'état liquide. Il a trouvé sa densité à 0° 3, 1872; sa température d'ébullition à 63°; et le volume à cette température 1, 0736 en prenant pour unité le volume à 0°. La densité du liquide à cette même température est donc $\frac{3,1872}{1,0736} = 2,969$. En divisant par cette densité le poids atomique du brome 4, 8915, on aura pour son volume atomique, en supposant que cet atome ne subisse point de division pour former la molécule, $\frac{4,8915}{2,969} = 1,6475$, ou en prenant pour unité celui de l'or $\frac{1,6475}{0,645} = 2,554$. Mais on trouve que, pour obtenir pour le brome un nombre affinitaire approchant des précédents, il faut admettre que l'atome chimique du brome se divise en 4 pour former la molécule du brome liquide, division à laquelle nous avions déjà été conduits dans le 1.^{er} Mémoire en considérant le brome liquide à la température ordinaire. On a ainsi pour son volume atomique à la température de son ébullition $\frac{2,554}{4} = 0,6385$, et pour son nombre affinitaire la racine cubique de ce nombre, savoir 0, 861, valeur peu différente des précédentes.

Bromure d'amyle. Ce liquide à été examiné par M. Pierre dans son Mémoire sur la thermométrie, *Comptes rendus de l'Académie*, T. 27. Sa formule réduite en atomes simples entiers est $C^5H^{11}Br$, et le poids atomique qui lui répond 9, 329; sa composition en poids est carbone 0, 4019; hydrogène 0, 0737; brome 0, 5244. Le bromure d'amyle bout, selon Pierre, à 118°, 7 sous la pression atmosphérique; son poids

spécifique à 0° est 1, 16576. Un thermomètre formé de ce liquide marque 118°, 57 sur son échelle à la température 115°; sa dilatation de 0° à 100° est 0, 1233, et son coefficient de dilatation, près de son ébullition, 0, 001603. D'après cela on a pour trouver sa dilatation de 0° à 115° la proportion 100 : 118, 57 :: 0, 1233 : x = 0, 1462. Il faut y ajouter la dilatation pour les 3°, 7 de température de 115° à 118°, 7, qui doit être 0, 001603.3, 7 = 0, 0059, en sorte que la dilatation totale de 0° à 118°, 7 est de 0, 1462 + 0, 0059 = 0, 1521. La densité du liquide à sa température d'ébullition devient en conséquence $\frac{1,1658}{1,1521} = 1,0119$, et le volume atomique rapporté à la formule ci-dessus, sans division de l'atome, $\frac{9,329}{1,012}$ = 9, 218, ou en prenant pour unité celui de l'or $\frac{9,218}{0,645} = 14,291$. Mais on peut s'assurer que pour en obtenir pour le brome un nombre affinitaire approchant de ceux donnés par les liquides précédents, il faut admettre dans ce bromure la division de l'atome composé en 8 ou en 16. La division en 8 donne, pour le brome, un nombre notablement plus grand que les précédents, et la division en 16 un nombre notablement plus petit, en sorte qu'on pourrait rester douteux sur le choix entre les deux systèmes : mais l'analogie avec le chlorure d'amyle qui ne nous a offert que la division en 8 nous porte à admettre aussi cette division pour le bromure d'amyle plutôt que celle en 16, sauf à exclure par la suite ce composé du calcul, s'il nous présente un écart trop considérable relativement au résultat définitif. On aura ainsi pour le volume atomique de ce liquide à sa température d'ébullition $\frac{14,291}{8} = 1,786$, et pour son nombre affinitaire la racine cubique de ce nombre qui est 1, 213; et l'équation, pour déterminer le nombre affinitaire x du brome par ce composé, sera

$$0,4019.0,964+0,0737.2,946+0,5244.x$$

$$=0,3874+0,2171+0,5244.x=0,6045+0,5244.x=1,213\ ;$$

d'où l'on tirerait

$$x=\frac{1,213-0,605}{0,524}=\frac{0,608}{0,524}=1,160\ ,$$

nombre notablement plus grand, ainsi que je l'ai annoncé, que les précédents.

Sans chercher à prendre la moyenne des cinq valeurs que nous venons de trouver pour le nombre affinitaire du brome, nous appliquerons aux cinq équations qui nous les ont fournies le principe de la méthode des moindres carrés.

Les cinq équations sont

Bromure d'éthyle ..... $0,730.x=0,625$
Bromure de méthyle ..... $0,839.x=0,666$
Liqueur bromique analogue à la liqueur des Hollandais $0,848.x=0,646$
Brome isolé ..... $1,000.x=0,861$
Bromure d'amyle ..... $0,524.x=0,608$.

En les multipliant chacune par le coefficient dont l'inconnue y est affectée, on obtient:

$$0,5329.x=0,4562$$
$$0,7039.x=0,5588$$
$$0,7191.x=0,5478$$
$$1,0000.x=0,8610$$
$$0,2746.x=0,3186$$

Somme ..... $3,2305.x=2,7424$;

d'où l'on tire

$$x=\frac{2,742}{3,230}=0,849\ .$$

Si l'on substitue cette valeur à x dans les cinq équations primitives fournies par les liquides que nous avons considérés, telles que $0,352+0,730.x=0,977$ etc., on ne trouve entre les valeurs du premier et du second membre que des différences peu considérables et à-peu-près du même ordre, excepté pour le bromure d'amyle pour lequel la différence entre les valeurs des deux membres est de plus de 13 pour 100. L'exclusion de ce composé du calcul est donc indiquée, comme affecté peut-être de quelque erreur notable d'observation, ainsi que nous l'avions déjà prévu. La somme des quatre autres équations déjà

multipliées respectivement par le coefficient de x dans chacune d'elles se réduit alors à

$$2,9559 . x = 2,4238 ,$$

et nous donne $x = \frac{2,424}{2,956} = 0,820$. La substitution de cette valeur dans les 4 équations, d'où elle est tirée, ne conduit plus à aucun écart assez considérable pour motiver l'exclusion d'aucune d'elles, et nous adopterons en conséquence cette valeur 0,820 pour le nombre affinitaire du brome.

Les nombres affinitaires des trois halogènes présentent ainsi la série suivante: chlore 0,703; brome 0,820; iode 0,914, série qui paraît assez d'accord avec l'ordre que l'on peut assigner à ces trois substances par rapport à leur faculté électro-chimique.

Phosphore.

Trichlorure de phosphore. Sa formule exprimée en atomes simples de Berzelius est PCl^3, et le poids atomique correspondant, en prenant 1,9614 pour celui du phosphore, est 8,601. La composition en poids en est 0,228 phosphore et 0,772 chlore. M. Pierre a trouvé la densité de ce composé liquide 1,61616 à 0°, sa température d'ébullition à 78°,34, et son volume à cette température 1,1024 en prenant pour unité le volume à 0°. Cela donne pour sa densité à la température de son ébullition $\frac{1,61616}{1,1024} = 1,466$. Le volume atomique, en ne supposant point de division de l'atome, serait en conséquence $\frac{8,601}{1,466} = 5,867$, ou en prenant pour unité celui de l'or $\frac{5,867}{0,645} = 9,096$. Mais d'après la valeur du nombre affinitaire du chlore déterminé ci-dessus, on trouve qu'on ne peut satisfaire avec quelque proximité au nombre affinitaire 0,95 que nous avons déduit dans le 1.er Mémoire de la densité du phosphore à l'état solide, qu'en supposant au composé une molécule 16 fois moindre que l'atome chimique répondant à la formule ci-dessus. Le volume atomique devient ainsi $\frac{9,096}{16} = 0,5685$; et le nombre affinitaire du composé 0,828, racine cubique de ce nombre. On en déduit pour déterminer le nombre

affinitaire x du phosphore, d'après le nombre 0,703, que nous avons adopté ci-dessus pour le chlore, l'équation

$$0,228.x+0,772.0,703=0,228.x+0,543=0,828\ ,$$

d'où

$$x=\frac{0,828-0,543}{0,228}=\frac{0,285}{0,228}=1,250\ .$$

Ce nombre est notablement plus fort que le nombre 0,95 que nous avons attribué dans le 1.er Mémoire au phosphore par la considération du phosphore solide libre: mais on ne pourrait supposer une division ultérieure de l'atome du chlorure en 2, sans être conduit à un nombre beaucoup trop petit pour le phosphore, d'après le rang qu'on peut lui attribuer dans la série électro-chimique.

Tri-bromure de phosphore. En adoptant pour ce composé la formule PBr^3, analogue à celle d'où nous sommes partis pour le chlorure, son poids atomique est 16,636; la composition en poids en est 0,118 phosphore et 0,882 brome. M. Pierre a trouvé la densité de ce composé à 0° égale à 2,9249; sa température d'ébullition 175,3, et son volume à cette température 1,1024 en prenant pour unité le volume à 0°. Cela donne pour sa densité à cette même température $\frac{2,9249}{1,1024}=2,6532$. On aurait donc pour son volume atomique, en ne supposant point de division de l'atome pour former la molécule, $\frac{16,636}{2,653}=6,271$, ou dans notre unité $\frac{6,271}{0,645}=9,722$. Mais en admettant la division de l'atome en 16 comme pour le composé précédent son analogue, ce volume atomique devient $\frac{9,722}{16}=0,6076$, dont la racine cubique, exprimant le nombre affinitaire, est 0,847. L'équation déduite de ce composé pour déterminer le nombre affinitaire x du phosphore, est ainsi, d'après le nombre 0,820 que nous avons trouvé ci-dessus pour le brome,

$$0,118.x+0,882.0,820=0,118.x+0,723=0,847\ ,$$

d'où l'on tire

$$x=\frac{0,847-0,723}{0,118}=\frac{0,124}{0,118}=1,051\ .$$

Ce nombre est un peu moindre que celui que nous avons déduit du composé précédent, mais toujours notablement plus grand que 0,95 que nous avions trouvé pour le phosphore solide. La moyenne des deux valeurs 1,250 et 1,051 serait 1,1505; mais en multipliant par le coefficient respectif de x les deux équations qui nous les ont données

$$0,228 . x = 0,285$$
$$0,118 . x = 0,124$$

on a les deux équations

$$0,0520 . x = 0,0650$$
$$0,0139 . x = 0,0146$$

Somme ..... $0,0659 . x = 0,0796$,

d'où l'on tire

$$x = \frac{0,0796}{0,0659} = 1,208 .$$

Cette valeur satisfaisant d'assez près aux deux équations qui nous l'ont fournie par leur réunion, nous pouvons l'adopter pour le nombre affinitaire du phosphore déduit de ses composés liquides à l'état d'ébullition, jusqu'à ce qu'un plus grand nombre de composés nous permette de la déterminer plus exactement.

Ce nombre est toujours plus considérable que celui de 0,95 que nous avions trouvé pour le phosphore, d'après sa densité à l'état solide 1,77, et en supposant une division de l'atome du phosphore en 2 pour former sa molécule. Je remarquerai ici que, si on n'avait pas supposé cette division, le volume atomique du phosphore solide aurait été trouvé de 1,716, double de 0,858, que nous avions adopté, et la racine cubique de ce nombre, ou le nombre affinitaire du phosphore, aurait été 1,207, nombre presqu'identique avec celui que nous venons de trouver par les deux liquides à l'ébullition que nous avons considérés. Cela pourrait faire penser qu'en effet dans le phosphore à l'état solide la molécule doit être prise égale à son atome chimique; je noterai en outre que, d'après les observations de M. Schrötter (*Annales de chimie et de physique, décembre* 1848), la densité moyenne du phosphore, dans les divers états où il peut se trouver, paraîtrait devoir être estimée un peu plus forte que 1,77, savoir 1,9 environ, ce qui tend à diminuer son volume atomique.

et augmente la probabilité que c'est le volume atomique répondant à l'atome entier que l'on doit adopter pour le phosphore solide, afin de n'être pas conduit à un nombre affinitaire trop petit.

Étain.

Bichlorure d'étain. La formule de ce composé liquide est $SnCl^4$ en atomes simples de ses composants, ce qui donne pour son poids atomique 16, 206 (en prenant 7, 753 pour celui de l'étain), et pour sa composition en poids étain 0, 4537, chlore 0, 5463. M. Pierre a trouvé la densité de ce liquide 2, 26712 à 0°, son degré d'ébullition 115°, 4, et son volume à cette température 1, 1545 en prenant pour unité le volume à 0°. Il en résulte pour sa densité à cette même température $\frac{2,26712}{1,1545} = 1,964$. Le volume atomique, en ne supposant point de division de l'atome, serait d'après cela $\frac{16,206}{1,964} = 8,252$, ou, en prenant pour unité celui de l'or, $\frac{8,252}{0,645} = 12,794$. Mais on trouve que, pour avoir un nombre admissible, d'après le nombre affinitaire de l'étain que nous avions obtenu dans les Mémoires précédents par la considération des corps solides, il faut supposer la division de l'atome en 16 pour former la molécule. Le volume atomique du liquide à l'ébullition devient par là $\frac{12,794}{16} = 0,7996$, et le nombre affinitaire correspondant $\sqrt[3]{0,7996} = 0,928$. On a en conséquence, pour déterminer le nombre affinitaire x de l'étain, l'équation

$$0,4537 \cdot x + 0,5463 \cdot 0,703 = 0,4537 \cdot x + 0,3840 = 0,928 \ ,$$

et l'on en tire

$$x = \frac{0,928 - 0,384}{0,4537} = \frac{0,544}{0,4537} = 1,199 \ ,$$

nombre un peu plus fort que celui 1, 150 que nous avions trouvé dans le 3.e Mémoire par les corps solides. Mais il faut remarquer que ce nombre ne nous est donné ici que par un seul composé, et ne peut être par conséquent regardé comme d'une grande exactitude.

Titane.

Chlorure ou *chloride de titane*. En supposant ce chlorure analogue au précédent, sa formule est $TiCl^4$; c'est celle que Berzelius a attribuée en effet au chloride titanique, analogue aussi, quant aux équivalents, à celle qu'il a admise pour l'acide titanique TiO^2, et qui d'après sa composition en poids donne pour le poids atomique du titane, selon Berzelius, 3, 0366, et selon les déterminations plus récentes de M. Pierre 3, 1467. (*Comptes rendus de l'Académie des Sciences de Paris*, 8 *mars* 1847). Dans cette supposition le poids atomique du chloride, en adoptant le résultat de M. Pierre, est $3,1467 + 8,8532 = 11,9999$, ou simplement 12,000, et la composition en poids 0,2622 titane et 0,7378 chlore.

M. Pierre, dans son travail sur la loi de dilatation des liquides, a trouvé le poids spécifique de ce composé à 0° 1,76088, sa température d'ébullition 136°, et son volume à cette température 1,1553, en prenant le volume à 0° pour unité. Sa densité à cette même température devient donc $\frac{1,7609}{1,1553} = 1,5242$. On a d'après cela pour le volume atomique du composé, relativement à l'atome représenté par la formule ci-dessus sans division, $\frac{12}{1,5242} = 7,873$, et $\frac{7,873}{0,645} = 12,206$ dans notre unité.

Mais si nous supposons maintenant la division de l'atome chimique en 16 pour former la molécule, comme nous l'avons admis pour le composé précédent de l'étain, auquel nous avons supposé celui-ci analogue, le volume atomique devient $\frac{12,206}{16} = 0,763$ dont la racine cubique est 0,914. Ce serait donc là le nombre affinitaire du chlorure dont il s'agit, et on aurait, pour déterminer celui x du titane, l'équation

$$0,2622 \,.\, x + 0,7378 \,.\, 0,703 = 0,2622 \,.\, x + 0,519 = 0,914 \ ,$$

ce qui donne

$$x = \frac{0,914 - 0,519}{0,2622} = \frac{0,395}{0,2622} = 1,506 \ .$$

Nous avons trouvé dans le 3.e Mémoire pour le nombre affinitaire du titane, par la considération des corps solides, une valeur beaucoup moindre

savoir 1,062 seulement. D'ailleurs cette valeur 1,506 paraît évidemment trop forte pour un métal qui ne doit pas différer beaucoup du fer, quant à la place qu'il occupe dans la série électro-chimique. D'un autre côté si nous admettions pour le chlorure de titane la division de l'atome ci-dessus en 32 au lieu de celle en 16 seulement, contre l'analogie supposée avec le chlorure d'étain, on obtiendrait pour le titane un nombre affinitaire beaucoup trop petit.

On pourrait soupçonner que, la supposition généralement admise par les chimistes, d'après Berzelius, que la composition atomique de l'acide titanique soit TiO^2, et celle du chloride dont il s'agit $TiCl^4$, et que par là ces deux composés soient respectivement analogues à l'oxide d'étain SnO^2 et au chlorure d'étain $SnCl^4$, ne fût pas fondée. La ressemblance du titane avec le fer par ses propriétés paraîtrait même rendre probable que l'acide titanique fût au contraire analogue à l'acide ferrique de Frémy FeO^3, et le chloride de titane à un chlorure de fer correspondant $FeCl^6$, c'est-à-dire que la formule de l'acide titanique dût être TiO^3, et celle du chloride de titane dont il s'agit $TiCl^6$, en désignant par Ti l'atome du titane qui conviendrait à cette hypothèse, d'après la composition pondérale de l'acide titanique, et du chloride de titane, donnée par l'observation. Ce nouvel atome du titane serait égal à une fois et demie l'atome qui résultait de l'hypothèse de Berzelius, savoir en partant de la modification y apportée par M. Pierre le titane aurait pour son poids atomique $1,5 . 3,1467 = 4,720$; le poids atomique du chlorure serait aussi augmenté de moitié, et porté ainsi de 12 à 18. Le volume atomique que nous avions en prenant pour unité celui de l'or qui était 12,206, d'après les observations de M. Pierre, dans l'hypothèse de Berzelius, deviendrait alors aussi de la moitié plus grand, savoir 18,309, et si on admettait maintenant que l'atome se divisât en 32, pour former la molécule, on aurait $\frac{18,309}{32} = 0,572$, dont la racine cubique est 0,830. L'équation fournie par ce composé pour la détermination du nombre affinitaire x du titane deviendrait ainsi, puisque la composition en poids resterait la même,

$$0,2622 . x + 0,519 = 0,830 ,$$

et on obtiendrait

$$x = \frac{0,830 - 0,519}{0,2622} = \frac{0,311}{0,2622} = 1,186 ,$$

nombre un peu moindre que celui que nous avons trouvé pour l'étain, ainsi que cela pourrait convenir au titane, d'après ses rapports électrochimiques et son analogie avec le fer. Mais l'isomorphisme que l'on a reconnu entre l'oxyde d'étain naturel, et l'acide titanique dans le rutile, paraît s'opposer à la supposition dont nous venons de parler sur la composition atomique de l'acide titanique, et par là sur celle du chloride correspondant; ainsi nous laisserons en suspens cette détermination du nombre affinitaire du titane par les liquides à l'état d'ébullition, qui d'ailleurs ne serait ici donnée que par un seul liquide, et sujette par là aux irrégularités accidentelles qui peuvent avoir lieu dans l'application de nos lois.

Silicium.

Chlorure de silicium. La formule que M. Pierre attribue à ce composé revient à $SiCl^2$, en prenant pour Cl l'atome du chlore simple de Berzelius, ce qui suppose par analogie que la formule de la silice ou acide silicique soit SiO, au lieu que Berzelius assignait à la silice la formule SiO^3, et au chlorure de silicium la formule $SiCl^6$. Nous continuerons à suivre ici à cet égard l'hypothèse que nous avons cru la plus probable dans les Mémoires précédents sur les volumes atomiques, savoir que la silice soit SiO^2, et le chlorure correspondant $SiCl^4$ (1). Ainsi, au lieu

(1) Cette hypothèse est principalement fondée sur la densité de la vapeur du chlorure de silicium, qui est telle que dans cette hypothèse l'atome du chlorure $SiCl^4$ produit deux volumes de vapeur, au lieu que, dans la supposition de Berzelius, l'atome $SiCl^6$ en produirait 3 volumes, cas, dont on n'a aucun autre exemple bien avéré dans la constitution des composés gazeux. Dernièrement M. Pierre (*Ann. de chim. et de phys.* novembre 1848, et *Comptes rendus de l'Acad. de Paris*, T. 26) a fait connaître deux composés, où, en supposant le chlorure de silicium $SiCl^6$, un atome de soufre serait substitué à un équivalent ou double atome de chlore, et 2 at. de soufre à 2 équivalents de chlore, en sorte que leurs formules seraient $SiSCl^4$, et SiS^2Cl^2, ce dernier du moins ayant une existence probable, quoique M. Pierre n'ait pu l'obtenir à l'état isolé. Dans l'hypothèse où le chlorure de silicium serait $SiCl^4$, les formules de ces deux composés en nombre entier d'atomes deviendraient beaucoup plus compliquées, savoir celle du premier $Si^3S^2Cl^8$, et celle du second $Si^3S^4Cl^4$. M. Pierre regarde la simplicité des premières formules comparativement aux secondes comme très-favorable à la supposition que le chlorure soit $SiCl^6$, et la silice SiO^3, et non $SiCl^4$ et SiO^2. Mais cet argument perd de sa force si l'on admet avec Berzelius que les résultats des substitutions doivent être considérés comme des composés de second ordre formés de deux composés binaires en différentes proportions. Ainsi le premier des deux composés dont on vient de parler serait formé, dans l'hypothèse que nous suivons ici, de 2 atomes de chlorure $SiCl^4$, et 1 at. du sulfure correspondant SiS^2, en sorte que sa formule serait:

que M. Pierre prend pour le poids atomique du silicium le tiers de celui de Berzelius, nous en devons prendre les deux tiers, savoir $\frac{2}{3}.2,7731 = 1,8487$; et le poids atomique du chlorure $SiCl^4$ devient ainsi $1,8487 + 8,853 = 10,702$, qui est aussi les $\frac{2}{3}$ du poids atomique du chlorure de silicium de Berzelius. La composition du chlorure de silicium en poids reste, dans toutes les hypothèses, de 0,1728 silicium et 0,8272 chlore.

La densité du chlorure de silicium à 0° a été trouvée par M. Pierre 1,5237; sa température d'ébullition 59°, et son volume à cette température 1,09225 en prenant pour unité le volume à 0°, ce qui donne

---

$$2SiCl^4 + SiS^2 = Si^2Cl^8 + SiS^2 ;$$

et le second de 1 at. du chlorure, et 2 at. du sulfure, ayant pour formule

$$SiCl^4 + 2SiS^2 = SiCl^4 + Si^2S^4 ,$$

formules qui n'ont rien d'extraordinaire pour des composés du second ordre. Une circonstance paraît cependant s'opposer à cette manière de voir quant au premier de ces deux composés. Les 2 atomes de chlorure qui entrent dans sa composition formeraient séparément 4 volumes de vapeur, et l'atome de sulfure devrait être supposé par analogie donner 2 volumes de vapeur. Ces deux vapeurs venant à se combiner entr'elles, le volume gazeux du composé devrait être, selon ce qui arrive le plus ordinairement dans les composés gazeux, ou égal au volume du sulfure, c'est-à-dire double de celui qui répond immédiatement à la formule du composé, ou double de ce volume du sulfure, savoir quadruple de celui répondant à la formule. Or, d'après les expériences que Pierre a faites sur la densité de la vapeur de ce composé, il se trouverait au contraire que son volume est sextuple de celui répondant immédiatement à la formule $Si^3S^2Cl^8$, puisqu'il serait triple de celui répondant à la formule $SiSCl^4$ du même composé dans l'hypothèse de Berzelius, laquelle contient la moitié moins de chlore que la nôtre. Ainsi on retomberait dans notre hypothèse même sur une division de l'atome pour former le volume gazeux, contenant le diviseur 3, circonstance qui nous a fait rejetter l'hypothèse de Berzelius pour le chlorure simple. Mais ne peut-on pas soupçonner par là même que quelque erreur se soit glissée dans cette détermination de la densité de la vapeur dont il s'agit?

M. H. Kopp, dans un Mémoire publié dans les *Ann. der Chem. und Pharm.* T. 67 et dont on trouve un extrait dans la *Biblioth. universelle*, avril 1849, a cru trouver une autre preuve que la formule du chlorure de silicium doit être $SiCl^6$ et non $SiCl^4$, dans l'observation que le bromure de silicium, dont la composition est analogue à celle du chlorure bout à 153° environ, tandis que le chlorure bout à 59°, nombres dont la différence est de 94°, ou à peu près triple de 32° savoir de la différence qui, selon les observations de M. Kopp, serait occasionnée par la substitution d'un équivalent ou double atome de brome à un équivalent de chlore dans les composés de ce dernier avec d'autres substances; ce qui indiquerait qu'il y a ici substitution de 3 équivalents de brome à 3 équivalents de chlore. Mais les observations de M. Kopp n'ont peut être pas une généralité suffisante à cet égard pour en tirer cette conclusion; et il n'est pas prouvé d'ailleurs que la substitution de chaque équivalent successif doive produire la même élévation du point d'ébullition que celle d'un premier équivalent.

pour la densité du liquide à son ébullition $\frac{1,5237}{1,09225} = 1,395$. On aurait donc pour le volume atomique, en ne supposant point de division de l'atome, $\frac{10,702}{1,395} = 7,672$, ou en prenant celui de l'or pour unité $\frac{7,672}{0,645} = 11,895$. Mais on trouve que pour avoir par le moyen de ce composé un nombre affinitaire admissible pour le silicium, il faut supposer la division de cet atome en 32, et prendre ainsi $\frac{11,895}{32} = 0,3717$. Le nombre affinitaire en devient $\sqrt[3]{0,3717} = 0,719$, et on a, pour déterminer le nombre affinitaire x du silicium, l'équation

$$0,1728 . x + 0,8272 . 0,703 = 0,1728 . x + 0,5815 = 0,719 ,$$

d'où l'on tire

$$x = \frac{0,719 - 0,5815}{0,1728} = \frac{0,1375}{0,1728} = 0,796 .$$

Par la considération des corps à l'état solide nous avions obtenu, dans le 3.e Mémoire, pour le silicium, un nombre un peu plus grand, savoir 1,031, mais en ne faisant usage pour l'établir que d'un seul composé, l'acide silicique; et on ne pourrait admettre ici la division de l'atome du chlorure en 16 seulement, sans avoir un nombre beaucoup trop grand pour le silicium.

Bromure de silicium. Nous adopterons pour ce composé, par analogie avec le composé précédent, la formule $SiBr^4$ au lieu de celle $SiBr^3$ admise par M. Pierre, et de celle $SiBr^6$ de Berzelius. Son poids atomique devient ainsi $1,8487 + 19,566 = 21,415$, qui est les $\frac{3}{4}$ de l'atome de ce bromure selon Berzelius. La composition en poids en est 0,0863 de silicium et 0,9137 de brome. La densité de ce liquide a été trouvée par M. Pierre de 2,8128 à 0°; sa température d'ébullition 153°,26, et son volume à cette température 1,1615, en prenant pour unité le volume à 0°. Il en résulte pour la densité du liquide à l'ébullition $\frac{2,8128}{1,1615} = 2,4218$, et pour son volume atomique, en ne supposant point de division de l'atome, $\frac{21,415}{2,4218} = 8,843$, ou dans notre unité $\frac{8,843}{0,645} = 13,710$. Si nous admettons ici par analogie, comme pour le chlorure, la division

de l'atome en 32 pour former la molécule, ce volume atomique devient $\frac{13,710}{32} = 0,4284$, et sa racine cubique, ou le nombre affinitaire, 0,754; l'équation pour la détermination du nombre affinitaire x du silicium devient ainsi, en admettant pour le brome le nombre 0,820 trouvé plus haut,

$$0,0863.x + 0,9137.0,820 = 0,0863.x + 0,749 = 0,754 ,$$

et elle donne

$$x = \frac{0,754 - 0,749}{0,0863} = \frac{0,005}{0,0863} = 0,0579 .$$

Cette valeur est inadmissible par elle-même à cause de sa petitesse. Si l'on admettait pour le bromure de silicium la division de l'atome en 16 seulement, outre qu'on renoncerait à l'analogie avec le chlorure, on obtiendrait au contraire pour le silicium un nombre affinitaire excessif. Mais il faut remarquer que le bromure de silicium est beaucoup moins propre à donner un nombre affinitaire exact pour le silicium, que le chlorure, ne contenant pas même le dixième de son poids de cette substance, tandis que le chlorure en contient près de deux dixièmes. Il paraîtrait d'après cela qu'en admettant la division de l'atome en 32 pour les atomes des deux composés, il faudrait s'en tenir pour le nombre affinitaire du silicium, au résultat déduit du chlorure de silicium, regardant la valeur beaucoup plus petite, qui en est donnée par le bromure, comme entièrement fautive. Cela est encore confirmé par l'application du principe de la méthode des moindres carrés aux équations fournies par les deux composés.

Ces équations qui sont

$$0,1728.x = 0,1375$$
$$0,0863.x = 0,0050 ,$$

multipliées par le coefficient respectif de x, deviennent

$$0,0299.x = 0,0273$$
$$0,0074.x = 0,0004$$

Somme ..... $0,0373.x = 0,0277$,

d'où l'on tire $$x = \frac{0,0277}{0,0373} = 0,743 .$$

Mais en substituant cette valeur dans les deux équations primitives

$$0,1728 . x + 0,5815 = 0,719$$

$$0,0863 . x + 0,7490 = 0,754$$

on trouve que le premier membre de la première de ces équations devient 0,710 au lieu de 0,719, nombres dont le rapport est $\frac{0,710}{0,719} = 0,987$ différant de l'unité de 0,013 en moins ; et que le premier membre de la seconde équation prend la valeur 0,813 au lieu de 0,754, nombres dont le rapport est $\frac{0,813}{0,754} = 1,078$ différant de l'unité en plus de 0,078, différence beaucoup plus grande que la précédente, et qui motive l'exclusion du bromure de silicium du calcul.

Nous nous en tiendrons donc pour le nombre affinitaire du silicium à la valeur 0,796 déduite du chlorure de silicium seul, parmi les liquides pris à leur état d'ébullition, en attendant que d'autres composés puissent être employés pour rectifier ce résultat.

Arsénic.

Trichlorure ou *chloride d'arsénic.* La formule de ce composé en atomes simples de Berzelius est $AsCl^3$, analogue à celle du trichlorure de phosphore que nous avons considéré plus haut. Le poids atomique répondant à cette formule est 4,7004 + 6,6399 = 11,3403 ; la composition en poids en est arsénic 0,4144 ; chlore 0,5856.

Selon les observations de M. Pierre la densité de ce composé liquide à 0° est 2,205, et son point d'ébullition 133°,81. La dilatation de 0° à 100° est de 0,1094 du volume à 0°. Un thermomètre formé de ce liquide marque 135°,06 lorsque la température sur le thermomètre à air est 130° ; et le coefficient de la dilatation du liquide près de son ébullition est 0,001333. On a d'après cela, pour déterminer la dilatation de ce liquide de 0° à 130°, la proportion 100 : 135,06 :: 0,1094 : x = 0,1478. Il faut y ajouter, pour la dilatation de 130° à 133°,81, la quantité 3,81 . 0,001333 = 0,0051, en sorte que la dilatation totale de 0° à

l'ébullition du liquide est $0,1478+0,0051=0,1529$. La densité du liquide à l'ébullition devient par là $\frac{2,2050}{1,1529}=1,9126$, et le volume atomique, rapporté à l'atome chimique ci-dessus sans division, serait $\frac{11,3403}{1,9126}=5,934$, ou dans l'unité que nous employons $\frac{5,934}{0,645}=9,200$. Mais si nous admettons la division de l'atome en 16 pour former la molécule, comme pour son analogue le chlorure de phosphore, nous obtiendrons pour ce volume atomique $\frac{9,200}{16}=0,575$, et pour le nombre affinitaire du composé la racine cubique de ce nombre qui est $0,832$; nous aurons ainsi, pour déterminer le nombre affinitaire x de l'arsénic, l'équation

$$0,4144.x+0,5856.0,703=0,4144.x+0,4117=0,832\ ,$$

et par là

$$x=\frac{0,832-0,4117}{0,4144}=\frac{0,4203}{0,4144}=1,014\ .$$

C'est un peu moins que $1,082$ que nous avions trouvé pour le nombre affinitaire de l'arsénic, dans le 1.er Mémoire par la considération de ce métal isolé à l'état libre, en supposant sa molécule égale à son atome chimique; et que $1,096$ que nous avions déduit pour ce nombre des composés solides de l'arsénic dans le 3.e Mémoire; mais on ne pourrait admettre une division en 2 de moins pour le chlorure d'arsénic, et ainsi en 8 seulement, sans être conduit pour le nombre affinitaire de l'arsénic à un nombre beaucoup trop grand. Nous considérerons donc le nombre $1,014$ comme celui qu'on peut déduire le plus probablement pour l'arsénic, de son chlorure à l'état d'ébullition, sauf la rectification que pourrait y apporter la considération d'un plus grand nombre de composés dans le même état.

§ III.

Comparaison des nombres affinitaires des corps simples trouvés par les liquides à l'état d'ébullition avec ceux déduits des corps solides.

En rassemblant les valeurs que nous avons trouvées dans le § précédent pour les différentes substances simples faisant partie des composés que nous y avons considérés à l'état de liquides en ébullition, et y mettant à côté celles que nous en avions déduites dans le 3.e Mémoire, d'après les volumes atomiques des corps solides, nous en avons le tableau suivant :

	Par les liquides à l'état d'ébullition (1)	Par les corps solides
Oxygène	0,252	0,307
Hydrogène	2,946	3,010
Carbone	0,964	0,871
Soufre	0,953	1,029
Chlore	0,703	0,806
Iode	0,914	0,851
Brome	0,820	0,825
Phosphore	1,208	0,950
Étain	1,199	1,150
Silicium	0,796	1,031
Arsénic	1,014	1,096 .

(1) Pendant l'impression de ce Mémoire j'ai eu connaissance d'un nouveau Mémoire publié par M. PIERRE, sur la densité et la dilatation de quelques liquides, dans les *Annales de chimie et de phys.* Janvier 1851 ; mais les seuls liquides dont il s'y occupe, qui ne fussent pas compris dans ses Mémoires précédents, sont l'aldéhyde et l'acide butyrique hydraté son isomère, et je trouve que les résultats auxquels il parvient pour ces liquides se rapprochent de très-près de ceux que j'ai adoptés dans ce Mémoire, d'après les observations de M. KOPP sur les mêmes liquides, en sorte qu'il n'en résulterait aucun changement sensible dans les valeurs des nombres affinitaires de leurs éléments que j'ai déduites de l'ensemble des considérations de tous les liquides qui les renferment, et qui sont comprises dans cette colonne.

Tous ces nombres ont pour leur unité commune le nombre affinitaire de l'or, tel qu'il résulte de son poids atomique et de sa densité observée à l'état solide. En comparant ceux de la 1.ère colonne à ceux de la seconde, pour chaque substance, on observe que quelques-uns d'entr'eux sont plus grands, et d'autres moindres que ces derniers. On se serait attendu *a priori* que les nombres de la 1.ère colonne déduits de la considération des liquides à l'état d'ébullition fussent tous plus grands que ceux de la 2.ème déduits de celle des corps à l'état solide, puisque les nombres affinitaires sont les racines cubiques des volumes atomiques, auxquels les volumes de chaque corps dans les divers états, en retenant la même molécule, sont eux-mêmes proportionnels, et que les volumes des liquides à l'ébullition doivent être en général plus grands que ceux des mêmes corps à l'état solide et à la température ordinaire, en raison de la dilatation des liquides de cette température à leur ébullition, et de celle qui a lieu pour la plupart des corps au passage de l'état solide à l'état liquide.

Mais il faut remarquer que les erreurs qui peuvent affecter les déterminations de ce nombre relativement à chaque substance en particulier, tant pour les corps pris à l'état solide, que pour ceux pris à l'état de liquide bouillant, peuvent renverser cette relation pour quelques-uns des corps dont il s'agit, d'autant plus que pour quelques-uns d'entr'eux cette détermination pour le corps dans l'un ou dans l'autre état n'a été faite que par un seul composé, et quelquefois, comme pour le soufre et le phosphore, à l'aide d'hypothèses sur la constitution de leur molécule à l'état solide, qui, ainsi que nous l'avons vu, peuvent présenter des doutes.

Ces circonstances nous empêchent de nous servir de ces corps même dans leur ensemble pour déterminer en moyenne le rapport qu'il peut y avoir entre les volumes atomiques, et par là entre les nombres affinitaires qui s'en déduisent, pour les corps dans les deux états; et en effet cette moyenne se trouverait ici donner les volumes atomiques des corps à l'état de liquides bouillants un peu moindres que ceux des corps à l'état solide. Mais nous pourrons chercher à déterminer ce rapport moyen d'une manière plus directe et plus immédiatement liée aux observations, en comparant entr'eux, non le petit nombre de corps élémentaires dont nous nous sommes occupés, mais les liquides composés, d'où nous avons déduit les nombres affinitaires de leurs composants. Il faudra pour cela prendre, d'un côté, les nombres affinitaires de chacun de ces liquides à l'état d'ébullition,

ou tels qu'ils nous ont été donnés immédiatement par l'observation, ou mieux, tels qu'ils résultent par le calcul de nos déterminations mêmes des nombres affinitaires de leurs composants, et de l'autre, les nombres affinitaires calculés que ces mêmes composés devraient présenter d'après ceux établis dans le 3.ème Mémoire pour leurs composants considérés à l'état solide.

Nous pouvons cependant nous borner dans cette comparaison aux liquides formés des trois éléments: oxygène, hydrogène et carbone, les nombres affinitaires des autres corps élémentaires ci-dessus n'ayant été tirés pour la plupart que d'un seul liquide, ou d'un petit nombre de liquides considérés à l'état d'ébullition, et quelques-unes des déterminations relatives à l'état solide étant sujettes, comme nous avons déjà dit, à des doutes sur la constitution de leur molécule, et quelquefois tirées aussi de la considération d'un seul composé.

Il faut calculer d'abord, pour notre objet, les nombres affinitaires appartenant à chacun des liquides, que nous voulons faire entrer dans cette comparaison, d'après ceux que nous avons adoptés pour leurs éléments. On a, par exemple, pour l'eau:

$$0,889 \cdot 0,252 + 0,111 \cdot 2,946 = 0,551 \ ,$$

ainsi que nous l'avons déjà vu dans le § I. On trouve de même pour l'éther le nombre affinitaire calculé 1,078; pour l'alcool 0,974; pour l'esprit de bois 0,855; pour les deux éthers composés isomères 0,817; pour l'alcool amylique 1,104; pour l'éther acétique et ses isomères 0,885; pour l'éther butyrique et ses isomères 0,972; pour le benzole 1,117; pour l'acide acétique hydraté et son isomère 0,717.

Il faut calculer de même les nombres affinitaires des mêmes composés, en introduisant dans les équations fournies par leur composition les nombres affinitaires de leurs composants, tels que nous les avons trouvés dans le 3.e Mémoire par la considération des corps solides. On obtient ainsi pour l'eau le nombre affinitaire 0,607; pour l'éther 1,037; pour l'alcool 0,954; pour l'esprit de bois 0,856; pour les deux éthers composés isomères 0,801; pour l'alcool amylique 1,059; pour l'éther acétique et ses isomères 0,861; pour l'éther butyrique et ses isomères 0,936; pour le benzole 1,034; pour l'acide acétique hydraté et son isomère 0,710.

En divisant les nombres de la première de ces deux séries par ceux de la seconde, on obtient les rapports suivants:

$$\frac{0,551}{0,607}=0,908\ ;\qquad \frac{1,078}{1,037}=1,040\ ;\qquad \frac{0,974}{0,954}=1,021\ ;$$

$$\frac{0,855}{0,856}=0,999\ ;\qquad \frac{0,817}{0,801}=1,020\ ;\qquad \frac{1,104}{1,059}=1,042\ ;$$

$$\frac{0,885}{0,861}=1,028\ ;\qquad \frac{0,974}{0,936}=1,041\ ;\qquad \frac{1,117}{1,034}=1,080\ ;$$

$$\frac{0,717}{0,710}=1,010\ .$$

Il s'agit maintenant de prendre la moyenne de ces différents rapports; mais on voit aussitôt que le rapport 0,908, fourni par l'eau, doit être exclu du calcul de la moyenne comme s'écartant beaucoup de tous les autres; et on peut aussi exclure le rapport 1,080 relatif au benzole, comme présentant un écart assez considérable en sens opposé à celui de l'eau, comparativement aux autres qui sont tous compris entre 0,999 et 1,042, et beaucoup plus rapprochés entr'eux. La moyenne des huit autres rapports se trouve être 1,025. On peut donc considérer ce nombre comme représentant en moyenne le rapport des nombres affinitaires déduits de la considération des substances à l'état de liquides bouillants avec ceux déduits de celle des mêmes substances prises à l'état solide à la température ordinaire, ou, ce qui revient au même, la moyenne des valeurs des premiers nombres affinitaires, en prenant pour leurs unités respectivement les seconds.

Ce rapport moyen des nombres affinitaires pris dans les deux états exige que celui des volumes atomiques d'où ils sont déduits en soit le cube $(1,025)^3=1,077$; cela suppose que la dilatation d'un corps solide à la température ordinaire, en passant à l'état de liquide en ébullition, en y comprenant la dilatation qui a lieu en général dans le passage de l'état solide à l'état liquide, est de 0,077 ou environ $\frac{1}{13}$ du volume que le corps avait à l'état solide, d'après la moyenne des liquides que nous avons employés pour déterminer indirectement le rapport dont il s'agit.

Au reste, nous remarquerons que, pour un des corps composés que nous avons pris ci-dessus en considération, nous pouvons connaître directement le rapport entre sa densité à l'état de liquide bouillant, et sa

densité à l'état solide; ce corps est l'eau. Si nous admettons que la densité de la glace soit environ 0,9 de celle de l'eau à 0°, et que celle de l'eau en ébullition soit 0,959 dans la même unité, conformément aux observations de M. Pierre dont nous avons fait usage ci-dessus, la densité de l'eau bouillante sera $\frac{0,959}{0,9}$ de celle de la glace, et le volume de l'eau bouillante sera par conséquent $\frac{0,9}{0,959} = 0,938$ de celui de la glace, nombre moindre que l'unité, au lieu d'être plus grand, comme cela devrait avoir lieu d'après la moyenne déduite des différents liquides que nous avons employés pour cette détermination. Cela s'accorde avec le rapport, moindre aussi que l'unité, que nous avons trouvé pour les nombres affinitaires de l'eau à l'état de liquide en ébullition, et en état solide, en les calculant par ceux de ses éléments dans les deux états, et qui nous a conduit à exclure l'eau du calcul de la moyenne des rapports présentés par les autres liquides; ce rapport 0,938 serait aussi celui des volumes atomiques de l'eau dans les deux états, d'après ces observations directes des densités; le rapport des nombres affinitaires qui s'en déduirait pour l'eau dans les deux états, et qui en serait la racine cubique, savoir 0,979, est seulement un peu plus fort que celui que nous avait donné le calcul par les composants qui était 0,908. Au reste ces écarts présentés par l'eau, dans le rapport des volumes atomiques, et par conséquent des nombres affinitaires dans les deux états, comparativement aux autres liquides, sont, comme on voit, une conséquence du cas exceptionnel que cette substance nous offre, par sa grande dilatation dans l'acte de la congélation, et qui détruit l'effet de la dilatation de l'eau liquide, tandis que la plupart des liquides se condensent par la congélation, et présentent par là dans la liquéfaction de leurs solides une dilatation qui s'ajoute à celle des liquides par l'échauffement jusqu'à l'ébullition.

Nous observerons maintenant que, d'après ce que nous venons de dire sur la supériorité que doivent avoir en général les nombres affinitaires des substances déduits de leurs volumes atomiques à l'état de liquides bouillants sur ceux déduits des volumes atomiques des mêmes corps à l'état solide, et exprimés les uns et les autres en prenant pour unité celui de l'or à l'état solide, ces nombres affinitaires ainsi établis pour les deux états ne sont pas comparables entr'eux. Les nombres trouvés par les corps à l'état de liquide bouillant doivent bien présenter entr'eux

les rapports mêmes que présentent ceux déduits des corps à l'état solide, abstraction faite des erreurs d'observations dans les données qui leur servent de base, et des irrégularités dans l'application des lois que nous avons admises, mais ne peuvent avoir le même rapport au nombre affinitaire de l'or, c'est-à-dire ne sont pas l'expression juste de ces nombres affinitaires en prenant pour unité celui de l'or, puisque celui de l'or est déduit d'un volume atomique qui se rapporte à un état différent du leur, savoir à l'état solide. Pour rendre ces nombres comparables à ceux déduits de la considération des corps à l'état solide, il faut les réduire ou à ce qu'ils seraient, si les liquides employés étaient pris eux-mêmes à l'état solide, ou, ce qui revient au même, à ce qu'ils deviendraient en prenant pour unité le nombre affinitaire qui appartiendrait à l'or porté lui-même de l'état solide à l'état de liquide bouillant. Nous ne pouvons faire cette réduction d'une manière exacte, puisque nous ne connaissons pas en général le rapport des volumes des différents corps élémentaires dont nous nous sommes occupés dans ce Mémoire, ni en particulier celui des volumes de l'or dans les deux états. Mais pour avoir au moins une approximation à cet égard, nous pouvons partir du rapport moyen que nous venons de trouver pour les différents corps, entre les nombres affinitaires relatifs aux deux états. Ce rapport moyen est 1,025. En divisant donc par 1,025 les nombres affinitaires trouvés pour les corps élémentaires considérés dans les liquides en ébullition, et qui avaient pour unité le nombre affinitaire de l'or à l'état solide, on aura les valeurs auxquelles ces nombres se réduiraient pour les substances prises elles-mêmes à l'état solide, en retenant pour unité le nombre affinitaire de l'or à l'état solide, ou bien aussi ce que deviennent ces valeurs rapportées toujours aux liquides en ébullition, en leur donnant pour unité celui qui appartiendrait à l'or supposé lui-même à l'état de liquide bouillant, puisque ce dernier nombre serait lui-même 1,025 dans l'unité précédente. De quelque manière qu'on envisage la chose, les nombres ainsi trouvés seront relatifs à un même état de chaque substance, et de celle qui en fournit l'unité, et exprimeront les véritables rapports des nombres affinitaires, y compris celui de l'or même, tels qu'on peut les déduire par approximation des observations, et entièrement comparables à ceux trouvés dans le 3.e Mémoire pour les corps considérés à l'état solide.

Les différences que présentent entr'eux les nombres déterminés pour chaque substance par la considération des liquides bouillants et par celle

des corps solides ne pourront plus être attribuées, abstraction faite du degré d'exactitude du coefficient 1,025, qu'aux erreurs des observations de l'une et de l'autre espèce, ou des hypothèses faites sur la constitution de la molécule des différents corps employés à leur détermination, et à l'imperfection de la règle approximative de relation entre les volumes atomiques observés et les nombres affinitaires pour chaque corps particulier.

En faisant cette division des nombres affinitaires établis ci-dessus pour les divers corps élémentaires que nous avons considérés dans le présent Mémoire d'après les observations relatives aux liquides bouillants, par le nombre 1,025, on trouve qu'ils prennent les valeurs suivantes:

Oxygène 0,246; hydrogène 2,874; carbone 0,940; soufre 0,930; chlore 0,686; iode 0,892; brome 0,800; phosphore 1,179; étain 1,170; silicium 0,777; arsénic 0,989.

Si l'on compare maintenant ces nombres ainsi corrigés avec ceux que nous avions trouvés dans le 3.e Mémoire pour les corps solides, nous ferons observer que, pour l'oxygène, la différence des deux déterminations est très-considérable, le rapport étant de 0,246 à 0,307, ou à peu près de 5 à 6. Il y a plus d'accord entre les nombres déduits des deux considérations pour l'hydrogène, 2,874 et 3,010, ces deux nombres étant entr'eux à peu-près dans le rapport de 29 à 30. Pour le carbone les deux nombres sont 0,94 et 0,87; le rapport en est d'environ 12 à 11, la différence étant en sens contraire de celles relatives à l'oxygène et à l'hydrogène. Pour le soufre le rapport entre les deux nombres 0,930 et 1,029 est d'environ 12 à 13. Mais en supposant que la détermination par les liquides à l'ébullition soit plus exacte que celle que nous avions déduite de la considération des corps solides, nous pouvons chercher quelle est la constitution de la molécule du soufre isolé à l'état solide, qui y satisfait de plus près. Dans la supposition que nous avions admise dans le 1.er Mémoire, savoir que la molécule du soufre isolé fût la moitié de son atome chimique, nous avions trouvé pour son nombre affinitaire 0,919; mais dans le 2.e et le 3.e Mémoires j'ai cru plus probable que cette molécule fût les $\frac{3}{4}$ de l'atome, et dans ce cas, d'après la densité du soufre isolé, son nombre affinitaire serait 1,051, ainsi que je l'ai déjà rappelé plus haut. Or, dans la 1.ère hypothèse, le rapport entre le nombre trouvé ici pour les liquides et le nombre déduit du soufre isolé, en prenant le nombre plus grand pour numérateur, serait $\frac{0,930}{0,919} = 1,021$; dans la 2.e

hypothèse, le rapport entre les deux nombres serait $\frac{1,051}{0,930} = 1,130$, rapport beaucoup plus grand. Il n'y a donc pas de doute que notre nouvelle détermination par les liquides ne soit beaucoup plus favorable à la supposition de la simple division en 2 de l'atome du soufre, pour former la molécule, qu'à celle que cette molécule soit les $\frac{3}{4}$ de l'atome. Or si la supposition de la simple division en 2 était la vraie, il faudrait probablement modifier la constitution que nous avons supposée, dans le troisième Mémoire, à la molécule de quelques-uns des composés du soufre dont nous nous sommes servis dans ce Mémoire-là pour la détermination du nombre affinitaire du soufre, et dans lesquels nous avions admis aussi une triplication de l'atome indépendamment de la division en 2, 4 etc., ce qui nous aurait donné pour ce nombre une valeur différente de 1,029 que nous avions trouvée. Je laisserai pour le moment cette question indécise, comme en quelque sorte étrangère à l'objet du présent Mémoire, où il s'agit des résultats fournis par les liquides à l'état d'ébullition. Je rappellerai seulement encore que cette triplication de l'atome du soufre et de quelques-uns de ses composés était suggérée par la circonstance que, selon les expériences connues sur la densité de la vapeur du soufre, cette densité répondrait à un atome triple de l'atome chimique du soufre : mais on pourrait se demander maintenant si cette triplication était bien réelle, dans la vapeur du soufre prise dans un état comparable avec les gaz permanents, et si le résultat expérimental obtenu à cet égard ne doit pas être attribué à ce que cette densité n'ait pas été prise à une température assez élevée au dessus de celle de l'ébullition du soufre pour éviter l'influence de la condensation que les vapeurs et les gaz éprouvent en général, comme on sait, dans la proximité de la température de leur liquéfaction, influence sans laquelle cette densité n'aurait peut-être été que double de celle qui répond à l'atome chimique.

Pour le chlore le rapport entre le nombre affinitaire, trouvé ici par les liquides, et celui trouvé par la considération des corps solides est de 0,686 à 0,806, lequel revient à peu près à celui de 11 à 13.

Pour l'iode et le brome les deux déterminations par les liquides et par les corps solides sont assez rapprochées.

Pour le phosphore le rapport dont il s'agit serait de 1,179 à 0,95, et par là à peu près de 5 à 4; mais nous avons déjà rappelé plus haut que ce nombre 0,95 n'avait été donné que par le phosphore isolé à l'état

solide, dans la supposition que sa molécule fût la moitié de son atome chimique, et que si l'on eût supposé cette molécule égale à l'atome chimique, même sans division, on en aurait déduit le nombre affinitaire 1,207, en admettant la densité du phosphore 1,77, comme nous l'avions fait dans les Mémoires précédents; et 1,170 en supposant cette densité égale à 1,9 comme on peut l'admettre d'après les expériences de Schrötter. Les deux nombres 1,179 et 1,207 sont entr'eux à peu près comme 29 à 30; les deux nombres 1,179 et 1,170 sont plus rapprochés encore; ainsi la supposition, que la molécule du phosphore solide soit représentée par son atome chimique même, est réellement la plus probable.

Les deux valeurs 1,170 et 1,150 trouvées pour l'étain par les deux modes de détermination sont peu différentes entr'elles.

Pour le silicium les deux nombres 0,777 et 1,031 trouvés par les liquides et par les solides diffèrent beaucoup entr'eux, leur rapport étant presque celui de 3 à 4; mais le nombre 1,031 ne nous avait été donné, dans le 3.e Mémoire, que par un seul composé du silicium, la silice, et dans la supposition que la molécule de ce composé fût la 8.e partie de son atome chimique. Si on eût admis la division en 16, on aurait trouvé pour le nombre affinitaire de la silice 0,520, et on en aurait déduit pour celui du silicium 0,75, fort peu différent de 0,777, en sorte que notre détermination par les liquides bouillants rendrait probable que c'est en effet la division de l'atome en 16 qu'il faut admettre pour la silice.

Néanmoins le nombre 0,777 ne nous ayant été donné lui-même que par un seul composé liquide en ébullition, le chlorure de silicium, en rejettant un autre composé, le bromure, qui ne pouvait s'y accorder, et le nombre 0,777 ou 0,750 pour le silicium pouvant paraître trop petit en lui-même, comme se rapprochant trop du chlore au dessus duquel il paraîtrait devoir être beaucoup plus élevé dans la série électro-chimique, on ne peut jusqu'à présent adopter aucune détermination définitive à cet égard.

Les deux nombres 0,989 et 1,096 trouvés pour l'arsénic par les deux méthodes ne diffèrent entr'eux que dans le rapport d'environ 10 à 11.

On voit, qu'abstraction faite d'une ou deux substances, sur lesquelles les nombres affinitaires trouvés par les deux espèces de considération méritent peu de confiance, à cause du très-petit nombre de composés qu'on a pu faire concourir à leur détermination, les deux séries par les corps

liquides bouillants et par les corps solides sont aussi d'accord entr'elles qu'on pouvait s'y attendre d'après des lois purement approximatives, et avec le nombre borné de composés que nous avons pu y employer. Il en faut cependant excepter l'oxygène, pour lequel, comme on l'a vu, le rapport entre les deux valeurs est à peu près celui de 5 à 6. La cause de cet écart est peut-être la petitesse même du nombre affinitaire de cette substance relativement aux autres, laquelle doit rendre sa détermination plus sujette à erreur dans les déterminations par ses composés, en raison de la grande influence que doivent y exercer les erreurs commises sur les volumes atomiques, et par là sur les nombres affinitaires de ces composés mêmes et de leurs autres composants.

Mais nous ferons maintenant observer que le nombre affinitaire de l'or n'est pas l'unité la plus convenable pour les nombres des autres substances, que nous avons examinées dans le présent Mémoire à l'état de liquides en ébullition, après les avoir rendus comparables à ceux fournis par la considération des corps solides au moyen de la seule division par le nombre 1,025. En effet si on considère les nombres ainsi corrigés comme réduits à ce qu'ils seraient en prenant pour unité le nombre qu'on aurait trouvé pour l'or pris lui-même à l'état de liquide bouillant, on est obligé de supposer que ce coefficient, qui doit nécessairement varier d'une substance à l'autre et que nous n'avons établi que par une moyenne, est précisément celui qui convient à l'or; ce qui n'a aucune probabilité: et si au contraire on considère les nombres affinitaires ainsi corrigés comme ceux qu'on aurait trouvés pour les substances dont il s'agit, si on les avait examinées à l'état solide, cela revient à supposer que le coefficient moyen 1,025 est réellement commun à toutes ces substances, au lieu qu'elles doivent en avoir un particulier à chacune. On évitera en partie cet inconvénient en prenant pour unité le nombre affinitaire d'une des substances mêmes qu'on a considérées à l'état de liquide bouillant, et si cette substance est aussi une de celles dont on a déterminé le nombre affinitaire à l'état solide, en prenant ce nombre pour unité de ceux des autres substances examinées aussi à l'état solide, on aura deux séries de ces nombres, l'une par les observations relatives aux liquides bouillants, l'autre par celles relatives à l'état solide, qui seront immédiatement comparables, et qui ne différeront que par suite des erreurs des deux genres d'observations et des écarts particuliers que les différentes substances peuvent présenter relativement à une loi qui n'est qu'approximative. Pour cela il ne faut que

diviser les nombres affinitaires, d'abord tels que nous les avons déduits immédiatement ci-dessus des observations relatives aux liquides bouillants, en prenant pour unité celui de l'or à l'état solide, par le nombre relatif à la substance qui devra fournir la nouvelle unité. Si l'on veut prendre par exemple pour unité le nombre 0, 252 trouvé pour l'oxygène, il faudra diviser tous les autres nombres par 0, 252; le nombre 2, 946 trouvé pour l'hydrogène deviendra $\frac{2,946}{0,252} = 11,690$, celui 0, 964 du carbone 3, 825; celui 0, 953 du soufre 3, 782; celui 0, 703 du chlore 2, 790; celui 0, 914 de l'iode 3, 627; celui 0, 820 du brome 3, 254; celui 1, 208 du phosphore 4, 794; celui 1, 199 de l'étain 4, 758; celui 1, 014 de l'arsénic 4, 024. Je ne fais pas cette réduction pour le silicium à cause de l'incertitude qui reste sur sa détermination.

En faisant un calcul semblable pour les mêmes substances quant aux nombres affinitaires, déduits de la considération des corps solides dans le 3.e Mémoire, savoir en les divisant tous par le nombre 0, 307 appartenant à l'oxygène, on trouve que le nombre 3, 010 qu'on avait pour l'hydrogène devient 9, 805, et de même on aura pour le carbone 2, 837; pour le chlore 2, 625; pour l'iode 2, 772; pour le brome 2, 687; pour le phosphore 4, 463 (en employant le nombre 1, 170 donné par le phosphore solide dans la supposition de la molécule égale à l'atome, et de la densité telle qu'elle résulte des observations de Schrötter); pour l'étain 3, 746; pour l'arsénic 3, 570. Je ne comprends pas dans cette série le silicium par la raison déjà alléguée, ni le soufre à cause des doutes qu'on peut avoir sur la constitution de la molécule du soufre isolé et de quelques-uns de ses composés. Si l'on compare les nombres correspondants de ces deux séries, on y trouve beaucoup de disparité, tous les nombres de la première étant notablement plus grands que ceux de la seconde; mais il est facile de voir que la raison en tombe principalement sur la différence des deux nombres qui appartenaient à l'oxygène et que l'on a pris respectivement pour unités des deux séries, l'oxygène étant la substance qui nous avait offert l'écart le plus grand dans les deux séries où on prenait le nombre affinitaire de l'or pour unité, après la correction par le diviseur approché 1, 025, le rapport en étant, comme nous avons vu, d'environ 5 à 6.

En effet, si au lieu de prendre pour unité le nombre affinitaire de l'oxygène dans chacune des deux séries, on prend celui de l'hydrogène,

par exemple, qui était 2,946 par les liquides à l'ébullition, et 3,010 par les corps solides, c'est-à-dire qu'on divise les nombres immédiatement donnés pour les autres substances, y compris l'oxygène même, par ces nombres 2,946 et 3,010 pour les deux séries respectivement, on aura les deux séries suivantes, que nous mettons ici à côté l'une de l'autre :

	Nombres affinitaires	
	Par les liquides à l'état d'ébullition	Par les corps solides
Hydrogène	1,0000	1,0000
Oxygène	0,0856	0,1020
Carbone	0,3272	0,2894
Soufre	0,3235	.....
Chlore	0,2386	0,2678
Iode	0,3102	0,2827
Brome	0,2784	0,2740
Phosphore	0,4100	0,3887
Étain	0,4070	0,3821
Arsénic	0,3442	0,3641 .

Il n'y a plus que l'oxygène même qui présente un écart notable d'une série à l'autre: les autres nombres ne présentent plus que des différences de l'ordre de celles que nous avions trouvées entre les deux séries, où l'on prenait le nombre affinitaire de l'or pour unité, avec la correction des nombres relatifs aux liquides en ébullition, par le diviseur commun 1,025, et pour quelques-unes des substances les différences sont encore inférieures à celles que présentaient ces deux dernières séries.

Quant au rapport entre les nombres affinitaires déduits des liquides en ébullition et des corps solides, exprimés dans une unité commune, telle que le nombre affinitaire de l'or à l'état solide, nous avons vu que ce rapport était réellement différent d'une substance à l'autre, et ce n'est que par une moyenne entre leurs différents composés. que nous en avons tiré un coefficient commun approximatif 1,025. que nous avons appliqué aux substances simples mêmes contenues dans

ces composés, nombre qui suppose pour le rapport entre les volumes atomiques correspondants la valeur $(1,025)^3 = 1,077$. Mais parmi les substances simples, dont nous nous sommes occupés, il y en a deux (outre le brome, que nous avons déjà fait concourir à la détermination de ce coefficient moyen) dont la densité a été déterminée à l'état de liquide bouillant, hors de toute composition, aussi bien qu'à l'état solide. Ces substances sont le soufre et le phosphore. Nous ne nous sommes pas servis immédiatement de cette détermination pour obtenir une valeur particulière du volume atomique, et par là du nombre affinitaire de chacune de ces substances à l'état d'ébullition, parceque la densité de leurs liquides en ébullition n'est pas connue avec un degré de précision comparable à celui que l'on peut attribuer à celle des liquides composés examinés par MM. Pierre et Kopp. Mais nous pouvons au moins en faire usage pour cette comparaison des corps liquides bouillants aux corps solides quant au rapport de leurs volumes atomiques, et par là des nombres affinitaires qu'on en déduirait, dans une même unité, c'est-à-dire pour voir jusqu'à quel point ce rapport pour les deux substances s'accorde avec celui déduit en moyenne des différents corps que nous avons considérés dans le présent Mémoire.

Le soufre bout à environ 300° centigr. Nous avons sur la dilatation du soufre fondu des observations de M. Despretz (*Comptes rendus de l'Académie des Sciences de Paris*, 2.e semestre de 1838), d'après lesquelles si l'on prend pour unité le volume du soufre liquide à 110°, son volume à 250° devient 1,0599: d'un autre côté à partir de 150° l'accroissement de volume pour chaque 50° devient de 0,0015 environ plus grand, cet accroissement étant de 0,0176 en allant de 150° à 200°, et de 0,01915 en allant de 200° à 250°. En supposant la même différence pour l'accroissement de volume de 250° à 300°, cet accroissement sera de $0,0191 + 0,0015 = 0,0206$ et le volume à 300°, toujours prenant pour unité le volume à 110° deviendra $1,0599 + 0,0206 = 1,0805$, ou avec deux décimales 1,08. La température de 110° est à peu près celle de la liquéfaction du soufre, et Osan a trouvé (*Annales de Poggendorff*, 1834, n.° 3) que la densité du soufre fondu près du point de sa solidification est 1,927, en prenant celle de l'eau pour unité. Le volume à 300° étant au volume à 110° comme 1,08 à 1, la densité à 300° sera $\frac{1}{1,08}$ de celle à 110°, et par conséquent $\frac{1,927}{1,08} = 1,784$ en prenant

pour unité celle de l'eau à 0°. Si l'on admet que la densité du soufre solide, en prenant pour unité celle de l'eau, soit environ 2, la densité à l'état solide sera à la densité du liquide bouillant comme 2 à 1,784, et ce sera là aussi le rapport du volume du liquide bouillant au volume à l'état solide; c'est-à-dire que le premier de ces volumes sera $\frac{2}{1,78} = 1,12$ environ du second; tel devrait donc être le volume atomique du soufre à l'état de liquide bouillant, en prenant pour unité le volume atomique du soufre solide et en supposant que sa molécule reste la même dans les deux états. Ce rapport est notablement plus grand que celui 1,077, ou environ 1,08 que nous avions déduit du rapport moyen des nombres affinitaires entre les corps solides et les corps à l'état de liquide bouillant, et suppose le rapport des nombres affinitaires mêmes, exprimé par sa racine cubique, égal à environ 1,04 au lieu du rapport moyen 1,025 trouvé ci-dessus. D'après ce rapport 1,04 si l'on admet pour le nombre affinitaire du soufre 0,953 tel que nous l'avons déterminé par les liquides à l'état d'ébullition dont le soufre fait partie, en prenant pour unité celui de l'or à l'état solide, on obtient $\frac{0,953}{1,04} = 0,916$ pour celui du soufre à l'état solide. Ce nombre est notablement moindre que le nombre 1,051 que le soufre solide nous donne immédiatement en supposant sa molécule égale à $\frac{3}{4}$ de l'atome chimique, et presqu'identique avec celui 0,919 qu'il nous donne en supposant sa molécule $\frac{1}{2}$ de l'atome, en sorte que ce calcul est tout-à-fait favorable à cette dernière supposition. Réciproquement si l'on part du nombre affinitaire du soufre tiré de sa densité à l'état solide dans les deux suppositions, on aura dans celle de la molécule moitié de l'atome pour le soufre à l'état de liquide bouillant $0,919 . 1,04 = 0,956$, et dans celle de la molécule $\frac{3}{4}$ de l'atome $1,051 . 1,04 = 1,093$. Le premier de ces nombres est encore presqu'identique avec celui trouvé par les composés de soufre à l'état d'ébullition, 0,953. Au reste on observera que ces deux derniers nombres auraient été trouvés directement par le volume atomique du soufre fondu à l'ébullition, dans les deux hypothèses sur la constitution de sa molécule. En effet ce volume atomique, d'après la densité que nous avons trouvée ci-dessus pour le soufre liquide à l'ébullition et son poids atomique 2, est $\frac{2}{1,78} = 1,12$, ou, en prenant le nombre atomique de l'or pour unité, $\frac{1,12}{0,645} = 1,74$, dans la suppo-

sition que la molécule en fût l'atome même sans division. Si on admet la division en 2, ce volume atomique deviendra $\frac{1,74}{2} = 0,87$, dont la racine cubique est en effet 0,956; si au contraire on prend pour la molécule $\frac{1}{4}$ de l'atome, le volume atomique devient $\frac{3}{4}.1,74 = 1,305$, dont la racine cubique est 1,093. On voit donc que la densité du soufre liquide à l'ébullition, donnée par les observations, nous conduit à-très-peu-près à la valeur que nous avons trouvée par les composés de cette substance, d'après les observations de Pierre, pourvu qu'on admette que la molécule du soufre isolé soit la moitié de son atome chimique, ce qui rend très-probable cette constitution, telle que nous l'avions admise dans le 1.er Mémoire, au lieu de celle que nous avions supposée dans le 2.e et 3.e Mémoires.

Nous pouvons faire un calcul analogue pour le phosphore d'après la densité au moins approchée que nous pouvons attribuer au phosphore liquide à l'état d'ébullition, selon les expériences d'Erman (*Annales de Poggendorff*, 1837 n.° 4, et *Annales de Chimie et de Physique*, février 1829). Selon ces expériences le volume du phosphore liquide est 1,0468 à 30°,6 Reaumur ou 38,25 centigr., en prenant pour unité le volume du phosphore solide à 0°: il offre ensuite par l'élévation de la température des accroissements successifs, desquels je déduis par interpolation qu'à la température de 232 Reaumur, ou 290°*C*, à laquelle est généralement fixée son ébullition, son volume serait 1,364 en prenant toujours pour unité le volume du phosphore à 0°. Ce rapport est ici beaucoup plus grand que le rapport moyen que nous avions trouvé par la comparaison des différents liquides composés examinés par MM. Pierre et Kopp 1,077 ou environ 1,08, et la racine cubique de ce rapport serait 1,11 environ au lieu de 1,025 présenté par les nombres affinitaires mêmes de ces liquides. D'après ce rapport 1,11, si on admet que le nombre affinitaire du phosphore à l'état liquide bouillant soit 1,208 comme nous l'avons trouvé par les composés dont il fait partie, son nombre affinitaire à l'état solide sera $\frac{1,208}{1,11} = 1,088$, l'unité commune étant le nombre de l'or solide. Par l'observation relative immédiatement au phosphore solide nous avons trouvé son nombre affinitaire 0,95 dans cette unité, en supposant que sa molécule fût la moitié de son atome chimique; mais nous avons déjà vu qu'il y a lieu de croire que cette molécule est représentée dans

le phosphore solide par son atome même, et qu'en ce cas son nombre affinitaire, déduit de sa densité, serait 1,207 ou 1,170, selon qu'on prendrait pour sa densité celle qu'on lui assigne ordinairement 1,77, ou celle 1,9 déduite des observations de Schrötter, nombres dont le dernier 1,170 surtout est beaucoup plus rapproché de 1,088. Réciproquement si on part de ce nombre 1,170 pour le phosphore solide on aurait pour le phosphore à l'état de liquide bouillant $1,170 . 1,11 = 1,299$ qui est seulement un peu plus grand que 1,208 donné par les composés du phosphore liquides à l'ébullition, et ce nombre 1,299 est aussi celui qui serait déduit directement de la densité du phosphore liquide en ébullition. En effet cette densité est, d'après ce que nous avons dit plus haut, $\frac{1}{1,364}$ de celle du phosphore solide; si on prend pour celle-ci 1,9, on aura $\frac{1,9}{1,364} = 1,393$ pour la densité du liquide bouillant, en prenant pour unité celle de l'eau; le poids atomique du phosphore étant 1,94, le volume atomique en sera $\frac{1,94}{1,39} = 1,395$, ou en prenant pour unité celui de l'or $\frac{1,396}{0,645} = 2,164$, en supposant sa molécule égale à l'atome chimique; la racine cubique, qui doit représenter le nombre affinitaire, est 1,293, qui ne diffère de 1,299 que par les chiffres négligés dans les deux calculs. Mais la détermination de la densité du phosphore liquide que nous avons employée n'est pas fondée sur des observations assez précises pour que nous ayons cru pouvoir la faire concourir avec la considération des liquides composés par lesquels nous avons trouvé le nombre affinitaire du phosphore dans ces liquides égal à 1,208, en prenant pour unité celui de l'or à l'état solide.

Il y a encore une autre substance élémentaire, dont nous connaissons à-très-peu-près la densité à l'état liquide en ébullition, à comparer avec la densité de la même substance solide, et dont nous pouvons en conséquence chercher le rapport des volumes atomiques, et par là des nombres affinitaires dans les deux états, en prenant pour unité celui de l'or solide; cette substance est le mercure, qui n'est pas compris entre celles pour lesquelles nous avons fait usage des liquides examinés par MM. Pierre et Kopp. Le volume du mercure à la température 350°, qui est celle de son ébullition sur le thermomètre à air, est, selon les expériences connues,

et particulièrement selon les plus récentes de M. Régnault, 1,066 en prenant pour unité celui du mercure à 0°, et en se bornant à trois décimales. La densité du mercure à 0° pouvant être prise égale à 13,598, il s'ensuit que la densité du mercure bouillant sera $\frac{13,598}{1,066} = 12,756$. Dans mon premier Mémoire j'ai admis pour la densité du mercure solide 15,5; les deux densités sont donc entr'elles comme 15,5 à 12,756, et ce sera aussi, en le prenant inversement, le rapport des volumes du mercure dans les deux états; savoir $\frac{15,5}{12,756} = 1,215$ sera le volume du mercure bouillant en prenant pour unité le volume du mercure solide: ce sera encore l'expression du volume atomique du mercure bouillant relativement à celui du mercure solide dans une même unité, et la racine cubique de ce nombre qui est environ 1,07, représentera le rapport des nombres affinitaires qu'on en déduirait dans les deux états. Ces rapports sont, comme on voit, beaucoup plus considérables que les rapports moyens correspondants 1,077 et 1,025 que nous avons déduit des liquides examinés par Pierre et Kopp. J'avais trouvé dans mon premier Mémoire pour le nombre affinitaire du mercure, considéré à l'état solide, en prenant pour unité celui de l'or, 1,082; multipliant ce nombre par 1,07, on aura 1,158, ou avec deux décimales 1,16 pour le nombre du mercure à l'état de liquide bouillant, dans la même unité. C'est ce qu'on trouverait directement aussi en partant de la densité du mercure bouillant 12,76, d'après le poids atomique du mercure 12,66; car on aura par là le volume atomique $\frac{12,66}{12,76} = 0,992$, ou dans notre unité $\frac{0,992}{0,645} = 1,538$, dont la racine cubique avec 2 décimales est encore 1,16. Mais le volume du mercure à l'état solide n'est pas connu d'une manière assez précise pour regarder comme entièrement exact le rapport dont nous avons parlé, et nous n'avons fait mention de ce résultat que pour servir de comparaison avec ceux fournis par les autres liquides dont nous nous sommes occupés dans le présent Mémoire.

§ IV.

Comparaison des nombres affinitaires des substances considérées dans ce Mémoire avec leurs pouvoirs neutralisants.

Nous pouvons maintenant faire sur les nombres affinitaires que nous avons déduits de la considération des liquides en ébullition une recherche analogue à celle que nous avons faite dans la 2.e partie du 3.e Mémoire pour les nombres affinitaires des substances considérées à l'état solide, savoir les comparer avec les pouvoirs neutralisants de celles de ces substances dont j'avais déterminé ce pouvoir par de simples considérations chimiques dans un Mémoire publié en 1835 (*Mémoires de l'Académie de Turin*, 1.ère série T. 39); il faudra pour cela fixer d'abord le nombre affinitaire répondant au point de la neutralité; on en déduira les pouvoirs neutralisants, correspondants aux nombres affinitaires de chaque substance, par la distance de chacune d'elles à ce point, au-dessous et au-dessus de lui, et on verra jusqu'à quels points ces pouvoirs s'accordent avec ceux trouvés dans le Mémoire de 1835.

Nous pouvons dans cette recherche faire usage des nombres affinitaires exprimés dans une unité commune quelconque; savoir ou en prenant pour unité le nombre affinitaire de l'or déduit de son volume atomique à l'état solide, unité dans laquelle nous les avons d'abord exprimés dans le présent Mémoire; ou employant ces mêmes nombres réduits par approximation à avoir pour unité le nombre affinitaire de l'or tel qu'on l'obtiendrait en le prenant lui-même à l'état de liquide bouillant, comme cela doit être pour exprimer leur véritable nombre affinitaire relativement à celui de l'or, et cela en les divisant par un facteur commun moyen que nous avons estimé à 1,025; soit enfin en leur donnant pour unité le nombre affinitaire d'une de ces substances mêmes pour lesquelles ces nombres ont été déterminés à l'état de liquide bouillant. Seulement la place du point de la neutralité sera exprimée dans ces divers cas par une valeur différente et dans la même unité, dans laquelle seront exprimés les nombres affinitaires qu'on aura comparés.

Mais le plus convenable de ces trois partis paraît être celui de prendre pour unité le nombre affinitaire d'une des substances mêmes que l'on

compare, considérée à l'état de liquide bouillant, et nous pouvons choisir pour cela celui de l'oxygène, unité à laquelle nous avons déjà réduit ci-dessus ces nombres.

Ainsi le nombre affinitaire de l'oxygène étant maintenant supposé $=1$, si l'on désigne par x le nombre affinitaire répondant au point de la neutralité, dans cette unité, la distance de l'oxygène à ce point dans l'échelle des nombres affinitaires, et dans cette même unité, sera $x-1$, l'oxygène comme doué d'un pouvoir neutralisant négatif devant se trouver au-dessous de ce point dans l'échelle dont il s'agit: et le nombre affinitaire de l'hydrogène dans la même unité étant, comme on a vu, selon notre détermination 11,690 sa distance au même point sera $11,690-x$, l'hydrogène comme corps neutralisant positif devant avoir son nombre affinitaire supérieur à celui du point de la neutralité.

Ces deux expressions seront celles du pouvoir négatif de l'oxygène, et du pouvoir positif de l'hydrogène dans la même unité, qui est le nombre affinitaire de l'oxygène; et la seconde de ces quantités divisée par la première exprimera le rapport entre les pouvoirs neutralisants de ces deux substances, savoir le pouvoir neutralisant de l'hydrogène en prenant pour unité le pouvoir neutralisant négatif de l'oxygène. Or nous avons trouvé, dans le Mémoire de 1835, que le pouvoir neutralisant de l'hydrogène ainsi exprimé avait pour valeur 3,9: nous aurons donc, pour déterminer x, l'équation

$$\frac{11,690-x}{x-1}=3,9\ ,$$

de laquelle on tire

$$x=\frac{11,690+3,9}{3,9+1}=\frac{15,59}{4,9}=3,181\ .$$

En général si l'on appelle a le nombre affinitaire d'une substance en prenant pour unité celui de l'oxygène, et b son pouvoir neutralisant en prenant pour unité le pouvoir de l'oxygène, on aura, pour déterminer le nombre affinitaire x répondant au point de la neutralité, et toujours rapporté au nombre affinitaire de l'oxygène comme unité, l'équation

$$\frac{a-x}{x-1}=b\ , \qquad \text{et par là} \qquad x=\frac{a+b}{b+1}\ .$$

Pour le carbone nous avons trouvé ci-dessus le nombre affinitaire 3,825 en prenant celui de l'oxygène pour unité, et d'un autre côté le

pouvoir neutralisant du carbone, déterminé dans le Mémoire de 1835, est $+0,06$. En mettant ces valeurs pour a et b respectivement dans notre expression générale de x, on obtient

$$x=\frac{3,825+0,06}{1,06}=\frac{3,885}{1,06}=3,665\ ,$$

valeur un peu plus grande que la précédente.

Pour le soufre nous avons, toujours dans la même unité, $a=3,782$ pour le pouvoir neutralisant; et d'après le Mémoire de 1835 son pouvoir neutralisant est $b=+0,22$; on aura donc

$$x=\frac{3,782+0,22}{1,22}=\frac{4,002}{1,22}=3,280\ ,$$

pour troisième valeur du nombre affinitaire du point de la neutralité.

Enfin par la comparaison du chlore avec l'oxygène nous avons, comme on a vu ci-dessus, $a=2,790$, et le Mémoire de 1835 donnait son pouvoir neutralisant $b=-0,15$; on en déduit

$$x=\frac{2,790-0,15}{1-0,15}=\frac{2,640}{0,85}=3,165\ .$$

Mais nous pouvons encore obtenir d'autres valeurs du nombre affinitaire répondant au point de la neutralité par la comparaison entr'eux, deux à deux, des corps que nous venons de comparer avec l'oxygène. Pour cela nous ferons observer que si l'on appelle a et b le nombre affinitaire d'un des corps élémentaires, et son pouvoir neutralisant dans les mêmes unités que ci-dessus; et a', b' les quantités correspondantes pour un autre de ces corps, la distance du premier de ces corps à la neutralité sera, en le supposant plus positif que ce point, $a-x$; et celle du second $a'-x$; le rapport des deux distances est donc $\frac{a-x}{a'-x}$. Mais ce rapport est aussi celui des deux pouvoirs neutralisants b et b'; on aura donc l'équation

$$\frac{a-x}{a'-x}=\frac{b}{b'}\ , \qquad \text{de laquelle on tire} \qquad x=\frac{a\,b'-b\,a'}{b'-b}\ .$$

Il faudra substituer dans cette expression les valeurs de a, a', b, b' des

diverses substances, les deux dernières avec leurs signes positif ou négatif.

Si nous comparons d'abord de cette manière le carbone et l'hydrogène, en prenant les lettres simples pour le carbone, et les lettres accentuées pour l'hydrogène, nous aurons

$$a = 3,825 \; ; \qquad a' = 11,690 \; ;$$

$$b = +0,06 \; ; \qquad b' = +3,9 \; ;$$

et par là

$$x = \frac{3,825 \cdot 3,9 - 11,690 \cdot 0,06}{3,9 - 0,06} = \frac{14,917 - 0,701}{3,84} = \frac{14,216}{3,84} = 3,702 \; .$$

En comparant de même le soufre avec l'hydrogène, retenant encore les lettres accentuées pour l'hydrogène, nous aurons

$$a = 3,782 \; ; \qquad a' = 11,690 \; ;$$

$$b = +0,22 \; ; \qquad b' = +3,9 \; ;$$

valeurs qui, substituées dans la formule, donnent $x = 3,309$.

Pour le chlore, comparé avec l'hydrogène, nous aurons

$$a = 2,790 \; ; \qquad a' = 11,690 \; ;$$

$$b = -0,15 \; ; \qquad b' = +3,9 \; ;$$

et nous trouverons $x = 3,119$.

Par la comparaison du chlore avec le carbone, en retenant les lettres simples pour le chlore, nous aurons

$$a = 2,790 \; ; \qquad a' = 3,825 \; ;$$

$$b = -0,15 \; ; \qquad b' = +0,06 \; ;$$

et nous en tirerons $x = 3,529$.

Pour celle du soufre avec le carbone, en prenant les lettres simples pour le carbone, et les lettres accentuées pour le soufre, nous aurons

$$a = 3,825 \; ; \qquad a' = 3,782 \; ;$$

$$b = +0,06 \; ; \qquad b' = +0,22 \; ;$$

et la formule nous donne $x = 3,841$.

Enfin, par la comparaison du soufre avec le chlore, en prenant les lettres simples pour le chlore, et les accentuées pour le soufre, nous aurons

$$a = 2,790 \; ; \qquad a' = 3,782 \; ;$$
$$b = -0,15 \; ; \qquad b' = +0,22 \; ;$$

et nous obtiendrons $x = 3,192$.

La moyenne des dix valeurs de x que nous venons de trouver par ces différentes comparaisons est 3,396, et l'exclusion d'aucune des valeurs particulières qui donnent cette moyenne ne paraît indiquée par aucun écart trop grand des autres. Nous pouvons donc adopter cette valeur 3,396 pour le nombre affinitaire répondant au point de la neutralité, en prenant pour unité celui de l'oxygène.

Nous ferons observer que si on multiplie ce nombre 3,396 par le nombre affinitaire de l'oxygène, tel que nous l'avons obtenu par les corps liquides en ébullition, en prenant pour unité celui de l'or à l'état solide, savoir 0,252, on obtient 0,856 pour le nombre affinitaire du point de la neutralité dans cette même unité ; et si on divise encore ce nombre 0,856 par 1,025 pour le réduire par approximation à être comparable avec les nombres affinitaires déduits des corps considérés à l'état solide, il devient 0,835, nombre un peu moindre que celui 0,878 que nous avions admis dans le 3.e Mémoire pour le point de la neutralité, d'après les nombres que nous avions trouvés pour les différents corps que nous y avions examinés : différence qui doit être attribuée aux erreurs des observations des deux genres et des approximations employées.

En partant maintenant de ce point de la neutralité 3,396 dans la série des nombres affinitaires dont celui de l'oxygène est l'unité, déduit par une moyenne de la comparaison des nombres affinitaires et des pouvoirs neutralisants des substances, dont nous avions déterminé ces pouvoirs dans le Mémoire de 1835, nous pouvons calculer les pouvoirs neutralisants que devraient avoir ces substances, chacune en particulier, pour répondre à leurs nombres affinitaires établis dans le présent Mémoire par les liquides en ébullition. Nous n'avons qu'à nous servir pour cela de la formule établie plus haut $x = \frac{a+b}{b+1}$, en y mettant pour x le nombre affinitaire du point de la neutralité que nous venons de déterminer 3,396, et en délivrant b, ce qui nous donne $b = \frac{a-3,396}{2,396}$, où a est le nombre

affinitaire de chaque substance, et b son pouvoir neutralisant correspondant demandé.

Ainsi pour l'hydrogène on aura $b = \frac{11,690 - 3,396}{2,396} = 3,462$, ou avec une seule décimale 3,5 au lieu de 3,9, trouvé directement dans le Mémoire de 1835.

Pour le carbone $b = \frac{3,825 - 3,396}{2,396} = 0,181$, ou avec deux chiffres 0,18 au lieu de 0,06.

Pour le soufre $b = \frac{3,782 - 3,396}{2,396} = 0,161$, ou 0,16 au lieu de 0,22.

Pour le chlore $b = \frac{2,790 - 3,396}{2,396} = -0,253$, ou avec deux chiffres $-0,25$ au lieu de $-0,15$.

Ces valeurs des pouvoirs neutralisants sont à peu près aussi prochainement d'accord avec celles trouvées directement dans le Mémoire de 1835, que celles que nous avions trouvées par une marche analogue dans le 3.e Mémoire par les nombres affinitaires déduits de la considération des corps solides. La plus grande différence est celle relative au carbone, mais le pouvoir neutralisant de cette substance est trop petit pour qu'on puisse compter sur l'exactitude de sa détermination par les considérations chimiques, et par les nombres affinitaires du point de la neutralité, et du carbone même, dont ce pouvoir n'est que la différence. On remarquera au reste que, d'après le nombre affinitaire du soufre et du carbone, et les pouvoirs neutralisants qui s'en déduisent, le carbone serait un peu plus positif que le soufre, au lieu que, selon les valeurs de leurs pouvoirs neutralisants établis dans le Mémoire de 1835, le carbone serait notablement moins positif que le soufre.

Ce sera par l'emploi d'un plus grand nombre d'observations dans les recherches des deux genres dont il s'agit, soit pour les substances dont nous venons de parler, soit pour toutes les autres, qu'on pourra espérer de faire disparaître ces écarts entre leurs résultats, de manière à obtenir les deux séries des valeurs des nombres affinitaires et des pouvoirs neutralisants entièrement d'accord entr'elles, selon l'une et l'autre considération.

Au reste nous pourrions dès-à-présent calculer aussi par la formule $b = \frac{a - 3,396}{2,396}$ les pouvoirs neutralisants qui répondraient aux nombres

affinitaires des autres substances simples que nous avons considérées dans le présent Mémoire comme faisant partie des liquides à l'état d'ébullition, et pour lesquelles nous n'avons encore aucune détermination directe de ces pouvoirs par les considérations chimiques; nombres qu'on pourrait par la suite comparer avec les résultats des recherches de ce dernier genre dont ces substances pourraient devenir l'objet. Mais il serait prématuré de le faire, surtout pour celles de ces substances dont le nombre affinitaire n'a été déduit que d'un ou deux liquides seulement; et nous ne nous sommes occupés ici de cette comparaison pour les substances considérées dans le Mémoire de 1835, que pour servir de contrôle aux résultats trouvés pour elles dans le présent Mémoire.

Je finirai ici en rappelant la remarque que j'ai déjà faite dans mon 3.e Mémoire sur les volumes atomiques, que les rapports de ces volumes et des nombres affinitaires qui s'en déduisent pour les différents corps soit entr'eux, soit avec celui de l'or que j'ai d'abord pris pour leur unité, ne seraient pas changés; si au lieu de prendre, comme nous l'avons fait, pour le poids atomique de l'or celui admis par Berzelius relativement à l'oxygène, on en prenait un multiple ou un aliquote quelconque, il en résulterait seulement des modifications correspondantes à admettre dans les systèmes de division d'atomes auxquels nous avons été conduits pour établir ces rapports, tant pour les substances élémentaires, que pour les composés qui en sont formés.

OSSERVAZIONI

SULLA TRIBU' DELLE **PELTIGEREE**

DI

G. DE NOTARIS

Approvata nell'adunanza delli 14 aprile 1850.

Per le peculiari condizioni del tallo e pel modo onde da esso procedono gli apoteci, le Peltigeree costituiscono un tipo distinto nella serie dei Licheni ginnocarpi e vanno staccate dalle Parmelie e dalle Cetrarie, alle quali o per ischiavitù di sistemi, o per il vezzo di disconoscere la natura anche là dove si esprime con minor ritrosìa, si trovano paragonate in alcuni dei più riputati codici di Lichenologia. La *Peltigera horizontalis* e la *venosa*, e quest' ultima particolarmente, di cui è detto essere gli apoteci conformi a quelli delle Cetrarie e delle Sticte (1), o sia per la loro configurazione patelliforme, o pel margine pronunciatissimo di cui sono ricinti; la *Peltigera venosa* è per lo appunto la specie che fornisce, se io non vo errato, le più solide garanzie a sostenere che, tra i generi or ora citati e le Peltigere, havvi tanta affinità quanta ne corre, per modo di esempio, tra il frutto di una Cladonia e quello di una Parmelia.

Considerando la morfosi della *Peltigera venosa*, non si richiede molto acume d' ingegno, o squisitezza visiva a riconoscere che i suoi apoteci si

(1) Fries, Lichenogr. europ. p. 18.

sviluppano dallo strato inferiore del tallo. Infatti, lo strato inferiore o midollare in concorso di una o più delle venature che si diramano alla sua superficie, nei punti in cui debbono formarsi gli apoteci, comincia dall'assumere un colore più carico, indi a inturgidire e via via a sporgere in direzione orizzontale oltre l'estremo lembo dello strato superiore od epidermico, fino a che riesce a presentare distintamente sotto forma rudimentare, direi, se mi si passasse la frase, sotto forma di bottoni i futuri apoteci. Questi bottoni, acconciamente sparati, dimostrano nel loro interno la lamina proligera ripiegata in se stessa, presentano cioè molto bene distinti il talamio e la parte che gli serve di velo, che non hanno rapporti di dipendenza collo strato gonimo e corticale, tranne il punto in cui il talamio si innesta, si coordina dirò così, normalmente alla superficie dei lobi del tallo medesimo (1).

Seguendone l'evoluzione o lo spiegamento, si vede il talamio rompere nella parte superiore il proprio involglio, che poi ritratto alla periferia dell'apotecio perfetto ne simula l'escipulo. Escipulo di gran lunga diverso da quello delle Parmelie, perchè tessuto di un solo degli elementi del tallo, perchè esaminato col microscopio si trova intieramente costituito di cellule procedenti dallo strato inferiore filamentoso, strettamente coerenti tra di loro, modificate nelle loro dimensioni e figura, nella materia che esse contengono, d'onde il colore fuligginoso, simile alle venature dalle quali fu tratto il nome che serve a distinguere questa specie.

In proposito non mi posso esimere dall'osservare che non sempre il color fuliggineo della inferior parte di un apotecio dinota che il suo escipulo è formato dall'assisa inferiore del tallo, o che nella sua composizione non ha parte lo strato epidermico, perchè frequenti gli esempi di vere Parmelie, nelle quali l'esterior parte degli apoteci, spiegandosi orizzontalmente, assume o in parte o in tutto una tinta nerastra, quantunque l'epidermide, di cui è rivestito, non subisca essenziali modificazioni nella sua struttura, nè a poco a poco si elida. Richiamo che mi giova a poter asserire, non essere gli apoteci della *Sticta scrobiculata*, della *pulmonacea* e di altre congeneri, in nulla diversi, per quanto concerne la struttura dell'escipulo, dalle vere Parmelie, nè paragonabili a quelli della *Peltigera venosa*, nella quale gli apoteci perfetti non presentano sottesso

(1) Tav. I fig. I. *a*, *b*, *c*.

il talamio alcuno strato di cellule gonime, nè l'epidermide del tallo si produce oltre il punto d' inserzione del talamio, che dal lato opposto non offre altra orlatura che di cellule dello strato inferiore.

Nelle congeneri lo sviluppo procede a presso a poco nella stessa maniera, se non che l'escipulo o velo essendo molto sottile, riesce per ciò stesso assai meno palese; ma i passaggi mi sembrano graduati, e non vi può esser dubbio intorno alla significazione della cintura del talamio nelle singole specie, per quanto differenti e di forme e di aspetto (1). Quindi siccome ho premesso le Peltigere non possono essere paragonate alle Parmelie, nè forzate nella stessa divisione, poichè in esse l'apotecio è fornito di un escipulo perfetto alla di cui formazione concorrono tutti gli elementi del tallo.

Condizioni alcun poco diverse presentano Solorine e Nephroma.

Nei *Nephroma* il tallo è vestito di strato epidermoidale nelle due superficie, e dalla inferiore di esse si progettano talvolta delle cellule allungate che ne la rendono più o meno vellosa: in essi gli apoteci nascono nella pagina inferiore della periferia, o più comunemente dei prolungamenti marginali del tallo e simultaneo n' è l'accrescimento, e nel mentre si vanno dilatando, nella specie almeno che io ho avuto l'opportunità di esaminare nella propia sua sede, i prolungamenti stessi, o lobuli, tendono a raddrizzarsi e riescono alla perfine a retroflettersi, onde il disco dell'apotecio si presenta in una posizione al rovescio di quella cui dovrebbe necessariamente guardare.

Qui il talamio costituisce tutto l'apotecio, non ha margine, nè velo paragonabile a quello delle Peltigere, si presenta dapprima sotto la forma di piccole fossette di color baio, o fosco-diluito, e a grado a grado dilatandosi assume la figura di una laminetta per lo più reniforme.

Se vuolsi, si potrebbe supporre che i lembi del tallo da cui nascono gli apoteci suppliscono all' escipulo, pel fatto che in alcune delle varietà della *Nephroma resupinata*, da tutti i punti della pagina superiore del tallo, sporgono dei lobuli somigliantissimi a quelli che normalmente si progettano da' suoi margini e fertili anch'essi: nella quale supposizione ci si presenterebbero in questa specie degli apoteci somiglianti, fuorchè nel punto d'attacco a quelli delle Parmeliacee. Ma questa anomalìa non vale

(1) Tav. I. fig. V. *a*

a modificare menomamente l'interpretazione dei rapporti tra il talamio ed il tallo nel genere *Nephroma*, il quale nonostante le molte differenze che tra esso si osservano e le Peltigere, non può essere da loro allontanato, nè peggio incorporato alle Parmelie, come fece il chiarissimo WALLROTH.

Ancor più che i *Nephroma* differiscono dalle Peltigere le Solorine, le quali se non avessero seco comuni la mancanza dell'escipulo e la speciale condizione del loro talamio aderente in tutti i punti della sua inferior superficie al tallo, potrebbero per alcune individualità costituire un gruppo distinto. In esse gli apoteci, nelle specie europee fin qui conosciute, non nascono dal margine del tallo o de' suoi lembi, bensì nel suo disco, e sono primitivamente velati da uno straterello epidermico che sbrandellato in frange irregolari o simmetriche, accompagna il talamio nel suo sviluppo, ne lo ricinge maturo e più o meno evidente persiste. Essendo gli apoteci nella *Solorina crocea* e *saccata* prodotti dalla pagina superiore del tallo, al dissotto del talamio si riscontrano i gonidii, ma la loro presenza non implica per ciò rapporto alcuno di affinità colle vere Parmeliacee. Qui mi si permetta di ripetere ancor una volta, essere nelle vere Parmeliacee la presenza o la mancanza dello strato gonimo sotto la lamina proligera un carattere di scadentissimo valore, giacchè in uno stesso genere e pur talvolta nei diversi individui di una medesima specie, possono i gonidii esistere o mancare del tutto.

Le accennate due specie, del resto, sia per l'indole del tallo, che pel modo con cui si diportano gli apoteci nel loro accrescimento, sia infine per le differenze che ci presentano nella fruttificazione, non hanno guari somiglianza tra di loro. In quanto al tallo la *Solorina crocea* per alcuni caratteri si avvicina alle Peltigere, ma la *saccata* notevolmente differisce e dalla crocea e dalle Peltigere per le condizioni del tallo e degli apoteci, e solo per le ragioni che verrò soggiugnendo tra poco, non ho ardito dividerle, quantunque mi vi confortassero e il primitivo concetto dell'*Acharius* che nel metodo dei Licheni (1) le separava in distinte sezioni, e le parole di FÉE, secondo cui la *saccata* potrebbe costituire un genere a sè (2).

---

(1) Methodus Lichenum, p. 290.

(2) FÉE, Méthod. Lichenograph., p. 62.

Gli apoteci di quest'ultima specie, con quel loro insaccarsi, deprimendo la parte del tallo a cui aderiscono, a mano a mano si vanno ampliando, onde protuberano dall'opposto lato sotto forma di pustule emisferiche, celano una tale autonoma particolarità di struttura, che dovrebbe bastare a segregarla in un posto distinto nella tribù delle Peltigeree. Individualità, della quale non bastano a far ragione i rapporti tra la sottigliezza del tallo e lo spessore della lamina proligera, nè le leggi che valgono altronde a produrre analoghe incurvazioni, e fin quasi alla nausea ricantate da alcuni scrittori per ispiegare ogni sorta di movimenti di cui sono le piante suscettive, perocchè, se così fosse, gli apoteci di questa specie dovrebbero, nel variare delle condizioni atmosferiche, eseguire movimenti analoghi a quelli degli apoteci di altri Licheni.

A parte le accennate differenze, la *Solorina saccata* si potrebbe genericamente separare dalla *crocea* per i suoi aschi, i quali, in tutti gli esemplari da me esaminati, non mi hanno mai presentato più di quattro sporidii, e se in oggi non prendo l'iniziativa nello stabilire una separazione comandata da tante e sì rilevanti differenze di caratteri e d'aspetto, egli è perchè me ne trattiene l'autorità del chiarissimo Montagne, il quale ha enunciato essere, nella sua *Solorina Despreauxii*, gli aschi ottospori (1).

In quanto poi ai generi *Nephroma* e *Peltigera*, se si rifiutassero le differenze più sopra annoverate, sulla sola differenza degli sporidii, propriamente non si potrebbero distinguere. È vero bensì che nella *Nephroma papyracea*, nella *resupinata*, nell'*helvetica*, nell'*australis*, gli sporidii hanno figura ellissoide od ovoidea, mentre nel maggior numero delle Peltigere ricorrono aghiformi; ma gli sporidii della *Peltigera horizontalis* e *venosa*, benchè acuti ad ambi i poli, tengono il mezzo tra la forma ellissoide e l'aghiforme, nè v'ha termine spiccato a poterle distinguere. S'aggiunge che gli sporidii del *Nephroma polaris* si rassomigliano perfettamente a quelli della *Peltigera horizontalis* e della *venosa*. Nella *Solorina* all'opposto, gli sporidii, non contando le differenze di struttura, presentano l'endocroma di colore ferruginoso, e il volerle costringere in uno stesso genere colla *Peltigera* e la *Nephroma*, in cui i nuclei appariscono pressochè scoloriti, sarebbe lo stesso che rinunciare a tutti i mezzi che l'analisi ci presenta per la distinzione dei generi.

---

(1) Cryptogam. canariens. p. 104. tab. VI. fig. 5.

Non lascerò di osservare che gli sporidii aghiformi delle Peltigere, prima della loro maturità, contengono generalmente sei sporidioli, e che bene spesso ne' sporidii maturi le articolazioni polari od estreme risultano suddivise in due parti; ma questo carattere non mi è parso costante, nè oserei muovere da esso per istaccare in un genere apposito la *Peltigera venosa* e *horizontalis* le quali si differenziano dalle specie congeneri e per gli apoteci e per alcune prerogative del tallo.

Per lo fin qui detto e particolarmente per la condizione degli sporidii divisi in due, o in quattro logge per mezzo di tramezzi orizzontali, chiaramente risulta essere le Peltigeree differentissime dalle Parmeliacee, epperò dovere costituire un gruppo distinto nella famiglia dei Licheni.

Confrontando infine gli indicati generi nei rapporti della loro morfosi, e in ispecie per riguardo alla posizione dei loro apoteci, è forza il confessare che i termini delle singole loro differenze non si possono facilmente definire. Perocchè se egli è ovvio, seguendo lo sviluppo degli apoteci nelle *Peltigere* e nelle *Nephroma*, il determinare i motivi per cui si presentano in posizione diametralmente opposta, le ipotesi, che potrebbero parere plausibili per gli indicati due generi, punto non valgono per le Solorine. E questo è forse novello argomento a vie meglio appoggiarne la distinzione.

I premessi riscontri, comunque inconcludenti e leggeri, vengono in conferma del primitivo concetto dell' inarrivabile Acharius, e a dimostrare l'urgente necessità di ricalcarne le orme, malgrado il parere dell' illustre Riformatore della Lichenologia europea, la cui sentenza, *nulla sane adest evidens ratio hoc subgenus ut altioris dignitatis considerandi quam Cetraria et alia genera Parmeliacea* (1), non ha basi ben salde e fu già rinegata dal Montagne, dal Rabenhorst e da altri (2).

---

(1) Lichenogr. europ. p. 42.

(2) Montagn. Cryptog. canar. p. 103. 104. — Rabenhorst Deutschl. Lichen. p. 66. 67. 68. — Montagn. in Dictionn. univ. d'Histoire naturelle, *art.* Lichens, 1846.

PELTIGEREAE

Montagn. art. Lichens in Dictionn. univ. d'hist. natur. 1846.

Apothecia discoidea, oblonga, reniformiave, excipulo destituta, tota inferiore superficie adnata, nuda, vel velo hypo aut epithallino primitus tecta, eiusque reliquiis persistentibus nonnumquam redimita. — Asci 4- *vel* 8-*spori. — Sporidia longitudine diametrum saltem duplo vel pluries superantia,* 2- *vel* 4-*locularia. — Thallus foliaceo-frondosus.*

PELTIGERA

Montagn. Cryptog. canar. p. 103.

Peltidea Achar. Lichenogr. univers. I. p. 98. tab. X. fig. 6.
Peltigerae Spec. Duby, Wallr., Fries, aliorumque.

Apothecia thalli margine vel apice loborum eiusdem adnata, antica, e strato medullari oriunda, ab eo suffulta, primitusque velata, perfecta explanata, in thalli planum porrecta, nuda, tota superficie inferiori adnata, limbo tenui a velo ipso efformato cincta, oblonga, orbicularisve, vel crassiuscule marginata subpatelliformia, disco badia vel fusco-atra, siccitate saepius revoluta. — Lamina proligera ascis octosporis, paraphysibusque plus minusve coalitis composita, hypothecio tenui subtus agonimo excepta. — Sporidia ellipsoidea, fusiformia, aciformiave, septis transversis quadrilocularia seu tetramera, vel hexamera, sporidiolis polaribus minimis, hyalina, limbo tenui, saepius perspicuo, cincta.

Thallus foliaceo-frondosus, supra laevis vel tomentosus, varie sectus, subtus ecorticatus, spongiosus, venosusve, venis pallidis, fuscisve subradiantibus, reticulatisve, lobis fertilibus horizontalibus surrectisve.

Dalla forma degli sporidii si distingue questo genere in due sezioni, e veramente sorprende il vedere come alla forma degli sporidii siano anche qui subordinati non pochi caratteri di primaria importanza. Le divisioni infatti che io ho dovuto seguire per le specie di questo genere, si trovano già tracciate nelle opere lichenologiche e rispondono alle frasi di apoteci orizzontali e verticali, ricantate da tutti gli autori nella distinzione

della *Peltigera horizontalis* e *venosa*, rimpetto alla specie della seconda sezione. Linguaggio più presto figurato che vero, dacchè gli apoteci si trovano in tutte collocati presso che nell'egual modo relativamente ai lobi del tallo da cui sono sostenuti.

Perchè tra le Peltigere di Wallroth si trovino la *Lecidea biformis* e il *Thelotrema variolarioides* io non arrivo a comprendere.

Soggiungo, tenuto conto dei sinonimi meno incerti degli autori italiani, il prospetto delle specie sulle quali ho condotto le mie analisi carpologiche, omessa la *Peltigera malacea*, di cui non ho che esemplari imperfetti o sospetti. La *Peltigera limbata* e *cichoracea*, sulle quali non oso pronunciarmi per la forma degli sporidii, appartengono alla seconda divisione.

Sect. I. — PHLEBIA.

Apotheciis evidentius marginatis; sporidiis tetrameris ellipsoideo-fusiformibus.

Phlebia et Antilyssae Spec. Wallr.

Peltigera venosa.

Peltigera venosa Dub. Bot. gall. p. 597. Wallr. Fl. cryptog. germ. 1. p. 556. Schaer. Spicil. p. 13 et 264. Lichen. helv. exsicc. n. 26. Fries Lichen. eur. p. 48. Desmaz. Cryptog. de Franc. n. 844. Garovagl. Cat. II. p. 10.

Peltidea venosa Achar. Method. Lichen. p. 282. Syn. p. 237. Balb. et Nocc. Fl. ticin. II. p. 284. Pollin. Fl. veron. III. p. 465. Savi Bot. etr. IV. p. 218.

Lichen pulmonarius minimus ..... Mich. Nov. pl. gen. tab. 44. Ord. XII. fig. 3. 5.

Nei fageti dell'Apennino ligure sulla nuda terra frequente.

Sporidii ellissoideo-fusiformi, od ovoideo-allungati, retti o leggermente curvati, tetrameri, ialini, di lunghezza quattro volte maggiore del diametro.

Tav. 1. fig. 1. *a*, sezione di un apotecio appena abbozzato di grandezza 20 volte maggiore del vero; *b*, cellule dello strato midollare dalle quali l'apotecio è avviluppato, 100 diam.; *c*, porzione della sezione di

un apotecio perfetto dal lato che corrisponde al margine del tallo, 20 diam., *d*, sporidii, 700 diam. (1).

Peltigera horizontalis.

Peltigera horizontalis Hoffm. — Dub. Bot. gall. p. 597. Wallr. Fl. crypt. germ. I. p. 559. Schaer. Spicil. p. 14 et 264. Lichen. helv. exsicc. n. 27. Fries Lichenogr. eur. p. 47. Garovagl. Cat. II. p. 9.

Peltidea horizontalis Achar. Method. Lichen. p. 288. Syn. p. 238. Balb. et Nocc. Fl. ticin. II. p. 286. Pollin. Fl. veron. III. p. 466. Savi Bot. etr. IV. p. 219. Moris Stirp. sard. el. III. p. 21.

Lichen pulmonarius maximus ..... Mich. Nov. pl. gen. tab. 44. Ord. XII. fig. 1.

β. ticinensis, minor, vix uncialis; thallo crassiusculo, coriaceo, rigido, rigido supra laevi, glauco-fuscescente, subtus dense tomentoso-venoso, venis confertis obscure reticulantibus, fibrillisque copiosissimis inferne fuscescentibus, lobis omnibus fertilibus lato linearibus, surrectis, apothecio plerumque brevioribus; apotheciis disco castaneo-fuscis, margine crenulatis; sporidiis fusiformibus, tetrameris, hyalinis, subinde curvatis.

Questa specie ricorre molto frequente nelle selve dei colli dei dintorni di Genova: cresce sulla terra tra i muschi. La varietà β nei boschi lungo il Ticino presso Pavia.

Gli sporidii sono identici nelle due forme da me esaminate, somigliantissimi a quelli della precedente specie, ma di dimensioni sensibilmente minori.

La varietà β, così per la statura, che per il tallo molto rigido e inferiormente vestito di densissimo tomento, per cui quasi indistinte ne sono le venature, potrebbe scambiarsi colla *Peltigera malacea*, ma egregiamente se ne distingue per la forma degli apoteci e degli sporidii. Nuovo argomento ad impugnare le asserzioni di alcuni Lichenologi che negligentano lo studio delle parti più essenziali della riproduzione dei licheni, sul troppo facile supposto, essere in essi incostanti le forme degli spo-

(1) L'ingrandimento degli sporidii è sempre il medesimo, cioè di 700 diametri.

ridii; poichè intanto ci si presenta una specie in cui due forme per molti rapporti e per l'aspetto distintissime, si trovano identiche pei caratteri dei loro sporidii.

Tav. 1. fig. II. *a.* aschi e parafisi 400 diam.; *b.* sporidii 700 diam. Fig. III. spaccato di un apotecio secondo il diametro normale al tallo, maggiore 20 volte del vero. Non si sono dati che i due segmenti dello spaccato dell'apotecio, per economia di spazio.

Sect. II. — EUPELTIGERA.

Apotheciis tenuiter marginatis; sporidiis aciformibus, tetra-hexameris.

ANTILYSSAE spec. WALLR.

PELTIGERA POLYDACTYLA.

Peltigera polydactyla HOFFM. — DUB. Bot. gall. p. 598. *a.* WALLR. Fl. cryptog. germ. II. p. 557. SCHAER. Spicil. p. 15 et 266. Lichen. helv. exsicc. n. 30. FRIES Lichenogr. eur. p. 46. *a.* GAROVAGL. Cat. II. p. 9.

Peltidea polydactyla ACHAR. Syn. Lichen. p. 240. *a.* BALB. et NOCC. Fl. ticin. II. p. 286. SAVI Bot. etr. IV. p. 221?

Nelle selve e nei pascoli dell'Apennino della provincia di Bobbio.

Sporidii aghiformi quadriloculari, di lunghezza 18 in 20 volte maggiori del diametro, ialini. Tav. 1. fig. VIII.

Per questa e per la specie che segue riesconmi un poco incerti i sinonimi del *Botanicon etruscum*, in quanto che le figure del *Nova plantarum genera*, tav. 44. Ord. XII. 2. *b*, ascritte la prima, cioè il n.° 2 alla *Peltigera polydactyla* e l'altra n.° 6 alla *P. canina crispa*, furono altrimenti interpretate dal chiarissimo autore della Lichenografia europea (Ved. FRIES l. c. e p. 461).

Non ho esemplari di questa specie dalla Toscana.

PELTIGERA RUFESCENS.

Peltigera rufescens HOFFM. — DUB. Bot. gall. p. 598. SCHAER. Spicil. p. 267. FRIES Lichenogr. europ. p. 46. GAROVAGL. Cat. II. p. 9.

Peltidea rufescens ACHAR. Method. lichen. p. 285.

Peltidea canina crispa Achar. Syn. lichen. p. 239. Pollin. Fl. veron. III. p. 468. Savi Bot. etr. IV. p. 220.

Peltidea canina phaeorrhiza Wallr. Fl. cryptog. germ. I. p. 558.

Nelle selve e pascoli più sterili nei colli e nell'Apennino sopra Genova.

Sporidii fusiformi-aciculari, retti o leggermente curvati, contenenti prima della loro perfetta maturità sei sporidioli rotondeggianti. La loro lunghezza è di 9 in 10 volte maggiore del diametro.

Tav. 1. fig. IV. *a.* cellule dello strato midollare 400 diam.; *b.* porzione della lamina proligera 400 diam.; *c.* sporidii non ancora maturi.

Peltigera canina.

Peltigera canina Dub. Bot. gall. p. 508. *a.* Wallr. Fl. cryptog. germ. I. p. 558. *a.* Schaer. Spicil. p. 14 et 256. *a.* Lichen. helv. exsicc. n. 28. Fries Lichenogr. eur. p. 45. *a.* Desmaz. Cryptog. de Franc. n. 842. Moris et DNtrs Fl. caprar. n. 83. Garovagl. Cat. II. p. 9!

Peltidea canina Achar. Method. Lichen. p. 284. Balb. et Nocc. Fl. ticin. II. p. 285. Pollin. Fl. veron. III. p. 467. *a.* Savi Bot. etr. IV. p. 220. *a.* Moris Stirp. sard. el. III. p. 21.

Ne' luoghi muscosi e sulle rupi nelle selve e nei monti dell'Italia superiore frequente. Si trova pure in Sardegna e alla Capraia.

Sporidii aghiformi, di solito più piccoli di quelli della *P. polydactyla* e *rufescens*, talvolta un po' ottusi ad ambo i poli, retti o leggermente curvati, ialini, 9 in 10 volte più lunghi del loro diametro.

Tav. 1. fig. V. *a.* spaccato di un apotecio nascente, secondo il diametro normale al tallo, ingrandito di 20 volte più del vero; *b.* sporidii tratti dagli apoteci dell'esemplare n.° 842 di Desmazières. Fig. VI. sporidii dell'esemplare n.° 28 dello Schaerer.

Sensibili differenze di dimensioni e di forme mi hanno presentato gli sporidii delle varietà di questa specie da me esaminate, ma in questo primo abbozzo non ho creduto di potere individuare le varietà medesime con propie denominazioni.

Peltigera aphthosa.

Peltigera aphthosa Hoffm. — Dub. Bot. gall. p. 597. Wallr. Fl. cryptog. germ. I. p. 559. Schaer. Spicil. p. 15 et 266. Lichen. helv. exsicc. n. 29. Fries

Lichenogr. eur. p. 44. Desmaz. Cryptog. de Franc. n. 644. Garovagl. Cat. II. p. 9.

Peltidea aphthosa Achar. Syn. Licheu. p. 238. Balb. et Nocc. Fl. ticin. II. p. 285. Pollin. Fl. veron. III. p. 466.

Nelle selve dell'Apennino ligustico, nei monti e nei colli del Novarese, nelle Alpi dell'Ossola.

Sporidii fusiformi-aciculari più robusti di quelli delle specie precedenti, di lunghezza 10-12 volte maggiore del diametro. Tav. 1. fig. VII.

Peltigera truculenta.

P. thallo papyraceo, lobato, supra fusco-livido, glabro, albo-punctato, subtus avenio, tomento denso ambitu fulvescente, intus radiculisque fuscis vestito; lobis amplis dilatatis, flabellatisve, undulatis, margine exteriori inciso-lobulatis; lobulis plerisque fertilibus, approximatis, surrectis, apotheciis oblongis atro-fuscis, plerumque brevioribus; sporidiis uciformibus, tenuibus hyalinis.

Nei dintorni di Valparaiso. Questa specie, unitamente ad altre Crittogame della medesima località, mi fu comunicata dal Rev. D. Girolamo De Negri.

Sporidii molte volte più lunghi del diametro.

Ha l'aspetto della *Peltigera aphthosa*, ma n'è distinta per molti caratteri e specialmente per la condizione della pagina inferiore del tallo e per gli sporidii esattamente aghiformi. Tav. 1. fig. IX.

NEPHROMA

Achar. Lichenogr. univ. I. p. 101. tab. XI. fig. 1.
Montagn. Cryptog. canar. p. 103.

Peltigerae Spec. Fée, Duby, Schaer., Fries, aliorumq. — Parmeliae Spec. Wallr.

Apothecia postica, peripherica, prope marginem nempe inferioris thalli paginae vel loborum eiusdem sita, primitus nuda, perfecta explanata reniformia, tota superficie inferiore adnata, excipulo destituta, disco rufescentia vel rufo-fusca. Lamina proligera hypothecio tenui subtus

agonimo imposita, ascis octosporis, paraphysibusque cohaerentibus composita. Sporidia ellipsoidea, vel ellipsoideo-fusiformia, tetramera, septis nempe transversis quadriloculuria, hyalina, episporio tenui donata.

Thallus foliaceo-frondosus, utrinque corticatus, subtus avenius, glaber, villosusve, lobis fertilibus marginalibus plerumque ascendentibus, retroflexisve.

Nephroma resupinata.

Nephroma resupinata Achar. Lichenogr. univ. p. 522. *a.* Syn. p. 241. *a.*

Peltigera resupinata *a.* tomentosa Schaer. Spicil. p. 269. Lichen. helv. exsicc. n. 259.

Parmelia tomentosa Wallr. Fl. cryptog. germ. I. p. 511.

Nelle alpi della Svizzera. Schaerer l. c.

Sporidii allungati, spesso leggermente curvati, tetrameri. Tav. 2. fig. XI.

Nephroma papyracea.

Nephroma resupinata β. papyracea Achar. Syn. Lichen. p. 242.

Peltigera papyracea *a.* incomta Wallr. Fl. cryptog. germ. I. p. 511.

Peltigera resupinata papyracea Fries Lychenogr. eur. p. 42.

Peltigera resupinata laevigata Desmaz. Cryptog. de Franc. n. 888.

Nei monti e nei colli del Genovesato comunissima, appiè degli alberi e sulla terra tra i muschi.

Sporidii di figura ovoidea od ellitici, di lunghezza due volte o poco più maggiore del diametro, spesso assottigliati ad uno dei loro poli, come se fossero primitivamente muniti di un pedicello. Debolmente affumicata n'è la tinta. Tav. 2. fig. X. *a.* spaccato di un apotecio 20 diam.; *b.* sporidii.

Gli esemplari di questa specie, o se vuolsi di questa varietà, da me raccolti in moltissime località dell'Apennino ligure e nei dintorni di Genova, presentano non poche variazioni nelle dimensioni del tallo e nel suo colore, or livido or fosco, nella grandezza degli apoteci, ma fra tutte è degna di essere ricordata una forma nella quale da ogni punto della pagina superiore del tallo, sorgono lobuli fruttiferi simili ai periferici.

Forse io espongo questa specie in termini alquanto diversi dagli accettati nelle opere Lichenologiche, in quanto che la *Peltigera papyracea*

dello Schaerer n.° 508, è in tutto diversa. Pure stanno per il mio modo di vedere l'autorità del chiarissimo Fries, secondo cui la *Nephroma parilis* è sinonimo della varietà *papyracea*, e tra la *parilis* e la forma di cui parlo, la differenza è assai lieve, nè in altro consiste che nella mondezza del tallo. La *Peltigera laevigata* inoltre, fidando in un esemplare dell'ottimo sig. Aunier, proveniente dalla collezione di Sommerfelt, pei caratteri del tallo più si avvicina alla *papyracea* dello Schaerer, la quale e per il modo di crescere e per la pubescenza della pagina superiore del tallo e per altri momenti, merita a parer mio di essere distinta qual specie.

Nephroma Schaereri.

Peltigera resupinata papyracea Schaer. Lichen. helv. exsicc. n. 508.

Sui rami degli abeti scossi al suolo nel Vallese. Schaer. l. c.

Sporidii ovoidei od allungati, ialini, tetrameri, per lo più leggermente contratti in corrispondenza dei dissepimenti. Tav. 2. fig. XIII.

Nephroma helvetica.

Nephroma helvetica Achar. Lichenogr. univ. p. 523. Syn. p. 242.

Peltigera resupinata helvetica Fries Lichenogr. eur. p. 43. Schaer. Spicil. p. 269. Lichen. helv. exsicc. n. 260.

Sui ramoscelli degli abeti nella Selva Nera. Schaerer l. c.

Sporidii ovoidei, con lembo molto evidente rimpetto a quelli della specie precedente, tetrameri. Tav. 2. fig. XII.

Io non istarò qui a discutere intorno al valore delle accennate due forme, le quali tanto si allontanano per il modo di crescere, per la configurazione del tallo, per il colore e forma degli apoteci, non che per qualche carattere degli sporidii dalla *Nephroma resupinata* e *papyracea*. Solo dirò, rimanermi tuttavia qualche dubbio intorno alla significazione morfologica delle papille della pagina inferiore del loro tallo, cui il rispettabile Lichenologo della Svizzera terrebbe per vere cifelle. Il tallo della *Nephroma Schaereri*, presenta infatti nella sua pagina inferiore delle papille bianchicce, or sparse, or aggruppate e più o meno prominenti e numerose: ma in esse io non riesco a ravvisare il carattere delle vere cifelle pei seguenti motivi. Primieramente, perchè coteste papille si sviluppano eziandio sulla pagina superiore e nel margine dei segmenti del

tallo; in secondo luogo, perchè se ne trovano alcune che prolungate a modo di pennelletti fanno il medesimo ufficio delle rizine della pagina inferiore del tallo della *Peltigera canina*. La particolare tendenza del tallo di questa specie a produrre escrescenze isidiiformi può d'altronde far ragione di siffatte papille.

Nephroma polaris.

Nephroma polaris Achar. Syn. Licheu. p. 241. Hook. f. Cryptog. antart. p. 218.

Nephroma arctica Montagn. Cryptog. in voyag. pol. sud p. 192.

Peltigera arctica Fries Lichenogr. eur. p. 42.

Di questo superbo lichene ho esemplari di Svezia, di Lapponia, e dell'America settentrionale.

Sporidii fusiformi, retti o leggermente curvati, tetrameri, ialini, qualche volta ottusetti ad ambo le estremità, epperò quasi allungati-lineari. Tav. 2. fig. XIV.

Per quanto è a mia notizia, questa specie non è mai stata veduta nelle Alpi e molto meno in quelle del Piemonte, quindi non mi sembrano accettabili i sinonimi di Bellardi e Pollini (Bellard. App. p. 6. — Pollin. Fl. veron. III. p. 471).

Nephroma australis.

Nephroma australis Richard. Voyag. de l'Astrolab. p. 31. tab. IX. fig. 2. ex Montagn.

Peltigera australis Montagn. Fl. Fernand. in Ann. scienc. natur. ser. 2. IV. p. 86.

Raccolta la prima volta dal Bertero nell'isola *Juan Fernandez*, secondo un esemplare favoritomi dal chiariss. Montagne. Al Chilì presso Valparaiso da esemplare del Rev. D. Girolamo De Negri.

Sporidii ovoideo-allungati, tetrameri con margine assai evidente. Tav. 2. fig. XV.

Somigliantissima alla *N. polaris*, da cui, oltre i caratteri divisati nella *Flora Fernandesiana* del Montagne, si distingue eziandio per la forma degli sporidii.

SOLORINA.

Achar. Lichenogr. univ. I. p. 27. tab. I. fig. 5. 6. Fée Méthod. Lichenogr. p. 52. tab. II. fig. 18. Montagn. Cryptog. canar. p. 104.

Peltigerae Spec. Wallr., Duby, Schaer., Fries, aliorumq.

Apothecia in thalli pagina superiore sparsa, excipulo thallode destituta, tenuia, adnata, primitus exigua strato tenui epidermico mox stellatim irregulariterve rumpente velata, eiusque laciniis saepius persistentibus limbata, perfecta dilatata, plana, orbicularia, ellipticave, vel depresso-saccata, in thalli pagina inferiore pustularum ad instar protuberantia, disco saturate fusca. Lamina proligera ascis tetra-vel octosporis paraphysibusque filiformibus stipatis constituta, hypothecio tenui subtus gonidiis instrato, excepta. Sporidia dimera, seu bilocularia, oblonga, vel ad dissepimentum constricta subdidyma, maturitate plus minusve saturate badia, translucida, episporio tenui limbata.

Thallus foliaceus ambitu varie sectus, horizontalis, subtus tomentosus, pallidus, avenius, fibrillosus, vel (*in* S. crocea) *spongioso-venosus, pulchre colore croceo tinctus.*

Nella *Solorina Despreauxii*, di cui io non ho esemplari, gli apoteci, secondo il chiariss. Montagne, sarebbero anche primitivamente nudi.

L'ipotecio o lo straterello di apparenza ceracea, omogenea, su cui poggia la lamina proligera, nella specie di questo genere pare decisamente costituito dall'epidermide del tallo. Pur nelle Peltigere si direbbe essere bene spesso una continuazione dell'epidermide del tallo, essendovi non poche di esse, nelle quali non mi è mai riescito di trovare un limite spiccato tra queste parti.

Sect. I. — EUSOLORINA.

Apotheciis depresso-saccatis; ascis tetrasporis.

Solorina saccata.

Solorina saccata Achar. Syn. Lichen. p. 8. Bertol. Fl. alp. apuan. in amoen. p. 442. Pollin. Fl. veron. III. p. 402. Savi Bot. etr. IV. p. 166.

Peltidea saccata Achar. Method. Lichen. p. 290.

Peltigera saccata DC. — Duby Bot. gall. p. 596. Wallr. Fl. cryptog. germ. 1. p. 555. Schaer. Spicil. p. 13. Lichen. helv. exsicc. n. 25. Fries Lichenogr. eur. p. 49. Desmaz. Cryptog. de Franc. n. 183. Garovagl. Cat. II. p. 10.

Lichen crustaceus . . . . . Micu. Nov. pl. gen. p. 95. tab. 52. Ord. XXXI.

Sulla terra e sulle rupi muscose nei monti dell'Italia superiore, Sempione, Spluga, monti del lago di Como, colline del Novarese, ecc.

Aschi contenenti solo quattro sporidii. Sporidii più o meno contratti all'altezza del dissepimento. Tav. 2. fig. XVI. *a.* porzione di lamina proligera 400 diam.; *b.* sporidii.

Sect. II. — PLEUROTHEA.

Apotheciis planis, ascis octosporis.

Solorina crocea.

Solorina crocea Achar. Syn. Lichen. p. 8. Desmaz. Cryptog. de Franc. n. 534. Pollin. Fl. veron. III. p. 402.

Peltidea crocea Achar. Method. Lichen. p. 290.

Peltigera crocea Hoffm. — Dub. Bot. gall. p. 597. Wallr. Fl. cryptog. germ. I. p. 555. Schaer. Spicil. p. 12. Lichen. helv. exsicc. n. 24. Fries Lichenogr. eur. p. 48. Garovagl. Cat. II. p. 10!

Cresce sulla terra nelle Alpi più elevate, Sempione, Spluga, monti del lago di Como.

Sporidii biloculari, allungati di color baio-pallido, assai trasparenti, la metà circa meno voluminosi di quelli della specie precedente. Tav. 2. fig. XVII. *a.* segmenti dello spaccato di un apotecio 20 diam.; *b.* porzione di lamina proligera 400 diam.; *c.* sporidii.

Se per ulteriori indagini fosse dimostrato non contenere gli aschi della *Solorina Despreauxii* di Montagne (*Cryptog. canar.* p. 104. tab. VI. fig. 5), che quattro sporidii, la *crocea* potrà essere stralciata da questo genere, e vi si potrà applicare il nome di *Pleurothea*, già proposto nel *Methodus Lichenum* dell'immortale Acharius, quale appellativo di sezione nelle Peltidee.

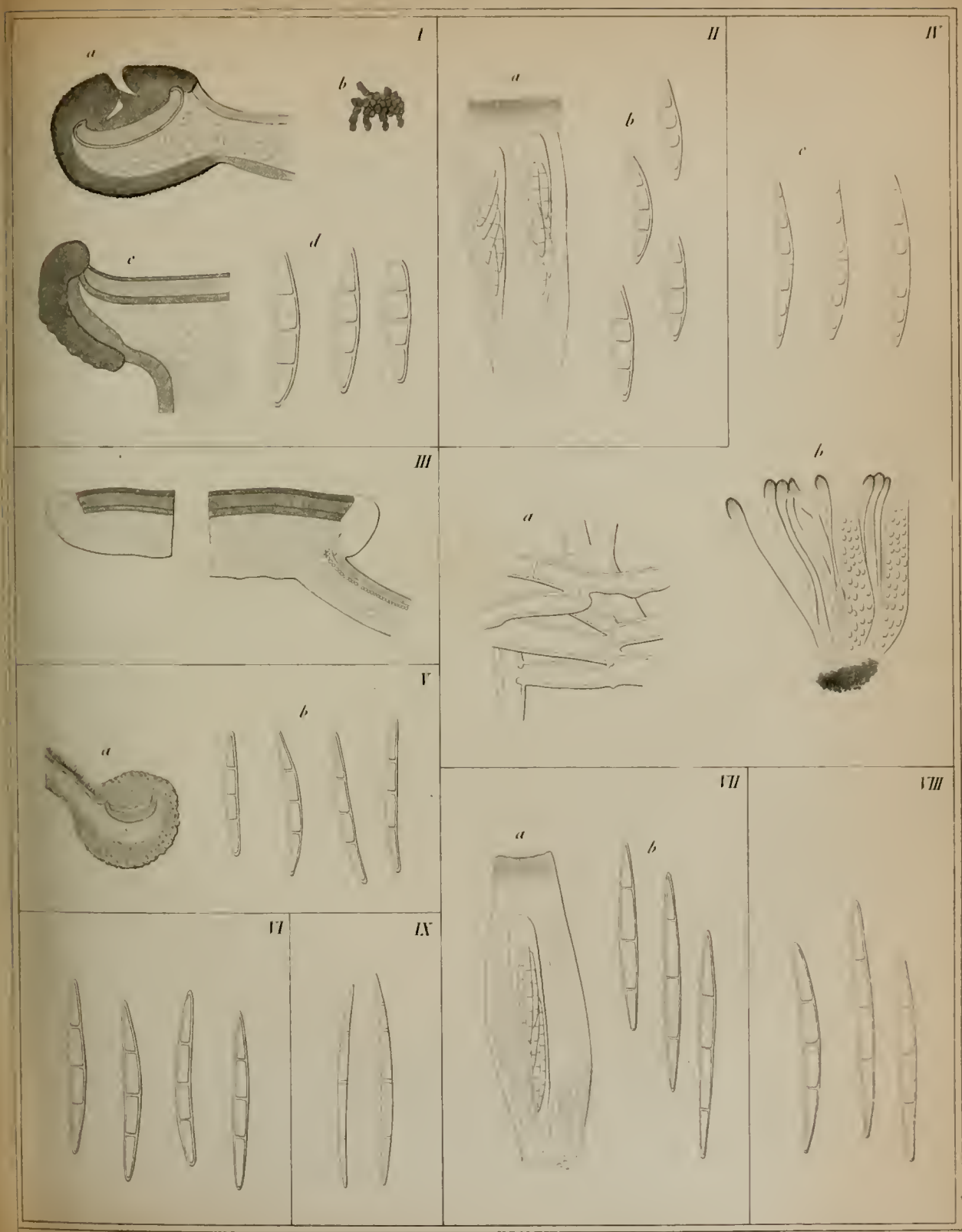
I
a
b
c
d
II
a
b
III
IV
c
a
b
V
a
b
VI
VII
a
b
VIII
IX

NATURAL HISTORY.

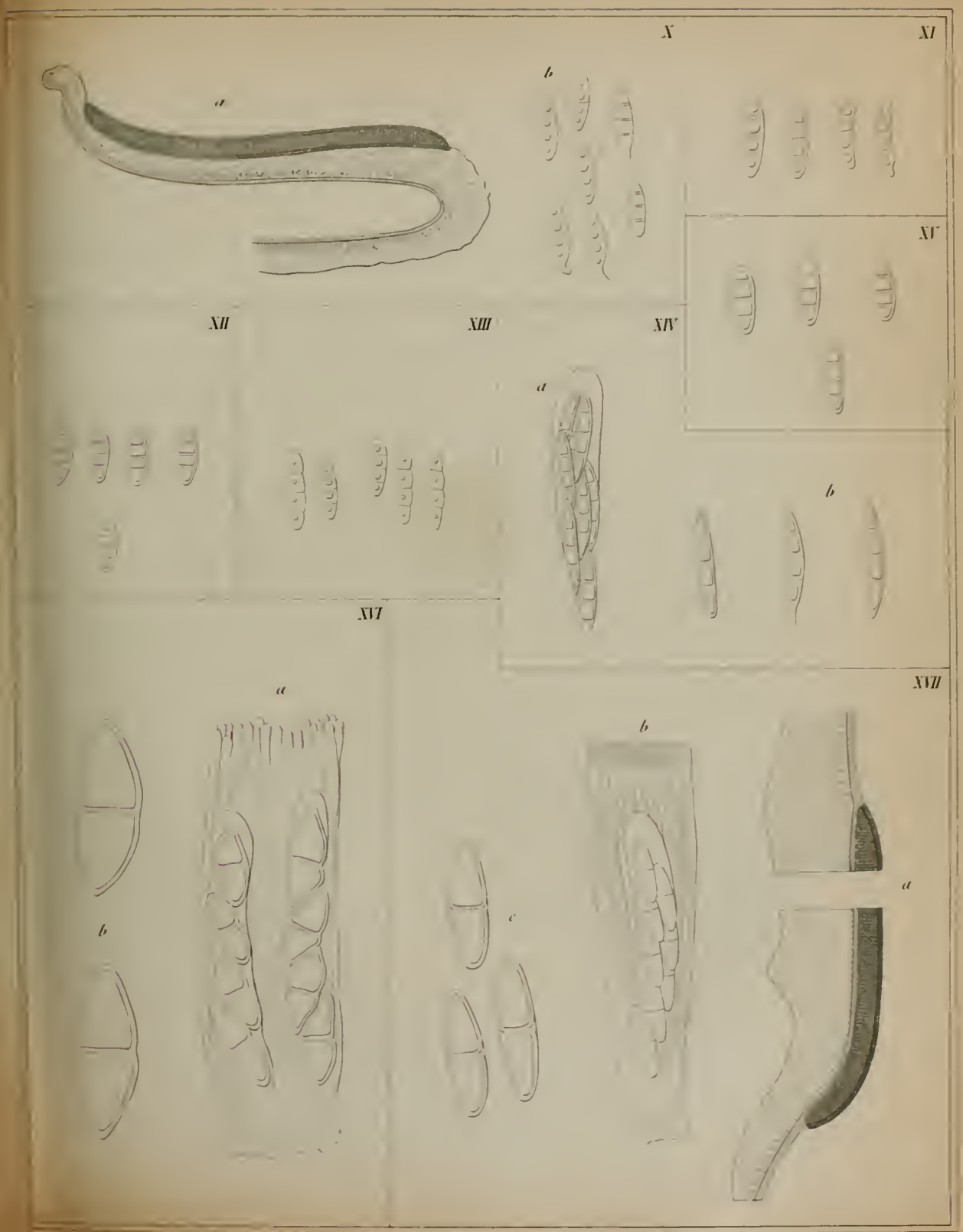
X
XI
a
b
XII
XIII
XIV
XV
a
b
XVI
XVII
a
b
c
b
a

BRITISH MUSEUM
NATURAL HISTORY

OSSERVAZIONI

SUL GENERE STICTA

DI

G. DE NOTARIS

Approvate nell'adunanza delli 14 aprile 1850.

Nel primo numero de'miei Frammenti Lichenografici, inserito nel secondo volume del Giornale Botanico Italiano del Professor PARLATORE, ho proposto di stralciare dal genere *Sticta* la *glomulifera* e l'*herbacea*, poichè in esse si presentano gli sporidii divisi in due logge, mentre nella *pulmonacea* e nella *scrobiculata*, o, per essere più esatto, negli esemplari di queste due specie da me esaminati, risultavanmi di forma notabilmente diversa, divisi in quattro logge, cinti di un episporio assai consistente, e di figura ovoideo-allungata, anzichè cimbiforme.

A quell'epoca (1845-46), tra le varie Stitte da me possedute, solo le sovra indicate mi presentavano apoteci, ma arricchitomi in seguito di nuovi e più importanti materiali, e principalmente di alcune interessantissime specie dei dintorni di Valparaiso, delle quali mi professo debitore all'egregio D. Girolamo DE NEGRI, e concessimi per istudio dall'illustre D. CASARETTO i Licheni da lui raccolti al Brasile, ho dovuto di bel nuovo confessare (1), che sulla sola figura e numero delle concamerazioni degli sporidii, non è possibile di stabilire divisioni naturali e classiche nella famiglia dei Licheni e specialmente nel genere *Sticta*, perocchè in esso le più disparate per varietà di caratteri si rannodano nella forma degli

(1) Giornale Bot. Ital. 2. p. 173.

organi riproduttori, e di ricambio le più somiglianti differiscono talvolta sensibilmente sotto questo rapporto.

Ho pur creduto per un momento di poter ricostituire i gruppi *Lobaria* e *Sticta* nei termini a un di presso nei quali furono sanciti dall'immortale autore della Flora Francese (1), differenziandoli principalmente dalle Cifelle, raccogliendo cioè nel genere *Lobaria* le specie che non ne sono fornite, o nelle quali meglio che constatata ne fu supposta l'esistenza; ma considerate complessivamente le Stitte e confrontatine i singoli rappresentanti in tutte le loro parti, sono riescito alla conchiusione, che nell'attuale stato delle nostre cognizioni Lichenologiche le accennate divisioni non si possono sostenere, che non è ammessibile il genere da me progettato per la *Sticta glomulifera* ed *herbacea*, e che infine non si possono in oggi variare i limiti onde fu primitivamente circoscritto dal celeberrimo Acharius, rifuso dal Delise, accettato dal Fries, dal Montagne, ed indi da tutti coloro che si dilettano di ripetere ciecamente quanto fu già detto dagli altri.

Debbo pur confessare, poichè non uso transigere col mio amor proprio e col mio carattere, che io fui tratto in errore dalla forma larvata degli apoteci negli esemplari della *Sticta pulmonacea* e *scrobiculata* da me posseduti in allora; errore di cui ho potuto chiarirmi notomizzando non ha molto la fruttificazione della *Sticta pulmonacea* della raccolta dello Schaerer (2) nella quale il disco degli apoteci si presenta colle stesse sembianze di quello della *glomulifera* ed *herbacea* e di altre congeneri, e gli sporidii come in esse decisamente biloculari. Bene avea veduto che il Delise nella descrizione della *Sticta pulmonacea* e *scrobiculata* (3), accennava ad una straordinaria condizione dei loro apoteci, ricusando per altro l'ipotesi di Floerke, il quale sostenne non essere gli apoteci stessi nereggianti e scabrosi nel disco, che una specie di *Lecidea* o di *Lecanora* parasitica sul loro tallo, e che il Fries (4), parlando di questa

(1) Stimo quasi superfluo l'osservare che tra le Lobarie io non avrei mai compreso la *perlata*. Di questa specie io fin qui non ho avuto la ventura di vedere esemplari fruttiferi, ma mi basta l'asserzione del chiariss. mio amico D. Montagne (Cryptog. canar. p. 108), che dichiara esserne gli sporidii simili a quelli della *perforata*, per sostenere che la *Parmelia perlata* non potrà mai essere allontanata dalla *tiliacea* e simili, qual siasi il punto di vista da cui si voglia muovere nella sistemazione di questa famiglia.

(2) Lichen helv. exsicc. num. 384.

(3) Monograph. Stict. p. 141. 152.

(4) Lichenograph. eur. p. 54.

stessa anomalia sostituiva un' opinione infinitamente più probabile, derivandola cioè dal parassitismo di un micete, che attaccati gli apoteci, ne sformerebbe il talamio (1). Nè mi era sfuggito, com'è a vedersi ne' miei Frammenti, l'apparenza quasi carbonacea della lamina proligera della *Sticta pulmonacea*, che anzi per le frequenti interruzioni dello strato aschigero parvemi potersi paragonare a quella delle Girofore, e trovatine del resto gli apoteci simili in tutto a quelli delle specie congeneri e per il modo d' inserzione, e per le condizioni dell' escipulo e dello strato midollare sottoposto al talamio, non m' entrava il sospetto rispondere appunto le condizioni da me rilevate alle anomalie segnalate dal Delise e dal Fries. Però, appoggiato alle indicate particolarità e alle differenze rilevate negli sporidii delle quattro specie, da cui mossero quelle prime mie osservazioni, ho creduto di poter proporre il genere *Ricasolia* per la *Sticta herbacea* e *glomulifera*. Poste le quali notizie, il genere *Ricasolia*, fino a che non ci sia possibile di valerci di caratteri di un ordine più elevato nella classazione dei Licheni, non può essere altrimenti sostenuto, e io primo dolente di avere proceduto con alacrità maggiore che non convenisse, io primo il rifiuto.

Da questa mia svista, potrebbe forse avere argomento ad impugnare le proposizioni già da me ventilate, a sostenere tuttavia ch' egli non è possibile lo indurre variazioni nelle massime in oggi generalmente adottate nella classificazione dei Licheni; ma queste eccezioni non sono capitali, non valgono da loro sole a sventare il mio piano, e in esse appunto io trovo nuovi dati per arrivare alla giusta estimazione del valore dei caratteri carpologici, e ne inferisco: *che essendo in un genere di Licheni identiche o pressochè identiche le condizioni del tallo, la struttura e il modo di svilupparsi degli apoteci, simili nella forma gli sporidii, l'essere questi divisi in due o quattro logge, non implica la necessità assoluta di una separazione delle specie che ne lo rappresentano.* Corollario che armonizza coll' altro già da me additato a proposito del genere *Bilimbia*, in cui ho riunito due specie, in una delle quali gli sporidii sono di quattro logge, di sei nell'altra (2). E viceversa, nei generi di Licheni in oggi ammessi, *se in alcuno dei loro rappresentanti si*

(1) Vedi infra l'osservazione alla *Sticta pulmonacea*.
(2) Giornal. Bot. Ital. 2. p. 190. 191.

verificano marcate deviazioni dalla forma dell' apotecio delle specie che ne costituiscono il tipo, se le deviazioni medesime sono accompagnate di una notevole differenza nella struttura degli sporidii, come in fatti generalmente succede, le specie aberranti dovranno essere stralciate. Così il genere *Bilimbia*, i generi *Biatorella* e *Bacidia*, i di cui apoteci e sporidii per molti caratteri differiscono da quelli delle Biatore alle quali furono incorporati, se non oggi, *più tardi sicuramente saranno accettati dai Lichenologi*, i quali, mel presagisce il cuore, procederanno ben oltre all'umile meta che le amaritudini della mia vita e la pochezza del mio ingegno mi hanno segnata.

Ritornando alle Stitte, gli sporidii nella più parte delle loro specie si presentano di figura fusiforme più o meno allungata, e per isfumati passaggi digradano alla forma cilindracea o lineare; però costante è il loro modo di divisione in due o in quattro logge e v' ha pure qualche specie in cui si trovarono bi- o quadriloculari in un asco medesimo. Avvertitamente fin qui io ho tralasciato di parlare del loro nucleo, in cui due essenziali modificazioni si ponno distinguere, il colore paglierino e il fuliggineo; e quando fosse dimostrato che nelle Stitte, il cui tallo è nella superficie inferiore munito di cifelle papillari o citrine, gli sporidii si presentassero invariabilmente di color fuliggineo e paglierini nelle specie che non hanno cifelle, o ne presentano di urceolate e bianchicce, questa particolare condizione del nucleo, a cui sarebbero subordinate le apparenze esteriori del tallo, da cui già si tolsero i caratteri a dividere le Stitte in varie sezioni, questa particolare condizione del nucleo, io dico, potrebbe essere la nota, il carattere singolare che invano fin qui s' è cercato per lo smembramento di questo nobilissimo genere. Io non oso per ora su questa particolarità della condizione del nucleo degli sporidii arrischiare un novello tentativo che ulteriori osservazioni avessero a dimostrare prematuro ed inutile, perchè rimane pur sempre a definirsi se l'assenza delle cifelle in alcune specie sia puramente accidentale o normale, mi basta di avere segnalato questi nuovi rapporti, che si raccomandano altronde all'attenzione dei Lichenologi per il carattere essenzialmente diverso che le cifelle urceolari e papillari ci presentano, ove attentamente siano raffrontate tra di loro. Il colore degli sporidii, mi si permetta di ricantarlo ancora una volta, sottintende una speciale condizione del loro nucleo, fors'anco una essenziale differenza nel suo misto organico; ma al punto di accommiatarmi da questi studii, pei quali di

giorno in giorno mi penuriano i mezzi, io rifuggo dall'intraprendere una nuova serie di ricerche per dar corpo al concetto già da me formolato nelle precedenti mie osservazioni sui pirenomiceti.

Evitando qualsiasi discussione sulla natura, sulle varietà, sulla significazione delle cifelle, perocchè io non ho nulla ad aggiungere a tutto ciò che intorno ad esse opinarono gli autori, mi limiterò ad osservare che i caratteri carpologici onde si distingue il genere *Sticta*, se non sono corroborati da quelli che si possono ricavare dalla condizione degli sporidii, non mi sembrano sempre di tale e tanta evidenza da potere in ogni caso servire a distinguere questo genere dalle Parmelie, e oserei quasi affermare che v'ha tale specie che sta tuttavia intrusa fra le Stitte, più per analogia di forme che per identità di organismo. E se, come già il Delise, si ammettesse che nelle Stitte riscontransi apoteci simili per la forma e struttura a quelli delle Parmelie, delle Usnee, delle Lecanore (1), saremmo ridotti a trarre i distintivi del genere dalla sola morfosi del tallo, il quale, quando pure ciò non ripugnasse ai principii di tassonomia, non ci presenta nelle condizioni di sua struttura un solo carattere che non sia comune all'una o all'altra specie dei generi vicini, poichè nella *Sticta*, n.° 851 *bis* della collezione del D. Casaretto, è perfettamente glabro nella sua pagina inferiore e non ha cifelle. Forse varrebbe per la distinzione di questo genere da' suoi affini, il portamento, o come dicesi la sua fisionomia, ma questo è un dato pur troppo di secondaria importanza, ed è molto difficile il tradurne le espressioni con frasi tollerabilmente spiccate e concise; è un tutt'insieme che l'occhio esercitato può solo concretare, ma a cui non si presta il linguaggio.

« La particolarità di maggior rilievo che ci offrono gli apoteci, nel genere in discorso, è il modo onde procedono, nel maggior numero almeno delle specie, nella loro evoluzione. Il talamio ci si presenta da principio sotto forma di un nucleo, immerso nello strato midollare del tallo, simile direi quasi ne' suoi primi passi all'apotecio di un *Endocarpon*, e talvolta così profondamente, che sporge a guisa di una tuberosità più o meno convessa nella sua pagina inferiore. Sprigionandosi in seguito dallo strato corticale da cui è coperto e rivestito inferiormente da esso nel suo progressivo sviluppo, e più o meno orizzontalmente spianato, riesce in fine

(1) Delis. Monogr. Slict. p. 39. 40.

a costituirsi in apotecio perfetto. Nè lo spessore della lamina proligera, nè alcuna delle modificazioni dell'escipulo, nè le sue forme possono fornire carattere inaccessibile per la distinzione del genere, in quanto che l'escipulo, qualsiansi le forme cui può rivestire sostanzialmente, e già altrove l'ho detto, non parmi differire da quello delle vere Parmelie; com'in esse composto di uno strato epidermico continuo con quello del tallo, com'in esse i gonidii frapposti tra i due strati corticale e midollare dell'apotecio, or mancano affatto, or formano uno straterello più o meno completo sottesso il talamio.

Certamente se si confrontano le Stitte nella esteriore apparenza dei loro apoteci, se si pretendesse tener conto delle relazioni tra il loro margine escipulare e il talamio, della maggiore o minore spessezza della loro parte midollare, del loro modo d'inserzione, si potrebbe scendere a più minuziose distinzioni, ma coteste non avrebbero che un valore secondario, acconce tutt'al più a differenziare le specie. Mirabile fecondità della natura, che con infinite sfumature, così nelle forme del tallo che nelle parti degli apoteci, irride bene spesso ai tentativi coi quali ci sforziamo di classificare le specie di questa famiglia; per cui, o sia che il loro vero carattere ci sfugga, o che realmente non vi abbiano termini a differenziarne i tipi, veggiamo gli studiosi toccare agli opposti estremi, sminuzzare e confondere, prima di avere esauriti tutti i mezzi che ci sono concessi per arrivare alla scoperta del vero!

In quanto alla posizione degli apoteci, sebbene vi abbiano molte specie nelle quali ricorrono marginali e centrali, è forza il confessare che il loro abituale sviluppo dai margini del tallo, accenna una modalità tutta propria di questo genere; ma a cui non è dato seguire in tutte le fasi di sua evoluzione una specie, riesce impossibile il sorprendere in atto il segreto delle più ovvie aberrazioni, e lo sbizzarrire in ipotesi per darne ragione non vantaggia di un sol punto la scienza.

Premesse queste poche notizie, è superfluo il dire che i risultamenti a cui è riescito il chiarissimo Fée (1) non possono essere accettati, poichè

(1) Les deux modifications de forme dans la structure des thèques: l'une fournie par les Sticta à cyphelles (*Sticta*), l'autre par les Sticta dépourvues de cyphelles (*Lobaria*), sfuggono a' miei sensi, e mi fanno tuttavia persistere nella opinione che le teche od asche per se stesse non possono quasi mai servire alla distinzione di un genere. Ved. Fée *Ess. Cryptog. Suppl. p.* 125, e i miei *Framm. Lichenogr.* nel *Giorn. Bot. Ital.* 2. *p.* 176.

niuna separazione parmi ammissibile nelle specie di questo genere, fuor quelle desunte dalla condizione del nucleo degli sporidii, cioè delle Stitte munite di cifelle sorediiformi e delle specie delle cifelle urceolate o scutelliformi bianchicce, rilegate per intanto in sezioni provvisorie o di osservazione le specie tutte nelle quali le cifelle non furono ancora osservate.

Nella oscillazione infine delle opinioni sul valore dei caratteri della fruttificazione di alcune tra le specie di questo genere, le stravaganze di coloro che si dilettano di condurre la scienza a ritroso non meritano l'onore di essere confutate.

Fo seguire l'enumerazione delle Stitte di cui posseggo od ho veduti esemplari fruttiferi, fatta ai Lichenologi, i quali hanno la ventura di avere a loro disposizione migliori materiali di studio che qui non sono, la preghiera di non volermi tacciare di trascurataggine, se per avventura proponessi come nuove delle specie già da essi conosciute o descritte.

STICTA

Achar. Syn. Lichen. p. 230. Fries Lichenograph. eur. p. 49. Delis. Monogr. Stict. p. 35. Montagn. Cryptog. canar. p. 105 et Voyag. au pol. sud. p. 183.

Lobaria et Sticta DC. — Sticta et Ricasolia DNtrs. — Parmeliae Spec. Wallr. !! Parmeliae et Peltigerae Spec. Schaer. !!

Apothecia plerumque marginalia vel centralia marginaliaque, primum nuclei instar in strato thalli medullari plus minusve demersa, dein sensim sensimque liberata, explanataque, perfecte scutelliformia, disciformiave, peltata, excipulo a thallo effformato corticatoque, thalamium plus minusve excedente marginata, disco badio-rufescentia vel fusco-atra. Lamina proligera ascis octosporis, paraphysibusque copiosis stipatis cohaerentibusque composita, hypothecio tenui subtus saepius agonimo suffulta. Sporidia elongata, ovoideo-oblonga, fusiformia, baculiformiaque, dimera aut tetramera, seu 2- vel 4-locularia, episporio tenui limbata, nucleis pallide lutescentibus vel fuligineis.

Thallus foliaceus in planum expansus, vel frondosus subinde stipitatus, coriaceus, cartilagineusve, supra plerumque glaber, subtus tomentosus cyphellis urceolatis vel sorediiformibus vel papillaribus, rarius deficientibus praeditus, rarissime utrinque nudus.

Sect. I.

Cyphellis flavidis vel pallide citrinis sorediiformibus, vertice nempe plerumque pulverulentis: sporidiis dimeris vel tetrameris fuligineo-fuscescentibus.

Sticta hirsuta.

Sticta hirsuta Montagn. Fl. Fernandes. in Ann. scienc. natur. ser. II. IV. p. 89. et Cryptog. in Voyag. pol. sud. I. p. 188. tab. XV. fig. 2. eximia!

Sticta obvoluta Achar. Syn. Lichen. p. 235. ex Hook. f. Cryptog. antart. p. 220.

Nei dintorni di Valparaiso, da una collezione di Crittogame Chilensi del Rev. D. Girolamo De Negri.

Sporidii fusiformi tetrameri di colore olivacco-fosco, per lo più difformi, così nei loro contorni che nella configurazione delle loro logge. Tav. 1. fig. I. sporidii ad un ingrandimento di 700 diametri.

Rarissime veggonsi le cifelle nel mio esemplare, conformi nondimeno alla descrizione che di esse ne ha data il Montagne. Forse non è inopportuno il riflettere che nella pagina inferiore di alcuni dei lobi del tallo, principalmente se svestiti del tomento di cui sono coperti, si riscontrano delle piccole escoriazioni, che di leggieri si potrebbero scambiare per vere cifelle urceolari. Desse a mio avviso dipendono da erosioni della sostanza corticale e midollare del tallo fatte da qualche insetto, giacchè havvene di molto vaste, sinuose e confluenti. Di qui forse le discrepanze degli autori sui caratteri tolti dalle cifelle. La tavola di Montagne rappresenta al vivo l'aspetto e i caratteri di questa importantissima specie.

Sticta orygmaea.

Sticta orygmaea Achar. Method. Lichen. p. 280. Syn. p. 232. Delis. Stict. p. 41. tab. I. fig. 5. mala. Montagn. Cryptog. in Voyag. pol. sud. I. p. 190. tab. XV. fig. 1. eximia! Hook. F. Cryptog. antart. p. 85 et 220.

Presso Valparaiso, dalla Collezione del Rev. De Negri.

Sporidii allungati, inequilateri, dimeri, di color baio-fuliggineo. Gli

aschi tra parafisi strettamente coerenti tra loro. Tav. 1. fig. II. *a.* porzione della lamina proligera 400 diam.; *b.* sporidii 700 diam. (1).

La tavola di MONTAGNE è veramente espressiva ed esatta, e giacchè me ne se presenta l'occasione, mi sia permesso di tributare a quest'ottimo e benemerito mio amico l'espressione della mia gratitudine per i materiali di cui mi è sempre stato cortese e per il dono di tutte le sue importantissime pubblicazioni.

STICTA ENDOCHRYSA.

Sticta endochrysa DELIS. Stict. p. 43. tab. I. fig. 1. rudis. HOOK. F. Crypt. antart. p. 219. tab. CXCV. fig. 2. optima!

Nella collezione di Crittogame chilensi del Rev. DE NEGRI.

Sporidii allungati, cimbiformi o inequilateri, tetrameri. Dalla figura 9 della tavola citata della Crittogamia antartica.

Non dissimulerò che io non ho potuto vedere gli sporidii di questa specie, essendo che il mio esemplare non reca apoteci perfetti; pure, quantunque non sia cenno del colore degli sporidii, nè colorita la figura che li rappresenta nell'egregia opera del chiarissimo HOOKER, di un esemplare della quale vo debitore all'illustre BERKELEY, non esito collocarla in questa I.ª sezione, perchè un carattere, se io ben mi appongo, sottintende l'altro.

STICTA AURORA.

S. thallo papyraceo tenui in planum expanso, varie dissecto, lobis lobulisque sinuato-crenatis, repandis, contiguis, margine saepius invicem se tegentibus, sub lente ciliolatis, supra glabro, crebre punctato-scrobiculato, dilute glauco-lateritio, facie inferiore subconcolore, tomento crispulo, centro fuscescente, ambitus versus rariore, pallidioreque obsito; cyphellis minutis creberrimis, verruciformibus, vertice excoriatis, pulverulentis, dilute citrinis; apotheciis papyraceis, plerisque marginalibus, thalli lobulis interdum productis oblique adnatis, iunioribus concavis, margineque inflexis sub lente extus scabris, hirtellis, ciliatisque, demum

(1) L' ingrandimento degli sporidii è sempro il medesimo per tutte le figure che accompagnano questo lavoro.

ampliatis subsinuosis, corrugatis, glabratisque, disco castaneo-fusco laevi, margine tenui integro, tandem a thalamio secedente, latiusculo, crispatulo instructis, in sicco subcomplicato-conniventibus reflexisve; sporidiis fusiformibus tetrameris dilute fuligineis. Tav. 1. fig. III.

Nelle selve dei monti *dos Orgaos* nella provincia di Rio Ianeiro. — N.° 2433 della collezione di piante Brasiliane fatta dal chiarissimo D. Casaretto nel 1839.

Per la forma e la consistenza papiracea e il modo di inserzione degli apoteci e per la loro tendenza ad arrovesciarsi verso la pagina inferiore del tallo, questa specie si accosta alla seguente. Ne differisce per altro immensamente per il tallo molto più tenue e flessibile di colore di mattone diluito, segnato di impressioni puntiformi, decisamente tomentoso nella sua pagina inferiore, per le cifelle minute verruciformi, polverulenti, e di color paglierino nel vertice e più ancora, trasandate le forme del tallo, per gli apoteci esteriormente scabri, e per lo strato midollare del tallo biancheggiante. Per quest' ultimo carattere si distingue altresì dalla *crocata*, *aurata*, *aurigera*, *rufa*, *gilva* e simili, che sarebbe superfluo il qui chiamare a rassegna.

Nella *Sticta Aurora* il tallo presenta il medesimo colore in amendue le sue superficie, colla differenza nondimeno che la superiore è un cotal poco glaucescente e lucida, opaca l'altra e tomentosa, e punteggiata per le numerose cifelle di cui è munita. I lobi fertili del tallo a mano a mano che gli apoteci si vanno ampliando, riescono sempre più sporgenti, e a segno di simulare talvolta i lobi fruttiferi del tallo di alcune Peltigere.

Sticta clathrata.

S. thallo cartilagineo rigido, lobato, ambitu lacero-laciniato, polymorpho, foraminibusque amplis rotundatis irregularibusque pertuso, supra glabro, lacunoso-reticulato, humecto olivaceo-virescente, in sicco e glauco-livido-fuscescente, subtus variegato, flavido, vel ochraceo-fuscescente, rugoso, scabro, tomento tenui, coacto, vix nisi sub lente conspicuo vestito, intus luteo; cyphellis sorediiformibus, creberrimis, prominulis, primum pustulaeformibus lividis, demum vertice excoriatis, pulverulento-citrinis; apotheciis apice lobulorum thalli oblique adnatis, papyraceis, iunioribus scutellaeformibus, plerumque resupinatis, tenuiter crenulato-marginatis, sinuosis, plicatisve, adultis explanatis, horizontalibus, sinuosis,

lacerisve; excipulo subtus rugoso, thalamium disco atro-fuscum, collabescens conspicue superante excoriatoque lutescente, late obliqueve limbatis; sporidiis fusiformibus, oblongisve, tetrameris, fuscescentibus, rectis, curvatisve. — Tav. 1. fig. IV.

Questa specie fu raccolta a S. Sebastiano presso Rio Janeiro dal D. Casaretto, e reca il N.° 172 *bis* nella di lui collezione.

Le espansioni del tallo negli esemplari che io ho a mano, uguagliano 5- in 6 centimetri nel loro maggiore diametro. Così bizzarre sono le forme del tallo, che io non ho frasi ad esprimerle convenientemente; le sue perforazioni, onde in qualche parte si potrebbe rassomigliare alle frondi dell'*Encoelium clathratum*, nascono dalla confluenza e successivo prolungamento de' suoi lobi. Le due pagine vedute ad occhio nudo, appariscono glabre, nondimeno l'inferiore è vestita di un tomento finissimo e fitto tra cui sporgono i soredii che, scortecciati nel loro vertice, assumono la figura di pustole polverulenti e sulfuree. Gli apoteci si sviluppano dalle estremità dei lobuli periferici e vi stanno obliquamente attaccati, o, meglio, eccentrico è il punto di loro inserzione, e siccome da principio il loro lato maggiore si trova ripiegato sull'esteriore, così presentano in certo qual modo l'aspetto degli apoteci della *Nephroma*. Raggiunto il loro massimo sviluppo, 5-6 millimetri di diametro, si spianano orizzontalmente, si stracciano nel loro contorno, e prevalendo lo sviluppo dell'escipulo a quello del talamio, o sia che il talamio si stringa in se stesso, il margine escipulare risulta molto più largo che negli apoteci immaturi, e qua e là screziato di sprazzi giallognoli, dipendentemente dalle accidentali scalfiture o screpolature dello strato epidermoidale di cui è vestito. Gli apoteci veggonsi spesso collocati nella parte centrale del tallo, ma si può credere, in vista del modo con cui i di lui lobi procedono nel loro svolgimento, si può credere ripeto, essere stati essi pure marginali nei loro primordii, nè riescire in progresso centrali, se non se per la graduata confluenza dei segmenti prodotti dal tallo dopo la loro apparizione.

Molti rapporti ha questa specie colla *Sticta crocata* e coll'*aurata* di Eschweiler, ma troppe sono le differenze che ne l'allontanano per potersi decidere a considerarla quale una semplice loro variazione, o quale un anello di congiunzione di queste due forme.

Sticta Zeyheri.

S. thallo cartilagineo-rigido, profunde dissecto, segmentis subdichotome-flabellato-laciniatis, laciniis lato linearibus canaliculatis, margine apiceque sinuoso-lobulatis, undulatisque, supra umbrino, glabro, lacunoso, rimulosoque, subtus tomento denso, crasso, centro saturate fusco, ambitu cinereo obsito, intus albido; cyphellis immersis, minutis, citrinis, pulverulentis; apotheciis marginalibus, disciformibus, parvis, disco atro-fuscis, margine denticulato angusto cinctis; sporidiis dimeris oblongis, cymbiformibusque, fuligineis. Tav. 1. fig. V.

Sticta gilva Zeyher herbar.

Da un esemplare del Capo di Buona Speranza, favoritomi dal chiarissimo Zeyher.

I segmenti primarii del tallo hanno 4 centimetri di lunghezza, le loro divisioni tutt'al più mezzo centimetro. Gli apoteci uguagliano appena 2 millimetri nel loro diametro.

Dalla *Sticta gilva* si distingue agevolmente per lo strato midollare del tallo di colore biancheggiante e non citrino (Montagn. Cryptog. in Voyag. au pol. sud. I. p. 189), per gli apoteci piani col margine denterellato.

A nessun' altra delle specie di questa prima divisione potrebbe essere paragonata, nè alla *Sticta crocata* a cui fu già riferita la *Sticta gilva* dal celebre Acharius ed anche recentemente dal chiariss. Hooker iuniore, il quale assevera *the var. gilva is only a varietas, without the pulverulent lines on the upper surface* (Cryptog. antart. p. 219).

Sect. II.

Cyphellis concavis urceolatisve, albidis, pallidisve; sporidiis dimeris vel tetrameris, pallide hyalino lutescentibus.

Sticta caulescens.

S. thallo e basi stipitiformi sublignosa, sursum dilatata, subpalmatim fasciculatimque frondoso, frondibus subrosulatis, cartilagineis, rigidis, erecto-patulis, cuneato-flabellatis, obovatisve variis, lobatis, palmatifidis, lacerisve, subinde foraminibus magnis fenestratis, inferne crassioribus,

angustatis, canaliculatis, subpetiolatisque, supra laevibus, glaucescentibus, subtus ochraceis, tomento tenui dense coacto obsitis, venisque evanescentibus subcostatis, lobulis rotundatis, oblongis, obovatis, integris, sinuoso-lobatis polymorphis; cyphellis minutis concavis, immersis, pallidis, vix ore protuberantibus; apotheciis sparsis, adpressis, iunioribus disciformibus, adultis badio-fuscis disco convexis, margine tenui subevanescente instructis; sporidiis elongatis, utrinque obtusis, rectis, curvatisve, dimeris, pallide lutescentibus. — Tav. 1. fig. VI.

Al Chilì presso Valparaiso, dalla collezione del Rev. De Negri.

Il tallo spiegato orizzontalmente ha 10-12 centimetri di larghezza, gli apoteci adulti 3 millimetri al più di diametro.

Le frondi o segmenti del tallo prese nel loro insieme compongono un cespuglietto o cesto portato sur uno stipite di consistenza legnosa, di circa un centimetro e mezzo di lunghezza, come se il tallo risultasse di più frondi saldate mutuamente per formare un torso comune stipitiforme. Svariatissime nelle loro forme, tutte si presentano inegualmente angustate alla base e scanalate, ed ivi maggiore n'è la consistenza, per cui vedute nella loro faccia supina, in grazia appunto della spessezza maggiore e della convessità risultante dall' incurvamento dei loro margini, sembrano percorse da una forte nervatura, che gradatamente svanisce a misura si vanno spianando, nè mai oltrepassa la metà della loro lunghezza.

Non regge il confronto di questa specie colla *Sticta filicina;* forse merita appena di essere paragonata alla *S. Menziesii* di Hooker e Taylor (Cryptog. antart. p. 86), alla *latifrons* di Richard, e alla *filicina α.* di Montagne (Fl. Fernand. p. 89); ma nella *Menziesii* le cifelle sono gialle, gli apoteci adulti concavi; nella *latifrons* gli apoteci di color pallido giallo-rossiccio; la *filicina* infine della *Flora Fernandesiana* per la sua somiglianza colla *damaecornis* da questa immensamente si scosta.

Sticta Biatora.

S. thallo frondoso cartilagineo, crasso, fragili; segmentis caespitosis, erectis, late flabellato-cucullatis, liberis vel basi coalescentibus, ambitu obtuse irregulariterve sinuato-lobatis, concoloribus, fulvis, supra laevibus, glabris, subtus a basi fuscescente venosis, venisque evanescentibus confluentibusque obiter reticulato-rugosis, tomento tenui, raro, subfurfuraceo adspersis vel demum calvescentibus; cyphellis urceolatis, pallidis,

ore prominulo; apotheciis periphericis creberrimis, sparsis, contiguisve, adpressis, patellaribus, fuscis, iunioribus concaviusculis, tenuiter marginatis, adultis, disco marginem subexcedente convexiusculis, difformibusque; sporidiis hyalino-luteolis, dimeris, oblongis, rectis, leniterve curvatis. — Tav. 1. fig. VII.

Dalle coste del Chilì, dalla collezione del Rev. De Negri.

Segmenti del tallo molto robusti e resistenti, procedenti da una base comune, saldati mutuamente nella parte loro inferiore o distinti, foggiati a ventaglio, irregolarmente frastagliati nel loro contorno ed accartocciati. La loro lunghezza è di 5 in 6 centimetri. Gli apoteci numerosissimi, ravvicinati, dapprima regolari, disciformi, leggermente concavi, poi svariatissimi, orbicolari, allungati, angolosi, reniformi, di varie dimensioni, ma non mai di diametro maggiore di due millimetri. Si direbbero gli apoteci di una Biatora.

Rassomiglia questa specie per alcuni caratteri alla precedente, ma ne differisce per la forma, la spessezza, il colore, per le venature della pagina inferiore del tallo, per gli apoteci, per gli sporidii sensibilmente più piccoli.

Sticta macrophylla.

Sticta macrophylla Delis. Stict. p. 110. tab. X. fig. 42?

Sulle rupi del monte *Gavia* presso Rio Ianeiro. — Collezione del D. Casaretto, N.° 1332.

Sporidii fusiformi, tetrameri, di colore paglierino. — Tav. 1. fig. VIII.

Tra le molte forme di *Sticta damaecornis* raccolte al Brasile dal chiariss. D. Casaretto, questa sola che parmi potersi riferire alla *macrophylla*, valutando più le frasi della descrizione del Delise che non la figura ch'egli ne ha data, è fornita di apoteci. Ammetto che non vi è limite spiccato di distinzione tra questa e la forma tipica *corniculata* della *damaecornis*, poichè spesso in un medesimo esemplare si trovano riuniti i due modi di divisione dei segmenti del tallo, ma non avendo esemplari fruttiferi di tutte e due le varietà, preferisco provvisoriamente di mantenerle distinte.

Sticta plumbea.

Sticta plumbea Mougc. — ex Delis. Stict. p. 109. tab. IX. fig. 41.

Nelle selve dei monti *dos Orgaos* nella provincia di Rio Ianeiro. — Collezione del D. Casaretto, N.° 2428.

Sporidii ovoideo-allungati, od allungato-fusiformi, dimeri di color paglierino. Tav. 1. fig. IX.

Oltre i caratteri esposti dal Delise, si può distinguere per gli sporidii, che tanto nella precedente, quanto nella *damaecornis* sono quadriloculari (Montagn. Cryptog. Canar. p. 107).

Sticta diluta.

S. thallo papyraceo in planum expanso, profunde diviso, segmentis sinuato-corniculatis, truncatisve, pulchre sub lente ciliolatis, supra laevi nitidulo, plumbeo-lutescente, in ambitu fumoso, subtus tenuiter aequaliterve tomentoso fusco-sublutescente; cyphellis urceolatis pallidis creberrimis, margine tenui prominulo; apotheciis minutis, sparsis, marginalibus, demum disciformibus, disco saturate fusco, planiusculo, margine tenui thallo concolore ruguloso cinctis; sporidiis dimeris hyalino-lutescentibus, cymbaeformibus. — Tav. 1. fig. X.

Sul tronco degli alberi nelle selve presso Rio Ianeiro. — N.° 786 della collezione di piante Brasiliane fatta dal chiariss. D. Casaretto.

Le divisioni primarie del tallo hanno 5-6 centimetri di lunghezza, i loro lobi variano nella larghezza tra i 5 e i 10 millimetri, e si possono fino a un certo punto rassomigliare per la loro figura al N.° 47. B. della Iconografia di Delise, che rappresenta la *Sticta flavescens*. Il colore della pagina superiore del tallo è plumbeo giallastro, non senza lucentezza.

Sect. III.

Cyphellis nullis? vel rarissimis?

A. Sporidiis fuligineis.

Sticta glomulifera.

Sticta glomulifera Delis. Stict. p. 129. tab. XV. fig. 54.
Lobaria glomulifera Hoffm. — DC Fl. Fr. 2. p. 404.
Parmelia glomulifera Achar. Lichenogr. univ. p. 457.
Parmelia amplissima Schaer. Spicil. p. 450.
Ricasolia amplissima DNtrs. Framm. Lichenogr. in Giorn. bot. Ital. 2. p. 179.

Sporidii leggermente fuligginei, dimeri allungato-fusiformi, spesso curvati. — Tav. 1. fig. XI. *a.* porzione della lamina proligera 400 diam., *b.* sporidii; fig. XII. *a.* spaccato di un apotecio nei primi momenti del suo sviluppo: *b.* porzione di uno spaccato di un apotecio perfetto, di grandezza venti volte maggiore del vero.

B. Sporidiis hyalino-lutescentibus.

Sticta herbacea.

Sticta herbacea Achar. Syn. Lichen. p. 341. Delis. Stict. p 132. tab. XVI. fig. 56.
Lobaria herbacea DC. Fl. Fr. 2. p. 403.
Ricasolia herbacea DNtrs. Framm. l. c. p. 180.
Tav. 1. fig. XIV. Sporidii.

Veggasi nel Giornale Botanico il citato mio Frammento lichenografico per gli altri sinonimi e per la provenienza degli esemplari della mia raccolta. Di queste due specie solo la prima è stata trovata in Italia. In esse l'esistenza delle cifelle è tuttora problematica, rarissime od accidentali diconsi dal celebre Fries; nulle nella *Sticta glomulifera*; rarissime, minute, membranose, biancheggianti nell'*herbacea* dal Delise. Tuttochè io non abbia il vezzo d'impugnare le asserzioni di così autorevoli scrittori, non lascerò di dire, parermi molto probabile, siano state prese per vere

cifelle, in queste due specie, le minute escoriazioni che talvolta si riscontrano nella pagina inferiore del loro tallo. Tali per lo meno denno essere le macchiette nude, puntiformi, bianchissime della *Sticta glomulifera* alle quali allude lo Schaerer. Nel mio modo di vedere la scoperta di vere cifelle, nell'una o nell'altra di queste specie, sarebbe un vero acquisto per la giusta estimazione del valore tassonomico di questa parte del tallo, imperocchè se si riesce a stabilire *in modo assoluto* che vi hanno in questo genere delle specie, oltre la *pulmonacea* e consimili, che di loro natura e costantemente ne sono sprovvedute, io quasi non avrei difficoltà a riguardare i caratteri desunti dalle cifelle, come equipollenti in valore a quelli delle parti della fruttificazione. Se definitivamente si constatasse che la *Sticta glomulifera* n'è mancante, potrebbe almeno per questa specie rivivere il genere *Ricasolia*, e si potrebbe appoggiare di molti caratteri non contando gli sporidii. Ma cotesto non può essere che un desiderio, e più in là non mi spingo.

Sticta glaberrima.

Sticta glaberrima Laur. in Linnaea??

Sul tronco degli alberi nelle selve dei monti *dos Orgaos* nella provincia di Rio Ianeiro. — Casaretto Erbario Brasiliano N.° 851 *bis*.

Nel primo volume della *Flora brasiliensis*, p. 213, è riportata dal chiariss. Eschweiler, quale una delle variazioni della *Sticta damaecornis*, una *Sticta glaberrima* di Laurer, e non trovandomi in grado di poter stabilire se l'accennata *Sticta glaberrima* sia identica con questa specie della collezione dell'egregio D. Casaretto, come parrebbe potersi dedurre dal nome specifico che ad essa pure conviene, mi accontento indicarne i caratteri, onde evitare possibilmente un inutile scialacquo di nomi; protestando una volta per sempre, che dovunque mi sia accaduto di caricare di un nuovo appellativo specie da altri già descritte, giammai lo feci avvertitamente, o se l'ho fatto talvolta avrò creduto di averne le mie buone ragioni.

La *Sticta* N.° 851 si accosta per le forme del tallo agli individui indicati più sopra col nome di *Sticta plumbea*, tranne che i suoi segmenti sono tutti uniformi, sinuoso-lobati e secondariamente crenati, non mai prolungati e frastagliati sul fare di quelli della *damaecornis*. Il tallo è coriaceo, levigato, di color glauco affumicato nella pagina superiore,

nell' inferiore glabro, bianco appannato, leggermente rugoso, senza cifelle. Gli apoteci marginali, disciformi, piani od appena leggermente concavi, di color baio nel disco, circondati di un orlo prominente ed intero, non protuberano nella faccia inferiore del tallo, qualmente si vede nell'*herbacea* ed in altre congeneri. Gli sporidii sono fusiformi, dimeri, di color paglierino. — Tav. I. fig. XV.

Concesso essere questa specie identica colla *glaberrima* di Laurer, non lascierò di osservare, ch' essa differisce dalla *damaecornis* e dalla *macrophylla* per gli sporidii biloculari. I caratteri tratti dalla forma degli sporidii saranno forse incompetenti per la distinzione di specie affini, pure non devono essere del tutto disprezzati, e se non erro basterebbero a dimostrarlo le tavole delle quali il presente lavoro è accompagnato.

Sticta Casarettiana.

S. thallo papyraceo in planum expanso varie lobato, lobis lobulisque sinuato crenatis, supra glauco cinerascente nudo, laevi, vix lacunoso, subtus pallido in ambitu dilutiore glabrato, caeterum tomento fuligineo, parte centrali densiore vestito, eoque deciduo granulato-aspero; cyphellis nullis; apotheciis plerisque marginalibus, remotis, rarius approximatis, iunioribus scutellatis, demum dilatatis, concaviusculis, amplis, disco badio-fuscis, sub lente subtiliter rugulosis, subtus subfurfuraceis, margine discum insigniter excedente foliaceo, lacero-lobato, crenatoque-undulato limbatis; sporidiis baculiformibus tetrameris, hyalino-lutescentibus, polis obtusis. — Tav. I. fig. XIII.

Sul tronco degli alberi nelle selve dei monti *dos Orgaos* nella provincia di Rio Ianeiro. Nella collezione del chiariss. D. Casaretto sotto il N.° 851.

Tallo di sei in otto centimetri di larghezza; gli apoteci maturi, il loro larghissimo margine compreso di 6-8 millimetri di diametro. La superficie inferiore del tallo, glabra e levigata nel suo contorno è di color pallido, e velata di un tomento fuligginco, piuttosto rado, fioccoso, svestito, il quale si presenta gremito di tubercoletti minutissimi, costituiti, se m'appongo, dalla base persistente dei fiocchetti del tomento medesimo, e per niun conto paragonabili a cifelle.

Io non saprei a quale delle specie della Monografia del Delise si potrebbe paragonare la *Sticta Casarettiana*.

Se si volesse sottilizzare sulla forma degli sporidii, questa specie potrebbe fornire il tipo di un nuovo genere; ma valutando la sostanza anzichè le apparenze, io trovo non esservi alcuna essenziale differenza di struttura tra uno sporidio allungato o fusiforme, o baculiforme, quando come nel caso presente sono identici il modo di divisione e il colore del nucleo.

Sticta pulmonacea.

Sticta pulmonacea Achar. Lichenogr. univ. p. 449. Syn. p. 233. *a.* Delis. Stict. p. 139. tab. XVII. fig. 60. *a.* Fries Lichenogr. eur. p. 53. Garovagl. Cat. II. p. 11.

Parmelia pulmonaria Schaer. Spicil. p. 480. Lichen. helv. exsicc. N.° 384.

Lichen arboreus seu Pulmonaria Mich. Nov. pl. gen. tab. 45.

Mancano tuttavia nel mio erbario di Licheni italiani, esemplari identici al tipo di questa specie, simili cioè alla figura della tavola 45 di Micheli, ed al N.° 384 della Lichenoteca dello Schaerer, da cui ho ricavato la figura degli sporidii di questa specie. La *Sticta pulmonacea* dei fageti dell'Apennino ligustico, delle colline dei dintorni di Genova, della Capraia, della Sardegna, corrisponde esattamente alla forma rappresentata dal N.° 641 delle Crittogame di Francia dell'illustre Desmazières, dal N.° 9 del I.° fascicolo di Licheni essiccati del Delise: differisce dall'*elvetica* per un fare più grandioso, e la maggior tenacità e robustezza del tallo, la cui superficie superiore è di colore olivaceo-fosco anzichè verdeggiante, con lacune molto ampie e profonde; l'inferiore non di rado, ed in ispecie nelle soleature, vestita di tomento fuliggineo; il contorno diviso in lobi assai larghi, angolosi, bizzarramente frastagliati, o talvolta arrotondati, per cui meglio alla *linite*, che alla vera *pulmonacea*, si direbbe appartenere, e per vero gli individui novelli molto malagevolmente dalla *linite* si distinguono.

Sporidii allungati od ovoideo-allungati dimeri di colore paglierino. — Tav. 1. fig. XVI. *a.* sezione di un apotecio 20 diam., *b.* sporidii.

Fin qui io non ho potuto procacciarmi esemplari fruttiferi e perfetti della *Sticta sylvatica*, raccolta nelle alpi Apuane dal Prof. Bertoloni e nei monti del Comasco dal chiariss. Garovaglio; della *Sticta Dufourii* Delise di Corsica; della *Sticta scrobiculata* della quale ho raccolto più volte individui bellissimi nelle colline dei dintorni di Genova e particolarmente nelle selve di Struppe.

Negli esemplari della *Sticta pulmonacea* dell'Apennino, nella *Sticta scrobiculata* N.° 10 del I.° fascicolo di Licheni di Delise, negli esemplari della selva di Bricquebec raccolti dal chiariss. Lenormand sono frequenti gli apoteci, ma sformati nel colore e superficie del disco, dipendentemente dal parassitismo di un fungillo che ne attacca la lamina proligera, siccome fu avvertito dal celebre Fries e indicato nelle brevi notizie premesse a questa Memoria. Il quale fungillo e per i suoi caratteri e pel modo di crescere, può essere per intanto classificato tra le *Sphaeria* e definito come segue:

Sphaeria *(concrescens)* Stictarum.

S. stromate nigrescente, superficie rugoso-scabrido, pyreniisque concrescentibus, subrotundis, contiguis, confluentibus innatis, ostiolis minutissimis vix lente perspicuis; nucleo pallido, ascis clavatis octosporis, paraphysibusque copiosis filiformibus inextricabilibus composito; sporidiis oblongis quadrilocularibus, limbo tenui diaphano cinctis, nucleolis hyalino-lutescentibus.

La *Sphaeria epicymatia* di Wallroth (Fl. Cryptog. germ. II. p. 775) cresce pure parassitica sul disco degli apoteci di molti Licheni, ma sembra differire da questa pei pirenii prominenti, emisferici, nitidi, papillati.

Tav. 1. fig. XVII. *a.* porzione di un apotecio di *Sticta pulmonacea* la cui lamina proligera è sostituita dal fungillo or ora descritto, 20 diam.; *b.* aschi e parafisi, 400 diam.; *c.* sporidii, 700 diam.

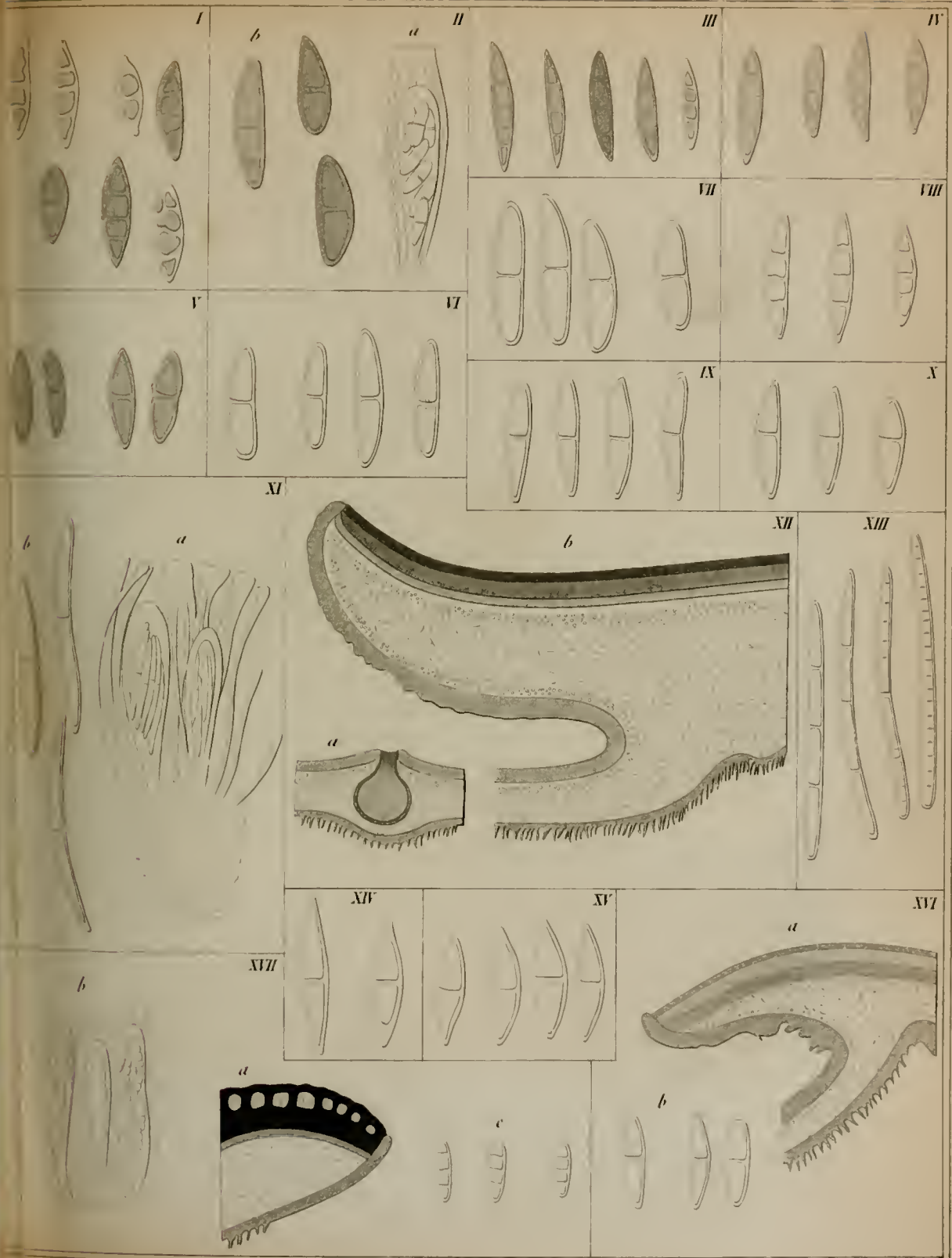
I
II
b
a
III
IV
VII
VIII
V
VI
IX
X
XI
b
a
XII
b
a
XIII
XIV
XV
XVI
a
XVII
b
a
c
b

BRITISH MUSEUM
NATURAL HISTORY

DELLE GROSSEZZE DI METALLO

DELLE BOCCHE A FUOCO D' ARTIGLIERIA

DI

G. CAVALLI

LUOGOTENENTE COLONNELLO D' ARTIGLIERIA

Approv. nell' adunanza delli 2 febbraio 1851.

Le grossezze di metallo furono regolate dai primi fonditori dietro la sola esperienza a un calibro presso il focone, a $\frac{1}{8}$ di calibro agli orecchioni, a $\frac{1}{5}$ calibro alla bocca, le quali proporzioni potevano variare di $\frac{1}{8}$ in più od in meno, a ragione della grandezza delle cariche, motivo per cui venivano le bocche a fuoco chiamate, le une rinforzate, le altre assottigliate. Col successivo progresso dell'arte della guerra si vennero alleggerendo sempre più le bocche a fuoco dell'artiglieria; si diminuirono le lunghezze e le grossezze di metallo, ciò che in Francia fecero Vallière, Belidor e Gribeauval, come risulta dalla tavola seguente:

	Prima del 1732	Vallière 1732	Belidor 1740	Gribeauval - 1763	
				d'assedio	di campagna
Peso delle cariche di polvere riferito a quello delle palle ..	1	$\frac{2}{3}$	$\frac{4}{5}$	$\frac{4}{5}$	$\frac{4}{3}$
Grossezze di metallo al focone in calibri	1	1	1	1	0,8
id. agli orecchioni id.	0,875	0,833	0,833	0, 800	0,625
id. al principio della volata	»	0,708	0,708	0,6375	0,500
Peso della bocca a fuoco in proietti variabile dai calibri più grandi	223	»	255	.....	150
Peso della bocca a fuoco in proietti variabile dai calibri ai più piccoli	288	»	272	.....	150

L'artiglieria di campagna si è quella che subì maggiore alleggerimento sotto GUSTAVO ADOLFO, FEDERICO II e NAPOLEONE; e sotto quest'ultimo nel mentre che il Maresciallo MARMONT presiedeva l'Artiglieria Francese. Desso nella sua opera *Esprit des institutions militaires*, così si esprime a pag. 62: « En 1802 et en 1803, quand j'étais occupé à établir le nouveau système d'artillerie (detto dell'anno XI) qui a servi pendant tout le temps de l'Empire, les expériences que j'ai ordonnées sur le poids du métal ont démontré que celui qui satisfait également aux besoins de la mobilité et de la conservation est le poids de 120 livres par livre du poids du boulet, bien entendu avec la charge d'un tiers du poids du boulet .....

Dans l'éloge que je fais de l'artillerie nouvelle je n'excepte que le calibre de 8, qui a été repris, et le poids exagéré des pièces de campagne, de nouveau fixé à 150 par livre du poids du boulet ».

NAPOLEONE, dopo aver accennati tutti i fatti cambiamenti dell'anno XI, conchiude: « Ces changemens modifient le système de M.r Gribeauval, ils étaient faits dans son esprit, il ne les eut pas desavoués .....». *Mémoires de Napoléon par le Général Montholon. Tom. I.er, pag.* 270.

Il sig. PIOBERT adduce, pag. 241 del corso 1846, che « Les derniers poids ont été conservés jusqu'aujourd'hui, malgré les essais tentés en l'an XI, pour substituer aux canons anciens, des canons plus légers. Ceux-ci fatignaient tellement leurs affûts qu'il a fallu revenir à ceux que l'on voulait abandonner ».

Bisogna dire che i cambiamenti arrecati al materiale d'artiglieria Inglese di campagna, allora introdottisi in Francia, siano stati la causa della poca resistenza dei nuovi loro affusti. Infatti anche oggidì succede in Francia di rompere gli affusti, malgrado il maggior peso delle loro bocche a fuoco, ciò che più facilmente succedeva da noi, conservato essendosi alle medesime la leggerezza di quelle dell'anno XI.

Ma lo scrivente, colla scorta di una sua teoria fondata sulla resistenza viva dei corpi, seppe comporre un affusto, quello ora detto del modello 1844, leggiero e sì forte, che le già leggiere nostre bocche a fuoco si sarebbero potute assottigliare ancora, se non fosse del rinculo il quale diverrebbe allora soverchio. Un solo affusto si potè adottare per tutte le bocche a fuoco dell'artiglieria nostra di campagna, sullo stesso incavalcandosi egualmente il cannone da 8 (6 Francese) di 380 chilogrammi, il cannone da 16 (12 Francese) di 750 chilogrammi, e l'obice da 32

(24 Francese) lungo 10,13 calibri, pesante 500 chilogrammi. Malgrado la sua lunghezza quest'obice si può sparare sul nuovo affusto sino coll'elevazione di 24 e più gradi, elevazione maggiore assai di quella che potevasi dare agli obici corti sugli antichi affusti: così che con questi nuovi affusti si può praticare il tiro in arcata anche cogli obici lunghi, maniera di tiro moltissimo apprezzata dagli artiglieri Prussiani, i quali per non rinunciarvi preferirono finora conservare i loro obici corti, non credendo possibile fare un affusto da conseguire lo stesso tiro con gli obici lunghi.

Da questa disamina vedesi come la determinazione del peso delle bocche da fuoco sia strettamente vincolata all'affusto che deve reggerle nel tiro, soprattutto per quell'artiglieria che esige la massima mobilità; e vedesi come siano insussistenti le relazioni che una volta si prescrivevano tra il peso delle bocche a fuoco, e quello dei rispettivi affusti: l'impulsione dello sparo, seguendo l'asse del cannone, passa ad una determinata distanza dal centro di gravità dell'insieme unito cannone ed affusto: per legge di meccanica riesce perciò doppio il movimento impulso, quello di traslazione e quello di rotazione attorno al centro di gravità stesso; e così doppio ne è il tormento: si scema questo tormento accorciando la distanza del centro di gravità comune all'asse del cannone, motivo per cui bisogna dare la maggior parte possibile del peso totale del sistema alla bocca a fuoco, e la minor parte all'affusto, solo quel tanto indispensabile alla sua resistenza. Ed essendo ora provato che si possono fare affusti leggieri e resistenti, diviene possibile l'alleggerire anche le bocche a fuoco, meglio regolandone le grossezze di metallo, e ciò che più importa diviene preferibile farle in ferro fuso, anche quelle dell'artiglieria di campagna, potendo dar loro tali grossezze di metallo attorno alla carica da essere guarentite contro ogni eventualità di scoppio, stando sempre quanto al peso totale del cannone ed affusto nei limiti delle artiglierie le più leggiere. I limiti qui sotto designati intorno alle grossezze di metallo, ed al peso delle bocche a fuoco in uso, sono per la maggior parte tolti dal Trattato d'Artiglieria del sig. Timerhaus T. II da pag. 101 a 227.

Questi limiti quantunque incompleti servono a far vedere quanto sia grande la divergenza che havvi ancora nella pratica su tal materia:

		Limiti delle grossezze in calibri		Limiti del peso delle bocche a fuoco espresso in proietti
		presso il focone	alla volata	
Cannoni di bronzo	assedio	0,896 a 0,981	0,448 a 0,500	232 a 310
	campagna	0,717 a 0,800	0,298 a 0,472	110 a 175
Cannoni di ferraccio	assedio	1,000 a 1,25	0,333 a 0,500	140 a 307
	campagna	0,83 a 0,84	0,350 a 0,376	119 a 124
Cannoni ed Obici di bronzo	assedio	»	»	»
	campagna	0,455 a 0,500	0,205 a 0,250	80 a 89
Cannoni ed Obici di ferraccio	assedio	0,500 a 1,230	0,250 a 0,375	89 a 146
	campagna	0,660 a 0,840	0,280 a 0,400	91 a 93
Mortai di	bronzo	0,416 a 0,550	0,216 a 0,345	5,3 a 10
	ferraccio	0,750	0,437	10 a 30

Le grossezze intermedie non sono meno variamente regolate di quelle delle estremità. Però l'uso dei rinforzi erasi introdotto appunto per graduare queste grossezze, ma nessuna ragione ne giustifica i salti, se non per quello degli orecchioni, l'esperienza avendo dimostrato essere tal parte ordinariamente la più debole, sia per causa dei battimenti interni dei proietti, sia per i difetti di fondita, che ivi di preferenza si accumulano. Quelli che seguirono il sistema Gribeauval conservano i tre rinforzi, altri li tolsero facendo un sol tronco conico di tutto il cannone, meno nei cannoni obici, ed in generale per quelli di ferro fuso di più moderna costruzione; per i quali meglio essendosi studiata la distribuzione del metallo, si divide il corpo del cannone sul davanti degli orecchioni, in due tronchi conici, dei quali sovente a quello di culatta si fa la parte attorno alla carica cilindrica, e da alcuni la culatta emisferica di egual diametro.

Queste ultime forme sembrano le più razionali per il miglior impiego del metallo tutto della bocca a fuoco, a vantaggio della sua resistenza.

Si cercò da molti la legge colla quale si dovevano regolare le grossezze di metallo da darsi alle bocche da fuoco, e si produssero delle

formole, in funzione del calibro e del peso della palla, e della carica, più o meno empiriche, i cui coefficienti bisognava alfin determinare dietro le grossezze in uso, per cui tanto valeva attenersi semplicemente a quelle. La difficoltà sta in primo luogo nella misura che bisogna fare della potenza della polvere infuocata, la cui ricerca diede luogo alla bella teoria della combustione della polvere del sig. Piobert, all'oggetto di dedurne la forza che esercita contro le bocche a fuoco, ed ogni altro recipiente.

Rumfort fu il primo che cercò di determinare la forza assoluta in atmosfere della polvere infuocata, dietro il peso che era appena capace di smuovere, e dietro la resistenza del mortaietto in cui la collocava, chiusa dentro del detto peso. Il sig. Piobert seguendone le traccie fondò sugli stessi principii la sua teoria del movimento dei proietti nelle bocche a fuoco, e facendone l'applicazione al cannone di campagna da 12 (16 nostro), sparato colla carica di $\frac{1}{3}$ del peso del proietto, trovò che, allorchè questo è spostato di $0^m,05$, i gaz raggiungono la loro massima densità di 0,38, quella dell'acqua essendo presa per unità. Con questi valori dalla formola di Rumfort deduce per la tensione media dei gaz 1500 atmosfere, e per quella presso del focone 1800: queste tensioni si dedussero per la polvere fatta colle *piste*, ma per quella triturata nelle botti, di più viva combustione, lo stesso autore incontra la pressione media di 1730 atmosfere, e quella massima presso il focone di 2000.

Colla polvere fabbricata nelle macine a ruota trova la tensione media di 1900 atmosfere, e quella massima presso il focone di 2200, e può anche giungere colla stessa carica di $\frac{1}{3}$ ad una tensione media di 2100, e di 2500 atmosfere al focone.

Colla carica della metà del peso del proietto la tensione media che ottiene colla polvere delle *piste* è di 2100 atmosfere, e la tensione massima presso il focone di 2500, e colle polveri più vive questa carica porta la tensione del gaz fino a 3400 atmosfere.

Mentre le polveri fabbricate colle botti, e colle macine, a cagione della più viva loro accensione, sono rovinose per le bocche a fuoco, le palle poco più acquistano di velocità iniziali, e colle sue formole deduce il Piobert che un aumento di 100 atmosfere di tensione dei gaz non porta che un aumento di 6 a 8 metri su 450 a 500 di velocità iniziale delle palle.

Questi ed altri risultati che ottenne il sig. Piobert dalla sua teoria, quantunque interessanti per la luce che gettano su tante questioni finora

oscure, non possono però essere ricevuti che come approssimazioni, non abbastanza verosimili essendo i principii sui quali edificò la teoria stessa; quantunque non parta dalla combustione istantanea della carica, come i suoi predecessori Euler, Robins e D'Arcy, parte però dall'ipotesi che gli effetti dinamici dei gaz della polvere, che si svolgono in un cannone, siano per produrre gli stessi effetti statici dell'acqua compressa nel cilindro di un pressoio idraulico, ove ancora il liquido non sia in movimento.

Poncelet, nella sua introduzione alla meccanica industriale, N.° 173, stabilisce i veri principii della comunicazione del movimento dei gaz, prodotti dalla esplosione della carica di polvere nelle armi da fuoco, dai quali si possono solo dedurre le regole rigorose per la determinazione delle grossezze di metallo delle bocche a fuoco. Il tiro consiste nell'impiego dell'elasticità dei gaz della polvere per imprimere progressivamente la velocità al proiettile: questi gaz, dilatandosi per l'azione del calorico, fanno davvero le funzioni di una molla; premono la palla con forze che, partendo da zero, crescono rapidissimamente fino a un tal termine che si accosta più o meno all'istante in cui la polvere è interamente infiammata e combusta; poi decrescono queste forze per causa del raffreddamento dei gaz che perdono il calorico coll'accrescersi del loro contatto colle pareti dell'anima, per causa dello sfuggimento dal vento e dal focone, e per causa infine dello avanzarsi del proietto nell'anima, accrescendosi di più in più lo spazio in cui si dilatano.

Quantunque non si conoscano le leggi di dette pressioni che incalzano il proietto, nè quelle dell'infiammazione necessariamente progressiva della polvere nelle bocche a fuoco, si possono nullameno dedurre più conseguenze conformi nella loro generalità ai risultati ben conosciuti dell'esperienza, giacchè è qui il caso simile a quello della comunicazione del movimento per l'urto dei corpi, ove, senza conoscere nessuna delle leggi che seguono le forze di reazione, si arriva ciò non ostante ai principii utili, che non si scostano sensibilmente dagli effetti naturali.

Dall'istante in cui il corpo, che otturava il mortaietto di Rumfort, passava dallo stato di riposo a quello di movimento, si passava da una semplice pressione, eguale in chilogrammi al peso assoluto di quel corpo, ad un'impulsione che ha per misura il prodotto del peso del corpo per l'altezza a cui veniva sollevato. Quando tale sollevamento non aveva luogo, e si poteva però ritenere il detto peso come appena capace di equilibrare l'impulsione che riceveva dalla polvere accesa nel mortaietto, esso peso

non rappresentava altro che la forza statica capace di equilibrare l'effetto dinamico prodotto dalla forza viva della polvere infuocata. Le pareti del mortaietto ricevevano un' impulsione dall'esplosione della polvere, e non già una semplice pressione, e la resistenza del mortaietto non si può valutare, come ordinariamente si fa in chilogrammi, ma bisogna misurarne la resistenza viva espressa in chilogrammetri.

L'esplosione della carica nel mortaietto, siccome nelle bocche a fuoco in generale, produce nella massa del cannone l'estensione nel senso della circonferenza, e la compressione nel verso del raggio, per cui la parete interna soffre una dilatazione ed una compressione maggiore di quella degli strati succedentisi. Quando i limiti di elasticità della materia del cannone non siano superati, dopo l'urto ritornano precisamente alle dimensioni di prima ; quando invece la forza dell' esplosione è bastante a superare i detti limiti, ciò che avviene successivamente incominciando dagli strati interni che soffrono maggior estensione e spostamento, allora le pareti stesse non ritornano più a sito precisamente, e rimane dopo l'esplosione aggrandita l'anima, ed intaccata ad ogni sparo la solidità del cannone. Superato il limite di elasticità degli strati interni, moltissimi spari potrà fare ancora un cannone, prima che sia superato quello di rottura ; la quale naturalmente ha incominciamento pur anche dagli strati interni, e si protende successivamente, colla continuazione del tiro, nella grossezza del metallo, fino a un punto che, vinta a un tratto la resistenza viva dei rimanenti strati esterni, in parte non ancora intaccati nella loro elasticità, e in parte superata questa già più o meno prossimamente al limite di rottura, avviene lo scoppio della bocca a fuoco. Egli sarebbe adunque importantissimo di poter trovare la quantità di lavoro impulsa alla parete dell'anima della bocca a fuoco dall' esplosione di quelle cariche che, per essere troppo forti, superano i limiti di elasticità, e tanto più quello di rottura. Questa ricerca formerà il soggetto di altra Memoria ; ci limitiamo per ora a trovare la legge colla quale si devono regolare le successive grossezze di metallo dal fondo dell'anima alla bocca dei cannoni, desumendola il più direttamente che sia possibile dall'esperienza.

Siccome senza conoscere la legge della espansione dei gaz della carica di polvere infuocata, trovata per esperienza la velocità iniziale del proietto, si può con essa calcolare la quantità di lavoro impulsa sul fondo dell'anima delle bocche a fuoco, così ci veniva indicato il mezzo di poter ottenere,

in modo analogo, la quantità di lavoro impulsa sulle pareti cilindriche dell'anima. A tale oggetto lo scrivente immaginò di fare un foro nel lato del cannone, in direzione normale all'interna parete dell'anima, e di avvitarvi una corta canna da spingarda, sicchè una seconda anima ne venisse ad avere il cannone da potervi collocare nello sparo una seconda palla, la quale avesse ad essere sparata coll'esplosione della stessa ordinaria carica di polvere, caricando al solito il cannone. Un piccolo pendolo balistico convenientemente collocato riceveva le piccole palle nello sparo, e se ne deduceva la loro rispettiva velocità iniziale. Ripetendo successivamente questo foro alle varie distanze dal fondo dell'anima, ed i tiri analoghi, si viene a conseguire la predetta quantità di lavoro per le successive parti, supposto il cannone diviso da tanti piani normali all'asse.

Nel 1845, ottenutane la superiore autorizzazione, feci l'esperimento nei fossi della cittadella di Torino con un cannone da 16 di campagna, al lato destro del quale si praticarono successivamente undici fori (un solo però, quello in esperimento, restando aperto), il primo a 15 calibri dal fondo, e sino al 6.°, da 2 in 2 calibri, e di poi ad un sol calibro di distanza, sicchè il 5.° capitò nella parte anteriore dell'orecchione destro, l'ottavo rimpetto il dinanzi della palla (il tiro facendosi colla carica del terzo del peso della palla), il 9.° rimpetto al di dietro del proietto, od al principio della carica (giacchè non facevasi uso di tacco, nè di altro corpo tra loro interposto), il 10.° foro corrispondeva al mezzo della carica, e l'11.° era tangente al fondo istesso dell'anima; poi se ne faceva uno anche nel mezzo del fondo istesso dell'anima, dopo di aver tagliato il codone del pezzo.

Ognuno dei detti fori laterali aveva $0^m,027$ di diametro all'interno eguale al calibro della canna avvitata, e le pallottole di ferro battuto pesavano 76 grammi, ed avevano il diametro di $0^m,0264$. Le velocità risultarono nel rapporto approssimativamente costante di 2600 volte le oscillazioni; le medie delle quali, regolarizzate mediante la costruzione grafica di una curva, risultarono quali sono consegnate nella tavola che segue. Le medie delle oscillazioni relative al tiro del cannone colla carica del $\frac{1}{3}$ del peso della palla, furono desunte da più spari fatti per ognuna delle sopradette distanze dal foro laterale al fondo dell'anima del cannone stesso; mentre per le altre cariche di $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$ ed $\frac{1}{8}$ si sono solo fatti gli spari per alcune di dette distanze, tanto che servir potessero alla costruzione delle curve analoghe, ed alla deduzione delle oscillazioni del pendolo per tutte le altre distanze anzidette.

Il foro tangente al fondo e quello nell'asse stesso dell'anima diedero a poco presso gli stessi risultati del foro corrispondente alla metà della carica. Si deve dunque poter desumere dalla velocità iniziale acquistata dalla pallottola sparata dal foro del fondo, la velocità iniziale della palla del cannone, la quale sarà espressa dalla formola

$$845\,\frac{0,076}{6}\left(\frac{124,3}{26,5}\right)^2\cdot\frac{1+\sqrt{kn}}{1+\sqrt{k'n'}}\,,$$

ove il fattore algebrico è il rapporto dei rispettivi coefficienti di correzione dedotti dall'esperienza, secondo Rouhet, per passare dalla quantità di movimento dei proietti a quelle impresse al fondo dell'anima. k e k' sono il rapporto del volume della carica di polvere con quello maggiore della stessa occupato nell'interno della bocca a fuoco, cioè $k=\left(\frac{26}{26,5}\right)^2$, $k'=\left(\frac{108}{124,3}\right)^2$. n e n' sono i rispettivi rapporti del peso delle cariche di polvere con quello dei proietti. E $n'=\frac{1}{3}$ ed n si deduce dalla relazione $v=c\sqrt{\log(1+n)}$ data dal Piobert *(vedi pag. 311 del Memoriale d'artiglieria, num. V)*, ove c'è un coefficiente costante da determinarsi per un caso; pel quale si prese la carica di $\frac{1}{3}$ del peso delle pallottole, e si trovò col pendolo $v=421^m$, per cui risulta $c=1099$, quindi per $v=845$ si trovò $n=2,903$, e successivamente

per la canna $\qquad 1+\sqrt{kn}=2,67\,,$

e pel cannone $\qquad 1+\sqrt{k'n'}=1,50\,,$

cosicchè la velocità iniziale della palla da 16 si trova di 419^m, che è alcun poco inferiore a quella comune per i cannoni di campagna, per la ragione che il predetto cannone era usato, ed era la polvere di quella avanzata dalle esercitazioni annue.

Data la grossezza di metallo al focone, facilmente si possono dai prefati risultamenti dedurre le altre grossezze successive, colla condizione che la distribuzione del metallo sia fatta in guisa di dare una egual resistenza al cannone, sicchè la velocità d'impulsione dallo stesso ricevuta nel tiro sia la medesima per ogni sua parte; ciò che equivale a dire, che le

quantità di lavoro impresse dallo sparo nel senso normale al suo asse ai singoli anelli, o segmenti componenti il cannone medesimo, supposto diviso da tanti piani normali al detto asse, stiano tra loro come i proprii volumi al volume in generale, essendo proporzionale la resistenza viva dei solidi. Infatti chiamando con h la piccolissima altezza dei segmenti, con r il raggio dell'anima, con mr il raggio esterno del cannone in un dato sito, con xr quello esterno del segmento che si cerca, con p il peso della pallottola, con n' e con n i rapporti del peso delle cariche a quello delle pallottole rispettivamente per i due siti in questione, con v' e con v le corrispettive velocità iniziali sperimentalmente trovate, con V' e con V le velocità impresse ai segmenti già detti del cannone, infine con D il peso dell'unità cubica del metallo del cannone stesso, la detta proporzione sarà

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi(x^2-1)r^2hD}{g}V^2:\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi(m^2-1)r^2hD}{g}V'^2::\pi(x^2-1)r^2h:\pi(m^2-1)r^2h\ ,$$

dalla quale appunto risulta $V'=V$.

Ora le quantità di movimento, impresse dal tiro ai singoli segmenti, essendo eguali a quelle impresse alle pallottole, ove si chiami con ρ il raggio della canna che sparò le pallottole, si avranno le equazioni

$$\frac{\rho^2}{g}\left(\frac{\pi\rho^2}{2\pi rh}\right)^2\left(1+\sqrt{kn}\right)v=\frac{\pi(x^2-1)r^2hD}{g}V\ ,$$

$$\frac{\rho^2}{g}\left(\frac{\pi\rho^2}{2\pi rh}\right)^2\left(1+\sqrt{kn'}\right)v'=\frac{\pi(m^2-1)r^2hD}{g}V'\ ,$$

dalle quali si deduce

$$x=\sqrt{1+\frac{1+\sqrt{kn}}{1+\sqrt{kn'}}\left(\frac{v}{v'}\right)(m^2-1)}\ .$$

La prefata formola varia solo colle velocità iniziali delle pallottole, i rispettivi rapporti del peso delle cariche a quello delle pallottole stesse deducendosi dalle medesime velocità nella maniera suddetta: e siccome le velocità iniziali dei proietti sparati in bocche a fuoco di diverso calibro, con cariche nello stesso rapporto col peso dei proietti, sono pressochè eguali, così le relative grossezze di metallo espresse in calibri saranno

pure pressochè le stesse; cosicchè potranno quelle qui appresso calcolate servire di norma generale.

Con esperienze più compiute di quelle che fu possibile fare da noi, si potranno col metodo indicato comporre tavole ancor più esatte ed estese della seguente per servire alla composizione delle bocche a fuoco d'artiglieria.

Carica del cannone in parti del peso della palla	Distanze in calibri dal fondo dell'anima									
	1	2	3	4	5	7	9	11	13	15
di $\frac{1}{3}$										
Oscillazioni del pendolo in millim.	325	280	247	223	201	166	136	113	97	88
Velocità iniziali in metri	845	728	642	580	523	432	354	296	252	229
Rapporto del peso della carica ipotetica con quello della pallottola	2,903	1,750	1,195	0,874	0,684	0,426	0,287	0,182	0,129	0,105
Grossezze di metallo in calibri...	1	0,816	0,695	0,611	0,543	0,437	0,352	0,288	0,242	0,219
di $\frac{1}{4}$										
Oscillazioni del pendolo in millim.	289	253	223	196	173	137	114	97	86	80
Velocità iniziali in metri	751	658	580	510	450	356	296	252	224	208
Rapporto del peso della carica ipotetica con quello della pallottola	1,650	1,282	0,899	0,612	0,471	0,273	0,182	0,129	0,100	0,086
Grossezze di metallo in calibri ...	0,796	0,716	0.614	0,527	0,443	0,352	0,288	0,242	0,213	0,197
di $\frac{1}{6}$										
Oscillazioni del pendolo in millim.	256	227	196	169	165	111	92	80	73	69
Velocità iniziali in metri	666	590	510	439	377	289	239	208	190	179
Rapporto del peso della carica ipotetica con quello della pallottola	1,492	0,942	0,642	0,444	0,311	0,173	0,115	0,086	0,071	0,063
Grossezze di metallo in calibri ...	0,743	0,627	0,527	0,437	0,374	0,282	0,229	0,197	0,179	0,168
di $\frac{1}{8}$										
Oscillazioni del pendolo in millim.	226	184	152	129	110	85	72	65	60	57
Velocità iniziali in metri	588	480	395	335	286	221	187	169	156	148
Rapporto del peso della carica ipotetica con quello della pallottola	0,933	0,578	0,346	0,239	0,169	0,098	0,069	0,056	0,047	0,043
Grossezze di metallo in calibri ...	0,689	0,491	0,395	0,329	0,277	0,211	0,176	0,159	0,146	0,140

Si suppose data la grossezza di metallo a un calibro di distanza dal fondo dell'anima della bocca a fuoco, a cagion d'esempio di un calibro

per la carica di $\frac{1}{3}$ del peso della palla, e dalla quale grossezza si dedussero eziandio quelle tutte relative alle cariche di $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ e di $\frac{1}{8}$ del peso della palla.

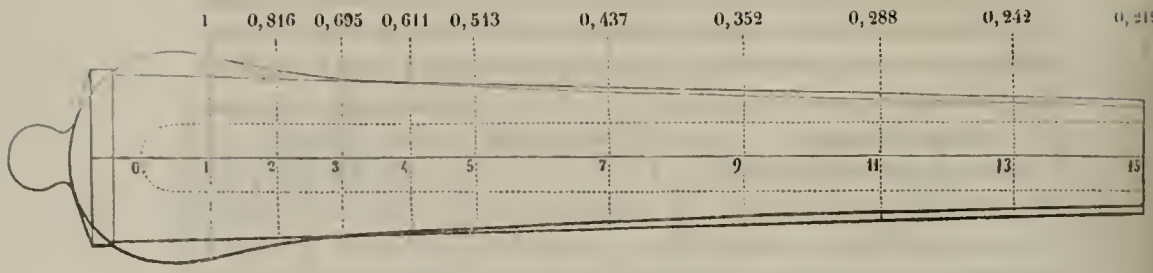

Questa è la figura comparativa del cannone adoperato nelle esperienze avente la forma in uso, con quella corretta e più convenevole per resistere all'esplosione della carica di polvere, dedotta essendo nella maniera la più immediata dall'esperienza.

Nei prefati calcoli non si tenne conto delle percussioni che la parete dell'anima del cannone riceve dalla palla che spara, perchè desse sono abbastanza piccole da potersi trascurare quando si sparano palle con piccolissimo vento, e finchè è piccolo e contenuto nei limiti delle tolleranze in uso l'incavo orbicolare, ossia quel maggior vento che si forma attorno alla palla nel sito dell'anima ove vien collocata nel caricare il cannone. I guasti cagionati da dette percussioni, quando si sparano proietti piccoli per cui anche l'incavo orbicolare si forma più presto, sono appunto quelli che mettono prontamente fuori d'uso soprattutto i cannoni di bronzo dopo un assai limitato numero di tiri. Nei cannoni di ferro fuso siffatti guasti non succedono nè sì prontamente, nè mai in grado tale da far mettere per ciò fuori d'uso il cannone. Questo vantaggio proviene dalla maggior durezza del ferro fuso, soprattutto di quello preferibile per fare i cannoni, la cui resistenza viva entro il limite di elasticità sembra sufficiente, tuttavolta che non si sparino con cariche superiori a quella di $\frac{1}{3}$ del peso della palla, carica la più usitata, e sufficiente anche per il tiro in breccia. È invece superata la resistenza viva dei cannoni di bronzo, anche nel tiro colle minori cariche, al detto limite di elasticità, mentrechè il limite di rottura è più esteso in questi, che non in quelli di ferro fuso. Questi guasti cagionati dalle percussioni interne del proietto, crescono rapidamente di numero, e d'intensità col crescere del vento, e dell'incavo orbicolare, a scapito delle portate e soprattutto della giustezza del tiro;

e la violenza di dette percussioni giunge tosto a far rigonfiare al di fuori la superficie dei cannoni di bronzo, ed a screpolarli, e può far scoppiare quelli di ferro fuso. Per i cannoni a bomba si dovette ridurre il vento dai 5 millimetri in uso per i grossi cannoni a 2, perchè appunto coll'anzidetto eccessivo vento le percussioni interne erano potenti abbastanza per spezzare le bombe. Se questo vento di soli 2 millimetri può bastare per i cannoni a bomba, nei quali esse bombe si cacciano ordinariamente avvolte con bandellette di latta destinate a tenerle unite al tacco, a più forte ragione bastar deve per il tiro a palla. Se con tale riduzione del vento non si volesse accrescere l'effetto dell'esplosione delle cariche contro la bocca a fuoco, facile è il rimedio della riduzione delle cariche stesse, tale da mantenere al proietto la velocità iniziale di prima. Questa riduzione del vento accrescerebbe la giustezza del tiro, oltre al togliere quasi affatto, almeno nelle bocche a fuoco di ferro fuso, il dannoso effetto delle percussioni interne dei proietti.

Rimossa così una delle potenti cause che rovinano i cannoni, la distribuzione del metallo potrà ognor più uniformarsi a quella sopra espressa, desunta dalla sola resistenza all'esplosione della carica infuocata. Con questa distribuzione viene dimostrato doversi accrescere assai più dell'usato le grossezze di metallo attorno al sito della carica di polvere, e sarà questo un mezzo sufficiente a guarentir sempre più contro lo scoppio le artiglierie di ferro fuso, senza che occorra accrescerne il peso. Le bocche a fuoco di più moderna costruzione si accostano già moltissimo a questa giusta forma, ma ci volle l'esperienza di più di un secolo per arrivare ad un tal grado di perfezione, senza la scorta degli studi teorici.

OSTEOGRAFIA

DI UN MASTODONTE ANGUSTIDENTE

ILLUSTRATO

DAL PROFESSORE EUGENIO SISMONDA

ASSISTENTE AL REGIO MUSEO MINERALOGICO,

MEMBRO E SEGRETARIO AGGIUNTO

DELLA REALE ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO ECC.

Letta nell'adunanza del 12 gennaio 1851.

V'ha una razza d'animali, che per la colossale sua statura, per la prodigiosa sua forza, e per un grado d'intelligenza non comune a tutti i bruti, in ogni tempo attrasse lo sguardo ed eccitò vivamente l'ammirazione dell'uomo; questi animali sono quel gruppo di Mammiferi pachidermi gravigradi proboscidati, distinti per avere l'ultima falange delle dita avvolta in una specie di zoccolo, e conosciuti in generale sotto il nome complessivo di elefanti.

Fin dalla più remota antichità l'uomo, per natura audace ed industrioso, cercò di sottometterli, di educarli, e di farli servire ai suoi bisogni ed al suo sollazzo; divenuti quindi famosi nelle cronache militari non meno che nella storia naturale, diedero argomento a racconti pieni zeppi di curiosissimi fatti. Così scorrendo le pagine di Plinio, di Seneca, di Tito Livio e di altri scrittori, troviamo gli elefanti ora usati come animali da soma, ora convertiti, per così dire, in istromenti bellici, ora forzati a servir di spettacolo nei giuochi circensi. Sovra ogni altro interessante a conoscersi è il tratto della storia loro, che riguarda le imprese militari, cui ebbero parte; carico il dorso di una torre di legno piena

di arcieri e di feritori, armate talvolta le zanne con aste acute, ed ubbriacati perfino con liquori alcoolici, cotesti pachidermi venivano anticamente in numero talfiata di più centinaia spinti contro le schiere nemiche, tra le quali abbattendo i fanti e spaventando i cavalli portavano la confusione, il disordine, lo sterminio.

Primi ad addestrare gli elefanti alle battaglie pare che sieno stati i popoli più orientali dell'Asia; il quale uso, che non tardò molto ad essere imitato in Affrica e finalmente in Europa, prese tale dominio, che per lungo tempo avanti all' Era cristiana la potenza di un esercito si solse misurare dal numero degli elefanti, di cui era forte.

I Romani stessi, quantunque in verità siensi mostrati lungamente restii ad abbracciare siffatto uso, alla perfine lo adottarono, ed in qualche circostanza ne seppero trarre grandissimo vantaggio; essi però dopo le guerre puniche, e le spedizioni in Affrica, lo abbandonarono del tutto, perchè l'esperienza avea loro fatto scorgere, che l'elefante molte volte troppo eccitato dal calor della mischia e dal fragor delle armi, o malconcio da qualche dolorosa ferita, diventa indocile e furioso, e batte allora tanto chi lo guida, come il nemico, senza distinzione alcuna. Egli è questo il motivo per cui Alessandro, Cesare e Scipione, anzichè valersi di elefanti in guerra, rivolsero la mente ad insegnare ai loro soldati il modo di vittoriosamente combattere quelli dell'oste nemica.

Tutte queste cose ed altre moltissime, che qui non giova di accennare, e che ricordano le gesta militari degli animali in discorso, fornirono all' italiano Cav. Pietro Armandi il materiale per una bellissima opera, che pubblicò in Parigi nel 1843 sotto il titolo di *Histoire militaire des Éléphants*, la quale opera ha non solo il pregio di storicamente narrare le varie spedizioni militari, cui essi presero considerevole parte, ma di sceverare con buona critica il vero dal favoloso, e coll' autorità degli scrittori antichi d'ogni genere, col sussidio delle medaglie, e di altri documenti dimostrare chi sieno stati i primi popoli che li addestrarono e li usarono in guerra, come quest'uso dalle Indie e dall'Asia sia venuto in Europa ecc. ecc.

Da eroi delle battaglie gli elefanti passarono, come ho superiormente notato, a figurare tra gli ornamenti e le pompe trionfali dei grandi capitani vincitori, e più tardi si introdussero nei giuochi del circo, al quale ultimo proposito leggiamo in Plinio bellissime descrizioni di combattimenti offerti ai Romani da Cesare e da altri Dittatori.

Ora egli è appunto alla medesima razza, che i nominati elefanti, di cui intralasciamo la storia, perchè se utili sono per le cose che ho a dire i suesposti brevissimi cenni, inopportuna tornerebbe una più estesa notizia, che s'appartiene quella specie fossile rinvenutasi, sul finire del mese di settembre del 1849, negli scavi per la strada ferrata tra Dusino e Villafranca, e la quale già venne annunziata al pubblico da varii giornali italiani e stranieri. Prima di entrare nei particolari descrittivi di cotesta spoglia, alla cui illustrazione è unicamente destinato questo scritto, è mestieri, parmi, premettere poche parole sull'organizzazione dei pachidermi armati di vere zanne e forniti di proboscide, dei pachidermi, voglio dire, costituenti la famiglia dei proboscidati nei limiti, che le ha assegnato Cuvier.

Se noi pertanto, fatta astrazione da quanto già si è detto e scritto da chi ci precedette nella trattazione di quest'argomento, senza preoccupazione di sorta prendiamo a considerare il tipo d'organizzazione dell'anzidetta serie di pachidermi, abbracciando in siffatta considerazione tanto le specie estinte, che quelle tuttora in vita, tosto ci avvediamo che esse sono foggiate sopra due tipi diversi, e vogliono perciò essere separate in due generi distinti. Una tale divisione era troppo consona alla natura perchè potesse sfuggire alla perspicacia del più distinto Paleontologo, che sia esistito in principio di questo secolo, voglio dire del Barone Giorgio Cuvier; egli infatti creò il genere *Mastodon* per tutte le specie a denti tubercolari, e rilegò all'antico genere *Elephas* di Linneo tutte quelle a denti lamellari. Fra i naturalisti anteriori al Cuvier nissuno vi fu, che abbia proposto simile separazione in modo veramente assoluto, e corredandola di tutte quelle ragioni anatomiche, che dovevano darle un posto permanente nella scienza, tuttochè alcuni, come i fratelli Hunter ad esempio, fin dal 1768 già avessero veduto nell'animale dell'Ohio un essere assai diverso dall'elefante. Lo stesso Blumenbach col suo *Mammoutheum Ohioticum* non si può dire che abbia dato a divedere di conoscere tutta la diversità che passa tra il mastodonte e l'elefante, e che abbia con quello voluto stabilire un genere nuovo, sia perchè non ne ha indicato i veri caratteri, sia perchè il nome generico di *Mammouth* dai naturalisti d'allora si applicava tanto all'elefante di Siberia (vero elefante), come a quello dell'Ohio (vero mastodonte).

Il genere Cuvieriano fu universalmente ricevuto fino alla comparsa dell'opera del sig. Ducrotay di Blainville, intitolata: *Ostéographie ou description iconographique comparée du squelette et du système dentaire*

des cinq classes d'animaux vertébrés récents et fossiles etc. Questo, per altra parte distintissimo e benemerito anatomico-naturalista, ritornando sulle traccie di Linneo, di Pennant, di Buffon, e di altri, respinse il genere *Mastodon*, e ne riunì le specie sotto il genere *Elephas*. A vero dire però il parallelo osteologico fatto dal Blainville tra gli elefanti lamellodonti ed i mastodonti collo scopo di dimostrare non avervi tra essi veruna essenziale differenza per rispetto alle parti più importanti del sistema osseo, compreso l'istesso apparato dentario, e non potersi perciò ulteriormente sostenere il genere Cuvieriano, non risolse, a mio avviso, vittoriosamente la questione. Le differenze addotte dal Cuvier, per chiunque voglia usare, nel valutare i caratteri che distinguono gli elefanti dai mastodonti, la misura razionale che generalmente si segue nel valutare quelli, su cui si fondarono e si fondano tuttodì generi ed anche più estese divisioni nelle varie classi del regno animale, le differenze, dico, addotte dal Cuvier nel caso in questione compariranno di tal natura e di tale importanza da fare del genere *Mastodon* uno di quelli più validamente appoggiati. Tanto è vero che lo stesso Blainville non l'ha respinto che apparentemente, stantechè dividendo, siccome fece, il gruppo degli elefanti in due sezioni, cioè in elefanti lamellodonti ed in elefanti mastodonti, non fece altro, mi pare, che comprendere in una sezione particolare quel che Cuvier avea riunito in un genere naturale, vale a dire ha tolto la parola generica, ma in realtà ha lasciato sussistere la separazione delle specie. E la cosa dovea procedere così e non altrimenti; chè quando il Blainville avesse voluto provare col fatto la non esistenza del genere *Mastodon*, avrebbe dovuto dimostrare che le specie di questo potevano interporsi in una serie naturale con quelle del genere *Elephas*, alla quale dimostrazione sarebbersi opposti quei principii filosofici, che deggiono regolare qualsiasi classificazione, la quale sia destinata a rappresentare non alterato il quadro della natura.

Le ragioni che militano in favore del genere già più volte menzionato, e che non furono neppur tutte prodotte dallo stesso Cuvier, risguardano in primo grado il sistema dentario, e secondariamente poi anche il rimanente dello scheletro. È noto che i molari del mastodonte formati caduno di un pezzo solo, e non di varie lamine distinte, come negli elefanti, non presentano colline riunite da quel cemento particolare, che tiene legate assieme le lamine elefantine, il cui numero da 4 può estendersi fino a 27 passando pei numeri intermedii di 8, 12, 15 e 18, mentre

nel mastodonte le colline non sono mai più di sei, separate a vicenda da un profondo solco trasversale, e costituite ciascuna da due distintissimi tubercoli conici assai robusti e sporgenti, fortificati, secondo i casi, da tubercoli secondarii e da talloni. Lo smalto che copre cotesti tubercoli forma uno strato assai alto, come le colline cui essi danno origine, presentano talvolta, a differenza delle colline, se pur meritano questo nome, dell'elefante, una tale obliquità, che i tubercoli invece di stare l'uno più o meno rimpetto all'altro, veggonsi disposti in guisa che quelli della serie interna alternano con quelli della serie esterna. Il collo nei molari mastodontei mediante un rigonfiamento assai pronunciato distinguesi bellamente dalla corona, non che dalla radice, la quale a sua volta per essere più lunga, e più profondamente divisa, somministra anch'essa un carattere distintivo di qualche valore.

Lo stesso modo di logoramento dei molari si effettua in una maniera diversa nei mastodonti e negli elefanti: in quelli tutte le colline agiscono, per così dire, contemporaneamente, sicchè nei vecchi individui esse trovansi, ad eccezione dell'ultimo tallone, egualmente rose e consumate; negli elefanti è frequente, per non dire costante, il caso di incontrare molto logore le otto, dieci o più lamine anteriori di un quinto o sesto molare, e intatte le successive posteriori, il che indica una posizione di questi denti per rispetto all'alveolo diversa da quella che è propria ai molari del mastodonte. La quale diversa posizione, che non credo però essere l'unica causa dell'accennato modo di logoramento, è ancora fatta manifesta dalla natura dei piani, che presentano le corone mozzate: così nell'elefante la superficie triturante del quinto e del sesto molare superiore, per citare quelli ove il fenomeno è più appariscente, è gibbosa e convessa, ed i corrispondenti molari inferiori hanno la detta superficie incavata a barca; ora nel mastodonte il logoramento si fa eziandio in senso contrario tra i molari superiori e quei della mandibola, ma giusta un' altra legge, per cui, mentre i superiori a lungo andare formano un piano inclinato più alto all'indentro che all' infuori, gli inferiori offrono un piano inclinato più alto all'infuori che all' indentro. Cotesta diversa maniera di logoramento merita, a mio avviso, di essere presa in seria considerazione, come quella che può indicare un diverso movimento masticatore, che nei mastodonti si potrebbe supporre avvenuto in senso orizzontale, ed in un modo, sto per dire, ondulatorio, da destra a sinistra, o da sinistra a destra, come osservasi nei ruminanti.

Insomma per quanto si vogliano stiracchiare i fatti onde farli servire di appoggio ad una preconcetta idea sistematica, pare a me che non sia mai possibile di confondere in uno i due distintissimi tipi odontografici, che abbiamo qui messo a confronto. I mastodonti pei loro molari a corona semplice, a colline meno numerose, meno elevate, più spesse, più grosse, più presto riunite al collo, mancanti di cemento intermedio, e pei varii altri caratteri suenunciati, non si potranno mai ragionevolmente riunire cogli elefanti in un genere unico. Parecchi di questi caratteri differenziali furono accennati dallo stesso Blainville; ma egli, per sostenere la riunione dei due generi, ne ha menomata l'importanza fino al punto di dire, che essa si riduceva tutt'al più a dare ai mastodonti la facoltà di mangiare sostanze vegetali più grossolane, come se qual corollario fisiologico non si dovesse stabilire, che da tale facoltà, quand'anche fosse l'unica conseguenza della particolare forma dei denti dei mastodonti, ne debbono essere derivate in questi animali delle condizioni affatto esclusive sia riguardo all'organismo, che riguardo alle abitudini. Del resto noi dobbiamo andare tanto più guardinghi e circospetti nel limitare l'influenza della particolare struttura dell'apparato masticatore dei mastodonti sulle condizioni della loro vita, quanto più è difficile, trattandosi di esseri scomparsi dalla faccia terrestre, di tenere un sicuro e particolarizzato ragionamento sulla fisiologia ed anatomia loro.

Ora, se dall'esame dei molari noi passiamo a quello delle zanne, vi troviamo eziandio qualche modificazione di forma meritevole di attenzione. È cosa già avvertita che questi organi nei mastodonti non presentano mai inflessioni così pronunciate quali si osservano nelle zanne degli elefanti sì fossili che viventi; ma a parte questo carattere, cui non si può certamente attribuire un gran valore, v'ha la diversità di struttura organica, che vuol essere tenuta in qualche conto. E qui alludo a quella fascia di smalto, che si estende per tutta la faccia piana superior-interna del dente, composta di fibre verticali vetrose, la quale sebbene non sia ammessa in tutte le specie di mastodonti conosciute, lo è nel *M. angustidente*, e secondo certi Autori, esiste pur anco nella specie dell'Ohio. Arroge negli individui maschi, durante l'età giovanile, un paio di zanne inferiori o mandibolari, delle quali i Zoologi non fanno parola relativamente agli elefanti. Finalmente a queste differenze del sistema dentario devonsi aggiugnere quelle del rimanente dello scheletro, le quali se isolatamente

considerate potrebbero per avventura sembrare di poca importanza, riunite alle prime acquistano anch'esse agli occhi del naturalista una qualche significazione. Siccome questione non per anco definitivamente decisa, passo sotto silenzio il numero delle vertebre dorsali, che alcuni Zoologi credono essere nel mastodonte minore di una, dal che ne deriverebbe anche la mancanza di un paio di coste, ed una vertebra lombare di più; passo egualmente sotto silenzio il risultato di uno scrupoloso paragone fatto per tutte e singole le ossa, onde non eccedere i termini prefissi a questo lavoro, e mi limito a far osservare ancora in generale, che lo scheletro del mastodonte, a differenza di quello dell'elefante, è assai più robusto e massiccio, come quello che risulta formato di ossa più grosse, più corte, più larghe, le quali indicano animali di una taglia proporzionatamente meno elevata, ma più tozza (*trapue*) di quella degli elefanti.

In forza di siffatte considerazioni, che ho esposte in una maniera piuttosto particolarizzata appunto perchè dirette a combattere un'autorità rispettabilissima, quale si è quella del sig. Ducrotay di Blainville (1), io ritengo il genere Cuvieriano, e lo considero anzi come uno dei meglio circoscritti.

Già più d'un secolo è trascorso dacchè il mastodonte fu conosciuto in Europa, e ove bastasse per prender data il presentare la forma di un corpo senza indicarne la natura, noi saressimo lieti di poter rivendicare ad un Italiano il merito d'aver il primo rivolta la mente alle reliquie fossili di questo gigante della creazione. Riscontrando infatti i varii denti delineati nella parte intitolata *Musaeum metallicum* dell'opera del Bolognese Ulisse Aldrovandi, di leggeri si scopre che quello a quattro colline disegnato a pag. 829, su cui l'Autore non pronunciò alcun giudizio, si debbe riferire al mastodonte (2). Ad ogni modo però il primo, che fece conoscere agli europei una certa quantità di ossa e di denti di tal genere, si fu il sig. Longuel, Officiale Francese, il quale li avea scoperti in

(1) Già erano scritte queste linee allorchè mi giunse la notizia della morte del sig. Ducrotay di Blainville, avvenuta in Parigi il giorno 1.° di maggio 1850. L'amicizia, di cui quest'uomo insigne e benemerito mi ha onorato in vita, raddoppiò nel mio cuore riconoscente il sentimento del dolore all'annunzio della gravissima perdita!

(2) Nello stesso *Musaeum metallicum* a pag. 828 incontransi le figure di due denti che l'Aldrovandi rapporta all'elefante, ma che sembranmi veri molari d'ippopotamo, come quelli delineati a pag. 831 dal sullodato Autore considerati come di un animale marino (*cuiusdam belluae marinae*), paionmi all'incontro indubitatamente appartenere all'elefante.

America sulle sponde dell'Ohio, e trasportati a Parigi nel 1740, come il primo ad occuparsene scientificamente, ed a far conoscere il mastodonte sotto l'aspetto anatomico in una maniera pressochè compiuta, ed a dedurne alcuni ragionamenti fisiologici fu senza dubbio Giorgio Cuvier fin dall'anno 1806. Vero egli è, che prima di lui Daubenton, Buffon, Collinson, e particolarmente Camper (padre e figlio), Pennant, Blumenbach, Rembrandt Peale, ed altri naturalisti, che trattarono siffatto argomento nel mezzo secolo trascorso prima della pubblicazione della Memoria di Cuvier sul grande *Mammouth* dell'Ohio, già avevano diradato alquanto le tenebre, che rendevano difficile la classificazione di quest'animale. Gli uni infatti, come Daubenton, Buffon, Collinson già avevano dimostrato che esso era un animale terrestre, rappresentante una specie estinta, analoga pei denti molari all'ippopotamo, per le zanne e 'l resto dello scheletro all'elefante; gli altri, tra cui i due Camper e Pennant, respingendo la pretesa analogia nei denti molari coll'ippopotamo, lo avevano di botto riunito cogli elefanti, attribuendogli zanne e proboscide, e facendone una specie distinta denominata *Elephas Americanus;* anzi vi fu perfino, come ho altrove notato, chi presentì il bisogno di introdurre nella scienza un nuovo apposito genere, siccome fece Blumenbach col denominare l'animale in discorso *Mammoutheum Ohioticum.*

Ad onta di tutto questo nissuno però vi avrà, io credo, che meco non sia d'accordo nell'attribuire a Giorgio Cuvier, quegli che elevò la Paleontologia al rango di scienza, e la arricchì di tanti e sì preziosi materiali, anche il merito di aver il primo studiato e fatto con precisione conoscere l'animale dell'Ohio, dichiarandolo francamente animale terrestre, scomparso dalla faccia del globo, simile nelle zanne all'elefante attuale, fornito in vita come questo di proboscide, ma essenzialmente diverso per la forma dei denti molari, e per altre particolarità scheletriche; anzi, colla scorta di cotesti denti non esitò ad annunziare l'esistenza di varie specie di mastodonti, a far vedere le differenze che passano tra la specie comune nel nuovo continente e quella più frequente nell'antico, non che a por termine alle questioni allora insorte pel confondersi che facevasi dai naturalisti l'animale dell'Ohio col *Mammouth* della Siberia, ossia il mastodonte coll'elefante.

Le specie proposte od ammesse ed illustrate da Cuvier sono in numero di sei, cioè quella dell'Ohio, cui ho finora più particolarmente fatto allusione, chiamata *Mastodon giganteus*, quella più comune nel

nostro continente, denominata *M. angustidens*; una delle Cordiliere, distinta col nome di *M. Andium*, un'altra dell'America meridionale dedicata ad Humboldt sotto il nome di *M. Humboldtii*, la quinta per la picciolezza delle sue forme appellata *M. minutus*, l'ultima per un'analogia nei denti col tapiro, detta *M. Tapiroides*. Ma se alle specie registrate nell'opera del Cuvier noi aggiungniamo quelle pubblicate più tardi da Croizet e Jobert, da Godmann, da Eichwald, da Clift, da Kaup e da altri, ne porteremo il numero oltre a venti. Giova però l'osservare che molte di esse, fondate su caratteri poco importanti o fugaci, non reggono ad una severa analisi, e lungi dall'essere universalmente adottate, a seconda degli autori veggonsi ora ammesse ora respinte. Così Kaup (1), appoggiandosi alle modificazioni che subiscono coll'età gli elefanti attuali, dopo aver negato che la mole dei denti mascellari e delle altre parti dello scheletro serva a distinguere le specie, fa un esame critico delle tre specie di *Mastodon* e delle tre di *Tetracaulodon* di Isacco Hays, e le riduce a due soltanto, cioè al *Mastodon giganteus* Cuv. ed al *Mastodon Collinsii* Hays. Al primo dà per sinonimi il *Tetracaulodon Mastodontoideum* Godm., il *M. Cuvieri* Hays, il *M. Jeffersonii* Hays, ed assegna per caratteri differenziali: grandi mascelle, e lunghe porzioni sincondrosiche; processi condiloidei più depressi; mandibola più alta al dissotto dei molari; incisivi inferiori solo nella giovane e media età. Al secondo dà per sinonimi il *Tetracaulodon Mastodontoideum* Hays, il *T. Godmannii* Hays, il *T. Collinsii* Hays, e per caratteri differenziali: mascelle più piccole e sottili; porzioni sincondrosiche più brevi; processi condiloidei più alti; mandibola più bassa al dissotto dei molari; incisivi inferiori non decidui, ma la parte posteriore degli alveoli chiusa nell'età avanzata.

Al Blainville, di tutte le specie conosciute quando trattò quest'argomento, tre sole parvero veramente ben caratterizzate e da mantenersi distinte nei catalogi; esse, giusta la nomenclatura del sullodato Autore, che esclude, come ho già detto, il genere *Mastodon*, sono l'*Elephas Ohioticus* (*Mastodon giganteus* Cuv.), l'*Elephas angustidens* (*M. angustidens* Cuv.) e l'*Elephas Humboldtii* (*M. Humboldtii* Cuv.). Appare da questa citazione che il Blainville ha riunito in una sola (*E. angustidens*) tutte le specie europee, seguendo in questo caso un metodo diametralmente

(1) V. Ericnson, Archiv. für Naturgeschichte, 1843. I. pag. 168.

opposto a quello invalso presso molti dei Naturalisti d'oggigiorno, di moltiplicare cioè all' infinito le divisioni e le suddivisioni del regno animale, e di creare specie per semplici variazioni individuali, sagrificando ogni principio filosofico, aumentando vieppiù sempre la confusione, e riducendo la storia naturale ad una filza di nomi insignificanti. Talmente io mi sento avverso a cotesta specionianìa, figlia per lo più di una puerile vanità, che sarei tentato di abbracciare la riduzione operata dal Blainville senza modificazione di sorta; senonchè deggio confessare, che essa mi sembra soverchia, e che pecca per un eccesso opposto a quello lamentato più sopra.

Una via più naturale ha cercato di battere A. Pomel, il quale, nel comunicare nella tornata del giorno 20 marzo 1848 alla Società geologica di Francia il sunto di un suo lavoro sulla classificazione dei mammiferi ungulati, a proposito della famiglia dei proboscidati faceva osservare che la riunione stabilita dal Blainville dei *M. longirostris*, *angustidens* e *Arvernensis* in una specie unica si allontana dal vero, e proponeva conseguentemente:

1.° Di conservare il nome di *M. angustidens* Cuvier per la specie più comune in Italia, stantechè a questa pare che Cuvier particolarmente alludesse nel creare la detta specie, avendo citato in appoggio della medesima i disegni pubblicati dal Nesti pel mastodonte di Val d'Arno.

2.° Di conservare il nome di *M. longirostris* per la specie di Eppelsheim caratterizzata da quattro colline ai tre ultimi molari, e dalla mandibola a sinfisi assai prolungata, ed armata di due incisivi.

3.° Di ritenere il nome di *M. Cuvieri* per la specie del *gers* e dell'*orleanese*, i cui caratteri sono tre sole colline ai tre ultimi molari, e la mandibola eziandio armata di incisivi, e assai protratta in avanti.

4.° Di conservare il *M. Tapiroides* tal quale l'ha stabilito Cuvier.

5.° Di porre il nuovo nome di *M. Buffonis* ad un mastodonte di Alvergna e d'Italia, compagno sovente del *M. angustidens*, ma a denti più spessi, più corti, più grossi, ed a cui si potrebbero riferire i denti trovati in Siberia, rapportati al gran mastodonte.

Cotesta classificazione del Pomel già dovrebbe subire alcune variazioni non riguardo al principio, ma rispetto ai nomi, perciocchè i signori Cauteley e Falconer nella loro *Fauna Sivalensis*, le cui tavole hanno priorità di data sul lavoro del Pomel, usarono nella distinzione in varie specie dei mastodonti angustidenti dell'Europa occidentale, una nomenclatura

con diverso significato. Ricavo infatti da un parallelo trasmessomi dalla gentilezza dello stesso Pomel, da lui redatto sugli originali medesimi dell'opera Cautley e Falconer, che essi:

1.° Conservano il nome di *M. longirostris* Kaup alla specie a sinfisi mandibolare grandemente prolungata, ed a molari con tubercoli semplici, costituenti colline giusta l'ordine seguente: $\frac{\text{sup.}^{i}}{\text{inf.}^{i}}$ 1.° $\frac{1}{1}$ — 2.° $\frac{3}{3}$ — 3.° $\frac{4}{4}$ — 4.° $\frac{4}{4}$ — 5.° $\frac{4}{4}$ — 6.° $\frac{5\text{–}6}{5\text{–}6}$ senza contare i talloni, che segnatamente nel sesto molare simulano una collina rudimentale.

2.° Chiamano *M. angustidens* una specie colla sinfisi mandibolare eziandio assai lunga, distinta per molari a tubercoli semplici formanti colline colla formola che segue: 1.° $\frac{1}{1}$ — 2.° $\frac{2}{2}$ — 3.° $\frac{3}{3}$ — 4.° $\frac{3}{3}$ — 5.° $\frac{3}{3}$ — 6.° $\frac{4}{4}$, col soprappiù di alcuni talloni.

3.° Mantengono il nome di *M. Arvernensis* Croizet e Jobert per una specie a formola dentaria identica a quella del *M. longirostris* pel numero delle colline, ma diversa riguardo alla disposizione dei tubercoli, che sono, particolarmente nel sesto molare, alterni invece di essere opposti; questa specie distinguesi inoltre per la sinfisi mandibolare corta.

Dal paragone delle surriferite diagnosi chiunque si avvede che i loro rispettivi autori sono perfettamente d'accordo quanto al principio di separare in varie specie il *M. angustidens* del Blainville, e che vi ha solo discordanza per quel che spetta ai nomi ed al numero delle medesime. Così il *M. longirostris* è egualmente conservato dal Pomel e da Cautley e Falconer, colla sola differenza che quello vi assegna semplicemente quattro colline ai tre ultimi molari, mentre questi ne ammettono da 5 a 6 nel sesto. Il *M. angustidens* Pomel è pei detti autori il *M. Arvernensis* Croizet e Jobert, ed il *M. Cuvieri* (considerato anche nei limiti, in cui l'ha circoscritto Pomel) è per loro il *M. angustidens*, cui attribuiscono però una collina di più al sesto molare.

Ma ora viene il Bronn, il quale, nella sinonimia del *M. angustidens* presentata nel suo utilissimo *Index paleontologicus*, conserva con Blainville il *M. longirostris*, unitamente a varii altri nomi, per taluno dei quali andrebbe d'accordo coi succitati autori, e per tal altro se ne scosterebbe, dando così luogo a nuovi elementi di discussione.

Io ho premesso queste generali considerazioni onde far vedere mediante un sunto storico a qual punto trovasi oggigiorno la Paleontologia riguardo ai mastodonti; or sarebbe pregio dell'opera il far eziandio vedere mediante un accurato esame critico quali sieno le specie di questo genere veramente fondate su buoni caratteri e da conservarsi nella scienza; non entro però in questa spinosa e delicatissima questione, perchè non ho materiali sufficienti per giudicarla conscienziosamente e con fondamento. Soggiungerò semplicemente che per quanto elastica si voglia considerare la diagnosi data dal Cuvier al suo mastodonte *angustidente*, non si potrà tuttavia mai contendere che essa era particolarmente destinata a contrassegnare la specie d'Italia simile alla mandibola pubblicata dal Nesti, come non si potrà mai farle comprendere specie a sinfisi mandibolare lunga, opponendovisi le seguenti parole dette dallo stesso Cuvier (1) a proposito della suaccennata mandibola: *je me crois autorisé à conclure que le mastodonte à dents étroites avait le bec de la mâchoire inférieure dilaté en avant et tronqué, comme on le voit dans cette mâchoire de Florence.*

Ma passiamo finalmente alla spoglia, la cui descrizione dee costituire il principale soggetto di questa Memoria. Essa appartiene al *Mastodon angustidens* Cuvier, i cui caratteri distintivi essenziali e più generali consistono nella forma della corona dei denti molari. Cotesta corona è fatta di un numero di punte coniche relative all'età dell'individuo, e che varia perciò da due a dodici, disposte per paia in modo a formare delle colline trasversali; i coni sono proporzionatamente alla loro lunghezza più stretti di quelli del gran mastodonte dell'Ohio, e sono inoltre, ossia paiono più o meno profondamente scanalati in senso verticale; ora terminano in più punte, ora scorgonsi rinforzati sui lati o negli intervalli tra cono e cono da altre punte più piccole, dalla quale disposizione avviene, che a misura che questi denti vengono dall'uso logorati, presentano dapprima molti piccoli circoli sulla faccia orizzontale della corona, corrispondenti alle mozzature delle punte isolate, e più tardi delle figure or bilobe or trilobe, risultanti dalla riunione dei circoli suddetti.

La nominata spoglia venne disotterrata presso il villaggio *Solbrito* lungo il tronco di strada ferrata tra Dusino e Villafranca, alla profondità

(1) Recherches sur les ossemens fossiles, vol. 2. p. 347.

di circa otto metri, in un deposito fluvio-lacustre, ove con altri avanzi di Pachidermi incontraronsi pure, come diremo a suo tempo, reliquie fossili d'animali invertebrati terrestri. Essa giaceva sopra uno strato di argilla quasi plastica coperto da altri strati di sabbia e di ghiaia, alla quale malaugurata giacitura devesi appunto il cattivo suo stato di conservazione; l'acqua infatti che da tanti secoli piovve o per altra via si ragunò in quel sito, e che dopo aver attraversato gli strati di sabbia e di ghiaia non potè liberamente farsi strada attraverso quelli d'argilla, mantenne tanta umidità attorno al detto scheletro, che alla perfine le sue parti anche le più resistenti, come le zanne, i femori, gli omeri ecc. andarono quasi quasi in isfacelo, locchè ne rese difficilissima l'estrazione, e ci fa di più lamentare la perdita di alcune delle ossa larghe, di cui ridotte in una specie di poltiglia osservai io stesso le traccie incorporate e sciolte, sto per dire, nel terreno medesimo.

La sua scoperta è dovuta intieramente al caso, ossia ai lavori di scavazione per la strada ferrata, i quali fortuitamente e per buona ventura del Museo Torinese toccarono il punto, ove esso avea sepoltura. Ma se opera del caso è la sua scoperta, opera d'illuminato buon volere è quella, che lo portò a salvamento; e qui mi corre il dolce obbligo di notare, che senza i solleciti ordini emanati dalla Direzione della strada ferrata sia allorchè, stabilita la linea che questa strada dovea percorrere, venne avvertita della probabilità di incontrarvi simili avanzi delle antiche generazioni, sia nella particolare circostanza in discorso, questo mastodonte sarebbe con altri fossili eziandio preziosi andato per sempre perduto, ovvero raccolto da mano inesperta, epperciò malconcio e frantumato più non avrebbe potuto diventare quello che divenne di fatto, ossia il più bell'ornamento della collezione paleontologica del nostro Museo. In grazia però delle savie disposizioni date dall' Intendente Generale della strada ferrata, il Cavaliere Bona, la Direzione del Museo mineralogico incontanente istruita della fatta scoperta, fu in grado di poter affidare a persona intelligente la scavazione di sì delicata reliquia, siccome fece prescegliendo a tal fine il sig. Francesco Comba, Preparatore al Museo Zoologico. Al quale proposito mi gode l'animo di poter tributare a questo ingegnosissimo e distinto Artista la dovuta lode per la maniera, con cui seppe sbrigarsi della difficile bisogna. Non risparmiando nè tempo nè fatica, e coll' impegno del naturalista appassionato perseverò per ben venti giorni nel duro lavoro di scavazione, ed armando con lastre di ferro e d'una camicia

di gesso le ossa più delicate, più pesanti, e che già lasciavano vedere mille segni di frattura, riescì a trasportare a Torino quanto vi avea di quel macerato carcame. Ma nella scavazione non finiva l'opera del Comba: chè quattro mesi di lavoro dovette poscia impiegare per isolare le raccolte ossa, nettarle, essiccarle, rinforzarle con una soluzione acquoso-alcoolica di ittiocolla, rimettere per quanto era possibile a suo posto migliaia di frantumi, e con singolare maestria rendere questo scheletro nello stato in cui io lo descrivo.

Non è questa la prima volta, che in Piemonte siensi trovate ossa di mastodonte; chè oltre ai cenni, che ne ha dato Cuvier nella grande sua opera *Recherches sur les ossemens fossiles*, il benemerito Prof. Borson nell'anno 1818 ne descriveva alcuni denti di questa medesima specie, con porzioni del loro osso mandibolare, stati scoperti sullo scorcio del passato secolo nelle vicinanze di Asti (1), ed altri rinvenuti più tardi nell'istessa provincia a Castelnuovo, alla Rocchetta di Tanaro ecc., tra cui un grosso molare (quinto inferior destro) dallo stesso Borson illustrato (2), appartenente secondo Blainville all'*Elephas Tapiroides*, elevato da Hays a nuova specie sotto il nome di *Mastodon Borsonii*, e che Cuvier avea considerato erroneamente come un dente del *Mastodon giganteus*, il quale errore lo indusse a dire con Buffon che anche in Europa esisteva la specie dell'Ohio. Oltre ai summentovati moltissimi altri frammenti vennero incontrati in varii punti del Piemonte, che farò conoscere in un lavoro generale, che sto preparando, insieme a spoglie d'elefante, e di altri Pachidermi; checchè ne sia però, è questa la prima volta che la fortuna ci presentò tante ossa appartenenti ad uno stesso individuo, quante son quelle, che passiam tosto ad enumerare e descrivere. E parmi anzi poter affermare che di tutti gli scheletri di mastodonte *angustidente* conosciuti oggigiorno, disotterrati in Guascogna, nell'Alvergna, a Eppelsheim, nella valle dell'Arno, ed in altre località, nissuno è completo al pari di questo.

---

(1) *Mémoire sur des mâchoires et des dents du Mastodonte*, etc. Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino, Tom. XXIV. pag. 160. Ser. I.ª

(2) *Note sur les dents de Mastodonte trouvées en Piémont*, etc. loc. cit. Tom. XXVII. pag. 31. Ser. I.ª

VERTEBRE CEFALICHE.

Parlando della testa deggio ancor io ripetere l'antico lamento, che cioè poco si possiede e si conosce di cotesta interessantissima parte dello scheletro, il che è dovuto alla sua struttura spugnosa, ed in certe regioni per la grandissima estensione dei seni frontali, perfin cavernosa, la quale struttura ne rende gli ossi poco resistenti e difficili a conservarsi. Ad onta di tutto questo il Museo Torinese può vantarsi di possedere la più compiuta, che per ora si conosca, compreso lo stesso scheletro raccolto dal sig. Lartet a Sansans, dipartimento del Gers nella Guascogna, che si considera per il più perfetto.

Vertebra occipitale. — La parte meglio conservata del cranio si è quella delineata a Tav. I. fig. 6 (1), la quale rappresenta una grossa porzione dell'osso occipito-temporale destro; su questo pezzo, la cui lunghezza trasversale è di $0^m, 33$, dall'interno all'esterno scorgesi il condilo occipitale destro, lungo oltre 0, 11, largo 0, 07, liscio, piano-convesso; al di qua del condilo dopo un profondo solco della larghezza di circa 0, 015 apresi un foro di un diametro presso a poco eguale alla larghezza del nominato solco, alquanto obliquo, e che credo essere il foro lacero posteriore; alla distanza di 0, 09 dal condilo incomincia la fossa glenoidale, convessa dall'avanti all'indietro, col suo angolo interno assai grosso e rotondato, e piegata in un arco nel senso trasversale, la cui corda avrebbe per lunghezza 0, 15. Più in avanti questo pezzo porta annessa l'estremità posteriore dell'osso zigomatico; finalmente un solco poco profondo, ampio, trasversale, situato al di dietro dell'arco glenoidale, ed alcune infossature per l'inserzione dei muscoli sono le cose che meritano ancora di essere ricordate nella descrizione della superficie esterna. La faccia interna assai guasta e corrosa non presenta che quell'aspetto cavernoso, che distingue la massima parte delle ossa del cranio sì dei mastodonti, che degli elefanti.

---

(1) Per un'inavvertenza commessa dal Litografo, questo e molti altri ossi si presentano figurati dal lato opposto a quello indicato nella rispettiva descrizione; prego perciò il Lettore a rammentare simile errore tuttavoltachè sotto tale aspetto troverà discordanza tra il testo e le figure.

Vertebra sfeno-parietale. — Al cranio riferisco pure alcuni frammenti d'ossa larghe, piuttosto sottili, nel maggiore dei quali, della lunghezza di 0, 71 e della larghezza di 0, 17, non è difficile ravvisare una porzione superiore del parietale destro; esso è concavo nel mezzo, pianoconvesso verso le estremità, e le sue superficie esterna ed interna veggonsi solcate da canali e bucate di fori pel corso e passaggio dei vasi. Gli altri pezzi per la loro picciolezza e 'l pessimo stato di conservazione non permettono di dire se appartengano alla vertebra sfeno-parietale od alla sfeno-frontale.

APPENDICI CEFALICHE.

Più riccamente provveduti noi siamo riguardo agli ossi, che formano le così dette appendici cefaliche; possediamo infatti tutta la parte orizzontale della mascella superiore, e tutta intiera la mandibola.

Mascella. — La prima, come scorgesi dalla fig. 2. Tav. I., consiste in una grossa piastra palatina, larga anteriormente 0, 38, più ristretta verso il margine anteriore dei molari, cioè solo di 0, 29, e lunga nel verso dell'asse antero-posteriore di 0, 52. Essa è di figura irregolarmente quadrilatera-rettangolare, e consta in avanti di un rimaso della porzione orizzontale posteriore degli ossi incisivi, nel mezzo delle apofisi orizzontali degli ossi mascellari, e posteriormente di alcuni avanzi degli ossi palatini, il tutto fuso assieme in guisa a non lasciar più vedere distintamente le traccie delle suture. La superficie inferiore o palatina di quest'osso è convesso-concava, e mostra sulla linea mediana una cresta longitudinale piuttosto sporgente, risultante dalla sutura degli ossi mascellari, la quale cresta si apre verso il margine anteriore della piastra a foggia della lettera V, costituendo così una specie di triangolo riempito da piccola porzione orizzontale degli inter-mascellari. L'istessa cresta longitudinale verso la regione dei molari vedesi costeggiata da due solchi irregolari, in cui apronsi i fori del canale sfeno-palatino, e presso il margine posteriore si bifida di nuovo per dar ricetto agli ossi palatini, quasi intieramente distrutti. Il margine laterale sinistro alla sua estremità anteriore conserva la parte inferiore dell'alveolo della zanna di questo lato, con entro molti frantumi della sua radice; il margine laterale destro trovasi in peggiore stato di conservazione, e più non offre alcuna traccia dell'alveolo, voglio dire dell'alveolo della corrispondente zanna, chè quelli pei molari sono da ambo i lati perfetti, ed hanno ciascuno il rispettivo molare ancora impiantato,

come vedremo parlando dei denti in particolare. La superficie superiore, o naso-palatina nulla presenta di rimarchevole, anzi, pei danni sofferti, ha perduto tutte le parti verticali degli ossi incisivi, mascellari e palatini, che la componevano, se ne eccettui qualche moncone dell'alveolo della zanna sinistra, come si è già notato. Considerata in complesso la suddescritta piastra ha ciò di particolare che si protrae molto in avanti, stantechè quantunque incompleta e mancante quasi intieramente degli ossi inter-mascellari, misurata dal margine anteriore dei molari attinge la lunghezza di o, 31. Notevole anche è il suo restringimento nello spazio compreso tra i due molari, i quali non distano tra di loro che di o, 11.

Mandibola. — Bellissima a vedersi e pressochè intatta è la mandibola (Tav. I. fig. 3). D'aspetto piuttosto massiccio in grazia della brevità e grossezza delle branche orizzontali, e della convessità dei loro lati esterni, misurata con una diagonale dall'angolo mascellar-posteriore al margine anteriore della sinfisi o becco del mento, dà la lunghezza di o, 68. La divergenza delle nominate branche, ossia la distanza dell'una dall'altra al livello dell'angolo mascellar-posteriore è di o, 35, mentre quella dei condili diminuisce di un centimetro. La branca ascendente, nella sua maggior larghezza, è di o, 30, e l'angolo sotto cui si unisce colla branca orizzontale è quasi retto. Queste due branche hanno, come nell'elefante Indiano, pressochè la medesima lunghezza, l'orizzontale essendo di o, 40 e la verticale di o, 41. L'angolo finalmente della sinfisi del mento è un angolo acuto di circa 65 gradi, quantità però alquanto diversa da quella che dovea avere l'animale vivo, perchè osserviamo che in questo esemplare fossile è un po' alterata la simmetria bilaterale, e per compressioni sofferte tutta la parte sinistra mostrasi alcun poco schiacciata, spostata, e ravvicinata alla destra, dal che ne consegue che taluna delle misure qui riferite riguardo alle distanze degli angoli tra le parti di un lato con quelle dell'altro può scostarsi di qualche centimetro dalla misura normale.

Le branche orizzontali riunite, come dissi, sotto un angolo di circa 65° non lasciano più vedere alcun indizio di sutura, e formano in avanti una specie di corto becco, mozzato obliquamente dall'alto al basso, con margini rotondati ed alquanto rovesciati all'infuori a guisa dell'apertura spasa di una guastada. Sulle loro pareti laterali esterne, assai convesse e tumide, apronsi verso l'estremità anteriore, e sovra una medesima linea quasi orizzontale gli orifizi del canal dentale, separati l'uno dall'altro per l'intervallo di o, 07. Le pareti laterali interne sono convesse superiormente,

incavate verso la base della mandibola. Questa base è costituita dai margini inferiori, grossi, tondeggianti, inarcati dal basso all'alto; i superiori od alveolari sono assai più larghi, danno ricetto entro una cavità rettangolare od alveolo ad un dente molare, e pel tratto della lunghezza del dente scorrono quasi paralleli.

La branca ascendente, irregolarmente quadrilatera, proporzionatamente sottile, è sormontata in alto dal condilo e dall'apofisi coronoide; quello per la forma si può paragonare alla testa di un chiodo, con direzione trasversale non affatto parallela a quella del condilo compagno, sicchè gli assi condiloidei prolungati posteriormente fino a toccarsi, danno un angolo di circa 152°. L'apofisi coronoide fatta a guisa di una cresta rivolta alcun poco all'infuori, non giugne all'altezza del condilo, ed è più bassa di 0,07. La cavità sigmoide, che divide queste due apofisi, non è guari profonda, ed ha al dissotto sulla parete esterna scavata una grande fossa, ossia la masseterica, fossa che credo utile di avvertire non essere negli scheletri d'elefante Indiano da me osservati così profonda ed ampia come nel mastodonte in descrizione. Sulla superficie interna di questa branca ascendente quel che arresta l'attenzione del Naturalista si è l'apertura del canal dentale, apertura grandissima, schiusa alla distanza di 0,19 al dissotto del condilo. A tutti questi caratteri, che giudicai opportuno di far minutamente conoscere perchè i più interessanti ed i più apparenti, deggionsi aggiugnere piccole cavità, scabrosità, canali, e fori per l'inserzione e l'attacco di tendini e di legamenti, e pel passaggio di nervi e di vasi.

Lo stato di conservazione di cotesta mandibola è veramente raro, ancorchè essa sia solcata da varie linee di rotture, che la ristaurazione ha fatto quasi totalmente scomparire. Per poterla dire perfetta non manca che un piccolo pezzo alla base dell'arco sigmoide destro, l'apice dell'apofisi coronoide sinistra, ed un pezzetto al dissotto dell'angolo mascellar-posteriore di questo medesimo lato.

Zanne mascellari. — Ma le parti, che costituiscono il più bell'ornamento del nostro fossile, sono certamente i denti incisivi; non comuni sono gli esempi di zanne di mastodonte così perfette come quelle, su cui va a cadere il discorso. La destra (Tav. I. fig. 5), in grazia del particolare procedimento impiegato per estrarla, è affatto intiera, nulla mancando nè alla sua radice nè all'apice della corona; la sua lunghezza, presa sulla curva sviluppata, è nientemeno di 2,60. La sinistra (Tav. I. fig. 4),

di cui parte della radice è rimasta aderente, come dissi, all'osso mascellare, per tale ragione, considerata isolatamente, figura un po'più corta; anch'essa è bella a vedersi, ma i lavori di ristauro vi si scorgono maggiori. L'una e l'altra presentansi alquanto incurvate prima dall'alto al basso, poi dal basso all'alto, e dall'infuori all'indentro. La forma loro, dapprincipio quasi cilindrica, si cangia insensibilmente in quella di un prisma triangolare a spigoli ottusissimi. L'avorio più non ha la struttura propria di questa sostanza, ed in varii punti, massimamente nella zanna sinistra, andò in seguito ad una profonda alterazione in piccoli minuzzoli come cosa suscettibile di disaggregarsi. Una striscia di smalto a struttura evidentemente fibrosa, ma eziandio alterata, e limitata alla superficie superior-interna copre queste zanne, le quali all'estremità libera, ed alla distanza di 0, 15 dall'apice, ove la figura triquetra del dente è evidentissima, presentano sullo spigolo superiore, particolarmente la zanna destra, un solco profondetto e largo, il quale non risulta da alcuna frattura, ed è anzi talmente liscio da far supporre che possa provenire da uno special modo di logoramento, che, senza che si sappia come, abbia più profondamente intaccato il detto punto.

Zanne mandibolari. — Le zanne inferiori già erano cadute allorchè questo mastodonte fu colto da morte, anzi accanto alla sinfisi mandibolare più non esiste neppure la benchè menoma vestigia di alveoli, locchè non dee recar meraviglia, trattandosi di un individuo vecchio. Noi tuttavia a questo punto della descrizione ci soffermiamo per far conoscere un pezzo di mandibola appartenente ad un altro mastodonte probabilissimamente della medesima specie, in cui a nostro avviso veggonsi appunto gli alveoli degli incisivi inferiori. È noto che, in vista di simili incisivi incontrati sovra una mandibola di mastodonte dell'Ohio, il Dottore Godman fin dall'anno 1830 proponeva il nuovo genere *Tetracaulodon* da estendersi, come suona il nome, ai mastodonti armati di quattro zanne, due alla mascella colle dimensioni ordinarie, e due alla mandibola più piccole e più brevi. Passiamo sotto silenzio, perchè qui inopportuna, la lunga storia di questo nuovo genere, confermato ed arricchito di specie da Hays, da Hermann, da Kaup, respinto da Cooper, da Harlan, da Owen, da Blainville, e ci limitiamo ad indicare le circostanze, che riguardano il frammento di mandibola in questione come quelle che ci paiono poter concorrere in appoggio della sentenza di quei Naturalisti, che negarono l'esistenza del genere *Tetracaulodon*, ed a fornire un esempio di più

per provare che anche il mastodonte angustidente è provveduto di incisivi inferiori quando si trova in quelle condizioni di età e di sesso state accennate per la prima volta dall'Americano Samuele Cooper.

Questo pezzo di mandibola (Tav. I. fig. 7) assai malconcio e frantumato più non ne rappresenta che la parte anterior-inferiore, ossia la sinfisi con porzione delle branche orizzontali della lunghezza di 0,17 riunite sotto un angolo di 86° circa. Ora egli è su queste porzioni delle branche orizzontali, che trovansi scolpite due fosse longitudinali più larghe posteriormente, più ristrette in avanti, e le quali per la loro posizione ed ampiezza non possono essere altra cosa che la base degli alveoli delle zanne mandibolari. Superiormente ho asserito che quest'osso appartiene probabilissimamente ad un individuo dell'istessa specie di quello di Dusino, cioè al mastodonte *angustidente*; simile asserzione è fondata sul fatto che in Piemonte la specie più comune è appunto l'anzidetta, e inoltre che nella località, e sto per dire nel punto stesso, in cui venne disotterrato il frammento in questione, scoprironsi anche degli ossi mascellari superiori coi rispettivi molari, nei quali fu agevolissima cosa il riconoscere la specie a denti stretti. Io ne debbo la conoscenza alla gentilezza del mio amico Avvocato Bartolomeo Gastaldi, il quale lo rinvenne nei dintorni di Ferrere insieme a varii altri pezzi eziandio di mastodonte, tra cui una magnifica zanna della lunghezza di oltre due metri e mezzo.

Denti molari. — Ripigliando l'interrotta descrizione del nostro scheletro, a compimento del sistema masticatore, ci resta a parlare dei denti molari. Mercè le dotte fatiche di Camper, Cuvier, Kaup, Blainville ed altri gli studi odontografici relativi ai pachidermi proboscidati furono spinti sì innanzi a non lasciar più gran cosa a desiderare per la compiuta istoria di simili organi. La struttura loro, il numero, il modo di succedersi e perfin quello di consumarsi nel corso della vita son noti a segno, che senza tema di andar errato può il Paleontologo nella pluralità dei casi classificare un dente anche isolato, e positivamente giudicare il numero che rappresentava nella serie, la mascella su cui era impiantato, il posto ed il lato che occupava sulla medesima, e dedurne perfino l'età dell'animale, che lo portava. Ho detto nella pluralità dei casi, perciocchè non difettano le eccezioni, massime per quel che riguarda il numero delle colline, che dee distinguere cadun molare, sul che gli Autori non sono per anco affatto d'accordo, e'l dente che per taluno sarebbe ad esempio un quinto molare, giusta il sistema di un altro sarebbe un sesto ecc.;

per tale motivo, e nell' impossibilità in cui mi trovo, per mancanza di materiali, di diradare con un lavoro odontografico veramente critico queste tenebre, io ho pensato di seguire esclusivamente in siffatta bisogna le orme del Blainville. Una rigorosa applicazione dei principii stabiliti da quest'Autore m' induce a dichiarare che il nostro mastodonte ha due sorta di molari, potendosi riferire a due penultimi o quinti quelli che armano la mascella superiore, ed a due ultimi o sesti quelli infitti nella mandibola. I mascellari infatti, a corona rettangolare un po' ristretta all'estremità rivolta verso le fauci, della lunghezza di 0, 17, sono formati di quattro distintissime colline, costituite ciascuna da due grossi tubercoli marginali con alcuni tubercoletti intermedii sulla linea mediana, ed un tallone terminale posteriore, che veduto di fianco emula quasi una quinta collina. I mandibolari o molari inferiori, alquanto più grossi dei superiori, lunghi 0, 19, irregolarmente parallelogrammici, più larghi sul davanti che posteriormente, leggermente concavi sul margine esterno, e convessi all' interno, presentano cinque distintissime colline, composte al solito di una doppia serie di grossi tubercoli, in mezzo ai quali sorgono altri minori, oltre ad un grosso tallone, che serve di contrafforte all'ultima o quinta collina. Rapportando al sesto i suddescritti molari inferiori segno un particolare esempio dello stesso Blainville, che nella medesima guisa classificò l'ultimo molare della mandibola a lungo becco, che il Museo di Parigi ebbe dal Seminario di Beauvais, non che altri denti isolati, i quali non avevano più di cinque colline ed un tallone, tuttochè, per sua sentenza, in generale il sesto inferiore consti di sei distinte colline con rudimenti del tallone terminale.

La corona di tutti questi denti, massimamente dei superiori, è profondamente logorata, e lo è in modo che il suo piano non è orizzontale ma inclinato, nei mascellari, dal basso all'alto, dall' infuori all'indentro, nei mandibolari all' incontro dall'alto al basso, e dall' interno all'esterno, locchè prova a parer mio, come ho già altrove notato, che il movimento di masticazione nei mastodonti era un movimento, direi, ondulatorio.

COLONNA VERTEBRALE.

Vertebre cervicali. — Un considerevole numero di vertebre di tutte le regioni, eccettuata la sacra e la coccigea, rappresenta la colonna

vertebrale (1). Queste vertebre non sono tutte in ottimo stato di conservazione, ma ad eccezione di un paio, conservano tutte sufficienti caratteri perchè si possano riferire non solo alla serie, cui appartengono, ma eziandio al numero d'ordine, che loro compete nella rispettiva serie. Fra le cervicali ho riconosciuta la terza, la sesta, e la settima od ultima.

Della terza (Tav. II. fig. 11) rimane gran parte del corpo, le apofisi articolari destre anteriore e posteriore, e porzione dell'apofisi trasversa dell'istesso lato. Il corpo, il cui diametro trasversale arriva a 0, 12, tuttochè dalla fossilizzazione assai maltrattato, lascia scorgere che nello stato normale era sottile, carattere che osservasi pure nelle susseguenti cervicali, ed il quale prova che nel mastodonte il collo era breve come lo è negli elefanti attuali. Le apofisi articolari sono piuttosto ben pronunciate, ma non s' innalzano guari al dissopra del corpo della vertebra, vale a dire sono sostenute da un peduncolo, se così mi è lecito esprimermi, comune assai corto. Quasi identiche nella forma, ma dissimili in estensione sono le loro facciette articolari, di cui l' anteriore, che si articola coll'asse, mostrasi un po' più larga ed un po' meno lunga della posteriore, che si articola coll'apofisi articolare anteriore della quarta. L'apofisi trasversa è formata da una lamina sottile, che discende obliquamente dall'alto al basso, ed alla cui base vedesi aperto il foro pel passaggio dell'arteria vertebrale di questo lato, foro del diametro di 0, 02. Mancano in questa vertebra le corrispondenti apofisi articolari e trasversa del lato sinistro, non che tutta la porzione annulare.

La sesta (Tav. II. fig. 12) per rispetto al corpo sarebbe più perfetta della suddescritta. Essa è assai schiacciata, lo che però non impedisce di riconoscere che nelle condizioni naturali la sua faccia anteriore era convessa, la posteriore concava. Il suo diametro verticale misura 0, 14, il trasversale

---

(1) Colla scorta del numero delle vertebre e delle coste (V. Revue et Magasin de Zoologie etc. 1851. N.° 6. pag. 299) venne in questi ultimi tempi introdotta nella scienza una nuova specie di elefante (*Elephas Sumatranus* TEMM.) intermedia tra l'elefante Indiano e l'Affricano. Questa nuova specie, il cui originale trovasi nel museo di Leida, è caratterizzata da 14 paia di coste false, cioè un paio di meno che nell'elefante Affricano, ed un paio di più che nell' Indiano; inoltre ha 20 vertebre dorsali invece di 19 come nell' Affricano, ovvero di 21 come nell' Indiano, mentre possiede poi 4 vertebre sacrali a guisa di quello, e 34 coccigee a guisa di questo.

Quando la sorte avrà fatto scoprire ai naturalisti uno scheletro di mastodonte veramente compiuto, e li avrà conseguentemente posti in grado di determinare il numero preciso di vertebre e di coste, che naturalmente gli compete, allora si potrà conoscere con quale delle tre specie di elefante oggidì viventi il mastodonte abbia sotto quest'aspetto maggiore analogia.

0, 15. Delle apofisi più non sopravanza che l'articolare anteriore destra, la quale parmi appoggiata ad un peduncolo ancor più breve di quello, che accennai nella terza. Al dissotto della nominata apofisi v'ha un'incavatura semilunare piuttosto profonda, diretta dall'avanti all'indietro, che considero come la metà interna del foro per l'arteria vertebrale destra.

La settima (Tav. II. fig. 10), od almeno il frammento di vertebra, che alla settima qui riferisco, è la peggiore di tutte, ed azzardata potrebbe sembrare cotesta determinazione ove per buona ventura non apparissero in questo frammento alcuni dei più essenziali caratteri, quali sono quella relativa sottigliezza del corpo propria a tutte le cervicali, e particolarmente una fossa articolare scavata sul lato destro della parte superiore del corpo della vertebra, sulla faccia, direi, posteriore della base dell'apofisi trasversa, fossa che per la sua ampiezza e profondità, e per essere unica da questo lato, mi persuade che rappresenta la cavità articolare destinata a dar ricetto al capitello della prima costa. Del resto, ripeto, questa vertebra è fra le cervicali la più malconcia; alla metà appena si riduce il suo corpo, e manca d'ogni sorta di apofisi.

Vertebre dorsali. — Più completa è la serie delle vertebre della regione dorsale, ove se ne contano quattordici quasi intiere, oltre ad apofisi spinose isolate di parecchie altre. Disposte in ordine naturale, vi si ravvisano la terza, la quarta, la quinta, la sesta, la settima, e tutte quelle comprese tra la nona e la decimanona inclusivamente. Dal loro aspetto massiccio e robusto si arguisce la robustezza e la gagliardia dell'individuo, cui appartengono. Considerate complessivamente esse si rassomigliano grandemente; mercè però un attento esame di ciascuna in particolare, rilevansi delle differenze, che meritano l'attenzione dell'anatomico.

La terza dorsale (Tav. II. fig. 5) va particolarmente distinta per la straordinaria lunghezza dell'apofisi spinosa, la quale dall'angolo superiore del foro midollare all'apice arriva a 0, 42, e termina in un grosso tubercolo superiormente appiattito, tagliato a piano inclinato dall'indietro all'avanti, destinato in concorrenza con quelli delle apofisi spinose delle successive dorsali a dar attacco al legamento cervicale, che in quest'animale dovea essere robustissimo stante l'enorme peso, che avea a sostenere, voglio dire il peso di una testa armata di sì grosse zanne quali sono quelle, di cui abbiamo superiormente tenuto discorso. Il corpo di questa vertebra, abbenchè per sofferta erosione più non abbia la primitiva sua spessezza,

tuttavia si vede che non era molto massiccio come si vede che non era molto carenato inferiormente. Il suo diametro verticale è di 0, 12, ed il trasversale preso al dissotto delle apofisi trasverse è di 0, 11. Il foro midollare raffigura un triangolo pressochè equilaterale, alto nel mezzo 0, 06, largo alla base 0, 063. Grosse, sporgenti e non molto inclinate in basso sono le apofisi trasverse; sotto alla destra, che è la meglio conservata, v' ha la faccietta d'articolazione per la terza costa, faccietta liscia e poco profonda. Meno sporgenti sono le apofisi articolari anteriori, le cui facciette inclinate dall'alto al basso e dall'esterno all'interno paiono guardarsi a vicenda; delle apofisi articolari posteriori si è solo conservata la destra, la quale occupa un livello più alto che non la corrispondente anteriore.

La quarta (Tav. II. fig. 2) è ridotta ad un pezzo d'apofisi spinosa della lunghezza di 0, 27 che ne rappresenta la base con porzione della parte annulare; grande e profonda è la scanalatura, che solca posteriormente quest'apofisi.

Lo stesso carattere incontrasi sulla quinta (Tav. II. fig. 4) di cui posseggo eziandio la sola apofisi spinosa neppur intiera, cioè un frammento di 0, 20.

In più lodevole stato trovasi la sesta (Tav. II. fig. 1), come quella che presenta ancora la metà destra del corpo con porzione dell'apofisi trasversa di questo lato, e quasi intiera l'apofisi spinosa, cioè un pezzo lungo 0, 26 acutamente carenato sul dinanzi, come nelle precedenti, e profondamente scanalato posteriormente. Tra gli altri suoi particolari caratteri v' ha la posizione della faccietta articolare costale, la quale è scavata nella spessezza del corpo al livello quasi della base del foro midollare, mentre nelle vertebre precedenti questa faccietta è più bassa, e nelle susseguenti gradatamente si eleva, e si porta, si può dire, ad occupare la base della porzione annulare.

L'ascrivere alla settima, come qui io faccio, un frammento sì fratturato e guasto, quale si è quello delineato a Tav. II. fig. 13 potrà forse a taluno sembrare soverchia arditezza. Checchè ne sia però io opino, che esso non possa riferirsi che alla settima, o tutt'al più all'ottava; la ragione di tale mia opinione sta nella forma dell'apofisi trasversa, la quale per essere breve, poco distinta dall'articolare, e terminata come in una cresta tondeggiante caratterizza le cinque o sei vertebre che vengon dopo la sesta, e tra le quali non resta a scegliere che tra la settima e l'ottava, stantechè, come vedremo tosto, il rimanente della serie esiste.

Di questa vertebra più non v'ha che porzione del corpo, con annessa l'apofisi trasversa sinistra.

Ora col salto di una, probabilissimamente dell'ottava, raggiugniamo una serie non più interrotta di undici vertebre consecutive (Tav. II. fig. 6. 7. 8), le quali regolarmente si succedono, anzi per la massima parte sono tra loro unite, e costituiscono un gruppo in cui si noverano tutte quelle comprese tra la nona e la decimanona inclusivamente. Veduto dal lato sinistro questo tronco di colonna vertebrale appare quasi perfetto; dal lato destro però cangia la scena, ed un guasto grande si scorge tra la nona e la decimaquinta; mancano quivi tutte le apofisi trasverse, ed in qualche luogo l'erosione portò via persino la lamina della porzione annulare, lasciando così scoperto il canal midollare.

Si può complessivamente notare in tutte queste vertebre, che il loro corpo è di figura quasi cuoriforme, cioè molto carenato inferiormente, il qual carattere, abbenchè nel caso nostro possa essere un po' esagerato per le compressioni, cui andò soggetta questa colonna, e di cui hannosi ancora ben altri effetti, ci pare tuttavia un vero carattere della specie. Oscilla il diametro verticale del corpo di queste vertebre tra 0, 10 e 0, 11. Il trasversale, preso sull'ultima, alla quale sola non si è esteso l'accennato deterioramento del lato destro, misura un po' meno di 0, 10. L'anteroposteriore, che in generale non è gran cosa, aumenta alcun poco progressivamente verso le ultime, sicchè mentre nella nona non giunge a 0, 06, nella penultima oltrepassa 0, 07. Ben pronunciate compaiono le apofisi trasverse; dalla nona alla decimaquarta esse formano colle articolari una massa sola avente la figura di una grossa lamina sporgente, spessa, più o meno tondeggiante, secondo il numero, e della larghezza di circa 0, 09. Nella decimasesta e nella decimasettima siffatta lamina comincia a dividersi ed a staccarsi da una specie di tubercolo, che è un'apofisi articolare rudimentale, la quale nelle susseguenti vertebre dorsali compare poi bellamente spiccata, e non la cede di molto per grossezza alla trasversa. La base comune delle dette apofisi si restringe o meglio presenta un'intaccatura sui lati, dalla quale intaccatura traggono origine i fori coniugati; essi sono grandissimi tra la decimaquarta e la decimanona. vertebre quest'ultime che si fanno particolarmente notare per le loro apofisi spinose foggiate a becco d'aquila, meno lunghe e più robuste di quelle delle vertebre precedenti, non che fornite alla base di facciette articolari prominenti e distintissime.

Le cavità per l'articolazione delle coste risultano da due mezze fossette coniugate dalla nona fino alla decimaquarta vertebra; le cinque, che susseguono, hanno cadnna una fossetta intiera, scolpita alla base della porzione annulare con una tendenza però a portarsi al centro della lamina, centro che è poi raggiunto alla decimanona. In tutte queste vertebre della regione dorsale il foro midollare conserva una figura triangolare, colla sola differenza che il triangolo, che nella terza era quasi equilatero, dalla terza in giù diventa irregolare e schiacciato.

Vertebre lombari. — Nella regione lombare certi Autori ammettono tre vertebre solamente; se così è, lo scheletro del nostro mastodonte possiede intiera questa serie. Osservo in esse una spessezza nel corpo minore che nelle dorsali, ed all'incontro una maggiore estensione nel diametro trasversale, il quale infatti nella seconda lombare supera 0, 13. Le apofisi spinose sono corte, robuste alla base, e seguitano l'andamento delle ultime dorsali, cioè sono anch'esse arcate a becco d'aquila; le loro facciette articolari, quasi piane, liscie, nummiformi, stanno affatto rivolte all'esterno. Triangolare mantiensi la figura del foro midollare, tuttochè divenuto più largo alla base, epperò più schiacciato e basso.

La prima (Tav. II. fig. 14) quantunque assai mutilata, ritiene ancora grossa parte del corpo, ed alcuni avanzi delle apofisi del lato sinistro; l'articolare vi è molto sviluppata, quasi orizzontale, e raffigura un lungo processo subconico sotto la cui base, cioè sulla lamina della porzione annulare, v'ha una profonda intaccatura pel foro coniugato; l'apofisi trasversa manca del tutto; della spinosa esiste solo la base, cioè un moncone che non si estende guari al di là delle facciette articolari.

In migliori condizioni è la seconda (Tav. II. fig. 9); ha un corpo, come ho detto, della larghezza di oltre 0, 13. Il foro midollare è pur anche assai ampio, la base del triangolo schiacciatissimo, che esso forma, misurando 0, 11. Un lungo processo conico-appiattito, un po' rivolto all'insù, non inclinato dall'avanti all'indietro, ma situato nell'istesso piano trasversale del corpo della vertebra ne rappresenta l'apofisi trasversa sinistra; da questo lato manca l'apofisi articolare, di cui scorgesene una parte dal lato destro, ove si è pur anco conservata qualche reliquia della trasversa. L'apofisi spinosa, che qui è quasi intiera, è breve, massiccia alla base, ai cui lati sonvi le facciette articolari, in questa seconda lombare più rimarchevoli che nelle altre per essere affatto piane, liscie, e grandemente rivolte all'esterno.

Finalmente credo doversi riconoscere gli avanzi della terza lombare in un'apofisi spinosa, cui sta annessa porzione della trasversa sinistra; quel che m' induce in tale credenza si è la forma delle dette apofisi, la prima delle quali è anch'essa arcata a becco d'aquila, e mostra alla sua base, come le lombari precedenti, le facciette articolari liscie, piane, e assai rivolte all'esterno; l'altra, ossia la trasversa sinistra, ha la caratteristica direzione, che ho indicato nella seconda testè descritta. Qui termina la serie delle vertebre, a cui compimento mancano conseguentemente tutte le sacre, e tutte le coccigee o caudali. Il tronco risultante dalle suddescritte basta a dimostrare, che la colonna vertebrale del mastodonte angustidente è forte, ed in rapporto colla robustezza delle altre parti dello scheletro; che essa non presenta alcuna curvatura di gran rilievo lungo il tratto dorso-lombare; che le vertebre delle varie regioni, tuttochè per via di modificazioni gradate, passino insensibilmente dall'una all'altra, studiate però isolatamente, offrono caduna alcun che di particolare e distintivo; che tutte le cervicali hanno un corpo proporzionatamente assai sottile, di figura meno cuoriforme che nelle dorsali, le quali distinguonsi per un corpo assai più spesso, carenato inferiormente, leggermente incavato sui lati, col foro midollare più regolarmente triangolare, apofisi spinose assai sviluppate, apofisi trasverse assai rilevate; carattere quest'ultimo più pronunciato ancora nelle lombari, di cui l'ultima ha l'apofisi trasversa con una direzione quasi quasi trasverso-verticale.

COSTE.

Nissuno certamente farà le meraviglie nello scorgere che scarse in numero ed assai frantumate sieno le coste; la gracilità di siffatti ossi congiunta ad una considerevole lunghezza basta a rendere ragione del loro deterioramento. Provando e riprovando ci pare di essere riesciti a richiamarle al loro vero posto, ad eccezione di varii frammenti e capitelli isolati impossibili a classificarsi, e che tralasciammo perciò di far disegnare, come ora tralasciamo di farne particolarizzata menzione. Quelle distinte col probabile rispettivo numero d'ordine si riducono a ventisei, riferibili parte al lato destro, e parte al sinistro. In generale sono gracili, e decrescono di larghezza dall'avanti all'indietro, cioè dalle prime alle ultime, massime per la metà inferiore di caduna costa, quantunque la fossilizzazione ne eccettui qualcuna da questa condizione, e la faccia comparire

più larga di quanto il comporterebbe il numero da noi assegnatole nella serie. Anche il grado di inflessione varia, come la lunghezza, a luogo a luogo; così mentre le prime son quasi rette (dalla base del collo in giù) e corte, le intermedie mostransi le più piegate e lunghe, e le ultime già fattesi di nuovo più brevi tendono di nuovo a rizzarsi, anzi a dirigere posteriormente la loro estremità libera. Eguali passaggi o modificazioni si notano nello sviluppo del tubercolo che si articola coll'apofisi trasversa della corrispondente vertebra, e nella scanalatura costale. Pronunciatissimo nelle prime coste, e quasi a livello del capitello articolare il detto tubercolo insensibilmente diminuisce di grossezza e si abbassa finchè dopo l'ottava lo si trova ridotto ad una semplice faccietta scabrosa. La scanalatura lateral-longitudinale all'incontro, che nelle prime coste manca affatto, dall'ottava, ove comincia ad essere piuttosto profonda, cresce di profondità ed anche un po' d'ampiezza sulle due faccie anteriore e posteriore fino alla duodecima, dopo la quale gradatamente decresce.

Coste del lato destro. — Con quella prudente riserva voluta dalla natura del giudizio, io ammetto tra le coste del lato destro la prima, la terza, la quarta, la quinta, la sesta, l'ottava, la nona, la decima, l'undecima, la duodecima, la decimaterza, la decimaquarta, e la decimaquinta.

La prima sternale (Tav. IV. fig. 1) è l'unica veramente intiera, e che meriti di essere a parte a parte descritta. Lunga 0, 50, larga alla base 0, 12, appiattita, col margine anteriore ottuso, il posteriore acuto, questa costa all'estremità vertebrale termina in un grosso capitello sostenuto da un collo compresso, alquanto incurvato all'indentro; esternamente accanto al nominato capitello sorge un grosso tubercolo, che si articola coll'apofisi trasversa della corrispondente vertebra. L'estremità inferiore ha la base tutta aspra e bernoccoluta per l'attacco della cartilagine costosternale.

La terza (Tav. IV. fig. 2) schiacciata, e coi margini egualmente ottusi da ambe le parti, è rappresentata da un pezzo della lunghezza di 0, 53, cui per formare una costa intiera non manca che l'estremità vertebrale.

Più deteriorata è la quarta (Tav. IV. fig. 3); di essa ci rimane solamente la metà inferiore lunga 0, 37.

Nelle istesse condizioni trovasi la quinta; la parte sternale, che sola ne rimane, misura 0, 32.

Lo stesso dicasi della sesta (Tav. IV. fig. 4) anch'essa rappresentata da un solo pezzo inferiore lungo 0,39.

Meno danneggiata è l'ottava (Tav. IV. fig. 5); vi ha più della metà superiore col suo capitello; lunghezza 0,64.

Anche il frammento che riferisco alla nona conserva il suo capitello; esso arriva a 0,27.

La decima (Tav. IV. fig. 6) è tra le più complete; essa è in tre pezzi, i quali riuniti formano un arco, la cui corda misura 1,03.

L'undecima (Tav. IV. fig. 7) è pure in un lodevole stato di conservazione, mancando solamente dell'estremità inferiore; non presenta rotture di sorta, e forma un sol pezzo di 0,80.

Bellissima pur anche si è la duodecima (Tav. IV. fig. 8) cui non manca che un minimo tratto alla parte inferiore; lunghezza 0,92.

La decimaterza è in tre pezzi, che ricongiunti misurano 0,72; manca il capitello, e grande è il guasto nella sua parte inferiore.

La decimaquarta, ancor essa senza capitello, è un pezzo superiormedio della lunghezza 0,39.

Alla decimaquinta riferisco un frammento assai schiacciato, lungo 0,28, su cui scorgonsi vestigia del capitello.

Coste del lato sinistro. — Dal lato sinistro mi paiono riconoscibili la prima, la terza, la quarta, la quinta, la sesta, la settima, la decima, l'undecima, la duodecima, la decimaterza, la decimaquarta, la decimaquinta, e la decimasesta; in generale si trovano in più cattivo stato di conservazione, che quelle del lato destro.

Nella prima (Tav. IV. fig. 9) scomparve tutta la parte media; dalle dimensioni del capitello e della base pare potersi arguire che questa costa era alquanto più sviluppata della compagna dell'altro lato.

La terza e la quarta non sono rappresentate che da porzioni intermedie, quella della lunghezza di 0,71, questa di 0,43.

La quinta (Tav. IV. fig. 10), quantunque sprovveduta delle estremità, costituisce un bel pezzo di 0,63.

La sesta e la settima trovansi ridotte a porzioni terminali inferiori, quella di 0,23, questa di 0,20.

La decima (Tav. IV. fig. 11) difetta del capitello, e dell'estremità inferiore; la parte rimasta forma un arco, la cui corda è di 0,50.

L'undecima (Tav. IV. fig. 12) è la più completa di questo lato; sarebbe perfetta se non le mancasse il capitello; la corda dell'arco è 0,82.

La decimaterza forma il pezzo il più lungo, che siasi potuto a forza di ristaurazioni ricostrurre; esso è di 1,02 e conserva il capitello, assai però corroso.

La decimaquarta, la decimaquinta e la decimasesta consistono in semplici porzioni inferiori, la cui rispettiva lunghezza misura 0,43, 0,46 e 0,60.

STERNO.

Tra le parti più interessanti di questo scheletro or dobbiamo annoverare lo sterno; esso consta di cinque ossi distinti (sternebre) che diminuiscono in lunghezza dal primo all'ultimo, ed aumentano quasi coll'istesso ordine alcun poco in grossezza.

Prima sternebra. — La prima sternebra (Tav. II. fig. 18. 21), la più perfetta delle cinque, presenta la non mediocre lunghezza di 0,27 su 0,16 di larghezza; avuto riguardo alle accennate dimensioni, la profondità non si può dire grande; infatti sul davanti, cioè sulla parte libera sporgente fuori del costato, non oltrepassa 0,06. Per ben descrivere quest'osso, che traccia sul piano una figura irregolarmente rettangolare, io lo divido in quattro margini e due superficie. Il margine anteriore per la sua inclinazione all'indietro, come il vomere d'un aratro, dà luogo in basso ad un angolo sporgente; il posteriore è scabroso e bernoccoluto, il che agevola l'adesione delle cartilagini intersternebrali; sul margine superiore, un po' rialzato e gibboso nel mezzo, dalla metà posteriore in giù scorgonsi due facciette ovalari, a superficie scabrosa, l'una destra, sinistra l'altra, inservienti all'attacco delle cartilagini della prima costa del rispettivo lato; il margine inferiore è il meno ottuso, e mostrasi longitudinalmente convesso. Le due grandi superficie laterali, or piane or concave, secondo i punti, non offrono alcuna cosa degna di essere particolarmente notata.

Seconda sternebra. — Irregolarmente rettangolar-quadrata è la figura della seconda sternebra (Tav. II. fig. 19. 22), le cui dimensioni sono: lunghezza 0,16, larghezza 0,11, spessezza del margine anteriore 0,05. Il corpo di questa sternebra presentasi alquanto più assottigliato nel mezzo, che non quello della prima, come più carenato e convesso-ondulato ne è il margine inferiore; margine superiore concavo ed ottuso; anteriore e posteriore sinuosi, bernoccoluti, e segnati in alto tanto a

destra che a sinistra di faccicttc irregolari per l'inserzione delle cartilagini della seconda e terza costa.

Terza sternebra. — Assai rassomigliante alla seconda or ora descritta si è la forma della terza sternebra (Tav. II. fig. 20, primo pezzo a sinistra), le cui differenze principali consistono semplicemente nell'avere il margine superiore più ottuso, più largo, l'inferiore meno carenato, il posteriore più dilatato. Le sue dimensioni sono: lunghezza 0, 10, larghezza 0, 07, profondità presa sul margine anteriore 0, 05.

Quarta sternebra. — Talmente malconcia trovasi la quarta (Tav. II. fig. 20, pezzo di mezzo) che più non permette di positivamente stabilire quale si fosse la sua naturale configurazione; pare tuttavia potersi dedurre dalla distanza che separa in questa sternebra il lato destro dal sinistro, che il suo margine superiore era più dilatato, e l'intiero corpo assai meno compresso sui lati che quello delle precedenti. Sulla sua superficie incontransi qua e là dei tubercoli o bernoccoli irregolarissimi; in essi mi pare di scorgere l'effetto di una stentata ossificazione della cartilagine primitiva, seppure non deggionsi ripetere dalle cause medesime che hanno indotto le altre alterazioni di quest'osso, voglio dire dalla fossilizzazione.

Ultima sternebra. — Eguali difficoltà si incontrano nell'assegnare una forma determinata alla quinta (Tav. II. fig. 20, pezzo ultimo a destra) per essere anch'essa assai mutilata e guasta. La porzione però, che ce ne rimane, sembra indicare che quest'ultima sternebra era ancor più rigonfia della penultima, sicchè vi avrebbe ciò di rimarchevole nella serie, che mentre il corpo della seconda è il più schiacciato e sottile, quello della terza comincia a rigonfiarsi, finchè nell'ultima tondeggia e si avvicina ad una forma irregolarmente cilindrica.

MEMBRA ANTERIORI.

Omoplata. — Passando ora a discorrere delle membra anteriori, vedremo che anche da questo canto lo scheletro del nostro mastodonte primeggia fra i conosciuti. Per quel che riguarda le omoplate, abbiamo un magnifico pezzo della destra (Tav. II. fig. 15. 16), la cui lunghezza arriva a 0, 32 su 0, 21 di larghezza presa al dissotto dell'origine della cresta. I margini posteriore ed articolare di questa porzione inferiore d'omoplata

sono ottimamente conservati. La prominenza acromiale, che sorge molto vicina al margine anteriore, cioè ad un quarto della distanza tra questo e 'l posteriore, vi sorge robusta assai, a giudicarlo dalla sua radice, ossia dalle traccie della spina che tuttavia sussistono, come da quanto ne sopravanza puossi arguire che assai sviluppata era l'apofisi coracoide. Grande, poco profonda, e spasa mostrasi la cavità glenoidale, il cui diametro antero-posteriore misura circa 0, 19, il trasversale 0, 10, ed il cui perimetro, irregolarmente rettangolar-ovale, è più largo sul dinanzi, che posteriormente. La superficie interna di quest'osso scorgesi come divisa in due parti d'ineguale estensione, cioè molto più angusta l'anteriore, triplicatamente maggiore la posteriore, per una specie di costa o rialzo tondeggiante ed ottuso, diretto un po' diagonalmente dal basso all'alto, il quale rialzo dà a questa superficie un aspetto convesso, mentre la faccia esterna in grazia della grande estensione della fossa sotto-spinosa comparirebbe di preferenza concava.

Il solo acromio si è potuto salvare dell'omoplata sinistra (Tav. II. fig. 17). Di figura pressochè triangolare, col margine superiore convesso, l'inferiore leggermente concavo, la superficie esterna convessa, l'interna piano-concava, quest'apofisi misura in lunghezza nientemeno di 0, 29 ed in larghezza alla base circa 0, 15, dimensioni, che unitamente a quelle già riferite rispetto ad altri punti dell'omoplata destra, valgono a far conoscere la non comune grandezza cui attingono questi ossi nel mastodonte.

Omero. — Eguali straordinarie proporzioni incontriamo negli omeri, e quali veramente volevansi per sorreggere un animale di tanta mole, ed in cui, pel grande sviluppo della testa, delle zanne, e del petto, la parte anteriore grandemente prepondera sulla posteriore.

L'omero destro (Tav. III. fig. 1), che qui prescelgo per tipo della descrizione, è così intatto e fresco che il giudicheresti appartenente allo scheletro d'un animale della fauna attuale. Esso appare robustissimo e tozzo per non essere lungo proporzionatamente alla sua grossezza; infatti mentre dalla parte più elevata della tuberosità esterna al condilo dell'istesso lato misura appena 0, 80, presenta per la detta tuberosità esterna un'estensione antero-posteriore di 0, 24, ed una larghezza trasversale verso l'origine della cresta condiloidea di 0, 26. Però siffatto aspetto, che l'osso presenta a chi lo guarda di prospetto, cangia per chi lo osserva di profilo; in quest'ultima direzione, per naturali compressioni oblique ed opposte, comparisce non solo più gracile, ma come contorto sovra se stesso.

L'estremità scapolare dell'omero finisce in un capo articolare subemisferico, sessile, accanto al quale sorge la tuberosità esterna rappresentata da una grossa ed unica cresta diretta obliquamente dall'avanti all'indietro, dall'interno all'esterno, più grossa e più elevata posteriormente al dissopra del capo articolare di circa 0, 04. Tra la nominata cresta e 'l capo apresi anteriormente il canal bicipitale, canale profondo, che discende in basso fin oltre la metà dell'osso, limitato esternamente dal margine interno dell'impronta deltoidea; questa è triangolare, larghissima, e forma esternamente una specie di spigolo ottusissimo, che discende obliquamente dall'esterno all'interno fin dove termina il canal bicipitale, e più sotto ancora.

L'estremità inferiore si fa particolarmente ammirare per la cresta condiloidea, la quale allarga considerevolmente l'osso in questa parte. Cotesta cresta ha un'origine, sto per dire, posteriore, ossia incomincia da quel rialzo, che costituisce il margine esterno della grande cavità triangolare, alla cui parte inferiore corrisponde l'olecrano, e dirigendosi in avanti con una curva piuttosto rapida, quivi si ingrossa, e raggiugne il condilo esterno, più piccolo e meno largo dell'interno.

L'omero sinistro (Tav. III. fig. 2) non si trova in quel raro stato di conservazione, in cui è il destro; esso manca dell'estremità inferiore, se ne eccettui un frammento staccato, il quale ne rappresenta porzione anteriore del condilo interno. Nella suindicata figura non comparisce eguale al compagno, a differenza del quale lascia vedere un canal bicipitale assai più aperto, e 'l capo trasversalmente più esteso; deggio però avvertire che simili differenze provengono da accidentale schiacciamento dell'osso, di cui veggonsi qua e là altri manifestissimi segni.

Cubito. — L'avanbraccio costituisce una massa ossea di circa 0, 09 più breve dell'omero, nel che deesi ravvisare una diversità tra il mastodonte e l'elefante, in cui, giusta le osservazioni del Blainville, la lunghezza dell'avanbraccio vincerebbe quella dell'omero. Di questa parte delle membra anteriori ben poco ci resta a desiderare; esistono infatti ambidue i cubiti in bnonissimo stato, esiste intiero affatto il radio sinistro, e porzione del destro.

Il corpo del cubito (Tav. III. fig. 3. 4) raffigura come un prisma triangolare coi due spigoli anteriori più acuti del posteriore, e le faccie rese irregolari per solchi e rialzi longitudinali. Nella posizione normale quest'osso sta disposto in guisa da offrire rivolta in avanti la faccia limitata lateralmente dai due spigoli più acuti, a cui per conseguenza

corrisponde posteriormente lo spigolo ottuso. Prima di far passo ad una particolarizzata descrizione giova notare, che siccome scorgesi dalle rispettive figure, i cubiti nel nostro mastodonte non sono perfettamente identici, il destro (fig. 4) comparendo più tumido e con faccie più piane, per essere stato più profondamente alterato dalla fossilizzazione; quindi la descrizione ritrarrà di preferenza i caratteri del sinistro, tranne per quel che riguarda l'estremità inferiore, meglio conservata nell'altro.

Il corpo del cubito si allarga considerevolmente nella sua parte superiore, ove meritano particolare menzione l'olecrano, la cavità sigmoide, e 'l processo coronoide. L'olecrano, che si può considerare come formato dall'aggrandimento e prolungamento dello spigolo posteriore, è foggiato a guisa di una grossa apofisi, la quale sormonta il processo coronoide, che le sta innanzi, diretta quasi orizzontalmente dall'avanti all'indietro, dall'infuori all'indentro, più larga dal lato interno che esternamente.

Un'ampia superficie incavata, leggermente convessa nella sua parte inferiore per una linea prominente, che corrisponde al solco della troclea dell'omero, è la cavità sigmoide. Essa è divisibile in tre lobi, due quasi orizzontali, appena un po' inclinati in basso, di cui è più largo l'interno, ed uno verticale alquanto arcato in avanti, che termina nel processo coronoide. Sul margine interno del lobo esterno della detta cavità havvi poi una faccietta liscia, contro cui si appoggia il margine esterno del capo del radio. Tali caratteri son tutti distintamente visibili nel cubito sinistro (fig. 3); nel destro manca l'olecrano, e 'l lobo interno della cavità sigmoide.

L'estremità inferiore, quasi perfettamente conservata nel cubito destro, si presenta con una figura triedrico-claviforme, il cui lato più stretto guarda in avanti, il maggiore, che è ad un tempo il più appiattito, sta rivolto all'interno, ed è contrassegnato da una faccietta liscia, ovale, col maggior diametro di circa 0,05 per l'articolazione col radio. Il lato esterno, più degli altri convesso, distinguesi per una specie di larga ed assai ottusa protuberanza, che diresti protuberanza malleolare. Finalmente la superficie per l'articolazione cubito-carpea è concavo-convessa, ed ha un perimetro irregolarmente triangolare col maggior lato prospiciente più all'interno che posteriormente. Dalla punta dell'olecrano al margine della superficie articolare inferiore il cubito misura 0,70.

Radio. — Gracile è il radio (Tav. V. fig. 1-3) proporzionatamente al cubito, maggiore quasi del doppio. Di figura triedrica per la metà

inferiore, triedrica schiacciata verso la sommità, complessivamente si presenta pure sotto forma clavata, in grazia della picciolezza del capo e del progressivo aumentar di volume che fa il corpo dall'apice alla base, la quale termina in una massa non guari minore in grossezza dell'estremità inferiore del cubito, contro cui si applica pel suo lato più esteso, sul qual lato perciò havvi una faccietta articolare leggermente concava, ovale, trasversale-, col maggior diametro di circa 0, 05. Fortemente arcato dall' interno all' esterno, dall' avanti all' indietro, mercè siffatte curvature il radio può attraversare obliquamente la faccia anteriore del cubito, ed accollarvisi. Esso è più breve dell'osso or ora nominato, di cui attinge solamente il livello del lobo esterno della cavità sigmoide, che esso stesso concorre ad ampliare perchè possa ricevere il condilo esterno dell'omero. La cavità articolare del capo del radio, con cui quest'osso concorre, giova ripeterlo, ad allargare la sigmoide, ha una figura ovalare, più larga dal lato interno, più ristretta esternamente, e come divisa in due piani diversamente inclinati. La figura più regolarmente triedrica, che presenta il radio alla sua parte inferiore, dà risalto a tre distinte faccie, di cui la più estesa si articola, come ho detto, col lato interno del cubito, e le altre due mantengonsi libere, e quantunque più o meno convesse, aspre e tuberose, difettano di vera prominenza malleolare. La faccia inferiore per l'articolazione radio-carpea, è subtriangolare, convesso-concava, e corrisponde in ampiezza a poco più della metà di quella della base del cubito, sicchè nell'accennata articolazione il radio non entra che pei due quinti all' incirca. Gli esposti caratteri sono desunti dal radio sinistro (Tav. V. fig. 1. 2) lungo 0, 62, perfettamente conservato. Del destro (Tav. V. fig. 3) più non resta che porzione della metà superiore della lunghezza di 0, 24.

Piramidale. — A pochi si riducono gli ossi del carpo, che non andarono distrutti o smarriti; tra quelli della prima serie, meritevoli pel grado di conservazione di essere particolarmente ricordati, annoverasi il piramidale d'ambo i lati. Quello del lato destro (Tav. IV. fig. 20. 21), come quasi intiero, servirà di tipo per la descrizione. Esso è un osso triangolare irregolare colla base del triangolo rivolta all'indentro verso il semilunare, e l'apice libero diretto all'esterno. Per farlo esattamente conoscere convien dividerlo in due superficie, tre margini, ed un apice. Superficie superiore, su cui si appoggia il cubito, assai larga, triangolare, concava trasversalmente, in quest' esemplare un po' guasta all' estremità

esterna, ove dovrebbe vedersi la faccietta articolare pel pisiforme; superficie inferiore, che si articola coll'unciforme, larga assai, eziandio triangolare, ma più irregolare, più acuta e protratta esternamente, convessa trasversalmente. Margine o faccia anteriore di figura pressochè rettangolare, piano-convessa, rugosa; margine posteriore altresì rettangolare, ma con superficie più bernoccoluta; margine interno anch'esso irregolarmente rettangolare, scabroso, degli altri più sottile, e contrassegnato inferiormente da una faccietta allungata, stretta, inserviente all'articolazione col semilunare; apice rappresentato da una specie di tuberosità unciforme rivolta posteriormente. I diametri di quest'osso sono: il trasversale 0, 14, l'antero-posteriore, ove è maggiore, 0, 12, il verticale 0, 06.

Osso grande. — Fra i carpei della seconda serie, che ho potuto minutamente studiare, or viene l'osso grande d'ambo i lati (Tav. IV. fig. 30-32), osso voluminoso, massiccio, di forma irregolarmente romboedrica. Il suo diametro antero-posteriore misurato dal lato esterno arriva a 0, 09; il verticale e 'l trasversale, presi sulla faccia anteriore, son quasi eguali, e danno circa 0, 07, le quali misure ci fanno vedere che quest' osso è assai più alto nel verso dorso-palmare che in tutt'altra direzione. In esso distinguonsi sei faccie: l'anteriore subquadrata, piana, alquanto rugosa; la posteriore trapezoidale, concava, tuberosa; la superiore romboidale, liscia, piana per la metà anteriore, trasversalmente convessa per l'altra metà, capace così di accomodarsi alla forma del semilunare, con cui si articola; l'inferiore, che si può considerare come divisa in due facciette da uno spigolo assai sporgente, tutte e due subrettangolari, di cui la maggiore si articola colla testa del terzo metacarpiano, e la minore, alquanto laterale, con una faccietta pur laterale della testa del secondo metacarpiano; la lateral-interna, che corrisponde al trapezoide, e lascia vedere una faccietta per l'articolazione col detto osso, la quale estendesi dal margine anteriore a tutto il superiore, e circonda per questi due lati una fossa semilunare-obliqua destinata all'inserzione di legamenti; da ultimo la faccia lateral-esterna, corrispondente all'unciforme, grandemente analoga per gli altri caratteri a quella che le è diametralmente opposta, differente solo per la faccietta articolare assai più piana, ed estesa all'indietro. È finalmente rimarchevole in quest'osso lo sporgimento dell'angolo posterior-superiore interno, sul cui lato interno havvi una piccola faccietta per l'articolazione collo scafoide.

Oltre al piramidale ed all'osso grande, per compiere la descrizione

del carpo tal quale la fossilizzazione l'ha lasciato, mi rimarrebbe a parlare di cinque altri ossi; ma ometto di farlo perchè son tutti troppo alterati e lontani dallo stato lor naturale. Limitandomi pertanto a classificare e nominare i meno malconci, riferisco allo scafoide destro l'osso delineato a Tav. IV. fig. 29; riferisco all'unciforme sinistro quello della fig. 28. Tav. IV, e dei tre non disegnati, e che sono indubitatamente carpei, dichiaro che un solo è riconoscibile, e da riferirsi al pisiforme.

2.^do^ METACARPIANO DESTRO. — Forte e dilatato dovea essere il metacarpo del nostro mastodonte, a giudicarlo dalla grossezza del secondo e del quarto osso di questa regione, i soli che abbiamo potuto rinvenire. L'uno e l'altro hanno la forma di un prisma triangolare irregolare, collo spigolo posteriore talmente però ottuso da emulare quasi una quarta faccia e far assumere all'accennata figura l'apparenza di un prisma rettangolare. Il metacarpiano, che qui considero come il secondo destro (Tav. V. fig. 5), è assottigliato nel mezzo, più voluminoso alle estremità articolari, dall'una all'altra delle quali misura 0, 16, mentre la larghezza del corpo non oltrepassa 0, 06; la testa superiore di quest'osso termina in una larga faccia d'articolazione col trapezoide, faccia subtriangolare, obliqua dall'alto al basso, dall'esterno all'interno, accanto alla quale dal lato interno havvene un'altra più piccola, quasi verticale, per l'articolazione col trapezio. Dal lato esterno scorgonsene due altre oblique e con direzione opposta, di cui la superiore si articola coll'osso grande, la più bassa col metacarpiano medio. L'altro capo di quest'osso, ossia l'estremità metacarpo-falangea, di un centimetro circa più larga della superiore, non si potrebbe meglio paragonare che alla superficie convessa della sezione longitudinale di un cilindro, per la quale figura corrisponde esattamente alla concavità della prima falange, con cui dee articolarsi.

4.^to^ METACARPIANO DESTRO. — Il quarto metacarpiano destro (Tav. V. fig. 7) lungo 0, 15, largo 0, 07, in confronto del secondo comparisce breve ed obeso, e colla forma di prisma rettangolare più manifesta. All'estremità superiore presenta una larga faccia triangolare, un po' convessa, col margine anteriore leggermente ondulato, per l'articolazione coll'unciforme; lateralmente a questa, dalla parte interna, ve n'ha un'altra assai più piccola, verticale, diretta obliquamente dall'avanti all'indietro, destinata all'articolazione col metacarpiano medio, come ve ne ha una dal lato esterno un po' maggiore, e non affatto verticale, per l'articolazione col metacarpiano del mignolo.

La forma dell'estremità inferiore di questo quarto metacarpiano è una ripetizione di quella indicata nel secondo; senonchè, per essere meglio conservata, al disotto della faccia convessa per l'articolazione falangea lascia vedere due faccicttc longitudinali, parallele, a cui corrispondono i sesamoidei.

Falangi. — Finalmente delle membra anteriori ci rimangono ancora le due prime falangi, che succedono immediatamente ai metacarpiani sovradescritti, cioè la prima dell'indice (Tav. V. fig. 6) e la prima dell'annulare destri (Tav. V. fig. 8). Esse son grosse, alcun poco più lunghe che larghe, cioè di circa 0,08 su 0,07, compresse dall'avanti all'indietro, trasversalmente concave sulla faccia dell'articolazione metacarpea, rotondate all'estremità opposta. Quella dell'indice è contrassegnata sulla superficie anteriore da una profonda fossa, che si direbbe prodotta da una carie.

MEMBRA POSTERIORI.

In confronto delle anteriori, le membra posteriori hanno un aspetto meno atticciato, e ciò in grazia particolarmente della gracilità e lunghezza del femore, non che degli ossi della gamba. Questo fatto, siccome ho altrove notato, trova una fisiologica spiegazione nello straordinario sviluppo della testa, delle zanne e del petto, il cui considerevolissimo peso, dovendo essere specialmente sostenuto dalle membra toraciche, esigeva che queste fossero più delle altre sode e robuste.

Osso innominato. — La sottigliezza, e conseguentemente la facilità ad alterarsi degli ossi innominati, ci fa lamentare la mancanza di grossa parte del bacino; tutto quello che abbiamo potuto salvare sono due grossi frammenti della metà destra, cioè porzione media inferiore dell'iliaco, e dell'ilio-ischiatico (Tav. V. fig. 4). Il primo pezzo, della lunghezza di 0,34, come quello che concorre a formare la grande fossa iliaca, presentasi leggermente incurvato all'indentro nel verso del suo diametro antero-posteriore; il suo margine, specialmente pel tratto anterior-inferiore ove costituisce la così detta cresta iliaca esterna, è assai profondo e rotondato; ma al disotto del margine l'osso si assottiglia rapidamente, sicchè, alla distanza di 0,15 da quello, la grossezza dell'iliaco si trova ridotta a 0,007. L'altro pezzo di bacino, lungo 0,43, rappresenta, come dissi, porzione inferiore dell'ilio-ischiatico destro, in cui è compresa tutta la

cavità cotiloidea. Le sue superficie anteriore e posteriore, o meglio interna ed esterna son pressochè piane, se eccettui qualche obliqua e poco profonda solcatura sull'esterna. Ottusissimo è il margine inferiore, e forma un particolare rialzo o sporgimento appena giunto alla cavità cotiloidea, cavità grandissima, col diametro trasversale di 0, 14, proporzionatamente poco profonda, di figura quadrato-circolare, limitata nella sua periferia da un margine tondeggiante, ineguale, interrotto inferiormente da un canale, che si perde tosto in una fossa circolare scavata alla base della stessa cavità cotiloidea.

Femore. — Per la descrizione dei femori mi appoggio intieramente a quello del lato sinistro (Tav. III. fig. 6), il quale è in uno stato di rara conservazione. Esso è l'osso il più lungo delle membra del mastodonte; una diagonale che il traversi dal capo al condilo esterno misura nientemeno di 0, 94. La larghezza dell'estremità pelvica presa al livello del collo tra il margine interno di questo e 'l limite esteriore del gran trocantere dà 0, 24, e quella dell'estremità tibiale presa tra le due tuberosità dà 0, 23. In complesso costituisce un osso diritto, appiattito nel mezzo, più appiattito ancora all'estremità superiore, col margine interno alquanto concavo, e l'esterno, dell'altro assai più acuto, reso un po' sinuoso per un leggero rialzo sporgente al disotto della metà inferiore, rialzo che si può considerare come un rudimento del terzo trocantere.

All'estremità pelvica, che a ragione si può dire biforcata, dal lato interno osservasi il capo costituito da un'eminenza emisferica, con superficie liscia, mancante d'ogni sorta di forame pel legamento rotondo, sorretta da un largo collo compresso, sottile, obliquo; dal lato esterno sorge il gran trocantere, ossia una grossissima tuberosità più bassa del capo, scabrosa alla superficie, particolarmente elevata e sporgente al di dietro, e come divisa in due parti per un solco, che l'attraversa obliquamente dall'interno all'esterno, dall'indietro all'avanti. Posteriormente al di sotto di questa tuberosità e quasi nella sua grossezza trovasi scavata una profonda e larga fossa ovalare.

L'estremità inferiore del femore, convessa anteriormente, concava posteriormente, superiore in volume al corpo dell'osso, finisce in due condili, l'interno maggiore, separati in avanti nella loro origine da una superficiale e larga infossatura diretta un po' obliquamente dall'esterno all'interno, ed a margini acuti e divergenti in basso, contro la quale infossatura applicasi la porzione superiore della rotella. Anche posteriormente

i detti condili sono l'uno dall'altro divisi, e lo sono mercè un profondo e angusto canale, che va a perdersi in un'ampia fossa sopra-condiloidea. Ciascun dei lati poi dell'estremità tibiale del femore presenta una tuberosità alquanto scabrosa, collocata al disopra del livello dei condili, e di cui l'interna è assai più grossa, schiacciata ed ottusa che non l'esterna.

Il femore destro (Tav. III. fig. 5) è ridotto ad un pezzo della lunghezza di o, 60, costituente, come scorgesi dal rispettivo disegno, la parte superior-mediana dell'osso qua e là corrosa e frantumata.

Tibia. — Nelle gambe è ove lo scheletro del nostro mastodonte ha sofferto maggiori guasti. Infatti più non ne sopravanzano che una porzione della tibia di circa o, 54, ed il perone del lato sinistro.

La tibia (Tav. IV. fig. 15) manca dell'estremità inferiore, ed è inoltre assai maltrattata all'estremità femorale. Breve proporzionatamente agli ossi dell'avanbraccio, piccola relativamente alla taglia dell'animale, essa ha una forma prismatico-triangolare irregolare, un po' contorta sovra se stessa, e cogli spigoli assai ottusi, eccettuato l'esterno, che per la metà superiore dell'osso si mostra piuttosto acuto. Verso il terzo inferiore il corpo della tibia si impicciolisce, la sua figura triquetra si fa più oscura, e gli spigoli più eguali l'uno all'altro. La faccia per l'articolazione femorale risulta, per così dire, dalla riunione di due fosse poco profonde, maggiore l'interna, minore l'esterna, corrispondenti ai condili del femore.

Perone. — In assai migliori condizioni della tibia è il perone (Tav. IV. fig. 13. 14) non mancandogli che una porzioncella dell'estremità superiore. Ha corpo sottile, compresso, largo verso la metà di o, 065, leggermente contorto su se medesimo dall'indietro all'avanti, e dall'esterno all'interno. La sua estremità inferiore ingrossata e come claviforme è quella che merita un più attento esame: dal lato interno, dopo una larga superficie di contatto colla tibia, essa presenta tre facciette articolari distinte a vicenda per configurazione e giacitura. La prima di tali facciette, la più alta, situata verso il margine anteriore dell'osso, irregolarmente triangolare, è quasi orizzontale, cioè appena un po' inclinata al basso, ed è quella su cui si appoggia la punta esterna dell'estremità inferiore della tibia; l'altra, quasi verticale, di perimetro trapezoidale, serve all'articolazione coll'astragalo; la terza, che è di tutte la più bassa, la più incavata, e la più estesa, ha una figura ovalare, e si articola col calcagno. La superficie opposta od esterna dell'estremità inferiore del perone non offre

che alcune eminenze più o meno sporgenti e qua e là irregolarmente sparse, che la rendono aspra, rugosa, bernoccoluta, secondo i punti. La vera lunghezza di quest'osso la ignoro. L'esemplare però, che ho tra le mani, e che difetta appena, come ho detto, di una piccola porzione dell'estremità superiore, misura 0, 47.

Astragalo. — Del tarso andò perduto un osso solo, e questo è l'ultimo cuneiforme, ossia quello del pollice. Tutti questi ossi tarsiani, cui accenno, riferisconsi al piede sinistro, come ad esso solamente appartengono eziandio i metatarsiani, e le poche falangi, che a suo luogo farò conoscere. La mancanza del piede destro era cosa a presumersi, e da attribuirsi alla medesima ignota causa che distrusse compiutamente la gamba di questo lato, e ne alterò profondamente il femore.

Grosso e robusto è l'astragalo (Tav. III. fig. 9. 10); il suo perimetro disegna sul piano una figura irregolarmente quadrato-romboidale, il cui diametro trasversale misura 0, 13, l'antero-posteriore quasi 0, 11. L'altezza poi di quest'osso presa dal lato interno sorpassa 0, 08. La sua superficie articolare superiore, o tibio-astragalea, è una superficie larga, piano-convessa, inclinata dall'avanti all'indietro; l'inferiore è divisa in due facciette ovalari da un solco longitudinale, che la percorre obliquamente dall'esterno all'interno, dall'indietro all'avanti; tali facciette, di cui l'esteriore è la più estesa, mostransi alquanto inclinate verso il solco, che le separa, e rispondono ad eguali facciette articolari del sottoposto calcagno. Oltre alle suaccennate l'astragalo presenta ancora un'altra facciella ovale, trasversale, convessa, situata sul margine anteriore, per l'articolazione collo scafoide, ed una quarta quasi diametralmente opposta a questa, cioè lateral-posteriore, più piccola, eziandio convessa, contro cui si articola il perone. Sul lato interno dell'astragalo scorgesi finalmente una grossa tuberosità assai sporgente e rotondata, la quale contribuisce alla formazione del malleolo interno.

Calcagno. — Fra tutti gli ossi del tarso il più voluminoso e più irregolare ad un tempo è il calcagno (Tav. III. fig. 7. 8). Compresa l'apofisi del tallone esso è lungo 0, 19 con circa 0, 15 di larghezza nella parte anteriore del corpo. Le due facciette articolari superiori, sulle quali si appoggia l'astragalo, e di cui l'esterna è un po' più larga della compagna, hanno una figura pressochè semilunare, sono piano-concave anteriormente, leggermente convesse posteriormente, e divise sul davanti da una grande infossatura triangolare, obliqua, a superficie aspra e tubercolosa.

La suddetta faccietta articolare esterna si incurva, o meglio si congiunge con un'altra più esteriore e marginale, ovale, convessa, contro cui si applica la base del perone. Anche la faccietta astragalea interna si mostra continua in avanti con un'altra piccola faccietta marginale, cioè con quella inserviente a dar appoggio alla base dello scafoide. Sul davanti inoltre e dal lato esterno il calcagno offre una larga faccia articolare, di perimetro ovale, leggermente concava, per l'articolazione col cuboide.

Due grosse tuberosità distinguono la superficie inferiore, l'una collocata direttamente sotto la faccia per l'articolazione col cuboide, schiacciata, bernoccoluta, scanalata esternamente, l'altra posteriore, sviluppatissima, obliqua dall'alto al basso, dall'esterno all' interno, ed in cui va a finire la così detta apofisi del tallone, apofisi schiacciata, ed obliqua nel verso stesso della suddetta tuberosità.

Scafoide. — Lo scafoide (Tav. III. fig. 11) è costituito da una forte piastra ovale, trasversalmente convessa sulla superficie anteriore, concava sulla posteriore, coll'estremità o margine esterno alquanto più alto e inturgidito dell' interno, e coi seguenti diametri: trasversale 0, 11, verticale 0, 07, antero-posteriore 0, 03. La superficie posteriore di quest'osso, che dissi essere concava, forma una faccia sola, che si articola intieramente coll'astragalo; la superficie anteriore invece compare divisa in quattro facciette di varia grandezza irregolarmente ovalari, di cui l'esterna si articola col cuboide, e le altre coi tre cuneiformi. Un' altra piccola faccietta incontrasi ancora su quest'osso, voglio dire una faccietta oblunga situata sulla parte interna del margine inferiore, mediante la quale esso articolasi col calcagno.

Cuboide. — Per nissun rispetto il cuboide del mastodonte (Tav. III. fig. 12. 13) meritasi tal nome; la sua configurazione è lontanissima dalla forma cubica; non ha alcuna faccia quadrata, è appiattito, e 'l suo perimetro è quello di un triangolo quasi equilatero ad angoli rotondati, colla base rivolta in avanti e l'apice posteriormente. La distanza tra i due angoli anteriori, che qui io considero per la lunghezza dell'osso, è di 0, 10, quantità presso a poco identica a quella della verticale abbassata dall'apice alla base del triangolo, che rappresenterebbe la sua larghezza; l'altezza ove è maggiore, vale a dire verso il lato interno, arriva a 0, 046. Sulla superficie superiore hanvi due facciette articolari, una esterna pel calcagno, di figura ovale, convessa, inclinata all'infuori, elevata all'indentro di circa 0, 008 sopra il livello dell'altra, ossia della faccietta articolare interna.

di figura anch'essa ovale, più piccola, piano-concava, destinata all'articolazione collo scafoide. In due facciette leggermente convesse scorgesi parimente divisa la superficie inferiore, l'esterna delle quali corrisponde all'ultimo, l'interna al penultimo metatarsiano. V'ha infine sul margine interno del cuboide una faccietta più piccola delle nominate, mercè cui esso articolasi col terzo cuneiforme.

Cuneiformi. — Dei cuneiformi non si è rinvenuto che il secondo (Tav. III. fig. 14) ed il terzo (Tav. III. fig. 15). Questo è il maggiore, e quantunque assai guasto e corroso, ritiene ancora la lunghezza di 0,06 su 0,04 di larghezza, e circa 0,03 di altezza; l'altro, che pur non è intiero, misura solamente 0,05 in lunghezza, 0,03 in larghezza, e poco più di 0,02 in altezza. La figura è in ambidue subtriangolare irregolare: nell'uno e nell'altro distinguonsi due superficie, di cui la posteriore un po' concava articolasi collo scafoide, l'anteriore quasi piana nel terzo, più concava nel secondo, articolasi col rispettivo metatarsiano. Oltre a ciò questi ossi lasciano vedere oscure traccie di una faccietta marginale per la reciproca articolazione tra di loro.

2.° 3.° e 4.° metatarsiano. — Tre sono gli ossi che riferisco al metatarso, e considero anzi come rappresentanti i tre metatarsiani intermedii del piede sinistro; riguardo al terzo (Tav. IV. fig. 24) ed al quarto (Tav. IV. fig. 22) non mi resta alcun dubbio, avendo potuto assicurarmi, in grazia del lodevole stato di conservazione, in cui si trovano, dell'esatta corrispondenza delle loro faccie articolari tarsee con quelle del cuneiforme maggiore, e del cuboide; ma non riposo egualmente tranquillo sulla classificazione del secondo metatarsiano (Tav. IV. fig. 26), il quale maltrattato dalla fossilizzazione ha perduto i principali caratteri distintivi. Questi ossi, od almeno il terzo ed il quarto, la cui configurazione si è mantenuta normale, hanno la forma di un prisma triangolare colla faccia più larga, più regolare e quasi piana rivolta anteriormente, e le due laterali tubercolose, e irregolari inclinate sovra uno spigolo posteriore ottusissimo e assai incavato trasversalmente. L'estremità loro superiore o tarsea termina in una faccia triangolare, o base del prisma, la quale nel terzo va ad articolarsi col cuneiforme maggiore, e nel quarto col cuboide; anzi questa faccia nel quarto metatarsiano presenta verso il margine esterno un legger rialzo corrispondente alla scanalatura del cuboide stesso. Inoltre lateralmente all'estremità tarsea di questi ossi sì a destra che a sinistra hanvi delle facciette pressochè verticali inservienti

all'articolazione dei metatarsiani tra di loro. L'estremità inferiore o falangea, trasversalmente semicilindrica, se così mi è lecito chiamarla, volge un po' obliquamente all'esterno nel quarto; in tutti alla base della testa articolare metatarso-falangea scorgonsi due facciette longitudinali, contigue, parallele, concave trasversalmente, destinate all'articolazione coi sesamoidei. La lunghezza si è di oltre 0,09 nel secondo, di circa 0,11 nel terzo, e di 0,10 nel quarto, sopra 0,045, 0,055 e 0,050 di rispettiva larghezza misurata alla metà del corpo.

Falangi. — Come mi è parso di poter rapportare i suddescritti metatarsiani al secondo, al terzo, ed al quarto, parmi poter riferire ai corrispondenti diti del piede sinistro le tre falangi, che vi stanno delineate al di sotto. Forse quella che assegno al dito secondo (Tav. IV. fig. 27) potrebbe aver appartenuto ad uno dei diti estremi, cioè al pollice od al mignolo, essendo essa assai compressa da un lato; ma nella mancanza di più forti caratteri, ho amato meglio rapportarla al dito secondo, di cui parmi possedere, come ho già detto, il corrispondente metatarsiano. Coteste falangi, di cui ciascuna rappresenta la prima del rispettivo dito, sono in generale più lunghe che larghe, sono compresse dall'avanti all'indietro, trasversalmente incavate sulla faccia superiore o falango-metatarsea, quasi semicilindriche ed un po' incavate in senso verticale sull'inferiore o falango-falangea. Quella del secondo dito, che sembra però alquanto alterata, ha 0,047 sì in lunghezza che in larghezza; quella del dito medio (Tav. IV. fig. 25) ha 0,06 su 0,05, e quella del quarto dito (Tav. IV. fig. 23) presenta 0,058 su 0,051.

Prima di abbandonare il discorso intorno alle falangi, deggio aggiugnere due parole sul corpo delineato a Tav. V. fig. 11, il quale è troppo malconcio perchè lo si possa positivamente classificare, ma che è probabile sia la riunione di una seconda con un'ultima falange di uno dei diti intermedii; parimente un'ultima falange di dita indeterminabili parmi di scorgere nei corpi delineati a Tav. V. fig. 17. 18, i quali per la loro larghezza e per la loro forma semilunare irregolare non sembranmi potersi altrimenti considerare che come falangi unguali più o meno deformate.

SESAMOIDEI.

Iodee. — Per compiere l'osteografia del mastodonte di Dusino più non ci resta che a parlare dei sesamoidei; il più prezioso tra questi, per

uno scheletro fossile, e che forse ancor non si conosce nel mastodonte, si è l'ioide. La parte da noi rinvenuta è la branca stiloidea destra (Tav. II. fig. 23) non però affatto intiera, mancandole qualche porzioncella all'estremità de' suoi rami. Essa mostrasi leggermente convessa dalla parte esterna, piano-concava internamente, ed in complesso appiattita, e colla forma approssimativamente di una forca a due rebbi.

Rotelle. — Le rotelle (Tav. IV. fig. 16-18) non potrebbero trovarsi in uno stato di più perfetta conservazione. Esse hanno un aspetto oltre ogni dire massiccio in grazia della grande loro spessezza, massime sul margine interno, ove arriva a circa 0,08. Di figura irregolarmente triangolar-ovale col maggior diametro di 0,14 diretto longitudinalmente, e col trasversale di 0,12, questi ossi presentansi colla superficie esterna convessa, anzi bernoccoluta per varie eminenze più o meno sporgenti qua e là sparse. Sulla superficie interna o posteriore, che si voglia chiamare, incontrasi un legger rialzo longitudinal-obliquo, ottusissimo, per cui la detta superficie appare come divisa in due versanti diversamente inclinati, più concavo l'esterno che l'interno, e corrispondenti conseguentemente alla forma della fossa o canal femorale anterior-inferiore, contro cui applicansi le rotelle. Tra loro differentissimi sono i margini; l'interno alto, come dissi, circa 0,08 è tagliato quasi a perpendicolo; l'esterno al contrario è sottile, e tagliato a piano declive. Lo stesso dicasi delle estremità, essendo la superiore o femorale assai più assottigliata di quella inferiore o tibiale. Esaminati comparativamente questi ossi mostrano una certa disparità di dimensioni e di configurazione; così la rotella sinistra, a differenza della destra, è più piccola, più gracile, più assottigliata sul margine esterno, come più assottigliata e protratta n'è l'estremità che tocca il femore, e diverse, riguardo al volume ed alla direzione, ne sono le protuberanze della superficie esterna.

Sesamoidei metacarpiani e metatarsiani. — Un fatto, che ancor desidera spiegazione è l'essersi isolatamente conservati varii sesamoidi mentre andarono smarrite o distrutte le ossa ben più voluminose e resistenti, con cui articolavansi; checchè ne sia, di questi sesamoidi se ne rinvennero sette, di cui cinque metacarpiani, e due metatarsiani. Le prove da me fatte per riconoscere il loro vero posto, mi hanno accertato che due (Tav. V. fig. 15) appartengono indubitatamente alla testa digitale del quarto metacarpiano destro, e due (Tav. V. fig. 16) al quarto metatarsiano sinistro; gli altri tre (Tav. V. fig. 12. 13. 14), avuto riguardo alla

loro grossezza, si possono dichiarare metacarpiani, ma essendo isolati, cioè mancando in questo scheletro i corrispondenti ossi del metacarpo, non è possibile indovinare a quale di essi vadano riferiti. Tutti questi sesamoidi hanno una figura cuneiforme irregolare, più o meno allungata, e sono piano-concavi dal lato articolare, convessi dal lato opposto, ossia da quello che poggierebbe sul suolo.

Cartilagini ossificate. — Comprendo finalmente tra i sesamoidi le ossa disegnate a Tav. V. fig. 9. 10, ossa irregolarissime, coniformi, spugnose, bernoccolute, aventi alla lor base come delle facciette articolari. Cosa sieno coteste ossa e qual posto realmente loro competa nello scheletro ben nol saprei; se però è lecito emettere una conghiettura, io le riferirei a quella grossa cartilagine, che in certi scheletri non fossili di elefante ho veduto formare sperone al lato interno dei quattro piedi, attaccandosi, per non dire articolandosi, sotto alla testa superiore del primo metacarpiano e del primo metatarsiano.

Conclusione.

Esausta, con quanto si è superiormente esposto, la parte osteografica del mastodonte, che diede argomento a questa Memoria, credo opportuno ed utile, a modo di conclusione, di aggiugnere alcune considerazioni sul sesso, sulla statura, sull'età, sulla provenienza, e sulla giacitura geologica del medesimo, non che un cenno sulla natura degli altri corpi fossili, che seco lui trovaronsi sepolti.

Sesso. — Dalle tante interrogazioni, che mi vennero fatte (da persone però estranee a questi studii), e più ancora dal modo con cui tali interrogazioni mi sono state dirette, ho potuto persuadermi, che a chi non è versato nell'anatomia pare cosa sommamente difficile, se non istrana, che dal semplice scheletro si possa riconoscere il sesso di un animale; solo per dar risposta a cotestoro, e non già per isvelare agli scienziati un segreto che meglio di me conoscono, faccio qui considerare, che un carattere osteologico infallibile per distinguere i sessi nell'elefante e nel mastodonte abbiamo nelle proporzioni delle zanne, le quali mentre si

mantengono costantemente quasi quasi rudimentali nelle femmine, attingono nei maschi dimensioni talvolta prodigiose. Conseguentemente a questo principio posso con certezza asserire, che lo scheletro in questione appartenne ad un individuo maschio, come quello che va fornito di zanne della straordinaria lunghezza di $2^{m}, 60$.

Statura. — Colossale dovea pur essere la sua statura, se le varie ossa del tronco armonizzavano in lunghezza, come non v'ha dubbio, con quelle delle estremità. Vana pretensione sarebbe quella di chi volesse colla precisione matematica emettere un giudizio a tale proposito; ma senza troppo presumere si può benissimo stabilire un calcolo di grande probabilità, che poco si scosti dal vero. A tale fine io partirò dalle osservazioni fatte da Cuvier sovra lo scheletro di un elefante adulto, non fossile, della specie Indiana e della varietà detta *Komaréa*, e dopo aver indicate le dimensioni di alcune delle sue ossa principali, comparativamente a quelle delle corrispondenti, che trovansi meglio conservate nel nostro mastodonte, cercherò, mediante una proporzione, di scoprire quale approssimativamente sia stata la statura di questo.

Raccolgo dalle suddette osservazioni, registrate nella grande opera di Cuvier, che il citato scheletro di elefante Indiano, il quale, misurato dalla pianta dei piedi anteriori al garrese, arrivava all'altezza di otto piedi e sei pollici, ossia a metri 2, 76, presentava negli ossi infranominati le seguenti lunghezze:

Apofisi spinosa della terza vertebra dorsale . . .	metri	0, 356.
Omero	»	0, 835.
Radio	»	0, 675.
Cubito	»	0, 730.
Femore	»	0, 980.

Ora questi medesimi ossi nel nostro mastodonte sono:

Apofisi spinosa della terza vertebra dorsale	»	0, 376.
Omero	»	0, 800.
Radio	»	0, 620.
Cubito	»	0, 700.
Femore	»	0, 940.

Sicchè fatte altrettante proporzioni, quante sono le parti messe qui a parallelo, si ottiene:

Dall'apofisi spinosa	metri	2,915.
Dall'omero	»	2,644.
Dal radio	»	2,535.
Dal cubito	»	2,646.
Dal femore	»	2,647.

Addizionate queste diverse quantità ci danno un totale di $13^m,387$, il quale diviso per cinque ci fornisce la media di 2,677 e qualche frazione. Quindi si inferisce che lo scheletro del mastodonte di Dusino dalla pianta dei piedi anteriori al garrese giugne approssimativamente all'altezza di 2,677, il che ci autorizza a supporre, che quando era vestito delle sue carni rappresentava un animale della taglia presso a poco del bellissimo elefante, che vivo si ammira nel Reale serraglio di Stupinigi.

Età. — Per giudicare poi dell'età di cotesti pachidermi dalle semplici loro spoglie fossili, convien por mente al sistema dentario, che ne fornisce mezzi evidenti e positivi. In tutti i mastodonti, a qualsiasi specie appartengano, vennero fuora successivamente, e nel periodo naturale di loro vita, sei denti molari a ciascun lato delle due mascelle, i quali si surrogarono sospingendosi nell'alveolo dall'indietro all'avanti; siffatti denti offrono una serie di colline trasversali in rapporto non solo colla specie, cui l'individuo attiene, ma eziandio col numero, che il dente rappresenta nella serie, che è quanto dire in rapporto coi varii periodi della vita dell'animale. Così ad esempio nel mastodonte *angustidente*, mentre nell'età giovanile il primo molare della mandibola consta di una semplice punta triangolare, il secondo già si vede costituito di due colline trasversali, il terzo di tre, il quarto eziandio di tre, ma fortificate inoltre da due talloni, il quinto di quattro con un tallone, e l'ultimo ossia il sesto ne presenta generalmente sei, le quali colline sono per soprappiù nei singoli denti nominati rinforzate per un numero indeterminato di tubercoli secondarii. Fatta l'applicazione di cotali leggi allo scheletro del nostro mastodonte, noi dobbiamo limitarci a dichiararlo adulto; i due molari, che ne armano la mascella superiore, sono semplicemente due penultimi o quinti, e quelli impiantati nella mandibola appartengono essi soli all'ultima muta,

cioè sono due sesti. Ma se ammettiamo, come ragion vuole, che il surriferito numero di colline assegnato dagli Autori e proposto qual carattere distintivo di cadun dente possa andar soggetto a qualche eccezione, il detto scheletro potrebbe anche dirsi vecchio, tanto più che a farlo considerar come tale concorrono varie e non leggere circostanze; e per verità i suenunciati molari, compresi gli inferiori, che spuntarono gli ultimi, mostransi profondamente mozzati, locchè palesa che già da lungo tempo duravano nel loro ufficio. Arroge che se le osservazioni di Camper tendenti a dimostrare che le zanne degli elefanti adulti sono vuote per un terzo di loro lunghezza, a partire ben inteso dalla radice, e che simile vuoto diminuisce a misura che l'animale invecchia, se coteste osservazioni, dico, possono, come parmi naturale, estendersi ai mastodonti, abbiamo allora un titolo di più per asseverare che lo scheletro in questione s'appartiene ad un vecchio individuo. Il vuoto infatti, che riconobbi nelle sue zanne, misura appena $0,48$, cioè non equivale neppure al quinto della loro lunghezza totale, che altrove già dissi essere di $2^{m},60$.

Altri molti caratteri osteologici io potrei ancora addurre in prova della vecchiaia, cui già avea toccato quest'animale allorchè perdette la vita; ma li passo per brevità sotto silenzio, e mi limito a far solo ancora notare, che tutte le apofisi delle ossa lunghe scorgonsi perfettamente saldate, come a perfetta ossificazione passarono alcune parti dello scheletro, che sogliono mantenersi lungamente cartilaginose, quali sarebbero ad esempio le ultime sternebre.

Provenienza. — Volendo ora parlare del come simili scheletri trovinsi fossili alla nostra latitudine, ossia volendo ragionare intorno alla provenienza loro, uopo è anzi tutto di dichiarare che essi non sono punto d'origine, per così dire, esotica. Anteriori all'esistenza dell'uomo, la loro comparsa non ha niente di comune con quella degli elefanti posdiluviani, i quali, se prestiam fede alla storia, sarebbero stati introdotti in Italia prima da Pirro, e successivamente nelle spedizioni di Annibale, di Asdrubale e di altri capitani nel lungo periodo, in cui i Romani ed i Cartaginesi disputaronsi sul suolo italiano l'impero del mondo; e le reliquie dei quali elefanti non sono che subfossili, e non si possono incontrare che in terreni superficiali più recenti, giacitura questa che costituirà l'unica guida per distinguerli da quelli veramente fossili e coevi dei mastodonti, finchè la scienza non sarà giunta a dimostrare in modo assoluto,

che essi spettino a specie diverse (1). Posto adunque che i mastodonti, perchè anteriori alla creazione dell'uomo, non poterono dall'uomo essere stati introdotti nei nostri paesi, nè altrove, resta evidente che essi sono originarii delle regioni medesime, in cui ne troviamo ora gli avanzi fossilizzati, e che nell'istessa guisa che attualmente l'Asia e l'Affrica possiedono le proprie specie di elefanti, quelle liste di terra che or chiamiamo Europa e America hanno avuto nei tempi geologici i loro mastodonti. Essi sarebbero stati i precursori degli elefanti, coi quali anzi sarebbero convissuti qualche tempo prima di estinguersi, siccome lo dimostra il trovarsi talvolta ossami degli uni e degli altri sepolti assieme nello istesso terreno.

Ora dal fatto certissimo della convivenza dell'elefante antidiluviano col mastodonte, e da quest'altro assai probabile che quell'elefante non rappresenti una specie diversa dall'Indiano d'oggigiorno, è lecito dedurre la conseguenza che le condizioni fisico-termologiche, sotto le quali svilupparonsi quegli animali, non dovevano e non potevano essere guari diverse da quelle, che fanno mestieri alla esistenza degli elefanti attuali. Quindi l'analogia ed una ragionata fisiologia ci autorizzano a dire che i mastodonti e gli elefanti dell'antico mondo abitavano, a somiglianza dei moderni, le grandi valli, tenevansi di preferenza lungo i laghi, i fiumi, od in prossimità delle spiaggie e dei golfi ove questi sboccavano; nutrivansi degli arboscelli che in simili località svolgonsi in abbondanza, bagnavansi nelle acque poco profonde vicine alla loro dimora, avevano insomma qualità e costumi analogi a quelli, che distinguono gli elefanti dell'epoca nostra. Da queste considerazioni siamo inoltre naturalmente portati a dire, che l'Italia e tutte le regioni, in cui trovansi spoglie

(1) Ho detto finchè la scienza non sarà giunta a dimostrare in modo assoluto che essi spettino a specie diverse, stantechè i naturalisti su questo punto sono tuttora talmente discordi, che mentre gli uni ne ammettono parecchie antidiluviane, altri le respingono addirittura tutte, siccome ad esempio il BLAINVILLE, il quale sottoposti a severo esame i caratteri distintivi dati dai varii autori per l'*Elephas primigenius* di BLUMENBACH, l'*E. meridionalis* di NESTI, l'*E. proboletes*, l'*E. campylotes*, l'*E. panicus*, e l'*E. pygmaeus* di FISCHER, l'*E. Odontotyrannus* di EICHWALD, l'*E. Africanus priscus* di GOLDFUSS, l'*E. machrorhynchus* di MORREN, l'*E. latidens* di CLIFT, e l'*Cymatotherium antiquum* di KAUP, conchiude dicendo che non è per anco possibile di provare, che l'elefante fossile, di cui trovansi sulla terra sì numerosi avanzi, differisca specificamente dall'elefante Indiano tuttavia vivente. Io non voglio farmi giudice di sì ardua questione; ma fino a tanto che non sia risolta, credo di poterne, anzi di doverne tener conto in tutte le proposizioni, che le hanno qualche attinenza.

fossili degli animali le tante volte menzionati, giacevano ai tempi, cui queste cose si riferiscono, in condizioni di clima e di geografia fisica diverse dalle presenti. Tracciare qui un quadro particolarizzato di siffatte condizioni non è cosa per me possibile; ma in tesi generale credo poter istabilire che l'attuale struttura dei continenti non è più quella che essi avevano tosto dopo l'ultima grande catastrofe toccata al nostro pianeta, e per la quale le acque del mare pliocenico recaronsi ad occupare i letti, che conservano tuttora, stantechè abbiamo più d'un fatto che ci palesa, che nel lasso dei secoli trascorsi dall' epoca pliocenica al giorno d'oggi, il nostro suolo andò ancora soggetto a modificazioni parziali più o meno estese e più o meno profonde. Ciò posto non ripugna alla ragione il credere, tuttochè più non esistano, che su questi continenti nuovamente emersi in seguito alla suenunciata convulsione terracquea, a quella convulsione cioè, la quale, per limitarmi ad esempi circoscritti alla zona Piemontese, scacciando le acque plioceniche dalle valli del Po, del Tanaro e della Stura, non che quelle adunatesi tra i colli del Casalasco e quelli del Valenziano, tra quei di Tortona e quelli di Voghera ecc. ecc. lasciava a secco le marne e le sabbie subapennine, non ripugna, ripeto, alla ragione il credere che sulle terre emerse in forza di quella rivoluzione, sia essa dovuta al sollevamento delle Alpi orientali, od a qualsivoglia altra causa, scorressero dei grossi fiumi, e vi rimanessero dei laghi, attorno ai quali dalla clemenza del clima e dall'abbondanza della vegetazione invitati, siensi raccolti i mastodonti e gli elefanti. Quivi essi sarebbero tranquillamente vissuti fino all' epoca, in cui quel forte abbassamento di temperatura, che coprì di estesissimi ghiacciai considerevole parte del globo, e di cui se la geologia giunse a conoscere gli effetti, la teoria di Poisson a mio avviso meglio d'ogni altra vale a dare spiegazione della causa, allontanò questi e molti altri pachidermi, all'esistenza dei quali richiedevasi almeno almeno una temperatura capace di mantenere tutto l'anno vive quelle piante, di cui solevano nutrirsi.

La supposizione di laghi subalpini e subapennini chiusi tra le colline terziarie, originati o dagli ultimi residui di acque plioceniche, la cui salsedine fosse diminuita a segno da permettere la vita ai molluschi d'acqua dolce, ovvero risultanti dal prodotto di correnti già dolci di loro natura, che scomparvero o presero più tardi una diversa direzione, non è una supposizione che debba recar meraviglia. Ognun sa che di queste grandi cavità elissoidali ne esistono tuttora non solo ai piedi, ma a varie altezze

delle catene montagnose; basti per tutte il citare quelle del *Mont-Perdu* e di *Seculège* nei Pirenei, situate su specie di piatte-forme elevate al disopra delle falde della catena di 1400 a 1600 metri, e quelle delle Alpi, che mostransi più frequenti ancora per la maggiore complicazione dei varii sistemi di monti, che costituiscono questa giogaia; simili cavità, quantunque costantemente alimentate dai torrentelli e rigagnoli nati dallo struggersi delle nevi e dei ghiacci, che ne coronano le soprastanti vette, vanno quotidianamente restrignendosi pel continuo accumularsi nel loro seno dei materiali che franano dalle vette medesime, e forse verrà giorno in cui si vedranno ricolmi nell' istessa guisa che vediamo riempiti di sabbia, ghiaia e limo argilloso trascinato dalle antiche correnti alluviali plioceniche i bacini pachidermiferi. A questa causa, che farebbe consistere il disseccamento dei detti bacini in una sostituzione, se così mi è lecito esprimermi, di materia solida alla liquida, forse potrebbersi aggiugnere le erosioni e le rotture operate dall'acqua lacustre medesima sul punto più declive o meno resistente dei fianchi dei bacini stessi, e fors'anche parziali movimenti di *bascule* nel suolo, per cui ne sia venuto un cangiamento di livello; ma lo studio solo dei singoli fatti potrà additare quale delle suenunciate cause sia la più probabile, e se dal concorso di tutte non s'abbia per avventura a ripetere la produzione del fenomeno.

Giacitura geologica. — La suesposta opinione, che sottrae i depositi pachidermiferi dal novero delle formazioni terziarie marine, e li costituisce depositi indipendenti d'origine fluvio-lacustre, trova, mi pare, un valido appoggio nella stessa loro giacitura non che nell' indole esclusiva dei corpi organici, che racchiudono oltre ai mastodonti. Essi infatti, per quanto mi risulta dalle mie osservazioni nella valle del Po, giacciono costantemente al di sopra della formazione così detta subapennina o pliocenica, e formano un terreno ordinariamente costituito da grossi banchi di argilla, di sabbia e di ciottoli per lo più quarzosi, il quale non presenta mai una stratificazione molto estesa, nè sì regolare come quella dei sottostanti depositi marini terziarii superiori. I fossili sì vertebrati che invertebrati, i quali incontransi talvolta coi mastodonti sono sempre specie terrestri o d'acqua dolce, e se, per asserzione di qualche Autore, deggio ammettere esempi, estranei però al nostro paese, di corpi marini rinvenuti assieme alle spoglie in discorso, sono esempi rarissimi, e che si possono agevolmente spiegare senza punto contraddire al prestabilito principio.

Ad onta però di tutte queste circostanze, siffatti depositi fluvio-

lacustri, che per la natura e modo di formazione loro vanno staccati dalla serie dei veri sedimenti pliocenici marini, quanto all'età ossia al periodo geologico, durante il quale si depositarono, debbono congiungersi con quelli, e risguardarsi siccome gli ultimi fenomeni dell'epoca pliocenica, cui avrebbe posto termine quello sconvolgimento caratterizzato da un repentino grandissimo abbassamento di temperatura, il quale, come ho già detto, sarebbe stato la causa dello sparire da queste regioni degli animali in discorso, e l'origine del terreno conosciuto sotto la generale denominazione di terreno glaciale, costituente appunto qui appiedi delle Alpi piemontesi una serie, che immediatamente succede ai sovranominati depositi fluvio-lacustri.

Testimoni irrefragabili di quello straordinario avvenimento, ossia dell'immediato suo effetto, che consisterebbe in un'estensione grandissima presa allora dai ghiacciai alpini, li abbiamo nelle roccie montone, levigate, striate e perfino scanalate, che scorgonsi lungo la via da questi tenuta nel discendere al piano; li abbiamo nei depositi moresi a ciottoli striati, elevati di più centinaia di metri al disopra del fondo delle valli; li abbiamo nel trasporto di smisurati massi erratici alla distanza talvolta di forse cento chilometri dal luogo originario; e li abbiamo in tanti altri fatti, che non trovano altrimenti adeguata spiegazione, e che si possono agevolmente osservare da chi, senza alcuna prevenzione in contrario, prende a studiare, per non citarne altre, le valli d'Aosta e di Susa colle loro adiacenze.

I terreni depositatisi allo sbocco di coteste valli nel suaccennato periodo, riuniti ai terziarii preesistenti formano una serie, che quantunque conoscintissima in generale, non lo è però in tutti i suoi particolari, e che pertanto credo qui opportuno di indicare, onde più distintamente apparisca il posto, che realmente occupano i banchi a mammiferi. Questa serie consta di due gruppi, cioè delle formazioni terziarie, e di quelle alluvio-glaciali, disposte, cominciando dalle inferiori per ascendere alle più superficiali o meno antiche, nel modo seguente:

GRUPPO TERZIARIO.

1. Formazione eocena nummulitica . . . Calcare di Gassino, macigno e calcare delle vicinanze di Ponzone (Bormida) (1), marne ed arenarie delle Carcare, del Dego ecc.
2. Formazione miocena . . . . . Marne, arenarie serpentinose e conglomerati di Superga, del Monferrato, del Casalasco, delle Langhe, del Tortonese, del Vogherese ecc.
3. Formazione pliocena marina . . . . . Marne e sabbie dell'Astigiana, di Masserano, di Valenza, Tortona ecc.
4. Banchi plioceni fluvio-lacustri . . . . Sabbie, ghiaie e argille di varie località dell'Astigiana, come Dusino, Ferrere, Sommariva del Bosco ecc.

GRUPPO ALLUVIO-GLACIALE.

1. Alluvione antica . . . . . Copre quasi ovunque l'alto-piano Piemontese, come si vede lungo le sponde dei fiumi.
2. Formazione morese . . . . . Massi erratici, ciottoli non striati, *lehm* della collina di Torino e di varii punti del Canavese, more situate all'apertura delle valli di Aosta, di Susa ecc. (2).

(1) Quivi, cioè nel vallone Verazza tra Ponzone e Grognardo, il Professore Angelo SISMONDA, in una sua recente escursione, ha incontrato e raccolto parecchie specie di corpi organici fossili indubitatamente nummulitici, i quali, congiunti con quelli delle Carcare, del Dego ecc., danno all'orizzonte eocenico del Piemonte una ben più grande estensione, che non credettesi finora. Fra questi fossili di Ponzone v'ha il *Fucoides Targionii* BRONG., l'*Ostrea gigantica* BRANDT, e varie specie, che non ho per anco determinate, appartenenti ai generi *pecten*, *lima*, *cardium*, *pholadomya*, con denti di Squalo e molti Nummuliti. La Fauna delle Carcare e del Dego si presenta ancor più ricca e variata, massime in Zoofiti e Gasteropodi.

(2) Dopo scritte queste pagine ricevetti dalla gentilezza del mio amico Avvocato Bartolomeo GASTALDI un opuscolo intitolato: *Essai sur les terrains superficiels de la vallée du Po, aux environs de Turin, comparés à ceux de la plaine Suisse*, lavoro da lui fatto in compagnia del signor Prof. Carlo MARTINS di Montpellier. Alcune delle questioni da me qui di volo toccate trovansi in quel detto opuscolo trattate coll'estensione che meritansi, e con ricco corredo di fatti e di ragionamenti; ad esso pertanto potrà utilmente rivolgersi chi bramasse avere più ampii schiarimenti sulla storia geologica dei nostri terreni superficiali.

Dall'esposto quadro chiaramente risulta che i sedimenti fluvio-lacustri con ossa di pachidermi fanno bensì parte del gruppo terziario, anzi della formazione pliocenica, ma e per la causa che li ha prodotti, come per l'età, natura, e giacitura loro si deggiono separare dal terreno pliocenico o subapennino propriamente detto, col quale essi non alternano, ma al quale stanno indipendentemente sovrapposti. E per quest'ultima maniera di essere i banchi pachidermiferi andranno mai sempre distinti da altri eziandio d'origine fluvio-lacustre, che trovansi in alternanza cogli strati or pliocenici or miocenici; e qui alludo a quelli contenenti pezzetti di legno bituminizzato, Melanopsidi, Neritine, Melanie, ecc. che incontransi nelle colline di Carezzano e di Sant'Agata nel Tortonese, a quelli pure con Melanopsidi e Neritine dei dintorni di Narzole, ed a quelli miocenici con traccie di lignite, Planorbi, Unio ecc. di Noceto, i quali fornirono al Pareto il soggetto d'un particolare lavoro comunicato alla sezione di Geologia del Congresso degli scienziati Italiani tenutasi in Torino nell'anno 1840. Secondo l'opinione del sullodato Autore, che noi troviamo ragionevolissima, le circostanze dei luoghi, ove esistono i suaccennati depositi, non sono tali da far supporre che sia colà avvenuto un mutamento compiuto, e che il mare abbia ceduto il posto per qualche tempo ad una massa d'acqua dolce per quindi riprendere l'antico dominio, come si potrebbe arguire dalla semplice considerazione dell'alternanza od interposizione dei banchi fluviali coi sedimenti marini; ma ben pesate tutte le circostanze locali sembra più verosimile, che nei punti, ove essi trovansi, v'avesse l'imboccatura di un qualche rivolo o fiumicello, il quale, scendendo da porzione di terra già emersa nelle vicinanze, scaricasse quivi le sue acque insieme ad alcuni degli esseri, che vivevano nel loro seno, coi frammenti di legno, coi ciottoli, e col terriccio che strascinava dai monti, ove prendeva origine, e donde traeva i materiali delle sue alluvioni. Il Pareto insomma, di cui ho qui riportato le stesse parole, spiega il trasporto di queste spoglie d'acqua dolce nell'istessa maniera che si potrebbe spiegare quello delle foglie di Olmo, di Acero, di Carpino, di Betula, di Salice, di Castagno e di varii altri generi di piante continentali, e proprie ai terreni ascintti, di cui troviamo le impronte fossili nei gessi o nelle marne adiacenti ai gessi dell'Astigiana, del Vogherese, di Stradella ecc.

Dichiarando epipliocenici i depositi pachidermiferi, io non mi trovo pienamente d'accordo con gli Autori, che mi precedettero nello stabilire

l'età geologica dei depositi medesimi, ed i quali la estenderebbero dall'alluvione antica fino ai sedimenti terziarii mediani inclusivamente. Io spero, che tale discordanza se non scomparirà affatto, sarà per lo meno ridotta a poche eccezioni allorchè ulteriori studi stratigrafici avranno messo in più chiara luce il vero rapporto cronologico dei depositi pachidermiferi cogli strati marini terziarii nelle tante località di Svizzera, Francia, Belgio, Allemagna, Inghilterra ecc. ecc. ove conosconsi simili formazioni; tuttavia restringo il mio giudizio al Piemonte finchè non abbia osservazioni mie proprie per estenderlo ad altre contrade, e prevengo inoltre il lettore che quand'anche fin d'ora dichiarassi universalmente epipliocenici i detti depositi, io non intenderei con ciò di sostenere, che ovunque essi esistono, deggiano materialmente trovarsi sopra al terreno pliocenico; chè non ignoro avervi molte località, in cui tale terreno manca, ed ove perciò i sedimenti a pachidermi stanno direttamente addossati a roccie mioceniche od anche più antiche, cosicchè l'epiteto *epipliocenici* se in certi luoghi, come in Piemonte ad esempio, può avere il doppio significato di giacitura e di età, in altri indicherà solo il periodo geologico.

In Piemonte il terreno a pachidermi occupa una zona limitata dalla sponda destra del Po; le sabbie così dette subapennine sulla sponda sinistra del nominato fiume trovansi o nude, o direttamente coperte da letti di ciottoli rotolati, non striati, raccolti dalle acque provenienti dalla fusione dei ghiacciai alpini, in una parola dal terreno diluviale alpino non fossilifero.

NATURA DEI FOSSILI COMPAGNI DEI MASTODONTI. — La giacitura testè assegnata ai mastodonti è comune eziandio ad altri animali, che per la natura loro concorrono con quelli a provare l'origine fluvio-lacustre del terreno, in cui essi tutti stanno sepolti. Così nel luogo istesso in cui giaceva il mastodonte qui particolarmente illustrato si raccolsero parecchie conchiglie fossili dei generi *Unio*, *Helix*, *Paludina* e *Clausilia* (1). A poca

(1) L'*Unio* ha non poca analogia coll'*Unio pictorum* LAM., ma l'unico individuo che sen'è trovato è troppo malconcio perchè si possa con certezza determinare a quale delle specie congeneri viventi o fossili vada realmente riferito; la *Helix* se non è tipo, è per lo meno una varietà della *Helix lactea* MULL.; la *Paludina* non differisce specificamente dalla *Paludina lenta* BRANDER; la sola *Clausilia* sembrami rappresentare una specie non per anco conosciuta; quindi alludendo al genere d'animali, di cui è coeva, e compagna, la distinguo col nome di *Clausilia mastodontofila*, e la caratterizzo nel modo seguente: *C. testa sinistrorsa, subfusiformi, postice ventricosa, in longitudinem striata, striis confertis, rectis, interstitia subaequantibus; anfractibus 15, planiusculis, subscalariformibus; sutura canaliculata; apertura angusta, ovato-pyriformi, fere ringenti; columella triplicata, plica postica oblique-sinuosa, ceterisve maiori; peristomate continuo, soluto, reflexiusculo, postice in canalem producto.*

distanza dal medesimo si trovarono denti di Elefante, corna di Cervo, una mandibola di Rinoceronte, e, negli strati più superficiali argillo-calcarei, la testa di una Marmotta. Ancora nell'istesso terreno, ma più verso il paese detto Ferrere, con molari ed una magnifica zanna di Mastodonte, che ora adorna la collezione paleontologica dell'Avvocato Bartolomeo Gastaldi, scoprironsi denti di Ippopotamo e di Tapiro; le quali reliquie di Molluschi, Pachidermi, Ruminanti e Rosicanti rappresentano insieme a molte altre appartenenti a questi e ad altri ordini zoologici, e di cui tratteremo in un apposito lavoro, rappresentano, dico, una fauna che non ha niente di comune colle faune marine, e che basta da se sola, giova ripeterlo, a sottrarre i depositi, che con un' appellazione generale dissimo pachidermiferi, dai veri sedimenti subapennini d' origine marina. Anche in questi incontransi, abbenchè raramente, avanzi di mammiferi; ma come è naturale il supporlo, sono mammiferi di mare, quali Balenotteri, Cheiroterii ecc.

Nell'opera già più volte citata del Blainville ho incontrato un passo, ove l'egregio Autore, parlando della giacitura degli elefanti, dice: *Rarement jusqu'ici des fragments d'une espèce d'une section ont été trouvés avec ceux d'une espèce de l'autre, si ce n'est dans le val d'Arno, où cela a eu lieu d'une manière certaine, et peut-être aussi en Auvergne.* Non so come spiegare questa limitazione enunciata dal Blainville quando penso che l'associazione di elefanti lamellodonti e mastodonti già era un fatto allegato per altre località, come ad esempio dal Cuvier pei sedimenti di Eppelsheim nell'Assia renana; checchè ne sia però io posso assicurare che in Piemonte l'associazione di specie dei due generi è un fatto avverato e conosciutissimo. Solo convien ritenere, che stando le cose nello stato lor naturale, siffatta associazione non si può e non si dee estendere fino ad abbracciare quegli elefanti, che sull'autorità di Plinio, di Seneca, di Tito Livio e di altri scrittori antichi, asserii essere stati introdotti in prodigioso numero in Europa ai tempi storici, ed i cui scheletri, tuttochè sia cosa ardua dal grado di alterazione ossia di fossilizzazione loro distinguerli dagli antichi, si deggiono tuttavia risguardare come semplicemente subfossili, e non si possono rinvenire che nei terreni superficiali moderni o pliostocenici.

SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE.

TAVOLA PRIMA.

Fig. 1. Mascella e mandibola, vedute di profilo dal lato sinistro
» 2. Mascella, per la superficie inferiore o palatina ..... } rid. a 1/5
» 3. Mandibola, di prospetto e dall'alto al basso .....
» 4. Zanna sinistra
» 5. Zanna destra } dal lato esterno ... 1/10
» 6. Parte destra dell'osso occipitale, per la faccia inferior-esterna. 1/5 (1)
» 7. Frammento anterior-inferiore di una mandibola eziandio di mastodonte, ma di un altro individuo, su cui scorgesi la base degli alveoli delle zanne mandibolari ... 1/4

TAVOLA SECONDA.

Fig. 1. Apofisi spinosa e porzione del corpo della sesta vertebra dorsale, veduta di profilo dal lato destro .....
» 2. Apofisi spinosa della quarta vertebra dorsale .....
» 3. Apofisi spinosa e porzione del corpo della sesta vertebra dorsale ..... } di prospetto } 1/5
» 4. Apofisi spinosa della quinta vertebra dorsale .....
» 5. Terza vertebra dorsale .....
» 6. Gruppo di undici vertebre dorsali, dalla nona alla decimanona inclusivamente, di profilo dal lato sinistro...

(1) A scanso di confusione ripeto, che, per un' inavvertenza commessa dal litografo, questo e molti altri ossi si presentano disegnati dal lato opposto a quello indicato sia qui, che nella rispettiva descrizione; e rinnovo quindi la preghiera al lettore di voler rammentare questo sbaglio tuttavoltachè ravviserà discordanza tra il testo e le figure.

Fig. 7. Decimanona vertebra dorsale, di prospetto .....
» 8. Seconda vertebra lombare, di profilo dal lato sinistro ...
» 9. La stessa .....
» 10. Corpo della settima vertebra cervicale
» 11. Terza vertebra cervicale .....
» 12. Sesta vertebra cervicale ..... } di prospetto
» 13. Corpo e apofisi trasversa sinistra della settima vertebra dorsale .....
» 14. Prima vertebra lombare .....
» 15. Omoplata destra, dal lato esterno 1/5
» 16. La stessa, in iscorcio per far comparire la cavità glenoidale 1/4
» 17. Acromio dell'omoplata sinistra, dal lato esterno 1/5
» 18. Prima sternebra .....
» 19. Seconda sternebra ..... } dal lato destro
» 20. Terza, quarta e quinta sternebra ... 1/3
» 21. Prima sternebra
» 22. Seconda sternebra } pel margine superiore .....
» 23. Branca stiloidea destra dell'ioide, dal lato esterno 1/2

TAVOLA TERZA.

Fig. 1. Omero destro
» 2. Omero sinistro } di prospetto .....
» 3. Cubito sinistro, di profilo dal lato interno 1/5
» 4. Cubito destro
» 5. Femore destro } di prospetto .....
» 6. Femore sinistro
» 7. Calcagno sinistro, dall'alto al basso .....
» 8. Lo stesso, di profilo dal lato interno .....
» 9. Astragalo sinistro, per la faccia superiore .....
» 10. Lo stesso, per la faccia inferiore 1/4
» 11. Scafoide sinistro, di prospetto .....
» 12. Cuboide sinistro, per la faccia anteriore .....
» 13. Lo stesso, per la faccia posteriore .....
» 14. Secondo cuneiforme
» 15. Terzo cuneiforme } sinistri, per la faccia anteriore ... 1/3

TAVOLA QUARTA.

Fig. 1. Prima costa destra, veduta dal lato anterior esterno...
» 2. Terza costa
» 3. Quarta costa
» 4. Sesta costa
» 5. Ottava costa } destre, di prospetto .....
» 6. Decima costa
» 7. Undecima costa
» 8. Duodecima costa
» 9. Prima costa sinistra, dal lato anterior esterno .....
» 10. Quinta costa
» 11. Decima costa } sinistre, di prospetto .....
» 12. Undecima costa
» 13. Perone sinistro, dal lato interno .....
» 14. Lo stesso, dal lato esterno .....
» 15. Tibia sinistra
» 16. Rotella destra } di prospetto .....
» 17. Rotella sinistra
» 18. La stessa, per la faccia articolare .....
» 19. Piramidale sinistro } margine anteriore .....
» 20. Piramidale destro
» 21. Lo stesso, per la superficie inferiore .....
» 22. Quarto metatarsiano sinistro ....
» 23. Prima falange del quarto dito del piede posteriore sinistro .....
» 24. Terzo metatarsiano sinistro .....
» 25. Prima falange del dito medio del piede posteriore sinistro ..... } superficie superiore
» 26. Secondo metatarsiano sinistro ...
» 27. Prima falange del secondo dito del piede posteriore sinistro .....
» 28. Unciforme sinistro, dal lato anteriore .....
» 29. Scafoide carpeo destro, dal lato interno .....

1/5

1/4

Fig. 30. Osso grande sinistro
» 31. Osso grande destro } per la faccia anterior-superiore.. 1/4
» 32. Lo stesso, per la faccia interna .....

TAVOLA QUINTA.

Fig. 1. Radio sinistro, veduto per faccia anteriore .....
» 2. Lo stesso, per la faccia posteriore 1/5
» 3. Radio destro, per la faccia anteriore .....
» 4. Osso innominato destro, dal lato esterno .....
» 5. Secondo metacarpiano destro ....
» 6. Prima falange dell'indice destro .. superficie superiore
» 7. Quarto metacarpiano destro ....
» 8. Prima falange dell'annulare destro
» 9. 10. Cartilagini ossificate, dei piedi?, di prospetto ....
» 11. Seconda ed ultima falange di un dito intermedio, indeterminabile 1/4
» 12. 13. 14. Tre diversi sesamoidi metacarpiani, di profilo
» 15. Sesamoidi del quarto metacarpiano destro .....
» 16. Sesamoidi del quarto metatarsiano sinistro ..... per la faccia articolare ..
» 17. 18. Falangi unguali di dita indeterminabili .....

TAVOLA SESTA.

Scheletro intiero ricostrutto, veduto di profilo dal lato destro, ridotto ad un decimo circa della naturale sua grandezza; si dice ad un decimo circa, stantechè per le parti mancanti non si potè dare che una misura presuntiva. Appiè della tavola stanno disegnate, senza riduzione, l'*Unio*, la *Helix*, la *Paludina*, e la *Clausilia*, che trovaronsi nell'argilla direttamente sovrapposta alla sabbia, in cui giaceva il suddetto scheletro.

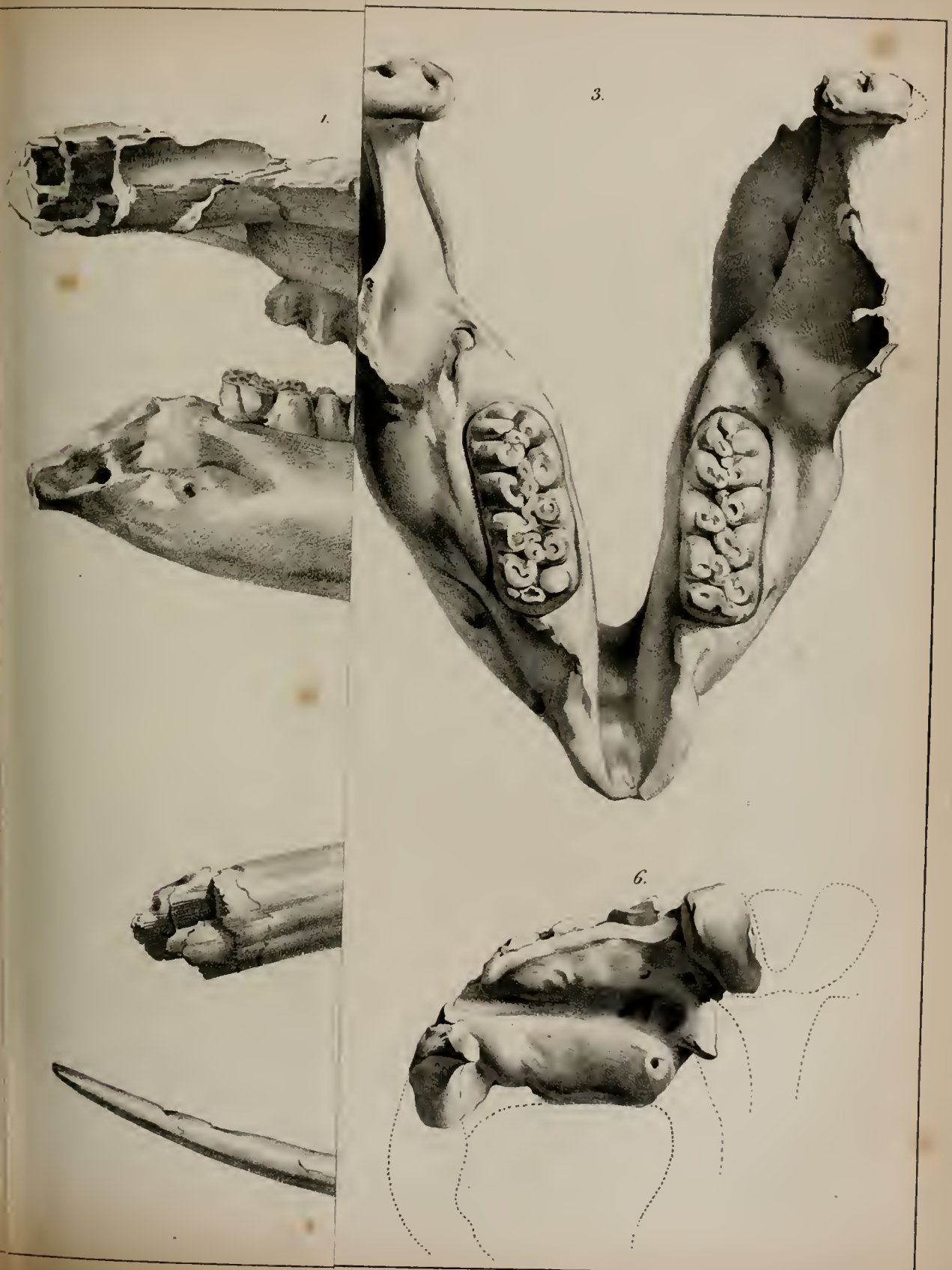
1.
3.
6.

Accad. R.le delle Sc. di Torino, Class. di Sc. Fis. e Mat. 2.a Serie Tom. XII.

Torino, Lit. F.lli Doyen e C.i 1851

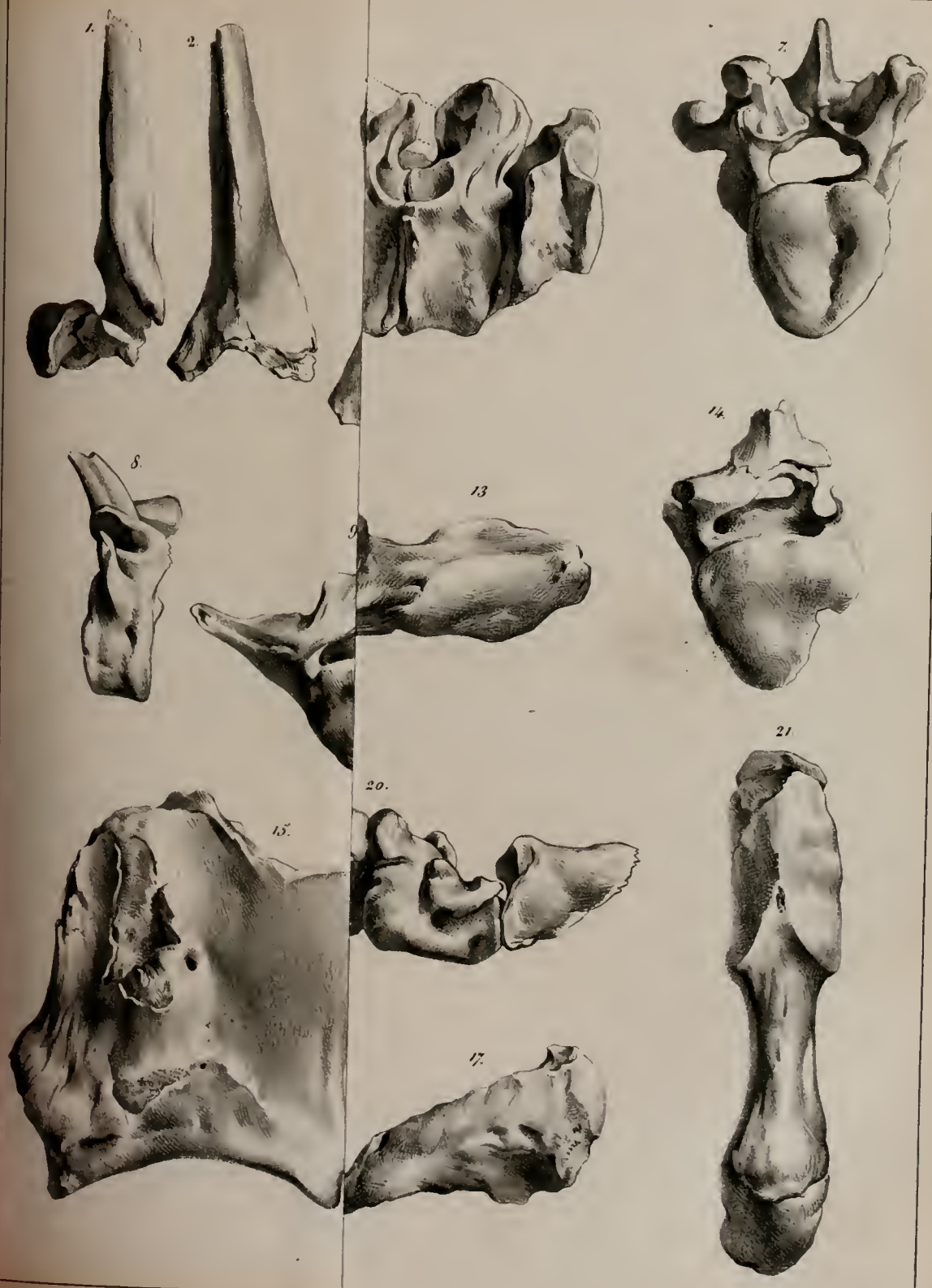
1.
2.
7.
8.
9.
13.
14.
15.
17.
20.
21.

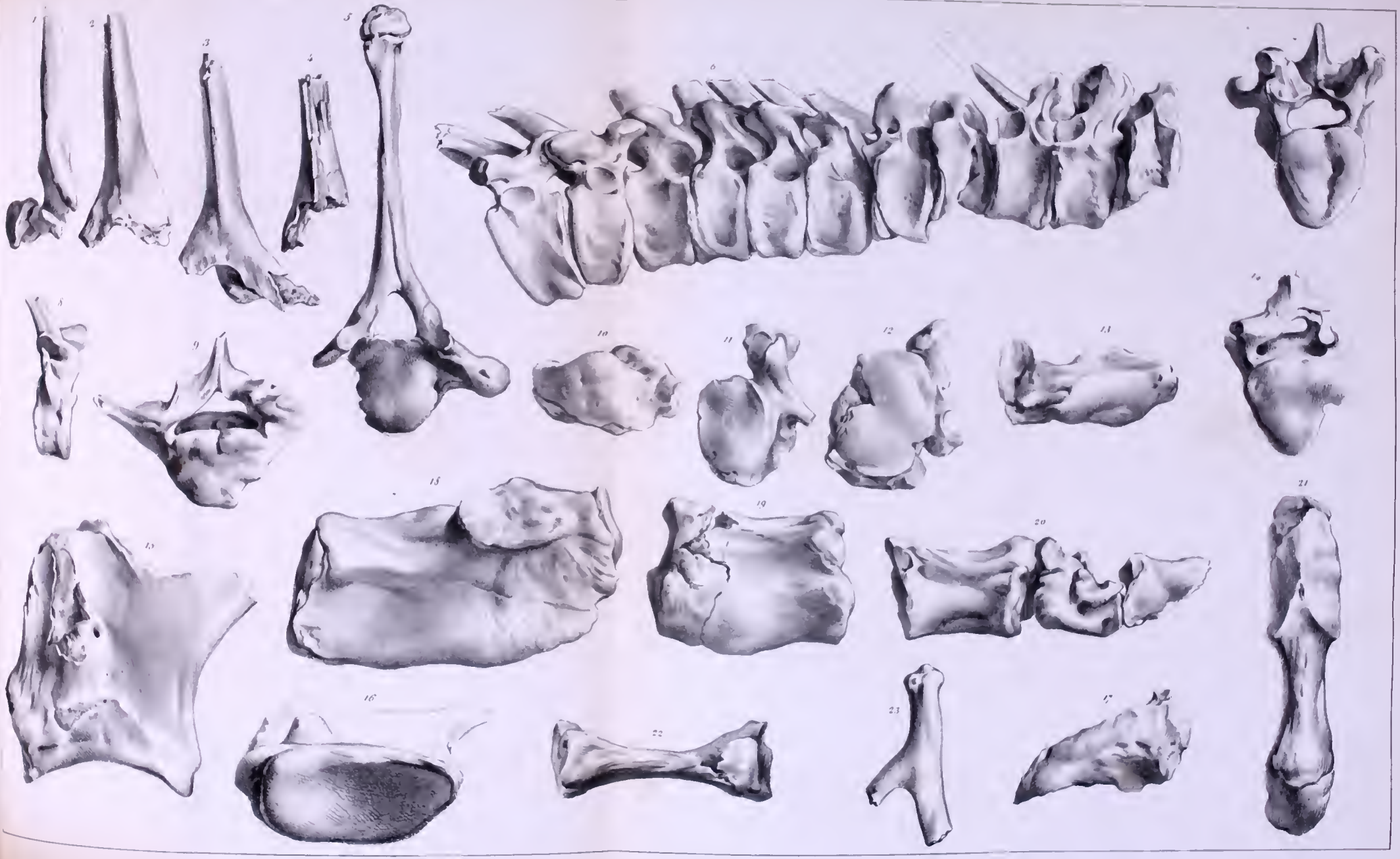

Torino lit.a F.lli Doyen e C.i 1851

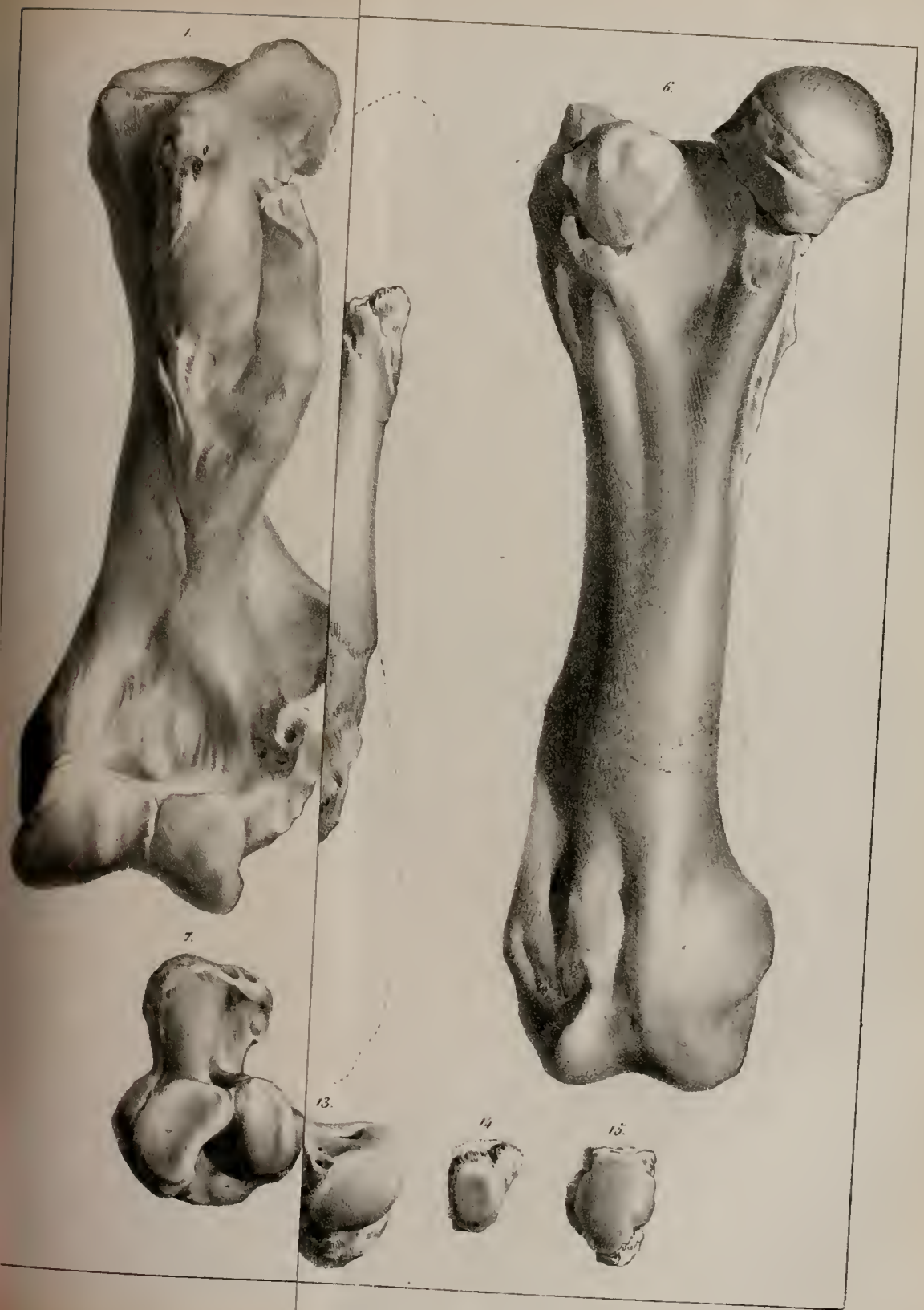
1.
6.
7.
13.
14.
15.

Torino Lit.a F.lli Doyen e Comp.a 1850

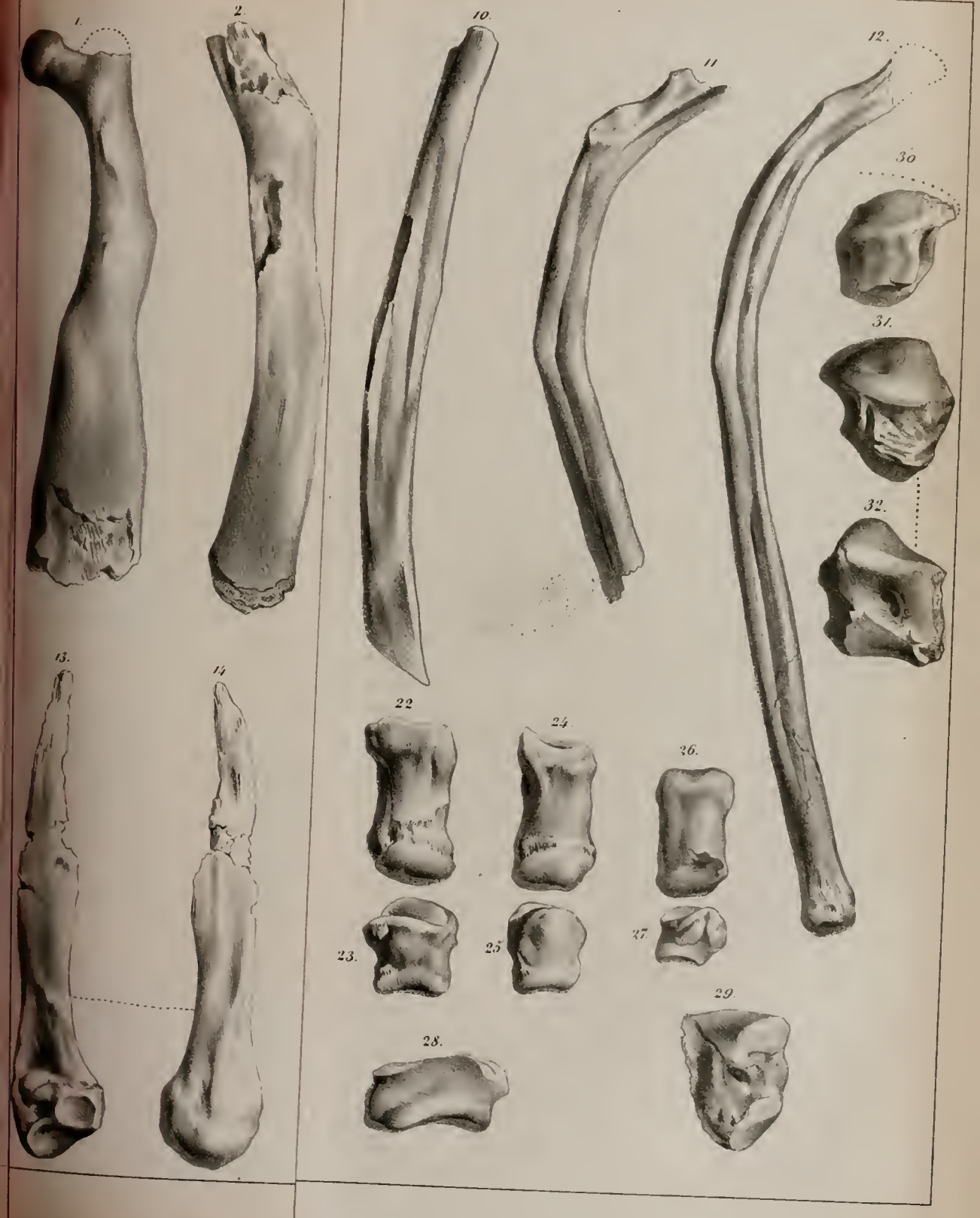
1.
2.
10.
11
12.
30
31.
32.
13.
14
22
24.
26.
23.
25
27.
29.
28.

Torino Lit.F.lli Doyen e C.i 1850

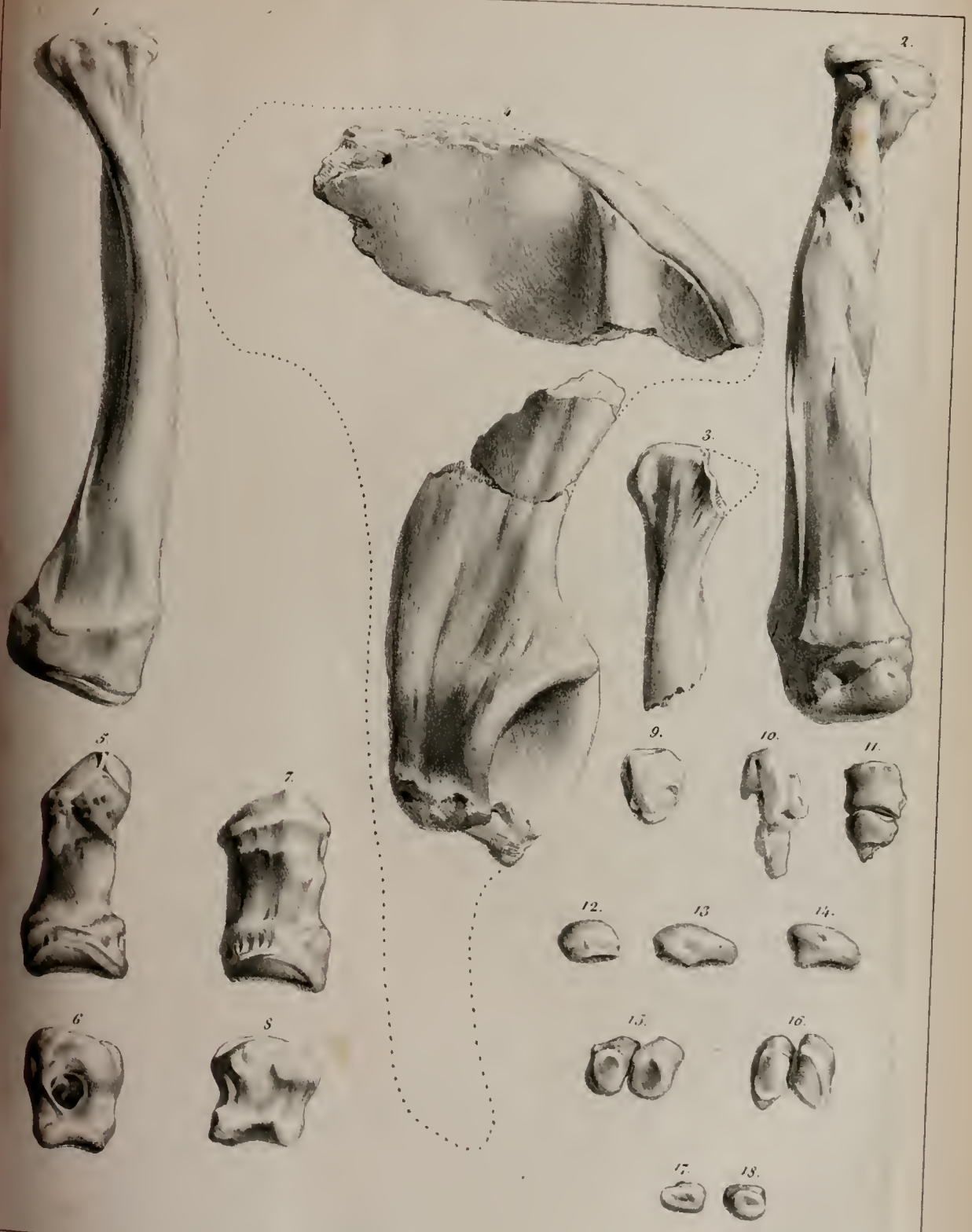

Torino, lit. F.lli Doyen e Comp. 1850.

NATURAL HISTORY

Tom.

BRIT. MUS. NATURAL HISTO. HISTORY

$\frac{1}{10}$ ♂

Fratelli Doyen e Cie

Torino Lit.a F.lli Doyen e Comp.a 1851

NOTA

SUI TERRENI DEI CONTORNI DELLA SPEZIA

DI

GIACINTO PROVANA DI COLLEGNO

Approvata nell'adunanza delli 23 febbraio 1851.

In una nota letta nel 1846 al Congresso di Genova io cercava dimostrare come la serie intiera de' strati giurassici italiani sia caratterizzata da corpi organici fossili che nell' Europa settentrionale trovansi più particolarmente nella parte inferiore di quella formazione, in quella parte cioè conosciuta in Inghilterra e in Francia sotto il nome di lias, e ne conchiudeva che quelli strati, che paleontologicamente vorrebbersi riferire tutti al solo lias, rappresentino invece tutta la serie degli strati giurassici del bacino nord-ovest di Europa. Questa mia opinione era fondata principalmente sui fatti osservati nelle Alpi lombarde ove gli strati che contengono le ammoniti *elegans*, *thouarsensis*, *tatricus*, *etc.*, stanno sopra sette o ottocento metri di strati contenenti essi pure fossili giurassici ben determinati. Il lias di Inghilterra ha una grossezza di trenta metri appena, e per quanto i depositi che si accumulano in fondo al mare possano prodursi con celerità diverse, sarebbe difficile lo ammettere che mentre ne' mari italiani si depositavano strati arenacei alti 800 metri, in quelli più settentrionali il deposito si riducesse a soli trenta metri. Quando invece si vogliano considerare i terreni italiani con fossili liassici, come l'equivalente di tutto il terreno giurassico inglese, si ammetteranno come sincroni due depositi di altezze non troppo disparate.

Mi si obbiettava nel 1846 che alla Spezia le cose stavano diversamente affatto da quanto vedevasi in Lombardia; che il calcare rosso ammonitifero, il quale presso Como trovasi verso la parte superiore del terreno giurassico, era coperto ne' monti di Coregna da più centinaia di metri di altri calcari con *Posidonia liassica* ed altri fossili giurassici calcari che rappresenterebbero il lias superiore e gli strati giurassici più elevati del lias dell'Europa settentrionale. Conveniva dunque per sostenere il mio assunto sul sincronismo de' terreni giurassici al nord e al sud delle Alpi, conveniva dico studiare que' terreni della Spezia che si dicevano presentare fatti contrarii a quelli osservati nelle Alpi lombarde. A tale scopo nell'agosto 1847 io conveniva col nostro collega Della Marmora al golfo della Spezia, e dopo diligenti esplorazioni restavaci dimostrato come gli strati della Spezia sieno quelli medesimi del lago di Como, e come anche presso questo golfo il calcare rosso ammonitifero trovisi verso la parte più elevata della formazione giurassica.

I tempi che in questi ultimi anni corsero sì poco favorevoli alle ricerche scientifiche non mi permisero finora di ridurre a forma di Memoria circostanziata le osservazioni del 1847; confido nella indulgenza vostra nel sottoporvi un breve cenno a conferma di quanto scrissi già da parecchi anni sulla geologia sedimentaria italiana.

Chi vuole studiare la serie degli strati giurassici delle vicinanze della Spezia, cominciando dai più bassi, deve partire dalla foce della Magra, e dirigendosi verso ponente seguire le balze litorali della Bianca, e del capo Corvo, sino al porto Telaro, traversare quindi il golfo e salire da Varignano o dal Fezano sino alla Castellana, e scendere poi (torcendo un po' verso il nord) per Campiglia sino al mare. Ecco la successione degli strati che si osservano in tal caso. La Batteria della Croce alla riva destra della Magra e presso la sua foce è situata sopra una puddinga il cui cemento semicristallino è composto in gran parte di mica nera o grigia: i ciottoli sono di quarzite, di micascisto, di scisti silicei rossi: il volume loro varia da quello di una noccinola a quello del pugno: il colore della roccia varia esso pure secondo quello degli elementi che la compongono, ma tende generalmente al grigio. Gli strati sono diretti nord–70°–ovest, e pendono di 10 o 12° verso l'est–70°–nord; cioè verso la sorgente della Magra. Al sud della Batteria vedesi spuntare sotto la puddinga semicristallina uno scisto talcoso giallognolo, le cui testate sono ridotte dalle azioni atmosferiche in una sostanza argillosa; codesti scisti

formano la riva della Magra sino alla sua foce, e continuano poi sino a una grotta detta la *Tana del serpente*; alcuni strati di color rosso subordinati ai gialli interrompono l'uniformità del colore della balza; e di quando in quando massi di puddinga franati dall'alto provano che gli strati della Batteria della Croce si continuano al sud sopra gli scisti talcosi. Alla Tana del serpente gli scisti sono orizzontali; poco dopo pendono verso l'ovest-70°-sud; e seguendo le balze si vedono coperti di bel nuovo dalla puddinga semicristallina. In un picciolo seno all'est *della Bianca* negli strati superiori a questa puddinga il volume de' ciottoli diminuisce poco a poco, e si passa a una roccia grigiastra scistosa, lucente che pare dovuta al solo cemento della puddinga: poi codesti scisti sono ricoperti da altri verdastri, cloritici, con vene di diaspro rosso: tutti questi strati scistosi sono contorti ne' modi più bizzarri. Gli scisti cloritici contengono subordinati alcuni straterelli di calcare saccaroide, dolomitico, poi uno strato dello stesso marmo bianco, grosso 10 o 15 metri, forma la punta più meridionale del promontorio che vien detta *la Bianca* appunto pel colore spiccante della roccia: su questo marmo vedonsi arnioni angolosi di selce bruna del diametro di due o tre decimetri, e talvolta di un metro. Procedendo sempre verso l'entrata del golfo lungo le balze littorali vedesi il marmo esser coperto da uno strato di 10 o 15 metri pure di una breccia, il cui cemento sarebbe un calcare ferruginoso rosso-cupo, e i frammenti angolosi un marmo saccaroide bianchissimo. Sopra la breccia vengono 8 o 10 metri di scisti cloritici verdognoli, poi due metri di scisti rossi venati di bianco, poi altri due metri di scisti verdi, e tre o quattro di scisti rossi, ma allontanandosi dalla riva per vedere dal mare l'insieme delle balze, si riconosce che i colori verdi e rosso formano quasi direi delle macchie allungate indipendenti dalla stratificazione, prova che lo stato attuale della roccia scistosa è dovuto ad azioni posteriori al suo deposito. Sopra gli scisti viene uno strato di marmo bianco grosso 4 o 5 metri, poi tre metri di scisti ardesiaci bigi con noduli calcarei rossi, due metri degli stessi scisti con ciottoli quarzosi della grossezza di una nocciuola; poi in dieci metri di altezza vedonsi tre alternative di scisti ardesie, e di puddinga scistosa con ciottoli quarzosi bianchi e rossi, poi 80 o 100 metri di calcare poroso (*cargneule*) con arnioni di selce, e finalmente un calcare semicristallino nero venato di giallo (*marmo di Portoro*), che, visto dal mare, si riconosce innalzarsi all'est per formare la cima più alta del capo Corvo.

Che se invece di seguire la spiaggia si sale direttamente dalla Batteria della Croce al villaggio di Monte Marcello, o dalla sponda della Magra alla valle e al villaggio di Ameglia, si ritrova la stessa serie generale di strati, coperta poi, sia lungo il mare, sia sulle alture, da un calcare nero più o meno scistoso, talvolta semicristallino, ma che pure contiene fossili ben determinabili (Terebratule al capo Corvo; Ammoniti al monte Caprione; Polipai al porto Telaro, ecc. ecc.). Codesti strati calcarei occupano tutto lo spazio compreso fra il piede del capo Corvo e il porto Telaro, e si possono studiare facilmente sia in riva al mare, sia scendendo a quel porto dalle alture vicine a Monte Marcello. L'andamento generale loro, quando se ne osserva l'insieme dal mare, è regolare abbastanza, giacchè può dirsi, che dalla Tana del serpente sino al porto Telaro gli strati arenacci e calcarei pendono costantemente verso il sud-sud-ovest: egli è vero però che sul sentiero che conduce dal porto Telaro a Monte Marcello incontransi accidenti locali che paiono complicare la regolarità generale della stratificazione, e così furono portati vari geologi a credere che la disposizione di quegli strati potesse paragonarsi alla forma d'un ventaglio.

Pochi passi al nord del porto Telaro il calcare nero con polipai ramosi è ricoperto in stratificazione discordante da strati scistosi verdastri e rossi, base del terreno etrurio che si stende poi sino alla Spezia; ma se si traversa il golfo andando direttamente all'ovest, si ritrova nelle isole Tinetto, Tino, Palmaria, e più particolarmente ancora a Porto Venere, il calcare nero di porto Telaro cogli stessi polipai e con molti altri fossili dei generi *Lima, Pecten, Pholadomya, Astarte, Nucula, Cerithium etc.*; ma talmente impastati colla roccia, che riesce difficilissimo, se non impossibile, il determinarne la specie. Da Porto Venere alla Spezia la riva immediata del mare è quasi costantemente costituita dal calcare nero alle volte cavernoso, e passato quasi allo stato di *cargneule*; la direzione media degli strati è verso il N. 25° O., e la pendenza all'O. 25° S. Ma se da Varignano, dal Fezano, da Marola si sale verso le alture della Castellana il calcare nero è ricoperto a trenta o quaranta metri sopra il mare da un calcare grigio più o meno cupo, con entrochi abbondanti (all'est di Coregna). Il calcare grigio, anch'esso da principio diretto come il nero sul quale posa, pende all'O. 25° S. Ma un po' più su gli strati si curvano per rialzarsi verso l'asse del contraforte, onde col salire vedonsi comparire, sotto il calcare con entrochi, strati nerastri separati da scisti calcarei ne' quali trovansi le ammoniti scoperte per la prima volta dal

sig. Guidoni e da lui comunicate poi a tutti i palcontologi di Europa. Negli scisti più bassi il Prof. Coquand ha trovato una Posidonia caratteristica del lias di Francia e d'Inghilterra. Converrebbe aggiungere per compire la descrizione del calcare nero che dalla Castellana sino quasi al Pignone esso è attraversato per servirmi delle espressioni esattissime del Pareto (1) « da un enorme dyke verticale di dolomia non assolutamente parallelo agli strati ».

Le fossa del forte della Castellana cominciato da Napoleone e poi abbandonato nel 1814 sono scavate per intiero nel calcare nero pendente verso l'E. 25° N.; ma se da quel forte si scende verso il Mediterraneo, si trova ben tosto il calcare bigio pendente verso l'O. 25° S., come se la cresta del contraforte fosse determinata da una linea anticlinale con spostamento degli strati; procedendo poi verso il mare vedesi il calcare bigio esser coperto da strati rossi pieni zeppi di ammoniti; ma la roccia essendo quasi cristallina, de'fossili non si possono discernere che le forme generali. Il calcare ammonitifero ha qui una grossezza di 10 o 12 metri, ed è poi ricoperto immediatamente da scisti verdastri un po'talcosi e traversati da vene di quarzo tarlato; scisti, che, un po'al nord nella valle di Campiglia, contengono fucoidi cretacee.

Mi sia ora permesso di riepilogare la serie degli strati giurassici del golfo della Spezia e porla a confronto di quella delle Alpi lombarde.

	SPEZIA	ALPI LOMBARDE
1. Arenaria rossa passando da una parte a strati cristallini, e dall'altra al calcare nero	Batteria della Croce	Val Brembana, val Sasina, gallerie di Bellano, ecc.
2. Calcare nero bituminoso, talvolta convertito in dolomia, contenente ammoniti, e molte bivalvi (Pholadomie, Nucule, ecc.)	Capo Corvo, monte Caprione, Porto Venere, Coregna, Castellana, ecc.	Moltrasio, Bellagio, Besano, ecc.
3. Calcare grigio con entrochi	Colli orientali della sponda occidentale del golfo.	Valle Assina, monti al nord del lago di Varese, ecc.
4. Calcare rosso ammonitifero	A ponente della Castellana.	Ultime pendici delle Alpi dal Ticino al lago di Garda.

(1) *Cenni geologici sulla Liguria marittima*, p. 66.

Sarebbe difficile trovare una corrispondenza più perfetta di quella si osserva fra questi due punti distanti fra loro circa 20 miriametri. La maiolica manca è vero alla Spezia, ma anche nelle Alpi lombarde e venete essa è surrogata talvolta dal calcare rosso; che se l'impossibilità di determinare specificamente i fossili del calcare rosso ammonitifero della Castellana potesse far dubitare a taluno della sua vera età, se ne confrontino i saggi col marmo rosso di Verona, prolungamento del calcare rosso delle Alpi lombarde, e si riconoscerà ben tosto l'identità di caratteri paleontologici di codeste due località.

Per spiegare ora come siasi potuto credere da taluni Geologi che il calcare rosso della Spezia si trovasse alla parte inferiore del lias, conviene ricordare qual sia la composizione del terreno etrurio de' contorni del golfo. Sappiamo dal Pareto (1) che la parte inferiore di quel terreno si compone di scisti verdi rossicci alternanti con banchi di calcare compatto dello stesso colore o alquanto giallognoli; verso la parte superiore poi gli scisti più bruni alternano, a più riprese, con macigni che contengono, come quelli di Fiesole, frammenti di una specie di scisto nero; questo terreno forma al nord di Campiglia tutta la parte occidentale del promontorio della Castellana, e vi si trovano non di rado nel calcare e negli scisti rossi le fucoidi caratteristiche del terreno etrurio: al nord del porto Telaro il calcare che alterna cogli scisti rossi contiene quelle impronte di meandrine così frequenti in tutta la Liguria; presso il castello di Lerici vedonsi gli scisti alternare con un'arenaria a cemento dolomitico, che passa poi a quella breccia con cemento di calcare cavernoso che occupa gran parte della sponda orientale del golfo; e si deve conchiudere che codesta breccia riferita da taluni al terreno terziario, da altri invece ad epoche anteriori alla giurassica, altro non sia che un macigno modificato da quelle stesse cause che produssero le dolomie della Bianca, della Castellana, ecc.

A ponente della Castellana il calcare rosso ammonitifero è ricoperto come dissi da scisti verdastri un po' talcosi; continuando verso il nord-ovest sul sentiero di Campiglia vedonsi codesti scisti alternare con strati di calcare compatto quasi marnoso; poi vengono scisti rossi modificati a segno di passare quasi al diaspro; fin qui la direzione degli strati è come

(1) *Cenni geologici* ecc., p. 47.

quella del calcare ammonitifero al N. 35° O. e pendono verso l'O. 35° S., ma dopo alquanti passi li scisti rossi si curvano in modo da pendere all'E. 35° N., sono quindi ricoperti da un calcare biancastro con arnioni e letti di selce, e verso la Cappella di S. Caterina di Campiglia dal vero macigno. Un po' al nord della Castellana verso l'origine della valle dell'Acquasanta il prolungamento della linea anticlinale già indicata sulla vetta del contraforte corrisponde ad un botro i cui fianchi scoscesi presentano dal lato di levante il calcare nero cogli scisti ammonitiferi pendenti verso l'E. 35° N., dal lato di ponente scisti bruni e rossi colla stessa pendenza *sembrano immergersi* sotto il calcare nero; questa località viene citata dal Prof. Coquand per provare che gli scisti rossi (da lui riferiti al calcare ammonitifero rosso) stanno sotto il calcare nero; ma ogni dubbio sparisce se si esaminano a minuto tali scisti, giacchè vi si trovano sotto Campiglia impronte di Fucoidi (*F. Targionii*): inoltre nella valle di Biassa vedonsi, nel prolungamento della fessura della Castellana, gli scisti rossi, sul quale sta il villaggio di tal nome, pendere verso l'ovest, mentre dall'altra parte di un botro, parallelo alla direzione degli strati, il calcare nero scistoso pende verso l'est.

Riassumendo il fin qui detto vedesi che la disposizione generale degli strati del golfo della Spezia è molto più semplice di quello siasi creduto generalmente e che non vi esistono que' rovesciamenti ai quali si credeva dover ricorrere per spiegare sovrapposizioni anomale che neppur esse esistono. Solo alla Spezia, come nelle Alpi lombarde li scisti marnosi rossi possono essere scambiati talvolta col calcare rosso ammonitifero; e se, come succede al nord della Castellana, uno spostamento ha portato il calcare a un livello ugnale o superiore a quello degli scisti, possono nascere confusioni momentanee che spariranno ben tosto se invece di limitarsi ad una sola località eccezionale, si generalizzano le osservazioni su tutto il perimetro del golfo.

E considerando poi i terreni della Spezia relativamente alla costituzione geologica della penisola italiana, si può dire che il terreno giurassico della Spezia forma come il punto di unione fra quello delle Alpi lombarde e venete, e quello dell'Apennino toscano, romano e napolitano; il che conduce a conchiudere che il terreno giurassico si distende sotto tutti gli strati sedimentarii d'Italia e ne forma la base generale; giacchè non sono stati riconosciuti finora strati anteriori ai giurassici fuori in alcuni punti delle Alpi, ed i giurassici in vece sono stati visti poggiare, quasi ovunque, su rocce cristalline sieno queste metamorfiche o di trabocco.

P. S. — Mentre si stampavano questi cenni sui terreni della Spezia venne in luce un dottissimo lavoro de' Professori Paolo Savi e Meneghini intitolato: *Considerazioni sulla Geologia stratigrafica della Toscana.* Uno de' fatti più importanti scoperti di recente dai Professori di Pisa si è l'esistenza nel *Verrucano* di *Torri* presso *Sano* di scisti antracitiferi con impronte ben conservate di *Pecopteris arborescens*, *P. cyathaea*, *P. acuta*, *P. Bucklandi*, *Odontopteris Schlotheimii*, *Neuropteris*, *rotundifolia*, ecc. ecc. Converrà ora riferire il Verrucano di *Sano* al periodo carbonifero, ovvero considerarlo come equivalente ai depositi di antracite della Savoia, contenenti essi pure impronte di felci che trovansi nel vero terreno carbonifero in Francia e in Inghilterra? Duolmi poi il non poter dividere l'opinione dei Professori Savi e Meneghini relativamente all'età del calcare di Porto Venere che essi vorrebbero riferire al terreno neocomiano. I caratteri paleontologici di quel calcare non sono gran che differenti da quelli del calcare nero scistoso di Bellagio, il quale è certamente inferiore al calcare grigio con selce e al calcare rosso ammonitico dei monti che stanno fra il piano d'Erba e il lago di Como; e pei caratteri geologici la disposizione degli strati dalla foce della Magra a Porto Telaro mi pare dimostrare che fra il calcare del Capo Corvo e il *Verrucano* della Tana del Serpente non v'è spazio pei strati i quali, nell'ipotesi de' Professori di Pisa, dovrebbero rappresentare il terreno giurassico. Ora non credo possa nascere dubbio fra l'identità del calcare del Capo Corvo e di Porto Telaro, e quello di Porto Venere. I tagli dei monti occidentali del golfo annessi alle *Considerazioni sulla geologia toscana* (fig.ᵉ II, III, IV e V) non mi sembrano dimostrare con bastante evidenza che il calcare rosso vi sia inferiore al calcare nero: quanto allo spaccato fra Porto Venere ed il forte Santa Maria (fig. VI) esso è talmente diverso da quanto credo avere veduto io stesso che mi asterrò dal portarne giudizio finch'io abbia potuto visitare di nuovo il golfo della Spezia, giacchè nelle note del mio viaggio del 1847 non trovo indizio alcuno del calcare rosso indicato in quella figura a Porto Venere ed alla Punta del Salto.

AGROSTOGRAPHIAE AEGYPTIACAE

FRAGMENTA

CURANTIBUS

A. FIGARI ET J. DE NOTARIS

Exhib. 6 aprilis 1851.

PARS I.

Species in regione sinaica ab Equite FIGARI, *aestate 1849, collectae.*

1. Andropogon pubescens VIS. Pl. rar. dalm. p. 3. DNTRS Repert. Fl. lig. p. 435. — Andropogon hirtum DECAISN. Fl. sinaic. n. 34. SAVI Catal. piant. egiz. p. 16. 27, et proinde, Gramen Dactylon spica gemina SCHEUCHZ. Agrost. p. 95. — Andropogon sinaicum DELIL. Catal. h. monsp. ann. 1836.

In rimis rupium ad Sinai.

2. Tricholaena Teneriffae PARLAT. Fl. ital. 1. p. 131. — Panicum Teneriffae R. Br. — KUNTH Agrost. 1. 98, 2. p. 75. — Pennisetum Teneriffae DECAISN. Fl. sinaic. n. 27.

Ad rupes frequens.

Panicula ad ramorum inferiorum ortum, in speciminibus nostris, semper barbata.

3. Pennisetum dichotomum DELIL. Fl. aegypt. ill. p. 72. 144. tab. 8. fig. 1. KUNTH Agrost. 1. p. 161. DECAISN. Fl. sinaic. n. 28. — Panicum dichotomum FORSK. Descript. p. 20.

In deserto.

4. **Pennisetum cenchroides** Rich. — Pers. Syn. 1. p. 72. Kunth Agrost. 1. p. 162. Parlat. Pl. nov. p. 42.

In fissuris rupium arenacearum passim.

5. **Pennisetum tenue** n. sp. — perenne, suffrutescens; culmis e nodis inferioribus, vaginis arescentibus vel squamaeformibus tectis, parce ramosis, ramis superiori parte exsertis, striulatis, scabridis, ad nodos vix pubernlis; vaginis superne ad oras ciliatis; ligula fimbriato-pilosa; foliis linearisubulatis, glabris, siccitate margine utroque involutis; racemi spicaeformis, cylindracei, laxiusculi, axi trigono, dentato ad angulos hispidulo, pedicellis brevissimis, uniloculiferis, erectiusculis, barbatis; locustis adpressis, bifloris, flosculo inferiore masculo, superiore hermaphrodito; setis involucrantibus adpressis, inferioribus minoribus scabris, reliquis setulis patenti-erectis, rigidulis e basi callosa, plumatis, parte nuda scabris, una longiore locustam triplo superante; gluma 2-valvi, membranacea, valvulis ovatis, concavis, inferiore minore uninervi, apice obtusa, emarginatave sub vitro denticulata, superiore maiore, locusta paullo breviore, tenuiter 3-nervi, ex apice acutato, nervo medio excurrente cuspidata, palea flosculi masculi inferiore late ovata, convoluta, flosculum superiorem amplectente, 5-nervi, nervo excurrente cuspidata, breviterve setigera; superiore membranacea, 2-nervi ad nervos extus scabridos inflexa, apice emarginato-bifida; palcis flosculi hermaphroditi chartaceis, ovatis, convolutis, inferiore 5-nervi, ex apice angustato, nervo medio excurrente cuspidata, superiore angustiore, 2-nervi, sursum attenuata, apice obtusiuscula; stylis 2, stigmatibus plumosis.

Ad rupes arenaceas rubras.

Spithameum vel pedale, rigidulum. Rami erectinsculi vel adscendentes. Folia glaucescentia, remota, breviuscula. Racemus 4-6 centimetra longitudine aequans, ex palearum colore violacco-variegatus.

Cum Penniseto cenchroide vix comparandum; ab insequentibus (Pennisetum fasciculatum et decipiens) quibus propius accedit, pedicellis vero brevissimis, uniloculiferis, setis involucrorum adpressis, valvula inferiore uninervi, satis differre videtur.

6. **Pennisetum fasciculatum** Trin. — Pennisetum sinaicum Decaisn. Fl. sinaic. n. 30 ex clariss. a Schlechtendal et Kunze observat.

In rupium arenacearum fissuris.

Cum in descriptione huiusce speciei a clariss. Decaisne l. c. prolata, phrases nonnullae inveniantur, cum nostris speciminibus omnino non congruentes, quae nobis observasse contigit, hic breviter exponenda esse censemus.

Perenne, suffrutescens, bipedale. Culmi e nodis inferioribus, vaginis arescentibus, squamatis, alterne ramosi. Rami elongati, stricti, rigidi, parte superiore exserta scabridi, vix canescentes, ad nodos superiores, pilis longiusculis annulatim barbati. Vaginae ad oras pilosae. Ligula pilis consita. Folia lineari-subulata, glabra, facie scabriuscula, superiora juncea, convoluta, glaucescentia. Panicula racemiformis, laxa, circiter tripollicaris. Axis dentatus, subflexuosus, patenter hirtus. Rami cum axi articulati, alterni, subaequidistantes, brevissimi, varie flexi, secundive, plerique 3-locustiferi, vel subinde infimi 4-5-locustiferi, terminales simplices, omnes infra involucrum villoso-barbati. Locustae laterales breviter pedicellatae, alternae, erectiusculae. Setae involucrum sistentes, ab infimis remotiusculis, alternis sensim longiores, inferiores breviores nudae, scabrae, superiores, quarum una longior locustam terminalem longitudine triplo excedens, ad medium usque pilis e basi callosa patentibus lanato-plumosae, parte nuda scabrae, violaceae. Locustae ex stramineo-violaceoque variegatae, laterales neutrae, pleraeque biflorae, vel in ramis paniculae inferioribus pluri-locustiferis, uniflorae, tabescentes, terminales omnes biflorae, flosculorum inferiore neutro, superiore hermaphrodito. Gluma 2-valvis: valvulae membranaceae, ovatae, concavae, apice, sub vitro acutiore, minute denticulatae; inferior minor enervis, obtusiuscula, superior tenuiter uninervis, acutata, flosculo ei proximo minor. Paleae flosculorum neutrorum membranaceae, inferior ovato-convoluta, tenuiter 5-nervis, nervo medio excurrente mucronata, vel brevissime setigera; superior 2-nervis, ad nervos extus scabridos, utroque latere inflexa, apice subemarginata, obsolete denticulata. Palea inferior floseuli hermaphroditi chartacea, late ovata, convoluta, 5-nervia, nervo medio, ut in palea flosculorum neutrorum, excurrente cuspidata; superior 2-nervis, brevissime 2-cuspidata. Styli duo. Stigmata plumosa.

Sequenti perafline, differt tamen panicula quidquam laxiore; involucris minus densis; locustis lateralibus, quarum nonnullae in ramis paniculae inferioribus subinde uniflorae, tabescentes, floseuloque inferiore locustae terminalis, neutris, nil aliud praeter valvulas paleasque proferentibus, glumae valvula superiore, haud cuspidato-setigera.

7. **Pennisetum variabile** n. sp. — Culmis caespitosis, inferiori parte suffrutescentibus, vaginis foliorum arescentibus tectis, e nodis ramosis; ramis ad nodos annulatim barbatis, superne canescentibus; foliis lineari-subulatis, margine facieque scabris; vaginis ad oras pilosis; ligula pilosa; paniculae racemiformis, laxae, vix exsertae, axi flexuoso-dentato, hirto-canescente, ramis articulatis, brevissimis, subaequilongis, alternis, nutantibus, secundatisve, plerisque 3-locustiferis, infra divisionem longiuscule barbatis; locustis brevissime pedicellatis, alternis, setis sensim longioribus, easque superantibus involucratis; setarum inferioribus nudis, scabris, superioribus a basi ad medium pilis patentibus e basi callosa lanato-plumosis, parte nuda scabris, una longiore locustam terminalem triplo superante; locustis 2-floris, lateralium flosculo utroque masculo, terminalis inferiore masculo, superiore hermaphrodito; gluma 2-valvi, membranacea, valvulis ovatis, concavis; inferiore minore enervi, obtusiuscula apice fimbriolata, superiore uninervi, locusta breviore ex apice acutato breviter cuspidato-setigera; palea inferiore ovato-convoluta, plus minusve acutata, tenuiter 5-nervi, nervo medio excurrente breviter cuspidato-setigera; flosculorum inferiorum membranacea flosculum superiorem amplectente, superiorum angustiore membranaceo-chartacea; palea superiore membranacea, 2-nervi; styli ramis liberis, stigmatibus plumosis.

* *maius*; bipedale, culmi internodiis inferioribus elongatis, ramis flaccidis, locustis pallescentibus.

** *minus*; palmare, culmi internodiis inferioribus abbreviatis, crassioribusque, locustis violaceis.

Varietas maior in fissuris rupium arenaceorum; minor ad rupes porphyricas montis *Horeb* et ad *Gebel Ferran*.

Folia glauca, siccitate varie plicata; panicula circiter bi-pollicaris, pauciflora, demum exserta; locustae ut plurimum ternae in unoquoque paniculae ramo.

8. **Pennisetum spectabile** n. sp. — Perenne, suffrutescens; culmo e basi ascendente, erecto, inferiori parte vaginis spathaeformibus cartilagineis, nitidis, distiche imbricantibus, secundatisve squamatis, apice exserto scabro, e nodis inferioribus approximatis demum ramoso; ramis alternis, contiguis, distichis, secundisve; foliis distichis erecto-patentibus, lineari-subulatis, complicato-canaliculatis, facie margineque scabris, ad costam crassiusculis; vaginis superne ad oras barbatis; ligula pilis densis consita; paniculae

racemiformis, laxiusculae, cylindraceae, axi dentato patenter piloso, ramis brevissimis, articulatis, ad ortum barbatis, alternis, 1-2-3-locustiferis; locustis lateralibus brevissime pedicellatis, tabescentibus; involucro setis numerosis rigidulis constante, infimis locustis brevioribus nudis, scabris, reliquis ad medium usque pilis e basi callosa patentibus, plumatis, parte nuda scabris, una longiore locustam terminalem duplo saltem superante: locustis inferioribus neutris 1-2-floris, terminali 2-flora, flosculo inferiore neutro, superiore hermaphrodito; gluma 2-valvi, valvulis membranaceis, concavis, inferiore locustarum lateralium minore ovato-obtusa, emarginatave, enervi, locustae terminalis minutissima, superiore maiore ovato-oblonga, uninervi, ex apice acutato nervo excurrente cuspidulata; paleis flosculorum neutrorum inferioribus, membranacco-chartaceis, ovato-convolutis, amplectentibus, 5-nerviis, ex apice attenuato nervo medio cuspidatis; superioribus membranaceis, 2-nerviis, apice obtusiusculo, minutissime ciliolatis; palea inferiore floseuli hermaphroditi chartacea, ovata, convoluta, 7-nervi ex apice acutato nervo medio cuspidato-setigera; superiore convoluta, 2-nervi, ad nervos extus scabrida, apice brevissime 2-dentata, ciliolataque; stylo apice bifido, stigmatibus plumosis; caryopside obovata glabra.

In montium graniticorum convallibus, atque in dumetosis ad S.am Catharinam.

Uni-bipedale, robustum; panicula 2-3-pollicaris. Involucri setae interiores parte nuda colore violacco suffusae. Palcae stramineae. Folia glauca, rigida; gemmarum hornotinarum praelonga, dorso sparsim pilosula.

9. Imperata arundinacea Cyrill. — Kunth Agrost. 1. p. 477. Decaisn. Fl. sinaic. n. 36. — Saccharum cylindricum Lamck. — Savi Catal. p. 16.

Ad rupes porphyricas.

10. Crypsis aegyptiaca Tausch. Observ. in Ann. scienc. naturell. sér. 2. 9. p. 315. — Crypsis alopecuroides Delil. Fl. aegypt. ill. tab. 9.

In arenosis depressis.

11. Cynodon Dactylon Pers. — Kunth Agrost. 1. p. 267. Decaisn. Fl. sinaic. n. 32. Schenk Pl. sp. p. 6.

In arenosis maritimis.

Forma, inter innumeras huiusce speciei, rigiditate, et glaucescentia foliorum et vaginarum spectabilis.

12. Chloris villosa Pers. — Kunth Agrost. 1. p. 267, 2. p. 217. Decaisn. Fl. sinaic. n. 31. — Tetrapogon villosus Desf. Fl. atl. 2. p. 389. tab. 255.

Ad pedes montium.

Occurrit in iisdem locis, glumis, paleisque pallidis vel coloratis, vaginarum oris glabris.

13. Polypogon monspeliensis Desf. Fl. atl. 1. p. 67. Kunth Agrost. 1. p. 232. Savi Catal. p. 15.

In fossis, locisve interdum inundatis.

14. Polypogon maritimus Willd. — Kunth Agrost. 1. p. 233. Savi Catal. p. 15. Decaisn. Fl. sinaic. n. 50.

In locis depressis humidis.

15. Sporobolus spicatus Kunth Agrost. 1. p. 210. — Agrostis spicata Vahl. — Delil. Fl. aegypt. ill. p. 73. 177. tab. 10. fig. 1. Savi Catal. p. 16.

In ora maritima, locisque salsis.

16. Piptatherum coerulescens Pal. Beauv. — Kunth Agrost. 1. p. 176. Schenk Pl. sp. p. 5. — Milium coerulescens Schousb. — Savi Catal. p. 16.

In convallibus ad *Gebel Horeb*.

17. Piptatherum multiflorum Pal. Beauv. — Kunth Agrost. 1. p. 177. Decaisn. Fl. sinaic. n. 48. — Milium multiflorum Cavan. — Savi Catal. p. 16.

Iisdem in locis ac praecedens.

18. Stipa gigantea Lagasc. — Kunth Agrost. 1. p. 180.

Ad pedes montis Sinai.

19. Stipa pennatiformis n. sp. — radice fibrosa, valida; culmis dense caespitosis, scabridis; foliis convolutis, inferne scabridis; ligula linearielongata; paniculae secundae pauciflorae, basi folii superioris vagina exceptae, pedicellis semiteretibus, ad angulos arrecte hispidulis; glumae valvulis in acumen subulato-filiforme, membranaceum sensim attenuatis, glabris, inferiore maiore 3-nervi, nervis lateralibus brevissimis, paleam 3-plo superante, superiore 5-nervi; floseulo brevissime stipitato, stipitulo dense barbato; palea inferiore convoluta, a basi ultra medium adpresse pilosa; arista tortili, inferiore parte scabriuscula, dein ad flexuram usque pilosula, reliqua parte pilis breviusculis plumosa, gluma 4-plo longiore;

palea superiore, glabra, convoluta, obscure binervi; antheris linearielongatis, nudis.

In regione *Wadi Ferran* ad montium pedes.

Tota planta, aristis compntatis, altitudinem quinque decimetrorum attingit. Perennis. Herba rigidula, glaucescens. Folia convoluto-filiformia, plus minusve elongata. Arista 9-10 centimetra longitudine aequat.

Affinis et similis Stipae pennatae a qua, statura minore et praesertim flosculis duplo saltem minoribus, aristarumque parte superiore minute plumosa, inferne scabrida et pilosula, cito distinguitur. Notis iisdem etiam distinguitur a Stipa barbata, quam inter et pennatam intermedia fere diceretur.

20. Stipa parviflora Desf. — Foliis remotis convolutis, facie puberulis, dorso culmoque elongato glaberrimis; ligula membranacea, truncata dentataque, ad oras pilosula; panicula, basi vagina folii superioris excepta, erecta, tremula, ramis racemosis, pedicellisque strictis, filiformibus, sub vitro, setulis arrectis scabridis; gluma 2-valvi, membranacea, glabra, nitida, valvulis eximie 3-nerviis, inferiore maiore oblongo-lanceolata, acuminata, interiore apice obtusa, erosove-denticulata, tertia parte longiore, flosculum vix duplo superante; flosculo stipitato, stipitulo dense barbato; palea inferiore convoluta, adpresse pilosa, apice glabra, 5-nervi!, nervis lateralibus tenuissimis, superiorem obsolete 2-nervem, ex apice membranacco obtuso cuspidulata duplo superante, utraque membranacea, tenuissima convoluta; arista paleae inferioris gluma novies longiore, capillari, inferne tortili, flexuosa, sub vitro aculeolis arrectis, inferiori parte evidentioribus, scabra; staminibus 3, antherarum lobis terminalibus penicillatis; caryopside e basi attenuata, fusiformi, glabra.

Stipa parviflora Desf. Fl. atl. 1. p. 98. tab. 29. Kunth Agrost. 1. p. 181. — Stipa capillata Schenk Pl. spec. p. 5?

In locis arenosis.

Panicula, demptis aristis, decimetrum cum dimidio longitudine aequat. Arista, flosculo dimidium centimetrum longo computato, decimetrum longa.

21. Stipagrostis obtusa Nees — Kunth Agrost. 1. p. 198. — Aristida obtusa Delil. Fl. aegypt. ill. p. 75. 174. tab. 13. fig. 2. bene!

Ad rupes calcareas, arenaceasque copiosa.

SCHISTACHNE n. gen.

Gluma 2-valvis, uniflora, cum secundi floris rudimento ad valvulae superioris axillam. Valvulae papyraceae, canaliculatae, 3-nerviae, subaequales. Inferior apice rotundato emarginata superiorem angustiorem, convolutam, apice breviter bifidam, amplectens, utraque flosculo stipitato duplo longior. Palea inferior membranacea, convoluta, glabra, obsolete 3-nervis, ad medium lineola anulari, horizontali notata, ibique in anthesi circumscissa, parte superiore cuculliformi cum arista continua, decidua. Arista supra basim 3-partita; laciniae laterales filiformes scabridae, media supra ad apicem plumosa dimidio minores. Palea superior membranacea, glabra, enervis, brevissima. Paleolae 2, membranaceae, obovatae. Stamina 3. Antherae lineares nudae. Ovarium glabrum. Stigmata 2 plumosa. Flos abortivus, stipituliformis, glaber.

22. Schistachne ciliata — Aristida ciliata Desf. — Delil. Fl. aegypt. ill. p. 75. 174. tab. 13. fig. 3. a. b. c. Kunth Agrost. 1. p. 195. Decaisn. Fl. sinaic. n. 54. Tausch Aristid. l. c. p. 127.

In sabulosis.

Clarissimus Delile structuram paleae inferioris huinsce speciei, iam antea bene novit, l. enim c. inquit « *elle est articulée circulairement, son sommet caduc est roulé en cornet* ». Character, ni fallimur, maioris momenti ac ille quo Stipagrostides a reliquis Aristidis discriminantur.

23. Aristida hirtiglumis Steud. — culmo geniculato-ascendente, foliisque siccitate plicatis glabris; vaginis laxiusculis, glabris, ad oras barbatis, superiorum barba brevissima; panicula mediocri, vagina folii superioris basi excepta, sub anthesi contracta, subsecunda, demum subpatula, ramis semiverticillatis, pedicellisque scabriusculis; glumae valvulis membranaceis pubescentibus, 3-nerviis; inferiore minore flosculum breviter stipitatum triplo superante, apice obtusa, bifida; superiore paullo longiore, sensim angustata, apice lacinulata; stipitulo, flosculoque basi pilis sericeis involucratis; palea inferiore membranacea, dorso sub lente eximie papuloso-glandulosa, obsolete 3-nervi; arista longissima ad sextam eiusdem partem inferne 3-partita, sub divisione plumulosa, laciniis lateralibus tenuissimis, scabriusculis aristae ipsius basim aequantibus, media a basi fere plumosa

quadruplo brevioribus; palea interiore brevissima, ovario vix longiore, convoluta, obtusa, membranacea, enervi.

Aristida ciliata Un. itiner. n. 165.

In arenosis ad Sinai.

Perennis. Culmi plus quam duo decimetra longi. Panicula deflorata 2 decimetra longit. aequat.

24. Aristida plumosa Tausch Aristid. p. 127. Vahl Symb. I. tab. 3. — Aristida lanata Forsk ex parte secund. Tausch.

In desertis sinaicis.

Vaginis inferioribus lanatis, aristae ramis lateralibus parte nuda rami medii brevioribus, ab affinibus et insequente facile dignoscitur.

25. Aristida Forskalii Tausch. — radice fibrosa, valida, caespitosa: culmis basi villosulis, caeterum foliisque convolutis glabris, vaginis inferioribus ad oras longe barbatis, superiorum pilis brevissimis; panicula pauciflora stricta; gluma bivalvi, valvulis chartaceis glabris, 3-nerviis; inferiore superiorem in apicem subulato-filiformem minute denticulatum desinente, paullo longiore, lanceolato-attenuata, apice denticulata, lacinulatave, flosculo breviter stipitato triplo longiore; stipitulo dense barbato; palea inferiore glabra, chartacea, obsolete 3-nervi, apice aristata: arista longissima, inferne ad sextam eiusdem longitudinis partem, 3-partita, infra divisionem glabra, laciniis lateralibus tenuissimis, scabridis, media a basi fere plumosa plus triplo brevioribus; palea superiore membranacea, brevissima, enervi, rotundata.

Aristida Forskalii Tausch l. c. — Aristida tomentosa Forsk. ex parte secund. Tausch.

In desertis.

26. Aristida pungens Desf. Fl. atl. 1. p. 109. tab. 35. Kunth Agrost. 1. p. 194. Savi Catal. p. 16. 26. Decaisn. Fl. sinaic. n. 52.

In desertis.

27. Chaetaria Adscensionis Pal. Beauv. Agrost. p. 30. — Aristida coerulescens Desf. Fl. atl. 1. p. 109. tab. 21. fig. 2. Decaisn. Fl. sinaic. n. 51. — Aristida Adscensionis L. sp. p. 121. Savi Catal. p. 16. 26.

In rupium fissuris montium sinaicorum abunde.

Celeberr. Caietanus Savi, l. c., Aristidam canariensem et A. Adscensionis unam eandemque constituere speciem, optimis argumentis innixus, plures ante annos nos docuit.

28. **Pappophorum Figarianum** n. sp. — radice fibrosa; culmis caespitosis ad nodos barbatis, superne scabridis; foliis facie scabridis, demum convolutis, vaginisque dorso pubescentibus; ligula dense pilosa; panicula simplicinsculae axi, ramisque plerisque solitariis racemosis, subinde secundatis, pubescentibus; locustis 3-floris subnutantibus, flosculo inferiore hermaphrodito, medio minore masculo, ultimo abortivo; glumae valvulis inaequalibus, membranaceis, 7-nerviis, ad nervos evanescentes dorso pubescentibus; inferiore minore, superiore longiore flosculos subaequante; palea inferiore concava, brevi, dorso affatim pilosa, 9-nervi, ex apice truncato in aristas novem, palea ipsa quadruplo longiores ad medium usque plumosas producta; superiore ovato-acuta, membranacea, 2-nervi, 2-carinata, apice acuta, bifida, margine ciliata; caryopside obovata, laevi; stigmatibus superne plumosis; flosculo supremo abortivo, pappiformi, radiatim 6-8-aristato, aristis inaequalibus.

In fissuris rupium porphyricarum ad *Gebel Zyrban*.

Spithameum, caespitulosum, perenne. Culmus et folia glaucescentia. Valvulae scariosae, nitentes, nervis purpurascentibus.

29. **Pappophorum bulbosum** n. sp. — radice fibrosa; culmis fasciculatis, geniculato-ascendentibus, molliter pubescentibus, ad nodos barbatis, saepiusque ramosis, superiori parte tetragonis, basi foliis squamaeformibus stipatis, subbulbosis; foliis planis, vaginisque pubescentibus; ligula pilosa; panicula spicaeformi oblonga, longe exserta, subinde basi interrupta; gluma 2-valvi, 3-flora, flosculo inferiore hermaphrodito, superioribus tabescentibus; valvulis membranaceis, obtusis, emarginatis, breviterve bifidis, dorso obiter pilosis, inferiore ovata 5-6-nervi, nervis evanescentibus, superiore angustiore sed longiore 3-5-nervi, flosculis paullo breviore; floseuli hermaphroditi palea inferiore concava, dorso longiuscule hispida, 9-nervi, 9-aristata, aristis palea duplo longioribus, patulis, ad medium setulis brevibus decrescentibus plumatis; palea superiore ovali, 2-nervi, ad flexuras ciliolata, apice bifida; flosculo medio sterili inferiore duplo minore; summo minutissimo, pennicilliformi, trisetoso.

Ad rupes in monte Sinai.

Perenne, decimetrum cum dimidio vix superans, vel minus. Panicula nitens. Nervi valvularum plerumque vix fuscescentes. Caryopsis obverse pyriformis, laevis, nitidula.

Accedit ad Pappophorum phleoidem.

30. **Boissieria bromoides** Hochst. et Steud. Pl. arab. sicc. n. 402.

Ad rupes porphyricas et in demissis convallium sinaicarum abunde.

Statura a 2 pollicibus ad Spithamam, aristis 7, vel 9, purpurascentibus vel palcae concoloribus, flosculis perfectis 2, 4 in unaquaque locusta quammaxime variat.

31. **Danthonia Forskalii** Trin. — Kunth Agrost 1. p. 312. Decaisn. Fl. sinaic. n. 45. — Avena Forskalii Vahl. — Delil. Fl. aegypt. ill. tab. 12. Savi Catal. p. 16. 28. Schenk Pl. spec. p. 6.

In desertis.

32. **Schismus marginatus** Pal. Beauv. — Kunth Agrost. 1. p. 385. Savi Catal. p. 17. Decaisn. Fl. sinaic. n. 46. Schenk Pl. spec. p. 6.

In convallibus humilioribus frequens.

33. **Schismus spectabilis** n. sp. — radice fibrosa; culmis fasciculatis, erectiusculis; vaginis fauce barbatis, foliis planis, remote longiuscule que ciliatis; ligula pilosa; panicula conferta, spicaeformi, ovata, ramis, pedicellisque hispidulis; locustis 7-8-floris; gluma 2-valvi flosculos aequante, valvulis canaliculatis, late membranacco-marginatis, dorso ad nervos sub vitro scabridis, inferiore oblongo-ovata, acuta 7-nervi! superiore paullo angustiore, 5-nervi!; palea inferiore subelliptica, canaliculata, membranacea, ad medium usque bifida, sinu subinde lacinula minutissima, ciliolata, aucto, segmentis ovato-acutis hyalinis, 9-nervi, nervis ad medium desinentibus, dorso pilis longiusculis adpressis, paleam non superantibus, sericeo-villosa; palea superiore e basi angusta, spathulata, acuta, breviter 2-nervi, extus basi villosa, ad nervos inflexa.

Cum praecedente.

A Schismo marginato locustis duplo maioribus, habitu robustiore, paleis dorso longe sericeo-villosis, toto coelo differt. Schismo minuto affinior, sed in hoc ex celeberr. Kunthii descriptione (Agrost. 2. p. 319) gluma inferior 4-nervia, superior 3-nervia; palea inferior 7-nervia, superior glabra; segmenta palearum inferiorum acuminata.

34. **Melica sinaica** n. sp. — radice fibrosa, culmis caespitosis, simplicibus; foliis patentibus, planis, facie pilis deflexis canescentibus, dorso vaginisque scabris; ligula membranacea, obtusa, lacerave; paniculae subsecundae, panciflorae ramis racemosis, scabris, pedicellis sub locustis nutantibus, patenter hirtellis; gluma 2-valvi, 4-flora, flosculo infimo perfecto; valvula inferiore ovata, acuta, concava, 5-nervi, superiore fere triplo minore, nervis lateralibus brevissimis, medio subexcurrente ad dorsum scabrido; valvula superiore ovato-lanceolata, marginibus superne conniventibus, dorso sub vitro punctata, scabridaque, 5-nervi; flosculi inferioris hermaphroditi, palea inferiore valvulam duplo superante, 7-nervi, ovato-acutata, concava, dorso sericeo-barbata, tuberculataque; superiore minore, oblonga, binervi, apice obtusiuscula, ad flexuras ciliolata; caryopside oblonga, compressa, glabra; flosculis abortivis pedicellatis, decrescentibus, glabris, inferiore truncato, convoluto subturbinato superiores involvente, ultimo obovoideo, obtuso, coriaceo.

Ad rupes porphyricas.

Perennis, laxiuscula, caespitosa, 4 decimetra altitudine attingens, vel subinde multo minor. Herba glaucescens, flaccida, folia vaginaeque inferiores, panicula florente, arescentes. Locustae nitidulae, pallide violaceae.

Plura Melicae persicae (Kunth Agrost. 1. p. 375) profert et verosimiliter eius tantum forma, proposito nomine distinguenda; differt praeceteris locustis 4-floris.

35. **Poa pumila** Host Gramin. 2. tab. 91. Koch. Syn. ed. 2. p. 296.

Ad rupes porphyricas.

AELUROPUS Trin.

Parlat. Fl. ital. 1. p. 460.

Locustae 4-multiflorae, in ramis axeos continui abbreviatis, alternis, simplicibus, subaequilongis, discretis, vel plus minusve confertis, spicatae, contiguae, plerumque eximie distichae, spicam compositam, elongatam, interruptam, vel capituliformem sistentes. Gluma 2-valvis; valvulae inaequales locusta breviores, concavae, vix carinatae, subcoriaceae, margine membranaceae; inferior 3-5-nervis, superior paullo maior 5-9-nervis. Palea inferior subcoriacea, membranaceo-marginata, subovata, concava, sub apice plus minusve acutato, mucronato, vix carinata, cymbaeformis.

9-11-nervis, dorso striata, glabra, vel dorso et infra marginem plus minusve villosa. Palea superior inferiorem aequans, 2-nervis, ad nervos extus scabridos, inflexa, apice truncato-emarginata. — Reliqua ut in PARLAT. Fl. ital. l. c.

36. **Aeluropus sinaicus** n. sp. — stolonibus elongatis, vaginis squamaeformibus, saepius ternis vestitis, ad nodos praesertim superiores gemmiferis; ramis solitariis, geminis, pluribusve fasciculatis, assurgentibus, foliiferis, floriferisque; foliis distichis, rigidis, patentissimis, junioribus in sicco convolutis, ramorum florentium planiusculis, lineari-attenuatis, apice calloso-mucronatis, utrinque scabris; vaginis striatis glaberrimis; ligula pilosa; spicae compositae elongatae, ramis ovatis, compressis, alternis, subimbricantibus; locustis distichis, arcte approximatis, patentibus, ovato-acutis, glabris, 12-floris, flosculis arcte contiguis; glumae valvulis inaequalibus, margine late membranaceis, concavis, vix carinatis, ad costam scabridis; inferiore minore ovato-obtusa sub 5-nervi, superiore flosculo ei proximo breviore sub 9-nervi, apice mucronulata; palea inferiore obovato-concava, vix carinata, 9-nervi, striulata, ambitu anguste membranaceo-marginata, dorso ad nervos superne scabrida, ex apice contracto-acutata, valide mucronata; superiore inferiorem aequante, membranacea, apice truncato-emarginata, 2-nervi, ad nervos utrinque plicata, margine ciliolata.

In salsuginosis ad *Wadi-Gorandel.*

Stolonum rami validi, praelongi, usque bipedales; rami longitudine varii, palmares, spithamei. Herba perennis, tota glauca.

Aeluropo laevi TRINII (HOST Gramin. austr. 4. tab. 28) maxime affinis, sed collatus cum speciminibus huiusce speciei tum ex Algeria, cum e Sicilia a clariss. DURIEU et TODARO missis, planta sinaica differt habitu longe robustiore, flosculis arctius imbricatis, minus evidenter striatis, palea inferiore angustiore ex apice angustato, acuto, valide mucronata: valvula inferiore concava, nec sub apice complicato-carinata.

37. **Aeluropus coccineus** n. sp. — rhizomate repente, vaginis squamaeformibus tecto ad nodos ramoso, ramis alternis, fasciculatisve, floriferis, foliiferisque; foliis patentissimis, subdistichis e basi contracta lineari-subulatis, canaliculatis, apice triquetris, margine facie, superneque ad costam scabridis, vaginisque glaberrimis, striulatis; ligula pilis ad oras

longioribus consita; spicae compositae elongatae, ramis lineari-oblongis compressis, adpressisve, alternis, axeos primarii internodia aequantibus excedentibusve; locustis distichis approximatis, patenti-erectis, 6-7-floris, ellipticis, glabris; glumae valvulis, ovatis, concavis, striatis, vix carinatis; inferiore minore, inaequilateri, obtusiuscula, margine membranacea sub 6-nervi; superiore maiore paleam flosculi inferioris subaequante, sub 9-nervi, apice anguste membranacea, mucronulata; palea inferiore ovato-acutata, concava, vix carinata, ambitu membranaceo-denticulata, ex apice contracto mucronata, 9-nervi, striata, dorso scabriuscula; superiore membranacea, inferiorem subaequante, 2-nervi, margine subtiliter denticulata, apice truncata, emarginatave.

In arenosis salsugineis ad *Wadi-Dahab*.

Praecedente omnibus partibus tenuior, faciem fere Brachypodii caespitosi referens. Herba perennis, glauca. Rami subinde longo tractu, inferiori parte in arena demersi, vaginis abbreviatis, squamaeformibus, distiche imbricatis tecti. Culmi florentes palmares vel spithamei. Spica elongata usque pollicaris.

38. Aeluropus villosus Trin. — Steud. Nomencl. 1. p. 30. — Dactylis repens Desf. Fl. atl. 1. p. 79. tab. 15. Bertol. Fl. ital. 1. p. 573. — Calotheca repens Spreng. Syst. 1. p. 347. — Poa litoralis Fontanesii Decaisn. Fl. sinaic. n. 44.

In salsugineis ad *Gebel-Tor*.

39. Aeluropus bombycinus n. sp. — stolonibus ad nodos ramosis, ramis floriferis superiori parte exsertis, sub vitro canescentibus, fasciculatis, simplicibus, ramosisve, foliis spathaeformibus basi stipatis; foliis distichis, patentissimis, ab infimis sensim longioribus remotioribusque, lineari-attenuatis, canaliculatis, apice complicatis, mucronatis, vaginisque ad oras membranaceis vix ciliatis, striulatis, glabris; ligula pilosa; locustis ovatis, ovatove-oblongis, ultra 20-floris, incurvis, latere externo sulco diremtis, fasciculato-capitatis; capitulo denso, subrotundo ovatove, tomentoso; flosculis arcte imbricatis, disticho-secundis; gluma 2-valvi, valvulis longitudine subaequalibus, concavis, infra marginem membranaceum, denticulatum, dorsoque villoso-barbatis; inferiore angustiore, lanceolata, 3-4-nervi, superiore ovato-acuta 5-nervi, flosculum ei proximum aequante; palea inferiore e basi contracta, ovata, concava, vix sub apice sensim

acutato, fortiterque mucronato carinata, infra marginem membranaceum, dorsoque inferne villoso-barbata, caeterum glabra, striata, 9-11-nervi; superiore membranacea, inferiorem aequante, e basi angustata, oblonga, truncata, emarginatave, obsolete 2-nervi, ad nervos utrinque plicata, inferneque villosa.

In arenosis ad *Gebel-Tor*.

Perennis, glaucescens. Rami floriferi decimetro vix vel paullo longiores. Capitula nucis Avellanae circiter magnitudinis. Stamina 3. Antherae oblongae; filamenta ovarii stipitulo adnata. Ovarium glabrum obovatum; stigmata plumulosa, tenuia.

Festuca pungens Vahlii (Symbol. bot. 1. p. 10. tab. 11), quae in hoc genere verosimiliter cadit, a nostra planta praesertim differre videtur spiculis teretibus, capitatis, 6-8-floris, gluma glabra. Verum in Festucae mucronatae Forskalii, quae ad F. pungentem spectat, descriptione (Forsk. cent. I. p. 22) loculstae oblongae, lanceolatae dicuntur. Veremur itaque plantam nostram sinaicam unam eandemque cum planta Forskalii sistere speciem. Quomodocumque sit, ad nodum hunc enucleandum impares, planta nostra Uralepidum characteres non praebet; Festuca pungens enim a celeb. Kunth (Agrost. 1. p. 319) Uralepidis pungentis nomine salutatur.

40. **Festuca parvula** Kunth Agrost. 1. p. 392? — Poa parvula R. et S. Syst. 2. p. 571?

In demissis convallium.

Locustis quadrifloris a F. parvula recedit; reliquis cum illa ad unguem congruit.

41. **Bromus Tectorum** L. Sp. p. 114. Kunth Agrost. 1. p. 419. Decaisn. Fl. sinaic. n. 44. Schenk Pl. spec. p. 7.

Ad *Wadi-Ferran*, copiose.

42. **Bromus matritensis** L. Sp. p. 114. Decaisn. Fl. sinaic. n. 42.

Ad montium pedes ad *Gebel-Zyrban*.

43. **Bromus rubens** L. Sp. p. 114. Kunth. Agrost. 1. p. 420. Delil. Fl. aegypt. ill. tab. 11. fig. 2.

Ad rupes porphyricas.

44. **Bromus pulchellus** n. sp. — radice fibrosa; culmis fasciculatis, superiori parte exsertis, striatis, glaberrimis; foliis pilosis; ligula membranacea, mediocri, lacero-fimbriata; vaginis inferioribus retrorsum pubescentibus, superioribus glabris; paniculae simplicissimae, subsecundae, ramis pedicellisque apice incrassatis, patenter hispidulis; locustis oblongis, compressis, 6-9-floris, flosculis erectiusculis, laxiusculis; valvulis flosculis brevioribus carinato-canaliculatis, demum exquisite nervosis, paleisque margine late membranaceis dorso adpresse hirtis; valvularum inferiore 3-nervi, superiore 7-nervi dimidio fere minore; palea inferiore obverse oblonga, apice sensim acutata, bifida, segmentis membranaceis, triangulo-subulatis, supra medium aristata, arista palea longiore scabrida, demum intorta, patenti-arenata; palea superiore obverse lineari-oblonga, obtusa, inferiore breviore, 2-nervi, punctulata, dorso pubescente, margine setulis, minoribus maioribusque alternantibus, pectinatim ciliata; caryopside obverse lineari-oblonga, apice villosa, plano-canaliculata, paleis arcte conglutinata.

In convallibus.

Annuus. Palmaris vel minor. Culmi e nodis inferioribus saepe ramosi. Locustae innuptae pallescentes, erectae vel nutantes. Rachis flosculorum articulata, articulis clavulatis hispidulis. Stamina 3.

Facie ad Bromum intermedium ob aristas patenti-arcuatas quadantenus accedit, sed locustis elongatis, paleis margine angulum obtusum haud exhibentibus, eorundemque segmentis triangulo-subulatis abunde distinctus.

45. **Brachypodium distachyum** R. et S. Syst. 2. p. 741. — Triticum ciliatum DC. — Kunth Agrost. 1. p. 447. Savi Catal. p. 16. Degaisn. Fl. Sinaic. n. 39.

In locis depressis ad Sinai.

46. **Agropyrum imbricatum** R. et S. Syst. 2. p. 757. — Triticum imbricatum Stev. — Kunth Agrost. 1. p. 442.

In montibus ad *Gebel-Zyrban.*

47. **Agropyrum biforme** n. sp. — radice fibrosa; culmis fasciculatis, erectis; foliis planis, facie ad nervos hispidulis, vaginisque dorso minutissime pubescentibus; ligula membranacea truncato-lacera; spica ovata districha, locustis contiguis, sessilibus, arcte racheos dentibus adnatis, 4-5-floris, flosculo supremo tabescente; glumis paleisque inferioribus coriaceis,

lanceolatis, carinatis, conspicue membranacco-marginatis, ad costam valide extantem, utrinque sulco exaratis, sub vitro minute punctato-glandulosis; valvulis subaequalibus, acutis, muticis, dorso aculeolato-scabris, inaequilateris, demum a basi arcuata divergentibus; paleis inferioribus 5-nerviis, dorso, margineque scabris; palea flosculi inferioris valvula inferiore duplo fere longiore, acuta vix mucronulata; reliquis ex apice attenuato-setigeris; seta flosculi tertii paleae propriae longitudinem dimidiam aequante, caeteris longiore; flosculo summo, minuto, imperfecto; palea superiore lanceolata, bidentata, 2-nervi, ad nervos scabra, inferiore breviore; antheris oblongis; caryopside oblonga, glabra.

In convallibus sinaicis vulgare.

Annuum. Statura ad spithamam usque evehitur. Folia inferiora angustiora, planta florente arescentia, filiformi-plicata. Vaginae striatae. Pubescentia culmorum vaginarum, foliorumque reflexa. Vagina folii superioris laxiuscula subinflata. Locustae inferiores subopppositae. Racheos articuli utrinque planiusculi, brevissimi, vix cuneati, hispiduli, fructu maturo facile soluti et cum locustis decidui. Flosculi praeter terminalem tabescentem hermaphroditi, ab infimo magnitudine sensim decrescentes. Valvularum latus rachidem spectans angustius, alterum nervulis binis, obsoletis sub lente tantum conspicuis notatum. Sulci ad latus valvularum paleamumque inferiorum impressi fascia pallide viridi notati; caeterum paleae, valvulaeque pallidae, superne setaeque vix purpurascentes. Palcolae duae, membranaceae, ovatae, oblongaeve, ovario obovato puberulo breviores. Stigmata plumulosa.

A Tritico cristato, imbricato, prostrato, orientali, glumae valvulis non aristatis, reliquis omissis, differt. Ad Triticum squarrosum potissimum accedit, sed ab hoc quoque differt prout patet ex collata nostra cum phrasi diagnostica T. squarrosi a celeberr. viris Willdenow, Roemer et Schultes, Kunth exhibita, quam hic transcribere placet. Triticum squarrosum (ex Auct. citat.) « spica disticha; spiculis 4-floris, muticis, approximatis; « flosculis binis intermediis sterilibus, fertilibus cuspidatis; calycinis val- « vulis lineari-lanceolatis, margine *cartilagineo-incrassatis;* culmo adscen- « dente, radice fibrosa ».

48. Elymus crinitus *sinaicus* — Palea inferiore dorso sub vitro punctata, arista compressa utrinque infra margines sulco excurrente exarata; palea superiore inferiorem aequante, lineari-lanceolata, apice emarginata; foliis linearibus planis.

Elymus crinitus Decaisn. Fl. sinaic. n. 37.

In humidis convallium ad Sinai.

Palcae et aristae quam in Elymo crinito nostrate paullo longiores; paleae dorso setulis aculeoliformibus haud praeditae.

49. Hordeum murinum L. Sp. p. 126. Kunth Agrost. 1. p. 456.

In convallibus humilioribus passim.

50. Hordeum distichum L. Sp. p. 125. Kunth Agrost. 1. p. 435. 2. p. 369.

In convallibus frequens.

51. Aegylops geniculata n. sp. — radice fibrosa; culmo geniculato, foliisque glabris, laevibus; vaginis ad oras pilosis; ligula membranacea, truncata, brevissima; spica cylindracea, 5-6-locustifera, locustis adpressis, infimis 2-3-rudimentariis, minutis, vix racheos articulos inferiores abbreviatos superantibus; racheos articulis cuneatis, facie concavinsculis, margine secantibus, caeterum glabris; locustis fertilibus plerisque 3-floris, flosculo terminali minore tabescente, longiuscule stipitato, subinde rudimento quarti flosculi unipalcaceo basi aucto; gluma 2-valvi, valvulis glabris, 7-nerviis, ad nervos prominulos sub vitro aculeolato-scabris, locusta paullo brevioribus, ex apice truncato 3-aristatis, aristis subulatis, scabris, rectis, valvula duplo saltem longioribus, media valvulae unius vel utriusque breviore vel dentiformi; palea inferiore flosculorum fertilium oblonga, cartilaginea, 5-nervi, glabra, 3-aristata, aristis rectis, aristarum lateralium singula, binisve abbreviatis vel dentiformibus, 2-vel 1-aristata; palea superiore oblonga 2-nervi, ad nervos extus ciliolatos inflexa, apice breviter bifida; flosculi superioris minoris palea inferiore 5-nervi ex apice emarginato breviter mucronata, aristulatave.

In depressis humidis convallium.

Culmi vix spithamam longitudine superant. Spica vix ultra pollicaris vel brevior. Culmus demum longiuscule exsertus. Aristae omnes rectae, vix divergentes. Herba glaucescens. Annua.

52. Coelorachis hirsuta Bronon. ex Decaisn. Fl. sinaic. n. 38. — Rottboellia hirsuta Vahl. — Kunth Agrost. 1. p. 467. Delil. Fl. aegypt. ill. p. 75. 155. tab. 14. fig. 1.

In desertis.

SOPRA UN NUOVO SALE DI MERCURIO

MEMORIA

DEI PROFESSORI

FRANCESCO SELMI ED ASCANIO SOBRERO

Letta nell'adunanza delli 8 giugno 1851.

L'analogia di composizione che lega tra loro l'alcool ordinario $C^4H^6O^2$ e l'alcool metilico o spirito di legno $C^2H^4O^2$ condusse da lungo tempo i chimici a cercare d'ottenere col mezzo del secondo tali prodotti, i quali rappresentassero nella loro forma i composti che in analoghe circostanze si ottengono dal primo. Non è mestieri che qui esponiamo i risultamenti importanti ai quali condussero tali ricerche, poichè essi son troppo noti ai cultori della scienza chimica.

Il parallelismo accennato tra i derivati metilici e gli etilici, ci indusse a cercare se facendo reagire il nitrato acido di biossido di mercurio sull'alcool metilico, fosse possibile ottenere una reazione somigliante a quella che, come ad ognuno è noto, genera il fulminato di mercurio, o mercurio fulminante di Howard. L'esperienza, per quanto ci consta, non ancora tentata, si presentava con qualche grado di probabilità di buona riuscita, sia per l'isomeria dei due carburi d'idrogeno che stanno come a fondamento o radicale dei due alcooli (C^4H^4—C^2H^2), sia per l'omologia altresì dell'alcoole ordinario $C^4H^6O^2$ coll'alcool metilico, il quale si rappresenta da $C^2H^4O^2$.

Mossi da queste ragioni ci ponemmo all'opera, e fatta dissoluzione di mercurio in acido nitrico a 35° A. la facemmo reagire con alcool metilico

rettificato, tenendo dapprima proporzioni di materie reagenti analoghe a quelle che si impiegano nella preparazione del fulminato di mercurio, e variandole quindi in diverse guise, e modificando più volte il modo di procedere. Non istaremo qui ad esporre questi diversi tentativi, poichè, dobbiam dirlo, per questo lato la nostra fatica andò interamente perduta.

Ma come spesso avviene nelle chimiche indagini, la natura pazientemente interrogata non ci fu affatto avara di compenso; essendo che ci pose tra le mani un nuovo prodotto, il quale per la sua singolare natura ci parve degno di speciale attenzione, e di cui ora intendiamo trattenere l'Accademia.

Il procedimento che più ci tornò opportuno per ottenere il nuovo composto consiste nelle seguenti operazioni:

Si disciolgono 7 parti di mercurio distillato entro 83 parti d'acido nitrico puro a 35° A. In una storta tubulata si introducono 90 parti di alcool metilico puro. Al collo della storta si adatta un'allunga ed un pallone tubulato alla cui tubulatura si adatta una lunga e sottile cannuccia di vetro destinata all'uscita dei prodotti gasosi. Collocata la storta su di un piccol fornello, circondato il pallone con ghiaccio pesto, affine di condensare i prodotti volatili, si versa la soluzione del nitrato acido di mercurio entro l'alcool metilico, e vi si mesce con blanda agitazione. Chiusa con turacciolo la tubulatura della storta, si scalda il liquido in essa contenuto con lento fuoco, finchè entri in bollizione. Questa, in sul principio, non è accompagnata da reazione sensibile: ma dopo breve intervallo di tempo incominciano a sprigionarsi dal seno del liquido numerose gallozzole gasose, indizio di cominciata azione chimica delle materie mescolate. A questo punto è d'uopo scemare l'azione del fuoco, e ridurla a quanto si richiede, perchè la reazione non si sospenda, e si mantenga regolare. Egli è a questo periodo che il liquido comincia ad intorbidarsi per deposizione di materia insolubile, cioè del nuovo prodotto di cui intendiamo discorrere, il quale prontamente si riunisce in fondo della storta, facendovi una posatura. Durante la formazione del precipitato distilla nel pallone un liquido, il quale, siccome diremo, contiene una parte dell'alcool metilico adoperato. Egli è a questa eliminazione di materia reagente che debbesi attribuire la cessazione della precipitazione che si osserva dopo qualche tempo: egli giova allora vuotare la storta per estrarne il prodotto ottenuto, riversare il liquido acido entro di essa, aggiungervi il distillato, e ricominciare una seconda operazione, la quale fornisce

nuovo prodotto identico al primo; una terza operazione ne fornisce ancora, benchè meno della seconda.

Il prodotto insolubile così preparato si lava una volta o due con alquanto alcool, quindi si comprime tra carta da filtro, e si pone a seccare nel vuoto della macchina pneumatica accanto ad acido solforico.

La reazione descritta non è tumultuosa ma tranquilla; non è accompagnata da svolgimento di vapori rutilanti, ma solo da sprigionamento di alquanto azoto, misto con abbondante *etere metilico*. Il liquido che si condensa nel pallone contiene alcool metilico in quantità ragguardevole; esso è acido per acido nitrico insieme stillato; ha odore penetrante ed inebbriante d'etere metilico, il quale vi sta sciolto in gran copia, sicchè quando al detto liquido si aggiunge acqua, o soluzione concentrata di cloruro di calcio, vi si determina viva effervescenza per etere metilico che se ne svolge.

Il liquido in seno a cui si depone il composto mercuriale insolubile contiene una parte del nitrato di mercurio impiegato, acido ossalico, ammoniaca: quest'ultima in quantità ragguardevole. Tanto questo liquido, quanto il prodotto distillato contengono acido cianidrico.

Il composto mercuriale insolubile è di colore giallo pallido; è inodoro, insolubile nell'acqua e nell'alcool; ha forma granosa semi-cristallina. Scaldato su lamina di platino si decompone con deflagrazione ed interamente si dilegua. Decomposto pel calore entro una campanella di vetro fornisce, con deflagrazione pronta, mercurio metallico, un residuo carbonoso leggero che colla continuazione del riscaldamento si consuma, e prodotti gasosi tra i quali si riconosce l'odore del cianogeno.

Posto a reagire con acido cloridrico, questo corpo sprigiona odore d'acido cianidrico molto forte, si discioglie in parte, e produce protocloruro di mercurio, a cui rimane mescolato tuttavia un composto organico, il quale fa sì che quando si tenta di sublimarlo esso si annerisce e lascia un legger residuo carbonoso.

Coll'acqua regia il composto di cui discorriamo si risolve in deutocloruro di mercurio; questa mutazione procede lenta e difficile, ed è accompagnata da effervescenza.

L'acido solforico concentrato, reagisce sul composto mercuriale decomponendolo, e producendo ossido di carbonio ed acido carbonico.

Diluito con acqua e sottoposto a corrente d'acido solfidrico questo composto fornisce solfuro di mercurio: il liquido tramanda odore d'acido

cianidrico; saturato con carbonato di calce genera ossalato di calce che si rinviene insieme al carbonato adoperato in eccedenza, ed un sale solubile di calce. Questo, decomposto con acido solforico, tramanda vivissimo odore di acido formico: sciolto nell'acqua ed aggiunto a soluzioni di nitrato di protossido di mercurio, di nitrato d'argento, di cloruro d'oro, ne precipita, prontamente ridotti, il mercurio, l'argento e l'oro, quest'ultimo dotato di splendore metallico ed incrostante le pareti del vaso in cui si opera.

Trattando il composto mercuriale con acido cloridrico si ottiene come dicemmo una incompiuta dissoluzione. Il liquido separato dal protocloruro di mercurio fornisce solfuro di mercurio coll' idrogeno solforato: filtrato quindi ed evaporato alquanto, perchè se ne estrichi l'acido solfidrico eccedente, precipita abbondantemente con l'acqua di calce; il precipitato è di ossalato di calce. Una parte del liquido evaporata a conveniente concentrazione abbandona per raffreddamento cristalli bianchi prismatici, i quali, oltre al precipitare la calce, si decompongono sotto l'azione dell'acido solforico concentrato, e forniscono ossido di carbonio ed acido carbonico senza annerimento.

Questi fatti ci fanno argomentare che nel nuovo composto il mercurio si trova in parte allo stato di protossido, e combinato cogli acidi ossalico e formico, in parte allo stato di bicianuro.

Affine di stabilire i rapporti dei componenti nel corpo descritto, procedemmo ai seguenti saggi analitici:

1.° *Determinazione del mercurio.*

Abbiamo determinata la quantità di questo metallo decomponendo il sale con calce sodata entro tubo di vetro, nel cui fondo ponevamo alquanto idrato di calce, ed il cui estremo aperto ed affilato in punta ricurvata in giù si immergeva in una campanella di vetro pieno a metà d'acqua.

1.ª Gr. 0,5080 di sale diedero 0,4105 di mercurio = 80,807 %.

2.ª Gr. 1,3825 di sale diedero 1,115 di mercurio = 80,397 %(1).

(1) In altre molte determinazioni di mercurio per via secca ottenemmo numeri alquanto inferiori agli addotti: 79,28 — 79,50 — 79,04. Abbiamo però riconosciuto che avea avuto luogo un po' di perdita di mercurio, la quale non si può evitare che con grandissima difficoltà.

Abbiamo pure determinato il mercurio per via umida facendo reagire un peso di sale con acido cloridrico per lungo tempo fino ad averne convertito una parte del mercurio in protocloruro, raccogliendo questo e pesandolo, e precipitando quindi il mercurio disciolto, allo stato di bisolfuro, raccogliendo questo e pesandolo:

1.ª Gr. 1, 115 di sale hanno dato
0, 9535 di protocloruro di mercurio, e
0, 0970 di bisolfuro di mercurio.

2.ª Gr. 1, 041 di sale hanno dato
0, 8855 di protocloruro di mercurio, e
0, 0930 di bisolfuro;

d'onde si deduce pel mercurio in 100 parti di sale

1.ª 80, 179 ; 2.ª 80, 000 .

Le determinazioni di mercurio accennate danno adunque per media di questo componente 80, 346 %.

2.° *Determinazione dell'idrogeno e del carbonio.*

Si bruciò il sale entro tubo di vetro con ossido di rame, raccogliendo acqua ed acido carbonico col metodo di Liebig: una colonna di rame metallico occupava la parte anteriore del tubo a combustione. Si cercò di evitare per quanto era possibile che si condensasse mercurio entro il tubo a cloruro di calcio:

1.ª 0, 739 di sale diedero 0, 133 d'acido carbonico;
2.ª 1, 242 di sale diedero 0, 020 d'acqua e 0, 228 d'acido carbonico;
3.ª 0, 7775 di sale diedero 0, 0155 d'acqua e 0, 1285 d'acido carbonico;

d'onde si deducono i seguenti numeri pel carbonio e per l'idrogeno in 100 di sale:

	1.ª	2.ª	3.ª
Carbonio	4, 91	5, 09	4, 50
Idrogeno	»	0, 20	0, 20 .

3.° *Determinazione dell'azoto.*

Questo elemento si determinò a volume seguendo il metodo di Dumas; gr. 1, 2345 di sale diedero azoto 9, 5 c. c. Temp. + 15. Press. atmosf. 0,741, d'onde si deduce azoto c. c. 8, 7 a 0° e 0, 760 di pressione. Ossia azoto gr. 0, 011, ovvero 0, 89 °/₀.

4.° *Determinazione dell'acido ossalico.*

Trattato un peso determinato di sale con acido cloridrico mediocremente concentrato, si separò il protocloruro prodotto colla filtrazione; nel liquido filtrato si precipitò il mercurio con acido solfidrico. Al liquido separato colla filtrazione dal bisolfuro di mercurio e da cui si era scacciato l'eccedente acido solfidrico, si aggiunse soluzione di cloruro di calcio e quindi, a gocce, ammoniaca caustica, finchè non si produsse precipitato. Questo raccolto su filtro si convertì in carbonato colla calcinazione e si pesò: quindi si convertì in solfato, e si pesò nuovamente. La seconda pesata serviva così di controllo alla prima.

1.ª 1, 115 di sale hanno dato 0, 182 di carbonato di calce, ossia 0, 2585 di solfato, corrispondenti ad acido ossalico 0, 137.

2.ª 1, 041 di sale hanno dato 0, 175 di carbonato di calce, ossia 0, 2385 di solfato, corrispondenti ad acido ossalico 0, 126.

D'onde si deduce, acido ossalico in 100 di sale ... 12, 28 – 12, 10.

Riassumendo le addotte cifre corrispondenti alle quantità degli elementi che si rinvennero in 100 di sale si hanno i seguenti dati:

	1.	2.	3.	4.	media
Carbonio	4, 910	5, 090	4, 500	»	4, 833
Idrogeno	»	0, 200	0, 200	»	0, 200
Azoto	»	»	»	0, 890	0, 890
Mercurio	80, 807	80, 397	80, 179	80, 000	80, 336
Ossigeno	»	»	»	»	13, 741
					100, 000 .

Questa composizione tradotta in equivalenti ci conduce alla formola greggia $C^{15}H^{3}O^{26}AzHg^{13}$ (1). Infatti

			calcolata	trovata
C^{15}	=	1050,0	= 5,22 %	4,833
H^{3}	=	37,5	= 0,19	0,200
O^{26}	=	2600,0	= 12,92	13,741
Az	=	175,0	= 0,82	0,890
Hg^{13}	=	16250,0	= 80,79	80,336
		20112,5	99,94	100,000

Per salire da questa formola greggia ad una formola razionale ammettiamo: 1.° che l'azoto si trovi tutto allo stato di cianogeno e combinato col mercurio allo stato di bicianuro di mercurio. 2.° Che il rimanente mercurio sia nel sale allo stato di protossido combinato con gli acidi ossalico e formico, che vi si rinvennero. 3.° Che per 1 equivalente di cianogeno il sale contenga 5 equiv. d'acido ossalico, la qual cosa risulta dalle quantità d'azoto e d'acido ossalico rinvenute nelle analisi addotte (az. 0,89; acido ossalico 12,10 — 12,28 %).

Partendo da queste basi ci troviamo condotti alla seguente formola:

$$C^{2}AzHg + 5(Hg^{2}O, C^{2}O^{3}) + Hg^{2}O, C^{2}HO^{3} + 2HO,$$

ossia
1 equiv. di bicianuro di mercurio;
5 equiv. di ossalato di protossido;
1 equiv. di formiato di protossido,
2 equiv. d'acqua.

La formazione di questo sale, la cui composizione è veramente singolare (2) si spiega facilmente quando si ricordi l'azione che esercita l'acido nitrico sopra l'alcool metilico. Infatti si producono da questi due corpi

(1) Prendiamo pel mercurio l'equiv. 1250 ammesso da MARIGNAC, PELOUZE ed altri.

(2) L'agglomerazione di 3 diversi sali di una base sola in un gruppo salino solo, avvegnachè non paia troppo strana per la nota tendenza degli ossidi di mercurio a formare composti ridoppi, ci condusse tuttavia nel pensiero di instituire nuove indagini intorno al sale di cui qui si tratta, affine di confermarne la composizione e la constituzione.

reagenti etere metilico, acido formico ed acido ossalico; un eccesso d'acido nitrico concentrato trasforma interamente l'alcool metilico in acqua ed acido ossalico.

La formazione del cianogeno non è neppure difficile a comprendersi, essendo cianogeno ed ammoniaca prodotti costanti dell'azione dell'acido nitrico sui corpi composti di idrogeno e carbonio, e di idrogeno carbonio ed ossigeno, siccome il dimostrarono le ricerche di uno di noi (Sobrero), e quelle di Chatin.

L'ammoniaca fu rinvenuta da noi nei prodotti liquidi, in seno ai quali si depose il sale di mercurio di cui abbiamo tessuta la storia. Come la reazione del nitrato acido di mercurio proceda lenta e tranquilla e senza produzione di vapori rutilanti, si concepisce facilmente quando si consideri, che la formazione dell'ammoniaca inchiude in sè la deossidazione dell'azoto, e perciò la decomposizione de' suoi prodotti ossigenati: questa decomposizione si opera certamente dall'idrogeno dell'acido formico nell'atto in cui questo C^2HO^3 si converte in acido ossalico C^2O^3.

Diremo, chiudendo questa nostra Memoria, che da qualche tempo ci occupiamo dello studio dell'azione del nitrato di mercurio sugli alcooli e sugli eteri, e che speriamo tra poco poterne presentare all'Accademia alcuni risultamenti.

CLASSIFICAZIONE

DEI TERRENI STRATIFICATI DELLE ALPI

TRA IL MONTE BIANCO E LA CONTEA DI NIZZA

DEL

CAVALIERE ANGELO SISMONDA

PROFESSORE DI MINERALOGIA NELLA R. UNIVERSITÀ DI TORINO

Approvata nell' adunanza delli 18 maggio 1851.

I giudizii dei Geologi sull'età dei terreni sono fondati sulla natura delle roccie, sul loro giacimento e sui fossili in esse racchiusi: ma se l'originale composizione di quelle è cambiata, se l'ordine di soprapposizione è sconvolto, se infine i fossili scomparvero, ovvero non vi esistettero mai, in tali casi i giudizii si regolano sulle analogie, che il terreno ritiene con altri ben noti. Seguendo questo metodo il sig. Héricart de Thury, e quindi il sig. Brochant riferirono al periodo secondario varie maniere di roccie detrito-cristalline con antracite della catena principale delle Alpi; la qual cosa produsse gran meraviglia tra i loro contemporanei seguaci dell'antica scuola, dove s' insegnava essere quelle giogaie composte di roccie primitive. Venne di poi il Beaumont, il quale mosso da altre considerazioni, e particolarmente dalla presenza delle Belemniti in certune di quelle roccie, le collocò nel liasse. Nacque allora una discussione tra i Geologi, che non fu punto inutile al progresso della scienza, perchè contribuì a far vie meglio studiare la catena alpina. La gran contesa partiva dal trovarsi gli scisti belemnitici in alternanza con altri distinti

per impronte di vegetali del periodo del litantrace. Una così singolare unione arrivava nuovissima ai Geologi. Molti dubitarono sull'esattezza delle osservazioni, e taluni pretesero, che l'apparente alternanza provenisse da un sistema di curvature ondulate di quegli strati recise, o consumate nella parte curvata superiore, mentre le inferiori si nascondono nella profondità terrestre. Noi fummo tra i primi a difendere l'alternanza tra quelle due sorta di roccie, e confutare il supposto sistema di curve (1). Avemmo consentanei quanti la novità del fatto decise a visitare i monti della Tarantasia. Tra questi il Murchison, che per propria confessione sappiamo, che prima di conoscere quelle regioni inclinava arrendersi a chi professava l'opinione contraria alla nostra (2). Noi non crediamo esservi in oggi tra i Geologi conoscitori di quelle contrade chi nieghi l'alternanza tra le due qualità di roccie fossilifere, nè chi sostenga non spettare esse al liasse.

Accertata l'esistenza del liasse nelle Alpi restava a limitarsi la sua spessezza, cioè a dire restava a decidere se a questo terreno, ovvero ad altro più recente spettano le roccie accumulate su esso. A prima giunta il quesito pare di facile soluzione, mentre in vece è uno tra i più spinosi cui possa proporsi un Geologo, perchè riflette una contrada, dove le roccie di sedimento sono cristalline alla maniera delle primitive, e dove su qualche punto solamente si conoscono fossili, che a maggior nostra confusione non escono dalla zona liassica.

Tuttavia noi ci siamo accinti all'opera, ed abbiamo dato una classificazione dei terreni dell'Alta Savoia, dove le roccie sono ripartite in tre gruppi (3) corrispondenti a tre terreni della formazione giurassica. In allora si sarebbe potuto credere, che avessimo proceduto molto precipitosamente; ma la scoperta di fossili fatta in seguito al colle (*perron*) *des Encombres* nella giogaia tra la Moriana e la Tarantasia, e precisamente

---

(1) V. Osservazioni mineralogiche e geologiche per servire alla formazione della carta geologica del Piemonte, del Prof. Angelo Sismonda. Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino, Serie II. Tom. II., e la Memoria sui terreni stratificati delle Alpi, del medesimo, inserta nel Tom. III. della suddetta raccolta accademica.

(2) V. Rozet, Note sur quelques parties des Alpes dauphinoises. Bulletin de la Société géologique de France, deuxième Série, Tome premier, page 651.

— V. Scipion Gras, Ingénieur des mines: Introduction à un essai sur la constitution géologique des Alpes. Bulletin de la Société géologique de France, Tome susdit, pag. 690, 765 et suiv.

— V. Murchison, In the Geological structure of the Alps Apenoines and Carpathians. The Quarterly journal of the Geological Society of London, december 13. 1848.

(3) V. Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino, Serie II. Tom. III. pag. 1.

sopra S. Michele (1) apportò a quelle nostre conclusioni un grado di evidenza, che prima, fuora di noi medesimi, pochi altri probabilmente erano disposti a ravvisarle. Il sig. Fournet in una sua importantissima Memoria letta *à la Société nationale d'Agriculture, d'Histoire naturelle et des Arts utiles de Lyon*, Memoria che ha per titolo: *Suite des études sur la Géologie de la partie des Alpes comprise entre le Valais et l'Oisans* accenna ad una contraddizione di codesti fossili con un punto della mia classificazione. Non mi pare, che la cosa stia precisamente come pensa questo distintissimo Geologo, mio amico, perchè i fossili non spettano tutti al liasse, come diremo nel seguito della presente Memoria.

Dopo la pubblicazione di quella classificazione abbiamo continuato le nostre ricerche nelle Alpi coll'intendimento di vie meglio istruirci sulla loro composizione, e struttura. Siamo ora lieti di poter dire, che nulla abbiamo avvertito, che ci consigli a dipartirci da quelle nostre conclusioni, chè anzi le osservazioni nostre proprie, e quelle di altri Geologi accrebbero il numero de' fatti su cui abbiamo fondata la divisione dei terreni (2).

Ora è nostro intendimento di dimostrare, che i terreni dell'Alta Savoia passano ne' monti fiancheggianti la sinistra sponda della vallata del Po. Affinchè il lavoro riesca chiaro tratteremo di ciascun terreno in capitoli separati.

Seguiremo nella descrizione l'ordine di soprapposizione de' terreni cominciando dal basso e via via ascendendo al più superiore nella maniera seguente:

1.° Terreno cristallino.
2.° Roccie infraliassiche.
3.° Terreno antracitoso inferiore corrispondente, o rappresentante il liasse.
4.° Calcare con fossili del liassè superiore.
5.° Terreno antracitoso superiore corrispondente, o rappresentante le argille osfordiane (Oxford-Clay).
6.° Calcare degli ultimi tempi del periodo giurassico.

(1) V. Bulletin de la Société géologique de France, deuxième Série, Tom. V, pag. 410.
(2) V. Gras, Introduction à un essai sur la constitution géologique des Alpes, etc. Bulletin de la Société géologique de France, deuxième Série, Tom. I, pag. 690 et suivantes.

Vi sono roccie comuni a tutti codesti terreni, ma ciascuno ne ha poi delle proprie. Conoscendo le une e le altre puossi sovente con questo solo mezzo apprezzare il terreno, che rappresentano. È però mio debito di avvertire, che le roccie variano essenzialmente dall'una all'altra parte delle Alpi. Noi esporremo la nostra opinione sull'origine di tali differenze dopo di avere discorso dei terreni in particolare, astenendoci d'entrare in troppo minuti particolari per non ripetere ciò che da noi fu detto in altre Memorie.

TERRENO CRISTALLINO.

Chi percorre le Alpi nel verso dei due assi longitudinale e trasversale scorge varie sorta di roccie: le une massiccio-cristalline (plutoniche), le altre stratificate. Scorge le prime acconciate tra le seconde rotte, squarciate e più o meno su queste inclinate come fossero da esse sorrette. Studiando a parte a parte le due categorie di roccie rileva essenziali differenze di composizione da poterle sottodividere in gruppi minori, e per non citare ora, che le roccie massiccio-cristalline, trova, che si rannodano a due roccie principali, le quali si possono avere come tipi, e sono queste la serpentina, ed il granito. I varii gruppi di roccie plutoniche sono in file con direzione determinata. Molte di esse file sono parallele, e queste sono formate delle roccie del medesimo genere, le quali fanno colle file delle roccie di genere diverso, medesimamente tra esse loro parallele, angoli più o meno aperti. Le roccie stratificate corrono parallelamente a codeste file, dimodochè gli strati, com'esse file, sono gli uni per rispetto agli altri paralleli, od obliqui. Volendo riunire in terreni le roccie mancanti o scarseggianti di fossili come quelle delle Alpi centrali, la sola pratica, che possa condurre a risultamenti meritevoli di confidenza, si è la giacitura delle roccie stratificate. Noi abbiamo seguito questo metodo, che emerge naturalmente dalla teoria del Beaumont, la quale statuisce, che le roccie plutoniche non arrivarono in una sol volta alla superficie terrestre, ma che vi furono sospinte ripartitamente ad intervalli grandissimi, al compiersi cioè dei cataclismi, che distruggendo un ordine di cose invecchiato ne preparavano un nuovo a cui era decretato il medesimo fine.

L'origine delle roccie cristallino-stratificate è uno di que' tali argomenti

su cui si esercitarono i più distinti Geologi dell'età presente. De Saussure nella classica sua opera sulle Alpi non consacrò un capitolo a parlare dell'origine delle roccie, nè giudicò la loro età relativa, come l'intendiamo noi presentemente, ma qua e là si palesa tutt'altro che partigiano cieco, e esclusivo dei principii della scuola Werneriana in allora dominanti. Anche chi è di difficile contentatura vi scorge come quell'Autore fosse persuaso, che nella formazione di certe roccie cristallino-stratificate, e sto per dire degli stessi conglomerati, l'acqua fosse stata sussidiata da un altro agente. Ciò che per quel celebre Geologo è stato, e non poteva essere altro, che un presentimento, divenne una verità dimostrata coll' acquisizione fatta dalla scienza della teoria del metamorfismo. Pochi, io credo, sono i paesi ove meglio che nelle Alpi si possano seguire i suoi effetti. Perchè non facessero velo a' miei giudizii, e perchè le mie esposizioni meritassero l' intiera fiducia altrui, dopo d'avere indagato la natura, e lo stato delle roccie attorno attorno il monte Bianco', ne seguii gli strati con quanta diligenza permette la selvatichezza de' monti da un lato fino al Monterosa, e di là molto innanzi nella Svizzera, dall'altro fino al dipartimento francese delle basse Alpi, ove l' alterazione delle roccie non è tale da far credere, che sieno molto cambiate dallo stato originale. Nel corso di quelle esplorazioni osservai la medesima roccia mutare a luogo a luogo di struttura, o di composizione: vidi arenarie compatte, e psammiti convertirsi in bellissimi quarziti: vidi gli scisti argillosi teneri passare alle ardesie fissili, e agli scisti lucenti: vidi le poddinghe argillose, o ardesiache, divenire anageniti talcose, e così andiamo via discorrendo di altre roccie. La massima alterazione si ravvisa presso le roccie plutoniche, di dove si estende con decrescente graduata intensità in maniera da finire per essere appena apprezzabile, locchè suggerì al Beaumont di paragonare le roccie delle Alpi ad un tizzone, dove la fibra è meno alterata a mano a mano che s'allontana dal punto, o capo arso.

Un fatto non meno interessante e curioso del precedente mi avvenne di rilevare studiando le Alpi; consiste questo nella relazione, che sta tra la composizione delle roccie cristallino-stratificate, e le plutoniche, o meglio tra le roccie sedimentose metamorfosate, e le plutoniche metamorfosanti: così nelle contrade granitiche le roccie stratificate soprabbondano d'ordinario di felspato; in vicinanza del gesso lo scisto ardesia-bruno diviene rossiccio con grandi macchie verdi; i conglomerati vi assumono tinte analoghe, e sono più talcosi ch'altrove. Ma dove il fatto si rende più evidente,

si è presso la serpentina, in quanto che di essa sono invasi i soprastanti strati di qualunque natura essi sieno. Se vi stava lo gneis, vi trovi lo steascisto porfiroide, cioè a dire una roccia talco-quarzosa con felspato in cristallini aggruppati a foggia di globicini: se vi stava il quarzite, vi rinvieni una roccia di tinta verde più o meno intensa, e al tatto più o meno dolce, secondo la quantità di materia serpentinosa in essa sciolta (scisto verde, STUDER); vi trovi poi varie maniere di steascisti, gli uni amfibolici, gli altri amfibolo-granatici, che sono forse degenerazioni o metamorfosi di scisti argillosi; se vi stava calcare, vi trovi la dolomite, o l'oficalce; talvolta vi trovi tutte codeste roccie l'una sopra l'altra senza che la serpentina salga attraverso di esse. Ora, domando io, se si può dare prova maggiore di questa della sublimazione attraverso le roccie, delle sostanze emanate dalle profondità terrestri? Si vorrà forse dire, che le roccie sedimentose contenessero i principii necessari, perchè sotto l'influenza della serpentina provassero quelle metamorfosi? In tal caso codesto stato era un accidente tutt'affatto locale, imperocchè quelle roccie scostandosi dalla serpentina ritengono una metamorfosi di un'altra natura, sono semplici gneis, quarziti, scisti micacei, scisti lucenti, calcare cristallino, ecc., e ritornano dolomiti, oficalci, steascisti, scisti verdi, steascisto porfiroide, ecc., ad un nuovo contatto colla serpentina. Con tali fatti sott'occhio non è possibile non ammettere l'infiltrazione pegli strati di sostanze, che persistono a rimaner fisse coi più potenti mezzi di sublimazione, che per noi si possa disporre. E come io deciderebbero per sicuro coloro, i quali si recassero a studiare le regioni serpentinose nelle valli d'Aosta, di Susa, di Lanzo, di Viù, al Monteviso, negli Apennini liguri ecc. Mentre i vapori delle roccie plutoniche operavano nella suindicata maniera, esse non si rimanevano passive, imperocchè irradiando calorico in gran copia favorivano, dove non giunsero i vapori, la cristallizzazione, e spesso la genesi di nuove roccie, acconciando i principii mescolati alla combinazione. E tutto ciò, da quanto pare, senza promuovere la fusione, avendo gli strati tra le altre cose una grossezza uniforme in tutti i versi, sebbene facenti coll'orizzonte angoli di ragguardevole grandezza. Del resto la liquefazione non è una condizione necessaria al metamorfismo; diffatti noi siamo testimonii del cambiamento di struttura, che avviene al ferro fibroso, mediante repentine vibrazioni: al calcare, mediante l'avvicendarsi del caldo e del freddo; all'acciaio, mediante la tempera; siamo pure testimonii di combinazioni chimiche senza che segua tra le sostanze un cambiamento di stato; così succede

cimentando ad una elevata temperatura ferro dolce e carbone polverizzato, così succede alla porcellana dura nella prima sua cottura (*dégourdi*), onde abilitarla a ricevere la vernice, o copertura. Dobbiamo poi aver presente che siamo lontani dal conoscere tutti i mezzi, di cui si servì la natura per raggiungere i suoi fini, nè quelli noti diedero sempre nelle nostre mani risultamenti identici agli antichi. Così invano tenteressimo la sublimazione di parecchie delle sostanze, ch' entrano a formare i filoni, quantunque secondo le ricerche dei Beaumont, Fournet, Baral, ecc. ecc. quella sia la via per cui arrivarono al posto ove si trovano. Per certune ve ne concorsero forse di quelle naturalmente gazose, come l'acido fluorico; noi siamo dispostissimi ad ammettere nel metamorfismo come sussidio al calorico ed all'elettricità fluidi gazosi, e abbiamo piena fiducia di ottenere il suffragio di chiunque intraprenda a studiare le roccie nelle Alpi.

Posto dunque, che vi furono casi in cui le roccie di sedimento acquistarono mediante il metamorfismo i caratteri, composizione e struttura, che furono per lungo tempo risguardati prerogativa delle roccie primitive, si presenta naturale il chiedere a quale terreno spettino quelle, che nelle Alpi sono a questa guisa composte. Il quesito non è al certo di quelli facili a risolversi; non pertanto diremo, che gli studii intrapresi su esse ci portano a dividerle nei tre seguenti gruppi, fondati sulla genesi della roccia medesima.

1.° Gneis plutonico.

2.° Gneis, micascisto, ecc. primitivi.

3.° Gneis metamorfosato.

Gneis plutonico. Chiamiamo gneis plutonico quello, che secondo noi arrivò alla superficie terrestre alla maniera del granito, della serpentina, ecc. Tuttavia alcune volte è stratificato, ma più sovente le fessure da cui è diviso sono commettiture di clivaggio, come avverte il passare che fanno in qualche punto pei cristalli di felspato, i quali restano divisi in due parti combacianti insieme. I suoi componenti sono talvolta rimescolati, ciocchè forse indusse molti Geologi a chiamare questa roccia *granito stratificato*. A questo gruppo appartiene la maggior parte dello gneis nei monti sopra Varallo nella valle della Sesia; sopra Cuorgnè nella valle dell' Orco; nella giogaia, che, dal luogo detto le Scale, in questa medesima valle si estende in quella della Stura passando pelle vette ove havvi il lago di Aiasse, ecc.

La stratificazione vera o apparente, e la struttura sono le ragioni, che ci fanno classificare questa roccia collo gneis, mentre sarebbe più naturale metterla col granito, avendo con esso comune l'origine, e l'azione sulle roccie stratificate.

Gneis, micascisto ecc. primitivi. Fra lo gneis plutonico ed il primitivo esistono differenze abbastanza sensibili, perchè la divisione non abbia da parere arbitraria, nè una di quelle sottigliezze meramente scolastiche. I caratteri stanno nella giacitura, e nella struttura. La giacitura offre a questo riguardo grandi lumi ogni qual volta si conosce ne' più minuti particolari la geologia del paese, e specialmente la parte, che riflette la struttura delle catene montagnose. Ma spesso la struttura della roccia è un mezzo più spedito e facile per apprezzare la sua origine: così lo gneis primitivo è sempre scistoso: i suoi componenti sono di mediocre grandezza, il solo felspato vi è talvolta in grossi cristalli: gli strati sono pel solito di mezzana grossezza. Ma la particolarità sta in ciò, che le commettiture non passano mai pei cristalli di felspato come abbiamo avvertito parlando dello gneis plutonico. Cosifatto gneis nelle Alpi non abbonda come per avventura taluni sarebbero portati a credere, anzi a dir vero, io penso, che pochissimo terreno primitivo si trovi alla superficie terrestre. Molte roccie state indicate per tali si riconobbero in seguito sedimenti metamorfosati; a misura che si progredirà nello studio della corteccia terrestre vedremo accrescersi la categoria delle roccie metamorfosate a spese di quella del terreno primitivo. Nelle Alpi simile correzione si compierà su amplissima scala. Noi ne abbiamo dato l'esempio, e prevediamo, che molte altre mende di questo genere attendono le nostre memorie su questa catena. Ma non credo di venire indotto da nuove osservazioni a togliere dal terreno primitivo lo gneis a grossi cristalli di felspato (*porfiroide*) ch'esce di sotto la gran massa di gneis granoso, di cui sono per la massima parte costituiti i monti sopra Pinerolo, di Cumiana, ecc. (1). Le due roccie giacciono l'una sopra l'altra discordemente: la superiore è con struttura scisto-granosa: i grani sono minuti e fitti: le faldelline sottili e serrate. Tutte queste circostanze unite sono quelle, che ci persuasero a classificare nella maniera da noi tenuta le due specie di gneis, e ora ci consigliano a mantenerla senza variazioni.

(1) V. Notizie e schiarimenti sulla costituzione delle Alpi piemontesi, del Cav. Angelo Sismonda, Prof. di Mineralogia. Memorie della R. Accademia delle Scienze, Serie II. Tom. IX.

Lo gneis primitivo è sovente associato a micascisto, dove il mica è a larghe lamine, ed il quarzo omogeneo vetroso. Le due roccie non sono sempre nettamente distinte; come suolsi dire si fondono l'una nell'altra, nella stessa maniera, che questo gneis per graduata transizione pare immedesimarsi col plutonico, e questo col granito. Tutto nella natura si tiene unito, e forma una catena non interrotta (1).

Gneis metamorfosato. Nelle Alpi havvi gneis metamorfosato in quasi tutti i terreni. Quello di cui intendiamo parlare in questo capitolo giace sotto l'intiera serie delle roccie stratificate metamorfosate, motivo per cui si potrebbe senza le debite avvertenze scambiare collo gneis primitivo. Quest'ultimo, come dissi, è scarsissimo; se avviene che sia congiunto col metamorfosato, le due roccie, per quanto mi risulta dalle osservazioni mie proprie, risiedono l'una sull'altra sconcordemente: ma poi si distingue lo gneis metamorfosato pella struttura finamente granosa del quarzo, e del felspato. Ad ogni passo nelle Alpi si ha sott'occhio gneis di questa natura. Noi veniamo di citarlo nei monti di Pinerolo e di Cumiana. Moltissime altre regioni potressimo indicare, ove esiste questo medesimo gneis, parimente scevro di calcare, di scisti, insomma di quelle roccie, le quali possonsi dire compagne indivisibili dello gneis meno antico di quello, di cui ora ragioniamo. Ma tralasciamo questi particolari perchè sono consegnati qua e là nelle Memorie, che abbiamo pubblicate su questa catena.

Poichè forma un orizzonte geologico indipendente, cioè a dire, non è legato colle roccie che vi stanno sopra, nè con quelle che vi sono sotto, rappresenta dunque un terreno particolare. Sarebbe di grande importanza pella scienza il conoscere a quale periodo geologico spetti! Per ora nulla di preciso si può asserire: intanto aspettando da ulteriori studi nuova luce intorno alla questione, noi ci facciamo ad esporre l'opinione, che abbiamo concepita in seguito alle nostre indagini.

Codesto gneis metamorfosato nei monti di qua come di là delle Alpi, dal Sempione al mare, e per tutta la larghezza a cui s'estendono gli Stati Sardi giace su roccie, che tutto porta a credere primitive: sopra poi vi sta il terreno liassico, o roccie detritiche da esso terreno probabilmente dipendenti; laonde in definitiva la grossa massa di gneis metamorfosato

(1) Saussure, Voyage dans les Alpes, paragr. 696: On voit encore dans cette montagne (Col de Balme) un bel exemple des gradations par lesquelles la nature a passé de la formation du granit en masse, à celle du granit veiné, et de celui-ci à la roche feuilletée quartzeuse.

è racchiusa tra il terreno primitivo ed il liasse, e si deve pertanto riferire ad uno, od a più periodi geologici trascorsi tra i due nominati terreni. Questo è quanto si può assicurare intorno alla sua età; nessuno vi sarà per certo, che non apprezzi grandemente questo dato siccome il primo passo verso più particolarizzata scoperta. Io poi porto opinione che la sua formazione abbia preceduto il periodo carbonifero, dimodochè corrisponderebbe a quello spazio di tempo trascorso tra la formazione di questo terreno, ed il cambriano inclusivamente. Il perchè poi manchi nelle Alpi il terreno carbonifero ci è svelato dalla direzione di certe dislocazioni, le quali ci dicono che a quel tempo quivi emergeva dall'Oceano una lunga isola, che le acque lavavano di continuo. A sbrogliare codesta intricatissima questione bisognerebbe studiare accuratamente le dislocazioni dei terreni antichi, la qual cosa non è di facile esecuzione, e forse non darebbe risultamenti decisivi, non essendo sperabile, per causa degli sconvolgimenti dei monti, che l'operazione si compia come richiedono le esigenze a cui si vorrebbe con essa soddisfare.

Ho annunziato nelle Alpi roccie sedimentose divenute col metamorfismo analoghe alle primitive. Spero, che le ragioni da me riferite avranno giustificato il fatto; ma se non è così, se m'inganno, avrò presto da narrare altri fatti, che porto fiducia faranno meco convenire anche coloro, i quali fin qui si mostrarono meno propensi alla teoria del metamorfismo.

Passo ora a parlare delle roccie sedimentose similmente metamorfosate soprapposte alla gran massa di gneis. Meno imbarazzati ci troveremo a giudicarne l'età, imperocchè oltre i dati forniti dalla loro natura, e dalla stratificazione avremo la fortuna di essere illuminati da' fossili. Alla verità non vi sono comuni, nè in gran numero, ma vedremo i pochi fin qui trovati confermare la classificazione di cui ci siamo fatti difensori.

ROCCIE INFRALIASSICHE.

Sulle roccie cristalline primitive, o metamorfosate, risiedono poddinghe scistose, quarziti ed altre consimili roccie, come fu già notato dai due grandi indagatori delle Alpi De Saussure e De Beaumont, nei monti

della Savoia (1). Vi stanno sopra scisti argillosi (ardesia), e calcare scistoso cristallino con Belemniti, ed altri fossili. Le due categorie di roccie discordano nella stratificazione, pertanto non osammo unirle nel medesimo terreno; nè volendo con questo solo dato arbitrarci di elevarle a terreni indipendenti segnalammo nelle nostre Memorie sulle Alpi il fatto all'attenzione dei Geologi, chiamando la serie delle roccie detritiche, su cui regna l'incertezza, *conglomerati infraliassici* (2). Il Fournet procedette meno dubbioso di noi, e la divise in due gruppi: assimilò l'uno al terreno triassico, l'altro al terreno carbonifero (3). Così egli unisce per questa parte le Alpi alle catene montagnose vicine, dove codesti due terreni, come ognun sa, sono sviluppatissimi. Non intendo di contraddire all'opinione del mio distintissimo amico, nè però vi accedo, volendo prima fornirmi, con un viaggio in quelle contrade, delle cognizioni, ch'ora mi mancano per prendere una decisione in cosa di così grande rilievo pella scienza. Ma qualunque sia il partito a cui m'appiglierò, fin d'ora io scorgo, che non influirà sulla classificazione di que' terreni da me pubblicata, ed adottata dal Fournet, imperocchè colla

---

(1) V. Saussure, *Voyages dans les Alpes, paragr. 594: C'est un fait bien important, à ce que je crois, pour la théorie de la terre, et qui pourtant n'avait point encore été observé; que presque toujours entre les dernières couches secondaires et les premières primitives, on trouve des bancs de grès ou de poudingues.*

Paragr. 696. On y voit aussi, comme je l'ai déjà observé ailleurs, des poudingues interposés entre les primitives et les secondaires. On y observe encore des gradations entre ces deux ordres de montagnes; on voit les plus anciennes de l'ordre des secondaires contenir quelques élémens des primitives, les pierres calcaires par exemple, renfermer des feuillets de mica.

V. Beaumont, *Annales des Sciences naturelles, Tom. XV: pag. 354: Dans la plus grande partie du contour de la vaste* Boulonnière, *qui laisse paraître au jour la chaîne primitive dont j'ai parlé ci-dessus, les premières assises secondaires présentent un grès à grain plus ou moins grossier passant à un poudingue, dont les poudingues de Valorsine, du Trient, d'Ugine, d'Allevard, de la Ferrière, les grès à anthracite de la Motte et du Valbonnais, et les grès de Petit-Cœur, sont des exemples particuliers; mais qui paraît se soutenir d'une manière continue sur tout le pourtour des montagnes primitives et les recouvrir toujours immédiatement .....*

(2) V. Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino, Serie II. Tom. IX.

(3) Il Fournet accenna quest' opinione nell' interessantissima descrizione, che fece dei terreni delle Alpi, inserita nelle Memorie *de la Société nationale d'Agriculture, d'Histoire naturelle etc. de Lyon* sotto il titolo di: *Suite des études sur la Géologie de la partie des Alpes comprise entre le Valais et l'Oisans.*

Riprende la medesima questione, e la svolge in una nota inserita nella medesima raccolta, col titolo: *Note sur quelques résultats d'une excursion dans les Alpes, faite en août et septembre 1849.* Questa nota è riferita nel *Bulletin de la Société Géologique de France, deuxième série. Tom. VII pag. 548.*

conferma, che gli accennati conglomerati appartengono parte al terreno triassico, e parte al carbonifero, resterà viemmaggiormente plausibile, che i sovrapposti scisti belemnitici appartengano al liasse, e per questa stessa ragione cesserà dal recare maraviglia la presenza in essi d'impronte di piante del periodo carbonifero. La conferma insomma delle opinioni del Fournet sarà, a mio avviso, un nuovo trionfo pelle idee del Beaumont alla cui ampliazione e dimostrazione tendono le mie Memorie sulle Alpi.

La poddinga è composta di ciottoli della medesima natura delle roccie cristalline su cui è adagiata. Non le circonda compiutamente; dove manca, stanno le roccie di uno dei terreni superiori. Non è più la medesima cosa nelle Alpi acquapendenti nella vallata del Po; quivi a nostra conoscenza non esiste poddinga di questo periodo, ma ne occupa il posto un quarzite a grana più o meno grossa, dove puro, dove micaceo e dove felspatico. È sviluppatissimo nei monti a mezzogiorno di Pinerolo, e soprattutto al monte Bracco nelle vicinanze di Barge, ove contiene mica, ed in alcuni straticelli un pochettino di felspato. Di là si estende nei primi contrafforti delle Alpi marittime, ove tratto tratto vien fuori da sotto scisti, e calcare scistoso cristallino su cui ve ne sta del brecciato, e dell'omogeneo in grossi banchi. Accenno queste particolarità perchè cotanto servono all'uopo nostro, che si è di dimostrare l'esistenza dei medesimi terreni nelle due parti delle Alpi. Questa non è un'idea venutaci or ora in mente, giacchè l'abbiamo sovente manifestata nelle nostre Memorie stampate nei precedenti Tomi accademici. E siccome non potevamo citare fossili in suo favore, non essendosene giammai rinvenuti in quelle parti che più importava pello scopo nostro, cercammo di supplirvi con una particolarizzata descrizione delle roccie, onde ognuno si persuadesse, che se quelle di una contrada non somigliano a quelle dell'altra, non si deve tuttavia arguire, che spettino a terreni di età diversa, provenendo tal cosa da cause tutt'affatto locali. Insomma ci adoperammo ad elevare al rango di verità il pronostico pronunziato dal Beaumont, ove parlando dei terreni della Savoia così si esprime: ..... *j'espère parvenir à prouver, dans un autre travail* (che si attende sempre), *que c'est précisément le prolongement de ces mêmes couches, qu'on voit se relever à l'approche des masses isolées de gneis, du Mont-Cenis et du Mont-Viso. Annales des Sciences naturelles, Tom.* 15, *pag.* 358. Un concetto identico ne riportò il Fournet da' suoi viaggi, salvo la proposta modificazione, o piuttosto specificazione della serie di quelle roccie da noi chiamata *infraliassica.*

Il suffragio, di cui ci onora questo dotto ed esperto Geologo, ci è di conforto a confidare in quei principii, che ci servirono di guida nei nostri lavori, dove i fatti sono narrati con quella sincerità, che dà bando ad ogni preconcetta idea teorica.

TERRENO ANTRACITOSO INFERIORE.

(LIASSE INFERIORE).

Il terreno antracitoso inferiore è formato nella Savoia da una serie di roccie con svariata composizione. Sono: scisto ardesia, quarzite micaceo bruno, calcare cristallino scistoso, poddinga quarzosa, e breccia calcare. Non alternano fra esse tutte, chè anzi sono in certa qual maniera divise in tre gruppi, la quale spartizione non vuole essere negligentata, potendo col progresso della scienza, fornire curiosi lumi sulle vicende della terra a quel giro di sua formazione. Lo scisto ardesia, il quarzite bruno, ed il calcare scistoso stanno alla parte inferiore del terreno, cioè a dire succedono immediatamente alle roccie infraliassiche nell'ordine di soprapposizione con cui sono qui nominate, e ciò si ripete parecchie volte di seguito, cosicchè costituiscono un deposito alternante di considerevole grossezza. Attraversano la Savoia, ed arrivano da una parte nella Svizzera, e dall'altra nella Francia colla direzione N. 20° E. S. 20° O., inclinati fino di 70° all'E. 20° S. Una tal giacitura si osserva sul dorso della catena di granito-protogina, che parte dal Monte-Bianco, e giunge in Francia, traversando la Tarantasia presso Albert-Ville, e la Moriana presso S^{t}-Jean: ma sulla catena, ove si separano le acque per discendere da un lato in Italia, e dall'altro in Francia, le medesime roccie un poco più alterate, sono alzate verso il S. E.; esse dunque sono piegate a guisa di sifone, o meglio a guisa di fondo di battello. Ved. Tav. 2.ª

Tra lo scisto ardesia addossato alla catena di protogina vi sono straticelli di antracite, non abbastanza ricchi per meritare le spese di scavazione. Interessano però grandemente il Geologo, inquantochè contengono impronte di foglie sovente fatte talcose, che svelano da quali specie di piante provenga quel combustibile. Di esse occupossi Adolfo Brongniart, e dopo lui altri Fitologi le studiarono, e sono unanimi nel dichiarare.

che appartengono a specie proprie alla vegetazione del periodo carbonifero (1), locchè non sarebbe motivo di maraviglia, se a quegli strati non ne fossero associati di quelli, dove si trovano con qualche abbondanza Belemniti, Pentacriniti, Ammoniti ecc. evidentemente liassici. E ciò non in un unico punto della catena, ma in parecchi, dei quali mi limito a qui nominare lo spazio tra il luogo detto *le Gite*, e il colle *de la Sauce*, attiguo a quello *du Bonhomme*; il colle della Maddalena nei monti tra la Tarantasia, e la Moriana; la valle del Glandon; i contorni del Bourg-d'Oisans nel Delfinato, ove si trovano le tre sorta di avanzi organici testè citati

Una simile unione di fossili imbarazzò non poco i Geologi nel dare il loro giudizio sull'età del terreno. E come era naturale che avvenisse, chi prese per norma le impronte vegetali lo disse del periodo carbonifero, e chi in cambio si attenne alle spoglie animali non potè assegnargli un'antichità maggiore di quella del liasse. Il consiglio di preferire le spoglie animali partì dal Beaumont, le cui ricerche diedero origine alla questione, a cui presero parte i più distinti Geologi dell'età nostra. Senza far precedere uno studio delle località, si emisero dubbi sull'esattezza dei fatti, solo perchè erano in evidente contraddizione coll'opinione in allora invalsa, che ogni periodo geologico si distingua per una organizzazione sua propria. Negossi pertanto l'unione intima, la vera alternanza cioè tra le due roccie fossilifere (2), spiegando l'avvicendarsi or

---

(1) V. *Observations sur les végétaux fossiles des terrains d'anthracite des Alpes; par Ad.* Brongniart, *Annales des Sciences naturelles, Tom. 13. pag. 127*, e la nota aggiunta alla Memoria del Beaumont *Sur un gisement de végétaux fossiles, etc. Annales des Sciences naturelles, Tom. 15, pag. 375.*

De la Beche, *Address delivered at the anniversary meeting af the Geological Society af London* 1849.

(2) Nel settembre del 1850 percorsi una parte delle Alpi della Savoia in compagnia dei signori Professori Chamousset e Vallet. Facemmo una gita nel Delfinato, e nel calcare cristallino scistoso, nero, del monte al Sud del borgo d'Oisans, trovammo una Belemnite, e impronte vegetali, che giudicammo di Fuchi. Volendone informato il Beaumont gli mandai la mostra con preghiera di sottoporla all'esame del sig. A. Brongniart, dalla cui compiacenza ricevetti, per mezzo dello stesso Beaumont, la seguente notarella: *Les impressions du Bourg-d'Oisans associées à une Bélemnite ont beaucoup de ressemblance avec les Fucoides du macigne de la Toscane, etc., mais peut être encore plus avec certaines Varechs de farme des Fucoides du lias de Ball.* Con questa scoperta resta sempre più accreditato il giudizio dato sull'epoca delle roccie di cedesta zona colla sola scorta delle Belemniti. Noi portiamo fiducia, che non desistendosi dal cercare, si finisca col tempo per rinvenire rimescolate nel medesimo strato, le spoglie organiche summenzionate, e le impronte vegetali degli scisti di Petit-Cœur, che tennero sospesi distintissimi Geologi dall'aderire a tutta prima alla sentenza, a cui molti altri fatti consigliavano attenersi circa la loro età.

l'una, e or l'altra, con un sistema di piegature. Per tal modo si stabiliva, secondo l'ordine delle loro idee, che gli scisti con impronte vegetali stiano sotto a quegli con Belemniti, Ammoniti, ecc. Il ritrovato non è nuovo, ma non conviene ai monti di Petit-Cœur a cui si volle applicare. Difatti chiunque si rechi colà si convincerà facilmente sull'inesattezza di quella supposizione, scorgendo gli strati adagiati gli uni sugli altri in una maniera piana, e senza piegature, come accertano tutti i Geologi che vi andarono (1).

Si difese con insistenza, e molt'arte il proposto sistema di piegature, perchè con esso spariva la contraddizione, che una simile unione di fossili produceva colle idee adottate sullo sviluppo della organizzazione. Ma non andò guari a riconoscersi altri fatti della stessa natura, come non tardossi a constatare la ricomparsa in certi terreni di esseri organizzati, i quali avevano cessato di esistere da tempo remotissimo. Esempi dell'uno, e dell'altro avvenimento sono riferiti in tutte le opere di Geologia de' tempi presenti; noi rammentiamo quello notissimo di S. Cassiano. Ivi fossili del Muschelkalco sono associati a quelli del terreno giurassico (2), i quali, predominando in numero, furono prescelti pella classificazione del terreno. I Geologi inglesi raccontano esempi di unioni frequenti di fossili di tempi diversi, specialmente nei terreni anteriori al periodo carbonifero (3). Per parlare di cose meno lontane da noi, citerò la formazione terziaria, dove alcune specie ricompaiono in due, e taluna in tutti e tre i terreni in cui essa viene divisa. Ora convenendo, siccome consigliano i fatti, che molte specie, ed alcuni generi di esseri organici abbiano survissuto a due o più cataclismi, e volendo tuttavia da tali esseri regolare l'età relativa dei terreni, parmi naturale cosa, che nei casi in cui spoglie di un determinato orizzonte geologico, trovansi associate ad altre ignote negli strati inferiori, parmi dico in tale caso, non solo naturale cosa, ma ragionevole pratica quella di considerare gli strati colle due sorta di fossili come un nuovo orizzonte geologico da giudicarsi colle spoglie organiche, che per la prima volta compaiono negli strati terrestri; nel caso nostro sono le Belemniti,

(1) V. *Bulletin de la Société Géologique de France, deuxième série. Tom. I. Réunion extraordinaire de Chambéry; et* MURCHISON, *The Quarterly journal of the geological Society of London, december 1848.*

(2) V. *Bulletin de la Société Géologique de France, deuxième série. Tom. 6. pag. 322.*

(3) V. *Visc.* D'ARCHIAC *and Ed.* DE VERNEUIL, *Memoir on the fossils of the Older deposits in the rhenish provinces.*

le quali finora non s'incontrarono inferiormente al liasse. Collocando dunque in questo terreno gli scisti di Petit-Cœur, è assegnar loro quella maggiore antichità, che acconsenta una ragionata critica secondo l'attuale stato della scienza.

La catena, che serve di baluardo all'Italia, porta sul suo dorso prospiciente ponente, calcare cristallino scistoso in alternanza con uno scisto nero, lucente, dolcissimo al tatto, nel quale non havvi persona un poco esercitata a trattare le roccie, che non riconosca l'ardesia alterata più dell'ordinario. Le due roccie non sono visibili tutt'al lungo della catena, come taluno potrebbe per avventura credere. Dove esistono è facile riconoscere, che giacciono sotto la gran massa calcare alpina. Non siamo sicuri d'avere veduto sotto di esse le roccie infraliassiche; la mancanza di queste non sarebbe, al credere nostro, una ragione per stabilire, che quelle non sono il prolungamento delle roccie congeneri, che a Petit-Cœur, e altrove sulla catena di granito-protogina contengono impronte di piante, di Belemniti, ecc. Ammettendo il caso, che le roccie infraliassiche non arrivino a fior di terra, non proverebbe tuttavia, che non si estendano fino a colà, perchè potrebbero essere mascherate dalle roccie scistose in questione, o da quelle altre che le succedono. Del resto debbo far notare, che vi abbondano le roccie cristalline metamorfosate, alla cui parte superiore predomina una specie di quarzite felspatico; e potrebbe essere, che questo rappresenti la serie infraliassica, come succede a Naves presso Petit-Cœur nella Tarantasia.

CALCARE CON FOSSILI DEL LIASSE SUPERIORE.

Intraprendiamo ora a discorrere delle roccie formanti il gruppo da noi chiamato liasse superiore, divisione che non è punto arbitraria, essendo fondata, come diremo in seguito, su fossili. Alla verità essi trovansi negli strati alquanto superiori a quelli, ove noi facciamo cominciare la nostra divisione, e ciò si è per non disgiungere roccie, tra le quali esiste analogia grandissima di natura, e di struttura. Seguendo questa regola, il liasse inferiore abbraccia le varie maniere di scisti argillosi metamorfosati in alternanza con calcare cristallino scistoso contenenti Antrochi

e altri fossili, e qualche poco di antracite; mentre che nel liasse superiore predominano le roccie detritiche come poddinga, e breccia, che comprovano un periodo agitato e burrascoso. Non bisogna però credere, che i due gruppi siano separati in maniera netta e precisa, chè anzi alcune tra le roccie del gruppo inferiore ricompariscono nel superiore. Il legame viene principalmente fatto dallo scisto listato detto della Maddalena, che è un'ardesia fibrosa superficialmente con vene di calcare spatico perpendicolari alle sue fibre, la qual cosa è stata con molta accortezza avvertita dal Brochant, il quale se ne valse come fatto autorevole a comprovare la sua opinione, che tutte quelle roccie appartengano al medesimo terreno, che designava per il così detto in allora terreno *intermediario* (1).

Il passaggio tra i due gruppi è osservabile su numerosi punti della catena principale delle Alpi. Noi qui citiamo di preferenza i monti presso Moutiers nella Tarantasia, perchè in quelle località è dove il fatto puossi verificare con maggiore comodità. Ivi l'alternanza degli scisti col calcare fossilifero s'unisce per mezzo dello scisto listato alla breccia calcare, e questa al conglomerato quarzoso (2), i cui pochi strati sono separati mediante l'interposizione avvicendata di quarzite, di scisto lucente, di calcare cristallino omogeneo, e di breccia calcare, dove pasta e pezzi o frantumi sono cristallini. La giacitura è parallela a quella degli scisti del gruppo inferiore, che inclinano all'E. 20° S. (3). Ritengo di questa zona, od orizzonte geologico, i conglomerati scistosi, ed i quarziti del *Chapiù*; quelli che si protendono in mezzo alla breccia calcare dalla parte del colle della Seigne, e che proseguono molto innanzi nella valle dell'*Allée Blanche* (4). Credo vi si debba unire il conglomerato *des trois aiguillons d'Arve*.

(1) V. Brochant, *Observations géologiques sur des terrains de transition qui se rencontrent dans la Tarantaise, etc. Journal des mines. Tom. 23. pag. 321. Mai 1808.*

(2) Saussure parlando di questi conglomerati gli chiama collettivamente breccie: Brochant invece gli chiama poddinghe. Noi ci serviamo or dell'uno, e or dell'altro termine, secondochè la roccia che vogliamo designare è fatta di ciottoli, o di frantumi.

(3) Brochant, *Journal des mines*, Tom. 23. pag. 332. 1808, assegna alle roccie della Tarantasia la direzione N. E. S. O., nel che si trova d'accordo con Saussure. Considerandola in generale, questi due valenti Naturalisti hanno pienamente ragione, ma se si esamina partitamente, si trovano variazioni notevoli; così nei contorni di Moutiers, in un circolo di mezzo miglia circa di raggio, noi notammo le roccie ritenere or l'una, e or l'altra delle seguenti direzioni: N. 35° E. S. 35° O. — N. 10° E. S. 10° O. — N. 15° E. S. 15° O. — E. 15° N. O. 15° S.?

(4) V. Saussure, *Voyages dans les Alpes, paragr. 841, 848, 850.*

Il Beaumont lo considera un massiccio particolare slegato dalle roccie fra cui giace, ove secondo lui forma un isolotto indipendente di figura elissoidale alla maniera delle roccie ciettate. A noi in vece è parso, che segua la stratificazione di quelle roccie, nelle quali non ci accorgemmo, che vi siano quei disordini piuttosto comuni alle roccie stratificate attornianti i massicci di eruzione, il qual genere di osservazione fu da noi protratto fin sotto il colle di *Goreyon* dalla parte di Francia, ove di nuovo si vede il conglomerato in mezzo al calcare associato a scisto come nel luogo succitato. Contiene ciottoli di calcare con Antrochi, e colle altre vestigia di corpi organizzati frequenti nel calcare inferiore al conglomerato della zona, a cui intendiamo riferire quello, di cui ora ragioniamo. Tuttavia non ci saremmo decisi ad abbandonare l'opinione del Beaumont sulla sua origine, se la figura rotondata dei suoi componenti da un lato, e la loro natura eterogenea dall'altro non indicassero, che furono colà lasciati da una fiumana, che vi passava agitatissima. Mentre faccio quest'osservazione, la quale parmi giustificare la mia maniera di pensare, io mi riferisco alla decisione, che ne darà il Beaumont quando pubblicherà le osservazioni, che promette nella sua *Note sur un gisement de végétaux fossiles et de graphite situé au col du Chardonnet. Annales des Sciences naturelles. Tom.* 15.

Fuora di Moutiers, verso il piccolo S. Bernardo, al cessare delle roccie detritico-quarzose, ciocchè avviene bentosto, s'incontra la breccia calcare tratto tratto interrotta dalla frapposizione di calcare cristallino omogeneo, e di varie maniere di scisto argilloso metamorfosato, fra le quali si fa spesso notare lo scisto listato, offrendo però a luogo a luogo leggieri cambiamenti d'aspetto, e di struttura. La breccia anch'essa muta sensibilmente da uno ad altro strato ora pella intensità della tinta, ed ora pello stato cristallino, locchè può valutarsi qual prova, che sono varii strati, e non un solo piegato e ripiegato, come taluni ebbero in mente. Numerose vene spatiche corrono per essa con svariata direzione, e passano dalla pasta o cemento ai pezzi da essa agglutinati; questi poi ne hanno delle proprie, le quali non si propagano nel cemento, nè concordano nella direzione con quelle, che per esso scorrono.

La breccia calcare, e le altre roccie secolei associate, proseguono dalla parte di levante fin presso Aime, ove s'incontra il terreno di cui ci occuperemo nel seguente capitolo; dalla parte del nord passa accanto al Monte-Bianco, e continua ne' monti del vallese, si ritrova a Bex nel

cantone di Vaud, ecc.; infine dalla parte del sud si estende nella Moriana, e va in Francia. Si scava in più punti per ridurla in calce. A Villet nella Tarantasia vi sono banchi di questa breccia con tinta violacea sporca, la quale è ricercata pegli usi architettonici, e per farne guerniture da mobili. Con quella scavazione si servì alla scienza, inquantochè si capitò a un banco ricco di Belemniti. Furono le prime spoglie animali scoperte in que'monti, e sebbene mancanti delle parti atte a farne conoscere la specie, nullameno portano con sè un grande interesse, posciachè accertano, che quegli strati non ascendono ad un' antichità maggiore di quella del liasse. Nel Museo torinese conservasi una mostra di quella breccia portante l' impronta di un Mollusco, ma così imperfetta da non potervi neanche raccapezzare di quale famiglia di codesti esseri essa sia.

La scoperta di fossili, che avevano da confermare l'opinione emessa intorno all'epoca di siffatto terreno, si fece solamente alcuni anni addietro. Nel 1845, volendo studiare dal lato geologico la contea di Nizza, mi vi recai pella valle della Stura. Percorrendo i monti attorno al colle della Maddalena, rinvenni nella gran massa calcare sopra l'Argentera molte spoglie organiche, come Ammoniti, Belemniti, Terebratule, ecc. Queste ultime furono le sole, di cui si sia potuto conoscere la specie. Ne diamo la lista a maggiore conferma del posto assegnato alla gran massa calcare delle Alpi, a cui non v' ha dubbio s'attacca il calcare dell'Argentera.

Lista delle Terebratule trovate nel calcare del colle della Maddalena sopra l'Argentera.

Terebratula tetraedrica; De Buch.
—— concinna; Sow.
—— perovalis; Sow.
—— globata; Sow.
—— biplicata; Sow.
—— biplicata; var. *inflata* De Buch.

Era nota l'esistenza di fossili giurassici nelle roccie del dipartimento delle Basse-Alpi; non fu dunque per me grande sorpresa il rinvenirne al colle della Maddalena sopra l'Argentera. Ma il mio desiderio era di scoprirne negli scisti colle impronte di piante attorno il Monte-Bianco,

o nelle altre roccie di quella contrada, la cui unione cogli scisti anzidetti non fosse argomento di discussione. Mi accinsi alla ricerca, scegliendo ben inteso le località ove ne rimanevano traccie. Il giacimento dei fossili al colle della Maddalena suddetto mi suggeriva di cominciare le indagini nella gran massa calcare, e non fui ingannato, imperocchè nella giogaia tra la Moriana e la Tarantasia, ove eransi già rinvenuti avanzi organici (alludo agli Ammoniti del colle della Maddalena (1) prospiciente Petit-Cœur, stati riconosciuti dal De Buch proprii al terreno liassico inferiore), trovai, al colle (perron) *des Encombres*, per cui si passa andando da S. Michele nella Moriana, a Moutiers nella Tarantasia, trovai, dico, dopo un'ora di discesa verso questa città, un masso calcare di straordinaria mole staccato dai monti alla sinistra del viaggiatore, che cammina nella suindicata direzione, pieno zeppo di fossili (2). Malgrado una dirotta pioggia con lampi, tuoni e vento, non mi allontanai da quel masso, se non dopo avervi fatto una ricca provvista di fossili, dei quali do qui la lista; così si conoscerà, che si aveva ragione di non cedere a coloro, i quali pretendevano quel terreno maggiormente antico del liasse, e che non è sempre vero, che non si possa venire con fatti di second'ordine a conclusioni risguardate fondamentali dai cultori della scienza.

Lista dei fossili trovati nel calcare del colle (perron) des Encombres nella Savoia (3).

Ammonites fimbriatus; Sow.
—— amaltheus; Sow.
—— planicostatus; Sow.
—— radians; Schlot.
—— Thouarsensis; D'Orb.

---

(1) Questo colle è quello, che si traversa da Aigue-Blanche nella Tarantasia, alla Chambre nella Moriana.

(2) Nell'autunno scorso (1850) mentre attendeva a estrarre fossili da quel masso insieme collo Studer, e col sig. Villanova, spagnuolo, un contadino m'assicurò, che verso la vetta della montagna, di dove pare esso masso discese, quelle reliquie sono abbondantissime, anzi promise di raccoglierne nell'anno venturo, quando sarebbe colà asceso per tagliare il fieno.

(3) I fossili componenti la presente lista furono studiati dai signori Professori Eugenio Sismonda, e Luigi Bellardi; una parte di essi è stata presentata al Beaumont, e da questi al sig. Bayle, il quale confermò il giudizio dei sunnominati Paleontologi. V. *Bulletin de la Soc. Géol. de France. Deuxième série. Tom. 5. pag. 410.*

Ammonites Thouarsensis; var.
—— margaritatus; D'Orb.
—— cornucopiae?; Young.
—— annulatus?; Sow.
—— Bechei; Sow.
—— jurensis?; Zieten.
Pholadomia liasina; Sow.
Avicula inaequivalvis; Sow.
—— costata; Sow.
Lima decorata; Munster.
—— inaequistriata; Munst.?
—— punctata? Desh.
—— Sp. n.
—— Sp. n.
Cardinia concinna; Agas.
—— an cyth. latiplexa; Munst.?
Terebratula inaequivalvis; Sow.
—— variabilis; Schlot.
Arca .....
Pecten ..... *(individui liscii, indeterminabili).*
—— ... . *(individui striati, indeterminabili).*
—— .....
Belemnites .....
Nautilus .....
Melania .....
Trochus .....
Pleurotomaria Nerei? Munst.
Turbo callosus; Desh.
—— .....
Spirifer .....
Inoceramus *aff. all'* Inoc. pernoides; Goldf.
Lucina .....
Astarte Sp. n.
—— .....
—— ?
—— ?
Myoconcha .....

Havvi nelle Alpi moltissimo gesso stato creduto per molto tempo parte del terreno primitivo. Brochant concepì a tal riguardo gravi dubbi, che palesa nella sua interessantissima Memoria sulla Tarantasia; ma non prese su sè il decidere la questione, che per altro sarebbe stata facilmente risolta, qualora si fosse posto mente come il gesso sii collegato al calcare; s'insinua in esso, oppure vi è contro applicato a guisa di sterminati piastroni scistosi. Dov'è intercalato nel calcare, la stratificazione di questo è alquanto disordinata come vi si fosse spinto per entro a viva forza, lo che dà motivo a credere, che un simile dissesto sia la conseguenza di una lenta e progressiva idratazione dell'anidrite, al cui stato fu per certo recato il calcare dai vapori solforici emanati dalle viscere terrestri; e difatti ogni qual volta si discende a discreta profondità si trova l'anidrite, e non il gesso; così avviene alla miniera di Pesey nella Tarantasia; a quella di salmare a Bex in Isvizzera; al Monte-Cenisio, ecc. ecc. Il gesso è bianco di neve con struttura cristallina; talvolta però è bigio, od anche giallo di ruggine. A luogo a luogo rinserra straticelli nericci, in cui è facile il riconoscere la sostanza alterata degli scisti frammisti al calcare, di cui il gesso è parte integrante. Racchiude cristallini di quarzo, e arnioni di calcare saccaroide, quelli pel solito in prossimità della sostanza nericcia, questi nelle parti più recondite della massa. Ora non saprei non vedere in questi fatti isolati una prova parlante dell'origine assegnata al gesso alpino.

Dopo quanto veniamo di narrare nessuno vi sarà, il quale dubiti sull'epoca assegnata alle roccie scistose, ed alla gran massa calcare soprapposte ai conglomerati residenti nelle nostre Alpi sulle roccie cristalline. Mi si osserverà, che non pongo nel terreno oolitico inferiore, come feci altra volta (1), il calcare di Villet nella Tarantasia, e quello collocato al medesimo orizzonte geologico tanto al N., come al S. di questa località. Ma dopo la scoperta dei fossili fatta al colle *des Encombres*, convengo anch'io col Fournet (2) non potersi conservare quella divisione. Che ciò potesse accadere, noi non eravamo lontani dal crederlo, come puossi facilmente rilevare dalla natura delle ragioni a cui ci eravamo attenuti

(1) V. Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino. Serie 2.ª Tom. III. Memoria sui terreni stratificati delle Alpi, del Prof. Angelo Sismonda.

(2) V. Fournet, *Suite des études sur la Géologie de la partie des Alpes comprise entre le Valais et l'Oisans, dans les Annales des Sciences phys. et nat. de la Société nationale d'Agriculture, etc. de Lyon. 1849.*

nel proporla, e che producemmo a bella posta affinchè ognuno loro prestasse quel grado di fede, che avrebbe creduto potessero meritare. Stando dunque ai documenti ora posseduti il terreno oolitico inferiore deve scomparire dal novero di quelli, ch'entrano a comporre i monti nelle regioni in discorso. Ma mentre cedo all'evidenza, non posso astenermi dal dichiarare, che ne attendo il ristabilimento da ulteriori ricerche. E questa speranza mi è data dalla presenza di fossili oolitici negli strati liassici superiori del colle *des Encombres*, di quello della Maddalena nella valle della Stura, alla Spezia, ecc. ecc. Se col tempo si confermerà il nostro primo concetto, la divisione si fisserà poco più in alto di quel che abbiamo praticato noi, cioè a dire si comincierà a classificare nel terreno oolitico inferiore, il calcare superiore agli strati fossiliferi *des Encombres*, il quale del resto ha un'apparenza tutta sua propria. È in grossi banchi, bianco sporco; non vi sono tra i suoi strati scisti, ed in certi punti mi parve discordante dalla breccia calcare, che vi sta sotto. Con simile distacco si diminuisce la grossezza del terreno liassico, la quale, convien dire, ha nelle Alpi una mole sconosciuta nelle altre contrade. A ciò devono riflettere i Geologi, non essendo cosa da trascurarsi nel formolare il giudizio intorno all'età dei terreni, e sovrattutto nel caso tutt'affatto speciale, in cui si trova quello in questione.

TERRENO ANTRACITOSO SUPERIORE

(RAPPRESENTANTE LE ARGILLE OSFORDIANE INFERIORI).

Anche volendo non si potrebbe confondere il terreno antracitoso superiore coll'antracitoso inferiore, e tanto meno colla gran massa calcare. Si distingue pella natura delle sue roccie, e pella sua costante soprapposizione alla massa calcare (1). Le roccie sono di due sorta: le une detritiche, le altre omogenee. Colle prime annovero le poddinghe, ed i quarziti, colle seconde il calcare scistoso, e gli scisti. Le roccie detritiche

(1) Brochant, nella sua interessantissima Memoria sulla Tarantasia, *Journal des mines*, *Tom.* 23. 1808, così parla alla pag. 359: *Le terrain d'anthracite est ordinairement superposé au terrain calcaire; il est donc au moins certain qu'il s'en est formé beaucoup après les dépôts calcaires; mais les observations suivantes prouvent qu'il s'en est déposé également pendant la formation des calcaires, et en alternative avec eux* .... Qui cita poi l'antracite presso Moutiers, che crede frapposta alla massa calcare. Noi osservammo, che giace in mezzo a roccie identiche a quelle del terreno antracitoso superiore, e siccome non sono intercalate nel calcare, ma semplicemente applicate contr'esso, così noi pensiamo, che siano porzioni di quel terreno nel loro posto naturale

in generale risiedono immediatamente sul calcare, o sul gesso, cioè a dire costituiscono la parte inferiore del terreno; gli scisti, divisibili in ardesie, e psammiti, col calcare ne formano la parte superiore. Molti strati di quarzite sono alquanto talcosi: dove poi il talco, od una sostanza a lui molto affine abbonda piuttosto, si è nella poddinga, e di preferenza in quella con ciottoli di quarzo rossiccio a contatto del gesso. Gli scisti uniti, o semplicemente in contatto a cosiffatti conglomerati sono rossicci, o rossicci macchiati di verde. Essi gradatamente diventano neri, od ardesia ordinaria, fra cui comparisce la psammite di natura, e di aspetto svariati, insieme con calcare scistoso cristallino, e banchi di poddinga e di quarzite, ma l'una, e l'altro dal lato della composizione, e soprattutto dell'aspetto sono alquanto diversi dalle roccie congeneri situate alla parte inferiore del terreno. Da tutto ciò apparisce chiaro, che le roccie di questo gruppo non sono tutte alterate nella stessa guisa. Ora n'è causa la natura loro originale, oppure dipende da che l'azione metamorfosante non sia stata ugualmente intensa, e attiva sull'intiera massa delle roccie? Senza pretendere di sciogliere il quesito farò osservare, che siccome l'alterazione va ad evidenza decrescendo, od almeno cambia dal basso in alto, non sarebbe pertanto tra le cose impossibili, che nella stessa maniera siasi modificata l'azione degli agenti metamorfosanti, qualunque essi sieno stati. Attribuendo una tale virtù alle roccie plutoniche, e ai fluidi emanati con esse, o per esse, è naturale, che le cose stiano come abbiamo narrato, e ciò si comprenderà riflettendo sia alle qualità fisiche delle roccie, voglio dire alla tenue loro capacità a condurre il calorico, e l'elettrico, sia al ristretto spazio a cui dovette limitarsi l'azione dei vapori acidi, fossero ben anche di un acido potente come il solforico.

Il terreno antracitoso inferiore, siccome fu già da noi notato, contiene dell'antracite, ma essa non vi è nè comune, nè in abbondanza. Dove veramente forma depositi di considerevole ricchezza, si è nel terreno di cui ora discorriamo. Si pretese, che vi giaccia a guisa di filoni, e di vene; nè l'una, nè l'altra di queste due maniere di giacimento è la sua propria. L'antracite è in istrati di varia grossezza, i quali seguitano minutamente l'andamento delle roccie, fra cui sono racchiusi. Risiede di preferenza tra le roccie apparentemente meno alterate, le quali, come abbiamo testè indicato, formano la parte superiore del terreno, e di essa parte occupa la porzione, che potrebbesi, entro certi limiti, dire mediana.

Sono sempre in parecchi gli strati di antracite, e tra l'uno e l'altro si ravvisano in alternanza l'ardesia, la psammite ed il calcare; talvolta poi, o meglio a un certo punto della serie, s'aggiungono arenaria e poddinga, diverse però dalle roccie di consimile natura poste alla base del terreno. Fin qui non vi si rinvennero spoglie animali, ma invece abbondano negli scisti argillosi, e psammitici seco lei associati i resti di piante, tra i quali ne furono notati degli identici a quelli degli scisti di Petit-Cœur; però la maggior parte sono di specie proprie a questo terreno, come dice il Brongniart nella nota aggiunta alla Memoria del Beaumont sul colle del Chardonnet (1). Dopo d'allora non mi risulta essersi fatte scoperte nè in Tarantasia, nè in Moriana, nè altrove nelle Alpi contrarie a questa dichiarazione. Non è poi ugualmente vero, che gli strati di Petit-Cœur, e i suoi corrispondenti in altre regioni soprabbondano d'impronte di foglie per rispetto al terreno antracitoso superiore, dove all'incontro si dice, che predominano i fusti, poichè anche in questo terreno si scopersero di poi strati ricchissimi d'impronte di foglie; e tra gli altri luoghi, ciò avvenne nell'ardesia, che s'incontra un'ora sotto il colle della Croce, salendo da S. Michele nella Moriana al colle *des Encombres*. Ivi siffatta ardesia, in certa qual maniera, lega gli scisti rossicci, e la poddinga (2) giacenti sulla massa calcare gessosa, ai depositi arenacei

(1) V. Annales des Sciences naturelles, Tom. 15. pag. 353.

(2) Studer stampò nel Giornale *Neues Iahrbuch für Mineralogie, Geologie und Petrefaktenkund von Bronn und Leonhard*, una lettera nella quale dà il ragguaglio della escursione fatta di conserva tra noi due nell'autunno 1850 pei monti della valle d'Aosta, e della Savoia coll'intendimento di studiarvi i terreni antracitosi. Con grande mia soddisfazione vi leggo essere questo distintissimo Geologo perfettamente d'accordo con me su tutto ciò che risguarda l'ordinamento delle roccie, ma sul punto riflettente la loro età, egli mi pare inclinare a far discendere le Belemniti nel terreno carbonifero, mentre io faccio risalire le impronte de' vegetali del periodo carbonifero al liasse. In quanto alla coesistenza nel medesimo strato di Belemniti, e impronte di Fuchi, osservata da me, e dai signori Professori Canonico Chamousset e Valet, nei monti presso Borgo d'Oisans nel Delfinato, egli non giudica il fatto di natura a risolvere la questione sollevata a proposito degli scisti di Petit-Cœur, sulla contemporaneità dei fossili vegetali e animali, e ciò perchè nella Tarantasia sono impronte di piante terrestri; nel Delfinato invece trattasi di piante marine. A questo riguardo ci corre debito di far osservare, che a Petit-Cœur esistono pur anche impronte di Fuchi. Ora noi non pretendiamo che sieno le medesime specie del Delfinato, ma per quanto permette di conoscere il loro mediocre stato di conservazione, a noi pare che se non sono specie identiche, sono almeno tra loro molto affini.

Nella stessa lettera lo Studer chiama Verrucano la poddinga soprapposta alla gran massa calcare-gessosa del liasse superiore. Ora il nome di Verrucano è stato introdotto nella nomenclatura delle roccie dal Savi per designare il conglomerato quarzoso della montagna, la Verruca, compresa nella catena delle alpi Apuane. Come nome di roccia non so vedere il motivo per cui si

psammitici con grossi strati d'antracite, che completano il terreno antracitoso superiore della contrada.

Il terreno antracitoso superiore è sviluppatissimo nella Savoia, tenendosi però costantemente alla parte orientale della catena protogino-primitiva; si estende nel Vallese, e nella Francia, ove insieme col calcare e cogli scisti liassici veste una porzione del massiccio plutonico-primitivo del Delfinato (1).

Noi lo consideriamo come il corrispondente dell'argilla osfordiana. Ci siamo appresi a questa determinazione stante la natura particolare delle sue roccie, e la sua giacitura in discordanza col calcare su cui poggia direttamente; calcare, che per essere soprapposto agli strati con fossili liassici superiori, uniti a qualcuno del terreno oolitico, ci venne il dubbio, come dicemmo poco sopra, che possa appartenere a quest'ultimo terreno. Il terreno oolitico inferiore, come pure le marne osfordiane scarseggiano dalla parte occidentale della catena plutonico-primitiva, ma ivi domina il calcare osfordiano superiore (2), il quale manca su gran parte del pendìo orientale di essa catena. Una tal cosa è chiarita dalla rottura ivi esistente nel verso di

---

abbia a preferire a conglomerato, o poddinga, nomi antichi, di significato preciso, ed universalmente adottati: se poi con esso s'intese significare un terreno particolare, e dagli altri distinto, come io ritengo sia stato il divisamento del Savi, in questo caso non conviene applicarlo al conglomerato del colle *des Encombres*, il quale occupa un orizzonte geologico superiore a quello, ove è posto il conglomerato della Verruca. È bensì vero che il nome di verrucano fu adoperato da alcuni Geologi italiani per indicare roccie detritiche alterate, senza distinzione del terreno di cui fanno parte, dimodochè può dirsi abbia questo nome perduto il primiero suo senso, ed indichi semplicemente una roccia detritica alterata; ma allora ritorno alla mia prima osservazione, che non occorre creare un nome per una roccia di già nominata. Queste mie riflessioni hanno infine per iscopo di avvertire che nel caso presente il verrucano dello Studer, non è il verrucano del Savi, il quale, da quanto dice il dotto Autore alle pag. 46 e 76 della prima parte dell'interessantissima sua Memoria, *su i terreni stratificati dipendenti o annessi alle masse serpentinose della Toscana*, *Pisa* 1837, e alla pag. 12 degli *studii geologici sulla Toscana*, *Pisa* 1833; è inferiore al liasse appenninico, ed in conseguenza corrisponderebbe ai conglomerati alpini, da noi chiamati infraliassici.

(1) V. Dufrenoy e Beaumont *Mémoires pour servir à une description géologique de la France*, *Tom. 2. pag. 339*, e la Memoria di quest'ultimo sul colle *du Chardonnet*, *Annales des Sciences naturelles*, *Tom. 15*, ove alla pagina 373 dice: « Le grès du col du Chardonnet appartient ainsi « que les anthracites des environs de Briançon à la partie supérieure du grand système do schistes « argilo-calcaires, et de grès à anthracite, dont les couches que j'ai décrites à Petit-Cœur forment « les premières assises: aussi remarque-t-on une différence notable entre les empreintes végétales « observées dans ces deux positions, etc. etc. ».

(2) V. *Bulletin de la Société Géologique de France, deuxième Série, Tom. I. Réunion extraordinaire à Chambéry*, e la Tav. XI dello stesso Tomo.

essa catena con spostamento ineguale degli strati dalle due sue bande (*faille*).

Speriamo vedere la nostra classificazione dei terreni alpini approvata dal BEAUMONT, come fu dal FOURNET colle lievi modificazioni da noi avvertite (1), le quali s'aggirano soprattutto sulle roccie da noi chiamate *infraliassiche*, e come fu recentemente dal MURCHISON, dopo avere fatto un viaggio nelle Alpi (2).

TERRENI NELLE ALPI ACQUAPENDENTI NELLA VALLATA DEL PO.

Se difficile cosa è il distinguere i terreni nel pendìo occidentale delle Alpi, difficilissima diviene nel pendìo opposto, ove le roccie sono profondamente metamorfosate, e la stratificazione piuttosto disordinata. Per buona fortuna del Geologo vi sono poddinghe, e breccie, le quali fissano alcuni orizzonti geologici, che servono come d'addentellato per unire insieme i terreni delle due parti della catena, supplendo così ai mezzi, che forniscono i fossili per arrivare a una tale conoscenza. Qualora con ulteriori ricerche se ne scoprisse, io ho piena fiducia, che anzichè smentire, sanzionerebbero i risultamenti ottenuti col semplice studio comparativo delle roccie, fatta la debita parte al loro stato di metamorfismo; si rinnoverebbe insomma ciò, che avvenne colla scoperta dei fossili al colle *des Encombres*, i quali comprovarono la classificazione, che si era fatta di quel calcare parecchi anni prima, prendendo consiglio dalla sua giacitura tanto assoluta, che relativa. Posta la proposizione a questa maniera, assume il carattere di un problema tutt' affatto pratico contro cui non credo valevoli le obbiezioni fondate meramente su considerazioni teoriche. Quindi io prego i Geologi ad esaminare accuratamente i monti a cui

---

(1) V. FOURNET *Suite des études sur la Géologie de la partie des Alpes comprises entre le Valais et l'Oisans. Mémoire lu à la Société nationale d'Agriculture, d'Histoire naturelle, etc. dans la séance du 9 mars 1849.*

E la nota del medesimo, che ha per titolo: *Note sur quelques résultats d'une excursion dans les Alpes faite en août et septembre 1849, lue à la Société susdite dans la séance du 19 avril 1850.*

(2) V. MURCHISON On the Geological structure of the Alps Apenoines and Carpathians. The Quarterly Journal of the Geological Society of London. Proceedings of, etc. december 1848.

accenno, prima di condannare le mie conclusioni, perchè ho speranza di vederle da essi accettate, come si accettarono quelle del Beaumont sul terreno di Petit-Cœur, dopo che si fece precedere ai semplici ragionamenti lo studio di quelle roccie. Se poi si conoscerà ch' io sia incorso in errore, mi si perdoni l'equivoco in grazia dell'intenzione, la quale muove dal desiderio di dilucidare un punto essenziale della geologia patria.

TERRENO CRISTALLINO.

Avendo già parlato dello gneis primitivo, e del metamorfosato rammenterò qui in complesso intorno ai medesimi alcune poche cose, le quali mi apriranno la via a parlare dei terreni, che vi sono soprapposti.

I due gneis, primitivo e metamorfosato, costituiscono una serie di piccoli monti lunghesso la catena alpina, circostante all'ubertosa vallata del Po, attraverso i quali tratto tratto sorgono roccie plutoniche come serpentina, ofiolite, eufotite, sienite, diorite, granito, protogina, porfido quarzifero, melafire, ecc. Secondo il mio modo di vedere ad esse si deve la maggiore alterazione delle roccie da questa parte delle Alpi, e vi si deve ancora la rapidità del declivio della catena medesima.

Si distinguono le due sorta di gneis pella struttura, la quale è cristallina nel così detto primitivo, e grano-cristallina nel metamorfosato. Dove sono riunite, la distinzione resta facilitata dalla giacitura, che suole essere tra esse due discordante.

Ho indicati alcuni luoghi in cui si possono vedere le due roccie denudate. La Carta unita a questa Memoria ne dimostra l'estensione con tutta l'esattezza, cui ragionevolmente si può pretendere in un lavoro di simile genere condotto da un solo individuo in regioni come le Alpi, dove le osservazioni sono di difficilissima esecuzione per cause attenenti alla topografia del suolo.

ROCCIE INFRALIASSICHE.

Lo gneis metamorfosato si risolve gradatamente nel quarzite or puro, or micaceo, ed ora felspatico. Ma dove sorge la serpentina difficilmente s'incontra una qualunque delle nominate roccie, le quali sono sostituite da una serie di roccie talcose, le une ricche di felspato, le altre invece di quarzo granoso. Queste ultime io le ritengo quarziti modificati in maniera particolare per via della prossimità della serpentina, mentre le prime credo doverle ascrivere alla categoria dello gneis, senza poter dichiarare se nascano dallo gneis primitivo, ovvero dal metamorfosato. Siccome il quarzite talcoso non alterna col calcare, il quale comincia a comparire molto più superiormente nella serie delle roccie alpine, credo pertanto di appigliarmi al buon partito considerandolo allo stesso orizzonte geologico delle roccie detritiche infraliassiche, dove non è a mia conoscenza che si trovi il calcare. Di questo quarzite ne esiste nella valle della Stura di Lanzo in contatto della serpentina; ne esiste in quella della Dora Riparia separato dalla serpentina, mediante lo steascisto porfiroide, che deve essere gneis alterato (V. Tav. 2.ª Fig. 1.ª); ne esiste del micaceo semplicemente sullo gneis primitivo presso Barge, ove forma il monte Bracco, e ne esiste alla base delle Alpi marittime, sul quale sono accumulati terreni della formazione giurassica, come diremo in seguito.

Noi citiamo solamente le principali località ove havvi quarzite di questo periodo, perchè il nostro scopo è di dimostrare che i medesimi terreni esistono sui due opposti pendii delle Alpi, argomento abbastanza ricco d'interesse perchè sia debito di chi lo tratta di escludere ogni digressione, che non sia a lui intimamente legata.

TERRENO ANTRACITOSO INFERIORE

(LIASSE).

S' ingannerebbe grandemente chi dopo avere percorsa l'Alta Savoia (1) passasse in Piemonte colla fiducia di trovarvi le medesime roccie; da

(1) Intendo per Alta Savoia la parte di quel Ducato compresa tra la catena protogino-primitiva, e quella le cui acque discendono per metà in Piemonte.

qualunque parte vi arrivi, il disinganno avrà luogo non appena toccherà il limite del suolo, le cui acque colano nel Po, perchè lungo quella linea all'incirca, le roccie assumono un nuovo aspetto, e molte cambiano di natura. Il Geologo tiene conto di queste mutazioni, non per discernere i terreni, che anzi in tal caso le trascura, ma come effetti svariati della metamorfosi. Dunque a malgrado delle nuove roccie, che si avrà sott'occhio, si deve rimaner persuaso, che si cammina di continuo sui medesimi terreni lasciati poco prima. Di ciò se ne riceverà pronta convinzione, purchè si voglia procedere nelle osservazioni con metodo analitico, che si voglia sindacare l'orizzonte geologico delle nuove roccie, e confrontarlo con quello delle roccie rimaste indietro, e passare poi da questo genere di osservazioni a indagare se col metamorfismo le roccie della Savoia potrebbero divenire identiche a quelle del Piemonte. Pochi sono i casi in cui non si riesca a conchiudere per il sì, e le eccezioni entrano anch'esse nella via delle cose ordinarie, da che si ammette la probabilità, che le roccie plutoniche abbiano in alcuni casi ceduto alcuni dei loro principii alle stratificate fra cui uscirono.

Sopra i quarziti semplici, o eterogenei per aggiunta di talco, di felspato, di mica, ecc., sopra insomma i quarziti risguardati coevi alle roccie detritiche infraliassiche della Savoia, non è raro il caso di trovarvi uno scisto argilloso più o meno dolce al tatto; di colore tra il nero, e il bruno; di lucentezza più o meno brillante, e talvolta anche bruno-appannato. Tale scisto è in sottili strati intercalati nel quarzite in alternanza con calcare cristallino scistoso. Spesso vi si aggiunge la grafite in straticelli di grossezza variabile. Così succede al monte Ollen, ed in quelli presso i seguenti paesi: Antrona; Crevacuore; Coggiola (Biella); Verrayes (Aosta); Giaveno; Pinerolo; Fenestrelle; Cavour; Verzuolo; Villar S. Costanzo (Droncro); Vinadio; ecc. ecc.

Riflettendo alla natura della grafite si comprende quanta luce apporti la sua presenza intorno all'epoca di quelle roccie, imperocchè differendo essa dall'antracite nella sola struttura, non può a meno che ammettersi come solenne attestazione in favore dell'assimilazione, che noi facciamo di queste roccie colle antracitose della Savoia. Fin qui non ci consta, che siansi con essa rinvenuti di que' fossili che sono associati all'antracite nella Savoia, nè altri; ma ciò non c' induce a mutare d'avviso, perchè acconsentiamo, che sotto la potenza dell'agente, che produsse così profondi cambiamenti nelle roccie, che ridusse le piante allo stato di grafite, avesse per necessità da scomparire ogni traccia di organizzazione.

La classificazione di queste roccie nel terreno antracitoso inferiore è lontana dall'essere giustificata come noi vorremmo. Si scorge però, che esiste una grande analogia con quelle di tal periodo della Savoia. La migliore ragione sta nella loro giacitura, e questa si apprenderà vie meglio con quanto narreremo nei seguenti capitoli.

CALCARE

(LIASSE SUPERIORE).

Sulle roccie, di cui si è parlato nel precedente capitolo, è accumulata una potente massa di calcare cristallino in istrati di mediocre grossezza verso la base, e in banchi di mole ragguardevole alla parte superiore; a luogo a luogo racchiude breccia della stessa natura, e scisti quarzo-talcosi di vario genere, come si osserva nella Tarantasia, e altrove nelle Alpi della Savoia, dove l'orizzonte geologico di codeste roccie è fissato in maniera a non lasciare più dubbi. Rammento il fatto, perchè mette in evidenza l'identità da noi sostenuta tra le roccie delle due contrade.

Il calcare si estende tutt'al lungo della catena con differenti inclinazioni, e talvolta anche verticale. Su più punti è trasmutato in gesso, od in dolomite. Anche per questo rispetto rassomiglia a quello della Savoia, colla differenza forse, che qui predomina la dolomite, mentre colà si è il gesso. Ognuna di queste roccie ha la sua regione in codesti monti; puossi in generale asserire, che il gesso si tiene verso l'origine delle valli, mentre la dolomite risiede di preferenza ne' monti prossimi allo sbocco delle medesime, cioè a dire nelle regioni, che per la natura della roccia plutonica che vi signoreggia, chiameremo serpentinose. Difatto il gesso nelle Alpi meridionali è confinato ne' monti dei contorni di Cormajeur; di Cogne; di Oulx (Dora Riparia); di Bardonèche; dell'Argentera; di Acceglio; ecc. ecc.

Poichè la dolomite e il gesso entrano per così gran parte a costituire le Alpi nostre, trovo molto a proposito il dire una parola sulla loro origine. Distinguo in esse due sorta di dolomite. Una, a mio avviso, è un calcare dolomizzato mediante la fissazione dei vapori magnesiaci ascesi, come pensa il Debuch, dalle viscere terrestri. Di questa natura è quella

in masse con fissure scorrenti senza indizio di regolarità; ma quando è a strati regolari alternanti con calcare puro, o con roccie di altra natura, nel qual caso difficilmente i due carbonati sono nelle debite quantità per costituire un doppio sale a proporzioni fisse, allora ritengo, che sia un calcare magnesiaco sedimentoso, cristallizzato in forza degli agenti metamorfosanti. Ho emesso, e sviluppato quest' opinione in parecchie mie Memorie; l'ho difesa alla Sezione di Geologia del Congresso scientifico tenutosi in Torino nel 1840 (1). In seguito continuai ad occuparmi di questo interessante argomento, ed ebbi sempre più a convincermi, che senza le due opinioni male si serve ai fatti, che si presentano nelle nostre Alpi, ed anche negli Apennini. Riguardo al gesso rimango sempre nell'idea, che sia calcare trasmutato dai vapori solforici e solforosi emanati insieme colle roccie plutoniche, come già dissi più sopra

Ora havvi un'altra questione, ed è quella che si aggira intorno al tempo in cui si compirono questi grandi avvenimenti. Debuch assegna pella dolomite l'epoca dell'apparizione del melafire (2). La cosa sta benissimo pella contrada, ove questo grande Geologo osservò i fatti da cui tolse quella sua opinione. Ma nelle Alpi nostre, mentre siamo pronti a concedere, che vi sia dolomite di quel tempo, crediamo poi anche, che ve ne sia della più antica, crediamo, che vi esista dolomite, e calcare magnesifero sedimentoso riferibili al sollevamento della serpentina, che fu pure l'epoca la più propizia alla formazione del gesso, le quali cose deduco dall' essere le suaccennate roccie nelle Alpi compagne indivisibili della serpentina. Secondo certi Geologi il fenomeno sarebbesi compito alla fine del periodo miocene; ciò suppone, che la serpentina sia a quel giro solamente comparsa alla superficie terrestre, la qual cosa è erronea, stantechè i sedimenti di quel tempo, anzi quelli del periodo nummulitico tanto nella collina di Torino, come in quelle della valle

(1) V. Atti della seconda riunione degli Scienziati italiani tenuta in Torino nel 1840, pag. 82.

(2) Fournet non segue l'idea del Debuch sulla genesi della dolomite. Secondo lui sarebbe un calcare sedimentoso magnesifero metamorfosato. Noi abbiamo emesso, e professiamo tuttora questa opinione, senza però negare credenza a quella del Geologo Prussiano, perchè riconobbi casi in cui essa meglio d'ogni altra si adatta ai fatti, e ne dà la ragione Lo stesso distintissimo Geologo pretende che vi esista melafire metamorfo. Noi non siamo in istato di prendere parte a questa interessante questione; faremo solamente osservare, che il melafire di Graglia, del Favero nel Biellese, e di altrove nel nostro paese appartiene alla categoria delle roccie di eiezione, nella quale del resto lo stesso Fournet prosegue a lasciare certi melafiri.

della Bormida ne contengono tra i loro componenti sotto forma di massi, ciottoli e ghiaia (1).

Non è solo da oggi, ch'io professi l'opinione, che sui due pendii alpini esistano i medesimi terreni stratificati. Ciò ripetei in tutte le mie Memorie, ora predicando l'identità di giacitura delle roccie nelle due contrade, ora insistendo sull'identità, od analogia grandissima che vi ha nella loro composizione. Ma perchè il mio concetto divenisse un fatto dimostrato, richiedevansi fossili. Ora questi si hanno nelle Terebratule scoperte al colle della Maddalena sopra l'Argentera registrate alla pagina 289 della presente Memoria, e in quelli trovati al colle *des Encombres*, di cui si diede la lista alle pagine 290 e 291. Essi sanzionano l'unione delle masse calcaree che gli contengono, e di più provano essere il posto ad esse assegnato nella classificazione veramente quello, che loro compete.

TERRENO ANTRACITOSO SUPERIORE

(ARGILLE OSFORDIANE INFERIORI).

L'ordine seguito in questa Memoria mi porta ora a parlare del terreno antracitoso superiore, il quale, come ho già dichiarato, è da me creduto la parte inferiore del terreno osfordiano. Abbiamo avvertito le difficoltà per distinguere nei monti della Savoia taluni dei conglomerati di questo periodo, da altri maggiormente antichi; ma esse sono più grandi ancora nelle Alpi abbassate nella vallata del Po. Prima di esporre il risultamento delle mie indagini, giudico conveniente avvertire, che nella mia Memoria portante per titolo *Notizie e schiarimenti sulla costituzione delle Alpi Piemontesi* (2), parlo a lungo delle roccie detritiche di questo

---

(1) Ricerche fatte sul finire del mese di agosto dell'ora scorso anno 1851 mi convinsero che le colline nelle valli delle due Bormide, state fin qui credute composte di sedimenti del periodo miocene, appartengono in cambio al nummulitico. A questo stesso periodo si dovrà ascrivere una parte degli strati della collina di Torino ora risguardata miocena. Mi limito a questo semplice cenno, giacchè mi propongo di dare su ciò un lavoro particolarizzato.

(2) Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino, Serie II. Tom. IX.

tempo, e correggo un errore occorso sulla loro classificazione nella Memoria anteriore sulle *Alpi marittime e sugli Apennini Liguri* (1), dove dico, che i conglomerati, e le altre roccie detritiche della valle della Roja, a malgrado la loro giacitura sotto il calcare, vogliono tuttavia essere collocate coi conglomerati osfordiani, ripetendo quella giacitura da una particolare incurvatura degli strati. L'errore sta nell'aver supposto quella curvatura, a cui fui forzato ricorrere, onde render ragione del come un calcare, che credeva dell'oolite inferiore, soprassedesse ai conglomerati dichiarati dell'*Oxford-Clay*. Corressi il trascorso errore, palesando come con nuove osservazioni mi fossi accertato, che l'ordine originale di soprapposizione delle due sorta di roccie fosse quel medesimo, che si vedeva. Mentre avvertiva lo sbaglio, cadeva in un altro. Univa quel calcare, insieme con quello con fossili liassici (2) delle valli della Vesubia, della Tinea, del Varo, ecc. Pertanto le roccie detritiche, che vi soggiacciono pel fatto di questa unione venivano parificate alle roccie congeneri infraliassiche della Savoia, e delle vicine summentovate valli. Quando invece i conglomerati sono allo stesso orizzonte geologico di quelli chiamati nelle Alpi a rappresentare il terreno dell'*Oxford-Clay*, ed il calcare, che vi sta immediatamente sopra, raffigura in conseguenza i depositi giurassici avvenuti in seguito a quel terreno. A questa guisa stanno le cose nei monti attorno Tenda. Presso Fontan poi s' incontra un calcare, alquanto diverso da quello a cui accenniamo, il quale ci parve inferiore alle roccie detritiche per cui rappresenterebbe il liasse superiore sviluppatissimo ne' monti della Vesubia, della Tinea, del Varo, ove risiede su conglomerati rossicci probabilmente connessi coi conglomerati triassici della vicina Francia, la qual congettura mi fu suggerita dall'aver veduto in qualche parte di quelle contrade, tra essi e il calcare liassico, scisti e calcare con fossili, che mi parvero del Muskelchalko?.

Al periodo osfordiano si devono eziandio ascrivere i conglomerati con quarzite, e varie maniere di scisti, che dall'origine circa della valle della Vraita passano in quella della Maira: che ricompariscono verso lo sbocco della valle della Stura, e che da qui entrano, e si estendono, acquistando sempre maggiore potenza o grossezza, nei monti delle valli di Pesio.

---

(1) V. Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino, Serie II. Tom. IV.

(2) V. Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino, Serie II. Tom. IX. pag. 103, 104, 105, ecc.

dell' Ellero, del Tanaro, ecc. ecc. (1). Riposano sul calcare cristallino, il quale, unito alla breccia della medesima natura, a scisti e al quarzite talcoso facilmente scomponibile, costituisce una gran parte dei primi piccoli monti, che a guisa di contrafforte corrono lungo la catena alpina che attornia la pianura del Piemonte. Non rinvenni mai in esso vestigie organiche, lo che non mi trattiene dal dire, che faccia parte del liasse, perchè vi riconobbi la stessa giacitura della gran massa calcare di questo tempo, ed inoltre ritiene moltissima analogia col calcare liassico del colle della Maddalena sopra l'Argentera. I conglomerati coperti spesso di calcare meno antico passano in Francia, e vanno raggiungere quelli della valle dell'Ubay, i quali si uniscono poi ai conglomerati, e alle altre roccie detritiche meno alterate del Briansonese; e questi infine sono congiunti a quelli della Savoia, la cui positura sopra il calcare con fossili del liasse non è più in oggi contestata da alcun Geologo.

Il Pareto nella interessante sua descrizione della Liguria (2) colloca i conglomerati delle Alpi marittime al livello di quelli del Varo, ecc., che con ragione pone sotto il liasse. Il lavoro di così distinto Geologo ci diede occasione a fare nuove indagini, le quali non ci consigliarono ad abbandonare la nostra opinione. Io credo di dover attribuire il disaccordo, che vi ha tra il Pareto e me, alla differenza del nostro giudizio su una parte delle roccie delle Alpi marittime, pretendendole egli primitive, ed io in cambio sedimenti metamorfosati dello stesso periodo dei conglomerati. È bensì vero, che ritengono molta analogia collo gneis, ma in definitiva ne differiscono, perchè in luogo della mica havvi una sostanza consimile al talco, fibrosa, comune a pressochè tutti i sedimenti metamorfosati di quelle contrade: il quarzo è granoso, e per mezzo i grani vi sono ciottolini vetrosi con debole tinta rosea sul fare di quella del quarzo, di certe varietà della poddinga; ma molto più significante di tutto ciò si è la residenza fra questa specie di gneis di banchi del conglomerato quarzoso. Simile associazione l'osservai dappertutto, dove le roccie di questo periodo sono profondamente metamorfosate: così l'incontrai nella valle dell' Ubay in Francia, a Bellino nella valle della Vraita, a Unies

(1) V. Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino, Serie II. Tom. IX.

(2) V. Descrizione di Genova e del Genovesato, distribuita ai Membri del Congresso scientifico tenutosi in Genova nel 1846.

in quella della Maira, nelle Alpi marittime, ecc. ecc. Dopo ciò non può più sostenersi l'opinione, che quello gneis appartenga al terreno primitivo, ed in conseguenza nemmeno la classificazione, che fa il PARETO di quelle roccie.

Viaggiando per quelle contrade non bisogna attendersi di vedere costantemente uniti il calcare, e i conglomerati, nè di vedere sempre questi soprassedere a quello, perchè vi sono tratti di considerevole estensione, dove l'una, o l'altra solamente delle due roccie è visibile, come vi sono tratti, dove il calcare sovrasta a' conglomerati di questo periodo. Noi abbiamo avvertiti questi giacimenti nella nostra Memoria sulla costituzione delle Alpi (1), ed abbiamo a quell'occasione asserito, che consideravamo il calcare superiore ai conglomerati sincrono ai sedimenti posteriori all'oolite osfordiano, che chiudono l'epoca giurassica.

Mentre insisto perchè si mantengano nel terreno antracitoso superiore i conglomerati della parte centrale delle Alpi marittime, non intendo escludere dalla loro composizione roccie detritiche di tempi maggiormente remoti, perchè, a mio avviso, il quarzite micaceo, di cui è costituita gran parte del monte Bracco presso Barge, e quello, che unito al calcare forma le falde delle Alpi marittime, sarebbero coevi, come dissi alla pag. 299, ai conglomerati infraliassici di oltre Alpi; questa classificazione manca dell'appoggio essenziale, manca di quella severa conferma, che sola gli può venire dalle spoglie organiche; dubitiamo grandemente, che sia per riceverla mai, perchè qualora abbiano esistito, lo stato delle roccie non lascia sperare, che se ne siano conservate le traccie. Ma se mai contro ogni nostra aspettazione se ne scoprissero, abbiamo fiducia, che si verificherà di nuovo l'esempio del colle *des Encombres*, dove i fossili sanzionarono le congetture nate esaminando solamente la natura, e la giacitura delle roccie.

Il terreno antracitoso superiore nelle Alpi guardanti la vallata del Po è confinato verso la cresta discendente immediatamente nella Savoia. Non intendo, che si abbia a tenere rigorosa la presente limitazione, perchè qua e là fuora di quella linea vi sono tratti considerevoli con roccie colte da profonda metamorfosi, le quali, pel posto che occupano, e per la natura di quelle a cui sono associate, vogliono essere tenute del periodo

(1) Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino, Serie II. Tom. IX.

in discorso. Abbiamo avvertito come sia ampiamente svolto nelle Alpi marittime, e come di là s'inoltri in quelle più presso al Montecenisio. Prosegue nella giogaia al N. di esso monte, ove pare si scosti davantaggio dall'estremo ciglione della catena principale. Così nella valle d'Aosta mentre corona le vette attorno la Thuile, e pareechie di quelle della catena alla diritta della valle dell'*Allée Blanche*, si ritrova poi alla cima del monte detto *Bec de nona* posto al S. della città d'Aosta, ove è rappresentato da pareechie varietà di quarzite. Le riferiseo a questo terreno, e non ad altro perchè giace evidentemente sul calcare cristallino, secondo me, raffigurante il liasse superiore, come si accerta salendo dalla città d'Aosta alla summominata montagna. Alla punta di essa il quarzite è puro, ma nelle regioni inferiori cambia tratto tratto di natura per l'unione di sostanze eterogenee, quindi ora è micaceo, ora felspatico, e ora granatico. Presso il lago sopra il vallone detto di *Comboè* spunta a fior di terra una roccia ricchissima di amfibolo attinoto; essa s'insinua tra i quarziti in modo tale da far credere che sia causa del dissesto dei loro strati. Le quali cose ritengono grandissima analogia con quello, che osservò il Beaumont al colle *du Chardonet* (1). Un fatto della stessa natura attira l'attenzione di chi discende dal piceolo S. Bernardo alla Thuile, essendo a un certo punto di quella via il quarzite cambiato in una roccia taleo-amfibolica. Ivi rinvenni pezzi angolati di serpentina che vogliono aversi qual prova dell'esistenza di questa roccia in quei contorni, eiocchè si deve pure argomentare dalla natura delle alterazioni del quarzite.

Nella catena al N. di quella ove si alza la punta detta *Bec de nona*, il quarzite varia d'aspetto da uno strato all'altro, e secondo le roccie, che gli sono in prossimità. Dalla valle del Buttier, passando in quella di S. Barthélemy pel colle *Montagnaia*, nel tragitto si ha occasione di vedere avverarsi quanto veniamo di dire, imperocchè entrando nella prima di esse valli s'incontra il calcare dolomizzato, che va nascondersi sotto il quarzite felspatico piegato a guisa di mezza-luna presso Valpellina. Oltrepassato il villaggio si raggiunge un nuovo sistema di roccie. I monti sono composti di sienito stratificata tratto tratto attraversata da grossissimi filoni di granito, a diritta e a manca dei quali ne portano di quelli meno grossi, e da questi si staccano vene, in guisa che risalendo quella valle

(1) V. *Annales des sciences naturelles*, Tom. 15. pag. 368 et suivantes.

ora si ha sott'occhio il granito, ora la sienite, e poi di nuovo il granito, e poi ancora la sienite, la quale talvolta contiene mica, ed arriva, che la roccia per l'abbondanza di questa sostanza, e la sparizione del felspato si trova convertita in micascisto anfibolico. Avverto questi particolari perchè meglio emerga, che si tratta di sienite metamorfosata inferiore alla gran massa calcare, posciachè in quella stessa valle, sotto e sopra Biona vi sono lunghi e grossi massi ellittici di cotesta sostanza cristallina applicati contro la roccia sienitica. Salendo al colle di *Montagnaia* il calcare si mostra su più ampia estensione, ed ha su di sè il quarzite ora in grossi banchi, ed ora scistoso ricco di talco. Presso S. Barthélemy il quarzite è cambiato nello steascisto (scisto verde di Studer), ed il sottostante calcare diviene magnesiaco, ma là vicino sorge in grande copia la serpentina a rendere ragione di questa sorta di metamorfismo.

Alla maniera con cui ho parlato del terreno antracitoso superiore si potrebbe credere, che sia unicamente costituito di roccie detritiche, poddinghe e quarzite; come dalla descrizione che feci della gran massa calcare, si potrebbe similmente credere, che non racchiuda in sè roccia eterogenea. Doveva attenermi a citare le roccie principali di ciascun gruppo, e così feci, ma il fatto è, che con esse ne stanno congiunte delle altre. Col quarzite e colla poddinga si trova calcare scistoso, e scisti metamorfosati; e col calcare scisti di varia specie, insomma a parte lo stato di metamorfismo, altrimenti le cose da questa parte delle Alpi per quello che risguarda i sedimenti giurassici stanno generalmente come nella Savoia.

CALCARE DEGLI ULTIMI TEMPI DELL' EPOCA GIURASSICA

(*rappresentante gli strati del calcare di Portland, le argille di Kimmerigde, ecc.*).

Avvertimmo, che i conglomerati osfordiani nell'Alta Savoia, ossia nel tratto tra la catena primitiva che attraversa quel paese, e quella, che lo separa immediatamente dal Piemonte, avvertimmo, dico, che sono scoperti dei sedimenti ulteriormente formatisi in quella medesima epoca giurassica, salvo qualche ristrettissima regione posta in prossimità dell'estremo ciglione della seconda delle due sovra nominate catene.

Non è la stessa cosa nelle Alpi acquapendenti verso la pianura del Piemonte, perchè quivi sovente sui sedimenti rappresentanti il periodo osfordiano giace una grossa massa calcare associata a scisti. Dove il fatto si mostra su ampia scala e distinto, si è nelle Alpi Cozie, nelle Alpi marittime e negli Apennini. Nelle Alpi marittime le roccie di questo tempo si trattengono generalmente verso la vetta de' monti posti all'origine delle valli, da cui la nominata catena è profondamente solcata. La principale roccia è il calcare, il quale cambia da un luogo all'altro di struttura, di colore, e di purezza: dove è laminare, dove granoso, e dove con frattura ceroide; dove è bruno, dove bigio-scuro, e dove bianco sporco; dove è omogeneo, e dove con corpi estranei spesso con apparenza di essere resti organici.

La massa calcare in questione, che corona i monti attorno il colle della Rò, il monte Tabor ed altri monti similmente attenenti alla giogaia ove nasce la Dora Riparia, può dividersi in tre varietà. Al colle della Rò domina il calcare cristallino bigio sporco, i cui strati sono gradatamente assottigliati nel verso del basso in alto. I meno spessi, ossia quelli verso la superficie contengono arnioni allungati di selce, consimile al selce piromaco. Al monte Tabor differisce mineralogicamente da questo per essere bruno-scuro, venato di giallo, e per contenere corpi cilindrici, lunghi, torti, e similmente calcari, i quali somigliano modelli di corpi organici. Tutte e due le varietà di calcare descritte, sono congiunte nei monti all'origine delle valli della Vraita, e della Macra. La varietà nera soggiace alla bigia, la quale quivi non contiene gli arnioni selciosi. I monti a settentrione di Sambuco nella valle della Stura hanno la vetta, e parte del dorso fatto di calcare cristallino, nero venato di giallo, con corpi cilindrici, come quello del monte Tabor. Alla Baricate, in quella medesima valle, havvi il calcare bigio cogli arnioni selciosi. Si ritrova al colle della Mula aperto ne' monti che valica chi, da S. Dalmazzo il Salvatico nella valle della Tinea, si reca all'*Arche* in quella di Barcellonetta; quivi però è granoso, bigio-cenerino, e rinserra un'infinità di cilindretti, e di squamette con piccolissimo foro centrale, che gli addita avanzi di corpi organici. Il gruppo di monti, ove nascono le valli della Vermanagna, del Pesio, dell'Ellero, del Tanaro, della Roia, ecc., è forse il luogo, dove il calcare di questo tempo è maggiormente sviluppato. Un accurato studio delle principali varietà della roccia, del loro ordinamento, come anche della loro giacitura, puossi facilmente fare percorrendo la valle del Pesio, e di

là valicando a Limone in quella di Vermanagna pel colle detto della Piana. Tra S. Bartolomeo e la Certosa, ma più vicino a questo antico convento, che non a quel villaggio, chi risale la valle seguitando la grande strada, trova a sua destra una cascina, e là presso giace un calcare scistoso, bruno-scuro con frattura cerosa, che si direbbe caduto dall'estremo ciglione delle catene laterali, tanto egli giunge inavvertito, ed inaspettato. Da ciò che stiamo per dire si comprenderà, che questa varietà di calcare deve spettare alla parte superiore della massa cui giudichiamo abbia da appartenere. Seguitando la via per fare il passaggio sopra indicato si giunge alla regione detta *Vaccarino*, ove il calcare prende davvero un considerevole sviluppo, e dove la sua soprapposizione alle roccie detritiche si presenta così netta e chiara, che nessuno può rivocarla in dubbio. Gli strati immediatamente posti sulle suddette roccie sono cristallini, e di una piuttosto ragguardevole grossezza. Vi sta sopra la varietà nera con rare vene gialle, contenente i già menzionati corpi cilindrici lunghi su sè ripiegati; la copre una varietà di calcare cristallino nero con arnioni calcare-selciosi; su questo sta un calcare bianco sporco con frattura ceroide, abbenchè di struttura cristallina come svela la lente; chiude la serie un calcare scistoso identico a quello citato in fondo della valle presso la Certosa. Tutte queste varietà di calcare arrivano nel vallone di *Armellino*, che dal citato colle riesce a Limone, ritenendo dove non è curvato a guisa di grande arco, l'inclinazione S. 10° O., essendo talvolta gli strati curvati a guisa di vôlta. Questo accidente mi parve affettare solamente gli strati più superficiali, quelli cioè superiori alla varietà con arnioni calcare-selciosi. E qui debbo osservare, che gli strati di calcare non sono tutti ugualmente ricchi di arnioni di codesta natura, la qual cosa è stata da me riconosciuta nelle Alpi dappertutto, ove esiste siffatto calcare. Discendendo a Limone si riscontrano ancora le roccie detritiche coi loro scisti. Siccome prima, e dopo di esse vi è il calcare, pertanto quelle si direbbero intercalate a questo; mentre in realtà sono le stesse roccie, che sul pendìo opposto si vedono sotto il calcare. Questa anormale posizione proviene dall'essersi colà operata una profonda rottura con spostamento verticale delle roccie, come si scopre consultando la giacitura del calcare, il quale, da una parte della frattura, la più alta, copre le roccie detritiche, e dall'altra, la bassa, pare innoltrarsi sotto, ma in realtà cessa contro di esse.

Le roccie detritiche, ed il calcare formano la maggior parte dei monti

della Vermanagna. Quelli tra Limone e il colle di Tenda sono da ambe le parti della valle coperti fin presso l'estremo ciglione di sedimenti dell'epoca nummulitica, i quali senza i nummuliti contenuti in numero grandissimo negli strati più inferiori, si confonderebbero per certo con quelli sottostanti di maggiore antichità stante il grado avanzato di alterazione in cui sono. Il gruppo nummulitico è separato dalle roccie di età più remota da un conglomerato quarzoso particolare. Su questo viene il calcare argilloso coi nummuliti; e poi via via succedono con ordine alternante scisti argillosi, psammiti, macigno e calcare argilloso.

Come abbiamo accennato la massa calcare inframmmulitica, secondo i suoi caratteri mineralogici è divisibile in parecchie varietà. Ora trattasi di decidere se rappresentano un unico periodo geologico. Sono stato di questo sentimento per molto tempo, come risulta nelle mie anteriori Memorie, poichè dove parlo di esse, ed in generale delle altre roccie giacenti tra i conglomerati osfordiani ed i sedimenti nummulitici, le dico sempre degli ultimi tempi dell'epoca giurassica, ed in conseguenza le metto in complesso tra i rappresentanti i sedimenti di *Kemmerigde*, e di *Portland*. Ulteriori ricerche mi fecero concepire dubbii su quella mia classificazione, e venir in pensiero, che le varietà di calcare, di cui ho fin'ora tenuto discorso inclusivamente a quella contenente gli arnioni calcare-selciosi, o meramente selciosi, spettino realmente all'epoca, ed al periodo, a cui da molto tempo credetti doverli riferire; ma rispetto alle due varietà sopra accennate, il calcare bianco, e il bigio scistoso con frattura ceroide, io inclino crederle dell'epoca cretacea. Ciò asserisco come una semplice opinione venutami in mente dal vedere come per molte particolarità mineralogiche, questi calcari differiscano dalle varietà sottostanti, mentre si avvicinano ai sedimenti nummulitici delle montagne di Tanarello, e di Tenda. Prescindo dal dire di più, riconoscendo essere ora immaturo ogni qualsiasi giudizio a questo proposito, il quale deve essere preceduto da un particolarizzato e minuto studio di quelle contrade; e forse la questione non si potrà tuttavia risolvere, qualora la sorte non conducesse a scoprirvi fossili.

Inclinai sempre a credere, che i terreni delle Alpi e degli Apennini Liguri si estendessero nella vicina Toscana. Ad erigere questo mio pensamento in verità, bisognava trovare nei terreni antichi di questa provincia italiana fossili come nelle Alpi. Non disperai mai che si farebbe una simile scoperta tanto più, che le ricerche intraprese dal Guidoni nei monti

al golfo della Spezia avevano avuto un esito felicissimo. E difatti non sperai invano perchè non molto dopo il successo favorevole, ch'ebbero le mie indagini nei monti della Savoia, e in quelli della valle della Stura, il distintissimo Prof. Cavaliere Paolo Savi, ed il chiar.mo Prof. Meneghini annunziavano la scoperta da essi fatta, di fossili nei monti della Toscana. Ora tutte queste scoperte collimano al medesimo fine, a dire cioè che nei due paesi esistono i medesimi terreni antichi, come si conghiettnrava prima della scoperta dei fossili per causa della natura delle roccie, e della loro stratificazione (1).

SUL METAMORFISMO DELLE ROCCIE.

Noi avvertimmo una grande differenza tra le roccie delle due parti delle Alpi. Negli anni addietro non se ne sarebbe potuto dare una soddisfacente spiegazione. Ora che si conosce meglio la costituzione del globo, che la medesima roccia si seguì su spazio estesissimo, che si notarono le sue graduate mutazioni, com'esse procedono, e le circostanze che le accompagnano, ora quella differenza con ragione s'attribuisce alle roccie plutoniche, e ai filoni sieno, o no metallici. L'agente principale è indubitatamente stato il calorico irradiato da quelle masse; ma secondo noi esso non fu solo, fu coadiuvato dall'elettricità, in quel rinnovarsi di sconvolgimenti terrestri fatta più copiosa del solito per causa delle reazioni chimiche che necessariamente nacquero tra le roccie plutoniche, e le sedimentose. Non mi farebbe maraviglia, che taluno a tutta prima credesse, ch'io risguardi l'elettricità effetto e causa del metamorfismo. Credo necessario

---

(1) Il distintissimo Cavaliere Professore Paolo Savi aggiunse alla traduzione fatta da lui, e dal chiarissimo Professore Meneghini, della Memoria del Murchison sulle Alpi, sugli Apennini o sui Carpazi, aggiunse dico un' appendice dove riassume con concisione, ordine e chiarezza il contenuto nelle varie sue Memorie sulla composizione, e sull'età del suolo Toscano. Confrontando ciò che narra sulla parte antica di esso suolo, con quanto nel corso di parecchi anni siamo venuti tratto tratto dicendo sulle Alpi, e sugli Apennini Piemontesi, sarà impossibile non riconoscere che nei due paesi esistono i medesimi terreni, e nel medesimo stato, od a un dipresso. Mentre mi trovo pienamente d'accordo col Geologo Toscano pei fatti generali, nei particolari esistono tra noi due alcune discrepanze, le quali non sono però di natura tale da esercitare una essenziale influenza sulle nostre conclusioni.

dare al mio concetto maggiore schiarimento, onde evitarmi la taccia d'autore di paradossi, o di qualche cosa che gli somigli.

Resta provato dall'esperienza, che si svolge elettricità col contatto di due sostanze eterogenee atte ad agire l'una sull'altra, o che diventano tali coll'aggiunta di un terzo corpo. La terra composta com'è di strati di natura diversa, soprapposti gli uni agli altri, fra cui circolano fluidi capaci di suscitare, e mantenere viva una reazione chimica, vuole essere considerata come una pila voltaica, e sorgente perenne di elettricità. Ma questa sua facoltà di emettere fluido elettrico si sarà accresciuta di molto nell'occasione dei sollevamenti per causa della pronta, e viva reazione tra le sostanze, che arrivavano alla superficie terrestre, e quelle, che questa superficie costituivano. Voglio supporre, che l'elettricità fosse passiva al luogo ove scaturiva, ma certo non si può fare uguale supposizione, dopo che avesse corso un piccolo tragitto; doveva funzionare siccome richiede la sua natura; separare cioè sostanze unite, e riunirne le separate; promuovere volatilizzazioni, e riduzioni; doveva divenire un principio attivo; doveva insomma essere causa di un metamorfismo particolare, semplicemente affine con quello, che riconosce la sua origine dal calorico irradiato dalle roccie plutoniche. Ciò posto il metamorfismo è uno di quei fenomeni continui. Noi lo crediamo tale; ma crediamo altresì, che vi sieno stati periodi in cui procedette con grande attività, ed altri in cambio durante i quali operossi lentamente. Ora sarebbe in quest'ultima condizione.

Le roccie allo stato che suole giudicarsi essere il più alto grado di metamorfismo cui possono raggiungere, dovrebbero, in conseguenza di quanto veniamo di dire, unicamente incontrarsi dove l'azione chimica è stata più viva, cioè presso le roccie plutoniche. È difatto attorno le roccie di questa origine, ove il fenomeno si presenta in tutta la sua grandezza. Nelle Alpi, dove io lo studiai, avviene però anche di rinvenire roccie fortemente metamorfosate, senza che sia dato di scorgere nelle vicinanze quelle di eruzione. In questi casi però io notai sempre il suolo con gibbosità ed altri disordini meccanici, che per me sono indizii di un sollevamento senza eruzione, o rottura, cioè di una forte tumefazione interna della roccia plutonica, per cui essa arrivò ad essere così vicina alla superficie terrestre da agirvi sopra, e cambiarne la natura.

Noi parlammo fin qui del metamorfismo come fosse opera esclusiva del calorico, e dell'elettrico. Ora dobbiamo aggiungere, che vi sono molte

roccie, le quali devono questo loro stato all'essersi combinate con sostanze emanate dalle viscere terrestri in un colle roccie plutoniche. La qual cosa, per i molti studi che si fanno sulle roccie, e per quelli che si proseguono con attività sui filoni, viene ogni giorno ad essere posta in maggiore evidenza.

Noi non conosciamo, nè possiamo farci un'idea netta e precisa di quelle reazioni, perchè ignoriamo le circostanze in cui si compirono. Ma dobbiamo persuaderci che furono regolate da quelle medesime leggi, che governano le operazioni di simile natura, che effettuiamo nei nostri laboratorii. Pertanto ciò, che al mio giudizio, esercitò un' influenza grandissima sul risultamento finale di esse, è stata la natura di fluidità posseduta dalle sostanze insieme reagenti. Del che resteremo convinti, se consideriamo come agirebbe la silice unita al fluorio su un mescuglio composto di varie sostanze terrose, e come vi agirebbe sotto l'azione di un' elevata temperatura sciolta nel vapore acquoso mediante un alcali, come sta nelle acque zampillanti del Geyser: consideriamo quali prodotti somministrerebbe la magnesia sciolta nel calorico, e quali altri invece darebbe in parità di circostanze, sciolta, oppure semplicemente divisa in un fluido, che non sia il calorico. Insomma concludiamo, che un corpo, il quale abbia la fluidità simile a quella dei gassi produrrà, combinandosi con determinate sostanze, composti differenti da quelli, che formerebbe qualora la sua fluidità fosse identica con quella del vapore, oppure fosse semplicemente allo stato di divisione grandissima in un fluido.

Le sostanze emanate avranno funzionato nelle combinazioni ora come acido, e ora come base, e può anche essere, che sieno state divise in maniera da rappresentare tutti e due questi elementi dell'azione chimica. Ma comunque sia avvenuto il fatto, sarà pur sempre vero, che nel caso in cui sia loro toccato rappresentare un acido, venendo esso a soprabbondare per rispetto alla capacità neutralizzante delle basi, ne sarà allora risultato una roccia acida; questa poi sarà riuscita basica, o neutra, allorquando il principio salificante sarà stato deficiente, oppure nella giusta proporzione per saturare il potere salificabile rappresentato nei sedimenti. Sarà accaduto precisamente l'opposto di ciò, che qui supponiamo, se le sostanze volatilizzate, invece di avere le qualità proprie agli acidi, ritenessero quelle, che caratterizzano le basi. Oltre a questi casi ve ne successe un altro, che è stato quello, in cui la materia sublimata eccedette la quantità voluta a formare le accennate specie di roccie; allora

la parte soprabbondante cristallizzò isolata nella roccia medesima, o si concentrò negli sgonfi, o cavità esistenti per essa. Così sovente si rinvengono nella dolomite cristalli di carbonato di magnesia puro. Parimente attorno il ferro ossidolato eruttivo le roccie metamorfosate sogliono per l'ordinario racchiudere numerosissimi cristallini ottaedrici di questo minerale. So benissimo, che taluno vedrebbe in essi la concentrazione del ferro contenuto nella roccia prima della sua metamorfosi. Ma quando il fatto avviene dove la stessa sostanza irrupppe in copia grandissima, come per l'appunto accadde nei monti di Cogne, di Traversella, di Brozzo, ecc., pare a me, che il ragionare in simile guisa, sia un volere andare in cerca di pretesti, onde negare, che colle eruzioni delle roccie plutoniche, e dei filoni vi sieno state emanazioni di sostanze fluide. Ricusando di ammettere emanazioni di codesta sorta, in quale stato, domando io, sorsero le diverse sostanze cristallizzate negli sgonfi delle roccie plutoniche: allo stato liquido forse? Ci dice l'opposto la somma loro fusibilità, anzi la facilità a volatilizzarsi, per cui molte di quelle sostanze dovettero possedere quest'ultimo stato ad una temperatura, che non bastava a far rammollire i filoni ove sono imprigionati, i quali al momento dell'eruzione avevano per lo meno la consistenza vischiosa, altrimenti non sarebbero penetrati nei più minuti meati, e nelle più sottili fessure delle roccie. Similmente l'ipotesi che vorrebbe quelle sostanze in origine semplicemente liquide, metterebbe in un grave imbarazzo per comprendere come abbiano potuto nascere gli aggruppamenti bizzarri di essi cristalli, che si compenetrano l'uno l'altro, e dove bene spesso si vedono quelli per loro natura apiri, ossia difficilissimi a liquefarsi, fasciarne ed avvolgerne di quelli fusibilissimi. Nelle masse di ferro eruttivo dei monti di Traversella, di Brozzo, ecc., dove le riunioni de' cristalli di questa sorta sono comuni, e svariate, se ne rinvengono di quelle con altre particolarità, per cui divengono non meno delle accennate accomodanti al caso nostro. E qui intendiamo di parlare dei cristalli di dolomite, e di quarzo, nei quali vi sono suoli di cristallini di ferro oligisto, di pirite, di siderite, ecc. Non possiamo concepire una simile riunione altrimenti, che ammettendo, che tutte le sostanze si trovarono simultaneamente allo stato vaporoso. Se poi riflettiamo alla loro distribuzione, ordinata per suoli, ed alla maniera con cui si avvicendano i cristallini della stessa natura, bisogna conchiudere, che l'arrivo, od emanazione di quei vapori succedette con intermittenza irregolare. Tutte queste cose ricevono poi una solenne sanzione da ciò, che capita nelle eruzioni

vulcaniche, perchè in quelle occasioni vengono fuori nello stesso mentre sostanze vischiose, gassi di varia natura, vapore acquoso e di altre sostanze tenenti in soluzione materie saline, e in fine queste diverse maniere di sostanze fluide servono di veicolo ad altre solide in uno stato di divisione grandissima, insomma i vulcani ci forniscono fatti, che giustificano pienamente i nostri ragionamenti, e che comprovano le nostre deduzioni colle quali per ultimo si viene a dichiarare che nelle profondità terrestri esiste un laboratorio dove si compiono i più curiosi, e i più interessanti fenomeni chimici.

Per toccare tutti i punti dell'argomento di cui osammo dare un breve cenno, bisognerebbe indicare la parte, che puossi ragionevolmente supporre abbia avuta ciascuna sostanza in particolare nel metamorfismo. Ciò uscirebbe dai limiti, che ci sono imposti dallo scopo della presente Memoria, seppure non gli abbiamo già oltrepassati con quel tanto, che credemmo di dover dire, onde dimostrare che il metamorfismo riconosce più di una origine (1).

Cerchiamo ora di penetrare la causa delle differenze mineralogiche tra le roccie sedimentose delle due parti delle Alpi. Poichè, come abbiamo detto, le une e le altre sono contemporanee ed insieme confinanti, egli è probabile che siansi formate nelle medesime condizioni, e sotto le medesime influenze. Laonde quelle loro differenze da altro non possono procedere, se non dalle cause metamorfosanti, che agirono in diversa maniera nelle due contrade, oppure in una di esse, quella dove il metamorfismo si direbbe giunto a più alto grado, quelle cause furono più vive, più sovente rinnovate, e più durevoli. Questa è la nostra maniera di pensare, la quale trova un forte appoggio nella guisa con cui si sviluppa il metamorfismo, e nella sproporzionata relazione tra le roccie plutoniche d'ogni maniera nelle due parti della catena alpina. Difatti nella Savoia havvi la catena granitica, che parte dal Monte-Bianco, e va in Francia passando pella Tarantasia, e pella Moriana: havvi la serpentina confinata ne' monti che separano l'origine delle due valli, quella dell'Isera e quella dell'Arc: havvi molto gesso, e poca dolomite; hannovi filoni di galena, di ferro, ecc. Facendo la medesima generale rassegna nei monti acqua-

(1) V. Beaumont, *Note sur les émanations volcaniques, et métallifères*, *Bulletin de la Société Géologique de France*, *deuxième Série*, *Tom. 4. pag. 1277.*

pendenti verso il Piemonte, troviamo, che quivi havvi granito ordinato in due file; che havvi serpentina, diorite, sienite; che havvi porfido quarzifero, e porfido verde (melafire); che havvi gesso e dolomite; che hannovi molti filoni metallici, di ferro ossidolato, di pirite orifera, e non orifera, di rame piritoso, di cobalto, di manganese, di galena, ecc., e molti altri non metallici. Non penso per altro, che ciascuna delle nominate roccie spetti ad un cataclisma, o rivoluzione particolare, avendo ne' miei viaggi avuta occasione di accertarmi, che le roccie plutoniche si metamorfisano esse pure. Donde ciò proceda non lo so dire, ma il fatto esiste molto distinto nei monti circostanti a Ivrea, ove, come abbiamo avvertito in una nostra Memoria (1), si vede la diorite gradatamente trasmutarsi in protogina, e questa poi assumere a poco a poco i caratteri della serpentina. Studiando la giacitura del gesso, e della dolomite nelle Alpi, si scopre troppo vincolata colla serpentina, perchè non si possa segregare da essa come fosse una roccia indipendente. Le roccie granitiche sono quivi di due sorta: abbiamo il granito propriamente detto, e la sienite: questa taglia quello ne' monti di Andorno, di Biella, di Traversella, di Cogne, ecc. La sienite cambia poi d'aspetto dall'uno all'altro luogo. Ivi, a differenza di quella del Monte-Bianco, contiene piccoli cristalli di sfeno giallo di miele. Si è preteso il porfido quarzifero contemporaneo del granito. Non metto in dubbio, che ciò sia vero per certi paesi, e per certe regioni; ma non posso concederlo pel porfido, e pel granito dei monti, che da ponente del lago Maggiore si estendono riuniti in una giogaia attorno il lago d'Aorta, da dove si protende nella valle della Sesia, e da qui in quella della Sessera; stantechè dappertutto dove le due roccie sono in contatto ritengono ambedue essenziali alterazioni di composizione, e di struttura, e ne risultò un composto, il quale partecipa delle due roccie, che si sono insieme confuse. L'ultima delle due roccie ciettata è quella che promosse indubitatamente la reazione, e questa, da quanto appare, è stato il porfido, essendo esso in più luoghi in filoni, che penetrano, e corrono pel granito. Non mancano, nè sono scarsi nelle Alpi gli esempi di roccie plutoniche state modificate in questa guisa. Ne abbiamo tra gli altri luoghi ne' monti presso Biella, e precisamente a Graglia, ed al Favero. Ivi il melafire, roccia

(1) V. Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino, Serie II. Tom. IX. Notizie e schiarimenti sulla costituzione delle Alpi Piemontesi.

recentissima, attraversa la serpentina assai antica ridotta in uno stato particolare, essendo sensibilmente diminuita la sua dolcezza al tatto; acquistò una tinta bruno-scura, e divenne fragile. Dal lato delle alterazioni meramente meccaniche faremo osservare, che si operò un sistema di fessure, per cui su certi punti in luogo di conservare l'apparenza di una massa omogenea, sembra una disordinata riunione di massi di sterminata mole.

Accadde per i filoni metallici e non metallici, ciò che avvenne pelle roccie plutoniche: non sono tutti contemporanei, siccome avvertono le lòro direzioni, nè vanno tutti d'accordo coi principali sollevamenti del paese; quelli che se ne scostano, si collegano con uno, o con un altro dei grandi sollevamenti scoppiati in più o meno lontane regioni.

Questi rapidi e succinti cenni sulle roccie eruttive non hanno per fine di far conoscere le singole specie, e varietà di esse esistenti nelle due contrade. Il loro scopo è ristretto a dimostrare, che sono in maggior numero, e su più ampio spazio nelle Alpi acquapendenti nella vallata del Po, che non in quelle della parte opposta. E siccome ammettiamo che abbiano avuta una parte molto attiva nel metamorfismo delle roccie sedimentose, così non deve recar meraviglia, se il fenomeno nella contrada dove signoreggiano, si estende a più vasta superficie, e sia in uno stato particolare, o come alcuni sogliono dire, più profondo.

L'ordine della Memoria ci porta a parlare dello stato e della temperatura originale delle roccie plutoniche. Noi non c'inoltreremo in questa spinosa questione, stata, del resto, trattata con molta dottrina dai signori Fournet, Durocher, Scheerer di Cristiania (1) ecc. Noi ci limitiamo a un semplice cenno sul quesito, che ad ogni momento per la natura dei fatti si presenta al viaggiatore in certe regioni del nostro paese, ed è, se le roccie plutoniche possedettero sempre al loro arrivo alla superficie terrestre una temperatura abbastanza elevata da agire sensibilmente sui sedimenti nettuniani. Noi crediamo che sì malgrado i fatti, che sembrano attestare il contrario. Tra questi citiamo la serpentina nella valle della Bormida, la quale è attorniata da sedimenti nummulitici, che fanno un angolo ragguardevole coll'orizzonte, senza essere menomamente alterati nella loro costituzione. Accagionando la serpentina dello slogamento del

(1) V. cosa riferisce il Beaumont nel *Bulletin de la Société Géologique de France, deuxième Série, Tom. 4. pag. 468 et 1310.*

terreno nummulitico, dobbiamo, in ordine ai principii fin qui predicati, convenire che sbucciò di terra con una temperatura uguale, o poco superiore a quella dell'ambiente atmosferico, con una temperatura insomma insufficiente a promuovere una reazione tra i componenti dei sedimenti da cui è coperta. Il fatto è, che la serpentina preesisteva a quella formazione, come lo fanno chiaro i suoi ciottoli e frantumi in quei sedimenti, laonde non fu essa causa efficiente del loro sollevamento, ma partecipò essa stessa della spinta per cui i sedimenti furono recati fuora dell'Oceano, ove si sono deposti; da cosa ciò sia avvenuto non hassi a cercare colà, perchè non havvi altra traccia del fenomeno, che il dissesto meccanico degli strati.

Noi abbiamo parlato del metamorfismo sotto l'aspetto di fenomeno chimico. Vi sono casi in cui l'azione chimica pare non vi abbia avuto parte, sebbene gli agenti promotori del fenomeno sieno stati il calorico e l'elettrico. E questi sono i casi di cristallizzazione delle roccie senza preventiva fusione, nè rammollimento, e senza nessuna sorta di cambiamento attenente alla loro composizione, casi per molti rispetti paragonabili all'alterazione, che succede nella struttura del ferro dolce mediante forti scosse, o celeri vibrazioni, o prolungate rapide variazioni di temperatura; e alle argille di ogni maniera coll'esposizione ad una temperatura non elevata al punto da determinarne la fusione, nè il rammollimento. Abbiamo nelle Alpi, e negli Apennini quarzite, macigno, calcare e scisti argillosi con struttura cristallina, o metamorfosati in seguito al procedimento che veniamo di accennare, imperocchè ritengono una compage, che si rileva essere l'originale, e contengono fossili divenuti essi pure cristallini senza perdere la configurazione propria, nè nessuna di quelle delicate parti che aiutano il Paleontologo a riconoscerne la specie. Qual parte ciascuno dei due succitati agenti abbia avuto al fenomeno, non si può indovinare. Il più verosimile si è che tutti e due abbiano concorso al suo compimento.

Indicammo altrove l'elettricità come causa precipua di fenomeni chimici. Ora la ricerchiamo per altri meramente fisici. Potrebbe credersi che noi riconosciamo a questo fluido ora un potere, ed ora un altro, secondo richiede il bisogno, ed esige il fatto che si vuole risolvere, mentre sappiamo immutabili le qualità dei corpi. Noi non sconosciamo questo principio, e crediamo di confermarlo col far concorrere l'elettricità alle due sorta di fenomeni, imperocchè gli riteniamo come grado diverso di un effetto,

che muove dalla medesima causa. Suppongasi un quarzite, od un calcare sottoposto ad una corrente elettrica. Due sono i risultamenti, che uno può attendere. Se la corrente è forte abbastanza da produrne la scomposizione, una roccia si risolverà ne' suoi elementi, e l'altra ne' suoi componenti, supponendole pure; se poi contengono sostanze eterogenee, allora si formeranno composti di nuovo genere; ma se la corrente è debole, in questo caso le due roccie acquisteranno la struttura cristallina, siccome insegnano le esperienze instituite dal sig. Becquerel. Nella galvano-plastica si ha un bellissimo esempio dei due fenomeni determinati dall'elettricità per cui si scompone il solfato di rame, e cristallizza il rame ridotto.

Non ci estendiamo davantaggio sulle cause del metamorfismo. Nel lasciare questo interessante argomento ricordiamo di nuovo, che lo stato particolare delle roccie nella parte meridionale della catena alpina, dipende da che quivi è dove irruppero di preferenza le roccie plutoniche.

GIACITURA DELLE ROCCIE STRATIFICATE NELLA CATENA ALPINA.

Le cose da noi narrate col proposito di dimostrare la contemporaneità delle roccie nelle due parti delle Alpi, se mai non avessero soddisfatto, confidiamo, che saranno per convincere i fatti, che riferiremo nel presente capitolo.

Dal Monte-Bianco si distacca una catena di granito-protogino che attraversa la Tarantasia, la Moriana, e mette capo in Francia, tenendo nel suo corso a un dipresso la direzione N. 34° E. S. 34° O. È vestita dalle due parti di gneis, di micascisto, e di una specie di scisto felspato-anfibolico, ch'io ritengo essere un sedimento metamorfosato. Giace quest'ultimo sopra le due citate roccie, ed ha su di sè scisti argillosi, ardesie, del terreno antracitoso inferiore più alterato dell'ordinario, come chiunque può accertarsene, visitando il monte sotto S. Giovanni di Moriana, ove nei tempi addietro si scavava un filone di galena argentifera, stato poscia abbandonato per causa della sua povertà. I terreni antracitosi attorniano il Monte-Bianco. Sotto Beaufort, e più precisamente in prossimità di Albert-Ville, coprono il solo dorso della catena primitiva prospiciente a levante, e continuano ad essere così su tutto il territorio della Savoia. L'inclinazione si mantiene costante all'E. 34° S. Alla distanza di 15 chilom.

circa dal lato di levante si volge tutto ad un tratto in verso opposto, cosicchè le roccie sono piegate a guisa di una grande U colle due branche volte in alto, di cui una poggia sulla catena granito-protoginica, che ha la radice nel colosso del Monte-Bianco; l'altra forma il dorso delle giogaie su cui si dividono le acque, che colano da una parte in Piemonte, e dall'altra nella Savoia (1). V. Tav. 2. fig. 1.

Con uno studio comparativo delle roccie stratificate nelle due catene, cioè di quella, che dal Monte-Bianco si estende in Francia colla direzione sopraccennata, e dell'altra, che passa a levante del Monte-Bianco, e prosegue pel piccolo S. Bernardo, pell'Iserano, pel Monte-Cenisio, pel Monte-Ginevra, e continua oltre il Monte-Viso, uno si persuade, facendo ben inteso la debita parte al diverso grado di metamorfosi in cui si trovano, che nascono dai medesimi sedimenti. Sulla prima delle due catene succedono alle roccie cristalline le ardesie, i quarziti, e poi continuando a risalire vengono il calcare cristallino in grossi banchi, il gesso, infine vengono i conglomerati, nuovi quarziti, psammiti e ardesia. Sulla seconda vi sono ancora le medesime roccie, distribuite col medesimo ordine, le quali, da quelle cime, si distendono ai monti della vallata del Po, ma generalmente quivi sono in un altro stato, e come suol dirsi, sono maggiormente alterate; così in luogo d'ardesie, vi sono scisti lucenti, che su certi punti diventano scisti micacei: il calcare è saccaroide o lamellare spesso mutato in dolomite, od in gesso: i conglomerati hanno il cemento talcoso, o quarzoso, ma in tutti e due i casi la struttura è maggiormente cristallina di quella delle medesime roccie sulla catena, che gli sta in faccia: i quarziti sembrano non di rado al quarzo in massa; le psammiti sono trasmutate nello gneis particolare, di cui fu questione nei precedenti capitoli.

Questi cambiamenti si compiono gradatamente, ed i diversi stati per cui cinscuna roccia passa prima di giungere alla maggiore sua alterazione, sono di grandissimo soccorso a scoprire le verità, che con simili studi uno intende rintracciare.

Sul dorso occidentale della catena granito-protoginica vi stanno roccie di tutt'altra epoca. Sono grossi banchi di calcare cristallino sotto cui,

(1) Non teniamo conto dei parziali cambiamenti d'inclinazione delle roccie, non richiedendolo la questione, che qui trattiamo. Essi sono indicati nelle precedenti nostre Memorie sulle Alpi, il cui scopo era pur anche di far conoscere il complicato loro disordine.

in qualche regione, appariscono strati di argille più o meno indurite. Queste roccie contengono fossili non più antichi del terreno osfordiano superiore, e raramente avviene di trovarne del terreno oolitico superiore. Come sia, che manchi da un lato della catena la parte superiore del terreno osfordiano, e che dall'altra non si veda la parte inferiore di esso terreno, io non saprei dirlo: forse che passava per colà una corrente sottomarina, la quale anzichè permettere nuovi sedimenti rodeva, e consumava i preesistenti; forse che la già citata rottura nel verso della catena con ineguale spostamento delle roccie dalle due bande di essa (*faille*), capitò subito dopo il sedimento del terreno antracitoso superiore, per cui gran parte di questo emergeva, mentre attorno attorno si deponeva il complemento di esso terreno. Se volessi continuare a fare delle supposizioni non la finirei così presto, ma non avanzerebbe per questo la questione. Noi abbiamo narrato il fatto tal quale è; la soluzione verrà quando si conosca meglio la corteccia terrestre, e le vicende a cui andò soggetta.

Se si accettano le divisioni del terreno antracitoso da noi proposte, se parimente si accetta l'opinione emessa sull'età loro, nessuno vi sarà, il quale non convenga con noi in quest'altra sentenza, che le roccie antracitose superiori corrispondino ai primi tempi del periodo osfordiano in cui a preferenza di altre roccie si deposero generalmente argille, e roccie argillose di vario genere.

CONSIDERAZIONI SUL SOLLEVAMENTO DELLA SERPENTINA, E SUL TERRENO DILUVIALE.

Da quanto siamo venuti accennando si scorge, che il sollevamento della serpentina è anteriore ai sedimenti della formazione terziaria. Ora aggiungiamo, che all'epoca della sua eruzione le roccie stratificate nelle Alpi erano precisamente allo stato metamorfosato, in cui noi le vediamo, essendo appunto in siffatta condizione, che qui da noi esistono i loro ciottoli nei terreni nummulitico (1), e miocene. Non voglio togliere alla

(1) Le colline tra la valle del Tanaro e gli Apennini furono fin qui indistintamente considerate

serpentina ogni influenza nel sollevamento delle Alpi occidentali, negando, che ne sia arrivata in quell'occasione alla superficie terrestre, voglio piuttosto difendere ciò, che dissi altrove, che vi fu un'eruzione di serpentina prima dell'avvenimento a cui è dovuta l'emersione del più antico dei nostri terreni terziarii.

---

del periodo mioceno coperto qua e là di sedimenti plioceni. Noi seguimmo questa classificazione Ma alcuni fossili di quelle regioni pervenutici sott'occhio, svegliarono in noi dei dubbi, per cui divisammo farvi nuove ricerche. Per illuminarci domandavamo a tutte le persone istrutte, le quali per ragione delle loro occupazioni avessero a fare frequenti corse per esse, se mai conoscessero località, ove s'incontrassero reliquie di corpi organici.

Il reverendo D. Giovanni Domenico Soave, Parroco a Grognardo, fu uno di quelli ch'ebbi l'onore d'interpellare. Da lui seppi, che esistevano a poca distanza di là alcune colline composte quasi esclusivamente di corpicciuoli circolari, che chiamò *lenticchie*. Penetrai cosa potessero essere codeste *lenticchie*; pertanto lo pregai a volermi condurre sul posto. Con molta cortesia, e gentilezza si arrese alla mia preghiera, per cui qui glie ne rendo infinite grazie, come pure al Cavaliere Benedetto Incisa, il quale m'accompagnò in quella escursione col fine di facilitarmi le ricerche, ed indicarmi il luogo preciso, ove lui stesso ha preso alcuni fossili, che furono quelli, che m'avevano svegliata l'idea, che que' sedimenti posseggono un'età maggiore di quella assegnatagli per lo passato. In breve tempo arrivammo alla regione detta *Verazza*, e quivi rimasi meravigliato di trovare un macigno più ricco forse di Nummuliti, che di grani di arena. Ecco com'è il giacimento delle roccie, progredendo da basso in alto.

1.° Copre immediatamente la serpentina, oppure roccie stratificate metamorfosate, un conglomerato composto di grossi ciotteli, e di massi tra quali soprabbondano quelli di serpentina. Su questo sta una poddinga della medesima natura frammista a strati di argilla sabbiosa e ghiaiosa, nei quali a Grognardo, a Ponzone, a Cadibona, ecc., giace il lignite peciforme, in cui si rinvengono avanzi di *Antracoterio*.

2.° Copre la precedente serie di roccie il macigno con Nummuliti, e con Pettini. Ora questi fossili caratterizzano essi il vero terreno nummulitico preteso da alcuni eoceno, o da altri degli ultimi tempi del periodo cretaceo? Senza pretesa di entrare nella questione notiamo, che secondo quanto ci suggeriscono i fossili, esso è coevo al terreno di questa natura del contado di Nizza.

3.° Riposano sul macigno nummolitico numerosissimi strati di argilla alquanto sabbiosa, o come alcuni la chiamerebbero di molassa. Contiene alcuni fossili, e questi del periodo nummulitico.

4.° Sulla molassa sta un macigno assai solido, qua e là scavato come pietra da costruzione. Abbondano in esso pettini, e cilindri ramificati, in cui si scorge il modello di un vegetale.

5.° Presso le terme d'Acqui, ed a Ponzone risiede tra il macigno un calcare grossolano, bianco sporco con pettini, ed alcuni degli altri fossili che si trovano medesimamente nelle roccie sotto, e sopra lui.

Perchè la narrazione abbia la maggiore possibile precisione, conviene avvertire, che il macigno, e la molassa non sono sempre distinti l'uno dall'altra como per avventura si potrebbe credere, essendochè nei punti di contatto si fondono, e si mescolano insieme, e non è, che dopo parecchi strati fatti a questa maniera, che la roccia prende un carattere preciso e determinato.

Queste roccie nei contorni del Dego o delle Carchere sono doviziose di fossili. Il primo a ricercarli è stato il benemerito Professore Padre Ighina, delle Scuole pie. Egli ebbe la compiacenza

Finisco questa mia Memoria con esporre il mio avviso intorno al terreno alluviale, su cui esercitossi in questi ultimi tempi lo spirito de' più distinti Geologi. Come è noto vi sono tuttora di quelli, i quali pretendono, che sia un sedimento lasciato da fiumane, che corsero la superficie terrestre;

---

di accompagnarmi in alcune località, ove si trovano in maggiore numero, mi diede anzi pel Museo molti individui che possedeva doppi nella sua propria raccolta. Su questi, e su quelli da me medesimo raccolti, il Professore Dottore Eugenio Sismonda sta preparando un lavoro paleontologico; io do qui l'elenco delle specie già da lui riconosciute, collo scopo di autorizzare la classificazione da me fatta di quel terreno; senza del che aspetterei a pubblicarli, che il suddetto Professore avesse compiuto lo studio di tutti quelli, che già possiedo il Museo, ed io preparato il lavoro particolare, che mi propongo di dare su quel terreno:

Piante.

* *Fucoides Targionii*, Ad. Brong.

Zoofiti.

Madrepora glabra, Goldf.
* *Meandrina profunda*, Michelin.
* *Astrea astroites*, Blainv.
* —— *lobato-rotundata*, Michelin.
Antophyllum detritum ——
Genumipora cyathiformis, Blainv.
* *Lobophyllia contorta*, Michelin.
* *Flabellum costatum*, Bell.
Turbinolia praelonga, Mich.
* —— *exaruta*, Michelin.

Echinidi.

* *Echinolampas Laurillardi*, Ag.

Acefali.

* *Ostrea gigantica*, Brander.
* —— *D'Archiaci*, Bell.
* —— *orbicularis*, Sow.
* *Spondylus asperulus*, Munst.
* —— *rarispina?* Desh.
* *Pecten Thoreati*, D'Arch.
—— *laevigatus*, Goldf.
—— *Burdigalensis?* Lam.
* *Chama substriata?* Desh.
* *Pectunculus angusticostatus*, Lam.
* *Arca hyanatula*, Desh.
* *Lucina grata*, Deff.
* *Cyrena Brongniarti*, Bast.
* *Cardita Arduini*, Al. Brongn.
* *Crassatella scutellaria*, Desh.
* *Venus proserpina*, Al. Brongn.
—— *sulcata*, Nyst.
Cytherea Erycinoides? Lam.
* *Pholadomya Puschii*, Goldf.
* *Teredo Thournali?* Leym.

Gasteropodi.

* *Dentalium grande*, Desh.
* *Cerithium cornucopiae*, Sow.
* —— *plicatum*, Lam.
—— *margaritaceum*, Brocc.
* *Cassidaria striata?* Sow.
Cassis Calantica? Desh.
Pleurotoma calaphracta, Brocc.
—— *ramosa*, Bast.
—— *labiata*, Desh.
Fusus reticulatus, Bell. et Mich.
Voluta harpula? Lam.
—— *affinis*, Brocc.
—— *depauperata*, Sow.
Pteroceras radix, Al. Brongn.
Ancillaria inflata, Desh.
—— *absoleta*, Brocc.
* *Cypraea inflata*, Lam.
—— *angystaman?* Desh.
Solarium simplex? Bronn.
* *Natica crassatina*, Desh.
—— *sigaretina*, Lam.
—— *spirata*, Desh.

altri in cambio, osservando, che questo terreno nelle valli, ed al loro sbocco nelle pianure è in cumuli con forme analoghe a quelle delle Moricciе, che si costituiscono naturalmente ai lati e in fondo dei ghiacciai, vogliono che sia un'azione identica, che lo abbia ingenerato.

Adottando l'opinione, che i cumuli di terreno diluviale sieno opera di ghiacciai, non s'isfugge dal dover ammettere, che vi fu un'epoca in cui tutta la superficie terrestre è stata coperta da ghiaccio, od in altri termini, che vi fu un'epoca ghiacciale, stantechè que' cumuli non sono solamente confinati nelle parti più alte, e più remote delle valli, ma discendono al loro sbocco, arrivano molto innanzi nelle pianure, anzi coprono queste ultime, lo che è facile ad accertare col confronto delle roccie, che compongono codesti sedimenti; se abbisognasse un'altra prova, faccio osservare, che i massi sperperati di roccie diverse, erratici, che indistinta-

---

* *Scalaria crispa*, LAM.
* —— *decussata?* ——
* *Turritella imbricataria* ——
—— *quadriplicata*, BAST.
* —— *incisa*, AL. BRONGN.
* *Melania costellata*, LAM.

Cefalopodi.

* *Nautilus Regalis?* SOW.

Pesci.

* *Oxyrhina Desorii*, AG.
Carcharodon megalodon ——
—— *polygyrus* ——

N.B. — Le specie segnate di asterisco sono eoceniche; le altre spettano al periodo miocenico; tra le prime havvene taluna però propria ai due periodi.

Nelle colline lungo la riva destra del Po, sorgono qua e là attraverso conglomerati, e molasse di vario genere, testate di calcare dove omogeneo, e dove brecciato. Quello contiene numerose impronte di fuchi, e questo in cambio dei Nummuliti. Giudicando dappresso quanto ho osservato nella valle della Bormida, io inclino a credere, che a questo medesimo terreno nummulitico si riferisca la maggior parte dei conglomerati di essa collina, e la molassa che più approssima i sopranominati calcari, nello quale si trovano pur anche denti di Squalo dei generi qui sopra citati, e Nautili indubitatamente nummulitici. Di questi ne rinvenni eziandio nell'arenaria a grana fina, verdiccia, associata al calcare presso le terme d'Acqui. Ciò posto il terreno mioceno diminuisce molto della sua grossezza; inferiormente comincierebbe poco sopra gli strati coi fossili nummulitici trovati nella valle del Tànaro, e finirebbe superiormente presso i conglomerati, che rivestono il gesso.

Il terreno nummulitico nel bacino del Po passa al terreno miocenico, e questo a quello posteriore, il pliocono, in moniera graduato, e con transizioni così poco sensibili, che riesce difficilissimo il segnare il limite preciso a ciascun di essi, anzi lo studio accurato delle loro roccie, e dei loro fossili tende a far conchiudere, che tutti questi terreni si formarono in mezzo a condizioni fisiche sottoposte a un lento e progressivo cambiamento; ciocchè spiega la confusa mescolanza dei fossili, che regna in questi tre terreni, principalmente negli strati che confinano insieme.

mente s' incontrano sul dorso dei monti, sul fondo delle valli, alla superficie delle moriccie, s' incontrano pure nel terreno diluviale delle pianure.

I partigiani dell'epoca ghiacciale invocano a favore della loro opinione la forma dei cumuli diluviali, l'assenza in essi di spoglie organiche, e lo stato della superficie dei ciottoli, che al loro dire è finamente rigata in direzioni determinate, come è il dorso delle montagne in alcune particolari località. Malgrado quanto ne hanno detto uomini, verso cui professiamo grandissima stima pell'alto loro sapere, noi non sappiamo deciderci ad abbracciare altra opinione, che non sia quella, che risguarda questo terreno opera di sterminate correnti, o fiumane, nate pella quasi istantanea liquefazione di antichi ghiacciai, e dalla rottura degli argini dei laghi, che in quei lontanissimi tempi esistevano, come adesso, nei convalloni delle montagne.

Che le acque possano lasciare depositi simili alle pretese moriccie antiche non se ne può dubitare, avendone le prove nelle dune, scanni, banchi, che a poco a poco si formano allo sbocco de' grandi fiumi nel mare (1). Un' altra ragione ancora più stringente per attribuire il terreno diluviale a fiumane, e non a uno sterminato ghiacciaio, sta nella distribuzione dei ciottoli; imperocchè se codeste rovine fossero state tolte al loro posto, e parte spinta altrove dalla pressione di scorrenti ghiacciai, e parte arrivatavi sdrucciolando sulla loro superficie, noi ora ne troveremmo rimescolate di tutte le specie, e di tutte le grandezze tanto allo sbocco delle valli, come nel mezzo delle pianure. Ma la bisogna si passa in maniera molto diversa: per ciò che risguarda la mole noi abbiamo altrove avvertito, che i massi risiedono di preferenza sul dorso dei monti, e sul fondo delle valli, ma considerando lo sperperamento di quelle rovine in una maniera generale, esse impiccioliscono a mano a mano, che, dalla catena di cui furono parte, avanzano nelle sottostanti pianure; e se quivi se ne trovano tuttavia di una grandezza maggiore a quella, che il declive del suolo, e la profondità delle circostanti valli permettono ragionevolmente di calcolare, che possano esservi state condotte da correnti semplici, bisogna aver presente lo stato vischioso o melmoso di quelle acque, per cui, indipendentemente dalla massa e celerità, n'era accresciuta la forza fluitante; inoltre è molto probabile che in quell'uffizio

(1) V. Beaumont, *Leçons de Géologie pratique;* e De-la-Beche, *Manuel de Géologie.*

di veicolo abbiano avuto a coadiutori i massi di ghiaccio, che discendevano dalla cresta dei monti insieme colle fiumane. Un tale ordine nella distribuzione dei ciottoli suppone una diminuzione nella forza delle fiumane a misura che si scostavano dal luogo di partenza. Quando si consideri attentamente ogni cosa, si conviene, che non poteva essere diversamente, stantechè avanzando raggiungevano un suolo meno inclinato; giunti poi allo sbocco delle valli si allargavano su considerevole spazio, ed oltre a ciò incontravano un ostacolo nel mare plioceno, che bagnava in allora le falde delle Alpi, come fanno testimonianza gli abbondanti depositi conchigliferi ivi rimasti.

È poi legge di natura immutabile, che quando due o più correnti s'incontrano, la rapidità ne resta modificata, ed il rimescolamento non accade, se non dopo che hanno corso di conserva un buon tratto. Ora come è fatto lo sperperamento, e il rimescolamento dei ciottoli diluviali corrisponde appuntino alle enunciate proprietà delle correnti. Hassi infatti allo sbocco delle valli i maggiori cumuli composti esclusivamente delle roccie dei monti lunghesso la valle medesima; alquanto più sotto i loro ciottoli sono distesi in letti, e cominciano a vedersi uniti a quelli delle roccie delle valli laterali; allontanandosi maggiormente si allargano le liste di ciottoli rimescolati, infine a distanza più grande ancora il mescuglio diviene compiuto e perfetto, non solo tra i ciottoli delle vicine valli, ma tra quelli della generalità delle roccie di cui è composta la catena circostante alla piannra, ove versarono le antiche fiumane. Di ciò porge convincentissimo esempio la pianura del Piemonte, e quella della Lombardia, come ci fa consapevoli il Breislak nella sua *Descrizione geologica della provincia di Milano.*

Negare come fanno certuni alle correnti antiche la forza di traslocare ciottoli e massi, non mi pare partito ragionevole, nè conforme a quanto avviene tuttodì. Nessuno ignora le catastrofi che di quando in quando si hanno a lamentare nelle Alpi per inondazioni ciottolose e melmose, in seguito a improvvise rotture di argini di laghi, ecc. (1). Io medesimo fui testimonio insieme con Beaumont e Charpentier della forza fluitante delle fiumane melmose, trovandomi appunto sulla strada tra Martigny e S. Morizio nel vallese al momento dell'allagamento di una parte di essa per

(1) V. Charpentier, *Essai sur les glaciers et sur le terrain erratique du bassin du Rhône. Lausanne 1841.*

non so quale rottura capitata verso la sommità *de la dent du midi*. Ma poi quegli stessi, che ricusano una tale forza alle acque diluviali, l'ammettono, forse senza accorgersene, alle acque dei tempi anteriori, giacchè ch'io sappia, nessuno fin'ora impugnò che i terreni miocenò e nummulitico subalpino sieno opera di correnti; ebbene tra i suoi componenti si trovano numerosi strati ciottolosi, e perfino massi di parecchi metri cubi, di una mole insomma uguale, se non superiore a quella dei più grossi massi dispersi o sperperati *(blocs erratiques)*. Quando si volesse anche regalare a quell'epoca un periodo ghiacciale, non si potrebbe fissare durante il trasporto dei massi, avvegnachè non è raro rinvenire fissati su essi gusci di ostriche, e di altri molluschi, che passano la vita attaccati allo scoglio su cui la ricevettero (1).

Il terreno diluviale ciottoloso superiore mancando di spoglie animali, s'invocò tal fatto da chi parteggia per il periodo ghiacciale. Ma perchè s'accetti l'asserzione colle sue conseguenze bisognerebbe dimostrare, che non spettano al diluvio gli strati di sabbia, e di argilla inferiori al suaccennato terreno ciottoloso contenenti in Piemonte, e dappertutto altrove spoglie di Pachidermi, di Ruminanti, ecc., come Mastodonti, Rinoceronti, Elefanti, Cavalli, Bovi, Cervi, ecc. ecc. Confesso di essere stato di un avviso opposto a quello, di cui ora mi faccio difensore, come si può vedere nelle già citate mie Memorie, dove colloco codesto terreno nella parte superiore dei sedimenti plioceni. Vedendo di poi com'è legato agli strati ciottolosi, che gli stanno sopra, e come differisca da quelli, che gli sono sotto, d'origine evidentemente marina, mi persuadei, che per sfuggire un errore bisognava venire alla concessione, che qui per amore del vero, mi credo in debito di dover fare. Ai mammiferi sono spesso associati molluschi terrestri, e fluviatili. In alcune contrade questo terreno racchiude cospicui depositi di piante appena appena alterate; così succede tra Ciamberì e Aix nella Savoia. Arrivarono desse colà flottate da improvvise fiumane, ovvero sono l'opera lenta e continuata per secoli di grossi ma calmi fiumi? Io inclino a questa seconda opinione, principal-

(1) Non riferisco molti fatti a difesa dell'opinione che sostengo, perchè non farei che riprodurre ciò che fu detto da altri. Chi però desiderasse di essere più minutamente informato su questa interessante questione, io lo consiglio a leggere il libro citato del Charpentier, e l'interessante Memoria del Cavaliere Giacinto Di Collegno, *Note sur le terrain erratique du Revers méridional des Alpes*, inserita nel *Bulletin de la Société Géologique de France. Deuxième série, Tom. 2, pag 281*

mente perchè tanto di qua, come di là delle Alpi rinvenmersi negli strati confinanti coi plioceni marini resti di Trionici, e di altri animali, i quali hanno tali abitudini, che non trovavano a soddisfare, se non lungo grossi fiumi.

Regolando il nostro giudizio circa la configurazione della catena alpina durante il periodo pliocene, dalla distribuzione dei sedimenti di tal epoca troviamo che doveva raffigurare un'isola assai più lunga, che larga, tutta frastagliata da golfi e seni, dove mettevano foce torrenti e fiumi. Collo sconvolgimento ingenerato dal melafire le acque al primo impeto uscirono dai proprii alvei, e congiunte a quelle risultanti dalla liquefazione dei ghiacciai, che coronavano i più alti monti, scesero al mare recandovi tutto ciò, che loro si parava innanzi, come animali, piante, sabbia, ghiaia, ciottoli, massi, ecc. Se poi ricerchiamo come sia fatta la distribuzione di questi materiali, noi siamo quasi maravigliati, che le argille, le sabbie, gli animali, le piante ecc., insomma le roccie composte di parti sottili, e i corpi più leggieri soggiacciono, come già si disse, ai depositi ciottolosi, mentre pare, che dovrebbe essere precisamente il contrario. Anche questo fatto mi pare consentaneo alla maniera con cui deve essersi passato il fenomeno. Imperocchè, secondo c'insegna la fisica, la fondita dei ghiacciai non potè essere istantanea, motivo per cui le fiumane al momento del sollevamento non ebbero la forza fluitante, che acquistarono di poi, dopo cioè un certo spazio di tempo. Frattanto le prime acque diluviali somministrate dai fiumi, e dalla rottura dei laghi scoparono la terra, dei corpi organici, e delle parti sottili, le quali, mentre si deponevano, furono per la sopravvenuta liquefazione dei ghiacciai strascinati al basso ciottoli e massi, i quali gli si deposero sopra; a questa maniera stanno le roccie o materiali del terreno diluviale; ora io domando, se si potrebbe colla teoria dei ghiacciai renderne ugualmente ragione?

Resta a discorrere delle roccie rigate e brunite. Per taluni questo fatto è inconciliabile colla teorica delle fiumane, mentre secondo loro va a segno con quella dei ghiacciai, imperocchè il medesimo fatto avviene tuttodì alle roccie coperte da ghiacciai. Costestoro senza avere torto, hanno però nemmeno tutta la ragione, che pretendono, stantechè, siccome dimostrò il Beaumont, le correnti melmose trasportando ciottoli e massi sono attissime a rigare, e brunire le roccie su cui passano. Non riferisco le ragioni date a questo proposito dal sommo Geologo Francese, potendo

ognuno leggerle nel *Bulletin de la Société Géologique de France* (1). Mentre sono fatto persuaso delle idee del Beaumont per avere avuto occasione le molte volte di osservare nelle Alpi nostre i medesimi fatti da lui invocati, mi credo in debito di qui ricordare ciò, che dissi in altre mie Memorie, e che apparisce eziandio dal contesto della presente digressioncella, ed è l'esistenza di grossi ghiacciai durante il periodo pliocene, i quali, come quelli de'tempi nostri, subirono movimenti per l'avvicendarsi delle stagioni, e da ciò nacquero le righe, e il pulimento di certe roccie. Conviene pertanto distinguere due sorta di righe, e di pulimento: quelle che sono fattura dei ghiacciai antichi, e quelle che provengono dalle correnti melmose diluviali: così pure i cumuli di detriti attualmente risguardati come moriccie antiche, vogliono essere divisi in moriccie vere, e in dune antiche, o pseudo-moriccie; le prime sono confinate verso le parti superiori delle valli, e nei valloni; le seconde sono poste allo sbocco delle valli, e invadono le pianure alla maniera accennata.

NOTA.

Era scritta la presente Memoria quando comparve nel *Bulletin de la Société Géologique de France, deuxième Série, Tom. 7. pag.* 554 l'interessantissimo lavoro sul terreno diluviale dei signori Ch. Martius e B. Gastaldi *(Essai sur les terrains superficiels de la vallée du Po aux environs de Turin, comparés à ceux du bassin Helvétique).* Gli Autori ci danno una minuta descrizione della composizione, forma e posizione dei cumuli diluviali, dune, che si trovano allo sbocco delle valli della Dora Riparia, e della Dora Baltea. Caldi sostenitori della teoria dei ghiacciai cercano di provare con un'ingegnosa argomentazione, che quei cumuli sono moriccie di antichi ghiacciai, ma nello stesso mentre convengono, che il sedimento più superficiale di ciottoli, e ghiaia stratificato, che dalle falde di quelle collinette si distende su tutta la pianura alla sinistra del

---

(1) V. *Bulletin etc. Deuxième série, Tom. 2 et 3, pag. 277 et 248.* — V. Beaumont, *Annales des Sciences naturelles, Tom. XIX. pag. 66.* — V. Collegno, Elementi di Geologia pratica e teorica Capitolo XXXII. pag. 424.

Po, sia lasciato da correnti alimentate, secondessi, dalla fondita annuale dei ghiacciai; ammettono in definitiva che il terreno di trasporto antico superficiale sia opera in comune dei ghiacciai, e delle correnti provenienti dalla lenta loro fondita. Hannovi ciottoli il cui minore diametro giunge a 0,3, ed anche più. A traslocarli su un suolo poco inclinato com'è quello della vallata del Po, vi abbisognò una corrente assai gagliarda, la qual cosa suppone la fondita precipitosa dei ghiacciai. Ora se la temperatura atmosferica fosse stata tale da operarla, in tal caso, domando io, come avrebbero potuto formarsi, e conservarsi i ghiacciai per tutto quel tempo, che vi volle, affinchè si compissero gli svariati fenomeni, che gli attribuiscono?

Non è questa la sola obbiezione, che si possa opporre a chi difende il sistema fondato sui ghiacciai. Tra le molte altre, che si potrebbero produrre non mi pare senza un gran peso quella, che le viene dalla presenza delle spoglie di grossi mammiferi negli strati sabbio-melmosi. È bensì vero, che i partigiani di codesta scuola pretendono trionfare della difficoltà con un allagamento della superficie terrestre, che fissano immediatamente prima del periodo ghiacciale. Ma qual è il fatto che autorizzi un tale concetto? Noi comprendiamo, che all'occorrenza del sollevamento che pose fine all'epoca pliocena, sia successa un'inondazione, la quale, come abbiamo avvertito, lasciò gli strati sabbio-melmosi con fossili terrestri e quelli ciottolosi, che vi stanno sopra; ma per separarli, ed attribuire quelli a fiumane, e questi a ghiacciai, bisognerebbe corroborare la proposta con tali fatti da cui risultasse, che fuvvi tra la formazione degli uni, e quella degli altri uno scompiglio nella corteccia terrestre, come un sollevamento, od un'altra qualsiasi perturbazione nelle leggi che governavano il globo, onde emerga la ragione della grande mutazione nella temperatura. Per me, dico la verità, non so acconciarmi con una tale idea, perchè oltre il non essere applicabile a tutti i fatti diluviali, parecchi poi le sono contrarii. Così appunto io giudico, che sia la mancanza del terreno diluviale superficiale dietro le dune di Rivoli e di Ivrea, la qual cosa è stata sentita dai distinti Autori dell'interessante Memoria, che diede luogo alla presente nota.

Qualora si credessero i difensori del sistema ghiacciale d'accordo tra loro, si sarebbe in un gran errore, stantechè codesti signori non s'intendono tra loro più di quello, che c'intendiamo noi con essi loro. E ciò è tanto vero, che uno dei seguaci più affetti alla teoria dell'Agassiz, il

sig. Desor, fa precedere il periodo ghiacciale al deposito degli strati colle spoglie di Pachidermi, ecc., mentre un suo coopinante circa al fenomeno generale, il sig. Collomb, porta un giudizio tutt'affatto contrario. Questi, guidato dalle proprie osservazioni sul terreno diluviale delle Alpi, delle pianure Renane, e delle valli dei Vosges, e forse anche condotto dal lume della ragione a vedere l'inverosimiglianza, che contrade coperte di ghiaccio fossero popolate di animali e di piante, conchiude, che i ghiacciai hanno solamente acquistata la loro massima estensione, dopo la formazione del diluvio con fossili, dimodochè mentre la terra era abbellita dalla presenza di esseri organizzati, i ghiacciai erano confinati, come presentemente sulle cime delle catene montagnose (1).

Noi non vogliamo entrare in maggiori discussioni su questo argomento, tanto più che dovremmo ripetere alcune delle cose da noi dette, allorchè nelle nostre Memorie sulle Alpi, parlando del terreno diluviale, delle dune, ecc. ecc., ci siamo dichiarati partigiani della teoria delle correnti. Dopo d'allora i fautori di ciascuna teoria non si restarono dal fare ricerche, onde illuminarsi a vicenda, ma fin'ora nessuno si crede vinto, nè convinto dal suo avversario, pertanto anch'io rimango costante all'adottata opinione, perchè mi pare superiore alla sua minorenne, voglio dire a quella dei ghiacciai, nel rendere conto del modo con cui si passarono i fatti, che fanno testimonianza, che regnò alla superficie terrestre un ordine di cose diverso dalle attuali.

RIEPILOGO.

Dalla fatta narrazione si raccoglie:

1.° Che nelle regioni alpine descritte vi sono tre sorta di roccie: le plutoniche, le cristalline e le sedimentose.

2.° Che vi sono roccie plutoniche di differenti epoche geologiche.

---

(1) Anche il Dottore Eugenio Sismonda è di quest'ultimo avviso, ed in un recente suo lavoro, intitolato: *Osteografia di un Mastodonte angustidente*, considera i nostri antichi ghiacciai alpini siccome posteriori al periodo, in cui i Pachidermi diluviali abitavano la valle del Po, anzi ripete la loro scomparsa dalla causa medesima, che diede poi ai ghiacciai tutta quella straordinaria estensione, che li fece capaci di produrre quei grandiosi fenomeni, i quali caratterizzano l'epoca ghiacciale così detta.

3.° Che nel pendìo orientale le roccie plutoniche sono più abbondanti, e più numerose, che non sul pendìo occidentale.

4.° Che all'abbondanza delle roccie plutoniche, ed alla loro distribuzione puossi ragionevolmente accagionare il ripido declive della catena alpina dalla parte della vallata del Po, per rispetto a quello della parte opposta, dove i monti sono principalmente formati da roccie stratificate.

5.° Che vi sono due sorta di roccie cristalline: le primitive? e le metamorfosate. Tutto porta a credere che quest'ultime sieno di un' epoca anteriore alla liassica.

6.° Che le roccie sedimentose, comprese nella cerchia in cui s'aggira la nostra descrizione, secondo la maniera nostra di vedere, spettano all'uno, o all'altro dei seguenti terreni della formazione giurassica:

Liassico;
Oolitico inferiore?;
Osfordiano inferiore;
Kimmeridiano, portlandiano, ecc. (1).

7.° Le roccie di codesti terreni sono anch' esse metamorfosate, ma raramente alla maniera di quelle più antiche, le quali sono sotto molti rispetti consimili alle primitive.

8.° Le roccie dei due opposti pendii alpini appartengono ai medesimi terreni. Le loro differenze mineralogiche sono conseguenze del diverso grado, o stato di metamorfosi.

9.° Il terreno sciolto di cui è vestito il dorso di molti monti, come pure quello, che copre il fondo delle valli è opera dove dei ghiacciai plioceni, e dove è stato lasciato dalle sterminate fiumane, che corsero la superficie terrestre tra il finire di codesta epoca, ed il cominciare della presente.

Non è solamente oggi, ch' io dichiari contemporanee le roccie stratificate dei due pendii delle Alpi. Ciò appare più o meno chiaro, anzi talvolta è detto con insistenza nelle diverse mie Memorie su codesta catena. Ma avrei torto a pretendere di essere stato il primo a parlare in questo senso, giacchè il Brochant, e poi il Beaumont l'hanno presentito, così esprimendosi il primo nelle conclusioni della sua Memoria sulla Taran-

(1) V. la nota posta nella colonna delle *Osservazioni* del quadro seguente, dove si accenna il calcare rappresentante questi terreni.

tasia ..... 2.° *les terrains de transition ont beaucoup de rapports avec les terrains primitifs qui se trouvent dans cette partie des Alpes, depuis le Mont-Cénis jusqu'au S.t-Gothard, puisqu'ils renferment beaucoup de roches semblables, telles que le calcaire grénu micacé ou talqueux, le quartz en masse, le schiste micacé, qui dominent souvent dans l'un et l'autre terrain.*

Il secondo, nella Memoria sul colle *du Chardonet*, dice ..... *par un hasard heureux pour les Géologues, il se trouve là un espace assez considérable dans lequel les couches ont été simplement inclinées, sans subir de grandes contorsions, ni d'altérations considérables; mais, à mesure qu'on s'éloigne de cette petite région qui semble avoir été protégée d'une manière particulière et qu'on s'approche de la suite continue des masses primitives qui se divise du Mont-Rose vers les montagnes situées à l'ovest de Coni, on voit les* couches secondaires *perdre de plus en plus les caractères inhérents à leur mode de dépôt, etc. etc.*

A noi s'appartiene lo svolgimento di questo concetto, avendo prodotto a sua dimostrazione un gran numero di fatti per lo innanzi ignorati.

QUADRO DEI TERRENI

nella catena delle Alpi tra il monte Bianco, e la Contea di Nizza (1)

TERRENI	ROCCIE PRINCIPALI	LOCALITÀ PRINCIPALI	OSSERVAZIONI
Terreno giurassico superiore, rappresentante l'argilla di Kimmeridge; l'oolite di Portland; l'argilla terrosa con zoofiti (*Coral-rag*).	Calcare ove cristallino, e ove compatto, bigio più o meno scuro con arnioni selciosi, zoofiti, ed altri corpi organici	Attorno il monte *Ambin* al S. O. del Montecenisio; al Colle della Rô; al monte Tabor; contorni di Briançon; al Collo del Lanzanier (Pouriac); al Colle Des-Monges; nella parte superiore delle valli di Pesio, di Vermagnana, della Stura, ecc. ecc. (2).	Il calcare che riferiamo a questi terreni è in più luoghi metamorfosato in gesso. Racchiude pochi fossili, e questi in cattivo stato ed irreconoscibili. Non mi farà maraviglia se in progresso di tempo si riconoscerà su qualche punto delle Alpi, e principalmente nel gruppo di monti, che approssima gli Apennini, che la parte inferiore del calcare ascritta in massa a questi terreni, appartenga al terreno osfordiano superiore, denominato dai Geologi Francesi *Calcaire de la porte de France.*
Terreno antracitoso superiore rappresentante le argille, e le marne osfordiane inferiori.	Psammite; arenaria; calcare scistoso; conglomerati; antracite piuttosto in abbondanza.	Monti des Rouches presso Chamonix; la Thuile nella valle d'Aosta; Piccolo San Bernardo; monti di S. Foy, Aimo, valle del Doron presso Moutiers, ecc., nella Tarantasia; S. Michel, ecc., nella Moriana; monte Ambin suddetto; Piccolo S Bernardo; Becco di Nona presso Aosta; i monti all'origine della valle della Dora Riparia; valloni di Bellino, e di Unies nella valle della Maira; vallone di Frise, al Pergo grande, al Colle delle Orliche nella valle della Stura; i monti all'origine delle valli della Corsaglia, della Lanza, della Vermagnana, del Pesio, del Tanaro, ecc. ecc. (3).	La parte inferiore di questo terreno consta generalmente di conglomerati, e di scisti più alterati di quelli posti nella parte superiore di esso. Coll'antracite, e nello scisto argilloso ad essa associato si trovano impronte di fusti, e di foglie secondo A. BRONGNIART diverse da quelle, che accompagnano gli scisti belemnitici di Petit-Cœur nella Tarantasia. *Annales des Sciences naturelles* Tom. 15. pag. 375 (4).
Terreno antracitoso inferiore (parte superioro). Liasse superiore.	Calcare cristallino, bigio-chiaro in grossi banchi; calcare scistoso bigio-scuro con fossili; breccia calcare cristallina; poddinga quarzosa; quarzite; scisti, ecc. ecc.	Villet nella Tarantasia; Colle des Encombres (5); Moutiers; Colle du Chardonel; Aiguilles d'Arves?; borgo S. Morizio nella Tarantasia, Chapiù; Colle du Bonhomme; Colle de la Seigne; Cormajeur; Cogne nella valle della Dora Baltea; Montecenisio; Oulx, Bardonèche nella valle della Dora Riparia; Argentera nella valle della Stura; valle della Maira, ecc. ecc.	La più gran parte del gesso nelle Alpi è una metamorfosi del calcare di questo periodo. Al colle des Encombres rinvenni nel calcare scistoso scuro, confinante col gesso, i fossili citati alla pag. 290, i quali mentre assicurano essere il posto assegnato al calcare nella classificazione dei terreni quello, che gli compete, corroborano indirettamente tutte le altre divisioni, come abbiamo procurato di far risultare nel corso della Memoria.

TERRENI	ROCCIE PRINCIPALI	LOCALITÀ PRINCIPALI	OSSERVAZIONI
Terreno antracitoso inferiore (parte inferiore). Liasse inferiore.	Calcare scistoso cristallino; breccia calcare; scisto argilloso, alterato (ardesia); scisto argilloso listato, alterato (*rubané*); orenaria; ecc. ecc.; le roccie di questo gruppo nelle Alpi rivolte verso oriente contengono spesso il grafite.	Contorni di Chamonix; Petit-Cœur nella Tarantasia; Colle della Maddalena; S. Julien nella Moriana; Bourg-d'Oisan in Francia; valli del Pellice, d'Angrogna, del Clusone, delle due Dore, ecc. ecc.	Le roccie di questa parte del terreno liassico sono alterate del pari di quelle dei singoli terreni soprapposti, e racchiudono antracite, ma non in così grande quantità come il terreno da noi ammesso per il rappresentante delle argille, e marne osfordiane inferiori. A Petit-Cœur, e altrove gli scisti racchiudono Belemniti, e alternano con calcare scistoso improntato di piante particolarmente di foglie, secondo il giudizio de' più valenti Fitologi del periodo carbonifero; l'associazione di roccie con fossili di età così disparata, come sono le Belemniti, e le piante carbonifere, è stata causa di molte dispute, che non furono senza qualche vantaggio pella scienza; ma sarebbero state più presto finite, qualora fosse stato possibile conoscere le specie di Belemniti. Per buona fortuna trovaronsi di poi negli scisti del Colle della Maddalena, posti al medesimo orizzonte geologico, impronte vegetali identiche a quelle di Petit-Cœur, e Ammoniti stati riconosciuti liassici. Per ultimo, la scoperta dei fossili nel calcare del Colle des Encombres dimostra sempre più, che si ebbe ragione a non cedere alle obbiezioni, che su questo punto venivano fatte ai difensori delle opinioni Bomoniane (6).
Cooglomerato infraliassico.	Poddinga con grossi ciottoli di roccie primitive, e di roccie metamorfosate, come quarziti, scisti, ecc. ecc.	Trient; Allevard; La-Ferrière; Valorsine; Ugine; Flumet; les Ouches; ? Petit-Cœur; Colle du Bonhomme; valli della Stura di Lanzo; della Dora Riparia? ; monte Bracco? presso Barge; contrafforti della Besimanda ?, di Mondole ?, ecc. ecc.	Nel quadro unito alla Memoria sui Terreni stratificati delle Alpi, che stampai nel Tom. III della 2.ª Serie delle Memorie accademiche non feci di queste roccie un gruppo particolare. Fu molto tempo dopo, che per non voler decidere se si avessero o no da unire al liasse, le chiamai con un nome, il quale complessivamente indica la loro giacitura inferiore alle roccie caratterizzate liassiche. Non mi consta essersi nelle Alpi trovati fossili nelle roccie di questo gruppo; non è improbabile che ve ne esistano. Siamo condotti a questa supposizione da che l'autunno scorso, siccome mi scrisse il sig. Conte Spada, il Savi, ed il Meneghini rinvennero nel Verrucano, ch'io credo contemporaneo a questi conglomerati, impronte piritose di piante simili a quelle di Petit-Cœur in Tarantasia. V. P. Savi e Meneghini, Considerazioni sulla Geologia della Toscana. Firenze 1851 (7).

TERRENI	ROCCIE PRINCIPALI	LOCALITÀ PRINCIPALI	OSSERVAZIONI
Roccie cristalline metamorfosate.	Gneiss granoso; quarzite felspatico; micascisto formato generalmente da quarzo granoso, e mica in piccole squame.	Nei monti alle falde della catena alpina dalla parte di levante, associate spesso allo gneiss porfiroide.	La maggior parte delle roccie qualificate come primitive, ritengo, che sieno sedimenti metamorfosati di questo periodo geologico, o di uno di quelli che l'hanno seguito davvicino.
Terreno primitivo?	Gneiss porfiroide; micascisto; steascisto.	Catena di montagne, che dal monte Bianco attraversa la Tarantasia, la Moriana ed entra in Francia. Si trova qua e là lungo la catena alpina dalla parte di levante.	Tra queste roccie e gli scisti liassici, od i conglomerati infraliassici havvi in più luoghi lungo la catena, che attraverso la Savoia, una roccia anfibolica particolare. L'interno, o l'anima di quella catena è di granito talcoso (protogina) come quello, di cui è in massima parte composto il colosso del monte Bianco.
Roccie plutoniche.	Granito; protogina; sienite; diorite; porfido quarzifero; serpentina; melafire, ecc. ecc.		Questa categoria di roccie, pel tratto della catena alpina, che traversa gli Stati di S. M. Sarda, è molto più numerosa, e molto più svariata sul pendio orientale, che non sull'occidentale.

(1) Comincio questa Memoria con parlare del terreno primitivo, e via via arrivo al giurassico superiore. Nel presente quadro si segue l'ordine precisamente opposto, perchè per questo genere di esposizione un tal metodo ci pare meglio appropriato.

(2) Fournet aggiunge a queste località le seguenti: le cime dei monti di Macot; quelle dei monti attorno il Colle du Chardonet. Beaumont, nella Memoria sul Colle du Chardonet, *Ann. des Sciences naturelles*, pag. 373, dice: ....*Ainsi le grès qui contient l'anthracite, le graphite, et les empreintes végétales du col du Chardonet serait à la fois superposé au lias, et recouvert par des couches contemporaines d'une partie de la série oolitique.*

(3) Fournet cita con ragione il terreno in discorso nelle località seguenti: Macot, Bozel e Montagny, Valmeynier, Bonnenuit, vallon de Neuvachette, vallon de la Ponsonnière, le Lauzet, e le Chardonet.

(4) Nel quadro unito alla nostra Memoria sui terreni stratificati delle Alpi collochiamo in questo terreno il Verrucano Toscano. Dobbiamo ora avvertire che ci sbagliammo, poichè quella roccia corrisponde alle congeneri da noi denominate, per via dell'orizzonte che occupano, infraliassiche. V. P. Savi e Meneghini, Considerazioni sulla Geologia della Toscana, pag. 60. Firenze 1851.

(5) Fournet cita come appartenente a questo terreno il calcare des Aiguilles d'Arves, e del Colle des Encombres.

(6) Come dissi nella nota alla pagina 284 rinvenni nel calcare cristallino scistoso, nero, di Oisans nel Delfinato una Belemnite associata ad impronte vegetali, che parvero al Brongniart di Varechs liassici. Tanto la sua natura, quanto la sua giacitura dinotano, ch'esso spetta al gruppo degli strati con Belemniti, che a Petit-Cœur nella Tarantasia, e altrove lungo quella giogaia alterna con scisti argillo-calcari improntati di specie vegetali secondo le odierne conoscenze caratterizzanti l'epoca liassica. La presenza delle Belemniti ci aveva indotti a prescindere dalle impronte vegetali nel giudizio dell'età di quel terreno; ora siamo lieti di poter asserire che ve ne sono eziandio di quelle, che depongono nel senso nostro.

(7) Sono queste roccie, che il FOURNET propone di scindere in due gruppi, e di collocarne uno nel terreno triassico, e l'altro nel terreno carbonifero. Pone nel primo i conglomerati del Colle du Bonhomme, del lago di Champeix?, del Trient, del Colle Saleuton; quelli di alcuni punti della valle di Chamonix, Chavants, S. Gervais; quelli del pendio Sud del Colle della Maddalena nella catena prospiciente i monti di Petit-Cœur, di Allevard, ecc. ecc.; al secondo ascrive i conglomerati di Trient, della Tête-Noire, dei Céblancs, di Argentières, des Ouches, di Ugine, della Rochette, delle alture du Pinset, di Chalanges, delle Rousses, di Mont-de-Lans, di Péchagnard. Come abbiamo avvertito, noi non entriamo a discutere sulla divisione seguita dal celebre Geologo Francese, perchè manchiamo su tal punto delle debite cognizioni. Ma qualora venga ad essere confermata, confermata eziandio resterà la classificazione dei terreni seprapposti, e quindi emergerà più chiaro il rapporto da noi veduto tra questi terreni, e quelli meglio conosciuti del resto dell' Europa.

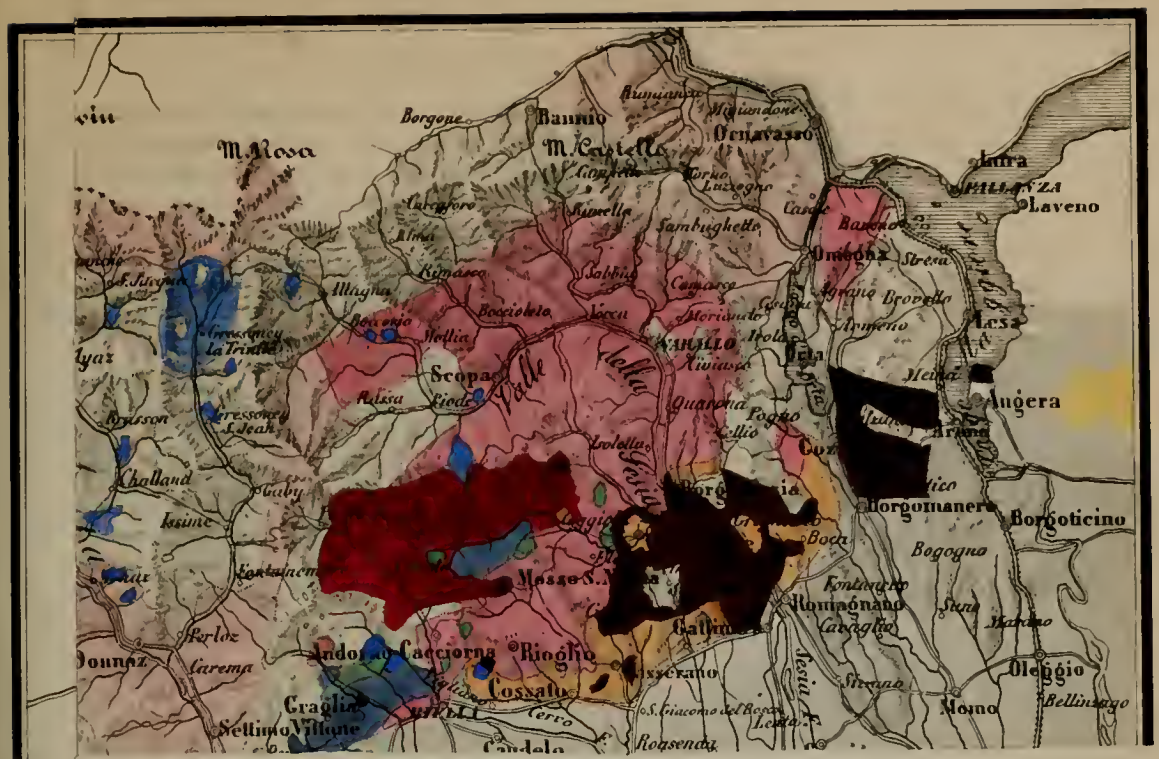
M. Rosa
Borgone
Rumianca
Maquendone
Rainio
M. Castello
Ornavasso
Gurro
Luzzogno
Castel
Baceno
Omegna
Strena
Agrano
Brovella
Armeno
Lesa
Laveno
Angera
Arona
Borgomanero
Borgoticino
Bogogno
Fontaneto
Romagnano
Cavaglio
Suna
Maggiano
Oleggio
Bellinzago
Momo
Strano
Vaprio
Galliate
Cameri
Novara
Sillavengo
Trecate
Cerano
Rosate
Casalbeltrame
Casalino
Sozzago
Granozzo
Biandrate
Mezzomerico
Nibbiola
Terdobbiate
Oldenico
Vicolungo
Casalvolone
Garbagna
Fontanetto
Camerano
Casasco
Ozzano
Casalbeltramo
Motta
Sillavengo
Vespolate
Borgolavezzaro
Mortara
Robbio
Confienza
Palestro
Vinzaglio
Ghemme
Sizzano
Prato
Romagnano
Fara
Briona
Landiona
Orfengo
Casalino
Sozzago
Granozzo
Biandrate
Mezzomerico
Nibbiola
Terdobbiate
Oldenico
Vicolungo
Casalvolone
Garbagna
Fontanetto
Camerano
Casasco
Ozzano
Casalbeltramo
Motta
Sillavengo
Vespolate
Borgolavezzaro
Mortara
Robbio
Confienza
Palestro
Vinzaglio
Ghemme
Sizzano
Prato
Romagnano
Fara
Briona
Landiona
Orfengo

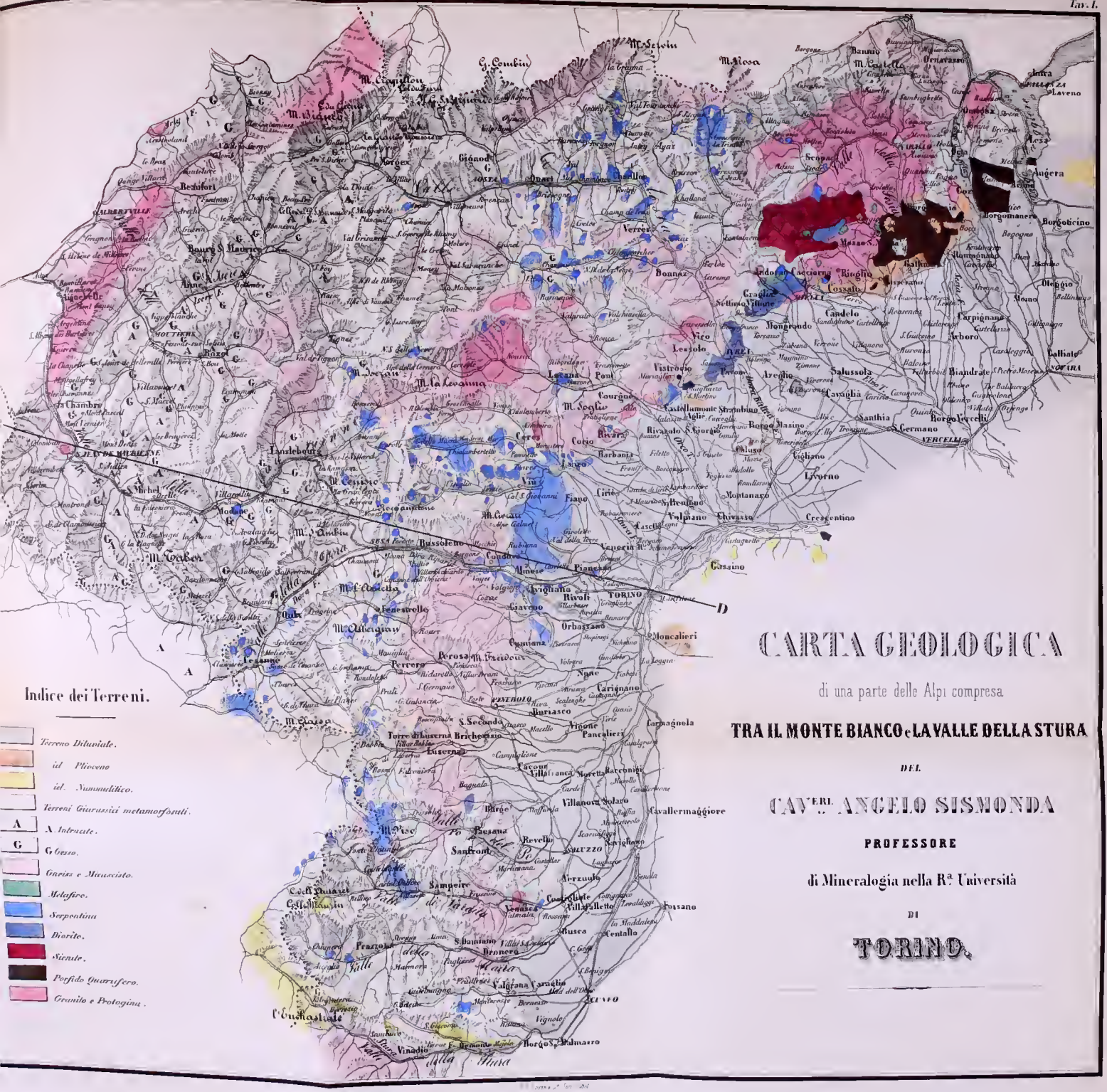

CARTA GEOLOGICA

di una parte delle Alpi compresa

TRA IL MONTE BIANCO e LA VALLE DELLA STURA

DEL

CAV.re ANGELO SISMONDA

PROFESSORE

di Mineralogia nella R.a Università

DI

TORINO.

e di 1. per 125,000 in altezza.

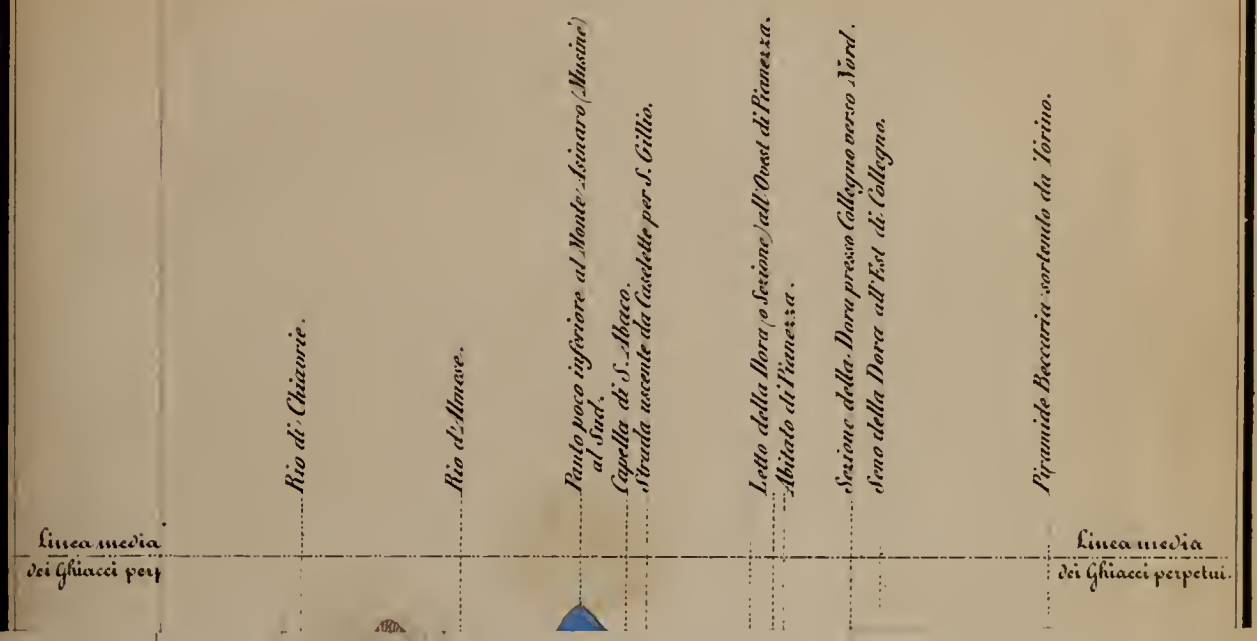
Rio di Chiavrie.
Rio d'Almave.
Punto poco inferiore al Monte Aviaro (Musine)
al Sud.
Cappella di S. Abacco.
Strada ascente da Caselette per S. Grillio.
Letto della Dora (o Sezione) all'Ovest di Pianezza.
Abitato di Pianezza.
Sezione della Dora presso Collegno verso Nord.
Sino della Dora all'Est di Collegno.
Piramide Beccaria sortendo da Torino.
Linea media dei Ghiacci perp
Linea media dei Ghiacci perpetui.

Spaccato secondo la linea B. D. sulla scala di l. per 250,000 in lunghezza, e di l. per 125,000 in altezza.

Fig. 1

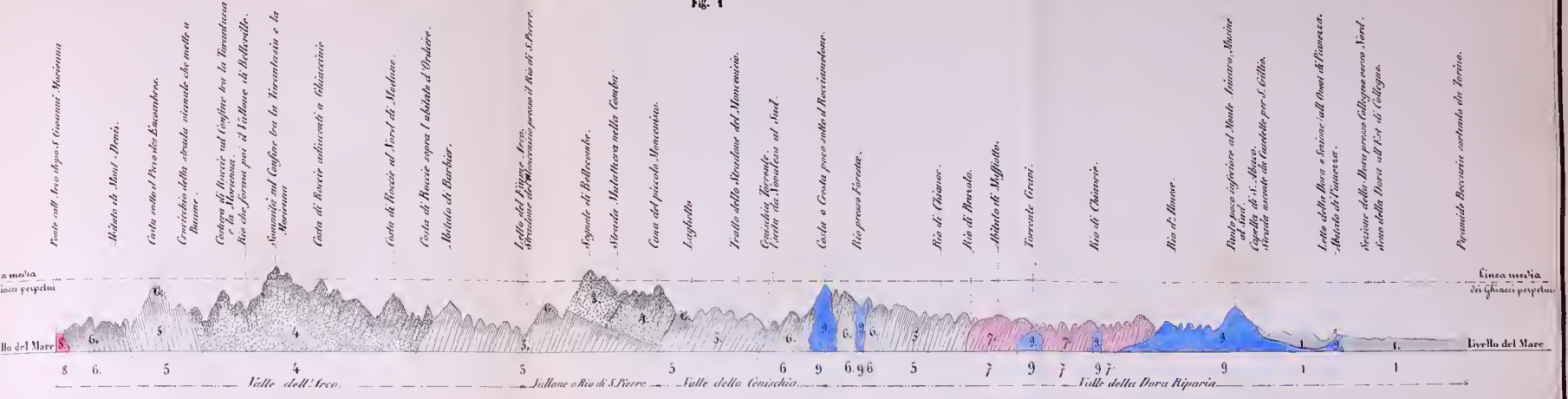
Ponte sulla Dora sopra S. Giovanni Vecchio
Abitato di Mont-Denis.
Costa sotto al Pero dell'Inverno.
Cresta di Rocce nel Confine tra la Tarantasia e la Maurienna
Costa di Rocce nel Confine tra la Tarantasia e la Maurienna
Costa di Rocce adiacenti a Glacciaio
Costa di Rocce al Nord di Modane.
Costa di Rocce sopra l'abitato d'Orelliere.
Abitato di Barbier.
Letto del Fiume Arco.
Sprofondamento presso il Rio di S.Pierre.
Sponde di Bellecombe.
Abitato Habitatores nella Combe
Gola del piccolo Monceniso.
Laghetto
Piano della Strettoia del Moncenisio.
Cresta di Rocce al Nord.
Costa o Cresta poco sotto il Roccimelone.
Rio presso Forcata.
Rio di Chiaino.
Rio di Bruzolo.
Abitato di Mafficito.
Torrente Gravi.
Rio di Chiavorie.
Rio di Rivoir.
Punta poco inferiore al Monte Lauvaro, Maurienne al Nord
Capella di S.t Sforzo.
Strada ascendente da Gastelletto per S.t Giffon.
Letto della Dora a Susiane all'Osti di Finestrelle.
Abitato di Finestrelle.
Sezione della Dora presso Collegno verso Nord.
Ponte della Dora all'Est di Collegno.
Piramide Beccaria cortando alla Torino.
Linea media dei Ghiacci perpetui
Livello del Mare
Valle dell'Arco.
Vallone o Rio di S.Pierre
Valle della Cenischia.
Valle della Dora Riparia

Indice dei Terreni.

Fig. 2

1. Terreno diluviale.
2. Calcare nummulitico con scisti, e macigno.
3. Calcare giuraffico superiore.
4. Roccie detritiche metamorfosate: Quarzite, Pudding, Gneiss talcoso, ecc. (corrispondenti all'argilla dell'Oxford-Clay.)
5. Calcare liasico superiore
6. Gesso.
6. Scisti argillosi, Calcare scistoso metamorfosati del terreno contractoso inferiore, (liasse alpino inferiore.)
7. Scisti talcosi, Transcisto porfiroide, e Gneiss talcoso metamorfosati. (liasse alpino inferiore?)
8. Gneiss, e Granito.
9. Serpentina.

Spaccato dal Ponte sulla Roja presso Venda al Ponte sul Pesio poco sopra la Chiusa.

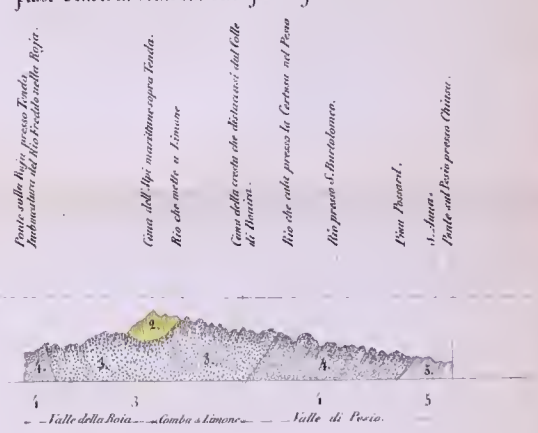
Ponte sulla Roja presso Tende
Imboccatura del Rio Freddo sotto Roja.
Cima dell'Alpe massima sopra Tende.
Rio che mette a Limone
Cima della cresta che distacca il Colle di Braita.
Rio che cade presso la Certosa sul Pesio
Rio presso S. Bartolomeo.
Pian Pastoret.
S. Anna.
Ponte sul Pesio presso Chiusa.
Valle della Roia
Combe s Limone
Valle di Pesio.

SCIENZE

MORALI STORICHE E FILOLOGICHE

MEMORIE

DELLA

REALE ACCADEMIA

DELLE SCIENZE

DI TORINO

SERIE II. — TOM. XII.

SCIENZE MORALI STORICHE E FILOLOGICHE

TORINO

STAMPERIA REALE

MDCCCLII.

DEGLI STATI GENERALI

E D' ALTRE ISTITUZIONI POLITICHE

DEL PIEMONTE E DELLA SAVOIA

SAGGIO STORICO

corredato di documenti

DI FEDERIGO SCLOPIS

Iura inventa metu iniusti fatcare necesse est,
Tempora si fastosque velis evolvere mundi.
HORAT. *Satyr.* lib. I, 3.

Approvato nell'adunanza del 27 giugno 1850.

Avvertimento.

Ho divisato di esporre i caratteri principali della istituzione politica che si ebbe per più secoli in Piemonte ed in Savoia sotto il nome di Congregazione degli Stati del paese. Mi parve indagine curiosa e non affatto disutile il rintracciare quegli ordini antichi tanto dissimili da quelli che abbiamo oggidì, quanto diverse erano le condizioni sociali d'allora dalle attuali, ma pure contenenti il germe di un sindacato dei governanti ed il sentimento di una libertà necessaria, e connaturale al popolo.

Molti documenti di quella istituzione, e di fatti alla medesima analoghi giacevano negli archivi dello Stato ed in quelli dei comuni, ma alla loro pubblicazione nei tempi addietro poneva ostacolo il ritegno del governo assoluto cui per molti si credeva di nuocere ove si rinnovasse la memoria di limitazioni di potere disusate da quasi tre secoli. In alcune opere mandate a stampa s'erano tuttavia inserti cenni estesi intorno alle Congregazioni degli Stati, e qualche atto di quelle erasi pur pubblicato. Circa vent'anni fa uno scrittore piemontese di mente acuta e di molta dottrina erasi mosso a proporre quasi una divinazione della storia di quelle assemblee, traendo induzioni dal poco che si conosceva al molto ch' egli credeva essersi occultato per istinto di servilità, o per deferenza a chi dominava. Questo libro intitolato *Essai sur les anciennes assemblées nationales de la Savoie, du Piémont et des pays qui y sont ou furent annexés etc., par le comte Ferdinand Dal Pozzo*, mentre rende testimonianza del molto acume critico dell'autore, dimostra ad un tempo quanto sia improvvido partito per un governo quello di fare che si occultino fatti storici. Perocchè il silenzio genera sospetto, ed il sospetto aggrandisce la materia ai rimproveri, e le indagini incerte producono per lo più le opinioni men favorevoli.

Ora pertanto che più non esiste difficoltà di pubblicazione, ho stimato opportuno di raccogliere tutto quello che per me si poteva di documenti delle Congregazioni degli Stati e di sottoporlo alla considerazione degli studiosi di questa materia.

La maggiore quantità dei documenti anzidetti è tratta dai Regii Archivi di Corte in Torino, o da Archivi Comunali, altri mi vennero comunicati dall'illustre e gentilissimo mio collega ed amico il sig. senatore cavaliere Luigi Cibrario, il quale quanto dotto altrettanto largo del suo sapere mi pose in grado di arricchire notevolmente la collezione di quegli atti. Da lui meglio che da ogni altro si sarebbe potuto dar lume a questa vasta materia, come già si diede a tante altre parti della Storia Patria. Ma siccome i tempi, che a me concedono ozio, a lui accrebbero i doveri di pubbliche incumbenze, così egli mi confortò ad eseguire più presto ciò che egli più dottamente avrebbe potuto compiere. Ed i lettori avidi di queste notizie saranno meno bene ma più prontamente soddisfatti.

Non posso del pari omettere di rendere grazie a due altri miei illustri amici e colleghi, il signor professore cav. Amedeo Peyron ed il signor Bibliotecario cav. Costanzo Gazzera, per gli aiuti ed i consigli che mi porsero nel condurre questa compilazione, nè di ricordare con gratitudine gli ufiziali dei lodati Archivi ed in particolare l'egregio signor avvocato Celestino Combetti segretario ne' medesimi, la cui assistenza tanto cortese quanto erudita riuscì pure al mio lavoro utilissima.

I documenti che pubblico, pochissimi eccettuati, rimasero fin ora inediti. Non debbo tacere tuttavia che parecchi altri atti di Congregazioni di Stati a me indicati soltanto da qualche passo di storia, o da qualche citazione, esistono forse ancora in luoghi a me sconosciuti, ma il numero che ne ritengo parmi sufficiente, se non a tessere una compiuta istoria delle raunate degli Stati, almeno a segnarne tutti i più essenziali caratteri.

Il mio lavoro è diviso in due parti: nella prima si contengono alcune sposizioni di dottrine e considerazioni di fatti che servono come d' introduzione all' esame speciale de' singoli documenti; nella seconda si comprendono questi documenti accompagnati da brevi dichiarazioni onde rendere più facile al lettore il modo di bene intenderli ed apprezzarli.

Piaccia al lettore il gradire il buon volere e l'intenzione di chi dettando questo saggio più che altro aveva in animo di porgere occasione a nuovi studi.

Torino il 27 di settembre 1850.

PARTE PRIMA

Fu detto, e, secondo che ne pare, con gran ragione, che negli ordini politici d'Europa è la libertà che si può chiamare antica, mentre il despotismo è moderno.

Scorrendo la storia d'Europa dagli ultimi secoli del medio evo sino ai nostri giorni, vediamo che il sistema del governo assoluto nel senso in cui il sovrano, come Lodovico XIV, possa credersi lecito l'esclamare *io sono lo stato*, non risale al di là di que' tempi in cui Carlo V nei campi di battaglia e Filippo II nei recessi del gabinetto si studiarono di stringere in pugno ogni autorità politica, esempio in seguito non trascurato da altri principi. Così nella ricomposizione politica dell'Europa uscente dal medio evo si rinverdì l'adagio di Roma imperiale: *quod principi placuit legis habet vigorem*. Ma prima che si assorbissero nella volontà di un solo le volontà, o per meglio dire i diritti di tutti, altra condizione più larga, più ragionevole, più consentanea alla dignità dell'umana natura erasi seguita da' popoli non per anco infiacchiti ed oppressi.

Dico oppressi ed infiacchiti, perchè se la perdita della giusta libertà è stata talvolta la conseguenza di una forza prepotente, irresistibile, più frequentemente essa è stata il frutto della debolezza o dell'avvilimento dei popoli, i quali o non seppero schermirsi dall'abuso della libertà, o non vollero difenderne l'uso. Ricorrete alle istorie ed esse ampiamente vi dimostreranno come la libertà vera si perda quando la licenza s'introduce, e come le nazioni che non sanno governarsi colla ragione d'uopo è che cadano in balìa della forza.

Per mantenersi in libertà vera ed utile un popolo abbisogna di un governo franco e vigoroso, e per ottenerlo conviene che se ne temperino gli ordini in modo che la legge sia custodita ed osservata, e che il bene dell'universale sia promosso e protetto.

Quindi si pensò a congiungere insieme elementi di potere diversi ma cospiranti ad un sol fine, che, come si usa nei metalli a certe macchine destinati, per la diversa loro natura reciprocamente si compensassero, ed impedissero le funeste conseguenze dei rispettivi eccessi, o difetti.

Questa combinazione di autorità varie e congiunte insieme per un legame di comune salvezza fu riputata da' più eletti ingegni della classica antichità ordinamento mirabile e da preferirsi ad ogni altra forma di pubblico reggimento.

Cicerone lo dichiarava altamente nella sua repubblica (1), e le teoriche dei Greci non vi dissentivano neppure.

Tacito ne parlava come di cosa desiderabilissima, ma che più facile era il lodare che 'l conservare (2).

L'antica Germania ne aveva sentita più che discussa l'eccellenza, ed in quella robusta semplicità del suo governo mezzo patriarcale mezzo repubblicano vi si atteneva meglio che non facessero i giureconsulti ed i pretoriani di Roma. Così certe idee di libertà o se voglia chiamarsi altrimenti di limitazione di poteri, vennero a radicarsi nelle contrade occidentali e meridionali d'Europa tra il fragore dell'armi delle invasioni barbariche. Così, anzichè alla civiltà greca e latina divenuta corrotta e corruttrice, possiamo riferire l'origine per noi più prossima dei governi rappresentativi alle rozze ma schiette consuetudini dei settentrionali, e dire col Montesquieu che quel mirabile sistema fu trovato frammezzo alle selve.

Ma nel mondo non durano se non quelle istituzioni che riscontrano colle abitudini d'un popolo, e divengono con esso connaturate. Studiate i costumi, interrogate la storia, e v'accorgerete che vi ha incompatibilità tra la libertà, e l'indole asiatica od africana. Esaminate l'Europa, tenete dietro al movimento delle idee che si sono svolte e si svolgono seguendo i giri di una vasta spirale, e vi farete capaci che la esistenza di un governo assoluto non si può tenere come stato normale di una società incivilita, ed avviata ad ulteriori progressi.

---

(1) « Placet enim esse quiddam in re publica praestans et regale; esse aliud auctoritate principum » partum ac tributum; esse quasdam res servatas iudicio voluntatique multitudinis. » De re publica lib. I, XLV Ed. Mai.

(2) « Nam cunctas nationes et urbes populus, aut primores, aut singuli regunt: delecta ex his » et consociata reipublicae forma, laudari facilius quam evenire, vel, si evenit, haud diuturna » esse potest. » Annal. lib. IV, 33. Ed. Oberlin.

Fu avvertito, ed a ragione, che le costituzioni dei popoli non si stabiliscono per così dire *a priori*, ma sono il prodotto del loro temperamento fisico e morale, il resultato del loro incivilimento, e della loro posizione rispetto alle altre nazioni.

Fu derisa, ed a buon diritto, l'arroganza di que' legislatori che credevano riformato il paese quando erasi scritto il codice delle riforme sopra i fogli che il soffio delle passioni politiche loro poneva dinnanzi e con eguale facilità disperdeva.

Egli è vero che le costituzioni non si dettano *a priori*, ma egli è ugualmente indubitato che le mutate condizioni di un popolo, i progressi dell'incivilimento, quella forza operosa che agita e spinge l'umanità verso un fine che sta riposto nei segreti della Provvidenza d'Iddio, tutte queste cause congiunte insieme pongono e risolvono certi problemi cui è forza che i governi tutti si sottopongano a pena di essere sconvolti e distrutti.

Quindi le costituzioni sono prima create che scritte: esse si riducono a pochi principii, di cui il popolo prova l'influenza in che gli sembra di riposare come in ottenuta soddisfazione di legittimo e reale bisogno. Il governo ha il carico di elaborare l'applicazione di que' principii rendendola più feconda da un lato, meno pericolosa dall'altro.

Così abitudini di popolo, tradizioni, usi e costumi si riflettono sulle leggi e sulla qualità del Governo. Nel medio evo condizioni meno svariate, relazioni meno complicate, minori desiderii comportavano un ordine di cose che la civiltà nostra, i nostri bisogni, le nostre diffidenze hanno per difettoso ed insufficiente.

Ma prima d'innoltrarci nell'assunto tema non sarà inutile che pogniamo una distinzione tra la libertà e l'associazione nel potere governante.

Ciò diverrà più chiaro distinguendo tre specie di libertà: la libertà civile, che consiste nel diritto di fare tutto quello che non è dalla legge vietato, ed in questa definizione si comprende la sicurezza delle persone e delle sostanze; la libertà personale, la quale lascia all'uomo l'esercizio delle facoltà che ritiene come essere dotato di ragione e di libero arbitrio, ed in questo novero è la manifestazione del pensiero semprechè non se ne abusi ad ingiusto danno altrui; la libertà politica, sotto il cui nome s'intende un diritto legalmente riconosciuto e competente al popolo di sindacare gli atti del governo o di associarvisi.

È facile il discernere che quest'ultima specie di libertà è quella che mantiene e difende tutte le altre, poichè appena si sente il vantaggio ed

il pregio della libertà personale e civile quando l'averla o lo smetterla dipende dal beneplacito altrui.

Ma siccome nelle grandi mutazioni sociali si procede per gradi, così lo sviluppo del sentimento della libertà non si opera ad un tratto. Dopo l'oppressione barbarica i popoli dell'Europa occidentale si riscossero bensì con gagliardia d'animo, con devozione ad antiche memorie, con speranze di miglior avvenire, come toccheremo in appresso, ma non mutarono ad un tratto di condizione. Si stette lungamente sulle idee elementari di diritto e di dovere, ma non se ne svolsero partitamente le applicazioni e tanto meno se ne provocarono le guarentigie.

Chi studia il medio evo dee continuamente star in guardia contro i pericoli di giudicare col criterio del tempo presente gli uomini e le cose di quella epoca remota.

« Ciò che in tutti i tempi ed in tutti i paesi [scrive un valente critico (1)] » nuoce maggiormente alla verità storica si è l'impressione che fanno » sulla fantasìa di chi descrive i tempi andati, la vista delle cose presenti, » e la forza delle opinioni contemporanee. Sieno pure tali opinioni vere » o false, abbiette o generose, la mutazione ch'esse imprimono ai fatti, » e spesso senza che lo scrittore se ne avveda, produce sempre il medesimo » effetto quale è di trasformare l'istoria in favola; favola d'indole monar- » chica in un secolo, d'indole repubblicana in un altro. »

Molti esempi addurre si potrebbero di queste trasformazioni. Quanti usi del medio evo passando per la penna d'ingegnosi ma pregiudicati scrittori pigliarono una maschera assai diversa dall'aspetto vero e primitivo.

Valga per tutte una citazione. A chi non è nota quella terribile formola condizionale, e quel solenne giuramento, con cui si disse e si ripetè tante volte s'inaugurassero i nuovi re d'Aragona dal Gran Giustiziere di quel reame? Essa fu come l'impresa obbligata che si stampava su tutte le bandiere dei più liberali comentatori del diritto costituzionale. Ebbene un serio e dotto esame della storia costituzionale dell'Aragona ha dimostrato che mai non esistettero nè la formola nè l'uso di adoperarla, e che essa venne inventata, o predicata pel primo da un illustre giureconsulto francese del XVI secolo, Francesco Otomanno, il quale stando co' novatori di quell'epoca

(1) *Revue Française* n. III *mai 1828*, giudizio del libro del presidente Henrion de Pansey intitolato *des assemblées nationales en France depuis l'établissement de la monarchie jusqu'en 1614.*

propensi alle idee repubblicane non si fece scrupolo di alterare la verità a maggior gloria della politica da lui professata (1).

Prendiamo dunque i fatti nella nativa loro semplicità, quand'anche ripugnino un po' alle conseguenze le più dirette che ne piacerebbe di dedurne. E se desideriamo di metterli in maggior luce, ricaviamo questa dalle analogie prossime di paese e d'istituzioni. Desso è il miglior mezzo di non smarrirsi per via.

Di sopra abbiamo distinto la libertà dall'associazione nel potere. Ora conviene che distinguiamo il concorso di molti consiglieri autorevoli, rivestiti di tale influenza che di leggieri paragonar si potrebbe ad una autorità independente, dallo stabilimento particolare di *Stati* od ordini di persone aventi certi ofici, soggetti a certe risponsabilità. La confusione di queste due specie di Congregazioni ha prodotto non lievi confusioni nella qualificazione dei punti più importanti di questa parte del nostro diritto pubblico.

Il concorso di uomini di gran legnaggio, o d'alto affare, o di specchiata dottrina presso i principi negli atti i più rilevanti del governo dello Stato, è usanza antichissima, la quale venne via via componendosi in forma più regolare nel secolo XIV.

Questo fece sì che gli scrittori posteriori impressionati dall'idea delle adunanze degli Stati introdottesi più recentemente, scambiarono spesso quelli con questi, e veramente la sostanza era a un dipresso simile fuorichè nelle deliberazioni per la concessione dei sussidii che divenne attributo speciale e regolato degli Stati.

Una considerazione storica non vuol essere pretermessa, ed è che la reciprocità dei diritti e dei doveri tra principe e popolo, la natura delle relazioni tra governanti e governati non venne guari definita con precisione ed in forma di ricognizione o stipulazione direm quasi giuridica se non in tempo di crisi, allo spuntare od al dileguarsi di pericoli della podestà reale. Così troviamo scorrendo la storia d'Inghilterra, unico paese dove l'istinto costituzionale si mantenne durevole a fronte de' più aspri cimenti: parve esso talvolta sospeso od inerte, talvolta oppresso, ma tuttavia serpeggiò sempre nelle vene della nazione.

La Sicilia ed il regno di Napoli potrebbero addursi ad esempio di felice introduzione e di non lenti progressi del governo costituzionale nel risorgere

(1) *Discursos politicos sobre la legislacion y la historia del antiguo reino de Aragon por D. Javier de Quinto de la academia de la historia — del juramento politico de los antiguos reyes de Aragon. Madrid, diciembre 1848*, 1 *vol. in 8.*

della civiltà (1). Ma o sia che lo spirito costituzionale non fosse intimamente connaturato coll'indole di que' popoli, o sia per qualunque altra ragione, s'ebbe infine a vedere che se non mancarono colà le crisi politiche, ad esse difettarono nondimeno i rimedii energici e durevoli.

Ove poi si dimandasse se quel concorso di molte e varie persone nell'assistenza del principe mentre provvede ai bisogni dello Stato, se lo stesso stabilimento degli Stati generali potessero in qualche guisa tenersi a modo di governo rappresentativo, non sarebbe difficile il rispondere ch'essi lo erano piuttosto nella sostanza che nella forma, e che sotto l'apparenza di un'autorità assoluta il principe non poteva scostarsi guari dalle idee di quelli che intorno a lui rappresentavano di fatto il paese. Il principio dell'intervenzione del paese stesso nella deliberazione degli affari pubblici si attuava per consuetudine. Mancavano, a dir vero, le forme tutelari della ricognizione e della conservazione di quel principio, mancava essenzialmente il regolamento delle elezioni che è la vera guarentigia primitiva della rappresentanza popolare; ma ciò non ostante se si considera come le relazioni sociali fossero allora ristrette, e lente, come gli ordini delle persone si mantenessero rigorosamente sulla via dei privilegi diversi, come nulla o limitatissima fosse allora la manifestazione del pensiero del popolo sulle faccende pubbliche, non si avrà difficoltà a concepire che il concorso e l'assistenza di molti rappresentanti il venerato ordine ecclesiastico, il temuto braccio dei nobili, e l'invidiata ricchezza dei comuni ponevano pure un contrappeso assai forte sulle bilance del pubblico potere.

Non dobbiamo però tralasciar per l'onore della nostra comune patria di ripetere che in essa si vide, quando appena ancora altrove si descrivevano le prime linee del sistema rappresentativo, sorgere un complesso d'ordini di tal fatta da disgradarne molti de' più provetti esperimenti operatisi in questa materia (2). Forse, se Iddio ci concede vita e vigore, e se questo primo saggio di studi sopra l'antico nostro diritto costituzionale incontra qualche approvazione presso i discreti lettori, torneremo altra volta su questo soggetto considerandolo in più larga sfera ed esponendolo in guisa che valga ad istruire la gioventù di tutta Italia in quelle istituzioni che furono parte vitale del nostro diritto politico, e che valgono a guisa di titolo contro il cui principio non si prescrive.

---

1) V. Rosario Gregorio, Introduzione allo studio del diritto pubblico Siciliano ecc. Palermo 1794.
2) V. lo stesso Gregorio, Considerazioni sopra la storia di Sicilia ecc. Palermo 1805, lib. 2, cap. 7.

Leggano i giovani italiani gli antichi documenti, rammentino i fatti dei loro maggiori; conoscano ed apprezzino l'indole liberale dei nostri tempi, senza però disdegnare dal volgere l'occhio e la mente agli ammaestramenti del passato.

Se in vece di farsi scorrevole, e pur talvolta ingrata, imitatrice degli stranieri, la gioventù italiana studiasse la storia della patria, e facesse confronti con quella d'altri popoli, ella libererebbesi da molti e gravi pregiudizi che pur troppo spesso ancora la ingombrano. Non tutti i confronti sarebbero a nostro vantaggio, ma se ne potrebbero trarre utili sebben severi ammaestramenti. Alcuni però ne darebbero occasione di soddisfazione giusta e sincera. Ricordiamo a modo d'esempio l'Editto del 20 d'ottobre 1561 con cui il duca Emmanuele Filiberto aboliva ogni avanzo di servitù personale in questi termini: « Poscia che piacque a Dio di restituire l'umana » natura nella primiera sua libertà, e sebbene i principi cristiani abbiano » da assai tempo abolito nei loro dominii il nome odioso di servitù in- » trodotto dai pagani, onde anche per questo noi tanto ci discostiamo » da loro, noi tuttavia dopo il felice nostro ritorno in queste contrade » abbiamo trovato ancora sussistente certa specie di servitù chiamata *taglia* » o *mano morta*, per cui gli uomini sono detti *tagliabili* e stanno ag- » gravati da insopportabili carichi, cui si dà il nome di *angarie* e *perangarie*, » ricusandosi loro la facoltà di testare, e di contrarre liberamente. Gli » uni ove muoiano senza prole maschile lasciano le loro figliuole prive » d'ogni eredità; gli altri se non hanno discendenza di sorta non tras- » mettono i beni se non al loro signore; una terza specie di persone » che diconsi *ligie*, tuttochè di condizione pienamente libera, non hanno » intiera podestà di testare. Sentendo perciò nell'animo i lamenti di questi » infelici che pur desiderano di uscire da tanta miseria, e di spogliarsi » da tal radice di servitù, siamo entrati in deliberazione di apprestar loro » il rimedio, e preponendo il sollievo e ristoro di que' nostri sudditi ad » ogni speranza di nostro lucro particolare, vogliamo adoperare come si » conviene a buon principe, con ogni clemenza, benignità, e magnificenza » a pro del suo popolo; epperò intendiamo di trarre i nostri sudditi insieme » coi loro beni da ogni condizione servile, e dichiararli liberi e franchi » per sempre (1). »

(1) Storia dell'antica legislazione del Piemonte, pag. 299-300.

Ebbene mentre di questa libertà godevano i Piemontesi sin da quell'epoca, in Francia si tardò a compiere l'affrancamento personale dei sudditi infino al tempo della Convocazione degli Stati generali sullo scorcio del secolo XVIII, e, cosa che dee eccitare un doloroso stupore, al 4 agosto 1789 rimanevano ancora in quel regno un milione cinquecento mila persone vincolate da servitù personale (1)!

L'ardore dei desiderii e la veemenza nell'esprimerli non mancarono nei nostri compatrioti, non mancò il Piemonte di mettersi alle più ardue prove per attuarli; mancò bensì la fortuna. Immaginevolmente scrisse Platone, nel IV libro delle leggi, che Iddio è padrone d'ogni cosa, e che con lui la fortuna e l'occasione governano tutti gli affari del mondo, ma dovervisi pure aggiungere l'arte (2).

Supplichiamo Iddio che guardi pietoso alle condizioni della patria nostra, e che faccia a noi sorridere la fortuna propizia e provvida l'occasione. Ma non dimentichiamo di valerci dell'arte che è pure dono d'Iddio, e questa arte ci è insegnata dall'esperienza e dalla meditazione dei casi passati.

Non ci riputiamo di natura diversa dalle generazioni che ci precedettero, ma ammaestrati dagli errori e dalle virtù dei padri nostri, facciamo che la legge del progresso, che si rivela nel corso della umanità, non si scambi da noi con un torbido istinto di arroganza che ci spinga a distruggere anzichè ad edificare.

I nostri maggiori diedero illustri segni di amare la libertà, la usarono splendidamente talvolta, acerbamente tal altra; la resero sorgente di opere magnifiche ed utili; ma si mostrarono male esperti nel conservarla. Cerchiamo di emendare cotesto difetto, ed, operando con moderazione, saggezza e perseveranza, assicuriamole più lunga vita, e migliore fortuna.

Dopo avere svolti gli atti ed i documenti che ne rimangono delle Congregazioni degli Stati, chiederanno pure tuttavia i lettori: ma dov'era a quei tempi la libertà, giacchè gli Stati ci rappresentano associazione di potere e guarentigia di diritti senza però consacrare le dichiarazioni di libertà fondamentale dei sudditi? E noi risponderemo: la libertà era allora nei privilegi particolari delle varie classi di persone, nelle franchigie dei comuni, nei patti deditizi, nelle accomandigie, nelle salvaguardie. Era uno

---

(1) Bailly *Mémoires* ed. de 1822, tom. 2, pag. 214.

(2) Θεὸς μὲν πάντα, καὶ μετὰ θεοῦ τύχη καὶ καιρὸς τἀνθρώπινα διακυβερνῶσι ξύμπαντα. ἡμερώτερον μὲν τρίτον προσχωρῆσαι τούτοις ἕπεσθαι δεῖν τέχνην. Ap. Stobeum, Sermo VIII.

svariato mosaico di libertà speciali che formavano come un complesso di diritto pubblico. Dall'un dei lati si rispettava una autorità nominalmente assoluta, dall'altro si costruiva una serie di privilegi distinti all'infinito, ma tutti rivolti a limitare il potere dispotico. Era una modificazione progressiva e legale anzichè un antagonismo preciso ed urtante.

Nelle province italiane viveva una tradizione solenne, quella della libertà romana, che mai non reputossi estinta, e sorse con più o meno di forza, a promuovere od a rinvigorire tutte le proteste che si facevano contro le esorbitanze de' principi, tutti i passi che si movevano verso le larghe istituzioni, e le popolari franchigie.

La libertà romana informò il municipio, elemento primo del viver libero in Italia, ispirò le grandi associazioni che sono conosciute nelle nostre storie col nome di *Motta*, fornì il pensiero vivificatore della pace di Costanza.

Ma era destino d'Italia l'afferrare i grandi propositi, l'ornarli di splendidi colori, il consacrarli con generosi sacrifizi, e poi lo smarrirli dopo averli spinti a riprovevoli eccessi, o guasti per difetto di giusta previsione e di tranquilla prudenza.

I.

Per avere una giusta idea della qualità e dell'ufficio delle Congregazioni de' tre Stati conviene osservare la condizione dei tempi in che l'uso ne venne introdotto. Al rinascere dell'ordine pubblico in Europa si videro cangiate le forme del reggimento civile, furono chiariti ed assicurati i diritti delle persone, ma non scomparvero le divisioni principali che durante il sistema feudale si erano nel governo dei popoli stabilite Rimasero pertanto in vigore le prerogative degli ecclesiastici e dei signori di feudi nobili, ed i comuni provvedutisi di leggi municipali non tardarono a scorgere nella protezione dei principi maggiori una valida difesa contro alle insidie ed alle violenze de' baroni. Questi all'incontro male soffrivano di trovarsi inferiori in potenza a quegli assembramenti di popolani, cui erasi anche accostata buona parte di nobili di una classe inferiore. Quindi i principi, che vedevano nei loro dominii tanta varietà di prerogative e d'interessi gli uni opposti agli altri, si giovarono di tali contrasti per ridurre a più

equabile misura le pretensioni d'ognuna di queste classi, e senza troppo scostarsi dai particolari diritti ad esse attribuiti, condussero le cose al termine che meglio unite fossero le parti del regno, e più semplice e più spedita l'autorità del regnante. Il re di Francia era venuto pianamente in questo intento sul principio del secolo XIV, ed i conti di Savoia posti al confine di quel reame non tardarono a trovarsi nella medesima condizione seguendo le norme istesse nel reggimento politico dei loro dominii.

Tra i modi con cui si operò siffatta mutazione nel governo civile vuolsi singolarmente notare l'uso di raccogliere i tre Stati ovvero i deputati delle tre classi in che si distinguevano i sudditi, vale a dire gli ecclesiastici, i nobili, ed i comuni che raffiguravano tutti i popolani statuali, cioè quelli che godevano il beneficio della città, secondo le diverse franchigie che ritenevano le terre immediatamente soggette al sovrano.

Egli è noto a chiunque abbia alcun poco studiato la storia del medio evo, quale e quanta fosse l'autorità di certe adunanze regolate dalle consuetudini feudali, in cui convenivano i vassalli, e come vassalli anche i prelati, le quali prendevano nome di *placiti*, o di *malli*, o di *curie*, secondo le diverse occorrenze in che si tenevano. E si sa ugualmente come in alcuni tempi e presso certe nazioni, per tacer d'altri, sotto i Visigoti in Ispagna, nei concilii dei vescovi si fossero stabilite leggi meramente politiche e di temporale dominio. Ma, senza allontanarci dalle contrade a noi più vicine, basta che si ponga mente a quelle usanze del regno di Borgogna, le quali, sebbene tuttora ravvolte in grande oscurità, lasciano nondimeno trasparire l'ingerenza, od il concorso de' maggiorenti della nazione negli affari di maggior momento: valga per tutti il citare le adunanze tenutesi in Payerne ed in Ginevra per l'elezione di Corrado il Salico.

Caddero in disuso cotali adunanze, ma si credette spediente di non abolirne in seguito ogni vestigio: anzi quello si volle mantenere espressamente facendo adunare i vassalli ed i prelati, e convenir con loro i deputati delle terre immediate in virtù delle franchigie da esse acquistate. Queste franchigie erano di vecchia origine: in Italia, come s'è detto, si avvaloravano del nome di libertà romana, ed in effetto risalivano ad epoche anteriori alla lotta che terminò colla pace di Costanza. Non è qui il luogo di porre a disamina la quistione sopra l'antica origine de' municipi italiani, nè di vedere se si debba acconsentire piuttosto a quelli che pensano essere durata anche sotto il governo de' Longobardi e de' Franchi un' ombra dell' amministrazione primitiva de' municipii romani, ovvero

aderire a chi sostiene che il reggimento proprio, e quindi l'autonomia de' comuni italiani discendono dalle immunità concedute dagl'imperatori Sassoni ai vescovi in favor della chiesa. Basta al nostro assunto presente il muovere da un'epoca, quale è quella della pace di Costanza, vero titolo delle franchigie ordinarie de' comuni Lombardi. Nelle regioni sottoposte alle costumanze francesi si traevano da titolo di antico possesso o da concessione reale. Esse poi si reggevano su due perni principali; il diritto di eleggere gli uffiziali del comune, e quello di non pagare tributi se non vi avesse acconsentito lo stesso comune.

L'unione di questi tre ordini si appresenta per la prima volta in Francia, regnando Filippo il Bello nell'anno 1303. Ma per ischivare il pericolo di confondere cose ed istituti tra loro affatto diversi, pericolo troppo frequente quando l'istoria, come accadde in que' tempi, ci è tramandata da cronisti poco solleciti di certe finitezze di precisione, e di certe diligenze d'esame, è necessario lo avvertire quale fosse allora il costume delle corti de' principi. Era l'uso di quelle età che il sovrano spesso viaggiando per i suoi Stati venisse accompagnato dai più ragguardevoli tra i sudditi non per ragione di particolare ufficio, ma a modo di onoranza e di corteggio: soggiornando egli poi ora in una città, ora in una villa, ora in un chiostro, a lui venivano tutti i maggiori cittadini della contrada, e gli chiedevano grazie, gli rassegnavano doglienze, gli ricordavano negozi d'ogni maniera. Un certo umor compagnevole, frutto della semplicità dei costumi, che tanto più si spiegava quanto meno facili erano allora le comunicazioni, una grande speditezza nell'operare, una confusione di memorie e di titoli generata dall'ignoranza de' tempi, facevano sì che nella deliberazione sopra gli affari dello Stato intervenisse spesso un numero di persone assai maggiore di quelle che componevano l'ordinario Consiglio del principe, o che si ricercavano a far fede dell'atto. Si rinveniva in questa affluenza di personaggi più o meno ragguardevoli, più o meno gravi, quel concorso di che facemmo cenno di sopra. Così in apparenza almeno, se non in sostanza, si manteneva quell'ordinamento fondamentale, secondo le usanze dei Franchi, espresso nella formola dell'Editto Pistense dell'864 (art. 6): *Lex fit constitutione regis, et consensu populi* (1). E tutti i documenti

(1) Lo spirito di questa massima viene così spiegato dalla celebre damigella di Lezardière nella sua *Théorie des lois politiques de la monarchie française, par. 1, liv. 5, chap. 23. La maxime qui fixe le plus précisément la nécessité du consentement du peuple à la loi, établit la nécessité absolue*

più solenni di que' tempi contengono i nomi di moltissimi testimoni, di parecchi consiglieri, di chi prega, di chi conferma e di chi assiste. Ma chi credesse di quindi dedurre un sistema uniforme d'amministrazione, una divisione di poteri, una limitazione sistematica dei diritti della sovranità, andrebbe grandemente errato, e surrogherebbe alla verità antica una interpretazione moderna.

Troppo, a mio avviso, si dubita della sincerità de' vecchi cronisti o degli storici che di là attinsero le loro narrazioni, e forse ingiustamente si crede ch'eglino occultassero certe verità politiche sotto un velame di tergiversazioni servili; si teme ch'essi non abbiano detto tutto quello che avrebbero potuto per timore o dispiacere altrui; si argomenta da quello che ne dichiararono per indovinare ciò che si crede taciuto; nè si pon mente che appunto dall'aver essi, quando l'occasione portava, parlato senza ritegno, non si può inferirne che in occasioni affatto consimili si ravvolgessero in una oscurità che per loro sarebbe stata senza causa e senza scopo.

Conviene studiare le istituzioni, come i costumi dei tempi, negli scrittori e negli atti di epoca che loro sia la più vicina. Conviene meno attenersi alla rigida valutazione delle forme del dire (che in quelle età più remote difettavano di precisione, ed affettavano certi modi pomposi), che non alla sostanza dei fatti ed alla conformità delle relazioni provenienti da fonti diverse. Così, interrogando il medio evo, senza opinioni preconcepite, se ne viene a discernere l'aspetto schietto e reale.

Epperò a chiunque cerchi di avere un giudizio imparziale delle usanze del finire del medio evo, io raccomanderei soprattutto di sviarsi affatto dallo spettacolo de' tempi che corrono. Si attenda con diligenza ai documenti che ne rimangono di quelle età, si espongano tutte le conseguenze che da essi derivano, ma non si trascorra dal certo all'incerto per solo desiderio dell'animo di chi scrive, e principalmente non si confondano i significati delle parole legali, le quali uniche allora serbavansi con maggior rispetto che per lo più non si crede. Varrommi io adunque soltanto dell'autorità di storici, le cui opinioni non si possono riputar pregiudicate se si confrontino co' documenti particolari che ancor si conservano di quelle istituzioni, ed allegherò e pubblicherò testualmente

---

de la constitution du roi. On ne voit pas un projet de loi présenté dans une assemblée par autre que par le roi, et la délibération du corps du peuple ne peut conduire qu'à un refus ou à une acceptation simple qui rejette ou consacre la loi.

la serie di que' documenti che mi sembrano meritar maggior riguardo agli occhi stessi di chi forse meno si arrenderebbe al giudizio che io ne porto (1).

In Francia le raunate de' tre Stati si distinguevano in particolari e generali. Quelli ristretti alle divisioni delle province (*bailliages* e *sénéchaussées*), questi composti di tutte o della maggior parte delle province. Gli Stati generali si dividevano in due, quelli cioè della lingua d'*Oyl*, e quelli della lingua d'*Oc*. Convenivano in essi il clero, la nobiltà ed i sindaci de' comuni, e ne nasceva quindi una differenza grande tra queste adunanze e quelle congregazioni de' più ricchi possidenti (*Assemblée des Notables*) che il re sceglieva a suo piacere (2).

La materia di questi Stati generali era stata così oscuramente trattata dagli storici, o più veramente era così confusa per la varietà dei casi e dei modi, ne' quali in diversi tempi gli Stati eransi tenuti, che quando sull'aprirsi della rivoluzione di Francia quelli si vollero convocare, uscì un invito, da parte del Governo, ai dotti affinchè ne additassero le forme. Improvvido consiglio, a gindizio nostro, perchè rimetteva nell' arbitrio anzi nel conflitto delle opinioni volgari la più ardua quistione di Stato.

Ned altrimenti che in Francia, le Congregazioni degli Stati si tennero fra noi in modi diversi secondo la diversità dei tempi e delle occorrenze.

---

(1) Intorno all'origine dei Consigli deliberanti sopra gli affari nazionali si può consultare con molto frutto l'opera coronata dall'Istituto di Francia, intitolata *Histoire des États généraux de France etc. par E. J. B. Rathery etc. Paris 1845.*

(2) Non sarà forse inutile che qui si soggiunga un passo del Mably in cui s'espone la forma e le conseguenze delle adunanze de' tre Stati in Francia; esso servirà di dimostrazione a' brevi cenni che si son fatti intorno a quella istituzione francese, e varrà ad un tempo a rischiarire molte altre parti di questo saggio.

« Dans la vue d'empêcher que les états généraux ne prissent une forme constante et régulière, » et ne vinssent, en connaissant leur force, à s'emparer d'une autorité nuisible au progrès de la » puissance royale, il (Philippe-le-bel) ne convoqua quelquefois que des assemblées provinciales ... » Quelquefois il tint à part les états des provinces septentrionales de la France qu'on appelait les » provinces de la Languedoyl, et ceux des provinces méridionales nommées la Languedoc. Il eut » soin que ni le tems ni le lieu de ces assemblées ne fussent fixes, de sorte que la nation » qui ne s'accoutumait pas à les regarder comme un ressort ordinaire du gouvernement, n'y était » jamais préparée. Le prince qui les convoquait dans les circonstances et les lieux les plus favorables » à ses vues, était sûr de ne les trouver jamais opposées à ses desseins: c'était au contraire un » instrument de son autorité. Il était sûr avec leur secours de calmer la trop grande fermentation » des esprits, de prévenir les associations particulières qui dégénèrent toujours en factions, et de » faire oublier l'usage de ces espèces de congrès nommés parlemens, dont j'ai déjà parlé et auxquels » les seigneurs étaient attachés. » Mably, *Observations sur l'histoire de France*, *liv.* IV, *chap.* 3.

Talvolta raccoglievansi insieme i rappresentanti dei tre ordini deputati da tutte le provincie, ed erano i veri Stati generali. Talvolta, e più frequentemente, si adunavano soltanto i due Stati dei nobili, e dei comuni, disgiuntamente quelli della Savoia, e quelli del Piemonte, chiamandosi i primi della *patria*, o paese, *oltramontana*, gli altri della *patria cismontana*. Accadde che si convocarono i soli rappresentanti dei comuni. Si raccoglievano talora gli Stati di particolari provincie. Così quelli di Vaud, dei quali per l'antichità loro e per quanto se ne argomentò da altri, ragioneremo in una breve e speciale appendice; così quelli del ducato d'Aosta, e que' della Bressa, o di altre provincie. La contea di Nizza prima che venisse nel dominio dei principi di Savoia mandava alcuni deputati agli Stati generali di Provenza. Dopo l'unione di essa a quel dominio non trovo indicazione speciale di rappresentanti Nizzardi, bensì trovo essersi dagli Stati nostri generali fatte provvisioni nelle quali si racchiudeva menzione specifica degli abitanti di quella contea.

Menzione di Stati s'incontra pure in alcuni antichi documenti del marchesato di Saluzzo; ma dalla storia che di quello si è pubblicata non si porge nessun ragguaglio che ne accerti del modo e delle occorrenze in cui essi fossero convocati.

Prima che si discorrano le parti d'autorità presso di noi ritenute dai tre Stati, debbo esporre una avvertenza per lo più omessa dagli scrittori di queste materie. Ed è che l'esercizio delle tante franchigie, di che godevano le classi delle persone e le terre immediate, non dipendeva propriamente dalla Congregazione degli Stati. Tali prerogative, come si è detto, erano molto anteriori allo stabilimento di questi ordini collettizii, e muovevano da origine affatto diversa. I diritti d'immunità degli ecclesiastici e de' vassalli, i privilegi dei comuni non si confusero mai colla istituzione degli Stati. Assai più larghe erano le franchigie particolari di che ciascuno di essi poteva essere fornito o per antichissimo possesso, od in vigore di capitoli speciali di concessione del principe, od in virtù di patti accordati quando erano entrati a far parte della monarchia. Non è questo il luogo di descrivere minutamente cotali singolari statuti, ma è facile il procacciarsene notizie per poco che si leggano le storie particolari della patria nostra, ed i moltissimi codici municipali che si conoscono stampati.

Non è per altro men vero che quando si resero più ordinate e più frequenti le adunanze degli Stati, s'appresentarono esse come gli organi

naturali anche delle prerogative dei varii ordini, ed i loro atti divennero guarentigia comune di tutte le franchigie rimpetto alla corona.

Si credette da alcuni scrittori che le adunanze degli Stati della Savoia avessero origine più antica che non la stessa istituzione in Francia, e si conghietturò che quell'uso ci fosse venuto dall'Inghilterra pel lungo soggiorno fatto in quell'isola dal conte Pietro di Savoia. Ma sia che guardisi alla cronologia, ovvero si consideri la forma dei tre Stati di Savoia, non sembra che se ne debba cercare oltre il mare la prima idea. Nessun documento, nessuno storico, nessun cronista fa menzione di Stati in Savoia se non dopo il principio del secolo XIV; così pure in Piemonte, dove io non credo siavi memoria di simili raunate anteriore al regno di Filippo di Savoia principe d'Acaia nella prima metà dell'anzidetto secolo. Per isventura di casi o per invidia di tempi non ci rimane verun documento delle deliberazioni prese in quelle adunanze, durante tutto il dominio dei principi d'Acaia (1).

Appunto sul primo sorgere di quel secolo nacque in Francia il pensiere di radunare tali adunanze. I membri che le componevano non erano distinti tra loro altrimenti che in Francia, cioè di ecclesiastici, di vassalli o nobili, e di sindaci o deputati de' popolani o borghesi. Nè mai si trova negli atti di alcuna di quelle adunanze, che ancor si leggono, un vestigio apparente di divisione tra maggiori baroni e nobili inferiori o banderesi. La differenza che passava tra queste due classi era intrinseca, perchè desumevasi dalle forze respettive de' loro patrimonii. I baroni dovevano avere tre mila lire d'entrata, e venticinque gentiluomini obbligati a dar loro omaggio, uno almeno dei quali tenesse nel suo feudo pienissima giurisdizione. I banderesi dovevano avere un castello, e ventiquattro capi di famiglia (ventiquattro fuochi, come allor si diceva), che da loro dipendessero. I nobili inferiori si estimavano secondo la qualità del servizio feudale che prestavano. La maggiore antichità e lo splendore di alcune famiglie fece sì che loro si dessero certe distinzioni onorifiche nelle solennità pubbliche, ma in nessun luogo delle nostre antiche leggi si trova che avessero una preminenza di dignità politica (2).

---

(1) Datta, Storia dei principi di Savoia del ramo d'Acaia, vol. I, pag. 94.

(2) Quanto alle distiozioni di semplice onoranza esse ammettevansi, non già nelle adunanze degli Stati, ma nelle prestazioni di omaggio; così, secondo la testimonianza del Caprè (*Traité de la Chambre des Comptes de Savoie, 2.de partie, chap. 2*), i conti di San Martino, di Valperga, di Piossasco, e di Lucerna godevano di una precedenza in siffatte occasioni; così i baroni di Seyssel si qualificavano de' primi baroni della Savoia.

È poi da aggiungere che l'opinione del Muller (1), che disse uscita dall'Inghilterra la forma degli Stati particolari del paese di Vaud, oltre al non essere avvalorata da nessuna prova irrefragabile, non si potrebbe guari applicare alla Savoia od al Piemonte.

Egli è vero che i principi di Savoia ebbero fin da remoti secoli amicizia ed aderenza co' re d'Inghilterra; che il conte Pietro, in particolare, colà fece lungo soggiorno, ed acquistò credito in quella corte, frutto del parentado contratto tra la nipote di lui ed il sovrano di quel reame; che Bonifacio di Savoia tenne la sede arcivescovile di Cantorberì, e che sotto gli auspicii di questi due principi il conte di Savoia a mezzo il secolo XIII fece omaggio di feudo per quattro grosse terre del suo Stato al re d'Inghilterra onde ritrarne protezione ed appoggio. Ma queste erano relazioni tra principi e principi, e gran divario passa tra esse e le combinazioni di istituzioni popolari tra genti cotanto divise di costumi e di clima.

Nè l'istituzione dei tre Stati si potrebbe collegare colle generali adunanze feudali chiamate *placiti* o *malli*, perchè queste non riscontravano che col pretto sistema de' feudi, il quale era già molto scaduto quando i tre Stati comparvero. Non mi starò ad enumerare gli uffici commessi ai placiti ed ai malli, non altrimenti che ai Campi di marzo e di maggio, secondo le consuetudini germaniche, perchè quelli son benissimo conosciuti da chiunque non ignora le prime linee dell'istoria dei bassi tempi.

Ma per addurre un esempio del modo affatto rozzo e sfuggevole col quale si facevano tali raunate in Piemonte nei primi tempi della signoria dei principi di Savoia, e come esse fossero piuttosto intente a prestare obbedienza che non a deliberare sui pubblici negozi, accennerò l'atto del 24 di maggio 1286. In questo Lodovico di Savoia annunzia ai Piemontesi che in virtù della cessione per esso fatta al fratel suo Amedeo, conte di Savoia, a lui unicamente dovessero dar fede ed omaggio, e Guida di Borgogna, vedova di Tommaso di Savoia, rimette, anche in nome de' suoi figliuoli, allo stesso conte il governo di quella parte del Piemonte che loro apparteneva, dandogli facoltà di reggerla in loro nome, di stabilire vicari e castellani, e di ritrarne i proventi utili fino a che ad essi non fosse piaciuto di rivocare il mandato. L'adunanza si tenne ne' prati sulle rive del torrente Sangone nel territorio di Giaveno, una terra appiè dell'Alpi

(1) *Histoire de la Suisse*, *tom. 3*, *liv. 1*, *chap. 16*. Di quest' opinione del Muller toccheremo ulteriormente nella seconda parte del nostro saggio.

tra Susa e Pinerolo. Convennero colà chiamati da Aimone di Bozosello, vicario generale del conte in Piemonte, i castellani, i nobili, gli ambasciadori di tutte le terre del Piemonte, del Val di Susa, di Torino e di Moncalieri, ed udita la lettura delle due lettere de' loro principi, promisero di osservarne il tenore, e senza più si ritirarono, dopo che per Broco, notaio, ne fu disteso l'opportuno istromento. Ove si raffronti quest'atto con quelli delle regolari adunanze de' tre Stati raccoltesi dappoi, si dirà che l'uno non esprime più di una promulgazione in forma solenne, mentre gli altri comprendono precise deliberazioni sopra materie determinate, e per ordini di persone tra loro distinti.

Diversa pure fu la raunata dei tre Stati dalle generali Assise che si tenevano dai principi ad imitazione dei placiti per provvedere singolarmente all'amministrazione della giustizia; alle quali Assise, andate in disuso, i duchi di Savoia surrogarono la speciale istituzione del tribunale della suprema generale udienza, che si radunava ogni anno nel mese di maggio, come viene testualmente prescritto dal capo 167 degli Statuti d'Amedeo VIII, e non si confuse co' tre Stati della nazione.

Non è a dir tuttavia che, anche prima che si costituissero di nome e d'oficio le Congregazioni degli Stati, non si associassero i più ragguardevoli tra i sudditi negli atti dei principi non per dividerne la sovranità, ma per avvalorarne o moderarne l'esercizio. Sino dai primi tempi della monarchia di Savoia i principi di quella casa adoperavano per loro consiglio, come scrive l'eruditissimo Cibrario nel capo 7, lib. 3 della Storia della Monarchia di Savoia, la *Court de ses barons* « formata de' più potenti tra quelli, il cui assenso era una malleveria circa l'esecuzione » delle cose deliberate. Quando si trattava di far leggi o regolamenti » generali, siccome ciascuno, e nobile e non nobile, e libero e tagliabile, » reggevasi a norma del suo privato contratto, doveva naturalmente il » principe chiederne il consentimento, ma si chiedeva e si dava, a quel » che pare, luogo per luogo, e non per assemblee generali. »

Ora non è dubbio che le Congregazioni politiche assumono grande autorità quando si formano in associazione generale e regolata, e non è se non da quel punto che esse prendono carattere di vere istituzioni nazionali. Egli è per questo che noi non assegniamo al di là del XIV secolo l'origine speciale degli Stati, ma non crediamo però che fossero meno importanti quelle adunanze prima che venissero ordinate nel modo in cui le vediamo nel secolo XV. È probabile e naturale che nelle prime

convocazioni vi fosse maggior confusione d'ordini e di deliberazioni. Così accadde pure in Inghilterra, quantunque colà i limiti delle sovranità, ed i diritti del popolo fossero assai meglio descritti che in qualsivoglia altro paese.

L'ordine che ci siamo prefisso nel condurre il nostro lavoro ci porterà ad esporre, secondo la gradazione dei tempi, la serie delle notizie o dei documenti che ci pervennero intorno alle adunanze degli Stati, cominciando dal secolo XIV, e scendendo fin verso il fine del secolo XVI che fu il termine di quelle raunate. Ma perchè il lettore, prima di discorrere l'anzidetta serie, abbia quasi un'idea generale delle forme di tali Congregazioni e dell'autorità per esse esercitata, faremo precedere alcune considerazioni storiche, quasi programma di quella istituzione.

II.

Per quanto le storie ci narrano e i documenti ci additano, non furono mai determinati in modo stabile ed uniforme i tempi ed i luoghi in cui si raccogliessero gli Stati della Savoia e del Piemonte. Essi erano convocati dal sovrano per lettere scritte da lui, o dal suo Consiglio, come espressamente si dichiara nelle lettere d'approvazione che si spedivano dopo che le deliberazioni erano terminate, ed il principe aveva risposto a ciascuno de' capitoli che gli si rassegnavano dall'adunanza.

Se stiamo alla fede dei vecchi cronisti, si raccolsero una volta gli Stati da sè all'unico fine di mantenere illesa da ogni insulto nemico la legittima successione alla corona, siccome vedremo più sotto. Non era prefisso il numero de' giorni che dovesse durare la consulta: le adunanze talora erano pubbliche, talor segrete; ma appare tuttavia che l'intenzione degli Stati si spiegava per l'organo di un solo deputato, e gli atti i più solenni si dicevano talvolta celebrati in presenza di alcuni soltanto tra i membri che componevano la raunata (1).

---

(1) L'invito indirizzo ai comuni nei tempi più antichi era in forma assai semplice. Così scriveva Filippo, principe d'Acaia, al comune di Torino a' 22 di novembre 1328: *Celebraturi colloquium die dominica ventura apud ospitale Scalengarum super aliquibus tangentibus bono status, mandamus quatenus duos ambaxatores per vos eligendos ad idem nobis mittere procuretis etc.* (Datta, l. c. vol. 2, pag. 119).

Certe contrade, che un tempo facevano parte dei dominii de' principi di Savoia, avevano usi speciali di convocazioni periodiche di adunanze di Stati. Così, secondo che narra il Muller (1), gli Stati del paese di Vaud si radunavano tutti gli anni a Moudon presso il governatore, e quando per mezzo del sindaco facevano ad esso domandare una sessione straordinaria, il governatore non poteva differire più di tre giorni ad aderirvi.

Questi Stati erano peraltro ristretti al paese di Vaud, il quale mandava poi i suoi deputati agli Stati generali, od ai particolari di tutta la Savoia: epperò non si potrebbe da tale special consuetudine inferirne argomento per istabilire periodicità di tornate per le convocazioni più estese.

Tra le dimande fatte dai tre Stati di Piemonte e di Savoia congiuntamente a Bianca di Monferrato, tutrice di Carlo Giovanni Amedeo, nel 1490, si osserva quella così concepita: « pregavano che la duchessa insieme » coll'arcivescovo d'Auch per tratto di singolare affetto ed a consolazione » de' membri de' tre Stati si degnassero loro concedere per Lettere Patenti, » e senz'altra necessità di convocazione speciale, la facoltà di radunarsi » durante l'età pupillare del duca di due in due anni, la terza domenica » dopo Pasqua, nel luogo dove risiedessero la duchessa e l'arcivescovo, » e ciò al doppio fine di poter loro esporre le doglienze de' danni e de' » gravami che si fossero ai sudditi recati, e di certificare i principi » di tutte quelle cose che ravviserebbero concernenti all'onore ed all'utile » dello Stato e del sovrano. » Ma la duchessa col principe assistente risposero dover rimanere libero ad essi di convocare a loro beneplacito gli Stati; frattanto presentandosi chi si credesse gravato, gli si renderebbe buona giustizia.

Nè miglior esito ebbero nuove istanze fatte sopra lo stesso oggetto, durante l'occupazione dei Francesi, a mezzo il secolo XVI. La Congregazione dei tre Stati di Piemonte ebbe ricorso allora al luogotenente generale del re, e pregollo fosse di *bon piacer suo permettere facultade al detto paese di congregar li tre Stati almeno una volta ogni anno, e questo appresso le feste di Pasqua con possanza di anticipare e differire secondo parerà alli commissi e deputati del paese, e secondo le occorrenzie dei tempi, e negozi, e di tal permissione ottener confirmazione da sua maestà.*

Ma la risposta del luogotenente generale non fu meno asciutta e disinvolta di quella della duchessa e dell'arcivescovo, dicendosi: *Sua eccellenza*

(1) *Histoire de la Suisse, tom. 3, chap. 16 du liv. 1.*

risponde che secondo le occorrenze e bisogni non mancherà a luogo e tempo di provvedere al contenuto.

Se gli Stati non ebbero diritto di radunarsi se non per convocazione espressa fatta dal principe, non è men vero che tali convocazioni erano assai frequenti, siccome diviene manifesto per le memorie che ne lasciarono gli storici, e pei molti capitoli che ancor si conservano degli Stati raccolti tra la seconda metà del secolo xv e la prima del xvi. Talvolta i tre Stati, siccome si disse, si raccoglievano insieme, talvolta due soli, cioè quello de' nobili e quello dei popolani, talvolta i soli rappresentanti dei comuni venivano al principe per gli affari del paese.

Quando si congregavano soltanto i pochi deputati, che si trovavano presenti, chiamavansi *Stati sommarii;* così Giovenale d'Aquino nella sua cronaca dice che nel 1479 *tenerunt tres Status summarios in dicto loco Annexiaci. In quibus tribus Statibus breviter concludendo fuit decisum* ecc. (1). »

Invano, per quel che io credo, si cercherebbe una distinta relazione dei membri componenti i due primi ordini del clero e della nobiltà, e degli oratori dei comuni. I capitoli delle adunanze nulla spiegano su questo particolare, ed anzi si vede che non assolutamente definito era il numero dei deputati, non comportando l'indole dei costumi di que' tempi l'uniformità de' regolamenti di cui siamo solleciti oggidì. Non si vuol peraltro dimenticare che il maggior numero delle terre essendo infeudate, quelle venivano rappresentate nell'adunanza dai loro feudatari, mentre le terre immediatamente soggette al principe mandavano i proprii nunzi espressamente in loro nome. Debbesi in ultimo avvertire che le adunanze degli Stati del Piemonte comprendevano le provincie di antico possesso della corona di Savoia, che si chiamavano allora *principatus Pedemontium et terra vetus*, e le terre aggiunte, fra cui la contea di Nizza che chiamavasi *patria nova*. Disciolta l'adunanza, si rimettevano alle comunità, che erano intervenute in essa per mezzo de' loro deputati, le copie autentiche dei capitoli approvati e delle lettere di confermazione. Durante la loro missione, gli oratori, o, come allora si chiamavano, gli ambasciadori de' varii ordini e delle singole comunità si riputavano inviolabili nella persona.

---

(1) *États généraux au petit pied* gli appellavano i Francesi.

III.

Sarebbe troppo imperfetto il nostro lavoro se, discorrendo della rappresentanza nazionale, non toccassimo alquanto partitamente degli elementi che la componevano, il clero, la nobiltà ed i comuni. Clero e nobiltà vivevano francheggiati da immunità e privilegi. Ai primi appartenevano le immunità ecclesiastiche, tenute allora in grande ampiezza ed in maggior riverenza. Larghi protettori delle chiese e degli ecclesiastici furono i principi di Savoia, ed un grande episodio della storia ecclesiastica del medio evo venne ad intralciarsi nella storia della loro dinastia. L'assunzione al pontificato di Amedeo VIII fatta nel concilio di Basilea, gli atti da lui operati nella sua obbedienza, il modo cauto, politico e religioso con cui egli rinunziò al triregno, sono cose assai note, ma forse non ancora abbastanza meditate. Basti per noi l'avvertire che quindi ne venne durevole vantaggio al dominio de' nostri principi, ed esempio autorevole di savie massime di concordia tra il sacerdozio e l'impero (1).

I nobili in Savoia ed in Piemonte non erano così potenti da intimorire il principe, o da incagliare il governo dello Stato, ove si eccettuino il duca di Borbone, ed i marchesi di Monferrato, e di Saluzzo, di Ponzone, di Savona e di Finale, che tenevano alcune terre a titolo di feudo dai principi di Savoia; ma quelli non dimorando sul territorio dello Stato, erano da considerarsi principalmente come principi esteri anzichè come vassalli.

Si è già veduto come si distinguessero intrinsecamente baroni e banderesi; ora convien riferire quali fossero i privilegi della nobiltà piemontese nel secolo XIV, che ci sembrano definire la condizione legale di essa per tutto il tratto di tempo di che parliamo.

Il 12 d'aprile 1360, stando il conte Amedeo VI nel castello di Rivoli, si presentarono a lui Guido e Iacopo Provana militi, Iacopo di Lucerna, Iacopo Piossasco dei signori di None e Iacopo Provana di Piossasco, i quali, a nome di tutti i gentiluomini e banderesi del Piemonte, lo richiesero di rinnovare, a pro della nobiltà Piemontese, i privilegi e le immunità che le erano state concedute dai diversi principi di Savoia, del ramo d'Acaia.

---

(1) Storia dell'antica legislazione del Piemonte, capo VIII.

Amedeo aderì alla loro richiesta, e concedette ad essi ed a que' che per loro si rappresentavano le seguenti franchigie:

1° Di dare asilo nelle loro terre ai banditi dal territorio del principe, tranne fossero traditori, o ladri, e sotto la special condizione che i Provanesi non potessero ricevere i nemici del comune di Carignano, e gli abitanti di Carignano non dessero ricetto ai nemici dei Provanesi;

2° D'aver libera facoltà di giovarsi l'un l'altro contro ai propri nemici, e di collegarsi insieme, purchè non fosse a danno del Conte, o di que' del suo legnaggio, all'uso dei nobili Savoiardi;

3° Di ritenere esercizio ampissimo d'ogni maniera di giurisdizione civile e criminale, quale appunto essi gentiluomini serbavano nelle loro terre, dove non era lecito agli ufiziali del Conte il penetrare, fuori del caso di negata giustizia;

4° Di ricevere il soldo dal principe, ed il risarcimento d'ogni danno, quando cavalcassero con lui, o per lui;

5° Di possedere sempre le castella e le fortezze di loro dominio senza pericolo di venirne spogliati, se non in caso di confisca, nel quale, non altrimenti che in ogni altra inquisizione di crimini commessi da gentiluomini, si doveva procedere a termini di ragione (1);

6° Di essere giudicati per ogni specie di liti tanto civili, che criminali levatesi solamente tra nobili, oppure tra nobili ed altri sudditi del Conte, da tribunali costituiti nella terra del Conte, al di qua dell'Alpi;

7° Se occorresse il caso della confisca d'un feudo per causa di delitto del vassallo investito, il Conte dovesse rilasciare il feudo ai consorti, mediante il correspettivo del giusto prezzo di quello, senzachè per nessun altro titolo lo potesse ritenere, se non concorreva il consenso dei consorti;

8° Che il Conte dovesse conoscere in via sommaria sopra gli spogli dei feudi ingiustamente da' vassalli patiti;

9° Che sarebbesi tolto ed abolito in perpetuo il malangurato dazio di transito, origine della guerra poc'anzi avvenuta;

10° Non riceverebbe il Conte tra i borghesi delle sue terre gli uomini de' feudi dei nobili, se non fossero trascorsi un anno ed un giorno dacchè quelli erano usciti dal feudo, ed il vassallo non avessegli richiamati;

11° Non potrebbonsi acquistare dal Conte i feudi dei gentiluomini senza il consenso dei loro consorti, degli agnati, e dei cognati;

---

(1) Secundum suascrit ordo iuris.

12° I nobili Piemontesi rimarrebbero in perpetuo vassalli del Conte di Savoia, ma ove l'occasione portasse, ch'essi ritornassero sotto il dominio dei principi d'Acaia, s'intenderebbero sciolti dalla fedeltà data al Conte;

13° Impedirebbe il Conte ogni acquisto di ragione sopra i feudi dei nobili Piemontesi in favore di Iacopo, o de' successori di lui;

14° Che i nobili non sarebbero obbligati a far parte dell'oste del signore, tranne in occorrenza di guerra, secondo le vecchie consuetudini, e nella guisa ch'essi servivano a Filippo 1, principe d'Acaia.

Giurò Amedeo di osservare questi patti, dei quali si diede copia a coloro che vi potevano avere interesse.

I comuni maggiori e quelli che non erano tenuti in feudo godevano tutti di larghe franchigie, poichè è d'uopo il non mai dimenticare che, nel tempo di cui parliamo, la libertà non si armonizzava su tutto lo Stato per via di principii generali, ma entrava quasi per virtù di contrasti di forme. A que' che fossero vaghi di riandare più minutamente le condizioni di libertà municipale che s'introdussero e vennero via via rallargandosi tra noi, io mi farei lecito di ricordare quello che ne abbiamo scritto in altra opera pubblicata or sono già molti anni (1). Col progredire dei tempi, innoltrandosi la civiltà, si andavano facendo le riforme (*reformationes*) negli statuti e nelle franchigie comunali per mettere d'accordo costumi, bisogni, e leggi. I principi estendendo i loro provvedimenti con ispirito di equità e con intelligenza di tempi, si procacciavano aderenza e simpatia nel popolo. Favoreggiavano essi, più che la libertà, l'incivilimento; così vincevasi l'aristocrazia che stava sul tirato, come accade dei deboli che hanno paura di perdere. Quando questa cessò dall'aver forze proprie, principe e popolo si trovarono a fronte l'uno dell'altro, ma il primo con autorità meno vessatoria e più rinvogorita, il secondo col desiderio di confortarsi dell'insolito stato di quiete di che godeva. Svoltesi poscia nel popolo le forze ingenite, a sua volta egli aspirò a partecipare nel pubblico reggimento, tentò molte prove, toccò molte ripulse, e finalmente entrò in quel periodo di propria vita politica in cui lo vediamo aggirarsi.

Lo spirito d'associazione però, che è tra i più potenti mezzi d'ogni gran movimento sociale, si diffondeva svariato di modi in que' tempi. Le fazioni se ne valevano ognuna a loro pro: nei comuni, che si reggevano a popolo,

(1) Storia dell'antica legislazione del Piemonte, cap. 3.

erano compagnie diverse o società, che a vicenda si aiutavano o si combattevano. Citeremo quella di S. Giorgio nella repubblica di Chieri; quella dei militi e l'altra del popolo nella repubblica d'Asti; altre simili nei comuni di Torino, d'Alba, e di Cuneo; e la società tutta militare che si chiamò del Fiore, istituita tra Iacopo d'Acaia, i marchesi di Saluzzo, ed i capi de' Catalani ed Aragonesi che si trovavano in Alba, Cherasco, Alessandria ed altri luoghi, al servizio di Roberto re di Napoli. La compagnia del Fiore fu come modello, condotto però su proporzioni più grandi e con idee alquanto più generose, delle compagnie di ventura che poco stante funestarono l'Italia divezzando i cittadini dal compir l'obbligo di difendere la patria.

Non faremo che un breve cenno di certe distinzioni di qualità di persone, che erano in uso in certe parti del dominio dei principi di Savoia, perchè tale notizia punto non conferisce a chiarire direttamente il soggetto che ci siamo proposto di trattare.

Nel ducato d'Aosta convenivano nelle assise, ovvero udienze generali, nelle quali si decidevano le liti di maggior riguardo e si promulgavano gli ordinamenti per l'esecuzione delle leggi, insieme col principe, col cancelliere, e col Consiglio residente col sovrano, i pari, i non pari, ed i consuetudinarii del ducato. I pari erano i nobili, banderesi od anche semplici gentiluomini usciti dalle famiglie più illustri del ducato, che ritenevano la qualità di pari, come feudo maschile, ed erano veri pari della curia all'antico uso feudale. Godevano di certi privilegi, come di non andar soggetti a pene pecuniarie, e di non patire prigionia di persona, o confisca di loro beni feudali, se non fossero rei convinti di tradimento, di ribellione, di grassazione, o d'incendio. La classe dei *non pari* comprendeva gentiluomini, o dottori, o licenziati in legge, fregiati di tal privilegio, ma solo durante loro vita. La classe dei consuetudinarii si componeva di castellani, procuratori, ed altri simili uomini probi ed esperti nelle pratiche forensi e nelle consuetudini del paese.

Nei principali comuni che si reggevano a forma di repubblica v'erano ospizi, od alberghi dei nobili, sotto il cui nome s'intendevano aggregazioni di varie famiglie diramate da un ceppo comune, o riunite per accordo, che, raccogliendo le loro forze insieme, meglio si assicuravano contro i pericoli comuni.

IV.

Mal si potrebbe in modo affatto esplicito e preciso determinare in che forma, e sino a qual punto gli ordini dei nobili e dei borghesi, non che quello degli ecclesiastici intervenissero negli atti legislativi i più solenni che emanavano dal principe. Se si guarda tuttavia all'assistenza e concorso dei maggiorenti di che si fece cenno dapprima, e se si ritengono alcune formole dei tempi più remoti, si può credere che quelli non fossero estranei a simili atti. Così, per esempio, negli Statuti generali promulgati dal conte Pietro di Savoia, a mezzo il secolo XIII, si leggono queste parole: *de voluntate et consensu nobilium, innobilium comitatus Sabaudiae et Burgundiae* [cioè il paese di Vaud] (1). E questa formola non lascia luogo a dubitare del fatto, il quale, in materia così importante, presuppone un diritto pacificamente riconosciuto.

Nelle posteriori promulgazioni di statuti o decreti generali dei principi di Savoia non si rinviene, per quanto mi è noto, ripetizione di quelle formole con cui s'inaugurarono gli Statuti del conte Pietro. Ed a guardare l'andamento delle cose pubbliche nei tempi successivi ed il tenore istesso delle formole, colle quali gli Stati esponevano i loro desiderii e le loro doglienze, ed il sovrano vi rispondeva, si avrà la prova che esplicita autorità legislativa non si riconobbe di diritto nelle Congregazioni degli Stati. Lo stesso avveniva negli Stati generali di Francia, sebbene fossero istituzione assai più svolta e provata che non la nostra (2).

Nell'anno 1430, a' 17 di giugno, Amedeo VIII, primo duca di Savoia, principe, di cui non so se più si debba lodare l'avvedutezza, od ammirar la fortuna, promulgò i suoi generali Statuti. Quest'opera condotta da alcuni commessari ecclesiastici e laici deputati dal duca per rivedere gli antichi Statuti che sovra materie distinte eransi fatti dai conti di Savoia, e comporli insieme a guisa di legge generale, contiene molti provvedimenti

(1) Cibrario, Storia della Monarchia di Savoia libro 3, capo 7

(2) V. Rathery, *Histoire des États généraux de France, pag. 374 et suiv.*

nuovi ordinati da Amedeo VIII, il quale saviamente riputava che le leggi intente a governare gli umani negozi debbono mutarsi opportunamente secondo la varietà de' tempi e delle occorrenze (1).

In fine di que' decreti, di cui tengo sott'occhio e cito l'edizione fatta in Torino del 1477, si legge la clausula finale d'autorità e di pubblicazione, nella quale il duca, avuto il parere del suo consiglio, e per organo del suo cancelliere, approva il tenore de' decreti medesimi, e li promulga esponendo il registro in cui essi erano scritti. Questa solennità seguì nel castello di Sciamberì a porte aperte ed alla presenza di molti testimoni, ma senza veruna menzione dei tre Stati.

Due costituzioni si hanno di Giolanda di Francia in qualità di tutrice del duca Filiberto; l'una data in Moncalieri a' 3 di luglio 1475 sopra l'alienazione de' feudi; l'altra ragguardante alla spedizione de' processi, pubblicata in Sciamberì nel febbraio del 1477; ma in amendue non si accenna mai altro intervento se non quello de' consiglieri, degli uffiziali del duca e dei testimoni assistenti.

Nè diverse furono pure le forme della promulgazione degli altri Statuti generali ordinati dai duchi successivi, come di Filiberto, per prescrivere nuove regole intorno al procedimento delle liti, dati in Sciamberì a' 17 di agosto 1480, di Carlo I, che con lettere patenti date in Torino il 14 di gennaio 1484 confermava la legge di Giolanda sopra l'alienazione dei feudi, e con altre spedite nella stessa città a' 10 di giugno del 1485 determinava il valore di certe clausule legali. Così Bianca di Monferrato, tutrice di Carlo Giovanni Amedeo, con uno statuto del 26 di ottobre 1491 provvide sopra l'alienazione de' feudi, e poscia con altro del 17 di marzo 1495 dichiarò che la legge *Si quis maior*, *Cod. de Transactionibus*, non sarebbe in vigore negli Stati ducali. Così Filippo II diede nuovi regolamenti per accrescere celerità nel corso delle liti, da Torino il 30 di giugno 1497; e così Filiberto II nelle sue costituzioni sopra varie materie, promulgate in Torino a' 24 di gennaio e 1° di dicembre 1503, nell'ultima delle quali occorrono da osservarsi le più ampie indicazioni del modo di promulgazione ed esecuzione della legge, senza che v'intervenga menzione degli Stati.

Nè per nulla s'immutò quell'ordine negli statuti fatti da Carlo III a' 10 di ottobre 1513 per procurare, come ivi espressamente si dice, una più pronta spedizione delle cause, e promuovere il bene dei sudditi, affinchè,

(1) « Pro varietate temporum et causarum opportuna. »

avuto riguardo alle varietà che s'introducono nelle cose e nei tempi, il pubblico governo sempre si disponesse e si mantenesse sotto l'ordine retto della giustizia (1).

Oltre queste, che sono le principali leggi generali ordinate da' nostri sovrani che precedettero Emanuele Filiberto, ne giova addurre ancora l'esempio di una legge speciale, ma di effetto gravissimo, quale si è quella della inalienabilità del demanio, legge considerata sempre come fondamentale della corona di Savoia (2). Nell'editto promulgato a tal fine dal duca Lodovico a' 22 di aprile 1445, nel chiostro de'frati predicatori fuori delle mura di Ginevra, il principe promette per sè e pe' suoi successori di non mai alienare veruna parte del patrimonio dello Stato, e la promessa si accetta dal segretario Pelleterat, siccome persona rivestita d'ufficio pubblico, a nome de' sudditi presenti e futuri del duca e de' successori di lui, non meno che di qualunque altra persona che in qualsivoglia modo vi potesse avere interesse. Se mai vi fu legge che sembrasse richiedere necessità dell'intervento esplicito degli Stati, questa sarebbe stata che aveva relazione diretta colla conservazione del pubblico reggimento, epperò coi diritti di tutti gli ordini e di tutte le classi delle persone. Ma l'avervi adoperata la clausula d'accettazione per parte del segretario, a foggia di notaio, dimostra evidentemente che la giurisdizione degli Stati non si considerava come autorità, sebbene si stipulasse co' sudditi, indeclinabile.

Vero è che nei tempi successivi essendosi in parte violate le disposizioni di quell'editto, e volendo i duchi recarvi pronto rimedio, rinnovarono il precetto di Lodovico, ed annullarono le alienazioni che erano seguite in frode di quello, aggiungendo che ciò si faceva a richiesta dei tre Stati, dai quali si erano denunciati al principe siffatti abusi.

Tale è il concetto degli editti di Amedeo IX del 10 di settembre 1470, di Carlo I del 23 di marzo 1484, di Bianca di Monferrato dell' 8 di marzo 1490, di Filippo II, di Filiberto II e di Carlo III, tutti registrati nella collezione del Borelli.

Così pure non è da tacere che quando il duca Lodovico nell'atto intitolato *Franchisiae concessae toti patriae cismontanae contra usurarios publicos et contrafacientes contractus simulatos et gabantias panni, ferri,*

(1) « Ut inspecta rerum temporumque dissimilitudine sub recto iusticiae ordine respublica semper » regatur et preservetur. »

(2) Regie Costituzioni del re di Sardegna, lib. 6.

vini et aliarum quarumcumque rerum, il 3 di febbraio 1437 (1), si aggiunge: *participatoque consilio prelatorum, baronum, procerum, et peritorum ac ceterorum circumspectione trium Statuum ditionis ipsius domini mei* (il duca procedeva in qualità di luogotenente generale di suo padre) *quos merito in arduis instituendis evocavimus.*

Non vi ha dubbio che le adunanze degli Stati riguardavano come ufficio proprio il far conoscere al sovrano gli abusi trascorsi in ogni maniera di servizio pubblico: tutti i capitoli di quelle adunanze che ci rimangono ne fanno fede. Ma non si può dire che essi fossero direttamente partecipi nella formazione della legge, nè che il loro concorso si ravvisasse necessario per obbligare i sudditi ad obbedirvi; bensì si dee riconoscere che da' tre Stati erano per lo più provocate le riforme della legislazione.

La ragione della differenza che si scorge tra le promulgazioni di leggi fatte più anticamente, e quelle che avvennero in tempi meno remoti, nasce da ciò che quanto più si rafforzava il governo del principe, tanto meno si permetteva alla nazione di parteciparvi nei casi ordinari. Si radunavano gli Stati nelle occorrenze straordinarie, ma si era venuto al punto di averli, anzichè veri legislatori, consiglieri principali del principe ed avvocati dei comuni, come per noi si disse altra volta.

Ciò non toglie tuttavia che appunto perchè nei casi di maggior importanza non si poteva prescindere dal ricorrere alla rappresentanza nazionale, questa serbasse potere e credito tale che finì per ingelosire il sovrano, il quale, usando la ragione del più forte, ne abolì l'uso legittimo ed antico.

---

(1) Nella raccolta degli Statuti Torinesi.

V.

Dell'autorità speciale degli Stati sopra la milizia non si ha, a mio credere, positivo indizio nella storia patria, anzi vi ripugnerebbe l'intiero sistema dell'ordine politico di quelle età. La milizia feudale, tutta composta d'uomini d'arme e de'loro seguaci, aveva trovato una possente rivale nell'oste dei comuni, i cui numerosi fanti avevano superato il valore dei cavalieri nemici. La prima, seguendo l'antica sua origine, si reggeva secondo le regole de'feudi, che obbligavano baroni e banderesi a portarsi colla loro bandiera o compagnia di militi a servire in guerra al sovrano, cui davano omaggio. Il modo ed il tempo del servizio erano determinati dalle qualità dei feudi che richiedevano maggior o minor numero d'armati, e dalle franchigie particolari ai nobili de' diversi paesi.

I comuni in non dissimile guisa avevano norme certe del loro servizio militare a pro del principe, cui erano soggetti. Queste norme si erano stabilite o per gius di consuetudine avvalorato dall'assenso del principe, o per convenzione espressa stipulata nell'atto di loro dedizione. Così, per esempio, negli statuti di Pinerolo del 1299 si era ordinato, gli uomini della terra militassero pel conte di Savoia per giorni quaranta non solamente nel territorio della contea, ma anche sino a venticinque miglia al di là dei confini di quella. Il comune di Mondovì non era tenuto a più di trenta giorni di servizio, e senza oltrepassare lo spazio di trenta miglia dalla loro città. Quello di Fossano non aveva obbligo di mandare la sua milizia a più di cinquanta miglia, nè per un tempo maggiore di giorni quaranta (1).

La città di Vercelli ottenne il 18 decembre 1488 lettere patenti del duca Carlo I, in virtù delle quali, mediante la somma di 10471 fiorini, si concedette tanto per grazia che per privilegio perpetuo che la città stessa non avesse a servire negli eserciti generali se non lo spazio di 24 giorni in cadun anno, e che il riparto di detto esercito non si farebbe che sopra due parti dei tre fuochi e famiglie di detta città e suo distretto (2).

---

(1) Saluces, *Histoire militaire du Piémont*, *tom.* I, *chap.* IV.

(2) Illustrazione delle pergamene e de' codici antichi esistenti nell'archivio civico di Vercelli, p. 123.

Epperò, senza sviarci in digressioni troppo estranee al nostro soggetto, concluderemo che il servizio militare era precipuamente regolato dagli usi feudali, e dalle convenzioni particolari di ciascun comune. Dal che sempre più si fa evidente come il vero tipo delle libertà pubbliche sul finire del medio evo consistesse nelle franchigie appartenenti a ciascun ordine di persone privilegiate, a ciascun comune o paese distinto da special territorio, da usi ristretti, da convenzioni parziali.

Accadeva talvolta che gli Stati raccomandassero al principe di tener una forza armata sufficiente per certi bisogni. Così, per esempio, nell'adunanza del febbraio 1528, i tre Stati di Savoia chiedevano al duca Carlo III che avesse in pronto milizia bastevole a reprimere i tentativi degli aderenti all'eresia luterana che si temeva volesse spandersi in queste contrade.

Vuolsi qui ancora avvertire che in alcuni capitoli dei tre Stati si parla talvolta, come in quelli ragunati sotto Carlo I, in Torino, nel maggio del 1487, dell'esercito generale, ma la parola *exercitus* si assume in quel luogo a dinotare un tributo da pagarsi in occasione della guerra, come apparisce dal contesto di que' capitoli, che si leggeranno nella seconda parte di questo saggio.

VI.

Fin qui siamo venuti ragionando di quelle parti di pubblico governo, nelle quali i tre Stati non pigliavano ingerenza assoluta e diretta. Ora dobbiamo parlare di un efficacissimo e permanente loro ufficio, che consisteva nel concedere i sussidii straordinarii al principe, onde con quelli soddisfacesse alle più gravi necessità della patria. E questa a trattarsi distesamente, e con puro lume di critica, sarebbe materia molto ampia, siccome quella che racchiude la vera storia di queste adunanze.

L'erario pubblico nei secoli XIV e XV non si alimentava se non col prodotto delle terre, e dei diritti demaniali, che nel territorio de' nostri principi erano assai ragguardevoli, e colle riscossioni delle gabelle sopra le derrate, o le merci, che si vendevano, o passavano per lo Stato. Pressochè a nulla riducevasi il tributo prediale, perchè la massima parte dei terreni erano

immuni dalle gravezze pubbliche per titolo di possesso ecclesiastico, o di prerogativa feudale. I fondi urbani non erano per lo più collettabili, attese le franchigie particolari de' più grossi comuni; il difetto di qualunque base di censimento, e le difficoltà estreme che s'incontravano nelle riscossioni diminuivano ancora quella minima porzione di tributo che sarebbesi potuta sperare (1).

In certi casi particolari, secondo gli usi antichi, si stabilivano imposte straordinarie, come per avvenimento al trono di principi, nozze del medesimo, o maritaggi delle di lui figliuole, ordine di cavalleria conferito all'erede del trono, riscatto del sovrano caduto in cattività, occorrenze di guerra (2).

L'origine, o per meglio dire la causa precipua della convocazione degli Stati ci è ricordata da Stefano Pasquier (3), in modo che, sebbene si restringa al regno di Francia, della cui condizione politica allora non guari si scostava il dominio de' principi di Savoia, può peraltro recar molta luce sul suggetto che di presente ci occupa. Narra egli adunque che Filippo il Bello avendo accresciuto le gravezze pubbliche di un tributo ragguagliato dapprima alla centesima, di poi alla cinquantesima parte del valore dei fondi rustici posseduti da' suoi sudditi, alcune popolazioni si levarono a romore, e misero a morte i collettori mandati a riscuoterlo. Volle, poscia, quel re aggiungere altri balzelli sulle derrate, ma non potè conseguire l'intento. Allora seguendo il parere di Engherrando di Marigny, sovrintendente maggiore delle sue finanze, si rivolse ad un partito più mite. Fece egli bandire dal sovrintendente nella città di Parigi le necessità da cui trovavasi stretto, e richiese i sindaci de' tre Stati che sovvenissero d'aiuto opportuno la causa comune del re e di tutto il regno. Tosto gli furono offerti le persone ed i beni de' sudditi, e si pagò senza indugio un tributo larghissimo. Il buon successo di questa prova divenne dopo

---

(1) A prova dell'antichità dello stabilimento delle tasse dei principi di Savoia veggansi le lettere di dichiarazione del conte Tommaso di Savoia, l'anno dall'incarnazione 1191, in cui si liberano alcuni uomini del ducato d'Aosta *a talliis meis et successorum meorum adiutoriis et exactionibus*, presso il Caprè, *Traité de la Chambre des Comptes, par. 2, chap. 12.*

(2) V. il codice delle decisioni di Antonio Fabro, lib. IV, tit. 43, def. 6.

(3) *Recherches sur l'histoire de France, pag. 67-68.* — *Du reste*, dice il Rathery, l. c. p. 40, *quoiqu'on ne possède pas de monument authentique d'assemblée des trois États antérieure à 1302, il est possible que ce fait se fût produit plus d'une fois auparavant, mais, dans tous les cas, les députés des villes n'y auraient pas eu encore voix délibérative.*

una frequente consuetudine, osservata non solamente sotto i successori più prossimi di quel re, ma eziandio da tutti i sovrani della stirpe di Valois (1).

Quest'uso di ragunare gli Stati per cavarne danari fece sì che mal volentieri i popolani s'accomodassero a mandarvi i loro deputati, e gli antichi documenti ci attestano che diffatti essi non ci venivano se non per espresso e severo comando del sovrano, poichè il tempo di tali adunanze si riputava dal popolo tempo di tasse straordinarie e di male tolte eccessive.

Le nostre antiche memorie consentono strettamente collo stesso ordine di mutazione che si osservò nella Francia. Le notizie che ancor si hanno delle riscossioni dei tributi nel secolo XIII non fanno cenno veruno d'intervento de' tre Stati, come si scorge dai due primi brevi del balìo di Savoia, riferiti dal Caprè (2). Ma i conti di finanze compilati dopo il principio del secolo successivo, se non contengono menzione di adunanze collettive di Stati, accennano tuttavia all'annuenza dei tre ordini. Nel 1356 s'intitola uno di essi: « In computo Humberti Bastardi de Sabaudia Domini » Alti Vilarii et Moletarum Castelani Tharentasiae de exitu subsidiorum » concessis (o *concessorum*) per religiosos, nobiles, banneretos, et com- » munitates totius comitatus per tres annos incoeptos in festo Paschae 1356 » super quolibet foco quatuor denarios grossos Turonenses quolibet anno. » E nel 1359 se ne ha un altro intitolato: « In computo Aymoneti Pro- » vanae Castellani Maurianae pro subsidio concesso Domino de gratia » speciali per religiosos, banneretos, et caeteros homines nobiles ipsius » Castellaniae ac per homines Domini eiusdem Castellaniae, pro acqui- » rimento facto per Dominum de terra Vaudi ad rationem unius floreni

(1) Questa usanza era generale in pressochè tutta l'Europa occidentale. Così, per esempio, avveniva negli Stati generali di Fiandra. « L'uso inveterato (così scrive il cardinal Bentivoglio, *Della guerra* » *di Fiandra*, *parte* I, *libro* V) era di chiedersi dal principe ne' suoi bisogni ai popoli quelle sov- » venzioni che paressero convenevoli. E l'essere bene spesso negate mostrava la libertà dell'essere » concedute. Presa la risoluzione del concederle, imponeva poi ciascuna provincia a se stessa » quel peso che era necessario per tal effetto. Domandavansi però sempre queste contribuzioni a » tempo dal principe, e venivano a tempo consentite ancora dai popoli: e quante volte il bisogno » strigeva quello a far nuove istanze, era di mestieri che altrettante da questi se ne avesse nuova- » mente il consenso. »

E Filippo di Commines scriveva nelle sue memorie: *Nul prince ne peut autrement lever que par octroi, si ce n'est par tyrannie, et qu'il soit excommunié. Mais il en est bien d'assez bêtes pour ne savoir ce qu'ils peuvent faire ou laisser en cet endroit. Liv.* V, *chap. 18.*

(2) *Traité historique de la Chambre des Comptes de Savoie*, *part.* 2, *chap.* 4.

» boni ponderis pro quolibet foco, de mense septembri 1359, et in eodem » computo fuit particulariter computatum de focis hominum Domini » episcopi Maurianensis. »

Usavasi ancora frequentemente nella prima metà del secolo xv di chiedersi dal principe sussidii a ciascun comune separatamente.

Il testamento di Amedeo viii primo duca di Savoia, del 6 di decembre 1439, fa pure menzione di carichi che s'imponevano, e di sussidii che si concedevano *tam ab hominibus et subditis ..... immediatis, quam ab hominibus et subditis ecclesiasticorum et nobilium etc.*

La storia pertanto delle rannate degli Stati s'accoppia col racconto di tutti i casi che ricercavano soccorsi onde rispondere alle necessità dei tempi (1). Ristrignendoci ad una parte del secolo xv, che fu agitata da vicende diverse, noi troviamo molte congregazioni di Stati che ci porgono esempi del modo con cui si chiedevano e si stabilivano i sussidii, ed il tenore delle lettere date dal sovrano a conferma delle franchigie impetrate ci rappresenta il quadro della vertenza. Nel 1451 Lodovico, duca di Savoia, doveva costituire la dote ad una sua figliuola, sposa del Delfino di Vienna, ed ebbe ricorso allo straordinario sussidio acconsentito dagli Stati. Lo stesso principe nel 1459 videsi di nuovo gravato da soverchie spese, così per aver tentato di liberare il Piemonte da masnadieri che lo infestavano, come per fornire l'occorrente a suo figliuolo Lodovico, che stava in sul partire alla volta di Cipro, dove in fatti si recò a ricevere la corona di quel regno e di Gerusalemme e d'Armenia. Egli quindi si rivolse di bel nuovo a' suoi sudditi, i quali, non ostante che il paese fosse stato impoverito d'assai per le guerre sofferte, e per l'inclemenza del cielo che gli aveva negato le consuete ricolte, gli offerivano un donativo di diciassette mila dugento fiorini. Nelle lettere d'approvazione datesi a tale occasione si debbe notare come sia stato rettificato l'errore, per cui in quelle dell'anno 1451 si era ommesso di comprendere espressamente gli uomini dell'antico territorio, i quali tuttavia avevano contribuito nel primo donativo, e furono perciò riconosciuti e fatti partecipi delle franchigie allor concedute. L'erario pubblico continuava a difettar di danaro, onde nel 1460 i due Stati de' nobili e de' comuni piemontesi corrisposero alle dimande dello stesso principe, offerendo settemila fiorini, e ricevendo in contraccambio alcuni capitoli di privilegio.

(1) Quindi l'adagio francese *Plaintes et subsides se tiennent.*

Dopo la morte del duca Amedeo IX, il beato, Giolanda di Francia, vedova di lui e reggente lo Stato in nome di suo figliuolo il duca Filiberto, pupillo, trovossi ravvolta frammezzo a mille difficoltà, soprattutto per la guerra civile che ardeva tra essa ed i principi agnati esclusi indebitamente dal concorso nella reggenza. Senza troppo curare l'autorità degli esempi antichi, ella ordinò si levasse sopra i sudditi un sussidio di cinquanta mila fiorini. Ma gli oratori dei sudditi piemontesi, pigliando occasione dal trovarsi adunati in Vercelli pe' funerali dei duchi Lodovico ed Amedeo nell'aprile del 1473, supplicarono che si rimettesse l'uso primiero. I documenti ragguardanti a questa dimanda, che già si leggono stampati (1), dimostrano ampiamente quale fosse l'ingerenza degli Stati nelle cose del governo pubblico quando si trattava del donativo straordinario. Narrano essi nel memoriale indiritto alla duchessa, essere usanza antichissima e non mai abolita che i doni e sussidii, soliti concedersi dal Piemonte, si porgessero da' tre Stati di questa contrada, e da essi se ne dividesse il carico tra i luoghi diversi, e si deputasse un collettore, Piemontese di patria, per riscuoterne le varie porzioni. Pronti si dicono a contribuire nella somma desiderata per sostenere il governo, ma bramano che se ne accetti il dono dalla Congregazione degli Stati, e si faccia ripartizione de' pesi nelle forme e secondo le tasse adoperate per lo passato. La risposta è intieramente conforme ai voti spiegati, accettandosi il dono secondo l'usanza e senza pregiudizio del sovrano e dei sudditi.

Un nuovo sussidio di sessanta mila fiorini ritrasse questa principessa dagli Stati raccolti in Rivoli nell'ottobre del 1477 per soddisfare alle spese occorrenti alla difesa della patria minacciata da' Borgognoni o Tedeschi.

Il duca Carlo I dalla Congregazione dei tre Stati, raccolti in Torino nel 1482, nel 1485, e nel 1487, ritrasse sussidii straordinarii per far fronte alle spese di governo e di guerra che occorrevano in que' pericolosi frangenti.

Un altro esempio memorabile si ricava dagli atti di un'altra duchessa reggente, cioè di Bianca di Monferrato, tutrice di Carlo Giovanni Amedeo. Dicesi in quelli, che essendosi nell'agosto del 1492 congregati in Torino i tre Stati del Piemonte per ordine e per lettere del sovrano, vennero ad essi esposti, da parte della duchessa tutrice, gl'immensi travagli e le

(1) Degregory, Istoria della Vercellese letteratura ed arti. Documenti della parte 1ª, pag 525 e seguenti, dopo la parte IV.

varie spese da lei sopportate dopo la morte del duca Carlo I, suo marito, onde attendere alla cura e conservazione del dominio del principe pupillo, alla difesa del pubblico governo, ed alle occorrenze della guerra; che ogni cosa era riuscita a buon fine, mercè dell'assistenza del principe arcivescovo, de' grandi e dei consiglieri, e che per soddisfare alle spese originate da siffatte cause, ella, in qualità di tutrice, aveva chiesto dalla patria cismontana un sussidio di dugentomila fiorini. Alla quale dimanda, dopo alcune discussioni, i tre Stati avevano risposto, offerendo, a titolo di semplice donativo, ottantamila fiorini piccoli della moneta di Savoia, sotto condizione che ciò non dovesse per nulla derogare ai privilegi ed alle immunità del paese, nè si potesse mai trarre a conseguenza futura. Nell'atto che porgevasi il donativo, furono pure dai tre Stati rassegnati capitoli in numero di tredici, i quali supplicarono concedersi loro in forza di legge e di privilegio perpetuo. A tali supplicazioni venne per la duchessa aderito coll'intenzione di far cosa grata al Piemonte; e dopo udita la lettura di que' capitoli, coll'assistenza del signore di Bressa, zio del principe, e di molti altri grandi e consiglieri colà presenti, fu a ciascuno d'essi dato analoga favorevole risposta.

Durante il regno di Carlo III frequenti furono pure le adunanze degli Stati, ed invano per essi si cercò di fare argine alla piena delle sventure che rovinarono in quegli anni sulla monarchia di Savoia. Quell'infelice principe si voltò con fiducia a' suoi sudditi, ed i sudditi non mancarono al principe; ma forza non v'era che reggesse all'impeto col quale Francia e Spagna portavano frammezzo a noi i disastri d'una guerra senza onore, e senza speranze pe' Piemontesi. Molti documenti rimangono delle deliberazioni degli Stati al di qua e al di là dell'Alpi, di che si leggeranno vari documenti in appresso. Ora basta che si accenni il sussidio di cent'ottantamila fiorini conceduti dagli Stati di Piemonte nel marzo dell'anno 1509.

Si è detto che, oltre la quantità del sussidio, si determinava pure nei capitoli, che si concedevano agli Stati, la maniera di ripartirlo e di riscuoterlo. Si prefiggevano i tempi de' pagamenti dividendo la total somma in altrettante porzioni; la quota dei tributi da riscuotersi dai sudditi si assegnava ordinariamente per ogni capo di famiglia, ovvero *fuoco*, come allora si chiamava; ovvero imponevasi secondo la proporzione dei beni gravati; e prevedendosi il pericolo, allora frequente, di mutazioni nelle tariffe delle monete, si stabiliva per lo più che non se ne sarebbe variato

il valore durante tutto il tempo entro cui si ammettevano indugi al pagamento; altre volte si specificava che si sarebbe pagato secondo il valore delle monete corrente al tempo della riscossione: prescrivevasi che i quietamenti si sarebbero spediti dai tesorieri senza costo di spesa; finalmente tentavasi di torre via tutte le immunità personali con cui altri volesse schermirsi dal contribuire in queste gravezze, o si riceveva dal sovrano la promessa che finchè durasse il tempo del sussidio straordinario non si sarebbero imposti altri tributi; e finalmente ponevasi cura affinchè non si adoperasse la forza per la riscossione del sussidio. A chi paragona il modo affatto regolare di riscossione di questi sussidii, e della ripartizione che se ne faceva, colla confusione che sempre s'incontrava negli usi feudali, dove il vassallo toglieva a suo piacere enormi balzelli dagli uomini del feudo, è facile il persuadersi che i popoli dovevano trovare assai meno moleste queste tasse straordinarie, che non le gravezze ordinarie che per mano dei vassalli fossero state da loro ritratte, e poscia rimesse al principe. E forse la prima sorgente del benefizio di una aggiustata e proporzionale distribuzione di tributi, non che il primo desiderio di una plausibile universale perequazione sono da riferirsi a queste adunanze, che formarono anche il primo grado per cui i comuni ascesero ad aver sede nell'associazione politica di tutto lo Stato (1).

VII.

Abbiamo discorsa la parte speciale, per così dire, dell'oficio delle Congregazioni degli Stati. Ora dobbiamo considerarne l'azione meno definita ma più generale sugl'interessi principalissimi e vitali della nazione.

Gli Stati si appresentano talvolta come custodi e moderatori dell'autorità sovrana.

Se vogliam credere ai cronisti di Savoia, gli Stati mantennero in una solenne occasione la regola di successione al trono, quale erasi stabilita da Amedeo v. Questi stando nel suo castello di Gentilly presso Parigi, e vedendo come Edoardo suo figliuolo dopo molti anni di matrimonio non

(1) V. Loysel, *Institutes coutumières*, *liv. prélim.* XIII, 14.

aveva che una figlia, erasi indotto a stabilire, che, ove non rimanesse d'Edoardo prole maschile, la corona passasse ad Aimone suo secondogenito, con esclusione perpetua delle femmine, a cui si riservava soltanto la ragione di una dote in danaro e non in terre.

Assentirono in marzo del 1324 i due fratelli allo statuto paterno, e quindi ne sorgeva quell'ordine d'esclusione di femmine dal trono di Savoia che, rinnovato poscia da Amedeo VI, divenne legge fondamentale della monarchia.

Ma l'accordo dei principi non persuase la figlia di Edoardo, Margherita, sposata al duca di Bretagna, a dismettere il pensiero di quella signoria. Vennero ambasciadori ad esporne i pretesi diritti, ed a sollecitarne la ricognizione.

Secondo la narrazione dei cronisti, gli Stati raccolti in Ciamberì avrebbero mantenuto l'ordine di successione predetto, respingendo le istanze della duchessa di Bretagna.

Una cronaca di Savoia, che si ha ragione di credere delle più antiche (1), riferisce: *Aymo XIII comes Sabaudiae, defuncto Edoardo eius fratre sine liberis masculis, in comitatu successit. Et quem duo episcopi, barones quatuor apud Avinionem existentem ad locum Chamberiaci adduxerunt, ubi a Statibus patriae multum notabiliter receptus fuit.*

Le circostanze dell'avvenimento d'Aimone sono più distesamente descritte dal cronista Sinforiano Champier, il quale, accennate le pretensioni della duchessa di Bretagna, così prosegue il suo racconto:

« Giunti gli ambasciadori a Sciamberì, dove stavano allora adunati i tre » Stati di Savoia onde consigliarsi sul governo del paese, dichiararono » il loro messaggio; ma il Consesso recise senza indugio il corso a ogni » pratica, dichiarando loro per organo dell'arcivescovo di Tarantasia: » Non essere usanza che la contea di Savoia cadesse in conocchia, finchè » si trovasse un maschio nato di legittime nozze, che di nome e d'arme » discendesse dalla famiglia sovrana di quella patria. Rimanervi ancora » della stirpe Aimone, fratello di Edoardo, a cui spettava di ragione » la contea (2); e dopo lui passarne il diritto a Filippo, conte della Mo- » rea; ed, ove questi mancasse, a Luigi di Savoia signore di Vaud;

(1) Di carattere del secolo XV.

(2) *Auquel appartient de raison la comtée.* Champier. Col racconto del Champier s'accordano le vecchie *Chroniques de Savoie.* V. *Monumenta historiae patriae. Scriptor. tom. I.*

» che se tutti questi principi fossero morti senza legittima discendenza » maschile, avrebbero i Savoiardi riconosciuto, a preferenza d'ogni altro, » la duchessa di Bretagna per loro sovrana. »

Partiti gli ambasciadori, sorse a parlare Gallese della Balma, e disse: « Signori, noi siamo di presente senza Conte, e senza Governatore che » ci sostenga e ci difenda; epperò io loderei moltissimo che noi man- » dassimo a cercare Messer Aimone di Savoia per essere nostro capo e » signore, poichè egli è savio, virtuoso, prode e ripieno di belle ed ottime » qualità. » Tutti aderirono alle sue parole, e mandarono due vescovi, e quattro baroni a trovare Aimone, che stavasi in Avignone, pregandolo venisse a risiedere in Savoia per esserne egli il conte, e loro naturale signore, e vero erede della terra. Ricusò sulle prime Aimone di arrendersi al desiderio de' suoi sudditi, ma poi vinto dalle istanze degli ambasciadori, venne in Sciamberì, dove furono ad incontrarlo tutti i prelati, i baroni, i cavalieri ed i gentiluomini del paese unitamente ai comuni, e lo accolsero con ogni significazione d'onore, supplicandolo volesse prendere la signoria della contea di Savoia, siccome gliene apparteneva la successione di diritto. All'indomani si tenne l'adunanza de' tre Stati della contea nella gran sala del castello, e si deliberò di dare al nuovo sovrano l'anello di S. Maurizio, simbolo di suprema inaugurazione. Quindi il conte ricevette l'omaggio de' baroni e nobili, e l'obbedienza dei comuni, delle città, ville e castella.

Non tutti prestano fede a queste narrazioni di cronisti, ed un gravissimo storico vi contraddice; noi però non potremmo indurci a tenere assolutamente per falsa almeno la sostanza di tal relazione, perchè non si hanno prove direttamente contrarie a ciò che per sè almeno ha presunzione di verità.

L'ingerenza della rappresentanza nazionale in simili chiamate di principi non era cosa insolita in quelle età nelle nostre contrade. Poco dopo l'immatura morte di Giovanni marchese di Monferrato, avvenuta nel gennaio del 1305, eransi raccolti a Trino i nobili ed i deputati dei comuni, e fedeli all'ultima volontà dell'estinto signore, mandavano ambasciadori a Giolanda sorella di lui, chiamata dai Greci Irene, moglie d'Andronico il vecchio imperatore d'Oriente, per domandarle un suo figliuolo in sovrano (1).

(1) Cibrario, Storia della Monarchia di Savoia, lib. 4, cap. 4.

Se in una materia, sovra cui molti hanno scritto facendo in termini espressi menzione degli Stati, dovessimo accomodarci all'opinione d'un solo storico, e neppur de' più antichi, sarebbe mestieri lo spiegare quel passo delle istorie del Piemonte di Lodovico della Chiesa, il quale asserisce « Che a Filippo I successe nella contea di Savoia per volontà degli » Stati, i quali anteponevano il loro servizio e la virtù al rigor delle leggi. » Amedeo, suo nipote, tutore del marchese di Susa, quantunque per la » primogenitura la successione al pupillo pertenesse. »

Ma questa autorità di un solo tra i varii cronisti e storici delle cose della Savoia, non mi pare da tanto da doversi preferire all'argomento negativo che sorge per lo silenzio che gli altri hanno serbato, quantunque essi siensi mostrati in ogni altra occorrenza solleciti di ricordare l'ingerenza che i tre Stati pigliavano nel governo pubblico. Siffatta deliberazione degli Stati di Savoia dovrebbesi far risalire al 1285, tempo nel quale per nessun accertato storico documento puossi credere che già fossero in uso cotali adunanze.

Nè dobbiamo scordarci che il conte Amedeo, che succedette a Filippo, eragli più vicino di grado, essendo figlio del fratello di lui; laddove Filippo, figliuolo primogenito di Tommaso III, conte di Piemonte, era meno prossimo all'estinto conte di un grado, che non Amedeo, da quello chiamato alla successione; e si sa dai feudisti, che nel secolo XIII le regole della rappresentazione non erano ancora rigorosamente osservate nelle successioni dei vassalli, ma per lo più cedevano al diritto di prossimità.

Nella recente storia della monarchia di Savoia del cav. Cibrario (1) il fatto della successione del conte Filippo è ben diversamente raccontato, ed io volentieri mi vi accosto.

L'oficio e l'autorità della nazionale rappresentanza ci vengono nel modo più espressivo ed energico esposti in un consiglio generale, o parlamento, che non si tenne veramente nei dominii di Savoia e di Piemonte, ma in contrada assai vicina, vale a dire in Monferrato, ed ebbe, fra gli altri, uno scopo che riferivasi al conte di Savoia.

Noi ne daremo estesa notizia, perchè è un atto che basta di per sè a chiarire quali fossero le opinioni che allora correvano delle relazioni tra il sovrano ed il popolo. Opinioni che non si potrebbero credere straniere al Piemonte, dacchè in tanta prossimità di luogo, e somiglianza di costumi, si mettevano solennemente in luce, e quindi in atto.

---

(1) Lib. 3, cap. 9 lib. 4, cap. 1

Secondotto, marchese di Monferrato, uscito dalla tutela di Ottone duca di Brunsvic, marito di Giovanna, regina di Napoli, erasi abbandonato a' più colpevoli eccessi. Ardeva di sete di sangue, e la faceva da carnefice: senza causa, o per cosa minima uccideva di sua mano uomini, donne, e fanciulli. Ritrattosi dall'amicizia e dai consigli del savio suo tutore, si era fatto amico a Gian Galeazzo Visconti, conte di Virtù, degno compagno alle sue crudeltà ed a' suoi vizi. Gian Galeazzo secondando i furori di Secondotto, ne faceva suo pro, e quando da lui chiamato a soccorrerlo per ridurre all'obbedienza la città d'Asti, che giustamente irritata de' di lui tirannici portamenti non voleva più riceverlo nelle sue mura, venne, tranquillò il popolo, e lo persuase di riconoscere sè, e non più Secondotto per proprio signore. Non tardò Secondotto a pagare il fio de' suoi delitti, perocchè nel decembre di quell'anno medesimo 1378, essendo in Langirano, nel distretto di Parma, volle di sua mano strozzare un ragazzo del suo seguito, e fu da un compagno di quello ferito di spada nel capo in guisa, che in pochi giorni, cioè il 16 dello stesso mese, morì.

Sì grave caso e sì terribile esempio scossero del pari il duca di Brunsvic ed i sudditi del marchese. Quegli tornò da Napoli per assumere la tutela del fratello e successore di Secondotto, Giovanni III, ancor minorenne, questi si concertarono per assistere il governo del tutore, e per avvalorarsi di qualche precauzione contro il ritorno possibile di una dominazione tirannica.

Il 3 di gennaio pertanto dell'anno 1379, Ottone duca di Brunsvic convocò un pieno e generale parlamento del Monferrato nel castello di Moncalvo alla presenza di parecchi giurisperiti ed altri spettabili testimonii. L'assemblea era composta di molti nobili, e di moltissimi popolani, ed ambasciadori dei varii luoghi del marchesato.

Il duca, in qualità di curatore e governatore del marchese Giovanni, richiese in nome di lui tutti quelli che si trovavano in quel parlamento lo consigliassero sovra i tre punti seguenti:

Primieramente sulla domanda che Amedeo VI conte di Savoia faceva per la consegna del luogo di Chivasso, dell'intiero Canavese, di Poirino e di Monenco, le quali terre, quel conte diceva essere notorio alla maggioranza dei membri di quel parlamento come verso di lui fossero state impegnate dal defunto marchese.

In secondo luogo sopra il sussidio da darsi ad esso curatore, ed al regnante marchese per le spese della guerra da muoversi contro al conte

di Virtù, onde costringerlo a restituirgli la città d'Asti proditoriamente occupata, e la terra di S. Salvatore presa per violenza.

Finalmente per l'atto di prestazione di fedeltà da farsi dai nobili, vassalli, popolani e terre del dominio del marchesato di Monferrato al novello sovrano, successore del marchese Secondotto, di cui si accenna la morte, ma non se ne indica il modo.

Udita la triplice proposta, sorse a parlare Albertone di Prato, il deputato di Moncalvo, e disse doversi giurare la fedeltà, e riconoscere il nuovo sovrano da tutti e singoli i vassalli, e nobili, e popolani del marchesato, secondo l'uso fino allora praticato, ma apponendovi tuttavia una condizione, che, per la sua importanza, riferiremo nelle parole dell'atto originale.

« Sub hac tamen conditione, quod in casu quo contingat in futurum, » quod absit, ipsum dominum marchionem interficere, vel vulnerare ali- » quem de subditis et fidelibus suis, seu alicui de suis subditis quantum- » cumque minimo iniuriam, vel violentiam facere realem vel personalem, » vel in eorum aut alicuius eorum mulieribus, quod statim, ipso facto, » et nunc prout et tunc omnis fidelitas, recognitio, et obedientia fienda » et praestanda dicto Domino Ioanni Marchioni Montisferrati cassa sit » et vana, et nullum valorem prorsus habeat. Nam postquam fideles » et subditi Marchionatus sponte faciunt, et praestant fidem et fidelita- » tem dicto eorum Domino, qua nihil excellentius praestare possunt, ita » versa vice dignum et iustum est quod ipsi habeant per effectum fidem » dicti Domini Marchionis circa bonam protectionem, custodiam et de- » fensionem personarum, rerum et iurium suorum, et contra debitum » institiae per ipsum nullatenus opprimantur, quoniam per illustrem quon- » dam Dominum Secundum Otthonem Marchionem Montisferrati, fratrem, » et praedecessorem dicti Domini Marchionis Ioannis nimis acriter et enor- » miter in personis et rebus eorum et mulieribus, et aliis attriti et passi » sunt innumerabiles iacturas, vituperia, dispendia, exilia, et pessimas » laesiones (1). »

Lo stesso Albertone di Prato propose che, per quanto concerneva alle dimande del conte di Savoia, il duca insieme co' congregati eleggesse sei od otto de' suoi fedeli del marchesato in quel parlamento « qui super

(1) Questo importantissimo documento si legge a pag. 368 del primo volume della collezione intitolata *Monumenta Aquensia* di Giovambatista Morioudo, stampato in Torino nella Regia Tipografia l'anno 1789; il documento è autenticato dal prefetto dell'archivio segreto del duca di Mantova con dichiarazione 29 aprile 1669

» omnibus et singulis petitionibus praedictis et aliis tangentibus facta dicti » Domini Comitis plenariam habeant potestatem dicti Domini Marchionis » et totius Marchionatus. »

Rispetto alle occorrenze di guerra il medesimo suggerì che vi si provvedesse, preferibilmente somministrando danari per non esservi comodità di fornir cavalli, ed i pagamenti si facessero in tre o quattro termini a scelta del duca e del suo consiglio.

Si alzò dopo a parlare Stefano dei signori di Cerreto, giureconsulto, ed approvò le proposte dell'Albertone, se non che aggiunse che la fedeltà da giurarsi al sovrano non si estendesse al di là del ventesimoquinto anno compiuto della di lui età, *ut videant* (i sudditi) *qualiter se habebit*, ed intanto si osservasse il testamento del padre di detto marchese, col quale ogni autorità di governo era stata, fino al tempo sovr' indicato, riservata al duca di Brunsvic.

Nicoletto di Tilio convenne nella stessa opinione, così pure Lodovico Turco, il quale però aggiunse che si provvedesse per la guerra tanto per via di milizie, come d' altro sussidio, a piacimento del duca e del suo consiglio.

Ottolino de' Ghiselperti vicario, Facio di Villa di Chivasso, Oddino di Miroglio parlarono nello stesso senso, ma si opposero a che la terra di Chivasso si consegnasse al conte di Savoia, non riputandola per nulla impegnata al medesimo.

La deliberazione si compì in questi espressi termini: « In reformatione » eiusdem Consilii et Parlamento, facto partito de sedendo ad levandum » per dictum Dominum Ottolinum Vicarium obtentum fuit et placuit » omnibus de Parlamento praedicto, nemine discrepante, quod detur » potestas et baylìa tam de iure quam de compositione et bona con- » cordia, praedictis eligendis super praedictis factis tangentibus dictum » Dominum Comitem Sabaudiae, et quod detur auxilium et subsidium » dictis Dominis per subditos suos super dicta guerra tam de debito quam » de gratia, et quod fidelitates fiant dicto Domino Duci vice et nomine » dicti Domini Marchionis et fratrum, et Marchionatus, quousque atti- » gerit aetatem annorum xxv pro quolibet, et per modum, sub formis, » modis et conditionibus, qui et quae arrengati et consulti et arrengata » et consulta fuerunt per Consiliarios praedictos. »

Si elessero nello stesso parlamento otto deputati a trattare sulle domande del conte di Savoia, ed in fine si notarono i nomi dei principali membri

di quell'assemblea, omettendone tuttavia parecchi: *nam ibi aderant de nobilibus et snbditis dicti Marchionatus maxima multitudo.* I segnati sommano a settantacinque, oltre a Giovanni bastardo di Monferrato, che sta a capo di lista; vi sono rappresentati, ciascuno da due deputati, i comuni di Moncalvo, Lù, Pontestura, Montebello, Vignale, Rosignano, Ozano, Torricella, Livorno, Blanzate (Bianzè), la città d'Alba, Chivasso, Castagnole, Fontanetto, Viarisio, e Calliano.

Da ultimo si ordinò al cancelliere Boggeri che rogava l'atto di estenderne molti esemplari in pubblico istromento.

Mi sono dilungato forse oltre il dovere nel render conto di questa solenne deliberazione, perchè poche credo ve ne abbiano di quel secolo, che porgano non solo documento dell'autorità che si attribuiva alla rappresentanza nazionale, ma anche notizia del modo, col quale si deliberava allora in quelle adunanze.

Ora, siccome è singolar vanto della casa di Savoia il non mai aver prodotto un tiranno, così non è meraviglia che, non avendosi i pericoli dei Secondotti e dei Giangaleazzi, gli Stati del paese non siensi mai occupati di stabilire quelle riserve che si ordinavano dal Parlamento del Monferrato.

Ma se la diffidenza dei sudditi non aveva appiglio, le circostanze dei tempi talvolta richiesero che la rappresentanza degli Stati entrasse nel cerchio degli affari governativi. Così appena trascorsa la metà del secolo XV, durante il regno torbido ed assai scomposto del duca Lodovico, questo principe avendo fatto una lega con Carlo VII, re di Francia, per dare maggiore stabilità all'accordo, volle che fosse ratificato dall'assemblea degli Stati generali, i quali vi acconsentirono.

Ma, secondo che accade talvolta, l'opinione pubblica non fu così docile come la rappresentanza nazionale, e si spargevano voci quasichè si fosse detratto alquanto alle franchigie del paese, ed i sussurroni, quali li chiama il duca, se ne valevano per inquietare gli animi, onde il duca dovette chiarire il fatto, e con sue lettere patenti asserire che di là non verrebbe nè diminuzione di libertà alla patria, nè aggravio di carichi ai sudditi.

I tempi delle reggenze, soprattutto quando sono agitati da discordie civili e da discordie di principi, aprirono spesso occasioni alla rappresentanza nazionale di estendere la propria autorità. Così avvenne nel 1477 sotto la reggenza di Giolanda di Francia, allorchè nella Congregazione degli Stati, raccoltisi nell'ottobre, si stabilì che a conservazione e sostegno delle franchigie e libertà del paese i cittadini ed abitanti avessero facoltà

di costituire e di presentare al sovrano uno o più *difensori*, la cui elezione dal sovrano istesso si confermasse.

L'oficio dei difensori era di comparire in giudizio a difendere le franchigie e libertà del paese, chiederne e promuoverne l'osservanza, e generalmente fare tutto che credessero utile pel mantenimento ed osservanza di tali diritti.

Non pare che questa creazione d'oficio sia stata di lunga durata, od abbia avuto grande efficacia; tuttavia la si vuol ricordare come argomento della giusta importanza che si attribuiva alle libere istituzioni.

Sotto il duca Filiberto 1, trovandosi le cose pubbliche in gran disordine per le discordie civili suscitate dai grandi della Savoia verso il 1476, fecesi un altro provvedimento straordinario, di cui daremo contezza, valendoci, secondo il consueto, delle parole istesse di uno scrittore contemporaneo (1). « de mense novembris convocati fuerunt tres Status generales, videlicet Pede- » montanorum et Sabaudiensium in loco Montiscalerii coram praefato Ill.^mo » D.^no Nostro Duce Philiberto pupillo, tunc et secum semper existente praefato » domino De Luys gubernatore suae personae ..... Et in quibus » tribus Statibus interfuerunt magnates Pedemontii et magnates Saban- » diae et inter alios interfuerunt magnifici dominus Antelmus dominus » Miolani, et Ludovicus comes Camere qui non erant boni amici quod » habuerant longo tempore guerram simul. Et in dictis tribus Statibus » tractatum fuit de gubernatoribus ponendis circa patrias Sabaudiae et » Pedemontis, et circa Statum Ill.^mi D.^ni N.^ri praefati donec ille esset » tenerae aetatis, et tandem fuit conclusum quod eligantur sex Pedemontani » et sex Sabaudienses pro gubernatoribus dicti Status. »

L'esempio di queste deputazioni di intervenienti nel governo da scegliersi tra i membri degli Stati generali non passò inosservato, poichè in una grande assemblea degli Stati generali dell'intiero paese tenutasi in Moncalieri verso l'anno 1479, si chiese, e si ottenne dal principe che dall'assemblea medesima si scegliessero alcuni invigilatori, od ispettori, che dir si vogliono, coll'incarico di provvedere a certe riforme negli ordini governativi che si credevano necessarie (2).

In quell'adunanza, che è particolarmente notabile, si raccomandò caldamente al principe di attenersi ai consigli di suo zio Lodovico XI, re

(1) *Chronica Iuvenalis de Aquino ab anno 1475 usque ad annum 1515. Monumenta historiae patriae. Scriptorum tom. I.*

(2) Non facciamo che seguire il testo pubblicato dal cronista; non senza sospetto che vi sia sbaglio di data e che la Rannata indicata nel 1476 sia quella che noi dopo indichiamo all'anno 1479

di Francia, la cui astuta politica aveva tratto nelle sue spire il dominio dei duchi di Savoia.

Pochi anni dopo, cioè nel 1490, mentre reggeva lo Stato, in qualità di tutrice del figlio, la duchessa Bianca con assistenza di Francesco di Savoia arcivescovo di Auch, raccoltisi gli Stati generali di tutto il paese, dimandarono a que' principi che si eleggessero sei deputati, due per lo Stato ecclesiastico, due de' nobili, e due delle comunità, e fra essi due uno che fosse Savoiardo e l'altro Piemontese, i quali avessero entrata nel consiglio ordinario del duca; aggiungendo che terrebbero a grande onore che l'elezione si facesse dall'assemblea.

Ma in questa congiuntura non si largheggiò di fiducia come nella precedente, ed i principi essendo più fermi nel loro potere, si limitarono a rispondere che l'elezione si farebbe dalla duchessa e dal prelato assistente, i quali avrebbero cura di chiamare persone idonee a tal carica.

Altri casi, e più antichi di varia ingerenza in materia di Stato possiamo credere siensi dati, di cui non fu probabilmente rogato, o non ci fu conservato l'atto solenne. Troviamo diffatti in una compilazione di documenti del paese di Vaud (1) ragguagli di spese portate nei conti di Nyon che hanno tratto a simili occorrenze. Apparirebbe da quelli, essersi nel 1391 mandati deputati a Moudon, dove i comuni del paese di Vaud eransi convocati onde sapere in qual modo siffatti comuni dovevano essere governati dopo la morte di Amedeo VII; nel 1393 essersi raccolti i comuni del paese di Vaud in Moudon per deliberare se Ottone di Grandson dovesse essere condannato; si mandarono deputati dei comuni di Vaud a Chambéry per conoscere lo stato della casa del conte, e sapere se la contessa di Savoia era o non stata tratta in inganno nel corso delle agitazioni civili di quel tempo; si adunarono tutti i comuni del paese di Vaud a Chambéry per deliberare sul matrimonio del conte che non fu

(1) *Documens historiques du pays de Vaud* pubblicati dal sig. Teodoro Grenus di Ginevra, pag. 29 e seguenti. Per avere una idea compiuta delle varie circostanze storiche, a cui alludono i fatti indicati e desunti dal libro anzidetto, non potendo noi diffonderci in una ripetizione di quanto si legge in tutti gli storici della casa di Savoia, rimandiamo il lettore ad un'opera, già da noi citata, che ne trattò distesamente. È questa l'*Essai sur les anciennes assemblées de la Savoie, du Piémont etc., par le Comte Ferdinand Dal Pozzo, Paris et Genève 1829.* Fu scritto, mentre in Piemonte si teneva per segreto di Stato ciò che si riferiva a quelle assemblee. L'autore non aveva se non pochissimi documenti, ne trasse però una divinazione molto ingegnosa. Interpretò spesso gli storici antichi della casa di Savoia con una prevenzione, che le reticenze governative dovevano naturalmente ispirare. A noi che poniamo sott'occhio al lettore tutto quanto conosciamo d'inedito, rispetto agli Stati, riuscirebbero inutili le sottili investigazioni. Parliamo schietto e basta.

approvato dall'assemblea, e tuttavia dopo venne conchiuso. Altra riunione dei comuni di quel paese ebbe luogo nell'anzidetta città per consigliare il conte sul punto se la contessa dovesse o non essere reggente della Contea. Si ripetè tale unione nel 1394, quando fu messa in arresto la contessa Bona di Borbone. Altre convocazioni dei comuni di Vaud ivi si accennano tenute nel 1396 a Moudon ed a Rue per determinare il contributo di quanto ciascuna città soccorrebbe Girardo d'Estavayer nella causa da loro sollecitata contro Ottone di Grandson.

Non si può negare che questi documenti abbiano tratto a fatti storici più o meno noti nelle vicende della Savoia, ma può far maraviglia che non sieno rimaste maggiori notizie di quelle assemblee, se non si vuol dire che le loro deliberazioni siensi avute di così poca importanza da non scolpirsi nella memoria scritta o tradizionale degli avvenimenti di quella età.

Ma più è da stupire ancora che di gravissime deliberazioni degli Stati fatte nelle più solenni occasioni appena rimangano scarsi ricordi attinti a sincere sì ma oscure sorgenti. Tale è il fatto del consiglio chiesto agli Stati raccolti prima a Thonon, poi a Ginevra nel 1439, sopra l'accettazione del pontificato offerto dal Concilio di Basilea ad Amedeo VIII; consiglio che portava con sè la conseguenza di un sussidio da somministrarsi per quelle occorrenze (1).

Come i principi di Savoia si avvalorassero dell'autorità degli Stati, quando in vertenze di guerra volevano cattivarsi l'opinione pubblica, lo ricaveremo da un passo della già citata cronaca di Giovenale d'Aquino, che ritrae a pennello l'aspetto di simili consulte.

---

(1) Ecco il curioso ed importante documento che si trova nel minutario di Divone comprendente atti dal 1410 al 1447: = « Litera subsidii hominum et mandamenti Crusillie = Ludovicus Dux » Sabaudiae etc. Universis serie praesentium fiat manifestum quod cum ex parte Sacri Basiliensis » Concilii nuper delata electione Summi Pontificis Sanctissimo Domino genitori meo convocatis » in civitate Gebennarum ad consilium super acceptatione eiusdem electionis postulandum tribus » Statibus suae dicionis post impensum circa haec eorum laude dignum consilium ipsi ingencia » onera iniciis tantae rei incumbentia animadvertentes ex eorum mera liberalitate proprioque motu » concesserunt subventionem gratuitam, videlicet super homioibus et iuridiciariis nostris ac eccle- » siasticorum ut est moris unum franchum seu sexdecim denarios grossorum pro foco. Barones vero » et bannereti super suis hominibus et iuridiciariis medietatem tantum. Decima tamen parte ipsius » subvencionis pro miserabilibus exclusa est. »

Il comune di Crusillie di 260 fuochi rappresenta la sterilità dei tre anni passati, ed il morbo pestilenziale da cui è travagliato, ed offre cencinquanta franchi che vengono accettati.

Ne' recentissimi *Studii Storici* del cav. Cibrario, a facce 101-5, si trovano importantissimi cenni di raunate di Stati tenutesi in Savoia il 21 febbraio 1393, ed il 25 di maggio 1410, ed altre notizie interessanti, ma non vi ha testo di atti di congregazione di quelli.

Nella scelta del primo tra i servitori del principe, principale dignità dello Stato, intervenne talvolta la rappresentanza nazionale. Tale carica era quella del cancelliere; è noto come in que' tempi il vero agente e rappresentante del principe per i negozi civili e politici fosse il cancelliere, sotto la cui direzione stavano i segretari. Coll'andar degli anni avvenne che, o per insufficienza del cancelliere, o perchè la fiducia del principe si dividesse, i segretari ebbero una parte più diretta nel maneggio degli affari pubblici, autenticarono la firma del sovrano, e questa fu l'origine dei ministri, o segretari di Stato, mentre la ingerenza del cancelliere andò via via restringendosi nei soli affari di giustizia, e conservò soltanto le onorificenze di prima carica dello Stato.

Parecchie delle lettere patenti, colle quali si costituivano i cancellieri di Savoia, contengono menzione generica della deliberazione dei consiglieri del principe sulla scelta da farsi. Così avvenne per Giacomo della Torre nel 1450, per Sibueto di Loriol nel 1471, per Pietro di S. Michele nel 1473 (1).

Più significanti, e da notarsi singolarmente sono le parole delle patenti, con cui nel 1464 il duca Lodovico elesse a cancelliere Guglielmo di Sandigliano già presidente delle Udienze.

Quel principe trovandosi a Nogent-le-Roi, in Francia, così si rivolge nel suo diploma al nuovo eletto: « Vos unum prae caeteris praemissorum » benemeritorum intuitu, perscrutatis tamen prius voluntatibus subditorum » nostrorum, ac participato consilio cum Serenissimo et Christianissimo » Domino nostro Francorum Rege, ac Domino et filio nostro honorando » Domino Ludovico Rege Chypri, ac cum aliis illustribus liberis nostris, » necnon cum caeteris illustribus proceribus, consanguineis et spectabi- » libus ac notabilibus dominis bannerctis, qui essentialiter nobis assistunt » in partibus Franciae, deliberavimus ad ipsum officium Summi Cancel- » lariatus promovere (2). » Certo sarebbe difficile non che il desiderare l'immaginare un maggior concorso di adesioni per la collazione di una carica che in sostanza dipendeva dal principe.

Nel caso che abbiamo riferito vedesi implicitamente enunciato il consentimento della pubblica rappresentanza; in un altro, cioè nella elezione a cancelliere di Giovanni Michaëlis, il duca si esprime più chiaramente:

(1) V. Galli, Cariche del Piemonte, tom. 1.
(2) Cariche del Piemonte, tom. 3 Indice generale pag. 90

de consensu illustrissimae consortis nostrae triumque Statuum nostrorum invicem convocatorum (1). E simile usanza non fu dismessa come impariamo dalla cronaca di Giovenale d'Aquino, dove racconta l'elezione di Antonio di Campione a cancelliere del duca Carlo I. « Consultum » fuit (egli dice) quis deberet esse cancellarius, quia erant concurrentes » in dicto oficio dictus D. Enrichinus Championis Praesidens Consilii » Taurini, D. Eldradus Canavoxii Collateralis Consilii Ducalis secum re- » sidentis, et complures alii; tamen ivit ad voces dicendo: qui habebit » plures voces in tribus Statibus reportabit dictum oficium, et sic dictus » Championis habuit plures voces et reportavit oficium Cancellarii. » E di questa particolare solennità d'elezione si fa pur cenno nelle patenti ad esso spedite (2).

Abbiamo accennato di sopra, essersi gli Stati adunati per consultare sul matrimonio che intendevasi conchiudere dal conte, e conviene che non si abbandoni da noi questa materia senza aggiungervi ancora qualche considerazione.

I vecchi documenti ci additano, come dicemmo, che nel 1393 gli Stati di Savoia si unirono in Sciamberì per dar consiglio sulla opportunità del matrimonio di Amedeo VIII con Maria di Borgogna, e che il loro parere fu negativo: ciò tuttavia non tolse che il matrimonio poscia si effettuasse, come s'impara dalla vita di quel principe. Non si può dunque credere che gli Stati avessero verun diritto di vietare cotali alleanze, divieto che avrebbe urtato anche contro i principii della libertà naturale.

In parecchie occasioni si trova avere gli Stati sollecitato il principe ad ammogliarsi, onde non mancassero gli eredi alla corona. Alcune di tali raccomandazioni sono così ripiene d'affetto, e di riverenza, che nessun monumento più eloquente di quello aver si potrebbe dell'amorevolezza del popolo verso il sovrano. Così nell'adunanza tenuta nell'agosto del 1508 in Sciamberì si supplicò il principe che volesse ammogliarsi, perchè nessuna

---

(1) Cariche del Piemonte, tom. 1, pag. 30.

(2) Cariche del Piemonte, tom. 1, pag. 38.

Simile usanza di accompagnar l'elezione del cancelliere con una richiesta di molti pareri, si aveva anticamente in Francia. Leggesi in uno degli *extraits des registres manuscrits du Parlement sous Charles* V *et Charles* VI, *tirés du recueil manuscrit de Conrast, qui appartient à la bibliothèque de l'Arsenal (Revue retrospective ou bibliothèque historique n. 11, novembre 1833).*

1371 le 20 de novembre. Le Roy tint son Conseil général des Princes et Barons et autres » nobles, des dits Seigneurs du Parlement, des requestes de l'hostel, des comptes et autres, jusques au » nombre de six vingt dix, pour élire un Chancelier de France etc. »

cosa poteva dare consolazione maggiore agli Stati che l'accrescimento della stirpe ducale, mercè di cui sarebbesi accresciuta la potenza del suo governo, e diminuito il timore d'ogni sforzo nemico.

Nè meno calde furono le istanze che pochi anni dopo in un'adunanza del terzo Stato si fecero allo stesso Carlo III, perchè non tardasse più oltre a scegliersi una sposa. « Monsignore (dicevano quegli affezionati » oratori del popolo) non v'ha cosa al mondo che tanto ci stia a cuore » quanto il vedere che nè voi nè il signor vostro fratello non vi siate peranco » ammogliati. I vostri sudditi desiderano di vedere prole da voi uscita. » Somigliano essi al Santo Simeone che tanto si struggeva del desiderio » di tenere fra le sue braccia il Messia, e tanti ringraziamenti e tante » lodi rendette a Dio quando ne ottenne la grazia. Noi conosciamo la vostra » bontà, la vostra saviezza, e non avremo mai più nè riposo nè pace » se non vi scorgiamo padre di bella e felice prole. Questa noi la ve- » dremo, i nostri figli le obbediranno, e troveranno ne' Principi da voi » discesi quel pacifico e sicuro governo con che voi di presente ci reggete. » Piacciavi adunque per l'onore d'Iddio di dare ascolto quanto più presto » potrete a queste nostre fervorose preghiere. »

Rispose il duca, che in questo affare, come in ogni altro, sempre sarebbesi guidato col parere de' suoi congiunti e col consiglio de' buoni suoi sudditi.

Conviene che ora si esamini l'ingerenza che le adunanze degli Stati pigliavano nelle tutele dei principi. Le epoche delle tutele sono per lo più ripiene di difficoltà, d'incertezze, e talvolta di tempeste politiche; le parti si destano più ardite, i mezzi di frenarle diventan più deboli nelle mani del governo; agli accidenti straordinarii si provvede con mezzi straordinarii, e si ha ricorso a certi spedienti di popolarità che si trascurerebbero nei tempi normali.

Due documenti abbiamo che raggnardano direttamente a questa materia, epperò cavando da essi tutte le notizie, che vi si racchiudono, ne verrà una serie di fatti assai più concludenti di qualsiasi ragionamento.

Essendo morto il duca Amedeo IX, il Beato, Giolanda di Francia, che già reggeva lo Stato, vivente ancora il marito, per la licenza che erasele data, e per l'accordo seguito co' principi agnati, ne prese le redini in qualità di tutrice, e colle solennità che stiamo per narrare.

Agli undici d'aprile del 1472, nel castello di Vercelli, la duchessa vedova in abito di corruccio s'appresenta davanti Urbano Bonnivardo, vescovo di Vercelli, ai consiglieri del duca, ed ai deputati agli Stati colà

raccolti, e dichiara che da tre giorni continui nella pubblica sessione degli Stati era ella stata richiesta e supplicata da molti personaggi illustri, ed in particolare da Branda di Castiglione, vescovo di Como, da Sagramoro Visconti, e da Lorenzo da Pesaro, ambasciadori di Galeazzo Maria Sforza, duca di Milano, che volesse assumere la tutela dei figli nati da lei e dal duca Amedeo, a cui lo Sforza era cognato. A queste preghiere i tre Stati aggiungono pure le loro per organo di Guglielmo da Sandigliano, dottore e milite, rammentando l'autorità della legge, che preferisce ad ogni altro tutore la madre per l'amore infinito ch'essa porta a' suoi figli, e supplicandola che quella ad altri non volesse rimettere ad insaputa de' tre Stati medesimi.

Udite tali richieste, la duchessa protesta che il carico della tutela assumevalo di propria volontà, e senza intendere di pregiudicarsi nelle ragioni di credito che teneva verso i suoi figliuoli pe' dotalizi e gli antefati che le erano stati assegnati dal duca Amedeo VIII, dallo suocero il duca Luigi, non che dal duca ultimo estinto. E sceglie solennemente per questo atto a suo superiore il vescovo di Vercelli, non essendo colà presente l'imperadore, riguardato come supremo signore del feudo, ed in presenza di quel prelato e del consiglio del duca, accetta la tutela e l'amministrazione dello Stato. Il vescovo la riconosce in tale qualità, e riceve da lei il giuramento di bene esercitarne il carico, e le rinunzie al beneficio del Senatusconsulto Velleiano, e di ogni altra legge che potesse riuscire di danno ai minori.

A confermazione della sua promessa la tutrice obbliga tutti i suoi beni: e per togliere ogni sospetto ch'ella potesse altrui rimettere questo governo, si danno da lei vent'otto mallevadori, sei prelati, fra' quali lo stesso vescovo di Vercelli, e ventidue laici che tenevano le principali cariche dello Stato, i quali tutti assumono le più strette obbligazioni di fideiussori, corroborandole coll'espressa ipoteca dei loro beni e colla santità del giuramento.

Finalmente il vescovo di Vercelli, la cui giurisdizione si riconosce nuovamente dalla duchessa e dal suo consiglio, interpone nell'istromento la sua autorità in presenza dei testimoni, e col rogito di due notai.

La sposizione di questo atto di collazione di tutela basta a provare che a richiesta bensì degli Stati direttamente, ma dall' autorità della legge le duchesse tutrici ricevevano l'officio della reggenza, e che volendosi riconoscere un superiore, perchè compisse l'atto secondo le forme legali, da cui non dipartivansi allora i più solenni affari di Stato, si eleggeva un prelato dalla tutrice medesima.

Non possiamo entrare nei particolari del giudizio degli Stati, al quale poscia si rimise Giolanda litigando co' suoi cognati, perchè non si è peranco rinvenuto l'atto del compromesso; ma tuttavia quello non darebbe argomento maggiore di un semplice giudizio d'arbitri, il quale trae ogni sua forza non dalla qualità delle persone chiamate a decidere, ma dalla adesione di quelli che si assoggettano volontariamente alla loro sentenza.

Il secondo dei documenti che ho citato è quello della tutela di Carlo Giovanni Amedeo, assunta da Bianca di Monferrato, vedova del duca Carlo I. Pochi giorni dopo la morte di questo, stando la duchessa nel castello di Pinerolo, a' 20 di marzo del 1490 si consigliarono varii prelati, consiglieri, gentiluomini e fedeli che per la felicità e la sicurezza dei popoli della Savoia e del Piemonte fosse d'uopo che il duca pupillo venisse senza indugio provveduto d'un tutore; e fatta considerazione della saviezza, bellezza, pudicizia, e soavi costumi di Bianca, la supplicarono volesse assumere la tutela del pupillo suo figliuolo, mentre la legge ordinava che la madre volente dovesse essere preferita ad ogni altra persona. Bianca aderì tosto a quelle richieste, e venuta davanti al consiglio del duca, ed in presenza specialmente di quell' Urbano Bonnivardo, che di sopra s'appresentava come vescovo di Vercelli, e superiore eletto dalla duchessa Giolanda, e che qui parimenti interveniva quale superiore ecclesiastico siccome abate commendatario del monistero di santa Maria di Pinerolo, diede il giuramento di bene, e fedelmente sostenere il carico della tutela, e pronunciò le consuete rinuncie delle tutrici.

In questo atto tutto fu compito con minore solennità che non nel precedente, non essendovi fatta menzione nè di Stati, che assistessero, nè di ambasciadori stranieri che pregassero, nè di mallevadori che dessero sicurtà de' loro beni e persone.

Ma convien dire che gli Stati, tuttochè non espressamente nominati, erano pure colà radunati, o che non tardarono ad esserlo, poichè agli otto d'aprile dell'anno medesimo 1490, e nella città stessa di Pinerolo troviamo essersi dalla tutrice rinnovata, al cospetto del suo consiglio, e de' tre Stati, la promessa di non alienare veruna parte del demanio ducale, nè di lasciare che nulla si detraesse ai diritti della corona.

In tempi più recenti, cioè nel secolo XVII, si aprì un caso di tutela, che pose in grande agitazione il Piemonte. Si suscitarono discordie nella casa del principe, che non tardarono a convertirsi in aperta guerra civile. Sotto il manto delle controversie di madama Cristina figlia di Enrico IV

co' principi suoi cognati, si annidavano le vecchie contese di Francia e di Spagna, per dominare in Piemonte. Mentre ardeva la guerra civile si discutevano dai giudici le ragioni legali d'ambe le parti. E fra que' dissidii qualche voce s'udiva per desiderare la convocazione degli Stati generali, qual tribunale supremo di re e di popoli, andato in disuso, ma non ancora in dimenticanza.

E non è senza importanza il ricordare, che poco prima in Francia si sosteneva, che il deputar le reggenti non ispettava al parlamento, ma bensì agli Stati generali del regno (1).

Noteremo ancora una volta che l'indole vera delle franchigie piemontesi non sarà mai bene conosciuta se non si ricorre alla primitiva forma d'amministrazione de' nostri comuni, i quali per le particolari loro bisogne ricorrevano al principe, chiedendo rimedio agli abusi, od accrescimento a' privilegi municipali, ed offerivano in correspettivo un dono o sussidio straordinario non altrimenti di quello che si faceva dalla Congregazione degli Stati per tutta la patria.

Si è accennato di sopra che gli esempi tratti dalle adunanze degli Stati del paese di Vaud e del ducato d'Aosta non possono addursi a dichiarazione degli Stati proprii del Piemonte e della Savoia. Così l'una come l'altra di queste contrade sino dai più remoti tempi, in che vennero sotto la corona di Savoia, godevano di particolari franchigie, e non s'accomunavano alla condizione degli altri Stati di que' principi tanto al di qua che al di là delle Alpi; onde in tutti gli ordini generali che si pubblicavano dai sovrani sempre si trova fatta speciale eccezione delle consuetudini particolari di tali province: così nel proemio agli Statuti d'Amedeo VIII, quel duca promulgando le nuove sue leggi, dichiara ch'esse debbano osservarsi *salvis bonis et laudabilibus consuetudinibus nostrorum Ducatus Augustae et patriae Vaudi, qui non iure scripto sed consuetudine reguntur.*

---

(1) « Agrippe D'Aubigné avait vivement soutenu dans sa province que l'élection de la Régente » (Marie de Médicis) n'appartenait pas au Parlement de Paris, mais aux États généraux du Royaume. » *Histoire de madame de Maintenon, par monsieur le duc de Noailles, tom. 1, chap. 2.*

VIII.

Per ben giudicare dell'effetto morale della grande istituzione della Congregazione degli Stati, è d'uopo dall'un canto riandare accuratamente le memorie che ne rimangono dei loro atti, dall'altro la qualità del popolo che ne portava le conseguenze, e le circostanze del tempo, in cui queste cose operavansi.

Da quanto si è detto nel corso di questa prima parte del nostro saggio il lettore può di già essersi fatta una idea adeguata della condizione, e dell'oficio principale di tali adunanze; una rappresentanza nazionale energica e schietta nel suo principio sostanziale, irregolare e mal disposta nella forma, non altrimenti che quasi tutte le istituzioni del medio evo sorte da un sentimento profondo di libertà e di giustizia, e combinate a stento con un apparato di dipendenza dall'autorità sovrana; un difetto soprattutto di guarentigie efficaci congiunto ad un vocabolario di parole promettitrici di fede; esigenze di principe, e condiscendenze di popolo.

Scorrete la massima parte delle vecchie istituzioni politiche d'Europa. e troverete dapertutto impresso lo stesso carattere.

La vita pubblica, come oggi si dice, era allora pochissimo estesa: distinte ed assolutamente disgiunte le classi delle persone, ristretta la mutazione di proprietà negli stabili, limitatissimo lo scambio delle idee; rattenuti in brevi confini i desiderii del popolo, fermo il clero nella sua possente influenza, audaci talvolta i propositi dei principali tra i nobili. La mala semenza delle fazioni s'era anche propagata tra noi, e nei comuni che più o meno avevano conservato forme di popolare reggimento; le ire cittadine ardevano pure, e trascendevano talvolta ad aspre vendette. In fine la servitù personale colla sua sequela d'ignoranza di mente, e di sterilità d'opere rimaneva, e, come s'è detto, non fu tolta che sotto il regno di Emmanuele Filiberto.

Con tutto ciò la buona tempra del nostro popolo seppe reggere a durissime prove senza scomporsi, si tenne affezionata al principe, perchè il principe mostravasi affezionato agl'interessi del paese; la famiglia dei nostri sovrani, lo ripeto, non si bruttò mai nè di quella ferocia, nè di quelle turpitudini, che rendettero aborrite e spregevoli altre dinastie; il popolo apprezzò ed amò le virtù del sovrano.

Le relazioni che si hanno dell'indole del popolo piemontese nel XV e XVI secolo ce lo raffigurano temperato, non avido, accorto anzichè immaginoso, fedele, costante, e soprattutto nè timido, nè tumultuante, due qualità ch'egli ritiene, e che valgono e varranno a suo salvamento e a sua gloria.

L'essersi avvezzato al mestiere dell'armi, e l'aver posto fede nei principi che lo reggevano, furono i due grandi vantaggi che si ebbe il popolo Piemontese a preferenza di tutti gli altri d'Italia. In lenta e contrastata fortuna i destini di lui si maturarono, e con mezzi inferiori d'assai a quelli che avevano gli altri Stati italiani egli seppe cansare pericoli, e prepararsi un miglior avvenire. Le nostre contrade furono teatro e scuola di guerra, ed i Piemontesi non mai si disgustarono dal prendervi parte, e quando era opportunità di recarsi a guerreggiare all'estero, essi pure se ne giovavano. L'invasione straniera occupò, a mezzo il secolo XVI, per lunghi anni le nostre terre, ed i Piemontesi non potendo di per se soli resistere allo straniero, piegarono le fronti, non gli animi; rimasero gagliardi nei loro petti il desiderio e la fede di un ritorno di principato indipendente. Nè andarono falliti i loro voti. Un principe savio e valoroso vincendo ad altrui pro, recuperossi lo Stato; si riformò d'armi, si avvantaggiò d'ogni opportunità di dominio, ed inaugurò una politica propria della sua casa, e del suo paese. Così parlava di Emmanuele Filiberto, tornando dalla sua legazione presso quel principe, l'ambasciator Veneto Gerolamo Lippomano nella sua orazione recitata in Senato il 10 d'agosto 1573: « Dalla maggior » parte delle nazioni è stimato il Duca confidente, perchè con la Ger- » mania è stimato Tedesco, essendo della Casa di Savoia; con Portoghesi » Portoghese, per essere stata sua madre de' Re di Portogallo, sorella della » madre del Re Filippo; e per essere stato tanto tempo in Ispagna, e per » essergli stati dati tanti carichi, detti in parte di sopra, dalla felice me- » moria di Carlo V, si può dire Spagnuolo; i Francesi poi si credono » il medesimo, sì per i parentadi vecchi, come per li nuovi; per la moglie che » ha, e poi ancora per la restituzione che gli fecero dello Stato col mezzo » della pace e del matrimonio di loro Altezze. Ma tutti al fermo s'ingannano, » perchè egli è nato italiano, padrone d'uno Stato, la maggiore e miglior » parte d'Italia, e per Italiano vuole la ragione e vuol lui che sia tenuto. »

Dal regno d'Emmanuele Filiberto s'inaugurò la politica italiana della casa di Savoia. Ma da questo regno si smesse l'uso della rappresentanza nazionale, si concentrò nel principato ogni autorità politica, civile, economica. Appena si lasciò intendere che in un consiglio di Stato tutto composto

di eletti dal principe, si avrebbe una consulta per gli affari di maggior momento, consulta sempre subordinata all'arbitrio del principe, e si attribuì ai magistrati giudiziarii un diritto di verificare, ed *interinare* le leggi: diritto che dava facoltà di consiglio e di rappresentanza, non mai potere di sospensione; diritto che può credersi introdotto fra noi anche ad imitazione di quello che praticavasi in Francia dai parlamenti. Come in quel reame, così presso di noi si continuò l'uso delle verificazioni nelle corti di giustizia, più largo in Francia, soprattutto presso il parlamento di Parigi, in cui sedevano i pari, più ristretto presso di noi, perchè privi i magistrati d'ogni politico elemento nella loro composizione.

Se si cerca qual fosse il motivo che ritrasse Emmanuele Filiberto dal convocare gli Stati generali, si potrà rispondere, come si legge in un'altra relazione di ambasciatore Veneto aver detto quel principe, che gli Stati pretendevano di più di quel che volessero dare (1). E veramente se si rammenta che, ricuperato l'avito dominio, Emmanuele Filiberto volle ricomporre il suo governo sovra basi diverse da quel di prima, e circondarsi soprattutto di buone truppe, non farà maraviglia che, mentre secondochè avvertì un terzo ambasciadore Veneto (2), gli antecessori di lui non coglievano da tutto lo Stato più di 100 mila scudi all'anno, egli ne cavasse 800 mila senza Ginevra, Losanna, e le terre possedute nei cantoni di Berna e di Friborgo. Così la cessazione degli Stati dee principalmente attribuirsi ad una riforma di sistema finanziere, e ad un desiderio di impinguare l'erario (3).

---

(1) In una relazione dell'ambasciador Veneto alla corte di Savoia, M.r Giovanni Correro, del 1573, di cui ebbi sott'occhio due copie manoscritte, una nella biblioteca di S. Marco di Venezia segnata col n. CCCLXXVI (del Consiglio de' Dieci), l'altra nella biblioteca della regia università di Torino, segnata 29, VI, L, 26, si leggono le seguenti parole: « E molte volte occorre che » Sua Eccellenza (Emmanuele Filiberto) non va in consiglio, o se vi si trova non si obbliga molto » a quello che sarà parso alla maggior parte di quelli che vi sono, e dirò più, che io ho saputo » per certo che fu un giorno deliberata una materia d'importanza con la presenza di S. E., e di cui » fu commessa la lettera per esecuzione al secretario Fabri deputato al detto carico; ed a parte » poi fece chiamare S. E. esso secretario in camera et ordinogli altrimenti, onde fu eseguito appunto » il contrario di quanto era stato deliberato, con molta maraviglia di tutti quelli consiglieri suoi. » In modo che si può dire assolutamente che delle cose che S. E. intende o vuole ne delibera a sua » voglia. » *Et per dimostratione di questa sua potestà che intende sia assoluta dico che non ha voluto » tenere li tre Stati del suo paese come l'obbligano le convenzioni antiche della casa di Savoia con li suoi » confederati, osservate sotto ciascun altro principe passato. E di questo ne intesi io da S. E. che la causa » era per ciò che sempre vogliono aver quelli più dal Principe di che gli diano.* »

(2) Relazione di Francesco Molini, ambasciator Veneto, recitata in Senato sul finire del 1574 tra le stampate per cura del sig. cav. Cibrario.

(3) Ne avvenne una mutazione nel sistema finanziario dello Stato; quale fosse questa mutazione l'espone il Capri, *Traité historique de la Chambre des Comptes de Savoie, par. 2, chap. IV.*

Conviene pure notare che, siccome non si ha memoria di titolo o documento, che portasse la creazione dell' uso delle convocazioni di quelle assemblee, così non vi fu atto espressamente abolitivo delle medesime.

Si lasciò cadere l'istituzione in desuetudine, sebbene anche sotto il regno dello stesso Emmanuele Filiberto siensi fatte, col di lui assenso, radunate degli Stati, ed all'avvenimento al trono del figlio di lui Carlo Emmanuele I, i tre Stati gli abbiano giurata fedeltà, come anche la giurarono a Carlo Emmanuele II nel 1638. Si volle mantenere una specie di rappresentanza d'interessi de' comuni creando oratori per le provincie, e chiamando deputati per certi casi speciali. Ma la pianta, come vedremo in appresso, non aveva radice, e presto inaridì.

E qui alcuni saranno sorpresi che il paese siasi lasciato togliere quelle forme rappresentative senza muovere resistenza, o farne almeno doglianza. Ma costoro a me paiono poco esperti dell'andamento delle cose politiche, e delle variazioni del genio dei popoli; non rammentano essi quanto sieno nelle storie frequenti questi abbandoni di libertà. Pur troppo la libertà è più facile a perdere che ad acquistare. Dopo lunghe agitazioni, quando il popolo si trova gravato da molti pesi, quando per il cozzo delle opinioni, e l'ondeggiare della fortuna s'introducono nelle menti l'esclusività da una parte, lo scetticismo dall'altra, raro è che la libertà non abbia la peggio. *Una lunga guerra civile*, avvertì egregiamente un illustre statista inglese (1), *induce un popolo a cedere la libertà per la pace, come una lunga pace lo induce ad imprendere una guerra civile per la libertà.*

Ed i travagli lungamente sostenuti dalle nostre popolazioni per le molte guerre combattute sul nostro suolo nel secolo XVI, e le mutazioni di dominii, e le prepotenze patite avevano quelle disposte ad accettare, senza contrasto, le condizioni di un vivere più tranquillo. Emmanuele Filiberto era più temuto che amato da' suoi sudditi; usava ampiamente l'autorità che gli conferivano le aderenze dei principi maggiori, e la grande ripntazione che s'era acquistato nelle ultime guerre; usava l'ascendente prodotto da una volontà energica e perseverante, ed i sudditi lo rimeritavano chiamandolo *testa di ferro*.

Il successore di lui, Carlo Emmanuele I, fecondo nei progetti, ardimentoso nei partiti forse anche al di là del dovere, dotato d'ingegno poetico

---

(1) Lord J. Russell, *Essay etc. pag. 24*

ed avventuroso, mise sè ed il suo popolo in tali cimenti, che impossibile riuscì sotto il suo regno il pensare ad altro che ad affrontare od a cessare pericoli. Il gran pensiere di farsi campione degl'interessi italiani traluceva nelle guerre da lui intraprese, nei negoziati da lui diretti, ne' versi da lui composti. Il popolo accomodato all'umore del principe, si mostrò a lui devotissimo ne' dolori e nelle speranze (1).

Non è a dire peraltro che nel rivolgimento di casi e di pensieri, in cui furono tratti durante quel regno i nostri popoli, si fosse perduta la memoria, e per taluni il desiderio degli Stati generali. Anzi ne abbiamo una prova contraria in uno dei patti stipulati dalla città di Chambéry nella capitolazione conchiusa con Lodovico XIII re di Francia, allorchè s'arrese alle armi di lui, l'anno della morte di Carlo Emmanuele I, 1630, il 14 di maggio. L'articolo 12 di quella capitolazione stava così concepito: *Les États généraux de Savoie seront convoqués et se tiendront comme c'était l'usage anciennement.*

Così nelle guerre civili sorte poco dopo in Piemonte per le discordie levatesi tra Cristina di Francia vedova di Vittorio Amedeo I, ed i principi di Savoia, Tommaso e Maurizio suoi cognati, intorno alla tutela del duca pupillo, non mancò chi lasciasse intravedere come anzichè continuare una contesa sanguinosa meglio fosse il deferirla alla decisione degli Stati generali, che, rappresentando il paese intiero, avrebbero pronunziato a maggiore soddisfazione dell'universale e con minor dispendio delle forze pubbliche.

Ma questi propositi che implicitamente detraevano all'autorità assoluta del principato, cui niuno dei contendenti voleva offendere, non ebbero effetto. La quistione divenne ardente; si combattè colle armi, si combattè cogl'intrighi, si combattè con decreti senatorii e con diplomi imperiali. Gli spiriti erano accesi, ma un sentimento di vero patriotismo seppe alfine comprimere le passioni, e sventò i funesti disegni di Francia e di Spagna a danno del Piemonte. Tuttavia nell'agitazione di que' tempi non si mostrò il popolo desideroso di riavere la pubblica rappresentanza. Vi pensarono in vece gli uomini più assennati e gravi, e singolarmente que' che tenevano per la causa dei principi. Fra questi un fidatissimo loro consigliere, uno scrittore, all'uso di quella età sovra ogni altro Piemontese eloquente, lasciò memoria molti anni dopo della impressione allor ricevuta. È questi Emmanuele Tesauro, il quale discorrendo le origini di quelle guerre civili,

(1) V. Botta, Storia d'Italia continuata da quella del Guicciardini, lib. XVI.

così scriveva: « Il vero è non pertanto, che nei tempi andati, quando » i Sovrani di Savoia erano meno potenti, ed i popoli erano più liberi, » sentendo ancora qualche odor di repubblica, signoreggiava nella Savoia » e nel Piemonte un potentissimo ed ai suoi monarchi formidabilissimo » tribunale chiamato la unione delli tre Stati, ecclesiastico, nobile e po- » polare, il quale usurpando una suprema ed illimitata autorità, chiamava » se stesso padre e tutore del principe, anzi principe nato a distinzione » del succeduto. Questi, allora che moriva il Sovrano, traeva a se me- » desimo tutta la sovrana potestà, ordinava la repubblica, giudicava delle » tutele e delle successioni contenziose tra dimestici o stranieri pretensori » del principato, e ducato, come a suo luogo diremo. Anzi facendo il peda- » gogo sopra il principe adulto, censurava le sue azioni, esaminava le ri- » soluzioni della guerra e della pace, rifiutava o limitava le dimande » delle contribuzioni, opponeva ragioni alle ragioni, e talvolta forza alla » forza, non avendo allora il principe altro erario che la libera volontà » degli Stati, nè altre armi che le armi loro. Onde non è maraviglia se » in alcuni regni la baldanza degli tre Stati sia giunta a segno di met- » tere le mani sopra il suo re. Ma questo Tribunale dopo che i principi » di Savoia son divenuti più forti e perciò più liberi, altrettanto ha per- » duto di forza e di libertà, ed a poco a poco abbassato, finalmente fu » estinto. E siccome il re Ludovico undecimo, dopo aver minuita l'autorità » degli tre Stati nel suo regno, solea gloriarsi di essere uscito di paggio, » l'istessa gloria si attribuì quel savio duca Emmanuele Filiberto, e chi » volesse parlare oggidì di rinnovare il tribunale degli tre Stati sarebbe » riputato reo di maestà. Parlo degli tre Stati formali, e non materiali, » uniti in un corpo con piena e libera autorità giudiciale, e non partita- » mente richiesti dei loro voti, che sogliono darsi a genio del più forte (1). »

La descrizione che questo autore ne fa dell'autorità degli Stati parrà alquanto esagerata se si raffronta co' documenti che ne rimangono di quelle assemblee, e colle notizie che ne ha tramandate la storia. Vedesi che egli si lasciò dominare dall'idea generale anzichè dalle considerazioni particolari del nostro paese, e che trattando de' tre Stati Piemontesi, alludeva agli effetti che istituzioni analoghe avevano prodotto in Inghilterra ed in Francia.

(1) Origine delle guerre civili del Piemonte in seguito dei campeggiamenti del principe Tomaso di Savoia descritti dal conte e cavalier gran croce D. Emanuele Tesauro che serve per apologia contro Henrico Spondano. In Colonia MDCLXXIII, appresso Giacomo Pindo, pagg. 12-13.

Non so poi se i lettori proveranno la sensazione medesima che io ebbi nello studiare questo passo, e fu d'intravedere come un gusto che avesse il Tesauro a ricordare quegl'istituti, tuttochè ne lodasse la distruzione. Ma l'idea di veder temperati i poteri eccessivi, qualunque ne sia la provenienza, sorride sempre agli animi generosi, e forse il ricordo del grado maggiore tenuto in quell'assemblea dall'ordine della nobiltà, cui era affezionatissimo il Tesauro, non tornavagli neppure affatto indifferente.

Checchè ne sia di tutto ciò, il passo citato ne dimostra quale fosse l'opinione che si aveva della istituzione degli Stati generali nella seconda metà del secolo xvii, e tanto basta all'intento nostro, almeno per ora.

Prima di esporre la serie dei documenti relativi a quelle nostre vecchie franchigie, non credo inutile che il lettore abbia come un prospetto generale delle principali materie su cui quelle versavano. Così egli potrà più facilmente entrare nella investigazione della loro indole, e rendersi ragione delle analogie delle moltiplici deliberazioni.

Gl'interessi veri e permanenti del popolo non sono nè complicati, nè molti; esso chiede giustizia esatta, libertà regolare, moderazione nei carichi, ed eguaglianza nella loro distribuzione. Ricorrete tutti i memoriali, i capitoli, le doglienze che si facevano dal popolo nei parlamenti, nelle diete, e nelle Congregazioni di Stati dei varii paesi, e vedrete come sempre, quando non se gl'infondono passioni malvage dalle fazioni, sieno giuste e moderate le di lui brame. Così nella lunga serie di documenti, che pubblichiamo, principalissimo obbietto delle dimande delle Congregazioni degli Stati si è l'ottenere buona giustizia da tribunali ordinarii. E quando si dice buona giustizia, non s'intende soltanto giustizia retta, ma anche pronta e poco costosa; perocchè il ritardo nel conseguire ciò che ci è dovuto, è una diminuzione de' nostri averi, e l'aggravio di spese è un tributo, che se da un lato può scemare il numero dei litiganti temerarii, dall'altro può talvolta annullare l'effetto provvido di una giusta sentenza.

Nei tempi, a cui si riferiscono le nostre ricerche, eravi il pessimo uso di ritrarre certe cause dal corso ordinario della giustizia per affidarle a giudici speciali o commessarii. Contro siffatto uso riprovevole non cessavano di muovere querele i deputati agli Stati, ed il desiderio di non dipartirsi dalla giurisdizione ordinaria che stesse, quanto più fosse possibile, dappresso ai litiganti, era al certo non indiscreta pretensione, ma pur troppo non sempre col fatto esaudita, poichè la ripetizione della doglianza n'è argomento della riproduzione dell'abuso.

La giustizia è cosa limpida e netta, epperò conviene che si amministri in palese, ne' luoghi ordinarii, e colle forme consuete, a scanso non solo di frodi, ma pur anche di sospetti. Avveniva tuttavia non di rado che si facessero trasposizioni di curie, ed i deputati a buon diritto se ne adombravano, e chiedevano che si rendesse ragione in luogo pubblico, e col rito ordinario. Si statuiva in termini precisi: *Quod nullus civis cogatur comparere in castro, sed reddatur ius in palatio.*

Mentre gli Stati cercavano una retta amministrazione della giustizia, non trascuravano di mantenersi nella dipendenza del loro sovrano, ed in tempi agitati da guerre civili, nelle quali anche i principi prendevano parte, essi si studiavano di premunirsi contro ai pericoli. Così, per esempio, sotto la reggenza della duchessa Giolanda in una ranuata del 1473 si spiegarono essi in cotesta schiettezza di termini: « Poichè il paese intende di non » avere che un solo principe e signore, la nostra sovrana tenga modo » che nessun altro fuori di lei abbia particolare o generale dominio nel » paese, siccome ella promise e giurò sulla richiesta che il suo paese le » ne aveva fatto; nè debba veruna città, borgo, o castello ricettare chic- » chessia che venga accompagnato da numerosi seguaci, e dia occasione » di tumulto a cui non si possa rimediare, tranne a tenore dei patti, » delle convenzioni e delle buone consuetudini dei nobili, dei comuni, » e delle singole persone. » Come è facile il prevedere, la risposta della duchessa fu in ogni punto conforme ai voti degli Stati.

Solleciti erano pure gli Stati di mantenere, per quanto era possibile, secondo la condizione dei tempi d'allora, l'eguaglianza nel riparto dei carichi pubblici, d'impedire gli accrescimenti dei privilegi, e di ottenere, come si esprimevano: *quod homines patriae sint communati in officiis.*

Un sentimento di equità così verso il popolo, come verso il governo spira da tutte quelle considerazioni che gli Stati mettevano dinanzi al principe, e ne traluce ad ogni tratto l'interesse reciproco che avevano di non disgiungersi.

Religiosi d'animo, e saldi nella fede cattolica erano i popoli soggetti al dominio dei principi di Savoia così al di qua come al di là delle Alpi. Appena si vide serpeggiare l'eresia di Lutero, gli Stati fecero opera perchè le nostre contrade non ne venissero infette. I mezzi suggeriti a questo fine erano conformi all'indole dei tempi; non è però da tacersi essersi talvolta fatte particolari avvertenze, perchè non si lasciasse trascendere l'oficio degli inquisitori apostolici.

Ma quanto erano perseveranti i nostri nella purità della fede dei loro maggiori, altrettanto erano attenti a non lasciare che sotto colore di deferenza alle usanze dei chierici si pregiudicasse ai diritti di cittadini. Chiedevano gli Stati che per le cause meramente profane, o di leggiero valore, non si andasse a litigare in corte di Roma; chiedevano s'impedisse ai prelati di far citare davanti ai proprii oficiali i proprii debitori, ed in vece si ricorresse alla giustizia ordinaria del principe; chiedevano finalmente si avvertisse a non lasciar godere dei privilegi chericali que' molti che senza avervi rigorosamente titolo, pure gl'invocavano, d'onde nascevano torbidi, ed oppressioni.

Lo zelo degli Stati si dimostrava pure nelle dimande che esponevano, perchè i beni della chiesa non andassero in rovina per mal governo, o troppa cupidigia di chi li possedeva, ed il loro discernimento si manifestava quando instavano affinchè i beni tenuti dagli ecclesiastici andassero al paro degli altri soggetti al pagamento dei tributi, dei sussidii, ed altri carichi.

Il sussidio o donativo, che si consentiva sulla richiesta del principe, veniva sempre conceduto in termini che accertassero essere quello liberalità che si usava, non dovere che si compiesse. Quindi non mancavano mai le qualificazioni di grazia speciale, di offerta gratuita, ed altre simili, non meno che la riserva che il fatto non dovesse trarsi a conseguenza, o pregiudicare alle libertà e franchigie del paese.

Molti capi poi s'aggiungevano per assicurare la equalità del riparto, così in proporzione del numero dei contribuenti, come in conferma di parità di trattamento. Si voleva ad un tempo che la riscossione di un donativo non andasse accompagnata da atti odiosi. Così è notevole una disposizione, in virtù della quale si stabiliva che non si potessero porre in arresto, od a confisca persone, nè sequestrare beni per causa di sussidii, fuorichè i debitori fossero stati moniti più d'una volta al pagamento, e non avessero obbedito, o si trattasse di pubblici ufiziali caduti in colpa. Nè vuolsi pretermettere la massima che s'introduceva talvolta, che i ricchi dovessero supplire per i poveri (1).

(1) Questa massima vuol essere intesa secondo l'adagio francese: *les tailles sont personnelles et s'imposent au lieu du domicile, le fort portant le foible:* quale adagio così si spiega da Loysel nelle suo *Institutes coutumières, liv.* VI, *tit.* VI, *11: ceci est pris de Masuer, ancien praticien français, tit.* XXXIX, *nomb. 1.* « Talliae, *dit cet auteur*, imponuntur per parochias, ita quod quaelibet parochia » habet portionem suam taxatam per illos qui sunt ad hoc deputati; et demum aliqui de parochia » vel commissi dividunt eas super singulos de parochia, secundum cuiusque facultates, *le fort portant* » *le foible*, idest pro solido et libra.»

Ad alleggerire il peso del sussidio si permetteva talora ai comuni di impiegare in pagamento del medesimo le loro gabelle ed altre entrate, purchè mai non se ne detraesse quella parte, che servir doveva alle fortificazioni delle terre, a norma degli obblighi che loro ne correvano.

In fine si badava a che non s'accrescesse la gravezza con spese fiscali.

La materia dei dazi e delle dogane preoccupava, come sempre, lo spirito del popolo, e principalmente la gabella del sale. Frequentissime sono le doglianze che si portavano al principe per i soprusi e gl'incomodi che si adducevano nella vendita di tale indispensabile derrata. S'invocavano talvolta antiche usanze di poter comprare liberamente il sale dove si volesse, tal altra s'instava per riduzione di prezzo, o per miglioramento di qualità.

Qualche idea di libertà di commercio, ristretta però secondo le abitudini di quella età, pur traluceva, massime quando trattavasi della fiera di Lione frequentatissima dai nostri mercanti.

Durante il dominio francese, a mezzo il secolo XVI, si mossero lagnanze contro i nuovi dazi introdotti, ed in particolare contro l'appalto datosi a certo abate Melchior Borgarello, se ne fece oggetto di particolare richiamo; il Borgarello si mostrò pronto a rinunziare, ma altri gabellieri apparvero restii, e, con tergiversazioni e riserve, non pare siasi dato al popolo altro che buone parole.

I carichi straordinari che si imponevano agli abitanti per nudrire ed alloggiare le truppe cagionavano spessi lamenti, soprattutto quando i Francesi signoreggiavano. Conforme il costume dei deboli credevano essi di smuovere l'animo del luogotenente generale del re dai duri propositi facendogli intendere, che si sarebbero inviati deputati alla maestà sua per informarla della vera condizione delle miserie del paese, e conforme il costume dei possenti, il luogotenente rispondeva: *Les suppliants se pourront retirer au Roy pour luy remontrer ce que bon leur semblera pour par luy leur estre pourveu comme sera son bon plaisir*, e frattanto, termine di ventiquattr'ore, obbedissero ai cenni d'esso luogotenente.

Si considerino i varii capi di memoriali, in cui il popolo chiede sia rispettata la libertà dei matrimonii (1), e si mantengano le leggi di successione, assicurando ai sudditi la facoltà di dare e ricevere per testamento, e quella di succedere ab intestato.

---

(1) V. Storia dell'antica legislazione del Piemonte, pag. 303.

Coloro, i quali anelano nei nostri tempi alla riforma radicale degli ordini sociali, che vorrebbero, come essi dicono, ridurre tutti i cittadini di uno Stato a comporre una sola famiglia, che per togliere le diversità delle fortune vorrebbono concentrarne la disponibilità nell'ente morale della nazione che *socializzerebbe* il capitale, ed *organizzerebbe* il lavoro, se i loro sogni non andassero falliti, ci ricondurrebbero in pieno e fitto medio evo. Allora il signore, nella cui persona si rappresentava lo Stato, teneva facoltà di tutto, ed i sudditi ne ricevevano a spizzico privilegi e favori che li ravvicinavano del diritto comune. Negli statuti di Susa, che sono de' più antichi del Piemonte (del secolo XII), si stabilisce che que' cittadini possano dare per testamento i loro beni a chi vogliano, e nelle successioni intestate succedano fino al quarto grado inclusivamente.

Simili restrizioni de' diritti, e simili riabilitazioni s'incontrano in una infinità di luoghi, e ne segnano il processo della grande riforma civile, che si è compiuta sotto gli auspicii della monarchia in Europa.

Dopo le ristaurazioni parziali de' principii di equità operatesi nelle relazioni tra il principe ed i comuni, aprironsi le vie di restaurazioni generali di principii d'ordine pubblico nelle relazioni tra il paese rappresentato collettivamente ed il sovrano. Si riabilitarono gl'individui nell'esercizio di que' diritti che costituiscono la persona *civile*, si riabilitarono le masse riunite in forma d'*ordini*, o di *comuni* nell'uso delle ragioni che costituiscono la persona politica.

In compagnia però di questa doppia riabilitazione veniva via via accrescendosi l'autorità del principato, autorità considerata come protettrice, e come dotata della forza occorrente per far rispettare le leggi a fronte degl'incomposti desiderii e delle torbide mire delle moltitudini agitate. Avvertiva saviamente Paolo Paruta (1) *che ove comandano i decreti del popolo, non le leggi, è quello Stato tanto corrotto che nè pur merita nome di repubblica, non potendosegli assegnare alcuna certa forma di governo.* Ed appunto quale rimedio al disordine fu riputata, e commendata la monarchia, la quale poi alla sua volta degenerando, e ritraendosi dall'idea legale a quella d'arbitrio, produsse nuovi scandali, a cui si cercò di porre nuovi e più saldi ripari.

Ma ritornando oramai sulla narrazione degli atti delle Congregazioni degli Stati, noteremo come per loro si studiasse di far osservare diligente-

(1) Discorsi politici, lib. I, pag. 13. Venezia 1599.

mente i privilegi dei comuni, e di reprimere gli abusi che si fossero introdotti in favore particolarmente dei nobili, ed a danno della equalità dei carichi, che si doveva mantenere nell'erogazione dei sussidi.

Non si tenevano estranei gli Stati alla vigilanza di polizia. Così, per esempio, sollecitavano l'espulsione de' zingari, da loro secondo l'uso del tempo chiamati Egiziani o Saraceni, accusandoli colpevoli di molti reati, ed il principe vi aderiva, conceduto soltanto un congruo termine prima della cacciata.

Così in alcuna occasione di grande affluenza di popolo in un determinato luogo per qualche solennità straordinaria pensavano gli Stati ad eleggere deputati che vegliassero sulla abbondanza e sul discreto prezzo delle grasce. In siffatta guisa si provvide nell'occorrenza del soggiorno fatto dal papa in Losanna.

Finalmente per non estendere più oltre questo prospetto, ricorderemo che di nessuna cosa più desiderose e sollecite si mostravano le raunate degli Stati che della conservazione in genere delle libertà, privilegi, franchigie, buoni usi, e regolari consuetudini del paese. E ad ogni tratto rinnovavano le istanze a tal fine, e quello era sempre il primo o l'ultimo dei capitoli da loro rassegnati al principe, che mai non mancava di farvi in termini generali adequata e soddisfacente risposta.

Del modo, col quale si componeva la rappresentanza degli Stati, di già s'è toccato alquanto di sopra; resta che ne aggiungiamo ancora alcune notizie, che ne compiscono il quadro.

Invano si cercherebbe in que' tempi pieni di confusione, e per nulla disposti alle norme di regolarità e di distribuzione, che tanto si apprezzano oggidì, la precisione nelle forme di elezione dei deputati, e le guarentigie delle maggiorità.

Un fatto importante da ritenere è, che non si ha traccia di rappresentanza disgiunta dei diversi ordini, quando gli Stati erano convocati. Sia che fossero convocati tutti e tre, sia che, come per lo più accadeva, non fossero chiamati che il baronale ed il popolare, la sposizione delle domande non si faceva separatamente, ed un solo atto emanava dal principe, riferibile alle varie classi di rappresentanti. Non mi è giunto documento, che appalesi una deliberazione preventiva d'ordini separati, se non trattavasi di concessione, o di ricognizione di privilegi speciali d'un ordine, come quando trattossi della conferma dei privilegi della nobiltà piemontese, di cui si è di già parlato.

Non conosco neppure documenti, che definiscano il numero assoluto dei rappresentanti, o prescrivano il metodo delle deliberazioni. Dee credersi tuttavia che il numero fosse assai ristretto, poichè le adunanze talvolta si tenevano in sale di castella, od in sagrestie di chiese non molto vaste.

Leggiamo bensì nella sposizione delle domande degli Stati, raccolti in Vercelli durante la tutela di Giolanda che governava a nome del duca Filiberto, varii cenni sugli usi precedenti delle Congregazioni degli Stati, che ne pare pregio dell'opera il qui riferire tradotti. « Poichè, ivi si dice, » per costume e consuetudine antichissima fu ed è invalso che i sussidii » ed i doni i quali si largiscono dal paese al di qua delle Alpi si con- » cedano dai tre Stati d'esso paese, e proporzionatamente si dividano » tra i varii luoghi, ed è uso che si elegga il ricevitore il quale sia del » paese istesso; e siccome poc'anzi per parte della illustrissima nostra » signora ne vennero legati per chiedere assai cose separatamente dal detto » paese, e per cercare certa quantità sotto nome di sussidio, o di dono » di cinquanta mila fiorini contro il costume solito, essi (Stati) così » radunati desiderando che si mantenga l'antica consuetudine del paese » s'accontentano di concedere l'anzidetto dono gratuito, con che però la » illustrissima nostra signora dichiari che tale concessione nel modo in » cui fu fatta era ed è nulla, e tale largizione accetti come fatta ora » dalla stessa Congregazione (degli Stati), da dividersi e da tassarsi dalle » persone da deputarsi dal paese anzidetto ... Nel qual dono gratuito » di cinquanta mila fiorini s'avranno da comprendere anche tutti coloro » che pretendono essere esenti, e cotesti esenti la medesima signora nostra » obblighi a contribuire per i beni da loro tenuti. E prometta (la stessa » duchessa) che all'avvenire in siffatti casi ed altri simili, massimamente » nella concessione di sussidii e doni, nulla farà o tenterà se non me- » diante e precedente convocazione de' tre Stati di detto paese da con- » gregarsi insieme secondo il costume e la consuetudine. Ed il pagamento » si farà nei modi e nei termini infrascritti, con che, cioè, nessuno sia » astretto ad obbligarsi di pagare tale dono in mani di qualche banchiere, » mercante, od altra qualunque persona, ma basti il pagare a mani del » suddetto ricevitore ... ed il pagamento si faccia secondo il corso del » valore del ducato e delle monete correnti nei rispettivi luoghi con che » tuttavia non possa (nell'intervallo) nè accrescersi nè diminuirsi il corso » dei detti ducati e monete; ed il ricevitore spedisca gratuitamente le » relative quietanze. » A coteste concessioni e dichiarazioni rispondeva

la duchessa che si accettava nel modo consueto e senza pregiudizio del sovrano e del paese, e che si darebbero lettere onde il fatto non s'avesse a trarre a conseguenza, e s'intendesse il donativo conceduto liberamente e non per dovere.

Non abbiamo argomento distinto del modo con che s'imponesse la gravezza al clero; e più chiara ne appare dai documenti, che stiamo per pubblicare, la distribuzione dei carichi sui nobili e sui comuni immediatamente soggetti al principe. Una parte di questi carichi aveva nome ed oggetto speciale, ed era quello delle lance spezzate, o più chiaramente delle spese per que' soldati di lancia, che si prendevano a particolare stipendio.

Avveniva talvolta che, per certe concessioni particolari, il paese si tassasse diversamente secondo la diversità dei luoghi. Così trovo in un foglio di ricordi stampato in calce d'un *Summarium decretorum Sabaudiae* compilato per Giovanni Nevizano, e pubblicato nel secolo XVI, la seguente nota: « Die XV marcii 1459 exbursatae fuerunt pecuniae pro obtinendo » privilegio praefecti praetorio, et 1460 die XXVIII ianuar. Cherii Ill. D. D. » Ludovicus Dux Sabaudiae concessit Consilio et patriae cismontanae pri- » vilegium praefecti praetorio. In quo non comprehenduntur Aviliana, » Ripole, Lancei et tota terra vetus quae noluit contribuere in dictis » pecuniis, exceptis aliquibus terris de lanceis spezatis. » Ed il beneficio di aver il supremo grado di giurisdizione nel primo tribunale del paese, quale era il Consiglio residente a Torino, si perdeva per quelle terre che non l'avevano stimato da tanto da doverlo comprare.

Non si hanno documenti che dimostrino una forma prestabilita di discussione nel seno della Congregazione degli Stati. Sappiamo che le proposte si discutevano tra i commessari del sovrano ed i deputati alla rappresentanza, ma non ci è abbastanza noto come si eleggesse la deputazione della nobiltà e del clero. Forse alcuni membri delle più antiche e possenti famiglie, che già accennammo, tenevano carico di rappresentare tutto l'ordine, ed il clero veniva rappresentato dai prelati più distinti.

L'indole di quella età comportava queste abitudini, se non che di tratto in tratto s'appresentano atti più precisi e meglio definiti.

I documenti, che ci rimangono, ne forniscono di più particolareggiate notizie intorno al modo, con che i comuni eleggevano i loro deputati, od *ambasciadori*, come allora si chiamavano, agli Stati.

Le lettere di convocazione o di *mandamento* del sovrano si presentavano

ai sindaci del comune, i quali, raccolto il consiglio o credenza, facevano procedere alla deliberazione. Si metteva il partito a tavole bianche e nere. I chiavarii eleggevano alcuni consiglieri, i quali proponessero e discutessero preliminarmente i punti da inserirsi nel *memoriale*, ossia petizione, che il comune faceva presentare al sovrano nella Congregazione degli Stati. Gli eletti congiuntamente ai chiavarii cercavano e destinavano alla loro volta gli *ambasciadori* da mandarsi, stabilivano l'accompagnamento che dovevano questi tenere, e convenivano con essi intorno al *salario* da darsi loro ed alle spese che dovevano fare. Agli eletti ed ai chiavarii spettava pure il procurare il danaro occorrente sull'avere del comune; ed il mandato, che davasi loro per tutte queste bisogne, era valido ed esteso come se l'affare si fosse compito dalla intera credenza.

Talvolta negli affari più gravi il mandato era espressamente imperativo: tal altra si ricercava il parere degli avvocati e dei dottori.

Gli ambasciadori, al ritorno, riferivano al consiglio l'esito della loro ambasceria.

Da quanto si può scorgere, lungi dall'essere ambite e procacciate per broglio, siffatte missioni non erano per lo più accettate senza qualche difficoltà.

Spesso le deputazioni si mandavano da poche città, o grossi borghi, quali erano, per esempio, in Piemonte, Torino, Pinerolo, Moncalieri, Carignano, Barge, Savigliano, Fossano, ed Avigliana, che rappresentava per lo più tutto quel distretto che aveva nome di terra antica (*terra vetus*).

Non mancarono talora quistioni intorno alla precedenza tra i diversi comuni, in occasione di riunione degli Stati.

Quando già si smetteva l'usanza delle raunate di tali Stati, rimase ancora la consuetudine di chiedere, ed accettare offerte di danaro dalle singole comunità, e di far loro in simili occorrenze, concessioni desiderate.

Nel 1619 si stabilirono da Carlo Emmanuele I oratori per trattare in Torino gli affari delle comunità di ciascuna provincia di qua da' monti, a' quali oratori si assegnarono provvisioni da pagarsi dalle comunità istesse, a cui si fece ad un tempo divieto di mandar deputati, come solevano prima, per carichi, o sollecitazioni speciali. Questi oratori erano in numero uguale a quello delle province, ciascuna avendo il suo proprio. Negli anni successivi si nominarono due capi degli oratori, che soprantendessero alle incumbenze dei medesimi, e tenessero in casa loro raunate periodiche di detti oratori.

Questa istituzione che a prima giunta pare d'indole liberale, e si poteva supporre rivolta a supplire in parte l'oficio delle Congregazioni degli Stati, non fu in sostanza che un'operazione fiscale; le comunità furono mal soddisfatte di dover pagare con stipendio fisso chi loro non gradiva, e non passarono cinque anni che lo stabilimento degli oratori delle comunità fu rivocato a petizione di quelle istesse province, a cui pro sembrava unicamente destinato (1).

Abbiamo tratteggiato in breve spazio alcuni caratteri di quelle istituzioni, affinchè il lettore non entrasse nella disamina dei documenti, che stiamo per sottoporgli, affatto digiuno della loro qualità. Ma lo studio dei documenti varrà meglio d'ogni nostra parola ad istruirlo delle opinioni e dei bisogni di que' secoli, in cui lentamente si elaboravano gli elementi di un vivere civile più vigoroso e più largo, quale appunto dall'età nostra si richiede.

Più che a dichiarazioni di principii astratti erano gli uomini di que' tempi solleciti a procurarsi giustizia, perocchè maggiori erano i pericoli di aggravi indebiti e di abusi enormi fra cui versavano. L'idea della giustizia è quella che apre l'adito all'acquisto della libertà onesta e feconda, poichè il diritto consiste nel complesso di quelle condizioni, mercè delle quali il nostro coll'altrui arbitrio può conciliarsi secondo la legge della universal libertà.

---

(1) V. Duboin, Raccolta per ordine di materie delle leggi, editti, manifesti, ecc. tomo IX, volume XI, pag. 325 e seguenti.

FINE DELLA PRIMA PARTE.

PARTE SECONDA

Nella prima parte di questo saggio abbiamo veduto quali sieno le più antiche memorie che ne rimangono delle nostre assemblee rappresentative in genere, e delle Congregazioni degli Stati in specie. Ma per quanto siensi potute estendere le nostre ricerche intorno agli atti di tali rappresentanze, ridotti in formole regolari ed in istile cancelleresco, non ci è venuto fatto di rinvenirne che sieno anteriori al secolo xv. Dobbiamo quindi far capo da questo tempo, vale a dire, dal regno di Lodovico, nella serie di siffatti documenti che per la prima volta noi pubblichiamo. Questi atti si componevano per lo più di due parti, l'una era la sposizione delle dimande della Congregazioni degli Stati, coll'analoga risposta del principe, firmata per esso da un segretario, nella forma che presso di noi usava chiamarsi *Memoriale a capi*; l'altra era una lettera-patente del principe che assistito da' suoi consiglieri, riepilogando in brevi parole il fatto, lo ratificava ed approvava in modo solenne.

Lo svolgimento ed il progresso delle franchigie popolari seguono generalmente in ragione inversa della fortuna dei principi. Le grandi imprese di guerra, i profondi sistemi di governo e di amministrazione ricercano per lo più una unità di vedute ed una perseveranza di esecuzione che difficilmente si ottengono nell' agitazione degli spiriti, e nella divisione delle parti, che segnano le epoche in cui la voce del popolo rivendica le perdute giustizie e i contrastati diritti. Enrico iv re di Francia diceva con franca schiettezza ai notabili raccolti in Rouen nel 1596: *l'envie de se mettre en tutelle ne prend guère aux rois victorieux, aux barbes grises.* E quando accade che per una rara felicità di tempi si stringano in solida e larga unione franchigia di popolo ed autorità di corona, la pubblica opinione si volge talvolta a ritroso. Così avvenne in Inghilterra nel regno mai sempre memorabile di Guglielmo iii. Questo principe, mercè di cui l'Inghilterra salvò le sue libertà e migliorò la sua

costituzione, questo principe, rispetto al quale un preclaro istorico inglese (1) ebbe a dire, *che sarà sempre per la corona inglese un onore l'essere stata cinta da un uomo sì grande*, non godette l'aura della popolarità.

Ma da tanta altezza di casi d'uopo è scendere alle nostre miserie. Dico miserie, perchè di esse furono ricolmi i tempi del duca Lodovico. Un principe debole fra cortigiani corrotti, sedotto da una moglie tanto d'animo altiera quanto bella d'aspetto, aggirato dai Cipriotti che eransi introdotti nella corte al seguito di Anna e di Carlotta di Lusignano, travolto in una serie di pericoli e di vendette per intrighi di donne e di baroni; tale è il ritratto che ne lasciarono di quel principe gli scrittori contemporanei.

Egli ricorse spesso alla rappresentanza nazionale per averne sussidii, ed è a credere che quella, se non potè contribuire a fargli il regno glorioso, impedì almeno l'intiera rovina del nostro paese; anzi di ciò abbiamo una prova in molti atti di quel tempo che verremo discorrendo. Lodovico prodigo e sconsigliato aveva alienato parte degli aviti diritti, rimettendo nel 1441 al duca di Borbone l'omaggio del paese di Dombe, cedendo nel 1443 a Carlo VII re di Francia l'omaggio delle contee di Valentinois e di Diois, riunite quindi al Delfinato; vendendo la baronìa di Gex al bastardo d'Orleans conte di Dunois; e finalmente impegnando per mercede una parte dei feudi della corona a varii semplici gentiluomini (2). L'eccesso del disordine provocò un provvedimento d'ordine, quale fu l'editto del 1445, con cui Lodovico dichiarò il demanio di Savoia inalienabile ad esempio di quello di Francia. Questo editto esposto in forma insolita, vale a dire come istromento pubblico, e ricevuto dal segretario del duca *ut persona publica ex officio publico recipiente nomine et vice quorumcunque subditorum nobis et successoribus nostris praesentium et futurorum etc.*, accenna se non l'intervento diretto almeno l'influenza prossima della rappresentanza nazionale. Nel medesimo anno 1445 si deputarono dal duca tre riformatori generali dello Stato per rimediare alle violenze patite dai sudditi, correggere gli abusi, e punire i soprusi e le ruberie degli ufficiali del principe: coteste riforme svelano sempre debolezza di governo e prevalenza di timori. Si erano costituiti

(1) Hallam, *Constitutional history of England* (5 ediz.) tom. 2, pag. 311.

(2) Vedansi alcune savie avvertenze intorno a coteste alienazioni nella tavola X sulla famiglia dei duchi di Savoia, del signor Pompeo Litta.

dapprima commissarii generali e particolari, i quali fecero così mala prova, che dovettero rivocarsi ad istanza dei nobili e delle comunità della Savoia per decreto di quel duca del 10 marzo 1440 (1). La condizione del paese peggiorava già da molti anni, e le usure le più esorbitanti vessavano il popolo, di cui ad un tempo accusavano la povertà. Severi provvedimenti eransi fatti per reprimere sì gravi abusi, e gli Stati del paese erano stati consultati a tal uopo. Così nelle lettere-patenti di Lodovico, mentre era ancora soltanto luogotenente generale di suo padre, date il 13 febbraio 1437, si dice essersi operato dopo avere avuto il parere dei due consigli di Sciamberì e di Torino, dell'alma università degli studi di Torino, di molti savii: *participatoque consilio praelatorum, baronum, procerum et peritorum, et caeterorum circumspectione trium Statuum ditionis ipsius domini mei* (Amedeo VIII) *quos merito in arduis instituendis evocavimus* (2). E per ottenere un freno alle usure che dagli ebrei si stipulavano il Piemonte mandò una solenne ambasciata al principe, il quale provvide con lettere del 1441 (3).

1457

Franchisia concessa toti patriae cismontanae per illustrem dominum dominum Ludovicum de Sabaudia Pedemontium principem et locumtenentem generalem etc. Contra usurarios publicos, et contrafacientes contractus simulatos, et gabantias panni, ferri, vini, et aliarum quarumcumque rerum. Datum Thononi, die tertia februarii, anno Domini millesimo quatercentesimo trigesimo septimo, et continet in effectu capitula sex (4).

Ludovicus de Sabaudia princeps Pedemontium, primogenitus, locumtenensque generalis illustrissimi domini mei genitoris domini Amedei ducis etc. Sabaudiae, Chablaysii, et Augustae, sacri Romani imperii principis, vicariique perpetui, Marchionis in Ytalia, Comitis Pedemontium, et Gebennensis, Valentinensisque, et

---

(1) Statuta et privilegia civitatis Taurinensis XVIII.
(2) L. c. XXIII.
(3) L. c. XXIV.
(4) Dal libro *Statuta et privilegia civitatis Taurinensis* stampato a Torino 1835.

Diensis, Niciaeque, et Vercellarum domini. Ad aeternam rei gestae memoriam. Cunctis serie praesentium duximus insinuandum iugem, et cavillosam ditionis ipsius domini mei iacturam, sicut plurimorum eximiorum sacrae theologiae professorum, et aliorum bonarum mentium, perspicacique circumspectione virorum fide dignis insimul relationibus resultantem, quod antiqua generalique nostri, et nostrorum inclitae recordiae progenitorum consuetudine continua, qua praesistentia bona mobilia, nomina, et credita quorumcumque usurariorum decedentium nostro ducali aerario devolvi inoluerunt, dum imperitia, aut alia irrefrenata ambitione officialium interdum deducitur in abusum, saepisper inveniendo, et supine deducere satagendo contractus licitos, et honestos, et utroque iure permissos, utpote praediorum, annuorumque redituum, pensionum, et effectu similium, venditiones cum pacto de retrovendendo initos, etiam mercium, pro quibus pretium ad tempus creditur soluturum, et caetera consimilia in contractibus bona fide gestis credentes esse paliatos, fictos, et simulatos, usuramque velatam continere, ad inventarizationem bonorum defunctorum, praetermissa quavis solempnitate iuris, prosilire, et viduarum pupillorumque facultates inserutari non verentur. Per quae, et alia exquisita dispendia, populum, quem, divinae dispensationis arbitrio ipsius domini mei, ac nostro largillue subegit dominio in tantum iam timoris aculeum deduxisse censeretur, quod nedum mercimonia praticare assueti, sed etiam alii boni, graves, et orthodoxae fidei cultores sine labe usurae vivere cupientes, verentur huiusmodi causa praemissos contractus in ipsa ditione inire, mercimonia exercere, iustumque interesse cum sortis periculo interdum recipere, et consecutive ipsos in publicum exhibere. Exinde superest, quod pecuniae ipsius ditionis marsupiis abdicatae, aut absque exercitio inutiliter constipatae servantur, seu ad provincias exteras deferuntur, attenuantur ex hoc licita rerum commercia, et novae vetitae, et perdampnosae patriae gabantiarum, cambiorum simulataeque aeris, grani, licoris, specierum, pannorum, et aliorum, quae numero, pondere, et mensura complectuntur venditiones sine sortis periculo prodeuntes, trimestraeque retorculationes (1) de usura usuram patientes, etiam fictitiae confessiones sortem mutui excedentes suscitantur, et totaliter extolluntur. Quod ipsa ditio, quam eidem domino meo, nobisque et reipublicae expedit habere opulentam, ex hiis discriminibus exhausta redditur per advenas, et exteros gabanciatores, qui tamen eiusdem ditionis nostrae onera minime supportant, et pia caritatis opera, utpote pontium, hospitalium, et basilicarum non substentant, quae etiam basilicae, et hospitalia in suarum expositione pecuniarum iniustum interesse percipere non formidant. Nos igitur tantis ditionis ipsius domini mei detrimentis, quae enixa mente referimus, animo lacessiti, illisque, prout a supremo bonorum omnium collatore nostri praesidii humera honusta sunt, opportune providere, licita permittendo illicita vero repellendo, accurate desiderantes; praemissa, tam Consiliorum citra, quam ultra montes residentium, almaeque universitatis studii Thaurinensis, complurium aliorum sacrorum, et civilium sanctionum expertorum, fecimus solerti, et congrua deliberatione inserutari, et gradatim illorum deliberationem imitantes, participateque consilio praelatorum, baronum, procerum, et peritorum, ac caeterorum circumspectione trium statuum ditionis ipsius domini mei, quos merito in arduis instituendis evocavimus, deque iussu, consilio, et assensu memorati domini mei, ad laudem Dei omnipotentis, cuius in illis, et aliis presagium suppliciter invocamus, orthodoxaeque fidei, a cuius iussibus nequaquam deviare intendimus, exaltationem, facinorum propulsionem, bonorum conservationem, reique publicae augmentum pro ipso domino meo, nobisque, et nostris haeredibus, et successoribus universis, in vim generalis, perpetui, et irrevocabilis edicti, accersitis etiam tabellionibus

(1) Recalculationes.

publicis secretariis nostris subscriptis, more publicarum personarum, ad opus, quorum interest, et in futurum interesse poterit recipientibus, et solempniter stipulantibus per expressa, et intollerabilia ipsius ditionis detrimenta, prout seriatim duximus providendum, statuendumque, et ordinandum.

De exercentibus contractus illicitos sine sortis periculo, et gabantias.

In primis, ut dolositatibus, et versuciis usurariorum, gabanciatorum, corratariorum, et baratorum, et consimilium obviare, somptesque ab insomptibus discernere valeamus, hoc salubri generalique edicto statuimus, quod omnes gabancias, et consimilia, sine sortis periculo, per simulatas venditiones, seu emptiones aeris, grani, liquoris, panni, ferri, specierum, aut aliarum rerum, effigie, vel contractuum paliatione in ditione dicti domini mei agentes, ne dum respectu bonorum mobilium, nominum, et creditorum post mortem rigori ipsius consuetudinis subiaceant, sed etiam in vita, ultra alias poenas sacris sanctionibus promulgatas, in duplo male ablatorum, primo tamen sufficienter probatorum, nostro fiscali aerario teneantur, et nichilominus dampna passis ad ipsorum repetitionem male extortorum libere semper experiundi actio agnoscatur.

De fraudulentis mutuatoribus, et recarculatoribus.

Item, eisdem poenarum aculeis subiacere decernimus fraudulentos mutuatores, nimirum plus in suis debitis nominum, et creditorum, confessionibus pariter, et conditionibus, quam veraciter concedant, apponentes; et etiam dolosos recareculatores, qui, non expectato anni exitu, per trimensem ante alia temporum intervalla in annum recalculare, et de usura usuram facere non verentur. Quas fraudulentas tam de pluri confessiones, quam recalculationes sufficienter detractas decernimus, cum de reali, et totali mutui traditione, augmentatione debiti in recalculatione per astantes testes lumen non constiterit, vel alias sufficienter non detectum fuerit.

De dolosis venditoribus victualium, et emptoribus.

Item, non minori demerito censemus eisdem laqueis imodandos dolosos victualium emptores, illorumque fraudem detegi, dum legiptime apparebit empta victualia de tercio denario minus fuisse empta, vel alias venundata quam communiter valerent in loco, et tempore contractae venditionis.

De fictibus non excedentibus sex in anno pro centenario.

Caeterum, ne praedicta consuetudo aliquorum versutiis in abusum deducatur, huius salutiferi edicti sanctione profitemur, ditionis ipsius domini mei incolas, habitatores, et alios quoscumque subditos pecunias suas tam pro praeterito, quam pro futuro in licitis contractibus exponentes, scilicet in emptionibus praediorum, pensionumque annualium, et aliorum effectu similium, etiam cum recato, seu pacto de retrovendendo temporaliter, vel perpetuo, secundum veras ipsorum conscientias pro iustis, et propriis pretiis, et annuis pensionibus, seu reditibus non recipient, solitique, et communis valoris annui proventus, rationem videlicet sex in annum pro centenario non excedant, nequaquam debere a praetacta consuetudine post mortem, nec in vita artari, neque ipsius consuetudinis vigore illorum immobilia nomina, et credita inventarizari, vel alias quomodolibet impediri, quousque de excessu non modico huiusmodi ratione per veridicam informationem ex specifica commissione dicti domini mei, aut nostra, non alias indebite sumendam, prius legiptime constiterit; sic etiam volumus ea non prius inventarizari, vel alias quomodolibet impediri.

In caeteris capitulis supraseriptis, in singulis tantum causis, quibus supra legiptime probati excessus, iubemus istam consuetudinem servari, sed nihilominus absque calumpnia, et morosa dilatione non excedisse post ponentem, et probare volentem ad haec iudice exaudiri.

De licitis mercatoribus.

Item, hac eadem edicti sanctione tueri volumus, et gaudere ipsos ditionis dicti domini mei subditos, et alios quoslibet incolas, qui pecunias suas ad usus mercimoniorum, aut aliorum licitorum contractuum cum sortis periculo tradiderint, et eorum, iusto interesse, secundum eorum conscientiam, provenientia lucra perceperint, aut in illorum perceptione pro concurrente rata consortes fuerint.

Item, ut falcem nostram in messem alienam apponere non videamur, hoc eodem edicto profitemur praedictae consuetudinis hortacioni non subesse huiusmodi ditionis ipsius domini mei subditos, habitatores, et incolas, pro contractibus tamen ultra extra (1) ipsam ditionem initis, et in futuro quomodocumque ineundis.

Item, prout congruit rationi, huiusmodi edicti serie prohibemus quoscumque ipsius ditionis incolas, per nos edita non excedentes, aliqua infamiae *iuga* notari, seu etiam aliquo quovis examine, praetextu associationis alicuius, censura vexari.

Quod in talibus contractibus illicitis non possit allegari consuetudo.

Item, quod praetextu alicuius actus, contractus unius, aut plurium, factorum, vel fiendorum imposterum quandocumque, non possit allegari, vel praetendi consuetudo, aut derogatio ulla ad hunc nostrum edictum, nec aliquam partem eiusdem.

Haec enim statutis generalis Sabaudiae reformationis adiungenda censemus, et illis circa ea derogamus, promittimusque, et committimus, bona fide nostra, stipulantibus quibus supra, huiusmodi nostrum edictum in omnibus, et singulis partibus observare volumus, et mandamus per quoscumque officiarios fideles, et subditos ipsius domini mei, et nostros modernos, et posteros mediatos, et immediatos in omnibus, et per omnia teneri, attendi, et inconcusse observari, non obstantibus quibusvis consuetudinibus, usibus, privilegiis, et aliis quibuscumque in contrarium facientibus, quibus omnibus derogamus, et derogatum esse volumus per praesentes. Decernentes ex nunc, prout ex tunc irritum, et inane, quod secus attemptari contigerit sub barum testimonio literarum. Datum Thononi, die decima tertia februarii, anno domini millesimo quatercentesimo trigesimo septimo.

Per dominum principem, praesentibus dominis
Io. domino Bellifortis, cancellario
H. Bastardo de Sabaudia
H. Bastardo Achayae, marescalo Sabaudiae
R. domino Codreae
Guigone de Ravorea
Urbano Cereserii
Anthonio de Draconibus
Guliermo Bolomerii, et
Bartholomeo Chabodi, thesaurario Sabaudiae.

---

(1) Tam ultra quam extra.

1440

Revocatio commissariorum totius patriae concessa per illustrissimum dominum dominum Ludovicum ducem etc. Sabaudiae de anno Domini MCCCCXL, *die decima martii* (1).

Ludovicus dux Sabaudiae, Chablaysii, Augustae, sacri Romani imperii princeps, vicariusque perpetuus, marchio in Ytalia, comes Pedemontium, Baugiaci, Valentinensisque, et Diensis. Universis serie praesentium fiat manifestum, quod dilecti fideles, nobiles, et Communitates nostrae patriae ultramontanae ad nostram advenientes praesentiam nobis, querulosis intervenientibus supplicationibus exposuerunt, quod commissarii tam generales, quam speciales, et particulares per nos in eisdem partibus hactenus constituti, sub eorumdem coloribus commissionum, quamplurima gravia detrimenta subditis eiusdem patriae intulerunt, inquisitiones saepisper indiscreta mente per varios aemulos sciscitatas admittendo, et vindictam eorum inveteratae inimicitiae adversus inquisitos plerumque, sicut apparere poterat, licet iustam, causam inquirendi non haberent rememorando, licet pars denuntians non appareret; quodque quamplures importunitate ducti, ipsum commissionis officium impetrare veriti non sunt, non ut facinora patriae in illa pullulantia reprimerent, sed ut undique adinventis occasionibus, iactura aliena locupletiores efficerentur. Supplicantes hoc ideo, ut super iis taliter providere dignaremur, quod, ipsorum commissariorum importunitatibus depulsis, patria ipsa iam multimode facultatibus propter haec exhausta, deinceps conquiescat, et in pristinam pacificationem redigatur. Ecce quod nos affectantes, illustrium praedecessorum nostrorum vestigia imitando, eosdem subditos nostros ultramontanos a quibuscumque illicitis oppressionibus praeservare, ut quanto nostrae munificentiae praesidio se noverint sincerius pertractatos, tanto fidelitatis obsequiis erga nos, et nostros iugiter se exhibeant promptiores, matura deliberatione praehabita, ex nostra certa scientia, pro nobis, et nostris, etiam interveniente iussu, et beneplacito sanctissimi genitoris domini nostri (2) de, et super praemissis duximus salubriter providendum prout infra. Nos enim omnes, et singulos commissarios nostros generales in partibus nostris ultramontanis ubilibet constitutos, et licet iam vigore certarum literarum nostrarum in novissime lapso mense februarii concessarum revocati extiterint, adhuc ex abundanti serie praesentium duximus revocandos, quibus expresse inhibemus, ne ex nunc in antea ipsas commissiones suas generales ullomodo exercere audeant, vel presumant; nec illarum occasione quemquam in communi, vel particulari inquietari. Quantum autem conspicit commissiones particulares, imitando formam statutorum generalis reformationis nostrae ditionis (3) volumus ex nunc in antea per tales particulares commissiones modum servari, qui sequitur: videlicet, quod, antequam vigore talium commissionum ad intitulationem, confinationem, detentionem personarum,

(1) Dal libro citato *Statuta et privilegia civitatis Taurinensis.*

(2) Amedei VIII, tunc temporis summi Pontificis dignitate praefulgentis.

(3) Decreta scilicet Sabaudiae edita ab Amedeo VIII, anno 1430.

aut bonorum sequestrationem procedant, veridicas, summarias, et secretas informationes sumant, quas inde exhibeant alteri Consiliorum nostrorum citra, vel ultra montes residentium, aut illi a quo emanaverit commissio, ut, illis visis, exinde prosequantur, et procedant prout per alterum ipsorum Consiliorum nostrorum citra, vel ultra montes eisdem fuerit ordinatum; nisi tamen in casibus notoriis, in quibus superesset pars denuncians, sufficiens, aut de refundendis interesse, et expensis legiptime cavens, aut nisi de ipsorum verisimili fuga dubitaretur; quo casu possint talem inquisitum ipsi commissarii particulares secundum personarum qualitatem, et casuum exigentiam detinere, donec ipsi intitulandi de se personaliter repraesentando ydoneam praestiterint cautionem. Non intendentes tamen praemissa ipsorum fidelium nostrorum supplicantium aliis privilegiis, libertatibus, et immunitatibus quomodolibet derogare. Mandantes hoc ideo dicto Consilio ultra montes residenti, universisque, et singulis gubernatoribus, capitaneis, vicariis, potestatibus, baylivis, iudicibus, procuratoribus, commissariis, castellanis, ac caeteris officiariis nostris praesentibus, et futuris ubilibet ultra montes constitutis, ipsorumque locatenentibus, et cuilibet eorumdem, quatenus huiusmodi revocationem, limitationem, et literas nostras amodo in antea protinus observent, ac per dictos commissarios generales, speciales, et particulares, et alios quos concernere poterit, amodo in antea inconcusse observari faciant, et in nullo contrafaciant quomodolibet, vel opponant; quin ymo illas ubilibet proclamari, et publicari faciant, ne praetextu ignorantiae quisquam subditorum nostrorum per eosdem commissarios aliquibus indebitis occasionibus graventur. Datum Thononi, die decima martii anno Domini mcccc quadragesimo.

Per dominum, praesentibus illustri eius fratro
Philippo de Sabaudia comite Gebennensi, necnon dominis
Ludovico episcopo Lausanensi
Ogerio episcopo Maurianensi
Percivalo episcopo Bellicensi
Georgio episcopo Augustensi
Emerico episcopo Montisregalis
Iohanne abbate de Alpibus
Iohanne domino Bariaci, mareschallo
Petro Marchiandi, in cancellaria locumtenente
Iohanne domino Chautagne
Rodulpho domino Codrec
Francischo de Tomatis — Bartholomeo Chabodi, praesidibus
Anthonio de Draconibus
Gulliermo Bolomerii, magistro requestarum
Iacobo Roffeti, iudice Chablaysii
Francischo Ravaysii, magistro hospicii.

1411

Litterae illustris domini domini Ludovici ducis Sabaudiae, quod Iudaei non possint capere pro usuris, nisi unum denarium viannensem pro quolibet floreno, et pro qualibet ebdomada, nec possint computare nisi semel in anno, et non possint facere usuras de usuris (1).

Ludovicus dux Sabaudiae, Chablaysii, et Augustae, sacri Romani imperii princeps, vicariusque perpetuus, marchio in Ytalia, comes Pedemontium, et Baugiaci, Valentinensisque, et Diensis, ac Niciae, et Vercellarum dominus. Universis serie praesentium fiat manifestum, quod cum pro parte dilectorum fidelium nostrorum, tam nobilium, quam Communitatum, populorumque, et incolarum totius patriae nostrae ultramontanae contra Iudaeos sub ditione nostra ultramontana commorantes variae insurrexerunt querelae super eo, quod ipsi Iudaei ultra solitum usurariam pravitatem exercentes, ne dum usuras exigunt immoderatas, sed. et saepisper usurarios contractus de usuris facere non verentur, ac sub velamine mercantiae grani, bladi, et aliarum rerum fraudes fraudibus adiicere dignoscuntur. Ex quibus tam nefandis delictis quamplures ex subditis nostris, et pauperiem vehementem incurrunt, intollerabiliaque detrimenta passi sunt, et dictim oculate patiuntur. Et propterea ad nostri conspectum suos solempnes destinaverunt ambasiatores, qui ipsorum nobilium, Communitatum, et incolarum parte nobis humiliter supplicarunt, ut super praemissis, pro utilitate ipsius patriae, et subditorum eiusdem opportune providere, dictosque Iudaeos circa praedictas usuras ad debitam moderationem reducere dignaremur. Quorum supplicationi, veluti rationi consonae, favore benivolo inclinati, affectantes itaque ipsos nobiles, Communitatesque, et subditos patriae nostrae, quos in servitiis nostris iugiter novimus obsequiosos, a talibus extorsionibus indebitis praeservare, et eos assidue, sicut decet, conservare, recordantes ipsos Iudaeos etiam de, et super praemissis inordinatis usuris, et extorsionibus maxima cum deliberatione Consilii nostri nobiscum residentis ad debitam moderationem reduxisse, prout in capitulo ex literis nostris, Iudaeis super hoc concessis, datis Lausanae die xxvm mensis aprilis, anno Domini millesimo quatercentesimo quadragesimo, et per dilectum fidelem secretarium nostrum Vincentium de Ruppe signatis, extracto latius continetur, et cuius quidem capituli tenor de verbo ad verbum sequitur, et est talis.

» Verumtamen nos dampnosa dispendia eorumdem subditorum nostrorum extir-
» pare quaerentes, lucraque ipsorum Iudaeorum ideo rite limitare disponentes.
» quod eisdem Iudaeis competens utilitas, et subditis nostris fructuosa indempni-
» tas evenire poterit, certisque aliis laudabilibus moti considerationibus de, et
» super praemissis, prout infra, duximus providendum; videlicet quod ipsos
» Iudaeos utriusque sexus modo nullo liceat aliquibus personis amodo in antea
» suas pecunias mutuo concedere, seu pro illis exigere ultra rationem lucri unius
» denarii viannensis in qualibet ebdomada pro singulo floreno, et non alias.
» neque ultra, nec suos debitores ex nunc fiendos artare ad computandum, nisi
» dumtaxat semel in anno, aut infra pro rata si debitor citius persolvere velit;
» cavendo tamen, quod nullatenus de usuris, et lucro huiusmodi alias usuras,

(1) Dal libro citato *Statuta et privilegia civitatis Taurinensis*.

» vel unquam respectu dicti debiti facere debeant, aut praesumant, nec conces-
» siones fraudulentas unus alteri quomodolibet agere ; quodque officiarii nostri
» ipsos Iudaeos huiusmodi limitationem nostram non transgredientes, illorum-
» que haeredes ratione usurariorum contractuum aliqualiter tam in vita, quam
» in morte molestare non possint. »

Ecce quod nos huiusmodi capitula eisdem supplicantibus inconcusse observari volentes, harum serie committimus, et mandamus Consilio ultramontes residenti, necnon gabellatoribus, vicariis, potestatibus, iudicibus, castellanis, commissariis, ac caeteris officiariis nostris ubilibet ultra montes constitutis, praesentibusque, et futuris, ipsorumque locatenentibus, et cuilibet ipsorum, quatenus praedictum capitulum superius insertum, ac contenta in eodem, in omnibus, et per omnia per ipsos Iudaeos utriusque sexus tam praesentes, quam futuros ubilibet sub ditione nostra ultramontana commorantes teneri, attendi, et inconcusse observari faciant; ipsum capitulum locis, et modis talia fieri solitis publicando, ne quis praetextu ignorantiae se valeat excusare, eisdemque Iudaeis publice inhibendo, quibus tenore praesentium inhibemus, sub poena quinquaginta librarum fortium per quemlibet ipsorum, quotiens contrafecerit, committenda, irremissibiliter applicanda, ne ipsius capituli formam, et limitationem excedere audeant quomodolibet, vel praesumant, sed capitulum ipsum inconcusse observent, observareque teneantur, et debeant, nullo alio a nobis expectato mandato. Datum Gebennae, die nona mensis Augusti, anno Domini MCCCC quadragesimo primo.

Per dominum, praesentibus
P. episcopo Belicensi
P. Marchiandi, cancellario
Io. domino Chautagne
Amedeo de Chalando
Francisco de Thomatis
Bartholomeo Chabodi, praesidente
Guliermo Bolomerii, magistro requestarum
Anthonio de Draconibus, praesidente Gebennensi
Guigone Gerbaysii
Iohanne de Costis
Mermeto Arnaudi
Iacobo Rosseti, iudice Chablaysii
Anthonio Bolomerii, et
Hugoneto Vesperis, thesaurario Sabaudiae.

Alla stessa data di questo documento 9 agosto 1441 trovansi lettere di cassazione e d'annullamento della gabella del sale forestiero, concedute in favore del Piemonte. La gabella suddetta era dianzi stata istituita per far fronte alle spese occorrenti per la ristaurazione dell'università di Torino; il popolo ne risentì danno *propter quod pro parte trium statuum ditionis nostrae ultramontanae*, scrive il duca, *videlicet ecclesiasticorum nobilium et popularium pretendentium ipsam gabellam salis foranei non modicum derogare privilegiis, libertatibus, et bonis usibus ipsius patriae nostrae, nobis crebris intercessionibus extitit expositum et supplicatum ut, citra ipsius saluberrimi studii cassationem, ipsam gabellam salis foranei auferre et penitus abolere et cassare dignaremur.* La grazia fu

conceduta, la gabella fu abolita, con promessa di non mai più ristabilirne una simile, e gli Stati pagarono un sussidio di cinquanta mila fiorini. Questo documento si legge stampato alla colonna 538 del volume *Leges municipales* tra i *Monumenta historiae patriae.*

1441

Confirmatio literarum praecedentium an. MCCCCXXXVII *facta per praelibatum illustrem dominum Ludovicum ducem Sabaudiae de anno Domini* MCCCCXLI, *die nona augusti* (1).

Ludovicus dux Sabaudiae, Chablaysii, et Augustae, sacri Romani imperii princeps, vicariusque perpetuus, marchio in Ytalia, comes Pedemontium, et Baugiaci, Valentinensisque, et Diensis. Dilectis Consilio ultra montes residenti, nec non gubernatoribus, vicariis, potestatibus, iudicibus, castellanis, procuratoribus, commissariis, ac ceteris officiariis fidelibus, et subditis praesentibus, et futuris ubilibet ultra montes constitutis, ad quos spectat, et praesentes pervenerint, seu ipsorum locatenentibus salutem. Visis literis nostris, quarum copia praesentibus est annexa, necnon statutis, ordinationibusque, et capitulis per nos maxima cum deliberatione in vim perpetui edicti factis, et promulgatis, quos merito per quoscumque nobis tam mediate, quam immediate subditos teneri, et inconcusse observari volumus; vobis hoc ideo, ac vestrum singulis, quantum ad eum spectat, districte praecipimus, et mandamus, sub poena centum librarum fortium, per quemlibet ipsorum officiariorum quotiens contrafecerit committenda, et nobis irremissibiliter applicanda, quatenus ipsas literas nostras, necnon praedicta statuta, ordinationes, et capitula in omnibus, et per omnia teneatis, attendatis, et per quoscumque nobis tam mediate, quam immediate subditos teneri, attendi, et inconcusse observari faciatis; nec ipsos, quotiens casus ingesserit, contra ipsarum formam literarum veniatis, aut alias quomodolibet molestetis; sic quod illarum debitae observationis defectu, neutri supersit iusta occasio conquerendi: et hoc absque alterius expectatione mandati in quantum dicta poena vos formidatis affligi. Datum Gebennae, die nona mensis augusti, anno Domini MCCCCXLI.

Per dominum, praesentibus dominis
P. episcopo Belicensi
Petro Marchiandi, cancellario Sabaudiae
Io. domino Chautagne
Amedeo de Chalando
Francisco de Tomatis
Bartholomeo Chabodi
Anthonio de Draconibus, praesidente
Guiliermo Bolomerii, magistro requestarum
Guigone Gerbasii
Iohanne de Costis
Mermeto Arnaudi
Iacobo Rosseti, iudice Chablaysii
Anthonio Bolomerii, et
Ugoneto Vesperis, thesaurario Sabaudiae.

---

(1) Dal libro citato *Statuta et privilegia civitatis Taurinensis.*

1451

Litterae confirmationis privilegiorum (1).

Ludovicus Dux Sabaudiae, Chablaysii, et Augustae, sacri Romani imperii Princeps, Vicariusque perpetuus, Marchio in Italia, princeps Pedemontium, Gebennensis, et Baugiaci Comes, Baroque Vaudi, et Foucigniaci, ac Niciae, et Vercellarum dominus. Universis seriem praesentium inspecturis rei gestae noticiam cum salute. Inter multifarias sollicitudinis curas, quibus assiduum vergimus intentum, adest potissimum ut veneranda respublica populusque, quem divinae dispensationis arbitrium nostrae munificentiae contulit Dominus nostris quotidianis subleventur auxiliis ut quanto largitionibus nostris fecundius tractabuntur, tanto perspicacioris provisionis suffragio inconcusse servari valeant, et iugiter propagari. Occurrit autem quod dilecti fideles nostri Georgius de Solario condominus Cadralii et Moretae scutifer, Gabriel Burgensis civis Thaurinensis, Antonius de Caponibus burgensis Pynerolii, Octavius de Soleriis condominus Soleriarum, dominus Marenchus burgensis Fossani velut ambaxatores, et nuncii generales et speciales bonae, et semper fidelis patriae principatus nostri Pedemontium, qui nedum claro consilio, sed etiam operibus et sudoribus continuis rempublicam sibi commissam et adiacentem praeservarunt; quo fit ut patria ipsa, Deo laudes, opulenta, et subditis fidelibus non mediocris commendationis populata existit. Animadvertentes insuper fore utile pro ipsius patriae et principatus regimine, et boni communis augmentacione aliqua capitula, statuta, et ordinamenta de novo introducere et stabilire; et venientes ad effectum suae intencionis capitula, statuta, et ordinamenta, in rotulo iis annexo particulariter descripta, sindici, consules, credendarii, homines, et Communitates patriae et principatus praedictorum de consensu, et voluntate universalis patriae, et principatus nostri praedicti, ut advissaverunt, assentaverunt, inierunt, statueruntque, et ordinaverunt, condiderunt, atque firmaverunt quemadmodum in ipsorum quolibet continetur capitulo. Et deinde predicti ambaxiatores et nuncii nomine et de consensu tocius patriae, et principatus praedictorum nostram advenerunt praesenciam, potestatem ad hoc se habere dicentes, nobis humiliter supplicarunt exhibendo capitula ipsa ut, nostro more solito, inspecto quod illa ut supra ad bonum finem inierunt, eadem omnia, et singula ipsis subditis nostris dicti principatus, suaeque posteritati benigniter confirmare, et validare, illisque decretum nostrum interponere, ac eosdem in hiis favoribus pertractare gratiosis dignaremur, parati se offerentes in hiis, et aliis beneplacitis nostris semper prompti existere. Quorum requisicione audita capitula ipsa per nostrum nobiscum residens Consilium nostri in presencia diligenter, et singillatim visitari fecimus. Cum autem ex illorum inspectu, et dicti Consilii relatione eadem capitula honesta, et concedenda comperierimus, nosque illustrium progenitorum nostrorum vestigia insequentes ea quae rempublicam ditionis nostrae, ac subditorum verisimiliter concernere censentur, ut hic praecipuum reflectere cupiamus intuitum; et, signanter attenta ingentissima fidelitatis, et affixi amoris constancia quibus ipsi subdicti nostri principatus praedicti tam maturis in consiliis ad rempublicam nostram gerendam quam largifluis subventionibus nobis laeta fronte dudum factis exhibendo se in

(1) Dall' archivio della città di Pinerolo, e copia ne' regii archivii di corte, tenuta di provenienza dagli archivii camerali.

posterum id idem facere velle, propter quod affectamus in hiis et maioribus pro meritis respondere, et reciproce eisdem complacere. Quapropter ex nostra certa scientia, motuque proprio, ac voluntate spontanea, matura eciam procerum et consiliariorum nostrorum infrascriptorum deliberatione prehabita, pro nobis, nostrisque haeredibus, et successoribus universis praedicta capitula, statuta, et ordinamenta numero novem, pelle pergaminea hiis annexa, descripta, et expressa, et ipsorum quodlibet iuxta ipsius formam, continenciam, et tenorem, praefatis ambaxiatoribus ymo verius memoratis fidelibus hominibus, et subditis nostris dicti principatus sincere dilectis pro se, suisque haeredibus, et successoribus quibuscumque humiliter supplicantibus, et recipientibus, laudamus, validamus, ratificamus pariter, et approbamus, ipsaque rata habemus et accepta ac si per nosmetipsos inita, et condita fuissent, et ordinata; citra tamen aliorum capitulorum, et statutorum dictorum patriae, et principatus derogationem. Quae praemissa sic egimus tam praemissorum consideratione, quam etiam pro et mediantibus tribus millibus florenis parvi ponderis per eos propterea nobis, (*solvendis*) in manibus thesaurarii nostri Sabaudiae generalis, seu receptoris ultramontani, duobus terminis subscriptis, videlicet medietatem in proximo futuro festo beati Martini hyemalis, et aliam medietatem in alio sequuturo predicto festo sancti Martini anno penitus revoluto sine contradictione quacumque. Et ad praemissorum uberiorem firmitatem promittimus bona fide nostra in verbo principis, pro nobis, et nostris praedictis, ac sub nostrorum omnium, et singulorum expressa obligatione bonorum, capitula, et statuta ipsa praesentibus annexa iuxta ipsorum seriem, et verum effectum memoratis fidelibus nostris dicti principatus, eorumque posteritati protinus observare, ac per quoscumque subditos, et officiarios nostros praesentes, et futuros illaesa servari facere, ymo numquam per nos, vel alium contravenire, aut contrafieri per quemquam permittere, etiam cum omni alia solempnitate, iurisque, et facti renunciacione ad haec necessaria pariter, et cautbela. Mandantes hoc ideo Consiliis nobiscum, Chamberiaci, et ultra montes residentibus, thesaurarioque Sabaudiae generali, et receptori ultramontano, nec non vicariis Thaurini, Querii, Savilliani, Fossani, castellanisque Pynerolii, Montiscalerii, Charignani, Villaefranchae, et Vigoni, ac caeteris officiariis fidelibus, et nobis tam mediate, quam immediate submissis praesentibus, et futuris, ipsorumque locatenentibus, et cuilibet eorumdem, quatenus ipsa hiis annexa capitula iuxta eorum tenorem, et verum effectum inconcusse attendant, et observent, et observari faciant, illaesa, et in nullo contrafaciant quomodolibet, vel opponant. Quin ymo ipsos subditos, ac eorum posteritatem dictis capitulis ex nunc uti, et gaudere faciant, et permittant, oppositionibus, et dilacionibus quibuscumque semotis; has literas nostras sigilli nostri munimine roboratas eisdem in testimonium concedentes.

Datas in bona villa nostra Burgi in Breyssia, die vicesima prima augusti, anno Domini millesimo quatercentesimo quinquagesimo primo.

Avonay.

Per dominum praesentibus dominis
Iacobo de Turre cancellario
Iohanne Bastardo Armagniaci domino Gordonis Marescallo Sabaudiae
Iacobo comite Montis maioris
Iohanne de Compesio domino Thorencii
Petro de Balma domino Ruppis: militibus.
Vauterio Chabodi
Stephano Scallia
Mermeto de Iuria
Guillelmo de Viriaco magistro hospicii
Iacobo Meynerii generali, et
Humberto Fabri thesaurario Sabaudiae.

Avonay.

Sequuntur certa capitula inita inter et per Communitates principatus Pedemontium pro utilitate reipublicae dicti principatus de anno Domini millesimo quatercentesimo quinquagesimo primo confirmata per illustrissimum dominum nostrum dominum Ludovicum Sabaudiae etc. Ducem, et sunt numero novem prout infra (1).

Primo. Quod praesentium tenore confirmamus, omologamus, et approbamus omnes, et singulas franchisias, libertates, statuta, bonas consuetudines et alia quaecumque ipsi patriae nostrae, sive universaliter, sive nobilibus, sive Communitatibus, sive alicui, vel aliquibus eorum vel earum concessas per recolendae memoriae illustres dominos Principes dominos in illa patria, sive alios illustres, sive illustrissimos dominos de Sabaudia, usque in diem praesentem. Easque et ea volumus pacto expresso per nos et nostros successores semper, et in futurum attendi, et inviolabiliter observari, videlicet illas et illa, quae fuerunt concessae vel confirmatae per indelebilis memoriae dominum genitorem meum dominum Amedeum, alias Ducem Sabaudiae illustrissimum, qui postremo decessit cardinalis reverendissimus, et apostolicus delegatus, sive per recolendae memoriae illustrem primogenitum suum dominum Amedeum Principem Pedemontium fratrem nostrum dilectissimum, sive per nos nunc Ducem Sabaudiae antequam essemus Dux Sabaudiae, sive postea; citra aliquod praeiudicium generandum ipsis nostris fidelibus in hiis quae in praesentiarum (2) non reperirentur per has nostras literas confirmata.

Avonay.

Quod causae civiles et criminales semper debeant agitari coram iudicibus ordinariis partis reae.

Item quod omnes, et singulae causae civiles sive criminales agitandae contra, sive inter Communitates, collegia, sive universitates, vel personas dictae nostrae patriae praesentes, sive futuras, sive aliquam, sive aliquas earum de cetero semper, et in perpetuum agitari debeant coram iudicibus, et officiariis ordinariis partis reae secundum formam, stilum, et continentiam statutorum municipalium, usum, et consuetudinem locorum dictae patriae in quibus rei sortirentur forum, et essent conventi, singula singulis referendo. Et si forte quispiam traheretur contra praemissa coram nobis, aut aliquo ex nostris Consiliis nobiscum, sive Thaurini, sive alibi residentibus, vel quovis alio iudice, vel magistratu ordinario, vel delegato volumus, et ordinamus, quod, statim opposita fori declinatoria, partes remittantur, et pro remissis habeantur ad suum iudicem ordinarium de quo supra. Et trahens ad alium forum, quam ordinarium suprascriptum, condempnetur in expensis, et interesse, quae locum habeant nisi reus ad illud tribunal vocatus esset illi tribunali aliquo iure submissus.

Avonay.

De commissionibus fiendis in causis civilibus, qualiter et quibus fieri debeant.

Item quod in omnibus, et singulis causis civilibus, sive civiliter motis, et criminalibus presentibus, et futuris, quibus, et quotiens per nos, vel aliquod con-

(1) Il tenore di questi capitoli si legge pure stampato negli Statuti di Torino (ediz. citat. XIX)
(2) Alias — *in futurum*.

siliorum nostrorum, seu per aliquem iudicem, vel magistratum nostrorum contingeret fieri debere alicui aliquam commissionem alibi exercendam in aliquo locorum dictae patriae nostrae, veluti pro testibus examinandis, vel pro iuramentis deferendis, vel pro informationibus habendis, vel aliter, volumus, et ordinamus, quod illae omnes, et singulae commissiones, singula singulis referendo, fiant, et fieri debeant officiariis, aut aliquibus peritis, sive expertis, et fide dignis personis illius loci, seu mandamenti ubi fieri mandant illam examinationem, sive illum actum dummodo non esset aliqua iusta suspicionis causa. Alias autem fiant alibi, alicui vel aliquibus magis prope loco habitantibus non suspectis, et illi commissarii habere debeant suorum laborum solutiones secundum statuta, stilum et consuetudines illorum locorum in quibus talia fierent, et illis deficientibus fiant secundum statuta nostrae reformationis, praemissa tamen ita demum locum habeant, et intelligantur nisi aliter requireret pars requirens examinationem, vel alium actum fieri. Et ita quoque fiendum de adiuncto si illi commissario daretur adiunctus.

Avonay.

De solutione scripturarum, et infra quantum tempus debeant proferri sententiae diffinitivae et interlocutoriae.

Item, ne litigantes nimia solutione scripturarum, et sigilli mole graventur, volumus, et ordinamus quod quicumque magistratus, et officiales nostri exercitium iurisdictionis habentes teneantur, et debeant, postquam partes bis, et pro qualibet vice non magis quindecim dierum, assignaverint ad ius, sive sententiam audiendam, sententiam eorum ferre debeant definitivam infra unum mensem proxime tunc futurum. Interloquutoriam vero ferre teneantur infra decem dies post duas primas dilationes, non maiores octo dierum pro qualibet earum. et si secus fiat non urgeantur partes ad solutionem memorialium subsequentium pro scriptura, et sigillo. Decernentes tamen valere huiusmodi sententias, et interloquutorias etiamsi post huiusmodi terminos easdem proferri contingeret.

Avonay.

Quod thesaurarii, sive receptores non teneantur aliquid accipere de apodiciis, sive quittanciis ratione subsidii fiendis.

Item, quod thesaurarii, sive receptores, vel alii quicumque nostri subsidiorum exactores praesentes, et futuri numquam possint accipere aliquam solutionem a Communitatibus, vel ab aliis ipsius patriae nostrae, vel earum, vel ipsorum nunciis in generali, nec in speciali de quitantiis, libris, registris, sive apodixiis eisdem fiendis de dictis subsidiis, vel ipsorum occasione, sed potius teneantur quitantias, libros, registra, et apodixias eis facere gratis sine aliqua solutione.

Avonay.

Quod receptores et exactores subsidiorum teneantur exigere monetas secundum cursum ipsius patriae, et illius temporis.

Item, quod predicti thesaurarii receptores, sive exactores nostri teneantur, et debeant recipere monetas tam auri, quam argenti secundum cursum ipsius patriae tempore, quo illa subsidia exigent, vel recuperabunt, dum tamen solvere debentes nondum essent in mora.

Avonay.

Quod exactores non possint exigere subsidia ante terminos conventos.

Item, quod praedicti thesaurarii receptores, et exactores nostri non possint

nec debeant exigere, vel exigi facere ante terminos conventos subsidia nobis concessa, aut in posterum nobis seu nostris concedenda. Et si forte literae compulsoriae penales, aut sine penis in contrarium fuerint decretae, ipsae literae, et quaecumque compulsoriae, illaeque paenae sint ipso facto, et ipso iure nullae, nec aliqua persona teneatur eis obedire, imo quidquid exinde, vel ob id contra subditos nostros quoscumque fuerit subsequutum sit etiam ipso iure, et ipso facto nullum, nulliusque valoris, et momenti.

Avonay.

De monetis non mutandis tempore subsidii.

Item, quod durante tempore solutionis alicuius subsidii, quod illustrissimus dominus noster non possit nec debeat mutare, sive mutari facere monetas, sive aureas, sive argenteas, sed remaneant ipse monetae secundum cursum temporis concessi subsidii, sive doni, et hoc quoad solutionem, et pro solutione ipsius subsidii.

Avonay.

De ambasiatoribus non arrestandis, vel detinendis tempore ipsorum ambasiaturae.

Item, volumus, et ordinamus, quod ambaxiatores, nuncii, sive legati dictae patriae nostrae, sive pro tota patria, sive pro quavis Communitatum dictae patriae, sive pro quovis nobilium nostrorum illius patriae accedentes, vel revertentes, sive ubique existentes non possint, nec valeant quavis ex causa, vel colore tangente vos, vel ipsum ambaxiatorem, nuncium, sive legatum, sive alium quemvis, cuiuscumque status, conditionis, et gradus existat, durante tempore illius ambaxiaturae alicubi citra, vel ultra montes arrestari, detineri, vel aliqualiter impediri personaliter, vel realiter sub pena centum librarum fortium pro quolibet contrafaciente, et qualibet vice, et satisfaciendi illi ambaxiatori, nuncio, sive legato, ac cum mittenti de omnibus, et singulis eius dampnis, expensis, et interesse. Et nichilominus ille sic detentus, arrestatus, vel impeditus obedire non teneatur, sed inde possit impune sine licentia, et propria auctoritate inde recedere, et abire. Quae tamen locum non habeant si detineretur occasione delicti, vel contractus per eum tempore dictae legationis commissi, vel initi.

Avonay.

1452

Literae constitutionis exactoris residui subsidii per communitates principatus Pedemontium concessi, pro dotalicio illustrissimae dominae Dalphinae, Charlotae de Sabaudia (1).

Ludovicus Dux Sabaudiae dilecto fideli consiliario Stephano Rosseti ex magistris computorum nostrorum salutem: cum aliis litteris nostris te deputaverimus ad recipiendum vice nostra subsidium nobis nuper lapso anno Domini millesimo

---

(1) Dall'archivio di corte.

quatercentesimo quinquagesimo primo in subventionem dotis illustrissimae filiae nostrae carissimae dominae Charlotae de Sabaudia Dalphinae Viennensis concessum, successive pro ipso subsidio exigendo ad suplicationem Humberti Fabri thesaurarii nostri generalis, ipsum thesaurarium constituerimus exactorem dicti subsidii, sub tamen promissione nobis per eum sub corporali juramento facta, quod totum id, et quidquid de ipso subsidio ipsum Humbertum per se vel alium contigerit recipere, traderet, et exbursaret in manibus dilecti fidelis consiliarii nostri Petri de CampRamy receptoris deputati ex parte illustrissimi domini Dalphini Viennensis ad recipiendam dotem dictae dominae Dalphinae filiae nostrae, et non in alias manus, neque alibi de eisdem pecuniis quomodolibet dispensare, sive in alios usus transportare; et cum facta visione de receptis per dictum thesaurarium nostrum, atque libratis per eum dicto Petro de CampRamy factis, compertum sit ipsum thesaurarium plus recepisse de dicto subsidio, quam eidem Petro de CampRamy, libraverit summam quatuordecim millium florenorum parvi ponderis et ultra, quam tamen summam eidem Petro solvere differt, et dilatat in nostram vehementem displicentiam; propterea eidem Humberto inhibemus ne ulterius quidquid de dicto subsidio exigeret, quinymo per te dictum Stephanum omnes restas primi termini dicti subsidii recipi ordinaverimus, et insuper primevas litteras nostras tibi dicto Stephano factas de subsidio praedicto exigendo, motu nostro proprio voluerimus in sui roboris firmitate permanere, sic per presentes volumus, teque dictum Stephanum, de quo ab experto confidimus, et de novo constituimus harum nostrarum litterarum tenore receptorem dicti subsidii tam ultra, quam citra montes nobis pro secundo termino debiti, cum plenaria potestate ipsum subsidium per te, aut a te deputandos exigendi, et recipiendi, indeque quittantias dandi, et litteras allocandi, opportunas faciendi, debentesque huiusmodi subsidium compellendi more debitorum nostrorum fiscalium, et eos arrestandi, sive arrestari, et detineri faciendi, penas eis imponendi, et alia circa haec necessaria faciendi, non obstantibus quibuscunque litteris in contrarium factis, sive fiendis, quibus serie praesentium derogamus, inhibentes propterea omnibus fidelibus, et subditis nostris aliquid de dicto subsidio debentibus pro praedicto secundo termino, etiam restas primi termini, vel qui illud in tempore solutionis debebunt, sub poena indignationis nostrae, ac iteratae solutionis, ne de pecuniis subsidii praedicti debitis, sive debendis quicquam solvatur, aut solvere presumatur, etiam postquam mandatum speciale haberent, nisi in manibus dicti Stephani, etiam absque cuiusvis alterius expectatione mandati, in quantum dicta poena se formidant affligi. Datum Gebennis die vicesima prima augusti anno Domini millesimo quatercentesimo quinquagesimo secundo.

Loys.

Per dominum praesentibus dominis
Jacobo de Turre cancellario
Jacobo comite Montis-Majoris
Joanne de Saxo domino de Bannens
Jacobo Meynerii generali, et
Humberto Fabri thesaurario.

Fabri.

Capitula novissime concessa per praelibatum dominum nostrum patriae principatus, et terrae veteris simul ad eorum supplicationem in modum, qui sequitur (1).

Illustrissime Princeps! Ambasiatores vestrorum fidelium vasallorum, et subditorum locorum, et terrarum principatus Pedemontium, et terrae veteris supplicant per vestram dominationem in sublevationem onerum ipsius patriae, quae multis, et variis de praeterito, et de praesenti subiacet calamitatibus, sibi concedi, confirmari, et largiri in vim pacti, et franchisiae capitula, quae sequuntur, attento maxime dono gratioso, et subsidio hodie per eos vestrae dominationi, causa, et occasione, de quibus in literis his alligatis, liberaliter oblato, et concesso.

Petitio, quod confirmentur omnia privilegia, et indulta concessa per illustres bonae memoriae principes Sabaudiae.

Et primo supplicant, quod placeat confirmare omnia indulta, privilegia, pacta, et capitula tam in tassatione gabellae salis foranei, et tempore concessionis subsidii per patriam cismontanam oblati pro dotalicio serenissimae dominae Dalphinae Viennensis filiae vestrae, quam alia quaecumque, et qualiacumque sint post mortem illustris quondam domini Ludovici principis Achayae, eidem patriae principatus, et terrae veteris, singulisque vassallis, et Communitatibus, et singularibus personis ipsius in communi, vel particulari concessa, et conventa, et ea observari tam per vestram dominationem, et successores vestros, quam per quoscumque officiarios, commissarios, et subditos vestros mediatos, et immediatos, praesentes, et futuros. Insuper quia praedictis de principatu, die vicesima prima augusti, millesimo quatercentesimo quinquagesimo primo, per ipsam vestram dominationem concessa fuerunt certa capitula, in quibus vestri fideles vassalli, et Communitates, Principatus, et terrae veteris includi, et nominari non videntur, licet in dono tunc facto contribuissent; supplicant ipsi ambasiadores terrae veteris ipsa capitula, et singula eorum sibi concedi, largiri, et donari, ita et taliter, quod ipsis omnibus indultis, privilegiis, pactis, et capitulis, ut supra concessis ipsi vassalli vestri, et Communitates principatus, et terrae veteris, ac singulares personae eorumdem uti, frui, et gaudere possint ad plenam roboris observantiam, et firmitatem.

Responsio super proxime praecedenti capitulo.

Super praemisso capitulo, et eius prima parte respondetur, quod illustrissimus dominus noster Dux contentus est, vult, mandat, statuit, et ordinat, quod capitula, conventiones, et franchisiae concessae in taxatione dictae gabellae, ac etiam concessae per eum tempore concessionis subsidii dotalitii illustrissimae dominae nostrae Karlotae filiae suae, et Dalphinae Viennensis, ac etiam aliae franchisiae tam per clementissimum dominum quondam genitorem suum, quam per ipsum concessae, seu specialiter confirmatae dictis nobilibus, et Communitatibus dicti principatus, seu terrae veteris, eisdem tam in universo, quam in particulari observentur, et observari debeant inconcusse, prout concessae, et confirmatae reperientur, et secundum concessionum, et confirmationum formam, et verum tenorem.

---

(1) Dal libro citato *Statuta et privilegia civitatis Taurinensis.*

Quantum ad secundam partem dicti capituli illustrissimus dominus noster contentus est, annuitque, et concedit, quod nobiles, et Communitates terrae veteris gaudeant, et gaudere possint capitulis, et franchisiis per praefatum dominum nostrum concessis nobilibus, et Communitatibus principatus anno Domini millesimo quatercentesimo quadragesimo primo, et de mense augusti (*causa*) concessionis subsidii, de quo ibi fit mentio, ac si tunc in dicta concessione fuissent nominati.

Quod nullus officiarius possit procedere in aliqua causa, exceptis ordinariis.

Item, quod aliqua persona, aliquisque commissarius, aut alius officiarius vestrae dominationis cuiuscumque gradus, et conditionis existat, ab inde in antea non possit, neque valeat aliquam iurisdictionem in ipsa patria principatus, et terrae veteris exercere pro aliqua causa civili, vel criminali, sive mixta, vigore alicuius commissionis vestrae specialis, vel generalis contra aliquem vassallum, Communitatem, vel singularem personam, sive plures patriae eiusdem, cuiuscumque gradus, et conditionis existant; sed processus cuiuslibet causae sive civilis, sive criminalis, sive mixtae, coram officiariis ordinariis, vel vices gerentibus eorumdem initietur, medietur, et finiatur, et per eum sententia feratur, et exequutioni demandetur, si reclamatum, aut de nullitate oppositum non fuerit.

Responsio super proxime praecedenti capitulo.

Super hoc secundo capitulo respondetur, quod placuit, et placet illustrissimo domino nostro, quod omnia, et singula indulta per prefatum quondam clementissimum dominum genitorem suum, sive per ipsum dominum nostrum Ducem circa exercitium iurisdictionis civilis, vel criminalis, tam in generali patriae principatus, et terrae veteris, quam in speciali concessa aliquibus terris, vel Communitatibus eorumdem, observentur, et observari debeant iuxta formam concessionum praedictarum; quodque etiam dictam formam concessionum non debeant aliqui commissarii in exercitio dictarum iurisdictionum excedere.

De officiariis non ponendis, nisi prius remotis praecedentibus, et maxime commissariis.

Item, quod non possit vestra dominatio aliquem commissarium, seu aliam personam constituere ordinarium officiarium alicuius loci patriae praedictae, nisi prius revocato, et remoto alio officiario per prius regente, et eius finito regimine, qui prius remotus non possit reverti, nec officiarius effici ipsius loci infra annum a die revocationis eiusdem inchoandum, et ultra, prout ipsorum locorum dictant franchisiae, quibus per hoc nulla fiet derogatio, seu praeiudicium aliquod inferatur.

Responsio super praecedenti capitulo.

Super hoc praecedenti capitulo respondetur, quod placet praefato domino nostro, quod contra formam dictarum concessionum, de quibus in ipso capitulo, dari non debeat aliquis commissarius, officiarius talis loci, ut sub tali colore possit commissionem contra formam praedictam exercere, non cassato, et remoto primario officiali ordinario, quia per indirectum fieri non debet, quod directe licite fieri non debet.

De remissione poenarum, bannorum, et mulctarum

Item, quod omnes poenae, bampna, et mulctae, occasione gabellarum, et pro-

cessuum ea ex causa formatorum contra Communitates ipsius patriae Pedemontium, et terrae veteris, ac agentes in eisdem pro Communi, vel particulari, singularesque personas eiusdem occasione praemissa declaratae, vel commissae usque in diem praesentem, sint nullae, abolitaeque, canzellatae, et remissae intelligantur per huius capituli seriem, et tenorem, quas dominationi vestrae liberaliter remittere, et quitare placeat, praemissis attentis.

Responsio super praedicto capitulo.

Super praedicto capitulo respondetur, quod placet illustrissimo domino nostro, quod poenae declaratae tam contra Communitates, quam singulares personas occasione gabellarum propter contumaciam, vel inobedientiam in non parendo commissariis, remittantur, ac pro remissis, et cassis habeantur. Quo autem ad ipsas gabellas cum dependentibus sint in termino iuris, et iustitiae summariae ministrandae.

De infeudatione commissariorum causarum criminalium facta Franciseo de Langino, revocata.

Item, quia per dominum nostrum, de anno praedicto millesimo quatercentesimo quinquagesimo primo, sub die vigesima prima mensis augusti, concessa fuerunt certa capitula patriae predictae principatus, in quibus inter caetera est tercium capitulum disponens circa commissarios causarum civilium; et proinde, ut dicitur, per vestram dominationem facta fuit quaedam infeudatio commissionum criminalium nobili Francisco de Langino domino Vergiaci, quae ipsi capitulo contradicere, et derogare videtur; et si non derogaret censetur contra bonos mores, et libertatem, ac utilitatem publicam concessa, supplicant ideo praememorati ambasiatores principatus, et terrae veteris infeudationem ipsam, quoad ipsam patriam cismontanam, revocari, et annullari, et se in sua libertate dimitti, et relaxari, prout erant ante ipsam infeudationem; et omnia examina a medio tempore facta per commissarios in partibus cismontanis deputatos tam per vestram dominationem, quam per Consilia vestra Thaurini, et vobiscum residentia, ac in audientiis, et causarum remissionibus delegatos, et decretos valere tenere decernere velitis, prout si ipsa infeudatio facta non fuisset.

Responsio super praecedenti capitulo.

Super praemisso capitulo respondetur, quod placet illustrissimo domino nostro revocare, et annullare dictam infeudationem tam ex causis in capitulo descriptis, quam etiam certis aliis bonis, et iustis respectibus, illamque revocat, et annullat per praesentes, reducendo totam partem cismontanam in pristinum statum, solitamque libertatem, et consuetos mores, ac stilum usitatum, quoad commissarios praedictos; mandando idem illustrissimus dominus noster Consiliis, et commissariis suis causarum, ut dictam infeudationem non observent, sed provideant de ydoneis, et probis commissariis causarum, prout eisdem videbitur aeque, et rationabiliter faciendum.

De solutione subsidii, et cursu monetarum.

Item, quod citra praeiudicium capituli praedicto principatui, sub die in praecedenti capitulo descripta concessi de solutionibus monetarum, disponentis, quod exactores dominationis vestrae deputati, vel deputandi ad recuperationem subsidii hodie vobis per praedictam patriam principatus, et terrae veteris oblati, teneantur, et debeant recipere a solventibus pro dicta patria, modo infrascripto, videlicet in primo termino aurum, et monetam ad valorem, et cursum moder-

num, pro alia secunda solutione secundum valorem, et cursum, quo valebit aurum, et moneta tempore illius solutionis.

Responsio.

Super quo quidem capitulo praefatus dominus noster respondit, quod sibi placet concedere, et annuere, ac concedit, et annuit, prout in eodem capitulo continetur.

De receptoribus subsidii, qui non possint obligari facere Communitates ad cambium, nec ad retrocambium, aut interesse.

Item, quod tales exactores non possint, nec debeant aliqua via exigere, seu obligari facere ipsas Communitates, vel singulares personas dictae patriae pro solutione huiusmodi subsidii ad aliquod interesse, cambiumque, nec retrocambium non valeat, nec teneat, nec ad id compelli possint quomodolibet; quod si fieri contingat, sit ipso iure nullum, et pro non facto habeatur, et obligatio huiusmodi quoad interesse, ad cambium, et retrocambium, nec huic capitulo renuntiari possit, sed renuntiatio pro infecta habeatur. Et quod tales obligati, nomine ipsarum Communitatum praedictae patriae, non possint in castris causa retardatarum solutionum detrudi, vel detineri, nisi decendio starent arrestati in villis, nec curarent satisfacere; quo termino decem dierum lapso, tunc in castro possint reduci, et detineri usque ad integram solutionem debitorum huiusmodi subsidii, et, ipsa detentione non obstante, elapso dicto decendio, possit fieri exequutio in bonis ipsorum obligatorum; omnia praeter formam huius capituli attentanda revocando.

Responsio.

Super praesenti capitulo, respondetur, quod placet praelibato domino nostro Duci concedere, et annuere, ac concedit, et annuit, ut in ipso capitulo continetur.

De solutione non fienda pro huiusmodi subsidio de literis, sigillo, et registro.

Item, quod, attentis praemissis ab ipsa patria principatus, et terrae veteris pro registro, vel sigillo huiusmodi immunitatis, largitionis, et concessionis vestrae, vel transumpti fiendorum de eisdem, vestri clavarii praesentes, vel futuri nil exigant, vel recipiant, sed a praemissis ipsa patria sit, et remaneat exempta, et liberata.

Responsio.

Super ipso capitulo respondetur, quod placet illustrissimo domino nostro praefato, quod nichil exigatur a praedicta patria occasione in capitulo contentorum.

1456

Eransi alzate grandi discordie in Savoia, sotto il regno del duca Lodovico. Due fazioni sopratutto ne dividevano la corte: capo dell'una era Giovanni di Compey, signore di Thorens, favorito del duca, avverso ai grandi: capo dell'altra era Giovanni di Seyssel, maresciallo di Savoia, che, strettosi in lega formale co' primarii baroni, muoveva aperte doglienze contro il Compey, e chiedeva che il duca lo allontanasse. Le sue istanze non furono accolte, onde egli scambiando la comune querela in personale risentimento fece in pubblico villania al suo avversario. Quindi una lunga serie d'ire e di vendette che l'intervento dello stesso Amedeo VIII padre del duca potè sospendere, ma non estinguere. Si aprì poscia giudizio contro i baroni, i quali ritiratisi in Delfinato ricorsero alla protezione di Carlo VII re di Francia, ma così facendo non vollero avere aspetto di supplicanti, e si scusarono in certo modo, dicendo: *non obstant qu'il n'est point accoutumé que gentilshommes outragés daignent se plaindre, ils l'ont fait par révérence pour M. de Savoie.* Carlo VII si arrese tanto più sollecito alle preghiere dei baroni, in quanto che gli premeva da un lato di riacquistare la perduta autorità nel marchesato di Saluzzo, e dall'altro teneva ruggine col duca, il quale aveva fatto sposare al Delfino, dipoi Lodovico XI, la propria figlia senza consenso del re. Compey era come principal ministro di quest'intrigo malissimo accetto al re, il quale valendosi della congiuntura trasformò una vertenza interna d'uno stato estero in quistione pubblica di suo interesse, ed usando l'occasione propizia d'umiliare il duca, mandò suoi commissarii a prendere informazioni sulle terre ducali quasi fosse suo territorio, intimò al duca di evacuare le castella del marchesato di Saluzzo occupate dai nostri durante i torbidi di quel reame, qualificandole movenze del suo demanio, ed in fine si avanzò sul Delfinato alla testa di un esercito. Lodovico inabile a resistere s'affrettò a conchiudere la pace ad ogni costo, evacuò le castella, pagò le spese della mossa d'armi, richiamò e reintegrò nelle loro dignità gli sbanditi.

Oltre al trattato seguito in tale occasione tra questi due principi il 27 ottobre 1452, se ne fece un altro tra i medesimi, in virtù del quale il duca obbligavasi d'assistere e servire il re ed i di lui sudditi contro tutti, tranne il papa e l'imperatore, con quattrocento lance, che il re sarebbe tenuto di assoldare, e sotto la fede impegnata delle città più cospicue del suo Stato, e di duecento de' più ragguardevoli gentiluomini della Savoia. Fra le città di cui richiedevasi la cauzione erano quelle di Borgo in Bressa, di Chambéry e di Torino, che mandò due suoi deputati a Borgo in Bressa per confermare la lega (1); la quale adesione pure vi avevano prestata i comuni del Vercellese, del Canavese e d'Ivrea. La cauzione delle città era la conseguenza dei primi atti di Carlo VII, il quale fin da quando erasi mosso per intervenire in questi affari del duca di Savoia aveva indirizzato lettere ai sindaci e borghesi della città di Borgo ed altre dei baliaggi di Bressa e di Bugey, nelle quali dopo aver esposto le cause e l'oggetto del suo intervento, diceva: *Avons délibéré d'envoyer nos ambassadeurs par-devant notre dit cousin pour lui dire et remontrer les choses dessus dites, en la présence de vous autres gens de bonnes villes, et trois États dudit pays, afin que sur ce, par le bon advis de vous, et autres gens desdits trois États, soit mise et donnée la provision, telle qu'il appartient et qu'il est bien nécessaire* (2).

Ma compiuto l'atto solenne coll'adesione dei comuni, non mancarono i sussurroni ed i detrattori che si studiavano d'insinuare nel popolo idee contrarie all'onore della nazione e del sovrano, quasichè si fosse con quel trattato pregiudicato ai diritti dei sudditi ed alle libertà del paese. A togliere questi dubbi ed a far tacere questi rumori si diede dal duca spiegazione formale (3).

---

(1) Pingon, *Augusta Taurinorum.* — Ferrero di Lavriano, *Istoria di Torino.*

(2) Guichenon, *Histoire de Bresse.*

(3) La cronaca di Savoia scritta da un contemporaneo, che abbiamo citato di sopra, allude alle vertenze di cui si è ragionato, riferendo che nell'anno 1456 *in Chamberiaco fuit facta pax nobilium Sabaudiae, praesentibus duce et ducissa ac statibus patriae.*

1456

Litterae declarationis privilegiorum (1).

Ludovicus dux Sabaudiae, Chablaysii, et Augustae, sacri Romani imperii princeps, vicariusque perpetuus, marchio in Ytalia, princeps Pedemontium, Gebennensis, et Baugiaci comes, baro Vaudi et Focigniaci, Niciaeque, Vercellarum, et Friburgi etc. dominus. Cum superioribus diebus intellexerimus nonnullos potentes, vicinatesque, principes tum pro sua ambitione dominandi, tum etiam pro sua in nostram, et patriae optimam, et diuturnam, laus Deo, pacem, et quietem, cum maxime se se, et alios multos variis guerrarum erumpnis, et discriminibus lacessitos concernerent, invidentia quadam ad ipsius status nostri laesionem, nostraeque reipublicae oppressionem multifariam eniti, nos nostrae, patriaeque et subditorum saluti providere cupientes, ipsaque credita nobis ab omnipotente Deo territoria, et dominia sub solita pacis et quietis tranquillitate confovere, et tueri semper. Tandem mentis nostrae oculos direximus ad serenissimum illum, christianissimumque principem, Francorum regem, quem praecaeteris nobis in auxilium, ac refugium singulari merito elegimus. Consideravimus enim tanti regis excellentiam, potentiamque mirabilem, ac rerum gestarum gloriam, qui pro sua virtute summa tantam ab ipso clementissimo Deo nostro meruit gratiam, ut multa, et non parva regni sui membra, et dominia, multis utique superioribus annis alieno iugo subacta, et occupata recuperaverit, ipsumque excellentissimum, et gloriosissimum Franciae regnum integrum, et pacatum, ipsis etiam hostibus depulsis, obtinuerit diebus suis. Consideravimus insuper laudabiles confoederationes, amicitias, et conventiones cum ipsa regia domo per maiores nostros multis ab annis contractas, nec minus inspeximus sanguinis nexum, affinitatesque proximas inter ipsum serenissimum modernum regem et nos vigentes, participata itaque super his matura Consilii deliberatione, ad praesentiam ipsius regiae maiestatis accessimus, et cum illa non solum antiquas confirmavimus, verum etiam pro nostra, et patriae evidentissima tuitione, et salute novas, et saluberrimas confoederationes, et ligas contraximus, et firmavimus. Cum autem inter caetera convenissemus ipsi regiae maiestati huiusmodi confoederationes, et ligas ratificari, et approbari facere per tres Status, ac etiam nobiles, et Communitates ipsius nostrae citra, et ultramontanae ditionis, nos ob eam causam ipsos tres status in villa nostra Burgi evocavimus, illisque in paesentia nostra constitutis, praesentibus etiam ipsius regiae maiestatis oratoribus, praemissa omnia ex ordine narrari, et explicari fecimus organo cancellarii nostri, eisque etiam ore proprio praecipimus et mandavimus, ut eas confoederationes, et ligas, per nos, ut supra, cum ipsa regia maiestate contractas, ratificarent, et approbarent, assignantes insuper eisdem tribus Statibus nostrae ditionis diem primam novissime fluxi mensis iulii ad coram nobis rursus comparendum, ipsasque confoederationum et ligarum ratificationes tam suis, quam etiam aliarum Communitatum, et consortum suorum nominibus reddendum, ut maxime conventis, et promissis per nos ipsi regiae maiestati satisfacere possemus. Quamobrem dilecti fideles nostri homines, ac etiam Communitas civitatis nostrae Thaurini, et districtus eiusdem tamquam veri, et obedientes vas-

(1) Dall'originale. Regio archivio di corte.

salli, et fideles, ipsiusque status nostri, ac totius patriae nostrae salutis, et boni publici zelatores suos certos ambaxiatores, et procuratores speciales, et cum mandato sufficienti ad huiusmodi ratificationes faciendas ad nos in praesentiarum destinaverunt, qui etiam ipsas confederationes, et ligas libere, et solempniter sub protestationibus, conditionibus, et reservationibus inferius particulariter etiam in instrumento mandati inferius designato adnotatis, ratificaverunt, et approbaverunt, constante de mandato, sive procuratorio super hoc facto instrumento per Oliverium de Corvexio, civem Thaurini, notarium, die secunda praesentis mensis augusti recepto, et signato. Hinc est, quod nos volentes ipsorum fidelium nostrorum obedientiae, ac verae, et integrae dilectioni in nos suae correspondere, ut praesertim illis nostram in eos, et patriam declaremus, multaque, et varia nonnullorum sussurronum vana, et dolosa obloquia confundamus, qui pro sua vel temeritate, vel ignorantia, aut etiam affectione passionata, dicere, et suis dolis asserere, ac etiam suggerere in populo non erubuerunt ipsas confoederationes, et ligas cum ipsa serenissima Franchorum regia maiestate per nos ut supra initas cedere, et redundare in nostrum, totiusque patriae, et subditorum detrimentum, ita ut quamplures ex ipsis Communitatibus ipsius nostrae citra, et ultramontanae ditionis propter eas, maxime ipsorum sussuronum obloqutiones insanas, ac rerum sancte gestarum subdolas interpretationes, huiusmodi ratificationes facere, et nobis transmittere hucusque retardarunt, ex nostra certa scientia, ac motu proprio, pro nobisque, et nostris attestamur per praesentes intentionem nostram, numquam fuisse, nec esse per supradictas confoederationes, et ligas, ac etiam per huiusmodi ratificationes, per ipsos homines, et Communitatem, ut praemittitur, factas, vel etiam faciendas, ipsorum libertatibus, franchisiis, privilegiis, capitulis, conventionibus, immunitatibus, usibus, consuetudinibus, aliisve iuribus quibuscumque ullum praeiudicium, vel detrimentum quodcumque inferri, aut alias quomodolibet generari etiam, nec ad aliquod vinculum fidelitatis dictae regiae maiestati, vel alteri domino quovis modo obligari, vel astringi, aut subiici, ymo semper in eadem fidelitate praestita et hucusque consueta nobis, et nostris antecessoribus tantum permanere, nec etiam ipsos homines, et Communitatem, vel singulares personas eiusdem ad quaevis armigeriorum allogiamenta, solutionemque quorumlibet stipendiorum, aliarumve expensarum, vel onerum quorumcumque supportationem, vel etiam equorum receptionem, et praeparationem propterea astringi, vel alias quovis modo obligari. Declarantes itaque harum serie ipsos homines, et Communitatem in ea libertate esse de praesenti, et pro futuro eos, et suam posteritatem tenere promittimus, et convenimus bona fide, et in verbo principis, in qua erant, et esse debebant ante huiusmodi confoederationum, et ligarum ratificationes per eos ut supra factas, vel etiam faciendas, absque eo, quod ad aliqua allogiamenta sumptus, vel onera teneantur, nisi prout, et quemadmodum ante ipsarum confoederationum contractum tenebantur, et non aliter, neque ultra. Has literas nostras in testimonium concedentes. Datas Gebennis, die vigesima augusti, anno Domini MCCCCL sexto.

Per dominum, praesentibus dominis
Iacobo ex comitibus Vallispergiae, cancellario Sabaudiae
Iohanne de Scysello, domino Bariacti, mareschallo
Aymone, comite Camerae, et viccomite Mauriannae
Iacobo de Chaland, domino Aymevillae
Nicodo de Mentone, domino Montistrocterii
Michaele ex comitibus Vallispergiae, magistro hospitii
Stephano Scalia
Aymone Aymonodi, advocato fiscali.

A chiarire i modi delle deliberazioni nei consigli dei comuni in quella età, non che a dimostrare la gravità dell' affare a cui si riferiva il trattato con Francia, aggiungonsi i seguenti documenti dell'archivio comunale di Torino.

Die veneris XVI *aprilis* MCCCCLVI.

Et primo super providendo de eligendo duos notabiles viros ambaxiatores pro mittendo Sabaudiam super literis mandamenti illustrissimi domini nostri ducis Sabaudiae pro congregatione trium statuum exhibitis, et praesentatis syndicis dictae Communitatis.

In cuius reformatione consilii, facto partito ad tabulas albas, et nigras, placuit ipsis credendariis prout infra: et primo super prima proposta, quod per clavarios eligantur quatuor de praesenti consilio ydonei, qui habeant potestatem faciendi memoriale de agendis occurrentibus, et supplicandis pro Communitate apud illustrissimum dominum nostrum Ducem Sabaudiae prout eis videbitur: et habeant potestatem ipsi quatuor sic electi cum praedictis clavariis perquirendi, et eligendi duos ambaxiatores, qui vadant ad mandatum dominicale cum tribus equis, et pacisendi cum eis de salario, et expensis eorum. Et similiter habeant potestatem perquirendi modum de habendo pecunias pro eorum expensis capiendas ubi poterunt, et eis videbitur, de avere Communis; et quidquid fecerint valeat, et teneat, perinde ac si per totam credentiam factum foret.

Nomina quatuor electorum sunt haec:

Bonifacius de Ruore
Petrus de Broxulo
Michael de Molario, et
Dominicus Scaravelli.

Die lunae VII *iunii* MCCCCLVI.

Et primo super providendo super relatione, quam faciunt nobilis Aymo Borgexii, et Andreas Maleti ambaxiatores transmissi in Sabaudiam ad illustrissimum dominum nostrum in convocatione trium statuum super petitionibus factis per praefactum dominum nostrum in dicta convocatione, et de eligendo ambaxiatores, qui interesse debeant cum aliis ambaxiatoribus patriae in Montecalerio die XIIII huius, ratione praedicta.

In reformatione cuius consilii, etc. Et primo super secunda proposta obmissa pro nunc prima usque ad proximum futurum consilium tenendum.

Die XVIII *iunii* MCCCCLVI.

Et primo super relatione ambaxiatorum transmissorum in Montecalerio fienda in praesenti consilio per egregios Bonifacium de Ruore, et Philippinum Becuti legatos ad ipsum locum Montiscalerii super facto petitionis per illustrissimum dominum nostrum ducem Sabaudiae, in congregatione trium statuum hactenus facta in Burgo Breissiae, de qua latius patet in papyro, et capitulis insertis, ad quae, sive quas habeatur relatio. Et super providendo de aliis legatis, qui accedere debeant ad praedictum locum Montiscalerii ad iornatam captam die dominica proxime ventura cum mandato specifico.

In cuius reformatione obtentum extitit super prima proposta, dato partito in forma, et more solito, etc. quod nobiles, et egregii Aymo Borgesii, Philippinus Becuti, et Dominicus Scaravelli participare debeant consilium egregio-

rum, et spectabilium doctorum, et aliarum personarum, quibus videbitur expedire super franchisiis, statutis et libertatibus civitatis Thaurini et civibus ipsius civitatis concessis, nec non super capitulis apponuatis per ipsum Dominicum Scaravelli, et participato, et habito saviori consilio, quod ipsi tres cum specifico mandato comparere debeant in iornata deputata in praedicto loco Montiscalerii, et responsionem in ipso mandato specifico ordinandam, et inserendam dare, et exhibere debeant; ita ut augere, ac minuere non possint, nisi sic, et prout in ipso instrumento mandati continebitur, hoc addito, quod ante ipsorum recessum debeant, et teneantur ipsi tres consilium per eos interim recipiendum Communitati Thaurini referre.

Die XIX *iulii* MCCCCLVI.

Et primo super providendo super relatione, quam fecerunt ambaxiatores patriae super requisitione dominicali, qui asseruerunt, et retulerunt, praefatum illustrissimum dominum nostrum omnino velle ratificationem pactionum cum serenissimo Rege Francorum, quae Communitates patriae Vercellensis, Yporegiaeque, et Cauapitii confirmaverunt, ut patet ex literis dominicalibus. Et super praemissis eligendo unum, vel duos ambaxiatores, qui vadant Pinerolium die vigesima quarta huius, ubi sunt vocati caeteri ambaxiatores communitatis patriae pro eligendo ambaxiatores qui vadant Sabaudiam ad dominum pro dando responsum, et providendo de pecuniis solvendis ambaxiatoribus patriae, qui iverunt Sabaudiam.

In reformatione cuius consilii, etc. Et primo super prima, quod per clavarios eligantur quatuor de praesenti consilio, qui habeant omnimodam potestatem ipsius consilii, seu credentiae dictae civitatis consulendi, providendi, et advidendi de modis tenendis, et dando responsum praelibato illustrissimo domino nostro Duci Sabaudiae, prout decreverunt, et eis visum fuerit, etiam participando consilium, quatenus opus sit, cum spectabilibus dominis advocatis dictae civitatis, ac caeteris doctoribus, si eis videbitur; habeantque potestatem eligendi unum, vel duos ambaxiatores, qui vadant Pinerolium cum caeteris ambaxiatoribus patriae pro concordando de dicta responsione danda, si possibile fuerit; complacendo voto praelibati illustrissimi domini nostri alias, quod dicta Communitas aliter provideat, prout ei, vel dictis quatuor videbitur fore faciendum, et ordinandum. Et super praemissis servetur honor Communitatis dictae civitatis in electione ambaxiatorum fienda per patriam, quatenus ydoneus de dicta civitate reperiri valeat, qui dictum onus ambaxiatae velit acceptare; habeantque potestatem praedicti quatuor providendi de pecuniis opportunis tam pro ambaxiata iam facta, quam ambaxiatis fiendis tam in Pinerolio, quam in Sabaudia, de aere reditibus, et proventibus dictae Communitatis, si reperientur alias mutuo sub quovis interesse capiendis, ut suppleatur praemissis, et non deficiant. Et quicquid fecerint in praemissis, et circa eorumque dependenciis valeat, et teneat perinde ac si per totam credentiam factum foret. Et si contingat ambaxiatorem de civitate mitti Sabaudiam, quod sibi detur onus super reliquis agendis pro Communitate, tam super aliis propostis sequentibus, quam caeteris quibuscumque aliis occurrentibus dictae Communitati, et super ipsis omnibus teneantur sibi facere memoriale, prout, et quemadmodum eis videbitur, ut supra (1).

---

(1) Abbiamo avvertito nel corso di questo Saggio di quanta importanza si tenesse pel popolo lo avere il sale in abbondanza, di buona qualità, ed a prezzo modico. Ogni facilità che avvenga nella vendita di questa indispensabile derrata è sempre a pubblico benefizio. Così i Piemontesi ricordano con riconoscente affetto che alla concessione del sistema costituzionale re Carlo Alberto accoppiava una notevole riduzione del prezzo del sale nel famoso proclama delli 8 febbraio 1848.

Die II *mensis augusti* MCCCCLVI.

Et primo super providendo de habendo pecunias pretextu solvendi ambaxiatoribus qui accesserunt Sabaudiam et qui de proximo reversuri sunt pro danda responsione illustrissimo domino nostro Duci Sabaudiae super petitione per eum facta tam ligae contractae cum regia magestate vel aliis concernentibus.

In cuius quidem reformacione consilii facto partito per suprascriptos dominos vice vicarium et iudicem ad tabulas albas et nigras pro ut moris est obtentum et refformatum fuit pro ut et quemadmodum continetur in quodam instrumento facto recepto per me Oliverium de Corvexio notarium et ibidem lecto et vulgaliter pronunciato et eciam in quodam alio instrumento inde mandato et fieri iusso recepto per me eundem notarium consilio sapientis presentibus nobilibus Humberto Coijne Cavalerio civitatis Taurini Petro Manzai et Cristoforo Rossa eive Taurini testibus vocatis et rogatis quorum instrumentorum tenor sequitur de verbo ad verbum prout infra.

In Christi nomine Amen: Anno Domini 1456 indictione quartâ die secundo mensis augusti actum in civitate Taurini videlicet super solario domus comunis noverint universi et singuli praesens publicum instrumentum inspecturi quod cum illustrissimus princeps et dominus noster dominus Ludovicus Dux Sabaudiae tam ore proprio seu vivae vocis oraculo quam per eius patentes literas requisiverit requirique et exortari fecerit Comunitatem civitatis Taurini aliasque suae patriae et dicionis citramontanae Comunitates et loca ut pro bono pacis perpetuae status sui augumento reique publicae et tocius suae patriae conservacione et utilitate nonnullas confoederaciones ligas convenciones et pacta per praelibatum dominum nostrum Ducem factas initas firmatas et conclusas cum serenissimo et christianissimo rege Francorum ratifficare vellent et approbare pro ut et quemadmodum fecerunt civitates Vercellarum, Iporegiae, Bugellae, Sanctae Agatae, et Sancti Germani. Hinc fuit et est quod convocato et congregato simul maiori consilio seu credencia civitatis Taurini de mandato dominorum vicarii et iudicis nec non sindicorum dictae civitatis sono campanae ut moris est super domo dictae Comunitatis in qua consueverunt consilia et credencia convocari. In quo quidem consilio adfuerunt decuriones et credendarij quorum nomina describuntur numero sufficienti. Ipsi quidem sindici et decuriones seu credendarij eorum propriis no-

---

A conferma di quanto si è accennato giova il riferire come in questo istesso ordinato del comune di Torino si contenesse la proposta *Super providendo super eo quod nonnulli asserentes se gabellatores gabellae salis satagunt deviare et prohibere ne aliqui alii sales ementur ab aliquibus aliis mercatoribus nisi ab ipsis de sale dictae gabellae in praeiudicium rei et publicae libertatis ac franchixiarum patriae.* Ed il Consiglio nel provvedere su tale proposta prende col calore delle seguenti parole la sua deliberazione = *Super quarta proposta ne comunitas huius civitatis tantam iniuriam et iniusticiam pati velle videatur quae ei in non modicum detrimentum et dedecus cederet, ne dum ipsi comunitati ymo toti patriae Pedemontenae si talis servitus pateretur prout in proposta describitur et prout ab extra relatum fuit; ordinotum extitit et reformatum quod in memoriali fiendo ambaxiatori transmittendo Pynerolium fiat mentio de praesumptione dictae servitutis per praedictos assertos gabellatores vel eorum complices vel sequaces attemptata, ut omnes ambaxiatores principatus Pedemontium cum erunt congregati in Pynerolio providere valeant et supplicare, ut eis videbitur quod eorum potestas et facultas revocetur, canzelletur, et annulletur tanquam concessa inadvertantur contra formam iuris et publicae libertatis, ac contra formam franchixiae patriae super hoc specialiter concessae pro quibus maxima quantitas et summa ducatorum seu florenorum non diu fuit soluta, ut obvietur diabolicae voluntati rapinatorum querencium subdere et subiugare ipsum patriam liberam et francham eorum protervae voluntati et rapinae, quos Deus ad miseriam et hospitale conducat in hoc mundo, et deinde ad perpetuam damnacionem infernalem.*

minibus ac vice et nomine tocius Comunitatis et Universitatis singulariumque personarum de ipsa civitate volentes requisicionibus et mandatis praelibati domini nostri Ducis eum ea qua decet affectione complacere habito pluribus vicibus inter se se tractatu et deliberacione nec non participato pluribus vicibus aliorumque plurium civium consilio pariter et assensu anteposita prius seu praemissa reservacione condicione et protestacione quod per infrascriptas ratifficacionem et approbacionem petitas non intendunt dicti sindici et decuriones ad aliquod vinculum fidelitatis dictae regiae maiestati vel alteri dominio quovis modo obligari vel astringi aut subici ymo semper in eadem fidelitate prestita et huc usque consueta praefacto domino nostro et suis antecessoribus de domo Sabaudiae tantum permanere derrogare vel praeiudicium fieri aut inferre privillegiis franchixiis capitulis libertatibus exempcionibus usibus et consuetudinibus aliisve iuribus dictae comunitati indultis et concessis tam per ipsum illustrissimum dominum Ducem quam per illustres recolendae memoriae dominos principes Achayae quam eciam per alios illustrissimos praelibati domini nostri Ducis praedecessores sed illas et illa semper in sua roboris firmitate perpetuo remanere. Item et quod non intendunt ipsi sindici et decuriones civitatisque et singulares personae de earum civitate per huiusmodi ratifficacionem et approbacionem tacite nec expresse vel per modum aliquem directum vel indirectum se obligare et obnoxios esse ad nocendum et guerram faciendam in favorem dicti serenissimi regis Franchorum contra praelibatum dominum nostrum Ducem eiusque filios haeredes et posteritatem eciam si contingeret praelibatum dominum nostrum Ducem et eius successores non observare convenciones et foederaciones cum dicta regia maiestate firmatas. Et quod non intendunt ullo unquam tempore huiusmodi ratifficacionem et approbacionem teneri vel obligatos esse ad quaevis armigerorum logiamenta solucionemque aliquorum stipendiorum aliarumve expensarum vel onerum quorumcumque supportacionem vel eciam equorum recepcionem vel preparacionem propterea se astringere vel alias se quovis modo obligare quin ymo ipsam Comunitatem Taurini et singulares personas de eadem perpetuo remanere in illa libertate in qua praesencialiter et ante petitam huiusmodi ratifficacionem erat et est. Et cum huiusmodi condicione et protestacione constituerunt ipsi sindici et decuriones nomine et vice dictae Comunitatis personarum de eadem eciam eorum propriis nominibus ac faciunt constituunt et ordinant eorum et dictae Comunitatis sindicos nuncios et procuratores speciales, ita tamen quod specialitas generalitati, non deroget nec (extra) e contra spectabiles egregiosque nobiles viros dominos Gullielmum de Sandiglano Stephanum Scalia iuris utriusque doctores, ducales Sabaudiae consiliarios, Aijmonem Borgexij, Petrum de Broxulo Dominicum Ferrerij et Dominicum Scaravellj cives Taurini et quemlibet ipsorum insolidum specialiter et expresse ad ratifficandas et approbandas nomine dictae Comunitatis et singularium personarum de eadem praedictas ligas confoederaciones et convenciones per praelibatum dominum nostrum Ducem cum dicta Franchorum regia maiestate firmatas et conclusas aliaque facienda quae circa praemissa necessaria fuerint et opportuna protestacione tamen et condicione praemissis semper salvis et reservatis. Promittentes praenominati sindici et decuriones ac ipsorum quilibet michi notario publico infrascripto ut publicae personae et officio publico stipulanti et recipienti vice et nomine omnium et singulorum quorum interest, intererit vel interesse poterit in futurum praedictam ratifficacionem et approbacionem modo quo supra faciendam semper et perpetuo habere ratam gratam et firmam contra illam non venire aliqua racione vel causa de iure vel de facto dictosque eorum constitutos sindicos et procuratores ab omni satisdacionis oncre relevare sub omnium dictae Comunitatis obligacione bonorum et cum clausulis et solempnitatibus in talibus opportunis.

Nomina vero credendariorum sunt haec

Nobilis Aymo Borgexij et Philipinus Becuti sindici
Dominus Iohaninus Bertonus legum doctor
Ludovicus Becuti

Antonietus de Cavaglata
Secondinus Becuti
Georgius Carcagni quondam Iohannis
Michael Aynardi
Solutor Borgexij
Iohannes Gastaudi
Bartholomeus de Corvexio
Bartholomeus Nechi
Nicolaus Becuti
Goffredus de Bellacomba
Iohannes Philipus de Broxulo
Micheletus Daijeri
Dominicus Ferrerij
Michael de Molarijs
Anthonius de Rippairolio
Dominicus Scaravelli
Nicolaus Diana
Iohaninus Cornaglia
Thomas Gastaudi
Iohannes Tinctor
Sebastianus de Colleto
Theodorus Tinctor
Anthonietus Ranoti
Iacobus Marescalchi
Petrus Ranoti
Catelanus de Veriffo
Dominicus Castolerij
Michael Fornasserij
Millanus de Iorderia
Claudius Probi
Thomas Becuti
Anthonius de Bargis
Iullianus de Romagnano
Et me Oliverio de Corvexio eciam consiliario notario infrascripto.

Acta fuerunt haec super solario domus comunis praedicto. — Praesentibus
Nobili Humberto Goijne milite civitatis Taurini
Petro Manzai de Publiciis et
Christoforo Rossa de Taurino testibus ad haec vocatis et rogatis.

De quibus omnibus et singulis praeceptum fuit michi notario infrascripto fieri unum et plura publicum instrumentum et instrumenta dictamine sapientis.

Et ego Oliverius de Corvexio civis Taurini publicus Imperiali auctoritate notarius praemissis omnibus et singulis praesens fui vocatus et hanc cartam fieri rogatus scripsi in testimonium praemissorum.

Die mercurii XXV *augusti* MCCCCLVI.

Et primo ad providendum et procurandum solerter de dando responsionem salubriorem et consultissimam spectabili et egregio domino Iohanni de Costis ducali consiliario et laudabili Antonio Toppelli secretario super requisicionem per eos factam ratifficacionis et confoederacionis factarum per illustrissimum dominum nostrum Ducem Sabaudiae cum serenissimo Franchorum rege concernentibus et prout in literis ipsius domini nostri Ducis inferius insertis plenius continetur.

Tenor litterarum.

Dux Sabaudiae

» Fideles dilecti salute praemissa ad vos mittimus dilectos fideles dominum » Iohannem de Costis consiliarium et Anthonium de Toppellis secretarium nostros » ut ratificetis confirmetisque confoederaciones amicitias et conventiones initas » cum serenissimo domino nostro Franchorum rege quemadmodum novissime cum » in villa nostra Burgi adessemus tribus statibus ibidem convocatis fuit expressum » vobis quantum expressius possimus. Mandantes quatenus visis praesentibus, ra- » tificaciones confermacionesque huiuscemodi faciatis modo et forma, per prae- » dictos dominum Iohannem et Anthonium vobis exhibendis, quibus insuper » commissionem specialem dedimus et nonnulla comissimus hanc materiam » concernencia vobis nostri parte referenda relactibus quorum credatis fiducia- » liter velut nobis. Et quae refferrent celeri et votivo effectui demandatis (de- » putatis) nec defficiatis in quantum rem gratam nobis efficere curatis displi- » cereque formidatis. Et valete. Scriptum in Sancto Raimberto die vigesima » nona iullij millesimo quatercentesimo quinquagesimo sexto.

Lojs.

De Clanso.

(A tergo) » Dilectis fidelibus nostris sindicis consulibus procuratoribus et civi- » bus civitatis nostrae Taurini.

In cuius reformacione obtentum extitit quod viri laudabiles et egregij Boniffacius de Ruore Philipinus Becuti Aijmo Borgexij et Dominicus Ferrerij accedere debeant nomine Communitatis Taurini ad suprascriptos egregios et spectabilem dominum Iohannem de Costis et Anthonium Toppelli comissarios et legatos ducales qui praticare debeant cum eisdem dominis commissariis habendi copiam potestatis eorum et modum et formam annuendi et conferendi cum eisdem prout melius eis videbitur expedire nec non dillacionem bonam habendi ad causam de qua agitur ut super ea consultari possit et respondere quod iustum fuerit et inde credencia huiusmodi respondere ut ipsa credencia mature possit deliberare super praemissis.

1457

Litterae testimoniales concordiae pro subsidio dotalicii causa solvendo (1).

Universis notum fiat, quod, cum spectabiles Ludovicus Bonivardi magister hospicii, et Guillelmus de Foresta baillivus Vallis Augustae ducales consiliarii, ambassiatores, et commissarii ad infrascripta specialiter deputati a patria cismontana peterent, et requirerent parte illustrissimi domini nostri Ducis Sabaudiae duo subsidia, unum videlicet pro dote illustrissimae dominae Marchio-

---

(1) Dall'archivio di corte.

nissae Montisferrati ad rationem, et quantitatem subsidii impositi, et concessi pro dote serenissimae dominae Dalphinae Viennensis, et aliud pro dono gratioso in subventionem onerum, expensarum et laborum per praefatum dominum nostrum substentorum ad causam accessuum ad serenissimum Franchorum Regem noviter factorum ad rationem, et quotam medietatis praedicti subsidii, et propterea nobiles, communitates, et loca principatus Pedemontium cum aliis dictae patriae cismontanae mandati extitissent, qui quidem nobiles, et Communitates suos destinarunt ambassiatores, qui onera, et sarcinas dictae patriae tum respectu mortalitatum, inundationum acquarum, caristiae, et aliorum quam plurimorum onerum exposuerunt, et nichilominus suo more solito veluti fideles intemerati liberales se exhibentes ipsi nobiles ambassiatores, et Communitates dictae patriae principatus die hodierna subscripta coram praefato spectabili Guillelmo de Foresta cum commissario, et ambassiatore assistente secum, et praesentibus spectabili domino Viffredo Alingii ducali consiliario, et primo collaterali magnifici ducalis consilii cismontani, et egregio Bertino Maglochi receptore generali cismontano existente, et constituti, liberaliter, et ultra praedictis duobus subsidiis postulatis cum eisdem vice et nomine dictorum nobilium, et Communitatum principatus simul contribuere solitarum composuerunt, et concordaverunt, videlicet pro dotalicio praefatae dominae Marchionissae ad quatuordecim milia florenos, et pro alio dono gracioso ad septem millia florenos parvi ponderis, quos solvere promiserunt, et convenerunt, et promiserunt scilicet medietatem hinc ad festum beati Martini yemalis proxime venturum, et aliam medietatem in alio proxime sequuturo festo beati Martini anno revoluto. Et hoc in talibus, et cum similibus monetis, et ad eumdem valorem, et cursum prout praesentialiter existunt, videlicet ad rationem viginti quinque grossorum pro singulo ducato boni auri, et ponderis per pactum expressum per eosdem nobiles ambassiatores, et Communitates reservatum iuxta, et secundum formam capitulorum, et pactorum pridem per praefatum dominum nostrum ducem eisdem concessorum, de quibus ibidem fidem fecerunt, et hoc citra praeiudicium libertatum, et franchesiarum dictorum nobilium, et Communitatum tam generaliter, quam particulariter hactenus concessarum etiam si ex debito tenerentur, quod non possit, nec valeat huiusmodi concessio eisdem praeiudicium generare, aut pro futuro ad consequentiam trahi, de quibus praefati domini commissarii, et ambassiatores praeceperunt fieri litteras testimoniales, quas requisierunt sigillo magnifici consilii praementionati sigillari. Datas in Montecalerio die prima maii, anno millesimo quatercentesimo quinquagesimo septimo de praecepto praefatorum dominorum ambassiatorum, et collateralis, ac etiam me praesente.

Fabri.

1457

Ludovicus Dux Sabaudiae, Chablaisii et Augustae, sacri Romani imperii princeps, vicariusque perpetuus, marchio in Italia, princeps Pedemontium, Gebennensis et Baugiaci comes, baro Vaudi et Foucigniaci, Niciaeque et Vercellarum ac Friburgi dominus: universis serie praesentium fieri volumus manifestum, quod, cum, pro solutione dotis illustris liliae nostrae carissimae Margaritae de Sabaudia, marchionissae Montisferrati, per tres status ditionis nostrae citra et ultra montanae in loco et villa nostra Chamberiaci novissime congregatos, subsidium generaliter nobis concessum fuerit ac in subventionem onerum per nos

supportatorum praetextu duorum accessuum nostrorum nuperfactorum ad serenissimum principem Dominum Franchorum regem, primo videlicet apud sanctum Porcianum et Ganacium, secundo vero apud sanctum Simphorianum Douzon, donum gratuitum equidem nobis fuerit concessum ad rationem in universo viginti novem denariorum grossorum pro singulo foco hominum nostrorum et ecclesiasticorum, hominum vero baronum et banneretorum quatuordecim denariorum et obolum grossorum solvendum terminis subscriptis, videlicet medietatem in proximo festo beati Martini yemalis, aliam vero medietatem in alio immediate sequenti festo beati Martini yemalis anno prius revoluto: cumque dilectus fidelis consiliarius et thesaurarius noster generalis Sabaudiae Gabriel de Cardona aliis nostris arduis occupatus negotiis circa exactionem huiusmodi subsidii et doni continue vacare non possit, ea propter de circumspectione et fide intemerata dilecti fidelis nostri Martini de Azate de Laude civis civitatis nostrae Vercellarum ab experto confisi, ipsum Martinum, tamquam ad haec idoneum et expertum facimus et constituimus per praesentes receptorem et exactorem nostrum dictorum subsidii et doni, videlicet in civitatibus Vercellarum, Augustae, Yporregiae et patriis vallis Augustae, Vercellarum et Yporregiae, caeterisque districtibus et pertinentiis civitatum earumdem universis, necnon etiam in totis patria et dominiis nostris, ubilibet ultra aquam seu fluvium Duriae constitutis nec ultraet hoc tam pro primo, quam secundo et ultimo terminis solutionum eorumdem etiam quousque ipsorum integralem assecutus fuerit, seu fecerit exactionem sub stipendiis, commoditatibus, honoribus pariter et oneribus in consimilibus percipi et supportari consuetis. Eidem Martino propterea seu ab eo deputando huiusmodi subsidium et donum gratuitum a quibuscumque Communitatibus, fidelibusque et subditis nostris et aliis quibusvis personis infra dictos limites, ipsa donum et subsidium debentibus advenientibus terminis solutionum ipsorum exigendi, et solventibus quittantias validas faciendi, necnon omnes et singulos illa debentes, solvere tamen recusantes, aut plus differentes, citandi, cogendi, arrestandi, detinendi, incarcerandi, confinandi, relaxandi poenas et mulctas eis imponendi et generaliter omnia alia circa dictorum subsidii et doni exactionem opportuna faciendi, plenam conferentes potestatem, ita quod ipse Martinus in camera computorum nostrorum de huiusmodi subsidio et dono teneatur legitime computare, mandantes propterea consilio nostro ultra montes residenti, thesaurarioque praedicto Sabaudiae generali, necnon universis et singulis officiariis, fidelibus et subditis nostris mediatis et immediatis ad quos spectat et praesentes pervenerint, ipsorumque loca tenentibus et cuilibet eorumdem quod praefatum Martinum ad huiusmodi receptoriae officium graciose admittant, dictasque constitutionis litteras eidem prothinus observent illesas, in nulloque contrafaciant quomodolibet vel opponant, necnon universis et singulis dicta subsidium et dona debentibus, quod quantitates per eos debitas eidem Martino vel ab eo deputando solvant et de illis sibi respondeant ac circa dictorum subsidii et doni exactionem pareant et intendant cum poenis et sine poenis efficaciter velut receptori per nos ad haec deputato: et ulterius dilectis fidelibus praesidentibus et magistris computorum nostrorum quod omnes et singulas litteras allocandi per ipsum Martinum fiendas officiariis nostris ad quos spectant de dicto subsidio in ipsorum officiariorum computis, eidemque Martino dicta solita stipendia in suis dictae receptoriae reddendis computis intrent in librata: promittentes hoc ideo bona fide nostra et in verbo principis huiusmodi constitutionis receptoriae officii litteras nostras eidem Martino durante huiusmodi subsidii et doni exactionis tempore tenere, attendere et inviolabiliter observare, in nulloque contrafacere, infringere quomodolibet vel opponere, neque dictorum subsidii et doni exactionem ullathenus removere quibuscumque forsitan in contrarium intervenientibus non obstantibus, donec tamen et quousque de pecuniarum quantitatibus per ipsum nostro super dictis subsidio et dono responsis integraliter assecutus fuerit solutionem: ipse enim Martinus primo et ante omnia in manibus consilii nostri ultramontani nobis corporale praestabit iuramentum

sub suorum omnium et singolorum expressa obligatione bonorum huiusmodi receptoriae officium bene et fideliter exercere, neminemque ipsius praetextu indebite opprimere vel gravare deque praementionatis subsidio et dono exigendis ac libratis proinde in dicta camera computorum bonum computum reddere, et legitimam rationem cum reliquorum integra restitutione, et generaliter omnia alia legaliter facere huiusmodi officio incumbentia, semoto quolibet inhonesto: datum Chamberiaci die prima iunii anno Domini millesimo quatercentesimo quinquagesimo septimo.

Nota apposta da mano assai posteriore. — Risulta dal conto del suddetto signor Martino Maglotti aver esatto dal Piemonte per causa del sovra riferito donativo fiorini d'oro di p. p. . . . . N.° 37201.

Non si può sapere l' esattosi per causa del suddetto donativo nella Savoja, poichè vi manca il conto del signor Guglielmo Dubois, che fu preposto ad ivi esigerlo.

1459

Literae, seu franchisia super capitulis data, et concessa per praelibatum illustrem dominum dominum Ludovicum ducem etc. Sabaudiae, de anno Domini MCCCCLIX, *die quinta ianuarii* (1).

Ludovicus dux Sabaudiae, Chablaysii, et Augustae, sacri Romani imperii princeps, vicariusque perpetuus, marchio in Italia, princeps Pedemontium, Gebennensis, et Baugiaci comes, baro Vaudi, et Fouciniaci, Niciaeque, Vercellarum, ac Friburgi dominus. Universis seriem praesentium inspecturis fiat manifestum, quod cum a fidelibus dilectis vassallis, Communitatibus, hominibus, ac subditis patriae nostrae cismontanae, principatus, et terrae veteris in sublevationem, et restaurationem onerum, et expensarum, quae, et quas anno praeterito substulimus, et fecimus ob purgandam patriam ipsam facinorosis hominibus, qui eam nequiter invadere satagebant, etiam ad felicem acquisitionem regni Cypri pro illustri filio nostro carissimo Ludovico de Sabaudia principe Antiochiae, et comite Gebennensi sufferre nos oportet, et substinere, de subsidio nobis in praemissis succurri petierimus, et hoc ideo evocari fecerimus ambasiatores patriae eiusdem, et ad nostri praesentiam conveniri, responsum eorum super iis facturos. Hodie tandem coram nobis, et nostro nobiscum residente Consilio simul uniti, et congregati ambasiatores ipsi peticioni nostrae respondere, et condescendere proponentes, atque nobis iuxta possibilitatem patriae ipsius succurrere, et complacere, licet, ut affirmabant ipsi ambasiatores, patria ipsa ad hoc iure non teneatur, sed etiam multis, et variis subiaceret necessitatibus, et calamitatibus propter passas guerras non est diu, falentiasque, mortalitates, et carestias habitas

---

(1) Dall'archivio di corte.

diebus retrofluxis, propter multa alia onera, et incommoda patriae nostrae praedictae, quae notoria sunt, et quorum gratia obmittitur enarratio; tamen, praemissa protestatione, quod in consequentiam trahi non possint, ipsi ambasiatores unanimes, et concordes, animadvertentes ad praemissa onera, et expensas per nos factas, et substenta, ac ex praenarratis fiendas, et substinendas, nostrum, et praelibati filii nostri honorem, et status exaltationem caripendentes, more subditorum fidelium, qui in bonum, et commodum anhelant suorum principum; habentes ad hoc, ut dicebant, a suis delegantibus licentiam, et potestatem pro praemissis omnibus oneribus, dampnis, et expensis hunc usque diem praemissorum occasione per nos factis, passis, et supportatis, ac fiendis, patiendis et supportandis ex praemissis, liberaliter, et sponte, ac grato animo nobis in subsidium praemissorum dono obtulerunt summam decem septem millium quingentorum et quadraginta sex florenorum parvi ponderis monetae nostrae cursibilis pro nunc solvendorum terminis infrascriptis, medietatem scilicet infra proximum festum sancti Martini hyemalis, et medietatem reliquam infra aliud festum sancti Martini proxime venturi; ita, et taliter quod, praemisso tempore durante, non possit ab ipsa patria aliud subsidium peti, vel exigi, nisi esset pro dotaliciis illustrium filiarum nostrarum, vel de beneplacito patriae antedictae. Et insuper supplicant ipsi ambasiatores, ut praemissis, mediantibus, nos versa vice eidem patriae, et eius hominibus de nostrae munificentiae liberalitate sibi capitula in secunda parte rotuli praesentibus annexi descripta, numero octo, in franchisiam dare, confirmare, concedereque, et largiri dignaremur, ut eadem patria, quae fuit, et est multis incommodis, et necessitatibus onerata, per eorumdem concessionem capitulorum aliquatenus sublevetur. Nos itaque, praemissis inspectis, volentes liberalitati dictae patriae condigna reflectere obsequia, et pro meritis respondere eisdem, simili animo, et largitati acquiescere, serie dictorum capitulorum diligenter inspecta, ac super eis praedicti Consilii nostri matura deliberatione prachabita, quia ipsa requisita capitula, utpote in totum commodum, et utile reipublicae conspicimus dictae patriae, quam pro posse, et continuo propagare, (*volumus*) ex nostra certa scientia, sponteque, et praemissorum consideratione, ac certis aliis bonis, et laude dignis de causis nos moventibus, et merito movere debentibus, eisdem vassallis, et Communitatibus, hominibus, et subditis patriae nostrae praedictae cismontanae principatus, et terrae veteris, ipsiusque patriae posteritati, et ipsorum hominum successoribus universis, capitula ipsa, prout in responsionibus per nos in pede cuiuslibet ipsorum factis scriptum apparet, in franchixiam, indultum, et privilegium speciale, ac in vim pacti facimus, annuimus, confirmamus, et ordinamus, donamusque, largimur, et concedimus per praesentes perpetuo valitura, citra tamen aliorum capitulorum, statutorum, franchisiarum, privilegiorum, et indultorum ipsi patriae in communi, vel particulari, coniunctim, vel divisim concessorum, praeiudicium, vel derogationem. Verum quia de anno Domini millesimo quatercentesimo quinquagesimo primo, tempore donati subsidii pro dotalicio illustrissimae dominae Delphinae Viennensis filiae nostrae carissimae, patriae nostrae praedicti principatus concessa fuerunt certa capitula numero novem, quae de verbo ad verbum in prima parte annexi rotuli descripta sunt, in quibus dilecti fideles, Communitates, homines, et subditi nostrae terrae veteris nominari non videntur, vel includi, licet eorum ratam dicti subsidii persolverint; nos propterea gratia uberiori pertractari volentes, consideratisque expensis, capitula ipsa indulta, eisdem de terra veteri, communicamus, largimurque, et concedimus per praesentes, modis et formis, in quibus eidem principatui concessa fuerunt; decernentes eosdem de terra veteri in communi, et particulari ab inde praemissis capitulis, et indultis eo modo gaudere, utique, frui posse, et debere, quo ipsi de principatu uti, et frui possunt, quoniam illa, et quodlibet eorumdem praedictis de terra veteri, ut praefertur, concedenda, et ipsis de principatu confirmanda duximus harum serie. Quae quidem omnia, et singula capitula, et indulta tam annexa, quam ea, de quibus in praemissis annexis mentio fit, iuxta

eorum seriem, et verum effectum, habito relatu quoad capitula ultimo loco concessa ad praemissas responsiones eisdem factas, et prima prout iacent, et bona fide nostra, et in verbo principis pro nobis, et nostris praedictis, ac sub nostrorum omnium, et singulorum expressa obligatione bonorum, memoratis fidelibus nostris vassallis, hominibus, et subditis praedictae patriae principatus, et terrae veteris suisque successoribus, et posteritati protinus observare promittimus, et observari facere, et mandare per quoslibet officiarios, et subditos nostros mediatos, et immediatos, praesentes, et futuros, sine laesione, et difficultate quavis, numquam per nos, vel alium contrafacere, vel venire, nec venire volenti permittere, etiam cum omni alia solempnitate, iuris, et facti renuntiatione ad haec necessaria pariter, et cautela; notario, secretarioque nostro subscripto, uti publica persona, in praemissis omnibus, et singulis recipiente, nomine, et vice dictae patriae, et omnium, et singulorum, quorum interest, vel interesse poterit quomodolibet in futurum. Mandantes propterea Consiliis nobiscum, Chamberiaci, et citra montes residentibus, thesaurarioque Sabaudiae generali, et receptori cismontano, nec non vicariis Thaurini, Cherii, Saviliani, Fossani, Montisregalis, castellanisque Secusiae, Avillianae, et Ripolarum, caeterisque universis, et singulis officiariis, commissariis, fidelibus, et subditis nostris mediatis, et immediatis ubilibet in ducatu nostro constitutis, praesentibus, et futuris, ad quos spectabit, et praesentes pervenerint, ipsorumque officiarorum locatenentibus, et cuilibet eorumdem, et sub poena centum librarum fortium pro quolibet ipsorum consiliariorum inferiore non obtemperante, vel contrafaciente committenda, et fischo nostro applicanda, quatenus ipsa his annexa capitula, et indulta in eis mentionata iuxta eorum continentiam, et effectum ut supra, singula singulis referendo, et praesentes literas nostras eisdem supplicantibus, et suis praedictis teneant, attendant, et observent, ac observari faciant penitus illibatas, in nulloque contrafaciant quomodolibet, vel opponant: quin ymo ipsos ut supra praedictis capitulis uti, frui, et gaudere faciant, et permittant sine contradictione, vel oppositione quacumque, etiam sine alterius expectatione mandati: has literas nostras sigilli nostri munimine roboratas eisdem in testimonium duximus concedendas. Datum in civitate nostra Thaurini, die quinta ianuarii, anno Domini MCCCCLIX.

Per dominum, praesentibus
Ludovico de Sabaudia principe Antiochiae, nec non dominis
Anthonio ex Marchionibus Romagnani, cancellario Sabaudiae
Aymone comite Camerae, viceque comite Mauriannae
Gaspardo domino de Varax
Francischo de Tomatis, praesidente audientiarum
Ludovico Bonivardi, magistro hospicii
Michaële de Canalibus
Stephano Scalia
Gulliermo Macellerii, advocato fiscali
Iacobo Meynerii, generali, et
Humberto Fabri, thesaurario.

1461

Inferius sequuntur alia capitula patriae cismontanae, videlicet principatus, et terrae veteris, petita per eamdem patriam illustrissimo domino domino nostro duci etc. Sabaudiae MCCCCLXI *cum concessione subsequenti, et continet in effectu capitula septem.*

I.

De dono dato cum protestatione, quod in consequentiam trahi non possit.

Et primo, quod illustrissimus dominus noster Dux acceptet id quod dabitur dominationi per nobiles, Communitates, et subditos, eiusque fideles patriae principatus, et totius terrae veteris ex dono, et gratia speciali pro occurrendo necessitatibus suis, et in motu proprio, et quod in futurum patriae praedictae nullum praeiudicium generetur, nec in consequentiam trahi possit, neque praeiudicari pactis, et immunitatibus patriae praedictae, et singulorum locorum eiusdem.

Responsio.

Fiat, et dabuntur literae opportunae.

II.

Petitio confirmationis franchisiarum, capitulorum, et bonarum consuetudinum.

Item, quod illustrissimus dominus noster dignetur confirmare, et approbare, et ex nunc confirmet, et approbet omnes franchisias, bonas consuetudines, capitula, et libertates patriae praedictae hactenus concessas, et confirmatas, usitatas, et approbatas, et tam per praelibatum illustrissimum dominum nostrum, quam per eius praedecessores concessa, sine constu scripturae, sigilli, et registri eorumdem capitulorum, et literarum confirmationis; observenturque, et eumdem effectum, et robur habeant, prout et quemadmodum si manu propria praefati illustrissimi domini nostri signatae, et subscriptae forent.

Responsio.

Fiat de confirmatis, et concessis per clementissimum dominum legatum, et illustrissimum dominum dominum nostrum ducem.

III.

Quod nullus possit conveniri in curia conservatoriae studii Thaurini, vel hospitalis Yerosolimitani.

Item, quod nulla persona de patria praedicta possit conveniri in curia conservatoriae studii Thaurini, iure proprio, vel per concessionem, nec similiter

pro aliis debitis merchatorum, vel aliarum personarum, praetextu alicuius cessionis fratrum, amicorum, seu attingentium, cogatur in curia conservatoriae studii, et pariter in curia hospitalis Yerosolimitani Cherii, vel alibi.

Responsio.

Placet, nisi in cessionibus fiendis a patre filio vere studenti pro illo substinendo in studio.

IV.

Quod aliqua Communitas non cogatur se obligare erga aliquem campsorem.

Item, quod non cogatur aliqua Communitas se obligare erga aliquem campsorem, seu merchatorem pro dicto dono nuper concesso, nec in futurum concessuro, nisi dumtaxat solvere in manibus thesaurarii generalis, vel eius receptoris.

Responsio.

Fiat de isto, nisi talis Communitas esset contenta.

V.

De remissione causarum.

Item, quod omnes causae inchoatae coram magnifico Consilio residente, et domino Praesidente patrimonii in praeiudicium franchisiarum, et libertatum, et capitulorum dictae patriae, remittantur suis iudicibus ordinariis.

Responsio.

Fiat iuxta formam franchisiarum, et libertatum, ut supra, in secundo capitulo concessarum, et confirmatarum.

VI.

De investituris recipiendis, et solutione.

Item, quod nobiles patriae praedictae teneantur petere investituras ab eadem dominatione per mutationem domini, vel vassalamentorum, tenementorum, vel alio quocumque modo admittantur ad investituram sine difficultate. Et quod illustrissima dominatio vestra teneatur eosdem investire, prout hactenus assueti fuerunt investiri temporibus elapsis per antecessores, secundum pacta, et franchisias eorumdem, absque aliquali novitate, et mutatione, et sine sigillo; et quod quicumque secretarii vestrae dominationis in curia residentes illas impune recipere possint, et quod hostiarii non possint, nec debeant accipere ab investitis, nisi florenum unum pro qualibet investitura.

Responsio.

Respondetur, quod in talibus instrumentis non ponantur clausulae insolitae, nec per quas renuntietur libertatibus, et franchisiis eorumdem; et respectu sigillorum, sigillentur literae feudorum novorum, et non antiquorum, etiamsi de antiquis inter eosdem agnatos, et consortes alienationes fieri contigerit.

VII.

Quod memorialia, rotuli, breveti, sive scripturae privatae, non admittantur, nec accusationes contra aliquem de patria, nisi talis faciat partem, et se subscribat ad poenam talionis.

Item, quod non admittantur aliqua memorialia, rotuli, breveti, sive scripturae alicuius personae excessus et delicta continentes per praefatum illustrissimum dominum nostrum, et eius officiarios, vel consiliarios, nec supplicationes, nec accusationes per aliquos contra aliquem de patria praedicta, nunc vel in futurum, nisi accusator, vel tradens memoriale faciat partem, et se subscribat, ita ut si subscripserit condempnari possit in expensis, et interesse. Et si secus fiat, ipsa memorialia, rotuli, breveti, sive scripturae, supplicationes, et accusationes sint nullae, nec possit procedi contra accusatum, sed talis accusator puniatur secundum dispositionem iuris.

Die vicesima tertia ianuarii iterum verbaliter ostensum fuit capitulum suprascriptum per magnificos dominos marescalum, et cancellarium illustrissimo domino nostro, qui fuit contentus, ita fieret, et concederetur.

1461

Literae concessionis, et confirmationis praedictorum proxime praecedentium capitulorum principatus, et terrae veteris, per illustrissimum dominum nostrum Ludovicum ducem etc. Sabaudiae de anno domini MCCCCLXI, *die vicesima prima maii, Pinairoly* (1).

Ludovicus dux Sabaudiae, Chablaysii, et Augustae, sacri Romani imperii princeps vicariusque perpetuus, marchio in Ytalia, et Pedemontium princeps, Gebennensis, et Baugiaci comes, baro Vaudi, et Fouciniaci, Niciaeque, Vercellarum, et Friburgi dominus. Universis serie praesentium facimus manifestum, quod cum superioribus diebus, propter quam varia nobis occurrentia, multasque sarcinas expensarum superiori tempore, et non longe per nos supportatas, et quas iterum supportare expedit, evocari coram nobis fecerimus fideles, et bene dilectos binos status patriae, et ditionis nostrae cismontanae, scilicet nobilium, et Communitatum, illisque exposuerimus, et exponi fecerimus onera, et sarcinas ante dictas, gratiose ab eisdem, secundum illorum complacentiam, et possibilitatem, aliquod donum nobis, et auxilium sua sponte, et liberalitate donandum,

---

(1) Dal libro citato *Statuta et privilegia civitatis Taurinensis.*

et concedendum, non virtute alicuius obligationis, sed sua in nos, nostrosque illustres praedecessores optima voluntate, recta fide, et singulari devotione, et qui in arduis nostris agendis semper nobis, et nostris libenter, et liberaliter succurrerunt, et largiflue subvenerunt. Ecce quod comparentibus, et convenientibus coram nobis ambasiatoribus dictorum statuum principatus Pedemontium, et terrae veteris, intellectis dictis oneribus, et sarcinis, ac petitionibus, et requisitionibus antedictis, uti boni, et fideles subditi, et nostri status zelatores sua, et praedecessorum suorum insequentes vestigia, liberaliter, et dono puro, in suffragium onerum; et sarcinarum praedictarum, nobis presentaverunt, et presentari fecerunt quinque millia et quinque centum florenos Sabaudiae, parvi ponderis, solvendos infra festum beatae Magdalenae proxime venturum, supplicantes, ut dictam quantitatem ex dono puro, et gratioso acceptare benigniter dignaremur; quoniam, etsi munus parvum sit, voluntas eorum immensa est ad nos, et statum nostrum conservandos, ita etiam, et taliter, quod per huiusmodi donum franchisiis, et libertatibus eorumdem in nullo praeiudicetur, nec in consequentiam, seu ad ullam prorsus obligationem imposterum trahi possit. Supplicantes ulterius humiliter, et devote, ut eisdem certa capitula nobis ad partem tradita, ac per Consilium nostrum nobiscum residens debite visitata, et nobis per dictum Consilium particulariter recitata, confirmare, et de novo concedere, quatenus opus esset, dignaremur, pro quorum confirmatione, seu concessione contenti fuerunt, et sunt ultra praedictos quinque millia, et quingentos florenos nobis elargiri mille, et quingentos alios florenos. Quorum supplicationibus benigniter inclinati, donum, et oblationem dictorum quinque millium, et quingentorum florenorum duximus benigniter acceptandam, attestantes, et declarantes dictum donum, et suffragium ex ipsorum donantium mera liberalitate processisse; volentes etiam, et declarantes in consequentiam unquam nullo tempore trahi posse, vel libertatibus, seu franchisiis eorum praeiudicare debere. Quatenus autem tangit capitula praedicta, et illorum confirmationem, seu concessionem, et obligationem dictorum v mille et quingentorum florenorum pro concessione, et confirmatione praedictis, considerantes fidem, libertatem, et probitatem, ac serviendi, et donandi promptitudinem eorumdem supplicantium, qui quanto plura beneficia, seu exemptiones habent, eo liberalius nobis in occurrentibus largiuntur, capitula praedicta praesentibus subiuncta, prout tamen in fine, et pede cuiuslibet eorum descriptum et responsum nostri parte comperitur, et subsignatum per secretarium nostrum subscriptum eisdem, et cuilibet eorumdem supplicantium, suisque Communitatibus, et posteritatibus dictorum principatus, et terrae veteris pro nobis, et nostris haeredibus, et successoribus duximus liberaliter concedendum, et confirmandum. Volentes et promittentes solempniter illa, et quodlibet eorumdem habere debere perpetuam roboris firmitatem, per nosque, Consilia, et caeteros officiales nostros tam praesentes, quam futuros cuiuscumque gradus existant inviolabiliter, et inconcusse observari debere, et in nullo contravenire, quavis ratione, colore, vel causa. Mandantes ideo dictis Consiliis, tam nobiscum Thaurini, quam Chamberiaci residentibus, caeterisque officiariis praedictis, et cuilibet ipsorum cuiuscumque gradus, et conditionis existant, quatenus dicta capitula iuxta formam responsionum, et declarationum praedictarum eisdem de principatu, et terra veteri, et cuilibet eorumdem observent illaesa, et in nullo contrafaciant in quantum indignationem nostram cupiunt evitare. Et praemissam concessionem egimus, tam praemissorum consideratione, quam pro et mediantibus dictis v mille et quingentis florenis dono gratioso concessis, pro quibus memorati de principatu, et terra veteri se efficaciter obligare tenebuntur erga dilectum, fidelem consiliarium, et generalem finantiarum nostrarum Franciscum Cerrati, qui ex inde de ipsis nobis legiptime tenebitur computare. Datum Pinayrolii, die vicesima prima maii, anno Domini millesimo quatercentesimo sexagesimo primo.

Per dominum, praesentibus illustri
lano de Sabaudia comite Gebennensi.

Necnon dominis

Antonio ex Marchionibus Romagnani, cancellario Sabaudiae
Iohanne domino Bariacti, marescallo Sabaudiae
Aymone comite Camerae, viceque comite Mauriannae
Gaspardo Marchione Sancti Saturnini, comiteque de Varax
Thoma ex Marchionibus Romagnani, magistro hospitii
Michaële de Canalibus
Stephano Scalia
Francischo Cerrati, generali, et
Bertino Maglochi, thesaurario.

Confessio de receptione praedictorum septem millium florenorum.

Quos quinque mille quingentos florenos parvi ponderis ab una, et mille quingentos florenos ab alia partibus, qui sunt in summa septem mille floreni parvi ponderis, inclusis quibuscumque confessionibus, per me usque in diem octavam mensis octobris anni suprascriptis expeditis singulis Communitatibus praedictorum duorum statuum principatus Pedemontium, et terrae veteris, habui ego receptor.

1462

Literae ducales quibus Thaurini communi mandatur ut mittat duos ambaxiatores pro agendis et tractandis in proxima congregatione trium statuum generalium Gebennis convocata (1).

Dux Sabaudiae

Salute praemissa credimus, vos non latere ea quae nobis et patriae in praesenciarum occurrunt. Super quibus auctore Deo accedente etiam serenissimi domini mei Franchorum regis, triumque statuum nostrae dicionis consilio providere disposuimus. Vos igitur hortamur vobisque attente mandamus, quatenus die xxv huius octobris duos prudentes viros vestrae communitatis hue Gebennas ad nos destinetis impensuros nobis super hiis, et tunc exponendis, fidele consilium, auxiliumque vestrum. Nec defficiatis quomodolibet eciam in quantum statum nostrum diligitis et honorem. Et valete feliciter.

Scriptum Gebennis die iii octobris MCCCCLXII.

Cufieri.

---

(1) Dal registro degli ordinati della città di Torino vol. n. 78. fol. 122

1462 — XVI octobris

Deliberatio Consilii communis Thaurini super praedictis literis ducalibus.

Reffformatum fuit quod clavari eligant ambassiatores mittendos in Sabaudia in convocatione trium statuum pro ut ordinabitur die XVIII (1) huius mensis assignata toti patriae. Videlicet si contingat quascumque communitates mittere duos ambassiatores quod duo eligantur quorum unus sit notabilis doctor si fieri poterit sin autem duo alii. Si vero ordinetur mittere certos ambassiatores quod tunc habeant potestatem eligendi quem volucrint.

Advisamenta electorum per tres status super politia Lausannae pro adventu domini nostri Papae (2).

Panis.

Primo - Reformentur bolengeriae et ordinetur quod fiat panis bonus et bene pistatus sit, quod pistrices faciant panes ad precium septem solidorum pro cupa et non ultra quamdiu Papa erit hic ; et frumentum erit in simili precio quo est praesentialiter.

Vinum.

Item de vino non fit alia mentio quia multum vinum est venale hic et pro bono precio, excepto quod de vinis forensibus vendendis ; vendantur precio competenti arbitrio taxatorum sub banno trium solidorum pro qualibet vice et stetur eorum iuramento si dubitetur.

De carnibus.

Item ordinetur quod vendantur bonae carnes et pingues, et quod carnifices non emant carnes de locis morbosis quando animalia sunt in aliquibus locis morbosa sub commissione talium animalium.

---

(1) Questa data si crede falsa e deve essere XXV.

(2) Documento d' incerta data, ma da riferirsi con ogni probabilità al regno di Lodovico.

L' erudito non meno che diligente e cortese signor avvocato Combetti mi fa avvertito come quest'atto sembra allnda alle provvidenze emanato da' tre Stati per l'arrivo e sogginrno di Felice V nella città di Losanne ; e come, se la cosa è cosi, quest' atto dovrebbe riferirsi all' anno 1442 Poichè egli è certo, che Felice V in quest' anno ai 16 di nnvembre si trnvava ancnra a Basilea, ai 18 a Liestat, ai 19 a Baliestact ed ai 28 di detto mese già era ginnto a Losanne.

Item ordinetur quod sint aliqui commissarii ad visitandum animalia antequam vendantur in macello, et videndum interiora in loco qui dicitur *Lescorchious*, et insuper ordinetur quod non sufflentur animalia quaecumque, videlicet quod non inflentur vento ut continetur in placito generali.

Item quod non vendantur oves loco castronum.

Item visitentur saepe pondera cum quibus venduntur carnes ad evitandum fraudes quae fieri possunt.

Pisces.

Item quod vendantur boni et recentes pisces sub poena perdicionis piscium.

Item quod nullus emat pisces nisi in loco fori solito.

Item quod nullus emat extra villam infra resortum.

Item quod si vendentes pisces excedant modum in precio recurratur ad deputatos seu deputandos, et ad quemlibet eorum pro moderamine precii.

Item quod nulli non recipiant pisces venales a piscatoribus seu (cossonibus) dum eis latenter portabuntur ad domus suas sub banno decem solidorum, et de veritate stetur eorum iuramento.

De volatilibus et venationibus.

Item quod nullus emat extra villam aut infra volatilia et venationes nisi palam et publice, et die sub banno trium solidorum et super hoc stetur iuramento contrafacientium, servato semper moderamine super precio alterius deputatorum aut deputandorum.

De frumento et avena.

Fiat similis ordinatio sicut de volatilibus et venationibus.

Item quod nullus in foro aut alibi infra resortum emat frumentum et avenam nisi quantum sibi sufficiet pro una ebdomada et non amplius secundum statum suum sub banno sexaginta solidorum et stetur iuramento prout supra.

De foeno, lignis, et paleis.

(Manca la continuazione)

AMEDEO IX.

Un principe di santissima vita, ma infermo di corpo e caduto in infelicissima condizione di tempi, fu il duca Amedeo IX. Ritrattosi dalla corte del padre, il duca Lodovico, di cui non poteva sopportare la vista perchè deturpata da costumi pravi e da corrotti maneggi, egli dovette poscia cingere una corona della quale non ebbe a provare altro che i disgusti. Al principe pio e tranquillo stava a fianco una moglie ardimentosa, e tutta intenta ai negozi politici. La casa d' Amedeo ed il dominio di lui furono egualmente straziati da discordie intestine e da guerre civili. S' avvide il religioso sovrano della propria insufficienza nel dirigere gli affari temporali dello Stato e volle esonerarsene rimettendone il carico talvolta alla moglie, tal altra al fratello, fluttuando così tra i venti opposti delle fazioni che agitavano il paese. Gli atti che stiamo per riferire si risentono di tale infausta vicenda.

Stando alla fede del Guichenon e delle cronache onde quegli attinse le sue notizie, Amedeo IX appena salito al trono nel 1465 avrebbe convocato il 25 marzo in Sciamberì gli Stati generali per averne consiglio sulla alleanza sollecitata da Lodovico XI re di Francia, per entrar in guerra col duca di Borbone, capo della Lega detta del *ben pubblico*. Pare che cotesta alleanza poco andasse a genio della rappresentanza del popolo più inclinato verso il Borbone; tuttavia la corte aderì alle richieste di Francia.

Per lettere date in Pinerolo l'8 di ottobre 1466 il duca Amedeo confermò e rinnovò ai nobili, uomini, comunità e particolari del Piemonte le libertà, i patti, le franchigie, le immunità ed i privilegi di che avevano goduto sotto i suoi predecessori. Per varii atti affidò, come si è detto, in tempi diversi a persone diverse quel potere cui egli non reggeva. Siffatte delegazioni si compivano alla presenza, e talvolta sotto l'influenza dei rappresentanti degli Stati. Ne abbiamo traccia in uno dei documenti che pubblichiamo.

L'erudito signor Pompeo Litta nelle sue tavole descrittive della storia della casa di Savoia scrive che Amedeo IX *credè caso di coscienza il ritirarsi dagli affari, e che adunati nel* 1469 *gli Stati generali fu instituita una reggenza presieduta dalla moglie.* Non ci pare improbabile che la reggenza di Giolanda siasi inaugurata colle istanze e coll'approvazione dei più abili e più distinti consiglieri del duca, ma non ci è venuto fatto di scoprire il documento a cui allude il signor Litta.

Il Guichenon dice che in tale occasione *les peuples, tous les magistrats, et les principaux de la noblesse furent d'avis d'en donner la régence à la duchesse Yolande etc.* Queste espressioni anfibologiche non determinano una vera adunanza degli Stati generali.

1466

Confirmatio capitulorum, et franchisiarum principatus, et terrae veteris, tam in generali, quam in particulari concessa, et facta per illustrissimum dominum dominum Amedeum ducem Sabaudiae, de anno Domini MCCCC *sexagesimo sexto, die octava octobris etc.* (1)

Amedeus dux Sabaudiae, Chablaysii, et Augustae, sacri Romani imperii princeps, vicariusque perpetuus, marchio in Ytalia, princeps Pedemontium, Niciaeque, Vercellarum, et Friburgi dominus. Universis serie praesentium fieri volumus manifestum, quod nos supplicationi pro parte nobilium, hominumque, et Communitatum, ac singulorum totius patriae nostrae principatus Pedemontium, et terrae veteris super infrascriptis per eorum ambassiatores ad nos propterea destinatos nobis factae, laude dignis respectibus benigniter inclinati, cupientes merito ipsos fideles, et subditos nostros favoribus iugiter prosequi gratiosis, et nostrae munificentiae partes erga eos laeta mente exhibere, quo sinceritatem, sive fidelitatem erga nos studeant in dies avidius comprobare. Habita igitur super his Consilii nostri deliberatione matura, universa, et singula privilegia, conventiones, franchisias, libertates, atque immunitates tam per recolendae memoriae illustrissimos dominos genitorem, et avum, quam caeteros principes Pedemontium, et alios progenitores nostros eisdem patriae principatus, et terrae veteris, nobilibusque, hominibus, Communitatibus, ac singularibus haetenus concessa tam in communi, quam in particulari, serie praesentium confirmamus, ratificamus, et approbamus, mandantes eapropter, et districte praecipientes Consiliis nobiscum et citra montes

---

(1) Dal libro citato *Statuta et privilegia civitatis Taurinensis.*

residentibus, nec non universis, et singulis officiariis fidelibus, ac subditis nostris, mediatis, et immediatis modernisque, et futuris ad quos spectaverit, et praesentes pervenerint, ipsorumque officiariorum locatenentibus, et cuilibet eorumdem, quatenus huiusmodi confirmationem, et praedictas libertates, conventiones, franchisias, immunitates, ac privilegia iuxta eorum, ac praesentium literarum formam memoratis nobilibus, hominibus, communitatibus, et singularibus teneant, attendant, et inviolabiliter observent, tenerique, attendi, et pro quorum interierit faciant intemerate observari, et in nullo contraveniant quomodolibet, vel opponant. Verum eos huiusmodi privilegiis, conventionibus, franchisiis, libertatibus, et immunitatibus, sic ut supra confirmatis, plene frui et gaudere faciant, et permittant, in contrarium obiiciendis, et facientibus non obstantibus quibuscumque. Has literas nostras in praemissorum testimonium concedentes. Datum Pinerolii, die octava octobris, anno Domini millesimo quatercentesimo sexagesimo sexto.

Per dominum, praesentibus dominis
Iohanne Michaëlis, cancellario Sabaudiae
Gabriele de Seysello marescallo Sabaudiae
Iohanne de Compesio abbate de Sys
Urbano Bonivardi abbate Pinerolii
Philiberto de Palude domino Sancti Iulini
Hugonino domino Cardeti
Antonio Championis
Stephano Moreli advocato.

Expedita ad opus terrae principatus Pedemontium.

1471

Consilium ducale Sabaudiae citramontes (1).

Dilecti nostri - Iterum oportet tres status huius patriae congregare ad audiendam relationem gestorum et alia exponenda per oratores dictae patriae ultimo in Sabaudia delegatos. Igitur non deficiatis unum vel duos ex vobis huc mittere die xxiii huius praemissa audituros. Valete. Ex Thaurino die xi ianuarii MCCCCLXXI.

P. de Puteo.
De Humberto.

1471

Litterae confirmationis constitutionis locumtenentis generalis in tota ditione (2).

Amedeus dux Sabaudiae, Chablasii et Augustae, Sacri Romani Imperii princeps, vicariusque perpetuus, marchio in Italia, princeps Pedemontium, Niciaeque, Vercellarum ac Friburgi etc. dominus. Universis serie praesentium fieri volumus manifestum

---

(1) Dall'archivio di corte.
(2) Dall'archivio di corte.

quod cum nuper litteris nostris patentibus ex deliberatione aliorum illustrium fratrum nostrorum, comitumque, baronum, et caeterorum procerum ac maioris et sanioris partis trium statuum dicionis nostrae ac quamplurimis bonis moti de causis, illustrem fratrem nostrum carissimum et fidelem D Philippum de Sabaudia comitem Baugiaci constituerimus et deputaverimus locumtenentem nostrum generalem in tota dicione nostra tam citra quam ultramontana sub modis, formis, et condicionibus in eisdem litteris nostris constitutionis latius declaratis, deindeque idem illustris frater noster carissimus nonnullis suis importanciae non mediocris agibilibus occupatus ab exercitio huiusmodi locumtenentiae cessaverit, cuius rei causa aliis fidelibus nostris quae nobis pro tempore occurrerunt negotia in eiusdem fratris nostri absentia commisimus. Ecce quod nos animadvertentes et eiusdem fratris nostri sinceram fidelitatem et fraternum amorem laudabilesque virtutes quamplurimas quibus eius personam non mediocriter decoratam novimus, ex nostra certa certa scientia dicimus et declaramus per praesentes nostrae nunquam fuisse nec esse intencionis quod per aliqua quae circa praemissa egerimus eius praedictae constitutioni derogari aut praeiudicium aliquod afferri debere, quominus constitutio ipsa semper integra et valida remanere deberet et debeat. Universis et singulis officiariis, fidelibus, vassallis, nobilibus et subditis nostris ubilibet in dicione nostra citra et ultramontana constitutis mediatis et immediatis hoc ideo mandantes, quatenus eidem illustri fratri nostro carissimo eiusque litteris et mandatis et ab eodem deputandis seu committendis pareant de caetero, obediant, et assistant velut nobis et locumtenenti nostro per nos ut supra constituto, hasque nostras litteras in singulis villis et locis dictae dicioni nostrae submissis voce praeconia, si opus sit, publicari faciant, ne quis de his ignorantiae causam valeat allegare, altero a nobis minime expectato mandato. Datum Chamberiaci die decima mensis septembris anno Domini MCCCCLXXI.

Chapaneys.

Per dominum praesentibus dominis
Humberto Chevrerii cancellario Sabaudiae
Francisco comite Grueriae } marescallis Sabaudiae
Claudio de Seysello }
Iohanne domino Dandelost
Anthonio domino du Lout
Amedeo domino Viriaci
Philiberto de Pallude domino Sancti Jullini
Anthonio domino de Serraut
G. de Balma domino Ruppis
Hugonino domino Chandiaci
Sibueto Orioli praesidente Chamberiaci
Iohanne de Saxo domino Bastitae
Claudio de Challes magistro hospitii
L. de Genost domino de Chilles
Stephano Morelli
Petro Bolomerii magistro requestarum
Iohanne Lotterii thesaurario.

FILIBERTO I.

Ad un regno agitato da fazioni uscite dalla stessa famiglia del principe succede un intervallo di reggenza torbido pure ed avvicendato di gravi pericoli. Principalissima parte vi tiene Giolanda di Francia, sorella di Lodovico XI, la quale, come già dicemmo, era tanto propensa agli affari del mondo quanto n'era alieno il duca Amedeo suo marito. Le antiche pretensioni dei principi cognati, i conti di Bressa, di Romonte e di Ginevra, si ridestarono più ardenti quando si trattò di contrastare l'esercizio della reggenza a Giolanda. Ben si può scorgere tuttavia dal primo dei documenti che seguono come essa si fosse avvalorata dell'autorità dei tre Stati nell'assumere la tutela e la reggenza, e come si prevalesse dell'alleanza del duca di Milano che poco stante doveva diventar suocero al duca Filiberto di lei figlio.

A rendere più complicata la condizione della duchessa contribuirono non poco l'inclinazione ch'ella aveva a congiungersi colla politica di Carlo duca di Borgogna, non che ardito, temerario capitano, e scaltrito principe, il quale l'adescava colla speranza di far sposare la sua figliuola al di lei primogenito, speranza che aveva posta innanzi a varii principi per interessarli a suo pro.

Le aderenze di Giolanda ai progetti di Carlo di Borgogna l'avevano messa in diffidenza del di lei fratello Lodovico XI, che cercava di avvantaggiarsi sullo stato dei duchi di Savoia. Ma Giolanda sapeva pure destreggiarsi anche tra i rigiri della politica tenebrosa di quel re, e Filippo di Commines che li conosceva amendue scrisse di lei a confronto di Lodovico — *Elle estoit très-sage et s'entrecognoissoient bien tous deux* (1). Nè men ci voleva per trarre a riva la nave del governo fra tante tempeste.

---

(1) Mémoires — liv. 5, chap. 4.

Come si è già osservato, quanto più i tempi sono difficili, e vacillanti le sorti dei principi, tanto più cresce d'importanza la rappresentanza nazionale; onde non è maraviglia che sotto la reggenza di Giolanda ed il breve regno di Filiberto si moltiplicassero le adunanze degli Stati. Bensì è doloroso il vedere come per le dissensioni interne il paese fosse ridotto a farsi ligio al re di Francia secondo che si ricava dalle deliberazioni degli Stati generali tenuti in Moncalieri.

Durante la minorità di Filiberto vediamo riconosciuto solennemente l'uso antico della libera votazione del sussidio, e rinnovate le norme della equa ripartizione del medesimo; vediamo aperta all'influenza degli Stati la casa del principe; vediamo legazioni da questi mandate al re di Francia per ottenere la libertà della duchessa e la sicurezza del dominio di Savoia.

Fra i tanti curiosi accidenti che si frammettono nella storia di Lodovico XI re di Francia non ultimo è quell'episodio delle avventure di Giolanda, che confinata nel castello di Roures da Carlo di Borgogna, a'cui interessi essa aveva servito, venne liberata quindi per ordine del re da Carlo d'Amboise, signor di Chaumont. Leggasi intorno a ciò la relazione vivace ed acconcia che ne lasciò scritta nelle sue memorie il Commines (1), ed odansi le parole di un nostro vecchio cronista, Giovenale d'Aquino, il quale discorrendo l'anno 1475 narra: *Sic stantibus Philippo de Sabaudia domino Bressiae gubernatore* (mandato in Savoia dal re di Francia) *dicta ducissa captiva, et dicto secretario Caburreto* (mandato dalla duchessa presso il re a chiedere soccorso) *detento apud regem, nobiles et communitates patriae Sabaudiae destinarunt ad praelibatum regem Francorum ambaxiatores* perchè volesse liberar la sorella, reggente e tutrice del duca.

Nello scorrere le vicende dei nostri maggiori avremo sovente a scorgere che se ai Piemontesi mancò non di rado la fortuna, non mancarono per altro ad essi nè la virtù nè il coraggio; così Dio li conservi in tali elette disposizioni, a scanso dei pericoli che loro possono creare i nemici palesi ed occulti.

---

(1) Lib. 5, cap. 4.

1472

VERCELLIS — 11 *aprilis*

Acceptio tutelae Philiberti I in publica concione trium statuum patriae cismontanae (1).

In nomine Domini. Amen. Anno a nativitate eiusdem sumpto millesimo quadringentesimo septuagesimo secundo, indictione quinta, die vero undecima mensis aprilis, notum sit omnibus et singulis hoc praesens publicum instrumentum inspecturis, quod illustrissima et serenissima domina domina Yolant de Francia serenissimi et christianissimi quondam domini Karoli septimi Francorum regis primogenita relictaque uxor quondam illustrissimi et excellentissimi domini domini Amedei Sabaudiae ducis nuper defuncti ducissa Sabaudiae existens in aula inferiore castri Vercellarum in obscuro habitu viduali in praesentia reverendi in Christo Patris Domini Urbani Bonivardi episcopi Vercellensis necnon magnifici consilii praelibati illustrissimi quondam domini et coniugis sui in quo siquidem consilio aderant magnifici et spectabiles viri domini Humbertus Chevrerii iuris utriusque doctor cancellarius Sabaudiae, Petrus de Sancto Michaele praesidens, Antonius Championis praesidens cismontanus, Michael de Canalibus collateralis, Oldradus Canavoxii, et Dominicus de Advocatis advocati fiscales etiam in utroque iure doctores, et item in praesentia trium statuum patriae cismontanae, ecclesiasticorum scilicet nobilium et communitatum in eadem aula congregatorum. Super modo, forma et ordine regiminis illustrissim. domini Philiberti moderni ducis Sabaudiae, domini nostri metuendissimi, necnon illustrium et inclitorum dominorum Karoli et Iacobi Ludovici, ac illustrium dominarum Mariae et Ludovicae de Sabaudia filiorum et filiarum praelibatorum domini ducis quondam Amedei et dominae Yolant ducissae Sabaudiae iugalium, ac posthumi vel posthumae ex ventre ipsius dominae ducissae nasciturі vel nascituraе rogata et persuasa tribus diebus continuis in publica concione dictorum trium Statuum ac etiam privata instanter et instantissime super acceptacione gubernio et regimine de quibus infra, motaque exhortationibus atque requisitionibus summa cum instantia factis tam per illustrissimum et excellentissimum dominum Galeaz Mariam Sforciam Vicecomitem ducem Mediolani, et sive reverendum et magnificos dominos Brandam de Castiglione episcopum Cumanum, Segremorum de Vicecomitibus militem, et Laurentium de Pessauro iuris utriusque doctorem praefati illustrissimi domini ducis Mediolani oratores in praesenti actu existentes et vivae vocis oraculo in publica concione praedicta rogantes et requirentes praelibatam illustrissimam dominam nostram nomine praelibati domini eorum ducis Mediolani affinis et avunculi praelibatorum filiorum et filiarum pupillorum super acceptacione praemissa tutelae, administrationis et regiminis; praecibus insuper multorum illustrium et magnificorum virorum flexa, qui omnes suprascripti multas et varias raciones

(1) Da membrana originale esistente nell'archivio di corte — *Tutele e reggenze* — mazzo 1. n. 14.

adduxerunt et ostenderunt eidem dominae ducissae propter quas regimen, tutelam et gubernium personarum et bonorum praenominatorum pupillorum suscipere non recusaret, et maxime actento quod lex confidens de matribus tutelam filiorum prae caeteris illis detulit, et quod verisimile est et ipsi firmiter tenent, quod iustius, benignius, et humanius ipsi, qui sunt subditi praelibati illustrissimi domini nostri ducis eius filii per eam cuius virtutes, bonitatem, prudentiam, benignitatem, iusticiam, aequitatem ab experto noverunt, tractabuntur et gubernabuntur quam per alium quemvis, qui non ipsos filios pupillos ut se ipsum diligat, quemadmodum contingit in ipsa illustrissima domina ducissa, quae mater est et magis filios suos diligit quam seipsam, et consequenter eorum subditos, statum, bona et utilitates prae caeteris cordi, curae et amori habet. Supplicantes demum et iterum requirentes tres status praelibati sic et ubi, ut praemittitur congregati organo magnifici iuris utriusque doctoris et militis domini Guillelmi de Sandilliano, ut tutelam et administrationem, regimen et gubernium personarum et bonorum praenominatorum liberorum suorum suscipere et nulli alii dimittere, committere vel relinquere vellet, insciis ipsis tribus statibus. Actendens igitur praelibata illustrissima et serenissima domina ducissa magnam instantiam magnasque suasiones et rationes suae excellentiae sic ut praemittitur propositas; considerans etiam amorem et dilectionem, quibus magnopere afficitur filiis et filiabus suis praelatis teneribus, dubitans ne Deum offenderet si ipsos derelinqueret, neque nescia quod dicta tutela eidem prae caeteris deffertur; cum nullus amor superet paternum et maternum et ita ne videatur suos et praelibati quondam domini ducis viri et coniugis sui liberos pupillos deserere, licet esset creditrix ipsorum, ut dixit, et de iure non teneatur assumere tutelam nisi velit; sed pocius volens eos tueri, deffendere, regere et gubernare pro posse suo non vigiliis parcendo neque laboribus et cum bono auxilio et consilio patriae suae; prius tamen protestando in principio, medio et fine praesentis actus ut sibi salva sint sua iura et quaecumque actiones tam suae dotis, quam dotalicii et aliorum bonorum mobilium, immobilium sibi datorum et donatorum tam per illustrissimum quondam dominum Amedeum primum ducem Sabaudiae eius avum et dominum Ludovicum ducem Sabaudiae, socerum suum, quam per praefatum illustrissimum dominum Amedeum ducem eius quondam consortem. Quibus iuribus et actionibus per hunc vel alium quemcumque actum nullatenus praeiudicare intendit, constituta inquam coram praenominato domino Urbano antistite Vercellensi cui se submisit in hoc casu, cum non habeat praesentiam serenissimi domini imperatoris superioris dictorum liberorum suorum et in praesentia magnifici et venerabilis consueti consilii residentis cum praelibato quondam domino nostro domino Amedeo duce Sabaudiae marito suo. Qui siquidem dominus Vercellensis episcopus eandem serenissimam dominam Yolant ducissam Sabaudiae volentem et propter praedictas preces suasiones et exhortationes ac rationes acceptantem declaravit praelibati illustrissimi domini nostri domini Philiberti duces Sabaudiae aliorumque filiorum et filiarum suarum praenominatorum et praenominatarum ac posthumi seu posthumae tutricem, gubernatricem et administratricem sibique decrevit administrationem huiusmodi tutelae seu licentiam administrandi. Promisit igitur ipsa illustrissima et excellentissima domina Yolant ducissa Sabaudiae mater et tutrix praelibata nobis notariis et secretariis infrascriptis vice et nomine praelibati illustrissimi domini nostri domini Philiberti ducis Sabaudiae et aliorum supranominatorum filiorum et filiarum ac posthumi seu posthumae, omniumque et singulorum, quorum interest et interesse poterit quomodolibet in futurum stipulantibus, et recipientibus, et corporaliter iuravit ad sancta Dei evangelia personas et bona dictorum domini ducis et aliorum filiorum suorum et filiarum pupillorum et pupillarum ac posthumi seu posthumae bene legaliter et iuste gubernare, regere, deffendere et tueri, omniaque et singula utilia ipsis illustrissimo domino nostro duci Philiberto et praefatis aliis suis illustribus filiis et filiabus facere et agere et inutilia praetermittere; et eos indeffensos et eorum bona indeffensa non relinquere, ipsorumque personas, res et bona

ad commodum et utilitatem bona fide custodire et servare; et inventarium debitum de bonis ipsorum facere; et administrationis suae rationem tempore debito reddere cum integra residuorum resignacione et restitutione, ita tamen quod semper uti valeat veritate. Renuncians praelibata illustrissima et serenissima domina ducissa mater et tutrix praefata Vellcyano senatusconsulto, secundis et aliis nuptiis et omni alii legum et iuris auxilio; certificata in praesentia quorum supra de disposicione dicti senatusconsulti et iurium praedictorum. Et promittens et renuncians ut supra sub hypotheca et obligatione omnium et singulorum bonorum suorum quorumcumque de ipsis iuribus praedictis et beneficiis plene certificata ut supra. Et mandato ac requisitionibus praelibatae dominae nostrae ducissae tutricis, ac pro ea extiterunt fideiussores et promiserunt sub ea conditione, de qua supra, videlicet, quod ipsa illustrissima domina ducissa huiusmodi tutelam, administrationem, regimen et gubernium nulli alii dimittet, committet, vel relinquet, reverendi in Christo Patres, domini: Iohannes de Parella Yporegiensis, Iohannes de Compesio Thaurinensis, Urbanus Bonivardi Vercellensis episcopi, Iacobus de Advocatis minister Sancti Andreae Vercellensis, Iohannes de Lignana praepositus Sancti Christofori Vercellensis, et Antonius Lamberti decanus Sabaudiae.

Necnon illustres magnificique, spectabiles et egregii domini: Franciscus comes Grueriae marescallus Sabaudiae, Iohannes de Levys comes de Villars, Antelmus dominus Miolani, Richardus comes Crescentini, Amedeus dominus Viriaci, Hugoninus dominus Cardeti, Antonius de Orliaco gubernator Niciae, Bonifacius de Castignoliis armorum capitaneus, Glaudius de Challes praesidens camerae computorum, Dominicus ex comitibus Plozaschi condominus Ayraschae, Matthaeus de Confaloneriis capitaneus Sanctae Agathae, Georgius de Solerio condominus Villaenovae, Dominus Ambroxius de Vignate utriusque iuris doctor, Gotofredus ex comitibus Sancti Martini ex dominis Strambini, Iacobus dominus Dynone magister hospicii, Dominicus de Provanis, Michael ex dominis Ripaltae, Ludovicus dominus Avanchiaci, Iacobus de Provanis ex dominis Laynici, Carolus de Caqueranis dominus Rochae, Georgius Trucheti iuris utriusque doctor et miles, Ruffinus de Murris financiarum generalis, et Iohannes Locterii thesaurarius Sabaudiae generalis.

Et ipsorum quilibet principaliter et in solidum bona ipsorum quaecumque et cuiuslibet ipsorum praesentia et futura propterea specialiter et expresse obligando et hypotheccando. Renuntiantes et quilibet ipsorum renuncians legi dicenti principalem prius fore conveniendum quam fideiussorem, epistolae divi Adriani cod. de fideiussoribus, cedendarumque et dividendarum actionum beneficio, et omnibus aliis iuribus canonicis et civilibus, capitulis, statutis, indultis, privilegiis, patriaeque et locorum consuetudinibus ac aliis omnibus, quibus contra praemissa vel ipsorum aliqua se iuvare possent, quomodolibet vel tueri, maxime iuri dicenti, generalem renuntiationem non valere nisi praecesserit specialis, firmantes eorum huiusmodi promissionem, obligationes, ypotheeas et renunciationes per iuramenta sua ad sancta Dei evangelia corporaliter, tactis scripturis, praestita. Saepefata vero illustrissima domina nostra ducissa praenominatos eius fideiussores et ipsorum quemlibet indempnes propterea servare promisit pariter et illaesos, sub vinculo iuramenti, obligationibusque et renuntiationibus superius primo praestitis. Demum huic actui legitimo suam interposuit auctoritatem et decretum praefatus reverendus dominus Urbanus episcopus Vercellensis, cuius iurisdictioni quoad hunc actum se submisit praefata illustrissima domina ducissa et praefatum magnificum ducale consilium residens separatim et divisim: prout melius, validius et efficacius fieri potest, singula singulis debite referendo.

Acta fuerunt haec in castro civitatis Vercellarum, in aula inferiore ipsius castri et in publica concione dictorum trium statuum patriae cismontanae, praesentibus reverendo et magnificis spectabilibusque et egregiis viris Branda de Castigliono episcopo Cumano, Segremoro de Vicecomitibus milite, Laurentio de Pessauro

doctore et milite praenominatis, et Antonio de Apiano ambassiatoribus praelibati illustrissimi domini duci Mediolani, Iohanne Chabodi domino Excherenae, Vauterio de Chignino scutifero scutiferiae, Iofredo de Riparolio ex comitibns sancti Martini, Antonio de Foresta, Iacobo de Verbosio, Dominico de Provanis condomino Laynici, et pluribus aliis testibus ad praemissa vocatis et astantibus. De quibus iussum et pro forma rogatum extitit per nos notarios et secretarios infrascriptos fieri publicum instrumentum, et tot quot fuerint opportuna eiusdem tenoris et dictamine sapientis.

Et ego Antonius Iacobus de Puteo civis Thaurini publicus imperiali auctoritate notarius et praelibatae ducalis excellenciae Sabaudiae secretarius praemissis omnibus et singulis dum sic, ut praemittitur, agerentur, et fierent una cum praenominatis testibus praesens fui vocatus, et rogatus pro forma hoc publicum instrumentum recepi cum egregio collega meo subsignato, indeque manu propria me subscripsi et signavi in testimonium veritatis ac omnium et singulorum praemissorum.

De Puteo.

Ego etiam Iacobus Lamberti de Chamberiaco praelibatae ducalis Sabaudiae celsitudinis secretarius ac imperiali auctoritate notarius praemissis omnibus cum testibus supranominatis affui, hocque publicum instrumentum cum egregio collega meo praesignato rogatus recepi, subscripsi, signoque meo solito signavi in testimonium veritatis.

Lamberti.

1473

VERCELLIS — 5 *aprilis*.

Acta congregationis statuum patriae cismontanae (1).

Hic inferius continentur ea que congregati Vercellis pro patria ducali cismontana supplicant sibi confirmari et in quantum expediat de novo concedi per illustrissimam dominam nostram ducissam Sabaudiae matrem tutricem et tutorio nomine illustrissimi principis domini nostri domini Philiberti Sabaudiae ducis.

Et primo quia de antiquissimo more et consuetudine semper fuit et est quod subsidia et dona quae consueverunt largiri per patriam cismontanam consueverint per tres status ipsius patriae concedi et largiri ac inter se dividi pro rata cuiuscumque loci et eligi consuevit receptor qui sit de patria cismontana. Et nuper praedictae illustrissimae dominae nostrae ipsius legati accesserunt ad sequentia plura loca dictae patriae separatim petentes et requirentes certam quantitatem sub nomine subsidii seu doni florenorum quinquaginta millium contra morem solitum, ipsi sic congregati optantes veterem patriae consuetudinem observari de comuni

---

(1) Dall'archivio della città di Moncalieri.

consensu omnium contenti sunt dictum donum gratuitum largiri. Ita tamen quod praefata illustrissima domina nostra declaret ipsam talem concessionem modo quo facta fuit fuisse et esse nullam, et hanc largitionem huius congregationis acceptet tanquam nunc factam ab eadem congregatione dividendam et taxandam per deputandos a dicta patria iuxta taxam doni dati clementissimo domino nostro Legato (1) anno millesimo quadragesimo nono, et iuxta taxam novam. In quo gratioso dono florenorum quinquaginta millium includantur omnes etiam praetendentes se fore exemptos et ipsos sic exemptos praefata illustrissima domina nostra acceptet pro bonis, et conveniat ac promittat deinceps in huiusmodi casibus et similibus maxime in subsidiis et donis concedendis nichil facere vel attemptare nisi mediante et praecedente convocatione trium statuum dictae patriae simul congregandorum prout moris et consuetudinis est solvendo modis et formis ac terminis infrascriptis, videlicet quod nullus compellatur vel astringatur ad se obligandum pro solutione dicti doni in manibus alicuius campsoris, mercatoris vel alterius cuiusvis personae, sed sufficiat solvere in manibus dicti receptoris et solutio dicti doni fiat ad rationem grossorum viginti septem cum dimidio pro singulo ducato ac tantum valeat ducatus et de moneta currenti in patria secundum cursum valoris ducati et monetarum currentium in locis (*in quibus*) solvere debentur. Ita tamen quod cursus dictorum ducatorum et monetarum non possit augeri vel minui, quodque dictus receptor teneatur et debeat quietationes et confessiones facere opportunas sine constu. Et quia ante hodiernum diem ut saepe dictum est aliquae communitates annuerunt et largitae sunt dictum donum et fuerunt his quae largitae sunt factae aliquae conventiones et pacta non intelligatur per praesentem largitionem et concessionem quantum ad conventiones particula res eis factas ipsis conventionibus particularibus derogatum et ipsae sint salvae.

Responsio. Acceptatur more consueto et citra praeiudicium donum, et particulares fiant literae ne trahatur in consequentiam et quod ex liberalitate concessum est et non ex debito. Et generales litteras restituendi particulariter concessas (2). Et solvatur donum in terminis paschae et nativitatis Domini Nostri Iesu Christi proximae ventura.

Portonerii.

Secundo. Quod praefata illustrissima domina nostra aboleat et remittat quascumque poenas et multas per nobiles, communitates, homines et singulares earundem usque in hodiernum incursas occasione fortaliciorum et subsidiorum ac donorum.

Responsio. Placet illustrissimae dominae gratificari patriae et abolere ac remittere poenas de quibus in hoc secundo capitulo, quas abolet et remittit.

Portonerii.

Tercio. Quia per commissarios ab illustrissima ducali Sabaudia dominatione et eius magnificis consiliis deputatos multa innovantur dietim, attendentes congregati in dicta congregatione quod de iure communi et ex forma conventionum, et franquixiarum patriae cismontanae aboleta est observantia commissariorum, et ordinatum est quod omnes causae tam criminales quam civiles saltem in prima instancia debeant tractari coram ordinariis. Supplicant quod praelibata illustrissima domina nostra observari faciat franquixias et libertates super praemissis

(1) Qui si allude ad Amedeo VIII, qualificato *Legato* dopo la sua rinuncia al pontificato, perchè alla dignità confertagli di cardinal decano, e vescovo di Sabina aggiungeva l'ufficio di Legato a *latere* nei paesi del suo avito dominio dipoi passati alla sua obbedienza.

(2) Il testo è scorretto; probabilmente s'intende per *et generales litterae restituantur particularibus concessae*.

concessas toti patriae ac etiam singularibus, nobilibus et comunitatibus iuxta ipsarum formam.

Responsio. Placet illustrissimae dominae nostrae quod franquixiae et libertates observari mandentur et observentur.

Portonerii.

Quarto. Quod ubi et quandocunque continget casus examinum fiendorum in causis vertentibus coram dictis magnificis consiliis ducalibus vel sumptionibus aliquarum informationum civiliter criminaliter aut mixtim quod in commissionibus quibuscumque nominentur et describantur commissarii ultramontani et citramontani ad peticionem examinari facere volentium. Et pariter intelligatur de adiunctis. Qui commissarii et adiuncti ad extensum dicta testium ponere et scribere debeant coram testibus dum deponent et attestationes completas subscribere, signare et sigillare ante eorum recessum ab examine seu loco examinis. Et quod pro pensione et salario ipsorum exigere possint dumtaxat ipsi commissarii secundum morem, stillum et metam usitatos in patria ducali cismontana et pro copiis solvendis causarum civilium et criminalium secundum taxam decretorum ducalium et non aliarum nec ultra. Quodque sine difficultate expediantur acta et literae commissionis litigantibus in secretaria sigillo et contra rotulo pro ipsis commissionibus exequendis.

Responsio. Illustrissima domina vult et concedit quod fiat ut petitur.

Portonerii.

Quinto. Quia in non modicum rei publicae et personarum litigantium cedit detrimentum unio secretariorum illustrissimi domini domini nostri ducis et eius magnifici consilii residentis requiritur quod ipsa unio penitus revocetur et annulletur. Quodque praelibati domini nostri secretarii non restringantur sed habeantur ipsi secretarii tam de patria cismontana quam ultramontana in numero sufficienti et aequali prout illustrissima domina nostra praelibata anno proxime fluxo de mense aprilis ad requisitionem ipsorum trium statuum annuit et consensit ipsis tribus statibus, nec astringantur ad contribuendum in bursa communi sed omnibus sit libera facultas exercendi officium et acta ac litteras expediendi dummodo sint boni homines litterati et experti secundum dispositionem statutorum ducalium.

Responsio. Illustrissima domina nostra vult quod fiat ut petitur. Addito quod deputabit sex secretarios qui se immisceant de patrimonialibus et fiscalibus. Alii vero minime. Nec intendit illustrissima domina nostra augere numerum secretariorum ultra duodecim.

Portonerii.

Sexto. Quia tota patria haec cismontana noviter coepit multas vexationes habere, undique propter satellites et assassinos in ea pullulantes fiunt scandala in occisionibus hominum raptibusque mulierum, depraedationibus domorum, furtis diurnis et nocturnis, sit et iam deventum ut quilibet etiam lenis homo sibi vindicet ius magistratus, imo quodam modo ius principatus usurpet. Dignetur ipsa illustrissima domina providere quod nullus qui non sit nobilis bonae conditionis et famae aut homo probatae vitae audeat arma portare, quodque omnes satellites et assassini ac scandalizosi homines expellantur per offitiales, nobiles et communitates de patria hac cismontana, et statuatur eis terminus recedendi, quo lapso possint impune capi ut iustitia fiat de eis, quodque etiam (*quilibet*) raptores virginum, viduarum et aliarum mulierum nocturnos et diurnos principaliter apud quem excessus talis committit impune possit occidere si et casu quo comode capi non possent et ad defensionem se ponant. Et pro talium scandalorum executione fienda licitum sit tam diurno quam nocturno tempore campanas pulsare facere et vicinorum con-

gregationes ad ipsorum scelerum, thuitionem ad singularum personarum defensionem et preservationem.

Responsio. Fiat ut petitur in casibus de quibus ibi nisi dolose procederet occisio; et officiales locorum sub pena indignationis ducalis et viginti quinque librarum fortium teneantur observare et exequi praesens capitulum cum citius fuerint requisiti vel casus accidat et fiant literae universis offitiariis mediatis et immediatis ac nobilibus quod lenones, rebaldos et tales facinorosos homines malae conditionis et famae repellant infra tres dies post praesentationem; post quos si reperiant eos capiant, incarcerent et puniant et fiant literae revocationis salvorum conductuum et aliarum si quae sint concessae talibus facinorosis ut ex nunc revocantur.

Portonerii.

Septimo. Quia patria non intendit se habere nisi unum principem et dominum, illustrissima domina nostra adhibeat modum quod alius quam ipsa nullathenus in patria singulariter vel universaliter dominetur prout ipsa domina nostra patriae suae postulanti promisit et iuravit quod non debeat aliqua civitas oppidum vel castrum receptare aliquem cum numero gentium, quibus adveniente tumultu aliquo facile obviari non possit, nisi secundum pacta et conventiones ac bonas consuetudines nobilium, communitatum ac singularum personarum.

Responsio. Vult et praecipit illustrissima domina nostra quod nulla civitas castrum vel oppidum debeat receptare quemvis cuiuscunque gradus status aut praeheminentiae existat cum armis sine literis mandato expresso ipsius illustrissimae dominae nostrae. Et ne fiat sub poena rebellionis inhibetur et prohibet ne alicui obedientia praestetur nisi ipsi et deputatis officialibus et cum literis ab eadem sub eadem poena fiant proclamata de praedictis et literae opportunae.

Portonerii.

Octavo. Quod nullus commissarius possit vexare sub colore praetensae usurae aliquem et nobilem, burgensem, villicum vel mercatorem aut alterius conditionis hominem nisi sit notorius et manifestus usurarius.

Responsio. Contentatur illustrissima domina nostra ut in capitulo; addito quod si procedatur contra aliquem de usura diffamatum vult secreta fiat informatio antequam contra diffamatum publice procedatur supra voce et fama per non suspectos. Et quod antequam ordinarii vel commissarii procedant ad alios actus inventarii seu reductionis bonorum ad manus ducales aut alios actus executivos deferantur prius informationes consiliis ducalibus seu alteri ipsorum citramontanorum et debite visitentur ut inde possit honeste provideri.

Portonerii.

Nono. In genere petuntur observari franquixiae, libertates, conventiones, immunitates, statuta et antiquae consuetudines concessae nobilibus et communitatibus dictae patriae tam in generali quam in particulari.

Responsio. Observentur iuxta earum formam.

Portonerii.

Decimo. Quod pro praemissis omnibus fiant literae in genere, et in speciali sine constu aliquo literarum et sigilli, excepto unico.

Responsio. Fiat de sigillo et literis sine constu.

Portonerii.

Yolant primogenita et soror christianissimorum regum Franciae, ducissa Sabaudiae, tutrix et tutorio nomine illustrissimi principis filii nostri carissimi Philiberti ducis Sabaudiae, Chablaysii et Augustae, Sacri Romani imperii principis vicariique perpetui, marchionis in Italia, principis Pedemontis, Niciaeque, Vercellarum ac Friburgi domini. Universis modernis et posteris serie praesentium fiat manifestum. Quod cum in his exequiis actibus et cerimoniis lugubribus in hac civitate Vercellarum nuperrime factis ob memoriam et salutem animarum illustrissimorum quondam bonae et felicis recordationis dominorum Ludovici ducis et Annae ducissae Sabaudiae coniugum ac etiam domini Amedei ducis Sabaudiae domini et consortis nostri praecordialissimi animae quorum requiescant multi nobiles et alii notabiles patriae huius cismontanae convenerint et assueverint condolentes nobiscum et cum eorum oblationibus amplissimis decorantes exequias cerimonias et alios actus sic ut praefertur factos tribus diebus continuis sic ostendentes amorem immensum quem et gesserunt et semper habent erga eorum dominos et principes retroactos nosque ac illustrissimum filium nostrum amantissimum Philibertum ducem Sabaudiae praelibatum cuius tutelam et administrationem ut praemittitur gerimus. Iis vero sic peractis pro quibus maximas gratias agimus omnipotenti Deo et ipsis fidelibus subditis, nobis fuerit humiliter supplicatum parte congregationis cismontanorum praedictorum ut licentiam eisdem impartiri et concedere dignaremur se se congregandi ad invicem pro certis negotiis tractandis honorem et utilitatem nostros ac praefati filii nostri dictaeque patriae cismontanae vehementer concernentibus. Impartita autem per nos huiusmodi licentia post multos sermones inter se se habitos tandem de communi et unanimi consensu ac deliberatione praenominatorum sic congregatorum repraesentantium maiorem partem tam nobilium quam communitatum totius patriae praedictae cismontanae, oblata et exhibita fuerunt nobis capitula decem numero quorum tenor de verbo ad verbum praesentibus est subiunctus. Supplicando huiusmodi capitula per nos concedi duratura et observatura in vim legis et privilegii. Ecce quod nos agnoscentes et plurimum caripendentes studium liberalitatem devotionemque obsequendi dictae patriae cismontanae in his omnibus quae sunt honoris laudis augumenti et conservationis status praefati filii nostri et auctoritatis qua fungimur, nichil magis cupientes quam gratificari et morem gerere iustis ac honestis requisitionibus dictae patriae cismontanae, capitula praetacta de verbo ad verbum coram nobis legi et vulgarizari fecimus praesentibus et astantibus magnatibus et consiliariis nostris inferius nominatis ac aliis pluribus cum quibus re discussa, et mature intellecta ac deliberato consilio praecedenti, decrevimus et dignum putavimus praetactae congregationis supplicationi factae parte nobilium et communitatum ac singularum personarum patriae cismontanae benigne et gratiose annuere. Ex nostra igitur certa scientia et sufficienti, ut praefertur, deliberatione praehabita, tutorio nomine praefati filii nostri ac pro eodem filio nostro duce suisque haeredibus et successoribus quibuscumque acceptamus, concedimus, indulgemus, declaramus, remittimus, annullamus, et observari, cridari ac fieri iubemus et mandamus imperpetuum, singula singulis referendo, prout et quemadmodum in fine cuiuslibet dictorum capitulorum responsum est et scriptum legitur. Adducentes poenam centum librarum fortium a quolibet contrafaciente et seu non obtemperante auferenda et fiscali aerario irremissibiliter applicanda. Et nichilominus irritum et inane decernimus quicquid in contrarium fieri vel attemptari contigerit directe vel per indirectum tacite vel expresse. Promittimus insuper in verbo rectae principis bona fide nostra ac pro nobis dictoque filio nostro et suis haeredibus ac successoribus universis concessiones, declarationes, inhibitiones, ordinationes, annullationes, poenarum remissiones ac alia omnia et singula contentas et declaratas, contenta et declarata ac descripta in pede cuiuslibet dictorum capitulorum ac etiam in ipsis capitulis iuxta mentem dictarum responsionum habere et tenere ratas et grata. Et per quosvis officiarios, commissarios et alios quorum interierit observari facere ad unguem sine oppositione aut difficultate

ulla; etiam non obstantibus quibuscumque literis et mandatis in contrarium forte concessis et inadvertenter concedendis, quibus penitus et omnino derogamus et derogatum esse volumus. Praecipientes dilecto fideli secretario nostro Anthonio Iacobo de Putco subscripto quod has et alias literas super his opportunas et ex dictis responsionibus factis ad praementionata capitula dependentes ad opus nobilium, communitatum et singularum personarum dictae patriae cismontanae tradat et expediat inde sigillandas per cancellarium Sabaudiae subnominatum indifficulter et sine constu quocumque. In quorum omnium testimonium easdem praesentes litteras duximus concedendas. Datas Vercellis die quinta mensis aprilis anno domini millesimo quatercentesimo septuagesimo tertio.

Per dominum praesentibus dominis

Humberto Cheurerii cancellario Sabaudiae
Claudio de Seysello marescallo sabaudiae
Iohanne de Levis comite de Villars
Iacobo comite Montis Maioris
Iohanne domino Thorentii
Antelmo domino Miolani
Petro bastardo de Aquis magno magistro hospitii
Glaudio de Challes praesidente computorum
Petro de Sancto Michaele praesidente
Ludovico de Avanchiaco Magistro hospitii
Dominico condominus de Ayrascha
Mathaeo condomino Badaloqui
Michaele de Ripalta
Georgio de Solerio
Dominico de Provanis
Michaele de Canalibus
Marco de Vastamiliis
Oldrado Canavoxii advocato fiscali
Ruffino de Muris generali
Iohanne Locterii thesaurario.

Petro de Putco.

Portonerii.

Expeditae ad opus communitatis Montiscalerii.

1475

TAURINI et MONTISCALERII — 1 *martii*.

Acta trium statuum patriae cismontanae (1).

Yolant primogenita et soror christianissimorum Franciae regum ducissa Sabaudiae tutrixque et tutorio nomine illustrissimi principis filii nostri carissimi Philiberti Sabaudiae ducis Chablaysiique et Augustae, Sacri Romani Imperii principis, vicariique perpetui, marchionis in Italia, principis Pedemontium, Niciaeque Vercellarum ac Friburgi etc. domini. Lacessita nuper a Bernensibus et eorum sequacibus qui nulla praecedente diffidencia nullis provocati iniuriis hostiliter et de facto patriam Vaudi excurrere attemptarunt; et castrum Birlenis feudi et superioritatem dicti filii nostri intercceperunt, continuas et atroces minas inferendo (2), fecimus congregari tres status huius patriae cismontanae a quibus tam in civitate Taurini quam novissime in hoc loco Montiscalerii congregatis et praemissis eisdem expositis exercitum generalem petiimus. Aut loco eiusdem decem millia peditum stipendiatorum et satisfactorum pro duobus saltim mensibus ad deffensionem status et patriae dicti filii nostri. Ipsi autem tres status dixerunt et allegarunt sese ad praemissa minime teneri stantibus conventionibus, libertatibus, franchisiis et consuetudinibus dictae patriae cismontanae. Et tandem expositis penuriis et aliis oneribus quibus dicta patria gravata est nobis obtulerunt triginta millia florenorum solvendorum videlicet medietatem in proximo festo beati Martini yemalis. Residuum illinc ad unum annum immediate sequuturum. Quibus mediantibus eisdem concedere dignaremur capitula inferius descripta cum declaracione quod huiusmodi donum graciosum non possit ad aliquam trahi consequenciam indebitam et factum intelligatur liberaliter et ex mera liberalitate citraque praeiudicium et derrogationem conventionum, privilegiorum, franchisiarum, concessionum et immunitatum dictae patriae cismontanae. Nos igitur optimum animum et sinceram voluntatem, etiam onera et sarcinas dictae patriae palam cognoscentes dictum donum triginta millium florenorum generaliter super tota patria cismontana nemine excluso solvendum et in terminis suprascriptis et ultra hoc duo millia florenorum quod ultra dictos triginta millia donaverunt illustrissimis liberis nostris Philiberto duci et Carolo fratribus solvenda in dicto primo termino beati Martini yemalis citra praeiudicium tamen franchisiarum, libertatum.

---

(1) Dall'archivio della città di Moncalieri.

(2) Anno 1475 Carolus dux Burgundiae, capta patria dicti ducis de Lorreua, quia Teutonici, Bernenses, et Friburgenses fecerant quoddam oltragium illustri domino Iacobo de Sabaudia domino Rotundi Montis, et patriae Vaudi qui cum eodem duce Burgundiae erat, habendo dictus dux Burgundiae magnam armatam ultra octuaginta millia tam equitorum quam peditum, cum quo duce semper erat in armis dictus illustris Iacobus de Sabaudia mandavit contra dictos Teutonicos ipsos diffidari, qui sic diffidati cucurrerunt totam illam patriam Vaudi, et acceperunt ac assachamanarunt, et igne combusta fuit.

Iuvenal. de Aquino: chronica = inter monumenta historiae patriae tom. 3.

concessionum, conventionum et privilegiorum dictae patriae. Ac etiam iurium dicti filii nostri graciose modo oblato acceptavimus et acceptamus et dicta capitula prout in eisdem et responsionibus in fine cuiuslibet ipsorum descriptis dictae patriae cismontanae et posteritati eiusdem tutorio nomine dicti filii nostri ac pro ipso filio nostro duce suisque heredibus et successoribus quibuscumque damus et concedimus per praesentes.

Tenor capitulorum et responsionum.

Primo. Quia tam per magnificos dominos marescallos quam quosdam alios commissarios et dictae patriae locorum officiarios ordinarios fuerunt moniti nobiles et communitates ac singulares personae dictae patriae sub formidabilibus poenis ad fortificandum loca castra passus et villas dictae patriae monstrasque faciendum modis, formis, ordinamentis et temporibus limitatis per ipsos diversimode. Et etiam fuerunt factae iniunctiones ut ipsi nobiles, communitates et homines sibi providerent de armaturis artigleriis et municionibus terminis et temporibus statutis quod factum non fuit sequutis infortuniis, tempestatibus et aliis oneribus in dicta patria etiam quia subsidiis subvenerunt illustrissimis dominis principibus deffunctis et excellentiae vestrae sic quod hactenus non potuerunt nec praesencialiter possunt ideo supplicant dominacionem vestram quatenus ipsis nobilibus, communitatibus et singularibus personis tam coniunctim quam divisim omnes poenas forte occasione praemissorum commissas quomodolibet et quovismodo etiam dictorum subsidiorum in tempore non solutorum. Et eis terminum congruum et possibilem dare ad providendum in praemissis cum facultas et habilitas aderit eis tollendo ipsis nobilibus, communitatibus et patriae expensas. Ita quod ulterius non fatigentur laboribus commissariorum.

Responsio. Illustrissima domina nostra remittit eis poenas hactenus commissas ita quod in futurum observent ordinamenta et exequantur imposita et commissa infra tres annos proximos ita tamen quod ordinamenta facta circa provisionem armorum infra annum exequantur.

Secundo. Quia a certo tempore citra certi commissarii deputati ad recipiendum recogniciones nobilium et communitatum dictae patriae molestant ipsos nobiles et communitates ad exhibendum infeudationes privilegia et pacta primo loco cum illustrissimis progenitoribus, comitibus, principibus et ducibus Sabaudiae factas. Nec non ad recognoscendum specifice et distincte quod insolitum patriae videtur et potius ad implendum bursas commissariorum quam principis supplicant praelibatae illustrissimae dominacioni vestrae ut dignetur mandare ipsos nobiles, communitates et patriam se esse velle et manere ut fuerunt et sunt quaecumque in eorum praeiudicium per dictos commissarios attentata revocando et quia ipsi novi commissarii artare videntur eas patrias sive nobiles et communitates quae de proximo in aliis commissariorum manibus ipsas recogniciones fecerunt mandare eos in pace dimitti.

Responsio. Illustrissima domina nostra mandat nobiles et communitates quae de proximo recogniciones fecerunt ulterius contra formam statutorum non molestari. Ab aliis vero recogniciones recipi iuxta formam iuris et statutorum ac franchisiarum iubet. Quod censetur non denegandum quia nemini iniuriam facit.

Tercio. Quia nonnulli commissarii ac multae ac diversae personae diversimode per patriam ducalem accedentes iniungunt nobilibus, communitatibus et singularibus personis sub formidabilibus poenis potissime indignacionis ducalis mulctarum poenalium et confiscacionis bonorum ut accedant ad carragia victualia cuiusvis generis et alia onera quae eis imponuntur diversimode quod cedit in praeiudicium dictae patriae et quod est contra stilum et morem solitum in similibus. Et cum nostra patria semper fuerit paratissima servire illustrissimae dominacioni praedictae in eidem patriae possibilibus. Supplicant in praemissis inhiberi quibuscumque

facere talia attentantibus in praesentiarum ne in futurum ad tales iniunctiones procedant cassando et annullando quascumque poenas impositas.

Responsio. Cassantur poenae quaecumque et abolentur et inhibetur pro futuro universis commissariis.

Quarto. Supplicant praelibatae illustrissimae dominationi nostrae ut dignetur tollere et annullare quascumque poenas impositas et declaratas contra quoscumque de patria antedicta qui contra formam proclamationum processerunt ad venationes cum sint contra libertates patriae.

Responsio. Fiat dummodo pro futuro abstineant contra formam conventionum, ordinationum et franchisiarum.

Quinto. Etsi ex forma conventionum, libertatum, privilegiorum et statutorum patriae tam in universali quam particulari concessorum, etiam iure communi caveatur ne contra aliquos possit inquiri nisi praecedente denuncia, accusa vel quaerella; eciam cogniciones causarum civilium et criminalium pertineant officiariis ordinariis locorum; tamen per patriam saepe discurrunt commissarii qui invitis ordinari variis modis molestant subditos absque eo quod sint servata quae ex praemissis requiruntur. Supplicant ad observationem concessorum ut supra inhiberi huiusmodi commissariis ne audeant commissiones exercere civiliter vel criminaliter aut mixtim contra aliquos nobiles, communitates et singulares personas habentes ordinarium iudicem praeter et contra formam privilegiorum, libertatum et franchisiarum et antiquarum consuetudinum dictae patriae.

Responsio. Domina concedit iuxta formam conventionum et franchisiarum.

Sexto. Supplicant dicti tres status patriae antedictae illustrissimae dominationi vestrae ut dignetur animadvertere penuriis gravissimis oneribus occursis in patria. Et imitando vestigia illustrissimorum dominorum progenitorum et sua hactenus in patria monstrata clementia acceptare et contenta esse possibilitatis patriae cismontanae praedictae quae pro substinendis oneribus explicatis in congregatione trium statuum et aliis oneribus occurrentibus et quae occurrere possent anno praesente durante offert triginta millia florenorum parvi ponderis quos bono et libero animo patria tota praedicta comprehensa et nemine excluso a contributione donat suae excellentiae ita tamen quod huiusmodi donacio ad consequenciam non trahatur, sed potius confirmentur et observari mandentur statuta, privilegia, libertates, convenciones et consuetudines dictae patriae ac tollantur et cassentur poenae et observari mandentur. Et concedantur quae supra requiruntur. Solvendo terminis infrascriptis videlicet in festo sancti Martini praesentis medietatem, et pro alia medietate in eodem festo Sancti Martini anni proximi millesimi quatercentesimi septuagesimi sexti et in moneta temporibus solucionum fiendarum in patria currente declarato quod reformatio debeat fieri si et quatenus fieret dictarum monetarum per quatuor menses ante soluciones et quamlibet earum quae per totam patriam aequaliter et eodem modo servetur. Alias quod solvant secundum cursum monetarum quae current in locis ad praemissa contribuentibus.

Responsio. Domina acceptat donum prout in capitulo.

Item. Quod ultra dicta triginta millia florenorum dicti tres status pro dicta patria fuerunt et sunt contenti dare puro dono, et ex nunc dant duo millia florenorum illustrissimis natis vestris videlicet praefato duci et Carolo solvenda infra terminum primum dictorum duorum terminorum.

Responsio. Domina acceptat ut supra.

Item. Quod sigillentur praesentes literae gratis et amore sine constu cuicumque nobili et communitati habere volenti.

Responsio. Domina vult quod ita fiat.

Mandantes hoc ideo et praecipientes consiliis nobiscum et citramontes Thaurini residentibus universisque et singulis gubernatoribus, capitaneis, vicariis, bailivis, castellanis, iudicibus, clavariis et caeteris universis et singulis officiariis et commissariis dicti filii nostri mediatis et immediatis, praesentibus et futuris ipsorumque officiariorum locatenentibus et cuilibet eorundem sub poena ducentum

librarum forcium a quolibet contrafaciente inferiore dictis consiliis vice qualibet auferenda et fiscali aerario irremissibiliter applicanda. Quatenus huiusmodi concessionem et literas nostras teneant et inviolabiliter observent. Nec in ullo contrafaciant quomodolibet vel opponant aut contra fieri permittant directe vel per indirectum quovis quaesito colore oppositionibus, exceptionibus, literisque mandatis et aliis contrariantibus, reiectis et non obstantibus. Has literas nostras omni aevo duraturas in testimonium concedentes. Datas in Montecalerio die prima mensis marcii anno domini millesimo quatercentesimo septuagesimo quinto.

Per dominam praesentibus dominis
Urbano Bonivardi episcopo Vercellarum
Petro de S. Michaele cancellario Sabaudiae
Gabriele domino de Aquis
Anthonio Lamberti decano Sabaudiae
Anthonio de Plozascho praesidente
Ludovico domino Avanchiaci magistro hospicii
Dominico ex comitibus Plozascbi condomino Ayraschae
Mathaeo ex dominis Ripaltae
Michaele de Confalonerüis
Dominico de Provanis
Michaele de Canalibus
Lanfranco de Advocatis
Oldrado Canavoxii
Philippo Chevrerii advocato
Ruffino de Murris generali
Alexandro Richardonis thesaurario.

Reddantur literae portitori.

1476

Litterae ad congregandos tres status (1).

Consilium ducale Sabaudiae citramontes Thaurini residens.

Dilecti nostri pro hiis quae iam fuerunt semel conclusa hiis proximis superioribus diebus in publica conctione patriae pro aliis honorem et comodum illustrissimae dominae nostrae et illustrissimi domini nostri ducis eius filii et ipsius patriae debitum et praeservationem concernentibus iterum tres status congregari instituimus. Quare non deficiatis more solito in ipsis tribus statibus mittere parte vestra die duodecima mensis huius augusti. Ex Thaurino die secunda augusti millesimo quatercentesimo septuagesimo sexto.

. . . . . .

(A tergo) Dilectis nostris sindicis, hominibus et communitati Montiscalerii.

---

(1) Dall'archivio della città di Moncalieri.

1477

APUD S. IOHANNEM IN MAURIANNA — 11 *iunii*.

Litterae constitutionis receptoris et exactoris subsidii (1).

Non abbiamo il documento della concessione del sussidio della cui riscossione quì si ragiona. Sembra peraltro che la concessione anzidetta abbia dovuto di pochissimo precedere questo stabilimento di esattore, leggendosi ivi che erasi fatto *novissime*. Nè il Guichenon, nè il contemporaneo Giovenale d' Acquino non ci somministrano notizia di raunata degli Stati generali in quel torno. Forse saranno quelli stati tenuti in forma sommaria. Accenna bensì il primo dei due citati scrittori al racconto di uno storico svizzero il quale dice che i Friburghesi avendo avuto quistione nel 1477 con Giolanda pel pagamento di somme considerevoli che le avevano imprestate onde fornirle i mezzi di soccorrere con genti d'arme il duca di Borgogna e di soddisfare ad altre emergenze dello Stato, ottennero da essa, in vece del pagamento richiesto, la facoltà di sottrarsi dalla sovranità del duca. — Soggiunge poi lo stesso Guichenon: *Ce qui fut cause qu'ils s'allièrent aux autres cantons de Suisse, mais la régente ne pouvait pas faire cette aliénation sans le consentement des États généraux.*

Yolant primogenita et soror christianissimorum Franciae regum, ducissa tutrix et tutorio nomine illustrissimi filii nostri carissimi Philiberti ducis Sabaudiae. Universis serie praesentium fiat manifestum, quod, cum pro subveniendo certis importantiae agibilibus nostris tuitionem et praeservationem totius ducalis patriae non mediocriter concernentibus, et praesertim pro solutione certae magnae quantitatis pecuniarum per nos dominis ligarum Alamagniae solvere promissa,

(1) Dall' archivio di corte.

dum pacem, ligas et confoederationes novissime cum eis contraximus et confirmavimus per patriam citra et ultramontanam fuerit novissime nobis concessum donum et subsidium ad rationem trium florenorum cum dimidio parvi ponderis pro singulo foco praedictae patriae: ecce quod nos cupientes huiusmodi donum celeriter prout decet exigi confisae de deligentia, probitate et experientia fidelis secretarii nostri dilecti Philippi Allegreti, ex receptoribus camerae computorum ducalium eumdem Philippum ad haec humiliter supplicantem et acceptantem in receptorem et exactorem totius praedicti subsidii videlicet penes patriam citra montes tantum harum serie facimus, constituimus et retinemus sub stipendiis quingentum florenorum parvi ponderis, caeterisque commoditatibus, honoribus et oneribus dicto receptoriae officio incombentibus et per fideles subsidiorum receptores percipi et supportari consuetis, eidem Philippo omnimodam conferentes potestatem huiusmodi subsidium ad rationem praedictam a quibusvis personis dictae citramontanae patriae focum facientibus exigendi, recuperandi et recipiendi easque et earum quamlibet proinde cogendi et viriliter prout in similibus et denariis fiscalibus fieri assuevit praecise compellendi etiam quittationes opportunas nomine nostro, inde tradendi et expediendi et generaliter quaeque alia in hac parte faciendi praedicto receptoriae officio incombentia semoto quolibet inhonesto. Ipse vero Philippus nobis promisit et iuravit, evangeliis Dei tactis et sub suorum omnium et singulorum expressa obligatione bonorum, huiusmodi receptoriae officium probiter et diligenter exercere, neminemque illius praetextu indebite opprimere vel gravare. Quinimo, de et per eum recipiendis ad causam subsidii eiusdem, bonum computum et legitimam rationem nobis in camera computorum ducalium reddere cum reliquorum restitutione plenaria, quo circa consiliis nobiscum et Chamberiaci residentibus, necnon universis et singulis ducalibus officiariis fidelibus et subditis dictae ducalis patriae citramontanae mediatis aut immediatis, ipsorumque officiariorum locatenentibus et cuilibet eorumdem mandamus, quathenus huiusmodi subsidium ad rationem praedictam supranominato Philippo receptori solvant et indilate sine dilatione et contradictione expediant, ac ipsi officiarii expediri faciant et iussibus memorati receptoris in et contra praemissa fiendis pareant et intendant velut receptori praedicto per nos, ut praemittitur, stabilito necnon praesidentes et magistri camerae computorum ducalium praedicta quingentorum florenorum parvi ponderis stipendia in suo dicti Philippi receptoris ad causam dictae receptoriae reddendo computo intrent ac in librata indifferenter allocent, quibuscumque excusationibus, exceptionibus et mandatis et aliis in adversum adducendis et facientibus non obstantibus. Datum apud sanctum Ioannem in Maurianna die undecima iulii anno Domini millesimo septuagesimo septimo.

1477

RIPPULIS — 22 *octobris*.

Litterae quae confirmant libertates et instituunt defensores *patriae* (1).

Yolant primogenita et soror christianissimorum regum Franciae, ducissa, tutrix et nomine tutorio illustrissimi principis filii nostri carissimi Philiberti Sabaudiae ducis Chablaysii et Augustae, Sacri Romani Imperii principis, vicariique perpetui, marchionis in Italia, principis Pedemontium, Niciacque, Vercellarum et Friburgi etc. domini. Universis serie praesentium facimus manifestum, quod cogitantibus nobis quod liberalem succursum nostris agibilibus, arduis et status nostri et praefati filii nostri praeservationi et defensioni tres status patriae cismontanae, tum eorum sanis consiliis, tum beneficiis amplissimis, tum et tandem pecunia et facultatibus postposita omnium temporum varietate continue attulerunt, afficimur illis mirum in modum quodam gratificandi desiderio, et eo maxime quod nuper hic congregati etsi variis et fere insupportabilibus oneribus depressi sunt pro propulsandis inimicis patria redimenda recuperandaque a theotonicis et finali pace concludenda quadam incredibili liberalitate dono seu subsidio infrascripto etiam ut ipsorum supplicacioni subscriptae annuremus unanimiter nos donavere. Igitur supplicacioni eorum parte nobis factae merito inclinatae non tam gratias et libertates hactenus eis elargitas confirmare verum amplioribus eos muniri instituimus quo inde sentiant experientia munificentiam nostram et nos tantorum beneficiorum minime ingratas propterea matura consilii ducalis nobiscum residentis et procerum assistentium etiam et advocati procuratorisque fiscalium Sabaudiae generalium deliberatione motu proprio et ex nostra certa scientia potestatisque plenitudine tutorio nomine praedicto pro nobis et praefato filio nostro suisque successoribus eidem patriae cismontanae tam mediate quam immediate suisque incolis et habitatoribus universis et eorum posteritati emologamus, confirmamus et approbamus omnes et singulas franchisias, libertates, immunitates, privilegia, pacta, statuta, capitula et conventiones eisdem incolis et habitatoribus tam generaliter quam particulariter alias per nos et praedecessores praefati filii nostri concessas et confirmatas, seu concessa et confirmata, et insuper citra praeiudicium et aliqualem derogationem quarumcumque franchisiarum, libertatum, immunitatum, privilegiorum, pactorum, statutorum, capitulorum et convencionum praedictarum in vim pacti et privilegii perpetuo duraturi et conventionis expresse eidem patriae suisque dictis incolis habitatoribus et eorum posteritati concedimus, conferimus, largimur et harum serie donamus franchisias et libertates infrascriptas.

Primo. Quod nulli commissarii, vicarii, servientes, generales seu alii quivis sub quovis vocabulo per nos aut consilia ducalia nobiscum et Thauriui residentia seu alterius ipsorum vel quorumvis aliorum officiariorum ducalium deputati aut ullo unquam tempore deputandi possint nec debeant exercere commissiones aliquas

(1) Dall'archivio della città di Moncalieri.

sive civiles sive criminales in tota patria cismontana seu quovis loco eiusdem tam mediato quam immediato nisi prius illas intimaverint seu insinuaverint plenissime officiariis ordinariis civitatum locorum seu villarum ad quod tales commissiones dirigi continget quibus ordinariis, receptis reverenter commissionibus huiusmodi et accurate inspectis, si constiterit eis commissiones ipsas concernere et in se comprehendere quoquomodo seu attingere casus aliquos, quorum ex disposicione dictarum franchisiarum, libertatum, immunitatum, privilegiorum, pactorum, statutorum, capitulorum et conventionum seu unius ipsarum eisdem ordinariis cognitio pertineat seu reservata sit volumus et statuimus impune licere exercitium talium commissionum eisdem commissariis per dictos officiarios ordinarios penitus prohibere gratiose tamen propter nostram aut alterius delegantis auctoritatem, si vero commissarii ipsi ad exercitium dictarum suarum commissionum ipsa prohibicione non obstante omnino procedere voluerint eo casu ipsos officiarios ordinarios et quoscumque subditos nostros ab omni obedientia eisdem commissariis ipsarum commissionum vigore praestanda eximimus et exemptos esse omniaque per eos attemptanda quovis modo et fienda nulla et irrita nullinsque valoris declaramus et decernimus.

Praeterea ut franchisiarum suarum, libertatum, immunitatum, privilegiorum, statutorum, capitulorum, pactorum et conventionum praedictarum observatione comodius gaudere possint eisdem patriae incolis et habitatoribus eorumque posteritati licentiam et auctoritatem concedimus per praesentes constituendi et praesentandi nobis unum seu plures defensores per nos confirmandos et per eos ad libitum mutandos semper tamen subsequente confirmatione nostra quibus et ipsorum cuilibet in solidum potestatem conferimus comparendi pro eisdem in quocumque tribunali ducali franchisiasque ipsas libertates, immunitates, privilegia, statuta, capitula, pacta et convenciones huiusmodi defensandi illarum observatione petendi, procurandi et sollicitandi et generaliter omnia faciendi quae pro observationem ipsarum defensores ipsi censuerint opportuna (1). Decernimus insuper et statuimus quod si ex prohibicione exercitii dictarum commissionum oriri contigerit controversia seu aliqua dari quaerela coram nobis aut his a quibus tales commissiones emanatae fuerint super tali controversia seu quaerela non possit per nos seu alios quosvis ordinari aut alias quovis modo provideri contra ordinarios officiarios exequutione talium commissionum prohibentes seu eos quos commissiones ipsae concernent aut alios quosvis nisi prius per nos et dictos delegantes vocato et audito altero dictorum defensorum qui libere dare possit rationes suas et opposiciones adducere pro observatione dictarum franchisiarum, libertatum, immunitatum, privilegiorum, capitulorum, statutorum, pactorum et conventionum. Et si forte huiusmodi suis oppositionibus non obstantibus nos aut dicti

---

(1) Questa instituzione di *difensari* pare a prima giunta dover essere stata di gran frutto, e quasi ne porge un anticipato concetto di quella *potestà tribunicia* che Carlo Botta proponeva a guarentigia della libertà popolare nella conclusione della sua Storia d'Italia continuata dal Guicciardini, ovvero di quel *Protettorato* che Giandomenico Romagnosi ideava nella sua *Teoria costituzionale*. Ma se è altremodo problematica l'opportuna applicabilità di que' due sistemi che finora non uscirono dal circolo delle astrazioni, è tuttavia irrecusabile il fatto dell'esperienza che dimostrò l'insufficienza dell'istituzione de' difensori.

Nè altrimenti avveniva in Francia rispetto all'osservanza delle deliberazioni degli Stati generali. Così Antonio Loysel, quel sì dotto, ingenuo e franco spositore delle *institutes coutumières* in occasione dell'adunanza degli Stati di Blois, e di quo' di Parigi nel 1614 diceva — *que c'etait en vain qu'on assemblait les États pour donner au roi des moyens de pourvoir aux abus de son royaume, si ce qui y etait avisé n'était point observé, et qu'il serait à souhaiter que sa majesté établit une chambre pour juger en dernier ressort des contraventions aux édits et ordonnances, qui y auraient été faits.* Abrégé de la vie de M. Loysel par E. de Laurière.

delegantes seu unus nostrum ordinaremus provisionem seu literas concederemus iudicio dicti defensoris in praeiudicium dictarum franchisiarum et aliarum libertatum praemissarum quibus si ipse defensor appellaverit aut dixerit se gravatum. Tunc et eo casu ipsi qui talem ordinacionem tulerint seu providerint aut literas concesserint illas ordinacionem provisionem seu literas vocatis et assistentibus duobus iuris peritis neutri partium suspectis qui per prius non interfuerint et ipso defensore latius audito summarie sine lite et processu incontinenti revidere et si de iure reparanda sint reparare debeant et teneantur. Quo interim et huiusmodi disceptatione pendente, ab executione dictarum commissionum supersederi volumus. Caeterum ne illo nimis rigoroso edicto quo tota clamat patria per illustrissimum bonae memoriae ducem Ludovicum praefati filii nostri avum iamdudum et sub anno domini millesimo quadringentesimo sexagesimo die tertia decembris Cargnani confecto et per Peelet (1) ducalem secretarium signato de cetero quoquomodo uti possit, illud et contenta in eodem revocamus et annullamus nulliusque roboris et efficaciae esse praesentibus decernimus poenasque tam generaliter quam particulariter commissas et tam declaratas quam declarandas ratione subsidiorum hactenus concessorum, etiam ratione quarumcumque iniunctionum ad causam fortaliciorum, municionum, artilleriarum reparationum locorum ac monstrarum fiendarum remittimus et cassamus. Illos per quos interierit sine constu cassari et annullari iubentes. Successive declaramus et statuimus nobis seu praefato filio nostro non licere dare in solutionem seu recompensam, stipendiorum, mercedem, donum vel poenas aliquas declaratas seu declarandas quae in rem non transiverint indicatam composicionesve confiscaciones emendas vel excheytas nisi prius informatae fuerimus de eorum vero valore, singula singulis referendo, et tunc dare possimus in recompensam servicii seu satisfactionem. Ita tamen quod donaciones sic fiendae manus attingant thesaurarii Sabaudiae generalis cum stillo et clausulis in talibus assuetis. Volumus etiam et statuimus licere eisdem patriae incolis et habitatoribus, communitatibusque, locorum civitatum et villarum et cuilibet eorundem emolumentis et exitibus gabellarum et pedagiorum pro quibus tamen ad fortificaciones et alia onera affici et impeti posse censentur pro solucionibus fiendis subsidiorum hactenus concessorum et dicto sub concedenda, impune uti et disponere. Quibus mediantibus etiam et ad relevationem onerum praedictorum quibus nunc variis modis afficimur ipsi tres status, inclusis exemptis et non exemptis, nobis non ex debito sed eorum pura et mera liberalitate, quam in consequentiam ullo pacto trahi, nec eorum franchisiis, libertatibus, immunitatibus, privilegiis, statutis, pactis, capitulis et convencionibus praedictis praeiudicium aliquod generari volumus, donaverunt in donum seu subsidium sexaginta millia florenos parviponderis Sabaudiae solvendos infra duos annos proximos inchoandos die festi Sancti Martini proxime venturi, videlicet triginta millia florenos illinc ad alterum festum eiusdem Sancti immediate futurum. Reliquam vero medietatem ad aliud festum praedicti Sancti Martini inde subsequuturum, et in patria cismontana et non alibi, et in moneta nunc in patria ipsa currente. Ita et taliter quod pro dicta summa non possint nec debeant astringi, ad se obligandum ad aliquod interesse seu cambium vel retrocambium,

(1) Le diligenti ricerche che a mia preghiera istituirono l'erudito signor avvocato C. Combetti nell'archivio di corte, e l'egregio signor V. Baralis nell'archivio camerale, riuscirono vane: nessun documento si rinvenne di questa data, 3 dicembre 1460, che possa con certezza tenersi per quello qui indicato. Si trova per altro una minuta di patento, senza data, iscritta in un protocollo di quell'anno, la quale investì il Consiglio residente a Torino dell'autorità e dei privilegi del Prefetto Pretorio, come già ne godeva il Consiglio di Sciamberi, ma con tali esigenze di onerosi corrispettivi, e con tanta severità nei modi di esecuzione, da renderne non che gradita, odiosa ai popoli la concessione.

et receptor talis subsidii quitaciones solucionum fiendarum facere debeat sine constu durantibusque dictis terminis solutionum a dicta patria, ratione maritagiorum, vel aliqua alia quavis causa onus vel aliud subsidium seu donum aliud requirere quovis modo non possimus, promittentes propterea bona fide nostra et in verbo principissae, et sub nostrorum praefatique filii nostri obligacione bonorum praemissa omnia attendere et inviolabiliter observare, nec unquam contrafacere dicere vel venire seu contrafacere vel venire volenti assentire; mandantes hoc ideo consiliis praedictis nobiscum et Thaurini residentibus ac universis et singulis ducalibus officiariis fidelibus et subditis praesentibus et futuris, mediatis et immediatis commissariisque ad quos spectaverit et praesentes pervenerint seu ipsorum officiariorum loca tenentibus et cuilibet eorundem sub poena centum librarum fortium pro quolibet dictis consiliis inferiore committenda, et nobis irremissibiliter applicanda, quatenus huiusmodi confirmationem franchisiarum concessionemque et literas nostras praedictis patriae incolis et habitatoribus eiusdem ac eorum posteritati iuxta earum formam, mentem et tenorem de puncta-que ad punctum teneant, aetendant et inviolabiliter observent tenerique et observari faciant per quoscumque illibatas, opposicionibus, stillis, exceptionibus, statutis, edictis, indultis, cridis, prohibicionibus, literis et aliis quibusvis in contrarium adducendis et facientibus, quibus praesentibus ex dicta certa scientia derogamus et derogatum esse volumus non obstantibus, has de praemissis concedentes, quas et plures eiusdem tenoris sine constu sigillari iubemus. Datas Rippolis die vigesima secunda octobris anno domini millesimo quadringentesimo septuagesimo septimo.

De Caburreto.

Per dominam praesentibus dominis

Ioanne de Compesio episcopo Thaurinensi
Urbano Bonivardi episcopo Vercellarum
Gabriele de Seysello domino de Aquis
G. de Chalant domino Vareti
Anthonio de Plozasco praesidente
Ioffredo de Ripparolio magistro hospicii
Michaele de Canalibus
Lanfranco de Advocatis
Oldrado Canavoxii
Philippo Chevrerii advocato
Ruffino de Murris generali
Aymone de Grayeres
Magistro requestarum.

Reddantur literae portitori.

1478

Così il D'Aquino come il Guichenon ricordano che nel novembre del 1478, cioè poco tempo dopo la morte della duchessa Giolanda, trattossi di provvedere di tutore il duca Filiberto che non oltrepassava ancora l'età di dodici anni, e che ciò si eseguì per deliberazione degli Stati generali. Se non che il primo, che viveva a que' dì, dice, che tale adunanza si tenne in Moncalieri: *Convocatè fuerunt tres status videlicet Pedemontanorum et Sabaudiensium in loco Montiscalerii coram praefato illustrissimo domino nostro duce Philiberto pupillo, tamen et secum semper existente praefato domino de Luys gubernatore suae personae..... et in quibus tribus statibus interfuerunt magnates Pedemontii et magnates Sabaudiae, et inter alios interfuerunt magnifici dominus Antelmus dominus Myolani et Ludovicus comes Camerae, qui non erant boni amici quod habuerunt longo tempore guerram simul.*

Et in dictis tribus statibus tractatum fuit de gubernatoribus ponendis circa patriam Sabaudiae et Pedemontii, et circa statum illustrissimi domini nostri praefati donec ipse esset legitimae aetatis, et tandem fuit conclusum quod eligerentur sex Pedemontani et sex Sabaudienses pro gubernatoribus dicti status donec et interim semper dictus dominus de Elius esset gubernator personae ducalis etc.

Il Guichenon poi narra che dopo la morte di Giolanda temevasi che, attesa la tenera età del duca, i principi della casa volessero assumere autorità maggiore, e fosse per nascerne guerra civile. *Il fut donc resolu*, egli dice, *de convoquer les principaux et les notables de l'état à Rumilly en Albanais pour voir à qui la régence appartiendroit: cette assemblée se fit au mois de novembre de l'an 1478, où se trouvaient les comtes de Geneve et de Bresse, le comte de la Chambre, Miolans et autres seigneurs et gentilshommes plus qualifiés. Il y fut conclu que l'on envoyeroit au roi pour en avoir son advis. Cependant on elut douze personnes, six de Savoie et six de Piémont, pour être les conseils en*

toutes les affaires qui surviendroient etc. Guichenon cita quali fonti a cui attinse la sua narrazione il mentovato Giovenale e la cronaca latina di Savoia, la quale riferisce che tosto dopo la morte di Giolanda *maioribus totius ducatus Sabaudiae in unum congregatis apud Rumiliacum in Albanesio, inter quos fuerunt Ludovicus de Sabaudia comes Gebennensis, et Philippus de Sabaudia comes Bangiaci, super gubernio ducatus Sabaudiae et liberorum, et tandem una fuit omnium concors sententia, regimen, tutelam et administrationem ducatus et liberorum arbitrio domini Ludovici Franchorum regis committere, et eum in gubernatorem recipere quem regia maiestas ad hoc duceret eligendum, cuius gratia dominus Philippus de Sabaudia in propria nec non maiores dominorum Sabaudiae citra et ultra montes ad regem se transtulerunt.*

Attenendoci alla precisione delle parole con che si spiegarono gli autori citati, scorgeremo facilmente che di due adunanze distinte da loro si ragiona; la prima composta di soli grandi che si tenne in Rumilly, e dove si deliberò di ricorrere al re di Francia, e di porre la famiglia ducale e l'intiero paese alla devozione di lui; partito che poteva parere rassicurante pe' grandi, ma certo non l'era per il sovrano nè per i popoli; la seconda, cui allude Giovenale, costituita in vera Congregazione dei tre Stati, di tutto il dominio del duca, che per necessità si piegava alla deliberazione dei grandi, e già esprimeva l'infausta autorità acquistata da Lodovico XI sul governo del paese.

Degli atti della prima raunata non conosco il tenore; forse non furono che verbali intelligenze quali si usano nei partiti più arrischiati e meno onorevoli. Seguono gli atti della seconda.

1478 — 79

Montecalerii

Acta trium statuum universalis patriae (1).

Quoniam ex praecepto illustrissimi principis nostri et domini domini Philiberti Sabaudiae etc. ducis ac ex consilio Ludovici christianissimi Francorum regis eius auunculi colendissimi tres status vniuersalis patriae suae hoc in loco Montiscallerii in Spiritu Sancto vt videtur sunt in praesenciarum conuocati vt honor et comodum praelibati principis nostri ac vniversalis patriae ducalis ad laudem et gloriam omnipotentis immortalisque Dei nec non ad decus et honorem atque praeseruacionem et augmentum status praelibati domini nostri et pro bono vniuersalis reipublicae et subditorum dicit, consulit et aduisat prout infra vltra tamen alia responsa iam data praepositis parte praefati illustrissimi domini nostri maxime super facto Alamanorum.

Placet illustrissimo domino nostro sub ratifficacionibus et formis in fine cuiuslibet ipsorum descriptis.

In primis rogandus et exortandus est illustrissimus princeps et dominus noster Philibertus Sabaudiae etc. dux praelibatus, quod Deum ante omnia timeat mandata eius obseruet et suos imitando illustrissimos progenitores virtutes colat diuinum officium, cultum et dona ac helemosinas consuetas iuxta ritum maiorum suorum obseruet habito semper moderamine aetatis reddituumque suorum et hiis enim diuinis officiis et helemosinis piissimus Deus ipsum principem nostrum et eius statum deffensabit. Exorandus quoque et rogandus vt consilio christianissimi Francorum regis eius auunculi colendissimi semper vtatur et viuat.

Illud dignum et sanctum dicimus et non tantum vti illustrissimi progenitores nostri facere, sed feruencius diuino cultui et seruicio pro posse insudare instituimus et omni in re nostra vt praemissum est consilio ipsius domini regis semper vti.

Item videtur ipsi consilio trium statuum quod sint eligendi aliqui viri sapientes et graues tam ex dominis praelatis ecclesiarum, quam nobilibus et vaxallis castellorum ac eciam de ipsis communitatibus ex omni patria ducali eciam Nicensi qui habeant aspicere et animaduertere circa reformacionem status ipsius illustrissimi domini nostri ac suae reipublicae et subditorum in hunc qui sequitur modum.

Et primo animaduertant et prouideant ipsi eligendi quod illustrissimus dominus noster praelibatus habeat secum duo consilia vnum et primum consilium secretum seu status quod representet ipsum principem et habeat omnimodam potestatem. Aliud vero iusticiae ordinarium prout infra.

Item animaduertant et prouideant dicti eligendi quod in praedicto consilio et statu illustrissimi domini nostri nec non in consiliis iusticiae tam secum quam Chamberiaci et Thaurini residentibus ac eciam super redditibus, financiis et obuencionibus ipsius illustrissimi domini nostri sint homines probi et digni in nu-

(1) Dall'archivio di corte.

mero tantummodo necessario et sufficienti et non superfluo tam de patria ultramontana ac e contra ac eciam Niciae, et qui sint homines digni et calificati secundum conueniencium suorum officiorum et iuxta formam decretorum ducalium. Et ita quod in omnibus officiis et administracionibus servetur aequalitas idest quod tot sint de patria ultramontana quam citramontana et e contra iuxta mentem regiae magestatis.

Huic quarto et duobus proxime praecedentibus placet, quod deputentur homines probi qui aduisent circa statum nostrum et iusticiam et dent eorum aduisamenta offerentes nos semper paratos illos benigne audire et prouidere iuxta formam iuris et statutorum nostrorum salva semper nostra auctoritate et nostri nobiscum residentis consilii.

Item quantum concernit cambellanos videtur aequalitas seruanda ut tot numero sint de patria cismontana quam ultramontana quantum vero ad caeteros seruitores domus illustrissimi domini nostri remictuntur disercctioni domini des Luys cui cura illustrissimi domini nostri est commissa.

Dabitur ordo talis quod merito omnes citra et ultramontani debebunt contentari.

Item videtur aduisandum per dictum dominum des Luys quod quilibet officiarius domus teneatur habere penes se formam decreti ducalis concernentis suum officium et secundum formam illius se gerat et quilibet teneatur exercere suum officium nec se impedire de officio alterius ne officiariorum conculcacio fiat.

Item quod pensiones moderentur et regulentur arbitrio consilii illustrissimi domini nostri prouidendo ut qui habebunt pensiones non habeant parcellas.

Item quod officia et castellaniae concedantur personis aptis et ydoneis ad illa exercenda et qui per se ipsos illa regant et exerceant et non per substitutos actento maxime quod per tales substitutos in officiis multae et incredibiles fiunt extorciones et patria supra modum depauperatur nisi in seruiciis ducalibus essent occupati quo casu eciam substituti teneantur seruare decreta dominicalia tam circa introitum et expensas carcerum, quam circa composiciones fiendas, nec capiant secundum formam decretorum ac eciam singulis annis teneant sindicatum consuetudine in contrarium alleganda non obstante.

Huic octauo et duobus immediate praecedentibus dicimus omnia recitata in ipsis capitulis comprehensa fore in statutis generalis reformacionis Sabaudiae (1) quae ut digna et sancta obseruare intendimus et hoc non laesa auctoritate nostra quam semper firmum locum volumus obtinere.

Item quod exercentes et administrantes iusticiam, necnon quicumque alii officiarii teneantur ydonee cauere de tenendo sindacatum et iuri parendo coram deputatis et eligendis qui deputandi et eligendi auctoritatem habeant quaerelas quascumque audire et de ipsis iusticiam ministrare semel in anno nec eorum officia debeant quoquomodo impedire, et sint tales eligendi viri probi et de omni statu in patria ducali.

Placet et volumus quod franchisiae et statuta praedicta quae rem hanc in se continent obseruentur. Et concedimus eciam locis et communitatibus qui non habent: policemur ulterius et volumus quod non semel in anno sed omni die omni hora possint contra iusticiarios et officiarios dari quaerelae et nos de ipsis summariam faciemus ministrare iusticiam non facta acceptione personarum.

Item quod videantur raciones subsidiorum, donorum et composicionum ac obuencionum et reddituum ducalium maxime a duobus annis proxime praeteritis citra et qualiter et in quos usus supradicta omnia conuersa fuerunt et eodem modo de iocalibus et aliis bonis mobilibus ducalibus.

---

(1) Nei cinque libri degli Statuti di Amedeo VIII si rinvengono sotto diverse rubriche le attribuzioni precise dei varii oficiali dello stato e della corte; si vedrà ivi per esempio come l'oficio dei ciambellani fosse *visitandi gardam robam nostram et omnia quae ibidem reponuntur etc.*

Non solum volumus sed rogamus quod videantur raciones in eo expressae et quae bona mobilia habemus et per quos et apud quos retracta sunt.

Item quod franchisiae, libertates, priuilegia, capitula, statuta, bonae consuetudines, conuenciones pacta patriae, et singulorum locorum seruentur, quibus per supra et infrascripta non derogetur et quod nulla composicio cuiuscunque quantitatis sit aut ex quauis causa fieri possit in curia illustrissimi domini nostri aut altero consiliorum ducalium nisi transeat per uniuersale consilium iusticiae et praesente toto consilio sit facta et licterae dictae composicionis sigillo cancellariae aut alterius sigilli ducalis ubi fuerit factae sigillatae.

Item quod illustrissimus dominus noster interteneat omnes liguas et confoederaciones suas cum amicis et beniuolis et cum bono consilio semper regiae magestatis specialiter antiquam liguam dominorum Bernensium et Friburgensium.

Item quod omnia iocalia et bona praeciosa illustrissimi domini nostri debite inventarizentur et in tuto reponantur, ne aliquid distrahatur et in futurum racio reddi possit et inuentaria mictantur in camera computorum.

Placent iste decimus tercius et duo praecedentes undecimus videlicet et duodecimus prout iacent et signanter quod composiciones et alia quae agentur in curia nostra sigillentur sigillo cancellariae tantummodo iuxta formam dictorum statutorum, et non aliter.

Item videantur inuentaria ducum Ludouici et Amedei et aduisetur quid de iocalibus desit.

Placet ut supra in decimo capitulo.

Item prouideatur quod sub umbra curiarum ecclesiasticarum et maxime delegatorum iurisdictio illustrissimi domini nostri non laedatur et subditi ducales per indirectas vias ad alienas curias non trahantur et maxime cessiones ut dictum contigit seruata tamen libertate ecclesiastica; et eciam ne sub vmbra et velamine priuilegii clericalis delicta remaneant inpunita et circa haec cum praelatis in statibus existentibus appunctuetur et breue appostolicum super materia clericorum publicetur et exequatur.

Volumus in hiis obseruari formam dictorum statutorum, et breuis apostolici super hoc nouissime obtenti quod eciam publicari iubemus (1).

Item quod nullomodo procedatur contra haeredes et bona aliquorum deffunctorum praetextu usurarum vel contractuum simulatorum nisi per informaciones legitimas comperiantur fuisse et esse usurarii manifesti in patria ducali.

Volumus franchisias super hoc obtentas et concessas ad unguem observari.

Item quod nullomodo debeat fieri seu possit aliqua composicio cum homicidis voluntariis et cum falsariis fabricatoribus vel expendentibus dolose monetam falsam et instrumentorum et assacinis sed de talibus fiat debita iusticia sine aliqua remissione.

Placet et volumus accuratissime obseruari.

Item et quod officiales habeant eorum salaria, quia sub umbra quod salaria non soluuntur fiunt multa inhonesta.

Placet et volumus ut supra.

Item quod redditus, census et obvenciones ciuitatum villarum et opidorum illustrissimi domini nostri non accensentur vel dentur ad firmam sed teneantur cum onere reddendi computum in camera computorum actento quod fiunt multae et variae extorsiones sub pretextu istarum censarum et hoc capitulum non habeat locum in hiis quae nunc accensantur pro solucione fienda alamanis.

Volumus et concedimus salua tamen semper auctoritate nostra.

---

(1) Assai notevole è il testo di questa domanda e di questa risposta. Si avverta pure che con bollo del giorno nono dalle calende di marzo (21 febbraio) 1474 Sisto IV proibì *conferri in personas alienigenas beneficia existentia in ditionibus serenissimorum ducum Sabaudiae*, e ciò ad istanza della duchessa Giolanda.

Item quod clausula decreti generalis super recognicionibus feudorum principis edita ubique in dicione Sabaudiae seruetur et eodem modo decollacionibus prothocollorum nisi consuetudine vel priuilegio aliter esset obseruatum.

Volumus et concedimus.

Item quod prohibeatur delacio armorum in ciuitatibus et villis sub maximis paenis.

Placet et concedimus exceptis priuilegiatis.

Item prouideatur quod inquisitores haereticae prauitatis non procedant ultra formam iuris ita et taliter quod officiarii ducales aduertant ne sub praetextu dictae inquisicionis ducales subditi indebite opprimantur.

Concedimus quod non procedant inquisitores ultra formam iuris et dictorum statutorum.

Item quod prouideatur quod nullus forensis per gracias expectatiuas electiones vel alias collaciones obtineat beneficia ecclesiastica in patria ducali. Quin ymo obseruetur priuilegium nuper per sanctissimum dominum nostrum concessum.

Volumus et concedimus.

Item propter inuolucionem causarum ventillancium in consilio residente cum Domino causae fiunt pene immortales, videtur aduertendum ne tanta causarum coadunacio fiat sed remictantur causae ad ordinarios locorum exceptis causis ex forma ducalis decreti reseruatis.

Seruetur forma statutorum nostrorum.

Item quod in consilio illustrissimi domini nostri pro abreuiacione causarum currat iusticia ut in aliis consiliis detractis tamen temporibus quibus contigeret curiam transmutari de loco ad locum quo casu dentur feriae quibus durantibus non currat iusticia.

Ut supra proxime.

Item quod causae appellacionum gradatim procedant nisi de ambarum parcium processerit voluntate.

Ut supra proxime.

Item quod in causis criminalibus commissarii non mittantur per patriam sed puniantur delicta per ordinarios nisi forte causae sint quorum cognitio pertineat ad consilium illustrissimi domini nostri pro quibus casus deputentur commissarii viri probi et scientifici qui cum ordinario procedant et non aliter; et pro eorum labore et scripturis non exigant ultra formam statuti corruptela allegata pro consuetudine non obstante.

Seruetur forma decretorum ducalium ut supra.

Item similiter per castellanos, scribas curiarum et alios circa exactionem scripturarum seruetur forma decreti ducalis consuetudine in contrarium non obstante.

Placet et volumus inconeusse obseruari.

Item quod per commissarios extentarum non exigantur a subditis nisi secundum formam ducalis statuti.

Ut supra proxime.

Item quod castellani et omnes officiarii teneantur debita occasione officiorum suorum exigere infra triennium aut debitam diligentiam de exigendo facere alioquin currat eis praescriptio triennalis.

Placet et volumus ut supra.

Philibertus dux Sabaudiae, Chablaysii et Augustae, Sacri Romani imperii princeps vicariusque perpetuus, marchio in Ytalia, princeps Pedemontium Nyciaeque, Vercellarum ac Friburgi etc. dominus. Dilectis consiliis nobiseum Chamberiaci et Thaurini residentibus praesidentique et magistris camerae computorum Sabaudiae

nec non universis et singulis gubernatoribus, baillinis, iudicibus, vicariis, potestatibus, capitaneis, castellanis, procuratoribus, clavariis, commissariis ac caeteris officiariis nostris mediatis et immediatis, praesentibus et futuris seu ipsorum locatenentibus, mistralibus, servientibusque generalibus salutem. Per tres status isto in loco Montiscallerii invicem congregatos nobis fuerunt exhibita capitula presentibus annexa super quibus factae extiterunt responsiones in fine cuiuslibet ipsorum descriptae quorumquidem capitulorum et responsionum dilecti nostri sindici, homines et communitas Rumilliaci obseruanciam humillime supplicarunt quorum supplicacioni annuentes et eisdem nedum in his ymo et longe maioribus suis non solum apud nos ymo et bonae memoriae illustrissimos praedecessores nostros exigentibus seruiciis et benemeritis favoribus benignis prosequi affectantes — Ex nostra certa sciencia, eciam matura consilii nobiscum residentis deliberacione praehabita, praedicta capitula et responsiones prout iacent ipsae responsiones praefatis hominibus et communitati ad opus ipsorum et suorum stipulantium et recipientium confirmamus, ratificamus et approbamus ac roboris firmitatem obtinere volumus. Vobis propterea et vestrum cuilibet in solidum districte committimus et mandamus sub poena vestrorum privacionis officiorum et ulterius centum marcharum argenti pro quolibet dictis consiliis et de camera inferiore quathinus capitula et responsiones ipsas iuxta eorum formam, mentem, continenciam et tenorem praefatis hominibus et communitati ac suis praedictis teneatis actendatis et inuiolabiliter obseruetis tenerique actendi et per quosvis faciatis inconcusse obseruari et in nullo contraveniatis quomodolibet vel opponatis in contrarium adducendis et facientibus repulsis et non obstantibus quibusuis eciam absque alterius expectationem mandati. Datum in Montecallerio die vicesima februarii millesimo quatercentesimo septuagesimo nono.

Per dominam praesentibus dominis

R. Vrbano Boniuardi episcopo Vercellarum
Petro de Sancto Michaele cancellario
Ludouico comite Camerae et vicecomite Maurianae
Gabriele de Seyssello domino de Aquis
Anthonio Lamberti decano Sabaudiae
Anthonio de Plozasco praesidente
Ioffredo de Ripparolio magistro hospicii
Michaele de Canalibus
Lanfranco de Aduocatis
Oldrado Canauoxii
Philippo Cheurerii aduocato et
Alexandro Richardonis thesaurario.

Beczon.

Reddantur literae portitori.

Extracta est praesens copia a proprio originali de mandato domini praesidentis, et magistrorum computorum ducalium per me notarium subsignatum.

Dyonisii.

1478

Se stiamo alla fede del lodato Giovenale d'Aquino scrittore, come si avvertì, contemporaneo e diligente, nel 1478, dopo tenuti gli Stati generali che seguirono la morte di Giolanda, essendosi vieppiù inasprite le parti de' cortigiani intorno al duca ancora minore, i magnati della Savoia, tra i quali principalmente il conte de la Chambre, coi signori d'Aix e di Challant, non esitarono a cacciare di viva forza il signor de Luys (Filiberto de Grolée) governatore del duca, traendolo dalla camera ove egli dormiva accanto al principe, e menandolo prigione nelle castella dei signori de la Chambre.

Così il La Chambre si vendicava del Luys, perchè da questo era stato privato del governo dello Stato del duca, conferito in vece al vescovo di Ginevra. Accordatisi poi con Giano di Savoia conte del Genevese, zio del duca, que' cortigiani menarono seco Filiberto — *Quibus omnibus ita gestis*, prosegue Giovenale d'Aquino, *tenuerunt tres status summarios in dicto loco Annixiaci, in quibus tribus statibus, breviter concludendo, fuit conclusum quod praefatus dominus dux cum dicto domino gubernatore comite Camere, et aliis subditis ducalibus in armis, transire deberent montes ante festa Natalia, et expellere dictum reverendum episcopum novum gubernatorem a dicto gubernio et a patria pedemontana, et sic mandatum fuit ad omnes subditos ducales in patria Sabaudiae etc.* Impresa questa che poi tornò a danno dello stesso La Chambre, come si può vedere nel racconto successivo del cronista.

CARLO I.

Questo principe salito al trono quando appena contava quattordici anni, morì nel ventunesimo. In età così giovanile altro non si poteva aspettare da lui fuori che dando prove d'ardimento guerresco dimostrasse non essere egli degenere da' suoi maggiori. Così avvenne; ed a chiarire cotesta valorosa disposizione dell'animo suo servirono i contrasti e le guerre che egli ebbe a sostenere contro i marchesi di Saluzzo sui quali egli voleva rivendicare la superiorità feudale usurpatagli dai re di Francia. In genere affatto opposto egli ebbe pure a dar prova di risolutezza d'animo; riferirò in proposito la vertenza quale vien riferita nelle annotazioni alla Istoria di Torino dell'abate Ferrero di Lavriano — » Giovanni Lodovico » di Savoia vescovo di Geneva partì da questa vita li 11 di giugno » dell'anno 1482. Il duca dovendo provvedere questa chiesa d'un nuovo » pastore nominò Francesco di Savoia, suo zio, arcivescovo d'Auch, » abate di Staffarda e d'Aulps. Il capitolo elesse uno del corpo e fu » Urbano della Villetta di Civrone: Sisto IV che mirava a far vescovo » di Torino il cardinale di S. Clemente, Domenico della Rovere, ne » spedì le bolle a favore di Giovanni Compesio nostro vescovo (di » Torino) ordinandogli di prenderne il possesso, e fulminando censure » contro chiunque avesse osato d'opporsi. Il duca Carlo, che non voleva » fosse recato pregiudicio a' suoi antichi diritti di nomina, comunicò » l'importanza dell'affare a Filippo di Savoia, conte di Bressa, il quale » andato a Geneva ne fece uscire Giovanni Compesio, guernì il vesco- » vado di gente d'armi, si rese padrone della città, e collocò in su la » sedia vescovile Francesco di Savoia, nominato dal duca suo nipote.

(1) Lib. 4 della seconda parte n. 50.

» Portò le sue querele Giovanni Compesio a Roma, e chiese al pon-
» tefice di tornare al suo vescovado di Torino. Fremendo d' ira e di
» sdegno Sisto pretese di scomunicare il consiglio ducale; minacciò d'in-
» terdetto la chiesa di Geneva; ma quando gli furono conte le ragioni
» ed i diritti del nostro sovrano approvò la nomina dal medesimo fatta
» nella persona di Francesco di Savoia, e diede l' arcivescovado di Ta-
» rantasia a Giovanni Compesio. »

Si adoperò poscia, ma invano, il duca Carlo, a rendere in qualche parte efficace il dono del regno di Cipro fattogli da Carlotta sua zia, ultima della stirpe legittima dei Lusignani; quella Carlotta di cui nella di lei giovinezza, con tanta arguzia di stile fece il ritratto Enea Silvio Piccolomini divenuto poi papa col nome di Pio II, scrivendo: *mulier quatuor et viginti annos nata videbatur, statura mediocri, laetis oculis, faciem inter fuscam et pallidam, sermone blando et graecorum more torrenti simili, vestitu gallico, moribus qui regio sanguini convenirent.*

La prematura morte di Carlo aprì l' adito a nuove tutele ed a nuove convocazioni di nazionale rappresentanza.

1482 — 83

Quando morì il duca Filiberto, il fratello di lui chiamato al trono trovavasi in Francia dove l' insidiosa politica di Lodovico XI lo tratteneva. Ma i popoli a lui pensavano e non si rimanevano dal provvederlo di necessarii sussidii onde potesse soddisfare alle occorrenze del suo governo. La deliberazione dei tre Stati di Piemonte che stiamo per riferire è degna di particolare attenzione per questo rispetto, ed anche perchè ad essa succedono le lettere di conferma del principe al primo giungere ch'ei faceva sull'estremo lembo de' suoi Stati, al ponte di Belvicino, ed il documento della ripartizione e dell' esazione dei carichi, oggetto di gran rilievo agli occhi dei contribuenti.

Capitula lecta in statibus patriae cismontanae in Thaurino in refectorio Sancti Francisci die vigesima secunda octobris anno Domini millesimo quatercentesimo octuagesimo secundo (1).

Quoniam ut omnibus notorium est quod illustrissimus dominus dominus noster dux effectus est per mortem quondam illustrissimi nunquam delendae memoriae domini Filiberti Sabaudiae etc. ducis praedecessoris excellenciae suae qui extra patriam sive dominacionem est, affectans tamen patriam eidem suae dominacioni subiectam intrare possessionemque pedalem ipsius adipisci nec non subditos universaliter suis oculis corporalibus visitare ac alia facere pertinencia ducali celsitudini, mente agitans tamen quod praemissa ad optatum fieri non valent nisi previis manibus adintricibus tocius patriae, consideratis multis quae excellenciae suae accidere possent, ideoque imploravit praefata excellencia auxilium et subsidium per praefatam patriam celsitudini suae impartiri, quibus annuere volens ipsa patria quamquam variis tribulacionibus ac indigenciis onusta sit adeo quod vix in vita supplere possit, donavit et donat florenos quinquaginta milia parvi ponderis Sabaudiae per ipsam totam patriam cismontanam solvendos, nemine excluso vel exempto, exorans, suplicans et obtestans praefata patria praefatam excelenciam ut ipsum donum laeto animo illarique vultu acceptare dignetur sub tamen pactis, convencionibus et capitulis infrascriptis.

Et primo quod triginta duo milia florenı ipsius subsidii seu doni quinquaginta milia florenorum non possint exigi nec recuperari nisi adveniente festo Sancti Martini anni millesimi quatercentesimi octuagesimi terci et ressiduum dicti doni quinquaginta milium florenorum quod est floreni decem octo milia exigi non possit nec recuperari ante carnis privium anni millesimi octuagesimi quarti et monetae nunc currentis in patria cismontana ita et taliter quod istae exactiones non trahantur in consequenciam et fieri non possint nisi illustrissimo domino domino nostro primo adveniente in patriam suam et si contigerit ipsis terminis pendentibus praefatum illustrissimum dominum dominum nostrum in patriam suam non venire ipsum donum habeatur pro non dato.

Item quod praefatus illustrissimus dominus noster dignetur contentari de praemisso dono ita et taliter quod ipsa patria excusata et exonerata sit ab aliis quae peti possint etiam pro felici adventu praelibatae eiusdem dominacionis et introytu.

Item quod praelibatus illustrissimus dominus noster dignetur mediantibus praemissis hoc etiam acto, franchisias, capitula, libertates, statuta, consuetudines, pacta et convenciones tam in genere quam in specie concessas et per illustrissimos praedecessores suos et per illustrissimam quondam bonae memoriae dominam dominam Iolant genitricem et tutorio nomine eiusdem quondam praedecessoris illustrissimi domini domini nostri sine constu sigilli confirmare, mandando etiam cassari et anullari quascumque multas et poenas impositas patriae Pedemoncium in genere sive in specie per magnificos dominos marescallos sive alios ad hoc deputatos praetextu fortaliciorum, exercituum sive armorum et municionum.

Item dignetur praelibatus illustrissimus dominus dominus noster revocare quoscumque commisarios extentarum et quatenus praelibatus illustrissimus dominus dominus noster recogniciones fieri intendat ille, tales recogniciones fiant in manibus ordinariorum locorum, quo autem ad nobiles non compellantur recognoscere nisi pro quotta.

Item quod exacta huiusmodi doni seu subsidii ipsum exigere non possit nisi dum taxat super quarneto dando et faciendo per deputatos per patriam et ipse receptor teneatur facere confessiones sine constu.

---

1) Da copia presso il signor cav. Cibrario.

Et quia egregius secretarius Iohannes Viglodi continue et graciose gessit in servicium patriae et promptum redidit suplicat ipsa patria dignetur dominacio antelata confirmaciones franchixiarum et aliorum de quibus supra expediri mandari per eundem secretarium.

Item etiam eundem secretarium adoperare dignetur in homagiis et recognicionibus ac fidelitatibus recipiendis tam nobilium quam comunitatum.

Item, illustrissime princeps, quia patria cismontana portavit iam diu et gerit praesencialiter onera fere eidem insuportabilia suplicat tam nobiles quam homines eiusdem haberi recomissos tam in beneficiis quam in officiis ad finem ut in servicium dominacionis praelibatae dictim se habeant reddere promptiores.

Super scripta capitula per congregacionem trium statuum patriae Pedemoncium edita in ipsa congregacione tenta sub die vigesima secunda octobris millesimi quatercentesimi octuagesimi secundi in Thaurino in refectorio Sancti Francisci iussu et mandato dominorum et aliorum in ipsis statibus congregatorum expedivi ego Iohannes Dominicus Rota notarius subsignatus.

Sottoscritto De Rotis.

Per infrascriptos Dominos electos ad suprascriptam distribucionem faciendam et etiam per quos interfuerunt in ipsa distribucione datus fuit liber et quinternetus taxae praedictae ad exigendum ab omnibus et singulis nobilibus et comunitatibus in dicto quarneto descriptis et a qualibet seu quolibet ipsorum pront in pede cuiuslibet continetur et in terminis superius denotatis et descriptis tam in prohemio quam capitulis suprascriptis et designatis nobili Chatelino Maleti receptori Pedemoncium et locumtenenti pro spectabili domino Alexandro Richardonis ducali Sabaudiae consiliario et thesaurario generalis ibidem praesenti et acceptanti ac ipsum quinternetum habuisse confitenti sub modis et condicionibus ac prout et quemadmodum superius est descriptum, beneplacito illustrissimi domini nostri quo ad constitucionem receptorum huiusmodi subsidii in praemissis semper reservato.

Datum et actum Thaurini in hospicio signi Angeli die septima decembris anno Domini millesimo quatercentesimo octuagesimo secundo.

Nomina electorum et etiam qui in dicta taxa interfuerunt et distribucione sunt haec: spectabiles domini nobilesque Iacobus Archatoris, Gaspardus Provana, Berbonus de Strata, Ubertus de Pectenatis civis Vercellarum, Baldessaris Perachii burgensis Avillianiae, Michael Cozolij de Carignano, Iohannes Dominicus de Rotis de Sancta Agata, Mathaeus Meschiatis de Bugella et Petrinus Barberis de Rayconixio.

Suprascriptis capitulis et distribucionibus interfui et aliis superius agitatis ut supra continetur cum aliis electis superius nominatis, ego Iohannes Dominicus Rota notarius publicus de Sancta Agata et unus ex taxatoribus ad hoc electis et in testimonium praemissorum suprascriptum quarnetum et suprascripta capitula scripsi et signavi.

Sottoscritto manualmente De Rotis.

Seguono le sottoscrizioni originali

Ita atestor fuise *facto* Gaspardus Provana propria manu.
Et ita atestor ego Berbonus de Strata suprascriptus propria manu.
Et ita atestor ego Ubertus de Pectenatis subscripsi.
Et ita atestor ego Baldesar Perachii de Avilliana subscripsi.
Et ita atestor ego Michael Cozoli suprascriptus manu propria.
Et ita atestor ego Mathaeus de Meschiatis de Bugella suprascriptus manu propria.
Et ita atestor ego Petrinus de Barberis suprascriptus manu propria.
Et ita atestor ego Iacobus de Archatoribus suprascriptus manu propria.

Taxa subsidii quinquaginta millium florenorum cuius receptor fuit Catherinus Maleti.

Karolus dux Sabaudiae etc. Universis et singulis fieri volumus manifestum quod cum tres status invicem ultimate nostra in patria ultramontana congregati subsidium seu donum ad subveniendum nobis occurrentibus quinquaginta millium florenorum concesserunt circa cuius exactionem probum fidelem et ipsi patriae gratum deputare volentes quemadmodum benedilectum fidelem secretarium nostrum Catherinum Maleti receptorem dictae patriae quia alia subsidia bonae memoriae illustrissimis praedecessoribus nostris concessa exegit et recuperavit taliterque se habuit quod nullam de ipso ea de re suscepimus querellam de praedictis novimus comprobatum; ex nostra igitur certa sciencia, etiam matura procerum fidelium consiliariorum nostrorum super his deliberacione prachabita, ipsum Catherinum Maleti praesentem et acceptantem facimus et constituimus per praesentes ipsius subsidii seu doni quinquaginta millium florenorum receptorem eidemque plenam conferimus potestatem bailliam et auctoritatem ipsum subsidium seu donum a debentibus illud exigendum et recuperandum talesque si solvere recusent ratas ipsis contingentes poenarum imposicione, declaracione, mitigacione bonorumque suorum quorumcumque captione, levatione, vendicione, subbastatione, expedicione et ad manus nostras reductione personarumque suarum arrestacione, detencione et incarceracione ac aliis viis omnibus quibus fieri poterit forcioribus et prout in denariis nostris fiscalibus fieri debet et consuevit ad easdem solvendum cogendi et compellendi, de ipsisque quictancias validas faciendi et expediendi et alia agendi in praemissis necessaria pariter et opportuna et quae per consimiles receptores fieri sunt assueta sub tamen stipendiis per nos eidem ordinandis et stabiliendis, ipse enim Catherinus Maleti nobis debitum et opportunum in talibus consuetum praestitit iuramentum; quo circa mandamus universis et singulis officiariis fidelibus et subdictis nostris mediatis et immediatis ipsorumque officiariorum locatenentibus et cuilibet eorundem sub poena centum librarum forcium pro quolibet, quathenus eundem Catherinum et exactionem dicti subsidii seu doni fortem faciant sibique et mandatis suis circa praemissa et ex eis dependencia fienda pareant, obediant, solvant, respondeant et assistant vel ut receptori eiusdem per nos et praemittitur constituto. Et insuper praesidenti et magistris camerae computorum nostrorum quod receptas et libratas per ipsum de et super dicto subsidio fiendo cum stipendiis per nos eidem ut praemittitur statuendis suis in computis ad causam dicti doni sive subsidii intrent et allocent. Quibuscumque in contrarium facientibus adducendisque facientibus repulsis et non obstantibus.

Datum in Ponte Bellivicini die prima februarii anno Domini millesimo quatercentesimo octuagesimo tercio.

Per dominum praesentibus dominis
Petro de Sancto Michaele cancellario Sabaudiae
Anthonio domino Myolani marescallo Sabaudiae
Georgio de Menthone barone Collogniaci novi
Oldrado Canavoxii
Guillielmo de Forax magistro hospicii et
Petro Iacquemonis advocato pauperum.

Reddantur literae portitori.

Manualmente sottoscritto Beczon.

(L. S.)

Sequitur taxa et quinternetus distribucionis quinquaginta milia florenorum parvi ponderis Sabaudiae per patriam cismontanam de anno praesenti millesimo quatercentesimo octuagesimo secundo et die vigesima secunda mensis octobris illustrissimo et excellentissimo domino domino nostro Carolo Sabaudiae etc. duci in congregacione trium statuum eiusdem patriae ducali ex mandato in Thaurino et in refectorio Sancti Francisci congregatorum liberaliter et graciose largitorum et datorum per eandem congregacionem ad causam ut ipse illustrissimus dominus noster qui presencialiter a patria sua absens est in eandem cito habeat effectualiter introcedere etiam et pro felici eiusdem dominacionis adventu et introytu. Item et aliorum mille florenorum parvi ponderis Sabaudiae per eandem congregacionem graciose donatorum spectabili domino Anthonio de la Foree qui praelibato illustrissimo domino nostro bene servivit in morigeracionem donacionis eiusdem ad finem ut in futurum promptius et fidelius habeat circha personam eiusdem domini nostri frequentare. Qui quidem floreni quinquaginta milia per congregacionem praedictam dati fuerunt et sunt pariter et praedicti mille ut supra sub modis tamen pactis, convencionibus et capitulis in dicta congregacione ipsa die lectis et receptis per me Iohannem Dominicum de Rotis notarium publicum de Sancta Agata subsignatum et quorum capitulorum tenor in fine praesentis taxae seu distribucionis seriatim est descriptus, et quibus capitulis mediantibus ipsi floreni quinquaginta milia dati intelliguntur et largiti alias vero et aliter non; et qui floreni ipsis capitulis firmis remanentibus solvendi sunt per ipsam patriam totam cismontanam generaliter, nemine excluso vel exempto, in terminis infrascriptis videlicet floreni triginti duo milia ipsorum florenorum incipiendo in festo Sancti Martini anni millesimi quatercentesimi octuagesimi tercii et reliqui decemocto milia floreni incipiendo in carnis privio tunc proxime sequuturo pariter et pro rata persolvi intelligantur praedicti floreni mille et ut alias lacius in eisdem capitulis quibus condigna relacio habeatur legitur et apparet; hoc intellecto et acto quod huiusmodi dacio seu concessio graciosa ullo unquam tempore non trahatur seu trahi minime possit in consequenciam aliqualem et propter ipsam concessionem ad aliqua onera extraordinaria minime sit astricta ipsa patria et etiam sub aliis modis condicionibus et capitulis de quibus in fine huiusmodi distribucionis et capitulis continetur. Et de quibus florenis quinquaginta millibus receptor huiusmodi doni seu subsidii praelibato illustrissimo domino nostro in camera Sabaudiae computorum legiptime tenebitur computare. Insuper in huiusmodi taxa et distribucione ultra dictos florenos quinquaginta millia et alios mille donatos domino de la Force super habundant et taxati sunt floreni mille et centum quinquaginta novem grossi novem et quartum unum cum dimidio grossi, qui de mandato et iussu dominorum ellectorum per status patriae ad ipsam taxam et distribucionem faciendam in exequucionem ordinacionis et comissionis per dictam congregacionem et status eisdem dominis taxatoribus datarum per infra nominatum dominum receptorem distributi particulariter sunt seu distribuendi, prout et quemadmodum ab eisdem dominis taxatoribus in fine praesentis taxae et quarneto nominatis habuit in mandatis et de quibus in camera computorum Sabaudiae minime tenebitur computare sed solum dumtaxat de dictis florenis quinquaginta milibus ut supra illustrissimo domino nostro concessis et donatis.

Et primo

	Fiorini	Grossi	Quarti
Thaurino florenos mille sexcentum sexaginta octo grossos undecim quartos duos cum dimidio grossi sive..... fl.	1668	11	2 1|2
Pinerolio florenos mille centum sexaginta sex grossos septem quartos tres cum dimidio grossi sive .....»	1166	7	3 1|2
Perusiae cum valle florenos quatuor centum triginta duos grossos tres quartos tres cum dimidio sive .....»	432	5	3 1|2

	Fiorini	Grossi	Quarti
Vallis Sancti Martini florenos centum nonaginta duo grossum unum quartos duos cum dimidio grossi sive ..... fl.	192	1	2 1|2
Sancto Secundo florenos centum sexaginta sex grossos quinque quartum unum cum dimidio grossi sive ..... »	166	5	1 1|2
Bagnolio florenos centum quadraginta sex grossos tres quartos duos cum dimidio sive ..... »	146	3	2 1|2
Bargiarum florenos quinque centum octuaginta duos grossos septem sive ..... »	582	7	»
Envie florenos sexaginta quinque quartum medium grossi sive ..... »	65	1|2	»
Chaburrum florenos tricentum quinquaginta septem grossos quinque quartum unum sive ..... »	357	5	1
Vigonum florenos quinque centum viginti sex grossos sex sive ..... »	526	6	»
Villafrancha florenos quinque centum viginti sex grossos sex sive ..... »	526	6	»
Fossanum florenos sexcentum quadraginta novem grossos quatuor quartos tres sive ..... »	649	4	3
Buscha florenos quatuor centum quinque grossum unum sive ..... »	405	1	»
Savilianum florenos mille septem centum decem octo grossos duos quartum medium sive ..... »	1718	2	1|2
Chabalarius maior florenos quatuor centum et quinque grossum unum sive ..... »	405	1	»
Carignanum florenos quinque centum quinquaginta unum grossos quatuor quartos duos sive ..... »	551	4	2
Monscalerius florenos mille tricentum sexaginta quinque grossum unum quartos tres cum dimidio sive ..... »	1365	1	3 1|2

Terrae nobilium principatus.

Plozaschum florenos quinque centum decem novem quartos tres cum dimidio grossi sive ..... »	519	»	3 1|2
Combeviana florenos centum quinquaginta quinque grossos duos quartos tres sive ..... »	155	2	3
Baldiserium florenos quadraginta grossos quinque quartum unum cum dimidio sive ..... »	40	5	1 1|2
Frucaschum florenos tricentum quinquaginta sex grossos decem quartos duos cum dimidio sive ..... »	356	10	2 1|2
Osaschum florenos septuaginta tres grossos quatuor quartos duos cum dimidio sive ..... »	73	4	2 1|2
Bricharasium florenos ducentum septuaginta sex grossos duos sive ..... »	276	2	»
Luecrna cum valle florenos sexcentum septuaginta septem grossos quinque quartum unum cum dimidio sive ... »	677	5	1 1|2
Macellum florenos nonaginta novem grossos sex quartum unum cum dimidio sive ..... »	99	6	1|2
Buriaschum florenos quinquaginta sex grossos sex quartos tres sive ..... »	56	6	3
Villanova florenos octuaginta unum grossos duos quartos duos sive ..... »	81	2	2
Moreta florenos centum quinquaginta tres grossos quatuor sive ..... »	153	4	»

	Fiorini	Grossi	Quarti
Ruffia florenos triginta duos grossos septem quartos duos sive ..... fl.	32	7	2
Fabullae florenos quadraginta grossos octo quartos duos sive ..... »	40	8	2
Casale Grassum florenos quinquaginta sex grossos septem quartos tres sive ..... »	56	7	3
Virle florenos centum et unum grossos quinque quartum medium sive ..... »	101	5	1|2
Scalenghe florenos centum octuaginta sex quartum unum cum dimidio grossi sive ..... »	186	»	1 1|2
Sercenaschum florenos centum et unum grossos septem quartum medium sive ..... »	101	7	1|2
Airascha florenos sexaginta quatuor grossos novem quartum unum sive ..... »	64	9	1
Nonum florenos centum et unum grossos septem quartum medium sive ..... »	101	7	1|2
Castignole florenos octuaginta novem quartum unum cum dimidio sive ..... »	89	»	1 1|2
Vicus Novus florenos centum et quinque grossos septem quartos tres cum dimidio sive ..... »	105	7	3 1|2
Raconixium florenos trecentum et novem grossos duos quartum medium sive ..... »	309	2	1|2
Suma Rippa de Bosco florenos centum septuaginta octo grossos sex quartum unum sive ..... »	178	6	1
Salmatorium florenos quadraginta grossos novem sive . . . »	40	9	»
Villa Falletorum florenos centum octuaginta unum grossum unum quartos tres sive ..... »	181	1	3
Ghenola florenos triginta duos grossos sex quartos duos sive ..... »	32	6	2
Laynaschum florenos centum et quinque grossos septem quartos tres cum dimidio sive ..... »	105	7	3 1|2
Scarnafixium florenos nonaginta sex grossos novem quartum medium sive ..... »	96	9	1|2
Monestarolium florenos centum viginti novem grossos sex quartos duos cum dimidio sive ..... »	129	6	2 1|2
Chabalarius Leo florenos sexaginta quatuor grossos undecim sive ..... »	64	11	»
Lumbriaschum florenos septuaginta tres grossos quatuor quartos duo cum dimidio sive ..... »	73	4	2 1|2
Chaburretum florenos viginti quatuor grossum unum quartum medium sive ..... »	24	1	1|2
Trana florenos septuaginta tres grossos undecim sive ..... »	73	11	»
Bruynum florenos viginti quatuor grossum unum quartum medium sive ..... »	24	1	1|2
Planiciae florenos centum quadraginta sex grossi duo quartos tres sive ..... »	146	2	3
Collegnum florenos centum octuaginta sex quartum unum cum dimidio sive ..... »	186	»	1 1|2
Nobiles Bagnolii florenos centum quadraginta sex grossi quinque sive ..... »	146	5	»

Lanzae spezzatae principatus.

	Fiorini	Grossi	Quarti
Polungheria florenos octuaginta quatuor grossos octo quartum unum sive ..... fl.	84	8	1
Pancalerium florenos centum sexaginta octo grossos octo quartos tres sive ..... »	168	8	3
Rippa prope Cherium florenos centum nonaginta quatuor grossos septem quartos tres sive ..... »	194	7	3
Poverinum florenos tricentum sex grossos quatuor sive ... »	306	4	»
Caramania florenos ducentum et octo grossos undecim quartum unum sive ..... »	208	11	1
Cerveriae florenos sexaginta quatuor grossos undecim quartum unum sive ..... »	64	11	1
Bene florenos tricentum et sex grossos tres quartum medium sive ..... »	306	3	1|2
Charruchum florenos centum triginta novem grossos octo sive	139	8	»
Trinitas florenos triginta septem grossos duos quartos duos sive ..... »	37	2	2
Sanctus Albanus florenos centum et tres grossos novem quartos duos cum dimidio sive ..... »	103	9	2 1|2
Carruesana florenos quadraginta octo grossos sex sive .... »	48	6	»
Bovisium florenos centum nonaginta quinque grossos novem sive ..... »	195	9	»
Piperanium florenos quatuor centum octuaginta septem sive »	487	»	»
Benetae florenos octuaginta tres quartum unum cum dimidio sive ..... »	83	»	1 1|2
Clusa florenos nonaginta grossos decem quartum unum sive »	90	10	1
Quadralium florenos ducentum triginta grossos octo sive .. »	230	8	»
Vautignaschum florenos viginti octo grossos undecim sive »	28	11	»

Terrae veteris.

Avilliania florenos duo milia sexcentum sexaginta sex grossos duos sive ..... »	2666	2	»
Secusia florenos mille tricentum triginta tres grossum unum sive ..... »	1333	1	»
Rippolle florenos octocentum octuaginta octo grossos septem quartos tres cum dimidio sive ..... »	888	7	3 1|2
Lanceum cum mandamento florenos octo centum octuaginta octo grossos septem quartos tres cum dimidio sive ... »	888	7	3 1|2
Ciriachum cum castellis florenos octo centum octuaginta octo grossos septem quartos tres cum dimidio sive ..... »	888	7	3 1|2

Lanzae spezzatae terrae veteris.

Burgarum florenos sexaginta sex grossos sex quartum medium sive ..... »	66	6	1|2
Laynycum florenos ducentum sexaginta quinque grossos septem quartos tres sive ..... »	265	7	3
Balangerium cum castellata florenos ducentum et undecim grossos decem quartum unum cum dimidio sive ..... »	211	10	1 1|2

	Fiorini	Grossi	Quarti
Fianum florenos septuaginta septem grossos undecim quartos duos cum dimidio sive ..... fl.	77	11	2 1|2
Baratonia florenos septuaginta septem grossos undecim quartos duos cum dimidio sive ..... »	77	11	2 1|2
Cacia florenos triginta sex grossos undecim quartos duos cum dimidio sive ..... »	36	11	2 1|2
Sanctus Egidius florenos triginta sex grossos undecim quartos duos cum dimidio sive ..... »	36	11	2 1|2
Vicus cum valle florenos sexaginta ducentum triginta quatuor grossns tres quartos duos sive ..... »	234	3	2
Iovalletum florenos sexaginta sex grossos septem quartum medium sive ..... »	66	7	1|2
Collum Sancti Iohannis florenos septuaginta tres grossos novem quartos duos sive ..... »	73	9	2
Vallis Turris florenos quinquaginta octo grossos septem quartum unum cum dimidio sive ..... »	58	7	1 1|2
Iaglonum florenns quadraginta unum grossos decem quartum unum cum dimidio sive ..... »	41	10	1 1|2
Alpignanum florenos octuaginta octo grossos tres quartos tres sive ..... »	88	3	3
Druentum florenos centum et triginta grossos quatuor sive »	130	4	»
Rubianeta florenos viginti septem grossos duos sive ..... »	27	2	»
Altesanum superius florenos viginti septem grossos septem quartum unum sive ..... »	27	7	1
Rippalta florenos centum nonaginta quinque grossos octo sive ..... »	195	8	»
Ripparolium cum Ozegna et Oglano florenos quatuor centum decem septem grossos duos quartos tres cum dimidio sive »	417	2	3 1|2
Barbania florenos viginti octo grossos novem quartum medium sive ..... »	28	9	1|2

Terrae ultra Duriam.

Clavaxium florenos quatuor centum quadraginta duos grossos decem sive ..... »	442	10	»
Verueha florenos octuaginta octo grossum unum quartos tres sive ..... »	88	1	3
Crescentinum florenos ducentum septuaginta quinque grossos sex quartum unum cum dimidio sive ..... »	275	6	1 1|2
Monseaprellus florenos centum nonaginta sex grossos quinque quartos duos sive ..... »	196	3	2
Sancta Agata cum capitaneatu vel mandamento ac suis solitis locis Clavariae florenos mille centum septuaginta quatuor grossos tres quartos tres sive ..... »	1174	3	3
Civitas Vercellarum cum districtu sub quo comprehenditur locus Rovaxini florenos duo milia centum quinquaginta tres grossos octo sive ..... »	2153	8	»
Ghatinaria florenos centum quinquaginta duos grossos undecim quartum medium valent ..... »	152	11	1|2
Cosatum florenos centum triginta duos grossos duos quartos tres cum dimidio sive ..... »	152	2	3 1|2
Rovasenda florenos triginta et grossos quatuor sive ..... »	30	4	»

	Fiorini	Grossi	Quarti
Lozolum florenos decem grossos decem quartos tres cum dimidio sive ..... fl.	10	10	3 1|2
Colobianum florenos triginta septem grossos undecim sive . »	37	11	»
Valdengum cum Aviliano florenos centum et decem grossos sex quartum medium sive ..... »	110	6	1|2
Ghaglanicum florenos centum et decem octo grossum unum et quartum unum sive ..... »	118	1	1
Sandiglanum florenos centum et viginti grossos septem quartos tres sive ..... »	120	7	3
Bugella cum mandamento florenos duo milia tricentum et quindecim grossos octo quartum medium ..... »	2315	8	1|2
Viveronum florenos quinquaginta novem grossos octo quartos tres sive ..... »	59	8	3
Saluzolia florenos centum septuaginta octo grossos undecim quartum medium sive ..... »	178	11	1|2
Chabaliacha florenos centum septuaginta grossos tres quartos tres sive ..... »	170	3	3
Torracium florenos viginti grossos duo quartos tres sive .. »	20	2	3
Tollegnum cum Miaglano florenos quadraginta quinque grossos septem sive ..... »	45	7	»
(Ultra errorem quia debent contribuere ad racionem Sandiglani et sit in taxa error de 75 flor. 3 quart.)			
Monsaltus florenos octuaginta duos grossos novem quartos duos sive ..... »	82	9	2
Iporegia florenos mille quatuor centum sexaginta octo grossos tres quartos tres cum dimidio sive ..... »	1468	3	3 1|2

Lanzae spezzatae principatus ultra iam positas.

Baynaschum florenos septuaginta septem grossum unum quartum unum sive ..... »	77	1	1
Cardetum florenos centum et quatuor grossum unum cum dimidio sive ..... »	104	1	1 1|2
Turris Sancti Georgy florenos decem septem grossos novem quartum unum sive ..... »	17	9	1
Publiciae florenos ducentum triginta grossos tres quartum unum sive ..... »	230	3	1
Candiolum florenos triginta tres grossos sex sive ..... »	33	6	»
Ghasinum florenos ducentum quatuor et grossos novem sive »	204	9	»
Rivalba florenos quinquaginta duos grossos tres quartos duos cum dimidio sive ..... »	52	3	2 1|2
Monsaltus et Pavarolium florenos triginta sex grossos decem quartos tres sive ..... »	36	10	3
Bardazanum florenos quadraginta quinque grossos sex sive »	45	6	»
Lovencitum florenos triginta quartum unum grossi sive ... »	30	»	1
Cherium cum districtu florenos duo milia sex centum et quinque grossum unum quartum unum cum dimidio sive . »	2605	1	1 1|2
Plozium florenos quadraginta quinque grossos quatuor quartum unum sive ..... »	45	4	1
Terrae abbaciae Pinerolii florenos centum quadraginta quinque grossum unum quartum unum ..... »	145	1	1

	Fiorini	Grossi	Quarti
Mons Regalis cum mandamento florenos tria milia centum quinquaginta tres quartum medium grossi sive ..... fl.	3153	»	1|2
Cuneum cum mandamento florenos mille novem centum octuaginta sex grossos decem sive ..... »	1986	10	»
Rosana florenos viginti novem grossos octo quartos duos sive »	29	8	2
Murellum florenos septuaginta grossos decem quartum unum sive ..... »	70	10	1
Reviglaschum florenos quinquaginta octo grossos novem quartum unum sive ..... »	58	9	1

Aliae terrae ultra Duriam.

Septimum Thaurinense florenos centum et sedecim grossos undecim sive ..... »	116	11	»
Brandicium florenos viginti unum grossos septem quartos tres sive ..... »	21	7	3
Azelium florenos septuaginta septem grossos sex quartos tres cum dimidio sive ..... »	77	6	3 1|2
Sanctus Damianus florenos viginti duos quartos grossi sive »	22	»	2
Roppolum florenos sexaginta novem grossos quatuor quartum unum sive ..... »	69	4	1
Alex florenos triginta grossos septem quartos tres sive ... »	30	7	3
Dorzanum florenos viginti sex grossum unum quartos tres sive ..... »	26	1	3
Quarema cum Cerreto florenos viginti novem grossos quatuor quartos tres ..... »	29	4	3
Burolium florenos quinquaginta duos grossos octo quartum unum cum dimidio sive ..... »	52	8	1 1|2
Mons Astrutus florenos viginti septem grossos septem sive . »	27	7	»
Septimum Vitonum florenos centum quatuor grossos decem quartos tres cum dimidio sive ..... »	104	10	3 1|2

Lanzae spezzatae terrae veteris ultra iam positas.

Lemie cum valle florenos viginti sex grossos tres quartos tres sive ..... »	26	3	3
Terra prioratus Novalici florenos quadraginta quinque quartum unum cum dimidio grossi sive ..... »	45	»	1 1|2
Altesanum inferius florenos octo sive ..... »	8	»	»
Sanctus Maurus florenos quinque grossos sex quartum unum cum dimidio sive ..... »	5	6	1 1|2
Orbazanum florenos quadraginta unum grossos undecim quartum unum cum dimidio ..... »	41	11	1 1|2
Ghrossum florenos novem grossos duos sive ..... »	9	2	»
Robasomerium florenos undecim grossos sex quartum unum cum dimidio sive ..... »	11	6	1 1|2

Terra nobilium Canapici.

Comitatus Sancti Martini florenos duo milia viginti tres grossos quinque quartos tres cum dimidio sive ..... »	2023	5	3 1|2

	Fiorini	Grossi	Quarti
Comitatus Valpergie florenos mille octo centum et sex grossos sex quartos duos cum dimidio sive ..... fl.	1806	6	2 1|2
Comitatus Castri Montis florenos quinque centum quinquaginta septem grossos quatuor quartos duos sive ..... »	557	4	2
Comitatus Maxini florenos tricentum quadraginta octo grossos sex quartum unum sive ..... »	348	6	1
Terra nobilium Cerridonii florenos ducentum septuaginta quinque grossos sex quartum unum cum dimicio .... »	275	6	1 1|2
Terra episcopatus Iporegiensis florenos tricentum nonaginta unum grossos novem quartos tres grossi sive ..... »	391	9	3

È da ritenersi che in quell'anno 1483 appunto sul primo entrar nei suoi Stati, Carlo I, secondo ne riferisce il d'Aquino, *circa mensem februarii applicuit in Chamberiaco ubi convocari fecit tres status generales, videlicet ultramontanos et cismontanos, et quod tunc decessit dominus Petrus de Sancto Michaele canzellarius et sic voluit habere tres status pro creando unum canzellarium:* ed il nuovo cancelliere fu Antonio Champion vescovo di Mondovì, che prima copriva la carica di Presidente del Consiglio.

1485

MONTECALERIO — 9 *februarii*

Acta congregationis trium statuum patriae cismontanae (1).

Karolus dux Sabaudiae, Chablaysii et Augustae, Sacri Romani Imperii princeps vicariusque perpetuus, marchio in Italia, princeps Pedemontium, baro Vaudi, comes de Villariis, Niciaeque, Vercellarum, ac Friburgi etc. dominus. Cum ita sit quod de mandato, et per litteras nostras tres status huius fidelissimae patriae nostrae cismontanae, in hoc oppido nostro Montiscalerii, ubi peteremus centum millia florenos Sabaudiae, pro solvendis dotibus illustrissimarum sororum nostrarum ca-

(1) Dall'archivio della città d'Ivrea, categoria 1, mazzo 4, n. 136.

rissimarum, post multas et varias altercationes et disputationes ibidem factas; tandem nobis liberaliter obtulerunt septuaginta millia florenos Sabaudiae, cum protestationibus tamen reseruationibus declarationibus et aliis clausulis in capitulis subannexis, tam pro parte nostri quam ipsorum trium statuum latius descriptis, nobisque exhibuerunt capitula numero undecim, quorum tenor de verbo ad verbum hic est subiunctus, supplicando huiusmodi capitula per nos concedi duratura et obseruatura in vim legis et priuilegii. Ecce quod nos agnoscentes, et plurimum caripendentes studium, liberalitatem, deuocionemque obsequendi promptitudinem dictae patriae nostrae cismontanae in iis omnibus, quae nobis occurrunt et contingunt, nichil magis cupientes quam gratificari et morem gerere iustis et honestis requisicionibus dictae patriae cismontanae; capitula praedicta de verbo ad verbum coram nobis legi fecimus praesentibus et astantibus illustri et reverendissimo domino Auxitanensi, auunculo, et Iacobo Ludouico marchione Gaii (Gex) fratre nostris carissimis, et aliis quam pluribus consiliariis nostris inferius nominatis. Cum quibus re discussa et intellecta, ac deliberato consilio praecedente, decreuimus et dignum putauimus praefactae congregationis supplicationi benigne et gratiose annuere. Ex nostra igitur certa scientia, et sufficienti ut praefertur deliberatione praehabita, per nos haeredesque et successores nostros quoscumque concedimus, indulgemus, declaramus, remittimus, annullamus, et observari, et fieri iubemus, et mandamus in perpetuum, singula singulis referendo, prout, et quemadmodum in fine cuiuslibet praementionatorum capitulorum responsum extitit, et scriptum legitur, addicientes poenam centum librarum fortium a quolibet contrafaciente committendam, promittentes insuper in verbo principis bona fide nostra pro nobis et nostris praedictis concessiones, declarationes, inhibitiones, ordinationes, poenarum remissiones, et omnia alia, et singula contenta, et descripta, ac declarata in pede cuiuslibet dictorum capitulorum, ac etiam in dictis capitulis iuxta mentem dictarum responsionum habere, et tenere ratas gratas, et per quosvis officiarios, commissarios, ac alios quorum intererit obseruari facere ad unguem sine oppositione quacumque, etiam non obstantibus quibuscumque literis et mandatis in contrarium forte concessis, et inadvertenter concedendis, quibus penitus derogamus, et derogatum esse volumus per praesentes. Praecipientes super hiis fieri litteras per Michaelem de Ruscacys secretarium nostrum, et sigillari sine constu. Datas in Montecalerio die nona mensis februarii millesimo quatercentesimo octuagesimo quinto.

Per dominum praesentibus illustri et reverendissimo domino
Francisco archiepiscopo Auxitanensi.
Necnon reverendo
Anthonio Championis episcopo Montisregalis cancellario Sabaudiae
Antermo barone Miolani marescallo Sabaudiae
Gabriele de Seysello domino de Aquis
Georgio Trucheti consilii praesidente
Henriquino de Valpergia magistro hospicii
Michaele de Canalibus
Lanfranco de Aduocatis
Defendente Pectenati aduocato fiscali.

Reddantur litterae portitori.

Expedita ad opus comunitatis Ypporegiae.

Manualiter De Ruscacys.

Sequuntur capitula, quae humiliter supplicant concedi tres status patriae cismontanae in oppido Montiscallerii congregati de mandato illustrissimi et excellentissimi principis domini nostri domini Karoli Sabaudiae etc. ducis, ad causam dotium illustrium sororum dominationis suae, per ipsam patriam solvi petitarum, super quibus exorat ipsa tota patria per excellentiam suam aduerti, ut iura eiusdem illaesa remaneant, pro utilitate eiusdem dominationis, ac tocius reipublicae augumento.

Primo. Igitur supplicant dignetur dominatio praelibata, ab ipsa tota patria nemine excluso, vel exempto praesens donum, vel subsidium florenorum septuaginta millium parviponderis Sabaudiae gratiose acceptare, attentis maximis oneribus per eandem supportatis, et quae dietim supportat. Hac tamen lege, et protestatione intellectis, quod ullo unquam tempore non trahatur, seu trahi possit in consequenciam aliqualem seu dictae patriae praeiudicium. Nec dici valeat propter huiusmodi solutionem, seu concessionem, ipsam patriam, ad aliquas dotes fuisse, nec fore obligatam, nisi ad id obligata reperiatur, quo casu etiam intelligatur praesens donum, seu subsidium processisse, pro integra solutione, et satisfatione quarumvis dotium praeteritarum propter quas ipsa patria posset quovis modo molestari, taliter quod patria ipsa immunis, exempta, quitta, et libera, ab eisdem omnibus, et singulis praeteritis dotibus esse intelligatur penitus, et exclusa. Nec per praelibatum illustrissimum dominum dominum nostrum, seu eius successores quovis modo pro dotibus quibusvis praeteritis inferri valeat, directe, vel indirecte molestia aliqualis.

Responsio. Contentatur illustrissimus dominus noster quod donum, sive subsidium praesens intelligatur citra praeiudicium iurium ipsius illustrissimi domini nostri, et subditorum suorum, et quatenus non sint obligati ex debito, sed ex dono. Quatenus vero essent obligati ex debito, dictum donum dicatur, et intelligatur factum pro satisfactione debiti, quarumcumque dotium praeteritarum, et sic neutri partium possit praeiudicare.

Secundo. Quod ipsi floreni septuaginta millia persolvantur in duobus terminis, videlicet medietas hinc ad festum paschae resurrectionis anni millesimi quatercentesimi octuagesimi sexti sequentis; et alia medietas in alio festo paschae alterius anni millesimi quatercentesimi octuagesimi septimi, et in moneta tunc currente generaliter per ipsam patriam, etiam super ipsa moneta animadvertendum est ut secundum valorem eiusdem, et misam in tota patria, citra et ultramontana unico cursu exponatur, et non aliter; nec decridari valeat tempore solutionis huiusmodi doni, seu subsidii, sed permittatur continue expendi, ut per antea, taliterque prout videbitur providere, adeo in hoc, ne patria gravetur. Et etiam exactor doni, seu subsidii huiusmodi de exigendis occasione eiusdem, teneatur et debeat quittationes facere sine constu.

Responsio. Illustrissimus dominus noster vult, et iubet, quod fiat ut petitur, non intendens tamen, quin possit dare ordinem monetis, prout breviter facere intendit pro utilitate patriae.

Tercio. Humiliter suplicat dignetur praelibatus illustrissimus dominus noster quascumque franchixias, iura, convenciones, pacta, immunitates, concessiones, consuetudines, statuta et priuilegia dictae patriae confirmare, ac observari facere, et ita mandare.

Responsio. Praelibatus illustrissimus dominus noster contentatur quod observentur franchixiae et pacta, ac privillegia, alias confirmata in genere, seu in specie.

Quarto. Quia super gabella salis gravissimum patriae per gabellatorem, et alios infertur dampnum, supplicant ipsi status dignetur dominatio sua providere, quod gabellator praesens et futuri bonum, et sufficiens sal rubeum mantencant, et etiam de alio bono sale, in sufficientia, et in iusta mensura, saltem in locis Cunei, Casallisgrassi, et Clavaxii, et unicuique emere volenti condigna solutione, mediante expediant praecio solito, anno proxime fluxo: saltem in Casalligrasso, pro florenis viginti duobus pro singula carrata, quae contineat bullios viginti qua-

tuor: in Clavaxio pro florenis viginti quatuor pro singula carrata: et in Cuneo etiam practio tempore dicto consueto, et similiter de alio sale habito respectu ad valorem et practium iuxta solitum, singula singulis refferendo. Observetque gabellator universis et singulis priuilegia, consuetudines et pacta secundum debitum et usum antiquitus usitatum, citra tamen praeiudicium domini, et vere appertiendi sunt occuli per dominationem suam, quae in hoc ab eodem gabellatore parum percipit etiam in monetis.

Responsio. Contentatur et vult praelibatus illustrissimus dominus noster, quod vocentur gabellatores et alii per patriam electi, videanturque, et intelligantur omnia; et providebitur taliter quod patria merito contentabitur, et privillegia super hiis concessa servabuntur.

Quinto. Supplicant provideri, ne subditi ducales per conservatores, et alios iudices ecclesiasticos trahantur extra forum ordinarium directe, aut per indirectum, nec etiam per aliquas fraudulentas cessiones.

Responsio. Illustrissimus dominus noster contentatur, quod fiat prout de iure fieri potest.

Sexto. Quia impositae, commissae, seu declaratae, dicuntur, nonnullae poenae per diversos commissarios, officiarios, seu alios, contra loca, et communitates etiam particulares aliquales, tam occaxione fortaliciorum armorum, quam etiam subsidiorum non tempore debito solutorum, ac exercitus generalis. Dignetur antelata dominatio, tales poenas quovismodo impositas, incursas, seu declaratas remictere, et quittare; ita quod pro eisdem de caetero non molestentur aliqualiter.

Responsio. Praelibatus illustrissimus dominus noster remictit, et quictat quascumque poenas impositas, incursas, et declaratas ratione praemissorum.

Septimo. Quod nulli commissarii admictantur, ad aliquarum commissionum exercicium, contra formam privillegiorum et franchixiarum dictae patriae, et casu quo secus fiat possint impune subditi non parere eorum iniunctionibus seu mandatis, etiam in commissionibus viarum.

Responsio. Vult illustrissimus dominus noster, quod serventur privillegia super hoc alias concessa.

Octavo. Quia iuris est, quod qui sentit commodum, sentire debet et incommodum, et e contra, supplicat instantissime ipsa patria dignetur dominatio praelibata eandem suscipere commendatam, taliter quod ipsi de patria in officiis et beneficiis ac aliis commoditatibus et honoribus sint participes, et servetur eaqualitas, etiam in secretariis iuxta privillegia alias concessa per quondam praedecessores illustrissimae dominationis suae, et quod non paciatur unionem fieri, quia procederet in patriae praeiudicium, et super hoc supplicat iterum humiliter adverti (1).

Responsio. Vult praelibatus illustrissimus dominus noster, quoad officia, et beneficia, quod fiat; quo vero ad secretarios servetur privillegium super hoc alias concessum.

Nono. Supplicant dignetur dominatio antelata advertere, ut circha iusticiam modus, et ordo imponantur, taliter quod puniantur perversi, et boni aliqualiter non graventur iusque unicuique quanto celerius fieri poterit tribuatur, et alias in hoc provideri, cum consilii sublimis celsitudinis praelibatae deliberatione, et matura consultatione, prout sperat ipsa tota patria celsitudinem eandem melius facturam; quia sic faciendo status augebitur, et patria locupletabitur, et in hoc iterum exorat adverti.

Responsio. Vult illustrissimus dominus quod fiat bona iusticia, et breviter providebit ut intelligit.

---

(1) Questa unione d'uffizi riesciva a scapito dei Piemontesi, i quali allora, come in altri tempi, tolleravano oltre il dovere, per amore del principe.

Decimo. Quia clerici, et scribae curiarum saepe, et pro maiori parte superfluas, indebitas, et inutiles scripturas conficiunt, ut extorqueant prout extorquent quam plurimi pecunias indebitas, quod non liceat alicui scribae, clavario, siue clerico quarumvis curiarum, ordinariorum, delegatarum, aut quovis nomine nuncupentur aliquas scripturas conficere et intitulationes facere, nisi iuxta formam statutorum et iurium municipalium locorum, in quibus continget officium exercere, et illis deficientibus iuxta formam statutorum dominicalium, et si quis scripturas, et intitulationes superfluas, ac inutiles fecerint, hii contra quos fient, ad illarum solutionem non teneantur. Verum si quid ipsi scribae contra formam dictorum statutorum, singula singulis referendo, exegerint, extorserint, vel acceperint, teneantur in duplum restituere illi vel illis a quibus exegerint pro dimidia, et pro alia illustrissimo domino nostro, remotis penitus et reiectis quibuscumque abusibus et corruptellis, quae et quas assumere volunt, et stillis, et consuetudine, et pariter inhibeant aliis officiariis ipsorum locorum.

Responsio. Vult illustrissimus dominus noster, quod in praemissis observentur statuta locurum, et illis deficientibus serventur statuta dominicalia et poenae applicentur sibi.

Undecimo. Dignetur praelibata dominatio de praemissis omnibus concedere litteras opportunas, ad opus dictae patriae expediendas sine constu sigilli.

Responsio. Illustrissimus dominus noster sic fieri iubet.

1486

Bourg en Bresse — 6 *aprilis*

Acta trium statuum provinciae Breyssiae (1).

La deliberazione che segue è degli Stati della provincia di Bresse, ed il documento è un atto di Filippo di Savoia prima che ascendesse il trono ducale. Sono note le peripezie di questo principe che seppe destreggiarsi in difficili cimenti e non ricusò più d'una volta la parte di capo di una opposizione armata che mise a fieri pericoli il dominio de' suoi nipoti. Egli ebbe la triste sorte di andar compagno a Carlo VIII nella spedizione di Napoli. Fu la vita di lui un tessuto di mille svariate avventure e ne seguì il corso bizzarro, con aspetto anche bizzarro, poichè, secondo che narra Giovenale d'Aquino, al suo ritorno *videbatur esse unus alter Rolandus sive Hector Troianus cum barba sua longa et una cimeteria teucresca a latere suo.*

---

(1) Dall'archivio di corte.

Il documento racchiude particolari sul modo di ripartizione e distribuzione del sussidio che meritano di essere osservati.

Philippus de Sabaudia comes Baugiaci ac provinciarum Breyssiae etc. dominus. Universis serie praesentium fieri volumus manifestum quod cum aliis litteris nostris datis Parisiis die ultima mensis februarii proxime decursi, tres status provinciae nostrae in villa nostra Burgi coram Consilio nostro ibidem residenti in nostra praesentia die 6 mensis aprilis anno subscripto evocari mandaverimus, et inibi die praedicta comparentibus eisdem per ipsum Consilium exponi fecerimus gravia et ingentia onera per nos haetenus multipliciter substenta annis superioribus variisque ex causis pro nostri status, patriaeque nostrae conservatione et praesentialiter pro nuptu illustrissimae filiae nostrae carissimae Philibertae de Sabaudia, et adhuc dietim nobis occurrentia, praedictis statibus nostris satis notoria. Cumque praemissis ex causis eosdem tres status requisiverimus ut circa praemissa nobis consilium praebere, nec non aliquod bonum subsidium concedere vellent; hinc fuit et est quod, praemissis auditis, dilecti fideles nostri barones, bannereti, et caeteri nobiles iurisdictionem omnimodam habentes nobis sponte concesserunt duos florenos pro quolibet foco suorum hominum iudiciariorum; necnon sindici et communitates villarum nostrarum Breyssiae suo bono more solito etiam nobis gratiose concesserunt quatuor florenos exigendos et recuperandos in duobus annis et terminis sequentibus, videlicet unum florenum in festo Sancti Martini hyemalis proxime venturo, unum florenum in festo Paschae inde sequenti, et successivo anno sequenti alios duos florenos, terminis praedictis; et hoc tam ab hominibus nostris immediatis, quam hominibus ecclesiasticorum, et nobilium omnimodam iurisdictionem non habentium, dempto tamen paupere adiuvante, et decima parte pro miserabilibus exclusa. Attestantes nihilominus hanc concessionem non ex debito, sed ipsorum libera voluntate processisse, quam nolumus ad consequentiam indebitam trahi, neque eorum privilegiis, libertatibus et franchisiis aliquod praeiudicium generari; has nostras litteras in praemissorum testimonium concedentes. Datas Burgi, nobis absentibus quia sic fieri iussimus, nostra absentia non obstante, die 6 mensis aprilis anno Domini millesimo quatercentesimo octuagesimo sexto.

L. S.

Per dominum, relatione dominorum, Antonii de Palude domini Sancti Iullini locumtenentis generalis et baillivi Breyssiae, Iohannis Cloppeti cancellarii Sabaudiae et praesidentis Breyssiae, Petri Guilliodi locumtenentis, Iohannis Ferrandi advocati fiscalis, Petri Lyobardi magistri computorum, et Petri Burigie thesaurarii.

Royssiaz.

Degnissima di considerazione è la disposizione contenuta in questo documento, per cui i comuni si assumono di pagare il sussidio anche per gli uomini dipendenti dagli ecclesiastici e dai nobili non aventi compiuta giurisdizione. Convien dire che il clero rappresentato in questa Congregazione di Stati si fosse limitato a dare consigli, senza aderire alla richiesta di danari.

1487

TAURINI — 26 *maii*

Acta congregationis trium Statuum patriae cismontanae (1).

Carolus dux Sabaudiae, Chablaysii et Augustae, Sacri Romani Imperii princeps, vicariusque perpetuus, marchio in Italia, Pedemoncium princeps, baro Vaudi, comes de Villariis, Niciaeque, Vercellarum ac Friburgi etc. dominus. Universis serie praesentium fiat manifestum quod cum in congregatione trium statuum ista in civitate Thaurini facta per ambaxiatores civitatum villarum et locorum patriae nostrae cismontanae ad nos destinatos fuerint nobis exhibita et praesentata capitula quae ipsi ambaxiatores supplicarunt dictae patriae nostrae cismontanae in vim pacti et privilegii perpetuo duraturi concedere, quorum supplicacioni annuentes et eamdem patriam nedum in iis imo et longe maioribus eo potissimum quod se erga nos in guerra nobis mota per marchionem Salutiarum et eius complices exibuit obsequiosa favoribus benignis prosequi affectantes, ex nostra certa scientia motuque proprio eciam matura consilii nobiscum residentis super hiis deliberatione prachabita, ipsa capitula eidem patriae nostrae cismontanae mediate et immediate ad opus ipsius patriae incolarumque eiusdem et eorum posteritatibus in vim pacti et privilegii perpetuo duraturi concedimus, largimur et conferimus per praesentes quae capitula sunt tenoris infrascripti.

Et primo quod concessio seu donum per ipsam patriam nobis in praesenciarum factum inferius descriptum exigatur et exigi debeat per thesaurarium et receptorem ad hoc deputandum generaliter super tota ipsa patria nostra cismontana, nemine excluso vel exempto ab ipsa solutione, et in moneta currenti generaliter per ipsam patriam tempore solutionum de ipso dono fiendarum et in terminis inferius descriptis quodque thesaurarius teneatur facere confessiones sine constu.

Item eisdem concedimus ut supra quod pendente termino quatuor annorum proxime futurorum inchoandorum a die datae praesencium non debeant nec valeant imponi alia onera tam realia quam particularia quovis modo seu quavis ex causa per nos seu pro nobis agentes ipsi patriae nisi tempore evidentis necessitatis guerrae.

Item eisdem concedimus ut supra quod mediante dicta largitione seu dono quod communitates et homines ipsius patriae quicti, liberi et immunes existant ab exercitu generali per nos ipsis petito ad causam guerrae nobis motae per marchionem Saluciarum et eius complices ut supra et a quacumque peticione quam eisdem facere possemus dicta ex causa etiam occasione cuiuscumque collectae, exceptis iis de quibus in capitulo suprascripto et tribus taxis de ipso exercitu factis quae solvantur per taxatos qui eas non solverunt.

Item quia multi notabiles viri mercatores et alii de ipsa patria saepe contra Deum et iusticiam de usuraria pravitate diffamantur et ea de re sunt multi qui

(1) Dall'archivio della città di Moncalieri e da quello della città di Chivasso.

non sunt ausi se in mercanciis exercere, eisdem ut supra concedimus quod de caetero non possit nec debeat procedi contra haeredes et bona alicuius qui migrare ab hoc saeculo continget in et de ipsa patria ad causam usurarum seu contractuum simulatorum nisi talis defunctus esset diffamatus de usuris et contractibus illicitis aut tenuerit altare paratum (1), in quibus casibus possit procedi ad informaciones sumendas quae apportentur consilio nobiscum residenti si commissio a nobis emanaverit, et si a consilio nostro Thaurini residenti eidem consilio antequam ad alia procedatur, ut illis visis ipsa consilia tucius et uberius deliberare possint ut suadebit iusticia.

Item quia aliquae ex communitatibus praedictae patriae fuerunt in dictis tribus taxis, factis ad causam dicti nostri exercitus contra marchionem Saluciarum et eius complices primum taxatae nec fuit servatus ordo solitus et usitatus in consimilibus taxis, praesentibus declaramus ipsas taxas nullum ipsis afferre praeiudicium nec posse pro consimilibus taxis ad consequenciam trahi.

Item eisdem concedimus ut supra quod omnes et singulae poenae declaratae condempnatae contra communitates et homines dictae patriae per ipsosque commissae et incursae quomodocumque et qualitercumque in generali vel particulari ad causam exercitus generalis subsidiorum, donorum, fortaliciorum, ordinacionum, municionum, artillieriarum, et gencium armorum tam per consilia nobiscum et Thaurini residencia officiariosque et commissarios quam alias quasvis personas sint nullae, easdemque poenas ipsis praesentibus remittimus et quietamus et per quos spectat cancellari et aboleri mandamus absque alia molestia ipsis inferenda.

Item eisdem concedimus ut supra quod inde non debeamus dare in solutum recompensam, donum vel satisfactionem stipendiorum temporarias aliquas poenas declaratas vel declarandas quae in rem non transiverint iudicatam, aut composiciones, confiscationes seu emendas, vel bona alicuius intitulati seu intitulandi pro aliquibus delictis publicis seu privatis nisi super hiis prius fuerit iudicatum vel expresse concordatum, aut tales intitulati aut intitulandi commiserint crimen laesae magestatis, et quae in contrarium fient sint ipso iure nulla.

Item eisdem concedimus ut supra quod non possint arrestari vel confinari aliquae personae locorum praedictae patriae vel eorum bona pro subsidiis et donis datis vel dandis nisi dumtaxat sindici et collectores eorumdem ac administratores bonorum communitatum videlicet quilibet ipsorum in locis eorum et non alibi nisi sit in contumaciam secundi iussus eisdem pro solucione subsidiorum et donorum praedictorum fienda.

Item eisdem concedimus ut supra quod omnes et singulae communitates patriae praedictae et quaelibet earum possint et valeant impune de eorum gabellis, pedagiis et aliis redditibus implicare in solucionibus fiendis pro subsidiis, donis et concessionibus fiendis eciam et aliis oneribus supportandis dummodo fiant fortificaciones villarum et locorum secundum formam pactorum, franchisiarum et ordinamentorum suorum.

Item eisdem concedimus ut supra quod si contingat logiare gentes armigeras in ipsa patria nostra cismontana quod tales gentes teneantur et debeant solvere omnes et singulas expensas fiendas in eorum logiamentis pro rebus et victualibus habendis, et si quidquam actentetur et concedatur in contrarium erit ipso iure et facto nullum.

Item volumus homines et incolas dictae patriae suscipere commendatos in officiis, beneficiis ita ipsorum apud nos exigentibus serviciis et benemeritis.

Item eisdem concedimus ut supra quod huiusmodi subsidium seu donum inferius descriptum non trahatur vel trahi valeat nunc vel in futurum in conse-

(1) Cioè commercio pubblico ed abituale di prestanza ad usura.

quenciam aliqualem, nec propter hanc concessionem seu alia suprascripta non praeiudicetur aliqualiter capitulis, libertatibus, pactis, convencionibus, franchesiis tam in generali quam in particulari concessis tam per nos quam per bonae memoriae illustrissimos praedecessores nostros aut antiquis consuetudinibus patriae praedictae quin ymo per praesentes sint confirmatae et quas eisdem nostra certa scientia et motu proprio confirmamus praesencium tenore ratifficamus et approbamus ut illis usi fuere. Item eisdem damus sigillum harum gratis et sine constu quocumque.

Item volentes ipsi de tribus statibus more suo solito inhaerendoque vestigiis suorum praedecessorum qui semper in omnibus succurrerunt necessitatibus nostris et illustrissimorum praedecessorum nostrorum considerantes evidentissimam necessitatem quam habemus propter guerram praedictam et alia nobis occursa, libere libenterque et laetissimo corde concesserunt et donaverunt summam ducentum millium florenorum parviponderis solvendorum infra tres annos proximos hodie inchoandos, videlicet quolibet anno terciam partem dictae quantitatis et ipsam terciam partem de tribus mensibus in tribus mensibus dicto pendente termino usque ad plenam satisfactionem dictae quantitatis in dicti thesaurarii et receptoris manibus qui de eis nobis legitime tenebitur computare nemine excluso vel exempto. Mandantes ea propter dictis consiliis nobiscum et Thaurini residentibus, mareschalo Sabaudiae nec non gubernatoribus, baillivis, vicariis, potestatibus, capitaneis, castellanis, iudicibus, armorum capitaneis, connestabilibus armigeris ac caeteris universis ac singulis officiariis nostris mediatis et immediatis ad quos praesentes pervenerint seu ipsorum officiariorum locatenentibus, cuilibet eorumdem sub poena centum librarum forcium pro quolibet dictis consiliis inferiore, quatenus praedicta capitula prout iacent praedictae patriae et suae posteritati teneant actendant et observent, teneriique actendi et per quosvis faciant inconcusse observari et in nullo contraveniant quomodolibet vel opponant; verum ipsam patriam de in eisdem contentis plene frui et gaudere patiantur et permictant absque impedimento inferendo quoniam sic fieri volumus quibuscumque exceptionibus, excusacionibus, literis, mandatis et aliis in contrarium adducendis concessisque et facientibus repulsis et non obstantibus quibus omnibus quoad haec ex dicta nostra certa scientia derogamus et derogatum esse volumus per praesentes. Datas Thaurini die vigesima sexta maii anno Domini millesimo quatercentesimo octogesimo septimo.

Per dominum praesentibus dominis

Reverendo Anthonio Championis episcopo Montisregalis Sabaudiae cancellario
Ludovico comite Grueriae
Georgio Trucheti praeside
Matthaeo de Confaloneriis capitaneo Sanctae Agathae
Ludovico de Talliandis armorum capitaneo
Petro de Agaciis
Petro Cara
Deffendente de Pectenatis advocato fiscali
Ruffino de Muris financiarum generali thesaurario.

Sigillatae et subscriptae manualiter

Bezon.

1487

Carmagnola.

Ricordiamo qui alcuni particolari che ne lasciò scritti Giovenale d'Aquino:

» Nota quod de dicto anno MCCCCLXXXVII, capto dicto loco Salutiarum per dictum » dominum ducem (Carlo I), et posita dicta garnisone praefatus dominus dux » non processit ad ulteriora ad faciendam guerram contra dictum marchionem » (Saluciarum), sed convocari fecit tres status generales tam Sabaudiensium quam » Pedemontanorum in dicto loco Carmagnoliae, in quibus tribus statibus prefa- » tus dominus dux loquutus fuit dicendo: *a vobis bonis subditis meis peto consi- » lium et auxilium. Verum est quod rex Franchorum consanguineus noster pro marchione » Salutiarum requisivit ut facere vellemus treugam per unum annum, et consulatis si vobis » bonum videtur an non.* Et hoc erat quod dictus marchio et eius complices ha- » buerant recursum ad ipsum regem, et erant tunc cum ipso. Et ipse rex di- » cebat quod dictus marchio erat subditus suus.

» Et tunc dicti subditi ducales qui erant in dictis tribus statibus consuluerunt » quod fieret treuga, quod aliter illustrissimus dominus dux non erat potens ad » resistendum contra regem Francorum; attamen quod praefatus dominus dux » durante dicta treuga interteneret dictam suam armatam tam armigerorum » quam peditum etc. »

Nelle note alla Istoria di Torino dell'abate Ferrero di Lavriano, part. II, lib. 4, nota 64, parlandosi della tregua rotta dal marchese Lodovico di Saluzzo a danno del duca Carlo si narra che quel duca *convocò i tre Ordini in questa città* (di Torino) *ricercandoli d'aiuto per sostenere una guerra come questa giustamente impresa, alla quale il nostro Comune vi contribuì nell' anno millesimo quattrocentesimo ottantesimo settimo duecento mila fiorini.* E poscia si corrobora il detto col seguente passo di Filiberto di Pingon: *Anno Christi* 1487 12 *octobris Taurini convocatio fuit trium statuum qui Carolo duci ducentum millia florenorum conferunt etc.* Notizia che il Pingon allega desunta dall'archivio della città istessa.

Noi non abbiamo trovato alla data di quest'anno e di quel mese convocazione di Stati, e ci morde il sospetto che il Pingon ed il Ferrero abbiano confusa la data, e sbagliate le epoche. Ed il nostro sospetto si

conferma tanto più non trovando nè in Ferrero nè in Pingon menzione di questa convocazione posteriore di Stati, la cui data è certissima, come si può scorgere dall'indicazione che s'è apposta della fonte da cui venne tratto il documento che pubblicheremo assegnato appunto al 12 d'ottobre, ma dell'anno 1489.

Si aggiunga ancora che nell'edizione dell'*Augusta Taurinorum* del Pingon, fattasi dal Derossi nel 1777 su quella del Bevilaqua del 1577, trovasi espressa altra data, cioè quella del 25 maggio (octavo kal. iunias), la quale riferendosi ivi pure al 1487, si applicherebbe appunto al documento che immediatamente precede.

1487

SCIAMBERÌ E CARIGNANO — 7 *settembre*

Délibérations des Etats de Savoye, et Lettres Patentes de confirmation d'icelles (1).

Extrait des registres des archives du sénat de Savoye.

Carolus dux Sabaudiae, Chablaysii, et Augustae, Sacri Romani Imperii princeps, vicariusque perpetuus, marchio in Italia, Pedemontium princeps, comes de Villariis, baro Vuaudi, Niciaeque, Vercellarum ac Friburgi etc. dominus, universis serie praesentium fiat manifestum quod cum in congregatione trium statuum patriae nostrae ultramontanae noviter facta nostri mandato in oppido nostro Chamberiaci per ipsos tres status fuerit nobis concessum subsidium praetextu, et ad causam guerrae nobis motae per marchionem Saluciarum sex florenorum pro singulo foco hominum nostrorum, et ecclesiasticorum, baronum vero banneretorum, et aliorum nobilium merum et mixtum imperium et omnimodam iurisdictionem habentium medietas eorumdem sex florenorum solvendorum terminis tunc dictis, et stabilitis, ipsorumque trium statuum parte fuerint nobis exhibita capitula praesentibus annexa quae ipsis in speciale privilegium per nos concedi humiliter supplicaverunt, et quia in his, et longe maioribus deposcentibus, servitiis obsequiis et benemeritis eorumdem ne dum apud nos imo, et nusquam delendae memoriae illustrissimos praedecessores nostros erga nos veniunt commendandi, ex nostra igitur certa scientia, etiam matura consilii nobiscum residentis

(1) Dall'archivio di corte — Demanio, Donativi e sussidii — mazzo d'addizione.

super his deliberatione praehabita pro nobisque et nostris ipsa capitula prout jacent habendo respectum ad responsiones super ipsis factas in speciale privilegium perpetuo duraturum, toti patriae nostrae ultramontanae mediate, et immediate damus, et in perpetuum per praesentes, mandantes ea propter consiliis nobiscum, et Camberiaci residentibus, praesidenti, et magistris camerae computorum nostrorum, nec non universis baillivis, judicibus, castellanis, et caeteris officiariis, fidelibus, et subditis nostris mediatis et immediatis, praesentibus, et futuris ipsorumque officiariorum locatenentium et cuilibet eorumdem sub poena centum librarum fortium pro quolibet dictis consiliis, et de camera inferiore quatenus praedicta capitula et responsiones juxta earum formam et tenorem toti patriae praedictae teneant, attendant, et observent, tenerique, attendi, et per quosvis faciant inconcusse observari, et in nullo contraveniant quomodolibet, vel opponant, verum eadem capitula, et responsiones locis, et moribus talia fieri solitis voce praeconia proclamari faciant, ne quis ignorantiae causam de eis praetendat quoniam sic fieri volumus quibuscumque oppositionibus, excusationibus, litteris, et aliis in contrarium adducentibus, concessisque, et facientibus non obstantibus. Datum Carigniani die septima mensis septembris, anno Domini millesimo quatercentesimo octuagesimo septimo.

Per dominum praesentibus dominis

Reverendo Antonio Championis episcopo Montis Regalis cancellario Sabaudiae
Augustino de Lignana abbate Casaenovae
Guillermo de Foraxio magistro hospicii
Petro Cara
Antonio de Monteolo collaterali consilii Taurinensis
Ruffino de Muris thesaurario Sabaudiae generali.

Bezon.

Extrait des registres des archives du sénat de Savoye.

S'ensuivent les chapitres faits, et avisés par les Etats de Savoye tenus presentement à Chambery sur ce que leurs a semblé etre à l'honneur de notre tres redouté seigneur, et proffits de ses sujets, et les quels les dits Etats supplient tres humblement à notre tres redouté seigneur qu'il luy plaise les confirmer.

Premierement :

A eté avisé touchant le fait de la justice par les dits Etats d'y devoir mettre ordre à cause de plusieurs sentences qui sont bailliées tous les jours, tant au conseil de notre dit redouté seigneur que par les juges ordinaires sur les quelles souventefois s'y revoquent sur les memes actes sur lesquelles les dites sentences sont proferées, et semble plustot par quelque faveur, et guerdon s'y donnent, supplient tres humblement les dits Etats à notre tres redouté seigneur qu'il luy plaise d'y mettre telle provision que justice aye son lieu, et que nul ne soit opprimé par faute de justice par maniere que quand point de sentence se revoquera sur les memes actes, et qu'il seroit connu que, justement elle auroit eté revoquée, que le juge et celuy qui aura baillié la dite sentence fut entenu de satisfaire à la partie qui auroit eté condamnée tous les depens faits en la cause, et si par avanture il se constoit qu'il eust rien prins pour juger et donner icelle sentence q'il soit puny, et demis de l'office.

Mondit seigneur veut et commande observer le dit chapitre sous la peine contenue en iceluy

Item a eté avisé par les dits Etats que pour l'utilité des sujets de mondit seigneur l'on donnat ordre que les officiers ordinaires doivent avoir la connoissance premiere des causes sans ce que autre superieur se puisse entremettre de connoitre, et d'empecher la connoissance premiere es dits officiers ordinaires, supplient tres humblement à notre dit seigneur que son bon plaisir soit d'y pourvoir, tellement que messieurs du conseil qui sont ceux qui ostent la connoissance des ordinaires jurent en la presence des Etats de non donner empechement à des causes ains qu'ils les remettront aux ordinaires quand'elles s'y demanderont remettre, et que celuy qui tirera nulli par devant autre juge que par devant son ordinaire, qu'il encoure la peine de vingt cinq livres de fors, la moitié applicable à notre tres redouté seigneur, et l'autre moitié a la partie.

Mondit seigneur veut et commande observer le dit chapitre sur la peine contenue en iceluy, reservés les submis et privilegies aux statuts.

Item a eté avisé que nul commissaire ne doive aller exercer aucune commission rière les ordinaires si non que les dits ordinaires fussent negligens, ou à requeste de partie sur peine de cent livres de fort appliquée a mondit seigneur et que les dits ordinaires ayent à exercer icelles commissions comme dessus.

Mondit seigneur vent et commande le dit chapitre observer.

Item a eté avisé aussy de devoir donner tel ordre que l'on ne cite point les sujets de notre dit tres redouté seigneur sur peine a soy comparoitre personnellement par devant le conseil, ou juges ordinaires s'il n'etoit par cas de crime, ou pour les deniers du prince, et si par avanture il se fesoit au contraire, que l'on ne doive point declarer des peines encontre ceux qui seront cités, et si par avanture l'on les declaroit que la declaration soit nulle, et que les dites peines ne se doivent point recouvrer, si supplient les dits Etats a notre dit tres redouté seigneur que son bon plaisir soy d'y donner telle provision que qui feroit du contraire que luy qui seroit cité ne fut point entenu de soy comparoitre, et s'ils se declarent les peines contre luy, que nullement ils ne puissent etre compellis à payer les dites peines.

Mondit seigneur veut et concede observer le dit chapitre sous les reservations que dessus, et en outre s'il n'etoit chose jugée.

Item a eté avisé par les dits Etats pour le proffit, et utilité des sujets de mondit seigneur qu'un chacun officier ordinaire doive jurer en entrant en l'office les franchises, libertés, et bonnes costumes du lieu ou il entrera en l'office, et si par avanture il fesoit du contraire encoure les peines de cent livres de fors par une chacune fois qu'ils feront au contraire, si supplient tres humblement les dits Etats a notre dit seigneur qu'au cas que les dits officiers ne vouloient jurer les dites franchises il luy plaise non point vouloir qu'il soit admis au dit office.

Mondit seigneur veut, et commande observer le dit chapitre.

Item a eté avisé pour le proffit, et utilité des sujets de notre dit tres redouté seigneur qu'un chacun juge en sa jugerie ayant appellé le chastellain, et les scindies de chacun lieu doive refrener le nombre des sergens mestraux, et mandiers, et reduire à un certain nombre selon qu'il semblera etre necessaire en chacune chastellenie pour la moindre douste des dits sujets, pourquoi supplient dits Etats tres humblement à notre deja dit seigneur que son bon plaisir soit les etre de ce content.

Mondit seigneur veut et commande observer le dit chapitre.

Item a eté avisé de donner provision sur le fait des monoyes, et du payement du subside, que ceux qui auront la charge de recouvrer en un chacun lieu, doive, et soit entenu de prendre l'or, et la monoye, pour ce que communement elle

s'employe, et à sa mise, pourquoy supplient tres humblement les Etats à notre dit tres redouté seigneur que son bon plaisir soit de vouloir etre content que celuy qui se trouvera avoir fait du contraire encoure dix livres de fors par une chacune fois qu'il fera du contraire, appliquées la moitié a notre dit seigneur, et l'autre moitié à la partie.

Mondit seigneur veut et commande observer le dit chapitre.

Item a eté avisé de donner provision que ceux qui recouvreront le dit subside doivent faire les quittances à ceux qui payeront, et qui les voudront avoir sans rien leurs en faire payer des dites quittances supplient à notre dit seigneur que son bon plaisir soit d'etre content ainsy y pourvoir.

Mondit seigneur veut et commande le dit chapitre observer sur la peine contenue au chapitre dessus escrit.

Item a eté avisé de donner quelque ordre qu'en la connoissance des causes tant civiles, que criminelles le statut de notre dit tres redouté seigneur, et les coutumes aux lieux ou l'on en use soient observées, et aussi les franchises d'un chacun lieu, si supplient les Etats à notre dit redouté seigneur, que son bon plaisir soit d'y donner telle provision que celuy qui fera observer du contraire encoure une bonne peine.

Mondit seigneur veut et commande le dit chapitre etre observé sur peine de vingt cinq livres pour une chacune fois qu'il se trouvera etre fait au contraire.

Item pour ce que beaucoup de gens ont des bestes les quelles pour faute de pasteur souvente fois dommagent les possessions et biens de leurs voisins supplient tres humblement à notre dit seigneur les dits Etats que son bon plaisir soit d'y donner telle provision que celuy a qui la possession sera, puisse prendre la beste, et la remettre a l'officier, le quel soit tenu de la garder jusqu'a ce qu'il soit satisfait à la ditte partie, et qu'il luy fasse satisfaire dedans deux jours pour le plus loing, et que le dit officier doive trouver celuy qui se trouvera etre dommagé par les dites bestes à son serment.

Mondit seigneur veut et commande etre valable le dit chapitre reservés ses droits à cause de l'offense.

Item a eté avisé que nul chastellain ny mestral, ne doive incarcerer personne, detenir, ny aussy gager, ou faire gager saisive, sequestre, s'il n'a lettres de mondit seigneur de ses conseils ou iuges, si non en cas de crime, en tant qu'il touche la detention, et aussy par deniers fiscaux, en tant qu'il touche la levation, et sequestre, si supplient à notre dit tres redouté seigneur que celuy qui se trouveroit avoir fait du contraire soit puny, et encoure la peine de vingt cinq livres de fors par une chacune fois que se fera au contraire.

Mondit seigneur veut, le dit chapitre etre observé ainsy que se contient en iceluy, reservés en outre les cas que sont permis de droit.

Item a eté avisé de supplier a notre dit seigneur que touchant les pardonnances et indulgences qui se font tous les jours sur les homicides, et autres meffaits qu'avant qu'elles se fassent, que l'on doive voire les informations prises par les officiers, rière les quels le dit malefice auroit eté fait, et commis, car souvente fois ceux qui impetrent les dites indulgences, et graces ne disent la verité du fait, et en outre que nulle grace ne soit observée que premierement partie ne soit sattisfaitte, et contentée comme le statut l'ordonne.

Mondit seigneur veut, et concede le dit chapitre etre observé, et ce que se fera au contraire soit de nulle valeur.

Item a eté avisé de devoir supplier a notre dit tres redouté seigneur que par moyen de l'ayde, la quelle luy font ses tres humbles sujets, il soit de son bon plaisir leurs observer leurs libertés, et franchises, et que le seeau des dites confirmations rien ne leurs couste.

Mondit seigneur veut et commande ainsy se faire, quant aux franchises autres fois confirmées.

Item a eté avisé que le statut se doive observer sur les habillemens; la superfluité des dits habillemens est cause de mettre un grand argent hors de pays, et supplient les dits Etats que se fassent cries, et qui fera du contraire encoure les peines (1).

Mondit seigneur veut, et commande observer les statuts sur la peine contenue en iceux.

Item a eté avisé de supplier à notre dit tres redouté seigneur de donner provision que point d'autre officier ne doive venir executer nulles lettres en la jurisdiction des nobles, si ce n'est par defaut de leurs officiers.

Mondit seigneur veut en cela les statuts et droits soient observés.

Item a eté avisé de donner ordre contre les clavaires, et leurs cleres des extorsions qu'ils font touchant l'exaction des peines; sur quoy supplient tres humblement a notre tres redouté seigneur, qu'il luy plaise faire prendre sur ce informations du passé, et qu'ils soient punis selon que le cas le requiert et pour l'avenir supplier a leurs devoir etre concedées lettres par les quelles l'on leurs mandat sur grosses peines qu'ils ne doivent faire nulles extorsions, et s'ils font au contraire qu'ils soient punis selon la peine la quelle se pourra mettre ès dites lettres.

Mondit seigneur veut et commande les dits statuts sur le dit chapitre etre observés.

Item a eté avisé de pourvoir sur les commissaires des extentes touchant les grandes extorsions qu'ils font à cause des protestations, et insertions qu'ils font sans le vouloir des parties, pour quoy supplient à notre dit tres redouté seigneur que si les parties ne demandent les protestations et insertions, qu'elles ne se doivent point faire.

Mondit seigneur veut et commande ainsy le faire, et qui fera au contraire commette la peine de vingt cinq livres de fors appliquées a mondit seigneur.

Item a eté avisé que l'on supplie a notre dit seigneur, que son plaisir soit non point vouloir, ne permettre que ses sujets ny ceux des nobles soient contraints ny compellis à payer le subside, en nombrant les feux particulierment; si non comment est accoutumé anciennement.

Mondit seigneur veut, et commande le dit chapitre etre observé.

Item a eté avisé de supplier à notre dit seigneur qu'ès eganees que se doivent faire touchant les subsides presens, et avenirs, que les riches supplèent les pauvres.

Mondit seigneur veut, et commande ainsy le faire.

Item semblablement que point d'officiers de notre dit tres redouté seigneur, les quels ont à connoitre des appellations interposées sur les sentences bailliées

---

(1) Questo si riferisce alle leggi sontuarie contenute particolarmente nel quinto libro degli Statuti di Amedeo VIII.

par les juges ordinaires, tant mediaux, qu'immediaux ne doivent point tenir d'office des seigneurs Banderets, si supplient à notre dit tres redouté seigneur d'y vouloir pourvoir.

Mondit seigneur veut et commande le dit chapitre etre observé.

Item supplient les dits des Etats que l'on fasse cries, et defenses penales que nul qui voudra user d'art de clergé ne doive exercer art mecanique, et s'il fait au contraire que l'on l'en doive garder, et faire absenter le lieu.

Mondit seigneur veut et commande le droit comme sur le contenu du dit chapitre etre observé.

Item que tous officiers soient scindiqués à la fin de leurs offices par ceux qui se esliront par les scindics, et consiliers des lieux ou ils seront officiers et perseverent au dit sindacat par quinze jours, et fassent raison a ceux qui sera cogneu des quels ils auront tort sur la peine de vingt cinq mares d'argent au cas qu'ils fassent au contraire (1).

Mondit seigneur veut, et commande le dit chapitre être observé.

Item qu'il soit donné provision que des biens que les ecclesiastiques ont, et aquerront qu'ils soient tenus de contribuer es tailles, subsides, et charges, comme les autres.

Mondit seigneur veut le droit sur le contenu du dit chapitre etre observé.

Item supplient que toutes peines commises, tant declarées comme à declarer, tant à cause du subside qui n'a eté payé à terme deu, comme aussy pour les fortifications non faites et pour les deniers fiscaux non payés soient remises.

Mondit seigneur veut et commande le dit chapitre etre observé.

Item supplient qu'il soit donné ordre que les thrèsoriers ne prennent point de quart, ni de registre a cause du subside.

Mondit seigneur veut et commande être observé le dit chapitre, excepté tant qu'il touchera les compositions qui se feront du dit subside et autres par lettres, ou se mettra le *quos* par les thrèsoriers, et receveurs d'iceux des quelles compositions ils prendront leurs quarts selon la coustume.

Item que les sujets de mondit tres redouté seigneur de la val d'Aoste ne soient tenus de payer le dit subside de prèsent, ny les autres advenirs si non ès mains de leurs officiers ordinaires comm'ils ont accoutumé.

Mondit seigneur veut, et commande le dit chapitre etre observé.

Item que tous ètrangers, acheptans, tenans biens et possessions rière la jurisdiction de mondit tres redouté seigneur soient tenus de contribuer en tous subsides, tailles, et autres charges avec les dits sujets de notre dit tres redouté seigneur, selon la faculté et la valleur des biens qu'ils tiennent au lieu.

Mondit seigneur veut et commande ainsy le faire.

Item que le séel des presens chapitres soit donné par notre dit tres redouté seigneur a toutes les communes qui voudront les avoir sans ce qu'il leur couste rien.

Mondit seigneur veut et commande le dit chapitre être observé.

---

(1) L' istituzione del Sindacato, continuata sino ai di nostri sotto il nome di *Assisie* sebbene scema di attività ed affievolita d' importanza, meriterebbe d' essere meglio studiata, e che se le infondesse novello vigore.

Item que les chastelains et officiers n'ayent à prendre, ny exiger des entrées, yssues, et despens des prisons si non ce que disposent les statuts, sur peine de vingt cinq mares d'argent pour un chacun, et pour une chacune fois appliquée à mondit seigneur, et se doive icelle peine entrer en leur comptes qu'ils auront à rendre en la chambre des comptes sans nulle rémission.

Mondit seigneur veut octroyc et concede le contenu du dit chapitre.

Item que les notaires qui viendront de vie à trépas puissent tester de leurs protocolles à leurs enfans, et parents, reservés les droits de mondit seigneur.

Mondit seigneur veut sur ce etre observé le statut.

Et affinque les chapitres dessus escrits, et statuts de Savoye soient pleinement observés, mondit seigneur de ses certaine science, et prompt mouvement, veut, et ordonne les gens de son conseil residant avec luy jurent en ses mains, et les gens de son conseil residant à Chambery, aussy juges, chastelains, et autres officiers de Savoye, et de la val d'Aoste, mediaux et immediaux, aux mains d'iceux de la chambre, et ceux de la chambre aux mains des gens du dit conseil de Chambery d'observer les dits chapitres aussy les statuts de Savoye en tous leurs chapitres tant qu'à eux appartient sur les peines contenues en iceluy et ce dedans deux mois prochainement venans à peine de privation de leurs offices.

1489

Ordinato della città di Torino circa li Stati generali da tenersi il 30 *settembre* 1489 (1).

Die martis XXIX *septembris millesimo quatercentesimo octuagesimo nono in masseria communitatis.*

Congregatis nobilibus Iohanne Anthonio Scaravelli consindico, Iohanne Grimerio Necchi, Anthonio Marini, Stephano de Madiis, Iacobo Ravoyre, Iohanne Daniele Besanzoni, Gaspardino Miolerii, Petro Vidoti et Baldesare Valerini ex duodecim sapientibus ultimo electis sono campanae de mandato nobilis Manuelis de Strata locumtenentis spectabilis domini Ludovici condomini Strambini honorandi vicarii civitatis Taurini, ac nobilibus Borbono de Strata, Michaele Maleti, Ludovico de Cabaliata et Petro Dentis omnibus ex credendariis civitatis praedictae pro agendis ipsius communitatis et maxime infrascriptis.

Nobiles Borbonus de Strata et Iohannes Anthonius Scaravelli suprascripti deputati per credentiam dictae civitatis ad interessendum pro ipsa civitate et eius suburbiis in tribus statibus tentis et de proximo tenendis in hac civitate proposuerunt sicut die crastina ultima mensis huius pendet assignacio ad comparendum in ipsis tribus statibus, petentes sibi dari consilium super responsione danda peticioni factae per illustrissimum dominum dominum nostrum ducem de scutis duobus milibus pro subsidio.

---

(1) Dall'archivio della città di Torino. — Registro: Ordinati 1488, 1489, 1490, n. 83, fol. 97.

Super qua proposicione ordinatum fuit et conclusum per praenominatos ex duodecim sapientibus quod ipsi nobiles Borbonus et Iohannes Anthonius electi ut supra debeant interesse nomine ipsius communitatis Taurini in dictis tribus statibus tenendis et in eis comparere ac procedere iuxta eis attributam potestatem ac instare apud praelibatum illustrissimum dominum nostrum pro obtinendo exemptionem ab oneribus per suam celsitudinem imponendis et facere prout eis melius et utilius videbitur fiendum circa praemissa et quodlibet praemissorum, et si quid occurrat ordinandum de eo conferre debeant iterato cum ipsis duodecim sapientibus aut eorum maiori parte.

Item etc.

1489

TAURINI — 30 *septembris et* 12 *octobris*

Acta congregationis trium statuum patriae cismontanae (1).

Sequuntur capitula quae humillime supplicant tres status patriae cismontanae invicem congregati de mandato illustrissimi et excellentissimi principis domini nostri domini Karoli Sabaudiae etc. ducis praetextu et ad causam doni seu subsidii quod sibi peciit fieri per ipsam patriam pro oneribus per eundem substentis et supportatis propter guerram sibi motam per marchionem Saluciarum, etiam et expensarum per eum supportatarum ad causam sui accessus a patria sua cismontana in Galliae partibus ad serenissimum dominum Karolum Franchorum regem pro levanda et sedanda eadem guerra cum quo negociatus est prout ipsi tres status viderunt per expleta eisdem exhibita et plenarie intellexerunt.

Primo. Supplicant eidem illustrissimo domino domino nostro humillime ut dignetur excellentia sua ab ipsa tota patria cismontana nemine excluso, vel exempto, praesens donum seu subsidium florenorum ducentum millium parvi ponderis graciose accipere actentis maximis oneribus quae eadem patria supportavit ad causam dictae guerrae, sterelitateque grani, vini et aliorum victualium vigente dicta in patria, per spectabilem Sebastianum Ferrerii dominum Gallianici exigendorum et quod soluciones ipsius doni vel subsidii fieri debeant in manibus ipsius receptoris in moneta nunc generaliter currente per ipsam patriam, et confessiones facere teneatur ipse receptor de solucionibus fiendis, sine quovis costu, hac protestacione intellecta quod propter donum seu concessionem ut supra factam trahatur seu trahi minime valeat consequencia aliqualis, quae dictae patriae habeat praeiudicare vel eidem praeiuditium afferre quovismodo.

Illustrissimus dominus noster dux praefatus vult et concedit dictae patriae suprascripta in dicto capitulo salvo quod soluciones fiendae de dicto subsidio fiant de moneta currente temporibus solucionum fiendarum eiusdem subsidii.

---

(1) Dalla minuta originale esistente nei camerali archivii: nel protocollo ducale. — Besson 1488 a 1490, n. 29, fol. 93.

Item supplicant praedicti tres status quod solucio huiusmodi doni seu subsidii fiat generaliter per ipsam totam patriam in manibus receptoris praedicti in quatuor annis videlicet quolibet anno quarta pars eiusdem, cuius prima solucio incipiat in festo Paschae proxime venturo, et aliae fient de anno in annum inde sequturum simili termino.

Illustrissimus dominus noster dux praefatus eisdem concedit quod solucio dicti subsidii fiat tribus terminis videlicet de centum millibus florenis infra kalendas ianuarii anni proxime venturi millesimi quatercentesimi nonagesimi a nativitate Christi sumpti; de quinquaginta millibus florenis in aliis kalendis ianuarii anni inde sequuturi millesimi quatercentesimi nonagesimi primi et in aliis sequentibus kalendis ianuarii anni millesimi quatercentesimi nonagesimi secundi de aliis quinquaginta millibus florenis restantibus de dicta summa.

Item supplicat humillime ipsa patria ut dignetur praelibatus illustrissimus dominus noster advertere et inhibere quibus spectaverit et fuerit opportunum ne procedatur contra quemvis deffunctum occasione usurariae pravitatis nisi forte talis deffunctus temisset altare paratum in ipsa patria; et si forte contra aliquem procederetur praesencialiter tradatur saltem duplum informacionum sumptibus moderatis et admictatur ad deffensiones et ad reprobationes ipsarum informationum; et in praemissis supplicat ipsa patria bene advertatur et ulterius quod exercentes extra patriam apportando bona in patria non molestentur occasione praemissa.

Illustrissimus dominus noster dux praefatus pro se et suis haeredibus et successoribus universis, habita deliberacione procerum et consiliariorum suorum, vult et concedit dictae patriae quod ab inde non possit inquiri contra quempiam de patria praedicta, in ipsaque degentem et commorantem praetextu ipsorum contractuum usurariorum foeneraticiorumque et simulatorum etiam si essent manifesti et publici usurarii tenerentque altare paratum, haeredesque et successores ipsorum in pace ea de re prorsus dimicti vult et iubet.

Item quia multi sunt officiales usurpantes ab eorum districtualibus multipliciter ex eo quia sindicatum recusant tenere, ut similibus obvietur supplicant ipsi tres status ut dignetur concedere eidem patriae quod officiales locorum ipsius patriae cuiusvis gradus et condicionis existant teneantur et debeant tenere pro se et familia sua singulo anno sindicatum, et sindicentur per deputandos per communitates locorum praedictorum quibuscumque exceptionibus non obstantibus.

Illustrissimus dominus noster vult et iubet habentibus franchesias, statuta et capitula super praemissis disponentia ipsis eadem observari debere et non habentibus disposicionem iuris communis servari siquidem debere.

Item supplicant dicti tres status praelibato domino nostro duci ut dignetur advertere circa matrimonia cum libera esse debeant et non cohacta, ut dimictantur parentes in libertate maritandi filias seu affines, cui vel quibus eis placuerit et non ipsis invictis, actentis his quae sub umbra licterarum requisitoriarum fiunt et commictuntur quin ymo libere et in pace dimictantur ut convenit; et si qui sint arrestati vel molestati occasione praemissorum liberentur et in pace dimictantur.

Illustrissimus dominus noster vult et concedit quod matrimonia sint libera et quod filiae aetatis non compellantur nisi de voluntate earum.

Item supplicant ipsi tres status praelibato illustrissimo domino nostro duci ut providere dignetur quod gabellator salis praesens et futuri manutenean bonum sal et sufficiens rubeum de Evixa et de alio bono sale in sufficientia in locis Cuney, Casalisgrassi et Clavaxii, et unicuique emere volenti condigna solucione

mediante expediat precio solito videlicet in Casaligrasso pro florenis viginti duobus pro qualibet carrata, in Clavaxio pro florenis viginti quatuor pro qualibet carrata, et in Cunco pro precio solito, singula singulis refferendo et in moneta currenti generaliter per ipsam patriam, et quod carrata contineat mensuras consuetas, ut alias per licteras fuit declaratum, quodque gabellator Clavaxii non accipiat ultra debitum et solitum ab aliquibus pedagium pro dicto sale ut facere nititur ab hominibus capitaneatus Sanctae Agathae.

Illustrissimus dominus noster dux praelibatus vult iubet et concedit quod gabellatores dicti salis praesentes et futuri vendant bonum sal et ad mensuras bonas et iustas nec ultra solitum exigatur pro pedagiis, quantum vero ad precium capiatur iuxta privilegium suum cum ad hoc sint privilegiati.

Item supplicant ipsi tres status praelibato illustrissimo domino nostro duci ut dignetur toti patriae confirmare omnes et singulas franchesias, libertates, antiquas consuetudines, pacta, conventiones, privilegia et statuta in genere sive in specie ipsi patriae, et cuivis ex locis eiusdem concessa, et eas et ea observari mandare, annullando, cassando et remictendo quascumque poenas et mulctas incursas seu declaratas quovis modo contra loca ipsius patriae, seu particulares personas eorumdem ad causam subsidiorum, taxarum, focagiorum, pontium, fortaliciorum, exercituum, reparacionum viarum, ac navigii labentis ad civitatem Vercellarum, tam per magnifica consilia ordinaria quam commissarios quosvis usque in hodiernum, etiam quia dicuntur exigi velle certae poenae praetextu registri quondam nobilis Francisci Florimundi clavarii magnifici consilii Thaurini residentis, et pro quibus aliqui iam satisfecerunt, supplicant inhiberi ne exigantur saltem ab habentibus quictancias et appodicias a dicto Florimondo, et exactor dictarum poenarum teneatur exhibere librum dicti quondam Florimundi petentibus ut fraudibus obvietur.

Illustrissimus dominus noster dux confirmat per praesentes franchesias, libertates, capitula et alia praenarrata hactenus concessas et confirmatas ipsasque observari iubet et mandat, remictitque per praesentes omnes poenas et mulctas incursas et declaratas praetextu et ad causam subsidiorum taxarum et aliorum praenarratorum qualitercumque usque in hodiernum commissas, et pro futuro se abstineant a commictendo illas. Quatenus vero concernit Florimondum prohibet exactoribus poenarum quempiam molestari debere ad solutionem aliquarum poenarum exactarum per dictum Florimondum de quibus edocebunt de solucionibus earumdem per confessiones dicti Florimondi ipsasque cancellari a registris mandat, et si non habeant quitancias et petant videri registrum eisdem ostendatur ut videre possint si sint cancellatae vel non.

Item quia dicuntur certae factae fuisse prohibiciones super venationibus per praelibatum illustrissimum dominum nostrum supplicant ipsi tres status eidem ut dignetur revocare similes prohibitiones patriamque in libertate venandi dimictere prout hactenus tam per franchesias quam per consuetudinem fuit usitatum, exceptis locis ubi continget dominationem suam residere vel quae pro libito honae suae voluntatis voluerit reservare pro habitatione sua.

Illustrissimus dominus noster dux praefatus vult iubet et concedit dictae patriae contenta in dicto capitulo observari.

Item supplicant ipsi tres status praelibato illustrissimo domino nostro duci ut dignetur inhibere officialibus sui hospicii ut puta forreriis, beccheriis, pollaleriis et aliis officiariis suis tocius patriae ne victualia bestias aut alia quaevis bona capiant alicui ultra scitum et voluntatem dominorum bonorum similium, quin ymo ipsa bona emant si volunt honesto precio et precium exbursent antequam ipsa amoveant, vel alias cum dominis similium bonorum concordent extimatione proborum virorum illius loci casu quo non essent concordes inter eos, quodque

inhibeatur ne incolae patriae aggraventur ab eisdem seu alios quosvis ad conducendum aliqua carragia seu veyturas faciendum maxime cum id procedatur contra formam iuris et libertatum ac omnem acquitatem.

Illustrissimus dominus noster dux vult et iubet observari per officiarios suae domus, etiam per quosvis alios patriae suae praedictae statuta sua super victualibus et aliis praedictis disponentia sub poena viginti quinque librarum forcium pro quolibet et vice qualibet contrario casu commictenda et nobis irremissibiliter applicanda.

Item supplicant dicti tres status praelibato illustrissimo domino nostro duci ut dignetur ipsis de patria concedere quod possint et valeant imponere gabellas super rebus et bonis suis ut facilius solvere possint subsidium praedictum, et subvenire aliis eisdem occurrentibus libere et impune.

Illustrissimus dominus noster dux praefatus ipsis de patria cismontana concedit contenta in dicto capitulo per triennium citra praeiudicium iam habentium ipsum privilegium.

Item supplicant quod commissarii alias deputati qui usurpasse dicuntur in bona summa dictae patriae sub umbra unius commissionis aliam exercentibus non commissam, et si petitur copia tradere recusant, supplicant ipsi tres status ut dignetur dominatio antelata mandare ordinariis locorum etiam voce cridae si opus fuerit, ut de similibus extorsionibus veritas eruatur, et compelli ipsos commissarios ad restituendum illis a quibus talia exterquerunt, ac provideri ut copiam commissionis tradant commissarii postulantibus antequam ad exercicium ipsarum commissionum procedant, alias liceat ipsis impune non parere.

Illustrissimus dominus noster dux vult et concedit quod officiarii ordinarii informaciones sumere debeant contra commissarios praedictos qui talia patrarunt, et de hinc mictant suo consilio, quod de ipsis iusticiam ministrare habeat quodque commissarii destinandi ad exercendam aliquam commissionem, antequam illam exerceant praesentent illam officiario loci et copiam parti illam petenti alias concedenda per ipsum sint nulla.

Item supplicant dicti tres status praelibato domino nostro ut dignetur circa factum iusticiae talem modum adhibere quod causae accelerentur et nullus indebite frustratorie deducatur, licterasque de praemissis concedere sine constu sigilli quibuscumque ipsas habere volentibus.

Illustrissimus dominus noster dux praefatus quoad factum iusticiae talem dabit ordinem quod causae praedictae accelerabuntur et subditi sui indebite non frustrabuntur, quo vero ad sigillum praedictum ipsas sigillari vult gratis

---

Karolus dux Sabaudiae etc. Universis serie praesencium fiat manifestum quod cum in generali congregacione trium statuum noviter facta ista in civitate nostra Thaurini nostri mandato per ipsos tres status ad subveniendum nobis occurrentibus fuerit concessum donum seu subsidium ducentum millium florenorum parvi ponderis praetextu et ad causam guerrae in nos motae per marchionem Saluciarum et expensarum per nos supportatarum pro accessu nostro facto ad serenissimum dominum et consanguineum nostrum honorandum Francorum regem pro levanda et sedanda dicta guerra, solvendorum terminis in subannexis capitulis descriptis, per ipsosque tres status nobis fuerint praesentata et exhibita capitula praedicta quae in vim pacti et privilegii perpetuo duraturi toti patriae nostrae cismontanae concedi humillime supplicarunt, quorum supplicationi annuentes, et

quia ipsi tres status fuere erga nos in dicti subsidii concessione obsequiosi ipsamque patriam semper nostris noverimus ac nunquam delendae memoriae illustrissimi praedecessores nostri in eorum agendis noverint fidelissimam et obsequentissimam, ob quod nedum in his ymo et longe maioribus apud nos veniunt commendandi, ex nostra igitur certa scientia motuque proprio etiam matura proccrum et consiliariorum nostrorum super his deliberacione praehabita, pro nobisque et nostris haeredibus et successoribus universis ipsi toti patriae nostrae cismontanae in vim pacti et privilegii perpetuo duraturi capitula ipsa subannexa omnia et singula prout iacent et super ipsis fecimus responsiones, concedimus, damus, declaramus et remictimus ipsaque suum sortiri debere effectum praesentibus decernimus et volumus.

Mandantes ea propter consiliis nobiscum et Thaurini residentibus nec non universis et singulis gubernatoribus, baillivis, vicariis, potestatibus, capitaneis, iudicibus, castellanis, clavariis et caeteris officiariis nostris mediatis et immediatis, praesentibus et futuris ad quos praesentes pervenerint et seu ipsorum officiariorum locatenentibus, et cuilibet eorumdem sub poena centum marcharum argenti pro quolibet, dictisque consiliis inferiore quatenus praedicta capitula omnia et singula prout iacent eidem patriae nostrae cismontanae et suae posteritati teneant, actendant et observent tenerique actendi ac per quosvis faciant inconcusse observari et in nullo contraveniant quomodolibet vel opponant, verum de ipsis capitulis in quibuscumque civitatibus, villis, locis, terris et oppidis dictae patriae nostrae cismontanae absque impedimento, contravencione, turbacione vel inquietacione inferendis ab inde et imperpetuum plene frui et gaudere paciantur et permictent, quoniam sic fieri volumus, quibuscumque licteris, mandatis, exceptionibus, excusationibus ac aliis sub quacumque verborum forma in contrarium concessis adducendisque et faciendis repulsis et non obstantibus, quibus omnibus quoad haec ex eadem nostra certa scientia motuque proprio et de nostrae potestatis plenitudine derogamus et derogatum esse volumus per easdem praesentes.

Datas Thaurini die duodecima mensis octobris millesimo quatercentesimo octuagesimo nono.

Per dominum praesentibus dominis

Illustri et reverendissimo domino Francisco de Sabaudia archiepiscopo Auxitanensi

Nec non dominis

Reverendo Anthonio Championis episcopo Montisregalis cancellario Sabaudiae
Antermo barone Myolani mareschallo Sabaudiae
Augustino de Lignana abbate Casaenovae
Matthaeo de Confaloneriis capitaneo Sanctae Agathae
Anthonio de Gingino domino Dyvone
Petro de Agatiis
Petro Cara
Deffendente de Pectenatis advocato fiscali
Ruffino de Murris thesaurario
Sebastiano Ferrerii domino Gallianici, et
Benedicto Tortellet magistro requestarum.

CARLO GIOVANNI AMEDEO

Morì Carlo I lasciando il trono al suo figliuolo infante Carlo Giovanni Amedeo. La tutela del principe e la reggenza dello Stato si tennero dalla madre, Bianca di Monferrato, coll'assistenza di Francesco di Savoia, arcivescovo d'Auch, prozio del duca; nè ciò avvenne senza contrasti, essendosi in tale occasione ridestate le vecchie querele de' principi agnati. S'aggiunsero alle contese dei principi le gare dei grandi accresciute per rivalità tra i popoli. Baroni Piemontesi e baroni Savoiardi aspiravano a prevalere nel Governo; ne sorgeva una fazione Piemontese ed una Savoiarda: stavano a capo di quella i signori di Racconigi, di Cardè, di Valperga e della Novalesa; a capo di questa il Miolans ed altri magnati. Se crediamo al Costa (1), sarebbevi stato grande dissidio sul luogo in cui avrebbesi ad educare il principe, gli uni volendo che fosse in Savoia, gli altri in Piemonte. Certo è che fuvvi sedizione e sangue sparso a Torino, e che il Miolans, più d'ogni altro odiato, potè a stento salvarsi nascondendosi in una madia mercè del soccorso di una buona donna e di un provvido cittadino.

Negli anni di questo principe, Carlo VIII re di Francia venne a Torino avviandosi all'impresa di Napoli, funesto augurio d'interminate sventure all'Italia.

Nelle condizioni in cui erano la Savoia ed il Piemonte a que' tempi, con a fianco l'alleanza Lombarda contratta da Carlo, nessuno sarà che rimproveri a' nostri maggiori l'aver fatto accoglienza benevola a quel re rallegrandolo colla rappresentazione delle geste di Carlo Magno disposte su i capi delle vie di Torino.

---

(1) Mémoires historiques sur la Maison royale de Savoie, tom. I, pag. 353.

Il timore poteva più che la fiducia, onde fu forza alla duchessa il soccorrere delle sue robe il re, che, difettando di danaro fin dall'esordio della impresa, mettevale in pegno. Così schiettamente racconta il Commines: di Susa *alla le roy à Turin et y emprunta les bagues de madame de Savoye fille du feu marquis le seigneur Guillaume de Monferrat et vefue du duc Charles de Savoye, et les mit en gage pour douze mille ducats* (1).

E quando tornando di Napoli, e sperimentato il frutto dell' alleanza Lombarda voltasi in tradimento per Lodovico il Moro, Carlo dovette scendere agli accordi col traditore, egli si valse molto opportunamente della lealtà piemontese; e la trattazione della pace, secondo che narra lo stesso Commines (2) spettatore ed attore in quelle pratiche, fu agevolata principalmente dalla duchessa di Savoia, che così venne a liberarsi dalla presenza di quel re che alla fine di ottobre dell'anno 1495 si ritornò di là dai monti simile piuttosto (per valermi delle parole del Guicciardini) non ostante le vittorie ottenute, a vinto che a vincitore.

Ristringendoci più dappresso al tema dei nostri studi, riferiremo le parole di Giovenale d'Aquino che riputiamo fedele ed ingenuo spositore delle cose Piemontesi in que' tempi. Egli dopo aver accennato la morte del duca Carlo I, prosegue: *Karolus Iohannes Amedeus pupillus et dux successit sibi in ducatu et ipsa domina Blancha curatrix tutrixque decreta in tribus statibus tunc tentis in dicto loco Pynerolii. Et in quibus tribus statibus in aula magna dicti castri interfuerunt ambasiatores regis Francorum et ambasiatores ducis Mediolani ad condolendum de morte, et offerendo personas et bona dictorum regis et ducis Mediolani, et mirabilia dicentes et offerentes, sed in contrarium fuit veritas prout infra videbitur.*

Riferiamo qui appresso il documento di collazione di tutela, il quale non accenna specificamente a congregazioni di Stati, e non concorre per data cogli atti della successiva adunanza, ma si può credere, come già dicemmo e come più specificamente accenna la cronaca del d'Aquino, che l'influenza degli Stati siavi stata, se non di nome, almeno d'effetto.

---

(1) Mémoires de messire Philippe de Commines, liv. 7, chap. 5.
(2) Liv. 8, chap. 8.

1490

PINEROLII — 20 *martii*

Acceptio tutelae (1).

In nomine Domini Nostri Iesu Christi amen. Huius publici instrumenti tenore cunctis fiat manifestum, cum ita sit quod superioribus diebus, proh dolor! decesserit ab humanis illustrissimus princeps quondam bonae memoriae dominus noster metuendissimus dominus Carolus Sabaudiae etc. dux intestatus relicto post se illustrissimo principe et domino nostro metuendissimo domino Carolo Iohanne Amedeo duce Sabaudiae, Chablaysii et Augustae, Sacri Romani Imperii principe, vicarioque perpetuo, marchione in Italia, principe Pedemontium, comite de Villariis, Vaudi, Niciae et Vercellarum etc. domino, in infantili aetate constituto superstite etiam illustrissima et pudicissima domina nostra metuendissima domina Blancha ducissa consorte praelibati bonae memoriae illustrissimi domini nostri domini Caroli vita functi et matre antedicti illustrissimi principis et domini nostri domini Caroli Iohannis Amedei moderni ducis Sabaudiae infantis, cui illustrissimae matri a iure deffertur tutela dicti filii sui illustrissimi adeo quod volens praefertur omnibus legitimis tutoribus. Hinc igitur fuit et est quod anno a nativitate eiusdem domini sumpto currente millesimo quatercentesimo nonagesimo, indictione octava, et die vigesima mensis martii constituti in praesentia et conspectu praelibatae illustrissimae dominae nostrae ducissae reverendus in Christo Pater dominus Urbanus Bonivardi episcopus Vercellensis abbasque ut commendatarius ineliti monasterii Beatae Mariae de Pinerolio ad Romanam Sedem immediate pertinentis, et reverendus in Christo Pater dominus Stephanus Morelli episcopus Mauriannensis, ac nonnulli alii praelati et quamplurimi alii consiliarii, proceres, et nobiles, ducales vassalli et fideles huius patriae Sabaudiae tam citra quam ultramontanae affectantes statum illustrissimae dominationis Sabaudiae bene gubernari et animadvertentes periculum imminere multaque occurrere posse propter quae status ipse posset perturbari, ac multa ac intolerabilia dampna pati, attendentesque ad probitatem, venustatem (2), pudicitiam ac laudabiles mores praelibatae illustrissimae dominae nostrae dominae Blanchae ducissae Sabaudiae matris praelibati illustrissimi domini nostri ducis, considerantes praeterea recto et pensato iudicio nulli alii personae melius tucius ac fiducius munus ipsum tutelae committi seu demandari posse, eidem illustrissimae dominae nostrae ducissae humiliter supplicarunt ut tutelam praefati illustrissimi domini nostri ducis filii sui acceptare dignaretur. Ideoque ipsa illustrissima domina nostra domina Blancha ducissa Sabaudiae constituta ante praesentiam magnifici ducalis consilii secum residentis, quo praecerant reverendus in Christo Pater dominus

(1) Dall'originale esistente nell'archivio di corte.

(2) Parrà strano a molti che io affare tanto grave siasi tenuto conto anche della seducente qualità di bella o di aggraziata; ma o sia ingenuità di costumi, o piacenteria di cortigiani, o leggerezza di notaio, la parola sta così nell'originale.

Antonius Championis episcopus Montisregalis cancellarius Sabaudiae, Ludovicus de Miolano dominus Servae et Cardeti, Ludovicus dominus Luyriaci, Honoratus ex baronibus Boleii, Antonius de Rossiglione miles dominus Belliretorti, Amedeus ex comitibus Vallispergiae, Antonius de Gingino dominus Divonae, Humbertus dominus Lucingii, Antonius de Submonte dominus Bardassani gubernator Niciae, dominus Georgius Trucheti praesidens, dominus Philippus Vagnoni miles dominus Castriveteris, Vaxinus de Sollerio condominus Moretae, Petrus de Agaciis, Petrus Cara colaterales, Deffendens de Pectenatis advocatus fiscalis, Ruffinus de Murris thesaurarius Sabaudiae et Sebastianus Ferrerii dominus Gallianici, omnes de ipso consilio. Cuius iudicium parere, aetendere et sequi volens eadem illustrissima domina nostra ducissa, nec non in praesentia memorati reverendi in Christo Patris domini Urbani Bonivardi commendatarii suprascripti ordinarii actenta supplicacione et requisicione sibi ut supra facta, declaravit et protestata fuit quod vult et intendit esse tutrix praelibati illustrissimi domini nostri domini Caroli Iohannis Amedei ducis Sabaudiae eius filii infantis. Qua quidem declaracione facta memoratum magnificum ducale consilium residens, ac praefatus reverendus in Christo Pater dominus Urbanus Bonivardi dictae abbaciae Pinerolii commendatarius tamquam ordinarius actendentes et considerantes ad praelibatae illustrissimae dominae nostrae ducissae sensum, et inter caeteras animi dotes singularem bonitatem quae etiam iusticiam non postposita clemencia semper summopere coluit et vivente praelibato quondam illustrissimo domino nostro eius coniuge observari utique procuravit, tantaque virtute praedita est ac singulari industria et prudencia quemadmodum si aetatem quadraginta annorum actigisset, praemissa ac praehabita diligenti inquisicione per temporis intervallum prout et quemadmodum in similibus fieri convenit et consuevit, habitoque et participato ad invicem saepe et saepius colloquio, et maturo consilio, comperierunt praefatam illustrissimam dominam nostram metuendissimam dominam Blancham ducissam Sabaudiae ad praedictam tutelam esse magis ydoneam et sufficientem ac confidenciorem. Ideireo eidem illustrissimae dominae nostrae ducissae praesenti dictam tutelam ac administrationem personae ac patriarum et bonorum illustrissimi domini nostri ducis filii sui infantis tam coniunctim quam divisim et prout melius de iure potuerunt, decreverunt et eidem decerni debere deliberaverunt, dicendo eidem: « Estote si placet tutrix illustrissimi domini nostri domini Caroli Iohannis Amedei filii vestri. » Quibus sic peractis praelibata illustrissima domina nostra domina Blancha ducissa Sabaudiae praedictam tutelam acceptavit. Qua acceptata solempniter promisit bona fide sua in verbo principis ac per iuramentum suum tactis corporaliter scripturis et sub suorum omnium et singulorum expressa obligacione bonorum quorumcumque michi notario, et ducali secretario subsignato ad opus memorati illustrissimi principis et domini nostri metuendissimi domini Caroli Iohannis Amedei ducis Sabaudiae ac suorum haeredum et successorum quorumcumque ac omnium aliorum quorum interest, intererit, aut interesse poterit quomodolibet in futurum stipulanti et recipienti personam, patrias, et bona praelibati illustrissimi domini nostri ducis ac totum dominium sibi commissum et iura quaecumque bene fideliter et probe regere, gubernare et administrare, utilia eiusdem domini nostri ducis totis viribus procurare, inutilia evitare, ac ipsum et bona ac iura sua quaecumque deffendere sine contacione aliqua et indeffensum seu indeffensa non permictere nec non de bonis et iuribus eiusdem illustrissimi domini nostri ducis quam mox fieri poterit debitum inventarium confiecre; ac de gestis et administratis per eam tempore congruo racionem reddere cum reliquorum plenaria restitucione, deque id faciendo debitam praestare cancionem; et caetera omnia et singula facere et adimplere, quae vera tutrix facere tenetur et debet. Renuncians in hoc facto praelibata illustrissima domina nostra ducissa specialiter et expresse secundis nuptiis, beneficiis Velleiani senatusconsulti, ac omni alii legum auxilio in favorem mulierum introducto, nec non omnibus et singulis aliis iuribus canonicis et civilibus

quibus contra praemissa seu ipsorum aliqua facere vel venire posset aut in aliquo se tueri, et maxime iuri dicenti generalem renunciationem non valere nisi praecesserit specialis. Cui quidem actui tanquam legitimo riteque et legitime peracto memorati magnificum ducale residens consilium et reverendus in Christo Pater dominus Urbanus Bonivardi commendatarius praefati incliti monasterii sua auctoritate ordinaria et quilibet ipsorum tam coniunctim quam divisim omnibus melioribus modo, iure, via et forma quibus melius potuerunt et possunt suas auctoritates pariter et decreta interposuerunt, praeceperuntque per me dictum notarium et ducalem secretarium de praemissis fieri publicum instrumentum quod pro maiori omnium robore sigillis suis quibus utuntur fecerunt appensione communiri. Actum et datum in castro Pinerolii, videlicet in camera cubiculari praelibatae illustrissimae dominae nostrae ducissae, praesentibus ibidem illustri et reverendissimo domino Francisco de Sabaudia archiepiscopo Auxitanensi, necnon ultra superius nominatos et mencionatos, nobilibus et egregiis viris Anabulo de Ravoira domino Crucis, Aleramo de Saneto Georgio domino Ballangerii, Mathaeo ex comietibus Castrimontis, Iohanne Petro de Simeonibus ex dominis Caburreti, Anthonio de Saneto Secundo scutifferis, Iohanne Bessonis, Michaele Ruscacii secretariis, Bartholomeo de Carreto condomino Millesimi camerario, Petro Amedei hostiario testibus ad praemissa vocatis et rogatis.

Ego autem Franciscus Richardi de Albiaco Gebennensis diocesis ducalis Sabaudiae secretarius notariusque publicus praemissis omnibus et singulis dum sic ut praemittitur, fierent et agerentur una cum praenominatis testibus interfui et hoc publicum decrecionis tutelae ac auctorisacionis instrumentum rogatus recepi, in hancque publicam formam aliena manu scriptum vigore potestatis michi datae mea propria subscripsi ac solito signo meo quo in talibus utor signavi in testimonium praemissorum.

Richardi.

L'atto che segue può considerarsi come l'appendice del precedente ed ha per oggetto di mantenere l'integrità del demanio. Quanto più frequenti erano nelle corti i casi in cui si derogava implicitamente e forse non senza frode al principio generale d'inalienabilità del patrimonio dello Stato, tanto maggiore era la cura che si prendevano gli austeri e schietti consiglieri del sovrano, ed i rappresentanti del paese per impedire che si moltiplicassero quelle alienazioni, e per procurare che anche le già fatte si rivocassero. Vuolsi notare che l'atto si dice determinato *de consilio et deliberacione trium statuum*, e la promessa di osservare la deliberazione si fa dalla duchessa *in nonnullorum de tribus statibus praesencia*.

1490

PINEROLII — 8 *aprilis*

Promissio de non alienando demanio (1).

Blancha ducissa Sabaudiae tutrix et tutorio nomine illustrissimi filii nostri carissimi Karoli Iohannis Amedei ducis Sabaudiae, Chablaisii et Augustae, Sacri Romani imperii principis, vicariique perpetui, marchionis in Italia, principis Pedemoncium, comitis de Villariis, baronis Vaudi, Niciacque, Vercellarum ac Friburgi etc. domini. Universis scire praesencium facimus manifestum quod cum in datione tutelae praefati filii nostri nobis facta promiserimus et iuraverimus personam, patriam, dominia, civitates, villas, castra, loca, districtus, mandamenta, iurisdiciones, mera, mixta imperia, census, reditus, proventus, servicia, homines, homagia et alia quaecumque bona tam mobilia quam immobilia sub quacumque rerum specie, consistencia dicto filio nostro spectancia et pertinencia bene, probe, fideliterque et diligenter regere et gubernare ac manutenere, illaque indeffensa non permictere, sed augmentare, et si quae sint alienata pro posse redimere, utilitatem et commodum eiusdem filii nostri et sui demanii perquirere et servare ac sinistra evictare aliaque facere gerere et exercere quae dictae tutelae et illius exercitio incombunt fienda. Ecce quod nos ex nostra certa sciencia, motuque proprio ac de consilio et deliberacione procerum et consiliariorum nostrorum subscriptorum, triumque statuum patriae Sabaudiae cis et ultramontanae invicem de nostri mandato hac in villa Pinerolii congregatorum, praesentibus de novo quatenus opus est promictimus in dictorum procerum, consiliariorum et nonnullorum de tribus statibus praesencia, iuramento nostro super sacro canone manibus nostris propriis manualiter tacto praestito, personam dicti filii nostri eiusque patrias, civitates, villas, loca, oppida, castra, districtus, mandamenta, iuridiciones, mera, mixta imperia, iura, regalia, homines, homagia, census, proventus, redditus, servicia, regalia, passagia ac alia quaecumque bona tam mobilia quam immobilia eciam et dominia quae dictus filius noster habet, tenet et possidet eciam quae sibi spectant et pertinent ac in futurum durante tempore regiminis et exercicii dictae tutelae spectare et pertinere poterunt iure, substitucionum, successionum, legatorum, exheutarum, remissionum, cessionum, quictacionum, confiscacionum, adiudicacionum, declaracionum, acquisicionum aut alia quavis racione titulo sine causa non alienare, cedere, remictere, quictare, transferre, detrahere, transmutare vel alias dissipare, sed ea in demanio ducali remanere ipsaque reducere, unire et aggregare, et si forsitan ad regum, ducum, principum, comitum, marchionum, baronum, bannerctorum et aliorum magnatum sive aliquarum personarum preces et instancias aut alias ad aliqua verba seu principum alicuius actus circa praemissa sive ad perfectionem aliquorum actuum deveniri contingat, id ex nunc prout ex tunc ex cisdem nostris certa sciencia et motu proprio deliberacioneque quorum supra matura praehabita revocamus, anullamus, irritamus, cancellamus, cassamusque et penitus abolemus

(1) Dall'archivio di corte.

atque revocatas, abolitas, irritas, anullatas et penitus cancellatas esse per easdem praesentes decernimus etiam sub et cum aliis promissionibus iurisque et facti renunciacionibus ac aliis clausulis in talibus opportunis pariter et necessariis. Mandantes eapropter consiliis nobiscum predicto Chamberiaci et Thaurini residentibus praesidenti et magistris camerae computorum nec non universis et singulis gubernatoribus, baillivis, vicariis, potestatibus, iudicibus, castellanis, capitaneis, procuratoribus, clavariis, extentarum commissariis ac caeteris praefati filii nostri officiariis fidelibusque et subditis mediatis et immediatis, praesentibus et futuris ipsorumque officiariorum locatenentibus et cuilibet eorumdem sub poena ducalis perpetuae indignacionis confiscacionisque omnium bonorum suorum pro singulo dictis consiliis et de camera inferiore, quatenus huiusmodi promissionem et literas nostras iuxta ipsarum formam, mentem, continenciam et tenorem teneant, actendant et observent, tenerique actendi ac per quosvis faciant inconcusse observari et in nullo contraveniant quomodolibet vel opponant; verum dicti praesidens et magistri camerae praemissa omnia quae ab inde praefato filio nostro quavis racione, titulo, sive causa evenire, spectareque et pertinere continget ut praemittitur illa in demanio ducali quam citius fieri poterint, registrent, incorporent, et uniant, nec ea praetextu alicuius mandati verbo vel in scriptis fiendi ullo unquam tempore detrahant, quoniam sic fieri volumus quibuscumque opposicionibus, excusacionibus, exceptionibus, literis, mandatis ac aliis quibusvis in contrarium concessis et ab inde sub quacumque verborum forma concedendis adducendisque et facientibus repulsis et non obstantibus. Quibus omnibus quoad haec ex dictis nostra certa scieucia, motuque proprio derogamus et derogatum esse volumus per praesentes quas manu nostra propria signavimus ac per secretarium nostrum subscriptum signari sigilloque cancellariae Sabaudiae muniri iussimus in praemissorum omnium testimonium duximus concedendas.

Datas Pinerolii die octava mensis aprilis anno Domini millesimo quatercentesimo nonagesimo.

Blanche

Per dominam praesentibus

Illustri et reverendissimo domino Francisco de Sabaudia archiepiscopo Auxitanensi, gubernatore et locumtenente generali

Nec non dominis

Reverendo Iohanne de Compesio archiepiscopo Tarantasiae
Reverendo Urbano Bonivardi episcopo Vercellarum
Reverendo Stephano Morelli episcopo Mauriannae
Reverendo Anthonio Championis episcopo Montisregalis, cancellario Sabaudiae
Anthonio de Gingino domino Dyvone
Anthonio de Rossillione domino Belliretorti
Humberto domino Lucingii
Vasino de Solario condomino Moretae
Petro de Agaciis
Petro Cara
Deffendente de Pectenatis advocato fiscali
Ruffino de Murris generali et thesaurario, et
Sebastiano Ferrerii domino Gallianici.

Bezon.

1490

PINEROLII — 8 *aprilis*

Acta congregationis trium statuum generalium patriae citra et ultramontanae (1).

Postquam de voluntate et praecepto illustrissimae et excellentissimae dominae nostrae dominae Blanchae ducissae Sabaudiae tutricis et tutorio nomine illustrissimi principis domini nostri Sabaudiae etc. ducis et de voluntate et consensu illustrissimi et reverendissimi domini Francisci de Sabaudia archiepiscopi Auxitani gubernatoris et locumtenentis generalis fuerunt congregati tres status tam citramontanorum quam ultra de bona legali integra et unita voluntate versus praefatam illustrissimam dominam nostram et illustrissimum dominum dominum nostrum ducem et erga praedictum illustrissimum et reverendissimum dominum Auxitanensem et pro universali bono patriae moti fuerunt praedicti de tribus statibus facere et porrigere humiles supplicationes et requisitiones quae sequuntur.

Et primo. Quod eorum beneplaciti et voluntatis sit quod eligantur sex hoc modo videlicet de statu ecclesiastico duo quorum alter sit ultramontanus et alter citramontanus; item et duo ex nobilibus et alii duo ex communitatibus quorum unus sit de ultramontanis et alter de citramontanis ut supra. Et qui sex sint de consilio et in consilio praefati illustrissimi domini domini nostri ducis vocati in omnibus occurrentibus quemadmodum sunt caeteri de consilio qui praecipua cura et solicitudine teneantur continue et humiliter certificare et advisare praefatos illustrissimam dominam dominam nostram ducissam et tutricem et illustrissimum dominum Auxitanum gubernatorem et locumtenentem generalem de his omnibus quae intelligent et cognoscent concernere eorum bonum, honorem et commodum, atque sui status et ferventer solicitare reverendissimum dominum cancellarium et caeteros deputatos ad iusticiam ut unicuique iusticiam faciant et administrent, remotis quocumque favore et inordinata affectione et brevius ac celerius quam fieri poterit servando in hoc statuta dominicalia; et quando placeret praefatae illustrissimae dominae dominae nostrae ducissae et tutrici facere hunc honorem praedictis de tribus statibus videlicet quod ipsi haberent dictos sex eligere ex eo quia ipsi melius cognoscunt eos qui essent eligendi, id reputarent ad singulare beneficium et magnam gratiam et conarentur ex firmo iuramento ad sancta Dei evangelia praestando et ex diligenti inquisitione et examine eligere et nominare personas ydoneas et sufficientes ac proficuas statui praefati illustrissimi domini domini nostri ducis et ipsi illustrissimae dominae dominae nostrae et illustrissimo ac revendissimo domino Auxitano gratas et acceptas.

Electio fiat per illustrissimam dominam nostram et illustrissimum et reverendissimum dominum Auxitanum qui diligenter curabunt eligere et providere de personis idoneis; et fiat rotulus consiliariorum.

(1) Dall'archivio di corte.

Secundo. Humiliter supplicant quod omnia iusticiam concernentia expediri debeant per consilium et omnes litterae ad ipsam iusticiam necessariae sigillentur sigillo cancellariae dumtaxat et non alio sigillo. Et ubi aliter fieret et tales litterae sigillo camerae sigillatae comperirentur quod ipso iure et facto nullae et nullius valoris esse censcantur et sint irritae ac inanes et non solum litterae ipsae sed omnia ea quae virtute talium litterarum fuerint secuta.

Servetur statutum dominicale non derogando tamen auctoritati ducali in ea parte in qua dicitur in praesenti capitulo de irritacione.

Tercio. Humiliter supplicant quod omnes redditus pecuniae et obventiones cuiuscumque naturae sint ad praefatum illustrissimum dominum dominum nostrum pertinentes transire debeant per manus thesaurarii et quod praefatis illustrissimae dominae nostrae et domino Auxitano placeat abstinere in donando aut remittendo aliquas compositiones alicuius delicti quousque fuerit de tali delicto cognitum et seu quousque intitulati aut delinquentes concordaverint aut composuerint in manibus thesaurarii ad finem quod praefati illustrissimus dominus noster et illustrissimus et reverendissimus dominus Auxitanus sciant et intelligant id quod donabunt.

Contentantur et fiat quod petitur.

Quarto. Humiliter supplicant quod illi qui tempore retroacto fuerunt deputati ad administrandam iusticiam et qui eam bene administraverunt et rexerunt in suis loco et officio retineantur. Et illi qui in officiis suis se male habuerunt corrumpendo et violando iusticiam expellantur, puniantur et officiis suis priventur, servando tamen qualitates ultramontanorum et citramontanorum secundum quod in capitulo infrascripto continetur.

Fiat et conquaerentes veniant ad illustrissimam dominam nostram et ad illustrissimum ac reverendissimum dominum Auxitanum et audientur et fiat ipsis bona iusticia.

Quinto. Supplicant quod transactiones, associaciones, conventiones, libertates, pacta, exemptiones, capitula et franchisiae concernentes tam statum ecclesiae quam nobilium et communitatum inviolabiliter observentur absque eo quod aliquo modo illae vel illa infringantur aut illis aliqualiter ullo unquam tempore contraveniatur, quin imo omne id quod in contrarium factum fuerit a viginti annis citra contra ipsas associationes et transactiones sive sint scriptae sive non scriptae totum sit irritum et inane et ipso iure cassum et annullatum.

Observentur pro futuro et de praeterito doceant et fiet iusticia et reparabuntur si quae fuerint gravamina.

Sexto. Quia ad causam multarum exactionum quae superiori tempore factae fuerunt a subditis ducalibus tam ultra quam citra montes fuerunt impositae et forte commissae variae et diversae poenae et muletae ac diversis modis supplicant humiliter quod tales poenae tam declaratae quam non declaratae sint liberaliter remissae, quietae et donatae illis qui eas incurrere potuerunt, non intelligendo tamen quod in ista requisitione seu supplicatione sint comprehensi illi qui aliquid commisissent contra fidelitatem debitam illustrissimae domui Sabaudiae.

Remittuntur poenae commissae racione subsidiorum et fortaliciorum ac armaturum.

Septimo. Quia iustum et racionabile est quod quilibet secundum sua merita sit recognitus et remuneratus, et quod illi qui sustinuerunt onera labores et incomoda debeant etiam sentire honores profectum et praeheminentias, supplicant humiliter praedicti de tribus statibus praefatis illustrissimae dominae nostrae ducissae et illustrissimo ac reverendissimo domino Auxitano quod dignetur ipsos

habere commendatos ita ut ipsi consequi possint beneficia, officia, honores, praerogativas et praeheminencias aequaliter prout convenit bonis et fidelibus subditis quales ipsi sunt.

Fiat et habebunt eos semper commendatos ut supplicatur.

Octavo. Quia Christus ex ore suo dixit, quod ea quae sunt Caesaris deberent reddi Caesari et quae sunt Dei Deo, et quia multiplici auctoritate Sacrae Scripturae est prohibitum laicis se intromittere de his quae pertinent ad ecclesiam, et quia experientia quotidiana demonstrat et quod ipsi Deo non placet ut auctoritas et libertas ecclesiae violentur et opprimantur, supplicant humillime quod obedientia praestetur summo pontifici ut iuri convenit etiam inferioribus praelatis pro ut ius vult absque iniuriando nec rompendo aliquo modo libertatem ecclesiasticam.

Fiat.

Nono. Humiliter supplicant quod cognitiones primarum causarum iudicibus ordinariis dimittantur et illae nullo modo ad tribunalia consiliorum sive residentis cum illustrissimo domino domino nostro sive residentis in Thaurino aut in Chamberiaco advocentur seu trahantur et quidquid in contrarium factum fuerit ipso iure sit irritum et inane, et similiter nihil attemptetur in praeiudicium eorum qui habent primas appellationes sed illis utantur et fruantur prout debent.

Contentantur quod non trahantur contra formam statutorum ducalium et franchisiarum locorum.

Decimo. Quia consueverunt multociens reduci ad manus illustrissimi domini nostri bona temporalia tam ecclesiasticorum quam laicorum, supplicant humiliter quod talia de caetero non fiant nisi debita causae cognitione praecedente et vocata parte et quidquid in contrarium fieri contigerit sit nullius valoris aut efficaciae. Et hoc quia tales reductiones ad manus domini contra ecclesiasticos fieri non possunt citra sententiae excommunicationis incursum et sive ipsorum grave dampnum, iniuriam et vilipendium et sub praetextu talium ad manus domini apprensionum magnae fiunt extorsiones et robariae, ex quibus nullum comodum et utile pervenit ad illustrissimum dominum dominum nostrum, et illi contra quos conceduntur ex illis recipiunt maxima incommoda et detrimenta.

Conceditur nisi in casibus iure permissis aut vocata et audita parte.

Undecimo. Supplicant quod provideatur excessibus et usurpationibus indebitis et enormibus quae fiunt per becharios, polaglerios, forrerios et alios generis huiusmodi ad quos pertinet provisionem facere de necessariis comestibilibus hospicii illustrissimi domini domini nostri, quia polaglerii sub nomine curiae capiunt magnas quantitates polagleriarum et pro parvo pretio et illas postea cariori pretio revendunt hospitibus et pasticeriis quod cedit in magnum dampnum bonarum gentium a quibus illas vili pretio extorquunt et multociens extorquunt pecunias ab hominibus villarum et locorum ad finem ut ab eis non levent dictas polaglas et tales abusus faciunt bechabarii, forrerii et alii ad provvisionem curiae deputati.

Quia statutum dominicale plenissime providet servetur forma statuti et sumantur informationes per ordinarios locorum, mittantur et fiat iusticia pro praeterito contra abusus.

Duodecimo. Supplicant quod ad causam salvaeguardiae seu salvaeguardiarum quae multipliciter conceduntur non tollatur prima cognitio a iudicibus et officiariis ordinariis.

Conceditur et fiat nisi in proprio casu infractionis salvaeguardiae et declaratur salvamguardiam non tollere ius parti neque derogare iurisdictioni ordinariorum nec statutis et libertatibus respectu poenarum.

Decimo tertio. Humiliter supplicant quod praefati illustrissima domina nostra ducissa et illustrissimus ac reverendissimus dominus Auxitanus dignentur providere quod de caetero nulli commissarii deputentur ituri per patriam nisi in causis civilibus et instante parte, quia tales commissarii multipliciter gravant et opprimunt homines patriae et quamplures destruunt, opprimunt et depauperant. Et dignentur praefati illustrissima domina nostra et dominus Auxitanus castigare et punire praedictos commissarios pro excessibus et robariis quos et quas contra omnem rationem commiserunt ita ut caeteris transeat in exemplum.

Sumantur informationes per ordinarios vocatis sindicis locorum super excessibus commissariorum, et mittantur consilio et non ulterius mittantur commissarii contra formam franchisiarum nisi in casibus reservatis et in casum negligentiae officiariorum, facta monicione per superiorem.

Decimo quarto. Supplicant quod matrimonia et maritagia permittantur libera prout iuri convenit et tractamenta ipsorum matrimoniorum relinquantur patribus, matribus et aliis affinibus propinquis prout ius disponit et omnis honestas requirit et quod dignentur fieri facere restitutionem illius filiae de loco Bargiarum quae fuit transportata in Sabaudia post latam sententiam et similiter aliarum quae indebite et violenter fuerunt ex domibus earum captae et transportatae.

Contentantur de praesenti capitulo et matrimonia sint libera: quantum ad casum particularem de quo supra detur supplicatio et providebitur iuridice.

Decimo quinto. Humiliter supplicant quod dignetur praecipere et sub magnis poenis prohibere quibuscumque officiariis ne de caetero impedimentum quodcumque inferant personis deferentibus granum aut alia victualia a patria et territoriis extraneis ad patriam et territorium praelibati illustrissimi domini nostri ducis Sabaudiae.

Fiat et sumantur informationes contra eos qui contrafecerunt.

Decimo sexto. Supplicant quod nullus possit exigere poenas commissas nisi clavarii vel alii ad hoc deputati secundum naturam suorum officiorum.

Fiat et sumantur informationes per ordinarios locorum contra eos qui contrafecerunt.

Decimo septimo. Quod nullomodo compellantur ad solvendum subsidium concessum nisi in terminis concordatis et ordinatis.

Illustrissima domina nostra et illustrissimus ac reverendissimus dominus Auxitanus rogant, attentis oneribus, ut velint solvere et praevenire in solutione.

Decimo octavo. Quod praefati illustrissima domina nostra ducissa et illustrissimus ac reverendissimus dominus Auxitanus non velint dare pensiones alicui ymo gagia et stipendia servientibus prout sanctissimus dominus dominus noster papa Felix faciebat tempore suo et fiebat tempore illustrissimi ducis Ludovici.

Ad beneplacitum illustrissimae dominae nostrae et illustrissimi ac reverendissimi domini Auxitani qui in hoc habebunt bonum advisum.

Decimo nono. Quod monetae habeant aequalem cursum in tota et per totam patriam illustrissimi domini domini nostri et tam ultra quam citra montes et in comitatu Niciae.

Videtur honestum et advideatur super modo tenendo in adequatione infra octo dies et post octo dies provideatur per proclama et publicetur valor et detur terminus ad purgandam aliam monetam.

Vigesimo. Quod nobiles patriae et communitates habentes ius patronatus in beneficiis nullo modo turbentur per aliquas litteras missivas vel patentes in eorum iure patronatus de praesentando eum vel eos qui eis videbitur et placuerit.

Non impediantur.

Vigesimo primo. Quod dignetur pati et velle quod illi de patria possint capere sal ubi eis placebit secundum libertatem antiquam.

Fiat iuxta formam privilegii.

Vigesimo secundo. Quod non velint sufferre quod per aliquos officiarios aut alios quoscumque occupentur bona eorum qui fuerunt intitulati de haeresi quo usque tales intitulati fuerint declarati haeretici et quousque fuerint eorum bona publicata per sententiam prout consuetum est per inquisitores ad hoc deputatos.

Conceditur ita quod bona inventarizzentur et scribantur per officiarios et dimittantur penes eos quibus sunt, mediante cautione ydonea.

Vigesimo tertio. Humiliter supplicant praefatis illustrissimae dominae nostrae ducissae et tutrici ac illustrissimo et reverendissimo domino Auxitanensi et maiori qua possent affectione quod pro consolatione praedictorum de tribus statibus dignentur ex nunc eis per patentes litteras concedere quod durante pupillari aetate praefati illustrissimi domini domini nostri de duobus annis in duos annos et in tertia dominica post Pascha possint sine aliis litteris et iussu congregare status tam citra quam ultra montes in loco ubi praefati illustrissima domina et dominus Auxitanus adesse contigerit, ad finem ut possint eis facere querelas de dampnis et gravaminibus quae eis illata fuerint et ut praefatos dominam et dominum Auxitanensem certificare de omnibus his quae cognoscent concernere honorem et commodum status praefatae illustrissimae dominae nostrae ducissae et praelibati illustrissimi et reverendissimi domini Auxitani.

Respondetur quod sit in libertate illustrissimae dominae nostrae et illustrissimi ac reverendissimi domini Auxitani convocandi status pro eorum beneplacito. Si tamen interea essent aliqui qui pretendant se gravatos veniant ad ipsos illustrissimam dominam nostram et ad illustrissimum dominum Auxitanum et fiet ipsis bona iusticia.

Vigesimo quarto. Humiliter supplicant pro parte illorum qui sunt de statibus comitatus Niciae quod nullus officiarius dicti comitatus possit contra sibi subditos in officio agere actione iniuriarum, sed si aliquis ipsorum subditorum delinquerit contra eum procedatur via ordinaria et iuridica.

Fiat et universaliter. Et fiscus faciat partem contra tales iniuriantes officiariis sic quod debita poena puniantur.

De Ruscaciis.

Blancha ducissa Sabaudiae tutrix et tutorio nomine illustrissimi principis filii nostri carissimi Karoli Iohannis Amedei Sabaudiae ducis Chablaysii ot Augustae, Sacri Romani Imperii principis, vicariique perpetui, marchionis in Italia, principis Pedemontium, baronis Vuaudi, comitis de Villariis, Niciacque, Vercellarum ac Friburgi etc. domini. Tres status evocati in hoc oppido Pinerolii ad nos venerunt et post longos sermones inter se se ad partem habitos tandem capitula subannexa numero viginti quatuor nobis exhibuerunt supplicantes ea confirmari et eis concedi in vim privilegii perpetuo duraturi. Nos autem ad honestas preces ipsorum fidelium subditorum plurimum inclinatae, cupidae siquidem eos cum in his tum in cunctis aliis semper habere commendatos, capitula ipsa cum deliberatione et consilio illustris et reverendissimi patrui nostri gubernatoris et locumtenentis generalis et aliorum consiliariorum nostrorum infra nominatorum ex nostra certa scientia per nos tutorio nomine praefati illustrissimi filii nostri per ipsum haeredesque suos et successores confirmamus, ratificamus et approbamus et quatenus opus sit eisdem supplicantibus eorumque posteritati liberaliter concedimus in speciale privilegium perpetuo duraturum ac roboris firmitatem et observantiam habere volumus per

praesentes secundum responsiones in fine cuiuslibet eorumdem descriptos; mandantes propterea consiliis nobiscum et Thaurini residentibus advocatisque et procuratoribus fiscalibus Sabaudiae generalibus et cismontanis officiariisque, commissariis et caeteris subditis tam mediatis quam immediatis praesentibus et futuris ad quos praesentes pervenerint seu ipsorum officiariorum locatenentibus et cuilibet eorumdem sub poena centum librarum fortium pro quolibet dictis consiliis inferiore, quatenus has nostras confirmationis et concessionis litteras et capitula subannexa prout in dictis responsionibus continetur in singulis eorum passibus et punctis praefatis supplicantibus et suis praedictis teneant, attendant et inviolabiliter observent in nulloque contrafaciant quomodolibet vel opponant exequanturque et faciant prout in eis descriptum est altero non expectato mandato. In quorum testimonio has duximus concedendas. Datas Pinerolii die octava mensis aprilis millesimo quatercentesimo nonagesimo.

Per dominam praesentibus
Illustrissimo ac reverendissimo domino Francisco de Sabaudia archiepiscopo Auxitanensi gubernatore et locumtenente generali
Nec non
Iohanne de Compesio archiepiscopo Tarantasiensi
Bartolomeo Cueti episcopo Niciensi
Stephano Morelli episcopo Maurianensi
Anthonio Championis episcopo Montis-Regalis cancellario Sabaudiae
Merlone de Plosasco admirato Rodii
Aymone de Montefalcone abbate Alte-Cristae
Anthonio de Rossilione domino Belliretorti
Humberto domino Lucingii
Anthonio domino Divonae
Petro de Agaciis
Petro de Cara
Defendente de Pectenatis advocato
Ruffino de Murris generali Sabaudiae thesaurario
Sebastiano Ferrerii domino Gaglianici.

Reddantur litterae portitori

De Ruscaciis.

1492

TAURINI — 5 *augusti*

Acta congregationis trium statuum patriae cismontanae (1).

Anno Domini millesimo quatercentesimo nonagesimo secundo et die quinta mensis augusti convocatis tribus statibus patriae ducalis cismontanae in alma civitate Thaurinensi ad causam doni sive subsidii octuaginta millia florenorum per ipsos tres status et nomine totius patriae illustrissimae dominae nostrae Blanchae

---

(1) Dall' archivio della città di Moncalieri, e da copia autentica e sincrona esistente presso il signor consigliere di Cassazione conte Chiabò.

ducissae Sabaudiae uti tutrici illustrissimi nostri domini ducis concessi humiliter supplicarunt eius excellentiae uti tutorio nomine praemisso dignetur ipsi patriae cismontanae concedere et elargiri capitula quae inferius continentur.

Primo. Supplicat ipsa patria ut praelibata illustrissima domina dignetur concedere quod exactio doni et subsidii mera liberalitate per ipsam patriam cismontanam eidem illustrissimae dominae nostrae tutorio nomine praemisso de florenis octuaginta millia facta fieri debeat in tribus terminis et partibus ita quod trahi non possit nec debeat in aliqualem consequentiam, videlicet tertia pars infra festum nativitatis dominicae proxime et immediate venturum, alia tertia pars a dicto festo nativitatis Domini Nostri Iesu Christi ad unum annum proxime et immediate sequuturum, et reliqua tertia pars pro ultima et integrali solutione a dicto festo secundo nativitatis Domini nostri Iesu Christi ad aliud simile festum tunc et immediate sequuturum. Et quod ante huiusmodi terminos, singula singulis congrue referendo, praedicta exactio fieri non possit etiamsi allegaretur vel aliter subesset aliqua necessitas; non obstante aliqua lege vel consuetudine in contrarium disponente. Et quod solutiones huiusmodi doni octuaginta millia florenorum suis temporibus fieri debeat de moneta currenti tempore dictarum solutionum fiendarum. Et quod confessiones et quittationes de solutis fiendae singulis communitatibus praetextu dicti doni fiant per dominum receptorem, vel alium, seu alios onus huiusmodi habentes gratis et sine constu.

Responsio. Vult et mandat ipsa illustrissima domina nostra quod ita fiat (1).

Secundo. Ipsa patria cismontana supplicat sibi concedi quod domini doctores et alii quivis dicentes et allegantes se esse privilegiatos exemptos et immunes a solutione subsidii et aliorum onerum quae imponuntur respectu bonorum, quae ipsi doctores et alii se praetendentes exemptos habent et possident, teneantur et sint adstricti et obligati contribuere in solutionem onerum praedictorum secundum acs et libram respectu dictorum bonorum, quae possident in singulis locis in quibus contingat pro solutione praemissorum imponi collectas; et sic in praemissis ipsa illustrissima domina nostra velit et dignetur providere.

Resp. Vult illustrissima domina nostra et contentatur quod ita fiat et praemissa observentur.

Tertio. Supplicat ipsa patria pro cultu iustitiae et ad evitanda dispendia subditorum, quod attento quod ipsa illustrissima dominatio providit, quod causae audientiarum reserventur in generalibus audientiis; quod non exigantur sportulae per iudices, quibus causae ipsae audientiarum commissae fuerunt, nisi primo lata sententia, seu interloquutoria, sed remaneant penes secretarium causae et taxentur moderate, inspecta qualitate personarum et causarum.

Resp. Mandat illustrissima domina nostra et vult quod ita sit et praedicta observentur.

Quarto. Supplicat ipsa patria, quia aliquando petitur ab aliqua partium litigantium dari aliquis adiunctus neutri partium suspectus magnifico consilio et aliis iudicibus ordinariis, quod pro sportulis ipsius adiuncti solum satisfiat adiunctis et non aliis per partem ipsius adiunctum seu adiunctus impetrati.

Resp. Vult et mandat praefata illustrissima domina nostra quod ita fiat.

Quinto. Supplicat ipsa patria quod dignetur praelibata illustrissima domina

---

(1) Si noti che nelle risposte ducali più non si trova indicazione del principe assistente, Francesco di Savoia, arcivescovo d'Auch, perchè questi era morto nel marzo 1491.

nostra providere quod ultra tria memorialia assignantia partes ad ordinandum et ius fieri non possint nec ultra quam pro ipsis tribus memorialibus per secretarium emolumentatorem sigilli et procuratorem quemcumque exigatur.

Resp. Vult illustrissima domina nostra et mandat quod ita fiat et praesens capitulum observetur.

Sexto. Supplicat ipsa patria quod omnes causae qualescumque sint civiles et criminales non removeantur pro prima cognitione ab ordinariis locorum. Quin ymo si aliquis trahatur pro prima cognitione coram magnifico consilio vel alio iudice quod tunc parte conventa opponente declinatoriam et petente remissionem fieri coram ordinariis, ipsae coram ipsis ordinariis remittantur.

Resp. Illustrissima domina nostra vult et mandat quod ita fiat, nisi sint submissi vel personae privilegiatae.

Septimo. Supplicat ipsa patria quia plerumque contingit officiarios exercentes iurisdictionem et regentes officia in dicta patria ducali bina vice et ultra banna debita civilia et scripturas indebite exigere, pariter et scribae curiarum acta et scripturas civiles recipientes et etiam procuratores pro ipsorum patrocinio, dignetur praelibata illustrissima domina nostra tempus iis praefigere et declarare ita quod nisi infra annum sequatur sententia sive causa sopita per sententiam quae in rem transiverit iudicatam, appunctuamentum, vel accordium, vel alias partes non litigaverint exactionem dictorum bannorum et debitorum fiscalium actorum, scripturarum, et processuum civilium fecerint nullomodo elapso anno liceat nec possint exactionem facere, ymo sint a dicta exactione penitus exclusi ac si iis satisfactum foret. Et praemissa intelligantur in iis, quae habent officia annualia; si vero praemissa de quibus supra habeant officia perpetua vel per biennium, aut ultra, quod tunc habentes officia perpetua vel per biennium aut ultra quod tunc annus, de quo supra, intelligatur finito biennio officiorum, quae habuerunt. Ita etiam et taliter quod per huiusmodi requisitionem et supplicationem non derogetur singularibus privilegiis concessis singulis communitatibus.

Resp. Vult et mandat ipsa illustrissima domina nostra quod ita fiat, dummodo alias non apparcat de diligentia officiariorum.

Octavo. Supplicat ipsa patria quod hospites totius patriae non habentes aliqualem respectum ad erogationem victualium et annonae abundantiam ab hospitibus qui in eorum hospitiis et domibus hospitantur et recipiuntur immoderate ymo pro eorum libito voluntatis exigunt pecunias, quod dignetur ipsa illustrissima domina nostra providere quod habeatur aliqualis respectus ad rerum abundantiam et detur modus et ordo rebus.

Resp. Vult et mandat illustrissima domina nostra quod deinceps hospites patriae cismontanae non exigant ab hospitibus nisi quinque grossos cum dimidio pro singulo requestu et singula die et nocte.

Nono. Supplicat ipsa patria confirmari et poenaliter observari mandari quascumque franchisias, privilegia, libertates, exemptiones, et immunitates quasvis tam per illustrissimos dominos praedecessores quam per ipsam dominam nostram dictae patriae concessas, necnon pactiones, conventiones, statuta, capitula, iura municipalia et bonas consuetudines locorum ad unguem.

Resp. Illustrissima domina nostra vult quod suprascripta observentur.

Decimo. Supplicat ipsa patria quod dignetur ipsa illustrissima domina remittere quascumque poenas si quae quovismodo commissae sunt praetextu subsidiorum non solutorum, fortaliciorum, et viarum forte non reparatorum seu reparatarum.

Resp. Vult et mandat praelibata illustrissima domina nostra quod ita fiat.

Undecimo. Supplicat ipsa patria quod dignetur praelibata illustrissima domina nostra pro utilitate reipublicae et subditorum taliter providere quod gabellatores salis nunc praesentes et futuri astringantur ad conducendum summam salis ad pretium et in sufficientia pro usu dictae patriae ad formam pactorum et conventionum inter illustrissimam dominam Sabaudiae et dictos gabellatores, teneantur mensurare dictum sal ad bollium lanuae, et inmensurando teneant bollium ipsum plenum et planum; et ut facilius id fieri possit mandetur lanuam ad capiendum bollium unum ad mensuram ipsius civitatis et ibidem iustatum et rationatum. Ulterius ad instar illius fiant tria bollia arami quae continue maneant et sint posita ubi ducalis celsitudo voluerit pro campionibus: ad quam mensuram dicti gabellatores vendentes sal in dicta patria iustari facere debeant bollia et mensuras suas et ad ipsam mensuram dictum sal vendere. Quae mensurae signentur et signatae sint signo officiariorum et communitatum ubi ipsas mensuras adesse contigerit. Et hoc sub poena centum librarum fortium pro contrafaciente committenda totiens quoties contravenerit pro duabus partibus applicanda aerario ducali et pro tercia parte parti accusanti, cui credatur cum iuramento dummodo sit bonae vocis et famae, et de bona voce et fama stetur dicto officiarii et sindicorum ipsius loci.

Resp. Illustrissima domina nostra vult et iubet quod ita fiat.

Duodecimo. Supplicat ipsa patria quod dignetur pariter praefata illustrissima domina nostra providere quod dicti gabellatores praesentes, et qui pro tempore fuerint dare et vendere teneantur sal in Casaligrasso tam de mato quam de rubro omnibus emere volentibus summam et quantitatem quam voluerint emere precio quo dictum sal vendatur dicto loco Casalisgrassi. Et ulterius eidem praefigere terminum ad conducendum de alio sale pulcro et bono tam pro utilitate dictae patriae quam pro honore suae celsitudinis, et hoc sub poena praemissa, et ut supra committenda et applicanda.

Resp. Vult et mandat praefata illustrissima domina nostra quod fiat iuxta formam pactionum factarum inter ipsam dominam et gabellatores ipsius gabellae.

Tresdecimo et ultimo supplicatur parte dictae patriae ut sigillum harum concessionis et recognitionis dictorum capitulorum fiendorum et concedendorum quotquot fiant, concedatur gratis et absque exactione dicti sigilli.

Resp. Mandat et vult ipsa domina nostra quod ita fiat.

Blancha ducissa Sabaudiae tutrix et tutorio nomine illustrissimi principis filii nostri Karoli Iohannis Amedei Sabaudiae ducis, Chablaysii et Augustae etc.

Universis serie praesentium fiat manifestum quod de nostro mandato et per litteras nostras convocatis et congregatis tribus statibus huius fidelissimae patriae praelibati filii nostri cismontanae in hac civitate Thaurinensi, quibus nostra parte expositi fuerint immensi labores et variae expensae post dolendum lugendumque obitum illustrissimi piae recordationis domini domini Caroli Sabaudiae ducis conthoralis nostri metuendissimi per nos passae, supportatae et factae circa praeservationem fidelissimi status ipsius illustrissimi filii nostri et thuitionem totius reipublicae ipsius patriae, et hostium expugnatione ac aliis et multifariis oneribus latius ipsis tribus statibus narratis et per ipsos intellectis adeo quod divino praecedente praesidio optimoque praesulis, procerum et consiliariorum nostrorum subscriptorum facto consilio res omnes status ipsius ad lucem, pacem et quietem redactae fuerunt. Ea propter a dicta patria pro subveniendis ipsis oneribus et ad praeservandum tuendumque et augendum ipsum statum et rempublicam peteba-

mus tutorio nomine dicti filii nostri nobis praelibato filio nostro dare et subvenire de florenis ducentum millibus. Tandem post aliquas exceptiones ibi adductas et oppositiones factas, ipsi tres status nobis, praemisso nomine, sponte liberaliter, gratiose ac mero dono obtulerunt octuaginta millia florenos parviponderis monetae Sabaudiae citra tamen aliquorum suorum et dictae patriae privillegiorum et immunitatum derrogationem; et quod non dicatur, seu dici possit trahi in futurum in aliqualem consequentiam; quos nos dicto tutorio nomine gratiose acceptamus mero dono et liberalitate non intendentes quod trahatur in futurum in consequentiam, nec ab hoc patriae praeiudicium possit generari vel afferri; exhibentes nobis capitula numero tresdecim quorum tenor de verbo ad verbum hic est subiunctus, quae per nos antedicto nomine eis concedi et elargiri in vim legis et privillegii duratura perpetuo et observatura humiliter supplicarunt. Quaeque nos agnoscentes et plurimum caripendentes studium, devotionem, et fervorem obsequendi eius patriae cismontanae in his omnibus, quae nobis, et dicto statui occurrunt, et contingunt. Nichil magis affectantes praeterquam gratificari et morem gerere iustis et honestissimis requisitionibus eorumdem trium statuum, dicta capitula de verbo ad verbum coram nobis legi fecimus, praesentibus et astantibus illustrissimo patruo nostro domino Bressiae ac senatu nostro (1), et aliis pluribus proceribus et consiliariis nostris infrascriptis, eum quibus re mature pensata et discussa, ac deliberato consilio, primo decrevimus ac dignum putavimus praefatae supplicationi ipsorum patriae et statuum benigne et favorabiliter annuere. Nostra igitur certa scientia et sufficienti deliberatione praehabita, tutorio nomine praedicto pro nobis ac dicto filio nostro, et successoribus suis quibusvis dictae toti patriae cismontanae in vim privilegii et pacti perpetuo duraturi capitula ipsa prout iacent ac super ipsis responsa fecimus, concessimus, et indulgemus, declaramus, remittimus, ad unguem observari committimus et fieri mandamus ac in perpetuum observari inbemus, singula singulis referendo, prout et quemadmodum in fine cuiuslibet praedictorum capitulorum scriptum et responsum extitit. Promittentes insuper in verbo principissae bona fide nostra, tutorio nomine praedicto pro nobis dictoque filio nostro, posteritateque et successoribus suis praedictas concessiones, declarationes, inhibitiones, ordinationes et omnia et singula contenta, declarata, descripta et expressa supra ac in pede cuiuslibet dictorum capitulorum, et in ipsis capitulis iuxta mentem dictarum responcionum habere et perpetuo tenere, rata, grata et firma, ac ratas, gratas, et firmas, et eis nullo unquam tempore contrafacere, dicere, opponere vel venire, nec venire volenti in aliquo consentire. Mandantes eapropter consiliis nobiscum et citra montes Thaurini ordinarie residentibus, gubernatoribus, vicariis, potestatibus, bayllivis, et castellanis ac caeteris officiariis ducalibus mediatis et immediatis, praesentibus et futuris, commissariisque quibus praesentes pervenerint, seu ipsorum officiariorum locatenentibus, et cuilibet eorum in solidum sub poena centum librarum fortium per quemlibet ipsorum dictis consiliis inferioribus committenda irremissibiliter solvenda et fisco nostro in rempublicam applicanda, quatenus praedicta omnia et singula capitula et in praesentibus litteris nostris contenta observent, et observari faciant per quorum interierit illibate, in nulloque contrafaciant quomodolibet vel opponant directe vel indirecte. Quibuscumque litteris, mandatis, capitulis, statutis in contrarium forte concessis et concedendis, quibus quoad haec derrogamus et derrogatum esse volumus, non obstantibus. Datum Thaurini die quinta mensis augusti anno Domini millesimo quatercentesimo nonagesimo secundo.

---

(1) La parola *senatu* qui si vuole intendere del consiglio residente col duca. Era nome tolto ad eleganza di latinità, poichè come qualificazione ordinaria non fu il titolo di senato assunto dai magistrati negli Stati di Savoia e di Piemonte che nella seconda metà del secolo XVI.

Per dominam praesentibus
Illustrissimo domino Philippo de Sabaudia comite Bangiaci gubernatore et locumtenente Sabaudiae generali, et
Reverendo Antonio Championis episcopo et principe Gebennarum Sabaudiae cancellario
Merlone ex comitibus Plozaschi admirato Rhodi
Claudio de Sabaudia gubernatore Vercellarum
Amedeo de Romagnano apostolico protonothario
Matthaeo de Confaloneriis capitaneo Sanctae Agathae
Anthonio de Gingino domino Divonae praeside
Lodovico Talliandi armorum capitaneo
Vasino de Solario condomino Morctae
Briancio de Romagnano
Petro de Agaciis
Petro de Cara
Lodovico de Vignate
Defendente de Pectenatis advocato fiscali
Sebastiano Ferreri domino Gallianici Sabaudiae thesaurario generali.

1492

TAURINI — 1 *septembris*

Taxa sive distributio subsidii (1).

Il documento che si sta per leggere è curioso ed importante per due rispetti: primieramente perchè contiene l'esposizione delle angustie in cui si trovava il paese in quegli anni, ed il racconto dei pericoli che da' più possenti vicini creavansi ad ogni tratto al Piemonte; poscia perchè espone le proporzioni delle quote del sussidio conceduto attribuite ai varii Comuni dello Stato, distinguendo le varietà dei titoli e dei carichi.

Sembra che la base di queste proporzioni si fosse determinata anteriormente, cioè in uno scompartimento fattosi il 6 di maggio 1461 in Pinerolo.

È pur da notare la solennità colla quale si compie in fine la ripartizione dei carichi; solennità osservata con ben maggior rigore di quel che

---

(1) Dall'archivio della città di Moncalieri.

appaia essersi fatto per gli atti degli Stati in generale. Vedremo in seguito altre distribuzioni di quote le quali includono atti più antichi, ma che non abbiamo creduto poter ridurre in ordine di fatti rigorosamente cronologico per non alterare la serie dei testi. Frattanto avvertiamo che si dovrebbe contare fiorini 3 1|2 per ogni lira nostra attuale, fiorini cioè di piccol peso detti anche semplicemente fiorini da 12 al grosso.

Satis patens est quod heu proh dolor! quondam illustrissimus et excellentissimus princeps dominus dominus noster Karolus Sabaudiae dux annis iam duobus revolutis et ultra non longe post eius a gallicis partibus adventum in florentissimo oppido Pinerolii vita functus est, relictis illustrissimo domino nostro Karolo Iohanne Amedeo eius filio duce in infantili aetate constituto, ac illustrissima et excellentissima domina domina nostra metuendissima Blaneha eius consorte ducissa Sabaudiae, quae quidem mors in amaritudinem et damnum patriae devenit, propter quam praelibata illustrissima domina domina nostra, ipsaque patria cismontana multipliciter invasa fuit, damnaque et expensas sustinuit, praesertim in oppugnando, et resistendo, ne Dalphinenses qui per vallem Peruxiae in Pedemontium descendere volebant, locumque Caburri, et alia Pedemontana loca. et arces in spretum celsitudinis ducalis Sabaudiae invaderent. Etiam quia ad requisitionem marchionis Saluciensis, illustris et potens dominus Ludovicus Sfortia vicecomes Barri, dux cum exercitu et copiosa gentium ac militum multitudine se ad partes Pedemontanas transtulit, in quibus aliquo tempore cum dicto eius exercitu stetit (1), ob quod praelibata illustrissima et excellentissima domina domina nostra bono et recto quidem ordine eius dignissimi senatus, primo consilio, absque pugna, et gravi patriae incommodo ad partes italicas ipsum redire fecit. Et quia ob nonnullorum emulorum praticas serenissimus Francorum rex aliqualiter contra illustrissimum statum Sabaudiae dedignatus quamplures gentes armorum intra confines et territorium ducale destinavit, multis iam damnis et offensionibus in subditos ducales collatis, quapropter illustrissima domina domina nostra ad obviendum periculis et damnis dicto illustrissimo statui et patriae eventuris praelibata illustrissima domina domina nostra iteratis vicibus pro sedatione quae contra statum Sabaudiae in regali curia relata fuerunt, illustrissimum dominum dominum Philippum de Sabaudia Baugiaci comitem et Bressiae dominum in eius legatum et oratorem baronum et militum copiosa comitiva assotiatum ad gallicas partes ad regalem maiestatem Franchorum regis destinavit; et Dei auxilio, opera et consilio praefati illustrissimi domini domini comitis omnia ad pacificum et quietum statum reducta fuere; adeo quod ipsa regalis maiestas defensatrix et protectrix illustrissimi domini domini nostri et eius status remansit, et pro defensione ipsius ut affinitati et bonae considerationi convenit personam, et eius felicissimum statum obtulit; et inter regalem maiestatem et illustrissimum statum Sabaudiae bona pax et liga viget, prout vinculum germani

---

(1) La narrazione dei fatti a cui alludo il documento, fatti che si annodano a' moltiplici intrighi tra i baroni del Piemonte e que' di Lombardia, si può leggere a facce 708 del 3.° volume della raccolta *Monumenta historiae patriae*.

sanguinis, quo coniuncti sunt, postulat et requirit, quod intelligere patriae gratissimum fuit. Evenit quoque praedolenda mors illustrissimi quondam domini domini Iani comitis Gebenexii unica post se relicta filia pro cuius dotibus persolvendis praelibata illustrissima domina domina nostra pecunias mutuo coacta capere fuit, etiam pro satisfaciendo Alamanis, seu Teutonicis, et aliis creditoribus praelibati illustrissimi domini domini, cuius debita ad tricentum millia florenorum et ultra, ut asseritur, ascendebant. Et praemissa pro quiete, honore, et comodo patriae, non sine gravi impensa et honore amplecti et fieri potuerunt, de quibus gratiae sunt omnipotenti creatori referendae. Pro quibus omnibus aliisque occursis, et per praelibatam illustrissimam dominam dominam nostram, ac pro defensione sui status et patriae sustentis, ipsa varias et multas supportavit expensas. Et ut auxilium suae dominationi inferret, patriam cismontanam et ipsius tres status in hac civitate Taurinensi evocari fecit, in quibus praemissa, et alia pro conservatione illustrissimi status Sabaudiae et patriae per antelatam illustrissimam dominam dominam nostram seu eius nomine proposita fuere. Quae omnia considerando status ipsius patriae cismontanae mandato praelibatae illustrissimae dominae dominae nostrae Thaurini congregati, non obstantibus aliis oneribus fere eidem patriae insuportabilibus habitis, indefessi tamquam fidelissimi et promptissimi subditi praelibatis illustrissimae dominae dominae nostrae, ac illustrissimo domino domino nostro puro dono elargiti fuerunt octuaginta millia florenos parvi ponderis Sabaudiae solvendos per totam ipsam patriam cismontanam, nemine excluso, vel exempto, in terminis, modisque, et formis, ac protestationibus (*prout*) in litteris et capitulis patriae ipsi concessis sub die quinta mensis augusti proxime fluxi continetur debite sigillatis, et per egregium ducalem secretarium de Rovaxenda signatis ut in eis; ea tamen protestatione, et lege adiectis, et praecedentibus, quod per huiusmodi concessionem doni sive subsidii trahi non possit quovis modo ad aliqualem consequentiam, quae dictae patriae nunc vel in futurum praeiuditium inferre posset; quodque eidem patriae in genere vel in specie ex praemissa concessione nullo unquam tempore praeiudicetur, ac sub aliis capitulis, protestationibus, modisque, et formis in dictis capitulis praenarratis, et contentis; unde status patriae cismontanae praedictae pro dictis florenis octuaginta millibus distribuendis; etiam duodecim millibus florenis liberaliter per eamdem patriam gratiose donatis et elargitis, (1) videlicet illustrissimae et excellentissimae dominae nostrae Sabaudiae etc. ducissae dictos florenos duodecim millia, et illustrissimo domino domino Philippo de Sabaudia comiti Baugiaci, Bressiae domino decem millia insuper superabundanter in quinterneto, seu taxa subsequenti floreni sex millia sex centum quadraginta quinque quartus unus cum dimidio grossi, ultra praedictos florenos centum, et duo millia, qui distributi, et distribuendi sunt per infrascriptum magnificum dominum thesaurarium, et receptorem particulariter, et ad partem prout ab electis, et deputatis per patriam habuit in mandatis pro ipsius patriae bono, et honore; ac de quibus florenis sex millibus sex centum quadraginta quinque, et uno quarto cum dimidio; et etiam de aliis duodecim millibus illustrissimae dominae dominae nostrae ducissae; et decem millibus praelibato illustrissimo domino Bressiae ut supra donatis, infrascriptus dominus thesaurarius et receptor ipsius doni et subsidii nullum computum, vel rationem in camera computorum ducalium reddere habebit, sed dumtaxat de dictis florenis octuaginta millibus illustrissimo domino domino nostro ut supra concessis. Et sic sequitur taxa sive distributio praedictorum florenorum centum octo millium sex centum quadraginta quinque et unus quartus cum dimidio in summa quae facta fuit Thaurini die prima mensis septembris millesimo quatercentesimo nonagesimo secundo in domo hospicii signi

(1) La lezione del testo è assai scorretta, ma si chiarisce colla seguente dichiarazione del totale dell'ammontare della tassa.

Sancti Georgii (1), per infrascriptos dominos taxatores ad infrascriptam taxam faciendam deputatos per status patriae praedictae cismontanae, et qui ipsi taxae interfuerunt magnificus dominus Mattheus de Confaloneriis capitaneus sanctae Agathae, spectabiles domini, nobilesque et egregii viri Agafinus de Solario condominus Moretae, Daniel Lavini de Savilliano iuris utriusque doctor, Iohannes Anthonius de Scaravellis civis Thaurini, Humbertus de Pectenatis civis Vercellarum, Iohannes de Avanturino civis Ipporegiae, Gaspar Fontana de Sancta Aghata condominus Candeli, Leonardus Barallis de Secuxia condominus Mathiarum, Angelinus Bartholomei de Pinerolio, Bertolinus Fornerii de Avelliana, Bartholomeus Luperia de Rippolis, Iaffredus de Cabureto de Montecalerio, Gerardus Portonerii de Cargnano, Gaspardus Biancheti de Clavaxio. Et ego Mattheus de Meschiatis de Bugella ex taxatoribus praedictis notarius ac scriba statuum patriae, cum infrascripto egregio Iohanne Michaele Cuffi de Vigono electi et deputati per ipsos status patriae praedictae cismontanae, et subsignato signo nostro manuali in fidem omnium praemissorum.

De Meschiatis. Cuffi.

	Fiorini	Grossi	Quarti
Thaurinum florenos tres mille quattuor centum septuaginta octo grossum unum unum quartum sive ..... fl.	3478	1	1
Pinerolium duos mille quatuor centum triginta unum florenos tres grossos duos quartos sive .....»	2431	3	2
Peruxia novem centum florenos undecim grossos unum quartum cum dimidio sive .....»	900	11	1 1|2
Vallis Sancti Martini quatuor centum florenos quatuor grossos tres quartos cum dimidio sive .....»	400	4	3 1|2
Sanctus Secundus tres centum quadraginta sex florenos decem grossos duos quartos sive .....»	346	10	2
Bagnolium tres centum quatuor florenos et decem grossos duos quartos cum dimidio sive .....»	304	10	2 1|2
Bargiae mille ducentum quatuordecim florenos unum grossum sive .....»	1214	1	»
Henviae centum triginta quinque florenos quinque grossos tres quartos sive .....»	135	5	3
Caburrum septem centum quadraginta quatuor florenos decem grossos duos quartos cum dimidio sive .....»	744	10	2 1|2
Vigonum mille nonaginta septem florenos duos grossos duos quartos cum dimidio sive .....»	1097	2	2 1|2
Villafrancha mille nonaginta septem florenos duos grossos duos quartos cum dimidio sive .....»	1097	2	2 1|2
Fossanum mille tricentum quinquaginta tres florenos tres grossos tres quartos cum dimidio sive .....»	1353	3	3 1|2
Buscha octo centum quadraginta quatuor florenos duos grossos dimidium quarti grossi sive .....»	844	2	1|2
Savillianum tres mille quinque centum octuaginta florenos septem grossos tres quartos sive .....»	3580	7	3

---

(1) Locanda che sotto la medesima insegna esiste ancora in una delle case più antiche della città, in via dei Pasticcieri, e che era ai tempi di cui si ragiona la principale di Torino.

	Fiorini	Grossi	Quarti
Caballarius Maior octo centum quadraginta quatuor florenos duos grossos dimidium quartum sive ..... fl.	844	2	1|2
Cargnanum mille centum quadraginta novem florenorum quartos duos cum dimidio sive ..... »	1149	»	2 1|2
Monscalerius duos mille octo centum quadraginta quatuor florenos undecim grossos tres quartos sive ..... »	2844	11	3

Terrae nobilium principatus numero XXXVII.

Plozaschum mille octuaginta unum florenum octo grossos tres quartos sive ..... »	1081	8	3
Combaviana tres centum viginti tres florenos quinque grossos tres quartos cum dimidio sive ..... »	323	5	3 1|2
Baldiserium octuaginta quatuor florenos tres grossos duos quartos sive ..... »	84	3	2
Fruzaschum septem centum quadraginta tres florenos novem grossos sive ..... »	743	9	»
Ozaschum centum quinquaginta duos florenos undecim grossos unum quartum sive ..... »	152	11	1
Briearasum quinque centum septuaginta quinque florenos sex grossos cum dimidio unum quartum cum dimidio sive »	575	6 1|2	1 1|2
Lucerna cum Valle mille quatuor centum undecim florenos novem grossos unum quartum sive ..... »	1411	9	1
Macellum ducentum septem florenos quinque grossos sive »	207	5	»
Buriaschum centum decem septem florenos decem grossos tres quartos cum dimidio sive ..... »	117	10	3 1|2
Villanova centum sexaginta novem florenos duos grossos tres quartos cum dimidio sive ..... »	169	2	3 1|2
Moreta tres centum decem novem florenos sex grossos et duos quartos sive ..... »	319	6	2
Ruffia sexaginta septem florenos undecim grossos tres quartos sive ..... »	67	11	3
Fabulae octuaginta quatuor florenos novem grossos tres quartos cum dimidio sive ..... »	84	9	3 1|2
Cassalegrassum centum decem octo florenos duos quartos grossos sive ..... »	110	»	2
Virlae ducentum undecim florenos quatuor grossos et duos quartos sive ..... »	211	4	2
Scalengae tres centum octuaginta septem florenos octo grossos dimidium quartum sive ..... »	387	8	1|2
Cerecnaschum ducentum undecim florenos octo grossos duos quartos cum dimidio sive ..... »	211	8	2 1|2
Ayrascha centum triginta quatuor florenos undecim grossos duos quartos cum dimidio sive ..... »	134	11	2 1|2
Nonum ducentum undecim florenos octo grossos duos quartos cum dimidio sive ..... »	211	8	2 1|2
Castignolae centum octuaginta quinque florenos sex grossos unum quartum cum dimidio sive ..... »	185	6	1 1|2
Vicusnovus ducentum viginti florenos duos grossos dimidium quartum sive ..... »	220	2	1|2
Raconixium . sex centum quadraginta quatuor florenos tres grossos tres quartos sive ..... »	644	3	3

	Fiorini	Grossi	Quarti
Summa Rippa de Boscho tricentum septuaginta duos florenos quartum unum cum dimidio grossi sive ..... fl.	372	»	1 1|2
Salmatorium octuaginta quatuor florenos undecim grossos sive	84	11	»
Villa Falletorum tres centum septuaginta septem florenos sex grossos sive ..... »	377	6	»
Genolia sexaginta septem florenos novem grossos tres quartos cum dimidio sive ..... »	67	9	3 1|2
Liagnaschum ducentum viginti florenos duos grossos quartum dimidium sive ..... »	220	2	1|2
Scarnafixium ducentum et unum florenos septem grossos duos quartos dimidium sive ..... »	201	7	2 1|2
Monasterolium ducentum sexaginta novem florenos undecim grossos tres quartos cum dimidio sive ..... »	269	11	3 1|2
Cabalarius Leo centum triginta quinque florenos tres grossos unum quartum cum dimidio ..... »	135	3	1 1|2
Lombriaschum centum quinquaginta duos florenos undecim grossos dimidium quartum sive ..... »	152	11	1|2
Caburretum quinquaginta florenos duos grossos unum quartum cum dimidio sive ..... »	50	2	1 1|2
Trana centum quinquaginta quatuor florenos duos quartos grossi sive ..... »	154	»	2 1|2
Bruynum quinquaginta florenos duos grossos unum quartum cum dimidio sive ..... »	50	2	1 1|2
Planeciae tricentum et quatuor florenos octo grossos tres quartos cum dimidio sive ..... »	304	8	3 1|2
Collegium tres centum octuaginta septem florenos octo grossos quartum dimidium grossi sive ..... »	387	8	1|2
Nobiles Bagnoli treseentum quinque florenos unum grossum tres quartos sive ..... »	305	1	3

Lanceae spezzatae principatus numero XVII.

Polungeria centum septuaginta sex florenos quinque grossos tres quartos sive ..... »	176	5	3
Pancalerium tricentum quinquaginta unum florenos septem grossos et duos quartos sive ..... »	351	7	2
Rippa prope Cherium quatuor centum quinque florenos septem grossos duos quartos cum dimidio sive ..... »	405	7	2 1|2
Podivarinum sex centum triginta octo florenos quatuor grossos duos quartos cum dimidio sive ..... »	658	4	2 1|2
Caramania quatuor centum triginta quinque florenos quinque grossos sive ..... »	435	5	»
Cerveriae centum triginta quinque florenos tres grossos tres quartos cum dimidio sive ..... »	135	3	3 1|2
Bennae sex centum triginta octo florenos duos grossos tres quartos cum dimidio sive ..... »	658	2	3 1|2
Carruchum ducentum nonaginta unum florenos tres quartos grossi sive ..... »	291	»	3
Trinitas septuaginta septem florenos sex grossos duos quartos sive ..... »	77	6	2
Sanctus Albanus ducentum sexdecim florenos tres grossos tres quartos cum dimidio sive ..... »	216	3	3 1|2

	Fiorini	Grossi	Quarti
Cravesana centum et unum florenos tres quartos cum dimidio grossi sive ..... fl.	101	»	3 1|2
Bovixium quatuor centum et septem florenos undecim grossos quartum dimidium sive ..... »	407	11	1|2
Piperagnum mille quatuordecim florenos decem grossos tres quartos sive ..... »	1014	10	3 1|2
Bennetae centum septuaginta tres florenos unum quartum cum dimidio grossi sive ..... »	173	»	1 1|2
Clusa centum octuaginta novem florenos quatuor grossos sive	189	4	»
Cadralium quatuor centum et octuaginta florenos octo grossos unum quartum cum dimidio sive ..... »	480	8	1 1|2
Vautiglaschum sexaginta florenos tres grossos dimidium quartum grossi sive ..... »	60	3	1|2

Terrae veteres numero quinque.

Avilliana quinque millia quinque centum quinquaginta sex florenos duos grossos tres quartos cum dimidio sive . »	1556	2	3 1|2
Secuxia duos mille septem centum septuaginta octo florenos grossum unum quartum unum cum dimidio sive ..... »	2778	1	1 1|2
Rippolae mille octo centum quinquaginta duos florenos tres quartos cum dimidio grossi sive ..... »	1852	»	3 1|2
Lanceum mille octo centum quinquaginta duos florenos tres quartos cum dimidio grossi sive ..... »	1852	»	3 1|2
Ciriachum cum Casellis et castellata mille octo centum quinquaginta duos florenos tres quartos cum dimidio grossi sive ..... »	1852	»	3 1|2

Lanzae spezzatae terrae veteris numero XIX.

Burgarum centum triginta octo florenos septem grossos unum quartum grossi sive ..... »	138	7	1
Laynicum quinque centum quinquaginta tres florenos septem grossos dimidium quarti sive ..... »	553	7	1|2
Balangerium cum Castellata quatuor centum quadraginta unum florenos sex grossos et unum quartum sive ..... »	441	6	1
Fianum centum sexaginta duos florenos quinque grossos et quartos tres sive ..... »	162	5	3
Baratonia centum sexaginta duos florenos quinque grossos tres quartos sive ..... »	162	5	3
Catia septuaginta septem florenos duos quartos grossi sive »	77	»	2
Vicus cum Valle quatuor centum octuaginta octo florenos tres grossos et dimidium quarti sive ..... »	488	3	1|2
Iovaletum centum triginta octo florenos novem grossos unum quartum cum dimidio sive ..... »	138	9	1 1|2
Collus Sancti Iohannis centum quinquaginta tres florenos novem grossos et unum quartum sive ..... »	153	9	1
Vallis Turris centum viginti duos florenos unum grossum et tres quartos sive ..... »	122	1	3
Iaglonum octuaginta septem florenos et tres grossos sive . . »	87	3	»
Alpignanum centum octuaginta quatuor florenos duos quartos grossi sive ..... »	184	»	2

	Fiorini	Grossi	Quarti
Druentum ducentum septuaginta unum florenum septem grossos et unum quartum sive .... fl.	271	7	1
Rubianeta quinquaginta sex florenos septem grossos unum quartum cum dimidio sive .... »	56	7	1 1|2
Altesanum quinquaginta septem florenos sex grossos unum quartum sive .... »	57	6	1
Rippalta quatuorcentum septem florenos novem grossos dimidium quarti sive .... »	407	9	1|2
Ripparolium octo centum sexaginta novem florenos sex grossos et unum quartum sive .... »	869	6	1
Barbania quinquaginta novem florenos undecim grossos dimidium quarti sive .... »	59	11	1|2

Terrae ultra Duriam.

Clavaxium novem centum viginti duos florenos decem grossos et unum quartum sive .... »	922	10	1
Verucha centum octuaginta tres florenos octo grossos unum quartum cum dimidio sive .... »	183	8	1 1|2
Crescentinum quinque centum septuaginta quatuor florenos duos grossos unum quartum cum dimidio sive .... »	574	2	1 1|2
Monscaprellus quatuor centum et novem florenos quatuor grossos et tres quartos cum dimidio sive .... »	409	4	3 1|2
Maglonum quinquaginta novem florenos sive .... »	59	»	»
Sancta Agatha cum Capitaneatu duos mille quatuor centum quadraginta septem florenos tres grossos sive .... »	2447	3	»
Civitas Vercellarum cum districtu, incluse Rovaxino, quatuor mille quatuor centum octuaginta octo florenos duos grossos unum quartum cum dimidio sive .... »	4488	2	1 1|2
Gattinaria tres centum decem octo florenos octo grossos unum quartum cum dimidio sive .... »	318	8	1 1|2
Cossatum ducentum septuaginta quinque florenos septem grossos sive .... »	275	7	»
Rovaxenda sexaginta tres florenos duos grossos duos quartos sive .... »	63	2	2
Lozolum viginti duos florenos octo grossos tres quartos sive	22	8	3
Collobianum septuaginta novem florenos unum quartum grossi sive .... »	79	»	1
Cassanova quadraginta septem florenos sive .... »	47	»	»
Valdingum cum Viliano ducentum et triginta florenos tres grossos et duos quartos sive .... »	230	3	2
Galianicum florenos nonaginta octo grossos quinque quartos tres cum dimidio sive .... »	98	5	3 1|2
Sandilianum ducentum triginta quatuor florenos sive .... »	234	»	»
Bugella cum mandamento quatuor mille octo centum viginti quinque florenos decem grossos sive .... »	4825	10	»
Viveronum centum viginti quatuor florenos quinque grossos et tres quartos sive .... »	124	5	3
Saluzolia tricentum septuaginta duos florenos decem grossos quartos duos cum dimidio sive .... »	372	10	2 1|2
Cabaliaca tres centum quinquaginta quatuor florenos undecim grossos dimidium quartum sive .... »	354	11	1|2

	Fiorini	Grossi	Quarti
Torratium quadraginta duos florenos unum grossum et tres quartos sive ..... fl.	42	1	3
Tollegnum et Magnanum centum quadraginta octo florenos undecim grossos duos quartos sive ..... »	148	11	2
Monsaltus centum septuaginta duos florenos sex grossos unum quartum cum dimidio sive ..... »	172	6	1 1|2
Civitas Ipporegiae cum districtu tres mille et quinquaginta novem florenos undecim grossos et duos quartos sive »	3059	11	2

Lanzae spezzatae principatus ultra iam positas numero XVIII.

Baynasehum centum sexaginta florenos octo grossos et unum quartum sive ..... »	160	8	1
Cardetum ducentum et sexdecim florenos undecim grossos duos quartos cum dimidio ..... »	216	11	2 1|2
Turris Saneti Georgii triginta septem florenos unum quartum sive ..... »	37	»	1
Publiciae quatuor centum septuaginta novem florenos decem grossos et duos quartos sive ..... »	479	10	2
Candiolium sexaginta novem florenos novem grossos et tres quartos sive ..... »	69	9	3
Gaxinum quatuor centum viginti sex florenos octo grossos et unum quartum sive ..... »	426	8	1
Rivalba centum octo florenos undecim grossos tres quartos cum dimidio sive ..... »	108	11	3 1|2
Monsaltus et Pavarolium septuaginta sex florenos decem grossos tres quartos ..... »	76	10	3
Lovancitum sexaginta duos florenos sex grossos et duos quartos cum dimidio ..... »	62	6	2 1|2
Bardazanum nonaginta quatuor florenos novem grossos tres quartos sive ..... »	94	9	3
Querium quinque mille quatuor centum viginti novem florenos quartum cum dimidio grossi sive ..... »	5429	»	1 1|2
Plocium nonaginta quatuor florenos sex grossos dimidium quarti sive ..... »	94	6	1|2
Terra abbaciae Pinerolii tres centum duos florenos quatuor grossos quartos tres sive ..... »	302	4	3
Monsregalis cum mandamento sex millia quinque centum et septuaginta florenos novem grossos et tres quartos cum dimidio sive ..... »	6570	9	3 1|2
Cunaeum cum mandamento quatuor mille centum et quadraginta florenos sex grossos et unum quartum sive .... »	4140	6	1
Rosana sexaginta unum florenos decem grossos et tres quartos sive ..... »	61	10	3
Murellum centum quadraginta septem florenos septem grossos tres quartos cum dimidio sive ..... »	147	7	3 1|2
Reviliaschum centum viginti duos florenos quinque grossos tres quartos sive ..... »	122	5	3
Septimum Thaurini ducentum quadraginta tres florenos septem grossos tres quartos cum dimidio sive ..... »	243	7	3 1|2
Branditium quadraginta quinque florenos unum grossum et unum quartum sive ..... »	45	1	1
Azelium centum et sexaginta unum florenos octo grossos sive	161	8	»

	Fiorini	Grossi	Quarti
Sanctus Damianus quadraginta quinque florenos undecim grossos dimidium quartum sive ..... fl.	45	11	1|2
Roppolum centum quadraginta quatuor florenos sex grossos unum quartum cum dimidio sive ..... »	144	6	1 1|2
Dorzanum quinquaginta quatuor florenos quinque grossos et tres quartos sive ..... »	54	5	3
Alex sexaginta tres florenos decem grossos unum quartum cum dimidio sive ..... »	65	10	1 1|2
Quarenae cum Cerreto sexaginta unum florenum tres grossos sive ..... »	61	5	»
Monsastrutus quinquaginta septem florenos quinque grossos et tres quartos sive ..... »	57	5	3
Septimum Vitonum ducentum decem octo florenos septem grossos duos quartos sive ..... »	218	7	2
Burolium sexaginta florenos sive ..... »	60	»	»

Lanzae spezzatae terrae veteris ultra iam positas numero septem.

Lemmie cum Valle quinquaginta quatuor florenos decem grossos sive ..... »	54	10	»
Terra prioratus Novalicii nonaginta tres florenos decem grossos sive ..... »	93	10	»
Altesanum sexdecim florenos octo grossos sive ..... »	16	8	»
Sanctus Maurus undecim florenos et sex grossos ac unum quartum cum dimidio sive ..... »	11	6	1 1|2
Orbazanum octuaginta septem florenos quinque grossos sive »	87	5	»
Drossum decem novem florenos unum grossum dimidium quartum grossi sive ..... »	19	1	1|2
Robasomerium viginti quatuor florenos unum quartum cum dimidio grossi sive ..... »	24	»	1 1|2

Terrae nobilium Canapitii.

Comitatus Sancti Martini quattuor mille ducentum sexdecim florenos grossos undecim sive ..... »	4216	11	»
Comitatus Valpergiae florenos tres mille septem centum sexaginta quatuor et decem grossos sive ..... »	3764	10	»
Comitatus Castrimontis mille sexaginta unum florenum sex grossos duos quartos cum dimidio sive ..... »	1061	6	2 1|2
Comitatus Maxini septem centum viginti sex florenos tres grossos duos quartos cum dimidio sive ..... »	726	5	2 1|2
Terrae nobilium Cerridoni quinque centum septuaginta quatuor florenos duos grossos quartum unum cum dimidio sive ..... »	574	2	1 1|2
Terrae episcopatus Ipporegiae octo centum sexdecim florenos sex grossos duos quartos sive ..... »	816	6	2

Datus fuit primus quinternetus distributionis praemissi doni sive subsidii ascendentis ad summam florenorum centum et octo millium sex centum quadraginta quinque parvi ponderis Sabaudiae ac quarti unius cum dimidio magnifico ducali Sabaudiae thesaurario domino Sebastiano Ferrerii, domino Galianici receptori de mandato ducali, per me Matthcum de Meschiatis notarium de Bugella et scribam cum Iohanne Michaele Cuffi de Vigono deputatum per status patriae cismontanae congregati in civitate Thaurini, ut in prohoemio praesentis quinterneti. Et quia ipsi distributioni supra factae cum aliis exactionibus infrascriptis per ipsam patriam deputatis interfui ego idem Mattheus de Meschiatis de Bugella hic me subscripsi apposito signeto meo manuali in fidem praemissorum.

Ita est per Mattheum de Meschiatis.

Suprascriptae distributioni dicti subsidii, et aliorum onerum interfui ego Iohannes Michael Cuffi de Vigono notarius et scriba statuum patriae cismontanae, una cum nobili Matthco de Meschiatis suprascripto notario deputatus et electus. In quorum testimonio hic me subscripsi teste signeto meo manuali.

Cuffi.

Suprascriptae distributioni praesens fui una cum suprascriptis et infrascriptis consociis ad haec deputatis per patriam. In quorum fidem hic me subscripsi.

Agafinus de Solario.

Suprascriptis omnibus una cum aliis praenominatis et infrascriptis praesens fui et ita est veritas ut est scriptum. Ego Daniel praenominatus.

Daniel.

Interfui cum suprascriptis dominis taxatoribus ego Obertus de Pectenatis Vercellensis, et in testimonium praemissorum hic me subscripsi.

Ego idem Obertus.

Ita ut supra scriptum est ego Leonardus Barallis praesens interfui.

Leonardus.

Suprascriptis distributionibus interfui ego Iohannes Anthonius de Scaravellis civis Thaurini.

Ita attestor ego Iaffredus de Caburreto.

Suprascriptae distributioni cum supra et infrascriptis taxatoribus interfui ego Gerardus de Portoneriis de Cargnano subsignatus.

Portonerii.

Suprascriptae distributioni cum supra, et infrascriptis taxatoribus ego Iohannes de Avanturino castellanus Bolengi civis Iporegiae subsignatus.

De Avanturino.

Ego Gaspar Fontana de Sancta Agatha suprascriptae distributioni interfui cum aliis nobilibus electis per tres status et ita me subscripsi.

Gaspar Fontana.

Ego Angelinus de Bartholomeis de Pinerolio praesens fui ut supra.

Angelinus Bartholomei.

Concessioni et taxae sive distributioni suprascriptis interfui ego Iohannes Dominicus Rota de Sancta Agatha notarius, et conscriba statuum praedictorum patriae cismontanae et ex taxatoribus praedictis datis et in testimonium praemissorum hic signetum apposui manuale.

De Rotis.

Ego Gaspardus Biancheti de Clavaxio praesens fui una cum aliis deputatis per patriam ut supra.

Idem Gaspardus.

Ita praesente me Petrino Barberii notario ad haec adhibito fuit ut supra.

Petrinus.

Cum suprascriptis dominis executoribus interfui ego Bartholomeus Luperia de Rippolis cum electis.

Bartholomeus Luperia.

Ita attestor ego Bertolinus Fornerii manu propria.

FILIPPO

Di questo principe abbiamo già parlato; ora soltanto ne rimane a dire che quanto era egli stimato forte e valoroso nelle fazioni di guerra, altrettanto era riputato astuto e di dubbia fede nei raggiri della politica. La vita di lui è piena d'avventure che la fanno parere un romanzo (1); ma siccome noi non descriviamo vite di principi, ma bensì casi di popoli, così ci basterà di accennare che Filippo stato per varie guise aderente ai Reali di Francia, era al momento di prendere il governo del Delfinato, quando per la morte del duca pupillo entrò in possesso degli aviti dominii, e ne tenne la signoria pel breve spazio di diciotto mesi.

1496

TAURINI — 28 *iulii.*

Acta congregationis trium statuum patriae cismontanae (2).

Sequuntur capitula quae tres status fidelissimae patriae ducalis cismontanae nomine ipsius patriae convocati in alma civitate Thaurini ad causam doni centum et viginti millium florenorum illustrissimo domino Philippo Sabaudiae etc. duci concessi humiliter supplicarunt eius excellentiam ut dignetur eidem patriae in vim pacti concedi et largiri.

---

(1) Per farsi idea del carattere di Filippo vedasi un racconto che tratto da una antica cronaca e riprodotto con mirabile vivacità di stile si legge a facce 252 della *Histoire municipale et politique de Chambéry* par Léon Menabrea.

(2) Presso il signor senatore cav. Cibrario.

Primo igitur supplicant dignetur praelibatus illustrissimus dominus noster dux praesens donum gratuitum centum et viginti millium florenorum acceptare ea tamen lege et protestacione quod nullo unquam tempore trahatur seu trahi possit in aliqualem consequentiam nec dictae patriae praeiudicium aliquod afferri seu dici possit ipsa patria in posterum obligata. Quodque ipsi floreni centum et viginti mille persolvantur in tribus terminis venturis videlicet una pars infra et per totum mensem octobris proxime venturi alia tercia pars a festo nativitatis Domini nostri proxime venturo illinc ad unum annum immediate sequuturum millesimo quatercentesimo nonagesimo septimo et reliqua tercia pars pro integra et ultima solutione illinc ad aliud festum nativitatis tunc etiam immediate sequuturum; et quod ante praedictos terminos exactio ipsorum singula singulis referendo fieri nullathenus possit et quod fiat et fieri debeat de moneta tunc currente quae quoad solutionem praesentis doni durante tempore praedictorum terminorum nullathenus minui possit in eius valore nec possit quispiam ad solutionem compelli ante dictos terminos non obstante lege disponente debitorem fisci ante tempus posse conveniri cui per praesentes intelligatur renuntiatum; etiam quod quitaciones ipsorum centum et viginti millium florenorum fiendae sive de aliqua parte et per dominum receptorem et alios quoscumque fiant et fieri debeant gratis et sine constu et quod nemo a solutione praedicti doni exemptus sit imo quilibet secundum acs et libram compellatur cuiusvis status gradus et conditionis existat quibuscumque legibus statutis exemptionibus et privilegiis non obstantibus.

Illustrissimus dominus noster acceptat graciose donum prout offertur et vult quod numquam trahi possit in consequentiam et concedit caetera quae postulantur.

Vinea.

Item et pro expeditione causarum quarumcumque vertentium coram magnifico consilio residente postquam fuerit facta assignatio ad ordinandum debeat ferri ordinatio infra quindecim dies post factam dictam assignationem; et postquam fuerit facta dicta assignacio ad ius vel ad ordinandum et ius delatis actis partium seu alterius partis alteri ab ipsis dominis de consilio debeat diffiniri et ferri ordinacio et sententia si commode ferri potest infra mensem post assignacionem et si commode sententia non potest ferri quod feratur ordinatio infra quindecim dies ut supra; et si infra dictum tempus non fuerit ordinatum et sentenciatum debeant comitti causae ipsae aliquibus iurisperitis infra dictum tempus a die praesentacionis litterarum et delacionis actorum diffiniendae. Quodque ipsum magnificum consilium non debeat ante ordinationem vel sententiam vel post sportulas pecunias vel pecuniam capere nisi esculenta vel poculenta; et si causa erit possessoria debeat infra sex menses a die producionis literarum terminari alias etiam committatur diffinienda ut supra.

Illustrissimus dominus noster ita concedit reformaturus etiam melius per statutum.

Vinea.

Item quod non concedantur literae revocatoriae vel contrariae aliarum literarum nisi parte citata ad dicendam causam quare litterae primo concessae non debeant revocari.

Servabitur bonus ordo per dominum cancellarium et consilium et illustrissimus dominus noster latius providebit per statutum.

Vinea.

Item quod non possit procedi contra aliquem pro quavis causa criminali nisi ad denunciationem vel querelam partis et si viceprocuratores fiscales vel clavarii

secus faciant teneantur ad interesse partis et refectionem expensarum factarum per eum contra quem fuerit processum. Et quod ipsi clavarii pro scripturis exigere non debeant ultra formam decretorum ducalium et statutorum patriae et locorum.

Illustrissimus dominus noster vult quod servetur decretum ducale ac franchixiae et statuta patriae et locorum.

Vinea.

Item quod officiarii locorum quorumcumque qui constituantur per illustrissimum dominum nostrum teneantur in principio eorum officii cavere de tenendo sindacatum et restituendo indebite extorquenda per eos seu eorum familiam teneanturque sindacatum per se et eorum familiam tenere, finito termino suo officii coram sindicatoribus eligendis per comunitates seu consilium sive credenciam dictorum locorum seu alterius eorum per octo dies nisi circa ipsum ipsis tenentibus sindacatum aliter in aliquibus locis sit solitum observari et citra praeiudicium aliorum locorum; et non possint neque debeant stare et vacare in officio ultra biennium; et quod sententiae ferendae per ipsos sindicatores mandentur executioni etiamsi ab eis fuerit appellatum caventibus hiis qui obtinent ad formam autenticae nec possint constituere aliquem locumtenentem qui habeat aliquod aliud officium in nostro loco.

Conceditur locis Secuxiae, Avillianae, Rippolarum, Cirriaci, Lancei, Cassellarum, Ripparolis, Montecalerii, Cargnani, Vigoni, Villefranchae, Bargiarum, Cabalarii Maioris, Fossani et Pinerolii quod per eorum officiarios teneantur sindicatus de triennio in triennium ut requiritur. Si vero contingat quod dicti officiarii recedant ab huiusmodi officiis ante triennium teneantur in huiusmodi eorum recessu pariter sindacatum tenere habeantque sententiae exequutionem ut requiritur etiam in omnibus illis locis ubi constituuntur officiarii domini et ubi tenetur sindicatus, quo vero ad constitutiones locatenencium conceditur quod nullus officiarius illustrissimi domini nostri possit substituere seu deputare in officio aliquem clavarium, procuratorem fiscalem aut scribam vel se ingerentem in eisdem exercitiis ultra spacium unius mensis. Quantum ad tempus seu vacationem officiariorum quod petitur limitari illustrissimus dominus noster providebit cum aliis supramentionatis per statutum.

Vinea.

Item quod accusati qui in decretacionibus et assisiis absolvuntur non teneantur aliquid solvere pro sportulis et scripturis nisi fuerit praetextu accusationis processus formatus vel testes examinati.

Ita vult et concedit illustrissimus dominus noster.

Vinea.

Item quod officiarii et commissarii non possint imponere poenam quae excedat principalem cuius praetextu imponatur poena, nec valeant compositiones quas ex quavis causa fieri continget excedentes poenas statutorum libertatum et franchixiarum et ordinamentorum patriae et locorum sed poenae impositae et compositiones fiendae intelligantur factae ad formam statutorum ipsorum libertatum et franchixiarum.

Conceditur, salvo in hiis in quibus exigitur poena sanguinis vel crescente contumacia alicuius.

Vinea.

Item quod non possint commissarii exercere commissionem contra formam statutorum et franchixiarum patriae et locorum et si quid secus fieri continget et factum sit decernatur irritum et inane nec pariter possint exercere commis-

siones pro reparationibus viarum sed committantur ordinariis qui habeant providere et procedere.

Illustrissimus dominus noster ita concedit.

Vinea.

Item quod secretarii et commissarii pro investitura seu fidelitate sive recognitione sive confirmatione sive concessione privilegiorum et franchixiarum et statutorum capiant dumtaxat scutum unum pro quolibet nobili vel qualibet comunitate et pro qualibet investitura et recognitione. Et si contingat unum vassallum vel nobilem habere diversa feuda teneantur unum solum instrumentum investiturae seu recognitionis conficere pro omnibus feudis parte requirente et volente. Quodque non fiant recognitiones nisi de viginti annis in viginti annos cum ita a statuto ducali disponatur ne quis ad recognoscendum compelli possit ante finitum tempus viginti annorum et quod recognitiones factae et quas fieri continget semper intelligantur factae secundum formam et tenorem primarum recognitionum etiamsi eas fieri aliter contingat.

Illustrissimus dominus noster vult quod non fiant recognitiones nisi de viginti annis in viginti annos ad formam statuti. Quo vero ad solutiones mercedum vult quod servetur stillus et arbitrium eius cancellarii et quoad ultimam clausulam quod recognitiones intelligantur factae ad formam primarum etc. Illustrissimus dominus noster pariter concedit ita tamen quod non cedat nec possit unquam cedere in aliquod praeiudicium suum et iurium suorum.

Vinea.

Item quod gabellatores salis qui sunt et pro tempore fuerint teneantur et astricti sint observare pactiones initas maxime cum illustrissima domina Blanche tunc ducissa datas in Montecalerio de anno praesenti millesimo quatercentesimo nonagesimo sexto die decima quarta ianuarii teneanturque recipere solutiones a quibuscumque de patria in et de moneta communiter currente et pro eo quod communiter exponetur.

Illustrissimus dominus noster vult et mandat observari pactiones et quoad monetas dabit bonum ordinem.

Vinea.

Item quod inhibeatur sub poena centum ducatorum et amissionis iuris ne quis faciat cessionem privilegiato et pactum de quota litis nec non omnibus notariis ne habeant recipere instrumenta cessionis quae fiunt in privilegiatos nec instrumenta pacti de quota litis et ne quis interveniat pro teste in recognitionibus similium instrumentorum.

Illustrissimus dominus noster vult et concedit insequuta etiam forma litterarum alias super hoc emanatarum ab illustrissimo quondam domino Carolo.

Vinea.

Item quod omnes et quaecumque poenae impositae commissae seu declaratae per quoscumque commissarios et officiarios celsitudinis vestrae contra et per comunitates et quascumque personas tam occasione fortaliciorum armorum viarum quam etiam subsidiorum et aliorum onerum et exercitus non debito tempore factorum et solutorum remittantur et quod pro ipsis de caetero quis per quempiam quovismodo non possit molestari.

Illustrissimus dominus noster ita concedit et remittit.

Vinea.

Item quia notariis maxima adhibetur fides et ad tale officium ubi grande oriri

posset praeiudicium admitti non debent nisi homines probi pratici in arte et experti ea propter supplicat ipsa patria concedi et mandari lieri collegium notariorum in quo non admittantur nisi comperti probi, docti, experti in officio ac scientia pratica et firma approbati et ad hoc faciendum officiarii seu iudices locorum in unoquoque ipsorum locorum una cum duobus in arte expertis et peritis ac sindico seu sindicis ipsorum locorum tales notarios examinari debeant et in gramaticis et in arte ipsa notariatus ac de fama et moribus ac aliis facultatibus se habeant conformare et expertos prudentes ac doctos et probos admittere ac ignaros et iniquos removere, resecare et expellere iuhibendo eisdem quod de caetero non se intromittant de arte nec instrumenta recipiant et sub poena falsi et centum ducatorum nec instrumentis per eos recipiendis ab inde fides adhibeatur. Ita tamen quod praticantes coram consiliis cum illustrissimo domino ordinario et Thaurini residentibus ac officiarii et scribae curiarum notarii et in collegiis aliqualiter deputati et approbati ac alii notarii aliorum locorum collegiati tantum in aliquo loco in aliis locis patriae instrumenta recipere possint et valeant declarando instrumentis de caetero per non collegiatos recipiendis nullam fidem fore adhibendam in iudicio nec extra; possint pariter officiarii et commissarii locorum sive commissarii dominationis vestrae deputati eisdem notariis officium interdicere et quod notarii recepti seu recipiendi in collegio teneantur et unusquisque teneatur fideiubere de non exportando notulas et protocola a locis in quibus collegiantur vel ubi domicilium habent et servare statuta circa praemissa per dictos officiarios expertos et sindicum fienda, non derogando tamen statutis et consuetudinibus civitatum et locorum habentium collegium seu privilegium speciale super hoc.

Illustrissimus dominus noster concedit quod fiat collegium quod petitur per comunitates volentes id habere et facere ita quod dehinc praesentetur illustrissimae dominationi suae pro confirmatione impetranda.

Vinea.

Item quod non exigantur nova vectigalia imposita noviter sed solum secundum quod sunt antiquitus exigi solita.

Illustrissimus dominus noster vult quod non exigatur nisi iuxta solitum et si impositum sit novum vectigal notificetur sibi quia providebit.

Vinca.

Item confirmentur et etiam de novo concedantur et quod placeat de novo concedere et confirmare omnes et quascumque franchixias, concessiones, conventiones, consuetudines, libertates, decreta dominicalia, statuta et capitula patriae locorum et castrorum ad unguem et quemadmodum ad litteram leguntur ac iura alias concessa et concessas per illustrissimos dominos praedecessores illustrissimae dominationis vestrae et etiam maxime concessas comunitatibus Plozaschi per illustrissimum Iacobum de Sabaudia principem Achaiae datas Rippolis sub anno Domini millesimo tricentesimo sexagesimo tercio die sexta mensis octobris et per illustrissimum Carolum ducem Sabaudiae datas Chamberiaci anno Domini millesimo quatercentesimo octuagesimo tercio die vigesima tercia aprilis. Item per illustrissimum dominum Ludovicum vestrum genitorem datas in Burgo in Bressia die vigesimo primo augusti millesimo quatercentesimo quinquagesimo primo. Item per illustrissimam dominam Violant in Montecalerio die prima martii millesimo quatercentesimo sexagesimo quinto. Item alias concessas Vercellensibus datas Vercellis die vigesimo quinto mensis novembris millesimo quatercentesimo nonagesimo secundo. Item per illustrissimum dominum Carolum praedictum datas Thaurini die undecima octobris millesimo quatercentesimo octuagesimo nono. Item per illustrissimam dominam Blancham datas Thaurini die quinta augusti

millesimo quatercentesimo nonagesimo secundo, ipsasque et ea observari facere per quos interierit et ita mandare observari debere et quod mandetur fieri publicatio omnium horum capitulorum per patriam et comunitates et loca (1).

Illustrissimus dominus noster confirmat omnes franchixias prout confirmatae fuerunt per illustrissimos praedecessores suos.

Vinea.

Item quod esse debeat et perpetuo observetur aequalitas in officiis et beneficiis et quod numerus secretariorum praelibati illustrissimi domini nostri ducis sit par tam citra quam ultra montes quodque indifferenter officio potiantur et quod nullo modo possit fieri unio secretariatus et quod quilibet nobilis sive comunitas possit sibi eligere secretarium quem maluerit pro investituris et aliis recipiendis et conficiendis cum etiam patria super hiis habeat veteres franchixias seu privilegia.

Illustrissimus dominus noster habebit omnes in bona et aequali gratia recommendatos etiam iuxta franchixias alias super hoc concessas.

Vinea.

Item dignetur praelibata illustrissima dominatio vestra providere quod polaglerii de caetero non accedant ad unum et eumdem locum pro capiendis polaglis et aliis victualibus nisi bis in anno et quod satisfaciant honesto precio eis quibus capient dictas polaglas et quod diebus fori et mercati locorum non debeant accedere ad ipsa loca nec extra ipsa loca super finibus (2).

Illustrissimus dominus noster concedit ne polaglerii accedant diebus fori sive mercati.

Vinea.

Item quod dignetur concedere quod sigillum litterarum concessionum huiusmodi privilegiorum detur gratis et quod secretarius pro signatura ipsarum non exigere debeat nisi unum florenum Alamaniae pro singula litera excepto sudore et labore scribarum.

Illustrissimus dominus ita concedit.

Vinea.

Concessio capitulorum suprascriptorum.

Philippus dux Sabaudiae, Chablaysii et Augustae, Sacri Romani Imperii princeps vicariusque perpetuus, marchio in Italia, princeps Pedemontium, comes Gebennesy et de Villariis, baro Vuaudi et Beugexii, Niciaeque, Breissiae ac Vercellarum etc. dominus.

---

(1) Le citazioni qui addotte, non tutto corrispondenti alla serie dei documenti da noi pubblicati, avevano probabilmente tratto non agli atti più importanti degli Stati, ma a quelli d'un uso più presente.

(2) Queste dimande che ripetute s'incontrano negli atti degli Stati accennano ad abusi che pure si rinnovavano. Si temevano i soprusi e gli aumenti di prezzo nelle grasce, ed io particolare nel pollame. Negli statuti di Savoia promulgati dal duca Amedeo VIII s'era accuratamente provveduto affinchè in questa parte di servizio della casa del principe tutto procedesse con onestà e coi dovuti riguardi. V. le Rubriche, al lib. 2, *De provisoribus victualium ad usum et expensam hospicii domini = Qualiter in emendo victualia provisores se debent gerere.*

Universis sit manifestum quod cum nuperrime in hoc novo ducali adventu nostro in patria cismontana congregati tres status eiusdem patriae nostrae in hac civitate Thaurini pro sincera fidelitate et devotione erga nos et domum nostram post obsequentissimum fidelitatis et reverentiae officium quod ardentissimo omni animo praestiterunt postque infinitas et inenarrabiles oblationes quas studiosissime exhibuerunt nobis puro dono gratioso donaverunt florenos centum et viginti mille ad subveniendum et succurrendum gravibus impensis et oneribus nostris nosque non minus acceperimus quam gratissimum sed praecipue nobis iucundum fuerit omnium ipsorum trium statuum constantissimam in nos fidem caritatem et reverentiam aperte conspicere, merito eisdem gratias habendas duximus nosque erga eos munificum obtulimus et iustum atque studiosum omnium subditorum praeservatorem et ea quae a nobis postulaverint decem octo capitula retro descripta eis benigniter concedi. — Hinc est quod nos cupientes imprimis ea omnia semper agere et consulere quae ad eorum commodum et salubrem conservationem succedere possint, volentes quoque optimis eorum erga nos meritibus gratificari ex nostra certa sciencia et de nostrae potestatis plenitudine omnia et singula capitula retroscripta eisdem tribus statibus videlicet subditis huius patriae cismontanae damus et concedimus prout et quemadmodum in fine cuiuslibet eorum per nos responsum apparet volentes tenore praesentium eadem capitula omnia et singula perpetuo observari debere in vim privilegii seu franchixiarum numquam delendarum mandantes propterea consiliis nobiscum et Thaurini residentibus universisque et singulis officiariis mediatis et immediatis ad quos spectaverint et praesentes pervenerint sub poena centum marcharum argenti pro quolibet dictis consiliis inferiore quathenus has nostras concessionis literas et capitula dictis subditis huius patriae cismontanae teneant et attendant et inviolabiliter observent.

Datas Thaurini die vigesima octava mensis iulii millesimo quatercentesimo nonagesimo sexto.

Per dominum praesentibus dominis

R. Iohanne de Varax episcopo Bellicensi
R. Andrea de Montefalcone episcopo Lausanensi
R. Amedeo de Romagnano abbate Sangani cancellario Sabaudiae
Ugone de Varax marescallo Sabaudiae
Anthonio de Gingino praeside
Petro Agacia
Petro de Cara
Ludovico de Vignate
Deffendente de Pectenatis,
Iohanne Ferrandi advocatis fiscalibus
Sebastiano Ferreri thesaurario.

Vinea.

FILIBERTO II.

Ecco un altro regno di principe salito giovanissimo al trono, e morto quando appena contava l'anno ventiquattresimo. Fu un tempo di speranze non adempiute che gli aveva fatto concepire Lodovico XII, re di Francia, e che pareva aprirgli il matrimonio, da esso duca contratto, con Margherita d'Austria, figlia di Massimiliano. Fu un tempo di giostre e di panegirici. Chi è vago d'informarsi dei particolari di quelle, ricorra al Guichenon che consegnò, tra i documenti della sua storia genealogica della real casa di Savoia, la descrizione del torneo fatto a Carignano, sul finire del carnevale 1504, condotta con tutta la gioiosa e bizzarra diligenza che allora vi si richiedeva: chi è curioso di conoscere questi, legga l'orazione detta da Pietro Cara il 2 dicembre 1498 nell'assemblea dei tre Stati, la quale rannata, secondo ne pare, fu quella che poi diede luogo agli atti che seguono sotto le date del 18 e del 20 di gennaio 1499.

E qui non mi si apponga a colpa se mi fo ad introdurre alcune parole intorno a questo oratore; ciò servirà non di distrazione, ma di aggiunta al mio tema, ponendo sotto gli occhi ai lettori l'indole dei tempi.

Pietro Cara, che ci appresenta nelle sue opere (1) quale fosse la letteratura a que' tempi, venne dal Denina (2) lodato, dove, parlando della condizione degli studi in Italia nel secolo XV, scrive: » È certo altresì che

(1) Il titolo ampolloso premesso all'edizione degli scritti del Cara fatta in Torino nel 1520 coi tipi di P. P. Porro, è il seguente (1 vol. in 8.°): « Virtuti et aeternitati consecratum — Aureae » luculentissimaeque Petri Carae comitis equitisque splendidi necnon iureconsulti gravissimi, et » oratoris clarissimi orationes. In quibus quicquid demonstrativo in genere uspiam reperiri potest, » cum recondita eruditione habes lector; additis eiusdem ad claros viros simul et a doctis ad » ipsum Caram et de eo epistolis; quio etiam tam soluta oratione quam carmine ad Scipionem » filium iureconsultum paternae facundiae sectatorem et assectatorem pleraque scita, legique digna. » Legat quaeso quisquis in has inciderit non male collocaturus bonas horas. »

(2) Rivoluzioni d'Italia, lib. 18, cap. 4.

» fino in Piemonte si estese allora la coltura delle lettere, dove Pietro » Cara, poeta, oratore e giureconsulto, scriveva e latinamente e dotta- » mente non meno che si facesse in Toscana, in Romagna ed in altre » parti di Lombardia. »

Pietro Cara, nato in S. Germano, fiorì nella seconda metà del XV secolo e ne' primi anni del XVI, fu lettore in giurisprudenza d'insigne fama, e con grande affluenza di uditori venuti anche dalle regioni straniere, fu membro del Consiglio superiore di giustizia, fu onorato di varie legazioni ai principi per parte del suo sovrano; e de' scritti di lui è fatta degna menzione da chi era degno di giudicarli (1). Sposò un'Antonina Piossasco, dei signori di Scalenghe, ed ebbe un figlio di nome Scipione, che sembra aver seguite negli studii le orme paterne; tra gli amici di lui annoveravansi Ermolao Barbaro e Giovanni Simoneta.

Ma quest'uomo d'ingegno, di dottrina e di pratica quando ci si presenta in aspetto d'oratore politico, non ci porge nè ragione, nè notizie di cose politiche de' suoi tempi.

Loda i principi come un sofista; parla all'assemblea de' tre Stati come un rettorico a' suoi colleghi; ingemma il suo dire di ricordi e di forme classiche, ma nulla espone delle condizioni particolari della patria, dei bisogni del tempo, dei desiderii de' popoli.

Ma questo difetto non è proprio soltanto del Cara, anche negli altri paesi in occasione di adunanze politiche prevaleva negli oratori lo sfoggio dell'erudizione antica; il presente si ometteva forse perchè stimavasi troppo ben conosciuto.

Non debbesi poi neppure dimenticare che questi erano discorsi di pompa che si tenevano nell'aprirsi della Congregazione degli Stati, quando nè si vuole nè si può entrare in discussione profonda. Anche oggidì nel più dei Parlamenti d'Europa le risposte ai discorsi della Corona si mostrano assai pallide a confronto de' vivaci colori delle orazioni parlamentari che poi vi succedono.

Era pur di bella fama in Piemonte allora il cavaliere Filippo Vagnone, uomo ad un tempo d'armi, di lettere, e di negozi politici; alcuni cenni che di lui rimangono tra le opere del Cara, lo dimostrano di mente arguta e di non comune dottrina.

---

(1) Vallauri, Storia delle università degli studii del Piemonte, vol. 1, pag. 86.

L'amore agli studii classici congiunto coll' esercizio delle lettere rendeva allora distinti gli uomini di Stato; e gli scritti di questi due Piemontesi non male starebbero tra le opere de' latinisti del secolo XVI.

1499

TAURINI — 18-20 *ianuarii*

Acta congregationis trium statuum patriae cismontanae (1).

Sequuntur capitula quae tres status fidelissimae patriae ducalis cismontanae nomine ipsius patriae convocati in alma civitate Thaurini ex ducali mandato ad causam doni centum et octuaginta millium florenorum illustrissimo et excellentissimo domino nostro domino Philiberto Sabaudiae etc. duci gratiose concessi per ipsam patriam totam nemine excluso vel exempto humiliter supplicant dominacioni suae dignetur eidem patriae in vim pacti concedere et largiri.

Primo, igitur supplicant dignetur praelibatus illustrissimus dominus noster dux praesens donum gratuitum centum et octuaginta millium florenorum acceptare ea tamen lege et protestatione quod solvatur generaliter per totam patriam cismontanam nemine excluso vel exempto et quod nullo unquam tempore dictae patriae cedat in praeiudicium seu trahatur vel trahi valeat in consequentiam quovismodo sive diei possit ob id ipsa patria in posterum obligata, quodque ipsi floreni centum et octuaginta millia persolvantur in tribus terminis videlicet tercia pars in mense octobris proxime venturo, alia tercia pars a nativitate Domini Nostri Iesu Christi proxime ventura illinc ad unum annum, et residuum a dicto festo Nativitatis illinc ad alium annum proxime tunc sequuturum. Et ante praedictos terminos exactio ipsius doni fieri nullathenus possit singula singulis congrue reerendo et fiat ipsa solutio de moneta nunc currente generali per patriam et durante tempore solutionis huiusmodi minui non possit ipsa moneta in eius valore nec possit quispiam ad solutionem compelli ante dictos terminos non obstante lege disponente debitorem fisci ante tempus posse conveniri et aliis iuribus in contrarium disponentibus non obstantibus quibus per praesentes intelligatur renunciatum et etiam dominus receptor doni quittaciones recipiendorum ex huiusmodi dono dare et confiecre teneatur sine constu quibuscumque in contrarium disponentibus non obstantibus.

Illustrissimus dominus noster gratiose acceptat ut offertur et terminos et caetera petita in hoc capitulo vult observari.

Vinea (2).

---

(1) Presso il signor cav. Cibrario, e da copia estratta dall' archivio della città di Pinerolo, esistente nell'archivio di corte.

(2) Nella copia tratta dall'archivio di Pinerolo in vece del segretario Vinea interviene il segretario De Ruscaciis.

Item supplicant adverti circa factum gabellae salis qua ipsa patria gravatur valde cum gabellator defficiat in manutenendo bonum sal et sufficiens etiam in quantitate renuatque postulantibus vendere precio convento nec bonum sal manuteneat iuxta conventa et in praemissis taliter provideri postulant quod ipsius patriae indempnitati sit provisum nec emere volentibus vendere recuset sed iuxta conventa et solita expediat ac observet et damna passis ob id satisfaciat.

Illustrissimus dominus noster mandabit observari ea ad quae tenentur gabellatores.

Vinea.

Item quia factae dicuntur nonnullae inhibitiones ne quis de ducali ditione accedere praesumat ad Lugduni nundinas, supplicant adverti quia si bene inspiciatur patriae alienae ex praemissis locupletantur, et ipsa patria cismontana depauperaretur eo permaxime quia mercancias alibi et in aliis locis perquirunt et ab ipsismet qui eas conduxerunt a Lugduno emunt maiori pretio quam facerent. Et sic alienae bursae locupletantur.

Illustrissimus dominus noster dux providebit cum maturo consilio.

Vinea.

Item quod primae cognitiones causarum civilium et criminalium cognoscantur et determinentur per ordinarios cuiuslibet locorum singula singulis debite referendo quocumque decreto et aliis in contrarium facientibus seu adducendis non obstantibus. Et si secus fiat sit irritum et inane.

Illustrissimus dominus noster ita vult et concedit praeterquam in casibus a iure et decreto dominicali permissis seu reservatis.

Vinea.

Item quod non fiant cessiones, donaciones et dationes in solutum per quas mutetur iurisdictio vel forum pro similibus cessionibus, donationibus, remissionibus aut in solutum dationibus exigendis. Et si fiant ipso iure sint nullae nisi earum vigore agatur coram ordinario eius contra quem talis cessio seu remissio fieri contingat.

Illustrissimus dominus noster concedit et non fiant nisi de patre in filium, fratre ad fratrem, patruo ad nepotem, vel de eo qui substinet onera eius per quem fit cessio.

Vinea.

Item quod ius reddatur per quemlibet ordinarium cuiuslibet loci patriae in loco libero solito cuiuslibet loci ubi reddi solet et non alibi.

Illustrissimus dominus noster ita vult et mandat nisi in casibus gravibus poenam sanguinis exigentibus.

Vinea.

Item quod officiarii non possint exigere bampna et seu debita criminalia cuiusvis manerici sint nisi sint decretata concordata et seu condempnata per ordinarios ad quos spectat neque ipsorum debitorum exactio fiat transacto biennio a die finiti officii ipsorum officiariorum. Et si quid in contrarium fieri contingat sit irritum et inane.

Illustrissimus dominus noster vult et concedit quod non exigantur ante decretationes aut concordias seu compositiones. Et quod non exigantur post biennium nisi fuerit iusta causa.

Vinea.

Item supplicant dignetur praefatus illustrissimus dominus noster dux confirmare

quascumque franchixias, libertates, statuta, immunitates, privilegia, decreta, bonasque et antiquas consuetudines ipsi patriae in genere et specie concessas ac cuivis ipsorum locorum et quatenus expediat de novo concedere mandando quibuscumque officiariis, commissariis et aliis quibus expedierit quatenus ipsas concessiones de verbo ad verbum ut iacent ad unguem observent et observari faciant ac si essent in viridi observancia et super praemissis literas opportunas concedi sine constu sigilli, quodque secretarius exigat et habeat pro singula ipsarum litterarum florenum unum Alamaniae et non ultra.

Illustrissimus dominus noster confirmat omnes franchixias, capitula, statuta, privilegia, pacta, conventiones et bonas consuetudines per praedecessores suos concessas et confirmatas aut concessa et confirmata; deturque sigillum harum literarum gratis. Et secretarius dumtaxat habeat unum scutum salva mercede scriptoris.

Vinea.

Item supplicant adverti ne per forrerios, pollaglerios, seu alios quosvis commissarios aut aliter alicui de patria capiantur seu leventur grana, vina, foena, nemora, bestiae, aut alia quaevis victualia seu bona nisi mediante condigna satisfactione et precio, quodque non molestentur, nec artentur ad carrigia seu roydas quasvis cum bobus, curribus, seu aliis animalibus pro aliquibus victualibus, aut aliis rebus conducendis, et quidquid contra praemissa fieri contingat sit irritum et inane.

Illustrissimus dominus noster providebit.

Vinea.

Item circa factum iusticiae dignetur mandare ut expediantur causae. Et si aliquae sint differenciae inter subditos aboleantur meliori via iuxta exigenciam et quoad iusticiam iuxta formam statutorum et franchixiarum locorum.

Illustrissimus dominus noster ita vult et concedit.

Vinea.

Item supplicant quod patria remaneat et sit in libertate vendendi grana, carnes et victualia, quodque habere debentes ab aliquibus possint et valeant libere et impune in solutum grana accipere et alia quaevis bona dummodo non extrabantur ipsa grana extra ipsam patriam et ipsi grana sic accipientes eadem grana teneant venalia emereque volentibus pretio concurrenti vendere non recusent.

Illustrissimus dominus noster ita vult et concedit.

Vinea.

Item supplicant si quae poenae seu muletae fuissent aut sint impositae praetextu subsidiorum donorum fogagiorum fortaliciorum aut aliorum onerum ducalium per aliquos commissarios ordinarios forrerios aut alios quosvis declaratae seu incursae contra aliquem de patria quod remittantur et annullentur.

Illustrissimus dominus noster ita vult et concedit ac remittit.

Vinea.

Item supplicant quod praetextu doni praesentialiter concessi illustrissimo domino nostro praelibato non compellantur ipsi de patria ad solutionem per aliquos commissarios sed per ordinarios locorum dumtaxat nec aliter artentur quin ymo si aliqui commissarii hoc ideo venirent liceat impune non parere literis non obstantibus.

Illustrissimus dominus noster concedit et vult procedi per ordinarios secundum formam iuris et eorum franchixiarum.

Vinea.

Item supplicant quod matrimonia quarumcumque filiarum et personarum sint libera et non coacta et non fiant nisi de consensu proximiorum literis forte concedendis in contrarium non obstantibus quibus derogatum esse intelligatur per praesentes.

Illustrissimus dominus noster ita vult et concedit.

Vinca.

Philibertus dux Sabaudiae, Chablaysii et Augustae, Sacri Romani Imperii princeps vicariusque perpetuus, marchio in Italia, princeps Pedemontium, comes Gebennesii et Baugiaci, baro Vaudi, Fauciniaci, Niciaeque, Breissiae ac Vercellarum dominus. — Universis sit manifestum quod nos visis capitulis subannexis quae per congregationem trium statuum huius patriae cismontanae ante conspectum nostrum nuperrime factam a nobis concedi postulata fuerunt, considerantes sinceram fidem qua nos prosequuntur et propensum atque obsequentissimum animum quem nobis continuo ferventer exhibent atque offerunt ex nostra certa scientia et matura consiliariorum nostrorum subnominatorum deliberacione prachabita, capitula ipsa atque omnia et singula in eis contenta et descripta iuxta formam et tenorem responsionum nostrarum in pede cuiuslibet ipsorum capitulorum descriptarum in vim privilegii et franchixiarum validissimarum damus et concedimus, mandantes hoc ideo consiliis nobiscum et Thaurini residentibus universisque et singulis gubernatoribus, baylivis, vicariis, potestatibus, castellanis ac caeteris universis officiariis nostris mediatis et immediatis, commissariis quoque ad quos spectaverit et praesentes pervenerint sub poena centum marcharum argenti pro quolibet dictis consiliis inferiore quatenus has nostras et capitula praedicta populis et subditis dictae patriae nostrae tencant et observent neque in ullo contraveniant aliqualiter vel opponant in quantum dictam poenam incurrere formidant, quibuscumque oppositionibus literis et aliis in contrarium forte facientibus et adducendis repulsis penitus et non obstantibus in quorum testimonium has duximus concedendas. — Dat. Thaurini die decima octava ianuarii M IIII^{c} LXXXXIX (1).

Per dominum praesentibus dominis

Illustri Renato naturali de Sabaudia comite de Villariis locumtenente Sabaudiae generali
R. Amedeo ex marchionibus Romagnani episcopo Montis Regalis Sabaudiae cancellario
Gabriele de Seyssello barone de Aquis
Iohanne domino de Chales magno magistro hospitii
Angellino de Provanis praeside patrimoniali
Petro de Agaciis
Petro de Cara
Ludovico de Vignate
Anthonio Cacia
Augustino de Azelio
Francisco Provana
Deffendente Pectenati advocato fiscali
Sebastiano Ferrerii domino Galianici thesaurario

Vinca.

---

(1) In altre copie v' ha la data del 20 in vece del 18 di gennaio.

Suprascriptam copiam seu transumptum a proprio originali extraxi ego Iohannes Michael Muratoris notarius publicus de Trinitate. Et quia facta debita collacione cum proprio originali cum notariis infrascriptis utrumque concordare inveni, ideo hic me propria manu subscripsi cum appositione mei soliti signi manualis in fidem praemissorum.

Manualmente sottoscritto Iohannes Michael Murator.

1499

GENÈVE — 5 *et* 9 *août*

Assemblée des trois États du pays de Savoie (1).

S'ensuivent les dolcances et les avis sur les quels tres humbles et loyaux sujets de notre tres redouté seigneur et prince le duc de Savoye demandent et requierent tres humblement au dit leur tres redouté sieur leurs pourvoir et avoir advertance.

Premierement. Que soit du bon plaisir de mon dit seigneur de faire tenir ses audiances ainsy que, bonne memoire, ses predecesseurs avoint accoutumé de faire en ensuivant la forme des statuts sur ce faits par messegnieurs ses predecesseurs, que redondera et sera a l'honneur du dit notre tres redouté sieur et au proffit et grande consolation de ses dits sujets.

Mon dit seigneur le duc veut et commande le dit chapitre etre observé.

Secondement. Tres humblement supplient qu'en observation de la requeste dessus ditte toutes commissions doresenavant cessent par concession particuliere que se fasse comm'aux audiances pour les abbus pratiqués et grandes charges, et sportules, que les dits sujets supportent quand telles commissions sont faites tant a cause des sportules qu'autres griefs des quels l'on ne fait point d'expresse mention.

Mon dit seigneur le duc veut et commande que le dit chapitre soit observé.

Tierecment. Supplient que toutes provisions et lettres contraires ne se contredisent comme tous les jours se fait, mais supplient que les provisions qui se feront doresenavant se fassent par si bon conseil et pleine deliberation qu'elles demeurent en leur estre, et que l'on n'ait occasion d'en faire d'autres contraires.

Mon dit seigneur le duc veut et commande le dit chapitre etre observé.

---

(1) Dall'archivio di corte, pacco 1, n. 13 *Duché de Savoie*, e da' registri dell'antico senato di Savoia.

Quatriemement. Supplient que les mandemens que le dit notre tres redouté seigneur fera et concedera soint observés par ses officiers et ceux a qui les mandemens se dirigeront et que soit mise peine a ceux qui n'obeiront, et que l'on ne fasse production que soit au contraire.

Mon dit seigneur veut et commande que le dit chapitre soit observé sur la peine que sera contenue aux mandemens.

Cinquiemement. Que plaise a mon dit seigneur de ne donner point d'amende ou composition sur quelque querelle ou desliet que la cognoissance ne soit faite et celui que l'on accuse ne soit ouy en ses defenses.

Mon dit seigneur veut et commande le dit chapitre etre observé.

Item supplient tres humblement que tous commissaires particuliers d'oresenavant cessent d'aller prendre informations par le pays, et contre et sur les sujets de notre dit seigneur et prince, mais quand quelque querelle ou plainte surviendra en quelque cartier de ses pays, que l'on mande les officiers ordinaires du lieu qui prennent les informations deües pour informer et envoyer au dit notre tres redouté seigneur et prince, et ce a cause des grands abus, fautes et grandes extorsions que se font sur les sujets de notre dit seigneur et prince, qui ne redondent point a son proffit, mais a grande faute de ses dits sujets, et que tous commissaires deputés par le passè de cette heure soient revoqués.

Mon dit seigneur veut et commande que la forme du statut dominical soit observé sur le contenu du dit chapitre.

Item supplient tres humblement d'avoir avertance sur les inquisiteurs de la Sainte Foy, deputés *auctoritate apostolica*, ainsi qu'ils disent, car de grands abus et de grandes oppressions suos l'aspect de la dite inquisition se font sur les sujets de notre dit tres redouté prince ainsy que chacun sçait.

Mon dit seigneur appelera ceux de son conseil, et autres que lui semblera pour sur le contenu du dit chapitre pourvoir ainsy que sera plus expedient au profit et contentement de ses dits sujets.

Item supplient que soit donné ordre que les sujets de notre dit sieur et prince ne soint point ainsy foulés par les conserveurs des prelats et autres gens d'eglise à cause de ce qu'ils les admonestent, font citer et evoquer en leurs instances par quelques petits servis, ou rente et autres dettes qui leur est deü là ou ils pourroint demander leurs raisons par devant les officiers de notre dit sieur et prince auquel ils sont sujets au devant les officiaux des prelats ordinaires, car pour la moindre contumace il leur coute un mare d'argent qui est une grande foule es dits pauvres sujets.

Mon dit sieur veut et commande que la forme du statut dominical et aussy du droit commun soit observé sur le contenu du dit chapitre.

Item qu'il soit du bon plaisir de mon dit sieur d'avoir advertance et donner provision sur tant de ses sujets qui s'appellent et renomment pour cleres sur les quels privileges de clergé et confiance se font tous les jours des troubles, oppressions, oeuvres de fait et autres injures es sujets du dit notre sieur et prince se confians de leurs privileges.

Mon dit sieur apres avoir appellé ceux de son conseil et autres que bon luy semblera de ses pays et communiqué avec eux sur le contenu du dit chapitre fera les provisions necessaires.

Item supplient que le subside dessus dit ne soit point recouvré, ny exigé, outre les coutumes, franchises, privileges et nombre de feux qui furent observé tant en Savoye qu'en Aoste qu'en Bresse et autres parts de ça les monts devant les con-

cessions des subsides faites depuis feu bonne memoire dame Yoland de France duchesse et monseigneur le duc Charles, que Dieu absolve.

Monsieur veut et entend que ses dits sujets soint traités comm'ils l'ont été par le tems de messieurs ses predecesseurs.

Item qu'en la taxation et aux egauces qui se feront a cause du dit subside que les pauvres et miserables soint exclus et qui ne soint point en nombre ny entre leurs voisins charges pour eux.

Mon dit seigneur veut et commande le dit chapitre etre observé, et en outre que les riches aident et supportent les faibles.

Item que les officiers qui auront charge de recouvrer le dit subside ne prennent point ny exigent point de gros ny point de quarts si non cela a quoy seront les sujets taxés et egalés.

Mon dit seigneur veut et commande que la forme du statut dominical soit observée sur le contenu du dit chapitre.

Item supplient de donner provisions que quand aucun pretendroit etre taxé plus que la raison ne porteroit par ceux qui avoint été commis a taxer que les sindics du lieu sans autre provision de justice ayent puissance de sommairement connoitre sur la querelle de celuy qui se plaindroit et que ce qui seroit connu par les dits sindics se doive tenir sans autre appellation.

Mon dit seigneur avisera de pourvoir sur le contenu du dit chapitre ainsy qu'il sera de raison veü qu'il touche son autorité.

Item supplient pour le grand profit et utilité du dit notre tres redouté seigneur et de tous ses sujets et pour supporter les charges qu'ils ont a supporter et secourir a leurs necessités que les dits sujets soint en liberté d'aller et venir aux foires et marchés dehors du pays de Savoye ainsy que de tous tems mais ils l'auroient accoutumé d'avoir; car autrement ne leur serait possible de vivre au dit pays, ne supporter les charges qu'ils ont a supporter.

Mon dit seigneur semblablement avisera de pourvoir sur le contenu du dit chapitre selon que semblera par le mieux en ensuivant la provision sur ce faite par notre St-Père.

Item que les libertés et franchises, coutumes et usances concedées et observées anciennement et par feu messeigneurs les predecesseurs du dit notre sieur leurs soint confirmées et observées et mise peine a ceux qui feront au contraire devoir etre appliquée et mise a la fortification du lieu et de l'utilité publique ou la contradiction se feroit.

Mon sieur veut et commande que les libertés, franchises, privileges et bonnes coutumes du pays soint observées ainsy qu'elles ont été concedées et observées par le passé.

Item supplient que les statuts du dit notre seigneur se doivent observer par un chacun en sa qualité et qui fera au contraire qu'il encoure la peine a devoir statuer et ordonner par le dit notre sieur la quelle se doive exiger par le chastelain du lieu et le quel chastelain en doive compter, et etre chargé en la chambre des comptes et si par avanture le chastelain offense en non observant les statuts que les sindics du lieu soint tenus quand il viendra a leur notice le notifier et reveler au procureur de notre dit seigneur, ou en sa chambre pour luy faire payer et compter de la peine qu'il a encouru.

Mon dit sieur veut et commande que les dits statuts dominicaux soint entierement observés et en outre que le contenu du dit chapitre l'on ensuive et observe la forme des dits statuts.

Item qu'aux foires publiques qui se tiendront d'icy en avant au pays de notre dit seigneur tous marchands et autres manieres de gens qui viendront ou conduiront marchandises pour achepter ou vendre aux dites foires ne doivent etre aucunement molestés ni compellis durant le tems et le terme des dites foires en leurs personnes ny en leurs marchandises pour quelque chose que se soit, excepté en cas de crime.

Mon dit seigneur veut et commande, que les franchises, privileges, et libertés concedées en faveur des dites foires soint observées.

Item que les servis deûs a notre dit seigneur, aux eglises et autres, ne se doivent exiger si non à la mesure deüe et accoutumée.

Mondit sieur veut et commande le dit chapitre etre observé.

Item que les officiers et receveurs des servis du prince ne puissent compellir les debiteurs à les achepter d'eux, mais en payant les dits servis ne soint quittés.

Mondit sieur veut et commande le dit chapitre etre observé.

Item que le séel des dessus escrits chapitres, et des confirmations des franchises du pays ne soit point payé, ainsi que les dits chapitres et confirmations soint selées gratis.

Mondit seigneur veut et commande que le dit chapitre soit observé.

Patentes pour l'observation des dits articles.

Philibertus dux Sabaudiae, Chablasii et Augustae, Sacri Romani imperii princeps vicariusque perpetuus, marchio in Italia, princeps Pedemontium, comes Gebennesii ac Baugiaci, baro Vuaudi et Fauciniaci, Nyciacque, Breyssiae, Vercellarum ac Friburgi dominus. Universis serie praesentium fieri volumus manifestum quod nos visis et per nobiscum residens consilium solemniter visitatis capitulis parte dilectorum nostrorum sindicorum hominum et communitatum Sancti Ioannis Alpium ac aliorum sindicorum hominum et communitatum totius patriae nostrae cismontanae (1) inibi mentionatorum in congregatione trium statuum patriae praedictae nostrae cismontanae die quinta huius mensis augusti in hac civitate Gebennensi nostri mandato facta nobis exibitis responsionibusque super eisdem capitulis, factis, praesentibus, annexis et consideratis in eis contentis.

Supplicationi itaque sindicorum, hominum et communitatum patriae nostrae cismontanae super his nobis factae annuentes ex nostra certa scientia etiam matura dicti consilii super his deliberatione prachabita pro nobis et nostris haeredibus et successoribus universis praedicta capitula et responsiones prout iacent praefatis sindicis nominibus praemissis damus et concedimus per praesentes, mandantes propterea consiliis nobiscum et Camberiaci residentibus praesidentibus, et magistris camerae computorum nostrorum nec non universis et singulis gubernatoribus, baillivis, iudicibus, castellanis, praepositis, mistralibus et caeteris officiariis nostris mediatis et immediatis quibus praesentes pervenerint seu ipsorum locatenentibus, et cuilibet eorumdem sub poena centum librarum fortium pro quolibet dictis consiliis et de camera inferiore qui non paruerit committenda et nobis irremissibiliter applicanda, quatenus praedicta capitula et responsiones prout iacent

---

(1) La qualificazione *cismontana* rispetto alla Savoia si spiega da che il duca trovavasi allora colà, ed esprimeva il suo concetto relativamente al sito in cui era.

praefatis hominibus et eorum successoribus teneant, attendant et observent ac per quosvis faciant inconcusse observare et in nullo contraveniant quomodolibet vel opponant, verum ipsa dum et quoties parte ipsorum supplicantium fuerint requisiti voce praeconia locis et moribus talia fieri solitis publicari et praeconizari faciant, quia sic fieri volumus oppositionibus excusationibus et aliis contrarium facientibus quibuscumque non obstantibus.

Datas Gebennis die nona augusti anno Domini millesimo quatercentesimo nonagesimo nono

Per dominum praesentibus dominis

Illustri Reynerio Bastardo Sabaudiae comite de Villariis locumtenente Sabaudiae generali, nec non
Reverendo Aymone de Montefalcono episcopo Lauzannae
Ludovico comite Camerae
Gabriele de Seysello barone de Aquis
Antonio del Gingino domino Dyvone, praeside
Iohanne domino de Challes
Anthonio Caccia
Francisco Provana
Defendente De Peetenatis advocato fiscali
Sebastiano Ferreri domino Gallianici thesaurario Sabaudiae generali
Benedicto Tortelleti magistro requestarum.

Reddantur literae portitori.

Richardi.

Autres patentes.

Philibertus dux Sabaudiae, Chablasii et Augustae, Sacri Romani imperii princeps, vicariusque perpetuus, marchio in Italia, princeps Pedemoncium, comes Gebennesii et Baugiaci, baro Vuaudi et Fauciniaci, Niciaeque, Bressiae, Vercellarum ac Friburgi etc. dominus. Exposuerunt nobis dilecti nostri vallis et iurisdictionis alpium homines et incolae quod per tempora illustrissimorum bonae memoriae dominorum praedecessorum nostrorum Sabaudiae quondam ducum et per tanti temporis spacium quod hominum memoria non extat de contrario, dum contingit subsidia et alia dona in patria nostra cismontana fieri soliti fuerunt componere cum exactore seu receptore ipsorum subsidiorum qui pro tempore erat in universo pro tota ipsa valle ad rationem ducentum et quinquaginta focorum ex quibus detrahebantur viginti quinque foci pro mistralibus dempto a sex vel septem annis elapsis aut circa qui compulsi fuerunt computare et se componere pro longe maiori numero focorum quam forent soliti, ac de praesenti compelluntur ultra facultates ipsorum et suorum bonorum sic quod plures ex ipsis prope diem, nisi aliter retractentur, patriam nostram cogentur absentare, humillime supplicando ut in bonis usibus quibus de tempore praelibatorum praedecessorum nostrorum potissime illustrissimorum numquam delendae memoriae dominorum Yolant, Amedei et Caroli consanguineorum nostrorum erant componendi, pro ipsis subsidiis eos dimittere aut alias cum eis mite agere dignaremur, quorum supplicationi tamquam rationi consonae consideratis praemissis ac ipsius loci vallis alpium sterilitate benivole inclinati, ex nostra certa scientia, nostroque motu proprio et potestatis plenitudine quia etiam sic nobis fieri placet pro nobis et nostris haeredibus et successoribus universis procerum et consiliariorum nostrorum subscriptorum praehabita deliberatione homines ipsos supplicantes et eorum perpetuam

posteritatem ad nobiscum componendum et concordandum admittimus in universo pro hominibus infra praedictas iurisdictiones, et limites vallis alpium existentibus pro subsidio sive dono ultimate per patriam nostram cismontanam in tribus statibus ultimate in hac civitate Gebennensi, scilicet ad rationem quatuor florenorum cum dimidio pro singulo foco nobis concesso, et pro aliis nobis et nostris praedictis in futurum concedendis ad numerum scilicet tercentum focorum dumtaxat, et non ultra, inclusis dictis mistralibus eiusdem vallis detrahi solitis, reducimus et restringimus per praesentes ita quod receptori nostro praedicti subsidii ultimate nobis concessi praesenti et aliis qui pro tempore fuerint amodo in antea eosdem subditos nostros supplicantes ad componendum et solvendum nullimode ultra numerum praedictum tercentum focorum inclusis ut supra praedictis mistralibus compellere seu aliter quovismodo arctare liceat, mandantes propterea consiliis nobiscum et Chamberiaci residentibus praesidentibus, et magistris camerae computorum nostrorum dictisque receptoribus subsidiorum praesentibus et qui pro tempore fuerint ballivo, iudici, et procuratori Chablasii, castellano, et clerico curiae Thononii ac caeteris universis et singulis officiariis nostris mediatis et immediatis, praesentibus et futuris seu ipsorum officiariorum loca tenentibus et cuilibet eorumdem sub poena centum librarum fortium pro quolibet dictis consiliis et de camera inferiori quatenus huiusmodi literas nostras praefatis supplicantibus et suis praedictis iuxta earum formam et tenorem teneant, attendant et observent tenerique attendi et per quorum interierit illaesas observari faciant et in nullo contraveniant quomodolibet vel opponant, quibuscumque praemissis contrariantibus non obstantibus in has praemissorum testimonium concedentes. Datas Gebennis die vigesima mensis iulii millesimo quingentesimo.

Per dominum praesentibus dominis

Illustri Reinerio Bastardo, gubernatore et locumtenente Sabaudiae generali, comite de Villariis, nec non
Domino Iohanne de Challes, gubernatore Breyssiae
Anthonio de Gingino domino Divonae, praeside
Angelino Provana condomino Fabularum, praeside patrimoniali
Amedeo de Challes domino Montis Ternimodi, magno magistro hospicii
Angelino de Azellio
Francisco Provana
Defendente Pectenati, advocato fiscali
Iohanne Noyelli thesaurario et financiarum Sabaudiae, generali

Richardi.

1503

TAURINI — 17 *februarii*

Acta congregationis trium Statuum patriae cismontanae (1).

Sequuntur capitula quae tres status fidelissimae patriae ducalis cismontanae convocati in civitate Taurini ex ducali mandato ad causam doni illustrissimo domino nostro domino Philiberto duci Sabaudiae tam ad causam guerrarum et expensarum per eum supportatarum, et pro praeservatione ac utilitate patriae quam etiam illustrissimae et excellentissimae dominae nostrae ducissae dominae Margaritae pro eius felici adventu concessi anno Domini 1503 die 17 mensis februarii per ipsam patriam, nemine exempto, nec excluso, humiliter supplicant dominationi praelibatae dignetur eidem patriae in vim pacti concedere, et largiri capitula, franchixias et privilegia infrascripta, attentis maxime subventionibus et pecuniis infrascriptis.

Et primo dicti tres status donant praefato illustrissimo domino nostro florenos centum et nonaginta millia, praelibatae vero illustrissimae dominae nostrae ob eius felicem novumque adventum florenos quinquaginta millia, et illustrissimo domino Carolo fratri praelibati illustrissimi domini nostri florenos decem millia, ea tamen lege quod nullo unquam tempore in praeiudicium cedat dictae patriae nec trahatur seu trahi valeat in consequentiam quovis modo nec ob id dici possit ipsa patria in posterum obligata. Qui quidem ducentum quinquaginta millia floreni solvantur in tribus terminis, videlicet tercia pars hinc ad festum S. Martini vernalis proxime venturi. Alia tercia pars a festo Nativitatis Domini Nostri Iesu Christi anni praesentis illinc ad unum annum. Et residuum a dicto festo Nativitatis ad unum alium annum tunc proxime sequturum, et ante praedictos terminos quis non possit, neque debeat cogi nec molestari ad solvendum non obstante lege disponente debitorem fisci ante tempus posse conveniri, et aliis iuribus in contrarium disponentibus non obstantibus, quibus per praesentes intelligatur renunciatum et derogatum per ipsum illustrissimum dominum nostrum; et fiat solutio ipsa de moneta nunc generaliter currente per patriam cismontanam, et spectabilis dominus generalis seu receptor qui pro nunc est, et qui in futurum fuerit et quisquis exactor constituatur non valeat nec possit aliquos quartos ab eis exigere, et teneatur quittationes facere et expedire sine constu.

Placet illustrissimo domino nostro ut supra petitur.

De Ruscatiis.

---

(1) Dall'archivio di corte. — Di questa adunanza fa anche menzione il Pingon nella sua *Augusta Taurinorum*, accennando però al donativo di soli *cinque mila* fiorini fatto particolarmente alla novella sposa; convien dire che il testo stampato del Pingon sia scorretto, poichè il donativo fu di 50 mila fiorini.

Item quod pecuniae mutuatae per communitates et alios particulares illustrissimo domino domino nostro sive vicegerenti pro ipso intrentur iuxta formam confessionum et promissionum de eis factarum, et pariter intrentur parcellae granorum, vinorum, avenarum, et aliorum huiusmodi victualium.

Placet illustrissimo domino nostro duci, quod dictae pecuniae mutuatae intrentur, et pariter parcellae praedictae tempore moderni domini thesaurarii generalis factae.

De Ruscatiis.

Item quod exactores fogagiorum non possint compellere aliquem ad solutionem dictorum fogagiorum, nisi ad rationem, et iuxta valorem monetae currentis in dicta patria.

Placet illustrissimo domino nostro ut petitur.

De Ruscatiis.

Item quod confirmentur, et etiam de novo in vim pacti concedantur et observentur omnes et singulae franchixiae, concessiones, conventiones, consuetudines, libertates, decreta dominicalia, statuta, capitula patriae et locorum ac castrorum ad unguem et quemadmodum ad litteram leguntur alias concessa et concessae per illustrissimos dominos praedecessores praelibati illustrissimi domini nostri ac si hic expressa mencio facta fuisset specialiter et nominatim quae hic pro expressis et specificatis habeantur etiamsi per aliquod tempus fuisset illis derogatum seu contraventum propter non usum vel contrarium usum; et quod matrimonia sint libera nec quis cogatur in contrarium directe vel per indirectum prout alias concessum fuit.

Placet illustrissimo domino nostro quod franchixiae et reliqua praedicta confirmentur et quas et quae confirmamus prout haetenus confirmatae et confirmata fuerunt per nos et illustrissimos praedecessores nostros, et ita observari debeant. Quo vero ad matrimonia quod sint libera et fiat ut petitur.

De Ruscatiis.

Item quod omnes et quaecumque poenae impositae, commissae seu declaratae per quosvis commissarios et officiarios contra communitates et quascumque personas tam occasione fortaliciorum armorum viarumque et subsidiorum ac pro conducta salis et roydarum et aliorum onerum non debito tempore factorum et solutorum, et racione expositionis monetarum marchionalium remittantur, et quod de ipsis quis de caetero per quempiam quovis modo non possit molestari.

Placet illustrissimo domino nostro ut petitur usque in diem praesentem.

De Ruscatiis.

Item quod nullus possit arrestari nec detineri nec ad solutionem cogi per aliquem castellanum, vicarium, baylivum, potestatem seu alium officiarium nec per eorum substitutos pro bampnis in castro neque in domibus eorum, sed possint arrestari in loco iuris communis sive palatio ad evitandum expensas introitus et exitus et alias quae faciliter exeedere possunt principale.

Placet illustrissimo domino nostro usque ad summam decem florenorum.

De Ruscatiis.

Item quod patria et omnes homines subditi remancant in sua libertate et facultate emendi sal ubi eis placuerit tam in patria ducali quam extra ad eorum beneplacitum iuxta formam conventionum, et quod gabellatores seu pro eis agentes qui sunt et pro tempore fuerint teneantur quando vendunt sal tenere mensuras

iustas, planas et plenas, et debeant tenere bonum sal nitidum, et capere aurum et monetam secundum communem cursum locorum ubi venditur sub poena.

Placet prout in privilegiis dummodo fraus neque dolus interveniat.

De Ruscatiis.

Item quod illustrissimus dominus noster provideat ne de caetero praepositi marescallorum nec alii commissarii seu officiarii possint nec debeant intrare de facto in domibus particularium personarum seu bona exportare vel describere ante iuris cognitionem factam seu fiendam per ordinarios seu superiores eorum, quin ymo indebite extorta illico restituantur, nec etiam aliquos personaliter capere seu abducere vel extrahere de loco ad locum contra formam privilegiorum et franchixiarum civitatum et locorum ; nec etiam adduci neque assignari ultra montes personaliter pro aliqua re civili vel criminali, exceptis in casibus criminis laesae maiestatis seu proditionis vel pro computis reddendis in camera computorum.

Placet illustrissimo domino nostro quod praepositus marescallorum nec alii commissarii possint intrare de facto nec bona exportare, inventarizare autem secundum exigentiam casuum de mandato nostro seu consiliariorum nostrorum possint, extorta indebite restituantur, nec quis capiatur neque abducatur nisi subsistente iusta causa et in casibus a iure et decretis ducalibus expressis.

De Ruscatiis.

Item supplicant ut provideatur ne quis commissarius nec officialis incidere faciat seu abducere nemus communitatum seu particularium personarum, neque vinum, granum, foenum, et alia victualia sine licentia personarum quarum interierit, et nisi prius facta debita visitatione et aestimatione dictorum bonorum per personas ad hoc communiter eligendas, et nisi prius facta debita satisfatione eadem bona non possint amoveri.

Placet illustrissimo domino nostro ut petitur et vult quod satisfiat vel parcella detur habitis victualibus.

De Ruscatiis.

Item quia multi in pluribus locis huius patriae compelluntur per collectores pedagiorum, leydarum, gabellarum et aliarum collectarum ad solvendum quod non sint soliti solvere, sic nova vectigalia exigentes et plus quam sit taxatum in rotulis camerae computorum vel in statutis seu privilegiis locorum, et in exactione leydarum capiunt res in commissum, supplicant inhiberi ipsis leyderiis poenaliter ac gabellatoribus et pedagiariis eorumque exactoribus ne aliquis faciat novas exactiones nec ultra taxas ut supra dictum est et quod ratione leydae non solutae non capiant in commissum, sed dumtaxat poenaliter ad solvendum compellantur, et quod ipsi exactores tenere debeant in loco eminenti rotulum ut de ipsis possint omnes informari.

Placet illustrissimo domino nostro ut inhibeatur quod non compellantur ultra debitum et solitum et quoad leydas non capiantur in commissum, et quod teneatur rotulus in eminenti loco prout petitur.

De Ruscatiis.

Item quod si continget mittere aliquem commissarium ad aliqua loca patriae in casibus permissis quod non possint capere ipsi commissarii nisi unum florenum pro singula die una cum expensis, et nihil aliud capiant pro scripturis.

Placet de commissariis ordinariis ut petitur.

De Ruscatiis.

Item quod praemissa capitula, privilegia, statuta, franchixiae et libertates tam per ipsum illustrissimum dominum dominum nostrum quam per illustres praedecessores suos concessae et concessa observentur per ipsum illustrissimum dominum nostrum, et observari faciat per cancellarium consiliaque sua, magistros hospitii, et alios eius consiliarios etiam circa receptionem sportularum ultra et praeter formam statutorum dominicalium, et franchixiarum alias concessarum sub poena periurii et alia grata praelibato illustrissimo domino nostro, ut liberi sint animo ad iudicandum et expediendum.

Placet illustrissimo domino nostro, et observentur ut petitur.

De Ruscatiis.

Item quod poglaglerii de caetero non audeant ad unum et eumdem locum pro capiendis poglaliis et aliis victualibus accedere nisi bis in anno, et quod satisfaciant honesto precio per sindicos seu consules locorum vel extimatores ordinando, et quod diebus fori et mercati locorum non debeant accedere ad ipsa loca super finibus eorumdem. Ulterius dignetur illustrissimus dominus noster providere quod primo capiantur de granis et victualibus suis quae percipiuntur ex eius redditibus et castris, et pro usu hospicii sui, antequam perveniatur ad capiendum res privatorum.

Placet illustrissimo domino nostro quod poglaglerii non accedant ad unum locum ultra semel nisi facto discursu in aliis locis, et quod per eos satisfiat iuxta formam taxae magistri hospitii.

De Ruscatiis.

Item quod subditi ducales pro re mere prophana et etiam pro re minima non trahantur ad curias ecclesiasticas.

Placet illustrissimo domino nostro ad formam statutorum dominicalium.

De Ruscatiis.

Item quia plures personae quae de iure vel ex conventione non sunt exemptae a solutione talearum, gabellarum, pedagiorum et aliorum onerum et tamen eximuntur per litteras illustrissimi domini nostri ideo supplicatur super his opportune provideri, et declarare mentem excellentiae ducalis non fuisse nec esse voluisse nec velle per tales litteras concessas seu concedendas derogare franchixiis, statutis et iuribus communitatum vel locorum dictae patriae sed compellantur tales debitores ad solvendum non obstantibus ipsis literis.

Placet illustrissimo domino nostro ut petitur.

De Ruscatiis.

Item quia plures nobiles et domini castrorum et villarum huius patriae acquisiverunt et acquirunt bona immobilia, allodialia et rusticalia, et in futurum acquirent tam in suis quam alienis iurisdictionibus quod teneantur ad illa registrandum in registris communitatum et ad solvendum taleas et alia onera prout erant et sunt affecta.

Placet illustrissimo domino nostro ut petitur, exceptis convencionatis et aliis de iure vel consuetudine exemptis.

De Ruscatiis.

Item quoad commissarios viarum et stratarum cum reparatio huiusmodi ex forma decretorum nostrorum pertineat ad ordinarios locorum prohibeatur eis ne compellant aliquas communitates volentibus ordinariis providere.

Fiat ut petitur et inhibeatur.

De Ruscatiis.

Item quod non concedantur aliquae litterae quae habeant praemissis, nec in aliquo praemissorum derogare, et si in contrarium forsitan aliquae concedantur quod inadvertenter intelligantur concessae nec habeant praemissis praeiudicare et liceat eis impune non parere.

Placet illustrissimo domino nostro ut petitur.

De Ruscatiis.

Item placeat illustrissimo domino nostro subditos suos citramontanos in officiis et beneficiis aeque ut ultramontanos suscipere commendatos.

Placet illustrissimo domino nostro et habebit commendatos ut petitur.

De Ruscatiis.

Item quod sigillentur franchixiae liberaliter gratis.

Fiat.

De Ruscatiis.

Philibertus dux Sabaudiae, Chablaysii et Augustae, Sacri Romani Imperii princeps, vicariusque perpetuus, marchio in Italia, princeps Pedemontium, comes Gebennesii et de Villariis, baro Vuaudi, Gay et Faucigniaci, Niciaeque, Vercellarum, Breyssiae et Friburgi etc. dominus. Universis sit manifestum quod cum in generali congregatione trium statuum in hac civitate de nostri mandato noviter facta subsidium seu donum ducentum et quinquaginta millium florenorum Sabaudiae parvi ponderis praecipua quoque consideratione et iocunditate novi adventus illustrissimae consortis nostrae amantissimae nobis hodie oblatum concessumque fuerit ad subveniendum et succurrendum gravibus impensis et oneribus nostris etiam aliis de proximo nobis necessario incumbentibus solvendorum terminis et modis in subannexis capitulis descriptis: quae quidem capitula nobis praesentarunt, et in vim pacti et privilegii perpetuo duraturi toti patriae nostrae cismontanae concedi humiliter supplicarunt. Nos itaque qui cognovimus et experti sumus eorum sinceram erga nos et illustrissimos praedecessores nostros fidelitatem et immensam obsequiosissimamque liberalitatem ita ut ne dum in his sed longe maioribus apud nos sint commendandi capitula ipsa quae visitari fecimus et ad plenum intelleximus, ac omnia et singula in eisdem contenta ex nostra certa scientia et de nostrae potestatis plenitudine maturaque procerum et consiliariorum nostrorum super his deliberatione prachabita per nos baeredes et successores nostros ipsi toti patriae nostrae cismontanae in vim pacti et privilegii perpetuo duraturi damus et concedimus per praesentes prout et quemadmodum in fine cuiuslibet eorum per nos responsum apparet, volentes ea omnia et singula plene observari, et perpetuo observari debere in vim privilegii specialis, quapropter praecipimus et mandamus consiliis nobiscum et Taurini residentibus necnon universis et singulis gubernatoribus, baillivis, vicariis, capitaneis, potestatibus, iudicibus, castellanis, clavariis, et caeteris officiariis nostris mediatis et immediatis praesentibus et futuris ad quos praesentes pervenerint seu ipsorum locatenentibus et cuilibet eorumdem sub poena centum librarum fortium pro quolibet dictis consiliis inferiore quatenus praedicta capitula omnia et singula prout iacent et responsum est eidem patriae nostrae cismontanae, et suae posteritati teneant, attendant et observent, tenerique attendi per quosvis faciant inconcusse observari, et in nullo contraveniant quomodolibet vel opponant, verum ipsis capitulis in quibuscumque civitatibus, villis, locis, terris et oppidis dictae patriae nostrae cismontanae absque impedimento, contraventione, turbatione vel

inquietatione inferendis ab inde et in perpetuum plene frui et gaudere patiantur et permittant, quoniam sic fieri volumus quibuscumque exceptionibus, excusationibus, literis, mandatis ac aliis sub quacumque verborum forma in contrarium concessis et concedendis, adducendisque et facientibus repulsis et non obstantibus, quibus omnibus quo ad haec ex eadem nostra certa scientia motuque proprio et de nostrae potestatis plenitudine derogamus et derogatum esse volumus per easdem praesentes. Datas Taurini die decima septima mensis februarii, anno Domini millesimo quingentesimo tertio.

Per dominum praesentibus dominis

Illustri Francisco de Lucemburgo vicecomite Martucy
Reverendo Amedeo ex marchionibus Romagnani, episcopo Montisregalis, cancellario Sabaudiae
Hugone de Pallude comite de Varax, marescallo Sabaudiae
Gabriele de Scyssello barone de Aquis
Anthonio de Gingino domino Divone, praeside
Bernardino Parpalea cismontano praesidente
Angelino de Provanis, praesidente patrimoniali
Anthonio de Romagnano, apostolico protbonotario
Petro de Agaciis
Lodovico de Vignate
Augustino de Azellio
Francisco Provana
Bernardino de Alladio
Francisco Scaravello
Defendente de Pectenatis,
Lodovico Vassalli, advocatis fiscalibus
Iohanne Noyelli, thesaurario Sabaudiae generali

Subscriptum I. Philibertus De Ruscaciis † signum tabellionis.

Expedita ad opus communitatis Gruglaschi

Locus † sigilli

CARLO III.

Per quasi mezzo secolo questo principe virtuoso ed infelice occupa il trono, e vede andar via via scomponendosi il suo stato, onde appena gli restano alcune città, disgiunte da grandi distanze, ove fermare la sua dimora. Zio di Francesco I re di Francia, cognato di Carlo V imperatore, a lui poco o nulla valsero cotesti parentadi, chè le gelosie personali e gl' interessi politici potevano in que' suoi congiunti assai più che la voce del sangue ed i riguardi di famiglia. Peritoso ed incerto, egli mai non seppe afferrare il destro dell' occasione. Avrebbe egli desiderato di conciliare Francesco e Carlo, e non si rimase dall' adoprarvisi a tutto potere, ma fu opera vana: anzi con quel suo affaccendarsi in negoziati, e con quel suo continuo profferirsi a mediatore, scapitò nell' interesse suo proprio, e non che cattivarsi, alienò da se gli animi di que' potenti.

Toccheremo in seguito partitamente di alcune grandi calamità che afflissero queste contrade sotto il regno di lui: ora non abbiamo a dire altro se non che col moltiplicarsi delle difficoltà dei tempi si moltiplicarono le raunate degli Stati, finchè giunto al colmo delle sventure egli fece coniare una medaglia col motto *spoliatis arma supersunt* (1). E queste armi furono brandite con alto valore e con degna fortuna dal figliuolo di lui, Emmanuele Filiberto, che tra le battaglie di Fiandra s' aprì la via a ricuperare il trono di Savoia e di Piemonte.

(1) Segue l'opinione del Guichenon che attribuisce a Carlo III la scelta di questo motto; altri, fra i quali il Litta, dicono questa medaglia propria di Emmanuele Filiberto.

1505

TAURINI — 17 *decembris*

Authenticum franchixiarum patriae Pedemontanae confirmatarum per illustrissimum dominum dominum Carolum ducem Sabaudiae (1).

Sequuntur capitula quae tres status fidelissimae patriae ducalis cismontanae convocati in hac civitate Taurini ex ducali mandato ad causam doni illustrissimo principi domino nostro domino Carolo Sabaudiae etc. duci pro felici suo adventu nemine excepto vel exempto concessi humiliter supplicant dignetur eius excelencia eidem patriae in vim pacti concedere et elargiri.

Et primo quod dignetur praelibatus illustrissimus dominus noster dux donum gratuitum centum et septuaginta millium florenorum Sabaudiae parvi ponderis ab eadem eius patria acceptare ea tamen lege et protestacione quod nullo unquam tempore in praeiudicium cedat dictae patriae nec trahatur seu trahi valeat in consequentiam quovismodo nec ob id ipsa patria dici possit obligata in posterum. Qui quidem centum et septuaginta mille floreni solvantur in terminis tribus et in tribus annis proxime venturis videlicet tercia pars et pro primo termino in festo Sancti Martini proxime venturi anni millesimi quingentesimi sexti, et illinc ad unum annum alia tercia pars illinc ad alium annum inde immediate sequuturum in fine cuiuslibet anni ita, quod ante praedictos terminos quis non possit nec debeat cogi neque molestari ad solvendum, non obstante lege disponente debitorem fisci ante tempus posse conveniri et aliis iuribus in contrarium disponentibus non obstantibus; quibus per praesentes intelligatur renunciatum et derogatum per ipsum illustrissimum dominum nostrum. Ita etiam quod solucio praedicti doni fiat de moneta nunc currenti per patriam hanc cismontanam et spectabilis dominus generalis seu receptor qui nunc est et pro tempore fuerit et quisvis exactor constituatur non possit neque valeat aliquos quartos ab eis exigere sed teneatur quictaciones debitas facere et expedire sine constu. Et huiusmodi exactio fieri non possit per aliquos commissarios nisi per ordinarios locorum.

Responsio. Placet illustrissimo domino nostro ut petitur.

Vulliet.

Item quod pecuniae mutuatae per comunitates et alios particulares illustrissimo quondam bonae memoriae domino duci Sabaudiae Philiberto seu pro eo agentibus intrentur in solucionibus in ultimo termino subsidii praelibato illustrissimo quondam duci Philiberto postremo concessi in proximo festo natali cadentibus hiis videlicet qui ipsum subsidium nondum integraliter persolverunt aliis vero qui mutuarunt et subsidium ipsum iam soluerunt intrari debeant in primo termino praesentis subsidii illustrissimo domino Carolo praelibato moderno duci concessi.

---

(1) Dall'archivio della città di Moncalieri.

Responsio. Placet illustrissimo domino nostro quod non molestentur qui non solverunt et mutuarunt sed intrentur per eos soluta et mutuata in ultimo termino dicti subsidii in dicto festo Natalis pendente et de solutis habebitur ratio et intrabuntur dictae pecuniae mutuatae super primo termino dicti doni nuper concessi et mandabit dominus domino generali receptori dicti doni quod assignet mutuata per communitates assignatis pro summa pro qua assignationes factae fuerunt.

Vulliet.

Item quod confirmentur et de novo etiam in vim pacti concedantur et observentur et quod placeat confirmare omnes et singulas franchixias, concessiones, convenciones, bonas consuetudines, statuta, privilegia, capitula patriae, locorum, castrorum, et nobilium alias concessas et concessa per illustrissimos dominos praedecessores praefati illustrissimi domini nostri quae hic pro expressis et specificatis habeantur ac si de verbo ad verbum fuissent specificatae et specificata, etiam si per aliquod tempus fuisset illis derogatum seu contraventum propter non usum vel contrarium usum et quod non concedantur aliquae literae quae habeant praemissis nec in aliquo praemissorum derogare nec suspendere et si in contrarium forsan aliquae concedantur quod intelligantur inadvertenter concessae et ulterius quod communitates vel alii compelli non possint ad obtinendam confirmacionem eorum franchixiarum nisi sit de ipsorum voluntate.

Responsio. Placet illustrissimo domino nostro confirmare quae per eius praedecessores fuerunt confirmata et ex nunc confirmantur, nec compellantur ut supra.

Vulliet.

Item quod aequalitas perpetuo servetur subditis ducalibus tam citramontanis quam ultramontanis in officiis, beneficiis, et praeheminenciis et quod numerus secretariorum praelibati illustrissimi domini nostri sit par tam citramontanorum quam ultramontanorum qui officio indifferenter potiantur et quod patria et quilibet nobilis sive communitas vel alius possit adire secretarium quem malucrit pro investituris, confirmacionibus, indulgenciis et aliis recipiendis et conficiendis ad officium secretariatus pertinentibus, et nullomodo fiat nec fieri possit unio secretariorum.

Responsio. Placet illustrissimo domino nostro, salvis tamen investituris, franchixiis et confirmacionibus per adventum ipsius illustrissimi domini nostri fieri solitis secretariis suis camerae videlicet Trolliet et Vulliet per eum donatis qui illas adhuc recipiant per unum proximum contiguum et integrum dumtaxat, ita quod protocollum praedictarum investiturarum, franchixiarum et confirmacionum etiam et aliarum expedicionum patriam et subditos cismontanos concernenciuni quas ipsi secretarii receperint remanere debeant penes Iohannem Mariam de Savinis secretarium per illustrissimum dominum nostrum ducem ad electionem et requisicionem ipsius patriae nominatum et assumptum seu in eius absentia apud alium cismontanum deputandum.

Vulliet.

Item quod gabellatores salis Niciae et aliorum locorum teneantur expedire sal bonum et tenere mensuras bonas, planas et plenas, teneanturque pro eodem sale capere solucionem secundum monetam currentem in locis ubi venditur dictum sal per dictos gabellatores et boveriis euntibus ad conductam solvatur de bono sale et habeatur respectus ne costringantur ad conducendum de dicto sale tempore seminum et vindimiarum nec precium ipsius salis augeri possit.

Responsio. Placet illustrissimo domino nostro duci ut supra.

Vulliet.

Item quod forrerii et pollaglerii (1) de caetero non audeant accedere ad unum et eumdem locum ad capiendum pollaglas, granum, vinum, carnes vel alia victualia nisi bis in anno, nec capiantur nisi ab hiis qui habent ultra eorum usum et quod satisfaciant honesto precio per sindicos seu consules vel extimatores locorum ordinando. Et quod diebus fori seu mercati non debeant accedere ad ipsa loca neque super finibus eorumdem, et quod non compellant bubulcos nec alios ad roidas nisi de et pro rebus quae in ipso loco capientur satisfaciendo, ad formam franchixiarum super hiis disponentium.

Responsio. Placet illustrissimo domino nostro ut supra.

Vulliet.

Item quod omnes et quaecumque poenae impositae et commissae seu declaratae per quosvis commissarios sive officiarios aut clavarios locorum contra communitates et quascumque personas tam occaxione fortaliciorum, monstrarum armorum, fogagiorum, subsidiorum viarum conductae salis et roydarum ducalium libere remittantur usque in praesentem diem et pro ipsis quis de caetero per quempiam non possit quovismodo molestari.

Responsio. Placet illustrissimo domino nostro ut supra.

Vulliet.

Item quia quamplures nobiles et communitates huius patriae conqueruntur de excessiva exactione earum investiturarum hoc ideo supplicant praefato illustrissimo domino nostro super hiis opportune provideri et taxam seu mercedem declarare ne plus debito graventur tam pro praesenti quam futuris temporibus.

Responsio. Providebit Dominus et placet domino quod non solvant ultra debitum et in casum contradictionis stetur ordinationi domini canzellarii.

Vulliet.

Item quod literae confirmacionis et concessionis praesentium capitulorum sigillari debeant liberaliter et gratis; et secretarius pro eis et capitulis non capiat nisi unum florenum detracto dumtaxat ita etiam quod non exigat nisi a volentibus et petentibus huiusmodi literas et capitula.

Responsio. Placet illustrissimo domino nostro ut petitur.

Vulliet.

Item quod ipsae literae recipiantur et expediantur per egregios Ruscacium, Vineam, Ronsicho seu Rovaxendam aut unum ipsorum vel alium si eligerit ipsa patria et in hoc placeat illustrissimo domino nostro gratificari ipsi patriae suae.

Responsio. Placet illustrissimo domino nostro duci ut petitur.

Vulliet.

Item quod causae citramontanorum tam civiles quam criminales motae vel movendae trahi non possint ultra montes nec etiam aliquis citramontanus possit citari nec trahi a patria cismontana ultra montes.

Responsio. Placet illustrissimo domino nostro quod serventur franchixiae, privilegia et convenciones prout supra confirmatae.

Vulliet.

---

(1) S' intende dei provveditori della corte del principe.

Copia literarum.

Karolus dux Sabaudiae, Chablaysii et Augustae, Sacri Romani imperii princeps vicariusque perpetuus, marchio in Italia, princeps Pedemontium, comes Gebennesii, Baugiaci et Rotundi Montis, baro Vuaudi, Gay et Faucigniaci ac patriarum Breyssiae, Niciaeque, Vercellarum etc. dominus. Universis facimus manifestum quod cum in generali trium statuum patriae nostrae cismontanae in hac civitate de nostri mandato nuperrime facta congregacione gratuitum et spontaneum donum centum et septuaginta millium florenorum Sabaudiae parvi ponderis per eamdem patriam seu dictos tres status nobis oblatum concessumque fuerit, videlicet ad gravibus impensis et oneribus nobis in hunc usque diem multipliciter occursis succurrendum et subveniendum, solvendorum quidem terminis et modis in subannexis capitulis descriptis. Quae quidem capitula tres status praefati nobis praesentarunt et in vim pacti et privilegii perpetuo duraturi toti patriae nostrae cismontanae praedictae concedi humiliter supplicarunt. Nos itaque qui cognovimus et experti sumus eorum sinceram erga nos et illustrissimos praedecessores nostros fidelitatem et immensam obsequentissimamque liberalitatem ita ut ne dum in hiis sed longe maioribus apud nos sunt commendandi, capitula ipsa quae visitari fecimus et ad plenum intelleximus ac omnia et singula in eisdem contenta. Ex nostra certa scientia et de nostrae potestatis plenitudine maturaque procerum et consiliariorum nostrorum super hiis deliberacione praehabita per nos haeredesque et successores nostros ipsi patriae cismontanae in vim pacti et privilegii perpetuo duraturi damus et concedimus per praesentes prout et quemadmodum in fine cuiuslibet eorum per nos responsum apparet; volentes ea omnia et singula in vim specialis privilegii perpetuo duraturi plene teneri et observari. Quapropter praecipimus et mandamus consiliis nobiscum et Thaurini residentibus nec non universis et singulis gubernatoribus, baillivis, vicariis, capitaneis, potestatibus, iudicibus, castellanis, clavariis et caeteris officiariis nostris mediatis et immediatis praesentibus et futuris ad quos praesentes pervenerint seu ipsorum locatenentibus et cuilibet eorumdem sub poena centum librarum forcium pro q̄uolibet dictis consiliis inferiore quatenus praedicta capitula omnia et singula prout iacent et prout responsum est eidem patriae nostrae cismontanae et suae posteritati teneant, attendant et observent tenerique attendi et per quosvis faciant inconcusse observari et in nullo contraveniant quomodolibet vel opponant, verum ipsis capitulis in quibuscumque civitatibus, villis, locis, terris, oppidis dictae nostrae patriae cismontanae absque impedimento, contradicione, turbacione, vel inquietacione inferendis ab inde et in perpetuum plene frui et gaudere paciantur et permittant. Quoniam sic fieri volumus quibuscumque exceptionibus, excusacionibus, literis, mandatis et aliis sub quacumque verborum forma in contrarium concessis et concedendis adducendisque et faciendis repulsis et non obstantibus quibus omnibus quoad hoc ex eadem certa scientia motuque proprio et de nostrae potestatis plenitudine derogamus et derogatum esse volumus per praesentes irritum et inane quicquid fieri vel attentari in contrarium continget decernentes et has in praemissorum testimonio concedentes.

Datum Thaurini die decima septima mensis decembris millesimo quingentesimo quinto.

Per dominum praesentibus dominis

Reverendo Amedeo ex marchionibus Romagnani episcopo Montis Regalis Sabaudiae cancellario
Ludovico barone Miolani comite Montis Maioris Sabaudiae marescallo
Anthonio de Gingino domino Divonae praeside

Iohanne de Duino domino Vallisysarae
Augustino de Provanis praeside patrimoniali
Petro de Agaciis
Ludovico de Vignate
Augustino de Azellio
Francisco Provana
Deffendente de Pectenatis advocato fiscali
Stephano de Capris Sabaudiae thesaurario generali.

Vulliet.

Expedita ad opus communitatis et hominum Montiscallerii.

1508

ANNECY — 3 *aout*

Assemblée des trois États de Savoye (1).

Doleances faictes par les tres humbles tres obeissants subgets et serviteurs de notre tres redoubté seigneur monseigneur le duc de Savoye les troys estats du pays de Savoye deça les monts dernierement tenus et clos en ceste ville d'Annessy le troisieme jour d'aoust l'an mil cinq cens et huyt sur quoy ils supplient les chapitres que s'ensuyvent leurs estre accordés et observés.

Et premierement qu'il luy playse avoir esgard sur le fait de la justice en quoy est bien de besoing remedier pour les grans abbus que s'y font et observent comme il est a chacun notoire plaise doneques à mon dit seigneur le tout faire restoire et reduire à son devoir si que la justice soit liberale jouxte la forme des statuts de mon dit seigneur et que les administreurs d'icelle soyent tenus en ce d'ensuivre et observer.

Monseigneur le veult et deslibere y donner si bon ordre sur le fait de la justice qu'elle sera entierement faite et observée à ung chacun liberalement et de si bonne sorte que les statuts seront observés et sera ung chacun traité à la rayson.

Plus aussy sur le fait des grans... et pillieries qui sont faictes au pouvre peuple par les baillifs et chastellains tant aux exactions qu'ils font de ce qui est soubs leur charge que es exequtions des lettres dont ils prenyent plus qui ne doyvent es entrées et issues qu'ils exigissent des prisonniers detenus pour debte fiscale composicions qu'ils font sans aucune cognoissance judiciale et en prenant plus qu'euls ne

---

1) Dall'archivio di corte.

doyvent de leurs prisonniers soubs coleur de leur bailler gardes et autrement et en ce qu'ils procedent à la caption et moleste des pouvres gens sans accusateur ny denuncent, informations ny mandement de juge le tout oultre le devoir de raison et la forme des dits statuts parquoy playra a mon dit seigneur iceulx en ceste partye faire observer. Et de sorte que ceulx des dits chastellains qui contreviendront soyent punys à la forme des dits statuts et en oultre soyent tenus à l'interest de ceulx qui se trouveront par eulx oppressés et à la peine de douze livres qui soyent appliqués et appartiennent au fisque pour ung chacun et chacune foys que sera fait au contraire.

Monseigneur le veult et commande et ordonne que les baillifs, chastellains et officiers ne doivent faire aucunes compositions si non à la forme du statut selon que par icelluy leur est permys ne doivent aussy proceder à la caption et moleste de personne sans accusateur denuncent, informacions ou mandement de juge iouxte la forme de droit. Et que en ce et tout le remanant les statuts soyent observés. Et s'il se trouve fait au contraire que les contreventeurs et transgresseurs soyent punys à la forme d'iceulx. Et en oultre soyent tenus à l'interest de ceulx qui si trouveront oppressés et à la peyne de douze livres de fors qui seront appliquées au fisque pour chacune foys et pour ung chacun qui fera au contraire.

Item que de mesmes soyt fait touchant les curiaulx, saultiers et mestraulx et autres officiers à ce que doresenavant ung chacun en son endroit et en la charge de son office ait à ensuyvre et observer les dits statuts et que les trangresseurs soyent punys comme dessus.

Monseigneur le veult en la maniere et sur la mesme peyne que dessus.

Plus à l'occasion de ce que les chastellains et curiaulx en tant qu'il concerne l'office d'ung chacun par faveur desordonnée font reffus de justice es pouvres contre les gros soit en non vueillant exequuter lettres ou autrement, playse à mon dit seigneur que doresenavant ils soyent tenus de tenir esgallement tant au pouvre que au riche tous termes deheus en la charge de leur office et ce soubs la peyne de vingt cinq livres de fors pour ung chacun qui contreviendra et quanteffois ils auront fait au contraire.

Monseigneur le veult, entend, commande estre observé.

Plus aussy pour ce que les chastellains, exacteurs et officiers par... cautelle et malice ou temps de quelque bonne saison laissent de recouvrer les revenus et emoluments deheus à leur office pour celle année actendant de ce faire en quelque aultre temps plus chier affin de mieulx en faire leur besougnes ou grant interest des pouvres gens. Playse à mon dit seigneur que les dits chastellains, exacteurs et officiers soyent tenus de faire leur exaction et recouvres la mesme année que les dits revenus et emoluments seront deheus et en cas de faulte que passé l'année ils ne puissent en nul aultre temps les recouvrer ny en molester les debiteurs mais que au taulx et en la forme et maniere qu'ils heussent peu faire la mesme année en la quelle tels revenus se trouvent estre deheus, sinon que tels chastellains, exacteurs et officiers fassent deheument apparoir d'avoir fait diligence pendant la dite année d'en avoir leur paiement et que la faulte par leur negligence ne leur soit à imputer.

Monseigneur le veult, entend, ordonne et commande estre observé et oultre plus veult et ordonne mon dit seigneur que les chastellains ne puissent point faire de recovres, si non sur livre et papier signés et scellés en la chambre des comptes les quels ils doisent avoir toutes les années et sur aultre papier ne puisse nul contreindre à payer sous peine de vingt livres pour ung chacun et chacune foys que sera faict au contraire qui sera appliqué comme dessus.

Plus aussy pour les grans maulx, pillieries et extorsions que font les bochiers.

pollalliers, forriers et tous pourvoyeurs tant de grain de vin que aultres de hostel de mon dit seigneur en levant plus qu'ils ne doivent et arransonnant les pouvres gens en tant et si diverses sortes qu'il ne se pourroit escryre. Plaise à mon dit seigneur que point d'eulx ne soit ose aller rien lever sur les champs ny ailleurs sans lettres et mandement du maistre d'hostel servant adressant aux officiers sindiques ou procureurs des lieux où ils iront esquels se doisent presenter qui seront tenus de pourveoir à tels hochiers, fourriers et pollalliers et a chacun d'eulx selon que le cas excheira de ce que par le dit maistre d'hostel sera mandé et ce à pris raisonnable et en payant et que ceulx qui contreviendront soyent aigrement punys et privés de leurs offices, et à tous ceulx qui se vouldront ingerer des dites levacions de vivres ne soyent tenus les subgects d'obeyr sinon qu'ils portent les dites lettres et mandement du dit maistre d'hostel. Et pour ce que les susdits mesmement les fourriers et pourvoyeurs ne propallent ny desclairent au bureau devant le dit maistre d'hostel les levations de vivres ny les noms de ceulx esquels les ont faictes a celle fin de faire lever la parcelle sur eulx dont apres s'ensuyt qu'ils contentent les pouvres gens à leur appetit. Plaise à mon dit seigneur que de tout ce qu'ils leveront soyent tenus d'en compter et que les dites parcelles soyent faites sur ceulx et en faveur de ceulx esquels les dictes levations auront esté faictes.

Monseigneur le veult, commande et ordonne estre observé de point en point sur la peine de vingt cinq livres et de l'interest de partie et de privation de leurs offices pour ung chacun qui contreviendra.

Plus à cause des grans pillieries et extorsions qui se font par aucuns qui se disent exacteurs des peines à l'occasion des quelles ils procedent aygrement soy faisant bien souvent payer deux ou trois fois et pour plus que les pouvres gens ne doivent qu'est ung grant fais pour le peuple encoures qu'il ne revienne au prouffit de mon dit seigneur lui plaise que lelz exacteurs ne puissent doresenavant proceder à telle exaction sinon qu'ils ayent leur registre signé ceulx des conseils resident de Chambery et de Turin par les presidens et ceulx des jugeries par les juges ordinaires et ce soubs la peine de restitution et de l'interest de ceulx au prejudice des quels se trouvera autrement estre fait et de cinquante livres pour l'interest fiscal.

Monseigneur le veult, commande et ordonne estre observé.

Plus aussi sur le fait des procureurs et leurs deputés et substituys dont le nombre est confus et rempli de plusieurs non idonées qui entretiennent plaids et differends et exigissent pour leur peine plus qu'ils ne doivent plaise a mon dit seigneur y pourveoir de gens de bien qui es exactions ne doisent transgreder le taulx du statut sur la peine de restitution par qui et de quoy se trouvera estre fait au contraire.

Monseigneur pourvoyera sur la refrenation du nombre et ou remanent ne soit loysible d'exiger pour leur peine des journées qu'ils tiennent de leur principaulx et clientules oultre le taulx et forme du statut. Et de mesmes touchant les secretaires monseigneur le veult comme dessus.

Plus aussi plaise à mon dit seigneur pourveoir sur le desordonné taulx qui est observé par les logis si que iceluy soit reduyt ou terme qui doit en considerant la saison que la mercy Dieu est fertile et habondante.

Monseigneur y pourvoyera de sorte que le tout sera reglé au devoir.

Plus à cause de ce que à l'instigation de plusieurs plaidoyeurs qui cherchent indheuement travailler leur partie le procureur fiscal bien souvent entrevient es causes et procès ventillants plaise à mon dit seigneur que tels procès dez ce que le fisque y sera entrevenu se doivent summairement vuyder.

Monseigneur le veult et commande estre observé et ordonne que le procureur ne doive point entrevenir s'il n'est ordonné par le conseil et si autrement il entrevient il soit repelly.

Plus que en ensuyvant la forme du statut nul ne soit tiré ny convenu pour la premiere cognoissance ailleurs que devant son juge ordinaire.

Monseigneur veult et ordonne le statut sur ce estre observé.

Plus pour ce qu'il se font bien souvent plusieurs lettres contraires mesmement en fait d'offices pour l'advidité de ceulx qui les pourchassent et desirent avoir plaise à mon dit seigneur que toutes lettres de constitution que doresenavant seront octroyés soyent irrevocablement observées durant et pour le temps comprins en icelles. Sinon que ceulx es quels auront esté concedées se meffacent.

Monseigneur le veult et ne se fera point au contraire.

Pareillement que doresenavant tant de lettres et provisions contraires ne se fassent sur le fait de la justice qu'est ung grant mal pour le pouvre peuple.

Monseigneur le veult et y donnera si bon ordre que le tout sera reglé et reduit à la raison.

Et pour obvier aux abus qui pourroyent estre observées sur le fait des lettres missives de requestes qui se font de la part de mon dit seigneur lui plaise que tels lettres soyent doresenavant registrés et que de ce dont aura esté une fois escript pour ung ne se fasse jamais rien au contraire en faveur d'autre.

Monseigneur le veult et commande à ses secretaires ainsi estre fait et observé.

Pareillement que en quelconques lettres ce soit ne soyent mis en relation si non ceulx qui seront presents à l'ordonnance et commandement d'icelles.

Monseigneur le veult et prohibet estre fait au contraire si non en lettres juridiques et ordinaires.

Et pour les maulvais traictements qui se font es pouvres subgets par la voie ecclesiastique par la quelle ils sont aigrement poursuyts par ung tas de clers et pratiqueurs ou dommaige et damnation non seulement de leurs biens et facultés mais de leurs ame et conscience plaise à mon dit seigneur y pourveoir.

Monseigneur veult, ordonne et commande les statuts estre observés.

Semblablement pour obvier aux abus et grants faultes qui journellement se commettent par gens ignorants et ydiottes qui s'ingerissent de l'art de notaire encoures qu'ils en soyent indignes. Plaise a mon dit seigneur leur prohiber l'office. Pareillement à tous prestres qu'ils ne soyent oses ni si hardys de recevoir contract fors en cas d'extreme necessité pour testament et non autrement. Et de mesmes à tous subgets de non leur faire recevoir contracts quelconques ny eulx adresser pour faire à autres que notaires idonées, experts et suffisants.

Monseigneur pourvoyera sur le fait des dits notaires et ne veult aucuns instruments estre reus par prestres fors en cas que dessus et que les subgeets ne doivent avoir recours fors à notaires idonées.

Plus que nuls commissaires pareillement puissent constraindre ny compellir ceux qui auront recougneu entre leurs mains à paier les protestes si non à la requeste du veu et consentement de ceulx qui le demanderont sinon qu'il se conste de la requisition faicte par assertion et tesmoignage d'autre que desdits commissaires sur peine de vingt cinq livres pour ung chacun qui contreviendra.

Monseigneur le veult et ordonne estre observé.

Plus que ensuyvant la forme du statut et la coustume anciennement observée nuls officiers de mon dit tres redoubté seigneur ne doivent proceder à aucune execution riere les jurisdictions et mandements des dits ecclesiastiques et nobles fors es cas appartenants à la cognaissance de mon dit seigneur sans evocquer leurs officiers s'ils y vueillent assister et s'ils ne vueillent que les dits officiers ducaulx ne laissent pour ce de proceder et le tout s'entende jouxte la statutaire disposition que soit observé.

Monseigneur veult le statut et la coustume observée estre tenus et observés.

Plus que ceulx qui doresenavant seront prins pour debte et avant l'entrée de prison presenteront prompt paiement ou autre pour eulx en ce cas ils ne soyent point emprisonnés ny aucunement tenus ny obligés de payer aux chastellains entrée ny issue fors seulement l'execution selon la forme des dits statuts.

Monseigneur le veult et ordonne estre observé comme dessus.

Plus aussi en considerant les grans pillieries que par abus inveteré et faulte de correption et punition tous chastellains et curiaulx font et pour à iceulx obvyer et oster toute l'occasion que par l'advenir heust peu de trop grande continuation empirer et accroytre plaise à mon dit seigneur que tous ceulx qui doresenavant auront la charge et administration des chastellanies et clergies soyent sindiqués de troys ans en troys ans respectivement puissent lors estre arrestés et destenus jusques le sindicat soit vuydé et par eulx soit satisfait à ceulx dont ils se trouveront avoir tort, et que ce leur soit baillé par especial privilege qui soit irrevocable non obstant toutes choses qui se pourroyent alleguer au contraire.

Monseigneur pourvoyera contre eulx de sorte que de ceulx qui se trouveront avoir fait chose indeheue en leur office sera faite telle justice qu'il en sera exemple aux autres.

Et pour ce que ce sera cause de les faire marcher droit ou grant prouffit bon traictement et commodité du peuple et affin qu'ils ayent moins d'occasion de faire ny attempter ou contraire, plaise à mon dit seigneur donner ordre que les dits chastellains soyent despechés en la chambre des comptes dans quinze jours et s'ils sont entretenus plus avant que dèz lors et les dits quinze jours passés ils soyent aux depens d'iceluy recepveur ou autre qui aura charge du compte à la coulpe du quel se trouvera le deslay estre fait, si non qu'il tienne à telz chastellains pour non avoir promptement leurs titres à ce requis ou autrement.

Monseigneur le veult et ordonne estre observé comme dessus.

Semblablement que pour obvyer es grans maulx et pillieries dont le pouvre peuple est gravé à cause du nombre confus et trop excessif des sergents qui sont par le pays plaise à mon dit seigneur refrener le nombre à deux pour ung chacun mandement et que tous les autres soyent revoqués avecque interdiction de l'exercice de l'office sur peine de bampnissement pour qui se trouvera estre fait ou contraire.

Monseigneur le veult et ordonne que en ung chacun mandement n'ait que deux sergens en revocquant tous les autres es quels il deffende l'office sous peine de bampnissement pour ung chacun d'eulx qui contreviendra.

Et considerant les dits estats que le bon plaisir et vouloir de mon dit tres redoubté seigneur à toujours esté de benignement recepvoir et bailler audience privée à ung chacun mesmement à pouvres gens quant pour aucun grief ont heu à lui recours ensuyvant ce que toujours à esté fait par feuz bonne memoire

messeigneurs ses predecesseurs lui supplient qu'il lui plaise y continuer que sera cause de donner crainte aux malvaux et hardiesse aux bons (1).

Monseigneur le veult.

Lui plaise aussi pourveoir sur le fait de l'exaction du dit don c'est qu'ils ne soyent gravés par les officiers ordinaires des gros et autres extraordinaires qu'ils prennent soit pour quitances ou autrement pour ce que c'est chose qui ne revient à nul prouffit pour mon dit seigneur et est un grand fais au pouvre peuple et à tout le moins s'il convient seulement leur donner quelque chose pour leur peine qu'ils ne soyent tenus à plus de dymi gros pour feu pour chacune paye pour toutes choses que les dits officiers ordinaires sauroyent demander.

Monseigneur le veult, ordonne et commande estre observé.

Plus que son bon plaisir soit faire observer tant sur le fait de la justice que toutes autres choses les statuts et que ce que se fera au contraire soit de nulle valeur et les transgresseurs punis.

Monseigneur le veult et ordonne comme dessus.

Finablement considerant le bien, joie et consolation qui plus grant ne pourroient advenir à tous les estats que par multiplication de lignée en ceste tres noble maison ensemble l'amplitude et accroissement que par ce moyen luy peult ensuivre, confusion et crainte de ses ennemis, voyant que notre tres redoubté seigneur est seul avecque monseigneur son frere es quels gist tout leur bien et expoir luy suppliant que luy plaise de prendre party ou mariage (2).

Et par contemplation de ce considerant les dits estats les charges fais et mises que notre dit tres redoubté seigneur a supportés despuis son advenement on duché mesmement l'affaire que luy est survenu ou moyen de Dufour (3) liberalement et de franc vouloir donnent, octroyent et accordent à mon dit seigneur huit florins pour feu qui se payeront dans huit ans et à huit payes à raison d'un florin pour feu pour chacune paye dont la premiere commencera et se fera despuis la Toussaints prochainement venant jusques à Noel à ce que le tout soit prest à Pasques entre les mains d'iceulx qui auront la charge de l'exaction entendant l'estat des nobles de faire ce don en tant qui les touche à la moitié des dit huit florins pour leurs hommes et soubs les mesmes libertés et franchises qu'ils ont accoustumés de donner pourveu qu'il plaise à mon dit seigneur leur observer et entretenir de point en point les dites libertés et franchises par maniere qu'ils ne soyent chargez ou payement du dit don de plus grant nombre du feuz qu'ils n'ont accoustumés. Ce qu'ils supplient à mondit seigneur et l'estat de l'eglise fait de son cousté ainsi qu'ils sont accoustumés de faire et tous les estats en general supplient que les

---

(1) Egli è stretto dovere di buon principe il dare facile udienza a chiunque venga a chiedergli mercede, o giustizia, a chiunque brami fargli conoscere fatti importanti. — E non si può a meno di ricordare come assiduamente e cortesemente adempisse quell'obbligo il re Carlo Alberto di non peritura memoria.

(2) Le stesse amorevoli istanze per far si che non mancasse la stirpe di Savoia furono poi anche ripetute. Ed il duca vi diede retta. Così racconta il Lambert nelle sue memorie: (*Monumenta historiae patriae* tom. 3, pag. 852): *Après plusieurs supplications faites par les états de Savoye à mon dit seigneur pour se marier fust trecté et conclus le mariage d'entre mon dit seigneur et madame Beatrix fille secunde du roy de Portugal, et fust amenée à Nice en merveilleux triomphe tant du costé du roy de Portugal que de mon dit seigneur etc.* — Dapprima erasi trattato matrimonio del duca con una figlia di Ferdinando d'Aragona re di Napoli ma non riuscì. Le nozze con Beatrice di Portogallo si fecero nel 1521.

(3) Dell'affare Dufour si parlerà distesamente in appresso.

dits termes du dit don ne soyent autrement anticipés non obstants toutes lettres qui se pourroyent conceder ou contraire les quels plaise à mon dit seigneur d'ici et dislà declairer de nulle valeur et entendant les dits estats et suppliant à mon dit seigneur que son bon plaisir soit que madame ait et prenne sur le dit don huit mil florins les quels liberalement ils luy donnent aussi font aultres huit mil à Philippes monseigneur pour ung coureier. Les quels se payeront dans le dit terme de huit ans à mil florins pour chacun de mes dit seigneur et dame. Pareillement donnent à mademoiselle deux mil florins qui de mesmes se paieront dans les dits huit ans à deux cent cinquante florins pour an. Ce que eust esté fait toute à une fois ne fut pour entrerompre l'affaire de mon dit tres redoubté seigneur suppliant à iceulx l'avoir agreable car ils feroyent mieulx s'ils pourroyent.

Monseigneur leur mercie de leur bon vouloir et veult le dit chapitre estre observé comme dessus.

Karolus dux Sabaudiae etc. Universis facimus manifestum quod nos visis et per nobiscum residens consilium visitatis capitulis parte benedilectorum fidelium vaxallorum subditorum nostrorum tocius patriae nostrae cismontanae inibi mencionatae in congregatione trium statuum patriae nostrae die prima huius augusti hoc in oppido nostro Annessiaci de nostro mandato facta nobis, exhibitis responsionibusque super eisdem capitulis datis praesentibus annexis et consideratis in eis contentis; supplicationi itaque praefatorum vaxallorum et subditorum nostrorum super hiis nobis factae benivole annuentes ex nostra scientia, matura dicti consilii super hiis deliberatione praehabita, pro nobis et nostris haeredibus et successoribus universis praedicta capitula et responsiones prout iacent praefatis vaxallis et subditis nostris damus et concedimus per praesentes. Mandantes propterea consiliis nobiscum et Chamberiaci residentibus praesidentique et magistris camerae computorum nostrorum nec non universis et singulis gubernatoribus, baillivis, iudicibus, castellanis, commissariis, praepositis, mistralibus et caeteris etc. quathenus praedicta capitula et responsiones prout iacent praefatis sindicis hominibus et communitati teneant, actendant et observent ac per quorum interierit observare faciant et in nullo contraveniant quomodolibet vel opponant verum ipsa dum et quotiens parte ipsorum supplicantium fuerint requisiti vnce praeconia locis et moribus taliaque fieri solitis proclamari et praeconizari faciant quoniam sic fieri volumus quibuscumque etc.

1509

TAURINI — 25 *et* 30 *martii*

Acta congregationis trium statuum patriae cismontanae (1).

Sequuntur capitula quae tres status fidelissimae patriae cismontanae convocatae in hac civitate Thaurini ex ducali mandato ad causam doni illustrissimo domino nostro domino Carolo Sabaudiae etc. duci pro oneribus supportandis et suppor-

(1) Dall'archivio di corte.

tatis ad defensionem dictae patriae narratis eidem patriae nemine exemptis nec exceptis concessis de anno domini millesimo quingentesimo nono die vigesima quinta mensis martii humiliter supplicant dignetur eius excellentia eidem patriae in vim pacti concedere et largiri.

Et primo quod dignetur praelibatus illustrissimus dominus noster dux donum gratuitum centum octuaginta millium florenorum Sabaudiae parvi ponderis ab eadem eius patria acceptare ea tamen lege, pacto et protestatione quod nullo unquam tempore in praeiudicium cedat dictae patriae nec trahatur seu trahi valeat in consequentiam quovismodo nec ob id ipsa patria dici possit obligata in posterum. Qui quidem floreni centum octuaginta millia Sabaudiae parvi ponderis solvantur in tribus terminis et in tribus annis proxime venturis, videlicet tertia pars pro primo termino per totum mensem augusti proxime venturi anni praesentis millesimi quingentesimi noni, et alia tercia pars a festo Sancti Martini praesentis anni usque ad alium festum Sancti Martini anni subsequentis. Et reliqua tertia pars illinc ad alium annum in consimili festo Sancti Martini inde immediate sequuturo in fine cuiuslibet dictorum terminorum ita quod ante praedictos terminos quis non possit neque debeat cogi nec molestari ad solvendum non obstante lege disponente debitorem fisci ante tempus posse conveniri et aliis iuribus in contrarium disponentibus non obstantibus quibus per praesentes intelligatur derogatum et renuntiatum per ipsum illustrissimum dominum dominum nostrum. Ita etiam quod solutio dicti doni fiat de moneta currente tempore solutionum fiendarum quo tempore durante praesens cursus monetarum et auri non possit minui neque retrahi. Et magnificus dominus generalis seu receptor qui nunc est et pro tempore fuerit et quisvis exactor constituatur non possit neque valeat aliquos quartos exigere ab eis sed teneantur quictancias facere et expedire sine constu, et huiusmodi exactio fieri non possit per aliquos commissarios nisi per ordinarios locorum.

Placet illustrissimo domino nostro ut petitur.

Item quod durante tempore et terminis dicti subsidii non possit ipsa patria arctari ad aliud donum seu subsidium nec taxam nec ad aliquod aliud onus extraordinarium sed solum teneantur solvere suprascriptum donum in terminis suprascriptis.

Placet illustrissimo domino nostro ut petitur nisi pro necessaria patriae defensione.

Item quod pecuniae mutuatae per communitates illustrissimo domino domino nostro duci seu pro eo agentibus intrentur in solutionibus in secundo termino subsidii sive doni noviter concessi per patriam ut supra. Et fiant literae opportunae de allocando directive magnifico domino generali sine constu et quictationes per ipsum dominum generalem fiant.

Placet illustrissimo domino nostro duci quod mutuata intrentur super secundo termino dicti doni, et mandabit idem illustrissimus dominus noster domino generali receptori dicti doni quod assignet mutuata super dicto termino secundo et concedet literas opportunas iuxta requisita.

Item quod omnes et quaecumque poenae impositae et commissae seu declaratae per quosvis commissarios sive officiales, clavarios locorum aut forrerios contra communitates et nobiles castrorum et quascumque personas tam occasione fortaliciorum reparationis moenium, fossallorum, moustrarum, armorum, focagiorum, subsidiorum, viarum, conductae salis et roydarum ducalium libere remittantur usque in diem praesentem et pro ipsis quis de caetero non possit quovismodo per quempiam molestari.

Placet illustrissimo domino nostro ut petitur.

Item confirmentur et de novo etiam in vim pacti concedantur et observentur omnes et singulae franchixiae, concessiones, conventiones, bonae consuetudines, statuta, privilegia et capitula patriae locorum castrorum et nobilium alias concessae et concessa tam per praefatum illustrissimum dominum dominum nostrum quam illustrissimos dominos dominos praedecessores praefati illustrissimi domini domini nostri quae hic pro expressis et specificatis habeantur ac si de verbo ad verbum fuissent specificatae et specificata exceptis his quae essent contra libertatem et immunitatem ecclesiae etiamsi per aliquod tempus fuisset illis derogatum seu contraventum propter non usum vel contrarium usum et quod non concedantur aliquae licterae quae habeant praemissis nec in aliquo praemissorum derogare nec suspendere et si in contrarium forsitan aliquae concedantur, quod intelligantur inadvertenter concessae, et ulterius quod communitates vel alii compelli non possint ad obtinendam confirmationem eorum franchisiarum nisi sit de eorum voluntate.

Placet illustrissimo domino nostro quod franchisiae praedictae et reliqua confirmentur et quas et quae confirmat prout hactenus confirmata et confirmatae fuerunt per ipsum et per illustrissimos praedecessores suos et ita observari debeant.

Item quod nullus commissarius cuiusvis status et conditionis possit procedere contra notarios dictae patriae pro prothocollis conficiendis seu ex eo quod non confecerunt notulas seu protocholla sed solum ordinarii locorum procedant et si aliqua concessio in contrarium fiat sit irrita et inanis et licet impune non parere.

Illustrissimus dominus noster providebit ut non fiant aliquae extorsiones indebitae.

Item quod non possint nec debeant compelli nec detineri aliquae personae cuiusvis status seu conditionis existant nec eorum bona pro exactione subsidiorum nisi in locis domicilii sui.

Placet illustrissimo domino nostro quod non detineantur aliquae personae nec bona pro exactione subsidiorum nisi in locis domicilii sui dummodo elapsis terminis et bis moniti sive interpellati non solvant possint eo casu libere arrestari.

Item quod Saraceni seu Cingari non admittantur in patria praedicta cismontana quibuscumque licteris per illustrissimam dominationem vestram concessis et concedendis non obstantibus. Liceatque dictis subdictis et officialibus non parere impune et quod bampniantur a tota patria ducali.

Placet illustrissimo domino nostro ut petitur.

Item quod aurum et moneta exponantur per totam patriam cismontanam videlicet cavalocti pro grossis tribus Sabaudiae et alia iuxta et ante diminutionem dictarum monetarum et auri proxime factam impune.

Illustrissimus dominus noster providebit de bona moneta ut fiat in eius patria secundum debitam ligam et pondus et observentur ordinamenta ultimo facta donec uberius fuerit provisum.

Item quod dignetur etiam illustrissima dominatio vestra insequendo formam statutorum vestrorum servatis servandis tenere saeras suas audentias generales de mense maii singulis annis. Et si forte propter varias occupationes id facere non valeat seu aliter non sit de beneplacito praefatae suae illustrissimae dominationis saltem statuere et ordinare dignetur ut causae eorum qui appellarunt seu supplicarunt seu appellari seu supplicari continget inposterum ad praefatas audientias vestras de caetero commictantur praesidi vestro audientiarum praedictarum va-

catis ut moris est et hactenus observatum fuit aliquibus personis non suspectis per partes eligendas in interlocutoriis et diffinitiva et caetera cognoscantur et decidantur non obstante decreto ducali in contrarium disponente per quondam bonae memoriae illustrissimum dominum Philibertum sub rubrica de suprema et generali audientia et incipiente cum decreto quantum actinet ad commissionem et decisionem dictarum causarum dignetur illustrissima dominatio vestra derogare in forma sufficienti declarando insuper quod per latas tres sententias conformes de quibus in dicto decreto fit mentio non sit licitum supplicare seu appellare ad dictas audientias generales nisi in casibus a iure permissis ut ex forma decretorum ducalium (1).

Illustrissimus dominus noster intendit tenere generales audientias ad formam decretorum in mense maii in quibus intendit personaliter interesse et eo casu quo non possit de commissariis idoneis et opportunis providebit.

Item quia quamplures extorsiones factae fuere per commissarios ducales dignetur praelibatus illustrissimus dominus dominus noster compellere seu compelli facere commissarios quoscumque qui exercerunt eorum commissiones tam contra notarios quam contra alias particulares personas extorquentes indebite ab eisdem pecunias in magna quantitate ad computandum et rationem reddendam de indebite extortis qui de iure debebunt et quas quidem pecunias sic ut praemittitur indebite extortas quod compellantur praedicti commissarii ad exbursandas illas et ut cedat in exemplum aliorum priventur tales commissarii perpetuo eorum exercitio.

Illustrissimus dominus noster providebit contra eos qui extorsiones fecerunt tam contra notarios quam contra quoscumque ut etiam satisfiat his a quibus quidquam fuit indebite extortum, et puniantur ii qui indebite extorserunt.

Item quod secretarii debeant dare capitula et franchisiam suprascriptam habere volenti pro et mediantibus duobus florenis cum dimidio parvi ponderis Sabaudiae pro quolibet.

Placet et conceditur iuxta petita.

Item quod franchisiae suprascriptae sigillentur gratis.

Placet ut supra.

Item quod franchisiae concessae altera per illustrissimam ducissam Blancham et altera per illustrissimum ducem Philippum disponentes circa exactiones scripturarum emolumentorum officialium vendicent sibi locum et si placet quod illustrissimus dominus noster modernus declaret mentem suam quoad praeterita officia finita ante concessionem ipsarum franchisiarum annis praefixis ad faciendas exactiones per officiales de qua in prima franchisia et biennium de quo in secunda cucurrerit respectu praeteritorum intelligatur incurrisse a die datae concessionis cuiuslibet ipsarum franchisiarum respective etiam quod diligentia ipsorum officiariorum circa exactionem. Ita demum dicatur legitima si de ea constet specifice et erga debentes dare et aliter quam per proclama seu voce cridae.

Placet illustrissimo domino nostro quod confirmentur franchisiae iuxta concessiones factas declarans quod de caetero diligentia ita demum intelligatur legitima si de ea constet specifice per petitionem porrectam et interpellationem factam in personas dare debentium vel saltem per citationem factam ad domum eorum habitationis in personam alterius de domo.

---

(1) Intorno alla *Suprema generale udienza* V. la *Storia dell'antica legislazione del Piemonte* pag. 247 e seguenti.

Item supplicetur illustrissimo domino nostro quod dignetur non facere gratias nec indulgere ubi intervenerit homicidium voluntarium vel homicidia nisi prius facta pace cum parentibus et affinibus et non habentibus pacem cum suprascriptis non possint stare super dominio sub poena privationis gratiae.

Placet illustrissimo domino nostro ut petitur iuxta formam decreti.

Karolus dux Sabaudiae etc. Universis facimus manifestum quod cum in generali trium statuum patriae nostrae cismontanae in hac civitate de nostri mandato nuperrime facta congregatione gratuitum et spontaneum donum centum et octuaginta millium florenorum Sabaudiae parvi ponderis per eamdem patriam seu dictos tres status nobis oblatum concessumque fuerit videlicet ad gravibus impensis et oneribus nobis multipliciter occursis succurrendum et subveniendum solvendorum quidem terminis et modis in subannexis capitulis descriptis. Quae quidem capitula tres status praefati nobis praesentaverunt et vim pacti ac privilegii perpetuo duraturi toti patriae praedictae cismontanae concedi humiliter supplicarunt. Nos itaque qui cognovimus ac experti sumus eorum sinceram erga nos et illustrissimos praedecessores nostros fidelitatem et immensam obsequiosissimamque liberalitatem ita ut nedum in hiis sed longe maioribus apud nos sint commendandi capitula ipsa quae visitari fecimus et ad plenum intelleximus et omnia et singula in eisdem contenta ex nostra certa scientia et de nostrae potestatis plenitudine maturaque procerum et consiliariorum nostrorum super hiis deliberatione praehabita per nos haeredesque et successores nostros ipsi patriae cismontanae in vim pacti et privilegii perpetuo duraturi damus et concedimus per praesentes prout et quemadmodum in fine cuiuslibet eorum per nos responsum apparet volentes ea omnia et singula in vim pacti specialis privilegii perpetuo plene teneri et observari, quapropter praecipimus et mandamus consiliis nobiscum et Thaurini residentibus, nec non universis et singulis gubernatoribus, baillivis, vicariis, potestatibus, iudicibus, castellanis et clavariis ac caeteris officiariis nostris mediatis et immediatis praesentibus et futuris ad quos praesentes pervenerint seu ipsorum locatenentibus et cuilibet eorumdem sub poena centum librarum fortium pro quolibet dictis consiliis inferiore quathenus praedicta capitula omnia et singula prout iacet et prout responsum est eidem patriae nostrae cismontanae et suae posteritati teneant, actendant et observent, tenerique aetendi et per quosvis faciant inconcusse observari nec in nullo contraveniant quomodolibet vel opponant verum ipsis capitulis in quibuscumque civitatibus, oppidis, villis, locis et terris dictae patriae nostrae cismontanae absque impedimento et contravencione, turbatione vel inquiectatione inferendo abinde et in perpetuum plene frui et gaudere patiantur et permittant, quoniam sic fieri volumus quibuscumque oppositionibus, licteris, mandatis et aliis sub quacumque verborum forma in contrarium concessis et concedendis adducendisque et faciendis repulsis et non obstantibus. Quibus omnibus quoad haec ex dicta nostra certa scientia motuque proprio et de nostrae potestatis plenitudine derogamus et derogatum esse volumus per praesentes irritum et inane quicquid in contrarium fieri vel attentari contigerit decernentes et has in praemissorum testimonium concedentes. Datas Thaurini die penultima martii anno millesimo quingentesimo nono.

Per dominum praesentibus dominis

Ludovico Barone Myolani
Ianus de Duyno
Augustino de Provanis
Rev. Anthonio de Romagnano apostolico prothonotario
Ludovico de Vignate
Augustino de Azellio

Francisco Provana
Iohanne de Lucerna
Iohanne Agacia
Ioffredo Passery
Stephano de Capris.

Dopo il 1508

I documenti che seguono non portano data certa; egli è tuttavia evidente che si riferiscono ad atti posteriori al 1508, poichè in quest'anno venne a scoprirsi l'operato di certo Giovanni Dufour a cui specialmente si allude nel primo di questi documenti. L'affare di Dufour menò gran rumore: tutti gli storici ed i cronisti della Savoia ne parlano, ed il Pingon accenna averne tratto notizie da' ricordi di suo padre che era stato deputato commissario in quella pratica.

Questo Dufour, nato in Annecy, era stato segretario del duca; uscito dalla corte di Savoia, per certi disgusti avuti col signore di Val d'Isera, riparò tra gli Svizzeri, e, ricevuto borghese dai cantoni di Berna e di Friborgo, loro consegnò due titoli, che, dicesi, avesse falsificati, coll'uno il duca Carlo I avrebbe donato a que' cantoni trecento mila scudi; coll'altro donava agli altri otto cantoni della Lega seicento mila scudi, ipotecando in sicurezza della promessa il paese di Vaud, e le migliori terre della Savoia.

Gli Svizzeri chiesero il pagamento delle somme promesse, e non ricevute. Il duca, fatto esaminare l'affare nel suo Consiglio, opponeva la falsità dei titoli avvalorata dal silenzio serbatosi per parte dei pretesi creditori durante i regni di Carlo Giovanni Amedeo, di Filippo e di Filiberto II: infine eccepiva che non essendo erede di Carlo I, non era tenuto a pagarne i debiti. Gli Svizzeri insistevano minacciosi; il duca mandava ambasciadori al papa, all'imperatore, ed alla duchessa Margherita d'Austria, sua cognata, ma questi potentati non lo soccorrevano altro che di parole interposte presso gli Svizzeri, che vi si mostravano sordi. Il duca in fine, per sottrarsi al pericolo della in allora temuta ira degli Svizzeri, ricorse a' prestiti e calmò la procella. Si fece una transazione a mediazione del papa e del re di Francia con atto 9 giugno 1508.

Il primo di questi documenti è come un rammentamento di cose da dirsi nell'assemblea degli Stati.

Scorgesi dal tenore dei documenti stessi che il duca era allora assente, e che rappresentavalo *Monseigneur de Turin*, locchè sembra indicare l'arcivescovo di Torino, il quale avrebbe dovuto essere o Gian Francesco Della Rovere che tenne la sede dal 1506 al 1515, o Claudio di Seyssel, che a lui succedette immediatamente.

E forse se si pon mente che ivi si parla dei viveri forniti *aux gensdarmes du roy quant passa dernièrement à Milan*, si potrà assegnare a questi documenti una data di poco posteriore al 1515, nel qual anno fu la passata dei Francesi per la Savoia ed il Piemonte, avviati a Milano.

La substance de ce qu'il fault remonstrer aux Estats est telle (1).

Que mon dit seigneur quant il partit de ce pays pour s'en aller dellà ne faisait son compte d'y demeurer plus hault de cinq ou six moys pour mettre fin en l'affere de Defurno dont lors estoit question mais entendoit revenir incontinent pour le plaisir qu'il prend en ses pays de pardeça tant plains et peuplés sont ils de gens de bien et bons subgetz qu'il s'y aime le plus fort du monde toutesfois les afferes sont occourus despuis si advers estranges et indisposés comme chacun sect qu'il a esté constraint demeurer delà sans pouvoir venir comme il desirait pour donner ordre es dicts afferes ce qu'il a fait à de sorte qu'il a contregardé et nourry ses estats pays et subgeetz en meilleur paix et transquillité que tous les autres princes crestiens et combien qu'il cousta quelque argent au pays deça es derniers troubles d'Italie si ce peulent ils tenir pour les plus heureulx de tous leurs voisins considerer et ymaginer entre eulx que cent foys autant n'eust esté suffisant pour les garder de tels inconvenients ne fust la grosse poyne et dilligence y prinse par mon dit seigneur du cousté delà envers messieurs des Ligues ses alliés.

Or est ainsi que mon dit seigneur se voyant en ses dicts pays de pardeça ou il se desirait merveilleusement il a bien voulsu fere assembler les dicts estats pour troys raisons principales. La premiere est pour le veoir pour bien traicter les bons, pugnir les exces et maulvais et faire que justice ait lieu et qu'ils vivent tous seheurement et en bonne paix aussi pour paciffier et appoincter les particuliers noises questions et differandz.

L'aultre pour leur communiquer par maniere de se condoloir aveques eulx premierement comme fait le pere à ses enffans des grans frais et travaulx qu'il a supporté despuis qu'il partit du pays tant qu'il fust possible de plus pour entretenir ses dicts pays en paix deçà et dellà en telle maniere que avecques y employer sa personne jour et nuit par une cure et dilligence presque insupportable: il n'y a point epargné ses biens jusques à engager plusieurs de ses principales terres de pardellà et faire toutes aultres extremités pour trouver argent de pardellà ou moyen de quoi il a tellement fourny à ce qui estait deheu aux quantons dont les troys ont dejà quicté leur rate et en tous ses aultres afferes, que graces à Dieu il a eschappé inconvenient au temps trouble et dangereulx qui a

---

(1) Dall'archivio di corte.

regné et a preservé ses dits pays et subgects en payx dont il ne se peult et assez congratuler et rejouir singulierment pour le grant amour qui leur porte.

L'autre est pour aouyr leurs plaintifs et doleances s'ils en veuillent point faire et avoir leur bon advis et conseil en toutes choses qu'ils voiront estre necessaires pour le bien du pays affin de pourvoir en tout et donner l'ordre tel que sera expedient au contentement de Dieu, du monde et du bon vouloir qu'il a envers eulx.

Notre tres redoubté seigneur, vos tres humbles et tres obeissans subgets et serviteurs, les sindieques et procureurs des communautés de vos pays deçà les monts ont ouy et bien entendu ce que votre bon plaisir à esté leur fere dire par monseigneur de Turin ici present et desja estoyent bien informéz et par plusieurs fois et eulx et tout le pays avoient bien consideré la grande poyne et diligence que votre excellence avoit pris et pregnoit journellement à bien gouverner son peuple et pour les tenir en paix et garder de guerres, invasions et inconveniens survenus ces années passées es pays des aultres seigneuries proucheines à la vostre ce que n'a pas esté sans grosse charge et depence et loué soit le Createur qui vous a donné ceste grace que vous avés tenu en paix et bonne tranquillité votre dit pays.

Monseigneur tout le peuple de vos dits pays premierement rendent grands graces et louenges à Dieu de votre retour des pays d'Allemagne et plus grande joye en ce monde ne leur seroit advenir le quel voyage à l'ayde de Dieu a esté fait à votre grand honneur et sera à l'advenir pour la preservation, augmentation et accroissement de votre tres hault tres excellent et tres noble estat.

Notre tres redoubté seigneur à ce que nous desmandès ayde et subvention pour survenir aux afferes et charges que presentement occourrent à votre dite excellence neangmoins que vos subgets soyent à present pouvres pour les chieres saysons que les precedentes années ont regné durant les quelles ils ont payé le subside et d'ailleurs que en plusieurs et en la pluspart des contrées de vos dits pays ils ont soubtenu folle charge et despence à cause du passage des lanchequenest et aussi pour fournir vivres aux gensdarmes du roy quant passa dernierement à Milan si sont ils desliberéz et en franche et entiere voulenté de survenir à vos dits afferes et charges de tout ce que possible leur sera estants tous asseheurés que de votre bonté aurés bon advis et regard de desmander ce que cognoistres pourront fere se offrant au besoing meetre comme ils sont tenus corps et biens à subvenir et secourir vos charges et afferes et sont en ceste parfaicte creance que messieurs de l'eglise et messieurs les contes, barons et bannerets de vos dits pays sont comme ils doibvent estre de ceste mesme opinion.

Monseigneur puis qu'il est necessaire et de besoing que vos subgets de vos dits pays deça les monts vous fassent subvention et don pour survenir à vos afferes et charges semble que le don et la subvention que votre dit pays fera qu'elle revienne entierement à votre prouffit sans que âme du monde sur vos subgets medianx et immedianx y preigne rien affin puissies vos dits afferes meetre et dresser en sorte que ieeulx ne vous tiegnent point en indigence et que puissies entretenir votre estat tout ainsi comme tient prince que vous estes doibt avoir et s'il estoit dist que laisant ung don et subside et les contes et barons et bannerets la ou ils ont mille feus à comparation de dire et ils composent pour deux cens ils ne payent que la moytié ce seroit destruyre les pouvres pour plus emplir les bourses des gros que seroit mal advisé car ce don et subside se concedera pour meetre votre diete excellence hors des charges et afferes qu'il a et pourte journellement qu'est autant pour garder et entretenir les dits contes, barons et bannerets que nous le menu peuple et mieulx, car ils ont plus de biens

que nous et l'on ne desmande riens à eulx de leurs hommes pour ce copt qu'il payent entierement comme raison veult car comme dessus les dits afferes et charges sont mieulx pour eulx que pour nous.

Notre dit Seigneur a parlé es gentils hommes, barons et bannerets ayant jurisdiction, et au lieu de commander leur a prié sans et que pour l'advenir y ce peult tirer en consequence qu'ils se vueillent deporter pour ceste foys de prendre de leurs subgets la moytié des subsides qu'ils ont acostumé de donner à quoi ils ont consenti avecque proteste et testimoniales que se donneront esdits gentilhommes s'il les demandent que non trahatur in consequentiam.

Tres redoubté seigneur nous vous supplions qui vous plaise lever et ordonner une somme de deniers du present don et subside et commectre à quelqu'un de vos officiers et subgects homme de parole pour rendre et desgaiger certaynes plasses qui sont de votre patrimoine comme votre bon plaisir a esté nous fere dire vueillies fere. Car à vos subgects griefue bien et leur est merveilleusement regrets que plusieurs seigneurs vos subgects les aient et possedent se faisant gros et puissans du votre et que le revenu de votre dicte excellence soit adimoindrée si vous supplions de rechefs si tres humblement que fere pouvons ad ce vouloir entendre.

Monseigneur est bien de cette volonté de vouloir employer la somme de don et d'avantage à ce fere.

Oultre plus, notre tres redoubté seigneur, votre bon plaisir sera estre content que le subside se exige et recepue par les sindicques ou procureurs des parroiches affin tiengnent compte avec bon serement de tous les feus et qui auront a mittiguer les pauvres avec les riches et ainsi les subgects n'auront point ilz cause de soy quereller de vos chastellains et officiers qu'on dist en ont autant que vous.

Pour ce que on ne change la costume et regarde que on en face tout ainsi que pour le passé n'a esté faict au moins dommaige de bonnes gents.

Plus qui vous plaise reconfermer les franchises des pays qui ne sont que à l'honneur et preservation de votre autorité et pour le bien de vos subgets.

Monseigneur entend quant luy apparoistra de la teneur des dictes franchises si par le passé elles n'ont esté confermées par lui d'en fere tout ce que par raison se devra fere.

Touchant les monnoyes notre tres redoubté seigneur votre bon plaisir sera donner charge et commandement à messieurs de votre chambre que assemblés tous generaulx et maistres particuliers et aultres qu'il cognoistront entendre en ce affere qu'ils y donnent ordre ce faisant sera votre grand prouffit. Car les monnoyers battrons à force là ou vous n'en aves riens.

Notre dit seigneur a deliberé d'y donner bien l'ordre et provision dedans peu de temps que a occasion des dites monnayes ses subgets ne seront point follés.

Notre tres redoubté seigneur le principal et qui nous touche plus de pres sus toutes les choses du monde c'est que n'aves pris jusques icy party en mariage ny pareillement monsieur votre frere pour avoir generation la quelle tout votre peuple desire comme Saint Symeon desiroit la vehue du fils de Dieu il eust ceste grace qui le veyt et tynt en ses bras dont il loua Dieu grandement. Aussi monseigneur pour la bonté, humanité et sagesse de vous nous ne serons jamays en nos cueurs en pays ny repos que n'ayons vehu generation de vous affin puissions durant notre vie veoir nos enfans et successeurs auront seigneurs et princes descendus de vos du quel avons tousjours esté bien regys, gouvernés, tenus en

paix et gardés de guerres, violences et toutes oppressions. Si vous supplions en l'honneur de Dieu y vouloir entendre et le plutot que possible sera.

Notre dit seigneur en ce affere et aultres usera tousjours selon l'opinion de notres tres redoubtés seigneurs messieurs ses parents et advis de ses bons subgets.

Touchant la justice notre tres redoubté seigneur vous y aures advis nous n'en voulons dire aultre. Si non que veu les bons gros et grands gaiges que leur donnes dont vous esté mys grosse charge dessus qu'ils fassent bonne et briefve justice nous sommes asseures que estes si vertueulx prince que jusques ici n'a pas esté sans vous fere prendre garde comme le tout passé pour y donner l'ordre ad ce requis votre bon plaisir sera y avoir bon advis.

Notre dit seigneur y entends d'y pourvoir et de sorte que s'il y a quelqu'un que entend plaintif du plus grant des deputés en sa justice jusqu'au moindre il les oira et y donnra tieulle provision qu'il auront cause soy contenter.

1513

CIAMBERÌ — 9 *dicembre* (1)

Lettera di quitanza spedita dal duca in favore di Pietro e Claudio fratelli di Challand, per pagamenti dei sussidii conceduti dall'assemblea degli Stati tenuta in Annecy nel 1508.

In questa lettera si fa menzione di un aumento fatto al precedente sussidio dai tre Stati raccolti in Chambery nel 1511.

Non ci è venuto finora alle mani documento che si riferisca a tale congregazione; nè se ne fa cenno dagli storici.

Non abbiamo sufficienti congetture per attribuire la citazione che s'incontra in questo documento alla raunata a cui appartengono quelli che riferiremo dopo l'adunanza del 1514.

Karolus dux Sabaudiae etc. Universis serie praesentium volumus manifestum, quod, cum per tres status ditionis nostrae Sabaudiae cismontanae in loco Annessiaci de anno Domini millesimo quingentesimo octavo tentos ad subveniendum tunc occurrentibus, nobis fuerit concessum subsidium, sive donum gratuitum ad rationem octo florenorum parvi ponderis pro quolibet foco hominum nostrorum

(1) Da copia nell'archivio di corte.

immediatorum, et ecclesiasticarum personarum, ut moris est, baronum vero, bannerctorum, et aliorum nobilium in et super homines suos merum, mixtum imperium et iurisdictionem omnimodam cum ultimo supplicio habentium quatuor florenorum solvendorum octo terminis, seu infra octo annos, videlicet in quolibet anno in festo omnium Sanctorum unum florenum et dictorum baronum et bannerctorum sex grossos de anno Domini millesimo quingentesimo undecimo in tribus statibus in hanc villam Chamberiaci tentis fuerit augmentatum dictum subsidium de uno floreno pro quolibet foco et anno quinque annorum restantium ad solvendum dictum subsidium pro dictis hominibus nostris immediatis, et ecclesiasticarum personarum, et sex grossis hominum dictorum baronum, et bannerctorum, ac aliorum nobilium omnimodam iurisdictionem cum ultimo supplicio ut supra habentium propter onera nobis, ut unicuique notorium est, occurrentia; hinc est quod spectabiles benedilecti fideles nostri Petrus et Claudius de Challand domini Vareti pro eorum hominibus et iurisdiciariis dicti loci Vareti, super quibus habere asserunt merum, mixtum imperium et iurisdictionem omnimodam cum ultimo supplicio nobis graciose concesserunt, et donaverunt pro tertio termino seu anno dictorum quinque annorum augmenti eiusdem subsidii extra tamen iurium nostrorum praeiudicium videlicet centum et duos florenos parvi ponderis solvendos in manibus benedilecti fidelis nostri Iohannis Lamberti huiusmodi subsidii receptoris, qui de illis nobis legitime tenebitur computare. Mandantes propterea castellanis Sancti Germani et Pontis Indy receptorique Poncini et Cordonis ac caeteris ad quos spectat officiariis nostris quod ipsos homines et iurisdiciarios ad solutionem dicti tertii termini augmenti eiusdem subsidii nullathenus inquietent vel molestent, praesidentibusque et magistris camerae computorum nostrorum quod ipsos officiarios ad quicquid pro praemissis nobis computandum non compellant, sed dumtaxat dictum receptorem de dicta summa habita. Datum Chamberiaci nobis absentibus, quia sic fieri iussimus, nostri absentia non obstante die nona decembris millesimo quingentesimo decimo tertio.

1514

Taurini — 8 *et* 15 *decembris* (1)

Acta congregationis trium statuum patriae cismontanae.

Sequuntur capitula per tres status fidelissimae patriae ducalis cismontanae congregatos in hac civitate Thaurini ex ducali mandato ad causam doni illustrissimo domino nostro domino Karolo Sabaudiae etc. duci graciose concessi ad causam onerum per memoratum illustrissimum dominum nostrum dominum haetenus supportatorum per ipsam totam patriam nemine excluso sive exempto. Videlicet anno millesimo quingentesimo decimo quarto die octava decembris humiliter supplicant praelibatae illustrissimae dominationi dignetur eidem patriae in vim privilegii concedere et elargiri capitula, franchixias et privilegia infrascripta.

---

(1) Dall'archivio di corte e da copia presso il signor cav. Cibrario.

Et primo dicti tres status donant praelibato illustrissimo domino nostro florenos ducentum millia Sabaudiae parvi ponderis. Ea tamen lege pacto et convenctione quod solvantur generaliter per ipsam patriam cismontanam nemine excluso vel excepto et quod ullo unquam tempore dictae patriae non cedat in praeiudicium seu trahatur vel trahi valeat in consequentiam quovis modo sive dici possit ob id ipsa patria sit in posterum obligata. Quodque ipsi floreni ducentum millia persolvantur in tribus annis et tribus terminis, videlicet tertia pars hinc ad festum Sancti Martini proxime venturi, alia tercia pars illinc ad aliud festum Sancti Martini subsequturi et residuum illinc ad aliud festum Sancti Martini inde venturi, et ante praedictos terminos exactio ipsius doni nullatenus fieri possit, nec quis possit nec debeat compelli nec molestari ad solvendum non obstante lege disponente debitorem fisci ante tempus posse conveniri et aliis iuribus in contrarium disponentibus non obstantibus quibus per praesentes intelligatur renuntiatum et derogatum per illustrissimum dominum nostrum, et fiat ipsa solutio de moneta currente generaliter nunc per patriam cismontanam et durante tempore solutionis huiusmodi non possit minui ipsa moneta. Et spectabilis dominus generalis exactor seu receptor huiusmodi doni non valeat nec possit aliquos quartos ab eis exigere imo teneatur quittationes recipiendorum ex huiusmodi dono dare et conficere et expedire sine constu quibuscumque in contrarium disponentibus non obstantibus.

Placet illustrissimo domino nostro.

Item quod confirmentur et de novo etiam in vim privillegii concedantur et observentur et quas placeat confirmare et de novo concedere omnes et singulas franchixias, concessiones, conventiones, privillegia, bonas consuetudines, libertates, statuta et capitula patriae, locorum, castrorum et nobilium alias concessas et concessa tam in specie quam in genere et tam per illustrissimos dominos praedecessores praefati illustrissimi domini nostri quam per ipsum quae hic pro expressis et specifficatis habeantur ac si de verbo ad verbum fuissent specifficatae et specifficata, etiamsi per aliquod tempus fuisset illis derogatum seu contraventum propter non usum seu contrarium usum.

Placet illustrissimo domino nostro, actentis bonis verbis sibi propositis per dictos tres status fideles suos qui excellentiae suae et eius officiariis et iusticiae semper obsequiosi et obedientes esse volunt ut tenentur, confirmare dictas franchisias, libertates et privillegia per eum lem illustrissimum dominum nostrum et eius illustrissimos praedecessores concessas, confirmatas, concessaque confirmata et confirmantur ut supra, salvis franchixiis Montisregalis quas excellentia sua bonis respectibus reservat usque ad proximum adventum suum ad dictam civitatem.

Item quod dignetur praelibatus illustrissimus dominus dux compelli facere nobilem Gregorium ex dominis Burontii receptorem et exactorem taxi sive doni per patriam cismontanam ultimo facti seu concessi ad causam Helveciorum seu Allamanorum (1) ad computandum et rationem reddendum nec non ad satisfaciendum integraliter omnibus personis in quinterneto per taxatores praedictae patriae eidem seu magnifico domino Bordeaci (2) tunc gubernatori generali cismontano exhibito videlicet pecuniarum summas in fine nominis cuiuslibet ipsarum descriptas singula singulis refferendo. Item et ad restituendum nonnullis comunitatibus pecunias per dictum exactorem de pluri exactas seu mutuo captas quam continentur in dicto quinterneto.

Placet illustrissimo domino nostro quod ipse dominus Gregorius procedat

---

(1) Probabilmente si tratta ancora delle conseguenze dell'affare Dufour.

(2) Giovanni di Seissel, signor di Bordeaux, St-Cassin et de la Serrà.

ad computandum exactiones et demum compellatur reddere rationem per eum exactorum in praesentia taxatorum qui taxae interfuere vocatis electis per patriam.

Item quod nulla persona cuiusvis status et condictionis existat possit nec valeat de caetero procedere ad aliqualem exactionem ad causam subsidiorum donorum seu aliorum onerum per patriam praedictam imponendorum praeter et ultra formam quinternetorum exhibendorum per dominos taxatores praedictae patriae ac subscribendorum per praefatos taxatores et secretarios ad premissa electos et eligendos.

Placet illustrissimo domino nostro quod exactiones dictorum donorum subsidiorum seu onerum fiant iuxta formam dictorum quinternetorum prout solitum et usitatum fuit in caeteris donis et subsidiis factis et concessis excellentissimo domino ante ultimum taxum factum ad causam Helveciorum.

Item dignetur praelibatus illustrissimus dominus noster redducere solutionem sigilli ducalis et consiliorum suorum ac processuum actorum literarum et aliarum scripturarum iuxta stilum antiquum et quod nemo invitus cogi possit ad sigillari faciendum acta nec pro sigillo ipsorum actorum seu scripturarum quicquam solvere quibuscumque literis et aliis contrariantibus non obstantibus.

Placet illustrissimo domino nostro quod non compellantur ad sigillandum inviti.

Item quod pretium salis non augumentetur sed solvatur gabellatoribus dicti salis pro ipso sale iuxta cursum monetarum locorum ubi dictum sal vendetur et teneantur tenere gabellas bene fultas et munitas dicto sale et unicuique emere volenti teneantur vendere precio consueto et quod patria sit in libertate emendi et capiendi sal ubi voluerit iuxta solitum et conducendi ad loca patriae ac pedagia dicti salis et aliarum merchantiarum non exigantur ultra solitum.

Placet illustrissimo domino nostro quod fiat secundum quod fuit per praedecessores suos super hoc provisum.

Item quod pecuniae mutuatae per dictas communitates seu aliquam ex eis illustrissimo domino nostro seu alteri eius nomine vel mandato intrentur ipsis comunitatibus, singula singulis refferendo, super eorum ratta primi termini doni praesentis.

Placet illustrissimo domino nostro quod dictae pecuniae mutuatae intrentur et deducantur super ratta ultimi termini dicti doni sive subsidii attentis suis oneribus.

Item quod unusquisque possit officium procurae exercere coram magnificis ducalibus consiliis et aliis quibuscumque iudicibus ordinariis et extraordinariis non obstantibus licteris seu privilegiis in contrarium concessis et facientibus quibus per expressum derogetur cum officium procurae sit et esse debeat liberum.

Placet illustrissimo domino nostro quod unusquisque approbatus per alterum magnificorum consiliorum suorum possit officium procurae exercere ut supra.

Item quod decreta per celsitudinem ducalem novissime edita maxime quod primae cognitiones tam civilium quam criminalium et mixtarum sint et pertineant ordinariis iudicibus quorumcumque locorum. Ita quod nemo possit pro quacumque causa pro prima cognitione a suo ordinario seu sua iurisdictione extrahi nec pro secunda cognitione si primam appellationem habeant eorum officiarii exindeque magnifico consilio nemoque possit citramontanus ultramontes ex quacumque causa trahi nec evocari. Quodque decretum sive capitulum circha homicidas novissime editum servetur ad unguem.

Placet illustrissimo domino nostro habeant primam cognitionem ac secundam qui habere debent iuxta formam decretorum dominicalium noviter super hoc editorum et quod servetur statutum per excellentiam suam ultimo editum circha homicidas et malefactores ut supra.

Item quia multocies in exactionibus subsidiorum multi iurisperiti doctores ac physici praetendunt se se pro talibus subsidiis, quamvis minime sint, exemptos esse a iure et ea propter tam pro favoribus quos ipsimet sibi tribuunt quam etiam pro hiis quos ab eorum amicis et clientulis in dampnum tocius populi suscipiunt dignetur illustrissimo domino declarare de plenitudine suae potestatis ipsos doctores et peritos suprascriptos ad ipsa subsidia et alia onera tangentia eundem illustrissimum dominum nostrum teneri ita quod compellantur omnibus forcioribus modis ad solvendum et contribuendum ut supra ac aliis poenis opportunis, exceptis cathedralibus et aliis convencionatis si qui sint.

Placet illustrissimo domino nostro quod compellantur ut supra exceptis supradictis cathedralibus et convencionatis et etiam aliis de iure exemptis qui teneantur quathenus de iure obligentur.

Item quod gabellatores salis seu eorum nautae et conductores teneantur consignare gabellatoribus et pedagiatoribus locorum et villarum per quae et quas transitum faciunt omnes res et merchantias alienas quarum conductam habent et de ipsis ac pro ipsis pedagium et gabellas eisdem solvere et quatenus reperiantur contravenire et contrafacere puniri possint et debeant ad formam iuris et capitulorum praedictorum locorum et villarum per quae et quas transitum facient et delinquentes comperientur, ac per officiales ipsorum locorum privilegiis dictis gabellatoribus concessis non obstantibus.

Placet illustrissimo domino nostro quod pro pedagiis defraudatis subiiciantur poenis et statutis locorum in quibus apprehendentur defraudantes pedagium etiam quoad gabellatores et suos si contingat eos fraudem vel dolum committere, ita tamen quod quoad ipsos gabellatores et suos praedictos comprehensos in suis privilegiis gabellae cognitio omnimoda spectet conservatori gabellae ad formam capitulorum sui accensamenti.

Item supplicant prohiberi ne per forrerios, provisores, polaglerios et seu alios quosvis commissarios aut aliter alicui de patria capiantur seu leventur grana, vina, focna, nemora, bestiae aut alia quaevis victualia sive bona nisi mediante et previa condigna satisfactione et precio taxando per sindicos locorum et probos viros et quod non molestentur nec artentur ad carriagia seu roydas quasvis nisi ex locis ubi ipsa victualia accipientur exceptis convencionatis.

Placet illustrissimo domino nostro quod serventur decreta super hoc edita.

Item quod omnes et quaecumque poenae ac multae impositae commissae declaratae per quemvis commissarium et officiarios contra communitates et quascumque personas tam occaxione fortaliciorum armorum viarum et subsidiorum ac pro conducta salis et roydarum et aliorum onerum non debito tempore factorum et solutorum et ratione expositionis monetarum extranearum et ultra metam expositarum remittantur et annullentur et quod pro ipsis quis de caetero per quempiam quovis modo non possit molestari occaxione praemissorum.

Placet illustrissimo domino nostro remittere dictas poenas exceptis per communitatem Montisregalis aut particulares illius commissis quas bonis respectibus reservat ad suum adventum proximum ad dictam civitatem.

Item supplicant quod praetextu doni presentialiter concessi illustrissimo domino nostro duci praelibato non compellantur ipsi de patria ad solutionem per aliquos commissarios sed per ordinarios locorum dumtaxat nec aliter artentur quin imo

si aliqui commissarii venirent liceat impune non parere literis commissionum fiendarum non obstantibus et ulterius casu quo casus eveniret quod aliqua communitas non satisfecisset in tempore debito quod nichilominus non possint arrestari per dictos ordinarios nisi sindici seu consules locorum et non tota credentia nec particulares.

Placet illustrissimo domino nostro quo ad exactionem dicti subsidii civiliter procedatur.

Item quia quamplures nobiles et communitates huius patriae conqueruntur de excessiva exactione eorum investiturarum hoc ideo supplicant praefato illustrissimo domino nostro super hiis opportune provideri et taxam seu mercedem declarari.

Placet illustrissimo domino nostro quod non compellantur pro mercede ultra debitam taxam et praeter formam statutorum.

Item quod praesentes litterae sigillentur liberaliter et gratis et quod secretarius pro eis et capitulis non capiat nisi unum florenum Alamaniae dumtaxat pro qualibet communitate et quod non exigat praedicta nisi a volentibus.

Placet quod sigillentur gratis et quod expediantur pro uno floreno Alamaniae ut supra.

Item quod non concedantur aliquae literae quae habeant praemissis nec in aliquo praemissorum derogare et si in contrarium forsan aliquae concederentur quod inadvertenter intelligantur concessae nec habeant praemissis in aliquo praeiudicare.

Placet illustrissimo domino nostro quod non concedantur aliquae literae revocatoriae et si concedantur habeantur pro non concessis nec in aliquo praeiudicare habeant.

Item quod praepositi mareschallorum procuratores et vice procuratores fiscales ac alii commissarii qui conducunt detentos seu incarceratos praetextu eorum delictorum de uno loco ad alium usque ad civitatem Thaurini quod tales habentes onus ad conducendum non possint nec debeant artare et cogere communitates ad ipsis praestandum nec providendum de peditibus et comitiva nec ad solvendum victuriam bestiarum.

Placet illustrissimo domino nostro quod non compellantur communitates ad dictam praestationem nisi in casu necessitatis et quod non possint compelli nec teneantur ad praestandum victum dictis praepositis procuratoribus commissariis et conductoribus dictorum incarceratorum et detentorum.

Item quod aquae seu bealeriae labentes seu scaturientes per loca seu fines locorum remaneant in eisdem locis et finibus nec ad alia loca sive fines divertantur quovis modo.

Placet illustrissimo domino nostro quod nihil innovetur in praeiudicium concessionum factarum et consuetudinum patriae et particularium.

Item supplicant quod dignetur praelibatus illustrissimus dominus noster dux declarare decretum factum contra falsarios non habere praeiudicare iuribus vassallorum praefatae illustrissimae dominationis quia per ipsum est imposita poena sanguinis quae videtur sublevare poenam pecuniariam quae debetur ipsis feudatariis seu vassallis de iure communi quod non obstante ipsa poena sanguinis exigatur per ipsos vassallos poena pecuniaria.

Placet illustrissimo domino nostro quod dictum decretum observetur non intendendo tamen per illud statutum derogare iuribus nobilium et vassallorum suorum nec cuiuspiam alterius.

Item quod non liceat commissariis pacisci aliquid eis solvi contra formam et metam statuti editi super solutionibus eis fiendis et pro observantia dicti statuti non fiat eis commissio nisi delato prius iuramento de observantia dicti statuti.

Placet illustrissimo domino nostro ut supra.

Karolus dux Sabaudiae etc. Universis sit manifestum quod cum in generali congregatione trium statuum fidelium subditorum nostrorum patriae nostrae cismontanae in hac civitate de nostri mandato nuperius facta gratiosum et spontaneum donum ducentum millium florenorum Sabaudiae parvi ponderis per eamdem patriam nobis liberaliter oblatum concessumque fuerit pro gravibus impensis et oneribus superioribus annis diversimode occursis solvendorum terminis et modis in subannexis capitulis expressis, quae quidem capitula dicti tres status nobis humiliter praesentarunt et in vim privilegii perpetuo duraturi eis concedi supplicarunt: nos qui sinceram eorum fidem liberalitatemque cognovimus quibus propterea merito veniunt commendandi supplicationique suae praedictae benivole annuentes capitula ipsa ex nostra certa scientia et de nostri potestatis plenitudine maturaque procerum et consiliariorum nostrorum super his deliberatione praehabita per nos haeredesque et successores nostros ipsi patriae cismontanae in vim privilegii perpetuo duraturi damus et concedimus per praesentes iuxta formam responsionum per nos in fine cuiuslibet ipsorum ut apparet factarum. Quapropter praecipimus et mandamus consiliis nobiscum et Thaurini residentibus nec non universis et singulis gubernatoribus, baillivis, vicariis, capitaneis, potestatibus, iudicibus, castellanis, clavariis et caeteris officiariis nostris mediatis et immediatis praesentibus et futuris ad quos praesentes pervenerint seu ipsorum locatenentibus et cuilibet eorumdem sub poena centum librarum fortium pro quolibet dictis consiliis inferiore quathenus praedicta capitula ac omnia et singula in eisdem contenta prout iacent et responsum est eidem patriae nostrae cismontanae et suae posteritati teneant actendant et observent tenerique attendi et per quosvis faciant inconcusse observari et in nullo contraveniant quomodolibet vel opponant: verum ipsis capitulis in quibuscumque civitatibus villis, locis, terris, oppidis dictae patriae cismontanae absque impedimento et contradicione quacumque abinde in perpetuum plene frui et gaudere patiantur et permittant. Quoniam sic fieri volumus quibuscumque oppositionibus, excusationibus, litteris, mandatis et aliis in contrarium adducendis concessisque et faciendis non obstantibus. Quibus omnibus quoad haec ex eadem nostra certa scientia derogamus per praesentes.

Datas Thaurini die decima quinta decembris anno millesimo quingentesimo decimo quarto.

Per dominum praesentibus dominis

Illustri Philippo de Sabaudia comite Gebennesii
Reverendo Iohanne de Sabaudia episcopo Gebennarum
Ludovico comite Camerae vicecomite Mauriannae
Thoma comite Maxini
Francisco Marescalci barone Maximiaci
Bernardino Parpalia praeside Pedemontis
Angellino de Provanis praeside patrimoniali
Bertrando domino Lucingii
Iohanne Marco de Solario
Philiberto domino Polivarini
Francisco de Provanis
Iohanne de Lucerna
Ieheronimo Agacia
Iaffredo Paseri advocato fiscali
Petro de Gallerata thesaurario generali.

1517

CHAMBERY — 17 *décembre* (1)

S'ensuyvent les chappitres que les troys estas du pays de Savoye dessà les monts tres-humbles et tres-obeissans subgetz et serviteurs de nostre très-redoubtè seigneur monseigneur le duc de Savoye congreguèz et cloz en ceste ville de Chambery à cause du don et subside par eulx concedè et octroyè le dix septiesme de decembre mil cinq cens dix sept tres-humblement luy supplient leur estre concedèz et observèz.

Prèmierement qu'il plaise à nostre dict très-redoubtè seigneur benignement accepter et recepvoir le bon voulloir de ses dicts subgetz les quelz cognoissent evidentement la grant poyne diligence et soussi que son excellence a prinse et prens journellement à bien gouverner son peuple l'entretenir en paix et transquilitè et le proteger des guerres persequtions misères et inconvenientz survenuz ès annèes passèes de plusieurs pays et seigneuries circumvoysines dont ils se sentent merveilleusement tenuz à nostre Seigneur et en apres à son excellence qui n'y a tant seulement employè sa personne sans regarder a nulz travaulx et dangiers mais aussi en a supportè et supporte journellement gros frais charges et despenses et mesmes encoures de frais au voyage qu'il a fait en Allemagne par devers messieurs des Ligues ses bons alliez à son grant honneur et pour la preservation et transquilitè de son très-noble estat, liberalement et de franc voulloir donnent et octroient à mon dict seigneur huyt florins pour feu qui se paieront sept ans c'est a savoir à sept payes en commencant la premièrc et le premier terme à la feste sainct Michiel prochainement venant que sera de deux florins pour feu et les autres six florins en six ans ensuyvantz c'est ascavoir ung florin pour feu pour chascun pays au mesme terme et soub les mesmes libertèz et franchises qu'ils ont acoustumè de donner. Suppliant à son excellence les leur voulloir observer et au surplus avoir souvenance en ce don et subside de monseigneur monsieur le comte son frère et de madame madame de Nemours sa seur.

Monseigneur accepte et leur mercye leur bon voulloir et veult le dict chappitre estre observè.

Plus pour satisfere à la chose qu'ilz ont plus a cueur en ce monde et pour le plus grant bien qu'il leur pourroit jamais fere son plaisir soit de prendre party en mariage pour avoir quelque belle lignèe au moyen de la quelle ilz puissent estre consoullez et entretenuz protegè et gardè de la sorte que son excellence par sa bonne prudence et diligence a fait a son advenement au duchè car sans ce ilz ne seront jamais à leur ayse ny en repos de leurs cueurs. Luy suppliant de rechief y voulloir entendre.

(1) Dall'archivio di corte.

Monseigneur en ce et autres afferes d'importance usera du bon conseil de messieurs ses bons parens et amys et de ses bons subgetz ès quelz mercye leurs bons voulloir et remonstrances.

Plus touchant la justice qu'il luy plaise y avoir advys encoures qu'ilz ne veullent dire autre chose fors que veu les bons et gros gaiges que son excellence donne aux administrateurs d'icelle, que luy est grosse charge, qu'ils fassent bonne et briefve justice car les dictz estatz entendent bien que l'intention de nostre dict très-redoubtè seigneur est telle et qu'il n'a pas estè jusques cy sans fere prandre garde comme le tout passe pour y donner l'ordre à ce requys et necessaire.

Monseigneur y a pourveu et pourvoiera de sorte que ceulx qui se rendront plainctifz des commys et desputèz à l'administration de la ditte justice du plus grant jusques au moindre seront ouys et reporteront telle provision qu'ilz auront cause eulx contenter.

Plus son bon playsir soit de voulloir reconfermer les franchises des pays qui sont à honneur de son auctoritè et pour le bien de ses pays et subgetz.

Monseigneur conferme et veult estre confermèes les franchises qui ont estè confermèes et observèes par luy et messeigneurs ses predecesseurs ainsi qu'il est accoustumè d'en user.

Plus sur l'abus qui est au fait des monnoyes et pour ce fere donner charge à messieurs de sa chambre des comptes que assemblent tous les maistres generaulx et particuliers des dictes monnoyes et autres qu'ils cognoistront estre entendus en tel cas ils y donnent ordre pour le prouffit de son excellence et de ses pays et subgetz.

Monseigneur y pourvoyra et donnera l'ordre en brief tel qui sera requys pour l'indempnitè de ses pays et subgetz.

Plus qu'il luy plaise lever et ordonner une somme de deniers du present don et subside et commectre a quelcun de ses officiers et subgetz homme de paroulle pour raindre et desgaiger certaines places qui sont de son patrimoyne comme son bon plaisir a estè nous fere dire que sa voulentè estoit telle. Car à ses subgetz griefve bien que aultres que luy les possedent et que le revenu de son excellence amoindrisse. Sy luy supplient de rechief si très-humblement que peuvent a ce voulloir entendre.

Monseigneur veult et entend le dict chappitre estre observè.

Plus que son bon plaisir sera estre content que le subside se exige et recouvre par les sindiques ou particuliers des parroisses affin qu'ilz tiennent compte avecques bon serment de tous les feuz et qui auront à mitiguer les pouvres avec les riches, et ainsi les subgetz n'auront point cause de soy quereller de ses chastellains et officiers qu'on dit en avoir autant que luy.

Monseigneur veult le dict chappitre estre observè sellon la coustume jusques cy entretenue et observèe au moindre dommaige et charge que fere se pourra pour les bonnes gens.

Et pour ce que de la part du peuple a estè baillè particulierement ung article du teneur qui s'ensuyt — Monseigneur puys qu'il est necessaire et de besoing que les subgetz de vos dictz pays deça les monts vous fassent subvencion et don pour fournir à voz afferes et charges semble que le don et subvencion que voz dictz pays fera qu'elle reviegne entierement à vostre prouffit sans que n'ames du monde sur voz subgetz mediaulx et immediaulx preignent riens affin puissies les dicts afferes mectre et dresser en sorte que iceulx ne vous tiennent point à in-

digence, et que puissies entretenir vostre estat tout ainsi comme tel prince que vous estes doit avoir. Et s'il estoit dit que faisant ung don et subside et les comtes, barons et banneretz la ou ilz ont mille feux à comparacion de dire et ilz composent pour deux cens ilz ne payent que la moitié, ce seroit destruire les pouvres pour aimpler les bourses des gros que seroit mal advisè. Car ce don et subside se concedera pour meetre vostre dicte excellence hors des charges et afferes qu'elle ha à pourter journellement qu'est autant pour garder et entretenir les dietz comtes, barons, et banneretz que nous le menu peuple demande rien a eulx de leurs hommes pour ce coup qu'ilz payent entierement comme raison veult. Car comme dessus les dietz afferes et charges sont mieulx pour eulx que pour nous.

Monseigneur a requys les dietz comtes, barons, banneretz et gentilhommes eulx voulloir depourter pour ceste foys de rien prendre de leurs subgetz de la moytié sans aucunement prejudicier a leurs droietz preheminences et privileges. A quoy pour l'amour de mon dit seigneur se sont accordè pour ceste foys avecque proteste que cella ne leur pourroit tourner a aucune consequence dont mon diet seigneur leur a octroyè lettres testimoniales de declaration necessaire.

Karolus dux Sabaudiae etc. Universis facimus manifestum quod nos visis et per nobiscum residens consilium visitatis capitulis parte benedilectorum vaxallorum et subditorum nostrorum tocius patriae nostrae cismontanae inibi mencionatae in congregatione trium statuum patriae nostrae praedictae die decima septima huius decembris hoc in oppido nostro Chamberiaci de nostri mandato facta nobis exhibitis responsionibusque super eisdem capitulis datis praesentibus annexis et consideratis in eisdem contentis; supplicationi itaque praefatorum vaxallorum et subdictorum nostrorum super his nobis factae benivole annuentes ex nostra certa scientia, matura dicti consilii super his deliberatione praehabita, pro nobis et nostris successoribus universis praedicta capitula praefatis vaxallis et subdictis nostris juxta formam dictarum responsionum damus et concedimus per praesentes. Mandantes propterea consiliis nobiscum et Chamberiaci residentibus praesidi et magistris camerae computorum nostrorum nec non universis et singulis gubernatoribus, baillivis, judicibus, castellanis, commissariis, praepositis, mistralibus caeterisque universis et singulis officiariis nostris mediatis et immediatis ad quos spectabit et praesentes pervenerint seu ipsorum locatenentibus et cuilibet eorumdem sub poena centum librarum fortium pro quolibet dictis consiliis et de camera inferiori quathenus praedicta capitula juxta formam dictarum responsionum praefatis sindicis hominibus et communitatibus teneant, attendant et observent ac per quorum interierit observari faciant, et in nullo contraveniant quomodolibet vel opponant. Verum ipsi cum et quociens parte ipsorum supplicantium fuerint requisiti voce praeconia locis et moribus taliaque fieri solitis proclamari et praeconizari faciant. Quoniam sic fieri volumus, quibuscumque oppositionibus exceptionibus litteris mandatis et aliis contrariantibus non obstantibus.

Datas Chamberiaci die decima nona mensis decembris millesimo quingentesimo decimo septimo.

1518

TAURINI — 28 *februarii*, 15 *et* 24 *martii*

Acta congregationis trium statuum patriae cismontanae.

Convien dire che della adunanza di questi Stati siasi dai contemporanei fatto caso maggiore che non d'altre simili raunate, poichè, cosa insolita, ne leggiamo una descrizione particolare nell'*Epitome historica* di Domenico Machanco (1). Narra questo scrittore che addì 28 di febbraio i tre ordini, volgarmente chiamati i tre Stati, si raccolsero nella gran sala del castello di Torino, dove il presidente Parpalia tenne un eloquentissimo discorso davanti al duca Carlo che sedeva sotto un dorato padiglione. Prese quindi a parlare il nobile signore di Racconigi messer Claudio, a nome dell'intiero paese, con voce prudente non meno che senile. Si ordinò poscia che nel giorno quindici del successivo marzo i deputati de' comuni dovessero radunarsi; e così fu eseguito; e da loro si aderì alla domanda del duca per un sussidio, col patto che s'accogliessero le loro oneste petizioni, ed in particolare che si provvedesse con ducale statuto onde i processi rimanessero divisi tra i segretarii, nè si tollerasse che due soli tra loro per causa di lucro tutti li trattenessero, e che fosse tolto il terzo danaro che s'era aggiunto pel pagamento della scrittura.

La tassa del sussidio fu stabilita in dugento mila fiorini da pagarsi in tre anni, ed una sopraggiunta di ventimila, di cui non si fa tuttavia cenno nelle lettere ducali.

La serie dei riparti che pubblichiamo è importantissimo, perchè racchiude le norme secondo le quali facevasi la divisione dei carichi pubblici, e risale a certi stabilimenti molto anteriori, cioè sino alla prima metà del secolo XV. Contiene pure lo stesso documento indicazioni posteriori di data all'epoca dell'adunanza degli Stati generali del 1518, e sebbene il pubblicarlo nel suo intiero sembri portare qualche confusione nell'ordine cronologico e qualche ripetizione, pure abbiamo preferito di non

(1) Monumenta Historiae Patriae tom. 3, pag. 837.

staccarne alcuna parte, lasciando al discreto lettore il ricordare le notizie di tempo meno rimoto quando sarà giunto alle epoche respettive.

Abbiamo pur anche prescelto di non unire a questo multiforme documento alcune indicazioni di riparti di sussidii di data più remota che si conservano nell'archivio di corte, quale sarebbe, per esempio, quella del compartimento del sussidio concedulo dai comuni del principato di Piemonte per le doti della principessa Maria, figlia di Amedeo VIII, moglie di Filippo Maria Anglo duca di Milano, quale risulta da contratto di matrimonio del 2 dicembre 1427. Convien notare che la nostra compilazione ha per oggetto il determinare la vera indole delle istituzioni politiche, e non di tessere una compiuta istoria finanziaria del nostro paese, in cui sarebbe da tenersi conto distinto di tutte quelle diverse imposte. Il dovere inoltre di non eccedere i limiti naturali di una raccolta già molto estesa esige di non andar oltre a quello che ci pare potere istruire abbondantemente il lettore anche in questa materia.

Non sono in questo documento i memoriali a capi nella forma consueta estesi dalla rappresentanza dei tre Stati, ma le lettere ducali del 24 marzo riassumono le petizioni fatte e le risposte date, e leggendole si scorgerà ch'esse non rispondono perfettamente al sunto che ne dava il Machaneo. Ma probabilmente questo scrittore si sarà attenuto alla voce generale che ne correva, senza occuparsi più in là della precisione dei fatti, contento di spargere fiori di latinità anzichè raccogliere fatti di materiale interesse.

---

(1) Anno Domini millesimo quatercentesimo sexagesimo primo die sexta maii facta fuit aequancia seu interpartitum prout infra describitur in loco Pinerolii per ambasiatores terrae principatus et terrae veteris videlicet per nobilem Petrum de Broxulo pro Thaurino, nobilem Andream de Canalibus et Anthonium Faleti pro eodem loco Pinerolii, nobilem Gabrielem de Caburelo pro Montecalerio, nobilem Iohannem Barberis pro Cargnano, nobilem Anthonium de Suavis pro Bargiis, nobilem Constancium Gallateri pro Saviliano, nobilem (*vacuo*) pro Fossano et pluribus aliis, nobilem Bartholomeum Fornerii pro Avilliana et terra veteri electos, omnes ad haec electos praesentibus spectabilibus dominis Philippo de Collegio condomino Collegii, Pharaone de Solario condomino Moretae et Guillielmo Archatore ad faciendum aequalenciam taxationum fiendarum de donis et subsidiis ducali Sabaudiae celsitudini concedendis per dictas terras principatus et terrae veteris cum eorum nobilibus et distributiones faciendas super quolibet locorum et villarum Principatus et terrae veteris et pro declaracione

---

(1) Presso il cavaliere Cibrario, e dall'archivio di corte.

primo loco habenda notandum est quod si aliquod donum vel subsidium datur vel conceditur per principatum et terram veterem illustrissimo domino nostro duci Sabaudiae tunc terra vetus accipere debet et solvere ad rationem de florenis 290 et grossis 6 et quartis tribus grossorum Sabaudiae pro quolibet miliari et reliqua summa pertinet terrae principatus cum suis nobilibus, hoc modo si donum vel subsidium aut id quod erit solvendum per principatum et terram veterem fuerit de florenis 10,000 tunc terra vetus ad dictam rationem de florenis 290, grossis 6, quartis 3, accipere debet et solvere florenos 2905, grossos 7, quartos 2, residuum vero quod est flor. 7094, gross. 4, quart. 2 accipere debent et solvere terrae principatus cum nobilibus et dividantur ut infra videlicet terrae nobilium principatus solvere debent terciam partem dicti residui seu dictorum flor. 7094, gross. 4, quart. 2, alias vero duas partes solvere debent villae decem et septem infrascriptae ut infra descriptum est et semper capiendo super dicta summa florenos 7094, gross. 4, quart. 2 terrae Principatus numero decem et septem.

			Fiorini	
Primo.	Thaurinum	fl.	105	pro quolibet miliari
	Pinerolium	»	72	
	Savillianum ad rationem de	»	106	
	Monsealerius	»	84	
	Cargnanum	»	54	
	Cabalarius Maior	»	25	
	Fossanum	»	40	
	Busca	»	25	
	Bargiae	»	56	
	Enviae	»	4	
	Bagnolium	»	9	
	Sanctus Secundus	»	10	
	Vallis Sancti Martini	»	6	
	Villafranca	»	32	
	La Peyrosa	»	25	
	Vigonum	»	32	
	Caburrum	»	22	

Et quia ut supradictum est de florenis decem millibus pertinent Principatui floreni 7094, grossi 4, quart. 2, de quibus terrae seu villae 17 supraseriptae solvere debent duas partes ascendunt ad flor. 4729, gr. 7 secundum taxam et ratam supra proxime dictam villis 17 supra scriptis et cuilibet earum declaratam. Et pro reliqua tercia parte pertinente nobilibus Principatus quae est flor. 2364, gr. 9, quart. 2 gross. distributio solvenda per villas nobilium infrascriptas secundum ratam taxam et formam infrascriptas.

Terrae nobilium principatus Pedemontium.

		Fiorini	Grossi	
Lucerna cum valle ad rationem de	fl.	41	9	pro quolibet miliari
Bricheraxium	»	17	»	
Bagnolium	»	8	»	
Osaschum	»	4	6	
Macellum	»	6	»	
Buriaschum	»	3	6	
Cereenaschum	»	6	»	
Virle	»	6	»	
Lumbriascum	»	4	6	
Casale Grassum	»	3	6	

		Fiorini	Grossi	
Fabulae	fl.	2	6	pro quolibet miliari
Castrum Rainerii	»	»	6	
Castagnolae	»	5	6	
Scalengiae	»	11	6	
Ayrascha	»	4	»	
Nonum	»	6	»	
Vicum Novum	»	6	6	
Caburetum	»	1	6	
Collegium	»	11	6	
Plancciae	»	9	»	
Trana	»	4	6	
Bruinum	»	1	6	
Plozaschum	»	32	»	
Combaviana	»	9	6	
Baldisserum	»	2	6	
Frusaschum	»	2	»	
Scarnafixium	»	6	»	
Morcta	»	9	»	
Villa Nova	»	5	»	
Ruffia	»	2	»	
Monesterolium	»	8	»	
Lagnaschum	»	6	6	
Racconixium	»	19	»	
Summa Ripa de Bosco	»	11	»	
Genolia	»	2	»	
Salmatorium	»	2	6	
Cabalarium Leonis	»	4	»	
Villa Falctorum	»	9	6	

Sequuntur lanceae spezzatae terrae Pedemoncium principatus et ad quantum tenentur pro quolibet miliari eius quod conceditur per totam patriam cismontanam.

			Fiorini	Grossi	Quarti	Denari
Primo.	Baynaschum	»	1	4	3	
	Cardctum	»	1	11	3	
	Turris Sancti Georgii	»	»	4	1	
	Polungheria	»	1	7	2	
	Panchalerium	»	3	4	2	
	Publiciae	»	4	5	»	
	Candiolum	»	»	7	2	
	Gassinum	»	3	9	»	
	Rivalba	»	1	»	»	
	Monsaltus et Pavayrolium	»	»	8	2	
	Bardazanum	»	»	10	2	2
	Lovencitum	»	»	4	1	
	Ripa prope Cherium	»	3	9	»	
	Podivarinum	»	3	7	2	
	Caramania	»	4	»	»	
	Cerveriae	»	1	3	1	
	Bennae	»	3	7	2	
	Plocium	»	»	10	2	3
	Carruchum	»	2	8	»	1
	Trinitas	»	»	8	2	
	Sanctus Albanus	»	2	»	»	

	Fiorini	Grossi	Quarti	Denari
Cravexana ..... fl.	»	11	1	
Terra reverendissimi domini abbatis Pinerolii ad rationem ut supra ..... »	2	6	»	
Bovisium ..... »	3	9	»	
Piperagnum ..... »	9	»	»	
Beynecte ..... »	1	7	»	1
Clusa ..... »	1	9	»	
Cadralium ..... »	4	5	»	
Rosana ..... »	»	5	2	
Vautignaschum ..... »	»	6	»	
Murellum ..... »	1	4	2	
Reviglaschum ..... »	1	»	»	

Lanceae spezzatae terrae veteris super tota summa quae conceditur per patriam cismontanam pro quolibet miliari.

Burgarum ..... »	1	3	»	
Laynicum ..... »	5	»	»	
Balangerium et Castellata ..... »	4	»	»	2
Fianum ..... »	1	6	»	
Baratonia ..... »	1	6	»	
Cacia ..... »	»	9	2	
Sanctus Egidius ..... »	»	8	2	
Vicum cum valle ..... »	4	6	»	
Iovaletum ..... »	1	3	1	
Lemiae ..... »	1	6	»	
Collis Sancti Iohannis cum parrochia ... »	1	4	3	
Vallis Turris ..... »	1	1	2	
Terrae prioratus Novalicii pro miliari ... »	1	»	»	
Iaglonum ..... »	»	9	2	
Alpignanum ..... »	1	9	»	
Druentum ..... »	2	6	»	
Rubianeta ..... »	»	6	1	1
Altesanum superius ..... »	»	7	2	
Altesanum inferius ..... »	»	1	3	2
Sanctus Maurus ..... »	»	1	1	
Ripalta ..... »	3	9	»	
Orbazanum ..... »	»	9	2	
Riparolium, Ozenia et Oglanicum ..... »	8	»	»	
Barbania ..... »	»	6	2	
Drossium ..... »	»	2	2	
Robassomerium ..... »	»	3	»	

Lanceae spezzatae terrae veteris ultra Duriam versus Canapitium ad rationem pro quolibet miliari quando conceditur super tota patria.

Verrucha ..... »	3	1	3	
Brandisium ..... »	»	6	1	2
Septimum Thaurinense ..... »	2	7	2	2
Clavaxium ..... »	10	6	1	2
Iporegia ..... »	31	6	3	6
Bugella ..... »	47	4	3	
S.ª Agata cum Capitaneatu et S. Germano . »	42	1	1	
Septimum Vitonum ..... »	5	3	»	3

	Fiorini	Grossi	Quarti	Denari
Cabaliaca ..... fl.	6	7	»	
Sandilianum ..... »	2	7	2	2
Viveronum ..... »	2	1	1	
Cossatum ..... »	5	5	»	5
Ales ..... »	1	»	2	
Rovaxenda ..... »	1	»	2	
Gatinaria ..... »	5	3	»	5

Nota. Quod quando datur vel conceditur subsidium vel donum illustrissimo domino domino nostro duci per patriam totam cismontanam, nemine excepto, quod tunc de tali dono vel subsidio terrae Principatus cum suis Nobilibus et terrae veteres habent et debent solvere ad rationem de flor. 459, gr. 2, quart. 3 pro quolibet miliari et facta ista summa terra vetus habet et debet solvere ad rationem de florenis 289, gross. 6, quart. 3 pro quolibet miliari.

Nota. Quod de quolibet miliari quod datur vel conceditur illustrissimo domino domino nostro duci pertinent patriae Principatus cum suis Nobilibus in tota patria flor. 311, gr. 7, quart. 1.

Et pro quolibet centenario flor. 31, gr. 1, quart. 2, den. 6.

Nota. Quod de quolibet miliari tangente seu pertinente terrae Principatus cum suis Nobilibus et terrae veteri quod terra vetus debet fl. 290, gr. 6, quart. 3.

Item pro quolibet centenario flor. 29, gr. 0, quart. 3, den. 6, et pro quolibet decena flor. 2, gr. 10, quart. 3, et pro quolibet floreno flor. 0, gr. 3, quart. 2.

Nota. Quod terrae inferiores ultra Duriam sunt solitae capere et solvere de quolibet miliari tangente toti patriae cismontanae flor. 280.

Distributio facta per electos de dono subsidio flor. 40 millia donato vel concesso clementissimo domino domino nostro legato pro pace habenda.

	Fiorini	Grossi	Quarti
Primo. Communitas Vercellarum, Iporegia, S. Agatha, Clavaxium cum eorum lanciis spezzatis terrarum Nobilium ultra Duriam ..... fl.	12000	in summa	
Cherium cum districtu ..... »	1800		
Monsregalis cum districtu ..... »	2400		
Cuneum cum districtu ..... »	1500		
Terrae Principatus cum suis Nobilibus ..... »	12464		
Terra vetus ..... »	5105		
Lanceae spezzatae terrae veteris ..... »	1778	3	
Terra Nobilium Vallispergie, S. Martini de Cerridono et illorum qui dicunt se exemptos »	2852	9	
Summa summarum ... »	40000	»	

Distributio et taxa facta per electos de florenis 16200 *gratuite donatis illustrissimo domino nostro duci.*

	Fiorini	Grossi	Quarti
Primo. Communitas Vercellarum, Iporegia cum Bugella, Sancta Agatha, Clavaxium cum eorum lanceis spezzatis et terris Nobilium ..... fl.	4860	6	
Terrae Principatus cum terris Nobilium .... »	5048	6	
Terra vetus ..... »	2067	»	
Lanceae spezzatae terrae veteris ..... »	720	9	2
Lanceae spezzatae Pedemontium cum Monteregali Cherio et Cuneo et eorum pertinenciis est »	3503	2	2
Summa summarum ... »	16200	»	»

De quibus florenis 3503, gr. 2, quart. 2 pertinentibus Lanceis spezzatis Pedemontium, Montcregalis, Cherio et Cuneo fit distribucio ut infra:

	Fiorini	Grossi	Quarti
Monsregalis cum districtu ..... fl.	972		
Cherium cum districtu ..... »	729		
Cuneum cum districtu ..... »	607	6	
Aliae lanceae spezzatae minutae ..... »	1094	8	2
Et sic est in summa ... »	3500	3	2

Nota. Quod terrae ultra Duriam de subsidio flor. 40000 donato clementissimo domino domino nostro legato pro pace habenda solucrunt pro quolibet milliari ..... fl. 300
Monsregalis cum districtu soluit ad rationem pro quolibet milliari tocius patriae cismontanae ..... » 60
Cuneum pro quolibet milliari concesso per totam patriam cismontanam ..... » 37 6
Cherium cum districtu pro quolibet milliari » 45

1514. *Die* VIII *decembris.*

Quinternetus doni seu subsidii impositi seu concessi per patriam Pedemontanam illustrissimo domino nostro duci domino Charolo Sabaudiae etc. etc. de florenis 235,210, gr. 2, quart. 2 inclusis ad partem expositis.

Communitas Savilliani debet pro dicto subsidio solvere ..... fl.	7679	11	1
Prima solucio in festo S. Martini 1515 .... »	5413	3	2
Secunda solucio in alio festo S. Martini 1516 »	2133	3	3
Tercia solucio in alio festo S. Martini 1517 »	2133	3	2

Terrae Principatus numero 17.

Thaurinum ..... fl.	7466	6	2
Pincrolium ..... »	5214	4	3
Perusia cum valle ..... »	1933	3	1
Vallis Sancti Martini ..... »	859	7	»
Sanctus Secundus ..... »	744	7	»
Bagnolium ..... »	654	3	3
Bargiae ..... »	2605	10	2
Enviae ..... »	291	1	1
Caburrum ..... »	1597	9	3
Vigonum ..... »	2355	»	2
Villafranca ..... »	2355	»	2
Fossanum ..... »	2906	1	»
Busca ..... »	1809	5	2
Savillianum ..... »	7679	11	1
Cabalarius Maior ..... »	1810	4	»
Cargnanum ..... »	2464	6	3
Monscalerius ..... »	6100	1	3

Summa Nobilium Principatus numero 37.

		Fiorini	Grossi	Quarti
Plozaschum	fl.	2320	9	1
Combaviana	»	694	5	»
Baldisserium	»	181	»	2
Frusascum	»	1595	11	3
Ozaschum	»	327	11	2
Bricayraxium	»	1234	8	3
Lucerna cum valle	»	3032	7	1
Macellum	»	445	»	»
Buriascum	»	253	3	3
Villanova	»	363	2	2
Moreta	»	686	1	1
Ruffia	»	146	»	1
Fabulae	»	182	1	1
Casale grassum	»	253	3	3
Virle	»	453	10	»
Cercenascum	»	454	1	2
Scalengiae	»	832	3	3
Ayrasca	»	289	8	2
Nonum	»	454	1	2
Castagnoliae	»	398	7	1
Vicus Novus	»	473	5	2
Racconixium	»	1382	9	»
Summa Ripa de Bosco	»	798	2	3
Salmatorium	»	182	8	»
Villa Faletorum	»	810	3	2
Genola	»	446	»	»
Laignascum	»	472	7	3
Scarnafisium	»	432	6	1
Monasterolium	»	579	10	1
Cabalarius Leo	»	290	4	1
Lombriascum	»	328	»	1
Caburretum	»	107	9	»
Trana	»	330	8	1
Bruinum	»	107	9	»
Planeciae	»	653	11	3
Collegium	»	832	7	»
Nobiles Bagnolii	»	654	10	2
	Flor.	23183	11	1

Lanceae spezzatae Principatus numero 17.

Polungueria	fl.	378	11	2
Pancallerium	»	755	1	»
Ripa prope Cherium	»	873	10	2
Podivarinum	»	1374	1	3
Caramania	»	935	3	3
Cerveriae	»	291	4	3
Bennac	»	1371	»	2
Carrucum	»	627	4	2
Trinitas	»	187	3	3

		Fiorini	Grossi	Quarti
Sanctus Albanus	fl.	465	2	1
Cravexana	»	217	7	2
Bovisium	»	879	9	1
Piperagnum	»	2179	8	3
Beinetae	»	372	10	»
Cluxa	»	408	4	2
Cadralium	»	1033	5	»
Vantignaschum	»	129	8	2
	Flor.	12461	4	3

Villae terrae Veteris numero 5.

Avilliana	fl.	11896	4	»
Secusia	»	5948	1	»
Rippolae	»	3965	9	1
Lanceum cum mandamento	»	3965	9	1
Ciriacum cum castellata et Caselle	»	3965	9	1
	Flor.	29741	8	3

Lanceae spezzatae terrae Veteris numero 19.

Burgarum	fl.	298	1	»
Balangerium cum castellata	»	948	5	3
Laynicum	»	1188	5	3
Fianum	»	349	9	3
Baratonia	»	349	9	3
Cacia	»	165	8	»
Sanctus Egidius	»	165	8	»
Vicus cum valle	»	1048	9	1
Gevoletum	»	296	10	1
Collis Sancti Iohannis cum valle	»	330	9	2
Vallis Turris	»	262	2	3
Iallionum	»	187	7	3
Alpignanum	»	394	8	1
Druentum	»	582	10	1
Rubianeta	»	121	6	3
Altessanum superius	»	124	7	1
Rippalta	»	875	5	»
Ripparolium, Ozenia, Oglanicum	»	1864	7	2
Barbania	»	128	10	1
	Flor.	9565	»	2

Terrae inferiores ultra Duriam numero 24.

Clavaxium	fl.	1978	11	3
Verruca	»	395	5	»
Crescentinum	»	1188	9	»
Mons Caprellus	»	879	9	»
Sancta Agatha	»	5244	8	1

		Fiorini	Grossi	Quarti
Vercellae cum mandamento et Rovasino .	fl.	9624	1	2
Gattinaria	»	684	8	2
Cossatum	»	593	10	3
Rovaxenda	»	156	1	2
Maglonum	»	173	6	1
Lozolum	»	48	10	»
Collobianum	»	169	7	2
Casanova	»	138	2	»
Valdengum cum Viliano	»	494	6	1
Gallianicum	»	220	9	»
Sandillianum	»	694	6	»
Bugella cum mandamento	»	10548	»	2
Viveronum	»	267	7	2
Caballiaca	»	762	1	1
Torratium	»	90	8	2
Saluzolia	»	770	9	2
Tolegnum cum Maglono	»	204	1	3
Monsaltus	»	373	6	1
Ipporegia	»	6561	7	1
	Flor.	42045	»	3

Lanceae spezzatae principatus numero 12.

Baynascum	fl.	344	7	2
Cardetum	»	465	11	2
Turris Sancti Georgii	»	78	»	3
Publiciae	»	1029	6	»
Candiolum	»	149	11	1
Gassinum	»	916	»	1
Rivalba	»	244	4	1
Monsaltus et Pavayrolium	»	165	»	3
Bardazanum	»	203	3	»
Lovencitum	»	125	1	»
Cherium cum mandamento	»	11642	11	2
Plocium	»	202	2	»
Terrae Abatiae Pinerolii	»	649	2	2
Monsregalis cum mandamento	»	14092	6	2
Cuneum cum mandamento	»	8883	9	3
Rossana	»	132	10	»
Murellum	»	317	»	1
Revilliascum	»	262	11	1
	Flor.	39917	»	»

Aliae terrae ultra Duriam numero 13.

Septimum Thaurinense	fl.	526	3	3
Branditium	»	126	9	3
Azellium	»	344	2	3
Sanctus Damianus	»	98	7	1
Roppolum	»	310	4	2
Ales	»	137	4	2
Quarenia cum Cerreto	»	131	7	3

		Fiorini	Grossi	Quarti
Monsastrutus	fl.	77	6	3
Septimum Vitonum	»	469	8	3
Dorzanum	»	117	3	2
Burolium	»	190	10	1
Caremа prope Septimum	»	58	9	2
Nomalium	»	53	»	3
	Flor.	2622	9	8

Lanceae spezzatae terrae Veteris numero 7.

Lemic cum valle	fl.	118	1	»
Terrae prioratus Novalicii	»	201	3	»
Altessanum inferius	»	36	11	»
Sanctus Maurus	»	24	10	2
Orbazanum	»	188	4	»
Drosium	»	41	3	4
Robassomerium	»	48	8	1
	Flor.	699	9	11

Terrae Nobilium Canapitii numero 6.

Comitatus Sancti Martini	fl.	9043	4	3
Comitatus Valpergiae	»	8075	8	2
Comitatus Castrimontis	»	2489	9	»
Terrae Nobilium Cerridoni	»	1252	10	2
Terrae Episcopatus Ipporegiae	»	1733	»	2
Comitatus Maxini	»	1558	11	»
	Flor.	24153	8	1
Summa summarum	»	253303	10	2

Die 11 *decembris* 1514. *Computus.*

Exactio facta per spectabilem dominum Georgium de Burontio de pluri quam fuerunt factae taxae terrarum infra scriptarum ultra taxam factam per patriam.

Thaurinum	fl.	1038	8	»
Pinerolium	»	193	4	3
Perusia cum valle	»	66	10	»
Vallis Sancti Martini	»	183	»	3
Sanctus Secundus	»	257	3	2
Bagnolium	»	373	3	3
Bargiae	»	596	10	»
Enviae	»	43	9	2
Caburrum	»	291	6	2
Vigonum	»	343	9	»
Villafranca	»	638	11	2
Fossanum	»	60	10	»
Busca	»	50	10	»
Savillianum	»	517	6	»
Cabalarius Maior	»	250	6	»
Cargnanum	»	324	2	3
Summa est flor.	»	5538	2	1

		Fiorini	Grossi	Quarti
Plozaschum	fl.	551	10	2
Combaviana	»	65	11	2
Baldisserium	»	45	»	1
Frusaschum	»	291	10	3
Ozaschum	»	56	»	»
Bricheraxium	»	161	9	2
Lucerna cum valle	»	414	6	3
Macellum	»	14	2	»
Buriaschum	»	1	»	3
Villanova	»	229	10	2
Moreta	»	172	3	2
Roffia	»	31	9	2
Fabulae	»	24	9	3
Casale Grassum	»	51	»	»
Virle	»	212	4	2
Scalengiae	»	139	4	»
Cerecnaschum	»	612	4	»
Summa flor.	»	2552	2	»
Scarnafixium	»	216	4	2
Ayrascha	»	4	3	»
Nonum	»	62	3	2
Castagnole	»	73	»	3
Vicus Novus	»	308	7	1
Racconixium	»	433	»	3
Summaripa	»	145	10	2
Salmatorium	»	14	9	»
Villa Faletorum	»	243	7	»
Genolia	»	1	10	1
Lyanaschum	»	208	9	»
Monesteyrolium	»	188	»	»
Caballarius Leo	»	4	»	»
Lombriaschum	»	36	8	»
Caburretum	»	19	2	2
Bruinum	»	19	2	3
Planeciae	»	73	8	3
Collegnum	»	189	3	1
Polungheria	»	176	10	»
Panchalerium	»	54	2	3
Rippa prope Querium	»	131	3	3
Podivarinum	»	134	8	2
Caramania	»	119	4	1
Summa est flor.	»	2828	7	2
Bennae	»	135	4	»
Carrucum	»	128	10	2
Trinitas	»	27	8	1
Sanctus Albanus	»	60	2	1
Cravexana	»	58	»	»
Bernecium	»	330	2	1
Piperagnum	»	479	2	2
Beynetae	»	128	»	»
Cluxia	»	120	1	2
Quadralium	»	300	3	3

		Fiorini	Grossi	Quarti
Vautignaschum	fl.	14	11	1
Rippollae	»	234	6	»
Lanceum	»	234	6	»
Ciriacum cum castellata	»	234	6	»
Burgarum	»	42	5	2
Balangerium	»	16	10	1
Fianum	»	32	5	2
Baratonia	»	12	5	2
Cacia	»	18	»	1
Sanctus Egidius	»	18	»	1
Iaglonum	»	23	10	»
Alpignanum	»	23	9	3
Rubianeta	»	16	6	1
Altessanum	»	6	2	»
Ripalta	»	131	»	»
Clavaxium	»	217	10	2
Verruca	»	23	7	3
Crescentinum	»	170	7	»
Mons Caprellus	»	30	3	»
Gatinaria	»	67	9	2
Cossatum	»	85	4	1
Rovaxenda	»	23	7	3
Lozolum	»	10	7	»
Collobianum	»	27	3	3
Valdengum	»	54	6	2
Galianicum	»	7	3	4
Sandillianum	»	65	11	1
Bugella cum mandamento	»	402	4	2
Viveronum	»	48	4	»
Cabaliacha	»	52	10	3
Torratium	»	2	3	2
Saluzolia	»	151	2	2
Tollegnum cum Maglano	»	20	7	1
Mons Altus	»	27	10	2
Beynaschum	»	23	6	3
Cardetum	»	60	»	2
Turris Sancti Georgii	»	8	11	1
Casanova	»	23	3	3
Publiciac	»	101	2	3
Candiolum	»	21	1	1
Gassinum	»	123	2	2
Rivalba	»	54	8	3
Mons Altus et Pavarolium	»	18	1	3
Bardazanum	»	10	9	3
Cerveriae	»	152	4	2
Plocium	»	20	10	»
Cuneum	»	285	»	»
Rossana	»	24	4	»
Murellum	»	38	9	2
Brandixium	»	23	6	1
Azellium	»	33	6	3
Sanctus Damianus	»	10	11	2
Ropolum	»	20	1	»
Ales	»	23	3	»

	Fiorini	Grossi	Quarti
Quarenia cum Cerreto ..... fl.	24	7	»
Mons Astructus ..... »	10	»	3
Septimum Victonum ..... »	59	4	»
Dorzanum ..... »	17	4	1
Burolium ..... »	23	4	3
Carema ..... »	15	6	2
Nomalium ..... »	3	8	»
Lemie cum valle ..... »	2	2	»
Sanctus Maurus ..... »	5	2	»
Orbazanum ..... »	23	6	2
Drossum ..... »	1	11	3
Robassomerium ..... »	»	7	»
Terrae nobilium Cerridoni ..... »	162	»	»
Terrae episcopatus Iporegiae ..... »	41	7	2
Terrae quae minus solverunt quam fuerit taxatum per patriam.			
Monscalerius ..... fl.	177	7	
Trana ..... »	13	9	3
Bagnolium ..... »	76	5	1
Cerveriae ..... »	6	3	»
Avilliana ..... »	1296	6	»
Secusia ..... »	648	3	»
Laynicum ..... »	29	5	1
Vicus cum valle ..... »	7	5	2
Iavoletum ..... »	13	6	»
Collis Sancti Iohannis ..... »	»	7	3
Vallis Turris ..... »			
Druentum ..... »	12	6	1
Riparolium, Barbania ..... »	60	»	»
Sancta Agatha cum capitancatu et locis S. Germani et Trunzani ..... »	212	6	»
Civitas Vercellarum ..... »	357	10	3
Maglonum ..... »	3	6	»
Iporegia ..... »	6	8	»
Lanceum ..... »	1	1	»
Terrae abatiae Pinerolii ..... »	25	4	1
Monsregalis cum resorto ..... »	720	6	1
Septimum Thaurinense ..... »	1	7	1
Comitatus Sancti Martini, Comitatus Valpergiae, Comitatus Maxini, Comitatus Castrimontis ..... »	2687	4	»
Revigliaschum ..... »	50	9	»
Terrae prioratus Novalicii ..... »	396	»	»
Altessanum inferius ..... »	76	»	»
Barbania ..... »	24	11	3
Strambinum ..... »	»	»	»
	5235	7	»

In calce della designazione delle suddette terre sta scritto — *Taxa locius patriae pro composicione facta cum Helveciis in civitate Ast existentibus.*

Terrae Principatus numero 17.

		Fiorini	Grossi	Quarti
Thaurinum	fl.	7855	5	»
Pincyrolium	»	5485	11	3
Perusia cum valle	»	2033	11	2
Vallis Sancti Martini	»	904	3	3
Sanctus Secundus	»	783	4	2
Bagnolium	»	688	4	2
Bargiae	»	2741	7	1
Enviae	»	306	3	1
Caburrum	»	1680	»	2
Vigonum	»	2475	7	1
Villafrancha	»	2475	7	1
Fossanum	»	3057	5	1
Buscha	»	1903	8	2
Savillianum	»	8079	11	1
Caballarium Mayus	»	1904	7	2
Monscalerium	»	6417	10	2
Cargnanum	»	2592	11	»

Terrae Nobilium Principatus numero 37.

Plozaschum	fl.	2441	7	3
Combaviana	»	730	7	»
Baldisserium	»	190	5	2
Feruzaschum	»	1679	1	1
Ozaschum	»	345	»	2
Bricaraxium	»	1299	»	2
Lucerna cum valle	»	3190	6	2
Macellum	»	378	2	«
Buriaschum	»	266	»	»
Villanova	»	382	1	1
Moreta	»	721	10	»
Ruffia	»	153	6	2
Fabulae	»	191	7	»
Casale Grassum	»	267	8	1
Virle	»	476	3	»
Scalengiae	»	875	8	»
Cercenaschum	»	477	9	1
Ayrascha	»	304	9	3
Nonum	»	477	9	1
Castagnole	»	419	4	1
Vicus Novus	»	498	1	2
Racconixium	»	1454	9	1
Summa ripa de Boscho	»	839	9	2
Salmatorium	»	192	2	»
Villa Fallctorum	»	852	6	»
Genolia	»	153	7	1
Lagnaschum	»	497	3	»
Scarnafixium	»	455	»	2
Monasterolium	»	610	»	3
Caballarius Leo	»	305	5	3

		Fiorini	Grossi	Quarti
Lombriaschum	fl.	345	1	1
Caburretum	»	133	4	1
Trana	»	347	11	»
Bruynum	»	113	4	2
Planetie	»	638	»	2
Collegnum	»	875	11	1
Nobiles Bagnolii	»	688	11	3

Lanceae spezzatae numero 17.

Polungheria	fl.	398	8	2
Panchalerium	»	794	3	»
Rippa prope Querium	»	919	4	2
Podivarinum	»	1445	8	2
Caramania	»	984	2	2
Cerveriae	»	306	6	3
Bennae	»	1442	6	2
Carrueum	»	660	»	1
Trinitas	»	176	»	1
Sanctus Albanus	»	489	3	»
Cravexana	»	228	11	2
Bovixium	»	925	7	»
Piperagnum	»	2093	3	»
Bennetae	»	392	4	»
Cluxia	»	429	7	3
Cadralium	»	1087	3	»
Vautiguaschum	»	136	3	2

Villae terrae Veteris numero 3.

Avilliana	fl.	12515	11	1
Seeuxia	»	6257	10	2
Ripollae	»	4172	4	»
Lanceum cum mandamento	»	4172	4	»
Ciriachum cum castellata	»	4172	4	»

Lanceae spezzatae terrae Veteris numero 19.

Burgarum	fl.	313	7	1
Laynieum	»	1250	4	2
Ballangerium	»	997	10	2
Fianum	»	368	»	1
Baratonia	»	368	»	1
Cacia	»	174	3	2
Sanctus Egidius	»	174	4	3
Vieus cum valle	»	1103	3	3
Iavoletum	»	312	»	1
Collis Sancti Iohannis cum valle	»	348	»	1
Vallis Turris	»	275	10	3
Iaglonum	»	197	3	»
Alpignanum	»	415	3	»

		Fiorini	Grossi	Quarti
Druentum	fl.	613	2	2
Rubianeta	»	127	10	3
Altessanum	»	131	1	»
Ripalta	»	921	»	»
Riparolium, Ozenia et Oglianicum	»	1961	8	3
Barbania	»	135	6	3

Terrae ultra Duriam numero 24.

Clavaxium	fl.	2082	2	2
Verucha	»	416	2	1
Crescentinum	»	1250	8	»
Mons Caprellus	»	925	6	»
Sancta Agatha	»	5517	10	1
Civitas Vercellarum cum mandamento incluso Rovaxino	»	10125	4	2
Gattinara	»	720	4	2
Cossatum	»	724	9	3
Rovaxenda	»	145	2	2
Maglonum	»	182	6	3
Lezolum	»	51	4	2
Collobianum	»	178	5	2
Casanova	»	145	4	1
Valdengum cum Viliano	»	520	3	1
Gaglianicum	»	252	3	»
Sandillianum	»	750	8	»
Bugella cum mandamento	»	10887	»	»
Viveronum	»	281	6	3
Caballiaca	»	801	9	2
Torratium	»	95	5	1
Saluzolia	»	810	11	1
Tolegnum cum Maglano	»	214	9	1
Mons Altus	»	392	11	3
Iporegia	»	6905	4	»

Lanceae spezzatae Principatus numero 18.

Baynaschum	fl.	562	6	3
Cardetum	»	490	2	3
Terrae Sancti Georgii	»	82	1	2
Publiciae	»	1083	1	2
Candiolum	»	157	9	»
Gaxinum	»	965	7	3
Rivalba	»	246	6	3
Mons Altus et Pavarolium	»	174	8	»
Bardazanum	»	214	»	»
Lovencitum	»	142	1	1
Querium cum mandamento	»	12249	4	1
Plotium	»	215	4	3
Terrae abbatiae Pineyrolii	»	685	»	1
Monsregalis cum mandamento	»	14826	6	1
Cuneum cum mandamento	»	9546	6	»

		Fiorini	Grossi	Quarti
Rossana	»	133	9	»
Murellum	»	333	6	2
Revigliaschum	»	276	7	2

Terrae ultra Duriam numero 13.

Septimum Thaurinense	fl.	653	8	3
Brandicium	»	133	5	»
Azellium	»	362	1	3
Sanctus Damianus	»	103	8	3
Roppolum	»	326	6	2
Ales	»	144	6	2
Quarenia cum Cerreto	»	138	6	2
Mons Astructus	»	81	7	1
Septimum Victonum	»	494	2	1
Dorzanum	»	123	4	3
Burolium	»	200	9	2
Carema prope Septimum	»	61	10	1
Nomalium	»	34	9	2

Lanceae spezzatae terrae Veteris ultra positas numero 7.

Lemie cum valle	fl.	124	2	3
Terrae prioratus Novalicii	»	212	3	1
Altessanum inferius	»	38	1	2
Sanctus Maurus	»	26	»	2
Orbazanum	»	198	9	»
Drossium	»	43	5	3
Robassomerium	»	51	2	3

Terrae Nobilium Canapitii numero 6.

Comitatus Sancti Martini	fl.	9514	4	3
Comitatus Valpergiae	»	8496	3	3
Comitatus Castrimontis	»	2619	5	»
Comitatus Maxini	»	1641	»	1
Terrae nobilium Ceridoni	»	1296	»	»
Terrae episcopatus Iporegiae	»	1844	4	2

Spectabilis dominus iudex Thaurini	fl.	100	»	»
Ambasiatores Thaurini	»	300	»	»
Capitanei Sanctae Agathae	»	210	»	»
Ambasiatores Sanctae Agathae	»	80	»	»
Dominus Iohannes Cambiani	»	200	»	»
Ambasiatores Savilliani	»	130	»	»
Dominus Remigius	»	160	»	»
Ambasiatores Cargnani	»	80	»	»
Ambasiatores Bugellae	»	415	»	»
Ambasiatores Vercellarum	»	400	»	»
Ambasiatores Iporegiae	»	300	»	»
Ambasiatores Vigoni	»	120	»	»
Ambasiatores Avillianae	»	455	»	»

	Fiorini
Ambasiatores Pinerolii ..... fl.	200
Ambasiatores Montiscalerii ..... »	200
Ambasiatores .... »	80
Ambasiatores Secuxiae ..... »	160
Dominus Iohannes Marcus de Solario .... »	250
Dominus Iohanellus Provana ..... »	200
Dominus Iohannes Franciscus de Azellio . »	150
Centoris ..... »	100
Portonerii ..... »	150
Raspis ..... »	150
Illustrissimo domino domino ..... »	200000
Illustrissimo domino Comiti ..... »	25000
Illustrissimae dominae de Nemours ..... »	5000
Illustrissimae dominae Blanchae ..... »	4000
Reverendissimo domino archiepiscopo .... »	1000
Illustrissimo domino Racconixii ..... »	1000
Revcrendissimo domino Valenciae ..... »	500
Magnifico domino Maximiaci ..... »	500
Magnifico domino Ballcysonis ..... »	400
Magnifico domino praesidi Parpaliae ..... »	400
Magnifico domino praesidi patrimoniali ... »	500
Magnifico domino Reani ..... »	500
Magnifico domino generali ..... »	1000
Magnifico domino Galianici .... »	400
Magnifico domino secretario Vulliet ..... »	200
Reverendo domino prothonotario Vische . »	200
Domino Iacobo Anglexio .... »	100
Domino Nicolao receptori ..... »	200
Conventui Sancti Francisci ..... »	30
Conventui Sancti Dominici ..... »	10
Hostiario ..... »	10
Flor.	240550

Charolus dux Sabaudiae, Chablasii et Augustae, Sacri Romani Imperii princeps, vicariusque perpetuus, marchio in Italia, princeps Pedemontium, comes Gebennesii, Baugiaci et Rotundi Montis baro, Vuaudi, Gay et Fauciniaci, Niciaeque, Breissiae ac Vercellarum etc. dominus.

Universis facimus manifestum quod cum in generali congregatione trium statuum nuper in hac civitate nostra Thaurini facta nobis per patriam cismontanam concessum fuerit subsidium seu donum gratuitum ducentum millium florenorum parvi ponderis pro gravibus oneribus nobis antea occursis solvendorum modis et terminis inferius expressis hinc est quod optimam dictae patriae erga nos fidem et devotionem propterea merito experti subsidium et donum ipsum libenter et graciose ex nostra certa scientia sic acceptavimus et acceptamus ut nullo tempore cedat praeiudicio dictae patriae vel trahatur aut trahi valeat in consequentiam volentes propterea et declarantes quod ipsum donum seu subsidium persolvatur et persolvi debeat nemine excepto vel exempto in tribus terminis videlicet tercia pars ad et per totum mensem novembris proxime venturum et aliae duae terciae partes in duobus annis sequentibus in consimilibus terminis et hoc de moneta citra montes currenti computato quolibet scuto auri de sole cugnorum

regis et Sabaudiae ad rationem quinquaginta duorum grossorum sive augeatur sive minuatur cursus monetarum et non aliter nec alio modo nolentes insuper quod ipsi termini anticipari valeant nec quis ante ipsorum eventum ad solutionem ipsius coaretari valeat verum quod quittanciae recipiendorum ex ipso subsidio per receptorem illius gratis et libere iuxta solitum fieri debeant. Et insuper volentes subditos nostros dictae patriae gratia pertractari uberiori eisdem liberaliter remittimus et quittamus quascumque poenas et muletas eisdem impositas per ipsos commissas et incursas ac in eos declaratas quomodocumque tam occaxione fortaliciorum viarum subsidiorum ac pro conducta salis et roydarum causa etiam expositionis monetarum extranearum vel ultra metam expositarum quam aliorum onerum non debito tempore factorum et solutorum concedentes insuper eidem patriae humiliter acceptanti et deposcenti in primis quod exactor dicti subsidii teneatur et debeat omnes pecuniarum quantitates per communitates ipsius patriae exbursatas ad causam mutui illustri fratri nostro sincere dilecto comiti Gebennesii facti de quibus constabit per confessiones et quittancias ipsius illustris fratris nostri vel exactoris ipsius mutui intrare super viginti quinque millibus florenis eidem super dicto subsidio donatis. Item quod contrarollator sigilli cancellariae nostrae pro registris litterarum indulgentiarum nihil capere debeat. Emolumentator vero circa exactionem registri sui statuta nostra observare teneatur. Item quod secretarii consilii nostri Thaurini residentis non possint petere nec exigere pro qualibet interinatione graciarum per nos concedendarum subditis nostris dictae patriae nisi unum florenum etiam si essent plures personae in eadem nominatae. Item quod daciarii civitatis nostrae Vercellarum clavaxii et aliorum locorum non possint nec debeant pro pedagiis aliquid innovare nec exigere ultra et praeter solitum quarumcumque mercanciarum praetextu. Item quod observentur observarique debeant decreta nostra circa commissarios extentarum disponentia quodque non compellantur ipsi de patria per ipsos commissarios ad consignandum nisi de viginti annis in viginti annos verum si contingat aliquas differentias inter ipsos commissarios qui pro tempore fuerint et consignari debentes oriri quod differentiae huiusmodi decidantur coram consilio nostro Thaurini residenti. Item quod castellani et alii officiales nostri non capiant nec capere debeant pro expensis seu mengealiis incarceratorum et detentorum nisi grossos quatuor pro qualibet die mandantes propterea consiliis nobiscum et Thaurini residentibus praesidi et magistris camerae computorum, gubernatoribus, baylivis, vicariis, potestatibus, iudicibus, castellanis ac caeteris officiariis, commissariis et subditis nostris mediatis et immediatis ad quos spectaverit et praesentes pervenerint seu ipsorum locatenentibus et cuilibet quantum unicuique spectabit et suo suberit officio sub poena centum librarum fortium pro quolibet dictis consiliis et de camera inferiori quathenus huiusmodi declarationis et concessionis literas nostras eidem patriae et eius posteritati iuxta ipsarum tenorem teneant, attendant et observent observarique faciant illaesas et in nullo contraveniant quomodolibet opponant irritum et inane quidquid secus fieri contingat ex eadem nostra certa scientia decernentes quibuscumque oppositionibus, excusationibus, exceptionibus et aliis in contrarium allegandis non obstantibus quibus quoad haec derogamus et derogatum esse volumus per praesentes.

Datas Thaurini die vigesima quarta martii millesimo quingentesimo decimo octavo.

Per dominum praesentibus dominis

Illustri Philippo de Sabaudia comite Gebennesii
R. Claudio de Seyssello archiepiscopo Thaurinensi
Bernardino Parpalia cismontano praeside
Claudio domino Balleysonis barone Sancti Germani
Gabriele de Laude praeside patrimoniali
Francisco Provana

Iohanne de Lucerna
Ieronimo Agacia
Francischo de Boscho domino Pressiati magistro hospicii
Ludovico Gorrati magistro requestarum

Vulliet

Karolus dux Sabaudiae, Chablasii et Augustae, Sacri Romani Imperii princeps, vicariusque perpetuus, marchio in Italia, princeps Pedemontium, comes Gebennesii, Baugiaci et Rotundi Montis, baro Vaudi, Gai et Fauciniaci, Niciaeque, Breyssiae ac Vercellarum etc. dominus.

Universis facimus manifestum quod cum pro parte benedilectorum fidelium nostrorum patriae nostrae cismontanae nobis humiliter supplicatum extiterit ut omnes et singulas eorum franchixias, concessiones, conventiones, privilegia, bonas consuetudines, libertates, statuta et capitula patriae locorum castrorum et nobilium ipsius patriae alias concessas et concessa tam in specie quam in genere per illustrissimos praedecessores nostros et nos confirmare et de novo concedere observarique mandare dignaremur hinc est quod nos supplicationi eorum super iis nobis factae benivole annuentes pro nostra in eos liberalitate et benivolentia quos fidelissimos et obsequiosos semper erga nos deprehendimus volentes siquidem graciam et beneficentiam nostram in eos extendere ex nostra certa scientia potestatisque plenitudine ac consilii nostri super hiis deliberatione prachabita pro nobis et nostris ipsas franchisias, concessiones, conventiones, bonas consuetudines, libertates, statuta et capitula eidem patriae nostrae cismontanae et suae posteritati prout per illustrissimos praedecessores nostros et nos concessae et confirmatae, concessaque et confirmata fuerunt barum serie confirmamus et approbamus ac roboris firmitatem obtinere volumus etiamsi per contrarios actus esset illis derogatum et contraventum mandantes propterea consiliis nobiscum et Thaurini residentibus praesidi et magistris camerae computorum nostrorum gubernatoribus, baillivis, vicariis, potestatibus, iudicibus, castellanis ac caeteris officiariis, commissariis et subditis nostris mediatis et immediatis ad quos spectabit et praesentes pervenerint seu ipsorum locatenentibus servientibusque generalibus et cuilibet ipsorum quantum unicuique spectabit et suo suberit officio sub poena centum librarum fortium pro quolibet dictis consiliis et de camera inferiore quatenus huiusmodi confirmationis literas nostras eidem patriae et eius posteritati iuxta ipsarum tenorem teneant, attendant et observent observarique faciant illaesas et in nullo contraveniant quomodolibet vel opponant irritum et inane quicquid secus fieri contingat ex eadem nostra certa scientia decernentes quibuscumque in contrarium allegandis non obstantibus quibus quoad haec derogamus et derogatum esse volumus per praesentes.

Datas Thaurini die vigesima quarta martii millesimo quingentesimo decimo octavo.

Per dominum praesentibus dominis

Illustri Philippo de Sabaudia comite Gebennesii
R. Claudio de Seysello archiepiscopo Thaurinensi
Bernardino Parpalia praeside cismontano
Claudio de Ballcysonis barone Sancti Germani
Gabriele de Laude praeside patrimoniali
Francisco Provana
Iohanne de Lucerna
Ieronimo de Agaciis
Francischo de Bosco domino Preyssiaci magistro hospitii
Ludovico Gorrati magistro requestarum.

Vulliet.

Extractum fuit a proprio originali debite sigillato et subsignato per suprascriptum dominum secretarium Vulliet et per me Iohannem Iacobum Garritam notarium subsignatum et meum solitum manuale signum apposui in testimonium omnium praemissorum.

Manualmente sottoscritto — Iohannes Iacobus Garrita.

Terrae Principatus numero 17.

		Fiorini	Grossi	Quarti
Thaurinum	fl.	1441	4	3
Pinerolium	»	1006	7	1
Secuxia cum valle	»	373	2	»
Vallis Sancti Martini	»	165	11	1
Sanctus Secundus	»	143	8	2
Bagnolium	»	126	3	1
Bargiae	»	503	2	»
Enviae	»	56	2	2
Caburrum	»	308	3	2
Vigonum	»	454	3	»
Villafrancha	»	454	3	»
Fossanum	»	561	»	»
Buscha	»	349	2	»
Savillianum	»	1482	6	»
Caballarium Maius	»	349	6	»
Carignanum	»	475	9	1
Monscalerius	»	1177	7	2

Terrae nobilium Principatus numero 37.

Plozaschum	fl.	448	»	2
Cumbaviana	»	134	»	2
Baldisserium	»	34	11	2
Frusaschum	»	308	1	1
Osaschum	»	63	3	»
Brichayrasium	»	238	2	3
Lucerna cum valle	»	585	5	1
Macellum	»	85	1	»
Buriaschum	»	48	11	1
Villanova	»	70	1	2
Moreta	»	132	6	2
Ruffia	»	28	2	2
Fabulae	»	35	2	1
Casale Grassum	»	49	»	»
Virle	»	87	7	2
Scalengiae	»	160	8	»
Cercenaschum	»	87	7	3
Ayrascham	»	55	11	1
Nonum	»	87	8	2
Castagnolae	»	76	11	1

		Fiorini	Grossi	Quarti
Vicus Novus	fl.	91	4	3
Racconixium	»	266	11	1
Summaripa de Boscho	»	154	1	2
Salmatorium	»	55	3	»
Villa Falletorum	»	156	5	»
Genola	»	28	1	3
Lagnaschum	»	91	3	»
Scarnafixium	»	85	7	2
Monasterolium	»	112	»	»
Caballarius Leo	»	56	»	»
Lumbriaschum	»	65	4	»
Caburretum	»	20	9	»
Trana	»	65	9	3
Bruinum	»	20	9	1
Planeciae	»	126	3	1
Collegnum	»	160	8	3
Nobiles Bagnolii	»	126	5	1

Lanceae spezzatae Principatus numero 17.

Polungheria	fl.	75	2	»
Panchalerium	»	145	9	1
Ripa prope Cherium	»	168	8	1
Podivarinum	»	265	3	2
Caramania	»	180	7	9
Cerveriae	»	56	3	»
Bennae	»	264	8	»
Carruchum	»	121	1	1
Trinitas	»	32	3	3
Sanctus Albanus	»	89	9	3
Cravexana	»	42	»	»
Bovisium	»	169	9	3
Piperagnum	»	420	9	2
Bennettae	»	72	»	»
Clusa	»	78	10	2
Cadralium	»	199	6	1
Vantignaschum	»	25		3

Villae terrae Veteris.

Avilliana	fl.	2296	6	»
Secusia	»	1148	3	»
Rippolae	»	765	6	»
Lanceum cum mandamento	»	765	6	»
Ciriachum	»	765	6	»

Lanceae spezzatae terrae Veteris.

Burgarum	fl.	57	6	2
Laynicum	»	229	5	1
Balangerium cum castellata	»	183	1	3

		Fiorini	Grossi	Quarti
Fianum	fl.	67	6	2
Baratonia	»	67	6	2
Cacia	»	31	11	3
Sanctus Egidius	»	31	11	3
Vicus cum valle	»	202	5	2
Iovaletum	»	37	6	2
Collis Sancti Iohannis cum valle	»	65	10	»
Vallis Turris	»	50	7	3
Iallionum	»	36	2	»
Alpignanum	»	76	2	1
Druentum	»	112	6	3
Rubianeta	»	25	5	3
Altessanum superius	»	25	10	»
Ripalta	»	169	»	»
Riparolium cum Ozenia et Oglanico	»	360	»	»
Barbania	»	24	10	3
Crescentinum	»	229	5	»
Mons Caprellus	»	169	9	»
Sancta Agatha	»	1012	5	»
Communitas Vercellarum cum mandamento sub quo includitur Rovaxinum	»	1857	10	3
Gattinara	»	132	2	2
Cossatum	»	114	7	3
Rovaxenda	»	26	9	1
Maglonum	»	33	6	»
Lozolum	»	9	5	»
Collobianum	»	32	9	»
Casanova	»	26	8	1
Valdengum cum Viliano	»	95	5	2
Gallianicum	»	42	7	3
Sandilianum	»	134	»	3
Bugella cum mandamento	»	1997	7	2
Viveronum	»	51	8	»
Cabaliacha	»	147	1	1
Torratium	»	17	6	2
Saluzolia	»	148	9	2
Tollegnum cum Maglano	»	39	4	3
Monsaltus	»	72	1	2
Ipporegia	»	1266	8	»

Lanceae spezzatae terrae Principatus numero 16.

Baynaschum	fl.	66	5	1
Cardetum	»	89	11	2
Turris Sancti Georgii	»	15	»	3
Pubbliciae	»	198	9	1
Candiolium	»	28	10	3
Gassinum	»	176	9	2
Rivalba	»	45	3	1
Monsaltus et Pavarolium	»	31	10	1
Bardazanum	»	39	2	1
Lovencitum	»	26	1	»
Cherium cum districtu	»	2247	7	2

		Fiorini	Grossi	Quarti
Plocium	fl.	39	2	»
Terrae abbatiae Pinerolii	»	125	4	1
Mons Regalis cum mandamento	»	2720	6	1
Cuneum cum mandamento	»	1715	»	»
Rossana	»	25	8	»
Murellum	»	61	2	»
Reviglaschum	»	50	9	»

Terrae ultra Duriam numero 13.

Septimum Thaurinense	fl.	101	7	1
Brandicium	»	24	5	3
Azellium	»	66	5	1
Sanctus Damianus	»	19	»	2
Ropolum	»	59	11	»
Ales	»	26	6	1
Quarenia cum Cerreto	»	25	5	»
Mons Astrutus	»	15	11	1
Septimum Vitonum	»	90	8	»
Dorzanum	»	22	7	3
Burolium	»	36	7	1
Carema prope Septimum	»	11	5	2
Nomalium	»	6	4	2

Lanceae spezzatae terrae Veteris ultra iam positas numero 7.

Lemie cum valle	fl.	22	10	»
Terrae prioratus Novalicii	»	38	11	2
Altessanum inferius	»	6	11	»
Sanctus Maurus	»	4	10	»
Orbazanum	»	36	5	2
Drossum	»	8	»	1
Robassomerium	»	9	5	»

Terrae Nobilium Canapitii numero 7.

Communitas Santi Martini	fl.	1745	8	2
Communitas Vallispergiae	»	1559	»	»
Communitas Castromontis	»	480	8	»
Communitas Maxini	»	300	11	2
Terrae nobilium Cerridoni	»	238	»	»
Terrae episcopatus Iporegiae	»	338	4	»

Taxa locorum pro subsidio

Terrae Principatus numero 17.

		Fiorini	Grossi	Quarti
Thaurinum	fl.	8857	4	1
Pinayrolium	»	6171	8	3
Perusia cum valle	»	2288	3	»
Vallis Sancti Martini	»	1017	4	1
Sanctus Secundus	»	881	3	1
Bagnolium	»	774	5	»
Bargiae	»	3084	3	3
Enviae	»	544	6	3
Caburrum	»	1891	2	»
Vigonum	»	2785	»	3
Villafrancha	»	2785	»	3
Fossanum	»	3439	7	2
Buscha	»	2141	8	»
Savillianum	»	9089	1	1
Caballarius Maior	»	2142	8	2
Carignanum	»	2917	»	2
Monscalerius	»	7220	1	1
	Flor.	57811	7	2

Terrae Nobilium Principatus numero 37.

Plozaschum	fl.	2746	10	1
Combaviana	»	821	11	»
Baldisserium	»	214	3	2
Frusaschum	»	1889	»	»
Osaschum	»	388	2	»
Bricharaxium	»	1461	3	»
Lucerna cum valle	»	3589	4	1
Macellum	»	526	8	1
Buriaschum	»	299	9	3
Villanova	»	429	10	3
Moretta	»	812	»	3
Ruffia	»	172	10	»
Fabulae	»	215	»	2
Casalae Grassum	»	300	»	1
Virle	»	357	3	»
Scalengie	»	985	1	2
Cercenaschum	»	357	5	3
Ayrascha	»	342	11	»
Nonum	»	357	3	3
Castagnolae	»	471	9	1
Vicus Novus	»	360	4	3

		Fiorini	Grossi	Quarti
Racconixium	fl.	1656	7	2
Summaripa de Boscho	»	944	9	1
Salmatorium	»	216	2	1
Villa Falettorum	»	959	»	3
Genola	»	172	9	3
Laygnaschum	»	559	5	»
Scarnafixium	»	511	11	»
Monasterolium	»	686	3	3
Caballarius Leo	»	545	8	»
Lombriaschum	»	388	3	»
Caburretum	»	127	6	1
Trana	»	591	5	»
Bruinum	»	127	6	1
Planiciae	»	774	»	2
Collegnum	»	985	5	1
Nobiles Bagnolii	»	775	1	1
	Flor.	27440	4	»

Lanceae spezzatae Principatus numero 17.

Polungheria	fl.	448	6	2
Panchalerium	»	895	8	3
Ripa prope Cherium	»	1054	3	2
Podivarinum	»	1626	5	»
Caramania	»	1107	2	3
Cerveriae	»	344	10	3
Benae	»	1622	9	1
Carruchum	»	742	6	2
Trinitas	»	198	6	1
Sanctus Albanus	»	550	7	1
Cravexana	»	257	7	»
Bovisium	»	1041	3	1
Piperagnum	»	2579	11	»
Benetae	»	441	4	2
Clusa	»	485	4	1
Cadralium	»	1225	2	»
Vautignaschum	»	155	6	1
	Flor.	14749	2	2

Villae terrae Veteris numero 5.

Avilliana	fl.	14080	5	
Secuxia	»	7040	1	1
Rippolae	»	4695	10	2
Lanecum cum mandamento	»	4695	10	2
Ciriachum cum castellata et Casellis	»	4695	10	2
	Flor.	35202	1	3

Lanceae spezzatae terrae Veteris numero 19.

		Fiorini	Grossi	Quarti
Burgarum	fl.	352	9	2
Laynicum	»	1406	8	»
Balangerium	»	1122	7	1
Fianum	»	414	»	1
Baratonia	»	414	»	1
Cacia	»	196	1	»
Sanctus Egidius	»	196	1	»
Vicus cum valle	»	1241	4	»
Gevoletum	»	351	4	1
Collis Sancti Iohannis cum valle	»	591	6	»
Vallis Turris	»	310	4	1
Iallionum	»	222	1	1
Alpignanum	»	467	2	»
Druentum	»	689	10	1
Rubianeta	»	143	10	2
Altessanum superioris	»	147	5	3
Ripalta	»	1036	1	2
Riparolium cum Ozenia et Oglianico	»	2206	11	1
Barbania	»	152	6	»
	Flor.	11462	10	3

Terrae inferiores ultra Duriam numero 24.

Clavaxium	fl.	2342	5	3
Verrucha	»	468	2	2
Crescentinum	»	1407	»	»
Mons Caprellus	»	1041	3	»
S.ª Agatha cum S. Germano et capitaneatu	»	6207	7	»
Civitas Vercellarum cum districtu et loco Rovaxini	»	11391	»	2
Gattinaria	»	810	5	»
Cossatum	»	702	11	»
Rovaxenda	»	161	1	1
Maglonum	»	205	4	3
Lozolum	»	57	9	2
Collobianum	»	200	9	1
Casanova	»	163	6	1
Valdengum cum Viliano	»	585	3	3
Gallianicum	»	261	3	2
Sandillianum	»	822	»	»
Bugella cum districtu	»	12247	10	2
Viveronum	»	516	9	»
Cabaliacha	»	902	»	1
Torratium	»	107	4	2
Saluzolia	»	912	3	3
Tollegnum cum Magliano	»	241	7	2
Monsaltus	»	442	1	1
Civitas Iporegiae	»	7766	3	»
	Flor.	49764	4	3

Lanceae spezzatae numero 18.

		Fiorini	Grossi	Quarti
Bagnaschum	fl.	407	10	2
Cardetum	»	551	6	»
Turris Sancti Georgii	»	92	4	3
Publiciae	»	1218	6	1
Candiolum	»	177	3	3
Gassinum	»	1084	2	1
Rivalba	»	277	4	2
Monsaltus et Pavarolium	»	195	4	2
Bardazanum	»	240	9	»
Lovencitum	»	159	10	3
Cherium cum districtu	»	13780	6	1
Plotium	»	240	»	3
Terrae abbatiae Pinerolii	»	768	4	3
Monsregalis cum mandamento	»	16679	10	»
Cuneum cum mandamento	»	10514	9	3
Rossana	»	157	2	2
Murellum	»	575	2	3
Revigliaschum	»	311	2	2
	Flor.	47252	7	3

Aliae terrae ultra Duriam numero 13.

Septimum Thaurinense	fl.	622	11	1
Branditium	»	150	1	1
Azellium	»	407	3	»
Sanctus Damianus	»	116	8	1
Roppolum	»	367	4	1
Ales	»	162	7	1
Quarenia cum Cerreto	»	155	9	3
Mons Astructus	»	92	9	3
Septimum Vitonum	»	535	11	2
Dorzanum	»	138	9	3
Burolium	»	225	10	2
Carema prope Septimum Vitonum	»	69	7	»
Nomalium	»	39	1	3
	Flor.	3104	1	1

Lanceae spezzatae terrae Veteris numero 7.

Lemie cum valle	fl.	139	9	»
Terrae prioratus Novalicii	»	238	9	3
Altessanum inferius	»	42	10	3
Sanctus Maurus	»	29	3	1
Orbazanum	»	223	7	1
Drosium	»	48	11	»
Robassomerium	»	57	7	2
	Flor.	781	»	2

Terrae Comitatus Canapitii numero 6.

		Fiorini	Grossi	Quarti
Comitatus Sancti Martini	fl.	10703	8	1
Comitatus Valpergiae	»	9558	4	1
Comitatus Castrimontis	»	2946	10	1
Comitatus Maxini	»	1845	1	2
Terrae nobilium Ceridoni	»	1459	2	3
Terrae episcopatus Iporegiae	»	2074	10	3
	Flor.	28588	»	3

Subsidia concessa per patriam taxatis.

	1503	fl.	259160	4	3
Non habuit effectum	1505	»	194000	»	»
	1505	»	196898	6	3
	1509	»	215357	1	»
	1511	»	107679	»	»
	1513	»	45037	8	3
	1514	»	254305	6	2
	1518	»	245454	7	2
	1522	»	276136	6	2
	1526	»	50598	5	2
	1528	»	24486	6	2
Non habuit effectum	1530	»	196896	4	3
	1530	»	201113	2	2
Non habuit effectum	1533	»	295349	9	3
	1533	»	345628	4	3
	Summa ...	»	2888062	2	1
	Deducuntur ...	»	686248	2	1
	Restant ...	»	2201814	»	»

1522

VIGONI — 25 *et* 30 *ianuarii*

Acta congregationis trium statuum patriae cismontanae (1).

Sequuntur capitula per tres status fidelissimae patriae ducalis cismontanae congregatos in hoc loco Vigoni ex ducali mandato ad causam doni illustrissimo domino domino nostro Carolo Sabaudiae etc. duci gratiose concessi, et facta pro oneribus per memoratum illustrissimum dominum nostrum dominum ducem hactenus supportatis, ac etiam pro felici et primo adventu illustrissimae et excellentissimae dominae nostrae Beatricis ducissae Sabaudiae, solvendi per totam patriam ipsam, nemine excluso, sive exempto, videlicet anno Domini millesimo quingentesimo vigesimo secundo, die vigesima quinta mensis ianuarii.

Humiliter supplicantes ipsi tres status praelibato illustrissimo domino domino nostro, dignetur eidem patriae in vim pacti concedere, et largiri capitula, franchixias, statuta, et privilegia infrascriptas, et infrascripta.

Marruchi.

Et primo: ipsi tres status donant praelibato illustrissimo domino domino nostro florenos ducentum mille, praelibataeque illustrissimae dominae dominae nostrae ob eius felicem novumque adventum florenos quinquaginta mille, et illustri domino Philippo comiti Gebennesii eius fratri florenos sexdecim mille: item et illustrissimae dominae dominae ducissae de Nemors eius sorori florenos quinque mille ex causis in distributione nominatis: ea tamen lege, et pacto, ac conventione, quod solvantur generaliter per totam ipsam patriam cismontanam, nemine excluso, sive exempto, et ullo unquam tempore dictae patriae non cedat in praeiudicium, nec trahatur, vel trahi valeat in consequentiam quovis modo, sive dici possit ob id ipsa patria in posterum obligata; quodque ipsi floreni ducentum mille persolvantur in tribus annis, et tribus terminis; videlicet tertia pars hinc ad festum Nativitatis Domini Nostri Iesu Christi proxime venturum, alia tertia pars illinc ad aliud festum Nativitatis proxime sequuturum anni scilicet millesimi quingentesimi vigesimi tertii; et residuum illinc ad aliud festum Nativitatis proxime sequuturum. Quodque ante ipsos terminos exactio ipsius doni fieri non possit, nec quis arctari, seu molestari ad solvendum debeat, non obstante lege disponente, debitorem fisci ante tempus posse conveniri, et aliis iuribus in contrarium disponentibus non obstantibus, quibus per praesentes intelligatur renuntiatum et derogatum per praelibatum illustrissimum dominum dominum nostrum, et fiat ipsa solucio de moneta currente generaliter per patriam tempore solucionum fiendarum, et durante tempore solucionum huiusmodi fiendarum non possit minui ipsa moneta; et magnificus dominus generalis, seu exactor ipsius subsidii, seu doni non valeat, nec possit aliquos quartos exigere, imo teneatur quitacio-

(1) Dall'archivio di corte e dall'archivio della città di Pinerolo.

nes pro huiusmodi dono dare, et conficere, ac expedire gratis, et sine constu, quibuscumque in contrarium disponentibus non obstantibus.

Responsio. Acceptat illustrissimus dux bono corde, et non intendit, quod trahatur in consequentiam, et contentatur de terminis, ita quod moneta non possit augeri, nec minui, nec valor scuti excedere possit in solucione dicti subsidii fienda summam sexaginta unius grossi, mandans generali, ut observet, et non exigat aliquos quartos.

Marruchi.

Item: quod confirmentur, et de novo dentur, ac in vim pacti concedantur, et observentur, et quas placeat confirmare, et de novo concedere omnes, et singulas franchixias, concessiones, pacta, privilegia, bonas consuetudines, libertates, statuta, capitula patriae, locorum, castrorum, et nobilium alias concessas, et concessa tam in specie, quam in genere, et tam per illustrissimos dominos praedecessores praelibati illustrissimi domini domini nostri, quam per ipsum, quae hic pro expressis et specificatis habeantur, ac si de verbo ad verbum fuissent specificatae et specificata, etiamsi per aliquod tempus fuisset illis derogatum, seu contraventum per non usum, seu contrarium usum.

Responsio. Illustrissimus dominus confirmat et approbat franchixias, concessiones, conventiones, bonas consuetudines, libertates, statuta et capitula, prout per suos illustrissimos praedecessores et suam excellentiam concessae et confirmatae, concessaque et confirmata fuerunt, vultque ea omnia roboris firmitatem obtineri, etiamsi per actus contrarios esset illis derogatum, aut contraventum: non tamen intendens hic includi concessiones concernentes focagia Cuney, et mandamenti, pro quibus lis pendet coram suo consilio.

Marruchi.

Item: quod omnes, et quaecumque poenae impositae, seu declaratae per quosvis commissarios et officiarios contra communitates, et quascumque personas particulares tam occaxione fortaliciorum, viarumque, et subsidiorum, ac pro conducta salis, et roydarum, aliorumque onerum non debito tempore factorum, et solutorum, necnon racione expositionis monetarum, extranearum ac ultrametam expositarum remittantur, et annullentur; et quod pro ipsis quis de caetero per quempiam non possit quovis modo praemissorum occaxione molestari.

Responsio. Placet illustrissimo domino.

Marruchi.

Item: quod praetextu doni praesentialiter concessi illustrissimo domino domino nostro duci praelibato non compellantur ipsi de patria ad solucionem per aliquos commissarios, sed per ordinarios locorum dumtaxat, nec aliter arcteutur.

Responsio. Placet illustrissimo domino, quod fiat exactio iuxta solitum, et consuetum, vocato ordinario, ita quod non fiant aliqui abusus, nec destinetur nisi unus commissarius pro qualibet vice, et quolibet loco, nec mandetur ante tempus, sive terminos solucionum fiendarum.

Marruchi.

Item: licet in decretis dominicalibus processum fuerit circa forrerios, et provisores victualium domus excellentiae vestrae, quia tamen non observantur, supplicat ipsa patria de novo eidem concedi, quod per forrerios, et provisores ipsos observentur ipsa decreta dominicalia maxime posita in libro secundo decretorum sub rubrica *provisores victualium*, et aliud subsequens sub rubrica *qualiter in emendo victualia* etc., nec non aliud in decretis illustrissimi domini domini nostri ducis Philiberti ultimate defuncti sub rubrica *de provisoribus* confirmata per celsitudinem vestram sub anno millesimo quingentesimo decimo quarto, et quod si contingat ipsos provisores excedere formam dictorum decretorum domi-

nicalium, franchixiarumque, et pactorum alias concessarum, et inhitorum licitum sit, et liceat ipsis hominibus, et patriae locorum non parere requisitionibus, et mandatis dictorum provisorum, et forreriorum, non obstantibus literis concessis ..... (1)

Responsio. Placet illustrissimo domino nostro, quod statuta a se confirmata observentur, et pariter franchixiae, et pacta a se concessae, et inhita prout in eis comperietur ..... (1) mandat, et pro eorum observantia, et ut tollatur omnis occaxio malignandi decernit literas ex nunc, quibus vult non pareri impune ipsis forreriis, et provisoribus, nisi presentent literas domini magistri hospicii, qui pro tempore serviet debite signatas, quibus pareri vult, et debitam retroscriptionem fieri de provisione facta, adeo ut decreta super hiis disponencia observentur.

Marruchi.

Item: quod non cogantur subditi, et communitates ad conducendum, seu conduci faciendum captivos, et minus ad associandum aliquos commissarios pro aliquibus actis fiendis, nec non ad conducendum vina, et alia victualia de uno loco ad aliud, nisi saltem mediante iuxta mercede taxanda per ordinarios, seu sindicos, vel consules locorum ad formam decreti vel franchixiarum, seu pactorum super hoc disponentis, seu disponencium.

Responsio. Placet illustrissimo domino domino nostro quoad primum caput de conductione et associatione captivorum, et commissariorum nisi mandatum de hiis specialem mentionem faciens emanaret a se vel altero consiliorum suorum residentis, aut cismontani, vel nisi fieret praeceptum conducendi, aut associandi imminenti necessitate, ita ut periculum esset in mora recurrendi ad suam excellentiam, vel alterum duorum consiliorum suorum, non intendens, quod communitates astringantur abinde ad conductiones et associationes huiusmodi extra districtus et territoria sua, nisi usque ad locum propinquiorem, ubi conductos remittant officialibus et sindicis eiusdem loci tute per eos adducendos per eorum territoria, et sic successive usque ad locum destinatum observentur. Circha secundum caput de conductione vinorum et aliorum victualium vult observari franchixias super hoc disponentes, si, et prout in eis contineri, et a sua excellentia confirmatas esse comperictur. Mandans magistro hospicii pro tempore servienti, ut per suas literas super hiis opportune provideat, quibus vult rescribi, ut in praecedenti capitulo de victualibus dictum est.

Marruchi.

Item: quod commissarii, procuratores, fiscales, et praepositi marescalorum, ac caeteri qui mandantur ad capiendum captivos, et pro exequutionibus contra delinquentes fiendis non possint, nec debeant bona talium captivorum, seu intitulatorum capere, vel exportare, seu exportari facere, sed bona ipsa si circa illorum levacionem se extendat commissio capiantur, et inventarizentur per ordinarios locorum, et ponantur penes tercium custodienda, donec aliter per excellentiam vestram provisum sit, et hoc citra derogacionem franchixiarum in specie communitatibus concessarum in contrarium disponencium.

Responsio. Placet illustrissimo domino, domino nostro dummodo non fiat in executionem iudicati, et speciali ad hoc mandato ipsius illustrissimi domini, vel consiliorum suorum.

Marruchi.

Item: quia dicuntur de mandato vestrae excellentiae factae nonnullae prohi-

(1) La prima lacuna si può riempiere con probabile supplemento scrivendo *vel concedendis in contrarium etc.*, e la seconda col verbo *observari*.

bitiones tam generales, quam particulares circha emptores salis extra patriam ideo supplicat ipsa patria dignetur eadem excellentia vestra declarare mentis suae non fuisse, nec esse per quascumque prohibitiones tam generales, quam speciales hactenus factas voluisse, nec velle derogare conventionibus, seu facultatibus concessis ipsi patriae per quondam illustrissimos praedecessores vestros circha libertatem emendi, et conducendi, ac vendendi sal tam in patria, quam extra patriam, imo velle ipsas conventiones, et facultates cum privilegiis circha hoc concessis observari, quibuscumque forte in contrarium hactenus factis non obstantibus, et circa bonitatem, et mensuram salis, et precium eiusdem observentur privilegia, et concessiones concessa, et concessae ipsi patriae tam per excellentiam vestram, quam per illustrissimum dominum dominum Ludovicum ducem, et illustrissimam dominam dominam Yolant ducissam, et alios omnes praedecessores illustrissimae dominationis vestrae, teneaturque, et debeat gabellator in mensuratione salis teneri facere mensuram planam et plenam iuxta formam aliorum privilegiorum, quodque pro pedagiis Vercellarum et Clavaxii non capiantur, nec capi debeant per dominum gabellatorem ultra grossos decem octo Sabaudiae pro qualibet carrata salis monetae currentis tempore solucionum fiendarum undecumque, et ad quemcumque locum conducatur, prout antiquitus consuetum erat.

Responsio. Declarat illustrissimus dominus mentis suae non fuisse, nec esse derogare pristinae et solitae libertati patriae suae circha emptiones, et vendiciones, ac abductiones salis, et quod circha eius qualitatem, precium, mensuram, et mensurandi modum, nec non exactionem pedagiorum Vercellarum et Clavaxii fiat secundum quod fuit per praedecessores suos, eiusque excellentiam super hoc provisum, volens omnes vendentes sal circha mensuram idem observare.

Marruchi.

Item: quia per excellentiam vestram fuit ab aliquibus annis citra augmentata taxa sigilli, quod in grave dampnum patriae cedit, ideo supplicat ipsa patria, taxam ipsam sigilli ad pristinum statum reduci, nec pati quod haec patria sit deterioris condicionis, quam patria ultramontana, in qua nihil fuit innovatum, quoniam etsi patriae sint diversarum linguarum, animo tamen, et fidelitate pares sunt, eosdemque et modis et formis tractari debent.

Responsio. Quia monetae frequentius variantur in extrinseca, et intrinseca bonitate in hac patria, quam in ultramontana, et habita relacione ad tempora praeterita taxa sigilli literarum hodie potius sit diminuta, quam aucta, considerato antiquo valore monetae, et ex huiusmodi pecuniis iudicantium stipendia persolvuntur, interdicta sportularum receptione ad patriae utilitatem, ideo non putat recedendum a taxa quae observatur saltem donec super monetis provisum fuerit.

Marruchi.

Item: quia ipsa patria intellexit fuisse factam certam retractionem secretariorum et unionem scribaniae magnifici consilii residentis cum excellentia vestra, quod non cedit in utilitatem illustrissimae dominationis vestrae, sed in grave dampnum patriae et subditorum pluribus ex causis, et specialiter quia ipsi subditi pro expeditione literarum et scripturarum si ipsi secretarii sint in pauco numero, et in una et eadem scribania cogantur pro consequenda expedicione plus solvere, coganturque facere maiores expensas super hospiciis ultra perdicionem temporis, quam si secretarii sint in numero libero, et scribaniae separatae, et ulterius per aliquos subditos ponentur filii eorum ad doctrinam, seu practicam, qui illas sequentes fient homines docti, et practici, promptioresque ad praestandam servitutem illustrissimae dominationi vestrae, ac ad relevandum parentes, et affines, totamque patriam. Ideo humiliter supplicat ipsa patria, di-

gnetur excellentia vestra reintegrare secretarios, et secretarias, prout solitum erat, et alias confirmare concessionem factam ipsi patriae per illustrissimam dominam dominam Yolant sub anno millesimo quadringentesimo septingentesimo tertio die sexta aprilis capitulo quinto.

Responsio. Placet illustrissimo domino, quod unio secretariorum facta dissolvatur per dominum cancellarium, cui committit, ut separacionem faciat, et opportune provideat secundum mentem concessionis in petitione enunciatae.

Marruchi.

Item: et similiter quia dicitur, excellentiam vestram velle facere resecationem commissariorum causarum civilium, ac procuratorum, quod etiam tenderet in grande dampnum subditorum multis de causis, et maxime supradictis de secretariis, supplicat ipsa patria, quod excellentia vestra dignetur non facere aliqualem resecationem, sed sint in solita libertate; et quod serventur statuta ducalia super ipsis commissariis disponencia.

Responsio. Placet illustrissimo domino nostro, quod illi de patria sua supplicante sint in libertate procuratorum, et commissariorum, ut hactenus fuerunt.

Marruchi.

Item: quod notarii recipientes, et qui receperunt instrumenta teneantur illa levare, et exigere, videlicet iam recepta infra quatuor annos proxime venturos, recipienda vero infra quatuor annos post eorum receptionem; et lapsis ipsis quatuor annis, non possit quispiam astringi ad solutionem eorum per ipsos notarios, eorumve heredes, et successores, aut aliam personam submissam, nisi ad postulacionem quorum interierit, et ulterius declarari per excellentiam vestram decretum dominicale loquens de taxa commissariorum, et divisionum, ac huiusmodi se extendi, et locum habere, etiam quoad instrumenta transactionum, et sentenciarum arbitramentalium fiendarum, et perficiendarum super haereditatibus, et successionibus cum dependentibus, et etiam quoad instrumenta dotalia.

Responsio. Placet illustrissimo domino, et ita declarat iuxta postulata, exceptis locis, in quibus protocolla notariorum suae excellentiae spectant, in quibus quadriennium praedictum solum currere incipiat a tempore disposicionis fiendae de ipsis protocollis per suam excellentiam.

Marruchi.

Item: quia in quacumque causa criminali quando examinantur testes in forma iudicii interveniat et intervenire debeat adiunctus pro parte intitulati, si illum praesentare voluerit, alias, quod examen ipsum reddatur nullum.

Responsio. Placet illustrissimo domino nostro, quod examina fiant per iudicem, coram quo causa agitabitur, aut per commissarium neutri parti suspectum, et utroque casu cum debitis interrogatoriis, et si in iudicem iusta suspicionis causa adducatur, vel in commissarium partis non conveniant, mandat, quod eius cancellarius, vel qui eo absente tenebit sigillum opportune provideat, ut sine suspicione ad examina procedatur: volens, quod quando ordinarii inferiores suis consiliis et iudici generali criminalium examina committent, admitti adiunctum, ut postulatur.

Marruchi

Item: quod pro observancia privilegiorum, quibus disponitur, quod primae et secundae causarum cognitiones respective in locis habentibus ipsas cognitiones spectent ordinariis, quae tamen privilegia quotidie interrumpuntur per citationes, quae fiunt instantibus dominis procuratoribus fiscalibus, et clavariis locorum, seu eorum locatenentibus, qui nescientes aliter interrumpere ipsa privilegia, et etiam

statuta locorum faciunt subditos evocari sub clipeo, quod intendunt illos examinare tamquam testes, quamvis citentur tamquam principales, et postea detinentur, sicque redduntur ipsa privilegia inutilia: dignetur excellentia vestra mandare omnes causas tam civiles, quam criminales nunc pendentes contra formam ipsorum privilegiorum coram magnificis consiliis remitti coram ordinariis pro primis et secundis cognitionibus respective in locis illas habentibus; et quod si voluerint praedicti domini procuratores fiscales et clavarii locorum examinare aliquem tamquam testem accedant et accedere debeant ad loca eorum habitacionum, nec possint deinceps aliqui subditi de patria citari, vel extrahi extra iurisdicionem eorum iudicis ordinarii, et cum clausula irritativa etc.

Responsio. Placet illustrissimo domino nostro, ut observentur privilegia habentibus ea circa primas, et secundas cognitiones, et quod abinde nemo extrahatur contra formam ipsorum privilegiorum a loco domicilii, ita quod non impediatur tam in civilibus, quam in criminalibus cognitio prima, nec secunda ubi est praetextu, et sub umbra citacionis de ipsis tamquam testibus. Mandando consiliis, et iudicibus, coram quibus causae in peticione relatae vertuntur, ut eas, si remittendae sint, ordinariis remittant.

Marruchi.

Item: quia secretarii tam magnificorum consiliorum, quam aliorum iudicum ordinariorum curiarum temporalium aliquando nomine proprio, et aliquando per alias personas, quibus cedunt, et donant processus, nituntur pro exactione ipsorum processuum ventilatorum in praedictis curiis temporalibus trahere, et trahunt, seu trahi faciunt subditos coram reverendo domino subconservatore studii Taurinensis, aliisque diversis iudicibus ecclesiasticis, coram quibus etiam pro maiori summa etc..... non citatis saltem legitime subditi ipsi diversas patiuntur expensas excedentes aliquando, et ut plurimum principale debitum; ideo supplicat ipsa patria, quod dignetur excellentia vestra poenaliter inhibere quibuscumque secretariis et procuratoribus temporalibus, ne amodo in antea pro taxatione huiusmodi processuum, et scripturarum, seu patrocinii audeant, vel praesumant per se, vel alios quomodocumque, et qualitercumque trahere aliquem patriotam coram alio iudice, quam coram eo, coram quo facti, et factae fuerunt huiusmodi processus, et scripturae, praestitumque ipsum patrocinium, et quod pro summis non excedentibus unum florenum, non possint subditi trahi extra iurisdictionem eorum iudicis ordinarii.

Responsio. Placet illustrissimo domino nostro, quod fiant litterae inhibitoriae, et poenales opportune ad mentem decreti super hac simili materia disponentis, quod mandat observari.

Marruchi.

Item: quod pecuniae mutuatae illustrissimo domino domino nostro per communitates patriae, parcellae illorum, qui habere debent tam ab eodem illustrissimo domino domino nostro comite, quam a praedicto domino comite Gebennesii eius fratre intrentur, et intrari debeant super solucione huiusmodi subsidii, et super huiusmodi subsidio, et super primo termino.

Responsio. Placet illustrissimo domino nostro, quod de pecuniis mutuatis per communitates fiat compensacio usque ad concurrentem quantitatem super ultimo termino subsidii ad formam assignationum factarum tempore moderni generalis, cui vult praesentari parcellas eodem tempore factas, ut satisfaciat; quo autem ad alias antea allibratas, illas exhiberi vult domino cancellario, qui vocatis magistris hospicii opportune provideat, ita ut nulla quaerelae occasio subsit.

Marruchi.

Item: quia in scribania magnifici consilii Taurini multa fiunt, quae fienda non

sunt, et plures sunt scribae registrantes, seu registrari debentes causas, qui illas non registrant, etiam aliquando non levatis memorialibus; etiam qui scribae sollicitati a principalibus non curant eos expedire, nisi ipsis bene satisfiat pro vino extra processus, imo deperdunt aliquando iura, quod cedit in magnum praeiudicium subditorum; ideo supplicat, dignetur excellentia vestra providere, quod secretarii praedictae scribaniae, qui nunc sunt, et pro tempore erunt, teneantur, ac debeant pro registrandis causis, et expediendis processibus eligere, ac deputare scribas idoneos, et sufficientes saltem numero sex ultra secretarios deputatos, qui habeant actus fiendos registrare, levareque, et expedire, et qui scribae antequam admittantur ad huiusmodi officium debeant examinari, et approbari per ipsum magnificum consilium, deinde si non expediantur actus, vel alias perdantur, culpa ipsorum scribarum, seu secretariorum, quod ipsi secretarii teneantur ad omne interesse, omnesque expensas propterea supportandas per ipsos, qui non fuerunt expediti, et quorum iura deperdita comperientur ad dictum peritorum ..... consil .....

Responsio. Mandat illustrissimus dominus conductoribus dictae scribaniae, quod provideant de scribis, et substitutis idoneis, et in numero sufficienti, et ut neminem ad huiusmodi scribaniae officium recipiant, nisi prius per ipsum cismontanum consilium examinatum, et admissum, qui scribent diligenter ..... registrent, levent, expediant, et producta custodiant ipsorum conductorum periculo.

Marruchi.

Item: quod pro exequucione denariorum vestrorum fiscalium, seu subsidiorum per patriam amodo concessorum, et concedendorum, si fieri contingat, non fiat exequutio contra aliquem in persona, vel bonis, in communi, vel in particulari, diebus nundinarum, vel fori in locis, ubi sunt dictae nundinae, et forum, quodque pro huiusmodi exequucione nullus habitans extra loca suae originis possit compelli, nec arrestari in locis, in quibus continuum trahit domicilium realiter, et personaliter.

Responsio. Placet illustrissimo domino nostro, quod exequuciones non fiant diebus nundinarum vel fori.

Marruchi.

Item: quod praesentes litterae sigillentur liberaliter, et gratis, et quod secretarius pro eis, ac capitulis non capiat nisi florenum unum Allemaniae pro qualibet communitate dumtaxat, et quod non exigat praedicta nisi a volentibus.

Responsio. Placet illustrissimo domino nostro.

Marruchi.

Item: quod non concedantur aliquae litterae, quae habeant praemissis, nec in aliquo praemissorum coniunctim, seu divisim derogare, et si forsan in contrarium aliquae concedantur, quod inadvertenter intelligantur concessae, nec habeant praemissis in aliquo praeiudicare; imo liceat eis impune non pareri.

Responsio. Mandat illustrissimus dominus praemissa omnia observari.

Marruchi

Item: quod per praemissas peticiones, et concessiones sequutas nullomodo derogatum intelligatur libertatibus, et franchixiis patriae, vel civitatum, et locorum eiusdem in genere, vel in specie.

Responsio. Placet illustrissimo domino.

Marruchi.

Karolus dux Sabaudiae, Chablaysii, et Augustae, Sacri Romani Imperii princeps, vicariusque perpetuus, marchio in Ytalia, princeps Pedemontium, comes Gebennesii, Baugiaci, et Rotondimontis, baro Vuaudi, Gay, et Faucigniaci, Niciaeque, Breyssiae, ac Vercellarum etc. dominus.

Universis sit manifestum, quod cum per tres status patriae nostrae cismontanae hoc in oppido nostro novissime congregatos fuerint nobis praesentata capitula subannexa, supplicantes illa sibi in vim privilegiorum concedi. Quorum supplicationi annuentes, considerata praesertim eorum sincera erga nos fide, ex nostra certa scientia, et potestatis plenitudine, matura consiliariorum nostrorum deliberatione praehabita, capitula praedicta eidem patriae nostrae cismontanae in vim privilegii perpetui, ut praemittitur, damus, et concedimus, iuxta tamen formam responsionum per nos in fine cuiuslibet ipsorum capitulorum, ut appareret, factarum. Quapropter expresse committimus, et mandamus consiliis nobiscum, et Taurini residentibus, necnon universis, et singulis gubernatoribus, bayllivis, capitaneis, potestatibus, vicariis, iudicibus, castellanis, clavariis, et caeteris officiariis fidelibus et subditis nostris mediatis et immediatis, quibus spectabit, et praesentes pervenerint, seu ipsorum locatenentibus, et cuilibet in solidum, sub poena centum librarum forcium pro quolibet dictis consiliis inferiore, quathenus praedicta capitula, et singula in eis contenta, prout in dictis responsionibus suis continetur, eidem patriae nostrae cismontanae teneant, et observent, ac per quorum interierit observari faciant, ipsosque eisdem capitulis ab inde imperpetuum frui et gaudere faciant, patiantur, et permittant, et in nullo contraveniant quomodolibet, vel opponant, quibuscumque oppositionibus, exceptionibus, literis, mandatis, et aliis in contrarium adducendis non obstantibus, quibus omnibus, quoad haec ex dicta nostra certa scientia derogamus per praesentes, quas in testimonium duximus concedendas. Datas Vigoni, die vigesimaquinta ianuarii millesimo quingentesimo vigesimo secundo.

Marruchi.

Per dominum praesentibus dominis

Gabriele de Laude cancellario Sabaudiae
Iohanne comite Camerae vicecomite Mauriannae
Bernardino de Sabaudia domino Raconixii
Francisco Marescalci barone Maximiaci
Ludovico de Castillione domino de Musinens magno scutifero scutiferiae
R. fratre Philippo de Provanis priore Messinae commendatario Rodanense
Ieronimo de Agaciis
Ioffredo Passerii
Achille de Allionibus collateralibus
Iohanne Philippo Cambiani advocato fiscali
Francisco Reginaldi magistro requestarum
Francisco de Gromis thesaurario generali

(L. S.)

Reddantur litterae portitori.

Expeditae ad opus communitatis et hominum Rippolarum.

1528

CHAMBÉRY — 19 *février*

L'eresia luterana era sôrta, e si spandeva largamente di paese in paese; ne secondavano i progressi dall'un de' lati la considerazione di molti scandali ed abusi, dall'altro il desiderio di spingersi nella via del libero esame di molte quistioni che agitavano gli spiriti.

I popoli della Savoia, saldi nelle dottrine della chiesa ortodossa, non si ristettero all' avvicinarsi del pericolo, ma pensarono ad opporvi resistenze e rimedii, secondo gli usi di que' tempi, energici, e talvolta violenti. In tal guisa essi perfettamente corrispondevano ai desiderii del duca, il quale come cattolico e come principe, era interessato a comprimere i moti dei novatori (1).

Il presidente Lambert nelle sue memorie dei tempi di Carlo III parla in disteso de' gravi timori che si erano concepiti in Savoia per i progressi fatti dall' eresia, e nota che, *en particulier tous messieurs les prelats et autres ecclesiastiques du pays furent convoqués en presence de feu monsieur le cardinal de Maurienne pour leur demonstrer le dangier que prevoyoit, leur requerant conseil et aide; ils peulvent savoir si les responces qu'ils firent estoient honestes et raysonnables, et je pense que les inconvenients survenus, ou la plus part d'iceulx procèdent par leur deffaults, et pour n'en avoir considéré les bons propos que leur tenoit mon dit seigneur; j'espère ceneaulmoins que la clemence divine redressera le tout* (2).

---

(1) Così parlando di un altro principe posto in simili circostanze si esprime un recente scrittore: » il l'était au premier titre, puisque la réforme avait entièrement rejeté l'autorité du siège de » Rome, puisqu'elle était une véritable insurrection de la pensée et qu'elle prétendait investir » l'esprit humain, comme l'a dit un des écrivains les plus célèbres de notre époque (M. Guizot), » du droit de juger librement, pour son compte, avec ses seules forces, des faits ou des idées » que jusque-là l'Europe recevait ou était tenue de recevoir des mains de l'autorité. M Borgnet » = Philippe II et la Belgique = *Résumé politique de l'histoire de la révolution Belge.* »

(2) Monumenta historiae patriae tom. 3, pag. 867.

E così avvenne di fatto, poichè i progressi dell'eresia furono lenti in Savoia, e poi vennero distrutti per le cure principalmente di S. Francesco di Sales, uomo per ingegno e per opere veramente miracoloso.

In Piemonte le novità religiose si tentarono più tardi, cioè, quando colla dominazion Francese s' introdussero Ugonotti nel paese, secondati da' Valdesi abitanti i distretti delle alpi che confinano col Delfinato. Il Consiglio generale della città di Torino indirizzò al re di Francia, cui ancora essa città obbediva, il 12 di gennaio 1562, un memoriale, col quale pregava si facessero allontanare dalla medesima i ministri Ugonotti; e la preghiera fu accolta dal re, che diede ordini conformi al signor di Bordiglione suo luogotenente generale in Piemonte.

Non è a dire peraltro che qui terminassero le pratiche in questa materia, che anzi dove eransi fatte maggiori le aderenze francesi, la parte, come allora si chiamava, degli Ugonotti, cercava prendere ingerenza ed autorità.

Così il comune di Centallo, antico e forte marchesato de' Bolleri, fautori de' Francesi, in un memoriale indiritto all'infanta donna Catalina, il 28 ottobre 1589 (1), mentre questa era reggente lo Stato, chiedeva si conservassero *anco gli habitatori di detto luogo sotto la libertà della Chiesa Gallicana, non permettendo inquisitori, o visitatori apostolici, lasciando quelli della religione pretenduta riformata, che sono del luogo in libertà di coscienza, mentre che vivono quietamente senza scandalo ed esercitio di detta religione in publico, nè in privato, restaurando a li detti della religione suoi beni e frutti tolti et occupati et denari per tal causa pagati dopo la presa di Cental* (2), *et particolarmente a quelli che si sono catholizati dopo la presa di detto luogo.*

L'infanta in risposta dichiarò *essere sua mente che vivino sotto l'ubidienza de' suoi prelati, et quanto al resto si rimette alla venuta del serenissimo signor duca.*

Messieurs qui estes icy assemblés de la part des estats vous estes bien recors de ce que notre tres redoubté seigneur vous feist dire et exposer dernierement qui fut en troys poincts l'un pour vous persuader et enhorter de vivre en toute

---

(1) Leggesi stampato in appendice agli statuti di Centallo

(2) La fortezza di Centallo fu espugnata nel 1588.

constance et fermeté de notre saincte foy sans adherer ny prester l'oreille à ung tas de sectes erreurs et heresies qui ont esté puis nagueres controvées, en vous remonstrant les malheurs inconvenients et miseres qui sont survenus et survyennent journellement aux prevariqeurs.

L'autre point, pour vous persuader et enhorter de vivre en paix et union en rendant debvoir ung chacun sellon sa vocation; assavoir les ecclesiastiques à prier Dieu maintenir et prescher la foy vivre bien et vertueusement monstrant bon exemple aux laics: les nobles à virilement deffendre notre saincte foy, porter l'honneur et le bien du prince et du pays suyvant leur bonne coustume et estre prests à toutes heures pour ce faire et comporter au surplus le peuple et le bien trecter faisant iustice à ung chacun sans user d'aulcune voulenté ny violence envers narme. Et le peuple à rendre le debvoir accoustumé envers le prince à faire et porter l'honneur obeissance et reverence aux ecclesiastiques et à la noblesse, payer dismes et revenus, legats et autres droicts dheus à l'eglise, ainsi que eulx et leurs predecesseurs ont fait par le passé sans prester oreille a nouvelles sectes erreurs et heresies: au moyen de quoy le pays et subyects se uniroyent et reconcilieroyent envers notre seigneur et se feroyent tellement capables de sa grace et protection qu'ils pourroyent eschapper fortune entre tant de maulx persecutions et divisions dont tant d'autres pays circomvoisins sont affligés et travaillés.

L'autre point estoit pour vous remonstrer le bon vouloir que monseigneur a de s'y aider et s'en aquiter de son cousté mesme pour vous fere et entretenir justice avecque droite et singuliere intention de vous fere observer les statuts dominicaulx suyvant la requete par avant à luy faite de votre part; et les amplier par votre advis en ce que seroit requis mesmes pour abbreger la justice. Et vous fut remonstré aussi que à ce fere mon dit seigneur estoit appres de fere translater lesdits statuts en francoys et seroyent mys à point entre cy et pasques affin qu'ils puissent estre mieulx entendus incorporéz et observéz et du prince et des subjects.

C'est ce en substance qui vous fust principalement dist et remonstré en la dicte assemblée des estats dernierement faite.

Et combien que lors fussent faicts ung tas de bons et honestes chappitres et que mon dit seigneur ne vous ait point cougneu en voulenté d'aller au contraire mais entierement disposéz de les observer de quoi il vous scet bon gré, ce neantmoins voyant que les troubles et ruynes journellement multiplient en la crestienneté; que faict assez entendant que notre seigneur y n'est point content et que pour placquer sa divine bonté et soy reconcillier avecques luy est toutellement requis soy justiffier et disposer tellement envers sa divine majesté qu'il ait cause par sa clemence accoustumée de conserver proteger et augmenter ce estat et vous entretenir et maintenir en toute paix et tranquillité, il a advisé vous fere de rechiefs assembler tant pour vous replicquer et reiterer les choses susdictes comme aussi pour parfaire dresser et accomplir par votre advis aide et conseil tout ce que sera expedient et requis tant pour maintenir notre saincte foy ainsi que bons chrestiens doibvent fere que pour entretenir justice plus aussi et pour redresser et reparer les abbus que l'on veoit regner tant au faict des pompes immoderées comme aussi d'aultres cas qui ne servent que de grever et appouvrir le bien publicque.

Et pour vous fere cognoistre la bonne voulenté que mon dit seigneur y a et qu'il n'a rien oblié de son cousté il vous veult bien advertir comme il a faict despuys translater les dicts statuts dominicaulx de latin en francoys. Reste que pour coucher et expliquer l'ordre des pompes sellon la moderne qui est toute differente à celle du passé de la sorte qu'elle est couchée par les dicts statuts comme l'on peult veoir a l'oeil, pour au surplus y inserer et coucher tout ce que peult servir a l'honneur du prince bien et repos du pays sellon l'importance du temps qui cõart, qualité et indisposition des afferes, il a bien voulsu differer les fere

imprimer jusques à tant que par votre advis et conseil il ait advisé et ordonné par le menû ce que peult estre d'aulcune juste et honeste consideration et necessité.

A quoy fere il vous prie et enhorte de vouloir premierement adviser dire et fere entendre a son excellence les abbus qui cougnoistres avoir mestier de reparation en tous estats, soit gens d'esglise, nobles, ou populaire et aussi au faict de la justice et de la pollitieque.

Plus aussi luy dire et faire entendre tout ce que bon vous semblera pour garder et conserver son estat, entretenir et maintenir ses bons subjects en la constance et fermeté de notre saincte foy et en toute bonne paix, union, concorde et tranquillité qui est la chose que plus il desire en ce monde et pour obvier a ceulx qui les vouldroyent constraindre troubler et inquieter au contraire et que à ce vous luy vueilliez donner l'aide advis et conseil tel qu'il en a sa fiance en vous.

Et pour ce que la chose pourra estre de long discours ayant mestier de quelque temps à bien coucher estimer et debattre le tout quoi pendant la despense seroit troup griefve à tant de gens de demourer icy sur l'bostellerie à ceste cause vous ferez plaisir à mon dit seigneur d'eslire ung nombre des plus savants et entendus personnages de vous aultres des dicts estats avecques puissance pour avecques mon dit seigneur et les gens de son conseil adviser, dresser, boucler et conclurre universellement au nom de tous tout ce que sera requis en ce que dist est à la louange nostre Seigneur et au contentement de vous et autres ses bons subjects. Qui le trouverez toujours votre bon seigneur et prince qui ne sera jamais recreu suyvant sa bonne coustume de vacquer à tout ce qui est pour votre bien et repos obliant tous aultres plaisirs et sans à ce repargner aulcuns travaulx et labeurs comme il a faict jusques cy.

Chappitres presentés a notre tresredoubté seigneur monseigneur le duc de Savoye par les troys estats de ses pays de deça les monts ses treshumbles et tresobeissants subjects et serviteurs assemblés en ceste ville de Chambéry le XIX de fevrier mil V.^{c} XXVIII: tres humblement luy suppliant comme ceulx qui desirent vivre et mourir en notre saincte foy catholicque et d'ensuyvre les commandements de saincte esglise ainsi qu'ils ont accoustumé iceulx leur octroyer et conceder pour obvyer à toutes nouvelles sectes et heresies de Leuther et de ses suyvants adherans et disciples dont l'on veoit la crestienté se troubler; ce que mon dit seigneur leur accorde sellon la reponse faicte au bout d'ung chacun chappitre.

Prèmierement plaise à notre tresredoubté seigneur fere deffendre a voye de crie par tous ses pays deça les monts à toutes gens tant gentilhommes que aultres, masles et femelles qu'ils n'ayent à parler publicquement ny en privé en faveur de Leuter de ses suyvans disciples et adherans ny de leurs escripts et treictés, sectes, articles, heresies et faulces opinions, en tout ny en partie, ne icelles maintenir et precher et ceulx qui le feront appres les cries faictes soyent prins par les officiers du lieu ou ils se trouveront et destenus l'espace de troys jours à pain et à l'eau et au bout de troys jours punys de troys boutz de corde pour la premiere foys, et pour la seconde foys s'ils retombent et perseverent comme obstinés en ce erreur qu'ils soyent apprès leur procès fait bruslés comme heretiques.

Reponse. Monseigneur comme prince catholicque et qui ne veult reffuser à ses subjects leurs requestes et demandes honestes accorde le dict article et veult icelluy estre observé et mys à dheue exeqution par tous ses officiers mediats immédiats.

Plus que nul soit si ausé ne si hardi de disputer publicquement ny en privé de notre saincte foy catholieque ny de la puissance de notre mere saincte esglise pour vouloir maintenir la dicte secte de Leuter ny aultres sectes et heresies prohibées et reprouvées de la dicte saincte esglise soubz la mesme peyne.

Response. Monseigneur le veult et octroye comme dessus.

Plus que tous estrangiers qui en parleront soyent gratieusement admonestés eulx en taire et desporter, leur notiffiant les deffenses; et s'ils ne le vueillent fere qu'ils soyent pugnys en la maniere que dist est.

Response. Monseigneur le veult et accorde.

Plus que tous ceulx qui ont livres et trectés de Leuter et de ses disciples et leurs heresies soyent tenus en dedans deux jours apprès la crie faicte les bailler et rendre au bailly ou chastellain du lieu pour estre publicquement bruslés et anichillés sur peyne de l'indignation de mon dit seigneur et d'estre reputé hereticque.

Response Monseigneur le veult et accorde.

Plus que les hostes, taverniers et tous aultres qui aouyront parler du diet Leuter ses diseiples et sequaces et de leur sectes, heresies et oppinions et en leur faveur les vueillant porter maintenir et ensuyvre, le doibvent incontinent reveller à l'officier du lieu sur la peyne d'estre mys et tenus en prison troys jours au pain et à l'eau et au bout de troys jours avoir trois estrapades de corde.

Response. Monseigneur le veult et accorde.

Plus que les chastellains et offeiers qui ne feront leur debvoir à pugnir les coulpables de ceste secte en la maniere que dist est et qui les vauldront maintenir et porter soyent pugnis et que la peyne soit de la privation de leurs offices et de troys estrapades de corde.

Response. Monseigneur le veult et accorde.

Plus et affin que la justiee soit forte en ses pays contre les coulpables de la dicte secte transgresseurs des dicts chappitres, qu'il plaise à mon dit seigneur donner ordre que ses subjects soyent prests en armes par tous les baillages et commettre gens entendus à eela.

Response. Monseigneur le veult et en donne la charge et commission aux baillifs.

Plus et en cas que pour ceste cause fust requis mettre gens au dessus que messieurs de l'esglise, nobles et aultres soyent tenus eulx y acquitter entierement pour la defension de notre foy sans espargner leurs personnes et biens et à ce ils soy offrent trestous.

Response. Mon dit seigneur le veult et accorde.

Plus et pour entretenir et nourrir le peuple en toute fermeté ferveur et devotion plaise a notre tresredoubté seigneur prier messieurs de l'esglise et leur intimer de commetre vicaires et aultres leurs suppos qui soyent si gens de bien et qualiffiés, qui sachent presecher notre saincte foy catholicque, les commandemens de la loy divine et de saincte esglise principalement toutes les dimanches.

Response. Monseigneur le veult prie et intime aux dicts seigneurs prelats d'ainsi fere ee qu'ils lui ont accordé et promis.

Plus qu'il plaise à mon dit seigneur ordonner à messieurs de ses consaulx et ministre de justiee la faire et administrer bonne et brefue sans nulle acception de personnes et sans fere faveur à nome soyent de court ou aultres et qu'elle soit esgalle aussi bien pour les pauvres que pour les riches et que les statuts dominicaulx soyent observéz.

Response. Monseigneur le veult et commande les dicts articles estre observé et a donné ordre de fere translater les statuts en françois affin que chacun les entende et qu'ils sojent mieulx observés.

Plus et à cause de grands abus et desordres que l'on veoit aux pompes non tant seulement entre ces laicques qui excedent leurs qualités en accoustrements mais aussi les prebstres, qu'il plaise à mon dit seigneur les fere moderer et reformer jouxte la forme des statuts.

Response. Monseigneur entend que messieurs les prelats y pourveoient touchant les prebstres; des laicques il y pourveoyra et fera observer les dicts statuts.

Plus plaise à mon dit seigneur avoir regard sur les abbayes, prieurès et aultres beneffices que courtisans de Rome et aultres estrangiers tiennent les laissant aller en ruyne sans y fere et entretenir les religieux aulmosnes et divins offices cellon les fondations, qui donne occasion au peuple de murmurer et soy reffroydir de la charité et devotion accoustumé, et luy plaise sur plus avoir advys sur le fait des benefices du pays qui tombent journellement entre mains d'estrangiers tant romanesques que aultres au grant dompmaige du prince et des subjects; ce que ne se feroit point quant il luy plairait d'en user comme messieurs ses predecessseurs en usoyent.

Response. Monseigneur le veult et y donnera bon ordre.

Plus que les seigneurs ecclesiastiques et aultres qui pretendent par licence et faculté de notre saint pere pouvoir prester à cinq pour cent ne doibvent point exceder la dicte cense de cinq pour cent comme par plusieurs a esté faict par cy devant au grant dompmaige du peuple. Et s'ils l'excedent qu'il soit reduit et moderé à celluy terme de cinq pour cent sans plus.

Response. Monseigneur veult que le droit commun soit sur ce observé.

Plus qu'il plaise à mon dit seigneur donner ordre que aux constitutions d'offices, expedicions et accensemens d'iceulx soyent préferés gens discrets et de conscience qui n'oppressent point le peuple comme plusieurs qui prennent les accensements si hault qu'ils ne se peulent saulver sans piller et maltraiter les pauvres subjects, de quoy ils se sentent grevés.

Response. Mon dit seigneur veult que les gens de bien et de vertus soyent préferés aux offices et accensemens et que ses subjects soyent bien traités. Et s'il y a quelcun qui se pretende avoir esté indheuement grevé par le passé en faisant son plantifs à mon dit seigneur il y pourveoyra en justice pour faire pugnir les coulpables.

Plus que nul ne doibve tenir deux offices comme commission d'extentes et chastellanie en ung mesme mandement, pour les abus et extortions qui se font et peulent faire au grant dompmaige de mon dit seigneur et de ses subjects.

Response. Monseigneur le veult et que le statut soit sur ce observé.

Plus et luy plaise prohiber et deffendre à chacun de non acheter querelles et actions contre qui que ce soit et d'ordonner au surplus que ceulx qui acheteront du fief de mon dit seigneur, de l'esglise, ou des nobles s'en doibvent louer à tout le moins dans ung an à la fornir du droit et sur la peyne y comprise.

Response. Monseigneur le veult.

Plus et luy plaise donner ordre sur les sommelliers, poullalliers, bouchiers et pourveoyeurs qui font plusieurs abus et desordres en leurs offices au grant travail et dompmaige du peuple.

Response. Monseigneur n'en est pas content et y donne bon ordre lequel il fera publier.

Plus qu'il plaise a mon dit seigneur fere observer le statut disposant que riere ung chacun mandement y ait assez d'un ou deux sergents generaux pour obvyer aux abbus qui surviennent de la multitude et aussi donner ordre sur un tas d'exacteurs et commissaires qui font des pilleries et extortions contre la forme du statut.

Responsе. Mon dit seigneur veult que le nombre des sergens soit reffrené par les juges et baillifs des baillivaiges à la forme du statut, et veult aussi quant aux exacteurs et commissaires que le statut soit observé et que ceulx qui en abuseront soyent pugnis à la forme d'icelluy.

Plus qu'il plaise à monseigneur donner ordre sur tant de clavaires et recouvreurs qui font payer les actes, procès et aultres scriptures qui ne sont signées ny scellées, et qui sont fort vieulx, et pour ce ordonner que les dicts actes procès et escriptures ne soyent point payées sans estre signées et scellées, et aussi que ces dicts recouvreurs ne les recouvrent passé troys ans et pareillement qui ne gaigent ny compellissent personne à cause de ce que premier les lettres ne soyent presentées au chastellain du lieu.

Responsе. Monseigneur veult qui en soit faict et observé jouxte la forme du statut.

Plus qu'il plaise à mon dit seigneur donner ordre sur les censiers et recouvreurs affin qu'ils soyent tenus recouvrer les blès à eulx dhues dans le terme d'un an, s'ils ne le font qu'ils ne puissent tauxer et complir le dicte blé que au pris qu'il vauldra au temps que la recouvre se debvra faire.

Responsе. Monseigneur veult qu'il s'en face jouxte la forme du statut disposant sur ce et que le dict statut soit observé.

Plus que quant les officiers temporels prennent les gens d'esglise, que l'on les remette à leurs prelats aux depens du prelat auquel tel ecclesiastique sera remys ou du delinquant, reservé pour la secte lutherienne qu'ils ne seront point remys.

Responsе. Monseigneur veult que les ecclesiastiques soyent remis à leurs prelats en payant les depens raisonnables comme dist est.

Plus messieurs les prelats et gens d'esglise supplient à mon dit seigneur leur observer leurs jurisdictions, prerogatives, preheminences, libertés, franchises et aultres pacts, transactions et costumes faictes et observées par messieurs ses predecesseurs et aussi font messieurs les nobles et communautés.

Responsе. Monseigneur le veult.

Carolus dux Sabaudiae etc. Universis facimus manifestum quod nos visis capitulis subannexis nobis per benedilectos fideles nostros tres status patriae nostrae cismontanae exhibitis qui nobis humiliter et instantissime supplicarunt ut eadem sibi liberaliter concedere dignaremur tum pro communi nostra in omnes subditos nostros benivolentia, tum pro debita catholicae fidei nostrae conservatione justas jurium sanctiones sancta quoque instituta insequentes quae vetant omnino ne quis de fide nostra disputare praesumat sed quod firmum de illa atque certissimum est procul dubio omnique cessante scrupulo secundum sanctae matris ecclesiae ordinem et mandata firmissime teneri et observari debeat. Cum divina quisque per naturalem cognitionem nec scire nec deprehendere valeat nisi salubri Dei Optimi Maximi gratia interveniente, hiis igitur atque aliis iustis moti respectibus dictae supplicationi benivole annuentes cum rectum principem deceat iusta petentibus liberaliter impartiri. Ex nostra certa scientia capitula ipsa eisdem fidelibus nostris harum serie concedimus et confirmamus iuxta formam responsio-

num in pede cuinslibet dictorum capitulorum respective per nos factarum, mandantes hoc ideo consiliis nobiscum et Chamberiaci residentibus, praesidi et magistris camerae computorum nostrorum, gubernatoribus, baillivis, iudicibus, castellanis et caeteris officiariis nec non subditis nostris mediatis et immediatis ad quos spectabit et praesentes pervenerint, seu ipsorum officiariorum locatenentibus et cuilibet eorumdem sub poenis iuris et aliis in dictis capitulis adiectis respective quathenus capitula ipsa iuxta dictarum responsionum mentem easque nostras inviolabiliter observent observarique faciant illaesa per quoscumque et in nullo contraveniant quomodolibet vel opponant. Verum capitula ipsa signanter primis locis descripta sectae lutherianae et sequaciuni prohibitiva cum dependentibus locis moribus talia fieri solitis voce cridae publicae proclament et notifficent publicarique et notifficari faciant ne quis ignorantiam valeat allegare et adversus quoscumque transgressores ad poenarum ibidem adiectarum exequutionem viriliter procedant quoniam sic fieri volumus quibuscumque in contrarium allegandis non obstantibus. Datum Chamberiaci die vigesima februarii millesimo quingentesimo vigesimo octavo

Per dominum praesentibus dominis
Illustri Philippo de Sabaudiae comite Gebennesii
Illustri Francisco de Lucemburgo vicecomite Marticii
Reverendo Glaudio de Staviaco episcopo Bellicensi, cancellario ordinis
Reverendo Sebastiano de Montefalcone episcopo Lausanensi
Bernardino de Montebello comite Fruczaschi, magno magistro hospicii, ex militibus ordinis
Iheronimo de Agaciis consilii residentis praeside
Claudio de Balleysone barone Sancti Germani
Chaberto ex dominis Scallengiarum ex comitibus Plozaschi
Petro domino Longaccombae
Ludovico de Malingris ex dominis Bagnolii magistro hospicii

Le duc de Savoye.

Tres cher bien aimé et feal conseiller par les chapitres qui nous ont esté presentés de la part de trois estats icy presentement assemblés et par les lettres dessus attachées vous entendres l'ordre qui a esté donné au grant pourchas et instance des dicts estats pour obvyer aux erreurs et heresies qui courrent, si vous mandons et commandons tresacertes les observer et faire observer et publier par tout votre baillage en sorte que notre saincte foy catholicque soit maintenue et gardée comme la raison veult, et que par votre faulte inconvenient n'en survienne, car aultrement ne nous seaurions contenter de vous si en y faictes faulte en tant que desirez nous obeir et complaire, tres cher bien amé et feal conseiller. Notre Seigneur vons ait en sa garde. De Chambéry le xxi jour de fevrier.

Et n'oublies au surplus de faire tenir prests nos subjects en armes tant nobles que aultres rière votre baillivage à la forme du vii chapitre. Et nous mandez par rolle le nombre et les noms d'iceulx dont l'on se pourroit aider le tout au moindre bruyt que faire se pourra.

Similes baillivo vallis Augustae.
Similes baillivo Breissiae.
Similes baillivo Beugesii.
Similes baillivo Faucigniaci.
Similes baillivo Gebennesii.
Similes baillivo Sabaudiae.
Similes cancellario Gay.

1530

TAURINI — 12 *februarii*

Acta congregationis trium Statuum patriae cismontanae (1).

Causa principale di questa convocazione di Stati fu l'andata del duca a Bologna per assistere all'incoronazione di Carlo v. I popoli dovettero soccorrere di danaro il Sovrano perchè facesse buona figura in quella solennità, dove egli tenne il primo luogo tra i principi assistenti, e vi si mostrò con tanta magnificenza, che, al dire del presidente Lambert, intimo di lui consigliere, l'abito ch'egli portava stimavasi da trecento mila scudi (2). Sperava il duca con quell'andata e con quello sfoggio di amicarsi il papa e l'imperatore, e di procurare accordo tra questo ed il re di Francia, cosicchè cessassero le discordie che mettevano in tanto pericolo il suo Stato. Ma fu vana speranza, danaro sprecato, e pena perduta.

Questi atti dei tre Stati sono ricchi di fatti meritevoli di considerazione.

Sequuntur capitula per tres status fidelissimae patriae cismontanae ducalis congregatos in hac civitate Taurini ex ducali mandato ad causam doni illustrissimo domino nostro Carolo Sabaudiae etc. duci gratiose concessi pro augumento fidei aliisque oneribus celsitudini suae occursis et occurrentibus, ac pro felicissimo suo accessu ad maiestatem caesaream solvendi per totam ipsam patriam nemine excluso, sive exempto, videlicet de anno Domini millesimo quingentesimo trigesimo die octava mensis februarii humillime supplicant ipsi tres status praelibato domino nostro dignetur eidem patriae in vim pacti concedere et elargiri capitula, franchisias, statuta, et privilegia infrascriptas et infrascripta.

Et primo dicti tres status donant illustrissimo domino domino nostro duci florenos centum et sexaginta mille Sabaudiae parvi ponderis. Ea tamen lege, pacto et conventione quod solvantur generaliter per ipsam patriam cismontanam nemine excluso vel exempto, et quod ullo unquam tempore non cedat in praeiudicium

---

(1) Dall'archivio della città di Moncalieri.

(2) Monumenta historiae patriae, tom. 3, pag. 861.

nec suprascripta trahantur vel trahi valeant in consequentiam quovismodo minus quod dici possit ob id patria ipsa in posterum obligata quodque ipsi floreni centum sexaginta mille persolvantur terminis infrascriptis, videlicet tertia pars infra festum Sancti Martini proxime venturum, alia vero tertia pars infra aliud festum Sancti Martini tunc proxime sequuturum. Et residuum illinc ad festum dominicae Nativitatis quod erit de anno 1533. Et ante praedictos terminos singula singulis debite refferendo exactio ipsius doni nullathenus fieri possit, nec quis possit aut debeat compelli vel molestari ad solvendum non obstante lege disponente debitorem fisci ante tempus posse conveniri aliisque iuribus in contrarium disponentibus minime refragantibus, quibus per praesentes intelligatur renuntiatum et derogatum per illustrissimum dominum nostrum. Et fiat ipsa solutio de moneta currente tempore solutionum fiendarum generaliter per ipsam patriam eismontanam, quae quidem moneta interea durantibus dictis temporibus solutionum fiendarum mutari seu alterari non possit. Et spectabilis dominus generalis seu receptores huiusmodi doni non valeant nec possint aliquos quartos ab eis exigere, ymo teneantur quittationes huiusmodi doni dare et expedire gratis sineque constu, quibuscumque in contrarium disponentibus non obstantibus, et dignetur mandare praemissa omnia et singula ac inferius descripta pro ut littera iacet inconcusse observari etiamsi per non usum vel contrarium usum aliter observatum foret. Item quod confirmentur, et de novo quatenus expediat in vim privilegii et pacti perpetuo duraturi media et actenta pecunia ut supra gratuite oblata concedantur et observentur, et quas ex certa scientia et de plenitudine potestatis placeat confirmare et de novo concedere omnes et singulas franchisias, concessiones, conventiones, bonas consuetudines, libertates, pacta, statuta, capitula et privilegia toti patriae locorum, castrorum et nobilium alias concessas et concessa tam in specie quam in genere, et tam per illustrissimos dominos praedecessores praefati illustrissimi domini nostri quam per ipsum illustrissimum dominum nostrum quae hic pro expressis et specificatis habeantur ac si de verbo ad verbum fuissent hic specifficata et specifficatae etiamsi per aliquod tempus fuisset illis derogatum seu contraventum propter non usum vel contrarium usum.

Responsio. Placet illustrissimo domino domino nostro quod observentur, et fiat ut petitur.

Item quod non procedatur contra aliquem ex officio ex quocumque delicto intitulatum nisi praecedentibus debitis informationibus, et per aliquem ex magnificis dominis de consilio debito modo visitatis, et ex speciali commissione et seu ex speciali commissione ordinariorum locorum, et ulterius ac latius prout in franchixia toti patriae Pedemontis per illustrissimum quondam bonae memoriae dominum Ludovicum ducem concessa, data Thononi decima martii 1440, per Fabri signata.

Responsio. Illustrissimus dominus noster intendit quod procedatur contra delinquentes ad formam decretorum praecedentibusque debitis informationibus.

Item quod in examinibus delinquentium ac testium qui pro parte fisci examinabuntur interveniat aliquis adiunctus neutri partium suspectus, et non possint nec debeant procuratores fiscales de aliquibus examinibus in forma iudicii se se impedire cum sint pars formalis sed ipsa examina fiant per commissarium non suspectum cum adiuncto. Et pariter si fiant examina pro intitulatis, illa fieri debeant per commissarios non suspectos eligendos pro parte intitulatorum procedaturque et proceedi debeat contra ipsos intitulatos iuridice et servatis debitis terminis iuris.

Responsio. Placet illustrissimo domino domino nostro quod observentur statuta sua, et praesertim statutum descriptum in secundo libro sub rubrica *quod procuratores non faciant partem.* Et per consequens quod tales procuratores non se impediant de examinibus fiendis in forma iudicii verum quod provideatur de com-

missariis idoneis et non suspectis ad formam ipsius statuti etiamsi per contrarium usum esset ei derogatum.

Item quod ordinarii locorum respective habeant primas cognitiones, et statim petita remissione remittantur indifficulter coram ipsis ordinariis. Et sic pro secunda et tertia cognitionibus illas habentibus tam respectu causarum civilium quam criminalium exceptis causis privilegiatis. Et quod non concedantur litterae citatoriae per excellentiam ducalem seu per eius magnifica consilia, per quas citentur subditi ducales coram ipsis magnificis consiliis respective etiam per viam remissionis vel recursus ubi remissio petatur vel recurratur vel fieri decernatur aut ordinetur nisi exprimatur causa evidens cuius respectu causa retineri debeat coram ipsis magnificis consiliis seu altero ipsorum vigore alicuius privilegii aliquo modo concessi, etiam quod causae ipsae respicerent merum possessorium nec possint subditi extrahi a domicilio suo etiam tamquam testes et causae nisi gradatim per appellationes prout appellari debet. Et quod causae tam civiles quam criminales nunc pendentes pro prima cognitione contra formam franchixiarum nunc sine alio processu remittantur eorum ordinariis.

Responsio. Placet illustrissimo domino domino nostro quod statuta super cognitione primarum et secundarum instantiarum edita observentur mandando consilio cismontano quod si causae remittendae sint remittantur. Et quod non fiant litterae ultra formam decreti et privilegiorum.

Item supplicat ipsa patria quod circa emptionem et venditionem salis serventur franchixiae concessae toti patriae, et signanter franchixia concessa per illustrissimum quondam bonae memoriae dominum dominum Ludovicum ducem Sabaudiae sub anno 1441 die nona augusti data Gebennis, et per Fabri signata ac aliae ex post concessae. Quodque teneatur et debeat dominus gabellator modernus et qui pro tempore fuerit sub poenis arbitrio illustrissimi domini domini nostri imponendis tenere et manutenere bonum sal rubeum, aut saltem mattum in sufficienti quantitate et bonitate pro usu totius patriae teneaturque et debeat sal ipsum bonum quibuscumque emere volentibus tradere pretio scutorum octo cum dimidio solis pro qualibet carrata in Casaligrasso et non ultra quae carrata contineat et continere debeat bollios xxiii quos mensurando ipsum sal teneatur tenere seu tenere facere planos et plenos. Sitque astrictus tenere gabellas in locis Cunei, Casalisgrassi, Clavaxii et Yporegiae fultas bono sale et vendere etiam ad minutum emere volentibus ad rationem praedictam et non possit augeri de caetero ipsum pretium patriae seu patriotis nisi prout solet de pluri vendi ad banchum Clavaxii habito respectu ad conductam ad formam franchixiarum. Et si contrafecerit puniatur poena arbitrio illustrissimi domini domini nostri statuenda. Teneanturque ad interesse supportandum; et hoc citra derogationem franchixiarum et privilegiorum unicuique ipsorum locorum particulariter concessorum et concessarum.

Responsio. Illustrissimus dominus noster vult quod gabellator teneat banchos Cunei, Casalisgrassi, Clavaxii et Yporegiae bene fultos sufficienti sale matto aut rubeo et unicuique subdito emere volenti teneatur vendere statuto pretio et convento et in quantitate in ipsis capitulis conventa etiam ad minutum. Ita tamen quod non excedat unam seu duas somatas salis teneaturque in mensuratione salis tenere seu tenere facere mensuras plenas et planas ad formam franchixiarum patriae. Et quia pretium auctum est de uno scuto pro singula carrata continente xxiii bollios propter nolita maris et vecturas terrae aucta et auctas nec non et pretium salis auctum vult illustrissimus dominus quod sit in facultate patriae habere rationem illius augumenti qua ratione habita tenebitur gabellator illud plus quod venditur ultra octo scutos cum dimidio pro qualibet carrata defalcare vel cessante malignitate temporum si conductae tam maris quam terrae et pretium salis diminuantur et reduci possit ad pretium octo scutorum cum dimidio prout

ante solebat vendi illustrissimus dominus vult quod ad pristinum pretium reducatur et vendatur. Et pariter fiat in banchis Clavaxii et Yporegiae habita ratione veeturarum a loco Casalisgrassi ad dicta loca et si ad tantum non posset diminui ipsa summa quod diminuatur ad ratam pro rata habita ratione temporum quotieseumque patria hoc constare faciet, et praemissa dictus gabellator teneatur observare ad poenam arbitrio illustrissimi domini et domini conservatoris imponendam. In reliquis vero in dicto capitulo requisitionis contentis illustrissimus dominus vult et intendit quod privilegia et franchixiae toti patriae concessae inconcusse observentur.

Item quia multi patriotae qui sunt homines probi et officiales boni recusant capere et accensare officia ab illustrissimo domino domino nostro dubitantes ire ad reddendam rationem pro ipsis officiis in loco Chamberiaci et in camera computorum praelibati illustrissimi domini nostri ubi expendunt plus quam possint in ipsis officiis subluerari, nec expediuntur per dominos magistros camerae computorum, quod cedit in praeiudicium ipsius illustrissimi domini nostri qui longe plus perciperet de officiis et redditibus accensari vel etiam ad computum dare solitis quam percipiat. et pariter totius patriae ex quo officia dantur aliquando ignorantibus et inexpertis qui diversa et plura committunt ac faciunt ob quae patria ipsa et subditi multum patiuntur. Ideo supplicat eadem patria ut dignetur excellentia sua in hac patria pedemontana constituere et deputare aliquos dominos qui habeant computa officiorum et reddituum et quarumcumque obventionum administrandorum exigendorum et exigendarum citra montes recipere cum potestate faciendi quittationes et alia prout habent praesentialiter magnificus dominus praeses, et spectabiles domini magistri camerae computorum Chamberiaci, aut saltem declarare ipsos officiales seu accensatores et exactores reddituum citra montes teneri solum reddere rationem de eorum officiis et per eos administratis datisque et receptis in manibus deputandorum per excellentiam suam. Ita tamen quod computa ipsa recipiantur in hac patria pedemontana et non alibi, non obstantibus quibuscumque literis in contrarium, stillisque seu consuetudinibus camerae computorum quibus omnibus placeat ex certa scientia derogare.

Responsio. Illustrissimus dominus dominus noster se informabit de comodo et utilitate suis ac patriae et subditorum, et postea taliter providebit quod merito contentabantur.

Item quod aequalitas perpetuo servetur subditis tam cismontanis quam ultramontanis in officiis et praeheminenciis, et quod numerus secretariorum praelibati illustrissimi domini nostri ducis sit par tam citramontanorum quam ultramontanorum qui officio indifferenter potiantur et quod patria et quilibet nobilis sive communitas, vel alius possit adire secretarium quem maluerit pro investituris confirmationibus privilegiorum indulgentiis et aliis recipiendis et conficiendis ad officium secretariatus pertinentibus.

Responsio. Placet illustrissimo domino nostro servare aequalitatem ut supra, salvo privilegio concesso domino Vulliet primario secretario camerae. Ita tamen quod eo accedente ultra montes teneatur remittere protocolla investiturarum, et cismodi uni ex secretariis pedemontanis idoneo eligendo qui eas habeat levare et expedire liis quorum interest sumptibus moderatis, declaratque illustrissimus dominus quod per hoc non censeatur derogatum nec vult derogare franchixiis et privilegiis patriae sic quod non trahatur in consequentiam.

Item quod pro exactione scripturarum et poenarum declaratarum non possint quovismodo ipsi de patria trahi coram iudicibus ecclesiasticis et si trahantur similes trahentes ultra penam decreti cadant a iure suo.

Responsio. Placet illustrissimo domino domino nostro.

Item quod ostiarii et alii camerarii et officiales illustrissimi principis non possint aliquid habere seu consequi a subditis ducalibus pro introitu seu exitu camerae principis nisi pro investituris scutum unum pro qualibet investitura, et si fuerit pauper nobilis vel pro modico feudo unum dimidium scutum.

Responsio. Placet illustrissimo domino domino nostro salvis investituris dignitatum nec unquam fuit intentionis suae quod pro talibus fieret exactio a subditis nisi gratuita et voluntaria.

Item quod grana, risi, et alia victualia cuiuscumque manerici sint libera, et in facultate vendendi et extrahendi per quoscumque subditos ducales et extraneos quibuscumque personis tam de dominio ducali quam exteris absque incursione alicuius poenae nisi aliter per sindicos et credendarios locorum immediate illustrissimo domino domino nostro subiectorum, aliqua causante penuria, fuerit ordinatum in ipsis locis respective ubi talis casus necessitatis vigebit, et aliter vendentes et extrahentes non possint per ordinarios locorum seu alios quosvis officiales et commissarios aliqua pena plecti ordinaria sive extraordinaria, digneturque excellentia sua revocare quascumque inhibitiones et edicta praemissorum praetextu edita et facta in contrarium.

Responsio. Illustrissimus dominus noster fecit saramenta pro indempnitate patriae metu alicuius penuriae futurae, sed audita huiusmodi supplicatione placet quod possint vendi et extrahi ipsa grana et victualia salvis vitulis lactantibus.

Item quod quoad commissarios tam ad examina quam ad executiones seu aliquo alio modo deputatos serventur decreta dominicalia excepto quod possint habere scribam cui satisfiat ad rationem de grossis sex pro qualibet die ultra expensas, et quod si feratur sententia cum condemnatione expensarum, expensae ac patrocinium dictorum scribarum taxare debeant non obstantibus aliis decretis in contrarium disponentibus. Et si quid de pluri extorqueatur a subditis ducalibus quod tales commissarii et scribae puniri possint per ordinarios locorum, sola facti veritate inspecta, et omni remoto processu et ex simplici narratione partium, et ulterius etiam puniantur arbitrio magnificorum dominorum de consilio, et culpabiles reperti non admittantur ulterius ad aliquas commissiones et sint perpetuis temporibus infames.

Responsio. Placet illustrissimo domino domino nostro quod servetur statutum et quoad clericum seu scribam quod possit capere sex grossos pro qualibet die ultra expensas. Quod patrocinium et expensae taxentur et si plus exigant ipsi commissarii vel scribae teneantur ad restitutionem arbitrio committentium.

Item quod officiales, praesertim officiales hospitii illustrissimi domini domini nostri non possint compellere subditos ducales ad aliquas conductas vel roydas nec aliqua victualia sequestrare seu sequestrari facere, seu alio quovis modo victualia ipsa a subditis ipsis habere vel alio quovis quaesito colore, nisi mediante mercede condigna et pretio digne soluto, et contrafacientibus impune non pareatur. Quodque pollaglerii et forrerii non possint accedere nisi bis in anno ad unum locum et latius prout in franchixia concessa per illustrissimum dominum nostrum de anno MDV et die XVII decembris et si secus faciant eis impune non pareatur.

Responsio. Placet illustrissimo domino nostro quod observentur decreta et franchixiae patriae, et praesertim obtentae in loco Vigoni de anno millesimo quingentesimo vigesimo secundo, actente mandantes magistris hospicii quod ipsa statuta privilegia inconcusse observent et observari faciant, decernentes subditos ducales praeceptis aliter fiendis impune non parere posse, irritumque et inane quicquid in contrarium fieri continget.

Item quod praepositi marescallorum, seu alii commissarii sub quavis generali seu speciali commissione non possint compellere subditos ducales ad associandum

captivos seu presonerios captos sive detentos pro aliquo quovis delicto videlicet de loco ad locum etiam quod conducerentur ex certa scientia principis seu sub ea specie vel colore nisi mediante mercede condigna.

Responsio. Placet illustrissimo domino nostro quod non molestentur per praepositos et commissarios ad associandum captivos nisi habeant expressam commissionem, et sit pro iusta et rationabili causa.

Item quod emolumentum sigilli tam cancellariae quam magnifici consilii Taurini non excedat antiquum solitum sed solum pro emolumentis tam literarum et quarumcumque aliarum scripturarumque franchixiarum, privilegiorum et gratiarum capiatur iuxta antiquum solitum reducanturque ipsa emolumenta ad antiquum et solitum ante decreta condita de anno MDXIII et die X mensis octobris in Annessiaco et reducta ad ipsum antiquum solitum intelligantur; aboliendo illum tercium denarium ab inde citra augmentatum maxime cum ultra montes nihil additum fuerit.

Responsio. Illustrissimus dominus providebit reductis monetis.

Item quod magnificus dominus generalis qui nunc est et pro tempore fuerit seu alius quivis thesaurarius vel receptor deputatus sive deputandus ad recipiendas pecunias pro literis indulgentiarum quae fiunt et ad imponendum *quos* super literis cuiuscumque maneriei existant et pro laudemiis et aliis quibuscumque non possint minusque debeant exigere a dare debentibus nisi unum quartum grossi pro quolibet floreno non obstantibus quibuscumque pactis et aliis contrariantibus.

Responsio. Placet illustrissimo domino nostro.

Item quod aboleantur omnes poenae ac muletae declaratae contra communitates sive particulares personas locorum patriae ratione solutionum, focagiorum, stipendiorum armigerorum, talearum et subsidiorum impositarum et impositorum non solutorum sive solutarum tam per excellentiam suam et per eius magnifica consilia quam per ordinarios locorum et alios quoscumque commissarios quarum solutione ipsae communitates et singulares personae praemissorum praetextu sint liberae, quietae et absolutae.

Responsio. Illustrissimus dominus noster remittit poenas declaratas ratione subsidiorum et contributionum armigerorum roydarumque et conductae salis.

Item quod provideatur quod moneta taxata in capitulis noviter editis non augeatur et de novo quatenus expediat ad valorem in ipsis capitulis contentum reducatur et in posterum sub ea lege remaneat ita tamen quod illustrissimus dominus noster provideat quod domini magistri monetarum teneantur facere monetam aequivalentem scuto solis cum asseratur monetas quas nunc faciunt non esse illius bonitatis cuius esse debent et propterea exponi non possunt extra patriam et quod ulterius non cudantur aliqui cornuti novi sed testoni, medii testoni, cavaloti, palpae, quarti et patachii, et quia monetae non sunt illius bonitatis et valoris ut supra (1), quod ipse magister monetarum ipsas monetas recipere teneatur pro

---

(1) In appendice al *Summarium decretorum Sabaudiae ordinem iudiciarium concernentium per clarissimum iurisconsultum D. Iohannem Nevizanum civem Astensem* MCCCCCXXII *commorantem Clavaxii ob pestem Thaurinensem extractum ab ultima impressione Francisci de Silva* ecc. si leggono varie curiose notizie sul valore delle monete Piemontesi dall' anno 1400 al 1522. — Troviamo ivi che in quest'ultimo anno = *Nota quod ubique duodecim denarii faciunt unum solidum et viginti solidi faciunt unam libram, sed variatio contigit quod in uno loco plus valet unus denarius quam in alio, vel unus denarius quam alius — denarius fortis valet unum patachum parvi ponderis, et sic solidus fortis valet gr* I, *qr* II *et sic libra fortis valet florenos duos gr.* VI *parvi ponderis* ecc.

eodem pretio quo illas expendit et demum retrahere in biglonos et bonas monetas ad equivalentiam scuti.

Responsio. Illustrissimus dominus noster providebit quod monetae reducantur ad valorem scuti cuius valorem non patietur augeri.

Item quod dignetur confirmare et quatenus expediat etiam in vim pacti concedere de novo omnia et singula privilegia omnesque et singulas franchixias, pacta, conventiones, immunitates, statuta ac libertates toti patriae cismontanae tam in communi quam in particulari concessa et concessas et tam per illustrissimos praedecessores suos quam per ipsum illustrissimum dominum dominum nostrum et praecipue franchixiam concessam de anno MDXVIII et die XXIV maii qua cavetur quod emolumentatores gratiarum et aliarum literarum non possint etiam si gratiae ipsae fierent et fient uni vel pluribus communitatibus sive particularibus capere pro eorum registro ultra grossos sex; contrarolator vero et scriba sive thesaurarius magister domini generalis et seu illius qui ponit *quos* super ipsis literis indulgentiarum vel aliarum quarumcumque nichil pro eorum registris capere possint seu debeant, et contrafacientes puniantur poena per excellentiam suam statuenda. Et dignetur mandare praemissa omnia et singula ac inferius descripta prout littera iacet inconcusse observari etiamsi per non usum vel contrarium usum aliter observatum fuisset.

Responsio. Placet illustrissimo domino domino nostro quod generalis sive thesaurarius non capiat pro *quos* nisi unum quartum pro quolibet floreno prout antiquitus fieri solebat, et contrarolator sigilli nichil capiat nisi a sponte offerentibus. Et emolumentator non capiat pro registro nisi sex grossos etiamsi plures comprehendantur in gratia.

Item quia antiquitus consuetum fuerat quod existente ipso illustrissimo domino domino ultramontes si contingebat dominos et vaxallos huius patriae petere prorogationem ad obtinendam investituram et praestandam fidelitatem ratione successionis aliquorum bonorum feudalium, illas solebat concedere et concedebantur usque ad adventum ipsius illustrissimi domini domini nostri in hanc patriam et per unum mensem post indistincte. Nunc autem a quibusdam annis citra illustrissimus dominus cancellarius seu illi qui tenent sigillum recusant facere ipsas prorogationes nisi de tribus mensibus in tres menses, supplicant ut dignetur excellentia sua declarare et mandare quod fieri debeant ipsae prorogationes usque ad eius adventum in hanc patriam et per unum mensem post prout antea consuetum erat.

Responsio. Placet illustrissimo domino domino nostro quod fiant prorogationes per annum ultra terminum a iure sancitum.

Item supplicat eadem patria ut dignetur excellentia sua concedere et mandare quod non possint arrestari vel confinari aliquae personae locorum dictae patriae vel eorum bona pro subsidiis datis vel dandis, nisi dumtaxat sindici et collectores ac administratores bonorum communitatum videlicet quilibet eorum in locis ipsorum et non alibi et per ordinarios locorum et non per alios commissarios. Quodque domini thesaurarius et receptores seu exactores dictorum subsidiorum non possint nec debeant exigere vel exigi facere ante terminos conventos ipsa subsidia celsitudini suae concessa aut imposterum concedenda, et si forte literae compulsoriae poenales aut sub poenis in contrarium fuerint decretae, ipsae literae et quaecumque compulsoriae illaeque poenae sint ipso iure et facto nullae nec aliqua persona teneatur obedire ymo quicquid exinde vel ob id contra subditos et patriotas fuerit subsequutum sit etiam ipso iure et facto nullum nulliusque valoris et momenti.

Responsio. Illustrissimus dominus intendit quod exactio fiat per ordinarium a sindicis et aliis onus habentibus reipublicae, et quod fiat solutio infra mensem

nec compellantur per alios quam per ordinarios durante dicto mense, et quod, mense elapso, sindici decuriones et onus reipublicae habentes exigantur et non alii.

Item quod sententiae proferendae per sindicatores locorum patriae contra officiales vel pro ipsis officialibus habeant executionem paratam mediante tamen cautione per vincentem praestanda iuxta formam auctenticae *quae supplicatio*, et non obstantibus quibuscumque appellationibus ab eis interponendis.

Responsio. Placet illustrissimo domino domino nostro quod fiant in quantum de iure fieri potest et ex forma statutorum.

Item quod illustrissimus dominus noster dignetur non concedere aliquod beneplacitum aliquibus fratribus cuiusvis ordinis sive monasterii construendi seu construi faciendi aliqua nova monasteria in aliqua civitate vel oppido dictae patriae nisi accedente consensu communitatis et hominum eiusdem civitatis vel oppidi in qua seu quo huiusmodi monasterium fieri debeat, et si quod concessum fuit dignetur illud revocare.

Responsio. Illustrissimus dominus noster providebit secundum iuris dispositionem.

Item quod dignetur pro exactione talearum impositarum pro oneribus supportatis ad causam armigerorum utriusque exercitus concedere literas precisas etiam contra privilegiatos seu contra eorum colonos et bona ut habeant contribuere pro eorum ratis quovis privilegio utantur non obstante.

Responsio. Illustrissimus dominus noster praestabit favores opportunos circa exactionem huiusmodi talearum.

Item quod dignetur excellentia sua quoad abiliamenta et vestes tam hominum quam mulierum providere quod decreta dominicalia observentur.

Responsio. Placet illustrissimo domino domino nostro quod observentur ex nunc decreta et fiant proclamata uberiusque providebit in regressu suo.

Item quod dignetur declarare mentem excellentiae suae non fuisse seu esse subditos suos etiam extra patriam habitantes tenere seu cogi posse ad aliquod pedagium seu novum vectigal impositum tam in loco Secuxiae quam in aliis locis solvendum pro mercantiis et bonis quas et quae conduci facient ultra vel citra montes praeter antiquitus solitum et consuetum.

Responsio. Placet illustrissimo domino domino nostro quod magnificus dominus cancellarius expediat litteras opportunas subditis declarando tamen quod si merces adducantur ab extera patria transferendae per hanc in alienam patriam eo casu pro eis solvatur. Si vero ab extera in hanc patriam adducantur hinc consummendae et pariter in hac patria excretae et alio transferendae a solutione dicti novi vectigalis exemptae sint ita tamen quod fraus non committatur.

Item quod illustrissimus dominus noster dignetur providere super commissariis extentarum videlicet quod non possint minusque debeant capere aliquid pro imbreviaturis sed si quid acceperint illud debeant intrare in exactione eorum patrocinii, nec possint arctari consignantes seu recognoscentes ad aliquid solvendum nisi completis et levatis ipsis recognitionibus et approbatis per dominos magistros camerae computorum deputatos sive deputandos. Quodque non possint minusque debeant officiarii extentarum aliquid exigere pro arreragiis aliis officiariis debitis et ad eos non pertinentibus. Et quia sunt multi qui propter strepitus armigerorum et invasiones terrarum amiserunt quittationes et scripturas quas habebant ab ipsis officiariis, quod amodo in antea non possint subditi ad solvendum pro annis praeteritis compelli sed stetur super solutionibus per eos factis et super amissione scripturarum iuramento ipsorum dare debentium.

Responsio. Illustrissimus dominus dominus noster intendit quod statuta super hoc edita observentur nec commissarii possint aliquas remanencias exigere ultra formam commissionum suarum.

Item quod pro honore et utilitate celsitudinis ducalis et totius patriae dignetur excellentia sua studium Taurinense manutenere augereque et augumentare etiam de optimis lectoribus providere qui vacare habeant in ipso studio, reiectis tot et tantis vacationibus quae nunc fiunt, et fieri solent, et quod stipendia ipsorum lectorum debite persolvantur tam pro praeterito tempore quam pro futuro iuxta taxam factam et fiendam per magnificos dominos reformatores eiusdem studii per praedictam excellentiam suam deputatos sive deputandos ac eligendos (1).

Responsio. Placet illustrissimo domino nostro manutenere studium Taurinense, et quod lectores incumbant lecturis. Reiectis vacationibus superfluis quibus opportune satisfieri mandabit de suis stipendiis.

Item quod dignetur illustrissimus dominus dominus noster intrare seu intrari facere in praesenti dono, sive subsidio fiendo et in primis terminis solutionum fiendarum omnes pecunias mutuatas per communitates locorum illustrissimae dominationis suae seu pro ea agentibus singula singulis debite referendo et pro intratis habeantur ac haberi debeant pro rata uniuscuiusque loci prout mutuasse comperietur.

Responsio. Placet illustrissimo domino nostro expresso prius quid et quantum particulariter debeatur quod super secundo aut tertio termino solutionis subsidii intrabitur.

Item quod causae a decem florenis infra decidantur et decidi debeant per ordinarios locorum summarie et a sententiis ipsorum ordinariorum non possit etiam appellari nec dici de nullitate nec quaerela nec recurri quovismodo prout etiam deciduntur nec appellari possit a sententiis latis per magnifica consilia in similibus causis.

Responsio. Placet illustrissimo domino nostro quod servetur statutum super hoc disponens et quoad ordinarios locorum procedatur quam summarie fieri poterit.

Item quod ad solutionem huiusmodi doni fiendam et cuiuscumque alterius oneris occurrentis seu per communitates immediate illustrissimo domino domino subiectas imponendi teneantur omnes antedicti subditi immediate domino nostro subiecti possidentes bona in hac patria Pedemontana. Et hoc non obstante quibuscumque privilegiis sive literis forte per excellentiam suam aliquibus personis particularibus in contrarium concessis quibus omnibus placeat derogare.

Responsio. Placet illustrissimo domino nostro, nec concedet aliquas literas exemptionis nec impedientes exactionem.

Item supplicat eadem patria fidelissima ut dignetur illustrissima dominatio vestra praecipere et mandare magnificis dominis utriusque consilii quod procedendo in causis et illas definiendo debeant et teneantur servare decreta dominicalia tam per excellentiam suam quam per eius praedecessores edita et facta. Et postquam causae fuerint dictim assignatae et acta delata debeant illas expedire infra unum mensem tunc proximum sub poena per excellentiam suam imponenda. Et quia

(1) Lo studio Torinese era in fiore anche al tempo in cui fu fatta questa dimanda, stando alla fede dello storico di quelle università il signor cav. Tommaso Vallauri. — In un *rotolus laureatorum* di detta università si legge: *R. D. Erasmus Roterodomus ord. S. Augustini monasterii vulgo dicti De Steyen in dioec. Traiectens in Hollandia in sacra theologia 4 septembris 1506.*

asseritur per procuratores huius civitatis levatus stilus quod producta per partes ab una hora causarum ad aliam admittantur etiam si pronuntiarentur feriae vel capiantur decem vel ultra dies feriati, quod cedit in grave detrimentum litigantium quia ipsa die deberent habere provisiones paratas contrarias; supplicat etiam mandare praefatis magnificis consiliis quod non admittant producta ipsa post lapsum duorum dierum feriatorum seu post diem pronuntiationis feriarum.

Responsio. Placet illustrissimo domino domino nostro quod observentur decreta et quoad delationem productionis admittatur si fiat intra diem naturalem et non ultra.

Item quod per huiusmodi concessionem et approbationem suprascriptorum capitulorum non intelligatur quovismodo derogatum aliquibus privilegiis, statutis, capitulis, pactis, conventionibus sive franchixiis aliquibus communitatibus ipsius patriae particulariter concessis.

Responsio. Placet illustrissimo domino nostro.

Item quod dominus secretarius pro praesentibus capitulis et literis desuper iendis non possit minusque debeat a communitatibus quae illa rediment capere pro eius mercede nisi testonos tres Sabaudiae pro qualibet communitate ultra unum pro scriptura et quod ipsae litterae sigillentur gratis et sine constu unicuique eas habere volenti.

Responsio. Placet illustrissimo domino nostro.

Item quia in reformatione monetarum noviter facta per excellentiam suam videtur proclamatus ducatus ad florenos quinque cum dimidio et scutum solis ad florenos quinque et grossos duos et sic fit differentia de scuto ad ducatum de grossis quatuor ubi antea fiebat solum de grossis duobus, supplicat eadem patria quod dignetur eadem excellentia declarare et mandare non fieri differentiam de scuto bono solis ad ducatum nisi de grossis duobus ut antea solitum erat aut saltem tribus. Et quod magnificus dominus generalis sive thesaurarius modernus et qui pro tempore fuerit sive quivis alius qui habebit exigere focagia vel alios redditus excellentiae suae teneantur et debeant capere scutum solis cum duobus aut saltem tribus grossis pro quolibet bono ducato et eis mediante debitas quittationes facere.

Responsio. Illustrissimus dominus noster non providet pro hoc anno et consulto cum expertis pro futuro providebit.

Carolus dux Sabaudiae, Chablaysii, Augustae, Sacri Romani Imperii princeps vicariusque perpetuus, marchio in Italia, princeps Pedemontium, comes Gebennesii, Baugiaci, Rotundimontis, baro Vuaudi, Faucigniaci et Gay, Nyciaeque, Breyssiae ac Vercellarum dominus. Universis sit manifestum quod cum per tres status patriae nostrae cismontanae in hac civitate novissime congregatos fuerint nobis praesentata capitula suprascripta, supplicando illa sibi in vim privilegii perpetuo duraturi concedi, quorum supplicationi annuentes considerata praesertim eorum sincera erga nos fide, ex nostra certa scientia et potestatis plenitudine, matura consiliariorum nostrorum deliberatione prachabita, capitula praedicta eidem patriae nostrae cismontanae in vim privilegii perpetuo duraturi ut praemittitur, damus et concedimus iuxta tamen formam responsionum per nos in fine cuiuslibet ipsorum capitulorum ut apparet factarum. Quapropter expresse committimus et mandamus consiliis nobiscum et Thaurini residentibus necnon universis et singulis gubernatoribus, baillivis, capitaneis, potestatibus, vicariis, iudicibus, castel-

lauis, clavariis et caeteris officiariis fidelibus et subditis nostris mediatis et immediatis quibus spectabit et praesentes pervenerint seu ipsorum locatenentibus et cuilibet eorumdem sub poena centum librarum fortium pro quolibet dictis consiliis inferiore, quatenus praedicta capitula et singula in eis contenta prout in dictis responsionibus suis continetur, eidem patriae nostrae cismontanae teneant et observent ac per quorum interierit observari faciant ipsamque eisdem capitulis ab inde in perpetuum frui et gaudere faciant patiantur et promittant et in nullo contraveniant quomodolibet vel opponant. Quibuscumque oppositionibus, excusationibus, literis, mandatis et aliis in contrarium facientibus non obstantibus, quibus quoad haec ex eadem nostra certa scientia derogamus per praesentes. Datas Taurini die duodecima mensis februarii millesimo quingentesimo trigesimo.

Per dominum praesentibus dominis

Hieronimo Agacia Sabaudiae cancellario
Augustino Ferrerii episcopo Vercellensi
Bernardino de Montebello comite Frusaschi magno magistro hospitii
Ludovico de Sabaudia domino Raconixii
Ludovico de Castellione domino de Musineus magno scutifero
Iohanne Francisco Purpurati praeside patrimoniali
Chaberto condomino Scallengi
Aymone de Puteo
Stephano Scallia
Vincentio Inviciato
Iohanne Anthonio Rubeo
Ludovico de Bagnolio magistro hospitii
Iohanne Petro Cambiani advocato fiscali

Marruchi.

1533

TAURINI — 5 *octobris* - 13 *decembris*

Acta congregationis trium statuum patriae cismontanae (1).

Sequuntur capitula per tres status fidelissimae patriae cismontanae congregatos in hac civitate Thaurini ex ducali mandato ad causam doni illustrissimo domino domino nostro Carolo Sabaudiae etc. duci gratiose concessi praetextu onerum per praelibatum illustrissimum dominum dominum nostrum supportatorum per totam patriam praedictam cismontanam nemine excluso sive exempto solvendi videlicet de anno Domini millesimo quingentesimo trigesimo tercio, et die quinta mensis

(1) Da copia contemporanea ed autentica fatta per uso del comune di Moncalieri e dagli archivi comunali di Pinerolo e di Castagnole.

octobris confecta quae ut excellentia sua dignetur eidem patriae in vim pacti mediante ipso dono concedere et elargiri ipsa fidelissima patria humiliter supplicat.

Et primo ipsa patria donat praelibato illustrissimo domino domino nostro florenos tricentum mille, illustrissimae vero dominae dominae ducissae suae conthorali florenos viginti quinque mille, ac illustrissimo domino domino principi eorum primogenito florenos sex mille, illustrissimo autem domino Nemorsii comiti Gebennesii florenos tres mille, ea tamen lege, pacto et conventione quod solvantur per totam patriam cismontanam generaliter nemine excluso vel exempto, etiam privilegiato per suam excellentiam, nisi a iure sit privilegiatus, et quod ullo unquam tempore dictae patriae non cedat in praeiudicium nec trahatur seu trahi valeat in consequentiam quovismodo sive dici possit ob id ipsa patria in posterum obligata, quodque praemissa summa pecuniarum persolvatur in tribus annis et tribus terminis videlicet tercia pars hinc ad festum Sancti Martini anni Domini Nostri Iesu Christi proxime venturi millesimi quingentesimi trigesimi quarti, alia tercia pars illinc ad aliud festum Sancti Martini proxime sequuturi anni millesimi quingentesimi trigesimi quinti, et residuum illinc ad aliud festum Sancti Martini proxime sequuturi anni millesimi quingentesimi trigesimi sexti; quodque ante ipsos terminos singula singulis debite referendo exactio ipsius doni fieri non possit nec aliquis arrestari seu molestari ad solvendum debeat, non obstante lege disponente debitorem fisci ante tempus posse conveniri et aliis iuribus in contrarium disponentibus non obstantibus, quibus per praesentes intelligatur derogatum et renuntiatum per praelibatum illustrissimum dominum dominum nostrum, et fiat ipsa solutio de moneta currente generaliter per patriam tempore solutionis fiendae, et non possit ipsa moneta minui durantibus ipsis tribus annis, sed solutio fiat de moneta usuali currente tempore solutionum fiendarum sine incremento, et dominus receptor sive exactor ipsius subsidii seu doni non valeat nec possit aliquos quartos exigere imo teneatur quitaciones pro huiusmodi dono dare, conficere, et expedire gratis et sine constu, quibuscumque in contrarium disponentibus non obstantibus.

Responsio. Placet illustrissimo domino domino nostro et acceptat bono corde et non intendit quod trahatur in consequentiam, et contentatur de terminis ita quod moneta non possit augeri nec minui, nec valor scuti excedere in solutione dicti subsidii fienda summam octuaginta unius grossorum, mandantes receptori subsidii ut observet et non exigat aliquos quartos.

Vulliet.

Item quod dignetur in vim pacti perpetuo duraturi mediante dicto dono et attenta pecunia praemissa ex sui certa scientia ac de potestatis plenitudine sua excellentia pro se et successoribus suis quibuscumque de novo confirmare et concedere quaecumque pacta, capitula, privilegia, statuta ac quascumque conventiones, franchixias, libertates prout iacent patriaeque cuiuslibet consuetudines et immunitates tam in specie quam in genere et tam nobilibus et castris quam hominibus et communitatibus ac etiam quaevis aliis quibuscumque subditis pertinentes et pertinentia concessasque et confirmatas ac concessa et confirmata tam per illustrissimos praedecessores suos quam per suam excellentiam illas et illa pro expressis habendo ac si de verbo ad verbum esset facta mentio. Et equidem dignetur mandare illas et illa et maxime infrascripta observari pro quibus libeat decernere et concedere litteras opportunas etiamsi per desuetudinem vel contrarium usum seu diversum esset sublata virtus. Et contrariae literae non concedantur, et si concedantur, censeantur inadvertenter concessae.

Responsio. Placet illustrissimo domino domino nostro, et fiat ut petitur.

Vulliet.

Item quod pro dictarum franchixiarum observantia praecipue dignetur conce-

dere etiam alias literas contra thesaurarium ne exigat pro quitacionibus sive *quos* supra ultra unum quartum grossi usualem tempore solutionum pro quolibet floreno et nichil capiat pro registro sub poena dupli pro vice qualibet applicanda et expensarum parti laesae solvendarum.

Responsio. Placet illustrissimo domino domino nostro quod non capiat nisi unum quartum pro quolibet floreno et grossos sex pro registro.

Vulliet.

Item quod hostiarii et camerarii illustrissimi domini domini nostri non capiant ultra unum scutum pro qualibet investitura a maioribus; ab aliis vero inferioribus unum medium scutum, exceptis baronibus, comitibus et aliis magnatibus.

Responsio. Placet illustrissimo domino domino nostro.

Vulliet.

Item quod instrumenta investiturarum possint recipi per aliquem ex secretariis citramontanis, salvis emolumentis domini Vulliet secretarii praclibati illustrissimi domini domini nostri moderni dumtaxat, ita tamen quod non trahatur in consequentiam aliorum.

Responsio. Placet illustrissimo domino domino nostro.

Vulliet.

Item quod secretaria magnifici consilii residentis dividatur inter plures secretarios ita quod quilibet secretariorum teneat suam particularem scribaniam prout alias erat consuetum et ex franchisiis praedictis cavetur, salvis etiam iuribus praefati domini Vulliet ut supra.

Responsio. Illustrissimus dominus dominus noster providebit pro indempnitate subditorum.

Vulliet.

Item quod emolumentator pro suo registro non possit capere nec capiat ultra grossos sex, etiamsi in literis quibuscumque ultra mille, alii sine numeri praefinitione essent nominati; et contrarolator nichil capiat pro registro et hoc sub poena applicanda ut supra de thesaurario dicitur.

Responsio. Placet illustrissimo domino domino nostro.

Vulliet.

Item quod liceat impune non parere foreriis, polagleriis ac aliis quibuscumque provisionariis curiae et illis resistere ubi procedant ultra et praeter formam franchixiarum et decretorum ducalium.

Responsio. Placet illustrissimo domino domino nostro quod statuta et decreta ducalia franchixiaeque et conventiones patriae observentur secundum quae teneantur magistri hospitii pro tempore servientes literas in publica forma ipsis foreriis et polagleriis facere, quibus accedentibus sine ipsis literis ut supra secundum formam decretorum et franchixiarum concedendis vel ipsarum formam excedentibus impune non parcatur, imo detineantur non relaxandi sine licentia praefati illustrissimi domini domini nostri.

Vulliet.

Item quod omnes conventiones, pacta, privilegia, statuta, capitula, et franchixiae tam in specie quam in genere ipsi patriae concessa et concessae tam per illustrissimos praedecessores quam per suam excellentiam de et super gabellis salis tam Niciae quam aliorum quorumcumque locorum praclibati illustrissimi et pedagiis quibuscumque observentur in omnibus suis partibus et pro ipsarum observantia, tam in solidum quam pro aliqua parte, ubi et quotiens expediat, con-

cedantur literae cuilibet petenti contra gabellatores et pedagiatores ac negotiatores transgressores.

Responsio. Illustrissimus dominus vult quod gabellator teneat banchos Cunei, Casalisgrassi, Clavasii et Iporegiae bene fultos sufficienti sale mato aut rubeo, et unicuique subdito emere volenti teneatur vendere statuto pretio et convento et in quantitate in ipsis capitulis conventa etiam ad minutum ita tamen quod non excedat unam seu duas somatas salis, teneaturque in mensuratione salis tenere seu teneri facere mensuras plenas et planas ad formam franchixiarum patriae. Et quia pretium auctum est de uno scuto pro singula carrata continente viginti quatuor bollios propter *volita* (1) maris et vecturas terrae aucta et auctas nec non et pretium salis auctum vult illustrissimus dominus quod sit in facultate patriae habere rationem illius augumenti. Qua ratione habita tenebitur gabellator illud plus quod venditur ultra scutum cum dimidio pro qualibet carrata defalcare, vel cessante malignitate temporis si conducta tam maris quam terrae, et pretium salis diminuatur et reduci possit ad pretium octo scutorum cum dimidio prout ante solebat vendi.

Responsio. Illustrissimus dominus vult quod ad pristinum pretium reducatur et vendatur; et pariter fiat in banchis Clavasii et Iporegiae, habita ratione victurarum a loco Casalisgrassi ad dicta loca. Et si ad tantum non posset diminui ipsa summa, quod diminuatur ad ratam pro rata habita ratione temporum quotiescumque patria hoc constare fecerit et praemissa dictus gabellator teneatur observare ad poenam arbitrio illustrissimi domini et domini conservatoris imponendam. — In reliquis vero in dicto capitulo contentis illustrissimus dominus vult quod privilegia et franchixiae toti patriae concessa inconcusse observentur.

Vulliet.

Item quod omnia pedagia solvantur secundum antiquam taxam sine aliquo augumento monetae sed de moneta usuali currente tempore solutionum fiendarum cuiuslibet anni in futurum, et idem intelligatur de scripturis et patrociniis procuratorum.

Responsio. Placet illustrissimo domino domino nostro quoad pedagia et scribas suos; quo vero ad patrocinia procuratorum dominus providebit pro utilitate patriae.

Vulliet.

Item quod subditi non teneantur ad solutionem novae gabellae sive pedagii impositae sive impositi Secuxiae aut in aliis locis patriae sive aliorum pedagiorum forsan imponendorum etiam pro mercibus extrahendis extra patriam quae sint ipsorum subditorum propriae.

Responsio. Illustrissimus dominus dominus noster providebit pro indempnitate patriae.

Vulliet.

Item quia sunt plures notarii sive aliae personae quae non potuerunt, attentis penuriis ac bellorum anfractibus hiis annis praeteritis occursis, levare, minusque levata exigere instrumenta per eos sive eorum praedecessores et eos a quibus causam habent recepta nec illa stante forma franchixiae patriae ipsi de anno millesimo quingentesimo vigesimo secundo concessae exigere possunt, ob quod protocolla plurimorum notariorum fuerunt reperta lacerata et abiecta, quod cedit in grande praeiudicium patriae et hoc ideo parte notariorum fuerit porrecta supplicatio, quae de novo porrigitur ut dignetur excellentia sua ipsos notarios et

(1) Così nel testo di una copia sincrona; meglio e più correttamente *nolita* (noleggio).

haeredes notariorum restituere ad tempus illa exigendi saltem per quatuor annos, remanente tamen ipsa franchixia lapsis ipsis quatuor annis in suo robore, ita quod non includantur in hac prorogatione instrumenta pro quibus lites pendent inter aliquos, ita quod non concedantur elapsis ipsis quatuor annis, literae prorogatoriae ipsis notariis et hoc etiam citra derogationem et praeiudicium statutorum particularium cuiuslibet loci eiusdem patriae.

Responsio. Placet illustrissimo domino domino nostro, et etiam quod trahatur ad causas pendentes ut lites extinguantur, salvis tamen expensis litis si et prout de iure debentur.

Vulliet.

Item dignetur sua excellentia in solutionibus fiendis de ipso dono declarare et concedere quod includantur omnes pecuniae concessae suae excellentiae et illustrissimae dominae dominae ducissae, sive suis nominibus aut de ipsorum et cuiuslibet eorum mandato solutae quibuscumque personis, et omnes parcellae quarumcumque rerum ad opus eorumdem illustrissimi et illustrissimae dictarum per quascumque communitates et loca sive oppida dictae suae patriae usque in diem praesentem, videlicet in quolibet termino pro tercia parte et quas ex nunc includit ut pro inclusis et solutis haberi voluit, et vult mandando exactoribus quibuscumque ut quoscumque qui satisfecisse comperientur ut supra pro quittis et absolutis habeant et teneant inhibendo illos praemissorum et dependentium ratione ex nunc prout ex tunc ex certa scientia molestari decernendo irritum et inane quicquid secus fieri contingat.

Responsio. Placet illustrissimo domino domino nostro quod intrentur in duobus ultimis terminis pecuniae exactae sive concessae, necnon et parcellae quarumcumque rerum ad sui opus tantum datarum.

Vulliet.

Item quod non fiant aliquae assignationes super aliquibus loco seu locis dictae patriae alicui personae nisi de pecunia quam deberi constiterit ultra pecunias et parcellas debitas ipsi communitati seu oppido et si fiant non teneantur ad solutionem nisi ultra dictas tam pecunias seu parcellas iam expositas tam ad opus praelibati illustrissimi quam illustrissimae, quae pecuniae et parcellae iam sic expositae inclusae prius intelligantur ad ratam pro rata ut supra.

Responsio. Placet domino domino nostro.

Vulliet.

Item quod non possint aretari aliqui praemissorum ratione diebus praecipue nundinarum venientes ad civitates et loca insignia ubi nundinae fieri solent, nec per itinera nec etiam alibi possint arrestari aliquae personae singulares aliquorum locorum, sed solum consules sive sindici aut alii habentes dictorum locorum administrationem sive bonorum ipsorum.

Responsio. Placet illustrissimo domino domino nostro quod tempore nundinarum aliquis non possit compelli nec alio tempore particulares nisi sindici consules credendarii et agentes pro republica.

Vulliet.

Item et nec inviti compellantur ipsi de patria in comuni sive in particulari ad mutuandum pecunias.

Respondet illustrissimus dominus dominus noster quod superflua est petitio cum id non consueverit facere.

Vuillet.

Item quod durante tempore dictorum trium annorum sua excellentia nullum

aliud onus imponat dictae suae patriae nec aliquibus locis eiusdem minusque ab aliquo exigat seu exigere faciat.

Responsio. Placet illustrissimo domino domino nostro nec intendit durante dicto tempore imponere nec exigere aliud onus sive subsidium.

Vulliet.

Item quod dominus secretarius pro praesentibus capitulis et literis de super fiendis non possit nec debeat a communitatibus et dominis capere nec exigere pro sua mercede ultra tres testonos Sabaudiae pro qualibet communitate sive castro ipsa capitula et literas reportare volentes, et hoc ultra unum scriptoris qui non capiat ultra duos testonos quae literae sigillentur gratis et sine constu unicuique illas habere volenti.

Responsio. Placet illustrissimo domino domino nostro.

Vulliet.

Item quod in examinibus fiendis ex forma iudicii in causis criminalibus ad magnifica consilia seu alterum ipsorum legitime devolutis ac spectantibus per aliquem ex magnificis dominis de consilio aut per dominum iudicem criminalium non debeat interesse aliquis advocatus sive procurator fiscalis sive aliquis pro fisco vices gerens, sed tantum assistat ipse dominus iudex vel consiliarius cum uno scriba non suspecto.

Responsio. Placet illustrissimo domino domino nostro.

Vulliet.

Quodque pro examinibus super articulis defensionalibus favore inquisitorum constituatur unus ex commissariis ordinariis, qui procedat cum adiuncto et interrogatoriis resecatis similiter.

Responsio. Placet illustrissimo domino domino nostro quod fiat arbitrio consilii vel iudicis.

Vulliet.

Quodque in testium repetitione sive examine in forma iudicii fiendo in praedictis et aliis causis criminalibus admittatur adiunctus cum interrogatoriis, ubi per iudicem criminalium aut aliquem ex magnificis senatoribus non repetantur nec examinentur testes post litis contestationem.

Responsio. Placet illustrissimo domino quod fiat ut supra proxime.

Vulliet.

Et quod coram ordinariis locorum admittatur indistincte adiunctus cum interrogatoriis quoad immediate subiectos illustrissimo domino domino nostro et etiam quoad mediate subiectos.

Responsio. Placet illustrissimo quod fiat ut supra proxime ubi ipse iudex ordinarius non examinaret.

Vulliet.

Item quod illustrissimus dominus dominus noster dignetur providere super commissariis extentarum (1) videlicet quod non possint minusque debeant capere aliquid pro imbreviaturis sed si quid acceperint illud debeant intrare in exactione

---

(1) È noto che le *extentae* erano le ricognizioni dei diritti fiscali, degli omaggi, di feudi nobili ed ignobili, dello enfiteusi, dei dominii diretti, delle taglie, dei censi, servizi, tributi ed altre ragioni utili tanto reali che personali del Sovrano.

eorum patrocinii nec possint arctari consignantes seu recognoscentes ad aliquid solvendum nisi completis et levatis ipsis recognitionibus et approbatis per dominos magistros camerae computorum deputatos sive deputandos; quodque non possint minusque debeant officiarii extentarum aliquid exigere pro erragiis aliis officiariis debitis et ad eos non pertinentibus et quia sunt multi qui propter strepitus armigerorum et invasiones terrarum amisserunt quitationes et scripturas quas habebant ab ipsis officiariis quod amodo in antea non possint subditi ad solvendum pro annis praeteritis compelli, sed stetur super solutionibus per eos factis et super ammissione scripturarum iuramento ipsorum dare debentium.

Responsio. Illustrissimus dominus dominus noster intendit quod statuta super hoc edita observentur nec commissiones fiant in contrarium nec commissarii possint aliqua reliqua exigere ultra formam commissionum suarum.

Vulliet.

Item quod praepositi marescalorum seu alii commissarii sub quavis generali vel speciali commissione non possint compellere subditos ducales ad associandum captivos seu prisonerios captos sive detentos pro aliquo quovis delicto, videlicet de loco ad locum etiam quod conducerentur ex certa scientia principis seu sub ea specie vel colore, nisi mediante mercede condigna.

Responsio. Placet illustrissimo domino domino nostro quod non molestentur per praepositos et commissarios ad associandum captivos, nisi habeant expressam commissionem vel sit pro iusta et rationabili causa.

Vulliet.

Item quod dignetur sua excellentia annullare et canzellare quascumque poenas quovismodo declaratas tam contra communitates patriae locorum quam contra particulares quomodocumque et qualitercumque tam ratione subsidiorum hactenus impositorum et non solutorum et aliorum debitorum communitates tangentium, quam conductae salis sive fortaliciorum, aut contemptum mandatorum forsan tempore militiarum praeteritarum aut dependentium ab eisdem, inhibendo omnes et singulos tam in communi quam in particulari praemissorum et dependentium ratione molestari cum clausula irritativa.

Responsio. Illustrissimus dominus dominus noster remittit poenas declaratas ratione subsidiorum et contributionum armigerorum roidarumque et conductae salis ac fortaliciorum.

Vulliet.

Item ut sit sublata congregatio Egyptiorum sive Saracenorum vagantium, et qui nuper vagantur per patriam illustrissimi ducis varia furta, latrocinia, homicidia, delicta plurima non erubescentes patrare, pro quorum demeritis plures principes circumvicini illos expulerunt, dignetur equidem sua excellentia concedere sive iam concessum declarare quod si advenerint ad aliqua loca sive territoria quod possint impune expelli, literis quibuscumque etiam ex certa scientia vel sub quavis alia formalitate verborum forsan hic de necessitate exprimendorum concessis et in futurum concedendis non obstantibus (1).

Responsio Placet illustrissimo domino domino nostro quod post proxima festa natalicia expellantur.

Vulliet.

---

(1) Intorno alla entrata degli Zingari in Francia e delle leggi fatte contro di essi in quel regno vedasi il curioso racconto di Stefano Pasquier, *Recherches de la France*, liv. 4, chap. 19

Item quod ipsae franchixiae omnes tam praesentes quam hactenus concessae tam per suam excellentiam quam per dictos suos praedecessores imprimantur et cuilibet postulanti vendantur cui impressioni fides adhibeatur in iudicio et extra (1).

Responsio. Placet illustrissimo domino domino nostro quod imprimantur ad partem per impressorem illi subditum et in patria sua, ipsis tamen visis prius per deputandos per illustrissimum.

Vulliet.

Item quod non concedantur literae nec mittantur ad partes commissarii ex quibus tollatur aut qualitercumque turbetur cognitio et executio ac iurisdictionis utilitas ordinariorum sive habentium primas vel ulteriores appellationes tam criminalium quam civilium causarum, et concessa ultra et praeter formam iuris ac conventionum sive privilegiorum statutorum ac franchixiarum alias concessarum non valeant sintque earum virtute gesta nulla et sic impetrantes habeantur tamquam turbatores iurisdictionis praemissae.

Responsio. Placet illustrissimo domino domino nostro quod statuta, privilegia et conventiones super cognitione primarum et secundarum instantiarum edita observentur mandando consilio cismontano quod si causae remittendae sint remittantur et quod non fiant literae ultra formam decreti et privilegiorum.

Vulliet.

Item quod per praemissa omnia capitula ut supra data et responsiones ac concessiones sive approbationes datas non censeatur derogatum quovismodo pactis, conventionibus, statutis, capitulis, iuribus, privilegiis, franchixiis, libertatibus et consuetudinibus tam nobilibus quam castris et communitatibus ac oppidis et locis dictae suae patriae pertinentibus sive concessis tam per suam excellentiam quam per suos praedecessores et tam in genere quam in specie.

Responsio. Placet illustrissimo domino domino nostro.

Vulliet.

Carolus dux Sabaudiae, Chablaysii et Augustae, Sacri Romani Imperii princeps vicariusque perpetuus, marchio in Italia, princeps Pedemontium, comes Gebennesii, Baugiaci et Rotundimontis, baro Vuaudi, Gay, Fouciniaci, Niciaeque, Breissiae ac Vercellarum dominus. — Universis sit manifestum quod cum per tres status patriae nostrae cismontanae in hac civitate novissime congregatos fuerint nobis praesentata capitula suprascripta supplicando illa sibi etiam in vim pacti et privilegii perpetuo duraturi concedi quorum supplicationi annuentes considerata praesertim eorum sincera erga nos fide ex nostra certa scientia et potestatis plenitudine, matura consiliariorum nostrorum deliberatione praehabita capitula praedicta eidem patriae nostrae cismontanae etiam in vim pacti et privilegii perpetuo duraturi ut praemittitur damus et concedimus iuxta tamen formam responsionum per nos in fine cuiuslibet ipsorum capitulorum ut apparet factarum. Quapropter expresse committimus et mandamus consiliis nobiscum et

---

(1) Dobbiamo dolerci che questa petizione e questo decreto non sieno stati osservati; probabilmente le vicende successive dei tempi impedirono l'ottimo divisamento che accennava già ad una diffusione di lumi; si ponga mente alle cautele con che viene accompagnato il decreto, e che svelano qualche diffidenza dal lato del Governo.

Thaurini residentibus necnon universis et singulis gubernatoribus, baylivis, capitaneis, potestatibus, vicariis, iudicibus, castellanis, clavariis et ceteris officiariis fidelibus et subditis nostris mediatis et immediatis quibus spectabit et praesentes pervenerint seu ipsorum locatenentibus et cuilibet eorumdem sub poena centum librarum fortium pro quolibet dictis consiliis inferiore quatenus praedicta capitula et singula in eis contenta prout in dictis responsionibus continetur eidem patriae nostrae cismontanae teneant et observent ac per quorum intererit observari faciant, ipsamque eisdem capitulis abinde in perpetuum frui et gaudere patiantur et permittant et in nullo contraveniant quomodolibet vel opponant quibuscumque oppositionibus, excusationibus, literis, mandatis et aliis in contrarium facientibus non obstantibus quibus quoad haec ex eadem nostra certa scientia derogamus per praesentes. Datas Thaurini die decima tertia mensis decembris millesimo quingentesimo trigesimo tercio.

Per dominum praesentibus dominis

Hieronimo de Agaciis Sabaudiae cancellario
Reverendo Iohanne de Foresta praeposito Montisjovis
Aymone de Pubblicis praeside Sabaudiae
Iohanne Francisco Purpurato praeside Pedemontium
Ludovico domino de Musinens magno scutifero
Nicolao Balbo praeside patrimoniali
Chaberto de Scalengis
M. condominus Villaefaletorum
Vincentio Inviciato
Carolo Barratato
Iohanne Georgio Malopera
Petro Anthonio Bergiocho
Ibleto de Castromonte
Iobanne Michaele Cacherani
Cassiano de Puteo advocatis fiscalibus

Vulliet

1536

MONCALIERI E CHIERI — 25 *luglio e 4 agosto*

Capitoli della patria ducale (1).

La sventura del principe e del paese sono al colmo: la Savoia ed il Piemonte invasi dai Francesi; il duca costretto a lasciare di nottetempo la sua residenza di Torino. Questa città circondata dalle truppe francesi,

---

(1) Dall'archivio della città di Moncalieri.

senza mezzi da poter resistere, spiega, in difetto di resistenza materiale, una energia morale degnissima d'essere sempre ricordata. Il Consiglio generale di Torino prima di cedere, il 3 d'aprile 1536, fa rogare atto notariale e solenne in cui i consiglieri espongono l'impossibilità della difesa, e protestano in presenza degli araldi di Francia venuti ad intimar la resa *quod per quoscumque gerenda circa contenta in ipso praecepto non intendebant quod aliqualiter derogaretur alicui iuri, auctoritati et iurisdictioni illustrissimi domini domini Caroli Sabaudiae, etc. ducis, principis, et domini eorum, et successorum suorum, statutis, privilegiis, immunitatibus, franchisiis, consuetudinibus, libertatibus et aliis quibuscumque iuribus ipsius communitatis cuiuscumque qualitatis et tenoris existant, quae omnia sint salva et observentur, et quod id quod faciebant coacti et metu poenarum et tumultu armigerorum existentium in dicta civitate et non aliter nec alio modo.* E dopo aver addotte le ragioni per cui la difesa si rendeva inutile, aggiungevano: *volentes hanc protestationem intelligi repetitam in quolibet actu iterum faciendo, et quod potius actus quam protestatio vitietur.* A questo atto così franco e generoso risposero i Francesi colla prepotenza dell'armi; fermata la scrittura essi entrarono nella città, che venne manomessa e saccheggiata come se l'avessero espugnata con l'armi: fuggono i cittadini sull'adiacente collina e nelle vicine castella, ma vi sono inseguiti; a chi non ritorna è imposta la pena di ribelle; i sospetti s'aggravano, nè si risparmiano i supplizii.

Ma anche in questi estremi frangenti il Consiglio, o Senato ducale, suprema autorità giuridica e politica, in assenza del principe, dalla città di Moncalieri ove risiedeva, convoca i tre Stati nella città di Chieri, onde provvedere a' mezzi di sostenere la guerra.

I capitoli che si sono conservati non esprimono che l'adesione dei Comuni, ed anzi accusano la deficienza degli ecclesiastici: a principe leale non manca la lealtà del popolo.

Questi capitoli estesi in cattivo italiano e scritti coll'in allora comune difetto d'ortografia, accennano alla prescia ed al pericolo degli incalzanti avvenimenti, ma svelano l'indole dei tempi e degli uomini.

Senatus ducalis nunc Montiscalerii residens.

Benedilecti nostri essendo più che necessario di ben provvedere che li Francesi quali sono in Turino più non cissistano sì per conservation del stato del felicissimo principe nostro quanto de le persone et beni nostri, soa excellenza ha concluso inanti al suo partir che si deputi ciento cavalli ligieri et doi mille huomini da piedi sotto la conduta de li capitani deputati per soa excellenza per tenersi et soccorer dove et quando serà bisogno. Et non essendoli il modo di proveder a tal carigho senza l'aginto de li trei Stati, perciò non mancate di mandare doi de li vostri principali al primo d'agosto in Cherio ben risoluti con possanza di concluder senza expectare altra relatione alli vostri perchè il caso è di tal importanza che non patisce ne può patire più dilatione. Valete.

Datum in Montecalerio die xxv iulii 1536.

Ferrery.

A tergo. Benedilectis nostris sindicis, comunitati et hominibus Montiscalerii.

Li capituli de la patria ducale facti in li tre Stati in Cherio li 4 augusti 1536.

Le comunitade congregate per dimostrare la bona affectione hano da obsequir ha quanto li he stato requiesto per parte di soa excellenza per preservatione di soa excellenza he de la patria, benchè penseno la exactione esser quasi impossibile attesi li grandi carigui, dani et spese notoriamente supportati, confisi in la bona insticia et adiuto del sig. Canzellario et voi altri signori offeriseno a lo ill^mo^ signor nostro scudi sei millia et octo cento cum le conditione infrascritte.

1.° Che li mille trecento he sexanta scuti li quali sono taxati per vostre signorie a li ecclesiastici si exegisseno da parte dell'ill^mo^ signor Duca ho de suoi officiali gli piacerà a lo ill^mo^ sig. Canzellario deputare, in modo che de dicti danari le comunitadi non habiano alcuno carigo.

2.° Che li cinche millia quatrocento quaranta scuti restati ha la patria si offerisse pagare cum le conditione infrascritte. Cioè che la patria elege per suo exactore messer Maruchi secretario, li quali danari non posseno essere convertiti in altro uso se non in el supradicto et infrascripto modo et in caso che dicto exactore expona dicti danari altramente sia obligato ad resarcire del suo. Ciohè in infanteria he cavali che si levono di nuovo et non in infanteria de già accumulate, et che siano per lo effecto domandato intendendo che questi siano sopra il numero lasato ha la guardia di Turino, he che habiano ha tenere li camini securi et secorere dove sarà bisogno per le invasione de inimici pagando dove logerano.

3.° Protesteno dicte comunitade che non intendeno esser compelite et non posseno dicti dinari esser exegiti se non a la forma de sopradicti capitoli. protestando che se non se farano dicti fanti he cavali a lo effecto domandato questo procederà per culpa di ecclesiastici de li quali se agise tanto lor interesse quanto de dicte comunitade et particolari, et in quel caso che dicti ecclesiastici non fassieno il debito loro al modo sopradicto et hacada alcuno dano ne la patria protestano de lo interesse et auctorità de lo ill^mo^ signor nostro contra dicti ecclesiastici, et anchora de lo interesse et dano de tuta la patria.

4.° Che nesuna persona di qual conditione sia, ne villa, ne terra tanto conventionata come non, possia allegare privilegio ne conventione ne exemptione ma sia intenuta ha pagar la ratta spectante secundo saranno taxati.

Protestano che questo se fa per mera voluntà et preservatione di soa eccellenza he de tuta la patria e che non se habbia ha retirar alcuna consequentia

Con quest'ultima convocazione di Stati, fatta sotto l'impressione della sventura dei tempi e dei pericoli della patria, termina la serie degli atti dei tre Stati del Piemonte sotto il governo dei principi di Savoia. L'usanza di simili adunanze, fu continuata durante la dominazione francese, come vedremo in appresso. Abbiamo già avvertito che eranvi di tali atti di cui non conoscevamo il tenore, sebbene ce ne fosse indicata l'esistenza da qualche passo di storia o da qualche citazione; nè vogliamo omettere di rammentare siffatta avvertenza al lettore, onde per avventura non s'induca a credere di aver avuto sott'occhio tutte quante le deliberazioni di quelle assemblee tenute in Piemonte mentre regnavano i principi di Savoia. Ripeteremo tuttavia ad un tempo che quanto se n'è riferito basta, se non a tessere una compiuta istoria delle raunate degli Stati, a segnarne almeno tutti i più essenziali caratteri.

Per avere una serie cronologica esatta di tutte le convocazioni di Stati, converrebbe ritrarla dagli *Ordinati* o deliberazioni dei principali comuni del paese, che non mancavano di mandar deputati a quelle adunanze. Ma oltrecchè il procurarsi tale compiuta indicazione cronologica sarebbe opera più che difficile, non si verrebbe neppur con essa a capo di avere la serie degli *Atti* o *Memoriali* degli Stati medesimi, perchè non appare che sempre gli uffiziali dei comuni fossero solleciti di farsi spedire copia di que' memoriali accompagnati dalle relative lettere d'approvazione del principe. Ciò non si faceva regolarmente, se non quando trattavasi o di specifica rinnovazione di franchigie, o di qualche concessione importante di cui premesse loro di conservar documento. Quando gli Stati si radunavano soltanto per avvisi a cose di minor momento o di non durevole importanza, se ne teneva ricordo per l'occorrenza e nulla più. Ciò si comprova per gli esempi che stiamo per addurre, tratti dai registri della città di Torino.

Sebbene negli Statuti di quella capitale si leggano, sotto il numero XVIII, *Rubricae privilegiorum et franchigiarum totius patriae* (1), andrebbe tuttavia grandemente errato chi pensasse che in esse si contenga tutto l'operato degli Stati, nel periodo d'anni ivi compreso.

Per le minori emergenze frequentissime furono in certi tempi le raunate, di cui appena si rinviene traccia nelle memorie sincrone, ove si

(1) *Monumenta historiae patriae — leges municipales* pag. 482

parla *de quaerimoniis factis per tres Status qui saepissime celebrantur in hac civitate* (Torino), secondo che si legge nell'ordinato del 28 di maggio 1469.

Valgano adunque gli estratti che pubblichiamo del Consiglio della credenza maggiore di Torino, a compiere le informazioni che possiamo offrire al lettore di questa grande istituzione della nostra patria. E tra queste informazioni tengasi conto singolarmente di quella che ne ricorda l'autorità della opinione pubblica del paese, quando raccomandavasi ai deputati di compiere il loro mandato *non recedendo a communi opinione ipsius patriae* (1). Tanto è vero che, causa ed effetto si corrispondono, e che non vi ha utile e vera rappresentanza nazionale se non è sorretta dalla sana e vera pubblica opinione.

Poichè parliamo dei comuni, non dimenticheremo che anche fuori dei casi di vere congreghe di Stati generali il loro intervento richiedevasi talvolta nei più rilevanti affari di stato. E ciò avveniva perchè sul finire del medio evo i principi, poco fidandosi l'uno dell'altro, si avvaloravano dell'assistenza o più esattamente della guarentigia de' più ricchi e leali loro sudditi: così, nel trattato conchiuso il 14 ottobre 1434 tra Amedeo VIII duca di Savoia e Filippo Maria Visconti duca di Milano, si stipulò *quod quilibet ipsorum ducum praesentes confederationes, ligas et uniones exhibere teneatur viginti ex consiliariis et capitaneis suis et credentiis sex civitatum* (2).

E qui non andremo più oltre nel parlare dell'importanza dei comuni in que' secoli in cui si usciva dalla barbarie, e si ponevano le fondamenta della moderna libertà politica, stando contenti a ripetere che il comune è, singolarmente in Italia, l'elemento precipuo della società libera e civile.

Die XXIII *mensis novembris* 1467

Congregato Consilio maioris credenciae civitatis Taurini sono campanae etc.
Et primo super providendo super litteris mandatis parte illustrissimi domini nostri ducis. quod eligantur aliqui qui pro communitate comparcant et intersint die prima futuri mensis pro congregatione trium statuum.

---

(1) V. Ordinati 23 novembre 1467 — 5 dicembre 1468.
(2) Histoire municipale et politique de Chambéry etc. par Leon Menabrea p. 225

Item etc.

In cuius Consilii refformacione refformatum fuit et conclusum sine partito quod eligantur duo notabiles viri de praesenti Consilio qui intersint cum aliis ambassiatoribus patriae in congregatione trium statuum. Qui postea referant in Consilio vel XII electis seu maiori parti eorum.

Electi Nobilis Philippinus De Becutis
Nobilis Thomas de Gorzano.

Die V *mensis decembris* 1467.

Congregato Consilio maioris credenciae civitatis Taurini etc.

Et primo super deliberando super relacione fienda per nobiles Philippinum de Becutis et Thomam de Gorzano, qui vigore electionis de eis factae interfuerunt in concione trium statuum patriae cismontanae iuxta mandata illustrissimi domini nostri.

In cuius Consilii refformacione deliberatum fuit conclusum et ordinatum cum consensu et auctoritate suprascriptorum dominorum vicevicarii et iudicis. Super unica proposta suprascripta prout infra continetur quod nobiles Philippinus de Becutis et Thomas de Gorzano electi ut in refformacione Consilii praecedentis ad comparendum et sistendum in tribus statibus convocatis et congregatis habeant plenariam potestatem tocius credenciae nomine et vice tocius communitatis cum dictis aliis ambassiatoribus patriae concludendi in agendis propostisque et proponendis per ipsam totam patriam secundum quod communi opinioni videbitur et placuerit cum plena libera et generali potestate prout et quemadmodum dictis ambassiatoribus patriae videbitur. Non recedendo a comuni opinione ipsius patriae. Et quicquid fecerint concesserint et consenserint cum eisdem valeat et teneat perinde ac si per totam credenciam factum foret. Et ulterius quia ipsi nobiles Philippinus et Thomas retulerunt in ipsa credencia quod omnes habentes causas querelae tam contra armigeros quam contra administratores iusticiae de iniuriis et offensis quod unusquisque exhibere debeat memoriale suum ut patefiat praefato domino nostro et eius Consilio. quod per clavarios si sint et si non omnes saltem innetis sindicis eligantur quatuor vel plures de praesenti Consilio qui habeant plenariam potestatem praesentis Consilii bene advidendi querelas fiendas et causas omnium querimoniarum tam contra oppressiones dictarum gentium armorum quam contra omnes et singulos officiarios et iusticiae administratores ut ipsi nobiles Philippinus et Thomas causam et materiam habeant instare quod removeantur et repellantur. Et ut bonus modus et debitus ordo adhibeatur et imponatur. Et ne populi ulterioribus oppressionibus graventur. Et quicquid in praemissis et circa per eosdem actum fuerit et gestum ac scriptum valeat et teneat per inde ac si per totam credenciam factum foret.

Nomina electorum sunt haec

Brunetus de Ruore
Bonifacius de Paverolio
Bertinus Gorgia
Iohannes Petrus de Perachiis
Iohannes filius quondam Dominici Ferrerii
Girardus de Broxulo et
Iohannes Michael filius quondam Dominici de Ferreriis.

Die II *octobris* 1468.

Sequuntur electiones et ordinaciones factae per credenciam congregatam post prandium de mandato cum in assistentia domini iudicis eiusque consensu et auctoritate super praemissis occurrentibus (1).

Et primo quia praemissis ex causis fit convocacio trium statuum tocius patriae cismontanae ad diem octavam huius mensis in hac civitate ut mandatur per literas datas die XXVIII mensis septembris proxime fluxi, ordinatum fuit quod per clavarios eligantur aliqui probi et notabiles viri de praesenti Consilio qui intersint saltem duo ex ipsis si omnes interesse non possint in dicta convocatione pro praesenti communitate. Qui clavarii eligerunt infrascriptos quorum nomina sunt haec

Philippinus de Becutis vel loco sui Georgius Becuti
Thomas de Gorzano et
Petrus de Broxulo.

Die XI *mensis octobris* 1468.

Congregato Consilio etc.

Et primo super providendo super relacione fienda per nobilem Petrum de Broxulo qui interfuit cum aliis nobilibus et communitatibus patriae in congregatione trium statuum super peticionibus et requisicionibus ac verbis propositis et expositis per magnificum dominum marescallum et magnificos dominos de Consilio cismontano.

In cuius Consilii reformacione etc.

Et primo super prima. Audita relacione suprascripti Petri de Broxulo in proposta nominati qui retulit quod in congregacione dictorum trium statuum in palacio episcopali congregatorum. Tota patria principatus et terrae veteris ad peticionem praedictorum magnificorum dominorum marescalli et Consilii cismontani obtulit mille pedites seu clientes pro uno mense ad succursum patriae Vercellensis sive quatuor mille florenos secundum electiones cuiuslibet loci videlicet vel pecuniam vel clientes secundum ratam et quottam eis pertinentem. Et si invactio ut recitatum fuit facta per ducem Mediolani in ipsa terra Vercellensi citra Cicidam ulterius durabit tunc finito mense. Quod patria praedicta sibi teneatur de totidem peditibus vel pecuniis si vero desistat et ulterius non perseveret dictus dominus dux Mediolani. Quod ipsa patria non teneatur nisi pro quotta et rata dicti temporis. Et sic facta dicta cunclusione in dictis tribus statibus ordinatum fuit per dictam credenciam et conclusum quod dictae pecuniae usque ad ratam et quottam pertinentem dictae communitati parentur et solvantur si et ubi et tantum quantum casus et tempus exigat. Et aliter non ne pro solucione ratae seu quottae contingat ipsam communitatem aliquibus frustrari laboribus et expensis.

---

(1) Cioè per l'invasione nel Piemonte del duca di Milano.

Die v *decembris* 1468.

Congregato Consilio maioris credenciae civitatis Taurini etc.

Et primo ad providendum super his quae referent ambaxiatores electi per clavarios in absentia Consilii quod haberi non potuit ad comparendum in tribus statibus in hac civitate noviter celebratis. Et ad providendum de ambaxiatoribus qui comparcant nomine ipsius communitatis in tribus statibus proxime celebrandis in praefata civitate in die per magnificum ducale Consilium assignata. Qui habeant potestatem super occurrentibus concludendi et ad referendum iniuste attentata per Glaudium de Porta contra communitatem Taurini.

Secundo etc. Tercio etc.

In cuius quidem Consilii reformacione fuit ordinatum obtentum et conclusum victo partito ad tabulas albas et nigras quod spectabilis dominis Iacobinus de Sancto Georgio (1), nobilis Thomas de Gorzano et Iohannes Ferrerius comparcant in tribus statibus nomine tocius communitatis et omnia faciant et concludant sicut et quemadmodum illis melius videbitur non recedendo tamen a sententia et opinione tocius patriae. Et ad omnia providenda et facienda quae sibi videbuntur opportuna circa contenta in prima proposta. et quicquid fecerint valeat et tencat ac si per totam credenciam fuisset factum et conclusum.

Die III *martii* 1469.

Congregato Consilio etc.

Et primo etc.

Item ad providendum de ambaxiatoribus qui nomine communitatis Taurini compareant in tribus statibus de proximo in hac civitate celebrandis.

Item etc.

Super secunda fuit similiter obtentum quod nobilis Thomas de Gorzano, Goffredus de Bellacomba et Iohannes Petrus do Plebe electi ad hoc specialiter per clavarios comparcant ad diem trium statuum cum aliis ambaxiatoribus tocius patriae ad audiendum quicquid in ipsis tribus statibus proponeretur et ad referendum in credencia ut possit communitas supra tunc per eos referendis mature deliberare.

Nomina electorum ad tres status

Nobiles Thomas de Gorzano
Goffredus de Bellacomba
Iohannes Petrus de Plebe.

Die XXI *martii* 1469.

Congregato Consilio maioris credenciae etc.

Primo super providendo ad ea quae videbuntur opportuna super relacione

---

(1) Questo Iacopino di San Giorgio vuolsi credere sia il celebre feudista, che in quel torno appunto copriva la carica di lettor di giurisprudenza nell'università di Torino.

fienda per nobiles Thomam de Gorzano, Goffredum de Bellacomba et Iohannem Petrum de Plebe ambaxiatores electos ad audiendum et referendum quae proposita fuerunt in tribus statibus Taurini proxime celebratis.

Item etc. Item etc. Item etc.

In cuius Consilii reformacione fuit obtentum victo partito ad tabulas albas et nigras ut moris est cum auctoritate qua supra. Et primo super prima. Quod praefati ambaxiatores participato consilio sapientum quos ipsi elegerint videant quid sit respondendum super propositis in tribus statibus cum honore, laude et commodo illustrissimi domini domini nostri et salute totius patriae et quod viderint expedire faciant redigi in scriptis et sic in scriptis respondeant consulte et mature.

Die XXVIII *martii* 1469.

Congregato Consilio maioris credenciae etc.

Et primo super providendo ne grana et foenum extrahantur de finibus et poderio Taurini attentis querimoniis factis per tres status qui saepissime celebrantur in hac civitate qui conquaeruntur quod equi sui moriuntur fame cum non habeant bonum foenum cuius maxima copia est in Taurino sed abducitur per forenses similiter et granum, quo fit ut civitas saepe remanet improvisa.

Item etc. Item etc.

Et primo super prima faciente mentionem de foeno et grano fuit obtentum et reformatum quod nullus cuiuscumque conditionis existat audeat abducere foenum extra territorium Taurini sub poena capituli super hoc editi et ulterius perditionis ipsius foeni.

Item similiter quod nullus audeat abducere granum cuiuscumque conditionis sit sive frumentum sive siligo, cicera, fabae, annona, legumina cuiuscumque speciei sub poena solidorum decem pro quolibet sacco et amissionis ipsius grani et solidorum LX pro carra sive ipsum granum sit trituratum sive sit adhuc iunctum suis plantis et cespitibus. Et super his fiant proclamata in locis publicis et consuetis. Non intendentes propter haec infringere libertates, franchisias vel pactiones quas habent cum suis consortibus et vicinis nec in aliquo derogetur sed ipsas servare illaesas et inconcussas.

Die XVI *iunii* 1469.

Congregato Consilio maioris credenciae civitatis Taurini etc.

Et primo super providendo de ambaxiatoribus qui compareant in tribus statibus celebrandis die XXV praesentis mensis iunii in hac civitate ut in literis magnifici domini locumtenentis ducalis ibidem praesentatis.

Item Item

Et primo super prima sine partito quod eligantur ambaxiatores ad ea peragenda de quibus in ipsa proposta.

Nomina electorum sunt haec

Nobiles Thomas de Gorzano

Goffredus de Bellacomba.

Die penultima iunii 1469.

Congregato Consilio etc.

Prima super deliberando in responsione fienda pro parte communitatis super relatione facta per ambaxiatores de requisitionibus factis in tribus statibus novissime celebratis.

In cuius Consilii reformatione fuit obtentum nemine discrepante cum auctoritate qua supra quod duo sindici una cum nobili Iohanne Petro de Plebe consulant viros in similibus expertos et peritos. qui intelligant, cognoscant et diligant statum, incrementum, utilitatem et honorem illustrissimi domini domini nostri et eorum consilium rediganl in scriptis et dent dictis ambaxiatoribus ut iuxta talium consilium respondeant.

Die iii 1469.

Congregato Consilio etc.

Primo ad eligendum ambaxiatores qui intersint tribus statibus celebrandis die (*sic*) praesentis mensis in hac civitate iuxta mandata magnifici domini marescalli.

Et primo super prima de eligendo ambaxiatores etc. fuit electus nobilis Thomas de Gorzano qui vocato secum uno de praesenti Consilio quem voluerit vadat ad ipsos tres status et audiat quae proponentur et referat in credentia ut possit fieri matura deliberatio.

Die xviii *decembris* 1469.

Congregato Consilio etc.

Primo etc.

Item super providendo de aliquo idoneo ambaxiatore qui intersit in tribus statibus proxime celebrandis ad concludendum super tractatis per tres status proxime celebratis.

Item etc.

Super secunda facta fuit commissio nobili Thomae de Gorzano qui intersit in ipsis tribus statibus et faciat in omnibus et per omnia ut sibi videbitur cui dederunt omnem potestatem disponendi et concludendi prout suae videbitur prudentiae.

Die xiii *martii* 1470.

Congregato Consilio etc.

Primo super relatione quam facit nobilcs Thomas de Gorzano qui fuit in congregatione noviter facta per homines patriae cismontanae in civitate Taurini pro respondendo illustrissimo domino domino nostro Sabaudiae duci etc. pro facto salis et gabellae de qua iam diu molestatur patria, in qua congregatione fuit ordinatum quod mittantur certi ambaxiatores ad praelibatum illustrissimum dominum dominum nostrum inter quos sit unus de Thaurino.

Item etc. Item etc. Item etc.

Super prima fuit electus nobilis Thomas de Gorzano in ambaxiatorem pro civitate Taurini ad eundum cum aliis ambaxiatoribus tocius patriae ad illustrissimum dominum dominum nostrum pro facto salis, qui nobilis Thomas habeat potestatem faciendi in omnibus et per omnia ut in suis instructionibus continebitur et ad consentiendum et conformandum se voluntati patriae.

Die XXVI *aprilis* 1470.

Congregato Consilio etc.

Primo super relatione quam facit nobilis Thomas de Gorzano nuper electus ambaxiator tam pro tota patria cismontana quam pro ipsa civitate Taurini ad se praesentandum coram illustrissimo domino domino nostro Sabaudiae duci etc. et eius magnifico Consilio pro facto salis de aliis peragendis tam pro patria quam pro civitate.

Item etc. Item etc.

In cuius Consilii reformatione fuit obtentum sine partito ut infra omnibus consentientibus.

Primo. quod per clavarios eligantur aliqui probi viri de Consilio qui intersint cum nobili Thoma de Gorzano in tribus statibus et proximo celebrandis qui possint concludere omnia et singula quae ipsis cum aliis ambaxiatoribus patriae videbuntur concludenda ad incrementum honoris illustrissimi domini domini nostri et civitatis utilitatem. Super his de quibus in prima proposita fit mentio et quidquid concluserint valeat et teneat ac si per totam credentiam foret conclusum.

Nobiles Thomas de Gorzano
Iohannes Petrus Perachii
Iohannes Ferrerii.

Die XVII *mensis maii* 1470.

Congregato Consilio etc.

Primo super relatione quam faciunt nobilis Thomas de Gorzano et socii qui nomine communitatis interfuerunt tribus statibus de proximo celebratis in hac civitate pro facto gabellae salis. qui referunt quod necesse est quod communitas constituat aliquos sindicos ad concludendum cum illustrissimo domino domino nostro Sabaudiae duce etc. super facto salis cum ratificatione gestorum per ipsos ambaxiatores.

Item etc. Item etc. Item etc.

In cuius quidem Consilii reformatione etc.

Primo super prima faciente mentionem de relatione ambaxiatorum qui fuerunt in tribus statibus fuerunt constituti sindici et ratificatores super contentis in ipsa proposta prout in instrumento super hoc ad conficiendum recepto per nobilem Veterinum de Ruore secretarium communitatis victo partito ad tabulas albas et nigras.

Die XXVIII *iulii* 1470.

Congregato Consilio maioris credenciae Taurini etc.

Primo super facienda electione de aliquibus prudentibus viris qui intersint

tribus statibus celebrandis in civitate Taurini de mense proxime futuro. Super qua proposita electi sunt hi quorum nomina sequuntur.

Spectabilis dominus nobilis Iacobinus de Sancto Georgio
Thomas de Gorzano
Iohannes Ferrerii.

Die XXIII *mensis augusti* 1470.

Primo super eligendo aliquos probos et idoneos viros de praesenti Consilio qui intersint tribus statibus de proximo congregandis et celebrandis in hac civitate pro facto subsidii gratuiti petiti per illustrissimum dominum dominum nostrum Sabaudiae ducem etc.

Item etc.

In cuius reformatione etc.

Et primo super prima faciente mentionem de eligendo aliquos qui intersint in tribus statibus etc. fuit conclusum sine partito quod infra electi per clavarios intersint et faciant ac concludant pro ut caeteri ambaxiatores patriae una cum ipsis videbunt concludendum neque declinent a voto maioris partis.

Nomina electorum ad tres status
Spectabilis dominus Iacobinus de Sancto Georgio
Nobilis Thomas de Gorzano.

Die VII *septembris* 1470.

Congregato Consilio maioris credenciae etc.

Primo super relatione quam faciunt ambaxiatores qui nomine communitatis interfuerunt tribus statibus proxime celebratis in hac civitate occasione subsidii novissime de gratia concessi illustrissimo domino domino nostro Sabaudiae etc. duci, qui referunt totam patriam cismontanam et agentes pro ea convenerunt dare illustrissimo domino domino nostro praelibato de dono gratuito decem et octo millia florenos parvi ponderis donandos in duobus terminis videlicet pro dimidia de mense februarii proximi reliquam dimidiam de mense septembris tunc sequuturi de quibus contingunt donandi per communitatem Taurini pro sua rata floreni VI^{c} et XX^{ti} sive sexcenti et viginti et grossi tres vel circha si et quatenus ipsa communitas velit praemissa ratificare.

Item etc.

Super prima faciente mentionem de subsidio etc. fuit conclusum et reformatum sine partito nemine discrepante scilicet omnes bono corde et laeta fronte quod attenta benignitate qua semper usus illustrissimus dominus dominus noster et de praesenti utitur erga suos subiectos et fideles praesertim cives Taurini quod omnia praemissa per ambaxiatores ipsos credendarii nomine totius populi Taurinensis ratificent et approbent quae omnia et singula ratificant et approbant vigore praesentis reformationis mandantes massario communitatis qui pro tempore erit ut partem contingentem ipsam communitatem temporibus de quibus in proposta libret et expediat thesaurario ipsius illustrissimi domini domini nostri praelibati.

Die penultima mensis novembris 1470.

Congregato Consilio etc.

Et primo ad providendum de aliquibus probis et expertis viris de praesenti Consilio qui intersint in tribus statibus de proximo celebrandis in praesenti civitate et die un proximi mensis decembris iuxta mandata magnifici Consilii.

Item etc. Item etc. Item etc.

In cuius Consilii reformatione etc.

Primo super prima faciente mentionem de eligendo aliquos qui intersint in tribus statibus etc. omnibus consentientibus et nemine discrepante fuerunt electi infrascripti.

Ad tres status. — Spectabilis dominus Iacobinus de Sancto Georgio
Nobilis Thomas de Gorzano.

Die prima februarii 1471.

Congregato Consilio maioris credentiae civitatis Taurini etc.

Primo ad providendum de aliquo prudenti viro de praesenti Consilio qui intersit nomine communitatis Taurini in tribus statibus in hac civitate de proximo celebrandis qui habeat omnimodam potestatem nomine communitatis concludendi cum aliis ambaxiatoribus patriae super disputatis et disputandis inter eos super his de quibus nobilis Thomas de Gorzano suam fecit relationem in praesenti credentia qua fuit alias ad praefatos tres status nomine communitatis missus.

Item etc. Item etc. Item etc.

In cuius Consilii reformatione etc.

Primo super prima faciente mentionem de eligendo virum qui intersit in tribus statibus etc. victo partito ad tabulas albas et nigras ut moris est fuit conclusum quod nobilis Thomas de Gorzano de cuius virtute et prudentia tota credentia per multa argumenta est informata et de cuius legalitate confidit, intersit in tribus statibus et faciat et concludat prout et quemadmodum sibi videbitur participato Consilio spectabilium dominorum Christofori de Nigellis et Iacobini de Sancto Georgio.

Die xxv *iunii* 1471.

Congregato etc. de mandato domini vicarii etc.

Primo de providendo de aliquibus notabilibus viris Camberiaci qui intersint in tribus statibus celebrandis in loco Chamberiaci die un proximi mensis iulii iuxta formam litterarum illustrissimi domini domini nostri quarum copia infra devocatur.

Item etc.

In cuius quidem etc.

Primo super prima fuit reformatum et obtentum victo partito ad tabulas albas et nigras quod nobilis Thomas de Gorzano vadat nomine dictae communitatis ad audiendum ea quae fuerint proponenda in dictis tribus statibus Chamberiaci celebrandis die de qua supra et ad alia peragenda quae natura rei expostulat in quibus tribus statibus compariturus ut supra fuit superadditus et electus cum praefato nobili Thoma de Gorzano spectabilis dominus magnificus Panthaleo qui

contentatur ire pro florenis viginti et quinque sibi solvendis semel tantum pro omnibus suis laboribus et expensis pro hac ambassiata, quos florenos viginti et quinque eadem credentia omnibus consentientibus et nemine discrepante ordinavit sibi dari debere per massarium communitatis.

Die III *iulii* 1471.

Congregato Consilio etc. de mandato domini vicarii etc.
Primo etc.
Item super eligendo aliquos probos viros de praesenti Consilio qui intersint cum magnifico Consilio ad deliberandum super occurrentibus et similiter in tribus statibus de proximo celebrandis.
Item etc.
In cuius Consilii etc. fuit reformatum etc.
Primo etc.
Super secunda faciente mentionem de eligendo aliquos etc.
Clavarii ex suo officio eligerunt infrascriptos.
Ad tres status — Nobilis Brunetus de Ruore
Nobilis Iohannes Filipus de Brosulo.

1536

Dominazione dei Francesi.

Crescendo, come narrano gli storici del Piemonte, gli odii del re Francesco I contro il duca di Savoia, desiderava quegli d'avere apparente occasione di muovergli guerra sì per il dono che il duca aveva accettato dall'imperatore della città d'Asti, il qual dono Francesco non poteva impugnare perchè poco prima nella pace conchiusa con Cesare avevagli cedute le ragioni che su tale città gli spettavano, e sì per avere il duca mandato il figliuol suo primogenito alla corte dell' imperatore. Afferrò il re un pretesto per accattar briga facendo richiedere il duca di restituirgli la città di Nizza, in virtù di certe convenzioni seguite secondo che si allegava nel 1381 e 1419 tra i predecessori d'esso duca ed i conti di Provenza, non meno che tutte le altre terre che erano state prima sotto i conti di Provenza, oltre alcune in Piemonte che avevano appartenuto ai marchesi di Saluzzo, e le ragioni dotali di madama Luisa sua madre, sorella consanguinea dello stesso duca.

Abbiamo fatto cenno dell'indole del duca Carlo III, ed abbiam veduto come egli a forza di volersi destreggiare, evitando partiti risoluti, e d'intromettersi, anche non eccitato, a farla da conciliatore, accrescesse anzichè diminuire le difficoltà della sua condizione.

Non mancò tuttavia a quanto gl'imponeva il debito del principato, e seppe rispondere con dignità e franchezza alle ingiuste pretese del re: negò che a madama Luisa fosse dovuto alcun che dalla casa paterna, poichè avendo essa avuta la sua dote in danaro non poteva pretender altro, essendo le donne nella casa di Savoia sempre state escluse da ogni successione. Quanto alle cose di Provenza e di Saluzzo oppose non avere il re più giusti titoli e ragioni sopra di quelle di ciò che ne avesse il duca, ed invocò l'indubitato effetto della lunga prescrizione di tempo.

Ma tutte queste discussioni, che metteva in campo Francesco I, non erano se non mere apparenze di questioni legali; era come un manto d'ipocrisia che si voleva gettare sulla più esosa usurpazione. A nulla riuscirono pertanto le conferenze apertesi tra il presidente Poyet per la Francia, ed il presidente Porporato per il Piemonte. Re Francesco voleva in sostanza impadronirsi del Piemonte per meglio contrastare a Carlo V il dominio cui aspirava in Italia; ci andavano di mezzo le ragioni e gl'interessi di un terzo più debole; il sagrificato era il duca di Savoia, zio all'una, cognato all'altra delle parti contendenti.

Quindi fu il Piemonte occupato dai Francesi, non potendo Carlo III fare valida difesa, e così rimase per un quarto di secolo; sventura al certo non piccola, danno non lieve. Pure se si pon mente a certi altri pericoli che sovrastavano a questa contrada, si potrà dire che in tanta tristizia di tempi fu questo il meno peggio che gli potesse accadere. Ricordisi che appunto in quegli anni Ferrante Gonzaga, governatore di Lombardia, continuamente stimolava l'imperatore perchè facesse del Piemonte un deserto, per levare, com'egli diceva, ai Francesi la comodità di venire a fermarsi in Italia (1), proposta di stupida ferocia, e di selvaggia politica. La presenza dei Francesi impedì che non si mettessero ad effetto gli efferati disegni degl'imperiali.

Notisi tuttavia che non tutto il territorio Piemontese era in potere di Francia. Era questo paese variamente occupato dalle forze nemiche, tra-

(1) Ludovico della Chiesa *Dell' historia del Piemonte, libri tre*, edizione del 1608, pag. 244.

mescolati fra loro gli alloggiamenti de' Francesi e de' Cesariani. I primi tenevano Torino, Chivasso, Caselle, Moncalieri, Chieri, Moncucco, Carignano, Villafaletto, Carmagnola, Gassino, Settimo, S. Maurizio, Rivarolo, S. Giorgio, Pavone, Barge, Saluzzo, Verzuolo, Revello, Dronero, la Chiusa, Castiglione, Pinerolo, Susa con tutta la valle, Ivrea, Mondovì, Bene, Centallo, Savigliano, la Morra, Verduno, Borghi, Villanuova, la Cisterna, S. Damiano, Sommariva. I secondi avevano Asti, Lanzo, Viù, Volpiano, S. Benigno, Favria, Alba, Fossano, Passerano, Chiusano, Vercelli, Santhià con quasi l'intiero Vercellese, Ceva, Cherasco, Cardetto, Verrua, Crescentino, Trino, S. Germano, Casale, Valenza, Alessandria e molte altre terre. Ma sebbene nel più di queste terre rimanessero ancora le insegne esteriori dell'autorità ducale: in sostanza a Carlo III non restava che il nome di Sovrano, ed il ricetto sotto la protezione di Cesare. Appena in alcuni luoghi la sovranità del duca rimaneva ancora intatta, come nel ducato d'Aosta, di cui si tennero gli Stati che riferiremo in appresso.

Non trascurava il re di Francia dal fare il possibile per conciliare a sè gli animi di questi novelli sudditi. Egli pareggiava i Piemontesi a tutti gli altri sudditi della sua corona, ed istituiva in Torino il Parlamento all'usanza Francese.

Pensarono alcuni scrittori, e fra questi il Denina (1), che men triste fosse la condizione di quel tratto di Piemonte occupato dai Francesi intenti a farne una provincia del loro reame, che non la parte tenuta dagli imperiali, i quali in aspetto d'ospiti o d'ausiliarii del legittimo principe, non si curavano d'altro che di spolpare altrui per impinguare se stessi. A noi tuttavia che teniamo per principalissimo bene d'un popolo l'avere propria indipendenza politica, non arride il vantaggio dell'occupazione straniera, e solo pare mirabile che, dopo tante sventure in tale conflitto di prepotenti vicini, abbia il Piemonte potuto serbarsi a' migliori destini del principato della casa di Savoia.

Il paese in questi venticinque anni che corsero dall'invasione Francese nel 1536 alla restituzione di Torino fattasi al duca Emmanuele Filiberto entro l'anno 1562, fu aspramente trattato. Ricorda il Denina (2), sulla

(1) Storia dell'Italia Occidentale, lib. 9, cap. 10.
(2) L. c.

fede d'un contemporaneo, come i popoli in mille guise vessati anzichè attendere ai lavori campestri, onde si alimentassero i nemici, *piuttosto si eleggevano di lasciar il grano e l'altre cose in campagna al nemico e al tempo, e se stessi dare in preda alla fame.*

Rimangono memorie di molte doglienze fatte da' comuni in quegli anni per gravami patiti, e se non fosse che la lunghezza cui è di già giunta la nostra compilazione ci vieta d'ingrossarla ancora con iscritture che non sieno strettamente collegate col principale assunto del nostro lavoro, noi addurremmo una istruzione data per il comune di Pinerolo a Giorgio Bonando mandato in Francia verso il 1540, per negoziare in prò del comune presso quella corte, ed una relazione fatta da Giorgio Antiochia e Clemente Bellotti delegati dai sindaci e comunità Piemontesi a chiedere sollievo di carichi dal re di Francia *per essere*, come ivi si legge, *la patria redutta ad estrema povertà*, relazione unita ad una deliberazione del consiglio del re tenuto in Fontainebleau il 7 febbraio 1540 (1).

Le risposte del consiglio sulle domande dei delegati non furono guari d'effetto, ed apparvero concepite piuttosto di buone parole e di vane speranze, che non di efficace volontà di rimediare ai mali e di prevenire i pericoli. Noteremo specialmente essersi in quella occorrenza *instato che la patria havesse comodità et libera facultà una volta all'anno tenir trei Stati per pubblica utilità*, ed essersi risposto — *Che sarà in arbitrio dell' illustrissimo Locotenente regio per evocar nei Stati et disponer secondo le occorrentie per servizio di Sua Maestà* (2).

Fra gli uomini che durante il dominio Francese tennero la somma delle cose nostre, vogliono essere particolarmente distinti Claudio d'Annebaut barone di Retz maresciallo ed ammiraglio di Francia, e Renato Birago presidente del Parlamento di Torino.

L'Annebaut era Francese. Chi ne giudicasse dal ritratto che ne fece Benvenuto Cellini non farebbe altro che aderire ad un di que' tratti di critica appassionata che rendono quanto meno esatta tanto più briosa la narrazione della vita di quel celebratissimo artefice. Egli scrive (3):

(1) Altre relazioni al re cristianissimo sulla condizione del Piemonte a que' tempi esistono, susseguite da risoluzioni del consiglio di quella corona; tale è per esempio quella del 6 settembre 1538 — Ne' regii archivii di corto.

(2) Archivio della città di Pinerolo, cat. 1, m. 4, n. 12. — Archivii della città di Moncalieri guardaroba 2, piano 1, m. 9, n. 31.

(3) Vita di Benvenuto Cellini — ediz. in 4.°, Colonia. .. pag. 236

» L'ammiraglio che era fatto tale per favore di madama di Tampes, e » non per le sue buone opere, per essere uomo di poco ingegno, e per » essere il nome suo di monsignor d'Agnebò, sebbene in nostra lingua » e' vuol dire monsignore Anniballe, in quella lor lingua e' suona in » modo che quei popoli i più lo chiamavano monsignor Asino e Bue. » Ma al frizzo alquanto grossolano del Cellini noi contraporremo il giudizio più veritiero della storia, avvalorato dall' opinione dell' austero De Thou, il quale fa un grande elogio delle virtù dell'Annebaut. E per quanto si possono apprezzare sinceramente le qualità di un uomo di stato tra chi mal ne soffre il governo, sembra che in Piemonte pur si rendesse giustizia a' suoi meriti di senno, di valore e di probità.

Renato Birago, del ramo dei signori d'Ottobiano, era di patria Milanese, ma entrato giovanissimo al servizio di Francia, vi fece prova di molta abilità e dello zelo proprio di quelli che si scelgono a loro talento od a loro vantaggio una patria. Dal parlamento di Parigi, ove egli sedeva qual consigliere, fu il Birago mandato a quel di Torino, e poco stante ne divenne il presidente.

Ora a descrivere i fatti di questo governatore in Piemonte, che espongono pure le vicende del paese, io prenderò le parole del signor Pompeo Litta (1): » Si fece poi la pace a Cateau-Cambresis nel 1559, con che » venivano restituiti gli Stati alla casa di Savoia. Vi fu un congresso » preparatorio per l'esecuzione dei capitoli nel monastero di S. Giusto » presso Lione, e il Birago vi fu mandato per gl' interessi della corona » di Francia. Nulla si portò a termine, e ciascuno rimase nella propria » opinione. Carlo IX mandò ordini precisi e severi, acciò Torino con altri » luoghi fossero restituiti ai duchi di Savoia. Malgrado gli ordini, le cose » rimanevano nello stato primiero. Pretesti, sofismi, raggiri, tutto era » tergiversato. Il duca Emmanuel Filiberto ben s'accorse in qual segreto » luogo si nascondeva il modo di sciogliere il problema. Bourdillon co- » mandava in Piemonte il militare, e Renato la parte civile. Nè l'uno » nè l'altro voleva perdere il lucro delle cariche, nè la condizione ele- » vata in che si trovava. Furono dunque amendue fatti obbedienti dal- » l'oro che si levò di borsa il duca di Savoia, e domati colle promesse » del re che non li avrebbe lasciati in obblio. Sparirono in tale guisa

(1) Famiglie celebri italiane = fascicolo LXX, dispensa 127.

» le difficoltà, ed Emmanuele Filiberto nel 1562, 12 dicembre, rientrò » in Torino. »

La dominazione Francese si estese pure in quegli anni in Savoia, mentre alla sovranità del duca si sottraevano Losanna e Ginevra. Appena nelle remote valli della Tarantasia si serbava fede agli antichi principi con vigorosa resistenza. Tutto il resto mutava di signoria senza difficoltà.

Ma la Savoia, non meno che il Piemonte, fu restituita al duca Emmanuel Filiberto colla pace anzidetta di Cateau-Cambresis del 3 d'aprile 1559, dove si stipulò che in seguito allo stabilimento delle nozze di quel principe con Margherita di Francia, duchessa di Berry, unica sorella del re Arrigo II, *Sera baillée et delaissée au dit sieur de Savoie pour lui, ses hoirs et successeurs et ayans cause l'entière et pleine possession paisible tant du duché de Savoie, pays de Bresse, Bugey, Veromey, Morienne, Tarantaise, et vicairie de Barcellonnette, comme de la principauté de Piémont, comté d'Ast, marquisat de Cève, comté de Coconat, et des terres des Langues, de Gatière, et terres de la comté de Nice, de là du Var, que le dit seigneur roi tres-chrétien, ou autre quel qu'il soit de ses serviteurs et sujets possèdent; que de tout ce que le feu duc Charles son père tenait quand il fut mis hors de ses pays, du vivant du feu roi François.*

Non è apposta data a questo documento, ma si scorge essere di non molto posteriore alla tregua di Nizza del 1538 (1), e si riferisce probabilmente anche alle risoluzioni del re di Francia fatte in S. Germano in l'Aia nel 1538 che abbiamo citato di sopra.

Monseigneur

Les communeautés et pays de Piedmont tres humbles subiectz de la majesté tres chretienne exposent jaçoit ce que à l'occasion de leur grant povreté ils ont eu recours au roy, le quel par sa clemence leur a octroyé plusieurs privilieges, et entre les autres l'exemption et immunité de non payer doresenavant contributions aux gensdarmes et souldats deputez pour la garde du pays, ce non obstant que votre excellence les veult constraindre à fournir des vivres aux ditz souldats au taux sur ce etabli et ordonné ce que le povre pays saequegie et toutellement ruyne. Et la plus grant part despuys la publication de la premiere trieſve, et que se treuve sans argent et sans vivres ne les scauroit supporter, et moins se veult

(1) Tra le schede del signor cav. Cibrario.

obliger à telle impossibilité car pour le deffault et charestie des ditz vivres qui ne se trouveront au pays le surplus oultre le taux monteroyt autant que montent les dites contribucions et par ainsi la dite immunité ne leur jouveroyt de rien. Par quoy entendant les ditz suppliantz d'en certifier le roy puys qu'il a esté du bon plaisir de sa majesté de les exempter de telles contribucions et toutes charges. Ilz vous supplient tres humblement comme à son lieutenant que votre bon plaisir soit leur donner bon congiet de renvoyer vers le roy pour la declaration toutelle de son intencion. Offrant neantmoins la somme de huiet mille francz à ceulx qui prendront la charge pour fournir au surplus que monteront les vivres oultre le taux establi. Et sera pour l'espace de deux moys qui commenceront aujourdhuy. Et la moytié de l'argent se poyera à present, et l'aultre moytié de yey à ung moys, en attendant sur ce le bon plaisir du roy. Et sans derrogation de tous privilegies et franchises du dit pays, et qu'il ne soit tiré aucunement en consequence. Et en cas que les ambassadeurs qui yront vers le roy s'en retournent resoluz et que le bon plaisir du roy soit de exempter le pays de telle charge qu'il plaise à votre excellence de declarer que le pays ne soit tenu à aultre charge ne poyement dez que les ambassadeurs seront arrivez ou leur despeche.

Les supplians se pourront retirer au roy pour luy remontrer ce que bon leur semblera pour par luy leur estre pourveu comme sera son bon plaisir et quant aux huict mille francs offers pour la fourniture des vivres ilz se pourvoieront de marchant ou aultre pour fournir les dits vivres au taux et sellon l'ordonnance du dit seigneur que leur sera baillée comme bon leur semblera aultrement demain passé sera faict le departement des gens d'armes sellon l'ordonnance du roy.

Plus qu'il plaise à votre excellence de casser et annuller toutes les contribucions deuez et accordéez par les communes jusques aujourdhuy.

Par la commission du roy est mandé que doresenavant les contribucions en argent cessent et ne parle point du passé mesmement de ce que a esté faict à la requeste et soullaigement des supplians, et s'il y a rien deu par les souldats dez vivres qu'ilz n'ayent point poyé seront paiez des ditz deniers deuz au preallable.

Plus qu'il se faict restituer ou poyer les blez et vins qui se sont mis ès monicions dez villez fortes tant par les communes que par gentilz hommes et aultres particuliers en ensuyvant les parcelles et promesxes sur ce faictes.

Le contenu en l'article a esté accordé par le roy et commande suivant son bon plaisir ainsi estre faict par nous, et s'il y a auleun qui sen plaigne luy sera faict justice.

Plus qu'il plaise à votre excellence de confirmer et fere observer inviolablement toutes franchises, privilegies, libertés, chapitres, immunitez et bonnes coustumes du pays tant en commun que en particulier, en pourvoyant des officiers sellon qu'il estoit accoutume de faire à une chacune ville.

Les suppliants se retireront au roy pour obtenir la confirmacion de leurs privileges, franchises et libertez. Cependant leur seront maintenuz et declaireront les lieux aux quelz est necessaire pourveoir d'officiers pour y estre pourveu.

Plus qu'il plaise pourveoir moyenant le poyement du dit argent que les seigneurs, cappitaines et souldats tant de pied que de cheval lougez dans les garnisons poyent tous les vivres et aultres choses necessaires sellon que se vendent à ceulx du pays sans constraindre leur hostes ni aultre personne a leur faire la provision sans argent et moyns à faire roydes quelqeonques.

Par les ordonnances du roy est pourveu sur le contenu en l'article.

Plus qu'il plaise à votre excellence de maintenir bonne justice pourvoyant que les souldats ne transcourrent par le pays et granges presnant, et derroubant, et faisant tout plain d'assassinaiges.

Pour bien pourveoir sur le contenu de l'article est necessaire que de la part des supplians soit pourveu de vivres qui se puissent vivre et se maintenir de l'estat du roy, et ce faisant leur sera pourveu contre les delinquens comme de raison.

Plus qu'il plaise à votre excellence de pourveoir que doresenavant messieurs les presidentz, juge d'appeaulx, collateraulx et advocatz, et aussi aultres juges ordinaires ne presnent aulcunes sportulles ne present quelconques ainsi qu'il soit du bon plaisir du roy leur pourveoir de gaiges accoustumez. Et que le greffier du conseil ne presne pour les escriptures de la premiere cognicion si non ce qu'estoit accoustumé d'exiger par le greffier du conseil de Piedmont.

Sera donné à entendre aux commissaires deputez par le roy le contenu en l'article pour par le dit seigneur en leur rapport leur estre pourveu sur icelluy, comme sera son bon plaisir.

Plus pour repprimer l'audace dez souldats et tous aultres gens de guerre qui font tout plein des violences, pilleriez et oppressions, et souvent on n'en peult havoir justice à gros interest et dommaige dez subiectz, qu'il soit du bon plaisir de votre excellence pourveoir que toutes et quantes fois il sera faict querelle à quelque cappitaine ou à son lieutenant dez maulfaictz de quelque souldats, que le dit cappitaine soit tenu soubdainement de prendre les dits souldats et les remectre à la justice du Parlement s'il est dedans Thurin, et s'il est ailleurs dans les mains dez officiers des lieux où se troveront, et au defaut de les presenter que les cappitaines soyent tenuz à l'interest; et qu'il plaise de pourveoir davantaige que tous les souldats qui se trouveront hors de ses garnisons sans le congiet de leurs cappitaines par escript ilz se puissent prendre et destenir par les officiers des dits lieux en advertissant messieurs du Parlement de ce qu'ilz en auront à faire.

Seront maintenuz en la justice qu'ils ont esté et gouvernez jusques à present et de tout temps comme au royaulme de France (1).

Plus pour ce que le droict veult que les subjectz facent les dictez obeissances et rendent leur debvoir vers leurs princes, et reciproquement le droict veult que les princes à leurs despens pourvoient aux subiectz de bons administrateurs de justice sans charge ny oppression dez subjectz, ils supplient tres humblement qu'il soit du bon plaisir de sa majesté pourveoir des ditz administrateurs et de leurs gaiges. Et advenant le cas en allant à long du pays qu'ilz ayent à poyer les vivres sans charger ny opprimer les subiectz.

Donneront à entendre aux commissaires le contenu de l'article et qui sont les administrateurs de justice en passant par le pays qu'ilz n'ayent payé les vivres. Pour le tout entendu par le roy leur estre pourveu.

Plus veu que le pays a une franchise que le gabellier luy doibt bailler le sel à neuf escuz et demy la charrée, et maintenant ilz sont constrainctz de le poyer à dix neuf et vingt escuz. Qu'il plaise à votre excellence de pourveoir à telle indempnité evidente du pays.

Informeront des privilleges, contractz et libertez et des abbus mentionnez au dit article pour leur estre pourveu comme de raison le plus promptement qu'il sera possible, oiz les gabelliers sommerement et sans figure de procès.

---

(1) Risposta evasiva e che accomunava al Piemonte le ingiustizie e le miserie francesi

Plus qu'il plaise à votre excellence de pourveoir aux affaires dez monnoyez les quelles se battent en telle bonté que l'escu ne monte oultre le deu prix veu que les monnoyes qui se battent à present dans Thurin se reffusent par les voysins, et aussi à Brianson et par tout le royaulme de France.

Sera faict l'assay present et appellé les officiers et les sindicz de la ville pour ce faict y pourveoir, ou en informer le roy.

Plus qu'il plaise à sa majesté de revocquer toutes les donnations et allienations qu'ilz à faict à particuliers gentilz hommes d'auleunes villes de Piedmont et qui sont des principales de l'estat, veu qu'ilz ont franchises, privilieges et conventions octroyéz et confirméz par messeigneurs les ducz de Savoye de non pouvoir estre alliené ne engaigé à personne quelconque inferieure de la dite maison de Savoye et pareillement qu'il soit du bon plaisir de sa majesté de quitter tous les cens et revenus deuz jusques au present tant en commun comme en particulier par les villes que sont immediatement subiectz à sa majesté ayant regard et pitié aux povres subiectz ruynés de tout, aulx quelz les gens d'armes ont desroubé tous les vivres et fruictz, et la plus grant part despuis la pubblication de la triefve. N'ayant recueilli ceste année dez fruictz pour vivre 15 jours.

Sera remonstré au roy pour en faire à son bon plaisir, et en informeront les commissaires du dit seigneur.

Plus pour l'extreme necessité des vivres qui est au pays ils supplient tres humblement au roy et à votre excellence que son bon plaisir soit de secourir à telle necessité des povres subiectz cest de faire amener au dit pays dix mil sacz de blé et les fere distribuer au communes à tel prix qu'ils les puissent vendre aux povres à demy escu pour sac moins qu'il ne vault communement; et ce sera cause de fere retirer le prix du blé estrangier. Et aussi plaise pourveoir de fere annuller les daces nouveaulx qu'ilz ont mis sur les blés, bestial et aultres vivres en Lombardie et au Monferrat qui est occasion de la grosse cherestie des vivres et à toutelle ruyne des povres subiectz.

En sera escript au roy au quel ilz se pourront retirer et le remonstreront aux commissaires se bon leur semble.

Plus pour obvier à la povreté du pays qui est reduict à l'extreme necessité pour faulte des vivres de sorte si Dieu ny pourveoit ou le roy par sa clemence les povres gens mourront de faim, le dit pays supplie tres humblement au roy et à votre excellence que son bon plaisir soit de amoindrir le nombre et la plus grant part dez gens d'armes et souldats qui sont aux garnisons des villes, en presentant à sa majesté les hostaiges à ce requis au despens du pays et ce durant le temps de la triefve. Et par tel moyen sa majesté estant asseurée du pays soulaigera les povres subiectz.

En sera escript au roy au quel se pourront retirer.

Plus qu'il plaise au roy ou à votre excellence de deputer le nombre des secretaires souffisantz aux quelz les procureurs et principaulx donneront les supplications et requestes pour les refferir en conseil sellon qu'il estoit accoustumé.

Declaireront le contenu en l'article plus a plain pour leur estre pourveu.

1539

TORINO — 11 *gennaio*

Atti de' tre Stati di Piemonte (1).

Lettere di Francesco re di Francia per cui, in seguito a supplica delle comunità e uomini del paese di Piemonte, concede loro la facoltà di fare un' imposizione sovra li mercanti ed operai ad effetto di ricavare la somma di franchi 2000, stati promessi a S. M. dal detto paese nella convocazione degli Stati.

Serenissime Rex.

Humiliter exponunt communitates et homines locorum patriae Pedemontis fore verum quod in conventu pubblico statuum pridie duodecima ianuarii tento fuit per dictam patriam donata summa duorum millium francorum ut succurreretur ob urgentem penuriam victualium alimentis gallorum militum ad custodiam patriae deputatorum. In quo conventu ad supplicationem et preces dictae patriae media dicta pecunia placuit illustrissimo domino de Montejehan proregi et locum tenenti Majestatis Vestrae in Italia concedere nonnulla capitula dictae patriae in vim privillegii perpetuo duraturi de quibus fit fides et inter caetera ut promptior habeatur pecunia pro exsolvendis et supportandis gravibus et ..... oneribus nunc occurrentibus. Quod liceat communitatibus huius patriae rebus mature discussis in eorum credentia per decuriones imponere taxas et talcas pro huiusmodi oneribus tam ad aes et libram et pro modo registri quam super mercatores, operarios et alios penes quos promptior existit pecunia. Etiamsi non possiderent in quantitate bona immobilia. Et aliis prout re bene discussa ipsis communitatibus videbitur pro indempnitate reipublicae expedire. Quae taxae et talee precise exigantur saltem media cautione de restituendo indebite exactum si et quathenus sic ..... contingat per communitates respective praestanda. Quodque quicumque privillegiati eorumque coloni et tenementarii pariformiter pro dictis oneribus secundum taxas et talcas media dicta cautione pariformiter compellantur etiam et hii quamplures qui se opposuerunt huiusmodi talcis causasque instituerunt diversas tam coram magistro senatuque iudicibus ..... et aliis ordinariis media iam dicta cautione ut praefertur compellantur.

---

(1) Dall'archivio della città di Pinerolo: nelle copie vi sono alcuni vacui, cui non è difficile al lettore il supplire.

Supplicat propterea rescribi ut quicumque dare debentes pro dictis taleis et taxis tam pro praeterito quam pro futuro etiam et privilegiati quavis auctoritate et privilegio fulgeant eorumque coloni et tenementarii praecise prout taleati et taxati fuerint saltem media dicta cautione ad solutionem compellantur. Et quod placeat impartiri licentiam communitatibus in eorum consiliis vel credentia more solito congregatis imponendi ipsas taxas et taleas prout pro promptiori habenda pecunia, ut praefertur, eis videbitur aliisque provideri prout Majestati Vestrae videbitur quam augeat Omnipotens.

Franciscus Dei gratia Francorum rex, dux Sabaudiae, princeps Pedemontis dilectis gubernatoribus, vicariis, castellanis, potestatibus et aliis officiariis nostris mediatis et immediatis quibus praesentes pervenerint sive ipsorum locatenentibus necnon commissariis ad id expresse per nos deputatis salutem. Visis supplicatione subannexa necnon capitulis inibi relatis maturaque super hiis senatus nostri Pedemontis deliberatione prachabita bonisque moti respectibus communitatibus et hominibus subditis nostris supplicantibus licentiam et auctoritatem in eorum consiliis cum credentia more solito tenendis imponendi taxas taleas tam ad aes et libram et pro modo registri quam super mercatores, operarios et alios penes quos promptior existere dignoscetur pecunia, habito tamen respectu ad qualitatem et facultates valorem meritum trafliglique et laborum eorum ..... pro oneribus impositis a die decima octava mensis iulii proxime praeteriti et praetextu contributionum pro alimentis militum gallorum ad custodiam patriae nostrae Pedemontis deputatorum a dicta die citra constitutorum occursis et in futurum hac de causa occurrendis harum serie impertientes vobis et vestrum cuilibet in solidum per has committimus et mandamus sub poena vigintiquinque marcharum argenti pro quolibet: quatenus primo per supplicantes ..... cautione de restituendo sine procrastinatione quidquid propterea indebite exactum fuerit cum dampnis expensis et interesse ..... quo sic iudicialiter summarie tamen pro ..... contingat respective praestanda ..... quoscumque dare debentes tam pro praeteritis tempore praedicto videlicet a die decima octava iulii citra et pro caussa praemissa quam pro futuro pro taleis et taxis praedictis et prout respective in futurum ad causam praedictam imponi contigerit pro oneribus praedictis etiam et allegantes privilegia eorumque colonos et tenementarios cogatis et viriliter compellatis poenarum impositione, declaratione, personaeque captione, detentione, arrestatione, bonorum levatione, incantatione, venditione et plus offerenti festina expedicione ac aliis viis et modis omnibus debitis fortioribus et opportunis ad dandum et solvendum eorum ratas pro dictis taleis et taxis praedictis tam pro praeterito tempore quam pro futuro ad causam praemissam respective debitas cum expensis ..... nisi de solutione in promptu ..... consilio nostro excellentissimo Thaurini residente iudicibusque ..... et aliis coram quibus causae de ..... vertantur dantes in mandatis ut causae respectu onerum de quibus supra coram eis vertentes summarie sineque strepitu et figura iudicii quanto celerius fieri poterit, expediant et iusticiam ministrent iubentes tamen interea dare debentes pro dictis oneribus ut supra declaratum est previa cautione consimili ad solutionem eorum ratae dictorum onerum per vos precise compelli volentes propterea supplicationi eorumdem subditorum nostrorum supplicantium opportune provideri pro taleis praetextu onerum ab initio novissimi belli usque in diem praedictam decimam octavam iulii proxime praeteriti occursorum impositis vobis et vestrum cuilibet in solidum ut praemittitur committimus et expresse mandamus quod quoscumque etiam pro dictis taleis et oneribus dare debentes viis et modis praemissis viriliter compellatis ..... se opponentes nec recusantes ad solvendas eorum ratas cuilibet eorum respective taxatas et pertinentes ad causam praemissam cum expensis et

interesse. Quo autem ad opponentes et recusantes dilationemve petentes, et pro quibus lites indecisae pendent non et obstante et eorum oppositione et excusatione exceptione litis pendentis praedictis ..... cogatis ipsos ad solvendum indilate medietatem eius ad quod sunt et erunt collectati et taxati previa tamen consimili cautione per ipsas communitates respective praestanda aliam vero dimidiam solvere teneantur infra unum mensem a die intimationis et iniunctionis eis faciendae inchoandos, quo mense durante studeant collectati solutiones praeparare et eorum exceptiones si quas habeant quare ad solutionem dictarum talearum non teneantur iustificare. Cum inthimatione etiam quod lapso ipso mense et eorum exceptionibus interea non iustificatis ulterius non audiantur, quominus ad integram solutionem precise compellantur prout sic et nos eo modo et forma ex nunc prout ex tunc per vos compelli mandamus. Quoniam attentis ..... materia sic fieri volumus ac eisdem supplicantibus sic concessimus per praesentes in praemissis et circa praemissa cum dependentibus universis vobis et vestrum cuilibet in solidum plenam praesentibus impertivimur auctoritatem quibuscumque oppositione exceptione literis ....et aliis quibuscumque contrariantibus non obstantibus, quibus harum serie in hac parte derogamus. Datas Thaurini die decima quarta mensis ianuarii millesimo quingentesimo trigesimo nono regni nostri xxv.

Derqueria

Pro communitate Combaevianae.

1539

TURIN ET COMPIÈGNE — 23 *et* 31 *octobre.*

Concessioni di Francesco I *re di Francia ed atti della congregazione dei tre Stati di Piemonte* (1).

Al maresciallo di Montejean, morto mentre era luogotenente generale del re in Piemonte, succedette in quella carica il maresciallo di Annebaut: con lui furono pure mandati il signor di Langeai, perchè occorrendo ne facesse le veci, ed il capitano Martino du Bellai in qualità di governatore di Torino.

Quantunque si fosse fatta nel 1537 la tregua tra Carlo V e Francesco I, non s' era però disarmato nè dall' una nè dall' altra di queste potenze:

(1) Dall'archivio della città di Moncalieri.

ed il Piemonte veniva miseramente taglieggiato. Udiamo dallo stesso Martino du Bellai il racconto delle nostre miserie (1): » Cependant » egli scrive » » par faulte de payement, le seigneur de Montejean, qui estoit demouré » lieutenant pour le roi en Piémont, fut constrainct de permettre aux » soldats de vivre à discrétion ou indiscrétion, et mangerent ce qui estoit » demouré. A ceste occasion, le peuple mesme, desesperé de faim, n'avait » semé en la dite année; qui fut cause que la famine survint l'an 1538, » telle, qu'un sac de bled, à Turin qui n'avait accoustumé estre vendu » qu'un escu, se vendit dix et douze escus, et s'il y avait du bled au » marché, il fallait y mettre garde à ce que le peuple ne s'entretuast » pour en avoir. A ce moyen les terres demourerent inutilles et incul- » tivées. »

Il signor di Langeai s'adoperò efficacemente a fornire il paese di vettovaglia non solamente per i soldati, ma anche per il povero popolo, ed avuta, per via di doni e d'altri argomenti, licenza da Andrea Doria di far venir grano di Borgogna a Savona, imbarcandolo sulla Sonna e sul Rodano, e fatta aprire, non senza gravi difficoltà, la via di terra per Dogliani, Cherasco e Racconigi, potè distribuire grano a quanti ne abbisognavano, così per l'alimento come per la seminagione, al prezzo di tre scudi al sacco, che si pagava metà contante e metà con respiro sino dopo l'agosto. Questo saluberrimo provvedimento fu fatto dal signor di Langeai a proprie spese, per il che gli convenne di contrarre ingenti debiti, che neppur potè pagare durante la vita sua (2).

Al benemerito Francese, cui forse non fu renduta giustizia bastantemente dagli scrittori contemporanei, siami qui lecito di dedicare dopo più di tre secoli, una parola di gratitudine a nome dei Piemontesi; e valga quanto si è narrato a spiegare il concetto delle deliberazioni degli Stati che si stanno per leggere.

S'ensuivent les demandes remonstrances faictes et requestes par le pays de Pyemont à monseigneur le mareschal d'Annebault lieutenant general du roy deça les montz aux estatz tenuz en ceste ville de Thurin le xxvi.me jour d'octobre mv.° xxxix, et les responses du dict seigneur sur chascune des dictes demandes et requestes le tout comme cy apres est declairé.

---

(1) Mémoires de Martin du Bellay — 1540.
(2) Mémoires de Martin du Bellay — Al fine dell'ottavo libro

Et premierement

A monseigneur le mareschal d'Annebault lieutenant general pour le roy en Ytalie. Tres illustre et tres excellent seigneur; estant convocqués yey à Thurin le xxvi.me jour d'octobre mil cinq cent trente neufz de vostre bon mandement les troys estatz du pays de Pyemont, ç'est a scavoir seigneurs, gentilshommes, gens d'esglise et communes du diet Pyemont et ayant bien à plain entendu ce que vous a pleu leur dire, et ramonstrer de part le roy tres chrestien qui est en substance que pour la mort de feu monseigneur le mareschal de Monte Jehan sa majesté vous à envoyé yey son lieutenant general en Ytalie pour nous bien gouverner et nous fere entendre la bonne voulonté que sa diete majesté avoit à ce pays et subgectz; et aussi pour soy informer de toutes les querelles et plainctes, inhiber toutes indeuez exactions et contributions et nous soulager le plus qu'il pourroit en faisant tenir police aux soldatz, en oustant tous les abbus que ça devant sont esté commis au diet pays et pourvoyant que bonne et briefve justice nous seroit faicte en tous les occurantz, dont les ditz estatz mercient tres humblement sa majesté du bon vouloir qu'il a vers ce diet pays et subgectz. Et plus de ce que lui a pleu nous pourveoir de si tres vertueux prince et seigneur pour nous regir et gouverner; vous merciant aussi monseigneur des honnestes et tres vertueuses ramonstrances et offres que vous a pleu nous fere. Et pour ce que nostre espoir gist tout en la bonté et clemence de vostre excellence vous supplions tres humblement nous pourveoir sur les chapitres qui s'ensuyvent.

Monseigneur, le pays a esté constrainct en commun et particulier de mectre grosses quantités de blé et vin dans les villes fortes tant par le temps de la guerre que despuys la publication de la premiere tresve comme il appert du recepisse par les parcelles et pollices de ceulx qui les ont receu et maniez, des quelles sommes ilz en ont receuz bien peu ou riens, et ilz en y a qu'il y ont faict leur grant proffict à gros interestz et dommaige du pays. A ceste cause vous supplient tres humblement qu'il vous plaise commectre la vision des dictes parcelles et pollices et leur fere bonne et briefve justice pour consequir la restitution des dictz blez et vins. Et quant à ce qui est venu au proffict du roy le pays est asseuré que sa majesté aura du regard pour les recompanser à temps et lieu.

Responce. Le diet seigneur a avisé que monsieur le president de Pyemont suyvant la commission que le roy luy a pour ce faict adresser se informera du contenu; par devers le quel tant les communes que les particuliers se retireront et informeront tant par registres, pollices, quittances, recepissez, ordonnances et aultres escriptures que aussi par tesmoings du contenu au diet article et declareront les personnes, lieux, temps et quantitez de ce dont ilz se plaignent sans rien obmectre des tortz qu'ilz pretendent leur avoir esté faictz et aussi sans rien mectre en avant qu'ilz ne puissent bien prouver et veriffier.

II. Il a esté faicte la description des blez et personnes en ce pays de Pyemont par les commis de feu monseigneur le mareschal par la quelle il conste encoures qu'il ne se deubst rien semer qu'il n'y a du blé en souffisance pour le moys de janvier prochain et les inhibitions de tous constés y sont de ne pouvoir tirer blés dans le pays de sorte que nous sommes pour mourir de faim si Dieu ou le roy par sa grâce ne nous pourveoit de quelque quantité de blé. Vous suppliant tres humblement pour le service du roy et indempnité du pays y pourveoir. C'est que du consté de France l'on puisse avoir quelque bonne quantité de blé et que sa majesté la face conduire de la quelle une partye se meete ès monitions au lieu de noz blez qui nous soyent rellachez et que puissions avoir l'aultre partye pour nostre argent.

Et cependant il vous plaisra fere observer l'édict qu'avés faict des blez qui sont aux monitions, c'est d'en pouvoir tirer une bonne partye hors les villes fortes pour nous secourir et l'aultre se puisse vendre pourvoyant que les commis

n'extorquissent argent ny blé des pouvres gens. Car il en y a qui en font leur grant proffiet.

Responce. Monseigneur le mareschal avant son partement de France a faict conceder par le roy traicte generale franche et libere pour amener grains au pays de Piedmont, seulement avecque deffence de n'en tirer ailleurs; la quelle traicte a esté publiée par toute France. Et depuys son partement ayant entendu la necessité du dict pays tant par les chemins que depuis son arrivée en ceste ville, a plusieurs foys escript au roy de dict affere, au moyen de quoy le dict seigneur a ordonné nouvelle provision pour en faire venir par la mer; la quelle provision le dict seigneur luy envoye par le seigneur de Langey, toutes foys si les gens du dict pays peuvent adviser autre moyen plus facile en advertissant le dict seigneur mareschal il leur aydera de toute sa puissance. Et au regard de l'ordonnance des blez elle sera gardée et s'il y a contrevention ou pillerie le dict seigneur a ordonné qu'ilz se retirent devers le dict seigneur president le quel a la charge d'informer affin d'estre pourveu comment de rayson.

III. Pour l'extremité, pouvreté et misère qui est au pays qui a esté sacquegé et tres mal trecté de l'une et l'aultre armée mesmement despuys la publication de la premiere triefve en sorte qu'il nous reste que la vie; car il ny a blé, argent, bestial, ny moyen de pouvoir supporter l'intollerable charge de ces contributions ; que vostre bon plaisir soit les nous ouster de tout ensamble tous capsold, huyle, chandelles, sel, boys, et aultres charges qui nous font payer et que les communes ne soyent compelliez à payer ce qu'ilz restent de ce moys d'octobre et nous descharger de ces chevaulx legiers qui sont cause de nostre toutelle ruyne. Et s'il est question d'y persévérer le pays sera constraint d'abbandonner : vous suppliant derechiefz nous avoir de la pityé.

Responce. Mon dict seigneur le mareschal pour decharger le pays renvoye les trente hommes d'armes et autant d'archiers de la compaignie du feu monseigneur le mareschal de Montejehan et tel nombre de chevaulx liegers que peu plus ou peu moins de la moietié il descharge le dict pays des dictes contributions à commencer du premier jour de novembre, et d'avantaige n'a voullu y faire venir la sienne jusques à ce que l'on voye autre besoing, voyant la necessité du pays pour la quelle il escripra au roy à ce que son plaisir soit descharger icelluy pays le plus qu'il luy sera possible des dit gens de cheval. Et quant aux garnisons de ceulx qui demeurent elles seront changées après le departement faict tant du Piemont, l'Astizane que autres lieux, les quelz gens de cheval qui demeurent ne pourront rien prendre sans payer, reservé les ustencilles de maison, boys et paille sellon l'ordonnance qui en est faicte et au desloger sera publié que s'il y a quelques ungs à qui il soit deu auleune choze par ceulx des dit garnisons qu'ilz viennent pour estre payé comme il a esté faict aux autres lieux là ou il s'est dernierement faict monstre ; et quant aux gentz de pied apprés avoir communiqué avecques les gentz du pays il y sera pourveu.

IIII. Le pays a privileges et franchises inviolablement observées de pouvoir acheter sel estrangier là ou il lui plet ce non obstant l'abbé Borgarel accenseur de la gabelle a fuct fere inhibitions à grosses poynes qu'on n'ouse acheter sel forsque de luy contre la forme des dits privileges et franchises. Et que pys est il nous vend le sel en moindre bonté et à plus hault prix qu'il ne doibt, en sorte que le pays achète le sel au menu des marchans à bien pres de trente escus la charrée, ce que nous debvons à la gabelle pour neuf escuz et demy, comme il appert par les informations prinses par monsieur le président et qui se pourront prendre s'il en est de besoing, supplie le pays qu'il vous plaise y pourveoir et qu'il puisse joyr de ses libertés, privileges et franchises d'acheter sel estrangier et là ou il luy plaisra non obstant telles inhibitions et que à la gabelle du roy l'on ne puisse vendre sel à plus hault prix que de neufz escuz et demy la charrée

à la forme des dits privileges et conventions; et veû les protestations que le pays a faict contre du dit Borgarel de tous dommaiges et interestz que le pays a supporté tant à l'occaxion de la gabelle que des nouveaulx daces et aultres angaries que le dit abbé a exigé, supplie le pays qu'il soit destenu le dit abbé plus estroictement jusques à ce qu'il ayt restitué tous les dit dommaiges et interestz que le pays a supporté à l'occaxion de luy.

Responce. Le dit sieur president à long temps a envoyé devers le roy ce qu'il a faict à la requeste du pays et attend l'on de jour en jour la resolution du dit seigneur. Et au regard de Borgarel s'ils ont auleunes plainctes contre luy en general ou particulier les proposent et il leur sera faicte justice.

V. Supplie le pays que tous nouveaulx daces imposés, mesme celluy de l'abbé Borgarel, soyent aboliz et que les vieulx daces, péages et gabelles ne s'exigissent doresenavant si non et tout ainsi que l'on en usoit devant le commancement de la guerre et qu'on ne puisse sans cognition de justice augumenter le payement des dit péages, daces, et gabelles ains se tousjours payer de la monnoye qui courrera et à la valeur d'icelle n'ayant regard que la monnoye soit creue ou desereue.

Responce. Mondit seigneur ayant esgard à la grand necessité qui de present est au pays par maniere de provision et jusques à ce que autrement en soit ordonné les nouveaulx daces mentiounés en l'article cesseront et pourront ceulx du pays informer devant monsieur le president des abbuz qu'ilz pretendent avoir esté faictz touchant les dits daces. Et quant aux vieils daces, péages et gabelles seront payez en monnoye courrant lors du paiement si non que par justice avecques cognoissance de cause autrement en soit ordonné.

VI. Il y a un grant abbuz dans le pays touchant le cours de monnoyes. supplie le pays que votre bon plaisir soit ordonner que les monnoyes se despendent par tout le pays deça les montz qui est soubz l'obeissance du roy, à ung mesme prix inhibissant à grosses poynes l'estraict et marchandise qu'on faict publiquement des dit monnoyes.

Responce. Le contenu en l'article est raisonnable et sera gardée l'ordonnance faicte l'esté passé par feu monseigneur le mareschal, oy le rapport des commissaires envoyez par le roy.

VII. Pour ce que les offices et chastellenies du pays la plus grant part sont entre les mains des cappitaines et marchans qui vueillent de eulx mesmes fere justice et rendre raison ce qui semble fort estrange n'estant de leur profession: supplie le pays pourveoir des gentz vertueux et bien pratiques et seavantz aux offices sellon la qualité des lieux.

Responce. Il y a esté pourveu par l'ordonnance du roy.

VIII. Il vous plaisra monseigneur nous octroyer, statuer et ordonner que les jurisdictions ordinaires soyent observées et conservées sellon la disposition de la loy commune et la forme des decretz dominicaulx, lesquelz n'admettent appellation auleune fors que des sentences diffinitives et des interloqutoires afferant gravamen irreparable. Et en cas que l'appellant ayt recours au parlement pour obtenir l'appellation que le dit parlement n'octroye telle provission ny appellation que premierement l'appellant ne donne caution des despens et interestz de partye en cas que la cause fust remise au premier juge du quel il aura appellé.

Responce. Les jurisdictions ordinaires seront observées et gardées sans auleunes entreprinses sur icelles et ne seront receues les appellations si non des sentences diffinitives et des interloqutoires contenans grief irreparable. Et seront tenuz les appellans des interloqutoires en leur cedulle ou supplication appellatoire exprimer le grief par eulx pretendu.

IX. Semblablement supplie le pays que au procès des causes civiles et criminelles, exequutions des sentences, detentions des prisonniers il soyt entierement observé la forme des decretz dominicaulx et que à la deffension des dits prisonniers pour quelconque crime ilz soyent destenuz, encores qu'il fust de lèse majesté, l'on admecte procureur et advocat et leur donner le double de l'inquisition et d'aultres choses ainsi que le droit veult car la justice ne se doibt nyer à personne fust il le dyable (1). Et aussi que le president des causes d'appeaulx doibst expedier les causes, tenir ung seel et sceler selon qu'estoyt accoustumé fere par le president de Thurin.

Responce. Le contenu en l'article quant aux crimes est accordé, excepté le crime de leze majesté. Et quant au sceau du juge d'appeaulx en sera escript à monseigneur le chancellier; ni pour le present le dit seigneur peult fere aultre responce.

XI. Le pays tant en commun que en particulier a plusieurs franchises, libertés, priviléges, bonnes et louables costumes, et supplie tres humblement que vostre bon plaisir soit ordonner et statuer que inviolablement ilz soyent observez. Et en cas que quelcun par recours ou aultre voye cherche d'infringer franchises, priviléges, libertés, bonnes et louables coustumes, qu'il plaise à messieurs du parlement octroyer lettres que les dites communes et particuliers ne soyent molestés contre la forme d'icelles franchises, priviléges, libertés et louables costumes *citra judicialem cognitionem*, non obstant toutes lettres que se trouveront octroyéez au contrayre les quelles plaisra revocquer.

Responce. Le pays sera entretenu en ses priviléges, franchises, et louables coustumes dont il a jusques ycy bien et deuement usé jusques au temps que la guerre fust commanecée.

XII. Pour ce que messieurs de la chambre des comptez font grant difficulté aux communes de Pinerol, Montealier, et aultres de entrer en ses comptes le blé, vin et argent qu'ilz ont deslivré par le temps de la guerre entre les mains des cappitaines et gouverneurs des quelz ilz en ont heu descharge; ilz vous supplient que vostre bon plaisir soit ordonner aux dits maistres de la Chambre qu'ilz doibvent admectre les dites descharges et allouer aux comptes des dites communes et des agens d'ycelles sans leur en fere reffus et moins alleguer que les dit gouverneurs et cappitaynes n'avoyent telles charges du roy.

Responce. Les gens des comptes alloueront ce qui a esté payé aux cappitaines et gouverneurs ou de leur ordonnance en monstrant ordonnance ou quittance d'eulx. Sans ce qu'ilz soient tenuz monstrer du pouvoir de ceulx qui ont faict les dites ordonnances et ce quant à ce qui a esté faict du temps de la guerre.

XIII. Monseigneur, la declaration particuliere de toutes les charges de blez et aultres vitailes prinses se porteront à votre excellence.

XIV. Les seigneurs, gentilz hommes et aussi toutes les communes ont compromis entre les mains du seigneur Charles des comtes de Luserne et du secretaire Marruchi arbitres esleuz toutes leur causes qu'ilz ont entre eulx à l'occasion des tailles comme il conste par l'instrument recu par le secretaire du pays et pour ce qu'il y a des aultres qui se sont opposés ou se vouldront opposer, supplient les communes qu'il vous plaise ordonner que les lettres aultres foyz octroyées à la requeste des estatz contre les opposans soyent observées vheu qu'il y a le commun consentement de toutes les communes.

---

(1) Energica espressione di una gran verità che sempre stette a cuore dei Piemontesi.

Responce. Mon dit seigneur le marechal pour la diversité des oppinions des gens du pays a advisé que luy visitant le dit pays entendra si la volonté et utilité universelle des gens du dit pays sera que la dite exaction se face ou non. Et pourront aussi les gens du pays fere apparoir des lettres mentionnées en l'article pour y estre sur le tout pourveu comme de raison.

XV. Plaise à monseigneur le mareschal declarer quant aux contributions que toutes villes et personnes de quelque condition qu'ilz soient et non obstant tous privileges, immunités et franchises soyent tenus à leur ratte des dites contributions pour ensemble declarer par le payement d'icelle qu'il ne soit derrogué et moins prejudicqué aux libertés, franchises et immunitez du pays et qu'il ne soit tiré à consequence car le pays n'entend aulcunement y perseverer comment tousjours a esté protesté.

Responce. Le contenu est raisonnable et leur est accordé en user comme ilz ont faict jusques ycy sans préjudice des privileiges de tous et chascuns les nommez en l'article et sans ce qu'il soit et se puisse tirer en conséquence pour l'advenir.

XVI. Et aussi plaisra à mon dit seigneur octroyer aux villes quinze jours de terme à payer la reste de la contribution du moys d'octobre, cependant que les commis des souldats n'allent donner charge aux communes.

Responce. Delay de quinze jours est donné pour payer les contributions ainsi qu'il est demandé en l'article.

XVII. Parcillement il plaisra a monseigneur cependant et jusques à ce que aultrement soit cognu par justice que le pays reste en sa liberté d'acheter sel ou luy plaisra à la forme des privileiges du dit pays achetez et impetrez à grosse somme d'argent.

Responce. Ayant esgard à la pouvreté du pays, sterilité de ceste année et bonne volunté des subjectz du roy, pour manière de provision et jusques à ce que par le dit seigneur aultrement en soit ordonné et sans préjudice de son droict de gabelle, il est permis aux subjectz du dit seigneur de prendre sel ou bon leur semblera pour leur usaige seulement. Et est deffendu aux subjectz du dit seigneur de n'abuser de la dite permission ne soubz umbre d'icelle commectre aucune fraude sur poyne de confiscation du sel qui contre les dites inhibitions en auroit voulu transporter ensemble des chevaulx, charretes, et autres bestes et de cinquante livres pour chascune chartée et ny aura gabelle si non sur le sel qui sera transporté hors l'obeissance du roy par la permission du dit seigneur ou de son lieutenant general. Et sera advisé sur la forme de prandre à leur icelle gabelle.

Et affin que lesdits pays cognoissent que le dit sieur mareschal a singulier desir et affection que toutes choses y aillent bien et que equalité soit partout observée il a ordonné qu'il sera esleu par eulx respectivement tel nombre de personnaiges d'entre eulx qu'ilz adviseront pour fere le departement de la charge qui leur restera et que encores pour tous abbuz eviter avoir l'oeil que le département se puisse fere plus justement leur baillera gens de sa part pour leur ayder à ce faire.

Et davantaige pour plus soullaiger le pauvre peuple et mesmes sur l'exaction de la contribution il a ordonné que chascun des dits pays respectivement eslira ung tresorier pour recouvrer les deniers qu'ilz devront, chascun en son endroit, pour les distribuer là ou ilz seront deuz, au quel les gens de cheval auront recours de leur payement sans user plus de ceste liberté d'aller eulx mesmes executer et charger le pays de superflues despences le quel tresorier sera tenu leur rendre compte chascun moys à celle fin que s'ilz trouvent que tout payé il soit

demeuré quelque argent de reste entre ses mains ilz advisent à l'employer sur le moys ensuyvant et en lever tant moins sur eulx.

Faict à Thurin le dernier jour d'octobre l'an mil cinq cent trente et neuf.

D'Annebault,

Par monseigneur Eprauden.

Collationata fuit suprascripta copia cum suo proprio originali debite signato et sigillato prout supra per me notarium publicum

De Regibus.

Ordine diretto dal re Francesco I

Responce sur les provisions que demande et requiert le pays de Piedmont suyvant le memoyre qui m'a porté messire Brians de Romagnan.

Premierement quant à faire pourveoir le dit pays de Piedmont de vingt ou vingt cinq mille saez de blé du costé de France aux despens de ceulx du dit pays le dit seigneur a octroyé une permission generale à toutes personnes de pouvoir tirer et enlever de son dit royaume, telle quantité de bledz qu'ilz vouldront et sans payer aucune chose des droictz de traicte ne autres subsides et impositions quelzconques, pourveu qu'ils menent le dit bled au dit pays de Piedmont.

Et oultre cela a presentement octroyé à certains marchans à la requeste du seigneur de Langey autre traicte de bledz pour en tirer une bonne et grosse quantité par mer et icelle mener par Savonne au dit pays de Piedmont ainsi qu'ilz entendront par le dit seigneur de Langey qui de brief sera par de là avecques, ce a esté aussi escript à ceulx de Daulphiné qu'ilz envoyent promptement cinq ou six mille charges au dit Piedmont pour en secourir le dit pays.

Et quant aux bledz qui sont dedans les villes fortes du dit pays qui se puissent vendre et distribuer dedans les dites villes et non ailleurs monseigneur le mareschal d'Annebault lieutenant general du roy au dit pays a dejà pourveu à celà.

Touchant le faict de la justice qu'il soit remis à monsieur le president de Piedmont et à messieurs de la court de parlement sans ce que les cappitaines ny aultres s'en puissent entremectre. C'est chose que le roy a tousjours entendue et entend; à quoy ne fera contrevenir et à celà ne fauldra de tenir main mon dit seigneur le mareschal.

Item quant à ce qu'ilz requierent estre baillé commission au dit president pour enquerir et sercher ou est allé et comme a esté distribué le bled du dit pays qui a esté mis es monitions, il en a esté despeché commission au dit président pour vacquer et entendre diligemment ou dit affere et veult le dit seigneur que ceulx qui auront malversé en la garde, maniement, ou distribution des dits bledz soient puniz de sorte que tous autres y preignent exemple. Et aussi veult et entend le dit seigneur que mon dit seigneur le mareschal d'Annebault son lieutenant au dit pays face payer les pauvres gens ausquelz aura esté pris le dit bled.

Et au regard de fere lever et oster toutes les daces nouvellement imposées par l'abbé Burgaret le roy entend et desire soullaiger le dit pays de tout son pouvoir, et par ce veult que mon dit seigneur le mareschal appelle le president

du dit pays et aultres bons personnages s'il veoit que les dits daces soient injustes et desraisonables ou aultrement indeuement imposées, il les puisse lever et oster pour le soullaigement d'icelluy pays.

Au regard du sel qu'ils demandent demourer au mesme estat et qu'il ne se puisse vendre plus qu'il faisoit auparavant que le pays vint en l'obeissance du roy et que les chapitres et privileges de la gabelle du dit sel seront observez comme ils estoient en ce temps le dit seigneur veult que mondit seigneur le mareschal et le dit president voyent les dits chapitres et l'advertissent de ce qui leur semblera estre bon de fere en cest endroict pour le bien et commodité du dit pays le quel cependant s'en pourra fournir, comme il a faict jusques ycy.

Au surplus quant aux contributions mon dict seigneur le mareschal le traictera en cest endroict de sorte qu'ilz auront cause d'eulx contenter.

Faict à Compiegne le xxiii.me jour de octobre mil cinq centz trente neuf

Françoys

Bochetel.

Collacionata fuit suprascripta copia cum suo proprio originali debite signato et subscripto prout supra per me notarium subsignatum.

De Regibus.

1547? (1)

Di questa congregazione dei tre Stati di Piemonte non appare certa l'indicazione nè del tempo nè del luogo in cui siasi tenuta. Gli Storici, secondo il solito, non ne parlano, eppure gli atti che se ne conservano sono de' più importanti per farne conoscere la condizione interna di questo paese.

Certo è peraltro che questa assemblea si radunò sotto il governo di Giovanni Caracciolo, principe di Melfi, luogotenente generale del re cristianissimo. Ora sappiamo che il Caracciolo venne a governare il Piemonte nel 1546, e vi stette sino alla morte sua avvenuta nell' agosto 1550 (2). Scorgendosi dal tenore degli atti che stiamo per riferire che il Caracciolo era già da qualche tempo in Piemonte, e rilevandosi del pari dalla risposta al num. 27 del memoriale che in quel tempo non era

(1) Dall'archivio della città di Moncalieri.

(2) La sepoltura del Caracciolo è nella chiesa di S. Domenico in Torino.

ancora scaduto il quartiere di gennaio 1548, se ne può arguire che la congregazione siasi tenuta nel 1547. Sembra probabile che, conforme all'uso, essa abbia avuto luogo in Torino.

Esempio notevole, la lingua adoperata in questi atti seguiti sotto il dominio Francese fu l'Italiana, perchè Italiano di nascita, se non di bandiera, era il governatore cui si parlava, il quale anche nel rispondere, meglio degli altri forse, faceva prova d'italiana cortesia.

Quantunque il testo non sia di pretta lingua e meno ancora di corretta ortografia, e serbi le tracce di un'amalgama francese, pur si è prescelto di pubblicarlo qual si trovava perchè serbasse il nativo colore non immeritevole d'essere avvertito anche dagli studiosi delle vicende della nostra favella.

Havendo, eccellentissimo signor, et d'ogni ornamento richiesto a tal suo grado ornatissimo, rimonstrato a noi l'eccellenza suoa la mente sì della mayestà regia dignissimo nostro signore, quanto suoa essere de solagiarni di carichi, e ridurni a miglior termini sarà possibile, et a tal effetto avendoni permesso li comissi quali tri Stati domandiamo, pare a noi conveniente, sotto sempre il giusto giuditio di quella, che quanto a noi tolto abbino la durezza e malignità de li spietati tempi de guerre sì per le cause predette, et per la bontà del summo signore, come ancor per il beneffitio della sancta pace, per mezzo di quella esserni restituito, onde tuti prostrati et cum quanta potemo humilità, alla gloria dil Signore, et in servitio di suoa mayestà quanto di detta suoa eccellenza, et per l'universal bene li supplichiamo et domandiamo che la si degni li sequenti capituli et richieste di ragion et honestà al giuditio però di quella accompagnate, cum la protestatione de la qualle nel piede d'essi concederni et darni, conservandoli noi oltra la debita fedeltà tuti nostri cori alli piaceri di quella cum quanto possemo detissimi per la cui contenteza di continuo supplicaremo al Signore Dio.

1. Et prima se degni suoa eccellenza proveder, che li publici biastemadori dil Signor Dio et Saneti sian puniti et che non si debbi passegiar nella giesa, dicendosi li officii, et messe sotto ardue pene.

Risposta. Suoa eccellenza accorda il capitulo circa il passegiar in giesa, intendendo tanto quanto se dirano le messe, et altri officii. Similmente quanto al biastemar: a bien che para a suoa eccellenza esser cossa quasi impossibile cossì in uno tratto puoter ridur li soldati all'osservanza de le legge, però non mancarà di far ogni opera per relevarli et mandarà siano servati dette lege, et li decreti de la patria suopra ciò promulgati et quanto alli subditi se farà senza difficoltà.

2. Più che li Giudei debiano portare il segno a ciò sian conosciuti tra Cristiani, et se degni limitar et moderare le suoe eccessive usure per utilità publica.

Risposta. Se monirano li Hebrei a ciò fra un mese se risolvano di portar el segno, et de non prestar suopra xxv. per cento, o andarsene fuor del dominio regio. Et perchè si potrian risolver più presto partirsi come altre volte se intende hano responduto, vedrano fra tanto li elletti del paese il modo che si

ritrovarà per farli pagar de li loro crediti per lassar li pegni, attesochè essi pegni non sarano di gran valsuta, per non esser li Hebrei piu de quattro o sei et restariano in tal caso li pegni in le mani di colloro che metterano fuora li denari sino a tanto siano scossi da colloro de chi sono fra termine competente.

3. Più che suoa eccellenza se degni abolir ogni novitade, graveza, carighi insoliti imposti dal principio della guerra insino al presente, et redur la patria nelli termini et libertà nelli quali era per avanti essa guerra. Et attesi li carighi grandi ha supportato et di continno supporta il povero paese tanto de hospitalità che de contributione, qual al presente se paga de fiorini trenta trei millia, o circa ogni mese sia dil bon piacer suo abolir del tutto dette contributione et altri carighi. Et non potendo dil tuto abolire almanco se degni, atteso ancor il rebassiamento de grani et altre vittuagle che sia fatta diminutione de detta contributione mensuale, atteso che detti soldati da cavalo podeno viver cum il soldo di suoa mayestà, havendo ancor risguardo, che per tempo d'abondantia non si pagava che soldi sei, et per la carestia qualche tempo fu cresuta detta contributione, et come ancor suoa mayestà ha legerito li altri suoi paesi così se degni verso de noi far non meno suoi che li altri.

Risposta. Dispiace a suoa eccellenza non poter discargar al presente del numero de cavali et senza haverne mandato da suoa mayestà essendo li affari nelli notori termini, che si vedeno. Et massimamente facendo li vicini adesso magior numero de cavali et fanti. Però incontinenti che vederà il modo di poterlo far non mancarà darni aviso a suoa mayestà et tener la mano per gratificarli a ciò cum il hon voler di essa mayestà si puossi far la ricercata diminutione; et quanto alla diminutione delle contributioni suoa eccellenza si contenta minutamente se calculi tuto quello è necessario al viver del homo d'arme, caval legiero et arciero. Et per li cavali loro comprandolo alla piaza havendo anche qualche risguardo al vestir, intertenimento de servitori, ferrature de cavali et acconciature de celle; perchè si trovarà che a gran pena si puono intertener massimamente perchè li dinari del re vengono tardi et più per pagar li debiti passati che per satisfar alle spese future; et molte volte suoa mayestà astreta de altri carighi gli retene una parte de li loro quartieri. Et quando questo non li piacia et che più presto volesseno che le forniture se faciano secundo le ordonance di suoa mayestà si offerisse suoa eccellenza a farli osservar et trattarli come se trattano tuti li altri sudditi di suoa mayestà si come suoa eccellenza in sino al principio che gionsi in Piemonti se offerse de far. Et essendoui qualche altra graveza et carighi insoliti specifficandoli, suoa eccellenza li provederà.

4. Più se degni detta suoa eccellenza alleviar detta patria dil stato et gagio dil capitano di giustitia poichè de suoa mayestà è pagato dil suo stipendio; qual stipendio inanti la guerra mai fu pagato per essa patria, et non piacendo questo concedergli al manco comandar, che sia satisfatto sopra l'essationi quale se faran sopra le confiscatione pene et emende pertinenti a suoa mayestà o sia a le spese de li delinquenti, et che procedendo in suo offitio habi a osservare li termini di ragione et presentar li captivi alli loro judici competenti in conservatione delle giurisditioni ordinarie. Et prima che intrar in le case per far inventario de beni o sian descrittioni debi haver seco uno di sindici o vero consuli de essi loghi, remettendo il doppio de tal inventario apresso l'officiario o sindici de li lochi, per evitar parechi abusi li quali si potriano cometter et questo senza graveza alcuna dil paese.

Risposta. Suoa eccellenza dice non haver introdutta la allegata novità anci haverla ritrovata et essersi introdutta a richiesta de la medesima patria. Et che li altri prevosti havevano magior stipendio di quel si dona di presente al suo, al qual ha retranchiato una buona parte di quello si pagava per avanti oltra chè non deve il paese ritrovar cossa essorbitante, atteso che per la manutention de

la giustitia universalmente ogni provincia de Franza habi un prevosto, et lo paga. Et calculando la spesa loro et de suoi cavali non havendo dal re che cinque soldi il giorno si trovarà che cum difficultà puono viver massimamente venendo li loro pagamenti tardi et che alle volte se li ritiene de li loro quartieri come alli altri menzionati di sopra. Et per ben che inanti la guerra il paese non pagasse appertamente il prevosto, o capitano di giustitia forsi che considerando ben la patria indirettamente il pagava davantaggio, et quanto alla consignation de captivi suoa eccellenza vole, et ordina, che non essendo tali captivi de la jurisditione de esso prevosto secondo l'ordonanze regie li habbi a remetter respettivamente alli giudici a chi apparterà: medemamente admette, che alla confetione de li inventari et descriptione de beni che si farano per esso prevosto se habbi a domandar l'official, o uno delli sindici, o consuli del loco qual potrà asister alla detta confetione et haverni copia apresso di sè.

5. Pin se degni ordinar per solagiamento de esso paese che non si dia estato ad alcuno capitano o officiale nè a cellade morte, salvo a quelle, che effettualmente si troveno al servitio de suoa mayestà presenti et non absenti come gia per dette cellade morte et absenti fu ordinato; et non piacendo levar l'estati almanco non vogli permetter sia pagato più che alla ratta delle ordonanze regie novamente fatte, quale sono state inosservate essigendosi de più ogni mese per ogni compagnia de fiorini settanta otto et grossi nove contra dette ordonanze.

Risposta. Suoa eccellenza conferma de novo quel che per essa et altri signori locotenenti regj è stato ordinato, et che pensa sii stato osservato; et si contenta di far fare ogni mese una o due volte la reveduta de essi homini d'arme et cellade dove sono allogiati cum lo intervenimento delli sindici de essi lochi o altri dil paese, che saranno elletti. Et quanto alli settanta otto fiorini et grossi nove che dicono pagar di più per ogni compagnia contra il tenor delle ordinanze regie, suoa eccellenza responde, che quanto alle compagnie de homini d'arme non è immutato cossa alcuna di quello è contenuto in esse ordonanze regie, ma quanto alli Stati de li capitanei di cavali legieri de li quali esse ordonanze non parlano non li è parso essersi discostato dal honestà havendo assignato al capitano de' cavali legieri solamente tanto quanto se dona al locotenente delli homini d'arme et al locotenente de cavali legieri quello se dona alla insegna de homini d'arme et al alphero solo tri soldi di più di quel si dona ad un semplice homo d'arme.

6. Più che il compartimento se faci equalmente sopra tutto il paese sogieto a suoa mayestà χpianissima cioè insiema cum le terre dil Piemonte, il marchesato di Saluce, le terre dil Monferrato da quà da monti. Eccettuando le terre, che hanno realmente presidio, atteso che le terre dil Piemonte qual al presente contribuiscano non sono più de otto o nove immediate et l'altre immediate essendosi fortificate di quelle solevano contribuire, per esser impossibile a dette terre di Piemonte senza agiuto de detti marchesati e altre terre a suoa mayestà subdite satisffar a detto pagamento di trenta trei millia fiorini o circa il mese di contributione et agli altri carighi de fabriche fortalici, et monitione de grani.

Risposta. Circa al marchionato di Saluce essendo stato per comandamento expresso del re essentato suoa eccellenza non intende ordinar cosa alcuna al contrario.

Et quanto al Monferrato havendo la prefata eccellenza ritrovatolo tassato et assignato per cinquanta scudi il mese al signor Hieronimo Birago per lo intertenimento suo et de quindece cellade per non haver altra subventione, quali parendo a suoa eccellenza necessarie per el servitio di suoa mayestà in quel loco di Verrolengo dove che sono, non par a suoa eccellenza ragionevole nè servitio di suoa mayestà levarli tal intertenimento, attesa massimamente la modicità de la somma.

7. Più che non potendo toglier al presente le essentioni di Saluce, che almanco se degni ordinar, che de la ratta parte de contributione qual spetta a detto Saluce, che l'Astisana habi a supportar et pagar suoa ratta et portione di tal essecuttione presente, et futura.

Risposta. Suoa eccellenza ordina, che siano dimandati li elletti dell'Astesana per responder al capitulo, et calcular fra loro quanto sii suoa debita portione: et non se li mancarà per suoa eccellenza de justicia, a ciò che il tuto se reduchi alla debita equalità.

8. Più che li dinari de le contributione si debeno recevere per mane dil thesorero de la patria sarà constituito et che suoa eccellenza limitti il tempo de pagamenti, cioe ali vinti dil mese la mittà, et al fine l'altra mittà; comandando che inanti respettivamente non si facia essecutione de detto termino statuto, et che non si possi mandar prender dette contributioni alle terre se non cum uno solo cavalo et homo fra tri giorni passato il termine, et se fra essi tri giorni non fossi fatto il pagamento non sia licito di mandar più de doi cavali et homini; et non si possa venir a tal effetto per li soldati senza bollettino dil thesorero alla pena de perder la contributione de esso mese et de pagar le spese per essi fatte; et che per tal essationi si puossi mandarsi uno commissario, et che colloro li qualli non pagavano a suoi tempi siano tenuti alli danni li quali per tal cosse se haverano a patirsi.

Risposta. Quanto al ricever delle contributioni per el tesorer de la patria et li termini de pagamenti che se farano per esso thesorer cioè la mittà alli vinti, et l'altra mittà alla fin de ciascun mese, et che avanti detti termini non se facia executione respettivamente suoa eccellenza l'accorda. Et accadendo doversi far alcuna executione per diffetto de pagamento non se farà senza bollettino del thesorer; et suoa eccellenza provederà se faci cum miglior mezi et minor danno dil paese che far se puotrà.

9. Più che le sententie, che non sono di conti *livearie* si proferiscano et sono proferte per il passato per li signori della camera de conti si possia appellar al ill.° et reveren.° senato regio di Piemonte per haver perfetta ragione senza che detti signori di camera habiano a intervenirvi al giuditio di detta appellatione secundo lo antiquo solito et forma di decreti dominicali, como ancora si osserva nella città di Parisii et in tuta la Franza, et che pendente la cognitione dil detto articulo appellatorio se suspendi le execution de tal sententie, non obstante qualunque ordinatione in contrario.

Risposta. Suoa eccellenza declara che le parte ricorerano alle ordinanze fatte sopra tal materia per suoa mayestà che sono impressi in Turino perchè per esse restarano chiarite di quanto haverano a far tanto circa la revisione che circa le appellatione loro et a esse ordonanze suoa eccellenza se remette alle quali non intende se contravenghi, non havendo altro in contrario da suoa maeystà.

10. Più se degni vostra eccellenza mandar, che li signori de la camera nè altri officiali al nome di sua mayestà non si essigiscano ne diano fastidio ni molestia a nissuno per crediti o negotii di qual conditione sian accaduti inanti la guerra.

Risposta. Essendo lo articulo confuso et generale non par a suoa eccellenza la richiesta ragionevole: ma essendo proposto caso particulare qual meriti rispetto per la condition di tempi, et altramente suoa eccellenza le haverà ogni bona consideratione et sopra l'tuto non mancarà di bona ginstitia.

11. Più mandar che detti signori de la camera non essigiscano le scritture di processi come se fa, cioè facendo pagar alla parte il processo dil fisco: et volendo li detti signori rettenir le copie de instrumenti, privillegj, o investiture

inanti essa produtti, o se produrano, che tal rettentione sia alla spesa di detta camera.

Risposta. Suoa eccellenza dice haver ordinato alli signori de la camera de conti habino a provedere di tal maniera sopra la lamenta mentionata per la richiesta che non resti causa alcuna de querella al paese: et che il griffier de la camera non prendi cossa alcuna indebita.

12. Più che le fidelità le quali se doverano prestarsi a suoa mayestà et aver le investiture se haverano da quella togliersi, se debino prestarsi et togliersi per avanti, e dall' illustrissimo signor primo presidente o sia cancellario di questo paese, niente innovando dal solito antiquo: il qual era che essendo absenti li illustrissimi principi detto signor presidente supremo et al'hora chiamato cancelliero riceveva le fidelità et faceva le investiture ad ogni uno, le quale fidelità et investiture se habino ancora a farsi et prestarsi alla forma de esse antique fidelità et investiture et privillegi respettivamente concessi per tali investiture.

Risposta. Potrano li electi dil paese veder le lettere de suoa mayestà suopra cio decrete et quelle vedute prenderano quel partito li parirà.

13. Più accadendo confiscatione de beni in qual si vogli modo che se debino pagar le tagle sì per la camera come altri possessori passati et avvenire summariamente senza littigio.

Risposta. Suoa eccellenza accorda il contenuto per maniera di provisione, intendendo de beni allodiali salvo di proveder suopra li casi occorrenti come vedrà esser di ragione.

14. Più essendo assai soldati che possedeno beni quali se rendeno difficili de pagar le tagle et far le debite recognitione per li debiti se recognoscano da li signori gentilhomini; che ogni capitanio et soldato de qual conditione sia e ancor qualunque officiale regio, non obstante qual si voglia privillegio, debino per lor ratta di registro pagar le tagle senza eccettione alcuna, et recognoscere li beni teneno che si moveno del directo dominio delli signori gentilhomini delle terre subdite et ancor che senza ogni eccettione debino pagare le molture de grani a mollini, et supportar altri ordinati carighi como li altri subditi de suoa mayestà, non intendendo derrogar alli privillegj dil reverendissimo senato, et ill.° signor presidente Catto.

Risposta. Suoa eccellenza declara che non intende che soldati ne' altri officiali usino d'alcuno privillegio fuora dil dover tanto in pagar quello debano, quanto in far le recognitione juridice verso li signori dirrecti; però se alcuno sarà a ciò renitente ricorrendo da suoa eccellenza o da la corte dil parlamento, non ci mancarà di bona et breve giustitia.

15. Più che li arresti dell' illustrissimo, et reverendissimo senato regio habino essecutione senza eccettione alcuna, senza però pregiudittio delle appellatione revisioni et propositione de errori in quelli casi nelli quali se admetterano tale revisioni, et appellationi.

Risposta. Suoa eccellenza intende che li predetti arresti siano exequiti secundo la loro forma et tenor seguendo la *erretione* del parlamento, et ordonanze regie; et dove per più facil executione convenirà usar de la man regia et forte, suoa eccellenza non li mancarà de tuto lo adjuto et favore che sarano necessarii.

16. Più per la publica utilità che le mercantie, bestie, salvo quelle da latto, canape, stoppe, et altre mercantie siano in libertà dil paese de vendersi a cui parerà, et condurle fuor de esso paese per evitar gli abusi et danni datti per il passato.

Risposta. Suoa eccellenza risponde, che quanto alle canape, stoppe, et altre

mercantie non vi è alcuna prohibitione; quanto alli bestiami per esser vittuagle di momento et necessario tanto per viver como per cultivar, non concede la licentia absoluta tanto per servittio dil re, como beneffitio di la patria ma non lassarà di dar licentia a chi la ricercarà, haveudo risguardo al numero et qualità de tempi come ha fatto de qua in dietro.

17. Più essendo stato significato altre volte per li signori di la camera alli elletti de le comune, che il signor Melchior Borgarello havea ottenuto et presentato certe lettere di suoa mayestà χpianissima di tratta foranea et passaporto: essendo tal datio insolito et contra ogni libertà di la patria, serà del bon piacer suo mandar che detto offitio et lettere cum li capituli dil passaporto et tratta foranea, maxime atteso che detto signor Melchior ha spontaneamente salvo il beneplacito de suoa mayestà nelli trei Stati renuntiato alle sopra dette cose, sian aboliti e scanzellati come se mai fusseno stati concessi.

Risposta. Attesa la renuntiatione fatta per il signor Melchior Borgarello suoa eccellenza l'approba per quanto concerne l'essertitio de esso Borgarello, nel resto se ne rimette al buono voler de suoa mayestà.

18. Più accadendosi far ordinamenti sopra il fatto et corso de scudi et moneta, quali forsi potrian esser prejudiciali al paese, quelle se degnarà suspender la publicatione de essi sino a tanto che siano domandati et olditi li elletti di la patria insiema con li signori de la camera, provedendo però non si espendeno monette nove forestiere che forse si batterano senza esser recognesciute di bontà.

Risposta. Suoa eccellenza accorda integramente il contenuto in esso capitulo.

19. Più perchè la congregatione de li trei Stati è piu che necessaria et utille sì per il comodo di suoa mayestà quanto dil paese; et per quella se viene a obviar molti abusi et intimidar color dali qualli procedano, serà dil bon piacer suo permetter facultade al detto paese di congregar li trei Stati almanco una volta ogni anno, et questo apresso le feste di Pasca cum possanza de anticipare et differir secundo parerà alli commissi et deputati dil paese et secundo l'occorentia di tempi et negotii e di tal permissione ottenere confirmatione di suoa majestà.

Risposta. Suoa eccellenza risponde, che secundo le occorentie et bisogni non mancarà a luoco et tempo di proveder al contenuto (1).

20. Più che non si faci compartimento alcuno tanto di contributione mensuali quanto di monitioni di grani et altre vittuagle ne fatto si possi augumentar senza la presentia et assistentia delli elletti come fu altre volte ordinato.

Risposta. Suoa eccellenza risponde che accadendo esser necessari li compartimenti o altri carighi che farà dimandar el procurator o alcuni delli eletti de la patria secundo crederà esser di bisogno, a ciò che le cosse se dipartino più equalmente sarà possibile.

21. Più che sia dil bon piacer suo di procurar che suoa mayestà dil proprio habia da fare le monitione di grani nelle terre forti senza più gravare il paese, et che gli homini del paese siano in libertà di mercandar, veuder, dar in paga, trafficare, transferire di uno loco all'altro sopra il dominio regio mediato et immediato grani et altre vittuagle: et poi che li grani delle monitione sono nelle forteze si im parte come in tuto, che sia libero a ogni uno far quel vorrà de essi grani purchè le monitioni de essi grani restino nelle terre forte.

---

(1) È notevole la ripugnanza costante che si dimostrava sotto governi diversi ed in tempi disgiunti all'acconsentire alla convocazione annuale o triennale della congregazione de' tre Stati.

Risposta. Quanto alla prima parte suoa eccellenza ne scriverà a luoco et tempo a suoa majestà; sperando, che trovandosi quella a l'hora alquanto sublevata delle grosse et continue spese per le longhe guerre habi a grattificar la patria in tutto quello puotrà: et circa la secunda parte suoa eccellenza dechiara, che, finita sarà la fournitura ordinata per le ville forte, si contenta sii permesso il contenuto in essa secunda parte: purchè non se faci a cumulatione oltra il suo uso secundo l'ordonanza suopra ciò fatta, la qual se sarà ben considerata et gustata redunda a universal beneffitio di tuta la patria: et accadendo qualche caso particular per il quale sii necessario vender, o dar in pagamento qualche quantità di grano che excedesse il suo uso, et così contra la ordinanza predetta, in tal caso ricorrendo da suoa eccellenza li provvederà secundo vederà esser conveniente, attesa la qualità dil caso et persona: et quanto alla distractione delli grani de le monitioni da poi sarano integramente conduti nelle terre forti sarà permesso alli patroni de chi sono transferirli in un altro, qual li haverà però in el modo et qualità che li teneran' essi patroni et non si consumerano salvo de terzo in terzo secundo l ordonanza suopra ciò fatta: et se tal novo patrone vorrà transmuttar el grano da una casa a una altra habi primo a manifestarlo a suoa eccellenza per rapportar tal licentia.

22. Più se degni retrattare le presenti eccessive monitioni di grano almanco dil terzo: et se degni dechiarar, che le pene, che forsi sono incorse, non siano essegitte, et prorogar il tempo di quelle somme gli parerà si si conduceno a quelli non hanno fornito di condure si per le semenze quanto per le vendemie prossime, et de quella somma è già conduta, restando nelle terre forte se ne possi come di suopra disponere.

Risposta. Suoa eccellenza ha prorogatto et proroga a richiesta della patria la condutta per tutto il seguente mese de ottobre, fra qual tempo comanda suoa eccellenza non habino a mancar di far la condutta integramente perchè altramente si farà exacttione irremissibilmente delle pene occorse.

23. Più provedere che li soldati quali sono allogiati si nelle terre forti come apperte et castelli et che allogerano per l'avenire a contentarsi si habino delle habitationi et utensili come al presente se osserva nella città di Turino, et che li patroni in le terre et habitacioni particulari quanto nelli castelli non siano constretti a proveder salvo utensili et logiamenti secundo la qualità de patroni, quali però non si possino per soldati privar dil suo logiamento et casa; et che detti soldati debino pagar fieno, avena, et altre vittuagle al comune corso alla piaza, et facendosi cavalcate per homini d'arme et cavali legieri et altri soldati havendo li homini d'arme et cavali legieri contributione, et soldati da piede il soldo; se degni cum effetto mandar che debino pagare ogni cosa al comune pretio senza taxa senza dar spesa al povero paese et che ogni soldato di qual conditione sia debia star a suoa garnisone, et tanto da piede, come soldati da cavallo non debino star in le ville, che pagano contributione nè ivi darsi logiamento, che contiene graveza, et che essi soldati non habino a logiar con lor donne, che non siano mogle in case de donne maritate vedoe et donne si et figlole di rispetto per causa di conservatione di la publica honestà.

Risposta. Duole a suoa eccellenza non puoter gratificare nella prima parte dil capitulo per la strettezza, nel qual si retrovano li soldati, per la qual sarà anche necessario alla citta di Turino provederli si come se li provede nelle altre terre di presidio, intendendo però, che quanto alli utensili essi soldati honestamente se contentino di fornitura solita et convenienie, nè intende suoa eccellenza, che li patroni delle case siano privati delle suoe stantie et allogiamento. Et se alcuno tentarà il contrario dando adviso a suoa eccellenza quella li provederà; et più declara et accorda, che li soldati habino a comprar le vittuagle al comun et universal precio alla piaza: medemamente declara che li

soldati cavalcando et andando da loco al altro, habino a pagar ragionevolmente quello prenderano. Et non sarano obligati li habitanti del paese dar logiamento ò altra cosa ad alcuno soldato fuora della loro guarnisone, senza expresso ordine di suoa excellenza: et all'ultima parte ordinarà et comandarà alli signori governatori et capitanei non permetteno sy allogiano soldati, che hano femine, in le casse dove sono donne da bene secundo è contenuto in esso capitulo: et per meglo proveder alla observation de tutte le cosse contenute di suopra, suoa eccellenza intende et vuole che non ci puossi far allogiamenti senza lo intervenimento delli forreri delle terre.

24. Più che non si paghi contributione alcuna per boscho alli castelli che a quelli suoa mayestà provedi essendo d'altra parte assai carrigato il paese.
Risposta. Suoa eccellenza risponde, che per adesso vogliano portar questo picciol carigo in pace come hano fatto insino al presente: et più presto haverà commodità di sublevarli, il farà voluntieri senza esservi richiesta.

25. Più havendo il signor Mauro habiuto dalla patria fiorini quattro millia per certe spese de li soldati dil signor Strotio (1) come diceva, essendosi fatto obligare per la eccellenza dil illustriss.° signor di Termes al hora vicerè di restituirgli, in caso che suoa mayestà dasessi ricompensa, assignatione, o paga a esso signor Mauro, avendo inteso ha habiuta ricompensa se degni farli restituire, o che sian intrati in suoa contributione.
Risposta. Suoa eccellenza dice haver olduto il signor capitanio Mauro del contenuto nel capitulo, qual ha detto esser vero: che suoa magesta li ha fatta assignatione de la somma a riscuodere sopra il quartero di genaro dal 1548 secundo la usanza de Ittalia: et fatta la recuperatione dice satisfarà: intendendo però li sia riservate sue ragioni contro la patria tanto per conto delle spese fatte in tal proscquutione proportionalmente, quanto anche per conto de molti arreragii a luy devuti per causa de contributione et altre cose.

26. Più se degni far proveder alli loghi immediati subditi a suoa majestà di castellani, ò sia officiali non essercenti la millitia, idonei, secondo la qualità, et importantia di lochi et li sia proveduto in modo che possino respettivamente tener famegla idonea et sufficiente secundo meritano li lochi dove sono constituti: et che tal constitutione si facia secundo il solito et per il tempo solito senza innovatione alcuna.
Risposta. Suoa eccellenza ha scritto a suoa majestà dil contenuto nel capitulo: et havuta la risposta li provederà secundo il bon piacer di quella.

27. Più che ogni monitionero miser Florimondo oltra suoa redditione de conti habia a far paga alli poveri particulari per li grani tolti per la monitione dil campo regio como appare per appoche di Borges, Florimondo, et altri monitionari a pretio tassato in dette appoche quali sono apresso alli signori comissi sopra li abusi, et che ne sia fatta satisfatione di altri grani et vittuagle tolte e portate ancor nelle terre forti.
Risposta. Haverano ricorso dalli signori comissarii deputati da suoa majestà sopra li abusi, alli quali suoa eccellenza manda far sopra il contenuto expedita giusticia.

---

(1) Probabilmente qui si allude a Piero Strozzi, figlio di Filippo, il quale d'indole assai diversa da quella del padre stette al soldo de' re di Francia, da cui ebbe la dignità di maresciallo di quel regno, e combattè lungamente nelle guerre di Piemonte.

28. Più se degni revocar ogni inhibitione fatta contra la libertà della cazza, et che sia libera ogni venatione senza pregiuditio de quelli signori che puoteno prohibire a lor subditi per qual si vogli causa et ragione.

Risposta. Suoa eccellenza non ha prohibito nè prohibisse la cazza salvo cum instrumenti illiciti, o nel tempo che la cazza si destruge senza utilità nè piacer, qual è da Sancto Anthonio insino a Sancto Iohanne.

29. Più mandare se degni, che non si debiano pagar li cavali de l'artigleria havendo soldo di suoa majestà, et podendo ogni giorno in questo tempo guadagnare.

Risposta. Essendo li cavali de l'artigleria continuamente al presente occupati in condur balleti, polvere, et legnami per rimontar l'artigleria, et non puotendo per questo far alcun guadagno; et non havendo pagamento alcuno dal re, suoa eccellenza non può accordare el contenuto. Et quando essi cavali non vi fossero saria necessario con buovi et carri dil paese far far li medemi effetti.

30. Più se degni operar apresso suoa majestà et darni agiuto si rinovi l'università, et studio in questo paese per utillità publica, et per il presente proveder almanco d'uno legi la Instituta.

Risposta. Suoa eccellenza molto voluntieri scriverà alla corte dil contenuto nel capitulo per farlo accordar a suoa majestà se sarà possibile (1).

31. Più quanto al negotio dil sale che sia sempre in libertà a ogni uno comprar dil sale, dove gli parerà, per esser ogni comertio libero non solo per ragion comuna, ma ancor per virtù de capituli, conventioni, sententie, franchisie de esso paese, et questo avendo sempre suoa majestà il suo censo solito, al qual in modo alcuno non si intende dar prejuditio.

Risposta. Essendo lo editto dil re in contrario et per suoa majestà fatta resposta contraria alli proprj ambassiatori dil paese, et suoa eccellenza non intende altramente metter la mano nè ordinar altramente suopra li ordini et deliberationi di suoa mayestà injungendo alli elletti dil paese non più metter in difficultà tal causa senza ordine della prefata majestà.

32. Più quanto alli abusi commessi circa de esso sale per il passato richedono, che siano puniti quelli, li quali gli hano commessi in qual si vogli modo cum restauro alla patria di passati danni; et poi che esso signor gabelliero ha remesso essa gabella nelle mani di suoa eccellenza, quella si degni rimetterla a homo condicionato et da bene, et gratto a detta patria, il qual faci bona conditione, et dia segurtà idonea, et de esso paese in questa città de osservar quanto in esso contratto si contienerà si in beneffitio di suoa majestà quanto in utille del paese. In tanto che suoa mayestà quanto ancor esso paese habino il debito loro, et non li sia più causa di serie querelle, et così facendo contentarasi ancor detto paese lassar in suspeso lo ristauro et interesse de essi abusi per il passato commessi senza però prejuditio d'alcune delle ragioni et libertà di tuto esso paese.

---

(1) Scriveva il Denina nel citato capo 10, lib. 9 della Storia dell'Italia Occidentale = « Non » solamente i professori d'arti liberali e di scienze ch'erano in gran numero e di grande riputa- » zione ne' primi anni che Carlo III regnò, e gli scuolari che a udirli correvano, furono tosto » dispersi; ma con loro parimente se ne partirono stampatori e librai, ed altri tali artefici: nè » molto valse per richiamarli il rescritto che si ottenne da Francesco I per continuar le lezioni; » perciocchè i lettori che altrove trovarono miglior trattenimento, non vi vollero tornare, e dove » non sono lettori famosi poco giova invitare gli scuolari. »

Risposta. Olduto il signor Melchior Borgarello suopra il contenuto del presente capitulo ch' a fatto risposta, che persiste in la renuntia per lui fatta, purchè sii rellevato, et suoi fidejussori da quelle persone, verso le quali se è obligato secundo il tenor de essa renuntia; et apresso haver olduto il signor Ottaviano Dada gabelliero per remissione fattali per esso signor Melchior de consentimento et approbatione della regia camera, ch' a responduto non voler cossì absolutamente renunciar alla detta gabella per le cause per lui allegate, ma quando compari persona, qual vogli far le conditione mentionate nel capitulo potria forsi esser tale che esso signor Ottaviano si accordarìa seco, tanto per obsequir a suoa eccellenza, quanto per far cossa gratta al paese. Et per questo par a suoa eccellenza li elletti debbano proponer quelle persone le parirano idonee per il predetto effetto per puotersi suoa eccellenza suopra il tuto risolversi come vederà esser expediente. Così signat etc. Iohan Carraciolo et sigillat etc. del suo sigillo et sottoscritta Rutillius Gaudentius.

Le quali cose suora dette tute se richedano, et dicano citra sempre ogni preiuditin et contraventione de alcuna qual si vogla conventione, libertà, franchisie, bone usanze, et immunità tanto in general, quanto in particular de esso paese, alle qualle non intendino se causi et faci danno, et preiuditio, anci siano tal cose in confirmatione de tute le predette franchixie, conventione, libertà, immunità et bone usanze, et non altrimenti, si che siano più presto detti atti et cose nulli et invalidi, che questa protestatione come si protesta, la qual intendano esser repetita in ogni uno delli sovrascritti articoli, et atti. Et a questo suoa eccellenza si degni consentirli, et deschiarare che cosl sia per conservatione delle ragione de esso paese. Et che nessuna delle dette cose si possia trahere in consequentia, admettendo tal protestationi, et concedendo testimoniales in forma pubblica.

1551

TAURINI — 17 *februarii* (1)

Protesta dei deputati del comune di Pinerolo per la precedenza che quel comune pretendeva d'avere su quello di Monteregale nell'adunanza dei tre Stati di Piemonte tenuta nella sagrestia della chiesa cattedrale di S. Giovanni in Torino il 16 *febbraio* 1551 (2).

Testimoniales

Anno domini millesimo quingentesimo quinquagesimo primo et die decima septima mensis februarii, universis notum sit: quod Thaurini in sacristia ecclesiae cathedralis sancti Iohannis eiusdem civitatis in qua erant congregati tres status patriae pedemontis pro agibilibus ipsius patriae coram illustrissimo domino Renato Birago cismontano praeside et ad assistendum praedictis tribus statibus specialiter electo per illustrissimum dominum marescalum de Brissac, regni citra montes locumtenente, spectabiles domini Iohannes de Ferreriis et Iohannes Franciscus de Pagno, legati pro comunitate Pinerolii, exhibentes et presentantes nomine praemisso praefato illustrissimo domino praesidi comparitionem unam tenoris infrascripti, videlicet: Iohannes de Ferreriis ac Iohannes Franciscus de Pagno legati pro comunitate Pinerolii requirunt eis concedi literas testimoniales, sicuti heri die decima sexta mensis februarii 1551, in congregatione trium statuum patriae pedemontis facta in sacristia ecclesiae cathedralis sancti Iohannis civitatis Thaurini, et quod die hodierna orta controversia inter legatos per comunitatem Montisregalis ex una parte, et ipsos legatos per comunitatem Pynerolii ex altera, eo praetextu quia iam dicti de Monteregali allegabant eis pertinere praedictum locum, post comunitatem Taurini, ordinatum fuit per vos illustrissimum dominum praesidem pedemontis, quod sine preiudicio iurium ambarum partium, ipsi legati comunitatis Pinerolii sederent post nobiles seu ecclesiasticos donec cognitum foret super iuribus ambarum partium et controversia de qua supra. Cui ordinationi ipsi legati de Pinerolio non consenserunt, in quantum posset obesse praedictae comunitati Pinerolii, quas quidem testimoniales superius registratas praefatus dominus praeses dictis deposcentibus concedendas duxit et concessit per praesentes mihi Marco Sechi Raconixiensi secretario dictorum trium statuum rogato et in fine manualiter subsignato.

Praesentibus spectabili domino Iohanne Michaele Cuffi et Iohanne Anthonio Elya de Vignolo testibus ad praemissa vocatis et adhibitis ff. et in illorum discessu ab ipsa sacristia.

Marco Sechi.

(1) Dall'Archivio di Corte.
(2) Degli atti di questa congregazione di Stati non è a noi giunta speciale memoria.

1551

CHAMBERY — 19 *juin* (1)

Patenti d'Enrico re di Francia di concessione di varii privilegii a favore del paese di Piemonte con conferma de' privilegii antecedentemente concedutigli dai duchi di Savoia e dal re suo padre.

Privileges octroyès au pays de Piemont avecques confirmation generale des privilleges et franchises anciennes du dit pays et aultres responses données par le roy sur les articles des ambassadeurs du dit pays.

Henry par la grace de Dieu roy de France à nos amèz et feaulx les gouverneurs et notre lieutenent general en Piedmont ..... tenants notre court de parlement à Thurin et à tous nos aultres justiciers et officiers du dit pays qu'il appartiendra salut et dilection. Comme nos trescheres et bien amèz les gens des trois estats de notre dit pays de Piedmont ayans envoyè par devers nous leurs depputèz pour nous faire les recongnoissances offres et submissions que donnent à leur prince tels bons loyaulz et tres affectionnèz serviteurs et subgects qu'ils nous sont, nous eussent faict faire certaines remonstrances, tant de bouche, que par escript des occurrances et affaires generauls et particulieres pour y pourveoir et donner ordre sellon notre bon plaisir et ainsi que verrions estre à faire. Et premierement nous auroient suppliè et requis de vouloir remettre et restablir la chambre des comptes du dit pays de Piedmont et Savoye par nous depuis quelque temps supprimèe ce que nous leur avons accordé pour les causes, raisons et considerations à plein contenues et declairèes en nos lettres ..... expediès pour le dit establissement et nouvelle creation de la dit chambre. Semblablement nous auroient requis voulloir ordonner aux juges ordinaires d'appeauls ensemble aux chastellains du dit pays de Piedmont quelques gaiges raisonnables ainsi qu'il avoit estè par nous faict à ceulx du marquisat de Saluces. Et aussi que l'esmolument tant du scel que de la signature des arrests soit comme il a esté par ci devant du temps des dues de Savoye princes de Piemont departis ..... entre les conseillers du parlement pour ne prendre aucune espices, comme il leur a esté permis par le feu roy notre tres honnoré signeur et père, en lieu du dit esmolument ou bien redduyre icelluy esmolument excessif comme il est tant pour le scel que pour la signature des dits arrests au prix des aultres simples lettres et provisions de la chancellerie, comme il se observe ès aultres parlements de ce Royaulme. Sur lesquels deux poincts et articles nous avons ordonné et ordonnons que par vous gens de nostre court nous serons informés des charges que portent les dits juges d'appeaulx et ordinaires, ensemble les dits chastellains à l'exercice de leur office. Et quels droicts, proffiets et esmolumens ils ont et prennent respectivement Pareillement des espices que vous gens de notre dite court prenez, et de ce que le greffier aussi de sa part peult praindre pour ses pretendus droicts, prouffiets et emolumens. Et après que nous aurons par vous ainsi que diet est esté informé nous pour-

(1) Dall'Archivio di Pinerolo.

voyerons sur le tout ainsi qu'il appartiendra et verrons estre à faire. Ils nous ont aussi requis voulloir ordonner que les chevaliers de l'ordre sainct Jehan de Jherusalem tenants commanderies au dit pays soyent contraincts, non obstant certain privillege qu'ils pretendent avoir de nous obtenu, de payer la contribution avec leur part des charges militaires à cause de leur commanderie comme il auroient accoustumé auparavant la concession du dit privillege, ce que pour les causes que nous ont remontrées les dits des estats nous avons trouvé resonnable. Par quoy nous voullons et ordonnons que les dits chevaliers et commandeurs du dit ordre sainct Jehan de Jherusalem paient la dite contribution selon leur cottisation comme ils fasoient auparavant le dit privillege et exemption qu'ils pretendent avoir nouvellement obtenu, que nous avons quant à ce revocquée. Et au regard des colleige et université que les dits des estats nous ont supplié voulloir redresser et remectre sus en notre dite ville de Thurin ou telle autre ville du dit pays qu'il nous plaira, ç'est chose que nous desirons faire et veoir restablir une bonne et fameuse université en quelque une de nos villes du dit Piedmont, la plus propre et convenable qui se pourra choisir pour cet effect pourveu qu'elle ne soit de frontiere et en lieu d'importance comme est le dit Turin ou la multitude et assemblée des escoliers ne soit pour engendrer quelque subson ou inconvenient. Par quoy nous avons remys à en estre par vous plus amplement informè comme sur l'article precedant. Et quant à ce que les dits depputèz dicculx estats nous ont supplié voulloir exempter et affranchir les dits habitans de Piedmont du paiement des droicts et traictes et imposition forayne selon les remonstrances particulieres qu'ils nous ont sur ce faictes, nous leur avons accordé et accordons que en pourvoyant et donnant ordre à l'execution de l'edict faict par le feu roy nostre dit seigneur et pere et par nous confirmè sur la perception des dits droicts de traicte et imposition forayne. Ils auront en cest endroict semblable traictement que nos aultres subgects et habitans de nostre royaulme estans aux extremitès dicelluy et mesmes comme ceulx de ce pays de Bretaigne. Et sur ce quils nous auroient requis leur restablir la monnoye pour en faire battre et forger dedans le pays comme il a estè faict parcidevant, nous l'avons trouvè bon et voullons que les dits estats puissent relever et ouvrir la dite monnoye en nostre ville de Thurin, pour y ouvrer, battre et forger monnoye avec les officiers necessaires qui y seront par nous pourveuz et instituès à la nomination des habitans de nostre ville de Thurin lesquels en resprondront comme font les aultres habitans desdites villes de ce royaulme ou il y a monnoyes establies et ouvertes, lesquels sont responsables des officiers d'icelles. Au regard de la requeste qu'ils nous ont faicte de ne promectre doresnavant le possessoire des benefices du pays à aucun estrangier contre la forme des indults que les papes ont octroyés aux princes de Piedmont, ne aussi laisser executer aucune citation que puisse distraire nos subjects hors de leur ressort et jurisdiction, nous leur pourvoyerons sur cet article ainsi qu'il appartiendra par raison en nous faisant apparoir desdicts indults. Consequamment nous auroient les dits depputès d'icculx estats remonstré la grande peyne et despance qu'il y a de venir et recourrir par devers nous pour la creation et provision d'un office de notaire suivant notre edict ou il est prohibé et deffendu de ne exercer le dit office de notaire s'il n'est crèe instituè et estably de notre auctorité, nous requerans à cette cause les dits des estats voulloir permectre à vous gens de notre dite court ou au president d'icelle de pouvoir creer et establir les dits notaires comme il a esté observé du temps des princes de Piemont. Ce que nous avons accordé et accordons et que le dit president puisse instituer et establir les dits notaires quant besoing sera au nombre qu'il verra estre requis et necessaire, sans aucune confusion, le tout par maniere de provision et jusques à ce que par nous ..... estre autrement advisé cy après, quel ordre et reglement se pourra donner quant au dits notaires. Et quant à ce que les dits depputès nous ont pareillement requis vouloir faire entretenir et observer les constitutions et decrets anciens du pays quant

au faict des procès criminels. Et que en ce que faisant les accusés de crime puissent avoir le double de leur procès, leur permectant aussi avoir advocats et procureurs pour faire et alleguer leurs deffances et justiffications sur leur innocence. Nous en serons plus amplement informés par vous gens de notre dite court de parlement à Thurin ensemble de la commodité ou incommodité. Pour ce faict ..... ordonner ainsi que verrons estre à faire. Et ..... suyvant nos anciennes ordonnances. Il ne sera doresnavant par nous ne par vous notre lieutenent general au dit pays en vertu de votre pouvoir faict ne accordé aucun don de confiscation de biens à quelques personnes que ce soyent, que préallablement les dits biens ne nous ayent esté adjugés et declarèz par sentence ou arrest, et si par inadvertence, importunité de requerans ou aultrement il se trouvoit aucuns des dits dons estre par nous ou par vous faicts auparavant la declaration ou condamnation de ses confiscations, nous avons dès a présent comme pour lors revoquè et revoquons iceulx dons comme nuls et faicts contre et au préjudice de nos dites ordonnances et la disposition de droict ne que les donataires puyssent aucunement juyr de l'effect d'iceulx. Voullons en oultre que le dit pays soit regi et gouvernè suyvant ce qu'il a accostumé d'estre selon le droict escript et leurs lois particulieres. Mesmement en tant que les dites confiscations de biens ne doivent avoir lieu sinon dans cas contenus et declarèz par iceulx. Et au surplus en inclinant des rechef à la supplication et requeste des dits des estats, habitans et subgects du dit Piedmont, nous leur avons confirmé et confirmons les privilleiges, statuts, decrets, franchises, libertés et exemptions qui leur ont esté par ci devant conceddècs par nos predecesseurs princes de Piedmont et confirmècs par le feu roy notre dit seigneur et père, pour en joyr et user par eulx et leurs successeurs tant et si avant qu'ils en ont par ci devant bien deuement et iustement joy et usè, joyssent et usent encores de present. Si vous mandons, commectons et enjoignons que le contenu en ces presentes vous vous entrectennèz gardèz et observèz faictes entretenir garder et observer, et d'iceulx les dits des estats habitans et subgects de Piemont joyr et user plainement, et paysiblement, cessans et faisant cesser tous troubles et empechements au contraire en procedant à l'execution des particuliarités de ces dites presentes lettres qui requerront execution selon qu'il est porté par icelles, car tel est notre plaisir non obstant quelsconques ordonnances, restrinctions, mandemens et deffences et lettres à ce contraires.

Donné à Chasteaubriand le dixneufiesme jour de juing l'an de grace mil cinq cens cinquante ung et de notre regne le cinquiesme.

Sic *signatae* par le roy en son conseil Duthier *et in alio angulo literarum sic est scriptum registratae in parlamento pedemontano Taurini secunda mensis decembris millesimo quingentesimo quinquagesimo primo.*

Signatum Verqueria.

Collatio facta est.

Extractum a registris ordinationum in parlamento regio Pedemontis registratarum.

Verqueria.

EMMANUELE FILIBERTO

Delle qualità di questo principe e dell'intendimento suo nel lasciar perdere l'istituzione della congregazione degli Stati generali ne abbiam detto tanto che basta nel corso del nostro saggio. Vediamo ora gli ultimi atti di vita di quelle assemblee provocati dal bisogno di cavar danaro dai sudditi, mentre non eransi ancora attuati quegli ordini di finanza, mercè dei quali il duca potè fare a meno dei sussidi straordinari. Vediamo poscia le tracce, direm quasi sfuggevoli, di un concorso di vassalli e di comuni che Emmanuel Filiberto ricercava ancora per avvalorarsi d'aiuto. I termini in cui si spiegava l'intenzione del duca erano amorevoli, ma vi traspare il desiderio di evitare unione di persone e forma di regolare congregazione.

Aggiungiamo alcuni documenti che appartengono al regno di Carlo Emmanuele I, del 1584, dove si rinviene l'uso medesimo di chiedere sussidii accettando memoriali, e ripetendo promesse.

Così si chiude la serie dei documenti che abbiamo avuti alle mani, e sui quali desideriamo che si faccia qualche studio come d'argomento gravissimo della nostra storia civile.

Ora debbesi ancora avvertire che Emmanuele Filiberto non so se a compenso delle abbandonate franchigie, o piuttosto a tutela del buon reggimento del suo paese, lasciò che i magistrati supremi giudiziarii esercitassero con qualche larghezza il diritto di rappresentanza usando della prerogativa d'interinazione e registrazione, senza di cui non si mettevano in osservanza le leggi del principe. Questo attributo di tanta importanza venne nei magistrati esplicitamente riconosciuto e confermato anche da Carlo Emmanuele I, e fu se non sempre in effetto, almeno in apparenza di diritto come un temperamento, ossequioso bensì, ma pur valido del potere assoluto.

E così diffatti era tenuto da que' che desiderando vedere l'autorità del sovrano intieramente libera anelavano a toglier via anche questo ritegno.

Avvenne appunto che quando si preparava la compilazione delle generali costituzioni del 1723, il re Vittorio Amedeo II, il quale quanto sapeva usare e difendere i diritti del principato, altrettanto era geloso di conservarli intieri e sciolti in sua mano, ebbe il pensiere di abolire quest'uso dell'interinazione abrogando specialmente l'editto del duca Carlo Emmanuele I del 12 novembre 1583.

Non sarà, speriamo, nè inutile nè discaro al lettore il conoscere alcuni particolari di questo divisamento, e ad istruirnelo varrà il seguente capo delle memorie scritte sopra le discussioni fatte su quella materia che si conservano nel R. archivio di corte (1).

« Non ha voluto S. M. (ivi si legge) che si parli in verun maniera » nelle presenti costituzioni d'interinazioni ed ha comandato che nel re- » golamento s'ordini semplicemente che il gran cancelliere invigili nelle » spedizioni delle patenti se deve apporvisi la clausola della sola registra- » zione o dell'interinazione, perchè essendo l'interinazione una specie di » cognizione sopra l'editto che s'interina, non può convenire ai magistrati » se non gli è specialmente ordinata dal principe che non è tenuto co- » municare la sovrana sua potestà con quella ordinaria de' suoi magistrati, » ed eglino non ponno usarne perchè userebbero della podestà legislatrice, » che risiede nel solo principe, per il che restando ai magistrati la facoltà » di poter fare le loro rappresentanze al regnante gli resta tutto quello » che può convenirgli.

» Nè possono fare ostacolo le riflessioni del presidente Zoppi, che di- » fendendo l'interinazione adduceva per motivo necessario che anche negli » editti può aver luogo la surrezione, poichè si replica dover principal- » mente passar gli editti ed altri Regii ordini sotto il vista di tanti mi- » nistri onde difficilmente può succedere che non restino osservate tutte » le difficoltà che vi ponno cadere, ma quando mai restasse al senato » la sorte di considerare qualche cosa di più che non hanno conosciuto » gli altri, non gli è per questo tolta la strada di fare le sue rappresen- » tanze, che posandosi su qualche stabile fondamento, saranno sempre » volontieri sentite ed abbracciate dal sovrano.

» Nè può aversi caso all'interinazione ordinata dall'editto di Carlo Em- » manuel I, 12 novembre 1583, in cui le sottigliezze degli avvocati facean

(1) Sotto la categoria *Regie Costituzioni*.

» fondamento, pretendendo pazzamente che gli editti non interinati fossero » infetti del vizio di nullità.

» Poichè si replica che essendo libera, assoluta e solo dipendente da Iddio » la sovrana autorità di S. M., non poteva e non può coartarsi da veruna » legge o regola, e perciò l'editto del reale antecessore suddetto deve in- » tendersi ingenuamente e senza cavillose interpretazioni acciò non sia lesiva » di quel diritto che, anche volendo, non potrebbe offendere, cioè che » il senato interini e deva interinare quando S. M. comanda l'interinazione » e registri quando s'ordina la registrazione. »

Malgrado queste repliche che forse anche non erano immuni da qualche cavillo, l'idea di Vittorio Amedeo II di cancellare dalle costituzioni la prerogativa ordinaria delle interinazioni dei magistrati non fu che passeggiera. Forse questo desiderio gli era venuto per la memoria che si aveva delle opposizioni dei magistrati nelle vertenze della tutela di madama Cristina; forse era una velleità di meglio qualificare un potere, che certo non tentennava nelle sue mani. Checchè ne sia, l'interinazione ordinaria rimase nelle costituzioni, ed il presidente Zoppi che ebbe il merito di sostenere le ragioni del giusto al cospetto delle esigenze del potere assoluto non perdè la grazia del suo signore, il quale anzi pochi anni dopo (nel 1730) lo innalzò alla dignità suprema di gran cancelliere; esempio che non vuol essere dimenticato a lode così dell'uno come dell'altro.

Lettres de permission donnée aux états de Savoie, Genevois et Faucigny de s'assembler à Chambery pour le fait du don gratuit de monseigneur (1).

Extrait des registres des archives du senat de Savoie.

Emanuel Philibert par la grace de Dieu due de Savoie, Chablais, et d'Aouste prince et vicaire perpetuel du saint Empire Romain, marquis en Italie, prince de Piemont comte de Geneve et Genevois, Baugé, Romont, d'Ast et Nice, baron de Vaud, Gex, et Faucigny, seigneur de Bresse, Verceil, et du marquisat de Ceve etc. Sçavoir faisons, comme ainsy soit qu'ayons receu très humble supplication et requête de nos bien amés et feaux commis et deputés des etats de notre

---

(1) Dall'Archivio di Corte.

pays et duché de Savoie par la quelle ils nous auroient remontré être requis et très necessaire tant pour donner ordre aux affaires du dit pays selon l'exigence d'iceux que pour satisfaire à l'intention et volonté, qu'ils ont de nous faire quelque don gratuit, comme aussy pour trouver moyen de pouvoir supplir aux charges que pour notre service et pour le bien du public leur convient supporter journellement. Pour ce est il qu'avec meure deliberation des gens de notre conseil se trouvant presentement auprès de nous avons avisé de permettre, accorder, et consentir, si permettons, accordons, et consentons qu'ils puissent et leur soit loisible de faire la ditte assemblée generalle des dits etats en notre ville de Chambery comme est de coutume au jour que par eux sur ce resolu sera et prefix et de imposer sur l'universel des dits pays telle somme de deniers qu'ils verront être à faire en soulageant tousiours notre peuple le plus qu'il sera possible, et l'imposition faite des dits deniers, le pouvoir faire lever et cueillir à moindre frais que faire se pourra; et pour ce qu'on nous a fait entendre que ceux de Genevois et Faucigny font quelque difficulté d'y venir et s'y trouver combien que de toute ancienneté ils ayent eu en coutume de ce faire, à cette cause nous entendons et declarons qu'ils y doivent entrevenir et comparoir avec ceux de Maurienne et Tarentaise et tous autres qui jusques à present ont eu en coutume d'y venir et ce sous peine d'encourir notre indignation: si mandons à nos bien amés et feaux conscillers les gens tenants notre senat de Savoie sèant à Chambery et à tous autres nos officiers et ministres à qui appartiendra et chacun d'eux qu'ils ayent à observer et faire observer cettes nos lettres jouxte leur forme et teneur et en observation d'icelles contraindre et compellir par toutes voies deues et raisonnables tous et un chacun de ceux qui presumeront être et soy demontrer retrogradés et renitants de venir et comparoir à la ditte assemblée generale, car tel est notre voulloir non obstant oppositions ou appellations quelconques, attendu qu'il s'agit de notre service, le quel pour nulle raison ne doit être differé, n'entendant toutefois que ceux de Bresse, Bugey et Verromeys, se doivent trouver à la ditte assemblée par ce que notre intention est qu'ils fassent assemblée de leurs etats separement entre eux comme ils ont par cy devant accoutumé. En temoin de quoy avons ordonné les presentes sous écrites de notre main et scellées de notre scel, données en notre cité de Nyce le quatrieme jour de julliet, l'an de grace mil cinq cent soixante

Signées Emanuel Philibert, *Visa*, Stroppiana et Roffier.

Double de requête presentée sur les dites lettres par le procureur des dits états.

A nos seigneurs du senat, supplie humblement le procureur des états de Savoye, Genevois et Faucigny qu'il vous plaise ordonner que les lettres patentes par eux obtenues de S. A. aux fins de l'assemblée des dits états à la maniere accoustumée seront enregistrées aux registres du senat et à eux permis de s'assembler et proceder selon la forme et teneur d'icelle et ferez bien.

Signé Genaud procureur.

Teneur de Decret.

Soit montré au procureur general. Fait à Chambery au senat le vint neufvieme julliet mil cinq cent soissante.

Signé Besse.

Nous n'empechons la permission requise et autres fins de la requête. Fait au parquet le vint neuf julliet mille cinq cent soissante.

Signé Milliet, Cavet.

Est permis suivant le consentement du dit procureur general et neantmoins est enjoint au suppliant de faire proceder à l'execution des dittes lettres en la plus grande accelerité que faire se pourra. Fait à Chambery au senat le vint neuf jullict mille cinq cent soissante.

Signé Pobel, Besse.

1572

TORINO — *giugno, agosto e settembre*

Alle comunità del paese di qua da' monti per la munitione generale di due per cento de' grani a titolo di dono (1).

Il duca di Savoia

Molto dilctti fidcli nostri. La qualità del tempo, et lo stato de le cose presenti, richiede che a li più cari et fideli sudditi nostri appriamo l'animo nostro, et che ci sia medemamente il loro a noi aperto, intorno quello che ne gl'occorrenti converrà fare per la conservatione et tranquilità de' nostri Stati. A questo effetto eleggercte due persone del vostro consiglio che vengano in questa città al più presto per intendere quel tanto che da noi sarà proposto, et darvene relatione acciò che ne facciate poi la risposta che ci assicuriamo ricevere in parole et in fatti conforme a l'intiera fede, et affettione che ci dimostraste sempre.

Nostro Signor vi conservi.

Da Turino a li 7 giugno 1572.

Alli feudatarii del paese di qua da' monti.

La qualità del tempo et lo stato delle cose presenti richiede che a li più cari et fedeli vassalli nostri appriamo l'animo nostro et che ci sia medemamente il loro a noi aperto, intorno a quello che ne gl'occorrenti converrà fare per la conservatione et tranquilità de' nostri Stati. A questo effetto eleggerete uno del vostro consortile che venga a questa città al più presto per intendere quel tanto che da noi sarà proposto et darvene relatione acciocchè ne facciate poi la risposta che ci assicuriamo ricevere in parole et in fatti conforme all'intiera fede et affettione che ci dimostraste sempre.

Nostro Signore vi conservi. Da Turino alli 7 giugno 1572.

---

(1) Questo documento e gli altri che seguono sino all'anno 1584 inclusivamente sono nell'archivio della Camera de' conti.

1572

TURINO — 30 *settembre*

Il duca di Savoia

Magnifico consigliere carissimo. Vi mandiamo..... copie autentiche dell'ordine che habbiamo fatto sopra la munitione di due per cento de' grani che noi domandiamo per una volta tanto in dono al paese, delle quali ne manderete una per ciascun de gl'ordinarii delle terre che sono nel vostro vicariato, fuori che nella città alla quale per hora non mandiamo altrimenti per degni rispetti compreso però il suo distretto. Farete adunque publicare et esseguire detto ordine con ogni amorevolezza et senza costo delle comunità al che voi terrete mano come anche che si registri la publicatione et l'atto in ogni luogo per il ricorso, avvertendo di non far fare alli ecclesiastici salvo la consegna solamente aspettando del pagamento haverne il buon volere di sua Santità alla quale ne habbiamo scritto.

Così fate et Dio nostro Signore vi guardi.

Da Turino all'ultimo settembre M . D . LXXII.

Al vicario del governo d'Asti de' grani.

1572

TURINO — 21 *agosto*

Al vicario et eletti de' feudatarii et nobiltà del contado d'Asti

Magnifici molto diletti fideli nostri. La qualità del tempo et lo stato delle cose presenti richiede che alli più cari et fedeli vassalli nostri apriamo l'animo nostro et che ci sia medesimamente il loro a noi aperto, intorno a quello che negl'occorrenti converrà fare per la conservatione et tranquilità de' nostri Stati. A questo effetto per schivarvi la fatica di venire due volte da noi, vi mandiamo copia della proposta che habbiamo fatta a gl'altri nostri vassalli che ci sono venuti sì perchè possiate risolvervi sopra, come ancora perchè al più presto che potrete veniate a farne la risposta che ci assicuriamo ricevere in parole et in fatti conforme all'intiera fede et affettione che ci dimostraste sempre.

Nostro Signore vi conservi.

Da Turino alli XXI agosto 1572.

1584

TORINO — 16 *settembre*

Alli molto diletti fidelli nostri li sindici, homini et comunità di Villafalletto.

Il duca di Savoia

Molto diletti fidelli nostri. Sapendo noi quanto vi sette sempre dimonstratti amorevoli et pronti nel agiutar il duca nostro signore che sia in cielo et noi in tutte occasioni vogliamo anco assegurarci che non declinarette ponto in quella che si presenta di nostro vantaggio et che ci agiutarette a suportar le spese che per essa nccessariamente ci conviene fare. Et perchè dalli vostri signori voi intenderette il bisogno nostro presente non vi diremo altro salvo che teneremo perpetua memoria dil buon animo vostro et che vi grattificaremo sempre in tutto quello sarà possibile nelle vostre occorrensie conforme alla buona volontà che vi portiamo. Nostro Signore vi conservi.

Da Turino alli 16 di settembre 1584 - signata Carlo Emanuele - et sottoscritta La Creste.

1584

Atto consolare del comune di Cuneo per concessione di sussidii al Duca.

L'anno del Signore mille cinquecento ottanta quattro, et alli otto d'ottobre in Cuneo, nel palazzo del comune, dove simili cosse suoleno farsi, essend'ivi convocati, e congregati li magnifici signori Giuseppe Morro, e Gio. Marco Margaria luogotenente del sig. D. Andrea Ferrero sindici della magnifica comunità de Cunio, li signori Gio. Francesco Giussiana, Ascanio Aceeglio, e Matteo Grimaldo dottori, Dominico Vgatio, e Giacomo Lingua phisici, Pietro Rotta, Christofaro Bechariis, Gio. Francesco Bechariis, et Costanzo Miglia, tutti eletti dal magnifico, et general consiglio della presente città per provvedere alla domanda fattaci dal molto illustre signor refferendario Solere per parte de S. A. È comparso il magnifico

sig. Gio. Francesco Giussiana, qual ha esposto, che fu eletto in compagnia sua me sottoscritto sotto li 29 del passato settembre per andar da S. A., et negotiar circa la domanda fattaci delli scudi quattro milla, come nel memoriale a parte datogli appare; et così essersi transferti a Torino, et essere stati da S. A., et doppo havergli fatto l'humil riverenza per parte di questa sua fedelissima città, et comunità, havergli narrato, siccome erano stati domandati per parte di S. A. alle comunità, et terre del mandamento scudi quattro milla, per aggiuto di sopportar la spesa, che doveva fare in questo suo matrimonio, et che impossibil cosa era alla comunità, et terre del mandamento di pagare detta somma, per essere molto carigati di diverse spese straordinarie, havendogli offerto scudi doi milla, conforme al memoriale datogli, oltre molti altri capi a S. A. a bocca narrati; ciò non ostante havergli S. A. detto, che pregava la comunità in questo suo tanto importante negozio a non voler manchare di concorrere nella domanda fatta, poichè in quella vi concorre anche tutto il rimanente del paese, et che non mancherà di gratificare la comunità a migliore occasione: chiedendo testimoniali di sua relatione. Et detti signori sindici, et eletti, olduta la relatione fatta per detto sig. Gio. Francesco Giussiana, poichè conoscono tal essere la mente di S. A. che si paghino li scudi quattro milla, senza però pregiuditio delli privilegii, et franchisie della comunità, de novo hanno eletto detto sig. Gio. Francesco Giussiana, et me secretario sottoscritto per raccorer da S. A. et offerirgli in nome della comunità, et terre del mandamento li scudi quattro milla da pagarsi alli termini contenuti nel memoriale, qual gli sarà dato, et per tal somma obbligarsi a nome della comunità, caso fia bisogno; supplicando S. A. a vuoler concedere li capi contenuti nel memoriale, qual da detti eletti gli sarà presentato.

Dat. come sopra.

Qual'ordine, richiesto ho ricevuto io Ottaviano Farina cittadino di Cunio ducal nodaro, et della magnifica comunità di Cunio secretario.

In fede manualmente sottoscritto

Farina.

1584 li 19 di ottobre; in Turino, in casa dell'abitazione dell'infrascritto signor generale di finanze, alla presenza delli nobili messer Filiberto del Bosco, e Cesare Britio di Cuneo

Constituiti il sig. Gio. Francesco Giussiana iureconsulto di Cuneo, et il nobile messer Ottaviano Farina di essa città, li quali come eletti, et a nome di detta città, et terre del mandamento et ville, facienti fede della sua eletione per testimoniali ricevute dal detto messer Ottaviano sotto li 8 di questo mese, li quali promettono, e s'obbligano di pagar a S. A. per il donativo, che se gli fa da tutto il paese, la somma di scudi quattro milla d'oro da fiorini ondici l'uno; cioè due milla scudi a natale prossimo, et il restante fra, et per tutto l'anno 1586 pagando di 6 in 6 mesi scudi cinque cento, conforme al memoriale per essa città fatto presentare a S. A. li 8 di questo mese sottoscritto Bectaris, al quale ecc. et questo con loro giuramento, obbligo de'beni di detta città, et altre clausule opportune.

APPENDICE

Per conservare nel corso di questa compilazione il miglior ordine che per noi si poteva si è creduto opportuno il dar sede separata ad alcune notizie, le quali quantunque direttamente od indirettamente si riferiscano alle istituzioni politiche che formano l'oggetto di questo saggio, tuttavia per una certa loro specialità possono essere meglio considerate disgiunte dalla serie principale dei documenti dell'opera.

I capi però di questa appendice saranno quattro: nel primo e nel secondo si esporrà un compendio di ragguagli sugli Stati che si tenevano nel paese di Vaud, e nella valle d'Aosta; radunanze che originate dagli stessi principii da cui procedettero gli altri Stati generali, ebbero nullameno un aspetto loro proprio, ed una sorte alquanto diversa. Trattandosi d'istituzioni che non avevano influenza sulla condizione generale del paese, non abbiamo riputato necessario il pubblicare i testi delle varie deliberazioni di quelle Congregazioni, e ci è paruto bastevole l'accennarne alcune delle più gravi. Dopo la sposizione degli Stati d'Aosta si è creduto non inutile il porgere alcune informazioni intorno alle assise ovvero udienze generali di quella Valle, dove s'incontra l'istituzione dei pari creditari, e di altri giudici che sotto la presidenza del principe decidevano i più importanti litigi.

Finalmente ci sembrò che conferisse a spargere qualche luce maggiore sulla materia degli Stati generali il porre sott'occhio al lettore alcuni documenti che hanno tratto alle relazioni esistenti tra la congregazione degli Stati ed il consiglio intimo del sovrano, dove si vede come si tenesse per rilevantissima l'autorità di quelli principalmente quando per casi straordinarii occorrevano provvedimenti pure fuori dell'ordine consueto. Con questi documenti anderà pure un atto di convocazione degli Stati del paese di Nizza, che per essere fatto specialissimo, non vuol essere dal lettore trascurato.

VAUD

Stati del paese di Vaud.

Abbiamo promesso di dare in un'appendice alcune notizie intorno alle assemblee degli Stati che si tenevano nel paese di Vaud quando quel tratto di territorio elvetico stava sotto la signoria dei principi di Savoia. Ora convien che si dica che la relazione di quanto si è potuto raccogliere intorno a quelle congregazioni già si è pubblicata mercè degli scritti di varii autori, che, eruditi in queste materie ed abitanti di quel paese, trattarono la materia con accuratezza distinta e critica non inferiore. Anzi quella critica si rendette vieppiù acuta ed insistente per essersi collegata con una discussione ardente di politica effettiva sullo scorcio dell'ultimo secolo.

Siccome l'intenzione nostra non è di ripetere cose già dette e conosciute lascieremo che chi è vago di compiere cotesti studi, lo faccia ricorrendo alle fonti che gli verremo indicando, e speriamo che il discreto lettore non avrà a male che non ci diffondiamo qui in soverchi particolari sopra un oggetto che non interessa quasi più la condizione del nostro paese, dalla cui unione si è staccato da più di tre secoli, e che può essere studiato a parte.

I libri in cui si leggono direttamente trattate le quistioni dell'origine e delle prerogative degli Stati del paese di Vaud sono opera di polemica politica suscitata nel 1797. Gli uni intendevano provare che i Bernesi allora signori del paese di Vaud, avevano questo spogliato dei diritti e delle franchigie insigni di cui dianzi esso godeva, quantunque avessero giurato di conservarli intatti. Gli altri miravano a stabilire che siffatti diritti e le lodate franchigie non erano di quell'importanza che i loro avversarii ad esse attribuivano. Quindi la discussione divenne alquanto appassionata sebbene i disputanti facessero prova di non poca dottrina acquistata con pazienti indagini. La controversia si agitò specialmente tra Federigo Cesare de la Harpe e G. G. Cart difensori del paese di Vaud, e Niccolò Federigo di Mulinen avvocato della condotta del governo di Berna.

Mutate le sorti politiche di quella contrada, la controversia proseguì nei termini di semplice quistione letteraria. Se ne occuparono il signor Olivier nella sua storia del cantone di Vaud, il barone d'Estavayer in un articolo pubblicato nel 1817 nel giornale intitolato *Schweizerischer Geschictheforscher*, il barone Grenus nell'introduzione ad una raccolta di documenti relativi all'istoria del paese di Vaud. E preziose notizie su varii punti affini a queste materie possono rinvenirsi nella dotta serie di *Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire de la Suisse romande.*

Lo stabilimento, o se meglio piace, il riordinamento delle franchigie del paese di Vaud attribuito al conte Pietro di Savoia diede luogo all'induzione, di cui si è fatto cenno nella prima parte di questo saggio, che l'idea primitiva di tali franchigie fosse venuta dall'Inghilterra.

Un cadetto di famiglia intrepido ed intraprendente, Pietro settimo figliuolo di Tommaso conte di Savoia, seppe giovarsi del disordine che s'era introdotto nell'impero durante gli ultimi anni del dominio della casa di Svevia, ed il grande interregno che vi tenne dietro. Egli aveva ricevuto in *apannaggio* alcune signorie poste nello Sciablese e nel paese di Vaud, altre ne possedeva dal lato di sua moglie Agnese di Faucigny. Operoso ed accorto egli non tralasciò di usare le occasioni di crescere il suo patrimonio. Col pretesto che gli si era negato l'omaggio di alcune castella del Vallese, assalì nel 1240 i conti del Genevese, loro tolse Moudon, di cui s'erano impadroniti, Romont e Rue, ed obbligolli poco stante a cedergli il castello ed il pedaggio delle Clès. L'abate di Chnì gli conferì nello stesso anno l'avvocazìa del ricco priorato di Payerne. Dopo d'essere stato parecchi anni in Inghilterra, tornato negli aviti dominii Pietro ricevette la dedizione per un tempo limitato della città imperiale di Berna a lui ricorsa ond'essere difesa dagli assalti dei conti di Kibourg; l'esempio di Berna fu imitato da Morat. Molte altre terre cospicue ponevansi sotto il principato di lui. Il giovine Ebaldo conte di Ginevra spogliato de' suoi beni da' proprii congiunti legava a Pietro i suoi titoli su quella contea. Questi padrone del castello di detta città, signore di buona parte dello Sciablese e del paese di Vaud, ed oltre a ciò fautore aperto dei progressi del terzo Stato, parve al popolo di Ginevra dover essere il migliore dei protettori. Tra i borghesi e quel principe intervennero convenzioni di cui s'ignora il tenore.

Essendosi poi aperta in suo favore la successione della contea di Savoia,

Pietro impedito dall'occuparsi, come dianzi faceva, precipuamente del paese di Vaud, istituì in quella provincia la carica del balivo che la governasse in suo nome.

Egli è a quest'epoca, cioè verso il 1264, che si fa risalire l'istituzione degli *Stati* del paese di Vaud. Il documento principale su cui si fonda il sistema di tale istituzione consiste in una nota scritta dal commissario Quisard in fronte alla raccolta delle consuetudini di quel paese (*coutumier*) compilata nel 1562.

Cotesta nota parla d'un accordo seguìto tra gli Stati e Pietro conte di Savoia, in virtù del quale sarebbero rimasti definiti i diritti respettivi degli Stati e del conte sovrano della contrada. Contiensi inoltre in quella compilazione una enumerazione dei membri degli Stati all'epoca del conte Pietro.

Tali notizie si leggono stampate in un opuscolo del signor di Mulinen (1), al quale rinvio volentieri il lettore.

Ma le indicazioni date dal Quisard di cose da lui distanti per un intervallo di circa tre secoli non sembrano reggere alla prova di una critica profonda, e v'ha motivo di credere che quel giureconsulto che aveva veduto il termine del dominio della casa di Savoia sul suo paese, sia caduto in confusioni ed anacronismi. Discorriamone alcuni punti.

Quisard indica quali membri degli Stati il vescovo di Losanna e la città d'Avenche antica sede, e dipendenza di quella cattedra vescovile, eppure si sa che il vescovado di Losanna muoveva direttamente dall'impero e non faceva parte della baronìa di Vaud. Egli è bensì vero che Pietro di Savoia aveva acquistato una porzione di giurisdizione civile sopra Losanna, ma ciò non implicava punto una cessione del vescovado.

Quisard annovera tra i nobili aventi seggio negli Stati, il conte di Romont, il quale era lo stesso Pietro, che essendo sovrano non poteva sedere qual feudatario: alcune altre inesattezze s'incontrano in quella categoria.

Non si ravvisa fondata la classe distinta, a cui secondo quel giureconsulto, avrebbero a quel tempo appartenute le città di Moudon, Nyon, Yverdon e Morge, le quali non ebbero che posteriormente franchigie e distinzioni particolari.

---

(1) *Recherches historiques sur les anciennes assemblées des États du pays de Vaud. Berne, décembre 1797.*

Gli atti di una lite ventilata nel 1437 tra Francesco conte di Gruyère ed Amblando signor di Belmont dimostrano che in quel tempo i consuetudinarii o probi uomini del paese punto non conoscevano la *costuma* originale di Vaud, e che non si aveva da loro idea dello statuto del conte Pietro. Gli uni fanno risalire le loro consuetudini niente meno che al principio del mondo, gli altri le attribuiscono a' savi antichi, ovvero agl'imperadori; nessuno ne fa autore il conte di Savoia.

Negli statuti generali promulgati dal conte Pietro (1) non s'incontra menzione degli Stati generali tuttochè se i medesimi fossero allora stati in esistenza ragion volesse che intervenissero in qualche modo in quell'atto solenne.

Inoltre è da stupire che un atto così importante e solenne quale sarebbe stato l'accordo del 1264 non sia mai stato ricordato nei documenti posteriori, sebbene fosse l'uso di rammentare le precedenti franchigie, come si è scorto nei documenti che abbiamo pubblicati.

Il titolo più antico che sia venuto a nostra cognizione, in cui il clero, la nobiltà, ed i comuni si appresentino come operanti collettivamente, è posteriore di più di due secoli a quell'epoca, appartenendo al 1483. Esso è una conferma dei privilegi del paese fatta dal duca Carlo I. Non è men vero peraltro che documenti più antichi s'incontrano che fanno menzione specifica della rappresentanza di quel paese come è facile il convincersene scorrendo la compilazione intitolata *documens relatifs à l'histoire du pays de Vaud dès* 1293 *à* 1750 (2), al quale pure rimandiamo il lettore.

Ma se non prestiamo fede a tutti i particolari contenuti nella nota del Quisard non dobbiamo tuttavia disconoscere che in essa si racchiude qualche elemento positivo di verità. Così non di rado risalendo il corso delle tradizioni per giungere alle loro fonti accade di dover purgare il poco vero dalla molta mondiglia, e ricercare i principii di cui si sono esagerate le conseguenze. Il conte Pietro allargò il suo dominio nel paese di Vaud, come s'è accennato; ciò egli fece talvolta acquistando con danaro le ragioni

(1) Questi statuti portano la formola generale *de voluntate et consensu nobilium, innobilium comitatus Sabaudiae et Burgundiae.* La parola *Burgundiae* si riferisce al paese di Vaud come avverte l'erudissimo cav. Cibrario a pag. 118 del 2° volume della Storia della monarchia di Savoia. Ma quella formola generale secondo che abbiamo osservato nella prima parte di questo saggio non può intendersi di una speciale rappresentanza congregata in forma di Stati.

(2) *Genève . décembre 1817*

dei più possenti feudatarii, o stipulando varie specie di convenzioni con essi. Da siffatta ragione di patti potè scaturire una causa di libertà che siasi venuta via via svolgendo. Così i privilegi dei comuni maggiori si saranno accresciuti col tempo. È da questa doppia sorgente si vuole con ogni probabilità ripetere la istituzione degli Stati, la cui origine precisa non è conosciuta, ma che probabilmente pure avrà preso forma apparente quando occorse di confermare le franchigie, di giurare la fedeltà al principe, e di concedere cavalcate e sussidii. Prima del regno del conte Pietro il governo del paese di Vaud era così poco concentrato da non lasciar supporre che vi fosse un ordinamento di Stati.

Quanto all'influenza che il soggiorno in Inghilterra del conte Pietro abbia potuto avere sulle istituzioni politiche del paese di Vaud è cosa più che problematica come si è avvertito nella prima parte di questo saggio. Piacemi di qui riferire una nota apposta dal signor Vulliemin alla nuova edizione francese della storia della Svizzera del Müller.

« On a nommé les états de Vaud une constitution; la précision de » ce mot n'appartient pas au moyen-âge: on a dit que Pierre avait » apporté d'Angleterre ce mode de liberté; aurait-il donné à l'Helvétie » des institutions qu'il venait de combattre au-delà des mers? je crois » que les états nacquirent par la force des choses; les Zœringen s'étaient » appuyés sur les villes naissantes; Pierre suivit leur politique et re- » connut les droits des cités aussi bien que ceux des gentils-hommes et » de l'Église, tous les faits, tous les pouvoirs existants. La convocation » des députés peut s'être offerte comme un moyen de gouvernement. » Charlemagne avait eu ses champs de mai; Pierre fut appelé le petit » Charlemagne. Il est probable toutefois que le souvenir de ce que Pierre » et ses gentils-hommes avaient vu en Angleterre, s'offrit plus d'une fois » à leur pensée. »

La quistione intorno agli ofícii ed alle competenze degli Stati di Vaud non è meno complessa di quello che sia stata disputata: essa apre l'adito a molte induzioni. I documenti non sono nè numerosi, nè espliciti soprattutto per i primi tempi della dominazione di Savoia. Si sa da tutti coloro che studiarono il medio evo, e noi l'abbiamo più d'una volta notato, come in esso si confondessero ufícii, attribuzioni, diritti, tutto in somma fuorichè l'idea di alcuni supremi principii. Non sarebbe guari possibile il definire con precisione gli oggetti, di cui gli Stati si occupavano; essi prendevano ingerenza più o meno estesa su tutti gli affari

che loro si appresentavano, secondo le circostanze. Conviene inoltre distinguere i tempi; ciò che è vero pel xv o pel xvi secolo potè non esserlo pel xiii o pel xiv.

Negli ultimi tempi, in cui il paese di Vaud obbedì ai principi di Savoia, gli Stati sembrano aver acquistato maggiore autorità nel tempo stesso che più frequenti erano le loro adunanze.

Le prerogative di queste rappresentanze vennero distrutte più tardi colà dai signori di Berna, come in Piemonte ed in Savoia da Emmannele Filiberto. Ma vi si procedette con modi alquanto coperti e, starem per dire, insidiosi (1).

Come abbiamo osservato rispetto alle altre congregazioni di Stati, questi di Vaud non erano sempre composti nello stesso modo; talvolta i nobili ed i comuni si radunavano insieme senza il clero; talvolta i deputati delle città si radunavano soli. Avvenne anche talora prima dell'invasione dell'eresia che le città ed i nobili si occupassero in assenza del clero di quistioni ecclesiastiche, e che soprattutto invocassero parità di trattamento verso i cherici quando questi volevano schermirsi, anche all'appoggio delle censure, dal concorrere negli oneri comuni al paese (2).

L'indipendenza degli Stati di Vaud da quelli di Savoia risulta dalla stessa separazione che esisteva tra i due paesi. Non era che in certe occasioni più solenni o più gravi che gli Stati di Vaud, come quelli d'altri paesi annessi, mandavano loro deputati agli Stati generali di Savoia.

La convocazione degli Stati facevasi o dal principe per mezzo del balìo di Vaud, o dal consiglio della città di Moudon, cui per tale oggetto potevano rivolgersi le altre città, i comuni, ed i vassalli. La convocazione chiesta non poteva differirsi oltre a tre mesi.

Il potere legislativo dividevasi tra il principe e gli Stati; le risoluzioni degli Stati dovevano essere approvate dal principe, il quale a sua volta sottoponeva i suoi decreti agli Stati, senza che peraltro siavi prova ch'egli non avesse diritto di persistere in quelli anche a fronte del dissenso degli

---

(1) La miglior parte di questi giudizi venne in me avvalorata dai lumi e dai consigli dell'egregio signor professore Edoardo Secretan di Losanna, che nel condurre questo tratto del mio lavoro mi fu largo del suo sapere e della sua cortesia.

(2) Un documento assai curioso sopra questa materia, e contenente certi particolari che meritano qualche studio si è quello segnato col n° 41 e pubblicato a pag. 75 della citata raccolta *Documents relatifs à l'histoire du pays de Vaud.*

Stati. Il certo si è che ogni decreto del principe doveva contenere riserva delle franchigie del paese; ed ogni atto contrario ad esse si teneva per nullo.

Spettava agli Stati il proporre doglienze per correzione d'abusi o per risarcimento di danni patiti da sudditi, non che il promuovere tutto che potesse conferire alla prosperità del paese. Nè gli Stati, come già vedemmo, si rimanevano estranei alle occorrenze più intime della famiglia del principe pigliando ingerenza nel dare avviso sul matrimonio di quello, senza che peraltro risulti aver quell'avviso avuto altra forza che di mero consiglio.

Il mentovato Quisard narra che i casi di conflitto di opinione tra il principe e gli Stati venivano giudicati dalle generali assemblee di Savoia, chiamate all'uso antico parlamentare francese *les grands jours*, e che se il principe non aderiva alla risoluzione della generale assemblea, rimaneva ancora aperto l'adito all'appello all'imperatore come supremo signore della baronìa di Vaud. Tutto questo peraltro abbisognerebbe d'essere provato con qualche specialità di documenti.

Quanto ai tributi, oltre ai quattro casi d'imposizione straordinaria, cioè quando il principe era caduto prigioniero di guerra, quando esso aveva perduto una parte dello Stato, o quando riceveva l'ordine di cavalleria, o quando maritava sua figlia, v'erano i sussidii che gli Stati concedevano per le varie emergenze in via di grazia come si praticava nelle altre congregazioni di Stati del dominio di Savoia, riservandosi quelle adunanze così la determinazione della quantità, come il modo di ripartizione del sussidio.

La baronìa di Vaud non era obbligata a concorrere nelle guerre dei principi di Savoia. La spedizione delle genti d'arme facevasi colà soltanto per otto giorni, ed il servizio non se ne estendeva al di là delle diocesi di Sion, di Ginevra, e di Losanna. Quelli che avevano preso parte ad una spedizione non potevano essere chiamati sotto le armi se non a capo di sei settimane, e se talvolta avveniva altrimenti, dichiaravasi che ciò si faceva *per grazia speciale, senza esservi tenuti, e senza tratto di conseguenza.*

Quale fosse la giurisdizione in materia litigiosa che avessero gli Stati di Vaud, e come la medesima si esercitasse non si discerne facilmente per la storia nè per i documenti. Lo storico del paese di Vaud dice ch'essi esercitavano cognizione in grado d'appello ma non ne adduce le prove.

Quando gli abitanti del paese di Vaud chiesero alla signoria di Berna la licenza di ridurre in iscritto le consuetudini della loro patria, richiesta che precede il *coutumier* di Moudon, si allegò che gli Stati avevano sino ad un certo punto regolato le consuetudini del paese, e ciò non poteva eseguirsi per altra via che per quella dei giudicati. Forse allorchè non v'era adunanza di Stati ne faceva le veci la corte del balìo di Moudon, che, quando il paese fu conquistato dai Bernesi, conosceva delle appellazioni di tutto il territorio, eccettuate le liti in cui avessero interesse nobili banderesi, e probabilmente anche le cause evocate per privilegio al consiglio di giustizia di Sciamberì, od alla suprema generale Udienza. Vi ha traccia anche di appellazioni interposte all'imperatore.

AOSTA

Stati del ducato d'Aosta.

Consiglio dei Commessi.

La valle d'Aosta che confina col cantone del Vallese a tramontana, col Canavese a mezzodì, co' monti del Novarese e del Biellese a levante, col Faucigny e colla Tarantasia a ponente, fece parte sin dai tempi i più remoti del dominio dei principi di Savoia. Sul finire del XII secolo Tommaso I conte di Savoia compiva in quella Valle un grande atto. « Consegno, » egli disse in un atto pubblico, consegno alla libertà (*trado libertati*) » la città d'Aosta co' sobborghi; cosicchè non mai in appresso nè io, nè » i miei successori faremo taglie od esazioni non consentite *(invitas)* (1).

(1) V. Considerazioni storiche intorno a Tommaso I conte di Savoia con aggiunte di documenti inediti, del conte Federigo Sclopis pag. 29.

Era dessa piuttosto libertà finanziaria che politica, ma è ben noto come questa s'acconci facilmente con quella, anzi si può dire che ne dipende, perchè dappertutto si è veduto che dove è necessario il pubblico assenso alla riscossione del tributo vi è franchigia di popolo. E col libero voto dell'imposta si congiunse ben presto in quel ducato il possente elemento dell'associazione politica mercè della lega e fraternità giurata dai cittadini d'Aosta con alcuni nobili minori, censuari e rustici del contado al fine di sottrarsi alle prepotenze de' Visconti della città, e dei maggiori feudatarii delle terre.

La valle d'Aosta è tra le provincie piemontesi quella che serba maggiori avanzi de' tempi antichi in nobilissime memorie romane, e maggior aspetto del medio evo in quelle castella che si vedono qua e là sparse per le sue alpestri campagne mirabili per varietà di sito e di coltura.

Più segregata delle altre o meglio dalla natura difesa contro gli assalti stranieri quella Valle conservò, più lungamente d'ogni altra, autorità di principato, autorità di franchigia ed autorità di nome independente. Se le diè singolar vanto chiamandola *valle d'Aosta la pulzella*, perchè dalle età più remote sino al 1691 essa non fu sottoposta ad alcun dominio straniero. Era uso di chi reggeva quella provincia sotto i principi di Savoia, quando si rompeva la guerra nello stato di que' principi, lo stipulare trattati di neutralità specialmente colla Francia, a mediazione singolarmente degli Svizzeri e dei Vallesani cui premeva anche di liberarsi dai pericoli di una invasione di terre troppo loro vicine. Cotali precauzioni non essendosi prese nell' anno summentovato, fu forza alla Valle il cedere, perdendo l'onore del titolo intemerato.

Siccome non entra nel nostro divisamento lo esporre la storia dei singoli paesi che ebbero speciale rappresentanza nazionale, così noi ci asterremo dall'entrare in più minuti particolari in proposito, non senza però celare il desiderio che una penna elegante ed erudita prenda a descrivere le vicende di que' popoli, e l'aspetto di que' siti atti ad interessar vivamente, e ad istruire gli studiosi delle cose nostre.

Antichissima è l'origine della congregazione che chiamavasi anche Consiglio generale dei tre Stati del ducato d'Aosta. Senza arrestarsi alle forme speciali ma guardando alla sostanza della necessità del consenso dei tre ordini negli atti più essenziali del governo del paese, basterà che si citi l'atto delle franchigie, degli statuti e de' regolamenti di giustizia del 24 d'agosto del 1253 che il principe Tommaso di Savoia conte di Fiandra

concedette, il quale vien chiuso colle seguenti formole: *et specialiter volentibus et expresse consentientibus dominus Petrus Augustensis episcopus, Petrus praepositus, atque canonici et capitulum dictae ecclesiae cum toto clero ipsius, exceptis quibusdam capitulis in quibus apponitur poena sanguinis, in quibus noluerunt consentire propter irregularitatem, nec etiam eis contradixerunt Gottofredus et fratres sui, Aymo vicecomes et Boso, Aymo dominus de Nuus, Bermondus Philippus Montis Ioveti, Henricus et Oddoninus de Verretio, fratres, Domini de Arnaut, Petrus, Vullienens, Morisellus, Valliermus Pontis Sancti Martini, dominus Iacobus de Vallesia et Arnucius nepos eius, Aymo Petrus et Hugo de Sario fratres, Iacobus de Sarro, Iacobus de Rocha, Bonifacius de Villa vicedominus, et Iacobus frater suus, Petrus de Graschano, et quamplures alii nobiles Vallis Augustae cum clero et populo totius civitatis consentientibus et laudantibus supra dicta* (1).

Nella forma più regolare acquistata di poi la congregazione dei tre Stati del ducato si componeva del clero, della nobiltà e del popolo.

La convocazione si faceva per lettera circolare indiritta al vescovo d'Aosta come capo del clero, ed a tutti i vassalli e gentiluomini aventi feudi giurisdizionali con esercizio di giustizia, nella qual lettera s'accennava il fatto principale per cui occorreva radunarsi con invito di recarsi il giorno deputato all'assemblea. Spedivasi ugualmente un ordine a tutti i comuni immediati e subordinati del ducato di mandarvi loro sindaci o procuratori muniti di procura speciale da consegnarsi al segretario degli Stati.

Ne' tempi più antichi non risulta che fosse necessario ordine espresso del principe per raunare gli Stati, bastando che essi si tenessero alla presenza dei governatori, de' balii, de' luogotenenti nel governo, o d'altro personaggio qualificato che piacesse al principe di deputare a quell'uficio. Da Emmanuele Filiberto in poi si ricercò sempre che il sovrano desse speciale licenza per la convocazione.

---

(1) Questo documento sta consegnato in un ms. esistente nella biblioteca della R. Accademia delle Scienze di Torino intitolato *Recueil contenant dissertation historique et géographique sur la vallée et duché d'Aoste etc. etc.*; erudita compilazione del nobile G. B. De Tillier de' signori pari e segretario degli Stati d'Aosta colla data dell'anno 1738, ed opera che fu di grande utilità all'autore del presente saggio.

Quando si trattava di affari concernenti tutto lo stato in generale, tutti i corpi ecclesiastici del ducato mandavano i loro deputati all'assemblea, non esclusi nemmeno i regolari quando possedevano in proprio beni temporali, e v'intervenivano pure i paroci. Il vescovo, o vacando la sede il superiore ecclesiastico che ne teneva le veci, stava a capo del clero. Quando poi le deliberazioni degli Stati non avevano tratto che a concessione di donativi, a cose di guerra, od a sovvenzioni chieste dal principe, o da' bisogni della provincia, il clero siccome immune da tassa non interveniva che in persona del vescovo, riservandosi talvolta di porgere il suo donativo a parte per soccorrere alle necessità del paese. In un memoriale dell'11 di maggio 1596 il clero d'Aosta offerì al principe 1300 scudi d'oro per essere posto sotto la protezione del medesimo in proposito di una dimanda di decime che venivagli intimata per parte della curia romana.

Il secondo degli ordini era quello della nobiltà, composto de' vassalli banderesi e feudatarii aventi giurisdizione, fossero essi ecclesiastici o secolari. Facevano corpo coll'ordine della nobiltà i due sindaci della città e del borgo d'Aosta con alcuni gentiluomini ed alcuni laureati, e causidici di maggior importanza, che essendo del consiglio dei commessi, di cui si parlerà in seguito, s'annoveravano tra i nobili benchè propriamente appartenessero al terzo Stato.

Il terz'ordine era composto dagli ufiziali di giustizia, sindaci o procuratori deputati dai mandamenti e da' comuni di tutto il paese così immediati come mediati.

Non altrimenti da quello che avvenne nelle altre contrade il popolo d'Aosta non ebbe seggio nella rappresentanza nazionale che per la necessità che vi era di richiedere da esso, che sopportava solo la massima parte dei carichi, il consentimento alle nuove imposte. Le deliberazioni del terzo Stato non si facevano per via di suffragio individuale come nei due altri, ma in forma cumulativa tra i membri di esso.

Dapprima i balii nelle terre demaniali ed i feudatarii o loro castellani ne' rispettivi distretti riscuotevano direttamente cotesti tributi. Ma siccome le riscossioni non si eseguivano direttamente ed il popolo ne mormorava lagnandosi di non poter aver il conto di quello che si era pagato, si istituirono tesorieri del danaro pubblico, cui si dava obbligo di renderne stretto conto agli auditori che venivano eletti dai deputati dei comuni in piena assemblea generale.

Le regole di precedenza cui pretendevano il clero, la nobiltà, ed i sindaci della città e borgo d'Aosta non che i membri del consiglio dei commessi fornivano soggetto a mille contestazioni. Chi invocava preeminenza di feudo, chi titolo di dignità, chi ragione di privilegio. Erano per lo più dispute ridicole prese sul serio, e non mai definitivamente decise. Per troncarle quando oltremodo si prolungavano, rimettevasi il caso alla decisione del principe, il quale non affrettandosi a manifestarla, si dava luogo a nuovi richiami ad ogni successiva convocazione.

Raccontansi usi singolari di quelle adunanze, fra gli altri quello che essendo contestato il diritto del primo seggio nell'ordine dei nobili tra le due famiglie principalissime di Vallesa, e di Challant, per modo di transazione si praticava che chi dell'una o dell'altra di tali famiglie giungeva il primo, prendesse il primo seggio, e l'altro che veniva dopo avesse il diritto di sederglisi sulle ginocchia.

L'ingerenza degli Stati d'Aosta nelle cose politiche fu assai rilevante massime nel secolo XVI quando per essi, come dicemmo, si stipularono trattati di neutralità con Francesco I re di Francia il 1° marzo 1538 ed il 16 settembre 1542, e con Enrico II di lui successore il 29 gennaio 1552, il 15 marzo 1554 ed il 23 dicembre 1556 (1).

Quegli Stati diedero altresì illustri prove della loro inviolabile fermezza nella religione cattolica e della loro fedeltà al sovrano quando nell'adunanza tenuta nel febbraio del 1536 fecero opera energica per impedire la diffusione dell'eresia di Calvino; e Calvino medesimo, che s'era introdotto furtivamente nella Valle onde spandere sue false dottrine, e procurare che gli abitanti della Valle, rotta la fede al principe, si congiungessero in ordinamento politico co' cantoni protestanti della Svizzera, fu costretto a fuggire precipitosamente.

Le vecchie memorie fanno fede che nei tempi più antichi i varii ordini di quegli Stati gareggiavano nel dar prova di affetto al paese col contribuire d'opera e di danaro ne' comuni bisogni. Ma siccome la storia debbe essere giusta dispensiera di lode e di biasimo secondo i meriti degli uomini, così è d'uopo che si ricordino i tristi atti degli ordini

(1) Il lodato De Tillier informatissimo delle cose di quel ducato ne assicura che gli originali di que' trattati esistevano sul principio del secolo scorso negli archivi degli Stati iosieme con varie lettere dell'imperator Carlo V, e de' re di Francia, di Spagoa e d'Inghilterra che promossero quegli accordi oon che de' loro principali ministri.

privilegiati d'Aosta in una congiuntura gravissima per le popolazioni di quel ducato. Trascriverò le parole che si leggono nel citato manoscritto del De Tillier scrittore secondo che ne pare non punto guasto dal vizio di parzialità. *Dans ces derniers temps* (egli scrive (1)) *qu'un ennemi vainqueur qui sur la fin de juin de l'an* 1691 *menaçait de sacrifier tout le pays par le pillage et le feu, et qui se préparait d'en venir à la funeste exécution si on ne payait dans un brief delay une contribution excessive qu'il demandait, et que les biens de l'Église et de la noblesse n'étaient pas moins en danger dans une si triste conjoncture que ceux du peuple, ces deux États dont le premier était alors beaucop plus à son aise que dans ces temps plus reculés, concoururent bien par leurs vœux et leurs suffrages à la convention qu'on fut forcé de faire pour cette contribution, et par quelques vases d'argenterie de l'Église, somme de deniers, meubles précieux, denrées et autres effets, au payement qui se fit comptant, et donnèrent même des ostages de leur Etat, pour le supplément de ce qui avait été promis; mais dès qu'ils virent cet ennemi avoir repassé les monts et les ostages échappés de leur detention, et qu'il fut question de restituer ce qui avait été emprunté, bien loin de s'être cotisés eux mêmes pour le contingent de cette dépense, ou tout au moins à y contribuer par quelque don gratuit, comme ils faisaient anciennement, leurs personnes et leurs biens anciens n'étant pas soumis à ces sortes d'impositions, ou seulement d'avoir voulu payer les vacations des ostages de leur Etat, ils ont au contraire eu la dureté de se faire payer ou passer obligation de toutes leurs avances, de la plus part des quelles ils exigent encore à présent* (cioè nel 1738 quasi cinquant'anni dopo!) *les intérêts, sans aucun scrupule, n'ayant pas été possible de leur faire entendre raison quelque instance à l'amiable qui leur ait été faite; et la chose est du depuis toujours restée sans décision.*

Ho voluto riferire in disteso questo tratto nella lingua istessa in cui fu scritto, onde non si potesse menomamente dubitare della fedeltà del racconto. Un così triste esempio non può essere coperto dal silenzio, ma debbe anzi servire d'avviso che le tarde rivelazioni non mancano ad esercitare oficii di censura sugli atti riprovevoli di chi traeva dall'abuso del suo potere i mezzi di fallire impunemente, e d'impedire ancora che si muovessero efficaci querele del fallo.

---

(1) A pag. 331 del ms. summentovato.

Oltre alla grande istituzione degli Stati eravi ab antico nel ducato d'Aosta un'altra forma meno solenne ma più operosa di pubblica rappresentanza. Un consiglio composto di cittadini e borghesi d'Aosta e di alcuni gentiluomini e feudatarii delle terre vicine dirigevano moltissimi affari; il loro operare era spedito, ed il popolo della provincia s'arrendeva ad eseguire ciò che da loro veniva stabilito. Sul principio del secolo XVI si cominciò a destinare nel seno dell'assemblea degli Stati alcuni deputati che intervenissero in quel consiglio dei cittadini e borghesi della città d'Aosta, e li chiamarono *commessi;* i comuni ne eleggevano in maggiore o minor numero per ciascun mandamento. Le deliberazioni di questo consiglio si registravano insieme con quelle degli Stati del ducato, essendovi per quello e per questi un sol segretario.

Ma nell'anno 1536 essendosi moltiplicate le occorrenze per cui gli Stati dovevansi radunare, poichè trattavasi di mantenere la purità della fede cattolica, e la sovranità dei principi di Savoia, fieramente minacciate l'una e l'altra, come si disse, dai Calvinisti, si moltiplicavano anche le tornate degli Stati medesimi. E quel doversi congregare ripetutamente alcune volte noceva alla risoluzione degli affari che ricercavano una prontissima spedizione, e quasi sempre portava incomodo e spesa ai componenti la congregazione. Si stabilì pertanto che un consiglio ristretto rappresenterebbe nel più de' casi l'assemblea degli Stati, usandone l'autorità. La prima creazione di que' consiglieri si fece dalla congregazione degli Stati raccolta nella chiesa di s. Francesco della città d'Aosta il 7 marzo di quell'anno 1536. La città ed il borgo d'Aosta produssero l'elenco de' maggiori loro cittadini, diviso per contrade o quartieri, e lo stesso si fece per tutti gli altri distretti e comuni; tra questi tutti si elessero i membri del consiglio in quantità assai grande dapprima per soddisfare a molte esigenze; erano più di sessanta, ma poco stante vennero via via riducendosi senza che se ne stabilisse ad un tratto un numero determinato. Questi consiglieri ricevettero dagli Stati l'autorità necessaria per adempiere il loro oficio, in compagnia de' maggiori vassalli sotto la presidenza del balìo ovvero luogotenente, e diedero il loro giuramento di servire fedelmente e con segretezza. Il duca Carlo III approvò l'elezione.

Questi consiglieri nei primi tempi prendevano il titolo di *Deputati pro regendis bene agibilibus huius patriae.* Si aveva cura nella scelta che fossero sufficientemente rappresentati i tre Ordini: nell'assemblea generale degli Stati tenutasi il 4 gennaio 1555, il numero dei consiglieri

medesimi venne poi stabilito in venticinque, e posteriormente ancora ridotto a soli ventiquattro, e si ordinò ad un tempo che nel consiglio medesimo si distinguesse la trattazione degli affari particolari della città e del borgo da quella degli affari generali del ducato; che per questi ultimi v'avesse un registro di deliberazioni a parte tenuto da un segretario di Stato.

Egli è da questo ordinamento che il Consiglio dei Commessi ritrasse la qualità di collegio distinto ed independente, e come tale fu riconosciuto ed approvato dal sovrano, particolarmente con lettere patenti dal duca Emmanuele Filiberto del 18 gennaio 1570, e dal duca Carlo Emmanuele I nella risposta fatta al 5° articolo del memoriale a capi stato a lui presentato dall'adunanza degli Stati d'Aosta il 24 febbraio 1629.

La somma degli affari ordinarii si ristrinse pertanto nel consiglio dei commessi, e gli Stati, o consiglio generale che dir si voglia, non si raccolsero più che a lunghi intervalli e per affari della maggiore rilevanza, come per la concessione di sussidii straordinarii al sovrano, l'elezione de' componenti il consiglio dei commessi non che de' maggiori ufiziali d'essi Stati, quali erano l'avvocato od il procuratore generale, il segretario, i tesorieri del pubblico danaro, gli auditori dei conti, i liquidatori dei conti particolari, i medici e chirurghi stipendiati, il capitano guardiano dei passi, ed altri, il cui oficio non era stabile se non veniva confermato dagli Stati.

La forma del voto per il sussidio negli Stati generali era questa; davasi a maggioranza di suffragi dai due primi ordini, il clero e la nobiltà, il segretario raccoglieva i suffragi, e ne proclamava immediatamente il risultato; il terzo Stato non aveva sede in quel consesso, ma chiedeva deputati dall'assemblea per essere udito circa la possibilità o l'impossibilità di sopperire ai carichi che verrebbero imposti al popolo per il dono concedulo. Se le opinioni del terzo Stato che si raccoglievano cumulativamente non s'accordavano colla maggioranza dei voti degli altri ordini, i deputati da questi mandati a conferire col terzo dovevano riferirne nuovamente ai due altri, e si ripigliava la deliberazione.

Ma come si è detto il principalissimo agente delle franchigie del paese fu il consiglio dei commessi, il quale esercitando i suoi molteplici ufici senza interruzione era il vero rappresentante del ducato, e teneva autorità rispettatissima siccome quella che non riconosceva superiore altro che il principe, alla cui persona si devolvevano le appellazioni dalle decisioni del consiglio suddetto sia per le materie politiche ed economiche, sia anche per quelle miste di giudiziario, giacchè anche di simil genere di competenza,

quando si trattava di quistioni di buon governo, era il medesimo fornito.

Così pure quel consiglio provvedeva in ciò che toccava alle *milizie* di quel ducato, e sopra l'ordine delle finanze e delle gabelle, ed in particolare sullo scompartimento della imposta.

La presidenza al consiglio generale come a quello dei commessi spettava al governatore del ducato deputato dal principe, od a chi ne faceva le veci. Giuravano questi di serbar le franchigie, le consuetudini e gli usi del paese, e non avevano voto nella deliberazione.

Tuttochè nell'origine i componenti il consiglio de' commessi fossero tutti eletti dall'assemblea degli Stati, coll'andar del tempo si mutò in parte quell'uso, e furono nel consiglio ammessi senza elezione il vescovo della diocesi, i due sindaci della città e del borgo d'Aosta, ed i capi delle quattro principali famiglie del ducato quali erano quelle di Challant, di Vallesa, di Pont S^t^-Martin, e di Nus.

Anticamente i commessi non godevano d'altro emolumento della loro carica fuorichè d'essere immuni da taglia nei loro beni, e di ricevere a titolo di regalìa dal sovrano cento libbre di sale ogni anno; nei tempi più recenti si diede a ciascun di loro, come diritto di presenza quando intervenivano nel consiglio, un ducatone di camera.

La condizione speciale della valle d'Aosta, e la cura con che il popolo di essa s'atteneva alle sue vecchie istituzioni ne fecero mantenere l'uso più lungamente d'ogni altra franchigia piemontese, e quello stesso Emmanuel Filiberto che dimetteva l'usanza degli Stati generali, confermava l'esistenza degli Stati d'Aosta e del consiglio de' commessi. I sovrani anche dopo di lui al loro avvenimento al trono giuravano di osservare le franchigie del ducato. Il primo a dispensarsi da quell'uso fu il re Carlo Emmanuele III, e come avverte il De Tillier ciò ebbe luogo *par les artifices qu'on a trouvé le secret de faire naître en inspirant à ce prince tout rempli de clémence, qu'il ne convenait pas à la dignité royale de s'abaisser jusqu'à ce point envers des sujets, comme si la religion d'un serment eut pu donner quelque obscurcissement à sa gloire!* Non omise peraltro lo stesso re di mantenere quanto si era ab antico praticato in questa parte secondo che si scorge dalle risposte ai memoriali a capi che a nome degli Stati d'Aosta gli si rassegnarono nel 1730, e nel 1736. E così si mantennero quelle istituzioni sino al fine del secolo XVIII, e non furono in massima abbandonate che dopo la restaurazione avvenuta sul principio di questo secolo.

Udienze generali, ovvero assise d'Aosta.

Corte delle cognizioni.

Sebbene non sia nostro proposito il discorrere degli ordini giudiziarii crediamo nondimeno utile il far cenno di una forma di giudizii che era propria del ducato d'Aosta, e si connetteva colle istituzioni politiche di quel paese mentre stabiliva un magistrato ereditario, ed un rito giuridico tutto proprio della contrada.

Da' tempi i più remoti era invalso l'uso di tenere nella valle d'Aosta le *assise* ovvero udienze generali, nelle quali si decidevano le liti di maggior momento, e si promulgavano gli ordinamenti per l'esecuzione delle leggi. Questo tribunale componevasi del sovrano, del cancelliere di Savoia, de' membri del consiglio residente col principe dei pari, degl'impari o non pari, e dei consuetudinarii del ducato.

La più antica notizia che rimanga per atti in iscritto delle udienze generali d'Aosta è quella della sessione tenuta dal conte Aimone nel marzo del 1337, di che ora si pubblica il documento, ma si può credere che l'usanza di quei giudizii esistesse fin dal secolo precedente, e forse risalisse alle consuetudini del regno di Borgogna.

I pari erano i nobili, banderesi od anche semplici gentiluomini, delle prime famiglie del ducato, che ritenevano la qualità di pari come feudo maschile, a cui di regola le femmine, tuttochè della stessa loro stirpe, non potevano succedere. La dignità rispondeva a quella dei veri pari della curia, ovvero giudici collaterali del principe nell'esercizio della più elevata podestà giuridica.

A questa istituzione attinta probabilmente alle usanze francesi trovasi in tutto punto applicabile quanto insegnava il D'Aguesseau: *le terme de pairs dans sa signification naturelle n'est pas différent de celui d'*ÉGAL: *le méme terme considéré dans ses effets marque la qualité de juge* (1).

(1) *Première requête sur la mouvance du comté de Soissons — OEuvres complètes tom.* VI, *pag. 141*

Quando si estinguevano famiglie di pari, il principe surrogava altre in tal dignità che avessero feudi in quella valle, e fossero congiunte colle famiglie di antichi pari.

L'ordine degl'impari, ovvero non pari si componeva d'alcuni vassalli banderesi o semplici gentiluomini e di dottori o licenziati in legge fregiati di sillatto privilegio, ma solo durante la loro vita. Gl'impari sedevano nelle udienze generali un grado sotto ai pari.

Il terz'ordine detto de' savi e prudenti consuetudinarii comprendeva i castellani, i causidici ed altri uomini addetti alla pratica forense, probi, e versati nelle materie legali singolarmente in ciò che concerneva alle consuetudini del paese; la sede di esso era al dissotto degli impari.

I principi di Savoia dovevano convocar le adunanze generali una volta ogni sette anni, così prescrivevano le usanze augustane. Il balio della Valle quattro mesi prima ne bandiva la tornata. La sessione non si estendeva oltre lo spazio di un mese. Per lo più il principe venendo di Savoia in Aosta valicava il monte chiamato il piccolo s. Bernardo, e giunto sull'estremo confine della Valle mandava per due suoi baroni l'ordine a tutti i vassalli del ducato che gli consegnassero le loro castella, che erano tosto occupate dalle genti del principe. L'occupazione non si prolungava al di là del termine della sessione; era una precauzione e un omaggio.

Al suo entrare in città il principe era incontrato dai vassalli, e dal vescovo col clero alla porta di s. Genisio. La comitiva s'avviava immediatamente alla chiesa cattedrale. Colà giunto, in presenza dell'Ostia consacrata, il principe a ciò richiesto da tutti gli ordini della Valle, poneva le mani sull'altare e giurava di sostenere e difendere i beni della chiesa, del clero, degli orfani, dei pupilli e delle vedove; di conservare illesi al ducato i suoi privilegii, le sue leggi, le sue consuetudini ed ogni franchigia che fosse legittimamente acquistata.

L'indomani le udienze erano aperte. In una vasta sala del palazzo del vescovo posta a terreno erano disposti undici sedili di legno; quello del sovrano non aveva ornamento di sorta, solo s'alzava sopra un gradino.

Cominciava la sessione colla chiamata dei vassalli banderesi, pari e consuetudinarii onde venissero a dar giuramento tra le mani del cancelliere. Poscia tutti i possessori di titoli, di beni, o di rendite feudali prestavano l'omaggio e soddisfacevano ai carichi dipendenti da quelli. Chi non adempiva quel dovere fra otto giorni dopo esservi citato perdeva i suoi diritti.

I vassalli e gentiluomini giuravano tutti fedeltà ligia al sovrano; si con-

fermavano gli statuti generali più importanti per la Valle; in fine si amministrava la giustizia.

Davanti al principe si trattavano le cause criminali e le cause civili di maggior rilevanza. Le altre di minor conseguenza levatesi tra pari e gentiluomini si ventilavano nella casa dell'arcidiacono davanti ad un milite e ad un dottore di leggi a ciò specialmente deputato. Il rito giudiziario in questi giudizii procedeva molto spedito, ed i giudici anzitutto attenevansi alla verità del fatto.

Siccome le *assise* generali non si tenevano che a lunghi intervalli, il tribunale che ne teneva luogo nei tempi ordinarii, e conosceva delle cause maggiori era quello detto delle *cognizioni* (1). Esso non aveva sede stabile ma si adunava frequentemente e sempre in luogo dove il popolo potesse entrare. Il numero dei giudici della corte delle cognizioni non fu mai strettamente limitato; i pari che avessero compito il diciannovesimo anno potevano farne parte; v'intervenivano pure i non pari ed i consuetudinarii quando avevano dato giuramento, ed erano stati ricevuti nella corte.

Nelle cause criminali, secondo gli usi più antichi, non si poteva dare sentenza se non erano intervenuti nel giudizio diciotto giudici, cioè tre pari, sei non pari e nove consuetudinarii; le voci si raccoglievano per classe, onde in tre si divideva la corte. Quando si compilarono le consuetudini generali tale uso fu mutato, e si ordinò che le sentenze sarebbero pronunciate a maggioranza di voci individuali.

Per le sentenze di maggior riguardo si dava appello dapprima alle udienze generali od al consiglio residente col principe, di poi ai consigli di Sciamberì e di Torino.

Col regno di Emmanuele Filiberto ebbero fine le udienze generali d'Aosta.

Il documento che segue chiarirà la materia esponendo usi che già erano antichi nella prima metà del secolo XIV.

---

(1) *Cour*, e talvolta *Conseil des connaissances*.

(1) Anno a nativitate domini millesimo tercentesimo xxx° septimo indicione quinta die lovis vicesima mensis Martii. In civitate augustensi videlicet in aula superiori domus episcopalis ante ecclesiam cathedralem fuit prima die qua illustris vir dominus Aymo comes Sabaudiae tenuit ibidem sedem suam pro iure reddendo et faciendo secundum consuetudinem Vallis Augustae. Et ibidem comparuerunt, assistente domino, nobiles pares terrae qui inferius continentur videlicet Guillelmus de Quarto archidiaconus augustensis, domini Petrus de Challant canonicus Lugdunensis, Bonifacius de Challant curatus de Verres, Eballus de Challant condominus de Fenix miles, Iaquemetus de Challant, Iaqueminus de Quarto, dominus Ardicio de Valesia, Iohannes de Valesia, Dominicus de Valeysia, Franciscus de Sancto Martino, Aymonetus de Challant, dominus Rodulphus de Verreeis, Gothoffredus condominus de Cly, et plures alii pares et impares Vallis Augustae, tam nobiles quam burgenses et innobiles patriae. Praesentibus reverendo in Christo patre domino Nicolao Dei gratia episcopo augustensi, illustri viro domino Amedeo Comite Gebennesii, viris nobilibus domino Hugone domino de Gayo, dominis Rodulpho de Blonay domino sancti Pauli, Antonio de Claromonte domino Bastiae in Albanesio, Petro Marescalci, Petro de Compesio, Humberto de Sabaudia bastardo, Guillelmo de Castellione, militibus; dominis, Guichardo Tavelli, Petro Berre, Raymondo de Solerio, Denisio de Thora iurisperitis consiliariis dicti domini comitis. Praedictus dominus comes dici fecit publice per dominum Guillelmum de Castellione militem et consiliarium dicti domini comitis, quod omnes et singuli nobiles, pares vel non pares et alii quicumque sint debentes homagia, placita, recepta, vel alia quaecumque usagia in adventu vel ante adventum ipsius domini comitis vel feudum tenentes ab ipso domino comite, praedicta homagia faciant, placita, recepta, et usagia alia solvant eidem domino comiti et feudum recognoscant infra octo dies post edictum quod dominus continue subsequetur. Et hoc sub poena et banno quibus contumaces arctari poterunt et debebunt tam de iure quam de consuetudine Vallis Augustae. Et est sciendum quod ibidem recognitum fuit concorditer per dictos pares quod quam cito castra, domos fortes ipsorum et aliorum parium Vallis reddere sunt (sic) eidem domino comiti; praedicti pares omnes et singuli comparere debent coram domino comite et eidem cotidie assistere quamdiu idem dominus comes tenet in Valle praedicta sedem suam secundum consuetudinem Vallis Augustae pro iure reddendo, et pro ipsa redditione castrorum habetur et censetur pro citatione perentoria parium praedictorum secundum consuetudinem eandem.

Item eodem modo recognitum fuit ibidem concorditer per pares praedictos quod omnes nobiles praedicti quotquot sunt de genere parium dictae terrae, sunt et esse debent homines ligii domini comitis, nec possunt vel debent alicui alteri de mundo homagium facere nisi salvo et excepto prius et pocius homagio et fidelitate domini comitis supradicti.

Item recognitum fuit ibidem per pares praedictos consuetudinem esse in Valle praedicta Augustae quod si aliquis vassallus infrascriptus sibi praefixum et denuntiatum per dominum suum non fecit homagium domino suo debitum et non recognoverit feudum quod tenet a domino suo, poena huius est amissio feudi domino suo aperti et commissi.

Item recognitum fuit concorditer per pares praedictos ibidem et eodem modo quod duabus partibus litigantibus coram dicto domino comite sedem tenente pars quaelibet si voluerit potest petere a domino comite consilium sibi dari, et si illa pars petens iuraverit se non posse aliquem pro consilio invenire tunc dominus comes debet eidem petenti de consilio providere illum vel illos, quem vel quos huiusmodi petens consilium voluerit nominare, nisi ipsi petiti possint de iustis

(1) Dall'Archivio di Corte.

excusationibus excusari; et debet et tenetur dictus petens, dato vel datis sibi pro consilio satisfacere de labore et patrocinio suo sumptibus eiusdem petentis.

Item anno quo supra, die sabati, vicesima secunda mensis Marcii recognitum fuit modo quo supra quod per consuetudinem Vallis Augustae approbatam nulla mulier succedere debeat in feudis quibuscumque et quamquam mulieres sint de nobilibus paribus terrae, tamen privilegio parium gaudere non debent.

Item dicta die, loco et eodem modo recognitum fuit quod omnes poenae ... appositae per totam dictam Vallem debent domino comiti applicari, si per aliquem fuerit contraventum, et laesus super hoc conqueratur.

Item eodem modo recognitum fuit quod in adventu domini comitis in dicta Valle omnes capti ratione guerrae sive hostagiamenti proinde dati debent eidem domino comiti per quemcumque detemptorem libere expediri, et dominus comes potest de ipsis suam facere voluntatem.

Item die vicesima sexta dicti mensis, praesentibus quibus supra, dicti pares et consuetudinarii Vallis Augustae dixerunt et cognoverunt concorditer quod per consuetudinem dictae Vallis illi qui prius suam petitionem porrigit illi prae caeteris et prius est responsio facienda super petitione praedicta.

Item eodem modo cognitum fuit ut supra quod quamquam litigetur inter pares vel impares Vallis Augustae super aliquibus factum domini comitis vel aliter ius ipsius domini comitis tangentibus quoquomodo si ante litis contestationem de iure domini protestetur exinde per aliqua quae procedunt ex lite ipsa ius domini comitis non ..... vel laeditur, sed salvum remanet per consuetudinem praedictam.

Item quod in omnibus causis dominus potest continuare dictas et assignationes cum consensu vel sine consensu partium, et absque ipsarum praeiudicio, exceptis diebus assignatis ad rationem reddendam quas continuare non potest nisi partium interveniente consensu; verumtamen potest prorogare et continuare pro consilio habendo si velis cum paribus, consuetudinariis et iuristis.

De quibus requisitionibus sic factis et aliis omnibus supradictis dictus dominus cancellarius nomine domini comitis antedicti requisivit fieri publicum instrumentum ad opus dicti domini nostri comitis et suorum per me Iohannem Bolay notarium infrascriptum. Actum in magna aula domus episcopalis augustensis; praesentibus Petro Amblardi, Aymaro de Grolea, Petro Bonnivardi, Petro de Genoz, Petro de Jolens et Francisco Servagii Domicellis, testibus ad praedicta vocatis et rogatis.

Contea di Nizza.

Abbiamo detto nella prima parte del nostro saggio che la contea di Nizza prima che venisse nel dominio de' principi di Savoia mandava alcuni deputati agli Stati generali di Provenza, ma che dopo l'unione di essa a quel dominio non si trovava indicazione speciale di rappresentanti Nizzardi tuttochè dagli Stati nostri generali siensi fatte provvisioni nelle quali si racchiudeva menzione specifica degli abitanti di quella contrada come già s'è veduto nei documenti precedentemente riferiti.

In aggiunta conviene che si dica essere talvolta occorso che per averne un sussidio speciale si radunassero gli Stati particolari del paese di Nizza e delle terre adiacenti, i quali probabilmente si tenevano nel modo il più sommario.

Il seguente documento estratto dal protocollo Vulliet che esiste negli Archivi Camerali (n° 166 fol. 225), e di cui vado debitore all'esimia gentilezza del signor Vincenzo Baralis sostituto archivista Camerale, porrà in miglior luce quanto s'è detto.

1518

NYCIAE — 16 *novembris*

Commissio Magnifico domino Ludovico de Bellegarda domino Montagniaci et spectabili domino Iaffredo Passerii ad convocandum tres Status patriae Nyciae.

Karolus dux Sabaudiae etc. Spectabilibus benedilectis fidelibus consilliariis et cambellano nostris Ludouico de Bellegarda domino Montagniaci gubernatori Nyciae ac domino Iaffredo Passerii iuris utriusque doctori ac aduocato nostro fiscali generali salutem. Cum pro nonnullis arduis negociis nostris nunc nobis occurrentibus vos aduocatum ad ciuitatem et patriam ipsam Nyciae destinemus et inter caetera vobis commiserimus ut aliquod congruum subsidium seu donum gratuitum a subditis nostris dictae patriae ex causis per vos exponendis nostro nomine expetatis hinc est quod nos de fide et probitate vestra plene confisi vobis ex nostra certa scientia per has expresse committimus et mandamus quathenus his visis tres status dictae patriae nostrae Nyciae et terrarum illi adiacentium coram vobis congregari faciatis, eisque onera huiusmodi nostra et alia vobis aliunde commissa publice declaretis et subsidium seu donum huiusmodi gratiosum ab eis expetatis et nobis concedi procuretis, tractetis et cum eis concludetis iuxta vobis per nos ad partem commissa ac alias super his agatis et faciatis prout vobis expediens fore videbitur, quoniam plenam ad haec vobis potestatem impartimur, et vos ambos procuratores ad haec nostros speciales cum opportuna et ampla potestate necessaria harum serie constituimus et deputamus; in quorum testimonio has duximus concedendas quas per tres status dictae patriae supramencionatos officiariosque et subditos nostros ad quos spectauerit obseruari volumus et iubemus.

Datas Thaurini die sexdecima mensis nouembris millesimo quingentesimo decimo octauo.

Per dominum presentibus dominis
Illustri Philippo de Sabaudia comite gebennesii
Reverendo Glaudio de Seyssello archiepiscopo thaurinensi
Illustri et reverendo Iohanne de Sabaudia episcopo gebennensi
Glaudio de Balleysonis barone sancti Germani
Gabriele de Laude praeside patrimoniali
Francisco Prouana
Iohanne de Lucerna
Iheronimo de Agaciis
Ludouico de Gallerate financiarum Sabaudiae generali thesaurario.

Reddantur licterae portitori.

Vulliet.

DOCUMENTI SPECIALI.

Il primo di questi documenti è il protocollo di un consiglio tenutosi da Amedeo VIII nell'agosto del 1429, e si riferisce ad affari originati dalle vicende del regno agitatissimo di Carlo VII in Francia.

Il secondo espone la deputazione fatta dal duca Lodovico della persona di un suo figliuolo per assistere e presiedere alla congregazione degli Stati di Savoia, e si congiunge colle istruzioni che in simili occorrenze solevano darsi ai più fidati consiglieri del sovrano.

Il terzo contiene una dichiarazione di ratifica che gli Stati avevano data ad un trattato conchiuso tra la duchessa reggente e Lodovico Maria Sforza.

Il quarto, che ha forma d'istruzione, ha tratto all'affare Dufour, di cui si è parlato; affare che menò gran romore, e pose in non lievi angustie il duca Carlo III. Nell'archivio di corte si conservano gli atti verbali delle conferenze tenute per comporre quella vertenza a mediazione del nunzio pontificio Alessandro Gabbionetta canonico di Mantova, e di Claudio di Seyssel amministratore della chiesa di Lodi inviato dal re di Francia.

I commissarii deputati per parte del duca di Savoia furono Amedeo di Montfalcon vescovo di Losanna, Francesco di Collombier abate d'Altacomba, Francesco Maresehal signore di Maximieu, Angelino Provana consignore di Faule, Lodovico signor di s. Giorio, e Michele Ruscaz.

È da sperarsi che tra le pubblicazioni della R. Deputazione sovra gli studi di Storia Patria non si vorranno ommettere questi curiosi documenti di un fatto che influì in modo deplorabile sullo sventurato regno di Carlo III.

I.

M . CCCC . XXIX *die prima augusti Gebennis in conventu Minorum super occurrentibus novitatibus Franciae dominus noster dux deliberacionem habuit cum dominis et consiliariis qui mandati interfuerunt infrascripti* (1).

Dominus Intermoncium
Cancellarius
Bastardus
Montismaioris
Miolani
Menthonis
Cuilliae
Groleae
Choutaignyae
Viriaci
Chandeyae
Bariacti
Aulaenovae
B. de Challand
H. de Colomberio
H. Marescalci
Buegii
Lancey
De Blonay
Sancti Pauli
G. de Menthone
Io. de Compesio
Coudreae
Io. Amblardi
Io. de Freyneto
A. de Viriaco
Lamberto Oddineti
De Saxo
Petro Beyami
P. de Compesio
R. de Montevaginardo
P. de Menthone
Oddeto de Chandeyaco
Urbano
R. de Feysigniaco
A. de Draconibus
G. de Gebennis
Ste. de Filingio

(1) Archivio di Corte. Dai protocolli del consiglio.

Io. de Buenco
Clavino
G. de Ravorea
A. de Verneto
Iohanne Martini
Dyvona

et qui omnes, nemine discrepante, consuluerunt dominum nostrum sicut hucusque fecit et alias a tribus statibus suae dicionis consultum extitit adhuc non debere ad aliquam declaracionem prosilire; sed quamdiu poterit se indifferentem tenere. Et quod ambaxiata multiplicetur quoniam aliqui dixerunt expedire ut neminem armigerum exire patriam suam permittat. Alii dixerunt ymo expedire quod solito more quilibet vadat quo voluerit; alii autem quod tantum soliti servire et astritti fidelitate vadant quo voluerint.

In crastinum autem dominus noster eis omnibus de bono consilio suo regraciatus dixit iam maiorem ambaxiatam secundum ipsorum deliberacionem disposuisse rogans eos ut die vigesima quinta huius augusti sint Burgi cum equis et armis accessuri prout dominus ordinaverit. Inhibendo ne sine eius licentia aliorsum accedant. Vult tamen quod fidelitate astricti secundum ipsorum debitum pergant hinc inde servituri.

II.

A nos chiers bien amés et feaulx escuyers Pierre de Belletruches, et Pierre Bonivard (1).

Le duc de Savoye

Chiers bien amés et feaulx escuyers nous vous saluons de bon cuer. Nous envoyons de par de là notre très chier et très amé filz le comte de Bagiè pour estre à la congrecacion des estatz de noz pais delà les montz à leur dire et expouser commant il est plus que necessaire donner conseil, secours et ayde à monsieur mon filz le roy aussi au reaulme de Chipres à l'encontre des infeaulx. Et car ung chescun volentier et de bon cuer doibt estre prest et bien promptz à ayder en telz afferes maismement pour honneur de Dieu et de la foy chrespienne, ainsi pour la contemplation que le roy est notre filz et notre saing et aussi ne se peut dire plus, se vous mandons et prions tant et le plus cordiellement que povons que y vulliez travailler et vous employer en maniere que par votre bon moyen cognoisons la chouse avoir prins bon effect et nous le reputerons à singulier service et plaisir et duquel avons memoyre temps et lieu advenant et à Dieu soyes. Escript à Pynerols le xviii jour de may 1461.

Fiat similis à notre chier bien amé féal conseiller et advocat general messire Humbert Chevrier.

Fiant similes singulis ambaxiatoribus baylivatuum ultramontanorum.

---

(1) Dall'Archivio di Corte.

1461 — 18 maggio

Spectabili fideli consiliario praesidentique consilii nostri Chamberiaci residentis domino Iacobo Richardi nobis sincere dilecto (1).

Spectabilis etc. sicuti intelligere debuistis diebus proxime superioribus intellectis his quae nobis retullit dilectus fidelis consiliarius noster Ludovicus de Rovorea dominus crucis per nos mandatus ad partes illas pro certo auxilio a comunitatibus nostris ultramontanis requirendo ad causam succursus serenissimi etc. ac regni Cipri mandavimus et scripsimus dictis comunitatibus ut die tercia penthecostes per aliquos ex suis convenire et comparere deberent in Chamberiaco ubi tunc et ea die adesset illustris filius noster comes Beaugiaci audituri quae per eumdem illustrem filium nostrum in personam nostram proponeret et super illis capturi conclusionem et quia digne convenit aliquem virum praestantem esse cum dicto illustri filio nostro qui in nostri et sui personas proponat et dicat coram eisdem statibus quae dicenda et proponenda erunt vos ellegimus ut ea proponatis et dicatis non dubitantes quod taliter alloquimini, edicetis et suadebitis similiter etiam cum confirmatione dicendorum per dictum illustrem filium nostrum quod negotia ipsa et ea quae requirentur sortiantur optatam conclusionem. Rogamus ideo requirimus satisfacere sicuti pro firmo confidimus libenter facietis. Super quibus etiam licet necesse non foret mandamus certas breves instructiones quibus mediantibus possitis plenius esse de mente nostra et requirendis informatus, et agere ut supra, favente etiam Spiritu Sancto. Qui etc.

III.

Colaudatio trium statuum patriae cismontanae de gestis per oratores ducales erga ducem Mediolani (2).

Blanca etc. Cum in contractu ligae unionis et intelligentiae die vigesima quarta mensis iullii proxime praeteriti in finibus Carmagnoliae celebrato inter nos et illustrem ac reverendissimum patruum nostrum dominum Franciscum de Sabaudia archiepiscopum Auxitanum gubernatorem et locumtenentem generalem seu oratores et mandatarios nostros ex una parte nec non illustrissimum avunculum et compatrem nostrum honorandum dominum Ludovicum Mariam Sforciam ducem Barri ac illustrissimi consanguinei nostri honorandi ducis Mediolani curatorem, locumtenentem et capitaneum generalem ex alia inter caetera caveatur quod termino unius mensis faciemus quod tres status cisalpini Sabaudiae colaudabunt prout in eodem contractu descriptum est. Hinc est quod nolentes e latere nostro

(1) Dall'Archivio di Corte.
(2) Dallo stesso Archivio.

in aliquo deesse quod non sit ad observanciam praemissorum tres status in praesenti in hac civitate congregari fecimus. Quibus sic congregatis post multos sermones inter se se habitos informati de eodem contractu per os reverendi domini Antonii Championis episcopi et cancellarii infranominati, tandem die hodierna die decima septima augusti subscripta congregati ipsi tres status in aula magna castri huius civitatis de mandato et in praesentia nostra, praesentibus etiam et assistentibus illustribus patruis nostris infranominatis ac aliis multis proceribus et consiliariis nostris ac aliis innumerabilibus personis gesta praedicta per nos seu mandatarios nostros unaniniter colaudarunt et comendarunt, praesente etiam ad hoc et assistente inter caeteros multos magnates magnifico domino Cristophoro Bullato consiliario comuni nostro et ducali mediolanensi suoque oratore hic nobiscum agente, salvis tamen franchixiis, privillegiis et libertatibus ipsorum quia per illa gesta prout supra non intelligunt fieri praeiudicium sed esse in omni primaevo statu, quod haec protestacio intelligatur repetita in principio, medio et fine, hoc addito quod patria nec singula loca praetextu praemissorum non intelligatur nec sit obligata ultra ea quae tenetur ex debito fidelitatis et vigore conventionum, franchixiarum, pactionum et libertatum suarum. De qua quidem colaudatione et comendatione in praesentia praefatorum illustrium patruorum nostrorum nec non eiusdem domini Christophori Bullati etiam et aliorum consiliariorum nostrorum subnominatorum *nos* ducissa et tutrix praecepimus per secretarium nostrum infrascriptum ad opus quarum interest et interesse poterit quomodolibet in futurum stipulantem et recipientem fieri litteras testimoniales seu publicum instrumentum si fuerit opportunum sigilloque ducalis cancellariae muniri quas in praemissorum testimonio duximus concedendas.

Datas Taurini in camera nostra cubiculari, die decima septima mensis augusti millesimo quatercentesimo nonagesimo.

Per dominam praesentibus dominis
Illustri et reverendissimo domino Francisco de Sabaudia archiepiscopo Auxitano, gubernatore et locumtenente
Iohanne de Sabaudia locumtenente et capitaneo generalibus, nec non
Reverendo domino Antonio Championis episcopo montisregalis cancellario Sabaudiae
Iohanne Clopeti praesidente Bressiae
Petro de Cara collaterali, et
Magistro Pantaleone de Conflentia Phisico.

Ruscatii.

IV.

Ce que semble estre à remonstrer particulierement aux gens des Estatz (1).

C'est premierement qu'il est le plus aise du monde les veoir assembléz pour l'amour qui leur porte ainsi que leur a esté amplemant demonstré par monsieur le president de Piémont et pour leur pouvoir comuniquer de ses afferez comme à ses bons et vrays subgetz.

Et pour venir à particularité ilz seavent comme quant l'affère de Defurno survint avec les quantons ilz luy conseillarent qu'il deust plustost donner quelque argent que d'avoir la guerre aveeques eulx.

---

(1) Dall'Archivio di Corte.

L'appoinctement fut fait comme ils scavent, pour le commencement il fut constrainct payer à la premiere paye une grosse somme: les subgetz dellà firent ung subside et se mist ung impôt sur les notaires et aulcuns ecclesiastiques prestarent, toutefois il n'y heust pas assez argent et fut constrainct l'emprumpter à la banque, et ailleurs de tous coustéz, à tous interetz et dompmaiges.

Quoy qu'il en soit et encoures que cecy fut pour la redemption de l'estat mondict seigneur ne voulut ne a jamais voulsu demander aide à ses subgetz de par deça ny dresser aulcun impôt particulier ny general à l'occasion de cecy ains a protesté et voulsu fere toutes extrémitéz pour n'en leur donner charge comme ilz entendront apprès.

Mondict seigneur a fait les payements toutes les années le mieulx qu'il a peu et tant pour y supplir à cause que le subside de dellà ne peult fournir à tout le payement, que aussi pour solliciter et pour fayre que les dits seigneurs des Ligues se voulsissent despartir de ce affere dont les troys quantons ont desia quicté leur rate il a engaigé à aulcuns quantons des meilleures terres qu'il heust au cartier du pays de Vuaud a rachat de troys ans dont presque le deux sont escheuz.

Mon dict seigneur est toujours apprès à fere solliciter d'avoir la quictance de tous les autres seigneurs des quantons ce qu'il eust pas sans bonne experance d'obtenir mais ce ne sera qui ne luy couste une bonne somme d'argent pour une foys ou moyen de quoy s'il y peult fournir il gaignera cent ou cent vingt mille florins d'or.

En oultre ilz scavent les grans troublez qui sont survenus en Ytalie par deux fois et les grans afferez et charges que mondict seigneur en a heu qui luy ont cousté ung merveilleux argent, mas il n'est pas perdu car au plaisir de Dieu au moins il a gardé son estat et a préservé ses subgetz de guerre et inconvenient.

Au fort mon dict seigneur est endebté pour septante six mil florins tant envers Berne que Basle, Fribourg et Solleure pour argent presté et en cas qu'ilz ne les paye dans le terme de troys ans dont les deux sont presque passéz comme aussi il perdra presque tout son pays de Vuaud.

En oultre il est en debte en la banche de Lyon pour plus de vingt neuf mil escuz dont les termes sont echeuz pour la plus part et escherront à la prochaine foyre de l'aparition.

Et cecy est oultre troys autres mayes qui sont tant au bailliage de Savoye que de Genevoys qu'il a engaigé a..... pour quatorze mil escuz outre presque toute sa vaisselle qui l'a fait fondre et sa chapelle, et presque tous les joyaulx de ceste maison qui sont engaigéz.

Ces deux poinctz constraignent fort mon dit seigneur et aussi ce qui luy fault trouver pour obtenir la quictance et diminution des quantons qui monte quarante mil florins d'or à payer à la demy dé aoust car s'il ne se fait à ce cop il ne se fera jamais.

Et pour ce que mon dict seigneur qui est le chief ne peult rien sans ses ditz subgetz qui sont ses membres, il leur fait prémeriement déplorer son cas en leur priant luy vouloir sur le tout donner tel conseil et ayde qu'il se puisse tirer de telz griefz debtes et de l'inconvenient de perdre les dictz pais engaigés car ce ne luy serait pas petite perte et le mal et inconvenient de mon dict seigneur est le leur.

Conclusione.

Abbiamo compito l'opera che ci eravamo proposto, e se non ci inganna la natural prevenzione per un lavoro da noi condotto con lunga lena, i nostri lettori potranno avere sott'occhio il vero ritratto dei nostri ordini politici interni sul finire del medio evo. Qual frutto s'abbia a cavare dal nostro saggio lo diranno altri meglio di noi. Fermi nell'idea che il presente è figlio del passato e che a rendere migliori le istituzioni di che abbisogna l'età nostra piena di tanta agitazione, promotrice di così diverse ed indispensabili relazioni tra gli uomini, spinta, se non a compiere, almeno ad agevolare la risoluzione de' grandi problemi che presenta l'ordine sociale, conviene bene studiare le cause del movimento in cui versiamo, noi crediamo che non inutile anche pe' giorni attuali sia la ricordanza di quegli anni remoti.

Noi non ci attenteremo di fare alcuni comenti, o di riandare certe applicazioni. Consapevoli della nostra insufficienza non vogliamo protrarre il nostro tema oltre i naturali confini, e così risparmieremo al lettore l'uggia pur troppo oggidì frequente di riprodotti sistemi e di viete declamazioni.

Solo desideriamo togliere il velo ad alcune presuntuose arroganze che si alzano sovente nelle considerazioni politiche sopra la storia. Vorremmo che chi giudica il mondo d'oggi, ben rammentasse quale era il mondo di ieri, e prevedesse quale probabilmente sarà quel di domani. Ma perchè non appaia ambizioso il nostro assunto, ci limiteremo a contrapporre a certi inesatti od incauti giudizi autorità d'uomini celebri giusti estimatori delle cose e dei tempi.

Così, per esempio, a coloro che tengono la monarchia costituzionale in Italia come un prodotto d'impressione d'idee recenti, od una imitazione servile di fogge oltramontane ed oltramarine, noi opporremmo, oltre all'esempio già citato delle antiche e gloriose istituzioni di Federigo lo Svevo nel reame di Napoli, l'espressione di un desiderio concepito da uno degli uomini di Stato più illustri che sieno stati in Italia nel secolo XVI. Sono più di trecento anni che il conte Baldassar Castiglione nel celebre suo libro del *Cortegiano* proponeva all'Italia come la forma miglior di governo

» negli scritti di teorici, od abbiano preso a contraffare con ignorante » e svenevole affettazione i patrioti di Atene, e di Roma. Nè ci farà ma- » raviglia che all'azione violenta dello spirito rivoluzionario abbia tenuto » dietro una riazione egualmente violenta, e che tale confusione abbia » prontamente generato un dispotismo più tetro ancora di quello da cui » fu prodotta (1). »

Questo ritratto politico tuttochè non manchi di verità se si paragona collo stato di molti regni d'Europa nel XVII e nel XVIII secolo, potrebbe dirsi assai esagerato quando se ne volesse fare confronto con ciò che avveniva in alcuni paesi, e singolarmente in Italia nella seconda metà dell'ultimo scorso secolo. I governi di Toscana, di Napoli, di Lombardia, e di Sardegna erano allora avviati in veri e non lievi miglioramenti, e la temperanza savia e prudente dei governanti s'accordava col crescente incivilimento dei governati.

Non dimentichiamo tuttavia di aggiungere, che le intemperanze nell'uso della libertà avvenute nei giorni a noi più prossimi, il pericolo di veder sconvolte non solo gli ornamenti ma le basi della società civile, la voce della coscienza pubblica, si sono congiunti per dimostrare non che la necessità, l'urgenza di rinvigorire l'ordine pubblico co' precetti della morale, di moltiplicare le forze conservatrici di quell'ordine istesso, e di premunirsi efficacemente contro i tentativi delle forze brutali avverse non meno al retto uso della libertà politica, che ai progressi dell'incivilimento.

Ora termineremo ogni nostro dire riepilogando ciò che siamo venuti esponendo così nella relazione dei fatti come nell'esibizione dei documenti, e pregheremo i lettori di rammentarsi:

Che la forma di rappresentanza nazionale associata al principio della monarchia è d'antichissima origine nel nostro paese;

Che questa rappresentanza ha avuto e debbe avere per iscopo di mantenere intatti i diritti che al sovrano ed al popolo competono secondo le esigenze e la ragione dei tempi; esigenze e ragione ora presso di noi tradotte in formola di Statuto fondamentale dal Magnanimo Re Carlo Alberto;

Che nell'esercizio di que' diritti non che dei corrispondenti doveri sta la libertà nostra legale e politica: libertà specialmente raccomandata al principio monarchico, d'onde essa trasse la formale sua attuazione;

---

(1) Macaulay, *The history of England*, *ad annum 1688*.

Che, ricorrendo alle lezioni della esperienza ed agli ammonimenti della storia, noi impariamo come per conservare la libertà si ricerchi anzitutto la perseveranza e la moderazione nell'usarla, poichè è fatto attestato da mille esempi che agli eccessi della libertà tien dietro la perdita della libertà stessa, non lagrimata quando essa sia divenuta fomite di disordini e produttrice di scandali;

Che la libertà politica, essendo una grande espansione di forze morali, onde conservarla nella sua provvida ed intemerata natura si richieggono freni e rimedii morali pronti e possenti, i quali non si rinvengono che nella religione, nel buon costume, nel rispetto reciproco ai diritti ed ai riguardi d'ogni qualità di persone, nella bilancia esatta dei poteri, e nella osservanza rigorosa delle leggi.

Con questi cinque corollari noi ci accommiattiamo dal lettore, al quale se ci rimproverasse d'avergli ripetuto cose vecchie e volgari, noi risponderemmo che non sempre il vecchio è fuori di ragione, nè il volgare fuori d'opportunità.

FINE DEL SAGGIO STORICO.

INDICE

Avvertimento ..... pag. 1
Parte I.ª — Introduzione ..... » 5
§ I. Qualità ed uficio delle congregazioni dei tre Stati ..... » 13
§ II. Convocazione degli Stati ..... » 22
§ III. Elementi onde si componeva la rappresentanza nazionale ..... » 25
§ IV. Intervento degli Stati negli atti legislativi ..... » 29
§ V. Quale autorità avessero gli Stati sulla milizia ..... » 33
§ VI. Concessione de' sussidii straordinarii ..... » 34
§ VII. Come gli Stati fossero talvolta custodi e moderatori dell'autorità sovrana » 40
§ VIII. Conseguenza ed effetto morale della istituzione della congregazione degli Stati ..... » 57
Parte II.ª — Introduzione ..... » 73
1437. Franchisia concessa toti patriae cismontanae ..... » 75
1440. Revocatio commissariorum ..... » 79
1441. Litterae d. ducis Sabaudiae quod Iudaei non possint capere pro usuris nisi unum denarium etc. ..... » 81
—— Confirmatio litterarum an. 1437 ..... » 83
1451. Litterae confirmationis privilegiorum ..... » 84
—— Capitula pro utilitate reipublicae ..... » 86
1452. Litterae constitutionis exactoris ..... » 88
—— Capitula novissime concessa patriae principatus et terrae veteri ..... » 90
1456. Litterae declarationis privilegiorum ..... » 96
—— Documenti di ordinati del comune di Torino ..... » 98
1457. Litterae testimoniales concordiae pro subsidio dotalicii causa solvendo ... » 103
1459. Litterae seu franchisiae super capitulis ..... » 106
1461 Alia capitula patriae cismontanae ..... » 109
—— Litterae concessionis et confirmationis praedictorum ..... » 111
1462. Litterae ducales quibus Thaurini communi mandatur ut mittat ambaxiatores » 113
—— Deliberatio communis Thaurini super praedictis litteris ..... » 114
—— Advisamenta electorum per tres Status super politia etc. ..... » *ibid.*

AMEDEO IX.

1466. Confirmatio capitulorum et franchisiarum principatus et terrae veteris ... » 117
1471. Litterae consilii ducalis ..... » 118
—— Litterae confirmationis constitutionis locumtenentis generalis ..... » *ibid.*

FILIBERTO I.

1472. Acceptio tutelae Philiberti I ..... pag. 122
1473. Acta congregationis Statuum patriae cismontanae ..... » 125
1475. Acta trium Statuum patriae cismontanae ..... » 131
1476. Litterae ad congregandos tres Status ..... » 134
1477. Litterae constitutionis receptoris et exactoris subsidii ..... » 135
—— Litterae quae confirmant libertates et instituunt defensores patriae .... » 137
1478. Cenni di convocazioni di Stati ..... » 141
1478-79. Acta trium Statuum universalis patriae ..... » 143

CARLO I.

1482-83. Capitula lecta in Statibus patriae cismontanae in Thaurino ..... » 151
—— Taxa subsidii ..... » 153
1485. Acta congregationis trium Statuum patriae cismontanae ..... » 161
1486. Acta trium Statuum provinciae Breyssiae ..... » 165
1487. Acta congregationis trium Statuum patriae cismontanae ..... » 167
—— Cenni d'altre convocazioni di Stati ..... » 170
—— Délibérations des États de Savoye ..... » 171
1489. Ordinato della città di Torino circa li Stati generali ..... » 177
—— Acta congregationis trium Statuum patriae cismontanae ..... » 178

CARLO GIOVANNI AMEDEO.

1490. Acceptio tutelae ..... » 185
—— Promissio de non alienando demanio ..... » 188
—— Acta congregationis trium Statuum generalium patriae citra et ultramontanae » 190
1492. Acta congregationis trium Statuum patriae cismontanae ..... » 195
—— Taxa sive distributio subsidii ..... » 200

FILIPPO.

1496. Acta congregationis trium Statuum patriae cismontanae ..... » 212

FILIBERTO II.

1499. Acta congregationis trium Statuum patriae cismontanae ..... » 221
—— Assemblée des trois États du pays de Savoie ..... » 225
1503. Acta congregationis trium Statuum patriae cismontanae ..... » 231

CARLO III.

1505. Authenticum franchixiarum patriae Pedemontanae ..... » 238
1508. Assemblée des trois États de Savoye ..... » 242
1509. Acta congregationis trium Statuum patriae cismontanae ..... » 248
Dopo il 1508. Documenti relativi a convocazioni di Stati ..... » 253

1513. Lettera di quittanza ..... pag. 257
1514. Acta congregationis trium Statuum patriae cismontanae ..... » 258
1517. Assemblée des trois États du pays de Savoie ..... » 264
1518. Acta congregationis trium Statuum patriae cismontanae ..... » 267
—— Taxa locorum pro subsidio ..... » 292
1522. Acta congregationis trium Statuum patriae cismontanae ..... » 297
1528. Documenti relativi agli Stati del ducato di Savoia ..... » 305
1530. Acta congregationis trium Statuum patriae cismontanae ..... » 313
1533. Acta congregationis trium Statuum patriae cismontanae ..... » 323
1536. Capitoli della patria ducale ..... » 331
—— Documenti varii di ordinati comunali ragguardanti ai tre Stati, de' tempi anteriori ..... » 335
—— Dominazione dei Francesi .. .. » 344
—— Documenti di Stati generali di poco posteriori a quell'epoca ..... » 349
1539. Atti de' tre Stati di Piemonte ..... » 353
—— Concessioni di Francesco I re di Francia ed atti della congregazione dei tre Stati del Piemonte ..... » 355
1547? Atti della congregazione dei tre Stati di Piemonte ..... » 363
1551. Protesta di precedenza dei deputati di Pinerolo ..... » 374
—— Patenti d'Enrico re di Francia di concessione di privilegi al paese di Piemonte 375

Emmanuele Filiberto.

1560. Lettres de permission pour l'assemblée des États de Savoie ..... » 380
1572. Circolare ai comuni ed ai vassalli ..... » 382
1584. Lettera ducale al comune di Villafalletto ..... » 384
—— Atto consolare del comune di Cuneo per concessione di sussidio ..... » *ibid.*
—— Promessa di pagare il donativo ..... » 385
Appendice ..... » 386
Stati del paese di Vaud ..... » 387
Stati del ducato d'Aosta; consiglio dei commessi ..... » 391
Udienze generali ovvero Assise d'Aosta; corte delle cognizioni ..... » 403
Contea di Nizza = 1518 = Commissio ad convocandum tres Status ..... » 408
Documenti speciali ..... » 409
Conclusione ..... » 415

ERRATA		CORRIGE
pag. 3 lin. 5 Archivi	——	Archivi di Corte
» 90 » 2 veteris	——	veteri
» 150 » 14 faciem	——	facie
» 331 » 33 la sventura	——	le sventure

BRITISH MUSEUM
NATURAL HISTORY

INDICE

CLASSE DELLE SCIENZE MORALI, STORICHE E FILOLOGICHE

Degli stati generali e d'altre istituzioni politiche del Piemonte e della Savoia, saggio storico corredato di documenti di Federico Sclopis ..... *pag.* 1

BRITISH MUSEUM
NATURAL HISTORY

V.° Si stampi:

Barone GIOANNI PLANA Presidente.